





71,250.-





DIZIONARIO
PORTATILE
DE' CONCILJ.

DIZIONARIO

PORTATILE

DE' CONCILII

DIZIONARIO PORTATILE DE' CONCILJ,

CONTENENTE una Somma di tutti i Concilj Generali ,
Nazionali, Provinciali, e Particolari ; il motivo per
cui furon tenuti ; le lor Decisioni sopra il Dogma ,
e la Disciplina , e gli errori , che ci furono condan-
nati : dal primo Concilio tenuto in Gerusalemme , sino
al Concilio di Trento, ed oltre ancora :

A G G I U N T A V I

Una Collezione de' Canonì più rimarchevoli , distribuiti
per materie , e disposti per ordine Alfabetico ;

CON UNA TAVOLA CRONOLOGICA DI TUTTI I CONCILJ.

Il tutto preceduto da una Dissertazione sopra la loro antichità ,
e utilità ; e da un Sommario delle Collezioni , che
ne furono fatte .

*Opera utile alle persone , che vogliono instruirsi in questa parte
della scienza Ecclesiastica .*

TRADUZIONE DAL FRANCESE.

Edizione Seconda riveduta e diligentemente corretta .



I N V E N E Z I A,

Appresso TOMMASO BETTINELLI .

MDCCCLXXV.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO .

DICTIONARIO FORA
DE CONCIPI

...
...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

DISCORSO PRELIMINARE,

PER SERVIR D'INTRODUZIONE A
QUEST' OPERA.

§. I.

Antichità dei Concilj . Quanto si giudicasse importante e necessario il tenergli frequentemente . Affari che vi si trattavano . In qual tempo si tenevano . Pene contro di quelli , che non c' intervenivano .

I Concilj furono in tutti i tempi riguardati come l'anima della Disciplina ; perchè ne stabiliscono le regole , ne puniscono le trasgressioni , ne impediscono il dispregio , e ne riparano le perdite insensibili , che il tempo e il rilassamento rendono inevitabili . Fin dalla nascita della Chiesa videsi la maggior parte degli Appostoli , raunarsi nella Città di Gerusalemme , per esaminar la quistione delle cirimonie , e delle osservanze Legali , e decidervi , che dopo la morte del Figliuolo di Dio erano divenute inutili . Per tal maniera la Chiesa , ch'è una quanto allo spirito , ma sparfa quanto al corpo in diversi luoghi , apprese da Santi suoi Maestri a trar profitto da tutte le occasioni , che le si presentarono di raccogliere insieme i Pastori , per travagliar di concerto a confermar sempre più le regole della Fede , e a custodire in tutto il loro vigore quelle della Disciplina .

I primi Concilj , che ci sian noti dopo quello di Gerusalemme , son quelli d' Asia contra i Montanisti ; imperciocchè non ci son prove , che ne sian stati tenuti da quel tempo fino alla metà del secondo secolo . Questi primi Concilj , sono tra gli altri quello di Aquilea , e quel di Gierapoli . In quello di Aquilea S. Soto , alla testa di dodici Vescovi , convinse di er-

rore , e condannò Teodoto , detto il Coramajo ; con Massimilla e Montano , i quali dicevano d'esser lo Spirito Santo . Quelli , che furon celebrati dipoi verso il fine del secondo Secolo , furono sopra la Quistione della Pasqua e del Battesimo . Tertulliano dice , che fin d'allora si tenevano de' Concilj in Oriente , particolarmente nella Grecia , dove tutte le Chiese di una Provincia raunavansi in un luogo medesimo , per trattare d'accordo delle materie più importanti . Questo concorso di tutti i Fratelli formava una rappresentazione di tutto il nome cristiano , che ne dava un'idea grande ed augusta . Cominciavansi queste Assemblee dalle preghiere e dai digiuni , per trarre lo Spirito di Dio sopra gli Assistenti . (*Tert. de jejun. c. 13. p. 711.*) S. Cipriano fa menzione di parecchi Concilj d'Africa più antichi del suo tempo ; egli stesso ne tenne di molti , e spesso ripete , che bisogna aspettarne l'occasione per regolare gli affari importanti della Chiesa , come la riconciliazione di quelli , ch'erano caduti nella persecuzione . Ma nel tempo stesso egli osserva , che le persecuzioni servono di ostacolo alla raunanza de' Concilj , perchè i Vescovi e i Sacerdoti viveano dispersi e nascosti , siccome quegli che più degli altri erano cercati a morte . Pare che i Vescovi di varie Provincie pel commercio di Lettere , cui mantenevano tra loro , procurassero di supplire a questo difetto ; non lasciavano però di tenerne negl'intervalli di pace e di tranquillità . Talvolta eziandio gli raunavano di parecchie Provincie , come i due Concilj di Antiochia contro Paulo Samosateno .

Quando cessò poi nel tutto il timore delle persecuzioni , i Concilj Provinciali si tennero più spesso e più regolarmente , e si cominciò a tenerne di ecumenici , val dire di tutte le Chiese del Mondo per affari straordinj e capitali di Religione ,

Grande conforto fu certamente non solo per i mendotti , ma eziandio per li più illuminati il trovare ne' pareri di tanti uomini consumati , che si raunavano a
quel

quel modo, lo scioglimento dei loro dubbj. Dal che si può inferire fondatamente, che se i Concilj fossero del tutto aboliti, che Dio cen guardi, s'introdurrebbono nella Chiesa di quegli abusi, cui sommamente difficile sarebbe di correggere. Per questo il Concilio di Laodicea (*C. Laod. c. 40. Conc. Tom. I. p. 1513.*) obbligò i Vescovi della Provincia a intervenire all'Assemblea assegnata dal Metropolitano, e di assistervi o per istruire, o per esser istruiti, essendo eglino in obbligo di comunicar i loro lumi, se tanti ne avessero per illuminare gli altri, o di approfittare di quelli dei lor Confratelli, se fossero men dotti di essi: *Quod non oporteat Episcopos ad Synodum vocatos omnino contemnere, sed protinus ire, & docere vel discere ea, quæ ad correctionem Ecclesie, vel reliquarum pertinent rerum: se ipsum vero qui contempserit, accusabit.* Era Massima costante, che la forza delle decisioni e dei Decreti della Chiesa consiste nel consenso de' Pastori, il qual consenso appare sì manifestamente in queste sante Assemblee.

Fu per mezzo de' Concilj, che la Chiesa si conservò nella purità di sua Fede, singolarmente ne' primi tre secoli sotto gl'Imperadori Pagani; e ben può dirsi, che non fu ella mai più florida in ogni genere di virtù; ch'è l'unico bene, secondo la bella osservazione del Sig. Fleury, (*Discorso 3. sopra la Storia Ecclesiastica*) che Gesùcristo le ha promesso in questa vita. Fu per l'esercizio di questa autorità puramente spirituale, e di cui faceva ella uso principalmente ne' Concilj, che la Chiesa ha combattute e repressè tante Eresie, che insorsero ne' primi secoli; i Nicolaiti, i Gnostici, gli Ebioniti, i Valentiniani, gli Encratiti, i Marcioniti. Contro costoro s'impiegarono l'istruzioni, le conferenze caritatevoli, e una costanza invincibile in non avere nessun commercio cogl'incorrigibili, a tenor del precetto di S. Paolo. (*ad Tit. III. 10.*)

La tenuta de' Concilj Provinciali, dice lo stesso Storico, contavasi tra le pratiche ordinarie della Reli-

gione , a proporzione come la celebrazione del Santo Sacrificio nelle Domeniche . La sola violenza delle persecuzioni poteva interromperne il corso ; ma subitochè i Vescovi trovavansi in libertà , ripigliavansi , come il più efficace mezzo per mantenere la Disciplina.

Infatti Eusebio (*De Vit. Const. lib. I. cap. 51.*) annovera tra i principali effetti della persecuzion di Licinio , l'aver voluto impedirneli . Questo Principe , che impiegava contra la Chiesa tutta la rabbia del lione , e tutti gli artifizj del serpente , proibì ai Vescovi di raunare Concilj , persuaso , che fosse questo un mezzo acconcio per estinguere la Religione : *Legelata præcepit , ne Episcopi uspiam inter se de ulla re conferrent , neve ulli eorum in alterius Ecclesiam ventitare liceret , & Synodos ac Concilia de communibus negotiis habere* . Lo stesso Storico soggiugne , che se i Vescovi avessero obbedito , tutte le regole della Disciplina farebbono state trappoco rovesciate . *Si præcepto paruissent , Ecclesiasticas leges convelli oportebat . Neque enim majoris momenti controversie aliter quam per Synodos componi possunt* . (*Ibid.*) Nello stesso luogo nota egli inoltre , che Costantino tenne una condotta del tutto diversa : *Nam Sacerdotes Dei , pacis & concordie mutue causa , in unum convocabat* ; e cel rappresenta , come tutto inteso a restituire alla Chiesa , col mezzo de' Concilj di Vescovi in diverse Provincie , tutto quell'ordine , e quella bellezza , che le persecuzioni le avevano fatto perdere : *Ecclesie Dei præcipue curam gerens , cum per diversas Provincias quidam inter se dissentirent , ipse , velut communis omnium Episcopus a Deo constitutus , Ministrorum Dei Concilia congregavit* . (*Ibid. c. 44.*)

Dalle contrarie cure di questi due Imperadori nel proibire , e nel promuovere i Concilj Provinciali , si può decidere di qual'importanza fossero per la Disciplina Ecclesiastica.

Turibio , Vescovo di Astorga in Ispagna , essendosi que-

querelato con S. Leone in una Lettera, ch'è tra quelle di questo gran Papa, che avesser cessato le raunanze de' Concilj Provinciali, e che questo disordine era stato la cagione della corruzione non pur della Morale, ma ancor della dottrina e della Fede; S. Leone scrisse a questo Vescovo di opporre a questi mali il rimedio de' Concilj, e questo Santo Papa c'insegna, qual giudizio portasse di quelli, che tenevansi ogni anno nelle Provincie. *Ad Synodum quisque fratrum fuerit advocatus, occurrat, in qua maxime constituendum esse noverit, quod ad Disciplinam poterit Ecclesiasticam pertinere; melius enim culpa vitabitur, si inter Sacerdotes Domini collatio frequenter habeatur.* (Ep. 15. p. 231.) Lo stesso Papa scrivendo ai Vescovi di Sicilia, parla loro in questi termini. (Ep. 4. c. 5. p. 212.) *Romani fraterno Concilio sociandi indissimulanter occurrant, quoniam adjuvante gratia Dei, facilius poterit provideri, ut in Ecclesiis Christi nulla scandala, nulli nascantur errores. . . . Canonumque Decreta apud omnes Domini Sacerdotes inviolata permaneant.* Dal che possiamo comprendere, che la tenuta de' Concilj era risguardata come il sostegno della Disciplina Ecclesiastica.

I Padri del Concilio di Calcedonia manifestarono chiaramente, ch'erano degli stessi sentimenti, quando per ristabilire l'uso de' Concilj Provinciali ne' luoghi, dove cominciavano a interrompersi, fecero questo Canone: *Pervenit ad aures nostras, quod in Provinciis statuta Episcoporum Concilia minime celebrentur, & ex hoc plurimè negligantur Ecclesiasticarum causarum, quæ correctione indigeant. Decrevit itaque sancta Synodus, secundum Canones Patrum bis in anno Episcopus in idipsum in unaquaque Provincia convenire, quæ Metropolitanus Antistes probaverit, & corrigere singula si quæ fortassis emerferint.* (C. Chal. c. 19. Conc. Tom. 4. p. 777.)

Quanto agli affari, de' quali trattavasi ne' Concilj Provinciali, si vede, che da tutta l'antichità han giudicato delle materie di Fede, e condannata l'Eresia.

Nel

*

Nel quinto Canone Niceno vogliono i Padri , che il Concilio Provinciale giudichi delleragioni, e della giustizia delle Sentenze de' Vescovi , e di tutti gli altri affari di somigliante natura : *Ut communiter omnibus simul Episcopis Provincie congregatis discutiantur hujusmodi quæstiones . (Conc. Nicen. Can. 5. C. T. II. p. 40.)*

Il ventesimo Canone del Concilio Antiocheno , ordinando che i Concilj Provinciali si ragunino due volte l'anno , ne assegna i diversi argomenti : *Propter utilitates Ecclesiasticas , & absolutionem earum rerum , quæ dubitationem controversiamque recipiunt .* Il che comprende tutte le cose che possono esser esaminate e che lo meritano ,

Il Canone decimonono del Concilio Calcedonese anch'esso ha una estensione universale : *Corrigere singula si quæ fortassis emerferint , (C. Chal. c. 19. Concil. Tom. IV. p. 777.)*

L' Imperador Giustiniano nella centrentesimasettima delle sue nuove Costituzioni è entrato in un dettaglio più preciso degli affari , che si trattavano in siffatti Concilj : *Quo in loco ,* dic'egli , *motas lites & interpellationes , vel pro fide vel Canonicis quæstionibus , vel administratione rerum Ecclesiasticarum , vel de Episcopis & Presbyteris , vel Diaconis aut aliis Clericis , vel de Abbatibus vel Monachis , vel de accurata vita , vel de aliarum rerum correctione moveri quidem & agitari , & convenienter examinari , & ad eorum correctionem secundum Canones procedere , & secundum nostras leges .* Ne' Concilj Provinciali si ricevevano le doglianze di chicchessia , ed eziandio contro i Vescovi ; erano in quelli giudicati , e ordinati . (*Fleury , Costumi de' Cristiani .*) I Padri del Concilio Antiocheno nel 341. ordinarono , che i Sacerdoti , e i Diaconi assistessero a que' Concilj ; e permisero a tutti quelli , che avesser doglianze contro i Vescovi , di portarsi al Concilio ; e vollero che i Vescovi conducessero seco alquanti Sacerdoti , e alquanti Diaconi , che
avef-

avessero dell' abilità : *In ipsis autem Conciliis adsint Presbyteri & Diaconi, & omnes qui se laesos existimant, & Synodi experiantur examen.* (C. Ant. Can. 20. Concil. Tom. II. p. 579.)

Superiore a questi Concilj non c'era Tribunale almen ordinario. Se ne tenevano eziandio per la dedizione delle Chiese, che furono frequenti sotto l'Imperator Costantino, per riparar le rovine della persecuzione. La forma di tener questi Concilj è descritta nel quarto di Toledo,

Allora quando i Concilj Provinciali aveano condannato qualche Eresia, i Vescovi che c' erano intervenuti, ne avvertivano i lor Confratelli per Lettere Circolari, che davano qualche occasione ad altri nuovi Concilj nelle Provincie remote, ovver che i Vescovi si contentavano di sottoscrivere. Eusebio nota (*Euf. l. 3. c. 16.*) che i Montanisti furono condannati in molte Provincie dell' Asia. L' affar della Pasqua sotto Papa Vittore fu giudicato in più Concilj Provinciali, in Roma, nelle Gallie, nella Palestina, nel Ponto, nell' Osrhoena. I Novaziani furono condannati in diversi Concilj di Roma, d' Africa, e di quasi tutte le Provincie dell' Impero, (*Id. l. 5. c. 23, l. 6. c. 43.*)

Quanto al tempo, nel quale si doveano tenere i Concilj Provinciali, si raccoglie dai Canonj, che doveansi raunare due volte all' anno. Il trentesimo Canone Appostolico contiene questa disposizione: *Bis in anno fiat Episcoporum Synodus, & questionem inter se habeant de Dogmatibus pietatis, atque incidentes Ecclesiasticas controversias dissolvant.* Il quinto Canone Niceno, la cui autorità è ancora maggiore, rinnovò quest' uso antico, ovver piuttosto lo regolò, e lo ha renduto più regolare, e più costante. *Placuit ut per singulas quosque Provincias bis in anno Concilia Provincialia celebrentur.* Il ventesimo Antiocheno, e il diciannovesimo Calcedonese, da noi riferiti di sopra, contengono la stessa disposizione. Il Concilio Niceno fissa il primo avanti la Quaresima, e il secondo

in Autunno. Il Concilio Antiocheno assegna il primo nella quarta settimana dopo Pasqua, e il secondo a' quindici di Ottobre.

Nè si deve dissimulare, che v' erano delle pene stabilite contro di quelli, che senza causa legittima si astenevano d'intervenire al Concilio. Il Concilio di Laodicea dichiara, che se un Vescovo ricusa di portarsi al Concilio della Provincia, si prenderà la sua assenza come una prova convincente di sua cattiva condotta, e come l'effetto di un giusto timore di essere scoperto: *Se ipsum, qui contempserit, accusabit.* (C. Laod. can. 40. Concil. Tom. I. p. 1513.) E questo Concilio eccettua soltanto il caso d'infermità: *Nisi forte per aegritudinem ire non possit.*

Il quinto Concilio Cartaginese nel decimo Canone non ammette altre scuse, che quelle d'infermità, o di una grave età, o d'altra necessità indispensabile: *Episcopi, qui neque etate, neque aliqua graviori necessitate impediuntur competenter occurrant.* (C. Carth. 5. can. 10. Tom. II. p. 1217.) E vuol che quelli che non potranno trovarsi al Concilio scrivano le loro scuse appiè della Lettera di Convocazione.

I Padri del Concilio Calcedonese vogliono, che i Vescovi che non si troveranno al Concilio, ricevano una specie di correzione fraterna per parte dei lor Confratelli: *Si in sua incolumitate consistunt, omnique inexcusabili & necessaria occupatione probantur liberi, fraterno corripiantur affectu.* (C. Chalced. can. 19.) I Vescovi di Francia prescrivono anch'essi la medesima correzione, e vi aggiungono la pena prescritta dal Concilio Africano, il qual comanda che il Vescovo, il qual si dispensa di andar al Concilio, avverta il Primate sotto pena di un certo genere di scomunica: *Ecclesie sue communionem debere esse contentos.* (Conc. Carthag. ut supra) Imperciocchè il Concilio d'Arles parlando di un Vescovo, che abbandona il Concilio prima della chiusura, dice queste parole: *Alienatum se a fratrum communionem cognoscat; nec eum recipi liceat.*

ceat, nisi in sequenti Synodo fuerit absolutus. (*Conc. Arelat. 2. c. 19. c. 1. 4. p. 1013.*) Tal era lo spirito degli antichi Concilj; e quindi è, che i Concilj Provinciali non mai furono tanto frequenti, quanto ne' sei primi secoli.

In progresso si cominciò a raccogliergli una volta l'anno. Le ragioni della necessità, della residenza, della povertà costrinsero i Vescovi di Spagna a contentarsi di un solo all'anno. S. Gregorio Magno riconosce, che ponno esservi delle ragioni legittime di ridurre il numero de' Concilj Provinciali; ma sostiene ch'essendo, come lo sono, necessarissimi alla Disciplina, non ve ne posson esser di giuste per interromperli: *Ne forte aliqua impleri hoc necessitas non permittat, semel tamen sine excusatione aliqua decernimus congregari, ut expectatione Concilii, nihil pravum, nihil presumatur illicitum.* (*S. Greg. Magn. l. 9. Ep. 106. Tom. 2. p. 1010.*)

Parè che i Greci consentissero i primi alla riduzione de' Concilj Provinciali: imperciocchè l'Imperator Giustiniano nelle sue nuove Costituzioni 123. e 137. il Concilio in *Trullo*, nell'ottavo Canone, e il secondo Concilio Niceno nel sesto, si contentarono di un solo Concilio per anno. Ma nella Novella 137. lo stesso Imperatore si lagna, che fossero stati interrotti.

I Concilj divennero molto più rari in Occidente, dove la Costituzione dello Stato temporale non c'era molto favorevole, a cagione delle incursioni de' Barbari, e delle guerre tra i Signori. Ma sempre si conservò la memoria, che si doveano celebrare, e ricordavasi spesso il Decreto del Concilio Niceno. (*Fleury 3. Discorso sopra la Storia Eccles.*) I Papi ne davano l'esempio; tenevano d'ordinario un Concilio in Quaresima, e un'altro nel mese di Novembre, come si vede sotto Leon IX. Alessandro II. e Gregorio VII. Quest'ultimo gelosissimo, com'era egli di sua autorità, non faceva nessuna cosa senza Concilio.

Delle diverse sorte di Concilj.

I Concilj ricevono diversi nomi secondo la qualità e il numero de' membri, che li compongono. Un Concilio è chiamato Generale quando v'assistono tutti i Prelati del Cristianesimo: gli si dà il nome ancora di Ecumenico dalla parola greca *οἰκουμένη*, che significa la terra abitabile. I dotti non convengono del numero de' Concilj generali; altri ne contano solamente diciassette, altri ne contano fino a venti.

Per Concilio Particolare s'intende l'Assemblea di parecchi Vescovi, convocati da un di loro, ch'abbia il potere di farlo. Si dà anche il nome di Concilio Plenario *Plenarium* ai Concilj Particolari, dove assisteranno i Vescovi di tutta una Nazione, ovver di tutta una Provincia, sopra la quale hanno forza di legge. Un'esempio di questo lo abbian nel Codice della Chiesa Africana, dove il Concilio di quella Chiesa è chiamata universale. Il IV. Concilio di Toledo chiamasi plenario, quantunque non ci siano intervenuti, che dei Prelati Spagnuoli, e alquanti Vescovi delle Gallie.

Siccome vi son tre sorte di persone che possono convocare i Vescovi, cioè il Patriarca, il Primate, ed il Metropolitano, così possono distinguersi tre sorte di Concilj particolari; I Patriarcali, i Primaziali, e i Provinciali.

Il Concilio Provinciale altro non è, che l'Assemblea dei Vescovi di una Provincia col loro Metropolitano. La maggior parte dei Concilj erano Concilj Provinciali. Inoltre il Concilio Provinciale, ne' primi secoli della Chiesa era il Tribunale ordinario, dove giudicavansi tutti gli affari della Chiesa, che si riputavano di troppa importanza per esser decisi da un solo Vescovo.

I Concilj Nazionali sono le Assemblee dei Vescovi di tutta una Nazione. Han questo di proprio, che non essendovi d'ordinario nessun Vescovo della Nazione, ch'abbia giurisdizione sopra tutti i Prelati della stessa Nazione, non possono esser convocati da nessun Vescovo in particolare; nè può farsene la convocazione, se non per ordin del Principe.

Quantunque i Sinodi Diocesani non siano, propriamente parlando, Concilj; contuttociò basta l'uso per metterli nel numero de' Concilj, perchè spesso hanno deciso delle controversie concernenti la Fede e i costumi, ed hanno fatto dei regolamenti di Disciplina.

Questa distinzione dei Concilj è antichissima. S. Agostino c'insegna nel secondo libro contro i Donatisti, che vi sono tre sorte di Concilj: *Ipsa Concilia, quæ per singulas Regiones, vel Provincias fiunt, plenariorum Conciliorum auctoritati, quæ fiunt ex universo orbe Christiano, sine ullis ambagibus cedunt.* (Lib. 2. de Bapt. cont. Donat. cap. 3. n. 4.) 1. Ecco i Concilj che si chiamano Generali, ovver Ecumenici, *ex universo orbe Christiano*, perchè son composti di tutto il mondo Cristiano. 2. I Concilj Nazionali, composti di tutta una vasta Regione, come di tutte le Gallie, di tutta l'Africa, di tutto l'Egitto, *per singulas regiones*. 3. I Concilj Provinciali, che sono raunati in ogni Provincia, *vel Provincias*, ovvero come si esprime il Canone Greco *Καὶ ἐκαστὴ ἐπαρχία*. Lo stesso Padre dice con molta ragione, che l'autorità de' Concilj, non solamente è veneratissima nella Chiesa, ma utilissima: *Quorum in Ecclesia sublimitissima auctoritas.* (Epist. 54. num. 1.)

Sopra il rispetto dovuto ai Concilj. Quanto sia utile agli Ecclesiastici l'esser sufficientemente versati in questo studio.

DOpo la Santa Scrittura noi non abbiamo monumenti più sagri dei Concilj Generali e particolari. Aveasi una tal venerazione per queste auguste Assemblee, che nell'Oriente s'istituirono le Feste dei principali Concilj della Chiesa. Queste Feste furono poco note in Occidente; ma si son veduti i primi sei Concilj Eumenici, e il settimo ancora, celebrati solennemente ogni anno dai Greci, e da altri Popoli che sieguono il loro rito.

La Santità, e il numero di quelli, che assisterterò a queste Auguste Adunanze ne rendono più rispettabili le decisioni, posto tutte l'altre cose eguali; e quando sono state accettate dalla Chiesa universale, allora hanno maggiore autorità. Il rispetto che si dee avere per i Concilj, e pei loro Decreti non toglie, che si distingua ciò che v'è in essi di essenziale, da ciò ch'è puramente accessorio: e ciò ch'appartiene al fondo de' costumi, da ciò ch'è di pura Disciplina, e di mera convenienza.

Si può trarre un ajuto sommo dalla cognizione de' Concilj per istabilire, e per affodare i fondamenti di nostra Fede, e per non discostarsi dalle regole immutabili della Tradizione. Imperciocchè, 1. tutti gli articoli di fede sono spiegati dai Concilj generali. 2. Trovasi la Dottrina de' Misterj della Trinità, e della Incarnazione esattamente esposta nel secondo Concilio di Toledo; quella della Chiesa e delle sue proprietà in quello di Sens; quella della Grazia in quello di Orange; quella de' Sacramenti in parecchi Concilj Provinciali, tra gli altri in quel di Colonia; quella dello stato dell'uomo eletto o riprovato nel quarto Concilio
di

di Toledo , in quel di Firenze , oltre ai Concilj Generali di Costantinopoli primo, e di Trento.

Quanto alle verità della Fede contenute nella Scrittura, e ricevute nella Chiesa per la decisione degli Apostoli , la decisione di un Concilio generale dee fissar la credenza de' Fedeli . Così le definizioni contenute ne' Simboli o nelle loro esposizioni, sono di fede quanto alla cosa definita , ma non sempre quanto alle ragioni della definizione , tra le quali ve ne posson esser alcune che non siano di fede . Lo stesso vuol dirsi delle quistioni incidenti intorno alle quali non si deliberò nel Concilio.

Del rimanente, quantunque le Leggi de' Concilj particolari siano inferiori d' autorità rispetto alle Leggi fatte dai Concilj Generali ; contuttociò se avvenga , che sian loro contrarie, non sempre si devono preferire le leggi de' Concilj Generali a quelle dei particolari nelle materie di Disciplina. Imperciocchè qualor si tratti delle Chiese rappresentate dai Concilj particolari , e quando i bisogni, che costrinsero a derogare alle Leggi dei Generali, sussistono tuttavia, egli è fuor di dubbio, che in tal caso bisogna preferire le leggi dei particolari, a quelle dei Generali: Laddove se i bisogni cessarono, le leggi dei Concilj particolari non devono esser preferite a quelle dei Generali, perchè questi sono di maggior autorità. (*Trattato dello studio de' Concilj*).

Nè occorre attaccarsi unicamente ai Concilj degli ultimi tempi, coll'idea, che contengano essi tutto ciò ch'è contenuto negli antichi, e che vi si trovi tutto ciò, che riguarda la pratica presente . Quelli dei primi secoli della Chiesa non sono men degni de' nostri riflessi , e dell' ossequio nostro; perchè portano seco certi caratteri di maestà, di grandezza, e di unzione, degni dello Spirito Santo che vi assisteva. Nè si dee tralasciar di ricordare, che il Concilio di Trento, l'ultimo de' Concilj Generali, contiene degli eccellenti pezzi dell' antica Disciplina Ecclesiastica , e dei Decreti di Dottrina degni dei più bei giorni della Chiesa.

Sopra i Canoni.

I Canoni considerati in se stessi altro non sono che le leggi della Chiesa, che ha Gesù Cristo per Capo e per suo Sposo: Considerati, quanto alla materia e allo scopo loro; o essi decidono qualche controversia di Fede, ovvero pretesero risolvere qualche difficoltà intorno alla Morale, ed insegnare con questa risoluzione, come bisogna regolare la sua condotta. Sotto questi due punti di vista ben si comprende qual sia il valore de' Santi Canoni. Quelli, che appartengono alla Fede, e quelli che contengono i primi principj della Morale, sussistono e sussisteranno sempre; essendo invariabile ciò che contengono. Quanto ai Canoni di pura Disciplina, quantunque siano soggetti a variazione, ve ne son ancora di molti che sono in uso, o in tutto, o in parte; e per l'altra parte non ve n'è alcuno, che non abbia qualche connessione colla Fede o colla Morale. Dal Concilio di Cartagine dell'anno 419. rilevasi, ch'era in costume di raccogliere i Canoni de' Concilj particolari, e di formarne una regola di condotta. Si devono altresì rispettare moltissimo quelli, che sono stati fatti per costringere con pene spirituali, a regular la fede e i costumi sopra la parola di Dio e le decisioni della Chiesa.

Ne' Sagri Canoni gli Ecclesiastici s'istruiscono de' lor doveri, e imparano la maniera di amministrare le cose sante, e di travagliare utilmente alla santificazione de' popoli.

La cognizione de' Canoni è raccomandata in molti Concilj, e tra gli altri nel IV. di Toledo, nel primo di Macon, in quelli di Costanza e di Basilea, nel quarto di Milano sotto S. Carlo, il quale dice, che per la cognizione de' Canoni bisogna intender quella degli antichi Concilj, degli Scritti de' Santi Padri, e quella del-

la Storia Ecclesiastica . Questa scienza si apprende col-
lo studiarli , e questa scienza è chiamata dal Savio la
Scienza de' Santi, poichè lo Spirito Santo è quegli, che
gli ha ispirati : ed i Concilj, ovver i Santi Pontefici
gli hanno pubblicati . Ne' Canoni si trovano le vere
regole e i fodi principj della Teologia Morale; e con-
formandosi al loro spirito si evita il pericolo di cade-
re nel rilassamento , e di seguire certe opinioni con-
trarie alla semplicità del Vangelo e alla dottrina de'
Padri .

Qualor i Canoni sono stati rinnovati in diversi Con-
cilj , si deve d'ordinario risguardarli come più impor-
tanti : si deve ancora aver molto riguardo ai Canoni
inferiti ne' Codici , ossia nelle Collezioni delle Chiese ;
meritan essi allora d'esser tenuti in gran conto : la
durazione del tempo nel quale furono in vigore deci-
de della loro utilità .

I nostri Re sono i Protettori de' Canoni , e hanno
diritto di farli eseguire . In Francia noi facciam pro-
fessione di osservare i Canoni , quelli eziandio di Di-
sciplina , che sono statidrizzati nei quattro primi Con-
cilj , che sono universalmente ricevuti , al par di quel-
li degli antichi Concilj di Francia .

La qualità de' Canoni è immensa : si può restarne
convinto dalle Collezioni , che ne sono state fatte ,
ossia quella di Dionigi il Piccolo , ossia quella di Gra-
ziano , o di altri . Sarebbe questa la materia di uno
studio assai lungo , chi volesse saperli tutti . La rac-
colta , che noi ne diamo in quest' Opera tiene un
luogo di mezzo tra la troppa brevità e la troppa ab-
bondanza . Noi abbiam creduto di dover fare una scel-
ta de' più notabili , e particolarmente de' Canoni de'
più celebri Concilj . Ci siam dunque appigliati a quel-
li , che han per oggetto le materie più important-
della Morale , e della Disciplina ; a quelli che possono
far conoscere in qualche maniera lo spirito primitivo
della Chiesa ; quella sostanza , per dir così , della Re-
ligione , che i Padri degli antichi Concilj aveano col-

ta più davvicino , e con abbondanza , quasi attingendola alla fonte medesima .

§. V.

Collezioni le più celebri de' Concilj ovver de' Canonì.

A Ntico Codice della Chiesa Orientale . Questa è la Collezione de' Canonì la più antica . Cominciava da diciannove Canonì del Concilio Niceno ; seguivano poi i venticinque Canonì del Concilio di Ancira , Metropoli della Galazia ; i quattordici di Neocesarea , Metropoli del Ponto ; i venti di Gangres ; i venticinque di Antiochia ; i sessanta celebri di quello di Laodicea nella Frigia Pacaziana , tenuto verso l'anno 365. e li tre di Costantinopoli .

Qualche tempo dopo il Concilio di Costanza raunato nel 381. da Teodosio , tutti i Canonì furon riuniti in un sol corpo dallo studio di qualche valentuomo , la cui memoria non pervenne fino a noi . Credono alcuni , che Stefano d' Efeso ne sia l' Autore . In questa Collezione , li 25. Canonì del Concilio di Ancira vengono dietro a quelli di Nicea , con questa osservazione nel titolo : *Qui quidem priores sunt Nicenis, sed ideo postpositi sunt propter auctoritatem Synodi Oecumenicæ .* Infatti il Concilio di Ancira è più antico di dodici anni di quel di Nicea , essendo stato questo celebrato l' anno 325. e quello l' anno 314. immediatamente dopo il termine delle persecuzioni . Tutti questi fatti noi gli abbiamo da Dionigi il Piccolo (*Præf. in Cod. can. Græc.*) da esso registrati nella sua Prefazione .

Questa Collezione , ch'era già in uso avanti il Concilio Generale di Calcedonia , fu renduta pienamente autentica , e in certo modo canonizzata da questo Concilio : imperciocchè il primo Canone ne parla in questi termini : *Canones qui a Sanctis Patribus in unaquaque Synodo hucusque confituti sunt , observari æquum censuimus .* (*Conc. Chalced. 1. C. Tom. IV. p. 756.*)

Fu ella prima tradotta in latino da un'Autore, di cui c'è ignoto il nome; ma siccome questa versione latina era molto disordinata, così Dionigi il piccolo ne intraprese una nuova traduzione, e si attaccò fedelmente all'ordine de' Concilj e ai numeri che distinguono i Canoni. Avanti a quelli di Nicea, v'aggiunse i Canoni Appostolici fino al cinquantesimo, invece degli ottantacinque, forse perchè non ne avea di più. Dopo i Canoni del Concilio di Costantinopoli v'aggiunse ventisette Canoni del Concilio Calcedonese. Finalmente v'aggiunse li 21. Canoni del Concilio di Sardica; e tutto il Codice della Chiesa Africana, contenente più di centrentotto Canoni sotto il nome del Concilio di Cartagine, e diviso in centottantotto capi. Questo è quel Codice, che i Padri risguardarono come un tesoro della Disciplina Ecclesiastica; e infatti è desso un monumento illustre dell'antichità.

L'esito della versione fatta da Dionigi il piccolo di questa Collezione fu sì grande, che poco tempo dopo la Chiesa Romana lo adottò e ne abbracciò l'ordine. Infatti Vigilio Papa (*Epist. 14.*) avendo deposto Rustico e Sebastiano, ambidue Diaconi della Chiesa Romana, e avendo fatto lor sapere ch'erano stati deposti, e le ragioni di questo gastigo nella sua Lettera decimaquarta, che fu fatta nella settima Conferenza del V. Concilio Generale, cita egli i Canoni Greci approvati dal Concilio Calcedonese: *Et ut universi nos hæc . . . recte fecisse cognoscant, Canonum constituta posuimus, quæ sancta Calcedonensis Synodus apud se relecta laudavit.*

Il Pontefice Adriano, per sentimento del P. Sirmondo, fece dono di questo Codice di Canoni all'Imperator Carlomagno. (*Conc. Tom. V. p. 556.*)

Alquanti anni dopo, questi Concilj latini d'Africa furon tradotti in Greco, e accrebbero così la Collezione Greca pubblicata nel 1540. da Giovanni du Tillet, sotto il nome di *Codice della Chiesa Orientale*. Ma questo Codice non bisogna confonderlo col

Codice antico della Chiesa Greca , di cui s'è detto di sopra.

Collezione della Chiesa Romana fino al Concilio Niceno . Dappprincipio consisteva questa raccolta nella sola tradizione delle regole Appostoliche . Dipoi vi si aggiunsero i Canonî Niceni ; sotto il qual nome vi si comprendevano i Canonî ancora del Concilio di Sardica , tenuto l' anno 347. Alcuni Autori pretendono ancora , che non ci fosse in Roma nessun Codice di Canonî che avesse forza di Legge , prima di quello di Dionigi il Piccolo . I Papi Siricio e Celestino dicono , ch' ei fosse composto dei Canonî e dei Decreti della Santa Sede . In appresso ve ne furono aggiunti degli altri ; e in questa maniera venne accresciuto .

Codice antico della Chiesa Gallicana . Questo Codice conteneva i Concilj Particolari di quella Chiesa , Ella se ne è servita fino a' tempi di Carlomagno .

Codice di Adriano Papa . E' quel medesimo , ch' egli donò all' Imperator Carlomagno sul fine dell' ottavo secolo . Questa Collezione è composta di Canonî greci e latini dei Concilj di Roma , e dei Decreti de' Papi . Passò ella per un Codice di Canonî tanto in Francia che a Roma . Questa Collezione è poco diversa da quella di Dionigi il Piccolo ; e trovasi in molte Biblioteche .

Codice de' Canonî della Chiesa Universale . Questa è una Collezione greca col titolo di *Codex Canonum Ecclesie univcrsæ* , fatta poco dopo il Concilio di Calcedonia , e attribuita a Stefano Vescovo di Efeso , Giustello il Padre ne pubblicò una edizione nel 1610. Contien questa i Canonî dei Concilj di Nicea , del primo di Costantinopoli , d' Efeso , di Calcedonia . Imperciocchè questi nove Concilj compongono il diritto Canonico antico delle Chiese Orientali . Noi ne abbiam parlato di sopra .

Collezione della Chiesa di Parigi . Essa contiene tra l'altre cose la Prefazione d' Isidoro , i Canonî attribuiti agli Appostoli , al numero di 43. nel testo della versione

sione di Dionigi il Piccolo, i diciannove Canoni di Nicea, i ventiquattro di Ancira, i quattordici di Neocesarea, i venti di Gangres, in venticinque di Antiochia, i cinquantotto di Laodicea, i tre di Costantinopoli, e i ventisette di Calcedonia.

Il Decreto di Graziano. Questa grand'Opera merita, che se ne dia quì una qualche idea. Egli è composto dei testi della Scrittura, dei Regolamenti de' Concilj, dei Rescritti degli antichi Papi, e delle autorità de' Santi Padri. E' diviso in tre parti. La prima chiamasi delle Distinzioni, e contiene cento e una Distinzione. La seconda, che chiamasi delle Cause, è composta di trentasei Cause; delle quali la trentesima terza ha sei Distinzioni, che trattano della Penitenza. La terza contiene cinque Distinzioni, che son chiamate, *De Consecratione*; perchè questa parte comincia dalle Consecrazioni delle Chiese. La prima parte tratta dei primi principj del gius divino ed umano, nelle venti prime Distinzioni: il resto tratta delle Ordinanze, e de' Ministri della Chiesa, de' Superiori, e de' inferiori. La seconda tratta dei giudizj ecclesiastici, tanto civili che criminali, tanto appartenenti al foro interno, che al foro esterno. Vi si parla ampiamente del Matrimonio e della Penitenza, La terza tratta degli altri Sacramenti, cioè del Battesimo, della Confermazione, della Eucaristia; ma non della Estrema Unzione; e comincia dalla Consecrazione delle Chiese e degli Altari.

Nelle prime Edizioni il testo di Graziano era tale, quale lo avea egli stesso disteso, cioè pieno di citazioni false e infedeli: imperciocchè avea egli citato le false Decretali de' Papi, e delle Opere supposte, e sovente s'ingannò citando un'Autore o un Concilio per un altro. I Pontefici Pio IV. e Pio V. fecero travagliare alla correzione di quest'Opera, almen dagli errori principali. Il lavoro fu compiuto sotto Gregorio XIII. e l'Opera fu approvata da questo Papa, e di suo

ordine fu stampata nel 1580. poi a Parigi nel 1585: e a Lion nel 1591. Quest'Opera, a dir vero, toltone alcuni difetti di esattezza, è di grande utilità, sì per la varietà delle materie, sì per l'ordine, e il metodo, che vi si osservò, sì pel comodo, che c'è di veder in un'occhiata, e a maniera di luoghi comuni, quanto v'ha di più curioso nell'antica Disciplina Ecclesiastica, ridotto a certi capi principali. Non è del tutto così delle Decretali di Gregorio IX. e del Sesto: per altro non hanno lo stesso rapporto alla scienza de' Concilj.

Nuove Collezioni, de' Concilj. *Codex Canonum vetus Ecclesie Romane*, da Francesco Pithou, stampato nel 1687. Questa edizione, ch'è bellissima, contiene i Canon attribuiti agli Appostoli, e i principali Concilj, fino al quarto secolo, sotto il titolo di *Corpus Canonum Apostolicorum, & Conciliorum ab Adriano oblatum Carolo Magno*.

Collezione di Jacopo Merlin, due vol. in fol. Due Edizioni l'una nel 1514. l'altra nel 1530. Il primo volume contiene la Compilazione de' Concilj, e delle Lettere Decretali de' Papi fatta da Isidoro. Il secondo, gli Atti del primo e del secondo Concilio di Costantinopoli, e de' Concilj di Costanza e di Basilea.

Collezione di Crabbe, Religioso Francescano, in Colonia, due Vol. in fol. sotto un titolo, che promette assai più di quel che dà, e contenente dei Concilj da S. Pietro fino a Giovanni secondo.

Collezione del Surio, 4. Vol. in fol. Colonia 1567.

Collezione di Nicolino, 1585.

Collezione di Binio, 1606. 1618. 1636.

Collezione de' Concilj stampata a Roma, 4. Vol. in fol. 1608. Greci, e Latini.

Collezione detta di Louvre: quest'è la più bella Edizione de' Concilj, nel 1644. trentasette Vol. in fol. pregievolissima per la bellezza della carta e de' caratteri; ma v'incorsero parecchi falli.

Collezione de' PP. Labbè e Cossart ; Parigi 1672. Quest'è la più compiuta : è stata continuata dal P. Cossart sino al nono Volume. Quantunque in diciassette Vol. ella è d'una quarta parte più ampia di quella di Louvre. Questa Collezione unisce in festessa tutti que' vantaggi , che contengono l'altre . Vi si trovano le stesse Operette disposte in due colonne ; il Greco occupa la colonna interiore , e il Latino l'esteriore , In fronte d'ogni pezzo di scrittura vi son registrati gli anni di Gesucristo . In alto della pagina v'è il titolo della Lettera o del Concilio ; da un canto il nome del Papa, dall'altro quello dell'Imperatore . Le note marginali , o quelle che si trovano appiè degli Opuscoli , sono in carattere più minuto ; queste note si riferiscono a' luoghi indicati dalle Lettere dell' Alfabeto . Ogni Capo , ovver ogni Articolo ha pur il suo titolo in fronte , e in lettere Italiche . Le citazioni della Scrittura, de' Padri, ovver de' Canoni sono in margine . Le varie Lezioni sono indicate , o con un asterisco, o con una lineola , ovver con una doppia lineeta . Vi sono inoltre delle Osservazioni critiche sopra i fatti importanti, o sopra certe proposizioni , che meritano di esser notate .

Collezione di Baluzio . Il primo Volume è per correggere i difetti , che sono supposti nelle Collezioni precedenti .

Collezioni del P. Hardouin . Comparve nel 1715. in nove Vol. Ne fa sospesa la vendita per importanti ragioni . Erasi egli proposto principalmente di far valere le Decretali, ed altri Scritti della stessa natura, come Opere riconosciute per legittime .

Biblioteca Storica del P. Le Long , dove si legge la Lista de' Concilj di Francia, e de' Sinodi .

Collezione de' Concilj di Francia per il Padre Sirmond .

Capitolari dei Re di Francia : Queste sono le Costituzioni che furon fatte dai nostri Re per lo spazio di
cin-

cinquecent'anni dal Sig. Baluzio. Questi Capitolari furono raccolti nel primo Volume della sua Opera, intitolata *Capitularia Regum Francorum*, in due Vol. in fol. Parigi 1677. Il primo Volume contiene li Capitolari de' nostri antichi Re Childeberto, Clotario, Gontramo, Dagoberto, Carlomano, Pipino, quelle di Carlomagno, Luigi il Mansueto; poi le due Collezioni delle Capitolari, l'una di Ansegiso, l'altra di Benedetto Diacono. Il secondo Volume contiene li Capitolari di Carlo Calvo, di Luigi il Balbo, di Carlomagno, del Re Eude, di Carlo III. degl'Imperatori Lotario, e di Luigi II. poscia le Collezioni delle Formule di Marculfo, e di altri Autori. Egl'indicò spesso la fonte, donde furono tratte li Capitolari, val dire i Concilj, i Decreti Pontifizj, e le Leggi degl'Imperatori. Quest'Opera è fatta con una applicazione straordinaria; vi si trovano delle Note, che mostrano una grande erudizione.

S. VI.

Somme de' Concilj.

Somma di Bartolommeo Carranza dell'Ordine di S. Domenico; da S. Pietro sino a Giulio III. Ve ne son molte edizioni, la più corretta è quella di Lovanio nel 1681. in 4. Vi si legge, che il Papa è sopra il Concilio, e che dalla sua autorità traggon le decisioni tutta la loro forza.

Somma di Gasparo Contarini Cardinale: Fiorenza 1553. Questa è una Storia de' Concilj più rimarchevole: ella è scritta con molto ordine; ma in ristretto.

Somma di Sagittario. Quest'è un Compendio de' Concilj, stampato a Basilea verso il 1550. Egli trasse i suoi estratti dalla Collezione di Crabbe.

Somma del P. Coriolano, Cappucino, da S. Pietro sino a Gregorio XV. Vi si leggono molte Massime contra-

trarie alle Libertà della Chiesa Gallicana . Quest' è piuttosto un ristretto della Istoria Ecclesiastica , di quello che un Compendio de' Canonì . Si è fatta una Edizione di questa Somma a Parigi nel 1645. per Luigi Bail , Dottore .

Somma dello stesso Luigi Bail , due Edizioni , l'una nel 1645. l'altra del 1650. è più ampia .

Sinopsi del P. Labbè , Parigi 1661. in 4. da S. Pietro fino ad Alessandro VII. con tre indici Alfabetici , una nota geografica de' Regni , Provincie , e Città , dove sono stati celebrati i Concilj .

Tavole dei Concilj , per M. Dupin nella sua Biblioteca degli Autori Ecclesiastici .

Storia de' Concilj , per M. Hermand , coll' estratto de' Canonì , e un compendio cronologico della vita de' Papi . L' ultima Edizione* è in quattro volumi in 4.

Somma de' Concilj , per il P. Poisson , dell' Oratorio , Lyon 1706. Gli si rimprovera il difetto di esattezza .

Storia de' Concilj generali , per Richerio . Nello stesso tempo , ch' egli dà la Storia di ogni Concilio , svolge parecchi punti di dottrina . Questa Storia è curiosa per molti capi .

Decreti della Chiesa Gallicana per Bouchel , 1609. Quest' è una specie di Gius Canonico della Francia .

§. VII.

Esposizione di quest' Opera , e conclusione di questo Discorso .

Riman ora di render conto delle ragioni , che hanno determinato a intraprender quest' Opera . 1. Si è fatta riflessione , che tutte le Somme de' Concilj , o almeno i Libri , che ne portano il nome , sono scritti in Latino . Non entreremo noi quì nella discussione delle cause , che hanno renduto queste Somme poco
uti-

utili , e di poco uso . Non metteremo nemmeno nel numero delle *Somme de' Concilj* delle semplici Tavole , che alle volte si trovano sul fine dell' Opere degli Autori Ecclesiastici , ovver de' semplici Cataloghi , ch' altro non insegnano , che il nome del Concilio , e l'anno in cui si tenne . Ci fiam dunque proposti di soddisfare in tutta la sua estensione all'idea , che tutto il mondo letterario si forma sotto il vocabolo di Somma , che in fondo corrisponde a quella di Compendio .

S'accorda , che per acquistare una cognizione un po' fondata de' Concilj , bisogna studiarli nelle lor fonti ; val dire bisogna leggerne gli Atti , i Decreti , le Lettere , le Formole , ec. Ma se un momento riflettasi , che i più antichi , e più celebri Concilj , tanto generali , che particolarj , sono scritti in Greco ; che per contentarsi eziandio di studiarli in una folla Collezione completa , qual si è quella dei Concilj del P. Labbè , bisogna aver tempo , e coraggio di leggere con applicazione diciassette volumi in foglio ; che passata una certa età , gli studj profondi non han forse più luogo nella vita di un'uomo , almeno per una massima parte , perchè distratti dalle funzioni , e dalle occupazioni del loro stato , si resterà convinto , che un simil Compendio , s'egli è ben fatto , riescirà di gran comodo per aver una cognizione sufficiente dei Concilj , e per sapere ciò che non è permesso ignorare .

Noi dunque ci siamo applicati a far una esposizione succinta di tutti i Concilj certi e noti , dal primo Concilio tenuto in Gerusalemme fino a quelli , che son più vicini a' nostri giorni . Per evitare qualunque error nella scelta , noi abbiam preso per guida un dotto Benedettino , il quale studiò moltissimo questa materia , e che versò con molta diligenza per distinguere un' Atto sincero da un apocriso ; e ci fiam conformati quanto al numero de' Concilj , al Catalogo ch'egli ne diede nella sua Opera , che ha per titolo : *L'Arte di verificare i fatti* . Rispetto poi a tutto ciò che forma

La materia del Compendio , che diamo di ogni Concilio di qualche importanza , noi abbiám seguito esattamente gli Storici della Chiesa li più stimati , per confessione di tutti i Dotti . La stessa regola s'è seguita , quanto alla Collezione de' Canonj , che sono la parte più utile de' Concilj . Da questo lavoro ne risultò un compendio , il qual comprende la sostanza della scienza de' Concilj , e che può servir d'introduzione a chi avesse desiderio di passare ad uno studio più serio . Ma non farà niente men utile agli Ecclesiastici , i quali non avendo tutto il tempo necessario , han tuttavia piacere di aver una cognizione sufficiente de' Concilj , e tale qual si conviene al loro stato .

* Si potrebbe opporre , che tutto ciò , che da noi si riferisce in Compendio de' Concilj , essendo raccontato più diffusamente negli Storici Ecclesiastici , parrebbe inutile il publicar un'Opera , ch'altro non fa che ripetere in sostanza quelle cose , che si leggono nei loro Libri . Ma chi volesse farmi questa obbiezione , si degni riflettere , che la stessa critica ricade per l'appunto sopra tutti i Compendj di ogni Storia qualunque , per quanto siano riputati utili dal Pubblico . In fatti i Concilj non formano , che una parte della Storia Ecclesiastica ; parte , a dir vero , la più utile alle persone consacrate alla Chiesa , ma sparsa qua e là in una quantità di volumi , e sommersa , dirò così , in una infinità di fatti ; per maniera che a volersi fare un piano de' Concilj , e a disporli con ordine nella mente , v'è di che dar esercizio alla memoria più felice . Ora per risparmiar questa fatica , quelli che vogliono studiar seriamente certe parti della Storia , a preferenza dell'altre , senza esser interrotti , non si appagano di leggere ; ma prendono la penna , smembrano il corpo della loro Storia , ne distaccano ciò , che forma l'oggetto delle loro ricerche , e ne compongono un tutto per servirfene all'uopo : e questo è il modo di trar profitto dalle letture serie , e questo è all'incirca quello , che

abbiamo noi eseguito in questo Compendio. Considerato sotto questo punto di vista, non potrà non esser utile a tutti quelli, che han trascurato di prenderli la pena, di cui abbiamo parlato; che han genio di ripigliare le loro idee sopra i Concilj, di averne un repertorio alla mano, acconcio a indicare in un'occhiata il tempo di un Concilio, la materia che vi è stata trattata, i punti di Fede, che vi furono discussi, e l'Eresie, che vi furono condannate.

Qualor quest' Opera non fosse utile, che a questa sorta di persone, che son d'ordinario il maggior numero, noi non riputeremmo inutile la nostra fatica, per quanto sia ella imperfetta.

Dispiacerà forse, che invece di ridurre questo Compendio a forma di Dizionario, non siasi disposto nell'ordine naturale, ch'era di riportare i Concilj secondo l'ordine de'tempi; ma in questo siamo stati obbligati a cedere al gusto del Pubblico, a cui piace più questa forma. Oltre di che non si può negare, che non sia di un gran comodo, quando si vuol trovare in un attimo un punto di Storia cadutoci dalla memoria, e del quale si dubita, ovver si disputa con alcuno.

Parrà forse a taluno, che un'Opera di questa natura farebbe meglio riuscita stampandola in 4. Noi nol neghiamo; ma qui ancora il gusto del Pubblico, troppo noto a' Libraj, decide il punto. Ne risultò un inconveniente, che ci diè qualche pena, e al quale non abbian potuto metter riparo; ed è, ch'efeguendo quest' Opera in questa forma di 8. siamo stati obbligati di metter tutte le Citazioni al fine di ogni Concilio, quando avrebbero dovuto esser poste nel margine, e corrispondere ai passi, in grazia de' quali eran poste; e de' quali ne giustificavano la verità, come s'era fatto da noi nella Copia. Ma questo difetto speriamo che non farà per recar pregiudizio all'Opera in se stessa; massime se le persone eque si degneranno riflettere, che si sacrificò una cosa, per verità richiesta in un

Autore , alla soddisfazione di aver un'Opera di questa estensione in una forma che fosse portatile.

Mi riman solo , nel chiudere questa Prefazione , di pregar Dio a voler benedire le mie intenzioni , e a render quest'Opera utile a coloro , che son consagrati al servizio di Lui ; e insieme a perdonarmi i difetti , ne quali potes'io esser incorso parlando di materie di Religione , le quali esigerebbono senza dubbio più esattezza , di quella ch'io ho usata , meschiandoci forse dell'espressioni e delle cose , che sono il frutto delle mie proprie tenebre : *Quaecumque dixi de tuo , agnoscant & tui : si que de meo , tu ignosce & tui.* (*S. Aug. lib. 15. de Trinit. c. ult.*)



NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del *P. F. Filippo Rosa Lanzi*, Inquisitor Generale del Santo Ufficio di Venezia, nel Libro intitolato: *Dizionario Portatile de' Concilj ec. MS.* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a *Tommaso Bettinelli*, Stampatore di Venezia, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le folite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Data li 7. Novembre 1768.

(ANGELO CONTARINI PROC. RIF.

(ALVISE VALLARESSO RIF.

(FRANCESCO MOROSINI 2. CAV. PROC. RIF.

Registrato in Libro a Carte 366.

Davidde Marchesini Segr.

DI-



DIZIONARIO O V V E R O SOMMA DE' CONCILJ.

A F

A F



AFRICA (Concilio d')
Africanum l'anno 200.
incirca . Fu tenuto da
Agrippino ; Vescovo
di Cartagine : v' in-
tervennero i Vescovi
di Africa e di Numi-
dia . Vi si è deciso , che non biso-
gnava ricevere senza battesimo quel-
li , che lo aveano ricevuto fuor del-
la Chiesa ; contro alla pratica offer-
vata sin allora in Africa . *Till.*

AFRICA (Conc. d') l'anno 251.
sopra i Caduti nella persecuzione , in
occasione dello Scisma di Felicissi-
mo , di Novato , e di Novaziano .
I pochi lumi che abbiamo di questo
Concilio , ci vengono dalle Lettere
di S. Cipriano . Felicissimo era Pre-
te di Cartagine , era stato convinto
di molti delitti , e temendo di non
esser punito da S. Cipriano , ch' era
allora nel suo ritiro a causa della
persecuzione , diè principio allo Scis-
ma in quella Chiesa . Si oppose co-
stui alla commissione , piena di cari-
tà , che S. Cipriano avea data a due
Vescovi , e a due Preti di distribui-
re , per parte sua , del dinaro a' Cri-

stiani che fossero poveri ; e di assi-
ster quelli che potevano fare qual-
che mestiere ; e dichiarò , che non
comunicerebbe con coloro , che vo-
lessero ubbidire S. Cipriano , e resta-
re nella sua comunione , e fece ogni
sforzo per separare una parte del
Gregge dal suo Pastore . Qualche
tempo dopo Novato e cinque Preti
di Cartagine si unirono con Felicis-
simo , di cui aveano fomentato lo
Scisma , e abbandonarono la comu-
nione di S. Cipriano . Ma siccome
Novato temeva di non esser deposto
dal Sacerdozio , accagione de' suoi
delitti , che pur troppo lo meritava-
no , per prevenire la sua sentenza ri-
solvette di andarsene a Roma . Vo-
lendo sempre più imbrogliare le co-
se , si sforzò di trarre dal suo par-
tito i Caduti , promettendo loro la
pace ; e prima di partire stabilì egli
Diacono Felicissimo senza permisso-
ne di S. Cipriano . Così Novato for-
mò sulle prime in Africa lo Scisma
di Felicissimo . Questi faceva profes-
sione di ricever i Caduti , esentan-
dogli dai rigori della Penitenza . S.
Cipriano paragonava Novato ad una
nube

A

A F
nube, che portava dappertutto il fulmine e la grandine. Intorno a quel tempo Novaziano avea desso in Roma un somigliante Scisma. La sua ambizione ne fu l'origine: avea egli concepito il desiderio, opposto allo spirito della Chiesa, di esser sollevato al Pontificato. Ma ad onta de' suoi raggiri, essendo stato eletto S. Cornelio, il dispetto ch'ei n'ebbe, lo fe' cader nello Scisma, che cominciò dalla sua Ordinazione illegittima; e poco appresso vi aggiunse l'Eresia.

Per coprire la sua ambizione con qualche plausibil pretesto, egli accusò S. Cornelio, di violatore della Disciplina Ecclesiastica, per un eccesso d' indulgenza verso coloro, che aveano abbandonata la Fede durante la persecuzione di Decio. Egli escludevali per sempre dalla riconciliazione, volendo che si esortassero soltanto alla penitenza; fu ardito di sostenere, che la Chiesa non avea il potere di rimettere i peccati mortali: poco dopo soggiunse, che i Caduti non doveano più sperare salute, per quanta penitenza facessero, quand' anche sostenessero il martirio: aggiungeva, che si partecipava nei delitti di tutti quelli, coi quali comunicavasi: che tutta la Chiesa era corrotta, perchè accordava la comunione a' peccatori: scrisse a tutte le Chiese per trovar partigiani del suo errore: spedì inoltre per ogni parte lettere piene d' imposture, e di calunnie scritte in nome di alcuni Confessori di Roma, ch'egli avea tratti al suo partito.

S. Cornelio non volle prendersi minor cura per la verità di quello che Novaziano se ne prendesse per la Eresia, e scrisse a tutti i Vescovi. Il frutto delle sue Lettere fu la celebrazione di più Concilj, e particolarmente di quello, di cui si tratta. Per occasione dunque di questi Scismi, e per acchetarli S. Cipriano uscì del suo ritiro; convocò i Vescovi d' Africa, e furono ammessi in questo Concilio i Sacerdoti e i Diaconi. Dapprincipio, per togliere ogni pretesto agli spiriti deboli, che aveano potuto prestar fede alle ca-

A F
lunnie, che il Partito di Novaziano spargeva contra S. Cornelio, i Padri del Concilio risolvettero, che si dimanderebbe la testimonianza dei lor fratelli, che aveano assistito alla sua ordinazione, e che si spedirebbono Deputati a Roma per rilevar veramente ciò che fosse ivi avvenuto; ma questo non impediva, che S. Cipriano non riconoscesse per legittima la elezione di Cornelio. I Deputati di Novaziano essendo arrivati a Cartagine, fecero istanza, che i Vescovi esaminassero le accuse contro il Papa S. Cornelio, ma i Padri del Concilio risposero, che non comporterebbero, che la riputazione del lor confratello Cornelio fosse attaccata, dappoichè era egli stato eletto e ordinato per tanti suffragj; e postochè un Vescovo fosse stato eletto pel giudizio dei Vescovi, ch'era delitto l'ordinare un altro per la stessa Sede. E il Concilio ne scrisse a S. Cornelio una Lettera Sinodale.

2. Si esaminò la causa di Felicissimo, e dei cinque Preti che lo aveano seguito; fu condannato e scomunicato. 3. Siccome le due Sette di Felicissimo, di Novaziano, e di Novato rovinavano la penitenza per due contrarij eccessi; poichè il primo Paboliva, ammettendo senza di essa quelli che erano caduti nel delitto; e il secondo la rigettava assolutamente: vi si discusse la questione de' Caduti, e si stabilì, che i Libellatici, che aveano abbracciata la Penitenza subito dopo il lor fallo, farebbero ammessi alla comunione; che quelli che avessero sacrificato sarebbero trattati più severamente, senza però toglier loro la speranza del perdono, per timore che la disperazione non gli rendesse peggiori: che si terrebbero lungamente in penitenza, affinchè procurassero colle lor lagrime, di ottener la misericordia di Dio; che si esaminerebbero le varie circostanze, *causae, voluntates, necessitates*, dei falli di ogni reo, le loro intenzioni, i loro impegni, per regolare a tenor di quelle la direzione della lor penitenza; che si tratterebbero con più indul-

genza quelli, che avessero resistito lungamente alla violenza de' tormenti, e si giudicò, che tre anni di penitenza basterebbero per farli ammettere alla comunione tra uno o due anni. Furono stessi parecchi Articoli, ovvero Canonî sopra diversi Casi, che si presentavano, e se ne compose uno Scritto, che fu mandato a tutti i Vescovi. Il Baronio è di parere, che fosser questi que' Canonî, che si chiamano poi Canonî Penitenziali. Il Concilio, per impedire, che non si accordasse la pace a coloro, che non faceessero una vera penitenza, fece questo decreto, non come un sentimento privato, ma come una cosa di assoluta obbligazione, il che testimonid colle minacce e cogli anatemi, che vi aggiunse: *Concilio frequenter aïto, non confessione tantum nostra, sed & comminatione decrevimus, &c.* Riguardo ai Vescovi, e ad altri Ministri della Chiesa, che avevano sacrificato, ovvero che avessero testimoniato con de' biglietti di averlo fatto, i Padri del Concilio ordinarono, che si potrebbero ammettere alla penitenza, ma che farebbero assolutamente esclusi dal Sacerdozio, e dalle funzioni Ecclesiastiche. Il Concilio ordinò, che si accorderebbe la comunione della Chiesa a coloro, che dopo la lor caduta, non avendo cessato di far penitenza, cadessero in malattie mortali. E se i Concilj posteriori ordinarono, che si rimettebbero nel numero dei penitenti, quelli che avessero ricevuta la comunione nelle infermità, pare, secondo l'opinione de' più dotti, che questi Concilj parlino de' peccatori, che non dimandarono la penitenza e la comunione, se non in tempo d' infermità, e non di quelli ch'erano caduti infermi dopo aver abbracciata la penitenza. Novato e Felicissimo furono condannati in quel Concilio, che durò lungo tempo. *C. 99. Ep. 49. p. 99. Ep. 51. p. 49. Ep. 53. p. 65. Ep. 45. p. 42.*

AFRICA (C. d') l'anno 449. sotto Grato Vescovo di Cartagine. Vi si stesero tredici Canonî intorno alla Disciplina, *Vedi Cartagine.*

AFRICA (Conc. generale d') tenuto a Ippona l' anno 393. li 8. Ottobre. Aurelio di Cartagine vi presiedette. Megalo di Calimo, Primato di Numidia, e tutti gli altri Primati delle Provincie d' Africa vi assistettero. Ceciliano e Teodoro vi parlarono a nome degli altri Vescovi. Videfi in questa occasione quale stima S. Agostino si fosse già acquistata. Quantunque foss' egli allora semplice Prete, fece un Discorso in faccia di questa celebre Assemblea sopra la Fede e il Simbolo, a istanza de' Vescovi, e confutò in esso espressamente i Manichei. Del rimanente ci resta un sol frammento degli Atti di questo Concilio. Vi si regola, che il Vescovo di Cartagine comanderebbe ogni anno ai Primati di ogni Provincia, in qual giorno si dovesse celebrare la Pasqua l' anno seguente, affinché quelli lo facessero noto ai lor Suffraganei. Si ordinò, che si terrebbe ogni anno un Concilio di tutta l' Africa, or in Cartagine, or in qualche altra Provincia; e questo costume si osservò fino all'anno 407. In questo Concilio furono stessi quarantun Canonî, che servirono di modello ai Concilj posteriori. *Conc. t. 2. p. 1065. C. & t. 4. p. 1693. E. Cod. Afric. t. 2. cap. 42.*

AFRICA (C. d') tenuto a Cartagine l' anno 397. li 28. Agosto. Quest' è quello, che chiamasi il terzo Cartaginese. Il Vescovo Aurelio vi presiedette alla testa di 44. Vescovi. Vi si fecero molti decreti particolari in conseguenza di varj lamenti, che alcuni Vescovi fecero sopra certi abusi. *Vedi Cartagine. C. 7. 2. p. 1072.*

AFRICA (C. d') l'anno 401. li 13. Settembre. Vi si trattò della più util maniera, onde condursi co' Donatisti. Si è risoluto di trattare con essi con molta dolcezza e di far loro comprendere, per quanto fosse possibile, il misero stato in cui erano, colla speranza che Dio aprirebbe loro gli occhi, e toccherebbe loro il cuore: che si riceverebbero gli Ecclesiastici, i quali volessero riu-

A F

lirsi nelle funzioni del lor ministero. Il Concilio fece poi alcuni Decreti riguardanti la disciplina. 1. Si confermò quello dell' anno 390. che avea proibito l' uso del matrimonio ai Vescovi, Sacerdoti, e Diaconi, sotto pena di esser deposti. Quanto agli altri Ecclesiastici è detto, che ogni Chiesa seguirà il suo costume. 2. Proibizione a' Vescovi di cambiar il luogo della lor Sede, e di assentarsene per lungo tempo. 3. Che qualor ci fosse bisogno di tener un Concilio Generale, tutti i Vescovi di ogni provincia si ragunerebbero in due o tre classi, da ognuna delle quali eleggeriano a vicenda Deputati, che sariano obbligati di portarsi prontamente al Concilio, o di far inserire le loro scuse in lettere pubbliche, cui la Provincia scriverà al Concilio. 4. Che gli Ecclesiastici privi della Comunione, e deposti per qualche delitto, avrebbono un anno di tempo per produrre la loro giustificazione, e se nol facessero dentro l'anno, non vi farebbero più ammessi. 5. Se un Vescovo preferisce alla Chiesa o degli Eredi stranieri, che non gli siano parenti, o de' parenti eziandio, se sono Eretici, o Gentili, sarà anatematizzato dopo morte: ma questo si vuol intendere dei Beni, de' quali l'ottavo Canone del Concilio d' Ippona avea loro permesso di disporre; val dire di quelli, che fossero stati loro donati, ovver de' Beni patrimoniali. 6. Che per evitare la superstizione non si ammetterà nessun Altare, o Cappella sotto il nome di un Marcire, quando non si sappia di certo, che v'è il suo corpo, o che abbia ivi abitato, ovvero che ci abbia patito; e che si distruggeranno gli Altari, che sono stati eretti sotto delle pretese rivelazioni. Non è noro quai Vescovi componessero questo Concilio, ma v'è luogo di conghietturare, che fossero in gran numero; e che ci entrassero S. Alipio, S. Agostino, e S. Evodio. *C. tom. 2. p. 1093. a. b.*

AFRICA (C. d') tenuto a Milevi l'anno 402. alli 27. di Agosto. Aurelio di Cartagine vi si trovò pre-

A F

sente, essendosi stato invitato, dice egli, dalla forza, dalla carità, e dall' amore de' suoi Fratelli, e avendo Dio fortificato le sue debolezze. Vi si rilessero i Canoni d' Ippona e di Cartagine, e i Vescovi li confermarono e li sottoscrissero. Per toglier via ogni difficoltà, che potesse insorgere intorno all'ordine della Promozione, si determinò che tutti quelli che fossero creati Vescovi prenderebbero una lettera scritta, o segnata di mano dell' Ordinate, in cui sarebbono registrati il giorno e il Consolato della loro Ordinatione. *C. t. 2. p. 1100. c. d.*

AFRICA (C. d') tenuto in Cartagine l'anno 403. alli venticinque Agosto. Vi si trovaron presenti S. Alipio, S. Agostino, e S. Possidio. Non si sa chi fossero gli altri Vescovi. Questo Concilio fece citare i Donatisti a entrar in Conferenza; ma egliino con un'alterigia ridicola ricusarono di accettarla, dicendo che non potevano entrar in conferenza con peccatori. Il Concilio si vide astretto a dimandar all' Imperadore delle Leggi contro i Donatisti. *C. t. 2. p. 1093. a. b.*

AFRICA (C. d') tenuto in Cartagine l'anno 405. alli venticinque Agosto. Vi si determinò, che si scriverebbe ai Governatori delle Provincie per supplicarli di accudire all' unione per tutta l' Africa, perchè non c'era, se non in Cartagine; e che si scriverebbe altresì all' Imperadore per ringraziarlo a nome di tutta l' Africa della espulsione de' Donatisti. *C. t. 2. p. 1112. b.*

AFRICA (C. d') tenuto in Cartagine l'anno 407. alli 15. Luglio. I Deputati di tutte le Provincie Africane vi assistettero. Vi si cambiò di comun consentimento, quanto s' era ordinato dal Concilio d' Ippona; val dire, che ogni anno si adunerebbe il Concilio Generale d' Africa; perchè i viaggi riuscivano troppo laboriosi a' Vescovi. Si decretò per tanto, che quando accadeffe qualche affare, il quale riguardasse tutta l' Africa, si scriverebbe al Vescovo di Cartagine, il quale convocareb-

rebbe il Concilio, laddove ei giudicasse, che riuscir dovesse più comodo; che gli altri affari farebbero giudicati ciascuno nella sua Provincia; che se vi fosse qualche Appellazione, l'Appellazione, e l'Appellazione nominerebbero ciascuno dei Giudici, da' quali farebbe assolutamente proibito l'appellare. Per impedir ai Vescovi di andar alla Corte senza necessità, il Concilio decretò, che qualor alcun di essi ci andasse, si noterà nella lettera formata, che gli si darà per la Chiesa Romana, e che a Roma gli si darà una Lettera formata per la Corte. Che se un Vescovo dopo aver preso una Lettera formata pel viaggio di Roma, senza dire, ch'egli ha bisogno di andar alla Corte, ci andasse a quel modo, sarà separato dalla Comunione. Non si potranno erigere nuovi Vescovadi senza il consenso del Vescovo, da cui si sinembra la nuova Sede, di quello del Primate, e del Concilio intero della Provincia. Si regolatono gli affari de' Donatisti Convertiti. Il Concilio deputò all'Imperatore, a nome di tutte le Provincie d'Africa, i Vescovi Vincenzo, e Fortunaziano, eletti per difendere la causa della Chiesa nella conferenza coi Donatisti, e per dimandare all'Imperatore cinque Avvocati per consumare in qualità di difensori, tutti gli affari della Chiesa. *Vedi Cartagine. an. 417. Conc. t. 4. p. 113. 4.*

AFRICA (C. d') tenuto in Cartagine l'anno 418. il primo di Maggio, composto di oltre a dugento Vescovi. Vi si decisero nove Articoli di Dottrina contro i Pelagiani: furon questi difesi da S. Agostino, che fu l'anima di quel Concilio. Questi nove Articoli ovvero Canon non pervenuti sino a noi, e sono in data del primo di Maggio 418. I tre ultimi decidono assolutamente, che non si può dire di nessun uomo, ch'egli sia senza peccato; e questa verità fu decisa solennemente, con anatema a chiunque la combattesse. Oltre a questi otto Canon, il più antico Codice della Chiesa Romana

ne mette un nono, e posto dopo il secondo, col quale il Concilio condanna sotto pena di anatema, coloro che pretendono, che i Fanciulli morti senza Battesimo, godino vita beata fuor del Regno de' Cieli. Fozio, del quale non può cader dubbio, che non abbia avuto degli ottimi Manoscritti, dice M. Tillemont, riconosce questo Canone. E ciò che aggiunge forza all'argomento si è, che S. Agostino nella sua Lettera a Bonifacio, afferma, che i Concilj e i Papi aveano condannato l'error dei Pelagiani, che ardivano attribuir a' Fanciulli non battezzati un luogo di salute e di riposo, fuor del Regno de' Cieli. *C. t. 2. p. 1576. 6. c. Conc. t. 2. p. 1124. p. 1664. 6. c. Phot. Bibl. t. 53. p. 41. Aug. ad Bon. l. 2. c. 12. p. 492. 2. d.*

Nello stesso Concilio furono stesi dieci altri Canon, che riguardano i Donatisti. Si decretò, che in que' luoghi dove ci fossero Cattolici e Donatisti, che avessero riconosciuto diversi Vescovati, i Donatisti in qualunque tempo si fossero convertiti, dipenderebbono dal Vescovado, che gli antichi Cattolici del luogo avessero riconosciuto. Che se il Vescovo Donatista si fosse convertito, le Parrocchie così mescolate, dove i Donatisti dipendebbono da lui, e i Cattolici dal Vescovo di un'altra Città, farebbero divise egualmente tra l'uno e l'altro, il più vecchio facendo le divisioni, e l'altro scegliendo. Lo stesso Concilio ordinò con un altro Canone rimarchevole, che se i Preti, e gli altri Chierici inferiori si aggravassero del giudizio del loro Vescovo, potranno esser giudicati dai Vescovi vicini, e appellare da essi al Primate, ovvero al Concilio d'Africa; ma che se pretendono appellare oltre al mare, nessuno nell'Africa comunicherà con loro. Permette inoltre di velare, e consecrare una Vergine prima dei venticinque anni, qualor la sua castità si trovasse in pericolo per il poter di coloro, che la chiedessero in matrimonio, o ch'ella dimandasse questa grazia trovandosi in pe-

Vicoli di morte, purchè quelli da' quali ella dipende la chiedano con lei. Siccome i Vescovi di questo Concilio aspettavano ciò, che fosse per fare Papa Zozimo in proposito de' Pelagiani; così i principali tra essi restarono a Cartagine, e vi formarono per lungo tempo quasi un Concilio Generale. Del rimanente il Papa Zozimo, avendo riconosciuto, ch' erasi egli lasciato sorprendere dai Pelagiani, diede la sua sentenza, colla quale confermò i Decreti del Concilio d' Africa; e conformemente al Giudizio di Papa Innocenzo suo predecessore, condannò di nuovo Pelagio e Celestio, li ridusse alla classe de' penitenti, se abjuravano i loro errori, se no gli recitava assolutamente dalla Comunione della Chiesa. Scrisse inoltre una lunghissima lettera a tutte le Chiese del mondo, e tutti i Vescovi Cattolici sottoscrisero. L' Imperator Onorio fece un Decreto contro i Pelagiani, e appoggiò colla sua autorità la decisione della Chiesa. *Conc. t. 1. p. 1128. Ibid. p. 1064. Ibid. p. 1132. a. 6.*

AFRICA (C. d') tenuta a Cartagine l' anno 419 alli 25. Maggio nella Basilica di Fausto, e convocato da Aurelio Vescovo di Cartagine, assistito dal Primate di Numidia, e da Faustino Legato del Papa. I Primati di diverse Provincie d' Africa, val dire delle due Numidie, della Bizacena, della Mauritania, della Cesariana, della Tripolitana, vi assistettero con i Vescovi della Proconsolare; sicchè furono al numero di dugendiciassette Vescovi. Vi presedette S. Aurelio. Il Legato del Papa, ch' era Vescovo, fu collocato dopo i due Presidenti: e dietro ai Vescovi ci erano i due Legati Pretiti: i Diaconi stavano in piedi. S. Agostino vi fu presente. Nella prima sessione si è letta l' Istruzione del Papa a' suoi Legati, e il primo Canone, ch' ei produceva per mostrare, che tutti i Vescovi possono appellare al Papa. S. Ambrogio rappresentò, che siccome non si leggeva negli Esemplari Greci, che aveano del Concilio Niceno, bisognava che Aurelio

inviasse a Costantinopoli, dove era l' Originale del Concilio, perchè se ne facesse venire una Copia autentica. Trattanto fu detto, per non offendere il Legato del Papa, che scriverebbero a Zozimo, e che trattanto osserverebbero i Canonj. 2. Si è letto quello che riguardava le appellazioni, e S. Agostino promise, che sarebbe osservato; sinattantochè si avessero degli Esemplari più sicuri del Concilio Niceno. 3. Si è letto il simbolo Niceno coi venti Canonj ordinarj, e diversi Regolamenti fatti ne' Concilj d' Africa, tenuti sotto Aurelio. 4. Si trattò dell' affare di Apiario. Questi era un Prete di Sico nella Mauritania. Dopo essersi renduto reo di più delitti, era stato deposto e scomunicato da Urbano suo Vescovo, ed avea appellato da lui al Papa, quantunque fosse questo proibito da più Concilj Africani, ed il Niceno avesse prescritto, che gli affari degli Ecclesiastici terminerebbero nella loro Provincia, non accordando a quelli nessun altro appello. Contuttociò il Pontefice Zozimo, secondo il Baronio, ricevette l' appellazione di Apiario, e lo ristabilì nella Comunione. I Vescovi d' Africa acconsentire non vollero alla pretesa del Papa intorno alle appellazioni dai Vescovi a Roma: il che cagionò grandi costernazioni, che dieder luogo senza dubbio ad un Concilio, del quale però non ci resta nessun monumento.

E siccome i Vescovi Africani s'erano doluti, che Zozimo ricevendo Apiario, violava le regole della Disciplina Ecclesiastica, così furono molto sorpresi, quando intesero il Legato Faustino spedito dal Papa in Africa per questo affare, vedendo che Zozimo attribuiva questi Canonj al Concilio Niceno. Sostennero que' Padri, che i Canonj allegati sotto il Nome di Nicea, per giustificare la pretesa di Zozimo, non si trovavano in nessun Esemplare nè Greco, nè Latino. In fatti erano Canonj del falso Concilio di Sardica, che i Donatisti aveano sostitui-

to in luogo del vero. Gli stessi Padri volevano bensì che i Chierici potessero appellare dal giudizio dei loro Vescovi al Primate e al Concilio Provinciale, ma non ai Vescovi delle Provincie vicine. Del rimanente S. Cirillo fece recar in mezzo dal Prete Innocente, deputato dal Concilio Cartaginese, la copia fedele del Concilio Niceno, tratto dall' Originale, ch' era custodito negli Archivj della sua Chiesa. Nella seconda sessione si fecero sei Canoni intorno alle accuse de' Chierici. Quest' è l'ultimo Concilio, di cui ci restano gli Atti nella Collezione de' Concilj. *Tom. 2. Conc. p. 1589. e p. 1063. Bar. 419. §. 60. Conc. 2. 2. p. 1041. e 1149.*

AFRICA (C. d') tenuto l'anno 426. in occasione dello stesso Apiario. Dopo essere stato rimesso dal Concilio precedente, essendo ricaduto in altri enormi delitti, che lo fecero private della Comunione, e scacciare di Trabaca, Città nella Proconsolare di Africa, si rifugiò a Roma. Il Papa Celestino avendo prestatto fede a quanto seppe colui rappresentargli per giustificarsi, lo ristabilì nella Comunione: vi aggiunse una Lettera pel Vescovi d' Africa. Questa condotta del Papa diede motivo a que' Vescovi di riunirsi da tutta l' Africa a Cartagine, e di tenervi un Concilio universale. Di tutti quelli, che v' intervennero non ci restano i nomi che di quindici solamente; tra i quali leggesi quello di Aurelio di Cartagine, Servus Dei, ch' era Confessore, Fortunaziano, ec.

Apiario si presentò al Concilio con Faustino, che se' comparsa piuttosto di suo Protettore, che di Giudice: volle anzi esiger da essi che ricevestero Apiario nella lor comunione. I Padri credettero di dover prima esaminare la sua rea condotta, di cui cercò egli giustificarsi co' suoi fatti artifizj; ma Dio permise, per liberar i Vescovi da un esame, in cui la loro pietà pativa moltissimo, che Apiario non potesse resistere ai rimorsi della coscienza, e confessò suo malgrado i delitti de' quali era ac-

cusato. I Padri non poterono a meno di non arrossare, udendo la confessione di tante infamie: *infandæ turpitudines*. Faustino cedette alla evidenza della verità, e il reo fu reciso dal corpo della Chiesa. Siccome i Padri del Concilio avevano avuta fissposta dall' Oriente, e avevano rilevato che i Canon citati da Lozimo non erano altrimenti del Concilio Niceno; scrissero però al Papa Celestino una lettera, nella quale dopo essersi doluti dell' assoluzione ch' egli avea data ad Apiario, lo pregarono a non ascoltare più in avvenire sì facilmente coloro, che a lui venissero dall' Africa; e a non voler più ricevere alla Comunione coloro, che ne fossero stati da essi separati, rappresentandogli, ch' ei non poteva farlo senza violare il Concilio Niceno, il quale prescrive, che siffatti affari siano terminati nelle loro Provincie; in guisa che non è permesso portarli altrove senza una definizione particolare della Chiesa: che si può sperare più prudentemente la grazia e il lume dello Spirito Santo, per molti Vescovi riuniti liberamente in ogni Provincia, di quello che per un solo in particolare; ed esset cosa più naturale, che gli affari siano giudicati, dove son nati, e dove si trovano le istruzioni e i testimoni necessari, di quello che trasportarli olte mare. Finalmente supplicano il Papa di non più inviare Legati per far eseguire i suoi giudizj, per non introdurre, dicono essi, il fallo del secolo nella Chiesa di Gesù Cristo; che deve prescrivere il lume della semplicità, e lo splendore della similitudine a tutti coloro che non cercano altro che Dio. Si pretende, che la Chiesa d' Africa ha si mantenuta in possesso di giudicar i Preti definitivamente, e senza Appellazione sino a S. Gregorio Magno. *Conc. T. 2: pag. 1148. e seg.*

AFRICA (C. d') l'anno 525. tenuto per istabilire la disciplina, che dovea osservarsi in Africa. Si è letto un compendio dei Canon fatti sotto Aurelio. I tre ultimi sono per

proibire assolutamente di appellare oltre mare, senza distinguere tra Vescovi e non Vescovi. L'ultimo Canone v'è citato dal ventesimo Concilio d'Africa, e il penultimo dal sedicesimo: dal che s'inferisce, che tra quello del 419. e quello del 426. si tennero due Concilj generali, de' quali non ne abbiamo noi nessuna notizia. *C. Tom. 4. p. 1636.*

AFRICA (Conc. generale d') l'anno 535. composto di dugendiciassette Vescovi, convocato in Cartagine da Reparato Vescovo di quella Città, a tenor del costume, che era stato per lungo tempo interrotto. Vi si dimandò all'Imperatore Giustiniano la restituzione dei diritti e dei beni delle Chiese d'Africa, usurpate dai Vandali; il che fu accordato con una legge del primo di Agosto dello stesso anno. *Tom. 4. Conc. p. 1755.*

AFRICA (Conferenza d') l'an. 646. tenuta tra Pirro di Costantinopoli e S. Massimo Abate, in presenza del Patrio Gregorio, e di alquanti Vescovi. S. Massimo vi dimostrò, che c'erano due volontà e due operazioni in Gesucristo. Pirro si attendette alle sue prove, e andò poi a Roma, dove ritratto ciò che avea prima insegnato d'una sola operazione, e fu così ammesso alla Comunione; ma ritornò in appresso allo stesso errore. *D. M.*

AFRICA (*Africana Concilia*) l'anno 646. Molti Concilj furono tenuti in Africa contro i Monoteliti in quest'anno. Uno in Numidia, un altro nella Bisacena; un terzo nella Mauritania; e un quarto a Cartagine nella Provincia Proconsolare.

AGAUNO (C. d') ovvero di S. Maurizio nel Valle: *Aganense*, l'an. 523. 14. Maggio. La Salmodia continua fu stabilita in quel Monastero, e fu confermata dal Re Sigismondo, da nove Vescovi, e nove Conti. *D. Maur.*

AGDE (C. d') *Agathense*, l'an. 506. 11. Settembre, tenuto da venticquattro Vescovi di diverse Provincie delle Gallie ch'erano allora sotto il dominio de' Visigoti; vi fu-

rono dieci Deputati di Vescovi assenti: S. Cesario Vescovo d'Arles vi presedette. I Padri del Concilio vi trattarono della Disciplina Ecclesiastica, e vi stesero 48. Canoni, che confermarono la Disciplina già stabilita da molti altri Concilj. Il Canone che proibisce a' Preti, e a' Chierici, tanto di Città, come della Diocesi, di ritenere i Beni della Chiesa, senza poterli vendere o donare, sotto pena d'indennizzare la Chiesa del proprio, e di esser privati della Comunione, pare che sia l'origine de' Benefizj: imperciocchè fin d'allora cominciavansi a dare ai Chierici de' fondi in usufrutto, invece degli stipendj, che d'ordinario loro si davano pel servizio. *Tom. 4. Conc. p. 1382.*

AGNANI (C. d') *Aganum*, l'an. 1160. 24. Marzo. Il Papa Alessandro III. assistito dai Vescovi, e dai Cardinali di suo seguito, vi scomunicò solennemente l'Imperatore Federico; e dichiarò tutti quelli, che aveano giurato fedeltà a quel Principe, assolti dal giuramento. Non pare, dice il Sig. Fleury, che Federico sia stato men di prima obbedito, e men riconosciuto Imperadore dopo questa scomunica. *D. Maur.*

AIX-LA-CHAPELLE (C. d') *Aquisgranense* l'an. 799. In questo Concilio Felice Urgelitano essendo stato ascoltato alla presenza del Re Carlo Magno, e dei Signori, e confutato dai Vescovi, rinunziò al suo errore. Fu tuttavia deposto a motivo di sue ricadute. Scrisse egli stesso la sua abiura in forma di lettera, diretta al suo Clero, e al suo Popolo di Urgel. Felice fu rilegato a Lion, dove passò il restante di sua vita. Veggansi i Concilj di Ratisbona dell'anno 792. di Roma, e di Urgel, dell'an. 799.

AIX-LA-CHAPELLE (C. d') l'anno 802. nel mese di Ottobre, tenuto per ordine di Carlo Magno. Questo Concilio fu numeroso. I Vescovi coi Preti vi lessero i Canoni, e gli Abati coi Monaci la Regola di S. Benedetto, affinchè gli uni e gli altri vivessero secondo la legge, ch'c-

ch'era loro prescritta: non c'erano allora Monaci né Religiosi, che seguissero altra Regola che quella di questo Santo. Di questo Concilio ci restò un Capitolare di sette articoli; i più importanti son quelli, che riguardano i Corepiscopi. Fu stabilito che non potessero esercitare nessuna funzione Episcopale, e che sarebbon messi nel rango de' semplici Preti. Questa disciplina è conforme a quella degli antichi Concilj di Ancira e di Neocesarea. Con tutto ciò solamente verso la metà del decimo secolo cessarono di aver autorità in Oriente e in Occidente. *Fl.*

AIX-LA-CHAPELLE (C. d')
 l'an. 89. nel mese di Novembre. Vi si trattò la questione: Se lo Spirito Santo proceda dal Figliuolo, come dal Padre. Per deciderla, l'Imperatore mandò a consultar Papa Leone, col quale i Deputati ebbero una gran conferenza sopra la parola, *Filioque*, cantata nel Simbolo delle Chiese di Francia e di Spagna; che in que' tempi non cantavasi nemmeno in Roma. Il Papa avrebbe desiderato, che si procedesse dappertutto colla stessa riserva; non condannava però quelli che cantavano l'addizione, *Filioque*: confessava anzi, che questa parola spiegava la vera Fede; ma rispettava i Concilj, che avevano proibito di nulla aggiugnere al Simbolo. *Id.*

AIX-LA-CHAPELLE (C. d')
 l'an. 816. nel mese di Settembre. Vi si stese una regola per i Canonici, composta di 145. Articoli. Un'altra pur se ne fece per le Canonichesse, che conteneva 8. Articoli. Erano queste vere Religiose strette con voto di Castità, e viventi in Clausura, velate, e vestite di nero. *Id.*

AIX-LA-CHAPELLE (C. d')
 l'an. 817. Vi si fecero delle Costituzioni sopra la Regola di S. Benedetto, che furono confermate dall'Imperator Luigi, ed eseguite per suo comando. *Id.*

AIX-LA-CHAPELLE (C. d')
 l'an. 825. Questo Concilio fu una conseguenza di quello di Parigi del

lo stesso anno. I Vescovi scrissero alli 6. Dicembre la lor decisione all'Imperatore, ch'era ad Aix-la-Chapelle, il tutto fu trasmesso al Papa per mezzo di due Vescovi. Non si sa qual fosse l'èdito di questo maneggio de' due Vescovi presso il Papa; ma egli è certo, che i Francesi sostennero ancora per qualche tempo, che non era necessario nè far in pezzi, nè adorare le Immagini, senza ricevere il secondo Concilio Niceno, quantunque il Papa lo avesse approvato; e tuttavia egli è del pari certo che furono sempre in Comunione colla Santa Sede, senza potersi rilevare un momento d'interruzione.

AIX-LA-CHAPELLE (C. d')
 l'an. 876. Gli Atti di questo Concilio son divisi in due parti. La prima contiene tre Capi. Li due primi tratti dagli antichi Canonici de' Padri mostrano, qual dev'esser la vita e la dottrina de' Vescovi, degli Abati, de' Canonici, de' Monaci, de' Preti; son piuttosto esortazioni che leggi, e la maggior parte sono sentenze de' Padri e de' Canonici, e minacciano di deposizione il Vescovo, od altro Ecclesiastico, che si scosterà dall'obbedienza dell'Imperador Luigi, violando il giuramento prestatogli di fedeltà. Il terzo contiene molti avvertimenti agli Ecclesiastici, a' Monaci, all'Imperator stesso, a' suoi Figliuoli; a' suoi Ministri. La seconda parte è indirizzata a Pipino Re di Aquitania per obbligarlo alla restituzione de' Beni Ecclesiastici. Si risponde alla obbiezione de' Secolari: Che mal è servirsi di questi Beni nei nostri bisogni; ma i Vescovi fanno vedere dalle Sante Scritture, che fin dal principio del Mondo, i Santi hanno fatto a Dio de' Sacrifizj, e delle offerte, che gli son state grate; ch'egli ha approvati i voti co' quali gli si consagravano de' beni stabili, e ha dato a' Sacerdoti tutto ciò, ch'era stato a lui consagrato; ch'egli punì severamente coloro, che hanno trafenato il suo servizio, o profanato, e saccheggiate le cose san-

fante. Il Re Pipino ebbe riguardo alle esortazioni de' Vescovi, e fece loro restituire i Beni Ecclesiastici, da chi gli avea usurpati. *Tom. 7. Conc. p. 1700.*

AIX-LA-CHAPELLE (C. d') l'an. 842. In questo Concilio li due Re Luigi, e Carlo Calvo, per ordine de' Vescovi divisero il Regno di Lotario in Francia, con promessa di governarlo secondo la volontà di Dio, e non come Lotario avealo amministrato. *D. M.*

AIX-LA-CHAPELLE (C. d') l'anno 860. 9. Gennajo, tenuto a motivo della Regina Tieberga, moglie di Lotario, che si riconobbe rea di un grave delitto in faccia de' Vescovi. Ella fece la stessa confessione al Re, ad alcuni Signori, e ai Vescovi di nuovo in una seconda Assemblea; tenura pur in Aix-la-Chapelle, alla metà di febbrajo; e fu rinchiusa in un Monastero, donde in appresso scappò. *Tom. 8. Conc. p. 696.*

AIX-LA-CHAPELLE (C. d') (noni riconosciuto) l'an. 862. agli 8. di Aprile. I Vescovi supponendo senza ragione la nullità del matrimonio di Lotario con Tieberga; gli permisero di sposare un'altra donna, e sposò Valdrada, con gran dispiacere de' suoi Sudditi più fedeli.

AIX-LA-CHAPELLE (C. d') l'an. 1165. Fu questa una Corte piena dell' Imperator Federico per la Canonizzazione di Carlo Magno. La cerimonia s'è fatta alli 29. Dicembre; Nessun Papa non ha mai contraddetto a questa Canonizzazione, quantunque fatta da Scismatici, e coll'autorità di un' Antipapa; e d' allora in poi si fa la Festa di Carlo Magno come di un Santo, in alcune Chiese. *Fl.*

AIX in Provenza (C. d') l'an. 1325. nel mese di Settembre da Alessandro Canigiano, Arcivescovo di quella Città, assistito dai Vescovi di Apt, di Sap, di Riez, e di Sisteron, suoi Suffraganei, e dal gran Vicario del Vescovo di Frejus. Vi si fecero molti regolamenti utilissimi per la Disciplina della Chie-

sa; e la riforma de' Costumi, simili all' incirca a quelli del Concilio di Bourges dell'anno precedente. Questo Concilio fu approvato con un Breve del Papa dell'an. 1386. *Coll. Conc. Tom. 15 p. 21. 20. e seg.*

ALBI (C. d') *Albionse*, l'anno 1254. l'Agosto, tenuto da S. Luigi nel suo ritorno dalla prima Crociata. Zeno Vescovo di Avignone e Legato, col consiglio, e approvazione di molti Vescovi delle Provincie di Narbona, di Bourges, di Bourdeaux, vi pubblicò un Regolamento di settantun Canon, parte per la estirpazione della Eresia, parte per la riforma del Clero. Vi si rinnovarono i Canon di quel di Tolosa dell'an. 1219. In questo Concilio vi si nominano Immutati gli Eretici, che si chiudevano; come convertiti per forza; perchè infatti si chiudevano tra quattro mura. *T. 11. C. p. 720.*

ALCALA di Henares (C. d') *Complutense*, l'an. 1326. 25. Giugno, da D. Giovanni d' Arragona, Arcivescovo di Toledo, da tre Vescovi, coi Deputati di tre altri Assenti: Non vi si fecerò chè due soli Canon. *D. M.*

ALESSANDRIA (C. d') *Alessandrinum*, l'an. 231. sotto il Vescovo Demetrio, il quale vi degradò Origene per essersi mutilato. In un'altro Concilio tenuto poco tempo dopo, egli vi depose lo stesso Origene dal Sacerdozio, e lo scomunicò; ma parecchie Chiese preferò la difesa di Origene. Demetrio se la prese con Origene per una segreta gelosia in veggendo la stima, che tutto il mondo faceva di sua dottrina e di sua virtù. Se la prefere contra Origene, dice S. Girolamo, non perchè egli insegnasse nuovi dogmi, non perchè avesse egli delle sentenze eretiche, come i suoi nemici volevano persuaderlo, ma perchè non potevano comportare lo splendore di sua eloquenza; e perchè quaud'egli parlava, pareva che tutti gli altri fossero muti. Origene scrisse una lettera ai suoi amici per dolersi della ingiustizia di De-

metto: tutti v'erendo: che i suoi
 detta certi errori commettoni, e
 gli s' imputavano: diceva in essa;
 che rimetteva i suoi nimici e i suoi
 calunniatori al giudizio di Dio;
 credendosi più obbligato ad aver
 compassione di loro, che ad odar-
 li; e amando meglio pregar Dio,
 che usasse loro misericordia, di quel-
 lo che desiderar ad essi nessun ma-
 le. Tuttavia i suoi Scritti sono stati
 condannati dal quinto Concilio
 Generale: Hieron. Ep. 29. ad Paul.
 Orig. ap. Hier. l. 2. adv. Ruffi. p.
 411. e seg.

ALESSANDRIA (C. d') *incerta*
ti loci, come dice il P. Labbé l'
 an. 235. all' incirca. Jeracle d' A-
 lessandria vi ricondusse alla fede
 Ammonio, che avea travviato. La
 Città di questo Vescovo, dove si
 tenne il Concilio, non è nominata.
 D. M.

ALESSANDRIA (C. d') l' an.
 305. ovvero 306. sotto S. Pietro
 Martire. Vi si depose Melezio, Ve-
 scovo di Licopoli, convinto di aver
 sacrificato agl' idoli, e di molti al-
 tri delitti. Melezio per vendicarsi
 cominciò uno Scisma, che durava
 tuttavia 40. anni dopo. Till.

ALESSANDRIA (C. d') l' an.
 319, ovvero 320. tenuto da S. Ale-
 sandro e da tutto il Clero a motivo
 dell' Eresia d' Ario, che in esso fu
 condannato. Ario era Curato della
 Chiesa di Baucale in Alessandria,
 non era egli privo di talenti ester-
 ni, che imponevano, e avea tutte
 le apparenze di virtù. La gelosia ch'
 egli ebbe di veder S. Alessandro sta-
 bilito sul trono di Alessandria, precipitollo nella Eresia.

La vita edificante del suo Vescovo non porgendogli nessun pretesto di sollevarsi contro di lui, s' avvisò, che fosse d' uopo attaccarlo nella credenza: e siccome S. Alessandro predicava, conforme alle istruzioni ch' egli avea ricevute dalla Chiesa, che Gesucristo, Salvator nostro, era anche Dio; Ario fu ardo di affermare, prima in qualche privato colloquio, e poi pubblicamente, che

il suo Vescovo s' ingannava; e ca-
 gionava l' Eresia di Sabellio: che
 Gesucristo non è Dio, ma una crea-
 tura tratta dal nulla; che pel suo
 libero arbitrio è stato egli capace
 di vizio e di virtù; ma ch' essendo
 mutabile per natura, avea voluto
 perseverar nel bene per libera ele-
 zione: che Dio sapendo che fareb-
 be così, gli avea dato anticipata-
 mente, e in vista delle opere buone,
 ch' ei dovea fare, la gloria che
 avea egli ottenuta per propria virtù:
 ch' egli avea il nome di Dio
 solamente per partecipazione, al par
 degli altri uomini, ma ch' ei non
 era veramente Dio. S. Alessandro
 dopo di aver fatto venire a sè Ario,
 volle ricondurlo al dovere colla dol-
 cezza: impiegò prima gli avverti-
 menti e le esortazioni per fargli
 aprir gli occhi sopra il suo errore.
 Fece tener eziandio delle Conferen-
 ze col suo Clero in presenza d' Ario;
 ma Ario persistette ne' suoi sentimen-
 ti, e sostenne con impudenza tutto
 ciò che avea già avanzato. S. A-
 lessandro fu costretto finalmente a
 scomunicarlo in un' Assemblea del
 suo Clero. Id.

ALESSANDRIA (C. d') l' an.
 320. tenuto da S. Alessandro alla te-
 sta di cento Vescovi d' Egitto, sen-
 za contare i Preti che vi assistete-
 ro. Ario vi fu interrogato intorno
 alla sua fede, e all' eresia, ond' era
 egli accusato. Ario sostenne con au-
 dacia il suo errore; e quando i Ve-
 scovi ebber udite di sua propria bocca
 le sue bestemmie, lo anatematiz-
 zarono coi suoi Settarij al numero di
 undici o dodici tra Preti e Diaconi.
 Costoro sostenevano che v' era stato
 un tempo, in cui il Figliuol di Dio
 non esisteva, e quindi ch' egli non
 era perfettamente Dio. Ario si ritirò
 in Palestina, dove sorprese parecchi
 Vescovi, e fece di molti seguaci.
 Il più riguardevole fu Eusebio di
 Nicomedia, Città di sog-
 giorno degl' Imperatori di Oriente.
 Eusebio ci godeva una gran ripu-
 tazione alla Corte dell' Imperatore,
 e possedeva il favor di Costanza,
 moglie di Licinio, e Sorella di Co-
 stan-

stantino, e si può dire, che tra tutti i fautori d'Ario, non siavi il secondo, più celebre di lui, e ch'abbia fatto maggiori danni alla Chiesa. *Id.*

ALESSANDRIA (C. d') l'an. 324. tenuto dal celebre Osio, Vescovo di Cordova, inviato da Cordova per rimediare alle turbolenze cagionate dalla Eresia di Ario, e per essere il mediatore della pace della Chiesa. Osio si adoperò in questo affare con tutta fedeltà, e con quella sollecitudine e premura, ch'erano degne di sua pietà, e della confidenza, ch'avea in lui l'Imperadore. Vi si trattò a fondo tutto ciò che riguarda la Trinità, e la condanna della dottrina di Sabellio. Noi non abbiám su di questo Concilio di molti lumi, nè su di quel che passò intorno ad Ario. Par solamente che le cure di Osio, per grandi che fossero, siano riuscite troppo deboli per estinguer il fuoco violentissimo acceso già da Ario. Credesi che la conclusione di questo Concilio fosse di confessare il Figliuolo Consostanziale al Padre. *Ap. Athan. 2. 79. 4. Tillem.*

ALESSANDRIA (C. d') l'an. 239. S. Atanasio vi fu eletto Vescovo di quella Città, in luogo di S. Alessandro.

ALESSANDRIA (C. d') l'an. 340. tenuto in favore di S. Atanasio: si celebrò dopo la morte di Costantino; e v'intervennero cento Vescovi della Tebaide, della Libia, e della Pentapoli. Vi si confutarono tutte le calunnie prodotte contro S. Atanasio dagli Eusebiani. In questo Concilio regnò la libertà: il tutto passò secondo le regole, e in un modo affai diverso, di quello ch'era avvenuto tre anni addietro in quello di Tiro. S. Atanasio vi restò pienamente giustificato. Gli stessi Vescovi scrissero una lettera Sinodale a tutti gli Ortodossi, affine d'esser più forti riunendosi contro l'errore. Egli in quella lettera si lamentano, che gli Eusebiani non cessarono di perseguitare S. Atanasio; che lo han fatto esiliare; che hanno spedi-

ta ai tre Imperatori una lettera piena di nuove calunnie: lo giustificano da tutto questo: risalgono alla origine delle persecuzioni sofferte da S. Atanasio, ed espongono, che gli Ariani lo avean preso in odio fin d'allora, ch'egli era solamente Diacono: provano che la sua Ordinazione fu secondo tutte le regole: offerivano ch'Eusebio di Nicomedia avea cambiato Sede più volte: e ch'egli fa consistere la Religione nella ricchezza, e nella grandezza della Città, dimenticando, che chiunque è una volta legato ad una Chiesa per Vescovato, non deve più cercarne un'altra, per non esser trovato adultero, secondo la dottrina delle Sante Scritture: fanno vedere, che il Concilio di Tiro non merita il nome di Concilio, perchè la cabala di Eusebio ci dominava, e la Potenza Secolare ci tenea oppressa la libertà: giustificano S. Atanasio dall'omicidio di Arsenio; vi levano le irregolarità del processo fatto nella Marcotide: si lagnano che gli Eusebiani lacerino la Chiesa colle minacce, e col terrore: finalmente esortano i Vescovi a non prestar fede a quanto loro si scrisse contro S. Atanasio. *Ath. 2. Apol. p. 720. G. Jeq. Fleuri.*

ALESSANDRIA (C. d') l'an. 362. tenuto da S. Atanasio di concerto con S. Eusebio di Vercelli, per deliberare con esso lui, e cogli altri Vescovi intorno agli affari della Chiesa, e particolarmente per la riunione della Chiesa di Antiochia. Gli Ortodossi erano vissuti lungo tempo uniti di comunione cogli Ariani, ma essendosi finalmente separati nel 361. non aveano potuto ottenere dagli Eustaziani, ch'erano gli antichi Cattolici di quella Città, che volessero unirsi con esso loro.

Questo Concilio è uno de' più importanti, che sieno mai tenuti nella Chiesa, per la qualità e l'importanza delle sue decisioni, e per la purità della fede, e il merito di quelli che lo componevano. Oltre a S. Atanasio, e a S. Eusebio, eravi S. Altero di Petra nell'Arabia, Pasqua-

zio di Sals, e parecchi altri al numero di venti. Vi si studiarono con tutta l'applicazione possibile i mezzi più acconci per dar la pace alla Chiesa, dopo le procelle dell'Eresia, ond'era stata agitata. Fu celebrato dopo la morte di Costanzo, il più insigne Protettor degli Ariani. Il Concilio decise, che quelli ch' erano stati i Capl e i difensori della Eresia potessero ottenere il perdono colla Penitenza, ma che non potessero restare nel Clero; e che quelli, ch' erano stati sedotti dalle violenze degli altri sarebbono conservati nel loro posto, purchè sottoscrivessero il Concilio Niceno. In fatti il secondo di questo nome dichiara, che la risoluzione del Concilio di Alessandria fu mandata a Roma, e interamente approvata dalla Chiesa Romana. *Atb. de Ant. p. 575. c. d. Baron. 362. §. 235.*

2. Si trattò degli affari di Antiochia, val dire degli Eustaziani, che non volevano sottomettersi a S. Melezio, il quale era stato nella Comunione degli Eretici, e da lor fatto Vescovo. I Padri del Concilio pregarono S. Eusebio, e S. Asterio di passar in Antiochia a nome di tutti loro, e scrissero una Lettera ai tre Vescovi, Lucifero, Simaco, ed Anatolio, nella quale testimoniarono la lor allegrezza, perchè i Meleziani volessero riunirsi con quelli del partito di Paulino, val dire cogli Eustaziani: gli esortano a non esigere altro dai Meleziani, se non che ricevevano la Confessione Nicena; di anatematizzare l'Eresia Ariana, e l'error di coloro, che dicevano, che lo Spirito Santo era creatura, e non consostanziale a Gesucristo. Era questa una precauzione del tutto necessaria contro la nuova Setta dei Macedoniani: imperciocchè il Concilio avea già trattato pienamente questo punto, e avea dichiarato, che bisognava credere che lo Spirito Santo avea la stessa Sostanza, e la stessa Divinità che il Padre e il Figliuolo, non vi essendo nella Trinità niente di creato, nè di posteriore, nè d'inferiore: finalmente di anate-

matizzare le stolte empierà di Sabellio, di Paolo Samosateno, di Valentino, di Basilide, e dei Manichei; che questo dovea bastare per liberar i Meleziani d'ogni sospetto; e che i Seguaci di Paulino non dovean da loro esigere niente di più.

3. Siccome la parola Ipostasi, ossia Sussistenza turbava allora tutta la Chiesa; imperciocchè i Latini intendevano per questo termine la stessa Sostanza, e non volevano riconoscere in Dio, che una sola Ipostasi, accusando di Arianismo coloro, che ne ammettessero tre; i Greci all'opposto per la parola Ipostasi, intendendo la persona sostenevano, ch'era necessario ammetterne tre per non cadere nella Eresia di Sabellio: S. Atanasio per accordar gli uni e gli altri, gli interrogò con dolcezza, che cosa intendessero; e rilevando dalle risposte, che tutti erano dello stesso sentimento, e che non aveano altra fede, che quella della Chiesa, permise a ciascuno di far uso del termine Ipostasi, giacchè convenivano nel senso, e gli impegnò a contentarsi dei termini del Concilio Niceno, senza arrestarsi a queste nuove quistioni. Contuttociò ad onta della saggia condotta di S. Atanasio, la Chiesa fu ancor lungo tempo agitata per la parola Ipostasi.

4. Lo stesso Concilio stabilì fortemente la Dottrina della Incarnazione contro l'Eresia, che Appollinare cominciava sin d'allor a insegnare, ma non ancora pubblicamente, e definì che Gesucristo era nato di Maria; ch'egli era veramente Uomo secondo la carne, e ch'egli non avea preso un corpo senz'anima, senza sentimento, e senza intelligenza.

Ma le sollecitudini di S. Atanasio e del Concilio per procurare la pace nella Chiesa di Antiochia, non ebbero quell'esito che si sperava per la precipitazione di Lucifero di Cagliari. Imperciocchè ordinò egli Vescovo Paulino, Capo degli Eustaziani; riputandosi offeso, che S. Eusebio biasimasse questa sua Ordinanza, disapprovò i Decreti del Concilio,

cilio, si separò dalla Comunione di S. Eusebio, e poi di tutta la Chiesa Cattolica; dal qual fatto ebbe origine lo Scisma dei Luciferiani, che durò quarant'anni. S. Eusebio di Vercelli segnò in Latino i Decreti di questo Concilio alla testa di tutti gli altri Vescovi, dopo S. Atanasio. *Ruf. l. 1. cap. 29. p. 249. Athan. de Anti. p. 578. Hier. in Lucif. c. 7. p. 144.*

ALESSANDRIA (C. d') l'anno 363. Fu composto dei Vescovi di tutto l'Egitto, raunati da S. Atanasio per soddisfare alla dimanda, che gli avea fatta l'Imperatore Gioviniano di mandargli una Esposizione della vera Fede. Nella risposta S. Atanasio esortò l'Imperatore ad appigliarsi alla Fede Nicena. D. M.

ALESSANDRIA (C. d') l'anno 370. o in circa. Di questo Concilio S. Atanasio scrisse al Pontefice Damaso per rendergli grazie della condanna da lui pronunziata contro Urfacio e Valente. *Id.*

ALESSANDRIA (C. d') l'anno 401. Vi si condannarono gli Scritti di Origene, che furono altresì condannati in Occidente. Teofilo vi fece pur condannare i quattro gran Fratelli. Lo stesso anno si celebrarono parecchi altri Concili in Oriente, contro gli Scritti di Origene. *Till.*

ALESSANDRIA (C. d') l'anno 430. in Novembre, raunato da S. Cirillo, Patriarca di quella Città, per comunicarvi la lettera che Celestino Papa aveagli scritta, e quella altresì, che lo stesso Pontefice avea scritta a Nestorio. Il Concilio deliberò di scrivere una terza lettera allo stesso Nestorio, per avvertirlo con un terzo monitorio, tanto a nome di quel Concilio, quanto a nome di quel di Roma, a correggere i suoi errori, e ad abbracciare la fede Cattolica; altrimenti gli dichiarano, che non vogliono più aver Comunione con lui, e che nol terrebbero più per Vescovo. Questa Lettera contiene in primo luogo una professione di Fede, che co-

nuncia dal Simbolo Niceno; poi una spiegazione esatta del mistero della Incarnazione. Vi si risponde alle principali obbiezioni di Nestorio; e termina finalmente coi dodici celebri Anatematismi, over Capitoli di S. Cirillo; val dire, che quel Santo avea scelte alcune Proposizioni di Nestorio, e avea anatematizzato tutti quelli, che le sottoferrebbero. Questi dodici Anatematismi comprendono tutta la sostanza della spiegazione di S. Cirillo sopra il Mistero della Incarnazione, e fecero in progresso molto rumore nella Chiesa, perchè gli Eutichiani abusarono di alcune espressioni contenute in quelli. *Conc. Tom. 3. pag. 395. l. p. Conc. Epb. c. 26.*

ALESSANDRIA (C. d') l'anno 633. alli 4. Maggio (non riconosciuto) dal Patriarca Ciro a favore dei Monotelisti. D. M.

ALTHEIM nella Rezia (C. d') *Altheimense*, l'anno 919 alli 20. Settembre. Un Legato del Papa vi assistette; e vi si fecero parecchi Canonici. *Id.*

ALTHEIM (C. d') l'anno 931. Vi si fecero trentasette Capitoli, che a noi non pervennero. *Id.*

ALTINO (C. d') *Altinense*, l'anno 802. S. Paulino di Aquileja vi implorò il soccorso di Carlo Magno contro Giovanni, Doge di Venezia, che avea precipitato dall'alto di una Torre Giovanni Patriarca di Grado. Quest'è il tutto, che si fa di questo Concilio. *Id.*

ANAZARBO (C. d') *Anazarbicum*, l'anno 435. In questo Concilio molti Vescovi, a esempio di Teodoro, si riunirono a Giovanni di Antiochia. *Id.*

ANCIRA (C. d') Mettopoli della Galazia, *Ancyranum*, tra l'anno 313. e 319. dopo Pasqua. Si crede con fondamento, che fosse questo un Concilio Generale di tutto l'Oriente; imperciocchè vi si trovarono dei Vescovi, non solamente della Galazia, ma dell'Esoponto, del Ponto, della Bitinia, della Liconia, della Frigia, della Pisidia, della Panfilia, della Cappadocia, della

della Siria, della Palestina, e dell' Armenia maggiore. Quindi è, che v' intervennero almeno cento diciotto Vescovi, e la maggior parte celebri nella Chiesa, come a dire, Vitale di Antiochia, Marcello di Ancira tanto famoso nella Storia di S. Atanasio, Lupo di Tarso, S. Antione Vescovo di Epifania, Confessore; eglino fecero venticinque Canonì, divisi da altri in ventiquattro per ristabilire la disciplina della Chiesa, la maggior parte dei quali riguarda quelli, ch'erano caduti nella perfezione; e lor s' imposero diverse penitente, secondo la differenza dei delitti: molti ve ne sono sopra il Matrimonio, ed uno sopra l' alienazione dei Beni Ecclesiastici. *Till.*

ANCIRA (Conciliabolo d') l' an. 358. tenuto da alquanti Vescovi Semiariani, avendo alla testa Basilio di Ancira, e Georgio di Laodicea. Vi condannarono le più manifeste bestemmie dell' Arianesimo. I puri Ariani insegnavano, che il Figliuolo di Dio non era, che una semplice Creatura, ma i Semiariani credevano, ch'egli fosse sopra le creature, ed anco ch'egli fosse simile al Padre; ma non eguale e consostanziale; e gli Eusebiani favorivano questo Partito. Costoro fecero una lunga esposizione di Fede, cui spedirono ai Vescovi, nella quale stabilindo che il Figliuolo era simile al Padre nella sostanza, negavano poi schiettamente, ch'egli fosse della stessa sostanza, e dissero anatema al termine consostanziale. I Semiariani deputarono a Costanzo; e ottennero la soppressione della seconda Confessione, ovvero formula di Sirmico dell' an. 357. l' asilo dei più empl Ariani. *Sozom. l. IV. c. 13.*

ANGERS (C. d') *Andegavense* l' an. 453. tenuto da S. Perpetuo Vescovo di Tours, e il quinto dopo S. Martino per ordinare un Vescovo ad Angers: Leone Arcivescovo di Bourges vi presedette. I Vescovi prima di separarsi vi fecero alcuni Regolamenti della Disciplina. Il primo comanda, che poichè gli Imperatori han dato ai Vescovi

facoltà di giudicar gli affari civili, gli Ecclesiastici rivolgerannosi ad essi nelle brighe, che avranno tra loro, e non ai Giudici Laici; e che nelle differenze che avranno coi Laici, dimanderanno di essere giudicati dal loro Vescovo, e otterranno permissione da lui per prodursi davanti al Giudice Secolare, se la lor Patria non vuol riconoscerne altri. Proibisce ai Chierici di esercitare Cariche Secolari. I Monaci vagabondi devono essere scomunicati. Il Concilio proibisce le violenze, e le mutilazioni delle membra, e il che dinota i disordini cagionati dall' incursione dei Barbari, che saccheggiavano in quei tempi le Gallie. Il quarto priva delle loro funzioni gli Ecclesiastici, che non vorranno astenersi dal frequentare donne straniere, val dire che non sono strette parenti. L' ultimo vuole, che tutti quelli che avranno confessati i lor falli, faranno ammessi alla penitente pubblica, secondo che il Vescovo giudicherà conveniente. *Conc. Tom. 4. p. 1020. d.*

ANGERS (C. d') l' an. 1055. o incirca, contro Berengario. L' anno e il mese sono incerti. D. M.

ANGERS (C. d') l' an. 1279. alli 22. Ottobre dall' Arcivescovo di Tours Giovanni di Monforeau. Vi si stesero quattro Canonì, uno dei quali punisce i Chierici scomunicati colla perdita dei frutti dei lor Benefizj, finattantochè dura la Scomunica: il che fa vedere, che il Clero stesso dava l' esempio di star poco la Scomunica, e che non era più l' ultima pena Canonica. *Tom. XI. Conc. p. 1074.*

ANGERS (C. d') l' an. 1366. alli 12. Marzo da Simone Renoul Arcivescovo di Tours, e dai suoi Suffraganei. Vi si stesero trentaquattro Articoli di Regolamento, i primi dei quali riguardano i Processi, e fan conoscere fino a qual segno i Chierici portassero i litigi in quelle Provincie. Altri Articoli riguardano le loro Eccezioni e le Immunità Ecclesiastiche: pochissimi tendono direttamente alla correzione dei costumi. *Fl.*

ANGERS (Concilio della Provincia di Turenna tenuto ad Angers) l'an. 1448. di Luglio, da Giovanni Arcivescovo di Tours, e dai suoi Suffraganei. Vi si fecero diciotto Regolamenti per riformare gli abusi. Il primo comanda a tutti i Preti di recitare l' Ufficio dei Morti, almeno di tre Lezioni, nei giorni che non saranno solenni: proibisce di dare la distribuzione a quelli che non assisteranno all' Ufficio: di parlare in Coro senza necessità: di recitar le Ore in privato: il Concilio ingiunge di predicare la parola di Dio con dignità: proibisce i Matrimoni clandestini; e le feste ridicole, che si fanno, quando uno si marita la seconda o la terza volta. *Tom. XII. Conc. gen. p. 135.*

ANGERS (C. d') l'an. 1583. fu una continuazione di quello di Tours dello stesso anno, e che a motivo della Pestilenza sopravvenuta a quella Città fu trasferito ad Angers. In primo luogo vi si fecero dei Regolamenti utilissimi sopra molti soggetti importanti. Vi si trattò del Battesimo, della scelta dei Padrini. Vi si proibì di reiterare questo Sacramento, nemmeno sotto condizione, a quelli che lo avevano ricevuto dagli Eretici, e che avevano impiegato la materia, la forma, e l' intenzione richieste.

2. Vi si trattò della Confermazione, della Eucaristia, del Sacrificio della Messa, del Matrimonio, dell' Ordine, della celebrazione delle Feste, del culto delle Reliquie.

3. Della Riforma, e della Disciplina Ecclesiastica, del dovere dei Vescovi, dei Canonici, dei Curati ec. Si ordina ai Monaci di portar una gran corona, e di radersi la barba, e fu proibito a tutti senza eccezione l' uso delle carni i Mercordì e tutto l' Avvento. Quanto alle Religiose si proibì di eleggerne alcuna in Abadesse, o in Priora, che non fosse arrivata all' età di quarant' anni, e non ne avesse otto di professione.

4. Vi si trattò delle Sepulture, della Giurisdizione Ecclesiastica, della Visita, della conservazione del

Beni Ecclesiastici, dei Seminarj, delle Scuole, delle Università. Tutti questi Regolamenti furono confermati da un Breve di Gregorio XIII. dello stesso anno, e pubblicati per ordine di Enrico III. *Labb. Coll. Conc. Tom. XV p. 1011.*

ANSO vicino a Lion (Conc. d') *Ansenje*, l'an. 1025 Gostino di Macon vi espone i suoi lamenti contro Bucardo Arcivescovo di Vienna, per aver ordinato dei Monaci Cluniacensi, quantunque quel Monastero fosse nella Diocesi di Macon. L' Arcivescovo di Vienna nominò S. Odilone, ch' era presente, come garante di sua Ordinazione. L' Abate Odilone spiegò allora un privilegio del Papa, che gli esentava dalla Giurisdizione del Vescovo. I Vescovi fecero leggere i Canonì, i quali prescrivono che in ogni Paese, gli Abati e i Monaci siano soggetti al proprio lor Vescovo, e in conseguenza si dichiarò nullo quel Privilegio, che v' era formalmente contrario.

ANSO (C. d') l'an. 1100. tenuto da 4. Arcivescovi, tra i quali S. Anselmo Arcivescovo di Cantorberì, e da 8. Vescovi. Ugo Arcivescovo di Lion vi dimandò un sussidio per le spese del viaggio che doveva fare a Gerusalemme, avendone ottenuto permissioe dal Papa. *Tom. X. C. p. 627.*

ANTIOCHIA (C. d') *Antiochenum*, l'an. 252. convocato sotto Fabio che n' era Vescovo, e che inclinava allo Scisma di Novaziano. Credesi che i Vescovi vicini, temendo le conseguenze di questo Scisma, volessero tenere questo Concilio. Il Sinodico dice, che Demetrio tenne un Concilio in Antiochia, dove Novato fu condannato come fautore dei peccati; cioè che la disperazione alla quale ci riduceva i Peccatori, era ordinata a precipitarneli in eccessi d' ogni maniera. Checchè ne sia, egli è costante, che l' Eresia Novaziana non fu rigettata universalmente, che sotto il Pontificato di S. Stefano nel 254. Non si sa, se questo Concilio avesse nessuna conseguenza. **AN.**

la cui vita per altro era poco conforme alla santità del suo Ministero. La corruzione dei suoi costumi gli fece perdere la cognizione della verità. Egli insegnava, come avea fatto Sabellio verso l'an. 255. che il Padre, il Figliuolo, e lo Spirito Santo non erano, che una sola persona: che il Verbo e lo Spirito Santo erano nel Padre, ma senza aver esistenza reale o personale, ma solamente come la ragione è nell'uomo; in guisa che non c'era veramente nè Padre, nè Figliuolo, nè Spirito Santo, ma solamente un solo Dio. Ciò nulla ostante egli riconosceva che il Padre produceva il suo Verbo, ma solamente per operare fuori di sé: nel che differiva da Sabellio. Il suo errore intorno all' Incarnazione non era men capitale: non voleva che il Figliuolo di Dio fosse venuto dal Cielo: sosteneva che Gesù Cristo era uom terrene, e puro uomo, che di sua natura non era in nessun conto superiore agli altri: confessava, ch'egli avea in sé il Verbo, la Sapienza, e il Lume eterno, ma solamente per abitazione e per operazione, e non per unione personale. Quindi ammetteva egli in Gesù Cristo due Ipostasi, due Persone, due Cristi, e due Figliuoli, uno dei quali era Figliuolo di Dio per sua natura, e coeterno al Padre, non essendo secondo lui che lo stesso Padre, ma che quegli che era Figliuolo di Dio, e di Maria non era Cristo, se non in un senso improprio; che egli non era, avanti che nascesse di Maria; che egli era soggetto al tempo; che non avea ricevuto il titolo di Figliuolo di Dio, se non perchè era il soggiorno del Figliuolo vero; per maniera che Gesù Cristo era giusto, non per natura, il che è proprio ed essenziale carattere della Divinità, ma solamente perchè esercitava la giustizia e la virtù; non per la sua unione, ma per la sua comunicazione col Verbo Divino.

che ispirò in tutti la Fede, eccitò lo zelo dei Sacerdoti per quanto formidabile si fosse egli renduto col suo potere, e colla sua tirannia. S. Dionigi Alessandrino tra gli altri lo confutò ampiamente. Ma per rimediare a un male tanto pericoloso, i Vescovi di Oriente convennero da tutte le parti in Antiochia, e in grandissimo numero. Quelli che si trovaron presenti al Concilio erano già per la maggior parte chiarissimi; tra gli altri Firmiliano di Cesarea in Capadocia, S. Gregorio Taumaturgo Vescovo di Neocesiarea, e suo Fratello Atenodoro Vescovo di un' altra Chiesa del Ponto, Eleno di Tarso in Cilicia, Imeneo di Gerusalemme, Teofesto di Cesarea in Palestina, Massimo di Borsoro. Ve ne erano ancora parecchi altri, con una quantità di Sacerdoti e di Diaconi. Allora quando furono raunati S. Dionigi Alessandrino scrisse loro per animare il loro zelo a difesa della verità. Non si sa precisamente ciò che si sia operato in questo Concilio. Questo solo si sa, che se ne tennero parecchi su questo affare, uno nel 264. un secondo, di cui si ignora il tempo, e un terzo nel 269. Quello che è fuor di dubbio si è, che Paulo fece tutto ciò, che potè per nascondere il veleno della sua Eresia; che i Vescovi esposero la loro Fede colla maggior chiarezza, e che esortarono fortemente Paulo ad abbandonare la sua Eresia; che egli protestò, che non avea mai tenuto gli errori, che gli si imputavano. Si raccoglie dalla Lettera Sinodica dell' ultimo di questi Concilj, che nel secondo di essi S. Firmiliano condannò gli errori di Paulo, e che questo Eretico promise di correggere i suoi errori. Ma siccome in progresso si rilevò, che egli avea ingannato i Vescovi, così questi si radunarono per la terza volta in Antiochia al numero di settanta, secondo S. Atanasio, e di ottanta secondo S. Ilario. I Padri, dopo aver impiegato le esortazioni e le preghiere presso Paulo, stabilirono chiaramente l' unione della natura.

ta Divina, e della natura Umana nella sola persona di Gesù Cristo, e la distinzione personale del Padre e del Figliuolo in una sola Sostanza. Paulo fu convinto di tutti i suoi errori, e soprattutto di credere, che Gesù Cristo non era che un uomo. Fu deposto a tutti i voti e scomunicato. L' fu altresì pel giudizio di tutti i Vescovi del mondo, essendo stato ricevuto dappertutto il decreto del Concilio. *Theol. l. 2. c. 22. p. 222. Euseb. l. VII. c. 28. p. 278 & c. 30. Id. VII. c. 30. Hist. ad an. 264. c. 17. Till.*

ANTIOCHIA (C. d') (non riconosciuto) l'an. 331. Gli Eusebiani, sopra un falso delitto, di cui fecero egli stesso accusare S. Atanasio, lo deposero, e ottennero da Costantino, ch'ei fosse rilegato a Filippi nella Macedonia D. M.

ANTIOCHIA (C. d') verso l'an. 340. Gli Eusebiani avendo inteso che S. Atanasio era andato a Roma, ne furono molto coltornati, non dubitando che le loro imposture non fossero facilmente sventate colla sua presenza. Per prevenire, se fosse possibile, ciò che temevano, tentarono di farsi Giudici della sua causa, e tennero un Concilio, in cui dichiararono, che un Vescovo, il quale dopo essere stato deposto, ripigliava da se le sue funzioni, senza l'autorità di un nuovo Concilio, non potrebbe mai essere ristabilito. Quindi senza esaminare la nullità del loro Concilio di Tiro, stabilirono in Alessandria un Vescovo della loro Fazione. Questo fu Gregorio di Cappadocia, Ariano dichiarato, e la cui intrusione fu delle più irregolari: imperciocchè si fece accompagnare dai soldati, e in questa occasione si commissero delle violenze e delle crudeltà degne dei Pagani. *Till.*

ANTIOCHIA (C. d') l'an. 341. convocato dagli Eusebiani in occasione della dedizione della Chiesa d' Antiochia. L'Imperator Costantino ne avea cominciata la fabbrica con una magnificenza degna della sua pietà, e Costanzo aveala compiuta,

Siccome Eusebio di Nicomedia non perdeva nessuna occasione di promuovere i suoi disegni, così approfittò di questa, e col pret. fto della dedizione di questo Tempio, fece riunire un Concilio, il cui vero scopo era di abolire la Fede della Confessionaria. V'intervennero novantasette Vescovi; nel numero di questi ce n'erano almen quaranta di Ariani. Le Provincie dalle quali si raccolsero erano la Siria, la Fenicia, la Palestina, l'Arabia, la Mesopotamia, la Sicilia, l'Italia, la Cappadocia, la Bitinia, e la Tracia. I Principali furono Eusebio divenuto usurpatore della Sede di Costantinopoli, Teodoro di Eraclea, Narciso di Neroniade, Macedone di Mopsuesta, Meris di Macedonia, Accaccio di Cesareo, Eudocio di Germanicia, e poscia di Costantinopoli, Georgio di Laodicea, e Teotono di Tiane in Cappadocia. S. Massimo Vescovo di Gerusalemme ricusò di assistervi, risovvenendosi, dice il Sig. Fleury, com'era egli stato sorpreso per sottoscrivere alla condanna di S. Atanasio.

In questo Concilio non comparve nessun Vescovo d'Occidente, nè alcuno a nome del Papa. L'Imperator Costanzo, che non ci vedea per altri occhi, che degli Ariani, vi assistette in persona. L'oggetto degli Eusebiani era di opprimere S. Atanasio. Si rinnovarono contro di lui le accuse del Concilio di Tiro, tante volte confutate. Il carattere degli Ariani era in fatti singolare; rinnovavano senza fine le stesse calunnie rancide. la cui impostura era stata ridotta all'ultimo grado di evidenza, e riproducevanle con tanta impudenza, come se mai non si fosse a quelle data risposta. Vi si aggiunsero de' pretesi omicidj cagionati, dicevano, dal suo ritorno in Alessandria. Fu dunque condannato quel Santo Vescovo, come indegno di essere ascoltato; e poi vi stesero tre Simboli, o Formularj.

Nel primo non parlano del Figliuolo, se non con grande riserva, nè mai fan uso dei vocaboli di Sostanza, n-

za, e di Consofianza. Nel fecondo dicono, ch'egli poffedeva immutabilmente la Divinità, over come lo hanno intefo Socrate e S. Ilario, ch'egli era incapace di altetazione, e di cambiamento; ch'era l'Immagine fenza differenza della foftanza, della volontà, della potenza, e della gloria del Padre; che il Padre, il Figliuolo, e lo Spirito Santo fonno tre in foftanza; in una parola, ciò che manifefta lo fpirito artifiziofo di quegli Eretici, fi è, che nel luogo medefimo riducono l'unità delle tre Perfone ad una unità di volontà. Pare altresì, che diano ad ogni Perfona Divina una gloria particolare, e negando che il Figliuolo fia Creatura, v'aggiungono, al par dell'altre Creature, ficcome aveano detto parlando di fua Divinità, ch'egli era il primogenito di tutte le Creature. Quello che chiamafi Formularjo di Antiochia è quefto fecondo, ed è quello che fu approvato dai Semiariani nel Concilio di Seleucia nel 359. Il terzo che fecero, è più ofcuro del primo, fe non che vi fi dice, che il Figliuolo di Dio è perfetto.

Non bifogna credere, dice il Sig. Tillemont, che tutti i Vefcovi di quefto Concilio foftero egualmente rei, e fi dee fare una gran differenza tra quelli che fonno ftati gli autori de' mali, come Eufebio di Nicomedia ed altri, da quelli, che null'altro facevano, che fequire l'impulfo de' primi, e ceder forse alla loro violenza; quefti poffono efere ftati men rei; ma, dice lo fteffo Autore, la timidezza non è difetto di poca confequenza rifpetto a coloro, che occupano i primi poffi nella Chiefa.

Quefto fteffo Concilio fece alcuni altri Regolamenti, e fonno molti fecoli, che gli fi attribufcono venticinque Canonì, che fonno pervenuti fino a noi. Secondo il Sig. Tillemont, quefti Canonì, sì belli, e tanto celebri nella Chiefa, poffono efere ftati fatti in un Concilio di Antiochia più antico, tenuto fotto S. Eufachio. Checchè ne fia, e quan-

tunque Innocenzo Papa e S. Gregorifotomo gli abbiano rigettati afolutamente, come compofti da Eretici; contuttociò perchè fonno giufti in fe fteffi, e trovafi autorizzati dalla pratica della Chiefa, over da altri Canonì, non fi ebbe difficoltà di darci luogo in un Codice di Canonì Ecclefiaftici, fatto avanti il Concilio Calcedonefe, ma fenza chiamarli mai Canonì del Concilio di Antiochia. *Fl. Till.*

ANTIOCHIA (C. d') l'an. 361. raunato dall'Imperatore Costanzo, ch'era allora in quella Città. Quefto Concilio fu numerofo. L'Imperatore s'era propofto di farli condannare egualmente il Confofanziale e il Diffimile in foftanza. S. Melezio vi fu eletto di comun confenfo Vefcovo di Antiochia. Gli Ariani s'erano infingati, ch'ei foiffe della loro opinione; ma quefto Santo Vefcovo fece un difcorfo in prefenza dell'Imperatore, in cui parlò con tutta la dignità del Figliuolo di Dio, dicendo, ch'egli abita in lui in identità, ch'egli è fimile al Padre, ed è perfetta Immagine di lui. Gli Ariani fdegnati di quefto difcorfo, fubornarono per modo l'animo dell'Imperatore, che S. Melezio fu efiliato a Melitene fua Patria, un mefe dopo, ch'egli avea fatto il fuo ingresso in Antiochia. *Fl. Sorani. IV. c. 28. Theod. II. 31.*

ANTIOCHIA (C. d') l'an. 363. fotto Gioviano. Acaccio di Cefarea e i fuoi fequaci, vedendo che quel Principe fimeva S. Melezio, entrarono in conferenza con lui, il che diede occasione a quefto Concilio. Vi fi trovarono ventifette Vefcovi di diverfe Provincie. I principali erano S. Melezio, S. Eufebio Samofateno, Acaccio di Cefarea, ec. Difefero di comun confenfo una Lettera da prefentarfì all'Imperatore, nella quale confeffavano la Confofanzialità, e confermavano la Fede Nicena. V'inferrono il Simbolo di Nicea, la Fede del quale fecero profefion di ricevere, e particolarmente la parola Confofanziale, proteftando che quefto vocabolo dinotava

che il Figliuolo è della sostanza del Padre, che gli è simile nella sostanza, e che questo termine rovina la beatitudine degli Ariani e degli Anomenei, che vogliono che il Figliuolo sia stato tratto dal nulla, *Socr. l. III. c. 25. p. 204.*

ANTIOCHIA (C. d') l'an. 373. tenuto da cenquarantafel Vescovi, che confermarono la Fede del Concilio di Roma dello stesso anno, o del precedente colle loro sottoscrizioni. S. Melezio è alla testa di questi Vescovi; poi S. Eusebio Samosateno, S. Pelagio di Laodicea, ec. *Valesf. ad Theod. l. 5. c. 3. p. 41. D. M.*

ANTIOCHIA (C. d') l'an. 379. Fu convocato da tutto l'Oriente, ed è uno dei più illustri, dice il Sig. Tillemont, che s'ensi tenuti nella Chiesa, quantunque non se ne trovi nessun vestigio negli Storici. Quel poco che noi ne sappiamo, trovasi nella Collezione Romana di Olfenio Tom. I. p. 165. dove è detto, che la Lettera del Concilio di Roma sotto Damaso, essendo stata inviata in Oriente, tutte le Chiese Orientali rautano in Antiochia la riceverterro di comun consenso, e tutti i Vescovi la confermarono colle loro sottoscrizioni; tra gli altri S. Melezio Antiocheno, S. Eusebio Samosateno, S. Pelagio di Laodicea, S. Eulogio di Edessa ec. Questa Lettera autorizzava la Fede della Chiesa sopra la Trinità, la Divinità dello Spirito Santo, e gli errorj di Apollinare. *Till. Conc. Rom. t. 1. p. 165.*

ANTIOCHIA (C. d') l'an. 391. ovver incirca. Il Vescovo Flaviano assistito da molti Preti e Diaconi, vi condannò e vi anatematizzò i Messaliani, che risguardavano come inutili i Sacramenti, e mettevano tutta la perfezione del Cristiano nella sola preghiera. D. M.

ANTIOCHIA (C. d') tra l'an. 417. e 420. altri lo mettono all'anno 424. tenuto da Teodoro Vescovo di quella Città contra Pelagio. Credeasi che questo Eretico fosse riconvenuto in faccia di questo Concilio dai suoi accusatori, che erano probabilmente i due celebri Heros, e Laza-

ro, Pelagio non potè occultarsi davanti al Concilio. Vi fu apertamente convinto di Eresia, e fu poi scacciato dai luoghi Santi di Gerusalemme. Il Sig. Tillemont crede, che questo Concilio debba esser collocato alla fine dell'anno 417. se a Pelagio devono riferirsi le parole di S. Girolamo: che il nuovo Catilina era stato scacciato dalla Città di Gerusalemme, non da qualche potenza umana, ma dalla sola volontà di Gesù Cristo; che era sol da compiangere, che molti dei suoi seguaci fossero rimasti a Gioppe con Lentulo. *Mercat. Monitor. c. 3. Hier. Ep. 55. p. 129. b.*

ANTIOCHIA (C. d') l'an. 432. tenuto per far la pace tra S. Cirillo, e Giovanni Antiocheno; ma non fu conchiusa, se non l'anno seguente.

ANTIOCHIA (C. d') 436. rautano da tutte le Provincie di Oriente. Questo Concilio scrisse tre Lettere Sinodali all'Imperatore, a Proculo, e a S. Cirillo. In questa ultima la memoria di Teodoro Mopsuesteno ci fu difesa: i Vescovi, parlando dei suoi Estratti, si esprimono così: „ Noi confessiamo esservi dei „ passi dubbiosi, e che possono in- „ tenderli altrimenti da quel, che „ sono scritti; ma ve ne son molti di „ chiari. Quanto a quelli che sem- „ brano oscuri, noi ne troviamo di „ somiglianti negli Antichi, ai qua- „ li la condanna di questi reheret- „ be pregiudizio. E a qual confu- „ sione non si apre la porta, se si „ permette di combattere ciò che „ dissero i Padri mortj? Altro è di „ non approvare alcuni dei loro sen- „ timenti, altro è l'anatematizzarli, „ quando anche non si estendesse l' „ anatema sopra le loro persone ... „ E non si fa, che Teodoro fu ob- „ bligato a parlare così, per comba- „ ttere l'Eresie, alle quali opponeva- „ si, come Difensor comune di tutto „ l'Oriente? „ Tralle Lettere a Proculo, gli stessi Vescovi dicono: „ A noi non appartiene il giudicare „ coloro, che son morti con buona „ opinione; questo è riservato al Giu- „ dice dei vivi e dei morti. „ Ma S. Ci-

Cirillo fece una risposta al Concilio, nella quale egli dice: „ Quanto alle „ opinioni ereditate di Diodoro, e di „ Teodoro, che si sono sollevati apertamente contro la gloria di Gesù „ Cristo, niuno di grazia le attribui- „ sca ai Santi Padri Atanasio, Basilio, „ Gregorio, ed altri, per non dar oc- „ casione di scandalo “. *Fl. Conc. Baluz. p. 243.*

ANTIOCHIA (C. d') l'an. 447. convocato da tutte le Provincie di Oriente da Domino di Antiochia, in conseguenza dei lamenti prodotti contro Atanasio Vescovo di Perta, accusato di diversi delitti. Fu citato sino a tre volte: egli rispose solamente, che egli avea dei nemici nel Concilio; e che si cercava la sua condanna. Fu dichiarato reo dei delitti, ond'era accusato, e fu deposto. *Conc. Tom. VI. p. 759.*

ANTIOCHIA (C. d') l'an. 448. da Domino Vescovo di Antiochia, in proposito degli affari di Iba Vescovo Edesseno, accusato falsamente di essere Nestoriano: e di aver detto, che egli poteva esser Dio al par di Gesù Cristo, se lo avesse voluto; ma i suoi Accusatori, che erano i suoi stessi Ecclesiastici, non poterono provar nulla. Iba si presentò al Concilio, e di quattro Accusatori ne comparvero due solamente. Non è noto ciò che seguì poi nel Concilio: il certo si è, che decise a favore di Iba. *Conc. Tom. IV. p. 642.*

ANTIOCHIA (C. d') l'an. 472. Pietro Fulone vi fu deposto; Gelasio Papa e Liberato ne fanno menzione. *Cap. 18 D. M.*

ANTIOCHIA (C. d') (non riconosciuto) l'an. 508. Di questo Concilio Floriano di Antiochia scrisse una Lettera Sinodale, colla quale dichiarava di ricevere i Concilj di Nicea, di Costantinopoli, e di Efeso, senza parlar di quello di Calcedonia.

ANTIOCHIA (C. d') l'an. 1140. altri lo assegnano all'anno 1143. tenuto dal Legato Alberico, Vescovo di Ostia, assistito da alquanti Vescovi della Provincia di Gerusalemme, e di Tiro. Vi si depose Paolo Patriarca di Antiochia, dopo di aver-

lo citato in tre giorni diversi. Era egli stato eletto tumultuariamente dal popolo, senza la partecipazione dei Prelati, che si erano riuniti per la sua elezione, e le sue ricchezze gli aveano fatto commettere molte ingiustizie. Fu escluso in sua vece Aimeti, che era Diacono di Antiochia. *Tom. X. Conc. p. 1026.*

AQUILEA (C. d') l'an. 381. sotto S. Valeriano Aquileiese, e S. Ambrogio di Milano. Palladio Vescovo di Illiria essendo stato accusato di Arianismo con qualche fondamento, si indirizzò all'Imperatore Graziano per giustificarsi, e gli fece istanza, che egli facesse riunire un Concilio di tutte le Provincie di Oriente, cui pretendeva di essere del suo partito. Graziano accordò in parte questa dimanda, e ordinò che i Vescovi di ogni Diocesi potessero venir ad Aquileia, ma che nessuno ci fosse obbligato. Trattanto l'esito comprovò, che Graziano avea voluto riunire un Concilio generale dell'Occidente, composto dei Vescovi del Vicariato di Italia, con libertà agli Orientali di intervenire; il che quelli non fecero, quantunque il Prefetto di Italia avesse loro scritto per parte dell'Imperatore. Quindi è, che questo Concilio non fu celebrato, se non quaranta anni dopo la sua convocazione. I Vescovi di tutte le Provincie di Occidente vi si trovarono, val dire quelli del Vicariato, e alcuni delle Gallie e dell'Italia. Vi si videro i Vescovi di Orange e di Marsiglia, come Deputati delle Gallie, due Vescovi di Africa, quello di Genova, e quello di Sirmio, Capitale della Illiria; in tutti trentadue Vescovi. Ma questo piccolo numero era compensato dalle qualità eminenti dei soggetti, che componevano il Concilio. I più illustri erano S. Ambrogio, S. Valeriano Aquileiese, S. Eusebio di Bologna, S. Sabino di Piacenza, S. Filastro di Brescia, S. Giusto di Lion, ec. Due soli Vescovi si trovarono della dottrina di Ario, cioè Palladio e Secondiano, e alcuni altri soggetti senza titolo. Tutto l'Occidente pre-

fe parte in quel Concilio: S. Valeriano Aquilejese presedette a quell' illustre Assemblea; ma il celebre S. Ambrogio ne fu l' anima; e egli fu quello che parlò e trattò dappertutto.

I Vescovi si raunarono alli 3. Settembre. Palladio e Secondiano vollero dapprincipio evitare lo schiarimento della quistione, ma inutilmente: si raccolse sempre più l'empietà di Palladio dalle sue risposte, e la sua ostinazione, e fu deposto dal Vescovato, e Secondiano dal Sacerdozio. I Padri del Concilio scrissero agl' Imperadori Teodosio e Graziano i Decreti della loro Assemblea, pregandoli a sostenerli colla loro autorità; e fecero istanza poi, che per rimediare allo Scisma di Antiochia, il qual durava dall'anno 361. quella Chiesa essendo divisa tra S. Melezio sostenuto da tutto l' Oriente, e Paulino appoggiato dall' Occidente, si raunasse in Alessandria un Concilio di tutti i Vescovi Cattolici, per sapere a chi si dovesse dare o negare la Comunione. Questo fu l' argomento del Concilio Romano dell' anno seguente. 382. T. 2. C. p. 978.

AQUILEA (C. d') *Aquilejense* (non riconosciuto) l' an. 698. tenuto dagli Scismatici contro la condanna dei tre Capitoli.

AQUILEA (C. nella Diocesi d') nell' Austria presso Udine, (non riconosciuto) l' anno 1409. tenuto da Gregorio XII. mentre trattavasi a Pisa di deporlo. Tenne egli la prima Sessione alli 6. Giugno, assegnò la seconda alli 22. a motivo dei pochi Vescovi, ch' erano intervenuti. Il preteso Papa pronunziò sentenza contro Pietro di Luna, e contro Alessandro V. Pietro di Candia: gli dichiarò Scismatici, e le loro elezioni nulle e sacrileghe: e nell' ultima del 5. Settembre promise anche di rinunziare il Pontificato, se i suoi due Competitori rinunziassero anch' essi al lor preteso diritto; ma v' aggiunse una condizione, la qual provava, che la sua promessa era artificio per divertire l' unione.

AQUITANIA (C. d') l' an. 1034.

Si tennero in quest' anno molti Concilij in questa Provincia pel ristabilimento della pace, per la Fede, per indurre i popoli a riconoscer la bontà di Dio, e a distorgli dai delitti colla memoria de' mali passati. *Pagi.*

ARABIA (C. d') *Arabicum*, l' an. 246. tenuto contro coloro, che pretendevano, che le anime morissero, e che risuscitassero coi corpi. Origene, secondo Eusebio e il Sinodico di Fabrizio, fu citato a questo Concilio, dove parlò con tanta forza contro questo errore, che ricondusse gli Eretici alla sana dottrina. *D. M. Euf. VI. Hist. c. 37.*

ARANDA in Spagna (C. d') *Arenense*, l' an. 1463. nel mese di Dicembre; tenuto per rimediare alla ignoranza, e allo scortetto vivere degli Ecclesiastici. Cavillo Arcivescovo di Toledo co' suoi Suffraganei vi fece venti Regolamenti sopra la Disciplina, tra' quali ve n' è uno, che dice, che non si conferiranno gli Ordini sagri a quelli che non sapranno il Latino: che gli Ecclesiastici non porteranno il lutto; che i Vescovi non compariranno mai in pubblico, se non in Rocchetto, e in Camaglio; che non porteranno mai abito di seta; che si faranno leggere a mensa la Scrittura Santa, ec. Gli altri Canonj contengono dei Regolamenti contro gli Ecclesiastici concubinarj, contra i Matrimonj clandestini, la Simonia, gli Spettacoli, che si rappresentavano nelle Chiese, i giuochi proibiti agli Ecclesiastici, i Duelli, il Ratto, ec. *Tom. XIII. Conc. p. 1446.*

ARLES (C. d') *Arelatense*, l' an. 314. raunato da tutto l' Occidente dall' Imperator Costantino per lo Scisma dei Donatisti. Questo Principe per liberarsi dalla importunità di quegli Scismatici, che si querelavano del Concilio Romano dell' anno precedente 313. avea loro accordato de' nuovi Giudici. Questa concessione diede occasione al Concilio, che fu raunato in quella Città. V' intervenne un gran numero di Vescovi; ve ne furono dici-

dell'Africa, dell'Italia, della Sicilia, della Sardegna, ma il maggior numero delle Gallie. Dalle sottoscrizioni rilevanfi i nomi delle Chiese d'Arles, di Lion, di Vienna, di Marùglia, di Aurun, di Rheims, di Treves, di Colonia, di Rouen, di Bourdeaux. Tra questi Vescovi ve ne sono parecchi, onorati dalla Chiesa come Santi. S. Silvestro Papa ci avea mandati due Preti e due Diaconi. Gli Atti di questo Concilio non son pervenuti sino a noi. Quel che si trova si è, che l'affare fu esaminato con assai maggior diligenza di quel che si fosse fatto a Roma. Cecilii no vi fu assoluto, e i suoi Accusatori condannati. Di più il Concilio stabilì nel Canone tredicesimo l'unità del Battesimo nell'Africa; imperciocchè gli Africani ribattezzavano anche in que' tempi quelli ch'erano stati battezzati dagli Eretici. I Padri dunque dichiararono, che se si potesse raccogliere dalle interrogazioni che si farebbono intorno al Simbolo alla persona che presentavasi, ch'ella fosse stata battezzata in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo, si contentassero d'imporgli le mani, affinchè ricevesse lo Spirito Santo.

Questo Concilio è uno dei più illustri, che avesse veduto la Chiesa sino allora, e il più ragguardevole, dice il P. Sirmondo, dopo i Concilj Ecumenici, sì per l'importanza delle cose, che ci furono decretate, sì per la estensione delle Provincie dalle quali era raccolto. I Padri che lo componevano stesero qui venti Canoni di Disciplina tanto famosi, e che portano il nome di quel Concilio. Noi abbiam fatto, dicono nella lor Lettera Sinodale al Papa S. Silvestro, diversi Regolamenti, secondo il movimento dello Spirito Santo. I Donatisti vedendosi condannati appellarono all'Imperatore, che gli punì, come meritavano. *Fi.*

ARLES (C. d') l'an 353. (non riconosciuto) Fu convocato dall'Imperator Costanzo, deditissimo agli Eusebiani. Questo Principe essendo

si trovò in quella Città, eseguitutto ciò, che quegli Eretici gli suggerivano; ovvero piuttosto furono padroni di eseguire tutto ciò che aveano risoluto. Aveano già invitato Liberio Papa ad assistere al Concilio, e il Papa avea inviato a quella Città il celebre Vincenzo di Capua, e Marcello di Campagna per dimandar a Costanzo, ch'egli facesse tenere un Concilio in Aquileja. Molti Vescovi d'Italia erano venuti ad Arles per lo stesso motivo; ma benchè giustissima fosse la dimanda di Liberio, Costanzo se ne offese. La prima cosa, che i Vescovi Ariani dimandarono in quel Concilio, fu la condanna di S. Atanasio. Vincenzo di Capua istava perchè si trattasse della causa della Fede, val dire che si condannasse l'Eresia d'Ario; ma Valente e i suoi complici persistettero in esigere prima di tutto, che i Legati rinunziassero alla comunione di S. Atanasio. E quantunque il Papa avesse luogo di lusingarsi, che Vincenzo di Capua sosterrrebbe la integrità della Fede, e l'onore di sua Legazione, contuttociò egli, e il suo Collega trasportati dall'esempio degli altri, come da un torrente, e scossi dalle minaccie, promisero di non più comunicare con S. Atanasio; ma quando gli Eusebiani ebbero ottenuto questo punto ricusarono di condannar Ario. Fotino di Sirmio, Marcello di Ancira, e S. Atanasio furono condannati in questo Concilio.

La caduta di Vincenzo, e degli altri Legati oppressi il Papa di un vivo dolore. Lo stesso Vincenzo nulla più desiderava, che di morire per Gesù Cristo per timore di non passare per l'ultimo dei calunniatori, e per aver acconsentito alla trasgressione del Vangelo. Così egli si esprime in una Lettera scritta ad Osio, e di cui S. Ilario ci ha conservato l'estratto. Egli non cadde tuttavia sino al fondo dell'abisso; rientrò nel campo della verità, e cancellò poco appresso il rossore di sua caduta. Bisogna dire altresì, che la viltà non fu universale nel Concilio. S. Paulino Ve-

scovo di Treves sostenne la fede con una costanza degna di un uomo apostolico, e si tirò addosso l'esilio per l'orrore, che egli testimonio degli Ariani, e perchè non volle aver parte nella oppressione dell' innocente. cioè segnar le calunnie inventate contro S. Atanasio. Costanzo si sforzò anzi di sfancare la sua pazienza facendolo cambiar di esilio, e rilegandolo in Pasi, dove non adoravasi il nome di Gesucristo, e che erano infetti dell' Eresia di Montano e di Massimilla; ma stette fermo sino alla morte, che avvenne in Frigia l'anno 358. *Hil. Fr. 2. p. 46. Till.*

ARLES (C. d') l'anno 442. ovvero all'incirca, ai tempi di S. Ilario. Si crede, che fosse una Assemblea di molte Provincie Ecclesiastiche, perchè questo Concilio prescrive con autorità, che i Metropolitani faranno obbligati a osservar fedelmente i suoi decreti, e si dà il titolo di gran Concilio. Fu raunato dal Vescovo di Arles. Noi abbiamo nelle ultime edizioni cinquantasei Canon di questo Concilio. Son quasi tutti tratti dal primo Concilio di Arles tenuto l'anno 413. e da quelli di Nicea, di Orange, e di Vaison. Proibisce di sollevare al Suddiaconato quelli, che avessero sposato una vedova, conforme al decreto del Concilio di Valenza nel 474. Secondo il P. Pagi questo Concilio diede occasione a S. Leone di entrar in qualche disgusto con S. Ilario Vescovo di Arles, il quale attribuitasi il diritto di raunare dei gran Concilj nelle Gallie. *C. Tom. 4. p. 101. D. M.*

ARLES (C. d') l'an. 453. Si riferisce a quest'anno, quantunque ci manchino fondamenti sicuri, e non si sappia nemmeno del numero di Vescovi, che vi assistero. Ci restano i soli Canon, al numero di cinquantasei, e credesi che alcuni sian tratti da altri Concilj. *Tom. 4. p. 100.*

ARLES (C. d') l'anno 455. e secondo altri 451. celebrato a motivo di una differenza contra Fausto,

Abate di Lerins, e Teodoro, Vescovo di Frejus. Questo ultimo fu obbligato a ricevere la soddisfazione di Fausto, e dimenticò il passato. *Tom. 4. Cont. p. 1023.*

ARLES (C. d') il terzo verso l'an. 475. Gli errori, che Lucido sosteneva avendo eccitato lo zelo di Fausto Vescovo di Riez, egli si sforzò di ricondurre quel Prete alla verità in molte conferenze, che ei tenne con esso lui. Lo stesso Fausto ci insegna nelle sue Lettere, quali fossero questi errori; imperciocchè le sue esortazioni essendo state sin allora inutili, scrisse a Lucido una Lettera, nella quale gli propone sei articoli, comandandogli di anatematizzarli. 1. l'Error di Pelagio: cioè che l'uomo nasca senza peccato, che ei possa salvarsi colle sue sole forze, ed esser liberato senza la grazia di Dio. 2. Che un fedele che fa professione della Fede Cattolica, se egli cade dopo il Battesimo, si dana per il peccato originale. 3. Che l'uomo sia precipitato nell'eterna morte dalla prescienza di Dio. 4. Che quegli, che perisce non ha ricevuto il poter di salvarsi, il che si intende tanto di un Battezzato, quanto di un Gentile, giunto che ei sia a quella età, nella quale ha potuto credere, e non ha voluto. 5. Che i Vasi di ignominia non possono sollevarsi ad esser Vasi di onore. 6. Che Gesucristo non è morto per tutti, nè vuol che tutti gli uomini sian salvi. Questa Lettera fu sottoscritta da undici altri Vescovi; ma non vi è che Paziente Vescovo di Lion, di cui si sappia la Sede.

In quel mezzo che Lucido differiva la sua ritrattazione, o forse ancora per occasione del suo ritardo, si tenne un Concilio in Arles, composto di trenta Vescovi. Quel che ci fa conghietturare, che si tenesse in quella Città, si è, che Leoncio, che ne era il Vescovo, è nominato alla testa degli altri; dopo di lui sono i nomi di S. Eufrosio, di S. Mamerto, di S. Paziente, di S. Eutropio, di Fausto, di Pontajo, di Basilio, di Teoflartto, di Magere &c.

Vienna, di Lion, di Bellay, di Margherita, di Orange, di Aix, di Ginevra, tutti celebri per le Lettere scritte loro da S. Sidonio. Vi si parlò molto, secondo lo stesso Fausto, della Predestinazione. Vi si condannarono gli errori, che Lucido avea avanzati su tal materia, e si comandò, che egli stesso li condannasse. Lucido ubbidì; indirizzò una Lettera ai Vescovi di quel Concilio, colla quale ritrattò gli errori, nei quali confessò di esser caduto. Per verità non sono le stesse proposizioni della Lettera di Fausto, ma quelle che egli condanna tendono a riconoscere, che Gesù Cristo è morto per tutti gli uomini; che Dio non predestina nessuno alla dannazione; che il libero arbitrio non però in Adamo; e che la grazia di Dio non esclude lo sforzo dell' uomo per cooperarvi.

Vi son degli Autori, che conghietturano, che Fausto medesimo fosse quegli, che stese la ritrattazione di Lucio; almeno il Sig. Dupin riconosce, che vi sono diverse cose in questa ritrattazione difficili da spiegare, che han odore di puro Pelagianismo.

Del rimanente la condanna di Lucido in questo Concilio è una delle prove, sopra le quali parecchi Autori stabiliscono, che vi fu una Setta di Predestinazionari. Posson vedersi a questo proposito le Dissertazioni molto diffuse fatte su di questa questione dal Cardinal Norris, dal P. Pagi, e dal P. Alessandro. Questo ultimo prova, che gli errori dei Predestinazionari si accordano, ovvero piuttosto sono gli stessi con quelli, onde i Preti di Marsiglia aveano avuto ardimento di accusare S. Agostino, e i suoi Discepoli. Accorda egli tuttavia, che questa Setta dei Predestinazionari avesse pochi Fattori, e lo prova dal Canone 25. del secondo Concilio di Oranges, concepito in questi termini: *Aliquos vero ad malum divina potestate predestinatos esse, non solum non cre-*

tiam si qui sunt, quorum nullum credere velint, cum omni detestatione illis anathema dicimus. Sopra di che il P. Alessandro soggiugne queste parole: *Ubi sunt patres hac loquendi formula: Si qui sunt; quia paucos, & obscuros admodum nominis vel socios, vel Discipulos Lucidus habuerat.*

Ritorniamo a Fausto; il qual soggiugne, dopo aver riferito ciò, che si trattò in questo Concilio, che Leonzio lo incaricò di raccogliere ciò che era stato detto sopra il punto della Predestinazione; il che egli fece con due Libri della Grazia e del Libero Arbitrio, da esso indirizzati a Leonzio. Ma, dice il Sig. Fleury, nel far questo cadde nell' eccesso opposto, rilevando troppo le forze della natura. Il P. Pagi dice lo stesso, ma in termini assai più forti. *Illud solum dici potest, Faustum, mandati a Leoncio, & a Synodo postea Lugdunensi sibi impositi limites excessisse; dum non modo Lucidi, & quorundam fortassis aliorum circa predestinationem errores, ut in Juniano fuerat, consultavit, verum etiam, occasione data, S. Augustini doctrinam de gratuita predestinatione impugnavit, & Semipelagianum virus, toto illo Opere passim evomuit.*

Finalmente il dotto Benedettino D. Mauro, nella sua Lista dei Concilj certi e noti; dice in termini espressi sopra questo medesimo Concilio di Arles, e sopra quello di Lion, che questi due Concilj non ci son noti, che per le Opere di Fausto di Riez: Opere, dice' egli, che contengono tutto il veleno del Semipelagianismo, e come tali sono state rigettate tra i libri apocriphi dal Concilio celebrato da Papa Gelasio alla testa di settanta Vescovi l' an. 496. e si appoggia per affermarlo all' autorità del P. Pagi.

In fatti ecco ciò che ne dice quello stesso Padre: *Quod Faustii libros de Gratia, licet non pauci viri eos orthodoxos censuerint, nihilominus, cum Gelasius Papa eos damnasset, Synodus Africanorum Patrum apud Sardiniam in Epipola ad Ma-*

ventium Archimandritam impugnavit; & Sanctus Fulgentius, sepe Isidoro, de illust. Script. cap. 14. lib. 7. de Gratia Dei & lib. Arbitrio, eisdem opposuerit, non immerito Baronius n. 16. & seq. quem admodum & plerique Viri eruditi in eisdem libris insurrexere Tom. V. Conc. p. 1042. Fl. Tom. VI. Tillemont Tom. XVI. Faust. de Gratia p. 698. Dupin Tom. VI. p. 588. Gard. Noris l. 2. Hist. Pelag. Not. Pagi in Annal. Baronii T. VIII. p. 522. Nat. Alex. Sæc. 5. p. 1. dissert. 5. Faust. de Grat. in fin. Prefat. Pagi in Baron. Tom. VIII. pag. 522. Arte di verificare le Date. Pagi in Annal. Baron. T. VIII. p. 525.

ARLES (C. d') l'an 524 S. Cesario vi presedette, assistito da dodici Vescovi. Vi si fecero quattro Canonî, Tom. VI. p. 1622.

ARLES (C. d') l'an 544. Vi si fecero sette Canonî, il secondo dei quali decide, che i Monasterj tanto d'uomini, che di donne faranno soggetti alla Giurisdizione del Vescovo Diocesano. Fl.

ARLES (C. d') l'an 554. Undici Vescovi delle Province d'Arles, della seconda Narbonese, e delle Alpi marittime, e otto Deputati vi fecero sette Canonî. Tom. V. p. 708.

ARLES (C. d') l'an 813. alli 10. Maggio. Si conta pel festo di questa Città: fu tenuto per ordine di Carlomagno per corregger gli abusi, e ristabilirvi la Disciplina Ecclesiastica. Vi si fece un gran numero di Canonî. I Vescovi, dice il Concilio, devono sapere la Santa Scrittura, e i Canonî, e tutta la loro occupazione dev'essere la Predicazione e l'istruzione. I Preti devono predicare, anche nelle Parrocchie di Campagna, i Genitori devono istruire i loro Figliuoli, e i Padri quelli, che han tenuti alla fonte. Tom. V. p. 1211.

ARLES (Concilj Provinciali d') l'an 1034. Si tennero quest'anno parecchi Concilj di questa Provincia pel ristabilimento della pace, per le feste, per indurre i popoli a

riconoscere la bonà di Dio, e distoglierli dai delitti colla rimembranza dei mali passati D. M.

ARLES (C. d') l'an 1234 agli 8. di Luglio sotto Giovanni Baufsan, Arcivescovo di quella città. Vi si pubblicarono venticquattro Canonî, la maggior parte contro gli Eretici, in esecuzione del Concilio Lateranense dell'an 1215. e di quel di Tolosa del 1229. In questo Concilio è ordinato ai Vescovi di predicar frequentemente nella Fede Cattolica personalmente, e per mezzo d'altri. Le Confraternite vi son proibite, se non sono erette con autorità del Vescovo. I Vescovi si applicarono studiosamente alla correzione dei costumi, principalmente del Clero, e metteranno, per questo effetto degli' ispettori ognuno nella sua Diocesi. Nessuno farà Testamento, se non in presenza del suo Curato. La ragione di quest'ultimo Statuto, ch'è sì frequente nei Concilj di quel tempo, fu perchè coloro, che favorggiavano gli Eretici, facevano dei Legati a lor profitto. Tom. XI. Conc. App. p. 239.

ARLES (C. Provinciale d') l'an 1260. ovvero 1261. tenuto da Fiorentino, Arcivescovo d'Arles, coi suoi Suffraganei. Vi si condannarono le stravaganze dei Gioachimiti, i quali dicevano, che il Padre ha operato dal principio del mondo sino alla Predicazione di Gesucristo; che Gesucristo ha operato sino al 1260. e che lo Spirito Santo opererà dal 1260. sino alla fine del mondo. Che sotto l'operazione del Padre gli uomini viveano secondo la carne; che sotto quella del Figlio, viveano tra la carne e lo spirito; e che sotto la terza vivranno più perfettamente secondo lo spirito. Vi si fecero inoltre diciassette Canonî. il terzo dei quali dice, che la confermazione dev'essere amministrata e ricevuta a digiuno, coltone i bambini lattanti. Sicchè in quei tempi davano ancor ai bambini, come si pratica anche al presente in più Chiese. Il quinto Canone si spiega così: „ Siccome la maggior par-

te delle Chiese di questa Provincia, ha dei Priorati di Monaci, ovvero d'altri Regolari, che non vi risiedono, Noi ordiniamo, che in queste Parrocchie vi siano dei Curati tratti dalla Comunità, ovvero dei Vicarj perpetui con una porzione congrua assegnata sopra le rendite della Parrocchia; e proibisce ai Religiosi di ammettere il popolo all'ufficio divino nelle lor Chiese le Domeniche, e le Feste solenni, e di non predicare all'ora della Messa Parrocchiale per non divertire i Laici della istruzione, che devono ricevere nella loro Parrocchia. *Tom. XI. Conc. p. 2359.*

ARMACH (C. d') nella Irlanda, *Arniachianum* l'an. 1171. Vi si ordinò di mettere in libertà tutti gl' Inglese, che si trovavano in schiavitù in tutta l' Isola. Il Concilio era persuaso, che gl' Irlandesi fossero soggetti al dominio degl' Inglese. *Tom. X. p. 1452.*

ARRAGONA (C. d') di S. Giovanni di Rocca, *Aragonesse* l'an. 1062. nel qual si decise, che i Vescovi di Arragona doveano esser eletti tra i Monaci di quel Monastero. *D. M.*

ARRAS (C. d') *Atrebatense*, l'an. 1025. contro certi Eretici, che rigettavano i Sacramenti. Vi si stabilì in un modo chiarissimo la fede della Chiesa circa l' Eucaristia. *D. M.*

ATTIGNI (C. d') *Attiniacense* l'an. 765. S. Crodegando di Metz vi presedette, assistito da 27. Vescovi, e 17. Abati. Ci riman solo la promessa reciproca, che si fecero, che quando un di loro fosse venuto a morte, ognun degli altri farebbe recitare cento Salterj, e celebrar cento Messe. Si trovano dell'altre promesse di questo genere nei Concilj di quel tempo.

ATTIGNI (C. d') l'an. 822. In questo Concilio Luigi il mansueto, per consiglio dei Vescovi, e dei Signori si riconciliò coi suoi tre giovani fratelli Ugo, Drogone, e Teodorico; cui lor malgrado avea egli fatto radere. Si confessò pubblica-

mente in quest'azione, e del rigore usato con suo Nipote Bernardo Re d'Italia, e coll' Abate Adelardo e Valla suo fratello: ne fece pubblica Penitenza proponendosi d'imitare quella dell' Imperador Teodosio. Mostro egli altresì un gran desiderio di riformare tutti gli abusi introdotti per negligenza dei Vescovi, e dei Signori, e confermò la regola dei Canonici, e quella dei Monaci, ch'era stata fatta in Aix-la-Chapelle.

ATTIGNI (C. d') l'an. 870. nel mese di Maggio, composto di 30. Vescovi di dieci Provincie. Il Re Carlo vi fu presente, e vi fece giudicare Carlomano suo figlio, a cui tolse le sue Abazie; e lo fece metter prigione in Senlis. E' vero, ch'egli dirubava le Chiese, e faceva dei mali inauditi. Incamato di Laon essendo stato accusato di disobbedienza verso il Re, fu obbligato a promettergli obbedienza, ed eziandio ad Incamaro di Rheims. Ma egli poi si ritirò, e scrisse al Papa delle doglianze contro il Re e contro l' Arcivescovo suo Zio, il che fece entrar in discordia il Re col Papa, il qual prese le parti del Vescovo di Laon. *Tom. VIII. Conc. p. 1377.*

AUCH (C. d') *Auense*, l'an. 1068. raunato da tutta la Provincia dal Legato Ugo le Blanc. Vi si ordinò, che tutte le Chiese pagar dovessero alla Cattedrale il quarto delle lor Decime. Quella di S. Orens, e alcune altre ne furono esenti. *Tom. IX. p. 1125.*

AUSBURGO (C. d') *Augustanum*, l'an. 952. alli 7. di Agosto. Ventiquattro Vescovi di Germania, e di Lombardia vi assistettero, e fecero giudici Canonici. Tra i Vescovi il più illustre è S. Ulderico della stessa Città di Ausburgo. Vi si proibì a tutti i Chierici, dal Vescovo sino al Suddiacono, di maritarsi, e di aver donne in Casa, di tener cani, e uccelli da caccia, e di giuocar ai giuochi di azzardo. *Tom. IX. p. 635.*

AUSBURGO (C. d') l'an. 1548. li 12. Novembre dal Cardinale Ottone che n'era il Vescovo. Lo rau-

no egli a Dilinghen sul Danubio. Vi si fecero trentatre Regolamenti sopra la Disciplina e sopra i costumi. Tra gli altri punti è prescritto, che i pubblici peccatori siano corretti canonicamente; che gli incorrigibili siano deferiti al gran Vicario; che i Decani dei Capitoli invigilino sulla condotta dei Canonici, ne puniscano gli intemperanti, i giuocatori, i dissoluti, i concubinari; che quelli che han molti Benefizj, non ne terranno che un solo, e rassegnaranno gli altri dentro l'anno; che si gattigheranno i Monaci dissoluti, intemperanti, impudici, sospetti di Eresia; che le Religiose non usciranno dai lor Monasterj; che non vi lasceranno entrar uomini senza una necessità indispensabile; che i Predicatori non produrranno niente di falso o di sospetto; che si accomoderanno alla capacità degli uditori; si asterranno dalle questioni oscure e intralciate; che si osserverà un rito uniforme nell'amministrazione dei Sacramenti, a tenore delle Tradizioni Apostoliche, dei Canonici antichi, delle Leggi, e dell'uso; che gli Organi non suoneranno, che dell'arie devote; che nelle processioni solenni si troncherà qualunque apparato profano. *Labb. Concil. Tom. XIV. p. 56.*

AUTUN (C. d') *Augustodunense*, l'an. 663. incirca. Ci restano alcuni Canonici, il primo dei quali ordina, che tutti i Preti e i Chierici sappiano correntemente il Simbolo attribuito a S. Atanasio. Si crede, che sia questa la prima volta, che si parlò in Francia di quel Simbolo. D. M.

AUTUN (C. d') l'an. 1077. tenuto dal Legato Ugo de Die, e per comando di Gregorio VII. Vi si trovarono di molti Vescovi e Abati di Francia. Manassez di Rheims vi fu sospeso dalle sue funzioni; era egli accusato di Simonia, e di aver usurpato quell'Arcivescovato. Vi si giudicarono ancora degli altri Vescovi di Francia. *Tom. X. C. p. 360.*

AUTUN (C. d') l'an. 1094. alli 16. Ottobre tenuto da Ugo Arci-

vescovo di Lion, Legato, assistito da trentadue Vescovi, e da molti Abati. Vi si rinnovò la scomunica contro l'Imperator Enrico, e l'Antipapa Guiberto: vi si scomunicò per la prima volta il Re Filippo, perchè avea sposata Bertranda, essendo ancor viva la sua legittima Moglie. Ma il Re Filippo avendo mandato una Deputazione al Papa, ne ottenne una dilazione sino al dì di Ognissanti dell'an. 1095. nel qual mezzo il Papa levò la scomunica, e gli permise di far uso secondo il solito della Corona, val dire di portarla nelle Feste solenni.

AUXERRE (C. d') *Autisiodorensis*, l'an. 586. incirca sotto il Vescovo Anacarlo. Vi si stesero quarantacinque Canonici, che sembrano esser fatti sol per la esecuzione del Concilio di Macon, dell'an. 585.

AVIGNONE (C. d') *Avenionense*, l'an. 1080. dal Cardinal Ugo de Die Legato. Acardo, usurpatore della Sede di Arles vi fu deposto, e fu eletto Gibelino in suo luogo. Tanelmo fu altresì eletto Arcivescovo di Embrun; Ugo Vescovo di Grenoble, Didier Vescovo di Caillon, e il Legato li condusse a Roma, dove furono consecrati.

AVIGNONE (C. d') l'an. 1207. alli 6. Settembre da due Legati, quattro Arcivescovi, venti Vescovi, e molti Abati. Vi si fecero 211. Canonici. Il primo raccomanda ai Vescovi di predicare nelle loro Diocesi più spesso di quel che facevano; e si attribuiscono alla lor negligenza l'Eresia, e la corruzione dei costumi. Nella Prefazione di quel Concilio è detto, che la carità essendosi stranamente raffreddata, la corruzione abbonda d'ogni parte, in guisa che quasi tutti gli uomini sono arrivati sino al profondo abisso dei vizj; e che il Concilio è tenuto a rimediare a tanti mali; e a rinnovar gli Statuti dei Maggiori. Si scomunicarono in questo Concilio i Tolosani, per non avere scacciato dalla loro Città gli Eretici, come avean promesso di fare. Vi si scomunicò anche il Conte di Tolosa, ma sot-

to condizione. *Tom. IX. pag. 41.*

AVIGNONE (C. d') l'an. 1279.
Il 27. Maggio dall' Arcivescovo di
Arles Pietro de Languissel. Vi si
stese un Decreto, che abbraccia
quindici Articoli, la maggior parte
contro gli usurpi, e le invasioni dei
Beni Ecclesiastici; e le violenze com-
messe contro i Chierici, e il disprezzo
delle Scomuniche: ma a tutti
questi mali non si opposero, che
delle nuove censure. *Ibid. p. 1061.*

AVIGNONE (C. d') l'an. 1282.
da Amauri Arcivescovo di Arles col
suoi Suffraganei. Vi si pubblicarono
dieci Canon, tra i quali è racco-
mandato ai Fedeli di frequentare le
Chiese Parrocchiali, in molti luoghi
trascurate, e di venirvi almen le
Domeniche, e le Feste solenni.

AVIGNONE (C. d') l'an. 1326.
Il 18. Giugno, da tre Arcivescovi,
undici Vescovi, e molti Deputati
assenti. Vi si fece un Regolamento
di 59. Articoli, che riguardano i
Beni temporali della Chiesa, e della
sua Giurisdizione. Vi si suppone in
generale, come una massima costante,
che i Laici non hanno alcun
potere sopra le persone, e sopra i
Beni Ecclesiastici; massima falsa, se
vuolsi estenderla a tutti i casi. Vi
si fanno de' lamenti intorno a diversi
abusi, che procedevano dall' odio
dei Laici contra il Clero, ma non
par, che si cercassero i mezzi di
farla cessare quest' avversione; im-
perciocchè l'ammasso delle censure
e delle pene temporali non erano
molto acconcie. *Gall. Christ. Tom.
I. p. 575. Fleury.*

AVIGNONE (C. d') l'an. 1335.
Il 3. Settembre da tre Arcivescovi,
e diciassette Vescovi. Vi si pubbli-
cò un Decreto di sessantanove Arti-
coli, ripetuti dal Concilio preceden-
te. Tra gli altri punti vi è detto,
che i Parrocchiani non riceveranno
l' Eucaristia da Pasqua, che alla
loro Parrocchia; che i Benefiziati e
i Chierici, che sono negli Ordini
Sacri si asterranno dalle carni ogni
Sabato in onor della Vergine, e da-
ranno buon esempio ai Laici. Del
rimanente l' assuefazione del Sabato,

eta stata comandata trecent' anni pri-
ma, in occasione della tregua di
Dio; convien dunque dire che ella
non fosse ancora universalmente sta-
bilita. Gli altri Regolamenti di que-
sto Concilio riguardano principal-
mente gli usurpi dei Beni Ecclesia-
stici, e le violenze contro le perso-
ne dei Chierici. *Gall. Christ. Tom.
1. pag. 322.*

AVIGNONE (C. d') l'an. 1457.
Il 7. Settembre da Pietro Cardinal
de Foix, dell' Ordine dei Frati Mi-
nori, Arcivescovo di Arles e Lega-
to di Avignone. Suo scopo princi-
pale fu di confermare quanto si era
operato nel Concilio di Basilea Sess.
36. intorno alla opinione della im-
macolata Concezione della Vergine.
Vi si proibì sotto pena di Scomuni-
ca di predicare il contrario di que-
sta opinione, e di disputarne in
pubblico; e s'ingunse ai Curati di
pubblicar questo Decreto ai Fedeli,
affinchè nessuno potesse ignorarlo.
Coll. C. Labbè. Tom. 13. p. 1403.

AVRANCHES (C. d') *Abrinca-
tense* l'an. 1172. Il 22. Maggio.
Entico II. Re di Inghilterra, dopo
aver fatto un giuramento, qual era
richiesto dai Legati del Papa, e
dopo aver abolite tutte le costumanze
illecite che erano state introdotte
ai suoi tempi, e ricevuta la peni-
tenza, fu assoluto dall' assassinio di
S. Tommaso di Cantorberi, accadu-
to alli 29. Dicembre 1171. Il Re
 Enrico promise, che mai non si al-
ontanerebbe dalla obbedienza di Pa-
pa Alessandro III. nè da quella dei
suoi successori, sinattantochè lo ter-
rebbero per Re Cattolico; che a
Natale prossimo ei prenderebbe la
Croce per tre anni, e partirebbe la
estate seguente per Gerusalemme, se
il Papa non lo dispensasse, e se non
fosse costretto di passare in Spagna
contro i Saraceni. Ma questa fu
piuttosto un' Assemblea, che un Con-
cilio.

Il vero Concilio di Avranches di
questo anno non si tenne, che alli
27. e 28. di Settembre. Il Re reite-
rò il suo giuramento aggiungendo
alcune cause di attaccamento e di

obbedienza al Papa Alessandro III. e i Legati e i Vescovi fecervi dodici Canonî. Decretarono tra gli altri punti, che non si desero ai fanciulli Benefizj Ecclesiastici con cura d'anime; che si obbligarebbero i Curati delle Parrocchie, che ne avessero il modo, a mantener un Vicario; che il marito, o la moglie non potrà entrar in Religione, stando l'altro nel secolo, purchè non abbiano passato l'età di far uso del Matrimonio. Si propose l'astinenza, e il digiuno dell'Avvento a tutti quelli, che potessero osservarlo, principalmente agli Ecclesiastici. *Tom. 20. C. p. 1457.*

B

BAGNI (C. di) nella Numidia (non riconosciuto) l'an. 394. tenuto dai Donatisti, riunati da tutte le Province d'Africa, al numero di 310. Vescovi; valdire che vi si trovarono quasi tutti. Primiano ch'era stato condannato e deposto dal Concilio di Carbasuffa dai Massimianisti, vi si fece ristabilire e confermare nella sua Sede, e fece condannare i suoi Avversarij senza essere ascoltati. Contuttocib tutti gli sforzi dei Donatisti non poterono sopraffare il partito dei Massimianisti, per lo contrario lo scisma di questi ultimi rovinò finalmente quello dei Donatisti. *August. in Cresc. l. 4. c. 5. p. 200. Till.*

BARCELLONA (C. di) *Barcinonense*, l'an. 599. primo Novembre. Dodici Vescovi vi fecero quattro Canonî, i due primi dei quali sono contra la Simonia. Il terzo proibisce d'innalzare a un tratto i Laici al Vescovato, anche per ordine del Re. Il quarto condanna le Vergini consacrate a Dio, e i Penitenti dell'uno e dell'altro sesso, che saranno maritati. *T. 5. Conc. p. 1695.*

BARCELLONA (C. di) l'an. 1068 dal Legato Ugo le Blanc. La continenza vi fu comandata ai Chierici, e vi si cambiò il rito Gotico in Romano. *D. M.*

BARI (C. di) *Barense*, l'anno

1098. Ottobre, dal Papa Urbano II. alla testa di centottantaquattro Vescovi. I Greci vi proposero la quistione della processione dello Spirito Santo, pretendendo di provare col Vangelo, ch'egli non procedeva che dal Padre: Ma S. Anselmo vi provò con tanta evidenza, che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figliuolo, che vi si pronunziò anatema contro tutti quelli che lo negassero. Lo stesso Santo ottenne colle sue orazioni, che non vi si scomunicasse il Re d'Inghilterra, che lo perseguitava. *Edemer. 2. Novor.*

BASILEA (C. Gen. di) *Basileense*, l'an. 1431. Il Papa Martino V. l'avea incimato a Pavia, poi trasferito a Siena, da Siena a Basilea. Il Papa Eugenio IV. suo Successore (Condulmer Veneziano) ne confermò l'indinazione a Basilea, e continuò al Cardinale Giuliano il diritto, che gli era stato dato di presiedervi. Li due principali oggetti di questo Concilio furono, 1. La riunione della Chiesa Greca colla Romana, 2. La riforma generale della Chiesa tanto nel suo Capo che nelle sue membra, secondo il progetto, che n'era stato fatto nel Concilio di Costanza. L'apertura se ne fece ai 23. Luglio, e la prima Sessione si tenne alli 25. Dicembre. Si può giudicare della esattezza di sue decisioni dal saggio regolamento, che si è fatto dapprincipio di dividere i Vescovi, che arrivavano, in quattro classi eguali. Ogni classe era composta di Cardinali, Arcivescovi, Vescovi e Abati, di Curati e Dottori, tanto Secolari che Regulari, o in Teologia, o in Gius Canonico, di qualunque Nazione o Provincia fossero. Affinchè il numero di quelli, che componevano le Classi fosse eguale, si eleggevano ogni mese quattro persone, che distribuissero egualmente quelli, che venivano di nuovo. Tutte queste Classi aveano la libertà di conferire insieme, o separatamente, sopra le quistioni che si dovevano esaminare. Rautavansi nel Capitolo della Chiesa Cattedrale; e quivi era libero a ognu-

dovea onnidocere, e per interme-
 Concilio, dopo la Sessione pubblica,
 che si teneva nella Chiesa Cat-
 tedrale, e che ne giudicava definiti-
 vamente. Piantavasi la conclusione;
 ed infervasi negli Atti. Con un or-
 dine tanto saggio e prudente, si vo-
 levano impedire le brighe della Na-
 zione di Italia, che ha un maggior
 numero di Vescovi delle altre, e
 che pel loro gran numero avrebbero
 potuto ritardare, ovver impedire la
 riforma della Chiesa, ch'era il prin-
 cipale oggetto del Concilio. Inoltre
 avea esso Concilio un'intera libertà,
 e di cui abbiamo pochi esempj.

prima Sessione Alli 14. Dicem-
 bre il Cardinal Giuliano fece un di-
 scorso, nel quale esortò i Padri a
 menar una vita pura e santa, ad
 avere una carità sincera gli uni pe-
 gli altri, e a travagliare pegli inte-
 ressi della Chiesa. Si lesse il De-
 creto del Concilio di Costanza, in-
 torno alla celebrazione dei Concilj;
 la Bolla di convocazione di Martin
 V. colla quale egli nominava il Car-
 dinal Giuliano per Presidente del
 Concilio di Basilea, e la Lettera del
 Papa Eugenio IV. a questo Cardi-
 nale su questo proposito. Si esposero
 sei motivi della convocazion del
 Concilio. 1. per estirpar le Eresie. 2.
 per riunir tutto il popolo Cristia-
 no alla Chiesa Cattolica. 3. Dar di-
 le istruzioni sopra le verità della Fe-
 de. 4. Compor le guerre tra i Prin-
 cipi Cristiani. 5. Riformar la Chie-
 sa nel suo Capo, e nelle sue mem-
 bra. 6. Ristabilire, per quanto sarà
 possibile, l'antica disciplina della
 Chiesa. Si rinnovarono i Decreti del
 Concilio di Costanza, contro quelli
 che turbassero il Concilio con qual-
 che intrigo segreto, o con aperta
 violenza, e contro quelli che si ri-
 tirassero senza aver fatto parte del-
 le loro ragioni. Finalmente il Con-
 cilio fece un Decreto che dichiara-
 va che il Santo Concilio di Basilea
 era legittimamente adunato, e che
 tutti i Prelati doveano intervenireci.

vallo della prima e del-
 la seconda Sessione, avendosi avuta
 l'assistenza di Eugenio Papa meditava
 di sciogliere il Concilio, si studiaro-
 no i modi di impedirlo. I Vescovi
 di Francia si ragunarono a Bourges
 ed esposero al Re Carlo VII. che
 siccome il Concilio era legittimamen-
 te convocato a Basilea, lo suppli-
 cavano di mandar Ambasciatori al
 Papa, affin di impegnarlo a conti-
 nuare questo Concilio, e a permet-
 tere ai Prelati del suo Regno di in-
 tervenirci: il che fu loro accordato.

II. *Sess. alli 15. Febb. 1432.* Vi si
 confermarono i due famosi Decreti
 del Concilio di Costanza della qua-
 rta e quinta sessione, e si fecero due
 Decreti. Col primo è dichiarato,
 che il Sinodo ragunato nel nome del-
 lo Spirito Santo, componente il Con-
 cilio Generale, e rappresentante la
 Chiesa Militante, ha la sua autori-
 tà immediatamente da Gesucristo, e
 che ogni persona di qualunque Sta-
 to e dignità esser si voglia, anche
 Papale, è obbligata a obbedirgli, in
 ciò che riguarda la Fede, la estir-
 pazione dello Scisma, e la riforma
 generale della Chiesa nel suo Capo
 e nelle sue membra. Nel secondo il
 Concilio dichiara, che chiunque di
 qualsivoglia dignità e condizione es-
 ser si voglia, anche Papale, ricusasse
 di obbedire alle Ordinazioni, e
 ai Decreti di questo Concilio Gene-
 rale, e di ogni altro, saran messi in
 penitenza e puniti. Questo Decreto
 fu fatto per occasione della notizia
 avutasi, che Eugenio Papa avea ste-
 so un Decreto per lo scioglimento
 del Concilio, sotto pretesto che la
 unione del Greci coi Latini non per-
 metteva di precipitare il Concilio.
 Per lo stesso motivo il Cardinal Glu-
 liano scrisse due lettere a Eugenio
 Papa per impegnarlo a non iscioglie-
 re il Concilio. Queste Lettere son
 di uno stile veramente Apostolico
 pieno di energia e di una Cristiana
 libertà. In primo luogo egli consu-
 ta sodamente il pretesto del Papa,
 il quale allegava che il Concilio di
 Basilea non era legittimo: gli rap-
 presenta, che non si può dubitare
 del

del Concilio di Basilea, senza metter in dubbio altresì quello di Costanza, perchè l'uno di questi due Concilj dipende dall'altro; perchè nessuno dubita dell'autorità del secondo, altrimenti la deposizione di Giovanni XXII. non sarebbe canonica, e le seguenti elezioni dei Papi sarebbero illegittime, e per conseguenza anche la sua. In secondo luogo, egli prova, che Eugenio non avea facoltà di sciogliere il Concilio, perchè il Concilio di Costanza avea deciso, che il Papa era obbligato di obbedire ai Decreti del Concilio Generale, nelle cose riguardanti la fede, la estinzione dello Scisma, e la riforma della Chiesa nel suo Capo e nelle sue membra; che per conseguenza il Concilio essendo superiore al Papa in questi tre casi, Eugenio era obbligato di sottomettersi in questi casi medesimi.

I Padri del Concilio secondando le mire del Cardinal Giuliano, fecero una risposta sinodale ai Legati del Papa, nella quale piantano gli stessi principj, e gli appoggiano con sode ragioni. 1. Che niuno può rinvocar in dubbio l'autorità della Chiesa, e che tutto ciò che ella riceve, non debba essere ricevuto da ogni Fedele; che essa sola gode il privilegio della infallibilità; e quindi, che essa sola può far delle Leggi, che obblighino universalmente tutti i Fedeli. 2. Che i Concilj generali sono di egual autorità a quella della Chiesa, perchè rappresentano la Chiesa Cattolica, che ha ricevuto il suo potere immediatamente da Gesù Cristo, come decide espressamente il Concilio di Costanza; dunque i Concilj generali sono infallibili, poichè sono la Chiesa medesima. In terzo luogo, che il Papa, quantunque Capo ministeriale della Chiesa, non è però sopra tutto il corpo mistico, perchè questo mistico corpo, anche non compreso il Papa, non può errare nelle cose di Fede; ladove il Papa, quantunque Capo di questo corpo, può errare, come la esperienza dimostra. Oltredichè que-

sto stesso corpo ha deposto dei Papi, convinti di errore in materia di Fede, e per lo contrario il Papa non ha mai condannato, o scomunicato il resto del Corpo della Chiesa. Ad onta di queste sode ragioni, Eugenio persistendo che il Concilio fosse disciolto, questo stesso Concilio credette di dover opporre la sua autorità a quella del Papa. *Labb. Tom. 12. pag. 477.*

III. *Seff.* alli 19. Aprile, che dichiara tra le altre cose, che il presente Concilio legittimamente raunato, diretto dallo Spirito Santo, e avente tutta l'autorità di Concilio generale avverte, prega, e scongiura, e cita il Papa Eugenio a rinvocare assolutamente il Decreto, che egli avea dato per lo scioglimento del Concilio presente, e di intervenire in persona dentro lo spazio di tre mesi, se la salute gliel permettesse, ovvero di inviarcì persone, che avessero piena facoltà di trattare in suo nome; e in caso che egli trascurasse di farlo, il Concilio protesta, che provvederà esso alle necessità della Chiesa, secondo che lo Spirito Santo gli detterà, e che procederà per le vie di diritto. *Ibid. p. 485.*

IV. *Seff.* alli 10. Giugno. Si diede un salvocondotto ai Boemi, che sarebbero mandati al Concilio, per portarvisi in quel numero che più volessero, purchè fossero sopra i dugento, e il Concilio accordò loro una intera sicurezza. Si scrisse loro una Lettera per congratularsi della risoluzione, che aveano presa nella Città di Egra, di deputare al Concilio; il che faceva sperare una prossima riunione. Siccome il Papa Eugenio era allora malato, così il Concilio fece un Decreto; che se la Santa Sede restasse vacante, i Cardinali non eleggerebbono altrove il Papa, che nello stesso Concilio; che il Papa non potrebbe crear nuovi Cardinali durante la tenuta del Concilio, perchè il molto numero di quelli era di aggravio alla Chiesa; e se egli ne creasse, che la loro elezione sarebbe nulla: 2. Che nessuno era dispensato di intervenire al Concilio

cilio.

V. *Seff.* alli 9. Agosto. Si stabilirono tre Giudici per esaminar le Cause, che riguardavano la Fede, prima che il Concilio ne desse un giudizio definitivo; e tre altri Vescovi per decidere tutte le Cause, che fossero devolute al Concilio, toltono quelle di Fede. Nell' intervallo tra la quinta e la sesta Sessione, si tennero due Congregazioni, si udirono i quattro Legati di Papa Eugenio. Il Vescovo di Taranto esaltò assai l' autorità del Papa; e pretese, che appartenesse a lui solo disporre del tempo, del luogo, e della Celebrazione del Concilio: che il Papa non può uscir dell' Italia, e che egli offeriva qualunque luogo si volesse, soggetto allo Stato Ecclesiastico. Al che i Padri risposero, che il volere sciogliere un Concilio legittimamente adunato, era un voler rinnovare lo Scisma nella Chiesa; che quelli, che si governavano a quel modo, contristavano lo Spirito Santo, e lo scacciavano dal proprio cuore, e rompevano il solo vincolo valevole a ritenarlo, cioè la Carità.

VI. *Seff.* 6. Settembre. Siccome Eugenio Papa non avea nè revocata la Bolla dello scioglimento del Concilio, nè comparso era in persona, nè per Procuratore, i Promotori del Concilio fecero istanza, che egli fosse dichiarato contumace, dappoi che fosse stato citato per tre volte alla porta della Chiesa.

VII. *Seff.* alli 6. Novembre. Si rinnovò il Decreto, che era stato fatto nella quarta Sessione intorno alla elezione di un Papa, nel caso che la Santa Sede fosse restata vacante; e in oltre si è detto, che allora non sarebbe permesso ai Cardinali di procedere alla elezione di un nuovo Papa senza il consenso del Concilio.

VIII. *Seff.* alli 18. Dicembre. Si convenne di dover procedere giuridicamente contro il Papa per di-

contumace, e far uso contro di lui delle pene Canoniche; ma per non dar un indugio di due mesi per rivocare, senza più, la sua Bolla dello scioglimento, che altrimenti si sarebbe proceduto contro di lui, senza altra nuova citazione. Si fece un Decreto, col quale i Padri dichiarano, che siccome la Chiesa Santa e Cattolica è una, e questo articolo essendo di fede, così non può esservi che un solo Concilio Generale rappresentante la Chiesa Cattolica; e quindi che finattanto che il Concilio continuasse in Basilea, non se ne potrebbe ragunar un secondo altrove; che ogni altra Assemblea sarebbe una cabala ed uno Scisma, e che chiunque vi intervenisse, incorrerebbe la scomunica *ipso facto*, e la perdita dei suoi Benefizj.

I Deputati dei Boemi essendo arrivati a Basilea presentarono quattro Articoli al Concilio alli 16. Gennaio 1433. coi quali dimandarono, 1. di aver libertà di amministrare a tutti i Fedeli il Sacramento della Eucaristia sotto ambe le spezie di pane e di vino, come una pratica utile. 2. Che tutti i peccati mortali, e principalmente i peccati pubblici siano repressi, corretti, e puniti secondo la Legge di Dio, da quelli, ai quali appartiene il farlo. 3. Che la parola di Dio sia predicata fedelmente e liberamente dai Prelati e Diaconi, che saranno capaci. 4. Che non sia permesso al Clero nella Legge di grazia, di esercitare alcuna autorità sopra i beni temporali. Dichiararono poi che tutte le lor differenze coi Cattolici riducevansi a questi quattro punti: e che se fosse loro permesso osservarli, erano pronti a unirsi alla Chiesa, e ad ubbidire a tutti i Superiori legittimi. Questi quattro Articoli furono esaminati in una Congregazione, e il Concilio decise di inviar Deputati in Boemia.

IX. *Seff.* 22. Gennaio. Il Concilio volendo riconoscere lo zelo, e l'affezione che l' Imperador Sigismondo avea lor dimostrato, con sue

Lettere patenti, colle quali avea fatto sapere a tutti i suoi sudditi, che egli prendeva sotto la sua protezione il Concilio di Basilea, e che ei non permetterebbe, che fosse lesa in nessuna maniera la sua autorità, nè la sua libertà: dichiarò che tutto ciò che il Papa facesse contro l'Imperator Sigismondo sarebbe nullo e di nessun effetto.

X. Sess. 19. febbrajo. I Promotori del Concilio fecer istanza, che il Papa Eugenio fosse dichiarato contumace, attesa la sua ostinazione di non voler rinvocare la Bolla dello scoglimento del Concilio. Si prese tempo per deliberare su questo proposito; si usarono nuovi tentativi presso Eugenio, e l'Imperator Sigismondo vi aggiunse le sue preghiere, a quelle del Cardinal Giuliano: gli altri Principi, e particolarmente il Re di Francia, diedero prove della protezione che accordavano al Concilio.

XI. Sess. 27. Aprile. Si decretò, che se il Papa trascurasse di raunare un Concilio ad ogni dieci anni, secondo che è stabilito nel Decreto della nona Sessione del Concilio di Costanza, il diritto di convocare il Concilio sarebbe devoluto ai Prelati, senza obbligo di dimandarne licenza al Papa, e senza che il Papa stesso potesse impedirlo. Vi si dichiarò, che la proibizione assoluta di differire il Concilio, espressa dal Concilio di Costanza in questi termini, *nullatenus prorogetur*, obbliga il Papa; e quindi, che il Concilio attualmente raunato non può essere differito, trasferito, nè interrotto dal Papa, purchè i due terzi dei Padri non v'acconsentano. Trattanto il Papa Eugenio volle inviare Legati al Concilio, per presederci in suo nome; ma il Concilio ricusò di ammetterli, perchè Eugenio avea data lor piena facoltà di decidere coi Padri del Concilio: la qual cosa quelli non vollero comportare, perchè, dicevano, era questo un dar libertà ai Legati di definire contro il sentimento del Concilio, e che i Legati venivano piuttosto

per celebrare un nuovo Concilio, che per confermare quello, che attualmente tenevasi; poichè Eugenio non riconosceva il Concilio dal tempo che cominciò a tenersi in Basilea, dal che ne seguirebbe, che quel Concilio non sarebbe stato sino allora legittimo. *Patric. Hist. Concil. Basl. & Florent. c. 29.*

XII. Sess. 13. Luglio. 1. Si fecero delle doglianze della mala fede del Papa, la cui condotta, dicevasi, tendeva ad abbassare l'autorità del Concilio; fu citato, con un Decreto, a rinvocare nello spazio di sessanta giorni il Decreto di trasferire il Concilio, sotto pena di esser risguardato come contumace.

2. Si rinnovò con un Decreto il diritto delle elezioni, stabilito dagli Apostoli e confermato dal primo Concilio Niceno nel Canone IV. e V.: In conseguenza si proibisce al Papa di servirsi di altre riserve, fuorchè di quelle, che son comprese nel Gius, e che sono nelle terre dipendenti dalla Chiesa di Roma; perchè moltiplicandosi di giorno in giorno le riserve, le elezioni si troverebbono finalmente annientate. Il Decreto comanda a quelli che hanno diritto di eleggere, di fare scelta di soggetti capaci di occupare le Dignità Ecclesiastiche, val dire, che siano di età avanzata, di buoni costumi, costituiti negli Ordini Sacri; e si proibiscono le elezioni simonache; si dichiarano nulle, e si priva del diritto di eleggere, chi le avesse fatte. Si esortano i Principi a non interporre la loro riputazione nelle elezioni, e a non recar novero alla libertà, che deve in quelle regnare.

Il Papa Eugenio, sdegnato, cassò con una Bolla tutti i Decreti che il Concilio avea fatti contro di lui, e particolarmente il primo Decreto di questa Sessione: fece pubblicar delle Lettere in suo nome, ma che in progresso egli ritrattò, dirette a tutti i Fedeli, nelle quali diceva, che quando un Papa e un Concilio non passavano di accordo, apparteneva al Papa l'Impor la Legge, per-

a quella del Concilio, parene non si trattasse di determinate qualche punto di Fede, ovvero che tutto lo Stato della Chiesa corresse rischio di essere sconvolto, per non eseguire tutto quello, che fosse prescritto, nel qual caso doveasi seguire il parer del Concilio: Che i Padri di Basilea erano in errore, credendosi in tutto superiori al Papa: che questa opinione era un' Eresia.

XIII. *Seff.* 31. Settembre. I Promotori proposero, che essendo vicino a spirare il termine dei due mesi accordato al Papa, si dichiarasse Eugenio contumace; ma ad istanza del Duca di Baviera, a nome dell' Imperatore, se gli accordarono ancora trenta giorni.

XIV. *Seff.* all' 7. Novembre. L' Imperator Sigismondo vi assistette in persona. Si accordò un altro spazio di tre mesi al Papa, a condizione, che dentro quel periodo, aderir dovesse al Concilio, e rivo-care tutto ciò che egli avea fatto tanto per scioglierlo, che per trasferirlo, contro il Decreto della *Seff.* XII. e questo con un Atto preciso, e fuor di ogni equivoco. Per questo effetto si fecero tre Formule, a tenor delle quali dovea egli regolare questa rivo-cazione.

XV. *Seff.* Fu tenuta ancor questa in presenza dell' Imperator Sigismondo. Vi si fecero molti Regolamenti per la Convocazione dei Concilj Provinciali: si decretò, che si adunerebbono due volte all'anno; o almen una volta; che vi si esortarebbono tutti gli assistenti a vivere una vita conforme alla sanità del loro stato, a istruire il popolo ogni Domenica, e tutte le Feste, e leggere gli Statuti Sinodali sopra la maniera di vita, e dei costumi dei Chierici, ec.

Siccome il Papa Eugenio ad istanza dell' Imperatore avea promesso di unirsi ai Padri di Basilea, purchè rivo-cassero tutto ciò, che aveano fatto contro di lui, così vollero approfittare delle sue buone disposizioni. Gli si inviaron dunque gli

Legati del Re di Francia, e del Duca di Borgogna per conchiudere l'accomodamento, che era stato proposto. In conseguenza il Papa elesse quattro Cardinali per presedere al Concilio col Cardinale Giuliano; rivo-cò egli le Bolle date per lo scioglimento del Concilio, e ne pubblicò una conforme alla formula speditagli dal Concilio. Conteneva essa Bolla, che quantunque avesse egli annullato il Concilio di Basilea, legittimamente raunato, contuttociò per evitare le gravissime dissensioni che erano insorte, dichiarava che il Concilio era stato legittimamente continuato fino dal suo principio; e che dovea esserlo in avvenire: che egli lo approvava, e lo favoriva in ciò, che avea ordinato, e deciso, e dichiarava, che lo scioglimento, che ne avea egli fatto, era nullo. Con quest' Atto, dice M. Bossuet, egli rendette onore al Concilio di Basilea, e alla Chiesa universale da esso Concilio rappresentata. In tal maniera venne egli a metterlo sopra di sè; poichè in riguardo agli ordini di esso Concilio rivo-cò i Decreti, che egli medesimo avea pubblicati con tutta l' autorità della sua Sede.

XVI. *Seff.* 5. febbrajo 1434. Vi si lessero in presenza dell' Imperatore le Lettere di Eugenio per l' approvazione del Concilio, e la rivo-cazione dello scioglimento, che egli avea voluto farne. All' 24. Aprile si tenne una Congregazione per incorporare i Legati del Papa Eugenio al Concilio.

XVII. *Seff.* 26. Aprile. Si obbligarono i Legati a giurare, che si adoperebbono sinceramente a promuovere la gloria del Concilio, e che ne osserverebbono i Decreti, particolarmente quelli della quarta e quinta Sessione del Concilio di Costanza. Si dichiarò, che non farebbono ammessi a presedere, se non a condizione, che non avessero se non un' autorità dipendente dal Concilio, senza veruna Giurisdizione coattiva, e che farebbero obbligati a dar le lor Conclusioni,

nonforme a quanto era stato deciso dal Concilio; e vi si fece un Decreto, il qual diceva; che nel caso che i Legati non volessero decidere ciò che fosse stato conchiuso dalle quattro Deputazioni, il diritto di conchiudere sarebbe devoluto a quel Vescovo, che sedesse più dappresso il Presidente; per la ragione che le Leggi di un Concilio generale non traggono la loro autorità, che dal Concilio medesimo; e che il diritto, che hanno i Legati del Papa di presedere ai Concilj, è di decidere, è puramente a titol di onore.

Si può vedere su di questo argomento il P. Alessandro nella sua ottava Dissertazione sopra il Concilio di Basilea, dove fa egli vedere, che quantunque il Papa abbia un' autorità maggior di ogni altro nei Concilj, presedendovi per sè, o pei suoi Legati, spiegandovi i Decreti, e comandandone la esecuzione, non ne siegue per questo, che la autorità di un Concilio ecumenico sia solamente dipendente dalla sua, sicchè possa egli di pien diritto cambiare, e annullare i Decreti di quello: che concorre ben egli il primo, ma che la sua autorità non ha forza se non dal consenso di tutti gli altri Membri del Concilio; e che la virtù di obbligare delle definizioni non viene dal Sommo Pontefice, ma che dipende dal consenso di tutti; dal suo e dall'altrui; e questa è l'osservazione del Cardinal Cusano, come lo riconosce il Pontefice S. Leone nella sua Lettera ai Padri del Concilio Calcedonese. *L. 3. de Concor. c. f.*

XVIII. *Seff. 26.* Giugno. L'Imperatore non vi assistette, avendo lasciata la Città di Basilea. Vi si rinnovarono i Decreti della quarta e quinta Sessione del Concilio di Costanza. Giovanni Patriarca di Antiochia presentò uno Scritto al Concilio, tendente a stabilire l'autorità del Concilj generali, e la loro superiorità sopra il Papa. Leggesi questo Decreto nella prima appendice dei Concil. tom. 9. in fine degli Atti di quello di Basilea.

XIX. *Seff. 7.* Settembre. Gli Ambasciatori Greci inviati dall'Imperator Paleologo vi si trovarono. Si trattò con essi di molti affari a loro spettanti. Vi si proposero diversi mezzi per tener un Concilio colle due Chiese: si decise di inviar Legati a Costantinopoli per impegnar i Greci ad accettare la Città di Basilea. Si fece un Decreto per esortar gli Ordinarj a spedire persone abili ad annunziar la parola di Dio nei luoghi dove vi fossero degli Ebrei e degli Infedeli, e che per tal effetto, vi fossero nelle Università due Professori di lingua Ebraica, Araba, Greca, e Caldea.

XX. *Seff. 23.* Gennaio 1435. Fu tenuta con oggetto della riforma della Chiesa nel suo Capo e nelle sue Membra. Si fece un Decreto contro l'incontinenza del Clero, valdire contro i pubblici concubinarj, i quali saranno privati per tre mesi dei frutti dei lor Benefizj: e se eglino rifiutassero di ubbidire, saranno dichiarati incapaci di godere nessuno Benefizio: che se eglino ricadessero dopo essere stati ristabiliti, e di aver dato delle prove di emenda, saranno dichiarati incapaci delle Dignità Ecclesiastiche, senza speranza di ritorno. Il secondo Decreto fu intorno 'gli Scomunicati: Nor. si deve evitar come tale, dice il Concilio, nemmen nell'amministrazione dei Sacramenti, chiunque, sotto pretesto di qualche Sentenza o Censura Ecclesiastica, quando non son fulminate in generale, e purchè questa Censura, o Sentenza non sia fulminata espressamente, e nominatamente contro una persona determinata, pronunziata dal Giudice competente, e notificata in particolare.

XXI. *Seff. 9.* Giugno. Si fece il Decreto contro le Annate, la cui origine non ascende più alto di Clemente V. Il Concilio ordinò, che in ciò, che concerne nella Corte di Roma la confermazione delle elezioni, provvisioni, collazione, e presentazione, che devono far i Laici, investitura delle Chiese Cattedrali,

drali, Metropolitanæ, Dignità, e Benefizj Ecclesiastici, non si esigerebbe nessuna retribuzione a titolo dalle Bolle, del Sigillo, delle Annate comuni, sotto pretesto di qualche costume o privilegio qualunque: in una parola, il Concilio proibì assolutamente le Annate, sotto le pene infitte contro i Simoniaci, e soggiunse eziandio questa clausola: „ Se il „ Pontefice Romano, che deve dar „ esempio agli altri di eseguirne, e „ di osservare gli Statuti del Concilio „ generali, scandalizzasse, che a Dio „ non piaccia, la Chiesa, facendo „ qualche cosa contro il presente „ Decreto, bisognerebbe deferirlo al „ Concilio generale “.

Si dee osservare, che questo Decreto è stato fatto in un tempo che il Concilio era generale, per confessione di quelli, che più gli sono contrarj. Il Papa Eugenio fece fare in tal proposito delle dimostranze al Concilio, e disse, che egli consentirebbe, che si abolissero le Annate, se il Concilio volesse provvedere ai bisogni della Santa Sede. Il Cardinal Giuliano rispose ai Legati, che gli antichi Pontefici aveano fatte dell'opere grandi di Carità senza ricevere nessuna rendita, simile a quella delle Annate, e che il Concilio provvederebbe ai bisogni della Santa Sede, se il Papa volesse dal canto suo osservare i suoi Decreti: che quello contro le Annate non avea altro oggetto che di sbandire la Simonia. Il terzo Decreto fu quello *De pacificis possessoribus*. Contien questo Decreto, che quelli, che sono stati pel corso di tre anni pacifici possessori di un Benefizio, dopo di esserci entrati con titolo legittimo, non potranno esser inquietati nel loro possesso. Quest'è la prescrizione legittima in materia di benefizj; e che dal Concilio di Basilea passò nella Prammatica, e nel Concordato, e che formò la regola del possesso triennale. Ma il possesso, perchè operi questo effetto deve esser fondato sopra un titolo colorato, val dire, dato da chi ne ha facoltà, e senza vizio apparen-

te. 2. Esser continuato nella stessa persona. 3. Esser pacifico, senza che vi sia stata interruzione giudiziaria con contestazione di causa; quando però il pretendente non fosse stato impedito di operare, da una forza superiore. Il quarto Decreto fu sopra l'Uffizio divino. Vuole il Concilio, che egli sia celebrato all'ore opportune, delle quali si darà il segno col suono delle campane, cantato con gravità, e con decoro; facendo una pausa, singolarmente alla metà di ogni versetto, e se fecero molti Decreti sulla stessa materia, e particolarmente sopra la modestia, colla quale gli Ecclesiastici devono celebrare il divin servizio.

XXII. *Seff. 15. Ottobre.* Si condannò un libro composto da un Religioso Agostiniano, il quale avea avanzate alcune proposizioni, nelle quali attribuiva alla Natura umana in Gesù Cristo, ciò che non può convenire che alla divina.

XXIII. *Seff. 25. Marzo 1436.* Si fecero molti Regolamenti intorno alla Elezione, e alla Professione di Fede del Sommo Pontefice. Il Concilio, per eseguirne gli articoli di quello di Costanza, in proposito dei Cardinali, ne ridusse il numero a ventiquattro, affinchè la Chiesa non patisse discapito dal troppo numero: regolò la maniera delle elezioni, volendo che fossero libere. Casò e dichiarò nulle tutte le grazie di aspettativa, mandati, e riserve di Benefizj, che i Papi applicavano a lor vantaggio. Era questa una maniera di provvedere ai Benefizj anticipatamente; e il Concilio volle prescrivere tutte queste grazie anticipate. Tutte queste Leggi furon fatte in forma canonica, e pubblicate in piena Sessione.

XXIV. *Seff. 14. Aprile.* I due Legati prestarono i Padri del Concilio, per parte di Eugenio, di eleggere quanto prima un luogo per il Concilio, e dissero, che qualor si accordassero con lui per la scelta del luogo, egli prometteva di contribuire per parte sua sessanta mila scudi per sollevare l'Imperator del

Greci e tutto il suo seguito. Si querelarono amaramente del Decreto intorno all'Elezioni, e alle Anate; ma i Padri risposero che erano fatti per le forme.

Nell' intervallo della 24. e 25. Sessione si tenne una Congregazione, nella quale assistettero sino a trecentocinquanta sette Prelati, dice Panormo nella sua Storia di questo Concilio; e dove si trovò per Scrutinio, che oltre a due terzi dei voti volevano che il Concilio si tenesse a Basilea, purchè fosse in piacer dei Greci; altrimenti che si procurerebbe, che accettassero la Città di Avignone, o in tutti i casi, che si ridurrebbono in Savoia, che era un dei Luoghi proposti dagli stessi Greci. In conseguenza il Concilio mandò due Deputati al Papa Eugenio supplicandolo istantemente di concorrere al compimento di sì grand' opera, che era la riunione dei Greci, per cui darebbesi l'ultima mano al Concilio Ecumenico. I Deputati essendo arrivati a Roma scongiurarono il Papa a portarsi in persona al luogo del Concilio, per attendere di concerto alla spedizione delle Indulgenze, e alla imposizione delle Decime, e per provvedere alle spese necessarie; ma Eugenio ricusò di promulgar Bolle sopra queste dimande.

Per l'altra parte i Legati del Papa studiavansi di dividere i Padri del Concilio, e indurne la maggior parte a dimandare, che si tenesse il Concilio per la riunione dei Greci a Fiorenza, a Modena, o in qualche altra Città di Italia, e non in nessun altro di quei luoghi che erano stati proposti; ma più dei due terzi persistettero nel voler quello, che era stato stabilito.

XXV. Sess. 7. Maggio 1437. Il Concilio fece un Decreto, il qual determinava, che il Concilio si terrebbe o in Basilea, o in Avignone per trattarvi della riunione dei Greci coi Latini, e si rised ogni sorta di Ecclesiastici alla decima parte delle loro rendite per contribuire alle spese necessarie da farsi. Egli è pur

vero, che la Città di Basilea pareva troppo lontana pei Greci, ma d'altro canto, i Padri del Concilio, ai quali Papa Eugenio era sospetto, temevano che sotto pretesto di traslazione, il Papa non tentasse di nuovo lo scioglimento del Concilio, e nol trasferisse in un luogo, dove non avessero libertà di attendere alla riforma. E siccome l'Italia era più a portata dei Greci, e la Città di Ferrara più comoda pel Papa, i Padri di Basilea offerivano solamente di trasferire il Concilio ad Avignone, o in qualche Città della Savoia, perchè sapevano, che vi godrebbero la Protezione della Francia, che n'è vicinissima, ed era loro favorevole: questa fu la causa di tutte le brighe tra il Papa e il Concilio. In questa Sessione il Concilio si trovò diviso in due opinioni: il maggior numero voleva che si tenesse il Concilio in Avignone; gli altri accordavansi coi Legati, e fecero un Decreto a nome del Concilio per trasferirlo a Fiorenza. Eugenio confermò subito questo Decreto con una Bolla, che trasferiva il Concilio a Ferrara; e per impedire, che il Concilio non si continuasse in Basilea, fece allestire delle Galere a Venezia, per opporsi a quelle, che il Concilio dovea spedire per andar a prendere i Greci. Gli Ambasciatori dei Greci essendosi imbarcati su queste Galere, coi tre Legati che il Papa mandava in Oriente, arrivarono a Costantinopoli prima di quelle spedite dal Concilio; ed essendo quelle arrivate dopo, l'Imperadore dei Greci ricusò d'imbarcarsi. I Padri di Basilea informati della condotta di Eugenio risolvettero di opporvisi a tutto potere. Frattanto il Cardinal Giuliano si ritirò dal Concilio, perchè non avevano voluto accettare il suo consiglio, che era di mandar Legati incontro ai Greci, che erano arrivati a Venezia, per procurar di condurli a Basilea insieme coi Legati del Papa. Il Concilio di Basilea è riputato comunemente ecumenico sino alla Sessione XXVI. In fatti dalla quarta

nito al Concilio, rivoando la sua Bolla di scioglimento, sino alla ventesima quinta inclusivamente del 7. Maggio 1437. che abbraccia un periodo di tre anni, i Padri di Basilea continuarono le loro Sessioni, e fecero dei Decreti intorno ai punti più importanti.

XXVI. *Seff.* 31. Luglio. Vi si fece un Decreto, nel quale i Padri, dopo aver rappresentato tutto ciò che avean fatto nello spazio di sei anni per la Riforma della Chiesa nel suo Capo, e nelle sue Membra, e che ciò nulla ostante, Eugenio non cercava, che di attraversare il lorordisegno, citavano il Papa a comparire al Concilio dentro sessanta giorni, o in persona, o per Procuratore. Ma Eugenio lungi dal desistere all'assegnazione del Concilio, diede una Bolla per la traslazione, o per lo scioglimento del Concilio di Basilea, proibendo sotto gravi pene, di far nessun atto Sinodale in quella Città, toltone che per trenta giorni, i quali farebbono impiegati a trattare cogli Ambasciatori di Boemia, che vi si trovavan presenti, e intind nel tempo stesso un Concilio a Ferrara. Ci invitò tutta la Cristianità, ma la sua convocazione fu mal accolta in Francia; e il Re Carlo VII. proibì ai suoi Vescovi di portarsi a Ferrara.

XXVII. *Seff.* 27. Settembre. Si dichiarò nulla una promozione di due Cardinali, fatta dal Papa senza il consenso del Concilio.

XXVIII. *Seff.* Primo di Ottobre. Essendo spirati i sessanta giorni dati al Papa per comparire, senza che nessuno si presentasse in suo nome, fu dichiarato contumace, e fu ordinato, che si procederebbe contro di lui.

XXIX. *Seff.* 12. Ottobre. Si diè rifiuto alla Bolla del Papa per la traslazione del Concilio a Ferrara, per fortissime ragioni. Si esposè, che la Città di Avignone era comodissima per accogliere i Greci, perchè vicina al mare, ed era stata

allestita delle Galere ad Avignone, per attenderci i Greci, e che intanto, senza consultare il Concilio avea spedito a Costantinopoli dell'altre Galere per prevenire quelle del Concilio; e che questa divisione non poteva a meno di non scandalizzare i Greci, e riaccender lo Scisma. Dopo questa Sessione il Papa cominciò a tenere il suo Concilio a Ferrara, e il Cardinal Giuliano, secondo alcuni, si ritirò dal Concilio. *Vedi Ferrara.*

XXX. *Seff.* 23. Dicembre. Vi si fece un Decreto intorno alla Comunione sotto ambe le spezie; e si dichiarò, che i Fedeli, che non sono Preti, non sono obbligati per precetto Divino di ricevere il Sacramento della Eucaristia sotto ambe le spezie: che non vi è dubbio, che Gesù Cristo non sia tutto intero sotto ogni una delle due spezie, e che il costume di comunicare i Laici sotto una spezie dee passare per una Legge che nessuno dee condannare, ovvero cambiare senza autorità della Chiesa.

XXXI. *Seff.* 24. Gennaio 1438. Si fecero due Decreti. Il primo comanda, che le cause saranno tutte terminate nei luoghi dove occorrono, toltone le cause Maggiori ec. proibisce di appellare al Papa, ommettendo l'Ordinario. Il secondo revoca tutte le grazie aspettative, accordate, o da accordarsi in avvenire; permettendo al Papa di poter provvedere a un Benefizio nelle Chiese dove ci sono dieci Prebende, e a due nelle Chiese dove ce ne sono cinquanta: comanda, che vi debba esser un Teologale in tutte le Chiese Cattedrali; che questo esser debba un Canonico, Dottor o Baccalario in Teologia, che abbia studiato dieci anni in una Università privilegiata; che in ogni Chiesa Cattedrale, o ver Collegiata si darà la terza parte delle Prebende ai Graduati, Dottori, o Licenziati, o Baccalari in qualche facoltà, che i Curati delle Città marate saranno ab-

nien Professori in Arti; e che i Benefizj Regolari saran dati ai Regolari. 2. Il Concilio dichiarò Papa Eugenio contumace, lo sospese d'ogni giurisdizione, tanto spirituale, che temporale; e pronunziò, che tutto ciò, che egli facesse sarebbe nullo. Il Cardinal di Arles presiedeva allora al Concilio.

XXXII. *Seff. 14. Marzo.* Il Concilio dichiarò nulla l'Assemblea di Ferrara come scismatica; e indegna di portar il nome di Concilio; e annullò tutto ciò che vi si era fatto. Si stesero contro Eugenio otto Articoli, che dicono; esser verità di Fede Cattolica, che il Concilio generale è superiore al Papa; che non può esser disciolto, o trasferito senza il consenso dello stesso Concilio; e queste proposizioni si stabilirono come Articoli di Fede.

XXXIII. *Seff. 16. Maggio 1439.* Siccome un gran numero di Vescovi si erano a poco a poco ritirati da Basilea, così in questa Sessione non vi furono, che venti Vescovi in circa, ovver Abati, delle Nazioni di Francia e di Allemagna; ma i posti dei Vescovi assenti furono occupati dai loro Procuratori, o dagli Archidiaconi, dai Prevosti, dai Priori, o dai Dottori al numero di quattrocento e più. Vi si stabilirono con un Decreto, e come tanti articoli di Fede, queste tre proposizioni. 1. Esser verità di Fede Cattolica, che il Santo Concilio Generale ha potestà sopra il Papa, e sopra ogni altro. 2. Un Concilio generale non poter esser disciolto, nè trasferito, nè prorogato al tal tempo, quando sia legittimamente convocato; per autorità del Papa, senza il consenso del Concilio medesimo. 3. Chiunque resiste ostinatamente a queste verità dover essere riputato Eretico. Si tenne una Congregazione Generale, e vi si preferò misure per la deposizione del Papa. Fu in questo anno appunto, che Panormo, Arcivescovo di Palermo, e il più famoso Canonista del suo tempo, compose il suo Trattato sopra l'autorità del Concilio di Basilea, nel qual egli prova: 1. Che

questo Concilio era veramente Ectumenico. 2. Che egli ebbe facoltà di citar il Papa, e di fargli processo. 3. Che esso Concilio operò tutto giustamente contro il Papa. Ma in appresso diè segno molto inconstante nei suoi sentimenti; essendo stato ora favorevole ed ora contrario al Papa Eugenio.

XXXIV. *Seff. 25. Giugno.* Il Concilio era composto di trentanove Prelati, e di trecento Ecclesiastici del secondo Ordine. Fu citato per la seconda volta il Papa Eugenio, e giudicato contumace. Si pronunziò la sentenza di deposizione, nella quale si impiegarono le qualificazioni più forti. La Francia, l'Inghilterra, l'Allemagna disapprovarono questa deposizione. Nello stesso giorno seguiva l'unione dei Greci e dei Latini in Fiorenza.

XXXV. *Seff. 2. Luglio.* Si esaminò, se subito dovesse eleggersi un nuovo Papa, e si è risoluto di aspettare due mesi.

XXXVI. *Seff. Vi si fece un Decreto, col quale si dichiarò, che l'opinione della immacolata Concezione della B. V. era un'opinione pia, conforme al culto della Chiesa, alla Fede Cattolica, e alla retta ragione, e si comandò che la Festa della Concezione fosse celebrata agli 8. di Dicembre. I Padri del Concilio stesero poi un'Apologia della loro condotta per servir di risposta al Decreto, che il Papa avea pubblicato contro di loro.*

XXXVII. *Seff. 28. Ottobre.* Vi si decise, che la elezione del futuro Papa si farebbe nel Concilio, e non altrove; che farebbe fatta dal Cardinale di Arles, Presidente, e trentadue altri Prelati, e che la elezione sarebbe nulla se non vi concorressero i due terzi.

XXXVIII. *Seff. 30. Ottobre.* Si nominarono gli Uffiziali del Conclave; e alli 5. Novembre elessero Amadeo Duca di Savoia, che era allora ritirato nella solitudine di Ripaill coi suoi Eremiti.

XXXIX. *Seff. 17. Novembre.* Si deputarono ad Amadeo venticinque

foggetti, per supplicarlo di acconsentire alla sua elezione, e avendovi non senza difficoltà acconsentito prese il nome di Felice V. Il Concilio comandò, che egli fosse riconosciuto Papa da tutti i Fedeli.

XL. *Seff.* 26. Febb. 1440. Vi si confermò la elezione di Amadeo, e vi si scomunicarono tutti quelli che noi riconoscessero per Papa.

XLI. *Seff.* 23. Luglio. Si condannò la sentenza di Papa Eugenio, che avea dichiarato Eretico Felice, e i suoi Partigiani. Il giorno dopo di questa Sessione Felice si presentò al Concilio Pontificalmente; fu consagrato Vescovo dal Card. di Arles, e coronato Papa con molta solennità: diede egli la benedizione al popolo, e concesse delle Indulgenze. Luigi Duca di Savoia, Figlio di Amadeo, e parecchi altri Signori Allemani, e dei Cantoni Svizzeri assistettero a questa Cirmonia.

XLII. *Seff.* 4. Agosto. Siccome Felice non avea rendere di forte alcuna, rapporto alla sua Dignità, perchè Eugenio era in possesso del patrimonio di S. Pietro, se gli permise di esigere pei cinque primi anni del suo Pontificato, il quinto della rendita dei Benefizj; e il decimo gli anni appresso, e i Padri si adoperarono per farlo riconoscere dai Principi Secolari. Questa elezione cagionò un nuovo Scisma. Gli uni erano per Felice, altri per Eugenio. Quantunque i Francesi riconoscessero il Concilio di Basilea, e rigettassero quel di Firenze, riconobbero sempre Eugenio, e non vollero acconsentire alla sua deposizione, per timore di non veder rinnovati i mali cagionati dallo Scisma precedente. Il Re Carlo VI. fece inoltre un Editto, proibendo, che si facesse conto delle Censure di Papa Eugenio contro il Concilio di Basilea, come di quelle dello stesso Concilio contro Eugenio. Gli Inglesi, e gli Scozzesi restarono parimenti nella obbedienza di Eugenio, quantunque riconoscessero il Concilio di Basilea; ma Alfonso Re di Arragona, la Regina di Ungheria, i Duchi di

Baviera, e di Austria riconobbero Felice. Le università di Parigi, di Allemagna, e quella di Cracovia furono per lui, e fecero di molti Scritti per difendere l'autorità del Concilio di Basilea.

XLIII. *Seff.* primo Luglio 1441. Si stese un Decreto per la Festa della Visitazione della B. Vergine all' 2. di Luglio. Era stata stabilita con una Bolla di Bonifazio IX. in tempo dello Scisma; ma non si fece nessuna menzione di Felice Papa, perchè da molti Principi non era riconosciuto.

XLIV. *Seff.* 9. Agosto. Vi si fece un regolamento per sicurezza degli Atti, e delle Persone del Concilio.

XLV. *Seff.* Nel mese di Maggio 1443. Vi si decretò, che dentro tre anni si celebrasse un Concilio Generale nella Città di Lion, che sarebbe la continuazione di quello di Basilea, e dopo questa Sessione i Padri si separarono. Questo Concilio durò dodici anni, val dire dall' 19. Maggio 1431. sino allo stesso mese dell' anno 1443. e sei anni fino alla Sessione ventesima quinta. Ma dopo qualche anno era ridotto a un'ombra di Concilio. *V. Losanna.*

Il Papa Eugenio essendo morto quattr'anni dopo, ed essendo stato eletto Papa Nicolò V. e riconosciuto poi da tutta la Chiesa, Felice V. rinunziò il Pontificato nel 1449. e così fece cessare lo Scisma. Questo Concilio non è riconosciuto Generale ed Ecumenico se non che fino alla ventesimasesta Sessione, perchè in questa Sessione si cominciò a deliberare della deposizione di Papa Eugenio. *At. patric. ex Tom. XIII. Conc. p. 167.*

BEUGENCI (C. di) *Belgentiense*; l'an. 1104. al 30. Luglio, dal Legato Riccardo, e parecchi Vescovi in presenza del Re Filippo e di Bertrado, che il Papa avea disegno di assolvere dalla scomunica, con certe condizioni; ma l'affare non potè esser deciso in questo Concilio; e bisognò intimare un'altra Assemblea per sciogliere il Re dal vin-

42
vincoli della Scomunica. *Ivo Carn.*
Ep. 144.

BE

BEAUGENCI (C. di) l'an. 1252. alli 18. Marzo. Vi si trovarono quattro Arcivescovi, e un gran numero di Vescovi. Il matrimonio di Luigi VII. colla Regina Alienora vi fu dichiarato nullo, di consenso delle parti, dai Vescovi, dopo uditi i Testimonj che deponavano della parentela di quel Principe con quella Principessa. *Tom. X. C. p. 1129.*

BEAUVAIS (C. di) *Bellovacense*, l'anno 845. nel mese di Aprile; composto di dieci Vescovi. Incarnato vi fu eletto Arcivescovo di Rheims. Vi si fecero otto Articoli, che sono una specie di Capitolazione tra il Re Carlo e Incarnato. Quest'ultimo vi si spiega così: „ Voi non fatete nessuna cosa, in grazia del „ passato, che possa essermi pregiudizievole, se io non mi fo reo in „ avvenire contro Dio, e cogno di „ voi, ec. “ I tre ultimi articoli del Concilio sono a nome di tutti i Vescovi, che dimandano al Re la sua protezione, contro coloro che saccheggiavano le Chiese, la confermazione delle sue Cariche, e che se egli, ovvero essi contravenissero in questi Articoli, vi si rimedierebbe di comune consentimento. Il Re Carlo promise con giuramento di osservare gli Articoli. *Tom. VII. C. p. 1812.*

BEAUVAIS (C. di) l'anno 1114. 6. Dicembre da Conone, Cardinale e Legato, assistito dai Vescovi di tre Provincie. Vi si scomunicò l'Imperadore Enrico, e Tommaso Signori di Marla per le sue crudeltà ed assassinj. Vi si rinnovarono molti Decreti degli ultimi Papi, intorno alla conservazione dei Beni Ecclesiastici, ed altri punti di Disciplina in quei tempi i più necessarj. Vi si parlò altresì di certi Eretici bruciati dal popolo di Soissons, senza aspettare il giudizio degli Ecclesiastici, temendo, che non fosse troppo dolce, e fu rimesso al Concilio seguente il deliberare intorno a S. Gottifredo, che avea rinunziato il suo Vescovato di Amiens per ritirarsi

BE

nella Certosa. *Tom. X. C. p. 791.*

BEAUVAIS (C. di) 1120. 28. ovvero 29. Ottobre dal Legato Conone, e dai Vescovi di tre Provincie. Vi si caucionò S. Arnoldo Vescovo di Soissons. Il Vescovo di questa Città tenendo in mano il libro della vita del Santo, attestò ai Vescovi, che tutto ciò che leggevasi in quel libro era vero; li pregò a esaminarlo, e soggiunse: Quanto a me, se fosse, in poter mio, e se il Servo di Dio fosse della mia Diocesi, da molto tempo ei non farebbe più in terra. Queste parole indicano, che una delle maniere di canonizzare i Santi in quei tempi, era di dissotterrare i loro corpi. Guglielmo di Campeaux Vescovo di Chalons, chiamato allora Colonna dei Dottori, appoggiò il Detto del Vescovo di Soissons, e lo stesso fecero parecchi altri. Si assegnò all'Abate di Oudembourg il giorno in cui dovea portarsi al suo Monastero a levar solennemente il Corpo Santo: il che fu eseguito il primo di Maggio dell'anno appresso. *Tom. X. Conc. p. 882.*

BEAUVAIS (C. di) l'anno 1124. per il Legato Pietro di Leon, che fu poi Antipapa, sotto il nome di Anacleto, ma non si fa nulla di quel che si è fatto. D. M.

BECANDELDE in Inghilterra (C. di) *Becanceldense* l'anno 694. S. Britualdo di Cantorberj con Tobia di Rochestre, molti Abati, Abadesse, Sacerdoti, Diaconi, Signori, e Vitrado Re di Cant vi assistero. Questo Principe promise di conservarvi la libertà, e l'immunità delle Chiese e dei Monasterj. *Tom. VI. C. p. 1356.*

BECANELD in Inghilterra (C. di) *Becanceldense*, l'anno 798. tenuto in presenza del Re Chenulfo. Vi si proibì ai Laici di usurpare i beni della Chiesa; e diciassette Vescovi sottoscrissero a questo Decreto con alcuni Abati. D. M.

BENEDETTO (C. di S.) sulla Loira l'anno 1110. primo di Ottobre, da Riccardo Vescovo di Albano, Legato del Papa.

BE-

Vescovo di Befanzon.
Conciliabolo di) Bi-

rrieri Normandi renderebbero gran fervigi, cominciando a liberar Roma dai piccioli Signori, che da lungo tempo la tiranneggiavano. *Tom. XI. C. p. 1105.*

BENEVENTO (C. di) l' anno 187. in Agosto da Victor III. Vi depose l' Antipapa Guiberto, e lo anatematizzò. Vi si scomunicò anche Ugo di Lion, e Riccardo Abate di Marsiglia, che facevano Scisma con esso lui; vi proibì le investiture, col consenso di tutto il Concilio. *Chr. Cass. III. c. 72.*

BENEVENTO (C. di) l' anno 1091. 28. Marzo dal Pontefice Urbano II. Vi si reiterò l' anatema contro l' Antipapa Guiberto, e i suoi Complici: vi si stesero quattro Canoni, uno dei quali dice, che non si eleggerà nessun Vescovo, che non sia costituito negli Ordini sacri, nel Sacerdozio, o nel Diaconato. *Tom. X. C. p. 489.*

BENEVENTO (C. di) l' anno 1117. in Aprile. Il Papa Pasquale vi scomunicò Maurizio Bourdin Arcivescovo di Praga, suo Legato, per aver coronato l' Imperatore a Roma, durante il titolo del Papa a Monte Cassino.

BERGAMSTADE in Inghilterra (C. di) *Bergambadense*, l' an. 697. S. Britualdo vi presedette, e il Vescovo di Rochester col Re Vitrado vi assistette. Vi si fecero otto Canoni, che possono anche riguardarsi come altrettante Leggi, poichè le due Posenze si concorrevano, e comandavano delle ammende, ed altri castighi temporali, oltre gli spirituali: vi si conservò la sicurezza e la libertà delle Chiese. Si punirono gli Adulteri, quelli che lavoravano le Domeniche, che sagrificavano ai Demonj, che mangiavano carne i giorni di digiuno, ec. *Tom. VI. C. p. 1377.*

BESANZON (C. di) *Besantionense*, l' anno 444. S. Ilario di Arles, e S. Germino di Auxerres vi presedettero, e vi depotero Calcedonio,

alcuni Vescovi Ariani, l' anno 356. Saturnino Vescovo di Arles, vi presedeva. Ciò che sappiamo di questo Concilio, lo abbiamo ricevuto da S. Ilario Vescovo di Poitiers, il quale vi assistette: egli ne afferma di essersi opposto alle bestemmie degli Eretici. Si esibì di provare che erano Eretici; rappresentò, che sotto colore di S. Atanasio, di cui l' Imperatore Costanzo voleva che tutti i Vescovi segnasero la condanna, null' altro si pretendeva, che di condannare la Fede Cattolica. Ma i nimici della verità ricusarono costantemente di udirlo. Saturnino scrisse a Costanzo una falsa Relazione a nome del Concilio, per procurare l' esilio del Santo, che in fatti fu esiliato subito dopo il Concilio. *Hil in Aux. p. 122. J. C.*

BESIERS (C. di) l' anno 1234. alli 2. di Aprile sotto il Legato Giovanni de Bouvain, Arcivescovo di Vienna. Vi si drizzarono ventisei Canoni contro gli Eretici, somigliantissimi ai regolamenti, che il Conte Raimondo avea fatti publicar a Tolosa, alli 18. Febbrajo dello stesso anno. Vi si ordina ad ogni Privato di arrestare gli Eretici, e di presentarli al Vescovo. Il Curato deve aver il Catalogo di quelli, che son sospetti di Eresia nella sua Parrocchia, e se lasciano di venir alla Chiesa nei dì festivi, offerverà esattamente gli Statuti fatti contro di essi, sotto pena di perdere il Benefizio. Il Concilio vuol che si esaminino studiosamente la vita, i costumi, la scienza degli Ordinandi, e che abbiano un titolo Patrimoniale almeno di cento soldi toinesi, che montano a cento lire della nostra moneta. *Fl. Tom. XI. C. p. 452.*

BESIERS (C. di) l' anno 1246. 19. Aprile da Guglielmo de la Broue Arcivescovo di Narbona, ed altri otto Vescovi. Fu in questo Concilio, che i Fratelli Predicatori, Inquisitori nelle Provincie di Arles, di Aix, di Embun, e Rabillei per autorità del Papa, dimandarono ai Prelati il lo-

ro parere intorno alla condotta, che dovevano tenere nell' esercizio della lor commissione; il che diede occasione a un grande Regolamento, che contiene trentasette Articoli, che sono, insieme con quelli dati a Narbona nel 1235, i fondamenti dei Processi, e delle Procedure osservate d' allora in poi nei Tribunali della Inquisizione. Tra le altre determinazioni vi si dice ai Frati Predicatori: „ Voi ordinerete a tutti quelli, „ che si conoscono rei di Eresia, ov- „ ver che ne conoscono altri, di „ comparire dinanzi a voi per dichiarare la verità dentro un tal „ termine, chiamato il tempo di „ grazia. Quelli che soddisferanno „ a quest' ordine, eviteranno la pena di morte, di perpetua prigione, di esilio, di confiscazione di „ beni. Dopo di aver ricevuto il „ lor giuramento, farete scrivere la „ lor confessione e le loro deposizioni da una persona pubblica, e „ farete far l'abbjura a quelli che „ daran prova di voler far ritorno „ alla Chiesa, con promessa di scorporire, e di manifestare gli Eretici a tenore dei vostri ordini “.

Si regola poi la Contumacia contro gli assenti. „ Quanto agli Eretici che resteranno ostinati, voi „ farete lor confessare pubblicamente i loro errori, poi condannerete i rei in presenza delle Potenze Secolari, e gli darete in mano ai loro Uffiziali: voi condannerete a perpetua prigione gli Eretici ricaduti dopo la lor condanna, i fuggitivi che vorranno ritornare, e quelli che non faranno comparir, che dopo il tempo di grazia, ec. “ Questi Regolamenti non hanno però avuta la approvazione di tutta la Chiesa. *V. Narbona 1235. Tom. XI. Conc. p. 676.*

BESIERS (C. di) l'anno 1279. 4. Maggio dall' Arcivescovo di Narbona Pietro di Monbrun. Vi si ordina, che questo Arcivescovo andrebbe in Francia nel prossimo Parlamento per lagnarsi a nome della Provincia, dei tentativi antichi e

nuovi intorno ai Feudi, i Fondi ereditarij, i servigj di guerra, e di mandare la conservazione delle loro liberta e privilegj. *Tom. HI. C. p. 1062.*

BESIERS (C. di) l' anno 1299. dall' Arcivescovo di Narbona, e suoi Suffraganei. Vi si deputò al Re intorno una differenza temporale tra l' Arcivescovo e il Visconte di Narbona.

BESIERS (C. di) l' ann. 1351. 7. Novembre da Pietro de la Jugie Arcivescovo di Narbona, e suoi Suffraganei. Vi si fecer dodici Canonici, i suoi primi otto sou ripetuti dal Concilio di Avignone tenuto 25. anni addietro. I quattro ultimi portano divieto di far alcuna violenza a chi porta Lettere, ovver Atti per la Giurisdizione Ecclesiastica. Vi si dice, come nella maggior parte dei Concilj di quei tempi, che i Curati devono assistere ai Testamenti, o almeno averne cognizione per far eseguire i Legati pii; e che i Confessori scrivessero i nomi del lor Penitenti, perchè si sappia, se hanno soddisfatto al precetto della Confessione. *Tom. XI. Conc. p. 1918.*

BITINIA (C. di) (non riconosciuto) tenuto da Ario l'anno 327. Eusebio di Nicomedia e quelli del suo Partito, offesi che S. Alessandro Vescovo di Alessandria non volesse ricever Ario, concepirono un odio contro S. Atanasio suo Diacono; raunarono pertanto un Concilio in Bitinia; e scrissero a tutti i Vescovi del mondo di comunicar cogli Ariani, come quelli che aveano sentimenti Cattolici. *Sozom. l. 1. c. 15.*

BLAQUERNES (primo e secondo Conc. di) sopra l'affare di Vercò. V. Costantinopoli (Concil. dell' an. 1282.)

BOLOGNA in Italia (C. di) *Bononiense*, l'anno 1317. da Rainaldo Vescovo di Ravenna, ed otto Vescovi suoi Suffraganei. Vi si fecero ventidue Articoli di Regolamento, che furono pubblicati alli 27. Ottobre. Tra gli altri abusi si fan querele che la vita licenziosa,

polo, e lo provocarono ad usurpare i Beni e diritti della Chiesa. Si proibisce pertanto agli Ecclesiastici di portar armi, di entrar in luoghi disoluti, di alloggiar persone sospette, e si prescrive a parte a parte la forma e la qualità degli abiti loro. Si proibisce il dir Messe basse in tempo della Messa solenne, nella stessa Chiesa, per evitare il movimento, e il rumore di quelli che vengono ad ascoltarle. *Tom. XI. Conc. p. 1655.*

BORDEAUX (C. di) *Burdigalense* l'anno 384. tenuto contro i Priscillianisti per ordine dell'Imperator Massimo. Di questo Concilio non vi è se non quello, che Sulpicio Severo, e la Cronica di S. Prospero ce ne han conservato. Vi furono condotti Instanzio e Priscilliano. Il primo si giustificò tanto male, che il Concilio dichiarollo indegno del Vescovato. Priscilliano temendo di non ricevere un simile trattamento, ebbe il coraggio di appellare dal Concilio all'Imperatore, per isconfidar di risponderne dinanzi al Vescovi. Costantino, dice il Sig. Tillemont, avea risguardato una volta con isdegno un appello simile a questo, per parte dei Donatisti, e ciò nulla ostante i Prelati del Concilio di Bordeaux ebbero la debolezza di condiscendervi, laddove avrebbero dovuto pronunziar sentenza contra Priscilliano, ad onta della sua opposizione; over s'eran'eglino sospetti, riservare la causa ad altri Prelati: così la discorre Sulpicio Severo. Priscilliano dunque, e quelli che erano accusati furono condotti all'Imperator Massimo, che era a Treviri, seguiti da Idazio e da Itaco loro accusatori, il cui ardore nel perseguir gli Eretici sarebbe stato lodevole, se il desiderio di vincere non gli avesse portati agli eccessi. Impegnandosi in un affare che terminò collo spargimento del sangue degli accusati, Imperciocchè l'Imperator Massimo ad istanza d'Itaco, e contro la promessa fatta a S. Martino condannò a mor-

te, con alcuni altri del
Questo gran Santo aveva
conceduto efficacemente Itaco a cessare dall'accusa, e lo riprese fortemente; e in appresso non volle comunicare cogli Itaziani. S. Ambrogio, Siricio Papa, e il Concilio di Torino dell'anno 398. condannarono gli Itaziani, non potendo approvare, che i Vescovi dessero a morte gli Eretici; e S. Ambrogio sostenne coi suoi Scritti, quanto fosse egli avverso alla crudeltà degli Itaziani, e alla condanna irregolare dei Priscillianisti. *Till. Sup. T. 3. p. 174. Bar. 381. §. 125.*

BORDEAUX (C. di) l'an. 1087. Ottobre tenuto da due Legati, tre Arcivescovi, e molti altri Vescovi. Il famoso Berengario vi rendette ragione della sua fede, sì per confermare la professione che ne avea fatta a Roma nel 1079. sì per ritrattare il suo ultimo Scritto contro questa professione. Del rimanente ci morì nella Comunione della Chiesa alli 5. Gennajo 1088, in età di novanta anni.

BORDEAUX (C. di) l'anno 1255. 13. Aprile. Gerardo di Malemort, Arcivescovo di Bordeaux vi pubblicò una Costituzione di trenta Articoli. Tra l'altre cose vi è detto, che i Chierici che han Benefizj, val dire, che han Cura di anime, vi faranno perpetua Residenza, e si presenteranno agli Ordinarj in tutte le Quattro tempora, altrimenti faranno privati *ipso jure* del Benefizio. Quogli che per quaranta giorni porterà la Scomunica, pagherà un'amenda di 9. lire, o altra convenevole: proibizione di assolvere uno scomunicato, anche in articolo di morte, il qual non abbia soddisfatto, od altri per lui alla parte interessata, sotto pena al Sacerdote che lo avrà assolto di esservi tenuto in suo nome. Questo vuol dire, che in quel secolo l'abito delle Scomuniche era arrivato a segno, che era costume di scomunicare in esecuzione di un giudizio, o per difetto del pagamento di un delitto. Il quinto di questi Articoli dice: „ Non si daranno

„ranno a Fanciulli Ostie consacra-
 „si per comunicarli il giorno di
 „Pasqua, ma solamente del pane
 „benedetto“: il che sembra essere
 un avanzo dell'uso antico di ammi-
 nistrar loro l'Eucaristia, subito che
 erano battezzati: costume che la
 Chiesa Greca sempre ha conservato.
 Il precetto della Comunione Pasqua-
 le nel Concilio Lateranese dell'anno
 1215. non è che per quelli, che so-
 no arrivati alla età della discrezio-
 ne. *T. XI. C. p. 759.*

BORDEAUX (C. di) l'an. 1583.
 da Antonio Prevosto di Sanac, Ar-
 civescovo di quella Città. Vi si fe-
 cero diversi Regolamenti simili a
 quelli del Concilio di Rheims dello
 stesso anno. Vi si trattò della Resi-
 denza dei Pastori; della predicazio-
 ne della Parola di Dio, dell'esame
 di quelli, che sono eletti ai Bene-
 fizj Curati, delle Scuole, e degli
 Ospitali; e vi si fecero dei Rego-
 lamenti pei Seminarj della Provin-
 cia, che furono confermati dal Pa-
 pa Gregorio XIII. con sua Bolla del-
 li 3. Dicembre. *Coll. Conc. Tom. XV. p. 945.*

BOSTRI nell' Arabia (C. di) l'an.
 242. Fu questo un Sinodo di Vescovi
 contro l'errore in cui cadde Berillo
 Vescovo del luogo, il qual negava,
 che Gesucristo, avesse avuto
 propria esistenza avanti l'Incarna-
 zione, volendo, che ei non avesse
 cominciato ad essere Dio, se non
 quando egli nacque di Maria Ver-
 gine; e che egli non fosse Dio, se
 non perchè il Padre abitava in lui,
 come nei Profeti. Molti Vescovi si
 raunarono a Bosni, e incaricarono il
 famoso Origene per trarlo da questo
 errore; nel qual affare egli riuscì,
 dopo alcune Conferenze, e lo fece
 rientrare nella Fede ortodossa. *Euf.
 l. 1. p. 231. Tillem.*

BORGES (C. di) *Ituricense*,
 l'anno 1021. primo Novembre. Noi
 ne abbiamo 25. Canonj, il primo dei
 quali comanda di metter il nome di
 S. Marziale tra gli Apostoli, come
 era stato ordinato dalla Santa Sede.

BORGES (C. di) l'an. 1225.
 30. Novembre: dal Legato Ronja-

no, assistito da circa cento Vescovi
 di Francia, Raimondo Conte di To-
 losa, e Amauri di Montfort, che
 pretendeva di esserlo per donazione
 di Innocenzo III. e del Re, fatta a
 suo Padre e a lui, vi trattarono la
 loro causa, senza riportarne senten-
 za. La dimanda di due Prebende
 per ogni Chiesa, e di due Posti Mo-
 nacali per ogni Abazia fatta dal Pa-
 pa, vi fu rigettata dai Procuratori
 delle Chiese, che assistevano al
 Concilio. Vi ebbe in questo Con-
 cilio una disputa per la precedenza.
 L'Arcivescovo di Lion pretendeva
 la Primazia sopra quelli di Sens, e
 di Rouen, e l'Arcivescovo di Rouen
 sopra quelli di Bourges, di Auch,
 e di Narbona. Per evitare la dis-
 cordia fu convenuto di federe non
 come in Concilio, ma come in Con-
 siglio. Si dispensò altresì sopra il
 potere che Onorio III. avea dato ai
 due Vescovi di deporre tutti gli A-
 bati di Francia, secondo il sugge-
 rimento di quattro Abati, che egli
 avea mandati a visitar le Abazie di
 quel Regno, e a correggerne i di-
 sordini; ma tutti i Vescovi veden-
 do, che per questa commissione per-
 derebbono ogni Giurisdizione sopra
 le Abazie, si opposero validamente
 a questa pretesa, e protestarono,
 che non comporterebbono, che ella
 fosse eseguita. *Tom. XI. Conc. p.
 291. Fleury.*

BORGES (C. di) l'an. 1276.
 13. Settembre da Simone di Brie,
 Cardinale Legato. Avea egli delle
 facultà molto ample per far uso del-
 le Censure contra ogni sorta di per-
 sone. Vi si fecero grandi lamenti,
 perchè la libertà delle elezioni in
 Francia fosse turbata, permaniera-
 chè in alcuni luoghi la moltitudine,
 sollecitata dai cattivi, scagliando
 sopra gli Elettori, avea impe-
 ditte le elezioni, come era accadu-
 to a Liona, e a Bordeaux. Si pub-
 blicarono sedici Articoli di Rego-
 lamenti, che tendono principia-
 lmente a mantenere la Giurisdizione
 e la Immunità Ecclesiastica in quella
 estensione, onde il Clero era allora
 in possesso, e che i Secolari sforza-

vansi di ristringere . Proibizione ai Laici di usar violenze , o minacce , per ottenere per forza l' assoluzione dalle censure : proibizione ai Giudici Laici di costringere gli Ecclesiastici a comparire dinanzi a loro , o di procedere contro di essi , prodotto che abbiano quelli il lor privilegio : di entrar in esame della giustizia , o ingiustizia delle censure , o di altra causa spirituale qualunque . *Tom. XI. c. p. 1028. FI.*

BOURGES (C. di) l'an. 1286. 19. Settembre. Simone di Beaulieu , Arcivescovo di Bourges , assistito da tre altri suoi Suffraganei vi pubblicò una Costituzione di trentasette Articoli , per richiamar la memoria , e la esecuzione di ciò che aveano decretato i precedenti Concilj . Tra l'altre cose vi è detto ; che i Giudici Ecclesiastici annulleranno i Matrimonj illegittimi , e separeranno le parti , senza nessun riguardo alla qualità delle persone . Il Benefiziato che durerà un'anno intero nella scomunica , perderà il Benefizio . I Curati avranno la Lista degli Scomunicati , e li denunzieranno pubblicamente le Domeniche e le Feste : avvertiranno i lor Parrocchiani di confessarsi almeno una volta l'anno dal proprio Sacerdote ; o da altro , con sua licenza , o del Vescovo . Leggeranno , e spiegheranno per questo effetto la Costituzione di Innocenzo III. nel Concilio Lateranense : quella di Clemente IV. a favore dei PP. Predicatori , e quella di Martino IV. a favore dei Frati Minori . Gli altri Canonici di questo Concilio risguardano la Riforma dei Regolari , e mostrano quanto grande fosse il rilassamento . *Tom. XI. p. 1246.*

BOURGES 1431. Vedi Basilea .

BOURGES (grande Assemblea di) l' an. 1438. convocata dal Re Carlo VII. Vi presedette egli stesso assistito da Luigi suo Figliuolo il Delfino , da molti Principi del Sangue , e da moltissimi gran Signori , tanto Ecclesiastici , che Secolari : il Papa Eugenio IV. e i Padri del Concilio di Basilea vi mandarono i loro Legati . Vi si stese la celebre

Prammatica Sanzione , e questo per rimediare agli abusi , che si commettevano nelle Elezioni dei Vescovi . Il Clero di Francia avea già indirizzate delle Memorie al Concilio di Basilea ; e i Padri di quel Concilio per rispondere a queste Memorie spedirono al Re di Francia molti Decreti , tendenti al ristabilimento della libertà della Chiesa nelle Elezioni , e lo pregarono di farli ricevere nel suo Regno . Questi Decreti sono la base della Prammatica , la qual contiene 23. Articoli . Con questo Scritto , che alcuni chiamarono il Balluardo della Chiesa Gallicana , è tolta ai Pontefici quasi ogni facoltà , che aveano di conferir Benefizj , e di giudicar le Cause Ecclesiastiche del Regno . Il Re Carlo VII. **U** dice tra l'altre cose , che la celebrazione del Concilio Generale di Basilea era stata legittimamente ordinata d'autorità dei Concilj di Costanza , e di Siena , e dei Papi Martino , e Eugenio per riformare la Chiesa nel suo Capo e nelle sue Membra .

Il primo Articolo prescrive che i Concilj generali sian tenuti di dieci in dieci anni , e che il Papa ne destinerà il luogo col parer del Concilio . Il secondo dice , che il Concilio Generale è superiore al Papa ; che la sua podestà l' ha ricevuta immediatamente da Gesù Cristo ; che ogni Fedele , e il Papa medesimo è tenuto a prestargli obbedienza . Questi due primi Articoli son tratti dal Concilio di Basilea . Il terzo dichiara , che le elezioni faranno fatte con libertà , e da quelli che ne avranno diritto . Il quinto tratta della collazione dei Benefizj . L' Aspettative vi sono riprovate , come quelle che danno occasione di introdur nelle Chiese dei Ministri indegni , o incapaci di servirle , e di sottrarsi alla Giurisdizione degli Ordinarj ec. La Prammatica ricerca , che il Concilio di Basilea imponga delle pene temporali contro coloro che faran uso delle Aspettative ; e in altro luogo si dichiarano Simoniaci quelli , che esegueranno le Annate , L' Assemblea del
Cic.

Clero di Francia avendo distesi questi Articoli pregò il Re Carlo VII. di far una Legge per autorizzarli, e farli osservar nel suo Regno; il che infatti egli eseguì, e questa Legge fu chiamata Prammatica. Fu registrata nel Parlamento, ed osservata in Francia sino al Concordato, che la sopprese nella sua miglior parte. E' vero che in questo intervallo i Papi l'intaccarono vivamente, quantunque il Re, il Parlamento, e i Vescovi ne abbiano presa con altrettanto calor la difesa,

Infatti nell' Assemblea di Mantova nel 1459. il Papa Pio II. (Enea Silvio) si querelò cogli Ambasciatori del Re Carlo VII. che si sosteneva in Francia la Prammatica Sanzione, quando era ella ingiuriosissima alla autorità Papale. Ma gli Ambasciatori gli risposero, che il Re Carlo VII. dopo aver preso il Consiglio degli Arcivescovi, dei Vescovi, e delle Università, e dei più valenti Dottori, avea rilevato, che la Prammatica era il Regolamento di un Concilio, che non era stato raunato se non conformemente ai due precedenti Concilj di Costanza e di Basilea, e per ordine di due Papi Martino V. e Eugenio IV. per la riforma della Chiesa nel suo Capo e nelle sue Membra: in oltre, che quei Decreti erano confermati dai Canonici degli antichi Concilj, e dagli Statuti dei Sommi Pontefici, che quindi avea egli creduto di dover accettare quegli stessi Decreti con alcune addizioni e modificazioni, le quali non derogavano in nessuna maniera ai privilegj della Sede Apostolica.

Pio II. nel far questo rimprovero, fingeva certamente di ignorare, che la Prammatica Sanzione era stata ricevuta e approvata da lui medesimo nel Concilio di Basilea, del quale uno egli fu dei più zelanti Difensori, e che era Opera del Concilio. Ma Enea Silvio sollevato alla Cattedra di S. Pietro cambiò sentimenti col cambiare stato e nome. Quindi essendo di ritorno in Francia gli Ambasciatori di Carlo VII. e avendo

riportate le parole di Pio II. in proposito della Prammatica Sanzione, il Procurator Generale Daurer d'ordine dello stesso Carlo VII. senza aver riguardo alla proibizione fatta di recente dal Papa di appellare dai suoi giudizj al Concilio, appellò al prossimo Concilio generale tutto ciò che il Papa avea detto intorno alla Prammatica Sanzione, attesochè, dice questo Appello, i sagri Canonici dichiarano in molti casi questa sorta di Sentenze, e di Censure dei Pastori assolutamente nulle,

2. Allora quando il Re Luigi XI. sollecitato dal Papa Pio II. di abolire la Prammatica, vi consentì; veduto poi che il Papa mancava alle promesse fattegli per mostrargli la sua riconoscenza della soppressione di quello Scritto, non si prese gran cura di far eseguire la sua Dichiarazione, che aboliva la Prammatica; oltrechè le rimostranze del Parlamento e della Università intorno alla Prammatica gli aveano fatta impressione. Imperciocchè gli si rappresentò, che non vi era mai stata nessuna Legge dello Stato, che avesse riportato maggior autorità dalla Chiesa universale, quanto la Prammatica: che dopo il suo stabilimento, il Regno di Francia era sempre più stato in fiore: che le Chiese erano state provvedute di buoni Prelati, dal che inferivasi, che il Re era obbligato a mantener questa Legge. Or tutte queste opposizioni furono cagione, che la Prammatica servì sempre di Regola, per la maggior parte degli Articoli, che essa contiene; e il Re medesimo fece dei Decreti intorno alle Riserve, ed all'Aspettative, che erano sempre l'unico vantaggio, che l'abolizione della Prammatica avea procurato al Papa; e solamente al tempo del Concordato ottenne Roma ciò che tanto avea desiderato in addietro su tal proposito.

3. Quando sotto il Papa Paulo II. il Cardinal di Arras, di concerto con quello de la Baue, volle tentar di nuovo di far abolir la Prammatica, ed impegnar il Parlamento a verifi-
care

oppose vigorosamente, dicendo tra l'altre ragioni; Che l'abolir la Prammatica era un rovesciar l'ordine delle antiche elezioni; un togliere agli Ordinarij il diritto di eleggere; ristabilir le riserve, le aspettative, l'evocazioni in prima istanza delle Cause alla Corte di Roma; un togliere ai Patroni il diritto di presentare ai Benefizj; e agli Ordinarij quello di conferirli; il che non poteva a meno di non introdurre nella Chiesa un'orribile confusione. Di più la Università appellò al futuro Concilio di tutti gli attentati occorri, e da farsi contro di questa Legge.

Si deve in oltre osservare, che negli Stati di Blois dell'an. 1576. dove si trattò di metter in vigore la Prammatica Sanzione, il primo Presidente del Parlamento tra l'altre cose espose; che il Parlamento avea sempre persistito nella volontà di abolir il Concordato, e di ristabilir la Prammatica, che gli Antichi aveano chiamata con ragione il *Palladio* della Francia; che finattantochè era quella stata in vigore, erasi manteuuta la Disciplina Ecclesiastica; che altronde colla Prammatica non toglievasi al Re la nomina alle Prelature vacanti nel suo Regno, essendovi detto espressamente, che venendo a vacare un Benefizio il Re farà istanza presso gli Elettori per le persone che faranno benemerite di Lui e dello Stato; che quantunque il Papa voglia dar a credere di aver conceduto assai ai nostri Re lasciando loro la nomina alle Prelature del Regno, egli è certo però, che i nostri Re hanno goduto in ogni tempo di questo diritto, ch'è stato loro accordato dalla Chiesa universale nella persona dell'Imperatore e Re di Francia Carlo Magno, per aver disacciatò Didiero Re dei Longobardi, e rimesso il Papa nella sua Sede; che in danno si è voluto dar ad intendere, che Luigi il mansuetò avea

questo diritto, cosa, vrebbe potuto fare, se tempo, poichè questo diritto era annesso irrevocabilmente alla Corona di Francia; e che i nostri Re non aveano altri mezzi, che la Prammatica per sostenerli contro la potenza dei Papi, quando questi han voluto metter mano nei diritti della Chiesa Gallicana. Così parlò il primo Presidente, ma le sue ragioni non produssero verun effetto. *Pitkou, Tom. II. Lib. della Cbie., Gal. Dargentè, Col. Jud. de Nov. Error. Tom. II. p. 452.*

BOURGES (C. di) l'an. 1528. alli 28. Marzo, tenuto da Francesco di Tournon, Arcivescovo di Bourges, e poi Cardinale, e dai suoi Suffraganei, contro gli errori di Lutero, e per la riforma dei costumi. Questo Concilio avea in oltre un'altro oggetto, ed era di dar soddisfazione al Re di Francia, il qual dimandava, che per due anni si imponessero supra tutto il Clero Secolare e Regolare quattro Decime per pagare il riscatto di due Figli di Francia, tenuti allora in ostaggio a Madrid: il che gli fu accordato, ma senza pregiudizio delle Immunità Ecclesiastiche, e attesa l'urgenza di quel caso particolare. Questo Concilio fece 23. Decreti, dei quali i cinque primi risguardano la Eresia di Lutero, e gli altri hanno rapporto alla Disciplina. Vi si esortarono i Curati ad istruire i lor Parrocchiani. E per dar più tempo alle istruzioni, vi si dice, che abbrevieranno le preci, che soglionfi fare alla Predica, e troncheranno tutto ciò che non è necessario.

Si raduneranno i Concilj Provinciali ad ogni tre anni, conforme al Decreto del Concilio di Costanza. I Vescovi faranno la visita ogni anno della lor Diocesi, perchè devono prender cura delle Pecore, che sono loro affidate. Si osserverà il Regolamento dello stesso Concilio e della Prammatica Sanzione, intorno alla residenza dei Canonici, e degli altri Ministri, e la Salmodia, che dee farsi lentamente e colle pause necessa-

farie. I Curati spiegheranno i Comandamenti di Dio, il Vangelo, e qualche passo della Epistola corrente. I Pastori devono proibire ai lor penitenti di rivelare le Penitenze, che lor saranno state imposte; e i Pastori non devono manifestare ciò ch'è stato lor detto in Confessione, nè le penitenze che avranno imposte. Non si erigeranno Confraternite senza il consenso dell' Ordinarlo.

Dipenderà dai Vescovi diminuire il numero delle Feste sino a quel segno, che giudicheranno spediente. I Vescovi non accorderanno Dimissioni a quelli, che devono esser promossi agli Ordini, se prima non gli avranno esaminati e riconosciuti abili. Non faranno accordate, se non a quelli, che avranno Benefizio, ovvero titolo Patrimoniale. Sarà proibito alle Religiose l'uscire dei Monasterj. Il Concilio fece poi dei Decreti sopra la Giurisdizione e la libertà degli Ecclesiastici. Il primo è sopra i Monitorj, il secondo sopra la residenza dei Curati: non si potrà loro accordare nessuna dispensa intorno a questo, se non con piena cognizione della causa. 3. Che i Cimiteri faranno chiusi e serrati. Finalmente si regolò la decima, che il Re Francesco I. dimandava. *Labbe Coll. C. Tom. XIV. p. 426. e seg.*

BRACA, ovver Braga in Lusitania (C. di) *Bracarense*, l'an. 411. in circa, tenuto per premuniti contro i Barbari che saccheggiavano la Spagna. Il Vescovo Pancrazione fu di parere, che i Vescovi facessero una dichiarazione della lor fede contro gli errori degli Svevi e dei Vandali; il che fu eseguito. Pancrazione cominciò a dichiarare in compendio la credenza della Chiesa Cattolica: i Vescovi rispondevano: Noi crediamo così. In appresso Potamio disse: Che io vada a consolar le mie pecore, e a patire con esse per Gesucristo; imperciocchè io non ho ricevuto la carica di Vescovo per vivere in prosperità, ma per affaticare. Pancrazione rispose: Giusto è il vostro Consiglio, lo appro-

vo la vostra partenza: Dio vi conservi in questa buona risoluzione: ritiriamci colla pace di Gesucristo. *Tom. II. Conc. p. 1308. Fleury.*

BRACA (C. di) l'an. 563. primo Maggio, contro i Priscillianisti. Otto Vescovi vi assistettero. Vi si pubblicarono ventidue Canon, la maggior parte riguardano le cimonie. *Tom. V. Conc. p. 836.*

BRACA (C. di) l'an. 572. primo Giugno. S. Martino di Dume, che ne era Arcivescovo, vi presedette alla testa di dodici Vescovi. Vi si lesse prima il passo di S. Pietro sopra il dovere dei Pastori, e vi si lesse dieci Canon. *Tom. V. p. 894.*

BRACA (C. di) l'an. 675. Si computa pel quarto. Otto Vescovi vi fecero nove Canon, alcuni dei quali contengono delle doglianze contra i Vescovi. Si rimproverano, che accrescevano i loro beni particolari con aggravio di quelli della Chiesa. Vi si proibisce a' sacerdoti di celebrare la Messa ovver di ricevere la Comunione, senza avere l'*Orarium*; val dire la Stola al collo ed incrociata sul petto. *Fleury, C. Tom. VI. p. 561.*

BRAINE (C. di) *Brennacense*, l'anno 580. Gregorio di Tours vi fu giustificato, in forza del suo giuramento di un'accusa, che Leudasto Conte di Tours avea deposta contro di lui; e quest'ultimo vi fu scomunicato, come Autore dello scandalo, e Calunniatore della Regina Fredegonda, e di un Vescovo. D. M.

BRESLAVIA (C. di) *Uratistaviense*, l'an. 1268. 1. Febbrajo da Guido Cardinal Legato; egli vi predicò la Crociata, in soccorso della Terra Santa. D. M.

BRETAGNA (C. di) *Britannicum*, l'an. 848. per comando di Nomenojo Duca di Borgogna, perchè i Vescovi di quel Ducato non ordinavano senza dinaro nè Sacerdoti, nè Diaconi. Si spedirono a Roma due Vescovi; e Nomenojo pregò S. Convozione, Fondatore e primo Abate di Redon, di accompagnarli.

41. Vedi il Concilio di Roma dell' an. 848. D. M.

BRIONE in Normandia (C. di) *Brionnense*, l' an. 1050. Fu questa piuttosto una Conferenza, che un Concilio, nella quale Berengario fu ridotto a tacere, e poi alla Confessione, quantunque sforzata, della Fede Cattolica.

BRIXEN nel Tirolo (C. di) *Brixinense*, l' an. 1080. 25. Giugno. (non riconosciuto) Ugo il Bianco, Cardinale, trenta Vescovi, e molti Signori vi deposero il Papa Gregorio VII. ed elessero in sua vece Guiberto di Ravenna, che si fece nominare Clemente III.

BUDA in Ungheria (C. di) *Budense*, l' an. 1279. tenuto dal Legato Filippo, Vescovo di Fermo, per consenso de' Vescovi, degli Abati, e di tutto il Clero Secolare e Regolare. Vi fece delle Costituzioni in sessantanove Articoli sopra diversi argomenti, e in data delli 14. Settembre. Contengono gli stessi Regolamenti, che gli altri dello stesso tempo, e fanno vedere, che le Chiese di Ungheria e di Polonia erano in gran disordine; imperciocchè vi si dice tra le altre disposizioni. „ I

„ Prelati, e i Chierici si asterranno

„ dalle azioni guerriere, e da ogni

„ sorta di violenza: è lor permesso di

„ armare per le loro Chiese, e per la

„ Patria, stando solamente sulla difesa.

„ I Fedeli ascolteranno l' Uffizio

„ divino, particolarmente la Messa,

„ le Domeniche, e le Feste nelle

„ loro Parrocchie, e non le lasceranno per andare alle Chiese dei

„ Regolari, qualunque siano.

„ I Giudici secolari presteran mano

„ forte ai Giudici Ecclesiastici, e costringeranno i ribelli coll' occupare

„ i lor beni, e per altre strade opportune alla esecuzione dei loro giudizi,

„ a farsi assolvere dalle scomuniche, e a soddisfare alle cause per le quali le hanno incorse: al che i

„ Giudici secolari saranno costretti colle censure Ecclesiastiche. Vi si prescrive a tutti i Prelati, e ai

„ Chierici di osservare tutte le Sentenze di Scomunica, di sospensione, ov-

ver di interdetto, pronunziate dal Giudice, e di farle osservare, sotto pena di scomunica contro le persone, e di interdetto contro le Comunità. *Tom. XI. Conc. p. 1071.*

BUDA (C. di) l' an. 1309. alli 6. Maggio, tenuto dal Cardinale Gentile, Legato. Vi si pubblicò una Costituzione in favore di Carlo, ovvero Caroberto Re di Ungheria, e per la sicurezza di sua persona. Vedi Presburgo. *Rain. n. 15.*

BURGOS in Ispagna (C. di) *Burgense*, l' an. 1080. tenuto dal Cardinale Riccardo Legato. L' Uffizio Romano fu sostituito all' Uffizio Gotico. D. M.

BURGOS (C. di) l' an. 1236. tenuto da Guido, Cardinale Legato, venuto in Ispagna per introdurrevi il Rito Romano negli Uffizj divini, e per riconciliare i Duchi di Navarra, e di Castiglia, ch' erano in guerra. *Iagi.*

C

CABARSUSSO nella Bisacena (C. di) l' anno 393. (non riconosciuto) tenuto da cento Vescovi Massimianisti, contra Primiano Vescovo di Cartagine. Era questo un ramo scismatico dei Donatisti, seguaci di Massimiano di Cartagine. Primiano essendo inviato a questo Concilio, non volle assistervi, siccome avea fatto per quello di Cartagine dello stesso anno.

Questi Vescovi confermarono il loro primo giudizio con un secondo Decreto, nel quale condannarono assolutamente Primiano, in

parte perchè avea egli ammessi i Claudianisti alla sua Comunione, e gli tolsero il Vescovado. Scrissero poi una Lettera, della quale ce ne

restò gran parte in un Sermone, in cui S. Agostino la fece leggere al

Popolo, come un monumento glorioso alla Chiesa, e acconcio a far

aprir gli occhi ai Donatisti; e sostituirono in sua vece Massimiano.

Vedi Bagat nella Numidia. *Titt.*

CALCEDONIA (C. di) *Calcedonense*. Quarto Concilio generale,

D 2

tenuto

venuto l' an. 451. contra gli Eutichiani e Nestoriani.

Eutiche, Prete, e Abate di un Monastero vicino a Costantinopoli, non riconosceva, che una sola Natura in Gesucristo; ed Eusebio Vescovo di Cirillo avendolo obbligato a render conto di sua Dottrina in un Concilio di 23. Vescovi, e 23. Abati, Eutiche ricusò di ricattarsi, e fu condannato, e resciso dalla società dei Fedeli. In questo stato egli credette di doversi rivolgere al Pontefice S. Leone: implorò la protezione di lui, e gli indirizzò una professione di Fede ingannevole, protestando tuttavia, che egli seguirebbe il giudizio del Papa. S. Leone, prevenuto così a favore di Eutiche, scrisse a S. Flaviano di Costantinopoli, significandogli la sua sorpresa per la condanna di Eutiche. Ma S. Flaviano rispose al Papa, che Eutiche sosteneva, che Gesucristo prima dell' Incarnazione avesse due Nature, la divina e l'umana; ma che dopo l'unione non avea egli che una sola Natura; ed esortò il Papa a confermarlo, colla sua testimonianza, la condanna di Eutiche. S. Leone avendo esaminato a bell'agio l'affare, restò convinto, che con solo fondamento era stato condannato Eutiche; comprendeva egli però quali conseguenze funeste oteva avere la protezione, che l'Imperadore accordava a quell' Eresiarca; imperciocchè Teodosio avea già intimato un Concilio ad Efeso. Mandò egli dunque Deputati a S. Flaviano, a cui diede delle Istruzioni chiare e sode con una Lettera, che è uno dei più illustri Monumenti dell' Antichità, nella quale con chiarezza egli svolge il Dogma della Chiesa.

Il falso Concilio di Efeso essendosi tenuto in appresso, S. Leone afflitto di questo larcinico, scrisse a Teodosio una lettera piena di un coraggio veramente Vescovile, nella quale tratta tutto ciò, che si era fatto in quell' Assemblea, d' empietà, di sacrilegio, e di violazione aperta della Fede, e dei Canon della Chiesa, e lo supplica a no-

me di tutte le Chiese di Occidente, di far convocare un Concilio generale in Italia. Scrisse patimenti a Pulcheria scongiurandola a metter in opera ogni suo studio, e tutta la sua autorità per impedir, che la guerra che dichiaravasi alla Fede della Chiesa non avesse più funeste conseguenze. Fece lo stesso col Clero e col popolo di Costantinopoli, e gli esortò a perseverare costantemente nella Fede della Incarnazione. *Ep. 40. Leon T. I. p. 580. c. 2.*

Questo Santo Pontefice sparse dappertutto gli scritti, che ci fece in questa occasione: magbò in Francia la sua celebre Lettera a S. Flaviano; la quale vi fu ricevuta con giubilo e stima straordinaria; ed abbracciata, come un simbolo della Fede sopra l' Incarnazione. Tutti quelli, che sin allora non si erano instrutti a fondo del Mistero della Incarnazione, ci trovarono un lume non più veduto, per predicare con sicurezza certe verità da lor conosciute in addietro soltanto confusamente. Leggevansi in pubblico nelle Chiese; e ne sparsero delle copie in quantità, e assaiissimi la impararono a memoria. *Tull.*

Nel tempo medesimo, che Dio animava il cuore di S. Leone, per imprendere la difesa della Chiesa, moveva altresì l' animo di Pulcheria, ed ispiravale lo stesso ardore. Ma Dioscoreo, irritato del coraggio, con cui S. Leone opponevasi ai suoi disegni, lo separò dalla sua comunione, e costrinse colle minacce dieci Vescovi a segnare quell' Atto scismatico. S. Leone raddoppiò il suo zelo: approfittò del viaggio, che fece a Roma l' Imperadore Valentiniano III. coll' Imperadrice Placidia sua Madre, e con Eudossia sua moglie, per rappresentar loro il pericolo in cui la Fede trovavasi, e per scongiurarli a impegnar Teodosio a metter riparo colla sua autorità a tutto ciò, che era stato fatto contro l' ordine ad Efeso, e ad annullare tutto ciò, che vi era stato ordinato; val dire, che si adunasse in Italia un Concilio di
tutto

tutta la terra. L'Imperadore, e le Imperadrici sensibili alle lagrime e ai prieghi di S. Leone, scrissero a Teodosio. Questo Principe, colla sua risposta pretese di giustificare il Concillabolo di Efeso, sostenendo che era inutile l' esaminar di nuovo un' affare giudicato. Ma nello stesso anno Dio tolse dal mondo quel Principe, il qual morì per una caduta di cavallo.

Marciano divenuto Imperatore per mezzo di Pulcheria, che lo elesse per suo sposo, furon tolti tutti gli ostacoli, che S. Leone avea incontrati per la tenuta di un Concilio, e una delle prime conseguenze della morte repentina di Teodosio, fu il gattigo dell' Eunuco Crisafio, che era divenuto arbitro di quel Principe debole. Con esso però la sua avarizia, dice Marcellino, e tutta la fiducia di Eutiche e di Dioscoro. Marciano, che avea ricevuto l' Impero dalla mano di Dio, e volendo riconoscere questa grazia da Principe veramente Cristiano, giudicò di non poter sopra più sodo fondamento stabilire la sua autorità, che sull' amor della Religione, e lo zelo per la vera Fede. Sin dal primo momento il suo desiderio più ardente fu quello di riunir tutti i suoi sudditi in una stessa Fede. L' Imperadrice Pulcheria, piena di pietà, secondò le intenzioni di Marciano, e scrisse a S. Leone, assicurandolo, che era sua disposizione di far regnare la pace nella Chiesa Cattolica, di sbandirne gli errori, e a questo fine di riunare un Concilio. Si può vedere nel Concilio di Costantinopoli del 448. ciò che avvenne fino alla celebrazione del Concilio di Calcedonia, e come tutte le cose concorsero per procurare la pace alla Chiesa. *Till.*

Marciano e Pulcheria fecero riportare solennemente a Costantinopoli il Corpo di S. Flaviano: richiamarono dall' esilio i Vescovi, che erano stati sbanditi. Eutiche fu relegato fuori di Costantinopoli. La libertà che avea recuperata la Chiesa fu sparfa nella Siria, e in tutto l'

Oriente. Si sottoscrisse la Lettera di S. Leone, e la condanna di Nestorio e di Eutiche in tutte le Provincie dell' Impero. Si cominciò a predicar dappertutto, e liberamente le verità Apostoliche, e l' errore non trovò più luogo, dove osasse di comparire. In tal maniera essendosi dato il Signore, e avendo comandato ai venti, e al mare di acchetarsi; le Chiese, che erano state agitate da sì furiosa burrasca, ricuperarono la pace, e la calma.

Trattanto il Pontefice S. Leone invid suoi Legati a Costantinopoli Lucentio e Basilio, per esaminare con Anatolio di Costantinopoli la causa dei Vescovi, che avevano consentito alle violenze di Dioscoro; per non peccare verso di loro, o per soverchia indulgenza, o per estremo rigore; per discernere quelli, che davan segni di aver rammarico della lor debolezza, e che anatematizzavano Eutiche coi suoi Dogmi, e coi suoi Seguaci, affine di accordar loro la Comunione.

Marciano essendo dunque sollecitato da S. Leone e dai Vescovi a tener un Concilio ecumenico, come il vero rimedio ai mali della Chiesa, lo indicò prima a Nicea, con una Lettera indirizzata ad Anatolio di Costantinopoli e a tutti i Metropolitani, prescrivendo loro di portarvisi coi Vescovi della loro Provincia, e cogli Ecclesiastici più dotti delle lor Chiese, dichiarando, che tutte le brighe e le fazioni doveano esser sbandite da quella Assemblea, e prometteva di assistervi personalmente.

Siccome il costume e lo stato degli affari dell' Impero non permettevano a S. Leone di trovarsi al Concilio, volle tuttavia presedervi per mezzo dei suoi Legati, e deputò a quest' oggetto Pascasio e Bonifacio per assistervi coi Legati, che egli avea prima inviati in Oriente. Egli volle, che presedessero al Concilio, e nominatamente Pascasio. Egli diede loro delle istruzioni piene di sapienza, perchè travagliassero a ristabilire la pace in tutto l' Oriente. Prescrisse loro di ammette-

re alla riconciliazione quei Vescovi, che avevano sottoscritto l'errore, e che davano segni di rammarico pel loro fallo, ma di depor quelli, che sostenevano l'Eresia. *C. Tom. IV. p. 810. d. e.*

Nel tempo che i Vescovi si riunivano in Nicea, l' Illiria essendo stata agitata da diverse turbolenze, che non permettevano a Marciano di allontanarsi da Costantinopoli, trasferì egli il Concilio a Calcedonia, separata dalla sua Capitale solamente dal Bosforo, e scrisse a' Vescovi pregandoli di trasferirsi a quella Città. Vi si portarono infatti verso la fine di Settembre, e in grandissimo numero, imperciocchè se ne contano volgarmente sino a seicento e trenta, tutti dell' Impero di Oriente, toltone i Legati del Papa. Vi furono ammessi altresì tre celebri Prelati, val dire Massimo di Antiochia, ch'era stato ordinato da Anatolio, e a cui S. Leone avea accordata la sua Comunione. 2. Eusebio di Dorileo già deposto dal falso Concilio di Efeso. 3. Teodoreto, richiamato già dall' esilio dall' Imperatore, e ristabilito da S. Leone nella sua dignità; Prelato, dice il Sig. Tillemont, il più illustre, e il più dotto, e forse il più santo, che fosse allor nella Chiesa.

L' Imperadore ci mandò in suo luogo i primi Ministri dell' Impero. Il Patrizio Anatolio; Palladio, Prefetto del Pretorio di Oriente; Taziano, Prefetto di Costantinopoli; Vincomalo, Maestro degli Uffizj; Sporace, Conte dei Domestici, o sia Capitano delle Guardie. Vi si trovarono inoltre parecchi uomini illustri, che avevano sostenute le prime Dignità dell' Impero. S. Leone nella sua Lettera al Concilio, avea pregato di risguardarlo, come presidente in persona, in quella dei suoi Legati; e comandò nominatamente a Pascasio di presiedervi a suo nome, giudicando certamente, che alla testa del Concilio vi fosse bisogno di un uomo incapace di esser agitato; o più probabilmente, perchè tutti quelli, che avrebbero potuto pretendere

di presiedervi, se n' erano renduti indegni, o incapaci pel poco amore, che avevano dimostrato per la Fede nel falso Concilio di Efeso. Di questo numero erano Dioscoro di Alessandria, Massimo di Antiochia, Giuvenale di Gerusalemme, Talasso di Cesarea, e tutti i principali Vescovi dell' Oriente. E quanto ad Anatolio di Costantinopoli, siccome era egli stato ordinato da Dioscoro, così temer si poteva, che non ne fosse fautore. Per l' altra parte, Marciano e Pulcheria, per l' alta idea che avevano di S. Leone, volevano che il tutto fosse fatto di sua autorità. *Till. Theod. l. 1. p. 551. c.*

I Ministri dell' Imperatore doveano propor le materie, formar i pareri, e conchiuderli, dopo che i Vescovi avessero dati i loro voti: il che fu disposto così.

Prima Sess. Regolate a quel modo tutte le cose, il Concilio si riunì agli 3. di Ottobre nella Chiesa di S. Eufemia. I Ministri dell' Imperatore sedettero nel mezzo; alla loro sinistra, ovvero, secondo la nostra maniera di parlare, dalla parte dell' Epistola v' erano i Legati del Papa, Anatolio di Costantinopoli, i Vescovi di Antiochia, di Cesarea in Cappadocia, e gli altri delle Diocesi di Oriente, del Ponto, dell' Asia, e della Tracia. Alla dritta c' erano Dioscoro, Giuvenale, Talasso di Cesarea, gli altri Vescovi dell' Egitto, della Palestina, dell' Illiria, che erano stati la maggior parte del falso Concilio d' Efeso.

Postisi tutti a sedere, i Legati del Papa levatisi in piedi fecero istanza, che si facesse uscire Dioscoro, altrimenti, che uscirebbono essi. I Ministri dimandarongli di che fosse egli accusato. Risposero, che dovea farsi questo a motivo della sua mala condotta nel Concilio di Efeso. Ordinarono dunque i Ministri Imperiali a Dioscoro di lasciar il suo posto, e di seder nel mezzo in qualità di accusato. A istanza di Eusebio di Dorileo, fu letta la Supplica da esso presentata all' Imperatore contro Dioscoro.

In questa Supplica Eusebio dimandava giustizia dei mali, che Dioscoreo avea fatti a sè e a S. Flaviano: gli rimproverava di aver favoreggiato in tutto Eutiche: di aver usate violenze le più manifeste, ed i più iniqui mezzi per procurare l'assoluzione di Eutiche. Dimandava nel tempo stesso, che si leggesse nel Concilio gli Atti del falso Concilio di Efeso, coi quali sperava di mostrare l'ingiustizia di Dioscoreo, che avea deposto e lui e S. Flaviano. Furono letti gli Atti, cominciando dalla Lettera di Teodosio; e siccome parlavasi in quelli di Teodoro in modi assai sconci, i Ministri Imperiali lo fecero entrare, a tenore degli ordini dell' Imperatore, ed occupare il suo posto nel Concilio. Ma gli Egiziani alzarono le grida, dicendo, ch'era questo un rovesciare la Fede, e dimandarono, ch'egli restasse in qualità di Accusatore.

La Lettura degli Atti fu di quando in quando interrotta, or dall'uno or dall'altro; ma gli Orientali fecero alti lamenti delle violenze, che avevano sofferte per parte di Dioscoreo. Questi pretese che il Concilio di Efeso avesse approvato tutto ciò, che egli avea fatto, al qual proposito gli Orientali gridarono: „Siamo stati sforzati, siamo stati percossi, siamo stati minacciati di esilio; le milizie ci hanno incalzati colle spade alla mano, noi abbiam sottoscritto un foglio bianco; e siamo stati trattenuti fino a sera ferrati in una Chiesa. “ E perciò che riguarda i Magistrati; dopo aver messo in chiaro tutto l'affare del latrocinio di Efeso, dissero: *perchè avete voi sottoscritto la deposizione di Flaviano?* Ed egli gridarono: *noi tutti abbiamo fallato.*

Eusebio si querelò, ch'essendo l'Accusatore di Eutiche, non gli si permettesse di entrar nel Concilio. In appresso furon letti gli Atti del Concilio di Costantinopoli, ch'erano inseriti in quelli del falso Concilio di Efeso. Si lesse la seconda Lettera di S. Cirillo a Nestorio, e

quella, ch'egli avea scritta agli Orientali; e tutti i Vescovi gridarono, ch'era quella la loro Fede, e la loro Dottrina. E siccome S. Flaviano avea approvato queste due Lettere nel suo Concilio di Costantinopoli, così i Legati, Massimo di Antiochia, ed Eustazio di Berito dissero, che riconoscevano la credenza di Flaviano conforme alle regole della Fede, e alla Lettera di S. Cirillo. Gli Orientali dichiararono di comun voce, che il Martire Flaviano avea spiegata benissimo la Fede della Chiesa. Nel tempo stesso i Vescovi di Palestina passarono dalla destra alla sinistra dov'erano gli Orientali, protestando, che abbandonavano il partito degli Egiziani, e finalmente Dioscoreo si trovò con dodici soli Vescovi del suo partito.

Per tal maniera l'innocenza di S. Flaviano fu riconosciuta; e dal che ne seguiva la condanna del falso Concilio d'Efeso. Quindi tutti i Vescovi che aveano avuto patto in ciò che erasi fatto in quel latrocinio, non cercarono di difendersi. Ma quantunque tutti si dichiarassero a favore di S. Flaviano, non moderò Dioscoreo in nessun conto il suo orgoglio, e parlò con un'alterigia torpente, dicendo ch'egli non era attaccato nè ad Eutiche, nè a chicchessia, ma alla Fede Cattolica ed Apostolica; ch'egli non avea in vista gli Uomini, ma Dio solo.

2. Fu letto il passo del falso Concilio di Efeso, dove Eustazio di Berito avea detto, che non bisogna credere due Nature in Gesù Cristo, ma una sola natura incarnata. Tutto il Concilio esclamò: che queste parole non erano de'ne, che di Eutiche e di Dioscoreo. 3. Si lesse la Confessione di Eutiche, approvata da Dioscoreo e dal suo Concilio; che v'erano due nature avanti l'unione, ed una sola dopo l'unione; e incontanente tutti i Padri pronunziarono anatema a queste parole, e letta che si ebbe la sentenza fulminata da lui contra Flaviano, fu egli stesso anatematizzato; e tutti diman-

darono, che Dioscoro, Giovenale di Gerusalemme, Talasso di Cesarea, Eusebio di Ancira, Eustazio di Berrito, Basilio di Seleucia, che presidevano al Concilio, fosser deposti.

Non si è letta in quel giorno, se non la prima Sessione del falso Concilio di Efeso; e si rimise al giorno dopo l'esaminare ciò, che riguardava il Dogma.

II. *Sessione*. 10. Ottobre. Gli Uffiziali e i Vescovi si portarono nella Chiesa. Pare, che Dioscoro, Giovenale, Talasso, Eusebio, e Basilio non v'intervenissero; e si crede, che ne avesser avuto comando; infatti dalla risposta data a Dioscoro si vede, che gli erano state messe al fianco le Guardie. Gli Uffiziali dell'Imperatore, dopo di aver esposto ciò, che s'era fatto nella prima Sessione, prepararono i Vescovi a voler decidere ciò che riguardava il Dogma, per far conoscere la verità a coloro, che sen'erano allontanati. Ma eglino risposero, che i Padri aveano lasciato delle Esposizioni *della Fede*, cui bisognava seguire, che se v'era qualche cosa da metter in chiaro intorno alla Eresia di Eutiche, il Papa S. Leone l'avea dichiarata sufficientemente nella Lettera, da tutti loro sottoscritta, e persistettero in protestare, che non v'era bisogno di far nuove decisioni sopra il Dogma.

Frattanto si esaminò la Dottrina, si lessero i Simboli di Nicea e di Costantinopoli; e inoltre (la Lettera di S. Leone a Flaviano, in cui la Dottrina della Incarnazione era svolta con molta sodezza. Eccone i principali tratti: „ La Natura divina „ e la Natura umana, dice quel „ gran Papa, restano ambidue intatte nell'esser loro, furono unite „ in una sola persona; affinché lo „ stesso Mediatore potesse morire essendo per altra parte immortale e „ impassibile . . . Una Natura non „ soffre alterazione dall'altra. Lo „ stesso, ch'è vero Dio, è anche „ vero Uomo . . . Il Verbo e la carne eseguiscano le operazioni che

„ loro son proprie. La Scrittura „ prova del pari la verità delle due „ Nature. Egli è Dio; e dappoichè „ sta scritto: Nel principio era il „ Verbo, e il Verbo era Dio: egli „ è Uomo; essendo scritto: Il Verbo „ ho s'è fatto carne, ed abitò tra „ noi. In quanto Uomo, egli è „ tentato; in quanto Dio, egli è „ servito dagli Angioli. Come Uomo „ mo ei piange la morte di Lazaro; „ come Dio egli è risorto. Come „ Uomo egli è confitto in Croce; „ come Dio, se' egli morendo tremar tutta la natura. In grazia dell' „ unità della persona noi diciamo, „ che il Figliuolo dell'Uomo è sceso „ dal Cielo, e che il Figliuolo di „ Dio è stato crocifisso e sepolto, „ quantunque non lo sia stato e nell' „ la umana Natura ec. Tutti i Vescovi approvarono la Dottrina di questo Santo Papa, ed esclamarono: *Questa è la Fede de' nostri Padri: noi crediam tutti così; anatema a chi nol crede*. Si lessero i passi de' Padri citati da S. Leone.

2. I Vescovi d'Illiria e di Palestina dimandarono con istanza, che si perdonasse ai Capi del falso Concilio d'Efeso, e nominatamente a Dioscoro. Gli Orientali non dimandarono niente pegli altri; ma per Dioscoro ne dimandarono l'esilio, e ch'egli fosse trattato da Eretico.

III. *Sessione*. 13. Ottobre. I Magistrati non vi assistero; senza dubbio, dice il Sig. Tillemont, perchè non si dicesse, che i Vescovi non erano liberi nel giudizio, che far doveano di Dioscoro; e pare che l'Imperatore giudicasse opportuno di far così, trattandosi di delitti canonici, che non esigono la presenza degli Uffiziali, nè de' Laici. Non si vede nemmeno, che i Vescovi di Egitto, nè alcun dei Capi del falso Concilio di Efeso vi abbiano più assistito.

1. I Legati rappresentarono, che il Papa avendoli Inviati a presiedere in suo nome, toccava ad essi l'esaminare le cose occorrenti. Vi si lesse la Supplica di Eusebio diretta al Concilio. Dimandava egli che Dio.

Dioscoro essendo stato convinto di molti delitti, dalla Lettura del falso Concilio di Efeso, il Concilio anatematizzasse i suoi empj Dogmi; che lo punisse a norma dei suoi meriti; che confermasse la vera Dottrina, e annullasse tutt'ocid, che s'era fatto in quell' Assemblea. Dimandò che Dioscoro fosse citato, per esser presente, e rispondere; il che fu eseguito: ma con falsi pretesti ricusò egli di venire; dicendo, ch'era pronto di portarsi al Concilio se gli Uffiziali dell'Imperatore, che lo guardavano, volessero permetterglielo. Tolto questo ostacolo, disse, che non poteva andarci, se non venivano anch'essi gli Uffiziali dell'Imperatore. Alla seconda citazione, diede la stessa risposta, soggiugnendo, che bisognava che Talasso, Giovenale e gli altri accusati da Eusebio al par di lui, ci venissero anch'essi.

2. Furon lette le Suppliche degli Ecclesiastici e dei Laici di Alessandria contro Dioscoro: era in quelle accusato di orrendi delitti; e tra gli altri di aver commesso degli omicidi, di aver bruciate, e atterrate delle Case; di aver sempre menato una vita infame; di aver comprato della biada per rivenderla a caro prezzo; e che delle Donne disonesto frequentavano il suo Vescovato.

3. Il Concilio gli fece fare la terza citazione; ma non si è mai potuto trargli di bocca altra risposta, se non che non avea egli niente da aggiugnere a quel che avea fatto. I Deputati avendo riferito ogni cosa al Concilio, i Legati rappresentarono in poche parole i delitti, ond'era stato convinto Dioscoro: di essere stato cagione di tutti i mali ch'era occorsi; di aver ricusato di venire a giustificarsi da molti altri delitti, ond'era accusato, qualunque per tre volte fosse stato citato: soggiunsero, che Dioscoro essendosi condannato da sè medesimo, violando i Canoni in tante maniere, il Papa Leone con S. Pietro lo spogliavano per sè e pel Concilio del

Vescovato, e lo privavano di qualunque Dignità Ecclesiastica.

In appresso pregarono il Concilio di prescrivere quanto fosse conforme ai Canoni; e poichè tutti i Vescovi di comun voce ebbero condannato Dioscoro, lo fecero in iscritto, e sottoscrissero la sua deposizione. Tutte le sottoscrizioni ascendono a trecento. „ In tal maniera, dice il Sig. „ Tillemont, il reo fu spogliato dell' „ abito, e della dignità di pastore, „ l'uno dei quali avea egli smentito, „ e l'altra disonorato. „ Si stese un atto per significare a Dioscoro la Sentenza pronunciata contro di lui, ed il Concilio scrisse a Marciano una Lettera contenente le ragioni per le quali erano stati costretti a deporlo. Ma siccome Dioscoro non era men temerario di prima dopo la sua deposizione, e facea correr voce, ch'ei sarebbe rimesso nella sua Dignità; il Concilio fece affiggere un'atto diretto ai Fedeli di Costantinopoli, e di Calcedonia, col quale dichiarava, che la deposizione di Dioscoro era una cosa del tutto irrevocabile; e poco appresso, Dioscoro fu rilegato a Gangres nella Passagonia, dove morì tre anni dopo. C. T. IV. p. 418. e seg.

IV. *Sessione*. 17. Ottobre. Vi si trovarono gli Uffiziali dell'Imperatore, e siccome videro, che i Vescovi persistevano nella opposizione, che aveano mostrata di non far altra nuova decisione di Fede, così furon paghi di chiedere, se la Lettera di S. Leone la giudicassero conforme ai Simboli di Nicea, e di Costantinopoli. Il Legato Pascasino dichiarò a insinuazione dei Vescovi, che quella era la Fede del Concilio: disse, che il Concilio attentavasi alla Decisione di quel di Nicea, e a quella del Concilio di Costantinopoli sotto Teodosio il Grande, colla esposizione data da S. Cirillo agli Scritti di Leon Papa contro l'Eresia di Nestorio e di Eutiche. E i Vescovi riconobbero, che la Fede di Leone Papa si accordava con quella dei Padri Niceni, di quelli di Costantinopoli e di Efeso. Dissero che

che approvavano tutto, come proveniente da un medesimo spirito, e gridarono, *Noi tutti crediam così.*

2. I Vescovi dimandarono di comun voce l'assoluzione di Giovenale, di Talasso, d'Eusebio, di Basilio, e di Eufazio. Protestarono, che seguirebbero la stessa Fede del Concilio; e si risguardarono non come rei di mala volontà, ma come costretti ad operar a quel modo dalla violenza di Dioscoro; e con questo stesso si fecero entrare. Si credette, che bastasse l'aver deposto Dioscoro, e che non fosse necessario andar più avanti; per non dar occasione a un nuovo Scisma.

3. Si è letta la Supplica degli Abati Scismatici, che dimandavano il ristabilimento di Dioscoro, ma tutti i Vescovi esclamarono: *Anatema a Dioscoro*. 4. Si lesse il quarto e quinto Canone del Concilio di Antiochia, contro il Sacerdote e il Diacono, che si separa dalla Comunione del suo Vescovo. 5. Si regolò la differenza tra Fozio di Tiro, ed Eufazio di Berito; fu giudicato, che il primo avrebbe tutto il potere di ordinare in tutte le Città della prima Fenicia, e che il Vescovo Eufazio non avrebbe nulla in virtù della Prammatica Imperiale sopra degli altri Vescovi della Provincia.

V. Sess. alli 22. Ottobre. Quantunque i Vescovi avessero testimoniato nelle precedenti Sessioni una ripugnanza somma di far alcuna nuova definizione intorno alla fede, con tutto ciò risolverono di farne una, e procurarono di eseguirle esattamente ciò ch'era stato deciso dai Concilj e dai Padri. Si regolò, che la definizione di Fede, sopra la materia proposta, sarebbe esaminata, e si nominarono Commissari, che si adunarono nell'Oratorio di S. Eufemia al numero di ventidue. Questo esame essendo stato fatto, e stesa la definizione, molti Vescovi trovarono, ch'ella era imperfetta: (conteneva che Gesù Cristo era di due Nature, e non in due Nature, come lo avea espresso S. Leone) perchè quantunque questa definizione

non contenga nulla, che non sia vero, non dice però nulla, che gli Eutichiani non possano adorare, egualmente che i Cattolici; ma dopo molte difficoltà e dissensioni, si convenne di seguir appunto la Lettera di S. Leone, e il Decreto contenente la definizione della Fede fu riformato, affinchè fosse ella gradita da tutto il mondo. Questo Decreto non è un simbolo breve, e compendioso, ma un Discorso molto diffuso: i Simboli di Nicea, e di Costantinopoli vi sono inseriti, e proposti per regola di Fede. Vi si aggiungono contro Nestorio le due Lettere di S. Cirillo, e quella ancora di S. Leone a Flaviano, contro gli errori di Nestorio e di Eutiche. Il Concilio vi fece da sè un compendio di Fede della Incarnazione; di cui eccone gli Articoli più essenziali.

„ Noi dichiariamo, tutti ad una
 „ voce, che si dee confessare un so-
 „ lo e uno stesso Gesù Cristo Signor
 „ nostro, lo stesso perfetto nella Di-
 „ vinità e perfetto nella Umanità,
 „ vero Dio, e vero uomo; lo stes-
 „ so composto d'anima ragionevole,
 „ e di corpo; consostanziale al
 „ Padre secondo la Divinità, e con-
 „ sostanziale a noi secondo l'uma-
 „ nità. In tutto simile a noi fuorchè
 „ nel peccato; generato dal Pa-
 „ dre prima dei secoli, secondo la
 „ Divinità, e negli ultimi tempi
 „ nato di Maria Vergine, Madre di
 „ Dio, secondo l'umanità per esse-
 „ re a noi la nostra salute: un so-
 „ lo e lo stesso Gesù Cristo Figliuol
 „ unico, Signore, in due Nature,
 „ senza confusione, senza mutazio-
 „ ne, senza divisione, senza separa-
 „ zione, senza che l'unione tol-
 „ ga la differenza delle Nature,
 „ per lo contrario, la proprietà di
 „ ciascuna è confermata, e concorsa
 „ in una sola persona, e in una
 „ sola Ipotesi, in guisa che non è
 „ egli diviso, o separato in due
 „ Persone; ma che egli è un solo,
 „ e lo stesso Figliuolo unico, Dio,
 „ Verbo, nostro Signor Gesù Cristo. „
 I Vescovi esclamarono: *Tal è la*
Fede

Fede dei Padri. Questo Decreto fu ricevuto da tutti i Vescovi al numero di trecentocinquanta sei. Il Concilio proibì a chiunque d' insegnare o di pensare altrimenti, sotto pena ai Vescovi e ai Chierici di essere anatematizzati.

VI. *Sess.* alli 25. Ottobre. L' Imperator Marciano vi assistette in persona. Vi recitò un discorso in Latino, il quale fu spiegato in Greco, e in questo manifestava la intenzione che avea egli avuta nel convocare il Concilio, dichiarando che non per altro avea egli voluto assistervi, che per confermare la Fede, e non per esercitare la sua potestà. Si lesse la definizione della Fede pubblicata nella sessione precedente, e l' Imperatore avendo dimandato, se tutto il Concilio era d' accordo sopra questa Confessione, i Padri gridarono: *Noi tutti crediam così*; e tutti sottoscrissero il Decreto.

Indi si fecero tre Regolamenti. 1. Che nessuno edificarebbe alcun Monastero senza licenza del Vescovo della Città, e che i Monaci tanto di Città, che di Campagna, farebbono soggetti al Vescovo, e vivrebbono in riposo, applicandosi solamente al digiuno e alla orazione. 2. Che nessun Chierico prenderebbe terre in affitto, nè alcun' altra Sovraindendenza, se non fossero terre della Chiesa, o comandato a farlo dal Vescovo, sotto pena di essere spogliato della sua dignità. 3. Che i Chierici, che servono ad una Chiesa, non potranno esser destinati alla Chiesa di un' altra Città, ma si contenteranno di quella, alla quale saranno stati destinati, toltone quelli che essendo scacciati dal lor Paese, passano per necessità ad un' altra Chiesa.

In appresso l' Imperator dichiarò, esser sua volontà, che la Chiesa di Calcedonia, dove il Concilio era stato celebrato, avesse i privilegi di Metropolitana, ma quanto al nome solamente, salvo la dignità della Metropolitana di Nicomedia. Dopo di che i Vescovi avendo fat-

te le acclamazioni, supplicarono l' Imperatore a permettere, che si ritirassero. Il che dimostra che riguardavano fin d' allora il Concilio come terminato, perchè la quistion di Fede era stata definita, ed erano passati d' accordo. Ecco perchè gli antichi, dice il Signor Fleury, facessero gran differenza tra le sei prime Sessioni, e le seguenti, dove non si trattavano quistioni di Fede.

Dopo questa Sessione resta gli antichi Esempj mettono i ventisette Canoni fatti dal Concilio Calcedonense, ammessi da tutta la Chiesa. Eccoli almen quasi tutti.

Il primo Canone conferma tutti quelli; ch' erano stati fatti fin allora dai Santi Padri in diversi Concilj: il che si spiega del Codice dei Canoni della Chiesa Universale, ovvero piuttosto della Chiesa Greca, pubblicato da Giustello, e che contiene centotrenta Canoni tratti dai Concilj Niceno, Neocesariense, Gangrense, Antiocheno, Laodiceo, e Costantinopolitano. *Inst. Tom. I. p. 29. Proleg.*

Il II. punisce di deposizione quelli che ordinano, o che sono ordinati per simonia, e quelli eziando che si fanno Mediatori di questo traffico reo.

Il III. proibisce agli Ecclesiastici, e a' semplici Monaci di assumere la Esazione, o Sovraindendenza de' Beni Laici: permette però loro di prender in cura gli affari degli Orfani, delle Vedove, e d' altri affitti, qualora il Vescovo gliel imponga.

Il IV. raccomanda l' onore dovuto ai veri Monaci; ordina che siano soggetti al loro Vescovo, e che non lascino la quiete del lor Monasterj, se però il Vescovo per gravi urgenze non ne facesse loro il comando.

Il V. rinnova la proibizione fatta i Vescovi ed agli Ecclesiastici di passare da una a un' altra Città.

Il VI. di non ordinare nessun Chierico, senza fissarlo ad un titolo, e proibire a chi non ne avesse, l' esercizio di qualunque funzione.

Il VII. proibisce sotto pena di anatema a quelli che sono impegnati nello stato Ecclesiastico di lasciare il loro stato per impegnarsi nella milizia, ovvero in cariche secolari.

L' VIII. affoggetta al Vescovo tutti gli Ecclesiastici degli Ospedali.

Il IX. comanda, che gli Ecclesiastici, che avranno tra loro qualche differenza, non cerchino altro Giudice, che il loro Vescovo, o quello che avranno eletto di suo consenso; che le differenze, che avranno col Vescovo, saranno giudicate dal Concilio Provinciale; e quelle del Metropolitano con un Vescovo, ed eziandio con un Ecclesiastico, saranno giudicate dal Vescovo del Ripartimento, ovvero dal Vescovo di Costantinopoli; non permettendo i Canonici di terminar le controversie de' Vescovi altrimenti, che ne' Concilj.

Il X. proibisce assolutamente la pluralità de' Benefizj, proibendo d' immatricolare nessun Ecclesiastico in due Chiese nel tempo stesso. E se alcuno in avvenire ricade in questo difetto, sia deposto.

L' XI. vuole, che si diano Lettere di pace ai poveri e agli altri che si conoscono poco, purchè siano Cattolici; e di riservare le Lettere di raccomandazione per quelli; la cui pietà e probità sarà nota.

Il XII. riguarda la erezione di nuove Chiese Metropolitane.

Il XIII. proibisce di lasciar fare alcuna funzione agli Ecclesiastici stranieri, che non son conosciuti, se non han Lettere commendatizie del loro Vescovo.

Il XIV. dichiara, ch'essendo permesso in alcuni luoghi ai Lettori e ai Cantori di maritarsi, sia lor proibito di sposar donne Pagane, Ebreo, ovvero Eretiche; se non promettono di convertirsi.

Il XV. proibisce di ordinare coll' imposizione delle mani una Diaconessa, se non ha ella quarant'anni, e dopo averla molto provata; e anatematizza insieme col marito, quelli che si maritassero.

Il XVI. ordina, che le Vergini, le quali dopo essersi volontariamente offerte, e consacrate a Dio, s' impegnarono nel matrimonio, siano separate dalla Comunione, finattantochè il Vescovo giudicherà opportuno.

Il XVII. aggiudica per sempre ai Vescovi le Parrocchie di Campagna, delle quali avranno essi goduto per trent'anni.

Il XVIII. depone, e scomunica gli Ecclesiastici, e i Monaci, che fanno Leghe contro i lor Confratelli. La persecuzione d' lba, fattagli da' suoi Chierici, può aver dato motivo a questo Canone.

Il XIX. contiene una doglianza, perchè non si tenevano due volte all'anno Concilj Provinciali, come i Padri Niceni avevano prescritto.

Il XX. vuole che se un Vescovo ritiene un Chierico di un altro Vescovo, e gli, e il Chierico siano separati dalla Comunione, finattantochè il Chierico sia ritornato al suo Vescovo.

Il XXI. proibisce di ricever chiunque ad accusare un Ecclesiastico, se prima non si esaminò di qual riputazione sia egli.

Il XXII. proibisce agli Ecclesiastici, sotto pena di deposizione, di portar via i Beni de' Vescovi defunti, affinchè possano essere conservati alla Chiesa, o ai loro parenti.

Il XXIII. vuole che il difensor della Chiesa di Costantinopoli discacci dalla Città i Chierici e i Monaci stranieri, che vi venivano senza esservi mandati dal loro Vescovo, e che ci cagionavano solamente della turbolenza.

Il XXVI. ordina che in tutte le Diocesi vi sarà un Economo preso dal Clero, che governerà i Beni della Chiesa secondo gli ordini del Vescovo.

Il XXVII. anatematizza coloro, che son rei di ratto, e quelli che vi dan mano, e quelli che vi acconsentono, e se fosse un Chierico lo depongono.

VII. VIII. e IX. *Sessione*, alli 26. Ottobre. Nella settima si approvano

rono le Convenzioni, che Massimo di Antiochia e Giovenale di Gerusalemme aveano fatte intorno alla differenza, che aveano avuta per le lor Sedì. Nella ottava fu rimesso Teodoreto nella sua Chiesa, dappoi- ch'è se gli fece pronunziare sentenza di Anatema contro Nestorio, e ch'egli sottoscrisse la Lettera di S. Leone. Nella nona si esaminò l'affare d'Iba Vescovo di Edessa, che si querelava di essere stato perseguitato da Eutiche, e di essere stato deposto qualunque assistente nel falso Concilio di Efeso.

X. *Seff.* alli 27. Ottobre. Iba fu dichiarato Ortodosso, e giudicato degno di rientrare nella sua Chiesa.

XI. *Seff.* alli 29. Ottobre. Si dichiarò che Bassiano Vescovo di Efeso era stato intruso in quella Sede, essendovi entrato colla violenza; e Stefano per congiura, e per artificio; e però bisognava eleggere un' altro Vescovo.

XII. *Seff.* alli 30. Ottobre. Si giudicò che Bassiano e Stefano farebbero levati dalla Sede Efesina; che conserverebbono tuttavia la dignità di Vescovo, e riceverebbono dalla stessa Chiesa pel mantenimento loro, dugento soldi d'oro all'anno, che sono 1600. lire in circa di moneta di Francia, e si ordinarebbe un' altro Vescovo a tenore dei Canonì.

XIII. *Seff.* lo stesso giorno vi si decise, che il Vescovo di Nicomedia avrebbe l'autorità di Metropolitanò nelle Chiese di Bitinia; e che il Vescovo di Nicea ne avrebbe solamente l'onore, e sarebbe soggetto a quello di Nicomedia.

XIV. *Seff.* alli 31. Ottobre. Si decise la differenza tra Sabiano Vescovo di Perra in Siria, e Anastasio Vescovo della stessa Città, ma che era stato deposto, e poi rimesso nella sua Sede; e si ordinò che Anastasio starebbe quieto sinattantochè quella controversia fosse esaminata da Massimo di Antiochia in un Concilio.

XV. *Seff.* lo stesso giorno. I Legati, e i Magistrati non assistettero a questa Azione. Il restante del Concilio fece un Canone, il qual

si conta pel ventottesimo, e che te- ce poi tanto rumore. Questo Canone dà il secondo posto alla Chiesa di Costantinopoli, ovvero piuttosto attribuisce a quella Città in assai chiari termini tutte le prerogative di Roma, toltane la preminenza. È conceputo in questi termini. „ I „ Padri hanno ragione di accordare „ alla Sede dell'antica Roma i suoi „ privilegi; perchè era quella la „ Città Dominante. Or i cenciu- „ quanta Vescovi han giudicato, „ che la nova Roma, la quale è „ onorata dell' Impero e del Sena- „ to, deve avere gli stessi vantag- „ gi nell'ordine Ecclesiastico, ed es- „ sere la seconda dopo di quella“.

I Greci hanno aggiunti a questo ventottesimo Canone gli altri ventisette fatti dallo stesso Concilio. L' Edizioni ordinarie, ma non le antiche, li mettono in seguito della Sessione Decimaquinta.

I Legati, essendovi alla testa Lucenzio, avvertiti di quanto era occorso, fecero istanza; che il Concilio si adunasse di nuovo, e si opposero a questo Canone ventottesimo; allegarono, ch'era contrario al Concilio Niceno, di cui lessero il Canone fatto, che dice: *Che la Chiesa Romana ha sempre avuto il Primato.* I Legati stesero un Atto di opposizione, e dimandarono, che fosse inserito negli Atti; ma ad onta delle loro proteste, gli Uffiziali pronunziarono il loro parere; secondo il quale stimavano, che dopo di aver accordato all' Arcivescovo dell' antica Roma, secondo i Canonì, il Primato, e la prerogativa di onore, quello di Costantinopoli dovesse avere gli stessi vantaggi, e ch'egli avesse diritto di ordinare i Metropolitanì nelle Diocesi d'Asia, del Ponto, e della Tracia. I Vescovi avendo risposto, che questo parere era giusto, e che tutti confermavano lo stesso, gli Uffiziali conclusero per la esecuzione del Canone, dicendo che il Concilio avea confermato tutto ciò, ch'aveano proposto. Quindi questo Canone passò col consenso eziandio dei principali Vescovi di

Asia, e fu segnato da centotrenta quattro Vescovi in circa. Questa fu l'ultima Azione del Concilio di Calcedonia.

Si dee osservare, che il Vescovo di Costantinopoli era in pien possesso di precedere tutti i Vescovi di Oriente; che egli s'era acquistata una grande autorità nel ripartimenti dell'Asia, del Ponto, e della Tracia; e stendeva questa autorità fino in quello dell'Oriente, che la precedenza eragli assicurata dal secondo Canone del Concilio. Quindi è che molto importava ad Anatolio di far confermare la sua Giurisdizione da un'Assemblea tanto illustre, com'era quella di Calcedonia, affinché tutto il resto non fosse riputato un'usurpo. Avea egli a suo favore l'inclinazione del Senato, degli Uffiziali dell'Impero, e dell'Imperatore, che sentivano con piacere, che la Chiesa di Costantinopoli crescesse in onore. *Conc. Chale. Evag. b. II.*

Quest'ultima Sessione, che fu il primo di Novembre, essendo terminata, l'Imperatore e l'Imperatrice, dopo aver renduto ogni maniera di onore, e di contrassegni di benevolenza a i Prelati, permisero lor di partire. Così terminò il Concilio Calcedonese, che fu non solamente il più numeroso, ma il più tranquillo, e forse il più religioso di tutti i Concilj Ecumenici. E quantunque dapprincipio non sia egli stato ricevuto tanto pacificamente in Oriente, come in Occidente, massime in Egitto e in Palestina, malgrado le cure dell'Imperatore, la Chiesa testimoniò sempre un rispetto straordinario per questo Concilio, e uno zelo grande per sotternerne i Decreti. L'Imperator Marciano pubblicò delle Leggi in tal proposito; e S. Leone diede un'Approvazione solenne a questi Decreti per assicurare tutta la Chiesa, ch'egli si univa di sentimento coi Vescovi di quel Concilio. E' vero però, che il profondo rispetto, che si ha per questo Concilio non riguarda che la causa di Fede, e la condanna degli Eretici, e la estinzione della Eresia,

In questo solo punto riduce S. Leone la sua Approvazione. Imperciocchè quanto al rimanente, egli stesso dichiara che non acconsentirà mai a ciò, che può esser contrario al Concilio Niceno.

Infatti, dacchè comprese da suoi Legati ciò che era occorso in Calcedonia rispetto al ventottesimo Canone, non volle mai autorizzare la pretesa di Anatolio di Costantinopoli. Scrisse bensì all'Imperatore, e all'Imperatrice rappresentando loro, che Anatolio non doveva prevalersi del consenso, che egli avea esortato dai suoi Confratelli, il quale non potea giovare in nessun conto contro i Canoni Niceni, la cui autorità dovea essere eterna; che la Città di Costantinopoli avea le sue prerogative, ma che erano solamente temporali; che non poteva ella alzarli in Sede Apostolica; che Alessandria non doveva perdere il suo secondo posto pel delitto particolare di Dioscoreo; nè Antiochia il terzo; e che egli non acconsentirebbe mai ad una tale impresa; ma che si opporrebbe sempre al ventottesimo Canone di Calcedonia. Ad onta però della sua opposizione, e di quella de' suoi Successori, il Canone sussistette, e fu eseguito, perchè gli Imperatori lo appoggiavano.

E' ver, che questo Canone non cagionò gran torbidi nell'Oriente, ma tuttavia egli è costante, che lo Scisma, il qual divisò in appresso l'Oriente dall'Occidente, è il frutto, sì di questa grandezza data alla Chiesa di Costantinopoli, eguagliandola a quella di Roma, a riserva soltanto del posto; come del falso principio, che parve piantarsi, cioè che Roma non avesse le prerogative accordatele dai Padri, se non perchè era la prima Città dell'Impero. *Till.*

CALCUT nella Nortumbria (C. di) *Calcutense* l'an. 787. Il Re di Nortumbria Elfuoldo vi si trovò coi suoi Vescovi e Signori. Vi si stesero venti Canoni, il primo dei quali raccomanda la Fede Nicena, e dei sei Concilj generali. Non si parla del

del settimo, perchè non era in quelle parti ancor noto. Vi si ordinò di non battezzare, che a Pasqua, fuori del caso di grave necessità. Si proibì di offerire il Santo Sacrificio in Calci e parene di corno.

CALNE in Inghilterra (C. di) *Calne*, l'an. 979. per una controversia, tra i Chierici, e i Monaci.

GAMBRAJ (C. di) *Cameracense*, l'an. 1365. in Agosto per Massimiliano di Berguet Arcivescovo di Cambrai, assistito dal Vescovo di Tornai, di Arras, di S. Omer, e di Namur. Vi si fecero trentun Articoli divisi in più Capi, che trattano tra l'altre cose, della sollecitudine dei Maestri e delle Scuole, che devono ammaestrare la gioventù; dello stabilimento di un Seminario; della Predicazione; dell' Ufficio divino; dell' Esame dei Vescovi e dei Curati; della vita regolare dei Chierici, della Residenza dei Vescovi e dei Pastori; delle loro obbligazioni; della visita che i primi sono obbligati a fare nelle lor Diocesi. Questo Concilio terminò colla conferma, e coll' accettazione dei Decreti del Concilio di Trento, la quale fu sottoscritta da tutti gli Assistenti. *Labb. Coll. Conc. Tom. XV. p. 147.*

CANTORBERI' (C. di) *Cantuariense*, l'an. 605. tenuto per confermare la fondazione dell' Abazia di S. Pietro e di S. Paolo, la prima che sia stata edificata in Inghilterra.

CANTORBERI' (C. di) l'an. 969. tenuto da S. Dufano, Arcivescovo di Cantorberì sotto Edgardo. Questo S. Re diede pruove del suo zelo in questo Concilio. Dicesi ch' egli parlasse così a' Vescovi raccolti. „ Mi penetra di afflizione „ non tanto il vedere, che i Chierici non abbiano la tonsura grande a sufficienza; quanto il vedere, che hanno un' eterno tanto indecente, sicchè può di leggeri entrar in sospetto, che il cuore non sia regolato. Con qual negligenza non assistono agli Uffizj divini? Par che ci vengano piuttosto tolto per divertimento, che per

„ cantare le lodi di Dio. Io non „ posso dissimulare ciò, ch'è l'argomento delle lagrime dei buoni, „ e dei motteggi dei libertini. Il „ Clero si abbandona agli eccessi „ della mensa, e alle dissolutezze „ più vergognose: confuma nel giuoco, e nella crapola quelle rendite, che furon lasciate per sollievo dei Poveri. Lo zelo ardente di questo Principe e quello di S. Dufano procurarono dappertutto dei grandi vantaggi.

CANTORBERI' (C. di) l'an. 1632. da Simon Istip, che n'era Arcivescovo. Vi si drizzò una Costituzione, contro la profanazione, che vi si faceva delle Feste dei Santi, nei quali giorni tenevansi dei Mercati, e delle Adunanze profane; si facevano degli Esercizj illeciti; e le Osterie c'erano più frequentate, che non le Chiese; e invece di attendere alla orazione s' ubbriacavano, e si davano in preda alla dissolutezza, e alle risse. *Tom. XI. Conc. p. 1033.*

CAPOVA (Conc. di) *Capuanum*, l'an. 391. in circa, tenuto per terminare lo Scisma di Antiochia. L' Imperador Teodosio lo accordò a istanza degli Occidentali. Imperciocchè, quantunque per la morte di Paulino, Flaviano dovesse passar allora pel solo legittimo Vescovo di Antiochia, Evagrio, cui Paulino pria di morire avea eletto, contro la disposizione precisa de' Canon, era stato ricevuto per tale, a motivo dell' avversione, che quelle lunghe dispute aveano conciliato contra Flaviano. Non ci resta nessun Atto di questo Concilio. S. Ambrogio ne parla, e dice, che vi concorsero un numero grande di Vescovi. I Canon della Chiesa Africana lo qualificano col titolo di *plenario*. Lo stesso S. Ambrogio c' insegna, che l' assenza di Flaviano fu cagione, che questo Concilio non potesse terminare l' affare di Antiochia. Tuttavia per assicurare la pace, accordò la Comunione a tutti i Vescovi di Oriente, che confessassero la Fede Cattolica, e commise a Teo-

Teofilo di Alessandria, e agli altri Vescovi di Egitto, perchè non erano prevenuti per nessuno, non avendo abbracciata la Comunione, nè dell' uno nè dell' altro, la decisione della controversia tra Flaviano ed Evagrio. Vi si fecero alcuni Regolamenti; vi si proibì di battezzare, e di ordinare due volte una stessa persona; di trasferire un Vescovo da una Sede ad un'altra. Si trattò anche dell' affare del Vescovo Bonoso, per certo delitto, che egli aveva commesso contro i Canonici, e contro i costumi. Il Concilio lo rimandò ai Vescovi di Macedonia, che ne erano vicini. *Aubr. Ep. 9. 190. f. Conc. Tom. II. p. 1071. Ibid. p. 1644. Sezom. V. c. 15.*

CAPOVA (C. di) l'an. 1087. alla metà di Quaresima. Didier, Abate di Monte Cassino, vi accertò finalmente il Papato. Fu egli consagrato a Roma la Domenica dopo l'Ascensione, 9. di Maggio, e fu chiamato Vittore III. *Cbr. Caff. I. III. c. 68.*

CAPOVA (C. di) l'an. 1118. Gelasio secondo vi scomunicò l'Imperator Enrico, e il suo Antipapa Bourdin, da lui fatto eleggere.

CARIA (C. di) *Cariense*, l'an. 367. trentaquattro Vescovi di Asia vi sostennero la professione di Fede della dedicazione della Chiesa di Antiochia, come opera del Martire S. Luciano.

CARPENTRAS (C. di) *Carpentoraisense*, l'an. 527. all'6. Novembre. S. Cesario di Arles vi presedette alla testa di sedici Vescovi, che fecero alcuni Canonici. *Tom. IV. Conc. p. 1663.*

CARTAGINE (C. di) contato pel secondo di S. Cipriano. (Vedi Africa) l'an. 252. nel mese di Maggio. Vi si esaminò la causa di quelli, che erano caduti nella persecuzione. Si trattò con indulgenza quelli, che dopo la loro caduta, essendo restati nella Chiesa, avevano continuato a piangere i loro peccati, ed implorato la divina misericordia; laddove nel Consiglio precedente vi era stato risoluto di non dar loro

la pace, se non quando fossero in pericol di morte; e in questo si ordinò di darla prima; ma questo fu fatto a motivo della persecuzione imminente.

CARTAGINE (C. di) l'an. 252. il terzo di S. Cipriano composto di sessantasei Vescovi. Vi si lesse la Lettera del Vescovo Fido, che gli avvertiva, che un' altro Vescovo chiamato Terape avea accordata la pace a Vittore, ch' era stato ordinato Prete molti anni addietro senza che egli avesse fatta una penitenza piena ed intera; e questo senza che il popolo lo avesse richiesto, e che nemmen egli ne avesse saputo nulla, e senza che ci fosse stato costretto nè da malattia, nè da verun'altra necessità. Il Concilio si sdegnò per quest' azione, e ne fece una viva riprensione a Terape. Trattanto non si volle privar Vittore della Comunione, che il suo Vescovo gli avea accordata troppo leggermente. Lo stesso Fido propose, che non si dovesse battezzare i Fanciulli, se non aveano otto giorni, perchè una volta si aspettava questo termine per dar loro la Circoncisione: ma nessun Vescovo fu del suo sentimento; e tutti concordemente decisero, che Dio non ha riguardo nè all' età, nè alle persone; che la Circoncisione non è che una immagine del Mistero di Gesù Cristo, e che non si deve escluder nessuno dalla Grazia di Dio. S. Cipriano, che scrisse questa decisione al Vescovo Fido in suo nome, e in nome dei suoi Colleghi, ne rende ragione con queste parole: „ Se i più „ empj Peccatori venendo alla Fede, „ ricevono la remissione dei peccati „ e il Battesimo, quanto meno si dee „ negarlo a un Fanciullo, di fresco „ nato, e che non ha peccato, se „ non in quanto egli nacque in A- „ damo secondo la carne, e che per „ la sua prima nascita egli ha con- „ tratto il contagio dell' antica mor- „ te; egli dee avere tanto più fa- „ cil accesso alla remissione dei pec- „ cati, in quanto che non i suoi „ peccati gli son rimessi, ma gli al- „ trui “.

a tra esso e il Papa S. Ste-
che sosteneva l' opinione
; imperciocchè S. Cipriano

reagiati, e da S. Agostino nel suo
Sermone dugennoventaquattro per
provar, che la credenza del pecca-
to originale è sempre stata la Fe-
de della Chiesa. Questo stesso Con-
cilio parla delle Preghiere, e del
Sagrifizio per i Defunti, come di
pratiche antiche. *Cyp. Ep. 55.*
p. 117. 2.

CARTAGINE (quarto Concilio
di) l' an. 254. tenuto da S. Cipriano
alla testa di trentasei Vescovi .
Vi si dichiarò, che non si poteva ri-
conoscere per Vescovi Basside, e
Marziale, l' uno lo era stato di Leo-
ne, l' altro di Astorga, perchè era-
no tutti e due Libellatici, e rei
di diversi delitti. In conseguenza,
erano stati deposti, e si avea eletto
Sabino in vece di Basside, e Felice
in luogo di Marziale. Si decise, che
la forprefa che aveano fatta a Papa
Stefano, per esser ammessi alla sua
Comunione, non avea fatto che ac-
crescere il lor delitto, e si confer-
mò la elezione di Sabino e di Felice.
Fl.

CARTAGINE (quinto C. di)
(non riconosciuto) l' anno 254 in
circa, tenuto da S. Cipriano, sulla
questione del Battesimo degli Ereti-
ci, e composto di settantun Vescovi.
Vi si decise, che non ci è altro
Battesimo, che quello che si dà nella
Chiesa Cattolica; che quelli che
sono stati lordati d' acqua profana
dagli Eretici, devono esser battezzati,
quando vengono alla Chiesa, e
che non basta impor le mani, affi-
chè ricevano lo Spirito Santo. Quest'
era per altro il sentimento di S. Ci-
priano, il qual sosteneva che il Bat-
tesimo degli Eretici fosse nullo. Egli
esponeva di aver trovata questa dot-
trina stabilita in Africa, e in molte
Provincie dell' Asia. E siccome que-
sto S. Vescovo era colpito da ragio-
ni forti in apparenza, che si addu-
cevano contra il Battesimo dato da-
gli Eretici, egli si avvisò di soste-
nere il sentimento, che sembravagli
più vero. Questo fu il soggetto del-

avendogli dato avviso di questo Con-
cilio, S. Stefano gli scrisse una Let-
tera, colla quale rigettava la deci-
sione del Concilio d' Africa, e di-
chiarava, ch' egli non comunichereb-
be più con S. Cipriano, e cogli altri
Vescovi dello stesso sentimento, se
non abbandonavano la loro opinione.

CARTAGINE (C. di) l' an. 256.
sopra lo stesso argomento. I Vescovi
di Numidia al numero di diciotto,
avendo scritto a S. Cipriano per
sapere se si dovesse ribattezzare gli
Eretici; siccome praticavano essi tra
loro; il Concilio, che teneva allora
S. Cipriano, rispose loro, che bi-
sognava seguire la pratica, che già
osservavano. *Cyp. Epist. 70. p. 174.*

CARTAGINE (C. di) dello
stesso anno, composto di settantun
Vescovi, delle Provincie d' Africa
e di Numidia. Vi si regolò, tra l'
altre cose, che i Preti e i Diaconi,
ordinati nella Eresia, o che, aven-
do ricevuto l' Ordinazione nella Chie-
sa, caderebbono nella Eresia, non
sarebbero ammessi nelle loro Funzio-
ni, ma solamente alla Comunione.
Vi si confermò, quanto era stato or-
dinato nel Concilio precedente, in-
torno al Battesimo degli Eretici.

Del rimanente tutta l' Africa avea
questo costume fin dal tempo di A-
grippino uno de' Predecessori di S.
Cipriano. La Cappadocia, la Gala-
zia, la Cilizia, e molte Provincie d'
Asia lo aveano anch' esse. Un Con-
cilio d' Icona in Frigia, tenuto ver-
so l' an. 130. e uno di Sinnades, nella
stessa Provincia, aveano parimenti
rigettato il Battesimo degli Eretici;
inguischè S. Cipriano era stato stra-
scinato in questo sentimento coll' au-
torità de' suoi Predecessori e la Pra-
tica del suo Paese. Per l' altra par-
te le ragioni sopra le quali si appog-
giavano erano più plausibili, quan-
tunque false; ma non v' era stato nes-
suno, che ne avesse dimostrata pienamente la falsità. Era principio di
S. Cipriano, che ogni Battesimo dato
fuor della Chiesa Cattolica era

nullo: e quindi sosteneva, che il Battesimo, conferito a quello, che passava dall' Eresia alla Unità della Chiesa; non era una ribattezzazione, poichè la prima non era stata che un falso Battesimo. Ma il suo errore nasceva da questo, ch' egli non distingueva la validità del Sacramento, dall' effetto; e dalla grazia del Sacramento. Or poichè la grazia del Sacramento non si dà, e non si riceve fuor della Chiesa Cattolica, come S. Agostino lo dice spessissimo, egli ne inferiva, che non vi si conferisce nemmeno il Sacramento. Il parere degli altri era, che il Battesimo dato dagli Eretici è buono e valido, qualor questi Eretici vi osservano la stessa Forma della Chiesa Cattolica; e che battezzano nel nome delle tre Persone divine, come prescrive il Vangelo. Tal era il sentimento di S. Stefano, che sosteneva, che la pratica di ricever gli Eretici, senza ribattezzarli, era una tradizione Apostolica. Quindi la Chiesa avendo seguito universalmente questa pratica, autorizzò il sentimento di questo Papa. In fatti S. Agostino, Vicenzo Lirinese, e Facondo hanno sempre supposto, che S. Stefano e gli altri, che si opponevano con esso lui a S. Cipriano, sostenevano l' antica e vera Dottrina della Chiesa, qual' egli lo sostenevano. *Till.*

CARTAGINE (C. di) dello stesso anno, il primo di Settembre. E' chiamato Gran Concilio. Vi si trovarono ottantacinque Vescovi delle Province d' Africa, di Numidia, e di Mauritania. Vi si lesse la Lettera di Giubageno, che avea consultato S. Cipriano, sopra la questione del Battesimo; e la risposta di S. Cipriano. Vi si lesse altresì la Lettera, che lo stesso Sano, e il precedente Concilio aveano inviata a Stefano Papa, e la risposta di quel Pontefice. Non si vede, che questa risposta, quantunque accompagnata da minacce di scomunica, abbia scosso S. Cipriano, e lo abbia fatto mutar opinione. Sopra di che S. Agostino, il quale sempre riconosce, che

il Papa Stefano sosteneva la verità e la Dottrina di tutta la Chiesa, scusa S. Cipriano di non aver deferito alla autorità di Stefano, in una materia sì oscura e difficile, perchè era egli disposto a sottomettersi alla verità, se gli fosse stata dichiarata da un Concilio universale, come in appresso fece la Chiesa.

Lotti che furono questi Scritti, S. Cipriano recitò un Discorso, nel quale, dopo aver disapprovato con dolcezza insieme e con energia, quelli che volean farsi Vescovi de' Vescovi volendo obbligar i loro Colleghi con un terrore tirannico a seguire assolutamente le loro opinioni, protesta di nuovo, ch' egli lascia ad ognuno la libertà di sua credenza, senza giudicare, nè separar chicchessia dalla sua Comunione per questo motivo. I Vescovi dissero poi la loro opinione: S. Cipriano concluse col parer suo, e tutti gli altri furono dello stesso sentimento con lui.

Frattanto il Papa S. Stefano irritato, ricusò di parlare ai Deputati del Concilio; e S. Cipriano scrisse su di questo affare a Firmiliano, Vescovo di Cesarea in Cappadocia. Quest' ultimo credeva, come lo dice egli stesso in due luoghi di sua risposta a S. Cipriano, che il Papa avesse del tutto rotta la pace coll' Africa; al qual proposito non teme di scrivere, che il Papa Stefano, separando tutti gli altri da sè, separava se stesso da tutti gli altri, e dalla unità della Comunione Ecclesiastica, rendendosi in quel modo veramente Scismatico. Ma per quanto fuoco egli mostrasse, protestò tuttavia, come S. Cipriano, ch' el non voleva romper la pace, nè col Papa, nè cogli altri Avversarj suoi, poichè riconosceva, ch' erano al par di lui nella unità Cattolica.

Questa controversia durò fin sotto il Pontificato di S. Silvo, che succedette a S. Stefano, e pare che i Vescovi d' Africa abbandonassero a poco a poco il lor sentimento, poichè S. Girolamo dice, che gli stessi Ve-

si Vescovi, che aveano ordinato di ribattezzare, fecero un Decreto contrario.

Perciò che riguarda S. Cipriano, la Chiesa Romana mostrò sempre tanta venerazione per lui, e particolarmente onorando la sua memoria nel Sagro Canone della Messa, che non si può dubitare, ch'ei non sia morto unito con essa, non solamente quanto alla disposizione del cuore, ma eziandio quanto alla Comunione esteriore. Si sa ch'egli patì il martirio sotto Valeriano l'anno 258. e si può dire, che la persecuzione, ch'era cominciata molti mesi avanti la morte di S. Stefano Papa, nel 257., avea indotti i Cattolici a riunirsi.

Questo Santo Vescovo, dice Sant' Agostino, che presedeva ad una Chiesa sì grande, ed era sì commendabile per ingegno, per eloquenza, per virtù, comportò tuttavia, che altri impugnassero il suo sentimento, senza separarsi dalla lor Comunione. Quanti non lo avrebbero seguito s'egli si fosse separato! Bisogna dunque adorare in questa celebre disputa la grandezza della carità, che santificò S. Cipriano nel tempo stesso ch'egli metteva in opra tutto il suo ingegno e la sua autorità per sostenere un' errore. I Donatisti hanno seguito dipoi le sue opinioni, e fecer uso di sue ragioni; ma perchè non imitarono la sua carità, perchè ruppero l'unità, perchè sostennero la loro opinione contro l'autorità di un Concilio Ecumenico, son trattati meritamente da tutto il mondo come Eretici. Farondo osserva, che questa Chiesa medesima, che condannò i Donatisti, quantunque si vantassero costoro di seguir S. Cipriano, riguardò come i suoi Padri tanto Agrippino, che i Vescovi, che aveano sostenuto la reiterazione del Battesimo avanti la definizione della Chiesa, e restando nella sua Comunione; ch'ella onora la loro Fede e Dottrina; e riverisce soprattutto San Cipriano, la cui gloria risplende per tutta la terra.

S. Agostino dice, che la questione

del Battesimo fu terminata finalmente da un Concilio intero di tutta la terra; ma non lo nomina; il che può intendersi del gran Concilio d'Arles, o del Concilio Niceno. In questo punto i Dotti son tra loro divisi. E' vero che la decisione del Concilio d'Arles è precisa; ma quella non era un tal Concilio, quale S. Agostino il qualifica; che però si può intenderlo del Concilio Niceno. Imperciocchè quantunque la questione non siavi decisa in un modo tanto preciso, come par, che il supponga S. Agostino; concetto id., siccome questo Concilio ammette nell'Ortavo Canone il Battesimo e l'Ordinazione data dai Novaziani fuor della Chiesa, pare ch'egli abbia distrutto con questo tutti i principj dell'errore di S. Cipriano. *Till. Aug. de Bapt. l. 1. c. 18. p. 34. 2. c. 5. Cyp. Cont. p. 297. Bar. 258. 42. Aug. Bapt. l. 3. c. 3. p. 45. 1. a. 6. Cyp. Ep. 75. p. 200. & 204. 2. Hier. in Lucif. e 8. p. 146. Aug. Bapt. l. 1. c. 18. p. 38. a. 6. Fac. l. 19. c. 3. p. 428.*

CARTAGINE (C. II) (non riconosciuto) l'anno 321. Ceciliano essendo stato eletto Vescovo di quella Città, settanta Vescovi di Numidia, alla testa de' quali era Tigiso, si adunarono a Cartagine, vi deposero Ceciliano, e formarono lo Scisma de' Donatisti. Di quel numero erano i Traditori del Concilio di Circo, e quegli stessi Vescovi, a' quali s'era perdonato nell'ultimo Concilio il delitto di aver maltrattate le Scritture, non arrossavano di condannar Ceciliano sotto pretesto, ch'ei pur fosse reo dello stesso delitto, senza averlo ascoltato, senza nemmeno aver coraggio di accusarlo, ma perchè pretendevano, che i suoi Ordinatori ne fossero rei; e dappoi ch'è si furono separati dalla Comunione della Chiesa, separandosi dalla Comunione di Ceciliano, ordinarono Majorino.

S. Agostino chiama il giudizio di questi Vescovi una precipitazione inconfutabile, un'orribile temerità, e l'effetto di una passione, che gli ac-

cacciava. In fatti a motivo dell' Ordinazione di Majorino videfi tutta l'Africa divisa in due partiti, e in molte Chiese v'erano due Vescovi ordinati, l'uno da Majorino, l'altro da Ceciliano, o da quelli di sua Comunione. Quest' è l' origine dello Scisma de' Donatisti; imperciocchè Donato dalle Case nere essendo venuto di Numidia, divise il popolo Cristiano contro Ceciliano.

CARTAGINE (C. di) (non riconosciuto) l'anno 330. in circa, dai Donatisti, al numero di dugentasettanta Vescovi. Vi esaminarono per due mesi la questione del Battesimo; e senza arrestarfi a ciò ch'era stato definito su'allora intorno a questa questione, conchiusero, che sei Traditori, quantunque rei di un delitto enorme, non volevano essere battezzati, si comunicerebbe con essi come con degl' innocenti, *pro integris*. Il Signor de Tillemont crede, che questo Concilio non si tenesse nel principio dello Scisma de' Donatisti, ma allora quando la dolcezza di Costantino e lo splendore delle doti naturali di Donato ebbero loro dato modo di rinforzarsi e di crescere.

CARTAGINE (C. di) l'an. 348. o 349. Questo Concilio fu tenuto, poiché un gran numero di Donatisti si furono riuniti alla Chiesa Cattolica. Grato, Vescovo di Cartagine, lo raunò da tutte le Provincie dell' Africa. Quest' è il più antico Concilio Cartaginese, di cui ci restano i Canonj,

Il nome della maggior parte dei Vescovi, nè il loro numero non è espresso. Grato, dopo aver renduto grazie a Dio di aver terminato lo Scisma, che divideva la Chiesa d' Africa, dice, che sarebbe ben fatto l'esaminare alcuni Articoli secondo i precetti di Dio, e l'istruzione delle Divine Scritture: affine d' impedire il rilassamento della Disciplina, e affine altresì, che non si ordinasse niente di troppo duro, pel tempo della riunione.

Vi si fecero tredici Canonj. Il primo è per non ribattezzare quelli,

che lo sono stati nella Fede della Trinità. 2. Si proibì di profanare la dignità de' Martiri, onorando come tali coloro, che si erano precipitati o uccisi per pazzia. 3. Si rinnovò la proibizione già fatta ai Chierici in molti Concilj di abitare con donne. Vi si dichiarò, che per giudicare un Diacono, si vogliono tre Vescovi, sei per un Prete, dodici per un Vescovo. *Cont. Tomo II, p. 718.*

CARTAGINE (C. di) l'anno 390. Fu tenuto da S. Genetlio, che n'era Vescovo. Vi si fece dapprima una professione di Fede Cattolica. I Vescovi, de' quali non si fa il numero, dichiararono di tener l'unità della Trinità, secondo la Fede, che aveano ricevuta dagli Apostoli. Si conferma il Decreto di un Concilio precedente, intorno alla continenza imposta al tre primi gradi del Chiericato, il Vescovo, il Sacerdote, e il Diacono, come d' istituzione apostolica. Vi si rinnovò ciò ch'era stato regolato, che il Preti non amministrerebbon la Cresima, nè consecrerebbon le Vergini; che non riconcilierebbon chiechessa solennemente. Tra i Canonj di questo Concilio leggesi, che il Vescovo era il Ministro ordinario della Penitenza, e il Sacerdote solamente in tua assenza, e in caso di necessità. Finalmente vi si confermarono i tredici Canonj del Concilio dell'anno 349. *Cont. Tom. II, p. 1049.*

CARTAGINE (C. di) (non riconosciuto) l'anno 393. Fu tenuto da quarantatre Vescovi, contro Primitivo Vescovo di quella Città. Gli s'inviarono Deputati per pregarlo di assistere alla loro Assemblea, ma egli li maltrattò, e li rigettò con delle ingiurie. I Vescovi, per timore di non precipitare il giudizio, lo condannarono in guisa, che gli lasciavano nè più nè meno la libertà di giustificarsi davanti un Concilio più numeroso, che poco appresso dovea tenersi; e questo fu il Concilio di Cabarsuffo. *T. III.*

CARTAGINE (C. di) l'anno

197. sotto il Vescovo Aurelio, che vi presedette alla testa di quarantaquattro, ovvero quarantotto Vescovi. S. Agostino fu di questo numero. Noi abbiamo cinquanta Canonici, che portano il nome di questo Concilio, e la cui Disciplina è santissima. Vi si ordinò, che il Concilio generale di Africa si adunerebbe ogni anno, e che tutte le Provincie, che hanno delle prime Sedi, vi manderebbono tre Deputati del loro Concilio particolare. Vi si proibirono le traslazioni da una Sede all'altra. Vi si decise, che secondo l'antico stile, tre Vescovi basterebbono per la Ordinazione di un Vescovo. Alla fine dei Canonici, e del Concilio trovasi un Catalogo delle Sante Scritture in tutto conforme a quello, che noi abbiamo oggidì.

CARTAGINE (C. di) l'anno 398. composto, secondo alcuni, di dugenquartordici Vescovi. Vi si trovò anche S. Agostino. Vi si fecero cento e quattro Canonici celebratissimi nell'antichità, dei quali la maggior parte riguardano la Ordinazione, e i doveri dei Vescovi e dei Chierici. Vi son proibite le traslazioni, se non fossero per vantaggio reale della Chiesa; e in tal caso devono esser fatte con autorità di un Concilio dei Vescovi, e coll'autorità di un Vescovo dei Sacerdoti, e degli altri Chierici. *Tom. II. C. p. 1198.*

CARTAGINE (C. di) l'anno 399. Vi furono deputati due Vescovi per ottenere dagli Imperatori una legge, la quale proibisce di levar dalle Chiese quelli, che vi si rifugiavano, rei di qualche delitto.

CARTAGINE (C. di) l'anno 400. ovvero 401. agli 8. Giugno. Il celebre S. Aurelio vi presedette alla testa di sessantadue Vescovi. Vi propose di deputar a Roma e a Milano, e chiedervi l'approvazione per ascrivere al Clero i figli dei Donatisti, convertiti in età capace di ragione. La scarsezza dei Chierici in Africa, nasceva in parte dalla oppressione dei Donatisti, dalla loro moltitudine, e dalla sollecitudine dei

Vescovi rigorosissima nella scelta dei Chierici. Vi si fecero quindici Canonici, tra i quali è detto, che i Vescovi non devono abitar altrove, che nella lor Chiesa Cattedrale. La legge della continenza vi fu confermata nei Vescovi, nei Sacerdoti, e nei Diaconi. *Tom. II. C. p. 1042. e p. 1215.*

CARTAGINE (C. di) l'anno 403. alli 24. Agosto, di tutte le Provincie dell'Africa. Vi fu deciso, che s'inviterebbono i Donatisti a trovarsi coi Cattolici, per esaminare le ragioni, che li separavano di comunione. Si convenne dunque, che ogni Vescovo nella sua Città anderebbe in persona a trovare il Vescovo Donatista, ovvero si farebbe accompagnare dal Vescovo vicino, e che farebbe assistito anche dai Magistrati, o dai Seniori di quel luogo. Il Concilio stese la formula dell'atto di convocazione, il qual diceva, che i Donatisti sceglieressero quelli, ai quali volevano appoggiar la difesa della lor causa; che i Cattolici ne sceglierrebbero dal canto loro, per esaminar gli uni e gli altri la questione, che separavagli di Comunione; che se i Donatisti accettassero questo partito, la verità verrebbe alla luce; e se li ricusassero, sarebbe manifesto, che dissidavano della lor causa. *Fl. Dion. Enig. n. 90.*

CARTAGINE (C. di) l'anno 404. alli 26. Giugno, tenuto per implorare l'aiuto dell'Imperadore contro i Donatisti. Vi si decise, secondo il parere di S. Agostino, di deputar a quel Principe per dimandare, che le violenze dei Donatisti fossero represses; che la legge di Teodosio, la qual condannava a una multa di dieci lire d'oro gli Eretici in generale, fosse applicata ai Donatisti, che pretendevano di non esser Eretici, e che non tutti fossero soggetti a questa pena, ma solamente quelli, che fossero dinunziati dai Cattolici, a motivo delle loro violenze. *Aug. Ep. 185. al. 150. ad Bonif. c. 7.*

CARTAGINE (C. di) l'anno

487. Vi si disse di scrivere al Papa Innocenzo, intorno alla pace della Chiesa Romana, coll' Alessandrina tra lor divisa per conto di S. Giangirolamo. Vi si fecero alcuni Canoni.

CARTAGINE (C. di) 408. alli 16. Giugno. Vi si deputò il Vescovo Fortunaziano all' Imperatore contro i Gentili, e gli Eretici.

CARTAGINE (C. di) l' anno 410. alli 14. Giugno, tenuto in conseguenza della domanda fatta ad Onorio, che quest' Imperatore rivo- casse la libertà, che avea in addietro accordata ai Donatisti.

CARTAGINE (celebre Conferenza di) dell' anno 411. tenuta a oggetto di riunire i Donatisti alla Chiesa, e di convincerli della necessità, che vi era di essere nella Chiesa Cattolica, nella qual sola si può rendere a Dio il culto, che gli è dovuto, ed operare la sua salute.

Questi Eretici erano sì tanto moltiplicati nell' Africa, che pareva vi avessero oppresso i Cattolici, dacchè era loro riuscito di ottenere una Legge, che dava loro ogni libertà, ed esercitavano dappertutto violenza degne dei più crudeli persecutori. I Vescovi Cattolici avendo finalmente ottenuto dall' Imperador Onorio di venir a una Conferenza pubblica coi Donatisti, il Conte Marcellino inviato in Africa d' ordine di quel Principe, la intimò al primo di Giugno. Ordinò, che non vi fossero più di sette Vescovi per parte, scelti tra tutti gli altri, i quali parlerebbono nella Conferenza; che ve ne sarebbero sette altri, dai quali porrebbero i disputanti prender opinione, se ne avesse bisogno; che nessun Vescovo entrarebbe nella Conferenza fuori di quelli, che fossero stati nominati per disputarvi, i quali ascendevano a trentasei; che tutti i Vescovi di ogni Partito prometterebbero di tenere ciò, che avesse deciso gli eletti; che tutto ciò, che fosse detto, sarebbe scritto dai pubblici Notari.

Ma i Donatisti ricusarono di ob-

bedire all' Editto di Marcellino, e dimandarono di esser tutti presenti alla Conferenza. I Cattolici dal canto loro indirittarono una Lettera a Marcellino, nella quale promettevano di eseguire tutti i suoi ordini. Eglino protestarono, che il disegno, che avevano tenuto questa Conferenza, era di mostrare che la Chiesa sparsa per tutta la terra non può perire, per quanti peccati commettono coloro che la compongono; che l' affare di Ceciliano era terminato, poichè era stato dichiarato innocente, e i suoi Accusatori riconosciuti per Calunniatori.

In questa Lettera fecero questa dichiarazione tanto fmosa, e che gli ha coperti di gloria per la generosità veramente cristiana, di cui dieder prova al loro stessi nimici, val dire, che se i Donatisti potevano provare, che la Chiesa è ridotta alla lor Comunione, eglino si sottometterebbero assolutamente ad essi; che abbandonerebbono le lor proprie Sedi, e rinunzierebbono a tutti i diritti della lor Dignità: che se i Cattolici mostrassero, pel contrario, che i Donatisti avevano torto, eglino conserverebbono loro l' onore del Vescovado; che ne' luoghi eziandio, dove si troverebbe un Vescovo Cattolico, e un Donatista, sederebbono alternativamente nella Cattedra Vescovile, l' altro sedendo un poco più basso appresso di lui, oppure che l' uno avrebbe una Chiesa, e l' altro un' altra; e questo sin tantochè l' un di loro essendo morto, l' altro resterebbe solo Vescovo.

In appresso nominarono i Vescovi per la Conferenza: cioè Aurelio di Cartagine, Alipio di Tegasa, S. Agostino, Vicenzo di Capova, Fortunato di Cirro, Fortunato di Sica, e Possidio di Calamo. Sette altri ne nominarono pel Consiglio, e quattro furon destinati per la sicurezza degli Atti. I Donatisti essendo stati obbligati a nominar Deputati, lo fecero coll' ordin medesimo de' Cattolici.

Nella seconda sessione, dopo molte discussioni, si accordò una dil-

zione ai Donatisti per aver copia degli Atti della prima Conferenza, e si condiscesse alla loro dimanda.

Nella terza, vollero esaminare la Scrittura dei Cattolici sopra la dimanda della conferenza, e Marcellino avendo deciso, che i Donatisti eran poi i veri Postulanti, convennero eglino stessi, che non pretendevano di agire contro le Chiese di tutta la terra. Da questa confessione ne seguiva, che Ceciliano non era restato nella Comunione della Chiesa, se non perchè era stato riconosciuto per innocente. Trattanto i Donatisti cercavano o ni maniera di pretesto per evitare, che non si venisse alla conclusione dell'affare, e non volevano, che si mettesse in chiaro l'origine dello Scisma; ma Marcellino fece leggere la Relazione di Anulino, colla quale indirizzava a Costantino i lamenti dei Donatisti contro Ceciliano. I Donatisti, vedendosi così stretti, presentarono una Memoria, per mostrare colla Scrittura: che i cattivi Pastori sono macchie e sozzure della Chiesa, e che non devono esservi malvagi tra i suoi figliuoli, almeno, che siano conosciuti. Letta che fu questa Memoria, i Cattolici vi risposero colla bocca di S. Agostino. Egli vi stabilì validamente questa verità: che la Chiesa tollera in questo mondo i malvagi, tanto occulti che manifesti, e che i Buoni, che sono meschiati con essi, non partecipano dei loro peccati; provò coll'autorità di S. Cipriano, che nella Chiesa il Demonio avea seminato la zizania; e che i Donatisti impugnavano; imperciocchè lo scoppo dei Cattolici era di mostrare, che i falli, tanto di Ceciliano, come di qualunque altro, non potevano recare alcun pregiudizio alla Comunione Cattolica.

Questo gran Dottore esposè, che i Passi della Scrittura riferiti da una parte e dall'altra, essendo di egual autorità, doveano conciliarsi con qualche distinzione, poichè la parola di Dio non può contraddire a se stessa. Rappresentò, che bisognava

distinguere i due stati della Chiesa; quello della vita presente, dove c'è un miscuglio di Buoni e di malvagi; e quello della vita futura, dove sarà ella senza veruna mescolanza di male. Mostrò poi, come vi era obbligo in questa vita di separarsi dai malvagi non comunicando coi loro vizj, ma non separandosi da essi esternamente.

Qualor i Donatisti si trovavano troppo angustiati e stretti dagli argomenti del Santo Dottore, dicevano, senza tergiversazione, che non era loro permesso di esercitare nessun atto esterno di Religione con quelli, che non fossero Giusti e Santi; ed ecco perchè riguardavano, come nulli tutti i Sacramenti, che non erano conferiti dai Ministri irreprensibili, e volevano ribattezzare i Cattolici. S. Agostino fece loro vedere, che questo errore tendeva a rovesciare tutto il culto esteriore della Religione, perchè si potrebbero far delle difficoltà senza fine intorno alla santità del Ministro.

Esaminare la questione del Diritto, val dire, stabilire che sula verità Cattolica, indipendentemente da qualsivoglia persona, si discusse la questione di Fatto: val dire, la prima causa della separazione dei Donatisti dai Cattolici. I primi pretesero di aver avuta ragione di separarsi da Ceciliano, ordinato Vescovo di Cartagine da certi Traditori: ma le prove, che ne davano, non erano di nessun peso; e S. Agostino confutò anche questo errore, e dimostrò tutte le scabale, che ammassavano l'una sull'altra. Fece rimarcare, che Mensurio, Predecessore di Ceciliano, accusato di aver maltrattate le Scritture Sante, non era stato condannato da nessun pubblico Giudizio; che il Concilio di Cartagine contro Ceciliano era senza Data; che Ceciliano v'era stato condannato assente, e da Vescovi, che aveano perdonato l'un l'altro a se stessi il delitto, di cui condannavano; e per provarlo fece leggere il Concilio di Circo dell'an. 305.

Dopo diversi cavilli dei Donatisti

sopra questo Consiglio, si lesse il Concilio Romano dell' an. 313. che avea assoluto Ceciliano, e la Lettera di Costantino a Eumalo sopra il giudizio contraddittorio raunato da quel Principe a favore di Ceciliano. In questa occasione, dice il Sig. Tillemont, parve che Dio facesse parlare i Donatisti quasi loro malgrado, poichè gli Scritti che produssero ad altro non servirono che a far conoscere sempre più l'innocenza di Ceciliano. Imperciocchè, primieramente volendo mostrare, che Costantino dopo di aver assoluto Ceciliano, avealo condannato in un posteriore Giudizio, furono clechi a tal grado di produrre una Supplica, indirizzata un tempo da loro stessi a quel Principe, dalla quale raccoglievasi, ch' erano stati eglino stessi da lui condannati, e ch' egli avea sostenuta la innocenza di Ceciliano. In secondo luogo produssero una Lettera di Costantino, colla quale egli riconosceva, che la causa di Felice di Apronga era stata esaminata e giudicata a suo favore, e nella quale ordinava, che gli si mandasse Ingenuo, che confessava di aver menita una falsità per far comparirreo Felice; a fin di confondere i nimici di Ceciliano.

Or niente poteva essere più vanaggioso alla causa dei Cattolici, e nel tempo stesso più acconcio a confondere i Donatisti, quanto il far vedere, che questo medesimo Felice di Apronga, che avea ordinato Ceciliano, era innocente; imperciocchè propriamente non d' altro accusavasi Ceciliano, che di essere stato ordinato da un' uomo, il qual pretendevasi che maltrattato avesse le Scritture Sante. Ma per finir di comprovare la innocenza di Felice, i Cattolici produssero la Relazione, che il Proconsole Eliano, il quale avea giudicato l' affar di Felice, avea spedita a Costantino, e gli Atti stessi di quel Giudizio, a cui i Donatisti non ebbero che opporre. Finalmente i Cattolici avendo perfettamente messo in chiaro, tutto ciò che aveano dovuto sostenere, il

Conte Marcellino pronunziò una Sentenza, della quale ci restano dugentottantun articoli: Ella dicea, che i Donatisti erano stati confutati dai Cattolici con ogni genere di prove; che Ceciliano era stato giustificato, e che quand' anche i delitti, ond' era stato accusato, fossero stati provati, non avrebbero potuto portare nessun pregiudizio alla Chiesa universale; che quindi tutti i Donatisti, che non volessero riunirsi alla Chiesa, sarebbero soggetti a tutte le pene inflitte dalle Leggi. Tutto il mondo si rallegro, che Dio avesse fatto conoscere la verità, e scoperto l'errore e la menzogna.

Appar dagli Atti di questa Conferenza, che S. Agostino ne fosse l' anima, e che la sublimità del suo ingegno, vi fece una comparfa luminosissima. Vedesi in tutto ciò, ch' egli dice, una forza, una dolcezza, una chiarezza, e una sodezza particolate, che gli danno la preminenza sopra tutti i Vescovi dell' Africa. E' egli sempre che parla, qualor si tratta di qualche punto importante, e di stabilire la Fede della Chiesa, massime nelle reliquie che ci restano della terza Conferenza.

Indarno i Donatisti appellarono alla sentenza di Marcellino. L' Imperator Onorio autorizzò gli Atti della Conferenza di Cartagine con una Legge delli 30. Agosto 414. Si può anche dire, che questa Conferenza fosse il colpo mortale dello Scisma dei Donatisti; imperciocchè d' allora in poi, vennero in folla a riunirsi alla Chiesa coi loro Popoli. *Coll. 2 §. 281. Till. Conc. Tom. II. p. 104.*

CARTAGINE (C. di) l' anno 412. tenuto contro Celestio, Discepolo di Pelagio. Siccome questo Eretico seminava i principj della sua Eresia nella Città di Cartagine, così fu egli denunziato ai Vescovi dalla fedeltà generosa di alcuni Cattolici, che erano stati scandalezati dal suoi Dogmi. Aurelio Vescovo di quella Città, raund quei pochi dei suoi Confratelli, che si trovava-

no in essa; fu fatto comparire Celestio nel Concilio; vi si lesse la istanza contenente i punti sopra i quali era egli stato accusato, e tra gli altri d'insanguinare, che il peccato di Adamo non avea recato nocimento che a lui solo, e non agli altri uomini: e che i fanciulli nascono nello stesso stato, in cui era Adamo avanti la sua caduta. Celestio non ritrattò i suoi errori; imperciocchè quantunque accordasse, che i Bambini aveano bisogno di ricevere la Redenzione del Battesimo, non volle riconoscere, che il peccato di Adamo in loro si trasfondesse; nè confessar chiaramente, che riceversero la remissione d'alcun peccato. I Padri del Concilio avendo dichiarato che tutti questi Capi erano Eretici, e contrarj alla verità, comandarono a Celestio di condannarli; ma egli non volle mai farlo; quindi fu percosso dalla sentenza, ch'ei meritava, e fu scomunicato. *Aug. de pec. or. t. 3. p. 344. l. r. Id. Ep. 89. p. 134. l. d.*

CARTAGINE (C. di) l'anno 416. tenuto contra Pelagio e Celestio. Era composto di sessantotto Vescovi, i cui nomi son registrati. Aurelio di Cartagine n'era il Capo. Vi si lessero le lettere di Heros e di Lazaro, che rimproveravano a Pelagio e a Celestio degli errori degni degli anatemi della Chiesa. Si rilesero gli Atti del Concilio celebrato quattr'anni addietro contra Celestio. Fu deciso, che ed esso e Pelagio sarebbono anatematizzati, se non abjuravano precisamente la lor cattiva Dottrina. I Padri scrissero al Papa Innocenzio per esporgli questo affare, affinchè v'aggiugneste la sua autorità ai loro Decreti. In questa Lettera sono espressi i principali errori di Pelagio, ch'egli lo van confutando sommariamente coi passi della Scrittura. V'aggiunsero alla lor Lettera quella di Heros e di Lazaro, e gli Atti del Concilio dell'an. 412. il quale avea condannato Celestio; scongiurarono il Papa a ristettere, quanto l'Eresia ond'era incolpati Pelagio e Cele-

stio, fosse rea e pernicioso, e conchiusero così: Anorchè Pelagio e Celestio detestino questa Dottrina, e gli Scritti prodotti contro di loro, senzachè vi sia modo di convincerli di menzogna; contuttociò bisogna anatematizzare in generale chiunque insegna, che la Natura umana gli può bastare per evitar il peccato, ed osservare i Comandamenti di Dio, mostrandosi nimico della grazia, comprovata con tanta evidenza dalle preghiere dei Santi: e chiunque nega, che pel Battesimo di Gesucristo i Bambini sian liberati dalla perdizione, e ottengano l'eterna salute. *Aug. Ep. 175. n. 1. Fl.*

CARTAGINE (C. di) l'anno 417. composto di dugenquattordici Vescovi. S. Agostino lo chiama, in parecchie occasioni, il Concilio d'Africa, perchè era composto di molte Provincie. Il Vescovo Aurelio lo convocò, e probabilmente dopo di aver ricevuta la Lettera del Papa Lozimo, ch'erasi lasciato sorprendere dagli equivoci di Pelagio. In questo Concilio si fecero dei Decreti intorno alla Fede contro i Pelagiani, che furono poi approvati, e abbracciati da tutta la Chiesa. S. Prospero ne riferisce uno di questi Decreti, nel quale i Padri di questo Concilio dichiarano, che la grazia che Dio ci dona per Gesucristo, non ci aiuta solamente a conoscere la giustizia, ma eziandio a praticarla in ogni azione particolare; in guisa che senza di essa noi non possiamo nè avere, nè pensare, nè dire, nè fare nessuna cosa, di quelle che appartengono alla santa e vera pietà.

In fronte a questi Decreti, i dugenquattordici Padri rimandarono una Lettera a Papa Lozimo, nella quale dichiaravano, che aveano risolto, che la Sentenza pronunziata da Innocenzio Papa, contra Pelagio e Celestio, sussisterebbe sempre, finattantochè l'uno e l'altro riconoscesse chiaramente la necessità della grazia, nel senso espresso di sopra, e quindi che non potevano sperare

di rientrar nella Chiesa, se non abiurando i loro errori. Gli richiamarono alla memoria il Giudizio poco vantaggioso, che Innocenzio Papa avea fatto d'el Concilio Diopolitano. Gli rappresentarono, ch' ei non dovea credere sì facilmente tutto ciò, che gli avea detto quell' Eretico. Finalmente esposevano al Papa tutto ciò, ch' era passato in Africa rapporto a questo affare. Questo è quanto noi troviamo di questo celebre Concilio, la cui Lettera fu portata a Roma da Marcellino, Suddiacono di Cartagine. *Till. Baron. 416. §. 25. Prosp. cont. ingr. t. 1. c. 2. Aug. pecc. origin. e. 8.*

CARTAGINE (C. di) l'anno 525. composto di sessanta Vescovi, avendo alla testa Bonifacio di Cartagine, che vi rendette grazie a Dio della pace renduta alla Chiesa d' Africa, e di vedere la Sede di Cartagine occupata, dopo una sì lunga vacanza. Vi si lesse il Simbolo Niceno, e una quantità di Canonj, e vi si ordinò in generale, che i Monasteri sarebbono liberi e indipendenti da Chierici, come lo erano sempre stati. Vedi Concilio di Cartagine in quello d' Africa, dell' anno 525. *Tom. IV. C. p. 650.*

CARTAGINE (C. di) l'anno 540. Vi si ordinò, che tutti i Vescovi veglierebbono per iscoprire i Donatisti, sotto pena di perdere le rendite e la Dignità.

CASSEL in Irlanda (C. di) l'anno 1171. per comando di Enrico Re d' Inghilterra. Fu tenuto da Raulo Archidiacono di Landaf, Cristiano, Vescovo di Lismor, vi presedette in qualità di Legato della Santa Sede. Vi si esposero i disordini, che regnavano nel Paese, e si drizzarono otto Canonj, come opportuni mezzi per rimediarvi. Il primo ci fa conoscere, che in quel Paese regnava la Poligamia; imperciocchè comanda che i Matrimonj non siano contratti, se non in conformità delle Leggi. Dal che si raccoglie, che gl' Irlandesi per la maggior parte prendevano quante mogli volevano, e bene spesso strette loro Congiunte. Il secon-

do vuole, che si paghi la decima del bestame, de' frutti, e di tutte l'altre rendite alla Chiesa Parrocchiale; imperciocchè molti non sapevano nemmeno, s'ella fosse dovuta, e non ne avessero mai pagato. *Jo. Brompt. 1071.*

CATALOGNA, (C. di) *Catalauniese*, l'anno 1246. primo Maggio, dall' Arcivescovo di Tarragona e sei altri Vescovi. Vi si confermò la Scomunica contro coloro, che assicuravansi con violenza delle persone e dei beni Ecclesiastici; e vi si ordinò, che i Saraceni schiavi, che dimandavano il Battesimo, stessero alquanto giorni presso il Rettore della Chiesa per provare la lor conversione. Pochi giorni per questa prova son poca cosa, dice il Sig. Fleury *Marca Hispan. p. 512.*

CELCHYT in Inghilterra (C. di) *Celychitonse*, l'anno 826. alli 27. Luglio. Chenulfo Re dei Merciani fu presente al Concilio, con molti Signori. Vi si fecero undici Canonj. Vulfredo di Cantorberi vi presedette, assistito da dodici Vescovi di varie Provincie, da molti Abati, Preti, e Diaconi. Si vede dal Canone, che prescrive che ogni Giudizio, ovver Atto confermato col segno della Croce, debba esser inviolabilmente osservato, che questo segno sacro era riguardato come una specie di giuramento. Si raccoglie altresì da un' altro Canone, che si aggiungeva il digiuno e la elemosina alle preghiere per Desotti; e infine si raccoglie, che si cominciò nei Paesi freddi a introdurre il Battesimo per immersione. *Tom. VII. Conc. p. 1484.*

CEPERANO (C. di) *Ceperanum*; piccola Città sul Garillano in Italia, l'anno 1114. nel mese di Ottobre dal Pontefice Pasquale II. Vi si depose l' Arcivescovo di Benevento, per un' affare puramente temporale, e quel di Cosano depose appiè del Papa, di consenso dell' Abate di monte Cassino, l' abito Monastico, ch' egli era stato costretto a ricevere in quell' Abazia, per obbedir a Rogero Conte di Sicilia. *T. X. C. p. 793.*

CESAREA in Palestina (C. di) l'an. 197. Ecco ciò che di de luogo a questo Concilio, un del più antichi. Le Chiese d' Asia volevano che la Pasqua fosse celebrata lo stesso giorno, in cui era stato comandato agli Ebrei per immolare l'Agnello, valere alli 14. della Luna, in qualunque giorno della settimana cadesse. In progresso furon detti Quartodecimani coloro, che sostenevano questa opinione. Le altre Chiese, sparse per tutto il mondo, serbavano un costume, ricevuto come di tradizione apostolica, di terminar il digiuno e di celebrare la Pasqua il giorno, che il Salvatore è risorto. Teofilo di Cesarea e Narcisso di Gerusalemme presedettero a questo Concilio. Cassio di Tiro, e Clarico di Tolemaide, vi assistettero con molti altri Vescovi. Vi si decise che la Pasqua sarebbe celebrata la Domenica; e se ne scrisse una Lettera Sinodale. *Euseb. in Chron. Labb. an. 197. Euseb. V. Hist. 23.*

CESAREA in Palestina (C. di) (non riconosciuto) l'an. 334. dagli Eusebiani, per giudicare S. Atanasio. Eusebio di Nicomedia vi si trovò, e insieme Eusebio di Cesarea. S. Atanasio, conoscendo la malizia dei suoi nimici, e l'odio di quest'ultimo contro di lui, non volle mai intervenireci, per quante violenze usassero per obbligarvelo. L'Imperator Costantino trasferì questo Concilio a Tiro. Vedi Tiro.

CHALONS sulla Saona (C. di) *Cabilonense*, l'anno 579. Vi si depose Salonio di Embrun, e Sagittario di Gap a motivo dei lor cattivi costumi. Furono poi ristabiliti dal Re Gontrano, a richiesta del Papa; e finalmente deposti di nuovo a Chalons, dove v'è argomento di credere che vi furono due Concilj in quest'anno. *Greg. V. c. 21.*

CHALONS (C. di) l'an. 644. 25. Ottobre, d'ordine di Clodoveo II. Vi si fecero venti Canonj, che furono sottoscritti da trentanove Vescovi presenti, sei Deputati assenti, sei Abati, e un Archidiacono. Questo Concilio fu raunato da tutte le

Province del Regno di Clodoveo. Il primo Canone comanda la consecrazione della sede Nicena, confermata a Calcedonia; proibisce ai Secolari di caricarsi dei Beni delle Chiese. L'elezione di un Vescovo farà fatta dai Comprovinciali, dal Clero, e dai Cittadini (cioè pena di nullità). Proibizione, di tollerare, che le donne cantino canzoni disoneste nel recinto delle Chiese, &c.

S. Eligio e S. Oeno assistettero a questo Concilio. Si vede da una Lettera di Sigeberto Re di Austrasia, che i Re compiacevanli, che non si tenesse Concilio senza lor permissione. *Fl. Tom. VI C. p. 387.*

CHALONS (C. di) l'an. 813. tenuto per ordine di Carlomagno per ristabilire la disciplina Ecclesiastica. Vi si fecero sessantasei Canonj. Questo Concilio fu raunato da tutta la Gallia Lionesa, toltono la Provincia di Tours, che si raunò separatamente. *Tom. VII. Conc. p. 1272.*

CHALONS (C. di) l'an. 886. 18. Maggio, tenuto per ristabilire la pace, e regolare gli altri affari della Chiesa. Otto Vescovi vi assistettero. *T. IX p. 399.*

CHALONS (C. di) l'an. 894. primo Maggio. Aureliano, Arcivescovo di Lion, vi presedette. Egli è caratterizzato per Primate di tutta la Gallia, nell'Atto che resta di questo Concilio; vi fu accompagnato dai suoi Suffraganei. Vi si esaminò l'affare di Godredo Monaco di Flavigni, accusato per pubblica voce, di aver avvelenato Adalgerio, Vescovo d'Autun; ma non si trovò nè prova, nè Accusatore contro di lui, e si ordinò, ch'egli dovesse purgarsi di questo delitto nel primo Sinodo Diocesano. *Tom. VII. Conc. p. 497.*

CHALONS (C. di) l'an. 1063. Il Legato Pietro Damiani vi corresse coi Vescovi, parecchi abusi, e vi confermò la Giurisdizione di Clutri attaccata dal Vescovo di Maçon. *Tom. IX. p. 1177.*

CHALONS (C. di) l'an. 1115. 12. Luglio dal Legato Canone, che vi

vi reiterò la Scomunica contro l'Imperator Enrico .

CHALONS (C. di) l' an. 1129. 2. febbrajo Enrico di Verdun vi rinunziò il suo Vescovato, per consiglio di S. Bernardo .

CHARROUX nel Poitou (C. di) *Carroense* , l' an. 1028. contro i Manichei .

CHARTRES (C. di) *Carnotense* , l' anno 1124. dal Legato Pietro di Leon, che fu poi Antipapa, sotto il nome di Anacleto. Non si fa nulla di quel, che si è fatto . D. M.

CHARTRES (Assemblea di) l' anno 1146. 21. Aprile per la Crociata . Vi si volle eleggere S. Bernardo per esserne il Capo, ma ricusò costantemente . D. M.

CHATEAU-COUTIER in Anjou (C. Provinciale di) *Apud Casstrum Gontherii* , l' an. 1231. da Guellio di Magonza, Arcivescovo di Tours, assistito dai suoi Suffraganei . Vi si fecero trentasette Canonici . I più rimarchevoli sono , 1. che i Matrimonj clandestini devono esser dichiarati nulli ; e che per prevenirli, sia proibito il contrarre con parole di presente, senza aver prima pubblicato le Strida nella Chiesa secondo il costume . 2. Che i Pastori, ovvero i Curati presentati dai Patroni faranno giuramento di non aver dato, nè promesso nulla per ottenere la cura, e dappoichè il Vescovo la avrà lor conferita, faranno ancor giuramento di obbedirgli e di conservare i diritti della Chiesa . 3. Che in avvenire non si provvederà ad una Chiesa Cattedrale Canonico per la prima Prebenda vacante . Vi sono anche molti Canonici di questo Concilio contro il rilassamento dei Monaci .

Da questo Concilio raccogliesi, che i Tribunali Ecclesiastici moltiplicavansi di giorno in giorno ; che gli Arcipreti, Arcidiaconi, Abati avevano una Giurisdizione particolare . *Tom. XI. Conc. p. 384.*

CHELLES (C. di) *Calense* , tenuto nel Palagio del Re Roberto e di suo ordine l' anno 1208. Tredici Vescovi vi assistettero. Non ce ne

resta, che una Carta a favore dell' Abazia di S. Dionigi ; nella quale Roberto dice : che dal Regno dell' Imperatore Carlo III. (questi è Carlo il Grosso) quel Monastero era stato tanto trascurato, che i Monaci s' eran ridotti alla pompa secolare ; il che avea cagionato il dissipamento di tutti i lor beni . Quindi è, che il Re Ugo vi avea stabilito un Abate di abilità, chiamato Viviano, e il Re Roberto gli concede alcuni nuovi diritti . *Tom. IX. C. p. 727.*

CHENE (Conciliabolo di) *ad Quercum*, Borgo vicino a Calcedonia l' anno 433. contro S. Giangrisostomo . In questo Conciliabolo Teofilo Alessandrino, nimico dichiarato del Santo, consumò la sua iniquità coi Vescovi di sua Fazione al numero di trentasei, per la deposizione di quell' illustre Padre della Chiesa . Accacio di Berea, Severiano di Gabales, Antioco di Tolemaida, e Ciriano di Calcedonia vi furono tutto insieme Testimonj, Accusatori, e Giudici . Vi esaminerono a lor capriccio le accuse de' suoi nimici, le quali, secondo Fozio, ascendevano a 47. Capi, e secondo altri ventinove . La maggior parte non erano che calunnie, over azioni del Santo malignamente interpretate . Accusavano di aver nominata Gezabele, l' Imperatrice Eudossia . Il più fiero dei suoi accusatori fu uno dei suoi Soddiaconi per nome Giovanni .

Si mandò a citare S. Giangrisostomo, perchè si presentasse al Concilio ; e qui molto importa notare, che S. Giangrisostomo avea seco, e per sè nel tempo stesso un Concilio di quaranta Vescovi di varie Provincie, sette dei quali erano Metropolitanj raunati d' ordine dell' Imperatore Arcadio per giudicare lo stesso Teofilo, contro del quale v' erano settanta Suppliche presentate, senza che mai si fosse giustificato : il che rendevalo incapace, secondo tutte le Leggi, di esser giudice in persona, e massime del Grisostomo, suo Giudice naturale, e Capo ric-
noscia-

no sciuto del Concilio di Oriente . Palladio, che riferisce questo Concilio, era di quel numero . Ma il Santo Vescovo non volendo servirsi di questo titolo, fece loro rispondere, che era prontissimo a venire a giustificarsi, purchè Teofilo, Accacio, Severiano, e Antioco fossero fuori dell'Assemblea, o non ci entrassero, come sue Parti; altrimenti ch'egli appellava a un Concilio Generale . Non si ebbe nessun riguardo alle sue risposte; si trattarono indegnamente i Deputati, che erano stati inviati, e si pronunziò sentenza di deposizione .

Arcadio in conseguenza della sua debolezza per Eudossia, che avea giurato la perdita di quel Santo, confermò la deposizione del Grisostomo, e lo mandò in esilio nella Bitinia; ma questo esilio non durò, che un giorno solo; imperciocchè sopravvenne un tremuoto, che recò tanto spavento all'Imperatrice, che subito spedi degli Ufficiali a pregarlo di far ritorno a Costantinopoli, dove il Grisostomo ritornò in fatti come in trionfo . *Phot. Cod. 59. fin. Cory. ad Inn. Ap. Pallad. p. 13. Pallad. Dialog. a 14. 74.*

CHESTER (C. di) *Cisceshrense*, l'anno 1289. Gilberto che v'era il Vescovo, vi fece dei Regolamenti di Disciplina, in quarantun Articoli .

CILICIA del Patriarcato di Antiochia (C. Provinciale di) *Cilicenses*, l'anno 423. Vi si condannò l'Eresia de' Pelagiani . Il celebre Teodoro Mopsuesteno, che passava pel Padre di questa Eresia, e presso il quale Giuliano erasi ritirato per qualche tempo per comporre i suoi otto libri contro S. Agostino, pronunziò egli stesso anatema contro Giuliano, cui S. Agostino avea tanto combattuto co' suoi Scritti . In fatti Teodoro era stato accusato di aver negato una delle prove più chiare della Onnipotenza, della Grazia, e della Predellazione gratuita; sostenendo, che Gesucristo non avea ricevuto la perfezione dal momento di sua concezione per mezzo di una grazia, che non poteva si me-

ritare da nessun atto, ma che l'avea acquistata in progresso crescendo a poco a poco in virtù . Quel che v'è di certo si è, ch'egli impugnò apertamente S. Girolamo, e S. Agostino intorno al peccato originale, volendo, che la morte, e tutti gli altri effetti del peccato non fossero, che le conseguenze naturali dello stato, in cui Dio avea creato l'uomo .

Ecco, dice il Sig. Tillemont, (dopo aver riferiti i Concilj d'Africa, e di Antiochia, che condannarono toletemente la Eresia di Pelagio; e il Decreto di Papa Zozimo contro la stessa Eresia) ecco in qual maniera l'Oriente e l'Occidente si unirono per colpire con un sol dardo l'empio Dogma di Pelagio e di Celestio, tante volte condannato . Ecco in qual maniera la Chiesa si unì per pronunziare una sentenza medesima contro di essi, e contra i loro Seguaci . *Mercat. Commanit. Tom. I. p. 95. Leont. Byzantin. in Nest. & Eut. Bibl. patr. p. 1000. d. §. 34. Tillem. Tom. XIII. p. 757.*

CIRTA in Numidia (Conc. di) *Cirtense*, l'anno 305. alli 4. Marzo, per dar un Vescovo alla Chiesa di Cirta . Secondo, Vescovo di Tigiso, vi presedette, e fece confessare a undici, o dodici Vescovi, che aveano consegnate le Sacre Scritture . Per metter in chiaro la natura, e le circostanze di questo delitto, è necessario risovvenirsi, che nella persecuzione di Diocleziano, la più crudele di tutte, quel Principe avea pubblicato un'Editto, che comandava la demolizion delle Chiese, e obbligava i Magistrati a trar dalle mani dei Vescovi, e dei Preti le Sante Scritture per darle alle fiamme . Questo Editto fu eseguito singolarmente nella Numidia in Africa . I Magistrati andavano in persona nelle Chiese, e nelle Case dei Vescovi, e d'altri Ecclesiastici per trarne le Scritture e i Vasi sacri; e si esigevano con tanto rigore, che minacciavansi di morte quelli che le avessero occultate . Molti Cristia-

ni vollero sostenere piuttosto ogni maniera di tormenti, di quello che consegnar le Scritture Sante; ma molti ancor ve ne furono non solamente tra gl' inferiori Ministri della Chiesa, ma tra i Vescovi eziandio, e i Sacerdoti, che per timor della morte caddero in questo delitto. Si chiamarono Traditori, perchè aveano consegnate le Scritture Sante. In Cirta furono molti Vescovi e Preti, che diedero questo esempio di viltà. Questi Vescovi, poichè confessarono pubblicamente in questo Concilio il loro delitto, furono assolti da Secondo, il qual rimise senza dubbio il lor fallo al giudizio di Dio per timore di non dar luogo a uno Scisma, ovvero piuttosto per timore di non esser egli stesso punito, come complice.

La Chiesa trasse in progresso un gran vantaggio dagli Atti di questo Concilio, perchè si trovò, che questi Vescovi Traditori furono i primi Autori dello Scisma dei Donatisti; imperciocchè Felice di Apronza, che ordinò Ceciliano, Successor di Mensurio nella Sede di Cartagine, fu accusato dai Donatisti di aver consegnato le Sante Scritture. Ma siccome su egli dichiarato innocente, apparve manifesto, che lo Scisma dei Donatisti non avea nessun fondamento. *Vedi Conferenza di Cartagine.* In questo Concilio il Suddiacono Silvano, ch'era pur Traditor, fu eletto Vescovo della stessa Città. *Till Aug. Cont. cresc. l. III. c. 26. Opt. Millev. l. I. an. 305.*

CIRTA, ovvero piuttosto *Zerta* (C. di) secondo quasi tutti i monumenti, dice il Sig. Tillemont; imperciocchè v'erano due Città di questo nome in Africa, l'una Proconsolare, e l'altra nella Numidia. Di questo Concilio non si trova, che la Lettera scritta ai Donatisti in nome di questo Concilio, per dissingannarli, in ciò che lor dicevano i loro Vescovi; val dire, che i Cattolici aveano corrotto il Conte Marcellino; ma era facile distruggere questa calunnia colla lettura

degli Atti, donde raccoglievasi, che i Donatisti produssero tante cose contro se stessi. E siccome non tutti potevano leggere quegli Atti a motivo della loro lunghezza, così i Padri di quel Concilio fecero comporre un Compendio di quanto c'era di più importante da sapere intorno alla Conferenza di Cartagine. Il che fu eseguito da S. Agostino in una Lettera, che indirizzò loro a nome del Concilio, che trovasi nelle sue Opere. *Ep. 152. p. 265.*

CLARENDON (C. di) *Clarendonense*, l'an. 1164. Gennaio. Fu anzi questa un'Assemblea di tutta l'Inghilterra. S. Tommaso di Cantorberl vi promise, con tutti i Vescovi, di osservare le costumanze regie con fedeltà, e verità. Si pentì poi S. Tommaso della sua condiscendenza, e ne scrisse al Papa, che gli diede l'assoluzione del suo fallo, e ricusò di confermare gli usi d'Inghilterra, ch'erano contrari ai diritti della Chiesa. Il Re volendo sostenerli, faceva, che i Giudici Secolari procedessero contra i Chierici accusati di furto, di omicidio, e d'altri delitti, affinchè essendone convinti, fossero depositi, e dati in potere della Corte Laica. Ma l'Arcivescovo, avvisandosi che la Podestà secolare non avesse alcun diritto in una Causa Ecclesiastica criminale, e che non potesse punir un Chierico con pene corporali, qualor non si rendesse reo di un nuovo delitto dopo la sua deposizione, e volendo conservare le immunità Ecclesiastiche, che erano attaccate in altri punti, resistette sino all'ultimo alle pretese del Re. *Storia Eccles.*

CLERMONT nell'Alvernia (C. di) *Arvermense*, ovvero *Claramontanum*; l'an. 535. 8. Novembre. Quindici Vescovi del Regno di Teodeberto vi fecero sedici Canon. Tra gli altri v'è detto, che per prevenire gli abusi, che cominciavano a introdursi, di ottener i Vescovadi col favore del Re, quegli che desidera il Vescovado, sarà ordinato per l'elezione dei Chierici e del Cittadini, e col consenso del Metropolitan senza inter-

porre la protezione delle persone potenti, senza usar artifizj, nè frodi, *Tom. IV. Conc. p. 185*

CLERMONT (C. di) l'an. 549. composto di dieci Vescovi. Vi si pubblicarono dieci Canonj, tratti dal V. Con illo d'Orleans. *Tom. V. C. pag. 4-8*

CLERMONT (C. di) l'an. 587. in circa. Vi si terminarono le controversie tra Innocenzio e Ursino di Chars, intorno a certe Parrocchie, che l'un e l'altro pretendevano sue. D. M.

CLERMONT (C. di) l'an. 1195. 12. Novembre, tenuto dal Papa Urbano II. Tredici Arcivescovi, dugento e cinque Prelati, per la maggior parte Franzesi, e Mirati, tra Vescovi e Abati, vi assistettero, al riferir di Betoldo; altri ne contano quattrocento. Vi si confermarono tutti i Decreti de' Concilj tenuti da Papa Urbano a Melfi, a Benevento, a Trojes, e a Piacenza. Vi si fecero altresì molti Canonj, della maggior parte de' quali non ci resta, che il Sommarjo. Vi si confermò inoltre la Tregua di Dio, e vi si scomuniò il Re Filippo, a motivo del suo Matrimonio con Bertrada. Urbano Papa vi confermò la Primazia di Lioue, conforme alla Bolla di Gregorio VII. L' Arcivescovo di Tours recuperò nello stesso Concilio la sua Giurisdizione sopra i Vescovi della Bretagna; e il Vescovo di Dol, ch' avea il titolo di Arcivescovo, fu condannato ad assoggettarsi all' Arcivescovo di Tours. Vi si proibì di usurpare i beni dei Vescovi e dei Chierici alla lor morte, e si ordinò, che farebbero distribuiti in opere pie secondo la loro intenzione, ovvero riservati al Successore. Proibizioni di aver due dignità nella stessa Chiesa, nè due Prebende in due Città diverse.

Ma di tutti gli Atti di questo Concilio il più famoso è quello della pubblicazione della Crociata per riacquistare la Terra Santa, di cui Gregorio VII. avea formato il progetto. Urbano sollecitato da lungo tempo dalle rimonstranze di Pietro

Eremita, che gli avea fatto una viva pittura dei mali, che pativano i Cristiani ne' Luoghi santi, dopo aver esortato tutti gli assistenti alla Crociata, dichiarò che tutti quelli che prenderebbono la Croce, essendo penitenti, farebbono tutto assoluti d'ogni peccato, e dispensati dai digiuni, e dall' altre opere penali, alle quali erano obbligati, in grazia delle fatiche, e de' pericoli, ai quali si esponevano in quel viaggio: ma dichiarò, che tutti quelli, che si fossero crociati, farebbono obbligati a compiere il loro voto sotto pena di scomunica. Le conseguenze di questa Crociata furono importanti per la Europa, e in particolar per la Francia. *T. X. Conc. p. 5-6.*

CLERMONT (C. di) l'an. 1120. 24. Maggio da Riccardo Vescovo di Albano Legato del Papa. Tenevasi allora pochi Concilj senza Legati.

CLERMONT (C. di) l'an. 1124. dal Legato Pier di Leone, che fu poi Antipapa, sono il nome di Anacleto. Non si fa nulla di ciò che avvenne.

CLERMONT (C. di) l'an. 1130. da Innocenzo II. che ricevette Corrado Arcivescovo di Salsbourg, ed Eriberto di Munster, inviati del Re Lotario.

CLICHI (C. di) vicino a Parigi, *Clipiacum*, l'anno 636. primo Maggio. S. Cegilo vi fu stabilito primo Abate di Rebais, nuovamente fondato da S. Eligio. D. M.

CLICHI (C. di) l'an. 653. Vi fu sottoscritto il privilegio dell' Abazia di S. Dionigi, dal Re Clodoveo II. da Beroaldo suo Referendario, e da 24. Vescovi, alli 22. Giugno.

CLIFFE in Inghilterra (C. di) *Clouesbonense* l'an. 800. tenuto da Adelardo di Cantorberi, presente il Re Chenulfo. Vi si riconobbe la Fede, qual'era stata ricevuta da S. Gregorio, e vi si trattò degli usurpi de' Beni della Chiesa; i cui titoli erano stati sconvolti. *Tom. VII. Conc. p. 1153.*

CLIFFE (C. di) l'an. 803. In 946-

questo Concilio Adefarò di Clantonberi con dodici Vescovi, e coi Preti da sè convennero querelò di nuovo degli usurpi, e rinnovò gli anatemi contro coloro, che commetteressero simili attentati, in virtù della facultà, che ne avea ricevuta dal Papa Leone. p. 1189.

CLIFFE (C. di) l'an 821. Vulfrèdo di Cantorberì vi si fece restituire una terra, che il Re Chenulfo aveagli tolta, e che l' Abadessa Cinedrida sua figlia ed erede, riteneva tuttavia suo malgrado.

CLIFFE (C. di) l'an. 824. Vi si terminò una differenza tra Eberto di Vorcheffre, e i Monaci di Berclaf intorno al Monastero di Vesturj, che fu renduto al Vescovo. Il Decreto è in data dellj 30. Ottobre, fu sottoscritto dal Re Bernulfo, da dodici Vescovi, quattro Abati, un Deputato del Papa, e da molti Signori, p. 1555.

CL OVESHOU in Inghilterra (C. di) *Clou/boniense* l'an. 747. in Settembre. Vi furono dodici Vescovi, assai più Sacerdoti, e Chierici minori, e il Re de' Merciani Etebaldo coi Grandi del Regno. Vi si fecero trenta Canonj, ch' altro non contengono, che degli avvisi generali ai Vescovi di adempiere ai lor doveri, e di seguire le regole antiche. Vi si dice, che si osserveranno le Feste di tutto l'anno, secondo il Martirologio Romano (senza dubbio quello di Beda). Quest' è la prima volta, che n'è fatta menzione. Esortando alla elemosina, avverte il Concilio, che questa non dispensa dal digiuno, e dalla orazione, coloro, che hanno bisogno di mortificare la carne. Condanna, chi pretendesse supplire per mezzo d'altri alla penitenza. La stessa carne, dice il Concilio, che portò il peccato, dev'esser punita; altrimenti i ricchi si salverebbero più facilmente dei poveri. *Can. 13. 26. e 27. Tom. VI. C. p. 1565.*

COBLENTS (C. di) *Confluentinum*, l'anno 860. 5. Giugno. Li cinque Re, Luigi e Carlo Calvo suo Fratello, e i loro tre Nipoti

questo Concilio Adefarò di Clantonberi con dodici Vescovi, e coi Preti da sè convennero querelò di nuovo degli usurpi, e rinnovò gli anatemi contro coloro, che commetteressero simili attentati, in virtù della facultà, che ne avea ricevuta dal Papa Leone. p. 1189.

COBLENTS (C. di) l'an. 912. composto di otto Vescovi raunati d'ordine dei due Re Carlo di Francia, ed Enrico di Germania. Ce ne restano cinque Canonj. Vi si proibirono i Matrimonj sopra il festo grado di parentela. Vi si fece un Canone, che assoggettava in tutto i Monaci ai Vescovi Diocesani. *T. IX. C. p. 579.*

COBLENTS (C. di) l'an. 1012. tenuto da Enrico, Re di Germania, per la condanna di Thierry, Vescovo di Metz, e degli altri ribelli di Lorena. Il Concilio lo sospese dalla celebrazione della Messa, sinattantochè si fosse giustificato. Egli si era ribellato contro il Re Enrico, suo Cugino, perchè quest' ultimo avea dato alla Chiesa di Bamberg la terre dotali di sua Sorella. *Ibid. pag. 1010.*

COGNAC (C. di) *Copriniacense*, l'anno 1238. 12. Aprile da Gerardo di Malemort, Arcivescovo di Bordeaux, e suoi Suffraganei. Vi si pubblicarono trenta Canonj, ovvero Articoli di Riforma, dove si vede, come nella maggior parte de' Concilj dello stesso secolo, lo spirito di litigio, che regnava allora nel Clero. Il Concilio oppose delle Scominiche generali agli abusi che regnavano in que' tempi. Fra gli altri valevan di false Lettere: procedevasi contro una parte per gli stessi motivi al tribunale di diversi Giudici: Dei Chierici si facevano cedere delle azioni per trarli al Tribunale Ecclesiastico. Alcuni si dicevano falsamente Giudici delegati, o suddelegati, e facevano citare le Parti dinanzi a sè senza poter mostrare commissione. Altri vantavano un nuovo diritto, in virtù di Lettere ottenute prima in altra occasione. Davasi ai Monaci in dinaro il cibo

cibo e il vestiario: il che autorizzava la proprietà. Si trascurava di render conto delle rendite del Monastero, e di tenerne chiuse le porte. I Frati uscivano senza licenza, mangiavano nelle Città, e delle carni, e in Casa dei Secolari; prendevano delle Cure, e stavano soli nei loro Priorati. *T. XI C. p. 556.*

COGNAC (C. di) dell'an 1260. da Pietro di Roncevanse, Arcivescovo di Bordeaux. Vi si fecero diecinove Articoli di Costituzione: dal primo Articolo si vede, che il Popolo assisteva ancora in questo tempo agli Uffizj notturni; imperciocchè vi si proibisce di vegliare nelle Chiese, ovvero ne' Claustrj, a motivo dei disordini, che vi si commettevano. Proibizioni di far balli nelle Chiese nella Festa degli Innocenti, nè di rappresentarvi dei Vescovi con derisione della Dignità Vescovile. Non si porterà un cadavere al luogo della sepoltura, che non sia prima stato portato, secondo il costume, alla Chiesa Parrocchiale, perchè non si può meglio sapere in altro luogo, se il Defunto era interdetto, ovvero scomunicato. *Ibid. pag. 799.*

COGNAC (C. di) l'an. 1262. dall'Arcivescovo di Bordeaux, che ricefe sette Articoli. Il terzo è per costringere i Signori a impossessarsi del temporale degli Scomunicati, per obbligarli a rientrar nella Chiesa.

Lo stesso Arcivescovo tenne un Concilio l'anno seguente 1263. in un luogo, che non è nominato. Vi si fecero VII. Articoli; il secondo dei quali porta, che quegli che avrà sofferto la Scomunica per un anno, sarà reputato Eretico e denunziato come tale: il che tendeva, come osserva il Sig. Fleury, ad assoggettarli alle pene temporali emanate contro gli Eretici dalle Leggi.

Veggonsi in questi due Concilj, non meno che nelle rimostranze fatte dai Vescovi al Re S. Luigi nel 1263. le massime del Clero sopra le Scomuniche: frutto dell'ignoranza di quei tempi. S. Luigi era lontanissimo dal pensare a modo loro. *Fl. Hist. Eccl.*

COLONIA (C. di) *Coloniense*, l'ann. 886. primo Aprile. Vi si rinnovarono gli antichi Canonj, pronunziandovi delle minaccie e delle censure contro coloro che saccheggiavano le Chiese. *Tom. IX. Conc. pag. 396.*

COLONIA (C. di) l'an. 1115. 15 Aprile dal Legato Conone.

COLONIA (C. di) l'an 1260. 12 Marzo. Corrado Arcivescovo di Colonia, vi fece pubblicare quattordici Canonj di Disciplina pel Clero, e diciotto pei Monaci. Il primo è contro i Chierici Concubinarj. Il settimo dichiara, che le Chiese dei Canonici, che non han dormitorio, ne faranno fabbricare a spese comuni; e i Canonici di quelle che ne hanno, vi dormiranno, come facevano anticamente. Proibizione agli stessi di mangiare e dormire con frequenza fuori del recinto delle lor Chiese, val dire fuori del dormitorio. Il Regolamento dei Monaci ci fa rilevare, che il loro disordine era grande, che erano notati d' incontinenza, e che tra loro alle volte si percuotevano. *Tom. IX. C. pag. 781.*

COLONIA (Sinodo di) l'an. 1266. 20. Maggio. L'Arcivescovo Engelberto, di consenso del suo Capitolo e del Clero di tutta la Diocesi, vi pubblicò un Decreto di quarantacinque Articoli, contro le ingiustizie, e le violenze che s'erano introdotte da quindici anni, che non c'era più Imperatore. Vi si pronunziò delle Scomuniche e degli Interdetti contro quelli, che saccheggiavano le Chiese e i Monasterj, che ne disturbano, ovvero ne usurpano i Beni. *Tom. XI. C. p. 85.*

COLONIA (C. di) l'an. 1310. 9. Marzo, da Enrico Arcivescovo di Colonia, e da tre Vescovi. Vi si pubblicarono degli Statuti in ventinove Articoli, più atti a far conoscere i disordini, che allora vi reggiavano, di quello che a rimediarvi. Il disprezzo e l'odio contro gli Ecclesiastici, che se gli erano provocati colla loro soverchia avidità nel dilatare i loro acquisti, erano giunti

82 C O
à tal segno, che bene spesso erano percosi, avvelenati e messi a morte. Or il Concilio fulmina le pene più rigorose contra coloro che commetterano siffatti eccessi. Vi si proibì ai Parrocchiani di ricevere la comunione Pasquale da altri che dal loro Curato. Si prescrisse alle Religiose la Clausura, e ai Religiosi l'osservanza esatta del voto di povertà, p. 1572.

COLONIA (C. di) l'an. 1222. 31. Ottobre dallo stesso Arcivescovo, da due Vescovi, e alcuni Deputati assenti. Vi si rinnovò, e vi si autorizzò, come Provinciali, gli Statuti Sinodali, che l'Arcivescovo Eugelberto avea fatti per la Diocesi particolare di Colonia nel 1266. affin di reprimere le violenze contro le Persone e i Beni Ecclesiastici, p. 1737.

COLONIA (C. di) l'an. 1423. da Thierry Arcivescovo di Colonia. Vi si fecero undici Regolamenti. Il Concilio vuole, che si depongano dall'ordin loro i Chierici incontinenti, se dopo essere stati avvertiti non cessano di menare una vita scandalosa. I Curati non potranno prender Mendicanti per Vicarj, quando possano averne degli altri. Il IX. riguarda l'Eresie di Vicleffo, e di Giovanni Hus, contro i quali il Concilio si scaglia con forza. Tom. XII. Conc. p. 360.

COLONIA (Concilio Provinciale di) l'an. 1452. dal Cardinal Cusano Legato a Latera del Pontefice Niccolò V. in Allemagna. Vi si trova il primo Regolamento, che sia stato fatto per la Esposizione del SS. Sacramento; imperciocchè prima di allora non si trova nessuna Legge Ecclesiastica in tal proposito: egli è concepito così: „ Per render più „ onore al SS. Sacramento, ordinia- „ mu, che in avvenire non sia, in „ qualunque maniera esser si voglia, „ esposto, nè portato processional- „ mente alla scoperta in certi Osta- „ sorj trasparenti, in quibusdam „ monstrantiis, se non durante la „ Festa del Corpo del Signore, e „ la sua ottava, e fuor di quel „ tempo una volta all'anno sol-

C O
„ mente, in ogni Città, o Borgo, „ ovver Parro chia; e questo con „ permissione espressa dell'Ordina- „ rio, come a dir per la pace, o „ per qualche altra urgente necessi- „ tà, e che allora questo si faccia „ con somma riverenza, e con gran- „ diffima divozione“. Questo Con- „ cilio, secondo alcuni Autori, ha „ preteso, con questo, sopprimere la „ Esposizione frequente del SS. Sacra- „ mento, come anco la Processione, „ yal dire, che l'una e l'altra riduf- „ se a due Esposizioni, e a due Pro- „ cessioni solamente; il giorno della „ Festa del Corpo del Signore e della „ ottava; affinché rendendò più „ questa divozione, i fedeli vi assiste- „ ro con più rispetto e Religione. „ Spond. ad annum 1451.

COLONIA (C. di) l'an. 1536. da Erasmo di Weidon, ovvero de Wida, Arcivescovo ed Elettor di Colonia, co' suoi Suffraganei, e parecchie altre dotte persone. Vi si trattarono molte materie importanti.

1. Dei doveri dei Vescovi, delle Chiese Metropolitane, e dei Curati. Questi doveri sono compresi in sei Capi: tra i quali si deresa la venalità dei Benefizj, e le viste umane, che aver si potessero nel conferirli. Questo Concilio vuole, che non siano conferiti se non a persone degne; si dee aver riguardo alla età, ai costumi, alla scienza, e non alla carne e al sangue. Quelli, che possiedono molti Benefizj, massime con cura di anime, non devono lusingarsi di aver ottenuta dispensa dal Papa per trattenerli; devono esaminare, se l'abbiano ottenuta da Dio. E' meglio per Vescovi, dice lo stesso Concilio, ch'abbiano un piccol numero di Ecclesiastici, che sostengano degnamente il lor ministero, di quello che un numero grande d'inutili, che riescono di un peso gravosissimo alla Chiesa. Parlando dei Chierici maggiori il Concilio gli rimette a S. Girolamo per imparare quanto santa debba esser la vita di un Chierico, che vuol esercitar degnamente le sue funzioni, che sono, dic'egli, orare, e insegnare.

Efor-

Esorta i Vescovi a riformare i Breviarj difettosi, e a toglierne certe Leggende false, o dubbiose, messe in luogo della Santa Scrittura. Si dee recitare il Breviario con attenzione, e con modestia; celebrare con divozione il Sacrificio della Messa.

Il Concilio prescrive l'uso degli Organi, che devono piuttosto eccitare la divozione, di quellochè un' allegrezza profana. Quanto ai costumi dei Chierici, dice, che il fasto, il lusso, e l'avarizia, son d'ordinario la causa per la quale gli Ecclesiastici han poco buon nome; e devono ricordarsi piuttosto del lor dovere, che della lor dignità; devono guardarsi dai gran conviti, dalla crapola, dall'ubbrifacchezza, e da altri vizj. Quanto ai Canonici, dice che devono esser regolati in ogni cosa, secondo la significazione del nome loro, che vuol dire un' Uomo Canonico, ovver che vive secondo i Canon; che devono ricordarsi, come nella prima loro istituzione viveano in comune, come lo indica la struttura delle loro abitazioni, che son piantate di intorno alla Chiesa. Ordina, che i Canonici che mancheranno a qualche parte dell'Uffizio, ovver alla Messa dopo l'Epistola, o all'altre Ore, dopo il primo Salmo, non riceveranno la distribuzione che vi è annessa.

Si accorderà al giovani Canonici Studenti, il grosso dei lor Benefizj in grazia degli studj, purchè ne riportino degli attestati per le forme. Quanto ai Curati, si devono esaminare con attenzione quelli, che si ammettono a queste funzioni; impedire, che la cattiva Dottrina, la qual comincia a spandersi, non cresca, e si dilati; proibisce loro l'assentarsi dalle loro Parrocchie, e di mettersi Vicarj, senza particolar permissione del Vescovo. I Religiosi non devono predicare, se non dopo essere stati presentati o ai Vescovi, o ai lor Vicarj generali. Si avvertono di esser ben cauti per non dir male, predicando, de' Prelati, del Clero, dei Magistrati.

Riguardo ai costumi dei Curati, il

Concilio avverte, qual bisogno s'ha che mo abbia la Chiesa di esser governata da buoni Curati; importa moltissimo che la lor vita sia regolata, perchè la voce delle buone opere si fa intendere più efficacemente delle parole. Devono esser l'esempio dei Fedeli nelle parole, nella conversazione, nella carità, nella fede, nella purità.

Intorno ai Predicatori, il Concilio dice, che questo impiego è il principal dovere del Ministero Vangelico; che il Predicatore dee spesso meditare la Santa Scrittura. Le parole del Profeta Ezechiello, che sono il Sommario delle verità, che si devono annunziare al popolo, son qui citate. Bisogna accomodare i suoi discorsi alla capacità degli Uditori, evitare gli ornamenti profani, e quella falsa eloquenza, che consiste in sole parole; schivar tutto ciò, che può nuocere a riso; vi si dice, in qual maniera bisogna istruire il popolo intorno alle opinioni controverse; come si debbano riprendere i vizj.

Sopra i Sacramenti, il Concilio dopo averne contato sette, come la Chiesa, dice che si deve istruire il popolo di ciò, che appare esteriormente, che è il segno sensibile, e degli effetti prodotti nell'anime; e tratta a parte a parte di ogni Sacramento.

Sopra l'Eucaristia, il Concilio dice, che per esservi ammesso bisogna aver una coscienza pura, un cuor alieno da ogni affetto al peccato, una fede viva, che ci assicura della verità del Corpo di Gesucristo immolato, e del suo Sangue sparso in questo Sacramento.

Quanto alla sussistenza dei Contratti, il Concilio dice, che si dee loro assegnare un piccol fondo per vivere, e pel loro mantenimento. Proibisce di prendere qualche cosa per l'amministrazione dei Sacramenti, nemmeno per la sepoltura. Si rimetteranno i Curati in possesso delle decime, che i Laici hanno usurpate.

Intorno alle pratiche, e costituzioni delle Chiese, dice, che poi-

che la Chiesa ha stabilito i digiuni, questi devon esser osservati; che non è un seguire lo spirito della Chiesa il fare in questi giorni conviti di peice suntuosi a quel modo, come nei giorni di carne. Spiega poi lo stabilimento delle Rogazioni, e parla della sanuazione della Domenica, nel qual giorno si deve assistere alla Messa, e alla Predica, cantar dei Salmi, e degli Inni, e far proibizione di tenere mercati, e di frequentar offerie. Dopo di che tratta delle regole della Disciplina Monastica, e quanto a questo punto entra in un gran dettaglio. Vuole, che le Religiose abbiano due, o tre volte all'anno dei Confessori straordinari, e che per questo ufficio si eleggano uomini prudenti, di buona condotta, e dotti. Esorta i Religiosi ad amar il ritiro, a digiunare, a pregare, a non girar intorno per la Città, a non meschiarsi in affari Secolari.

Parlando degli Ospitali, dice, ch'è dovere del Vescovo, l'invigliare al ristabilimento di quelli, che son caduti, e far in guisa, che non si traicuri nessun mezzo per la salute dell'anime di quelli, che vi sono rinchiusi. Proibisce di dar soggio in essi a Mendicanti, che possono lavorare.

Sopra la giurisdizione degli Ecclesiastici, spiega egli l'uso che si dee fare della scomunica. Finalmente dà degli avvertimenti per la visita dei Vescovi, quella degli Archidiaconi, e dei loro Sindici. Tratta anche il Concilio delle Processioni, delle Litanie, della Benedizione delle Campane, delle Confraternite, dei Fratelli Teutonici, ec. Questi diversi Articoli atendono a dugensettantacinque, e sono contenuti in quattordici parti; che possono vedersi nel P. Labbè, *Coll. Conc. Tom. XIV. p. 48.*

COLONIA (C. di) l'an. 1549. da Adolfo Arcivescovo ed Elettor di Colonia. Egli vi propose diversi mezzi per riformare la Disciplina: ne attegna sei principali: lo ristabilimento degli studj; l'esame di quei-

li, che sono innalzati agli Ordini Sacri, o a' Benefizj: l'esattezza degli Ecclesiastici nell'adempiere degnamente le loro funzioni; le visite degli Arcivescovi, dei Vescovi, e degli Arcidiaconi, la frequente convocazione dei Sinodi; e l'abolizione dei principali abusi.

Quanto al primo è detto, che si avra cura di non affidare l'istruzione della gioventù, se non a persone, la purità della cui Fede e costumi sia nota, e che siano stati esaminati dall'Ordinario, ovvero da altri destinati a quest'oggetto; che nelle Università e ne' Collegj, non s'infegneranno che l'Arri liberali; che non si farà uso di nessun Autore sospetto, ovvero contagioso.

Quanto al secondo, che tocca ai Vescovi, o a quelli che saranno da lor destinati, il far questo esame. Si preferive la pubblicazione delle Strida per quelli, che vogliono esser promossi agli Ordini Sacri.

Quanto al terzo, si aggiunge agli Ecclesiastici d'impor delle pene canoniche per i peccati, che ne meritano, e di non rimetterle per dinaro. Si ristigne la pluralità dei Benefizj, che han cura d'anime.

Per il quarto, si dice, che lo scopo della visita Vescovile è di correggere i vizj, e di ristabilire la purità dei costumi, e della Disciplina. Si esortano i Vescovi a non aver, che un picciol numero di Domestici nelle lor visite, per non render questo dovere oneroso ai Curati.

Per il quinto, si mostra la necessità di tener dei Sinodi per conservare la integrità del corpo, e trattarvi di ciò, che concerne la Fede, i costumi, la Disciplina, e la correzion degli abusi.

Il sesto tratta del ristabilimento della Disciplina Ecclesiastica. L'Imperator Carlo V. avendo fatto esaminar questi Decreti dal suo Consiglio, e da alcuni Teologi, gli approvò con sue Lettere Parenti, ordinando a tutti i suoi sudditi di riceverli, e di osservarli. *Labbè, Coll. C. T. XIV. p. 629. & seq. Fab.*

COMPIEGNE (Assemblea generale della Nazione Francese a) l'an. 757. composta di Vescovi, e di Signori, secondo l'uso di quel tempo. Vi si trovarono i Legati di Stefano Papa. In quest'Assemblea Pipino ricevette degli Organi, che l'Imperatore d'Oriente gli avea mandati con altri doni. Si raccoglie da questo Concilio, che il Re portava seco dappertutto delle Reliquie. Vi si fecero diciotto Canonj, che quasi tutti han per oggetto i matrimonj. Vi son molti casi, ne quali si proibisce agli uomini e alle donne di contrar matrimonio in pena d'incesto. Se la consumazione del Matrimonio è controversa, si crede piuttosto al marito che alla moglie. *T. VI. C. p. 1694.*

COMPIEGNE (C. di) l'anno 823. tenuto sugli usi pravi delle cose Sante. D. M.

COMPIEGNE (C. di) l'anno 833. Assemblea non riconosciuta, e rigettata in tutti i secoli, in cui l'Imperatore Luigi il Mansuero fu messo in penitenza pubblica, e riguardato come incapace di più portar armi, o come deposto. D. M.

COMPIEGNE (C. di) l'an. 877. primo Maggio, tenuto dall'Imperatore Carlo Calvo, e composto dei Vescovi della Provincia di Rheims, e di alcuni altri. Egli fece dedicare con gran solennità, in sua presenza, e in quella dei Legati, la Chiesa di S. Cornelio. *Tom. X. C. p. 406.*

COMPIEGNE (C. di) l'an. 1092. in circa. Roscellino vi fu convinto di errore, e obbligato ad abjurarlo; ma per timore di esser ucciso dal popolo, come dichiarollo dipoi. Egli diceva, che le tre Persone Divine erano tre cose separate, come tre Angioli, in guisa però, che non avessero, che una sola volontà, e un sol potere; altrimenti bisognava dire, secondo lui, che il Padre e lo Spirito Santo si fossero incarnati; soggiungeva, che si potrebbe dir veramente, che erano tre Dii, se l'uso lo permettesse. D. M.

COMPIEGNE (Assemblea tau-

nata dal Parlamento in) l'an. 1193. L'Arcivescovo di Rheims, Legato della Santa Sede, decise coi Vescovi, che il Matrimonio del Re Filippo Augusto con Jagemburga era nullo, a motivo di parentela; e Jagemburga appellò a Roma. D. M.

COMPIEGNE (C. di) l'anno 1225. 5. Agosto, tenuto sopra certi Articoli, che ferivano la libertà della Chiesa, secondo l'Arcivescovo di Rheims. Questo Arcivescovo con sei dei suoi Suffraganei portaronsi a S. Dionigi, e fecero al Re una seconda ammonizione. Questo fatto diede motivo ai Signori di lagnarsi col Papa dei Prelati, e degli Ecclesiastici con una Lettera data dalla Chiesa di S. Dionigi nel mese di Settembre dello stesso anno. Si crede altresì, che nell'Abazia di S. Dionigi il Re facesse un Decreto, il qual dichiarava, che nè i suoi Vassalli, nè quelli dei Signori, sarebbono tenuti, in materia civile, di rispondere agli Ecclesiastici, nè ad altri al Tribunale Ecclesiastico; che se il Giudice Ecclesiastico gli scomunicasse per questo motivo, sarebbe egli costretto a levar la scomunica, coll'impoverirsi del suo temporale; che i Prelati, gli altri Ecclesiastici, e i loro Vassalli sarebbono tenuti in tutte le cause civili a subire il giudizio del Re e dei Signori. Il Papa esortò S. Luigi a rinvocare questo Decreto con una Lettera dei 15. Febbrajo 1236. dove tra l'altre cose egli dice, che Dio ha confidato al Papa i diritti insieme dell'Impero terreno e celeste, ma non si fa che il Santo Re rinvocasse il Decreto; ma come sempre ebbe egli a cuore di conservare al Clero i suoi veri diritti, non fu men attento a difendere quelli della Corona. *Tom. XI. Conc. p. 501. P. Lib. della Chiesa Gall. c. VII n. 7.*

COMPIEGNE (C. di) l'anno 1278. dall'Arcivescovo di Rheims col suoi Suffraganei. Vi si fece un Decreto contro i Capitoli delle Cattedrali che pretendevano aver diritto di cessare dall'Uffizio divino, e

di mettere la Città in Interdetto per la conservazione delle lor libertà.

Tom. X. Conc. p. 1031.

COMPIEGNE (C. di) l'anno 1304. 4. Gennaio, da Roberto di Courtenay, Arcivescovo di Rheims, otto Vescovi, e dai Deputati di tre assenti. Vi si fecero degli Statuti compresi in cinque Articoli. I più considerabili sono: che resta proibito agli Uffiziali de' Signori temporali il sottoporre alla taglia i Clerici, siano o no maritati, sotto il falso pretesto, ch'esercitino la mercatura; dei quali si fanno essi giudici, senza permettere al Giudici Ecclesiastici di procedere. Quelli che dopo essere stati due anni scomunicati, saranno morti senza soddisfare alla Chiesa, saranno privati della sepoltura Ecclesiastica, come sospetti di Eresia. Tutti gli Ecclesiastici della Provincia si contenteranno di due piantate nel loro pranzo, oltre la minestra. *Tom. XI. p. 1492.*

COMPIEGNE (C. di) l'anno 1329. alli 9. Settembre, da Guglielmo di Trie, con tre Vescovi Suffraganei, e coi Deputati degli altri assenti. Vi si fece un Regolamento di VII. Articoli, nei quali, tra l'altre cose è ordinato a tutti i Giudici Ecclesiastici di fulminar censure ciascuno nel lor territorio, contro quelli che avesser violato i diritti della Chiesa; e ai Curati di pubblicarli ogni Domenica.

COMPOSTELLA (C. di) *Compostellanum*, l'an. 960. li 6. Maggio, tenuto per la Dedicazione della nuova Chiesa di S. Jacopo. Vi assistettero diciassette Vescovi col Re Alfonso, la Regina sua Sposa, i suoi Figliuoli, tredici Conti, e un popolo innumerabile. *Tom. IX. C. p. 502.*

COMPOSTELLA (C. di) l'an. 971. S. Cesario Abate vi fu eletto e consagrato Arcivescovo di Tarragona; ma il Vescovo di Narbona vi si oppose epi Vescovi di Spagna, che lo riconoscevano per Metropolitan.

COMPOSTELLA (C. di) l'an. 1036. Vi si fecero degli eccellenti

regolamenti intorno alla Disciplina, D. M.

COPENHAGUEN in Danimarca (per quanto crederci) *Helsingensis* (C. di) l'anno 1325. da Lucco Arcivescovo di Lundefca, dai suoi Suffraganei, e alcuni altri Prelati, Abati, Decani, Prevosti &c. Vi si stese una Lettera Sinodale pel ristabilimento della Disciplina, e la riforma dei costumi, tanto degli Ecclesiastici, che dei Secolari, cui le continue guerre aveano cortotti all'estremo. *Tom. XII. conc. p. 380.*

CORDOVA in Spagna (C. di) *Cordubense*, l'an. 852. Il Re Abderanno Musulmano fece riunare i Metropolitan di varie Provincie, per cercare i mezzi di frenar gl' Infedeli. Vi si fece un Decreto, il qual proibiva di offerirsi in avvenire al martirio. *FI.*

COSTANTINOPOLI (Conciliabolo di) l'anno 336. convocato dagli Eusebiani (era questo il primo ramo degli Ariani) colla mira di farvi ricever Ario con gran pompa in Costantinopoli. Fecero convocare quest'Assemblea da diverse Provincie del Ponto, della Cappadocia, della Frigia, della Bitinia, della Tracia, e d'altre parti d'Europa.

5. Alessandro Vescovo di Costantinopoli vedendo, che gli Eusebiani vi dominavano, si sforzò di farli separare, ma non potè. Vi si trattò l'affare di Marcello Ancirano, che era sempre stato attaccato a S. Atanasio. Fu accusato di Sabellianismo; rimprovero consueto, che gli Ariani facevano ai Cattolici: fu deposto e scomunicato. Gli Eusebiani vi drizzarono una professione di Fede, nella quale con certe spiegazioni equivoche dichiaravano in qual senso approvassero la parola Consubstanziale. Ma il loro principal oggetto, in quel Conciliabolo, era di rimetter Ario. Imperciocchè S. Alessandro non avendo potuto impedire, che l'Imperatore non lasciasse venir Ario al Concilio, avea dichiarato, che nol riceverebbe nella sua Chiesa. Contuttociò vedendo, che gli Eusebiani ci dominavano, e che l'

ampio

empio Ario era sul punto di riscuire nel suo disegno, si ferì nella sua Chiesa, si prostrò appiè dell' Altare, colla faccia per terra, e stendendo le mani a Dio, lo supplicò colle lagrime agli occhi a venir in soccorso del Servi suoi con qualche segno luminoso. Il Prete Macario, ch'era in sua compagnia, sentì ch'egli diceva a Dio: „ Se deve succedere, „ Signore, che Ario sia dimani riscuotuto nella Chiesa, liberate il „ vostro Servo dai vincoli di questo „ corpo, e non vogliate perdere „ il Giusto, coll' Iniquo; ma se voi „ sentite ancora pietà della vostra „ Chiesa; e so ben io che l'avrete; „ non permettete che la vostra „ Eredità cada in avvilimento e in „ dispregio: levatelo Ario del mondo, „ affinché, entrando egli di „ nuovo nella vostra Chiesa, non „ paja che vi rientri con essolui l' „ Eresia, e l'empietà non si fonda „ in avvenire colla pietà “. Pare, che Dio esaudisse le sue preghiere; imperciocchè, mentre gli Eufebiani menavano come in trionfo Ario per le strade di Costantinopoli per farlo rientrare solennemente nella Chiesa, quell' Eresiarca, sentendosi stretto da un bisogno naturale, fu obbligato a lasciar il suo corteggio, e a passare su un luogo vicino, dove da repentina morte finì di vivere, dopo di aver perduta quantità grande di sangue. Tutto il mondo attribuì questa morte alle preghiere di S. Alessandro, come pur a quelle di S. Jacopo di Nisibe, che era allora a Costantinopoli, e che obbligò i Fedeli a far un digiuno di sette giorni, e pubbliche preghiere per divertire la disgrazia ch'egli temeva.

COSTANTINOPOLI (falso C. di) l'anno 360. dagli Accaciani per rovesciare quanto erasi fatto nel Concilio di Seleucia; vi furono cinquanta Vescovi incirca, alla testa de' quali c'era Accacio di Cesarea, ed Eudossio di Antiochia. Ci fecero venir i Vescovi di Bitulia. Vi si confermò la Formula di Rimini, la si fece sottoscrivere per frode a Semi-

ariari, e a tutti gli aleri dell'Assemblea, con far loro promessa di condannar poi il dogma degli Anomei, il che non eseguirono. Il Concilio depose Aezio dal Diaconato, e lo scacciò di Chiesa, accagione degli empj suoi Scritti. Questa condanna in fondo, era per obbedire all'ordine dell' Imperatore, e procurar di levar l'impressione, ch'era fatta nella mente di Costanzo, che egli non seguissero la dottrina di quell' Ateo. Quindi si trovò egli condannato non solo dalla sottoscrizione degli Ortodossi, ma di quelli eziandio, che erano del suo sentimento. Fu pronunziata altresì Sentenza di scomunica contro dieci Vescovi, che negavano di sottoscrivere questa condanna. Aezio fu prima esiliato nella Cilicia, poi ne' confini della Pisdia, dove pubblicò la sua Eresia più imprudentemente, che mai. Poscia gli stessi Vescovi del Concilio deposero molti altri Vescovi Semiariari, che furono esiliati; tra gli altri Macedonio di Costantinopoli, come reo di una quantità di omicidi. Pretendesi, che in quella circostanza egli si dichiarasse contro la Divinità dello Spirito Santo. Nè occorre immaginare, dice il Sig. Tillemont, che tutti i delitti, che si allegavano contro quei Prelati, fossero ben provati. Le loro azioni furono esaminate senza osservar nessuna Legge. Imperciocchè quei Vescovi, per soddisfare alla loro passione contro i Semiariari, erano tutto a un tempo e Giudici, e Accusatori.

Gli Accaciani avendo scacciato e deposto tutti quei Vescovi, si divisero tra loro le Chiese a lor piacimento. Di più inviarono per tutto l'Impero la Formula di Rimini, con un Ordine Imperiale, che tutti quelli, che ricusassero ubbidirvi e sottoscriverla, farebbero mandati in esilio; Accacio ed Eudossio di Antiochia null'altro avendo più a cuore che di abolire, se lo avessero potuto, la Fede Nicena. Questa sforzata sottoscrizione fu l'origine di infiniti mali: riempì l'Impero di turbolenze, ed espulse la Chiesa ad una perfe-

tuzione eguale a quella degli Im-
 peratori Pagani . . . La sottoscrizione ,
 dice il Sig. Tillemont , fu una
 delle disposizioni necessarie per en-
 trare , e per conservarsi nel Ve-
 scovado . Quelli , che sino allora
 si erano mostrati invincibili , ce-
 dettero a questa burrasca ; e se lo
 spirito loro non cadde nell' Ete-
 sia , la mano vi acconsentì : po-
 chi andarono esenti da questa dis-
 grazia , non essendovi stato che
 la loro virtù che li facesse resis-
 tere generosamente . Dio li con-
 servò , affinchè ci restasse ancora
 qualche seme , e qualche tralcio
 per far risorgere Israele , e dargli
 una nuova vita peggli influssi del-
 lo Spirito Santo . . .

S. Ilario di Poitiers , che era al-
 lora a Costantinopoli , fu di questo
 numero . Vedendo che la Fede era
 in pericolo , perchè i Vescovi Oc-
 cidentali erano stati ingannati dalla
 Formula , che si era fatta loro rice-
 vere a Rimini , dimandò udienza
 all' Imperatore con uno Scritto , in
 cui fa vedere l'abuso di tante For-
 mule di Fede , e si offerì di provar-
 ne la convenevolezza in faccia del
 Concilio . Ma gli Ariani , ovver gli
 Accacciani , ricusarono la sua disfi-
 da , e lo fecero rimandare a Poitiers ,
 qual' uomo , che inquietava l' O-
 riente .

S. Girolamo nota , che un buon
 numero di Vescovi si obbligarono
 sino di far unione cogli Ariani sot-
 to pretesto di aver la pace , e di ob-
 bedire all' Imperatore .

Ecco , dice S. Gregorio Nazian-
 zeno , quali furono le conseguenze
 dell' assenza di S. Atanasio . Ec-
 co quai furono le stragi , che i ni-
 mici della verità fecero nella Chie-
 sa , dopo averne sbanditi quelli , che
 n'erano i Custodi . *Zozom. IV. c. 24. Sev. Sulp. 2. p. 432. Greg. or. 21. p. 389.*

COSTANTINOPOLI (C. di)
 secondo Generale , l' an. 381. Que-
 sto Concilio fu convocato per or-
 dine dell' Imperador Teodosio . I
 motivi principali di questa convoca-
 zione furono per farci confermare la

Fede Nicena ; per dar un Vescovo
 alla Chiesa di Costantinopoli ; per
 procurare la riunione delle Chiese,
 e farvi dei Regolamenti per il be-
 ne della Chiesa . C' intervennero i
 Vescovi di tutte le Provincie di O-
 riente , fuorchè di Egitto ; e secon-
 do la opinione più comune , se ne
 contano cencinquanta . Le sottoscri-
 zioni mostrano i nomi di cencquarantadue . I più rinomati di questi Ve-
 scovi erano S. Melezio di Antio-
 chia , S. Gregorio Niseno , S. Pier
 di Sebaste suo Fratello , S. Amfio-
 chio , S. Pelagio di Laodicea , S.
 Eulogio di Edesa , S. Cirillo di Ge-
 rusalemme , Ellidio di Cesarea in
 Cappadocia , Diodoro di Tarso , Ac-
 cacio di Betea . Non vi fu Concilio
 nella Chiesa , dice il Sig. Tillemont,
 nel quale si trovino in maggior nu-
 mero Santi e Confessori ; ma ve n'
 erano altresì , che aveano delle qua-
 lità molto diverse .

Non si vede che vi siano state nè
 Lettere , nè Deputati inviati per
 parte di Damaso , nè degli altri Oc-
 cidentali . Teodosio non avea ragunato
 questo Concilio , che dall' O-
 riente , perchè gli errori , che vi si
 volevano condannare , non avean corso ,
 se non nell' Oriente . S. Melezio
 presedette dapprincipio a quest' Af-
 fembla , ma i suoi incomodi l' ob-
 bligarono spesso ad assentarsi .

Si trattò sulle prime di ciò , che
 riguardava la Chiesa di Costantinopoli :
 si dichiarò , che Massimo ,
 chiamato il Cnico , non era stato ,
 e non era Vescovo ; che la sua Or-
 dinazione , e tutto ciò ch' egli avea
 fatto in questa qualità , era illegittimo ,
 e che egli era un usurpatore
 della Chiesa di Costantinopoli . Fu
 eletto in sua vece S. Gregorio Na-
 zianzeno ; si fece violenza alla sua
 modestia : fu obbligato ad onta dei
 suoi gemiti , e delle sue grida ad ac-
 cettare la Sede di Costantinopoli , e
 fu collocato quasi suo malgrado sul-
 la Sede Vescovile .

In questo mezzo Dio trasse a sè
 S. Melezio dalla società di quella
 moltitudine di Vescovi , che egli avea
 voluti testimoni di sua pietà . Dopo

la sua morte presedette al Concilio S. Gregorio Nazianzeno. Questo gran Vescovo fece allora tutti i suoi sforzi, perchè Paulino fosse lasciato al governo della Chiesa di Antiochia; e questo egli operava colla mira di sedare lo Scisma, che divideva quella Chiesa; ma inutili furono tutte le sue sollecitudini. I Vescovi di Egitto, e di Macedonia, che arrivarono, si opposero a' suoi buoni consigli, si mostrarono suoi nimici, e criticarono la sua elezione sotto pretesto, ch' essendo Vescovo di una Sede, era stato fatto passare ad un'altra; il che indusse S. Gregorio all'atto più eroico, che fu di supplicare i Vescovi di permettergli di rinunziare la Sede di Costantinopoli, se la sua demissione dovesse procurare la pace; il che in fatti egli fece, dopo aver già fatto regnare l'ordine, e la pietà di una maniera ammirabile nella Chiesa di Costantinopoli. Fu sostituito in sua vece Nectario. In questo intervallo, Teofilo d' Alessandria presedette al Concilio. Nectario era stato Prete di quella Città, e lungi dall'esserli esercitato ne' gradi inferiori, come i Canoni prescrivevano, non era egli ancora nemmeno battezzato. Molti dicono, ch' egli fu eletto dal Partito dei Vescovi, che aveano mostrato più passione contro S. Gregorio. Altri, ch' egli fosse innalzato dal Popolo, da cui era moltissimo amato in grazia della sua dolcezza; e che fu consagrato dai cincquantasei Vescovi, molti de' quali, secondo Sotomano, si erano dapprincipio opposti alla sua elezione. Checchè ne sia, Nectario fu quegli, che presedette al Concilio subito dopo la sua elezione.

Non si sa precisamente in qual tempo segnissero gli Atti posteriori del Concilio.

Si travagliò a riunire i Macedoniani, e fu loro proposto di ricevere il Concilio Niceno; ma vollero piuttosto ritrarsi, e il Concilio gli dichiarò Eretici. Si fecero poi molti Canoni.

Lo stesso Concilio rinnovò col

suo secondo Canone l' antica Legge della Chiesa, autorizzata dal quarto, quinto, e sesto Canone Niceno, i quali prescrivono, che le elezioni dei Vescovi di ogni Provincia si facessero da quelli della stessa Provincia, e dai Prelati vicini, che quelli avessero voluto chiamare: il che si riferisce non pur alle elezioni, ma in oltre a tutti gli altri affari della Chiesa; contuttociò non si deve conchiudere, che i Vescovi pretendessero proibire di appellare a Roma. Questo stesso Canone dà alla Chiesa di Costantinopoli la prerogativa di onore, ossia il primo posto dopo quella di Roma, per questa sola ragione, che Costantinopoli era la vera Roma: quindi è che questo Canone incontrò molte difficoltà presso la Corte di Roma, e le conseguenze furono molto serie; imperciocchè in vece di una semplice Dignità per la Sede di Costantinopoli, ben presto diventò una Giurisdizione molto estesa.

Il terzo Canone, che non si trova nella Raccolta di Dionigi il Piccolo, riguarda la Disciplina della Chiesa, e vuole, che ogni sorta di persone siano ammesse ad accusar i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici degli aggravi, che pretendessero averne ricevuti; ma che per quello riguarda le materie Ecclesiastiche non si devono ricever le accuse, nè di Eretici, nè di Scismatici, nè di persone scomunicate, o deposte, o accusate di qualche delitto, se prima non si sono giustificate.

Il settimo regola la maniera, onde gli Eretici devono essere ricevuti; val dire, che altri saranno solamente obbligati a presentar una supplica, e anatematizzare ogni sorta d' Eresie, dopo di che saranno segnati per ricevere lo Spirito Santo, ed uniti col Crisma in fronte, gli occhi, il naso, la bocca, l' orecchie: ed altri saranno ricevuti come Pagani, catechizzati, e forzati, e battezzati. Il Concilio avea in vista varie sorte di Eretici. Della prima classe erano gli Ariani, i Macedoniani, i Novaziani, i Quar-

CO

todechmani, e gli Apollinaristi. Della seconda erano gli Eunomiani, i Montanisti, i Sabelliani, ed altri; ma questi Eretici, che il Concilio comanda di battezzare, o non avevano del tutto ricevuto il battesimo; o non lo avevano ricevuto secondo la forma della Chiesa.

Per ciò che riguarda la Fede, il Concilio condannò gli Ariani, e gli Eunomiani, i quali impugnavano la Divinità del Verbo; i Macedoniani, che negavano di riconoscere quella dello Spirito Santo; e gli Apollinaristi, che distruggevano la verità della incarnazione, e quelli, e questi erano già stati condannati in più Concilj particolari.

Il Concilio decise, 1. che lo Spirito Santo è consostanziale al Padre e al Figliuolo. 2. Confermò il Concilio Niceno, e anatematizzò in iscritto tutte le nuove Eresie. 3. Dopo aver approvato ciò che avevano fatto di bene gli altri Concilj, fece una Professione di Fede più estesa, nella quale si crede con fondamento, che ci fosse incluso il Simbolo, che la Chiesa Latina e la Greca cantano alla Messa: comprende questo Simbolo quel di Nicea tutto intero con alcune aggiunte; altre intorno al Mistero della Incarnazione, a motivo degli Apollinaristi, ed altre intorno allo Spirito Santo, in grazia de' Macedoniani. Quindi dopo queste parole del Simbolo Niceno: *Egli si è incarnato, quel di Costantinopoli vi aggiunse, di Spirito Santo, e di Maria Vergine.* Il Simbolo Niceno dicea solamente: *Egli ha patito, ed è risorto il terzo giorno; e ascese al Cielo; e di là verrà a giudicare i vivi ed i morti;* ed il Costantinopolitano dice: *Egli è stato Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato; egli ha patito, ed è stato sepolto, e risuscitò il terzo giorno; secondo le Scritture: egli è asceso al Cielo, e siede alla destra del Padre; e verrà di nuovo con gloria a giudicare i vivi ed i morti; il cui Regno non avrà mai fine.*

Il Simbolo Niceno diceva semplicemente: *Noi crediamo altresì nel-*

CO

lo Spirito Santo; e non parlava della Chiesa. Quel di Costantinopoli dice: Noi crediamo altresì nello Spirito Santo, Signore, e vivificante, il qual procede dal Padre, e dal Figliuolo, che è adorato e glorificato col Padre e col Figliuolo, che ha parlato per i Profeti. Noi crediamo in una sola Chiesa, Santa, Cattolica, e Apostolica: Noi confessiamo un Battesimo per la remissione de' peccati; noi aspettiamo la Risurrezione de' Morti, e la vita del secolo futuro. Amen.

Tutto il principio del Simbolo di Costantinopoli è lo stesso, che quel di Nicea; e questo è il Simbolo, che si dice alla Messa.

Questo Concilio fece queste aggiunte per ispiegare più chiaramente gli Articoli attaccati dagli Eretici, ed escludere i falsi sensi, che Apollinare, Valentino, e Macedonio gli davano.

In tal maniera, dice il Signor Tillemont, questo Simbolo si dotto, si salutare, e si degno della grazia di Dio, che lo produsse, fu bastevole per istruirci perfettamente della vera Fede intorno al Padre, al Figliuolo, e allo Spirito Santo, e al Mistero della Incarnazione. Il Concilio dice solamente, che lo Spirito Santo procede dal Padre; i Latini vi hanno poi aggiunto, e dal Figliuolo: che fu in progresso una occasione ai Greci di querelarsi dei Latini. Quest'aggiunzione *Filioque* cominciò in Spagna l'anno 477. Le Chiese di Francia fecero poi lo stesso; e quella di Roma le ha imitate dopo il Pontefice Paolo III.

Di tutti gli Atti di questo Concilio non ci restano, che il Simbolo e i Canonj colla Lettera, che egli indirizza a Teodosio. Questo Concilio è riconosciuto per il secondo Concilio Ecumenico, in grazia del consenso, che l'Occidente diede in appresso, a quanto era stato deciso intorno la Fede. *Teod. L. V. c. 7. & 8. p. 711. c. Sozom. R. V. c. 8. p. 714. a. Chron. Prosp. Facund. L. V. c. 5. p. 216. a.*

COSTANTINOPOLI (C. di) 1'

an. 382. tenuto per sedare le divisioni di Antiochia, di cui Flaviano era stato eletto Vescovo nel Concilio precedente, vivente ancora il Vescovo Paulino. La maggior parte de' Vescovi, che aveano composto l'ultimo Concilio, si trovaron presenti anche a questo. Non si fa nulla di positivo dell'avvenuto in quello Concilio, se non che vi si confermò la elezione di Flaviano: scrissero i Padri un'altra Lettera agli Occidentali per iscusarsi d'andar a Roma, dove nel tempo stesso tenevasi un Concilio; imperciocchè S. Ambrogio, e i Vescovi d'Italia, s'erano doluti, che gli Orientali si fossero raunati per isfuggire il Concilio di Roma. Sogggungono a questa una dichiarazione espressa della lor Fede, tanto sopra la Trinità, che sopra la Incarnazione. Dicono poi che i Canonici di Nicea volendo, che le Ordinazioni di ogni Provincia si facciano dai Pretati della stessa Provincia, Nettario dunque era stato eletto Vescovo di Costantinopoli secondo le regole, perchè eletto nel Concilio Ecumenico di questo nome; e che aveano ammessa la Elezione di Flaviano per la Sede di Antiochia fatta da tutta la Diocesi d'Oriente; e riconosciuto S. Cirillo per legittimo Vescovo di Gerusalemme. *Theod. L. V. c. 9. p. 714.*

COSTANTINOPOLI (C. di) l'an. 383. Teodosio vi raunò da tutte le parti i Vescovi di tutte le Sette per riunirle tutte; e furon tutte condannate dall'Imperatore, toltane la Cattolica. E' da credere, che quel Principe consultasse i Vescovi Cattolici, ch'erano in quel Concilio. Socrate dice, che avendo letto le varie lor professioni di Fede, rigettò tutte quelle, che dividevano la Trinità, e non approvò, che quella del *Confessionale*. *Pagi. Fl. Soc. V. c. 10. Sozom. VII. c. 12.*

COSTANTINOPOLI (C. di) l'an. 394. alli 29. Settembre, tenuto per la Dedicazione della Chiesa degli Apostoli, fabbricata da Rufino, Prefetto del Pretorio allora omni-

rente; e che avea fatti raunare i Vescovi per questa cirimonia. Vi si trattò dappincipio della controversia tra Bagado ed Agapio, i quali contendevano l'uno all'altro il Vescovato di Bostri Metropoli d'Arabia. Nettario di Costantinopoli presideva in presenza di Teofilo d' Alessandria, e di Flaviano d' Antiochia. Vi si decise, che il numero di tre Vescovi, ch'è sufficiente per l'Ordinazione, non bastasse per la Deposizione.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'an. 403. tenuto da quaranta Vescovi a favore di S. Giangrisostomo, ingiustamente deposto nel Concilio di Chene per aver ricusato di comparirvi. L'Imperatore lo esiliò, ma il suo esilio non durò più di un giorno; e ritornò quasi in trionfo a Costantinopoli.

COSTANTINOPOLI (falso C. di) l'anno 403. S. Giangrisostomo vi fu deposto per la seconda volta. Pretendevasi di far valea contro del Santo il quarto Canone del Concilio Antiocheno, che dice: che se un Vescovo deposto da un Concilio è ardito d'ingerirsi nel ministero, non avrà più speranza di essere ristabilito in un'altro Concilio. I nimici di S. Giangrisostomo pretendevano, ch'egli fosse nel caso di questo Canone; ma i suoi amici sostenevano, che questi Canonici fossero stati fatti dagli Ariani contro di S. Atanasio. Ad onta di questa ragione, la cabala macchinata dai Vescovi, ch'erano stati sedotti dalla liberalità della Corte, e dall'odio della Imperatrice Eudossia contro del Santo, trionfò della di lui innocenza. Fu egli scacciato di Costantinopoli, per ordine dell'Imperatore Arcadio, e mandato a Cucuzo nella Armenia. E' vero, che questo Principe disse ad Accacio di Erete, e ad Antioco di Tolemaide, che guardassero di non avergli dato un cattivo consiglio, ma quelli risposero francamente: *Noi la prendiamo sul nostro capo la deposizione di Giovanni*. Tutti quelli ch'erano attaccati al Grisostomo soffrirono una crudele persecu-

feccazione. Arfacio fu eletto in sua vece. *Fl. Hist. Eccl. Pallad. p. 77. Socr. VI. c. 18. Sozom. VIII. c. 20.*

COSTANTINOPOLI (C. di) l' anno 426. per ordinarvi il Vescovo Sifiano.

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 488 all' 2 Novembre, tenuto da S. Flaviano, Vescovo di Costantinopoli, per la condanna di Eutiche. Eusebio di Dorileo vi presentò una Supplica contro questo Eresiarca, di cui molto importa farne qui conoscere la persona e gli errori.

Eutiche era Abate di un Monastero riguardevole fuor di Costantinopoli, e faceva professione di grande umiltà. Era già di età molto avanzata quando cominciò ad esser tenuto in conto d' Eretico. S. Leone lo chiama, vecchio del pari imprudente e ignorante. Ma la sua ignoranza era accompagnata dalla superbia: imperciocchè quel che lo fece cader nell' errore, fu, che nelle oscurità del Mistero della Incarnazione, volle seguir piuttosto il proprio lume, di quello che attenersi alla dottrina della Chiesa. Essendosi egli messo in capo di combattere l' Eresia di Nestorio, il quale voleva secondo le sue espressioni, che il Figliuol della Vergine non fosse più che Uomo, e non Dio; egli all' incontro sosteneva, ch' egli era Dio, e in guisa che non era veramente Uomo, e non avea che l' apparenza, e non la verità del corpo umano.

Nestorio non voleva, che il Verbo si fosse fatto uomo unendo la natura umana alla sua persona Divina; ed Eutiche voleva, ch' egli si fosse fatto uomo col far della natura umana e della divina una sola sostanza e natura. Il punto principale di sua Eresia, e che fu abbracciato da tutti i rami usciti di questo tronco infelice, era, il credere, che ci fosse in Gesucristo una sola natura, e che non si potesse dire, che ve ne fossero due, imperciocchè egli sostenne ostinatamente questo errore, nel Concilio di cui parlammo, senza volerlo correggere.

Per renderlo men odioso, dicea che Gesucristo era di due nature avanti l' unione, ma che dopo l' unione queste due nature non ne formavano che una. Questo errore portava seco delle strane conseguenze, imperciocchè Eutiche togliendo a Gesucristo la verità della natura umana, gli toglieva la qualità di Mediatore; distruggeva la verità de' patimenti, della morte, e della risurrezione del Salvatore, poichè tutto questo apparteneva alla natura umana, e non all' apparenza del corpo passibile e mortale; e alla Divinità stessa, poichè quindi ne sarebbe seguito, che la stessa Divinità avesse patito la Croce e la morte, e in una parola, che Gesucristo fosse un uom falso o fantasma, e un Dio passibile.

Parve, che Eutiche s' impegnasse a poco a poco in questo errore, per la sua avversione a coloro, che egli avvisava essere Nestoriani; come a dire Dioscoro di Tarso, e Teodoro di Mopsuesta. Sparse poi il veleno di sua Eresia non in iscritto, ma col discorso, parlandone a lungo con quel numero grande di Monaci, cui governava, sotto pretesto di dar loro delle Istruzioni, come a' Secolari. Sgraziatamente riuscì egli nel suo disegno, e ci fece cader molti semplici e poco istruiti nella Fede. Questa Eresia avea già fatti de' progressi sin dall' anno precedente, poichè sin d'allora Teodoro combatteva co' suoi discorsi e co' suoi Scritti. Eusebio di Dorileo fu quegli, che più di ogni altro segnalò il suo zelo in questa occasione; e si dee riguardare come l' otighi prima della condanna d' Eutiche. Essendo egli ancor Laico, era già inferto ad impugnare l' empietà di Nestorio.

Dopo aver indarno tentato di far sì, ch' Eutiche si ravvedesse del suo errore, egli avvertì S. Flaviano di ciò che passava, e approfittando del Concilio, che S. Flaviano teneva per alcune differenze insorte fra il Metropolitan di Lidia e due suoi Suffraganei; presentò egli una Istan-

za al Concilio, colla quale accusava Eutiche d' Eresia, e dimandò colle più urgenti considerazioni, che non si trascurasse questo affare, e che fosse fatto comparir Eutiche; il che fu tosto eseguito.

Nella seconda Sessione delli 18. Novembre, dove trovavansi diciotto Vescovi, si lesse, a tenore della dimanda di Eusebio, la seconda Lettera di S. Cirillo a Nestorio, confermata dal Concilio d' Efeso, e quella colla quale s' era egli riunito cogli Orientali. Dopo questa Lettera Eusebio dichiarò, che queste Lettere contenevano la sua Fede; che con queste egli combatteva coloro, che impugnavano la dottrina della Chiesa. S. Flaviano dichiarò, ch' ei riceveva queste due Lettere, ed esponendo più particolarmente la sua Fede sopra il Mistero della Incarnazione, disse, che Gesù Cristo è Dio perfetto, e uomo perfetto, consubstanziale al Padre secondo la Divinità, e alla Madre secondo l' umanità: che di due Nature unite in una sola persona ne risulta dopo l' Incarnazione un solo Gesù Cristo.

Dopo questa esatta professione di Fede, che tutti i Vescovi approvarono coi lor pareri, e che lo fu anche in autentica forma in progresso dal Concilio di Calcedonia, ei soggiunse: *Chiunque ammette una credenza contraria, noi lo separiamo dai Ministri dell' Altare, e dal Corpo sacro della Chiesa.* Tutti i Vescovi confermarono la dottrina di S. Flaviano, e opinarono siccome lui. Trattando Eutiche, che era stato citato al Concilio, rispose ai Deputati, ch' ei non poteva venir al Concilio, perchè non dal principio del suo ritiro, avea fatto proponimento di non più uscire dal suo Monastero: ch' Eusebio era suo nimico; e parlando di sua credenza, disse, che quand' anche gli si mostrasse nei Padri, che Gesù Cristo è di due Nature unite ipostaticamente, egli non ammetterebbe questa Dottrina.

I Deputati avendo fatta la lor relazione, nella terza Sessione, della

risposta di Eutiche, il Concilio giudicò opportuno di farlo citare per la seconda volta; e in questo intervallo si verificò nel Concilio, che Eutiche mandava sottoscrivere nei Monasterj un Tomo, ovvero uno Scritto, di cui s' ignorava l' Autore, e che egli studiavasi di far dichiarare i Monaci a suo favore. I Deputati del Concilio essendosi portati da Eutiche per citarlo la seconda volta a comparire, egli persistette in dire, che non poteva violare il proponimento fatto, e volle di nuovo esporre ciò che si credeva. Uno dei Deputati avendolo interrogato, per qual natura il Verbo avesse voluto rilevare la Natura Umana; egli deluse la questione, dimandando, che gli si mostrassero le due Nature nella Santa Scrittura; e che egli non acconsentirebbe mai a questa maniera di parlare. I Deputati avendo riferito la risposta di Eutiche al Concilio, fu deciso, che si dovesse citare per la terza volta. Eutiche non aspettò la terza citazione; mandò al Concilio l' Abate Abramo, perchè vi parlasse in suo nome; ma gli fu risposto, che Eutiche era in dovere di venir a giustificarsi. Nel tempo stesso essendogli stata fatta la terza citazione, rispose, che verrebbe al Concilio il Lunedì seguente 22. Novembre.

I Padri, ai prieghi di Flaviano, che era pieno di carità per lui, accordarono questo indugio; ma Eutiche approfittò di questo spazio per ricorrere al poter di Crisopo, di cui era egli Padrino; e col pretesto, che la sua vita fosse in pericolo, s' egli si presentava al Concilio, ne ottenne una scorta numerosa di soldati e di Uffiziali del Pretorio per accompagnarlo al Concilio. L' Imperator Teodosio gli diede inoltre il Patrio Florenzio perchè lo assistesse nel giudizio del Concilio; al che si oppose S. Flaviano, rappresentando, quanto strana cosa fosse veder un Uffizial di Corte assistere a un affare di tal natura; ma inutilmente.

Il giorno della Sessione, 22. Novembre.

vembre, i Vescovi essendosi radunati al numero di trenta in circa, si dimandò, se Eutiche fosse venuto, e siccome ne andavano in traccia, egli arrivò con gran fasto, accompagnato da un gran numero di Monaci e di Soldati. Un' Ufficiale presentò al Concilio una Lettera dell' Imperatore, e Florenzio arrivò poco dopo. Il Concilio fece prima leggere gli Atti delle Sessioni precedenti. Si dimandò a Eutiche, s' egli credesse l' unione delle due Nature, e rispose, che la credea, secondo le sue idee, delle due Nature avanti l' unione. Eutichio lo interrogò s' egli credesse, che vi fossero due Nature dopo l' Incarnazione, e che Gesucristo fosse Consostanziale agli uomini secondo la carne. Vedendosi stretto a rispondere, e non trovando più suttefugio, rispose, che non era venuto a disputare, ma a render conto di sua Fede, e presentò nel tempo stesso un foglio, ch' ei disse contenere la sua professione. Gli fu comandato di leggerlo, ma ricusò di farlo; e S. Flaviano non giudicò ben fatto ricever quel foglio, e disse ad Eutiche, che non v' era bisogno di fogli per render conto di sua Fede. Eutiche replicò, che egli confessava, che Gesucristo, incarnato, era venuto al Mondo dalla SS. Vergine, e si era renduto Uomo perfetto per la nostra Salute.

Siccome S. Flaviano voleva qualche cosa di più preciso, gli domandò, s' egli credesse, che Gesucristo fosse Consostanziale alla Madre sua, e a noi secondo l' Umanità, e che egli fosse di due Nature. Quanto al primo punto rispose, di esser pronto a confessarlo, giacchè si giudicava opportuno che ei lo dicesse. Quanto al secondo, e rispondendo alla interrogazione di Florenzio, disse, che egli era stato di due Nature avanti l' unione, ma che dopo l' unione ei non riconosceva che una sola Natura. Basilio di Seleucia gli replicò: *Se voi non confessate due Nature dopo l' unione, voi ammettete un misuglio, e una confusione.* Gli fu

detto esser necessario, che egli anatematizzasse tutto ciò, che era contrario a quanto erasi letto di S. Cirillo: ma egli lo ricusò assolutamente, dicendo, che se fosse egli stato tanto sgraziato per far questo, avrebbe creduto di anatematizzare i suoi Padri. Alla qual risposta il Concilio si alzò, ed esclamò, che Eutiche stesso era anatema. Gli Atti del Concilio riferiscono a questo modo il fatto.

I Vescovi furono di parere, che ei meritasse di esser deposto, ma prima di pronunziar la sentenza, gli si fecero nuove istanze per fargli riconoscere le due Nature dopo l' unione. Lo stesso Florenzio lo esortò a confessare le due Nature, soggiungendo: *Quelli che non dice di due Nature, e due Nature non è Ortodosso.* Ma Eutiche null' altro rispose a tutte le istanze che se gli fecero, se non che si leggessero gli Scritti di S. Atanasio, indicandoci certamente, dice il Sig. Tillemont, qualche Opera attribuita a quel Santo, la qual pretendesi fosse di Apollinare. E siccome non attendevasi in nessun modo, tutto il Concilio esclamò, dicendo: Che non occorre pensarci più a persuaderlo quell' uomo ostinato, che non si orterebbe già nulla. Allora il Prete Asterio lesse la sentenza di Deposizione.

Conteneva qu' ista Sentenza, che Eutiche essendo stato pienamente convinto di seguir gli errori di Valencino, e di Apollinare, era privato del tutto della Dignità Ecclesiastica, della Comunione della Chiesa, e del governo del suo Monastero, e che chiunque non si separasse dalla sua conversazione, sarebbe separato egli stesso dalla Comunione della Chiesa. Questa Sentenza fu segnata da trenta Vescovi, o trentadue, e da ventitre Abati. Si pretende, che Eutiche dicesse bastantemente a Florenzio, ch' egli appellavasi al Concilio Ecumenico, e che gli diede, dopo il Concilio, una Copia dell' Atto di appellazione, ch' egli diceva di averci presen-

fenzata. La condanna di Eutiche fu segnata dagli Abati di Costantinopoli, e dai Vescovi di Oriente; ma i Monaci di Egitto rigettarono questa condanna. Eutiche presentò una Supplica all'Imperatore, e venne a capo colle sue menzogne, e coi suoi raggiri, di sorprendere Teodosio, e di impetrare da lui un Concilio universale. Vedi Efeso (Latrocinio di). *Leo Ep. 26. 27. Conc. Tom. IV. p. 220. e seg. p. 228. 451.*

COSTANTINOPOLI (C. di) l'an. 349. 8. Aprile. Vi si verificarono gli Atti della condanna di Eutiche, e ne fu riconosciuta la sincerità.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'an. 450. sotto Anatolio, Successore di S. Flaviano, morto per cattivi trattamenti, ch'egli avea sofferti nel Latrocinio di Efeso. Fu tenuto dopo la morte di Teodosio. Egli raunò questo Concilio di tutti i Vescovi, Abati, Preti, e Diaconi, che si trovarono a Costantinopoli. Vi si lesse, e vi si approvò la Lettera di S. Leone a Flaviano coi Passi dei Padri Greci e Latini, che ne appoggiavano la dottrina, e vi si pronunziò anatema contro Nestorio, Eutiche, e i loro Dogni. I Legati del Papa renderono grazie a Dio, per aver trovato quasi tutto il mondo unito nella stessa Fede. Quanto ai Vescovi, che avean ceduto nel falso Concilio di Efeso alle violenze di Dioscoro, ve ne furono molti, che mostrarono rincrescimento del loro fallo, e si offerirono di condannar l'errore coi suoi Autori per rientrare nella Comunione della Chiesa; e col parer dei Legati si ordinò, che lor si accorderebbe il Governo, e la Comunione delle loro Chiese. *Conc. Tom. IV. p. 531. d.*

COSTANTINOPOLI (C. di) l'an. 459. tenuto dal Patriarca Genadio, contro i Simoniaci. Noi ne abbiamo la Lettera Sinodale senza Data. D. M.

COSTANTINOPOLI (C. di) (non riconosciuto) l'an. 475. Fu tenuto in grazia della riputazione di Timoteo Eluro, Vescovo di Alessan-

dria, contro il Concilio di Calcedonia. Gli Eretici condannati furono rimessi nelle lor Sedi, tra gli altri Pietro il Fulone.

COSTANTINOPOLI (C. di) dell'an. 478. tenuto dal Patriarca Accacio, Pietro il Fulone, Giovanni d'Apamea, e Paulo di Efeso vi furono condannati. D. M.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'an. 491. Vi si confermò il Concilio di Calcedonia sotto il Vescovo Eufemio, che avealo già fatto ricevere all'Imperator Anastasio prima di coronarlo.

COSTANTINOPOLI (falso C. di) l'anno 497 nel quale i Vescovi ebbero la viltà di deporre, e di scomunicare il Patriarca Eufemio, eleggendo Macedonio, per una vil condiscendenza all'Imperatore Anastasio.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'anno 518. alli 20. Giugno sotto l'Imperator Giustino. Il Patriarca Giovanni raunò 44. Vescovi a questo Concilio; gli Abati della Città in numero di cinquantaquattro, si presentarono una Supplica al Concilio per ottenere, che si desse luogo nei Dittici ad Eufemio, e a Macedonio. Tutti quelli ch'erano stati esiliati per motivo di questi due Patriarchi furono richiamati e ristabiliti nei loro posti. I quattro Concilj Generali, e S. Leone furon altresì messi nei Dittici; Severo Antiocheno fu anatematizzato. Questo decreto fu sparsò dappertutto, da Giovanni di Costantinopoli con un'Editto dell'Imperatore per farlo eseguir. *Tom. V. G. p. 170.*

COSTANTINOPOLI (Assemblea generale di) lo stesso anno, il Giovedì Santo 28. Marzo. Giovanni di Costantinopoli fu riunito al Papa, dopo aver dichiarato, ch'ei riceveva i quattro Concilj, e che condannava tutti quelli che aveano voluto contravenirci. Accacio di Costantinopoli fu cancellato dal Dittici con Fravitto, Eufemio, Macedonio, Timoteo, e i nomi degli Imperatori Zenone ed Anastasio.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'an.

L'anno 527. Epifanio vi fu eletto Patriarca di Costantinopoli alli 25. Febbrajo, in luogo di Giovanni, che era morto al principio di quest' anno.

COSTANTINOPOLI (Conferenza di) l'anno 532. tra i Cattolici e i Severiani. Questi furono confusi; e ve ne furono di molti che rientrarono nella Chiesa.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'anno 536. tenuto dal Pontefice Agapito. Vi si depose Ancimo, ch'era stato fatto Patriarca di Costantinopoli, in grazia dei buoni uffizi dell' Imperatrice Teodora; per aver rifiutato di dare una confessione di Fede Cattolica, (imperciochè era costui nimicissimo del Concilio Calcedonense) e di ritornare alla sua Sede. Menna fu coniegato in sua vece dal Papa. *Tom. V. Conc. p. 14.*

COSTANTINOPOLI (C. di) lo stesso anno per ordine d' l' Imperator Giustiniano, e tenuto da Menna li 2. Maggio alla testa di oltre settanta Vescovi, e cinquantaquattro Abati dei Monasteri di Costantinopoli. Ancimo fu citato a comparirvi dentro tre giorni, e non essendo comparso si pronunziò il giudizio, che lo deponerà. Si pronunziò altresì anatema contro Severo di Antiochia, e Pietro di Apamea già condannati. Lo stesso anatema fu pronunziato contra Zoaro, Monaco Sirio, Acesalo zelante, e il tutto fu confermato dalla Costituzione di Giustiniano, in data dell' 6. Agosto seguente. *Tom. V. Conc. Init.*

COSTANTINOPOLI (C. di) l'ann. 543. in circa. Menna vi presedette: vi si approvò l' Editto di Giustiniano, il quale anatematizzava Origene, e gli errori, che gli vengono attribuiti. La condanna di Origene fu un' occasione a Teodoro di Cappadocia, Origenista, e Acesalo occulto, di dimandar la condanna del tre famosi Capitoli concernenti gli Scritti di Teodoro di Mopsuestia, di Iba, e di Teodoro. Teodoro lusingava l' Imperatore, che gli Acesali si riunirebbero alla Chiesa, e riceverebbero il Concilio di

Calcedonia, subitochè fossero condannati i tre Capitoli.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'anno 546. incirca, tenuto da Vigilio Papa alla testa di settanta Vescovi in circa. Ma questo Concilio fu sciolto per le contese che seguirono; imperciochè Giustiniano avendo condannato i tre Capitoli nel 546. lo scandalo ne fu sì grande per le divisioni, che cagionò, che Teodoro di Cappadocia diceva poi, che Pelagio, Legato del Papa, che avea fatto condannare Origene, ed egli stesso Teodoro, che avea fatto condannare i tre Capitoli, meritavano di esser bruciati vivi per averlo detto. La presenza di Papa Vigilio a Costantinopoli non potè rimediare al male. In fatti il *Judicatum* che diede il Papa agli 11. Aprile 548. col quale condannò i tre Capitoli, senza pregiudizio del Concilio Calcedonense, non contentò nè gli amici, nè i nimici dei tre Capitoli, e la divisione continuò. *D. M.*

COSTANTINOPOLI [C. di] l'anno 551. tenuto da Vigilio Papa con tredici Vescovi Latini; vi depose Teodoro di Cesarea, sospese dalla sua Comunione Menna, e gli altri complici di Teodoro. Il Papa e i suoi sostennero in questa occasione una crudele persecuzione. *D. M.*

COSTANTINOPOLI [C. di] Quinto Generale, l'anno 553. sotto Papa Vigilio. Ciò che diede luogo a questo Concilio fu; 1. Le turbolenze eccitate da una quantità di Monaci in proposito degli errori attribuiti ad Origene. 2. Gli Scritti di Teodoro Mopsuesteno, la Lettera di Iba, e l' Opera di Teodoro contro i dodici Anatemati di S. Cirillo, tre sorte di Scritti noti sotto il nome dei tre Capitoli. 3. L' Editto dell' Imperator Giustiniano contro questi Scritti, e composto da Teodoro di Cesarea, col titolo di Confessione di Calcedonia, e alla cui sottoscrizione si vollero obbligare tutti i Vescovi, sotto pena di esilio; finalmente il rifiuto di una gran parte, quali credevano, sottoscrivendolo, d' infermare l' autorità del Concilio Cal-

Calcedonefe; la refiftenza del Papa Vigilio, perchè erafi adoperata contro effo lui la violenza per obbligarlo a condannare i tre Capitoli; il giudizio del medefimo Papa, conofciuto fotto il nome di *Judicatum*, col quale condannava i tre Capitoli, fenza pregiudizio dell' autorità del Concilio Calcedonefe; la condanna dello fteffo Papa dai Vefcovi di Africa, che erano difenfori dei tre Capitoli, il più famofo dei quali è ftato Facondo, che compofe un trattato per difenderli, divifo in dodici libri; nel qual pretende dimoftrare, che i nemici del Concilio di Calcedonia furono i veri autori della condanna dei tre Capitoli data dall'Edito di Giuftiniano.

Il Papa Vigilio avendo finalmente ottenuto dall'Imperatore, che fi tenefse un Concilio in Italia per esaminare l'affare dei tre Capitoli, gli Orientali cominciarono a tener il Concilio il 4. di Maggio l'an 553. in Coftantinopoli nella Sala fegreta della Cattedrale.

Nella prima e nella feconda Sefione, chiamate Conferenze, affiftero i tre Patriarchi, cioè di Coftantinopoli, di Alessandria, e di Antiochia, tre Vefcovi deputati dal Patriarca di Gerufalemme; in tutto cencinquanta Vefcovi, tra i quali vi erano cinque Africani, i foli di tutto l'Occidente, che vi fi trovarono.

1. Si leffe un' Editto fatto già dall'Imperatore intorno ai tre Capitoli, e nel quale fono efposti i motivi della Convocazione. 2. Quel Principe vi rappresentò, che gl'Imperatori fuoi Predeceffori furon quelli, che fecero tenere i quattro precedenti Concilj Generali. Dice che i Neftoriani non avendo più coraggio di parlar di Neftorio hanno introdotto, 1. Teodoro di Mopfuefta tuo Maestro, che feriffe delle beftemmie ancora peggiori; 2. Gli empj Scritti di Teodoro contra S. Cirillo; e la Lettera deteftabile d'Iba, che pretendevano effer ftata approvata dal Concilio Calcedonefe; H

che dicevano, non per difendere il Concilio, ma per autorizzare fotto il nome di quello la loro empiezza. Siccome ve ne fono ancora moltiffimi, che tuttavia perfiftono a foftenere quefti tre empj Capitoli; così noi vi abbiam chiamati a quefta Città efortandovi a dichiarare la volontà voftro fu di quefto punto. 3. Si leffe la professione di Fede data a Vigilio da Eutiche, colla rifpofta del Papa, e fi propofero dei ripieghi per impegnar il Papa a intervenire al Concilio.

Nella feconda Conferenza fi leffero gli Atti della prima. Quelli che erano ftati deputati al Papa Vigilio, riferirono la rifpofta, che egli avea data, dicendo, che egli avea dimandato tempo per far loro rifpofta.

Nella terza; i Vefcovi dichiararono, che eglino foftenevano la Fede del quattro Concilj Generali, e che feguivano altrefi la Fede dei Padri, nominatamente di S. Atanafio, S. Ilario, S. Baftilio, S. Gregorio Nazianzeno, S. Gregorio Niffeno, S. Ambrogio, S. Agoftino, S. Giangiufotomo, S. Cirillo, S. Leone.

Nella quarta fi examinò l'affare dei tre Capitoli, e prima la Dottrina di Teodoro Mopfuefteno comprendente 71. Articoli. Tra gli altri errori, vi è detto, che Gefucrifto è l'Imagine di Dio, e che egli è onorato, come fi onorano le Imagini del Principe; che egli è figliuolo adottivo al par degli altri Uomini; che il Verbo è un'altro, dall'Uoni che egli ha prefo ec. I Padri del Concilio udendo tanti errori ed empiezza efclamarono anatema a Teodoro Mopfuefteno, anatema ai fuoi Scritti.

Dopo quefta quarta Sefione, ovvero Conferenza, il Papa Vigilio diede il fuo Decreto chiamato, *Constitutum*, diretto all'Imperatore, nel quale rigetta in primo luogo gli errori attribuiti a Teodoro. 2. Prende la difefa di Teodoro, sul fondamento che i Padri del Concilio di Calcedonia null'altro hanno efatto da lui, fe non che egli; anatematizzaffe Neftorio, e la fua Dottrina; G II

il che egli fece 3. Quanto alla Lettera d'Iba, dice, che quel Vescovo fu dichiarato innocente e ortodosso, quantunque i Padri non approvassero ciò che la sua Lettera conteneva di ingiurioso a S. Cirillo ec. Questo *Constitutum* era sottoscritto da sedici Vescovi; ma non produsse nessun effetto, per quanto prudente fosse il temperamento preso da questo Papa, dice il Sig. Fleury, di condannare gli errori, e risparmiare le persone.

Nella quinta si lessero prima alcuni estratti dei Libri di S. Cirillo, contra Teodoro Mopsuesteno, ed altri opuscoli, che erano stati composti per distruggere ciò che dicevasi a sua difesa. 2. Si trattò la questione, se fosse permesso condannare i morti, e furono citati due passi di S. Cirillo, e di S. Agostino, che provavano potersi ciò fare. Si recò in mezzo l'empio di Origene, condannato da Teofilo di Alessandria. Si esaminò il secondo dei tre Capitoli, valdine gli estratti dell' Opere di Teodoro, i quali provavano, che egli avea difeso Nestorio, ed impugnato S. Cirillo; ma nel tempo stesso si notò, che Teodoro avea anatematizzato Nestorio, e la sua empia dottrina nel Concilio di Calcedonia.

Nella sesta si lesse la Lettera d'Iba, e poi gli Atti del Concilio di Efeso, dove le Lettere di S. Cirillo erano state approvate, e quelle del Concilio di Calcedonia, dove c'era l'approvazione della Lettera di S. Leone. 2. Si esaminò se quest'ultimo Concilio avesse veramente approvato la Lettera di Iba. Si confrontò questa Lettera colla Fede della Chiesa, e tra l'altre questa proposizione: *Quelli che dicono, che il Verbo si è incarnato, e si è fatto uomo, sono Eretici e Apollinaristi*; e si vide, che era diametralmente contraria alla definizione del Concilio di Calcedonia; e tutti i Padri gridarono, che era eretica, e che tutti ad una voce la condannavano.

Nella settima si lessero le dichiarazioni, che il Papa Vigilio avea date all'Imperatore, e nelle quali

anatematizzava i tre Capitoli; e si giuramento, che egli avea fatto di concorrere con tutto il poter suo alla condanna di quell' Opere.

Nella ottava ed ultima si lesse la Sentenza, che condannava i tre Capitoli, ed è concepita in questi termini: „ Noi riceviamo i quattro „ Concilj di Nicea, di Costantinopoli, „ d'Efeso, e di Calcedonia. Noi in- „ segnamo ciò che quelli han defini- „ to sopra la Fede. Noi condanniamo Teodoro Mopsuesteno, e i suoi „ Scritti, e l'empierà scritte da „ Teodoro contro la Fede vera; „ contro i dodici anatemi di S. Ci- „ rillo, contro il Concilio di Efeso, „ e per difesa di Nestorio, e di Teo- „ doro. Noi anatematizziamo l'empia „ Lettera, la qual dicesi scritta da „ Iba a Mari Persiano, la qual ne- „ ga, che il Verbo si sia incarnato „ e fatto Uomo dalla Vergine; che „ accusa S. Cirillo di esser Eretico „ e Apollinarista; che biasima il „ Concilio di Efeso di aver deposto „ Nestorio senza esame. Noi anatema- „ tizziamo i tre Capitoli, e i lor di- „ fensori, che pretendono sostenerli „ coll'autorità dei Padri, o del Con- „ cilio di Calcedonia“. I Vescovi al numero di centessantacinque sottoscrissero questa sentenza.

I Padri del Concilio aggiunsero a questa sentenza quattordici anatemi, che comprendono in compendio, o in modo teologico, tutta la Dottrina della Incarnazione, relativamente agli errori, che aveano condannati. Del rimanente questo Concilio confermò solennemente quello di Calcedonia, mettendolo nella classe dei tre precedenti, e condannò precisamente la Eresia di Eutiche, e la confusione delle due Nature in Gesù Cristo.

Non si vede negli Atti di questo Concilio la condanna di Origene, ma contuttociò non è men certo, che egli ci fu condannato. Questo raccogliasi da quindici Canoni, che abbiamo in Greco, i quali condannano i principali errori di Origene; e portano il titolo di centessanta Padri del Concilio di Costantinopoli.

Il Papa Vigilio essendosi renduto alle rappresentazioni dei Padri del Concilio, approvò lo stesso anno, tutto ciò, che vi era stato fatto. Il che lo significa nella Lettera da lui scritta al Patriarca Eutichio. Dice che non occorre aver vergogna di ritrattarsi, quando si scuopre la verità, e che avendo esaminato meglio l'affare dei tre Capitoli, li trova condannabili. In conseguenza ei protesta di dichiarare a tutta la Chiesa Cattolica, che egli nomina e anatematizza gli Autori dei tre Capitoli, che egli nomina espressamente, come tutti gli altri Eretici.

Del resto, in Occidente i Latini, ignorando la lingua Greca, non rilevavano gli errori di Teodoro Mopsuesteno: la distanza dei luoghi obbligava lor di vedere gli scandali, che i di lui Scritti, e quelli di Teodoteto producevano in Oriente; e il vantaggio che ne traevano i Nestoriani, ma sine nell'alta Siria. Oltredichè gli Occidentali temevano di non dar attacco agli Eutichiani contro il Concilio Calcedonense; e le variazioni del Papa indebolivano molto la sua autorità. S. Gregorio Magno, il quale vivea in un tempo, che l'affare dei tre Capitoli non era ancor del tutto finito, non avea la stessa venerazione pel V. Concilio Generale, che non avea trattato che delle persone, come per quattro primi, che aveano trattato della Fede: egli riceveva questi come il Vangelo, ma non dicea lo stesso del quinto, e si dispensava alle volte di parlarne. Questa diversità di sentimenti, intorno a questo Concilio, produsse uno scisma, che durò cent'anni incirca; imperciocchè le Chiese di Francia, di Spagna, e di Africa non volevano riconoscerlo.

Contuttociò quelle Chiese non si separarono mai dalla Comunione della Santa Sede. Rigettavano solamente la decisione del quinto Concilio, pretendendo, che fosse opposta al Concilio di Calcedonia: e in conseguenza davano un senso Cattolico a tutte le proposizioni, che

sono in quegli Scritti. Ma allora quando, in progresso di tempo, queste dispute furono del tutto messe in chiaro, tutte quelle Chiese, tanto in Oriente, quanto in Occidente ricevettero il V. Concilio Costantinopolitano, come Ecumenico. *Tom. V. Conc. p. 416. Fleury. D. M.*

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 382. Gregorio di Antiochia vi fu giustificato dei delitti, onde era accusato.

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 616. (non riconosciuto) sotto il Patriarca Sergio, dove gli Acafali decisero, che in Gesucristo non vi era, che una volontà e una sola operazione.

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 639. (non riconosciuto). Vi si lesse, e vi si confermò l' Eresi dell' Imperator Eracl'o, co' posta da Sergio di Costantinopoli. Riconoscevanli in quella le due Nature in Gesucristo, ma si vietava di dire, che egli avesse due volontà, ovvero due operazioni; dicevasi, che un solo e lo stesso Gesucristo era quegli, che opera le cose divine e umane, e che l' une e l' altre operazioni procedono dallo stesso Verbo incarnato, senza divisione, e senza confusione. Pirro, Successore di Sergio, approvò l' Eresi in un Concilio tenuto con prestezza, e senza le solite formalità, lo stesso anno: e ordìnd che fosse sottoscritta dai Vescovi tanto presenti che assenti. Vedi Africa. 645.

COSTANTINOPOLI (C. di) Sesto Concilio Generale, l' an. 681. 7. Novembre, e terminato alli 16. Settembre 681. tenuto contro l' Eresi dei Monoteliti. Fu convocato dall' Imperator Costantino Pogonato. Sergio Patriarca di Costantinopoli, fuor segreto dell' Eutichianesimo, era l' Autore di quella Eresi: lui singavasi egli in quel modo di far rivivere l' errore, e l' unità delle Nature. L' Eresi del Monotelismo non riconosceva, che una sola volontà in Gesucristo. Or questo errore distruggva la perfezione di sua umanità, poichè la suppone-

va priva di volontà e di operazione; nè potevasi sostenere questo errore; senza negare che Gesù Cristo fosse veramente Uomo. S. Sofronio Patriarca di Gerusalemme insorse con forza contro questa Eresia. Raudò a questo effetto un Concilio a Gerusalemme, e scrisse una Lettera ai Vescovi delle principali Sedi per vender loro conto di sua Fede. Si applicò a provare l'unità di Persona contro Nestorio, e la distinzione delle due Nature contro Eutiche. Egli vi stabilì poi la Dottrina della Chiesa intorno alle due operazioni, e alle due volontà in Gesù Cristo: imperciocchè, diceva egli, come ogni Natura conserva le sue proprietà, così ognuno opera ciò che le è proprio; poichè non si conoscono le Nature, che dalle operazioni.

S. Massimo, Abate del Monastero di Citopoli presso Calcedonia, fu anche esso un gran difensore di questo Articolo di Fede, e ne colse la gloria del Martirio. Il Pontefice S. Martino ebbe lo stesso vantaggio e la stessa sorte.

Il Papa Agatone, informato della convocazione del Concilio di Costantinopoli, vi spedì Deputati con istruzioni fedelissime. Questo S. Pontefice ci aveva esposto di una maniera chiarissima la Dottrina Cattolica: vi provava, che siccome le tre divine Persone non hanno, che una sola Natura, così non hanno che una sola volontà; ma che in Gesù Cristo essendovi due Nature, vi erano altresì due operazioni e due volontà: il che appoggiò coll'autorità delle Sante Scritture, e dei Padri della Chiesa.

Il luogo della Sessione del Concilio fu un Salone del Palazzo chiamato in Latino *Trullus*, val dire Duomo. Vi furono diciotto Sessioni. *Tom. VI Conc. Ait. II p. 851.*

I. *Seff.* L'Imperatore vi fu presente, accompagnato da tredici de' suoi Uffiziali, ed occupò il primo posto: alla sinistra di lui c'erano i Legati del Papa, e quello del Patriarca di Gerusalemme, alla sua destra, i due Patriarchi di Costan-

nopoli e di Antiochia. I Santi Vangeli erano nel mezzo dell'Assemblea. In questa prima Sessione vi furono quaranta Vescovi in circa, gli altri non avendo potuto ancora arrivarvi. I Deputati degli assenti tennero il rango delle Sedi, onde erano Deputati, qualunque fossero semplici Preci i Legati del Papa parlarono i primi, e drizzarono la parola all'Imperatore. Gli esposero, che da quarant'anni in circa, Sergio Patriarca di Costantinopoli, ed altri, aveano insegnato, che non vi è in Gesù Cristo, che una sola volontà ed una sola operazione, che la Santa Sede avea rigettato questo errore, e che quelli, che appartenevano alla Chiesa di Costantinopoli, doveano dire, donde nasceva questa novità. Si lessero gli Articoli del Concilio Efesino. *Ait. I. p. 619.*

II. *Seff.* alli 10. Novembre. Si lesse il Concilio di Calcedonia, e si venne al passo della Lettera di S. Leone a Flaviano, dove egli dice, „Ogni Natura fa ciò che è proprio di essa, con partecipazione dell'altra. Il Verbo opera ciò che conviene al Verbo, e la carne ciò che conviene alla carne“. Alche Macario di Antiochia, e quelli del suo partito non poterono rispondere niente di sodo.

III. *Seff.* alli 13. Novembre. Si lesse la Prefazione del quinto Concilio, e i Legati si lignarono, che si avesse falsificato il patto, dove si fa dire a Vigilio Papa, una Operazione in Gesù Cristo. Si lesse tutta intera la definizione di Fede, e non vi si trovò niente intorno alla operazione. L'Imperatore comandò, che Macario, e i suoi Aderenti provassero la lor Dottrina con delle autorità di Padri, a tenore della promessa.

IV. *Seff.* 15. Novembre. Si lesse le due Lettere del Papa Agatone e del suo Concilio. Si verificano alcuni Scritti, che erano stati falsificati, e particolarmente il quinto Concilio, di cui i Monoteliti aveano corrotti molti luoghi.

V. *Seff.* Macario di Antiochia pre-

CO
Concilio disse anatema a quelli, che
aveano falsificato gli Atti del quin-
to Concilio, e a tutti quelli, che
inseguassero una sola volontà, e una
sola operazione in Gesucristo.

XV. *Seff.* Li 26. Aprile. Fu ob-
bligato Policrone, Prete e Monaco,
accusato di sostenere gli errori di Ma-
cario, a spiegare la sua credenza.
Egli dichiarò, di non credere, che
una sola volontà, e una sola opera-
zione teandrica. Fu deposto da ogni
posto e da ogni funzione Sacerdotale,
come Eretico manifesto e impos-
sibile, avendo osato tentare lo Spirito
Santo. Imperciocchè avea egli detto,
che in confermazione di sua dottrina
egli risusciterebbe un morto; e
il morto essendo stato recato in me-
zzo, restò tale quale, dappoichè Po-
licrone gli ebbe susurrato all'orec-
chio, quanto tempo gli piacque.

XVI. *Seff.* Alli 9. Agosto. Si ac-
coltò la Confessione di Fede di Co-
stantino Prete della Chiesa di Apa-
mea in Siria, e si trovò che egli so-
steneva la Dottrina di Macario, so-
pra l'unità di volontà in Gesucristo;
e persistendo egli nel suo erro-
re fu scacciato dal Concilio.

XVII. *Seff.* Fu convenuto di nuo-
vo della definizione di Fede.

XVIII. *Seff.* L' Imperatore vi as-
sistette in persona; e vi si trovarono
più di centesanta Vescovi: vi si
lesse la definizione di Fede conce-
pita così: „ Il Concilio dichiara,
„ che aderisce alli cinque precedenti
„ Concilj: riferisce il Simbolo di Ni-
„ cea, e di Costantinopoli: condan-
„ na gli Autori dell'errore, e no-
„ minatamente Teodoro di Fara-
„ Sergio Pitro, Paulo, e Pietro di
„ Costantinopoli, il Papa Onorio,
„ Ciro Alessandrino, Macario Antio-
„ cheno, e Stefano suo Discepolo:
„ approva le Lettere di Papa Aga-
„ tone: spiega il Mistero della Incar-
„ nazione, e decide, che vi sono in
„ Cristo due volontà e due operazio-
„ ni naturali, e proibisce d'insegnar-
„ le diversamente sotto pena di De-
„ posizione pei Chierici, e di anatema
„ per i Laici. Si reiterarono gli
„ anatemi contro gli Eretici, senza

CO
„ eccettuarne il Papa Onorio“. In-
di i Legati, e i presentanti Vescovi
fecero le loro sottoscrizioni. Il Con-
cilio confermò la definizione di Fe-
de con molte acclamazioni.

COSTANTINOPOLI (C. di)
detto in *Triallo*, l'anno 692. Chiamasi
ancor *Quinisextum*, perchè è
risguardato come un supplemento al
quinto e sesto Concilio, nei quali
non si era fatto nessun Canone pei
costumi. Si tenne, come il Setto, nel
Duomo del Palazzo, di cui conservò
il nome. Giudicarono dunque gli
Orientali opportuna cosa il far in
questo Concilio un corpo di Disci-
plina, la qual servisse a tutta la
Chiesa, e fu divisa in cento e due
Canoni. Vi si professò 1. di con-
servare la fede degli Apostoli, e
dei sei Concilj generali, e si con-
dannarono gli errori e le persone
da quelli condannate. 2. Si dichia-
rarono i Canoni, che si pretendeva
di seguire, cioè: gli ottantacinque
attribuiti agli Apostoli; quelli di
Nicea, di Ancira, di Neocesarea, di
Gangres, di Antiochia, e di Laodicea;
quelli de' Concilj Generali di Co-
stantinopoli, di Calcedonia, e di
Efeso. Approvò ancora il Concilio
l'Epistole Canoniche di S. Dionigi,
e di S. Pietro Alessandrino, di S.
Gregorio Taumaturgo, di S. Ata-
nasio, e di S. Basilio, di S. Gre-
gorio Nazianzeno, di S. Anfilochio,
di Teofilo, e di S. Cirillo.

3. Vi si fecero quei famosi Cano-
ni, che servirono poi ai Greci, e a
tutti i Cristiani di Oriente, di re-
gola universale intorno la conti-
nenza de' Chierici, e che sono in
vigore nella Chiesa Greca da mille
e più anni. A tenore della dispo-
sizione de' Canoni, 1. Non è permesso
ai Chierici, costituiti negli Ordini
sacri, di maritarsi, dopo la loro Or-
dinazione. 2. I Vescovi devono os-
servare continenza perfetta, o siano
o non siano stati prima maritati. 3.
I Preti, e i Diaconi, e i *Soddiaconi*,
già maritati, possono ritenere le
lor mogli, e abitare con esse, tol-
tone i giorni, nei quali devono ac-
collarsi ai Santi Misterj, in guisa
che,

che, se alcuno, come si spiegò nel Canone tredicesimo, è giudicato degno di esser Ordinato Suddiacono, Diacono, ovvero Prete, non sarà egli escluso per esser impegnato in legittimo matrimonio: e nel tempo della sua Ordinazione, non se gli farà promettere di astenersi dalla compagnia della moglie; per non disonorare il matrimonio, che Dio ha istituito e benedetto colla sua presenza.

L'Imperator Giustiniano sottoscrisse a questi Canonj il primo, e col Cinabro, privilegio che era della sua Dignità. Si lasciò vacante il posto del Papa (Sergio III.) I quattro Patriarchi sottoscrissero poi, e tutti gli altri Vescovi al numero di dugentundici. Ma il Papa, a cui l'Imperatore inviò un' Esemplare di questo Concilio, ricusò assolutamente di sottoscriverlo, essendo persuaso, che fosse nullo. Tra questi cento e due Canonj, ve ne sono di ottimi, che i Padri hanno approvati, ed altri cattivi, che gli han condannati.

In fatti fu rimproverato ai Greci con questo fondamento, che in quel Concilio abbiano avuto ardimento di voler soli regolare la Disciplina di tutta la Chiesa, e prescrivere alla Chiesa Romana di cambiar costumanze: credono di usar condiscendenza permettendo ai Preti Latini di non coabitare colle lor mogli. Noi accordiam loro, dicono, questa permissione, in grazia della debolezza del loro coraggio, e della leggerezza dei costumi stranieri: Come se fosse un' imperfezione il tendere ad una continenza perfetta. *Tom. V. Conc. p. 1124.*

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 714. (non riconosciuto) tenuto dai Monorelliti contro il sesto Concilio Generale, sotto l'Imperator Filippico.

COSTANTINOPOLI (C. di) l' anno stesso, tenuto contro i Monorelliti a favor del VI. Concilio Generale, sotto l'Imperator Anastasio.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'

an. 730. li 7. Gennaio (non riconosciuto) tenuto dall'Imperator Leone, in cui fece un Decreto contro le Immagini, e volle indurre S. Germano di Costantinopoli a sottoscriverlo; il che avendo il Santo rifiutato di fare, fu scacciato dalla sua Sede con vituperò.

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 574. ovvero del Palazzo di Hieria sulla costa dell' Asia, dirimpetto a Costantinopoli. Durò dalli 10. febbrajo sino alli 8. Agosto, sotto l'Imperator Costantino Copronio (non riconosciuto) e tenuto da trecentototto Vescovi Iconoclasti, alla testa dei quali si era Gregorio di Neocesarea: non vi era nessun Patriarca nè verun Deputato per parte delle gran Sedi di Roma, di Alessandria, di Antiochia, e di Gerusalemme. Fecero un lungo Decreto pieno di molti falsi argomenti contro l' onore, che si rende alle Immagini, e di molti passi di Scrittura e di Padri mal applicati; e conclusero, che si doveano rigettar dalla Chiesa tutte le Immagini dipinte in qualunque maniera: e proibirono ad ogni persona di farne più in avvenire, di esporle o in Chiesa, o in case private, sotto pena ai Vescovi, ai Preti, e ai Diaconi di deposizione; ai Monaci, e ai Laici di anatema, senza pregiudizio delle Leggi Imperiali espresse. Congratularonsi coll'Imperatore, che avesse abolito l'Idolatria, e anatematizzarono S. Germano di Costantinopoli, che era stato obbligato a uscire di quella Città, Georgio di Cipro, e Giovanni Damasceno, che difendevano con efficacia la Dottrina Cattolica coi loro Scritti. Vi aggiunsero a questo Decreto parecchi Articoli in forma di Canonj con anatema. Quelli che riguardano la Trinità e l' Incarnazione sono Cattolici. *Tom. VII. Conc. p. 18.*

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 789. cominciato alli 2. di Agosto, e disciolto per la violenza degli Iconoclasti assistiti dai Soldati. I Cattolici furono obbligati a ritira-

rafi, quantunque fossero protetti dall'Imperator Costantino, e dalla Imperatrice Irene.

COSTANTINOPOLI (C. di) l' anno 806. (non riconosciuto.) Il Patriarca Niceforo, in compagnia di quindici Vescovi incirca, vi ristabilì per condiscendenza il Prete Giuseppe, che era stato deposto da Tarasio nel 797. S. Teodoro Studita si oppose al Decreto di questo Concilio, e si separò in conseguenza dalla Comunione del Patriarca. *Tom. VIII. Conc. p. 1192.*

COSTANTINOPOLI (Conc. di) (non riconosciuto) l'anno 809. Un gran numero di Vescovi vi dichiararono, che il matrimonio di Costantino con Teodora donzella di Camera dell'Imperatrice Maria da lui ripudiata, era valido per dispensa, e vi si scomunicarono S. Platone, S. Teodoro Studita, e suo fratello Giuseppe, che riguardavano quel matrimonio come un adulterio, e che ricusavano di comunicare col Prete Giuseppe, perchè lo avea fatto. La persecuzione contra i Monaci di Studita, celebre Monastero di Costantinopoli, fu grandissima in occasione di quel Matrimonio. *Ibid.*

COSTANTINOPOLI (C. di) (non riconosciuto) l'anno 815. Fu questo un gran Concilio degli Iconoclasti sotto l'Imperator Leone. Gli Abati di Costantinopoli si scusarono d'intervenirci; 1. Perchè i Canonici vietavano loro di fare verun Atto Ecclesiastico intorno alle questioni di Fede, senza il consenso del Vescovo, che era allora il Patriarca Niceforo. 2. Perchè sapevano, che questa convocazione non tendeva, che a rovesciare il secondo Concilio Niceno. I Monaci, che si presentarono al Concilio per esporre queste ragioni, furono scacciati: si maltrattarono i Vescovi Cattolici, che non vollero cambiar sentimento: vi si drizzò una pretesa professione di Fede, in conseguenza di questo Concilio tutte le pitture delle Chiese furono cancellate dappertutto con calce, spezzati i Vasi sacri, lacera-

ti gli ornamenti, e grande fu la persecuzione contro i Cattolici. *Vita Niceph. n. 23.*

COSTANTINOPOLI (C. di) l'anno 842. sotto l'Imperator Michele, e l'Imperatrice Teodora sua madre. Questo Concilio fu numerosissimo. Vi si confermò il secondo Niceno. Vi si anatematizzarono i nimici delle Sante Immagini. Fu deposto Giovanni l'Economante di Costantinopoli, e sostituito in suo luogo Metodio, chei tanto avea patito per le Sante Immagini sotto Michele il balbo, e sotto Teofilo; e le Immagini furono ristabilite solennemente. Segui questo nella seconda Domenica di Quaresima, nel qual giorno i Greci celebrano ancor la Festa della Ortodossia, in memoria dell'avvenuto in questa Domenica. *Or. in S. Niceph. Boll. Tom. VII. p. 320.*

COSTANTINOPOLI (C. di) l'anno 858. tenuto dai Vescovi della Provincia di Costantinopoli; 1. In occasione, che S. Ignazio era stato scacciato dalla Città ai 23. Novembre 856. dal Cesare Bardas, Zio del giovane Imperatore Michele, a cui avea egli negata per giustissime cause la Comunione, dopo averlo più volte ammonito caritatevolmente per lo scandalo, che dava colla sua vita fregolata. 2. Perchè Fozio era stato ordinato in sua vece alli 25. del seguente Dicembre. Dichiararono Fozio deposto con anatema, tanto contro di lui, quanto di chiunque lo riconoscesse per Patriarca. E' ben fatto osservare, che Fozio era un dei più dotti uomini del suo secolo, ma era l'uomo insieme il più divorato dall'ambizione, e lo spirito più scaltrito, più artificioso, e più ipocrita, che fosse mai.

COSTANTINOPOLI (C. di) lo stesso anno (non riconosciuto.) Fozio quaranta giorni dopo la sua Ordinanza vi pronunziò sentenza di deposizione, e di anatema contro S. Ignazio, assente ed esiliato nell'Isola di Terebinto. Depose in appresso i Vescovi aderenti a quel Santo,

e li fece metter prigione. Di più, avendo voluto inutilmente obbligare quel Patriarca a dare la sua demissione, in pena del suo rifiuto, lo fece chiudere in un carcere angusto, dove patì un trattamento dei più indegni.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'anno 861. (non riconosciuto) convocato da Fozio. Vi si trovarono tredicidiciotto Vescovi contando i Legati del Papa. Erano già questi molto intimoriti, essendo stati tenuti rinchiusi per tre mesi; in guisa che dopo otto mesi di resistenza, e per timore di non essere perseguitati con più violenza, aveano ceduto, e si erano arrenduti alle ree volontà di Fozio intorno la deposizione di S. Ignazio. L'Imperator Michele assistette a questo Concilio con tutti i Magistrati e con numeroso popolo. Questo Principe avea sorpreso il Papa Niccolò per la convocazione di questo preteso Concilio, con Lettere artificiose e con doni; il che gli fu tanto più facile, perchè ignaro era il Papa delle violenze, che erano state praticate a Costantinopoli colla persona di S. Ignazio e dei suoi difensori. Avea egli fatto chiamare a questo Concilio quel S. Patriarca, che era allora in esilio a Mitilene nell'Isola di Lesbo. Fu obbligato a comparire in abito di semplice Monaco. L'Imperatore lo caricò di ingiurie; fu pressato d'accordare la sua demissione, ma non si è potuto ottenerla, e fu rimandato.

Fu citato alle altre Sessioni; e rispose, che non si andrebbe, perchè non si operava secondo le regole. Alquanto giorni dopo fu condotto per forza al Concilio. Settantadue testimoni furono prodotti contro di lui, che erano stati corrotti, e giurarono, che Ignazio era stato ordinato senza alcun Decreto di elezione. Dipoi si pronunziò contro di lui sentenza di deposizione: gli fu tolto il Pallio, e gli abiti sacri, dicendogli che era indegno del Sacerdozio. In appresso fu chiuso in prigione, dove sostenne i più inde-

gni trattamenti. Imperciocchè fu dato in balia di tre crudelissimi uomini, che per otto giorni lasciarono senza cibo, e gli impedirono di dormire, e di sedere. In questo stato, mentre poteva egli appena respirare, un dei suoi tre carnefici gli prese la mano, e gli fece segnare una croce sopra un foglio, che egli teneva, e che portò a Fozio, il qual vi aggiunse queste parole: *Io Ignazio indegno Patriarca di Costantinopoli, confesso, che son salito a questa Sede di Costantinopoli, senza Decreto di elezione, e che ho governato tirannicamente.* In appresso fu liberato di prigione. Allora Ignazio, per involarsi al furore dei suoi persecutori, avendo preso un alito da povero schiavo, uscì di Costantinopoli, e si nascose in diversi luoghi. Nelle altre Sessioni di questo falso Concilio, si fece per la forma un Decreto a favor delle Immagini, e diciassette Canon, la maggior parte dei quali riguardano i Monaci e i Monasterj. Fozio scrisse a Papa Niccolò una Lettera piena d'ipocrisia, affinché egli confermasse la sua Elezione, ma questo Papa avendo intesa la prevaricazione dei suoi Legati a Costantinopoli, non volle confermare la Elezione di Fozio, nè la condanna di S. Ignazio; e tenne a questo effetto un Concilio a Roma. Fozio non perdette il coraggio; guadagnò le buone grazie dell'Imperator Basilio, e perseguitò apertamente tutti quelli, che si erano separati dalla sua Comunione: gli uni furono esiliati, altri spogliati della lor dignità, altri messi in prigione, altri flagellati, e tormentati colla stessa crudeltà, che sotto gl'Imperatori Pagani. *Tom. VIII. C. p. 1266.*

COSTANTINOPOLI (C. di) l'anno 866. (non riconosciuto) immaginato, e fabbricato da Fozio: questo impostore, vedendo che Niccolò Papa persisteva in separarlo dalla sua Comunione, convocò quest'Assemblea, a cui diede il nome di Concilio Ecumenico, dove fece presiedere gl'Imperatori Michele e Ba-

silio, e i Legati delle tre gran Sedi di Oriente. Egli introdusse degli Accusatori, che pubblicarono i pretesi delitti di Niccolò Papa, e i testimoni che appoggiavano le doglianze. Finalmente fece pronunziare una Sentenza di deposizione contro questo Papa, e di scomunica contro quelli, che comunicheranno con lui. Fece poi sottoscrivere questi pretesi Atti da venticinque Vescovi, aggiugnendovi intorno a mille sottoscrizioni.

Dopo un'azione così ardita non serbò egli più misure col Santo Padre. Per far entrare nel suo partito gli Orientali, scrisse una Lettera circolare piena di falsità, nella quale osava accusare apertamente di errore tutta la Chiesa Latina. Sopra di che egli è ben fatto di offerire, che Fozio non ha fatto quest' accusa, se non dopo la sua condanna; imperciocchè l'addizione *Filioque* al Simbolo, e l'altre pratiche, di cui fa egli un delitto ai Latini, non erano allora nuove. Ma dacchè Basilio fu solo Imperatore, dopo la morte di Michele, scacciò Fozio dalla Sede Costantinopolitana, e vi ristabilì il Patriarca Ignazio.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'anno 867. L'Imperator Basilio avendo richiamato S. Ignazio la Domenica 23. Novembre, Fozio fu deposto in questo Concilio tenuto poco tempo dopo, e mandato in esilio.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'an. 869. VIII. Generale sotto Adriano II. Papa, e l'Imperator Basilio; cominciò li 5. Ottobre, e finì alli 28. Febbrajo 870. S. Ignazio, e l'Imperator Basilio, avendo giudicato necessarissimo il convocare un Concilio per rimediare ai mali fatti da Fozio, scrissero al Papa Adriano, che era succeduto a Niccolò, per concorrere con essi in questa impresa. Adriano, secondando con zelo il loro disegno, inviò a Costantinopoli tre Legati con due Lettere. Si fissò il giorno della tenuta del Concilio.

Se ne fece l'apertura alli 5. Ottobre nella Chiesa di S. Sofia.

I. Sess. Nel primo posto e'erano i

Legati del Papa Adriano, a cui l'Imperator Basilio avea fatto rendere grandi onori nel loro ingresso a Costantinopoli; imperciocchè questo Principe prese di sua mano le Lettere del Papa, e le bacì; avendo poi abbracciato i Legati, li pregò a interessarsi a ristabilire la pace della Chiesa. Dietro a loro c'erano Donato, e Stefano Vescovi, e il Diacono Marino; poi S. Ignazio, Patriarca di Costantinopoli, e i Legati del Patriarchi di Antiochia, e di Gerusalemme. Si fecero prima entrare i Vescovi, che erano stati perseguitati da Fozio; erano al numero di dodici; e dissero loro, che riputavansi felicissimi di aver sofferto per difesa della innocenza oppressa. Si lessero le Lettere del Papa all'Imperatore, e al Patriarca; si lessero le Procure dei Legati di Oriente, e la Formula di unione, che quelli del Papa aveano portata.

II. Sess. I Vescovi, i Preti, e i Diaconi, che erano caduti nella persecuzione di Fozio, si presentarono, e testimoniarono il loro dolore. Esposero i mali, che aveano dovuto soffrire, dicendo: „ci caricavano „ di catene, e di ceppi di ferro, e „ dopo molti giorni ne si dava del „ fieno per cibo; molti di noi fo- „ no stati imprigionati in carceri „ oscure ed infette; altri furono „ condannati a segar marmi, e per- „ così a colpi di spada“. Si fecero entrare i Sacerdoti ordinati da Metodio, e da Ignazio, che dovevano mandavano di essere ricevuti a penitenza; erano undici. Furono ristabiliti nel loro posto dopo aver loro imposto una soddisfazione.

III. e IV. Sess. Dopo alcune dispute, si fecero entrare Teofilo e Zaccharia, che dissero, che comunicavano con Fozio, e lor si fecero molte questioni. I Legati di Oriente interrogati, dissero, che non aveano mai ricevuto Fozio nella Chiesa di Antiochia; che non gli aveano mandate Lettere di Comunicazione, e che non ne aveano ricevuto da lui.

V. Sess. I Legati del Papa ordi-

narono, che si facesse venir Fozio. Subitochè il videro comparire, gridarono: *Questi è dunque quel Fozio, che ha sconvolta tutta la Chiesa, e che tentò, quanto è da sé, di rovesciarla?* Fozio affetto di osservare un profondo silenzio, e non rispose, che con qualche passo della Scrittura, la cui applicazione era falsa e ingiuriosa al Concilio; e che dava a conoscere la estrema ipocrisia di quell'Imputatore. Ma siccome continuò a starcene in silenzio, i Legati dissero: *Ecco un uomo, che ha l'orecchio otturato siccome l'Aspide, nè vuol udir la voce del Concilio.* Fu intimato a Fozio di sottomettersi al Concilio e ad Ignazio per essere ammesso alla Comunione Laica; ma egli non diede che delle risposte inconcludenti, e mescolate di false applicazioni di passi della Scrittura; che però lo fecero ritirare.

VI. *Seff.* L'Imperator Basilio vi assistette, e occupò il primo Seggio. Si fecero entrar d'ordin suo i Vescovi del Partito di Fozio, dei quali si confutarono le obiezioni, e l'Imperatore gli esortò a rinunziare allo Scisma. Molti di quei Vescovi si sottomisero al Concilio, e ottennero il perdono. *Tom. VIII. Cont. p. 978.*

VII. *Seff.* Fozio comparve. Fu letto un Monitorio ad esso e ai suoi Partigiani, per esortarli sotto pena di anatema a sottoscrivere al giudizio del Concilio. Fozio non disse altro, se non che egli non aveva niente da rispondere a delle calunnie.

VIII. *Seff.* 1. Si fecero recar in mezzo, d'ordine dell'Imperatore, tutte le promesse, che Fozio aveva fatte dal Clero, e dai Secolari di ogni condizione, gli Atti del Concilio contro S. Ignazio, e i Libri fabbricati contro il Papa Niccolò, e furono gittati in un braggiere acceso nel mezzo dell'Assemblea. 2. Si scoprirono tutte le furberie di Fozio, e tutti i maneggi, onde avea egli tentato di separar la Chiesa di Oriente da quella d'Occidente. 3.

Si ricevette l'abjura di molti Iconoclasti, e si terminò ripetendo gli anatemi pronunziati già contro Fozio.

IX. *Seff.* Fu tenuta tre mesi dopo la precedente. Fu imposta penitenza ai falsi Testimonj, cui l'Imperator Michele avea fatti deporre con ra Ignazio, a istigazione di Fozio. Si interrogarono quelli, che avevano fecondate l'empietà commesse dall'Imperator Michele, e dai suoi Cortigiani, che avevano volte in ridicolo le più sante Cerimonie della Religione. Si rappresentò loro la enormità del lor sacrilegio. Eglino si scusarono sul timor che avevano dell'Imperatore, e sul male, che poteva egli far a persone, com'eran essi carichi di famiglia. L'Imperatore non si trovò a questa Sessione, ma vi si vide per la prima volta il Legato del Patriarca di Antiochia.

X. ed ultima *Seff.* L'Imperator Basilio vi si trovò col suo Figliuol Costantino, e venti Patrizzj, i tre Ambasciatori di Luigi Imperator di Italia e di Francia, e quelli di Michele Re di Bulgaria. I Vescovi erano al numero di cento. Vi si approvarono i Sette Concilj Generali, ai quali si aggiunse questo per ottavo. Si confermò la condanna pronunziata contro Fozio dai Pontefici Niccolò, e Adriano. Si lesse roventissime Canon, che erano stati fatti nel Concilio, la maggior parte dei quali erano contra Fozio. Si pubblicò la definizione di Fede del Concilio. Questa definizione contiene un'ampia confessione di Fede con anatema contro gli Eretici, particolarmente Monoteliti, e Iconoclasti. I Padri del Concilio manifestarono il loro consenso con replicate acclamazioni.

I tre Legati del Papa sottoscrissero i primi: dipoi il Patriarca Ignazio; indi Giuseppe, Legato di Alessandria, Tommaso Arcivescovo di Tiro, rappresentante la Sede di Antiochia vacante, ed Elia Legato di Gerusalemme; in appresso l'Imperatore, e Costantino e Leone due suoi Figliuoli; finalmente i Vescovi al numero di cento e due; pochi, rignar-

guardo alla quantità dei Vescovi dipendenti dall'Impero di Costantinopoli. Ma Fozio avea deposto la maggior parte di quelli, che i suoi Predecessori aveano ordinati, e ne avea sostituiti degli altri in lor vece, niuno dei quali fu riconosciuto Vescovo in quel Concilio; sicchè questi soli cento si trovarono, confagrati dai Patriarchi precedenti.

Del rimanente, Anastasio portò a Roma la copia degli Atti di questo Concilio, e gli presentò a Papa Adriano, che impegnò lo stesso Anastasio a tradurli parola per parola. La qual versione è la sola che noi abbiamo degli Atti di questo Concilio, almeno intera; imperciocchè gli Atti Greci stampati altro non sono che un Compendio.

COSTANTINOPOLI (C. di)
l'anno 879. (falso VIII.) raunato in forza degli intrighi di Fozio. Questo uom malvagio avea guadagnato di nuovo coi suoi artifizj la grazia dell'Imperatore Basilio, per ordin del quale era egli stato dapprincipio mandato in esilio, dove passò ott'anni; e col favore di questo Imperatore avea ripresa la Sede di Costantinopoli. Allora si applicò egli a guadagnare la maggior parte dei Vescovi, altri con doni, altri con minacce. In fine venne a capo di farsi riconoscere per Patriarca legittimo dal Pontefice Giovanni VIII. Per coprire con qualche ombra di equità tutta questa trama di furberie e d'imposture, convocò egli il Concilio di cui parliamo, e lo rendette più numeroso che fu possibile; vi regolò tutte le operazioni secondo le sue viste, e fece entrare nei suoi interessi i Legati del Papa, e quelli dei Patriarchi di Oriente. Vi si trovarono trecentotanta Vescovi.

I. Sess. Fozio vi presedette. Il Cardinal Pietra, Legato del Papa, fece i complimenti di Giovanni VIII. al Concilio, e disse che il Papa voleva tener Fozio per suo Fratello. Poscia gli rimise i doni mandatigli dal Papa. Zaccaria Vescovo di Calcedonia prendendo la parola fece un'

elogio pieno di adulazione di Fozio. Non si udivano che lodi di quell'Impostore; gli si diede il titolo di uom divino, si lodò il suo spirito, il suo saper prodigioso, la sua moderazione, la sua dolcezza, la sua umiltà, e tutti i Vescovi applaudirono a questi encomj. Finalmente nelle acclamazioni si nominò Fozio prima del Papa.

II. Sess. 17. Novembre. Si lesse la Lettera del Papa all'Imperatore scritta in Greco, ma alterata in tutti i luoghi poco favorevoli a Fozio, senza che i tre Legati vi trovassero che replicare; quindi fu sospeso l'ordin del Papa, il qual comandava, che Fozio dimandasse perdono. Il Concilio dice, che riceveva la Lettera del Papa quanto alla unione con Fozio, ma non quanto alla pretesa del Papa sopra la Bulgaria. Fu letta la Lettera del Papa a Fozio, ma con delle alterazioni notabili, perchè vi era stato soppresso ciò che il Papa dicea, che Fozio dovea consultarlo prima di rientrare nella Sede di Costantinopoli, e dimandar perdono in pien Concilio. I Vescovi, rispondendo alle quistioni del Cardinal Pietra, dissero, che non c'era stata violenza per parte di Fozio, nel suo nuovo ingresso sulla Sede di Costantinopoli; e che il tutto era passato con quiete e tranquillità. Dipoi fece anche Fozio la sua apologia, dicendo tra l'altre cose, che contro sua voglia era egli asceso sulla Sede, e che avea sparso di molte lagrime; che l'Imperatore aveagli fatto replicate istanze per obbligarlo a rimontare in quella Sede; il Concilio soggiunse: Così è. Furon lette le Lettere dei Patriarchi di Oriente all'Imperatore e a Fozio. Quella del Patriarca di Alessandria dava gran lodi all'ultimo. Quella del Patriarca di Gerusalemme conteneva le stesse cose, e rendeva a riconoscer Fozio per legittimo Patriarca di Costantinopoli. *Tom. IX. Conc. p. 144. M. S. Basil. Allat. p. 233.*

III. Sess. Si lesse la Lettera del Papa ai Vescovi dipendenti da Co-

stantinopoli; ma era alterata, siccome l'altra, quanto a ciò che riguardava Fozio. Si lesse la Istruzione che il Papa Giovanni avea data ai Legati. Dopo la Lettura dell' Articolo, che abrogava i Concilj tenuti da Fozio, il Concilio disse: Noi abbiamo rigettato, e anatematizzato quel preteso Concilio quanto agli effetti (era quello dell'anno 869. che è l'ottavo Generale; ed il presente ne tiene il luogo anche presso tutti i Greci Scismatici) riunendoci al Patriarca Fozio. Posea il Concilio e i Legati lodaronsi molto a vicenda.

IV. *Seff.* Si lesse la Lettera del Patriarca di Antiochia a Fozio, che conteneva in sostanza le stesse cose, che le precedenti. Il Concilio l'approvò; e disse: „Noi sappiamo benissimo, che le Sedi di Oriente „aveano sempre riconosciuto Fozio“. Si convenne degli Articoli di riunione, che erano al numero di cinque. Il primo riguarda la Bulgaria, sopra la quale non si fece nessun regolamento. Il secondo, l'Ordinazione dei Laici. Il terzo vietava di trar da un'altra Chiesa il Patriarca di Costantinopoli. Il quarto portava la condanna dei Concilj tenuti contro Fozio; sopra di che furon tutti d'accordo.

V. *Seff.* Vi si decise, che si terrebbe per ultimo Concilio Ecumenico il secondo Niceno, tenuto sotto il Papa Adriano, e il Patriarca Tarasio. Si fecero alcuni Canoni, e si venne alle sottoscrizioni. I Legati sottoscrissero i primi; dichiararono che ricevevano Fozio, come Patriarca legittimo; che rigettavano il Concilio tenuto contra di lui a Costantinopoli; e che se alcuni Scismatici si allontanassero ancora da Fozio, loro Pastore, sarebbero scomunicati finattantochè ritornassero alla Comunione.

VI. *Seff.* L'Imperator Basilio vi fu presente. Si propose di eleggere per professione di fede quella del Concilio Niceno; e questo affine di condannare la addizione *Filioque*,

sotto pretesto di autorizzare il Concilio di Nicea.

Alla fine degli Atti pubblicati dal Sig. Fleury, vi si legge una Lettera di Giovanni Papa, nella quale fa intendere chiaramente, che la Chiesa Romana non avea ancora aggiunto *Filioque* al Simbolo; mette con Giuda coloro, che hanno avuto ardimento di farlo: ma soggiunge, che non si dee obbligare nessuno a lasciarlo. Ma tutto questo potrebbe esser falsissimo, essendo stato scritto sotto gli occhi di Fozio, e forse dallo stesso Fozio, a cui l'impostura, e la menzogna nulla costava. Vedi il Concilio di Roma dell'anno 879. L'Imperator sottoscrisse al Concilio di Roma sulla proposizione, che ne fece Fozio, che fu accetta ai Legati.

VII. e ultima *Seff.* Fu riletta la Confessione di fede a favore di quelli che non aveano assistito alla Sessione precedente.

Del rimanente l'iniquità non trionfò sino alla fine. Dopo la morte dell'Imperator Basilio nel 886. l'Imperator Leone VI. soprannomato il Filosofo, che era perfettamente ben istrutto, fece scacciar Fozio dalla Sede di Costantinopoli, e lo mandò in esilio nel Monastero degli Armeni, dove quel famoso Perturbator della Chiesa morì qualche tempo dopo.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'an. 1140. Vi si condannarono gli Scritti di Costantino Crisostomo, morto prima, come quelli che erano pieni non solamente di novità, e di stravaganze, ma di Eresie manifeste, e principalmente di quelle degli Entusiasti, e dei Bogomili.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'an. 1143. li 20. Agosto, tenuto dal Patriarca Michele Oseita, nel Palazzo Tomai o, contro due pretesi Vescovi, le cui Ordinazioni fatte dal solo Metropolitano, furono dichiarate nulle: furon anche condannati, perchè erano della Setta dei Bogomili. *Leo Allat. Cons. L. 12. c. 12. p. 674.*

COSTANTINOPOLI (C. di) dell' istesso anno, i. Ottobre. Il Monaco Nifone fu condannato ad esser rinchiuso in un Monastero, aspettando una più ampla informazione di ciò, che lo riguardava. *Id.* p. 678.

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 1144. alli 22. Febbrajo. Nifone vi fu condannato per aver detto tra l' alte cose, anatema al Dio degli Ebrei. Fu poi rinchiuso e restò nel suo ritiro sforzato per tutto il Patriarcato di Michele Oscita. *Id.* p. 681.

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 1147. dall' Imperator Emanuèlo. Vi si depose il Patriarca Cosimo, che avea messo in libertà Nifone, e ne sosteneva le opinioni.

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 1166. d' ordine dello stesso Imperatore, e composto di 56. Vescovi. Fu raunato per occasione dell' error di Demetrio, nativo di Lampeo, Borgo d' Asia, il quale accusava gli Allemanni di errar nella fede; e declamava contro quelli, che dicevano, che il Figliol di Dio è insieme equal al Padre, e minore del Padre, il che deve intendersi come uomo, secondo la parola di Gesù-cristo: *Il Padre è maggiore di me.* Questo Concilio fece nove Canon, il primo dei quali dice anatema a coloro, che non prendono nel vero senso le parole dei Santi Dottori della Chiesa, e che torcono a false interpretazioni ciò che quelli han con chiarezza spiegato colla grazia dello Spirito Santo. Trattavasi particolarmente del senso, che si dichiara a quelle parole del Salvatore, da noi mentovate; e che i Canon seguenti spiegano, come i Padri le hanno spiegate, e come le spiega la Chiesa anche al dì di oggi. *Allaz. Cons. L. 11. e 12. n. 4.*

COSTANTINOPOLI (C. di) lo stesso anno, alli 11. Aprile, da Luca di Costantinopoli, e trenta Metropolitani. Vi si condannò l' abuso di tollerare il Matrimonio del sesto e settimo grado, purchè non

si fosse dimandata la permissione di contrarlo.

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 1275. 26. Maggio. Giovanni Vecco, Autor della riunione coi Latini, di concerto coll' Imperatore Michele Paleologo, vi fu eletto Patriarca di Costantinopoli, e ordinato il dì della Pentecoste.

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 1277. incirca, come raccogliessi dalla Lettera del Patriarca Giovanni Vecco al Papa Giovanni XXI. Vi fece una professione di fede Cattolicissima, riconoscendo i sette Sacramenti, e il resto di ciò, che crede la Chiesa Romana. Vi si scomunicarono quelli, che restavano nello Scisma.

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 1280. alli 3. Maggio, dal Patriarca Vecco. Vi assistettero otto Metropolitani, e otto Arcivescovi. Vi si parlò di un passo di S. Gregorio Niseno, concepito in questi termini: *Si dice che lo Spirito Santo è dal Padre, e si afferma, che egli è dal Figlio; e dal quale maliziosamente vi era stata tolta una sillaba (dal) la qual essendo tolta cambiava il senso di questo passo tanto favorevole alla riunione della Chiesa. Il che fece dire al Patriarca: „ La menoma alterazione „ negli Scritti dei Padri porta un „ pregiudizio notabile alla Chie- „ sa; e a noi tocca, che siamo lor „ succeduti nella condotta del greg- „ ge, a conservare inviolabilmente „ la tradizione, che ci hanno la- „ sciato „. Lo zelo di Vecco per la riunione, e la giustificazione della Dottrina dei Latini, irritava sempre più gli Scismatici contro di lui, e l' Imperatore dal canto suo, gli metteva alla disperazione coi suoi sospetti, o colle sue crudeltà. *T. IX. Conc. p. 1126.**

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 1283. (non riconosciuto). I Greci Scismatici vi condannarono Giovanni Vecco, cui riguardavano come autore della riunione coi Latini. Lo fecero esiliare poco tempo dopo dall' Imperatore Andronico, ch'

eh' era stato loro attaccatissimo, ad onta di tutto quello, ch' egli avea fatto col Padre suo Paleologo per la riunione. Vecco comparve di nuovo, uno o due anni dopo, al secondo Concilio di nostra Signora di Blaquernes, dove sempre sostenne, che secondo i Padri, si poteva dire, che lo Spirito Santo procede dal Padre, e dal Figliuolo, e con questa Fede morì in esilio. *Pachym.* f. 7 c. 7.

COSTANTINOPOLI (C. di) l'anno 1351. alli 27. Maggio, (non riconosciuto) composto solamente dei Vescovi di Tracia riuniti per ordine dell' Imperatore Giovanni Cantacuzeno, per acchetare i turbidi della Grecia, e eccitati da Gregorio Palamas, Capo de' Quietisti del Monte Athos. Costui diceva, che cogli occhi del corpo vedeva l' essenza Divina; ch' ella era apparsa a molti Santi, com' a dire, ai Martiri nella persecuzione; che gli Apostoli la videro sul Tabore nella Trasfigurazione; che quello splendore era lo stesso Dio, e che i Santi potevano vederla cogli occhi del corpo. La Dottrina di Palamas fu approvata dal Concilio, e fu imposto silenzio ai Cattolici, tra i quali i due Vescovi d' Efeso, e di Ceno furon deposti, e spogliati delle divise della lor Dignità. Si fecero quattro Sessioni. *Nicéph. Greg. l. 18. c. 3. Cantacuz. 4. c. 13.*

COSTANTINOPOLI (C. di) l' an. 1458. in circa (non riconosciuto). Fu tenuto contro la riunione de' Greci col Latini fatta a Firenze. Vi fu deposto Gregorio Patriarca di Costantinopoli, ed in sua vece sostituito Atanasio in presenza de' Patriarchi d' Alessandria, d' Antiochia, e di Gerusalemme.

COSTANZA (C. di) l'anno 1094. nella Settimana Santa da Gebardo Vescovo di Costanza, Legato del Papa in Allemagna. Vi si rinnovò la proibizione di ascoltare l' Ufficio celebrato da' Preti Simoniaci, o incontinenti. Vi si fissarono le quattro Tempora del mese di Marzo alla prima settimana di Quaresima; e

quelli delle Pentecoste alla settimana della Ottava della stessa Festa.

COSTANZA (C. di) XVII. Concilio Generale. Il Papa Giovanni XXIII. (Baldassarre Coccia) era molto sollecitato dall' Imperator Sigismondo a tener un Concilio Generale. Egli avea bisogno di questo Principe per difendersi da Ladislao Re di Napoli, che avealo obbligato a uscir di Roma precipitosamente.

Il Papa nella sua Bolla di Convocazione del Concilio, al quale invitò tutta la Cristianità, scrisse Lettere particolari in tutti i Regni, e in tutti gli Stati di sua obbedienza. Vi rappresentò, che Alessandro V. suo predecessore, non avendo potuto terminar la Riforma della Chiesa nel Concilio di Pisa, lo avea rimesso alla prossima primavera; che l' Imperador Sigismondo ed egli erano convenuti della Città di Costanza per luogo del Concilio. E infatti si portò egli a Costanza al 28. di Ottobre del 1414.

Questa Città si trovò piena di popolo in guisa, che vi si contarono sino a trentamila cavalli; dal che si può giudicare della quantità delle persone: Giovanni Hus portossi a Costanza munito di un Salvocondotto dell' Imperator Sigismondo.

L' apertura del Concilio si fece alli 5. Novembre, e la prima Sessione si tenne alli sedici. Il Papa vi presedette, e recitò un Discorso. Vi fu letta la Bolla di Convocazione, e furonvi eletti gli Uffiziali del Concilio, cioè dieci Nozaj, un Custode del Concilio, gli Uditori di Roma, quattro Avvocati, due Promotori, o sia Procuratori, e quattro Maestri di Cirimonie. Vi fu letto un Canone del XI Concilio di Toledo; tenuto sotto il Papa Adeodato l' an. 675. che spiega la gravità, colla quale si deve ognun governare in siffatte adunanze.

Nell' intervallo della prima Sessione alla seconda fu carcerato Giovanni Hus per comando del Papa, ad onta del suo Salvocondotto, e si diè principio al suo processo. I suoi Accusatori, ch' erano, per quanto si dice,

dice, suoi particolari nimieſi, ſteſero una Memoria dei ſuoi errori, cui preſentaron al Papa, e al Concilio; tra gli altri, di aver inſegnato pubblicamente, che doveaſi comunicar il Popolo ſotto le due Spezie; che nel Sacramento dell' Altare il pane reſta pane dopo la Conſacrazione; che i Preti in peccato mortale non poſſono amminiſtrare i Sacramenti; che pel contrario può farlo ognuno eſſendo in iſtato di grazia; che pel nome di Chieſa, non biſogna intendere il Papa, nè il Clero; che la Chieſa non può poſſedere beni temporali; e che i Signori Secolari poſſono ſpogliarnela; e furono eletti Commiſſarj per iſtituire il ſuo proceſſo.

Nello ſteſſo intervallo, molti Signori, tanto Eccleſiaſtici, che Secolari, arrivarono a Coſtanza; tra gli altri il celebre Pietro Dailli, Cardinale di Cambrai. L' Imperator Sigifmondo vi arrivò alli 24. Dicembre; e il giorno dopo aſſiſtette in abito di Diacono alla Meſſa, celebrata pontificalmente dal Papa, e vi cantò il Vangelo della prima Meſſa del giorno di Natale.

Nel meſe di febbrajo viderſi arrivar Deputati di Benedetto, e di Gregorio, che aveano cagionato lo Scisma, e che erano ſtati ſpogliati di ogni dignità nel Concilio di Piſa, e dichiarati Scismaſtici e nemici della Chieſa. Si tennero molte Congregazioni, e furon preſe miſure per obbligare il Papa Giovanni XXIII. a dimettere il Pontificato a cagione dei ſuoi vizj personali. Fu riſoluto di opinar per Nazioni, e ſi diviſe il Concilio in quattro Nazioni; cioè di Italia, di Francia, di Allemagna, e d' Inghilterra. Si eleſſe un certo numero di Deputati di ogni Nazione. Queſti Deputati aveano alla teſta un Preſidente, che ſi cambiava ogni meſe; e ogni Deputazione avea i ſuoi Procuratori e Notarj. Ogni Nazione raunavaſi da ſè per deliberare delle coſe, che doveano eſſer portate al Concilio. Quando erano convenuti ſopra qualche Articolo, producevaſi ad un' Aſſemblea delle

quattro Nazioni; e ſe l' articolo era d' unanime conſenſo accordato, era ſoſcritto e ſigillato per portarlo nella Seſſione ſequentè, perchè ſoſſe autorizzato da tutto il Concilio.

In una di queſte Congregazioni ſi preſentò una liſta di accuſe graviffime contro il Papa, e furono a lui indirizzati Deputati per indurlo a rinunziare da ſè il Pontificato. Egli riſpoſe, che lo avrebbe fatto, ſe gli altri due Contendenti faceſſer lo ſteſſo; ma diſſerſi di giorno in giorno ad eſſere una formola chiara e preciſa di ſua ceſſione. In queſto mezzò i Deputati della Univerſità di Parigi arrivarono a Coſtanza, eſſendone Capo il celebre Gerſone, Cancelliere di quella Univerſità, e ſuſieme Ambaſciatore del Re Carlo VI.

Il *Seſſione*. Il Papa vi recidè una formola preciſa, colla quale giurava di rinunziare il Pontificato, ſe la ſua demiſſione poteva eſtinguer lo Scisma: qual formola era ſtata diſeſa da tre Nazioni del Concilio.

Ma ficcome in una Congregazione, che ſi tenne in appreſſo, tu propoſto di dar un Papa alla Chieſa, Giovanni XXIII. eſſendofi travveſtito da poſtiglione uſci ſegretamente di Coſtanza, e ſi ritirò a Scheuſa. L' Imperatore vedendo il torbido, che la ſfuga del Papa avea cagionato, dichiarò che il ritiro di Giovanni XXIII. non impediva il Concilio di attendere alla riunione della Chieſa. Gerſone, di concerto coll' altre Nazioni fece un Diſcorſo per ſtabilire la ſuperiorità del Concilio ſopra il Papa.

Queſto Diſcorſo fu l' origine della quiliſione, che fu vivamente allora agitata, ſe il Concilio ſia o no ſopra il Papa. Gerſone provò, che la Chieſa, ovver il Concilio ha potuto, e può in parecchi caſi, raunarſi ſenza eſpreſſo conſenſo, ovver comando del Papa, quand' anche ſoſſ' egli ſtato canonicamente eletto, e viveſſe regolarmente. Or queſti caſi ſono, ſecondo il citato Autore; Se il Papa eſſendo accuſato, e tratto in cauſa per aſcoltare la Chieſa, ricuſa oſtinatamente di raunarſi. 2.

nella IV. Sessione, e furono
vati unanimemente nella stessa
, come i Decreti dell'altre

il Papa non voglia convocare. Questo Discorso contiene dodici proposizioni, l'ultima delle quali è: che la Chiesa non ha mezzo più efficace per riformare se stessa in tutte le sue parti, quanto la Continuazione dei Concilj Generali, e Provinciali. *Labbe Collect. Conc. Tom. XII. p. 16. Gesf. Oper. Tom. II. Part. II. pag. 201.*

III. Sessione. Il Cardinal di Fiorenza vi lesse una dichiarazione fatta a nome del Concilio, nella quale è detto: 1. Che il presente Concilio era legittimamente raunato. 2. Che il ritiro del Papa non lo ha disciolto, e che non si s'oglierà, finattantochè non sia estinto lo Scisma, e la Chiesa non sia riformata quanto alla fede, e quanto ai costumi. 3. Che il Papa Giovanni XXIII. non trasferirà fuor della Città di Costanza la Corte di Roma nè i suoi Uffiziali, e non gli obbligherà a seguirlo, se non per qualche causa ragionevole, e approvata dal Concilio. 4. Che tutte le traslazioni dei Prelati, privazioni dei Benefizj ec. fatte da questo Papa, dopo il suo ritiro, faranno di niun valore.

IV. Sessione. Vi assistette l'Imperatore. Il Cardinal di Fiorenza vi lesse gli articoli, sopra i quali i Padri del Concilio erano rimasti d'accordo. Il Decreto più rimarchevole contiene: che il detto Concilio di Costanza, legittimamente adunato in nome dello Spirito Santo, formando un Concilio Generale, che rappresenta la Chiesa Cattolica militante, ha ricevuto immediatamente da Gesucristo un potere, al quale ogni persona, di qualunque stato e dignità, anche Papale, è obbligata a ubbidire in ciò che riguarda la Fede, la estirpazione dello Scisma, e la riforma della Chiesa nel suo Capo e nelle sue membra.

V. Sessione. Primo Aprile. Vi si rilessero gli Articoli, che s'erano

L'Assemblea del Clero di Francia, dell'an. 1082. la quale nei quattro celebri Articoli, che stese, fece una dichiarazione netta, e precisa della Dottrina della Chiesa Gallicana, intorno all'autorità delle due Potestà Ecclesiastica e Temporale, dichiarò nel secondo di questi quattro Articoli il suo attaccamento inviolabile ai Decreti del Santo Concilio Ecumenico di Costanza, contenuti nelle Sessioni IV. e V. come quelli, che sono approvati della Santa Sede Appostolica, confermati dalla pratica di tutta la Chiesa, e dei Pontefici Romani, e religiosamente osservati in ogni tempo dalla Chiesa Gallicana.

La stessa Assemblea soggiugne, che non approva l'opinione di quelli, che infirmano l'autorità di questi Decreti, col dire, che la loro autorità non è ben fondata; che non sono approvati, o che la loro diffinizione riguarda solamente il tempo dello Scisma; poichè furono essi confermati in Basilea, e dopo la estinzione dello Scisma.

Fu conchiuso in questa Sessione, che l'Imperatore potrebbe far arrestare chiunque volesse partir di Costanza in abito laico.

VI. Sess. e seg. Li 17. Aprile. L'Imperator vi assistette. Fu fatto intimare al Papa Giovanni XXIII. di portarsi al Concilio; ovvero di publicar una Bolla, colla quale dichiarasse di non esser più Papa; ma dalla risposta ch'ei diede ai Deputati si raccolse, che ei non avea altro disegno, che di tener a bada il Concilio. Allora i Padri risolvettero di procedere contro di lui, come contra uno Scismatico, e un'Eretico Notorio. Furon lette le Lettere della Università di Parigi agli stessi suoi Deputati al Concilio e all'Imperatore, nelle quali esortava gli uni e gli altri a proseguir l'affare della unione ad onra dell'assenza del Papa.

Nell'Intervallo tra la festa e la

fettima Sessione, vi furono delle dispute tra i Teologi sopra la maniera, onde il Decreto di condanna degli Articoli di Vicleffo dovea essere conceputo. Molti volevano, che quegli Articoli fossero condannati in nome del Papa, coll'approvazione del Concilio; altri pretendevano, che bastasse nominar il Concilio, senza far menzione del Papa. Pietro Dailli, Cardinal di Cambray, fu del secondo parere, e fin d'allora ei compose una Memoria per appoggiare il suo parere. Vi sostenne con sode ragioni, che era un' errore, anzi un'Eresia il pretendere, come fanno gli avversarij, che il Concilio non abbia autorità da sè, ma solamente dal Papa che ne è il Capo, perchè da questo ne seguirebbe, che il Concilio di Pisa non avrebbe avuta nessuna autorità, non essendo stato convocato da nessun Papa, e che in conseguenza Giovanni XXIII. farebbe stato maletero, poichè farebbe succeduto ad Alessandro V. eletto da quel Concilio.

2. Che quel Concilio medesimo è stato evidentemente superiore al Papa, poichè ne ha deposti due; e lo stesso può fare qualunque altro Concilio Generale; dal che egli conclude, esser un' opinione evidentemente falsa il pretendere, che non vi sia altri che il Papa, che abbia diritto di decidere in un Concilio, e che il Concilio non abbia altro diritto, che di Consigliare; che il Papa può non seguire il parere, o la deliberazione del Concilio, laddove sia necessario starcene all'opinione del Papa, quand'anche fosse opposta a quella di tutto il Concilio; e per mostrare la falsità di questa opinione, egli sostenne, che la Chiesa universale, e per conseguenza il Concilio che la rappresenta ha ricevuto da Gesù Cristo e non dal Papa il privilegio di non errar nella Fede: privilegio, che il Papa non ha, potendo egli errare. *Gerson Oper. Tom. II p. 95*

VII. *Seff* alli 2. Maggio. Fu citato Giovanni XXIII. a comparirli in persona, coi suoi aderenti nello

spazio di nove giorni, per giustificarsi dall'accusa di Eresia, di Scisma, di Simonia, e di più altri enormi delitti; altrimenti che si procederebbe contro di lui. E qui si deve osservare, che Giovanni XXIII. fuggendo di Costanza si ritirò a Schafusa; di là a Lauffemburgo; poi a Friburgo nella Brigovia; indi a Brisac, di là a Novemburgo, e poi ritornò a Brisac. Si trattò anche in questa Sessione dell'affare di Girolamo da Praga.

VIII. *Seff.* alli 4. Maggio. Si procedette alla condanna degli errori di Vicleffo, contenuti in quarantacinque Articoli o proposizioni, che erano già state censurate dalle Università di Parigi e di Praga. Una gran parte sono le stesse, che quelle di Giovanni Hus, ritirate nella prima Sessione. Si condannarono tutti gli Articoli come pur tutti i Libri di Vicleffo, in generale, e in particolare. Nell'intervallo tra la ottava e la nona Sessione Giovanni XXIII. fu arrestato prigione a Friburgo, in grazia delle misure prese dal Duca di Austria, di concerto coll'Imperatore, col quale avea egli fatta la pace.

IX. *Seff.* alli 13. Maggio. Si rigettò la Proposizione di Giovanni XXIII. colla quale egli eleggeva tre Cardinali, che comparissero al Concilio, e rispondero alle accuse proposte contro di lui. Furono eletti due Cardinali e cinque Prelati, i quali chiamassero il Papa per tre volte alla porta della Chiesa, e siccome quegli non comparve; si lesse l'Atto di questa Citazione. Dopo questa Sessione si riunirono i Padri per udire le disposizioni dei testimonj contro di lui. Dieci ve ne comparvero, tra i quali vi furono dei Vescovi, degli Abati, e dei Dottori.

X. *Seff* li 14. Maggio. I Commissarij diedero ragguaglio della Depositione dei testimonj. Dopo nuove citazioni a Giovanni XXIII., fatte le tre proclamazioni, e non vedendolo comparire, il Concilio lo dichiarò reo, e convinto di avere scandalizzata la Chiesa coi suoi gravi

costumi: di aver esercitato pubblicamente la Simonia, vendendo i Benefizj; e come tale lo sospese da tutte le funzioni del Papato, e da qualunque amministrazione tanto spirituale, che temporale; con proibizione a tutti i Chierici, di qualsivoglia condizione e grado, di prestargli in avvenire obbedienza o direttamente, o indirettamente, sotto pena di esser puniti, come fautori dello Scisma. Le accuse contenevano settanta Capi, tutti ben provati, ma in pien Concilio non ne furono letti, che soli cinquanta. Si lesse solamente quelli, che riguardavano la Simonia del Papa, la sua vita mondana, le sue vessazioni, i suoi falsi giuramenti; e furono soppressi quelli, che l'onestà non permetteva di riferire. Si mandò a fargli noto, quanto era occorso nel Concilio, ed egli rispose: che non avea che opporre a ciò che gli si rimproverava; che egli riconosceva il Concilio come santo e infallibile, e consegnò nel tempo stesso il Sigillo, l'Anello del Pescatore, e il Libro delle Suppliche, che gli fu dimandato; e fece pregar il Concilio, di aver riguardo alla sua sussistenza, e al suo onore. Dopo questa Sessione Giovanni XXIII. fu condotto a Ratolcell, Città della Svevia due Leghe lontano da Costanza.

XI. *Seff.* Girolamo da Praga comparve davanti al Concilio, fu arrestato, e messo in prigione.

XII. *Seff.* Alli 29. Maggio. Si lesse la sentenza di deposizione di Giovanni XXIII. e tutto il Concilio l'approvò concordemente.

XIII. *Seff.* Si fece un Decreto sopra la Comunione sotto le due spezie. Questo Decreto contiene in sostanza: che quantunque Gesucristo abbia instituito il Sacramento della Eucaristia dopo la Cena, sotto le due spezie del pane, e del vino; con tutto ciò l'uso approvato dalla Chiesa ha tenuto, e tiene, che questo Sacramento non debba celebrarsi dopo la Cena, nè essere ricevuto dai Fedeli che non sono digiuni; tollone in caso d'infermità, o

di qualche altra necessità, ammessa e accordata secondo il diritto e dalla Chiesa.

2. Che quantunque nella primitiva Chiesa questo Sacramento sia stato ricevuto dai Fedeli sotto ambe le spezie, con tutto ciò in progresso non fu ricevuto sotto l'una, e sotto l'altra spezie, che da soli Sacerdoti celebranti, e sotto la sola spezie del pane dai Laici, perchè si deve credere fermamente, e senza alcun dubbio, che tutto il corpo e tutto il sangue di Gesucristo è contenuto veramente sotto la spezie del pane. Il perchè, questo costume introdotto dalla Chiesa, deve essere riguardato, come una Legge, cui non è permesso alterare, o rigettare a talento senza l'autorità della Chiesa, e il dire che l'osservanza di questo costume è sacrilega e illecita, è un errore; e quelli che affermano il contrario ostinatamente, devono essere scacciati, come Eretici, e puniti gravemente, sino a consegnarli al braccio Secolare, se fosse necessario.

XIV. *Sessione.* Vi si lesse molti Decreti, il primo dei quali proibiva a chiunque di procedere alla elezione di un nuovo Papa, senza la deliberazione del Concilio. Si ricevette la rinunzia di Gregorio XII. che ei fece far a suo nome da Carlo Malatesta. Fu citato Pietro di Luna a fare lo stesso, il che ricusò egli ostinatamente, e persistette nel suo rifiuto sino alla morte nel 1424.

XV. *Sessione.* Si terminò l'affare di Giovanni Hus, che fu fatto comparire. Il Promotor del Concilio dimandò, che gli Articoli predicati e insegnati da Giovanni Hus nel Regno di Boemia e altrove, essendo Eretici, sediziosi, capziosi, offensivi delle pie orecchie, fossero condannati dal Concilio, e che i Libri, donde quegli Articoli erano tratti, fosser bruciati. Si lesse cinquantesimoquattro Articoli tratti dagli Scritti di Vicleffo, e furono condannati. Se ne lesse alcuni di Giovanni Hus, il quale non volle mai ri-

conoscersi reo, e il Concilio, dopo aver condannati tutti quegli Articoli, condannò lui medesimo ad esser degradato, e dato in braccio al giudizio Secolare. In conseguenza si procedette alla sua degradazione, e fu dato in poter del Giudice secolare, che lo fece bruciare. Il Concilio dichiarò poi eretica, scandalosa, ed fediziosa la Proposizione di Giovanni Piccino; cioè, che un tiranno può esser ucciso licitamente, e con merito da chiunque dei suoi Vassalli, e Sudditi; anche clandestinamente, per via di insidie, fregate, con adulazioni, con carezze, nulla ostante qualunque promessa, giuramento, e confederazione stretta con esso lui, senza aspettarne licenza, o comando da chicchessia.

XVI. *Sessione*. Si elessero Deputati per accompagnare l'Imperatore, che volle andar in Provenza a conferire col Re di Arragona, attaccato a Pietro di Luna, e obbligarlo a rinunziare al Pontificato. Dopo questa Sessione si esaminò di nuovo l'affare di Girolamo da Praga.

XVII. *Sessione*. L'Imperator prese congedo dal Concilio, e si ordinarono Preghiere per il buon esito del suo viaggio.

XVIII. *Sessione*. Vi si fecero molti Decreti, e tra l'altre cose vi si ordinò di aver per le vere Bolle del Concilio la stessa fede, e la stessa sommissione, che si ha per quelle della Sede Appostolica.

XIX. *Sessione*. Si fece fare a Girolamo da Praga una ritrattazione degli Articoli di Vicleffo, e di Giovanni Hus.

XX. *Sessione*. Vi si trattò della Controverbia tra il Vescovo di Trento e il Duca Federico di Austria, che questi avea spogliato del suo Vescovato, e dei suoi beni. Il Concilio accordò al Vescovo un Monitorio che fulminava pena di scomunica contro coloro, che ritenessero i beni di quel Vescovo. Dopo questa Sessione si tenne un'Assemblea per la riforma della Chiesa, e per reprimere la Simonia.

In questo mezzo, Pietro di Lu-

na, detto Benedetto XIII. che non voleva riconoscere il Concilio di Costanza, erasi ritirato nel Castello di Panscolo, in riva al mare, e negava ostinatamente di dar la sua demissione del Pontificato. Gli si mandò a dire, per la terza volta, che s'egli non credeva, si procederebbe per tutte le vie, che si giudicassero più atte a far terminare lo Scisma. Tutti quelli che sino allora gli erano stati attaccati, come Ferdinando Re di Arragona, Stanchi della sua residenza crederetto doverli sottrarre dalla sua obbedienza.

Si tennero molte Congregazioni sopra diversi affari, e particolarmente sopra quello di Giovanni Piccino intorno le nove Proposizioni, delle quali il Re di Francia Carlo VI. sollecitava la condanna.

Se ne tenne una nell'affare di Girolamo da Praga, del quale vi erano sospetti, che non avesse fatta una sincera ritrattazione. Fu fatto comparire in una Congregazione Generale; dove ritratò arditamente la sua ritrattazione, parlò di questo Giovanni Hus, come di un Santo, e protestò che egli aderiva alla sua Dottrina, e a quella di Vicleffo.

XXI. *Sessione*. Alli 30. Maggio 1416. Girolamo da Praga, dopo aver parlato con molto ardire, fu esortato dai Padri a ritrattarsi, e avendo perseverato nella sua ostinazione, fu per sentenza del Concilio, dichiarato Eretico, ricaduto, scomunicato, e anatematizzato. Poscia fu consegnato al braccio secolare, che lo fece soggiacere alla sorte di Giovanni Hus.

XXII. *Sessione*. Ai 15. di Ottobre, tenuta per unire gli Arragonesi al Concilio. Ma siccome non volevano riconoscere il Concilio prima di averlo convocato egli stesso, non si fecero le cirimonie ordinarie, se non dappoi che l'unione e la convocazione furono fatte. Si ordinò la esecuzione del Trattato di Narbona del mese di Dicembre 1415. fatto tra i Re e i Signori della obbedienza di Benedetto XIII. e l'Im-

perator Sigismondo, per e a nome del Concilio.

XXIII. *Sessione*. All' 3. Novembre. Si nominarono dei Commissarj per informare contro Benedetto intorno alle cose, che fomentavano lo Scisma. Si drizzaro o gli Articoli delle accuse formate contro di lui.

XXIV. *Sessione*. Si citò Benedetto a comparire al Concilio nello spazio di due mesi e dieci giorni.

XXV. *Sessione*. Si ricevettero nel Concilio gli Inviati del Conte di Foix.

XXVI. *Sessione*. Si ricevettero gli Ambasciatori del Re di Navarra, colle stesse formalità degli altri.

XXVII. *Sessione*. All' 20. Febbrajo 1417. L'Imperatore, che era di ritorno, vi assistette. Vi si dichiarò contumace Federico, Duca di Austria, che erasi impadronito dei beni del Vescovo di Trento, e lo avea tenuto in prigione.

XXVIII. *Sessione*. Il Duca non essendo comparso, fu dichiarato ribelle, spergiuro, e come tale privato d'ogni onore e dignità, inabile a possederne nessuna, nè lui, nè i suoi discendenti, sino alla seconda generazione, e dato in mano all'Imperatore.

XXIX. *Sessione*. 8. Marzo. Si fece citar per tre volte alle porte della Chiesa, Benedetto XIII. Se ne lesse l'Atto; e si lesse il processo contro di lui.

XXX. *Sess.* S'udirono i rapporti dei Deputati, che erano stati inviati a Benedetto, e la risposta che avea loro fatta, la qual dava ad intendere la sua ostinazione invincibile.

XXXI. *Sess.* 30. Marzo. Furono letti i quattro Decreti, che proibivano i libelli infamatorj.

XXXII. *Sess.* 1. Aprile. Fu citato una seconda volta Benedetto alle porte della Chiesa, e poi fu dichiarato contumace sotto il nome di Pietro di Luna.

XXXIII. *Sess.* 12. Magajo. Si udì il rapporto dei Commissarj contro Benedetto.

XXXIV. *Sess.* 5. Giugno. Si continuò il processo di Benedetto. Furon lette le accuse prodotte e deposte contro di lui, e le prove di queste accuse.

XXXV. *Sess.* 18. Giugno. L'Imperator vi assistette. Gli Ambasciatori di Giovanni di Castiglia, e di Leone vi esposero le ragioni, che gli aveano indotti a venir a Costanza. Valleolei, Domenicano, vi fece un Discorso sopra la riforma della Chiesa; nel quale egli espone con una libertà sorprendente i disordini del Clero, e principalmente la Simonia.

XXXVI. *Sess.* 22. Luglio. Fu citato di nuovo Pier di Luna per sentir pronunziare contro di lui la sua sentenza definitiva.

XXXVII. *Sess.* 26. Luglio. Vi si pronunziò la Sentenza di Deposizione contro Benedetto. Ella dichiara che Pier di Luna, detto Benedetto XIII. è stato ed è uno spergiuro; che egli ha scandalizzato la Chiesa universale; che egli è Fautor dello Scisma e della divisione, che regnano da tanto tempo; un'uom indegno di ogni titolo, ed escluso per sempre da ogni diritto al Papato, e come tale il Concilio lo degrada, lo depone, e lo priva di tutte le sue dignità e Uffizj; gli proibisce di tenersi in avvenire per Papa; proibisce a tutti i Cristiani, di qualunque ordine siano, di obbedirli, sotto pena di esser trattati come Fautori dello Scisma e della Eresia ec. Questa sentenza fu approvata da tutto il Concilio, e affissa nella Città di Costanza.

XXXVIII. *Sess.* 18. Luglio. Si lesse il Decreto del Concilio, che annullava tutte le Sentenze, e Censure di Benedetto XIII. contro gli Ambasciatori, Parenti, o Alleati del Re di Castiglia.

XXXIX. *Sess.* 9. Ottobre. S'introdusse l'opera della Riforma; alla quale non si volle metter mano a fondo, se non dopo la elezione del Papa. Si fecero molti Decreti. Il primo fu intorno la necessità di tener frequentemente Concilj per prevenir lo Scisma, e l'Eresia, il Con-

cilio ordind, che si terrebbe un' altro Concilio generale cinque anni appresso; e poi uno per ogni decennio, nei luoghi che fossero indicati dal Papa nel termine di ogni Concilio, col consenso e coll'approvazione del Concilio medesimo, che in caso di guerra, o di contagio il Papa di consenso dei Cardinali, potrebbe sostituire un' altro luogo, anticipar il termine della tenuta del Concilio, ma non prolungarlo. Il secondo Decreto riguarda i tempi dello Scisma, e ordina, che nel caso, in cui vi fossero due Contententi, il Concilio si tenesse l' anno seguente, e che i due Contententi sarebbero sospesi da ogni amministrazione, cominciato che fosse il Concilio. Il terzo concerne la professione di Fede, che dee farsi dal Papa eletto in presenza degli Elettori: in questa Professione sono compresi gli otto primi Concilj Generali, cioè il primo di Nicea, il secondo di Costantinopoli, il terzo di Efeso, il quarto di Calcedonia, il quinto e il sesto di Costantinopoli, oltre i Concilj generali di Laterano, di Liono, e di Vienna. Il quarto Decreto proibisce la traslazione dei Vescovi senza una grande necessit , e ordina, che il Papa non ne elegga mai alcuno, se non col consiglio dei Cardinali, e colla pluralit  dei voti.

XL. Sess. 30. Ottobre. Vi si propose un Decreto contenente diciotto Articoli di Riforma che erano stati maturamente esaminati. Vi   detto, che il futuro Papa, alla cui elezione si dee procedere incessantemente, riformer  la Chiesa nel suo Capo, e nelle sue membra, come altres  la Corte Romana, d' accordo col Concilio, ovver coi Deputati delle Nazioni.

I Principali di questi Articoli sono le Annate, le riserve della Sede Apostolica, la collazione dei Benefizj, le Grazie aspettative, le Cause che si devono, o non si devono portare alla Corte di Roma, le Comende, i Casi, nei quali si pub deporre il Papa, l' estirpazione della

Simonia, le Dispense, e le Indulgenze.

L' Articolo delle Annate fu agitato con gran calore dai Cardinali, e dalle Nazioni; ma le Nazioni conchiusero, che bisognava del tutto sopprimerle, per il presente, e per il futuro; fondavansi principalmente in questa ragione, che non si erano introdotte, che per l' obblazione volontaria e gratuita, che facevano alla Santa Sede alcuni di quelli, la cui elezione era confermata; e che poi se n'era fatta un' obbligazione, sotto pretesto di costume, e di uso. In fatti non si trova menzione di Annate, se non al tempo di Clemente V. il quale impose per tre anni le Annate in Inghilterra; ma il Parlamento vi si oppose; e allora non si dimandarono, che a titolo di sussidio, e non per diritto. Bonifazio IX. fu il primo, che cominci  a riguardarle come un Gius annesso alla Dignit  de' Sommi Pontefici. Carlo VI. Re di Francia ritolvette di sopprimerlo questo diritto, ranato che fosse il Concilio di Costanza.

Quanto alla tassa de' Benefizj, che era stata fatta, fu deciso, ch' ell' era un' esazione simoniaca; e quando anche si avesse potuto esigerla, era ben fatto sopprimerla peggli scandali e le doglianze che tutto giorno cagionavano. *Vedi nel Dupin la risposta della Nazione Francese contro le Annate. Tom. XII. Bibl. p. 25.*

XLI. Sess. Il Concilio ordind per questa volta solamente, che fossero eletti sei Prelati nello spazio di dieci giorni per procedere coi Cardinali alla elezione di un Sommo Pontefice. In conseguenza gli Elettori entrarono il primo Novembre nel Conclave, che fu guardato da due Principi col Gran Mastro di Rodi; e tre giorni dopo fu eletto Pontefice il Cardinal Colonna, che prese il nome di Martino V. Dopo la sua coronazione, le Nazioni avendogli fatta istanza di travagliare per la riforma, che egli avea promessa dopo la sua elezione, rinnov  la sua promessa.

XLII. *Sess.* Il nuovo Papa vi presedette, e vi fu presente l'Imperatore. Le Nazioni presentarono un Memoriale al Papa per l'affare della riforma. Ma Martino importunato dalle loro istanze, diede un progetto di riforma sopra i diciotto Articoli proposti nella Sessione quarantesima.

Tra la Sessione 42. e 43. il Papa diede una Bolla per confermar il Concilio di Costanza. Nella Edizione di Hagenau, nel 1500. questa Bolla è riguardata come quella dallo stesso Concilio con queste parole: *Sacro approbante Concilio*: laddove nell'altre Edizioni, pare che il Papa sia quegli, che approva il Concilio, perchè c'è in fronte: Lettera di Martino V. che approva la condanna degli errori di Vicleffo, e di Giovanni Hus pronunziata dal Concilio di Costanza. Checchè ne sia, il primo Articolo di questa Bolla è notevole, in quanto che Martino V. vuole, che quegli che fosse sospetto nella Fede giuri di ricevere tutti i Concilj Generali, e particolarmente quello di Costanza, rappresentante la Chiesa Universale; e che tutto ciò, che quest'ultimo Concilio ha approvato, o condannato, sia approvato e condannato da tutti i Fedeli.

XLIII. *Sess.* Si pubblicarono alcuni Decreti, coi quali si ristrinse l'Esenzioni, e le Dispense; si condannò la Simonia; si rinnovarono i Canoni intorno alla modestia degli Ecclesiastici in gl' abiti loro; ma non si toccarono gli altri punti della riforma: val dire, che dei diciotto Articoli contenuti nel decreto fatto nella Sessione quarantesima; e che impegnavano il Papa futuro a riformar la Chiesa, non ve ne furono che sei regolati in questa Sessione quarantesima terza; e il Papa deluse la riforma de' Cardinali e della Corte di Roma, che era stata ordinata dal Concilio. *Labbe C. Tom. XII. p. 2533.*

XLIV. *Sess.* Il Papa vi fece leggere una Bolla, colla quale per soddisfare al Decreto della Sessione

XXXIX nominava col consenso de' Padri la Città di Pavia per la tenuta del prossimo Concilio.

XLV. e ultima *Sessione*, alli 22. Aprile 1418. Il Papa lesse un Discorso dopo una Messa solenne; e un Cardinale d'ordine del Papa e del Concilio disse agli assistenti: *Signori, andate in pace.* Questo Concilio durò tre anni e mezzo.

COULAINES, vicino alla Città di Mans (C. di) *in villa Colonia.* l'au 843. Carlo Calvo vi fece un Capitolare di sei Articoli, che furono richiamati al Concilio di Meaux l'anno 845.

COYAC in Ispagna, nella Diocesi di Oviedo (C. di) *Coyacense*, composto di nove Vescovi, in presenza del Re Leon Ferdinando I. e della Regina Sancia, ch'è nominata la prima, perchè propriamente era ella Regina di Leone. Vi si fecero tredici Canoni, tra i quali vi sono alcuni regolamenti pel temporale, imperciochè l'Assemblea era unita. Vi si prescrisse la residenza a' Vescovi, e a' Chierici: si proibì loro di portar armi, ovvero abiti indecenti, e di alloggiare con donne. Si raccomandò agli Arcidiaconi, e ai Preti d'invitare alla penitenza gli adulteri, e gli omicidi. Si raccomandò di osservare la Domenica cominciando a' Vespri del Sabato. *T. 9 C. p. 1063.*

CREMONA (C. di) *Cremonense*, l'anno 1226. nella Pentecoste dall'Imperator Federico. Vi si trattò della estirpazione delle Eresie d'Italia; dell'affare di Terra santa, e della riunione delle Città di Lombardia, la maggior parte in lega contro l'Imperatore.

D

DALMAZIA (C. di) l'au. 1199. Due Religiosi Legati, assistiti dall'Arcivescovo di Dioclea e da sei Vescovi suoi Suffraganei, pubblicarono dodici Canoni, che tendono ad estirpare gli abusi, e a stabilire in Dalmazia gli usi di Roma. Vi si proibì la Simonia; si condan-

lirono i Matrimonj de' Preti; si ordinò l'interdizio di un'anno pel Diaconato; e il Sacerdozio; e si vietò di conferirli prima dei trent'anni *Tom. XI. Conc. p. 7.*

DANIMARCA (C. di) *Daniscum*, l'an. 1257. Vi si fecero quattro Canonj, contro le violenze, che i Signori facevano ai Vescovi. Questi Canonj furono confermati da Papa Alessandro all' 3. di Ottobre di quest'anno.

DIJON (C. di) *Divionense*, l'an. 1199. all' 6. Agosto. Pietro di Capova Legato, assistito da quattro Arcivescovi, e da diciotto Vescovi, vi trattò del Matrimonio del Re Filippo Augusto colla Regina Ingeburga. Il Re temendo le Censure, appellò al Papa, e il Legato non decise nulla in questo Concilio.

DIONIGI (C. di S.) *San-Dionysianum*, l'an. 824. il primo Marzo. L'Imperator Luigi il mansueto volle esservi riconciliato colla Chiesa pel ministero de' Vescovi, e ricevere dalle lor mani la spada, che gli era stata tolta ingiustamente nell'Assemblea di Compiègne, l'anno precedente, e non la Corona, cui teneva egli solo da Dio. *D. M. Tom. IX. Conc. p. 771.*

DIONIGI (C. di S.) l'an. 996. tenuto approposito delle Decime, che si volevano togliere a' Monaci, e ai Laici che le possedevano, e restituite ai Vescovi. Abbone, Abate di Fleury, vi si oppose altamente, ed eccitò contro i Vescovi i Monaci di S. Dionigi, e i loro Servi; il che cagionò una tal sedizione, che i Vescovi furon costretti a salvarsi senza aver combiuto nulla.

DIOSPOLI (C. di) *Diospolitimum*, l'anno 415. Eroe d'Arles e Lazaro d'Aix, Vescovi delle Gallie scacciati dalle lor Sedi. in occasione delle turbolenze eccitate dalla irruzione dei Barbari, avendo dinanzi to Pelagio come Eretico dinanzi ai Vescovi di Palestina, e questa dinunzia avendoli renduti celebri, drizzarono un Memoriale degli errori, de' quali sostenevano che Pelagio fosse reo, tratto in parte

dalle Opere dello stesso Pelagio, parte da quelle di Celestio. Questo affare fu portato davanti il Concilio che S. Agostino chiama di Palestina, e che non è altro, che quello di Diospoli, Città nota nella Scrittura sotto il nome di Lidda. Vi si trovarono quattordici Vescovi, e Pelagio comparve diuanti al Concilio. Eroe e Lazaro non vi si trovarono, nè v'era chi scoprisse il reo senso dei Libri di Pelagio; che anzi per lo contrario era sostenuto da Giovanni di Gerusalemme. Fu letta la Memoria di Eroe e di Lazaro, nella quale aveano inserite in gran parte le proposizioni di Pelagio; e tra l'altre queste: „ I Fanciulli sono „ za essere battezzati hanno la vita „ eterna, quantunque non entrino „ nel Regno de' Cieli: la Grazia „ non è necessaria per ogni opera „ buona in particolare: il Libero „ Arbitrio basta colla Legge, e colla „ Dottrina: la grazia è data secondo i meriti nostri, e dipende „ dalla volontà dell' uomo “.

Pelagio confessò, che una parte di queste proposizioni erano sue, ma non nel senso, che le prendevano i suoi Accusatori, pretendendo egli di averle intese in un modo non contrario alla Fede; e si sbrigliò dalle obbiezioni, che se gli fecero, o coll'astenersi dal rispondere, o con affettare d'imbrogliare gli oppositori con una farragine di parole confuse, e con certi sofismi, che in fatti abbagliavano. Che sia così, può vedersi in S. Agostino, il quale riferisce le parole dei Vescovi, e di Pelagio, secondo gli Atti originali del Concilio, che gli erano stati spediti. Finalmente non essendosi trovato nessuno, che potesse sostenere le accuse prodotte contra Pelagio, e non potendo quei Vescovi esaminar i Libri, che erano scritti in Latino, giudicarono dei sentimenti di Pelagio da quanto egli diceva, e prestarono fede alle sue parole: e quindi essendosi ingannati, per hê eran uomini, lo redettero Cattolico. Poi hê ebbe egli dichiarato di seguire in tutto e per

sutto la Dottrina della Chiesa Cattolica, e apertamente tutto ciò, che eravi contrario, i Padri lo riconobbero unito alla Comunione della Chiesa. Ma quantunque Pelagio abbia tratto vantaggio da questo Concilio, pubblicando, che i quattordici Vescovi aveano approvati i suoi sentimenti, S. Agostino dice, che quei Vescovi, che egli chiama Santi e Cattolici, assolvendo la persona di Pelagio, han condannato la sua Eresia, perchè quegli che n'era il Capo la condannò egli medesimo per non essere condannato; che egli aveano assolto un'uomo, che negava l'Eresia, ma che non vi aveano assolto mai l'Eresia. In questa guisa Pelagio ingannò i Vescovi, e l'assoluzione da lor ricevuta, non fece altro, che renderlo più temerario.

In appresso fu esposto, che Celestio diceva, che il peccato di Adamo non avea recato nocimento, che a lui solo, e non agli altri uomini; che i Bambini nascono nello stato medesimo, in cui era Adamo avanti la sua caduta; e non voleva egli confessare, che il peccato di Adamo passasse in loro; che oltre a questi due Capitoli, era in oltre stato accusato presso i Padri di Cartagine, di tenere, 1. che Adamo fosse stato creato mortale, e ch'egli dovea morire, tanto peccando, come non peccando. 2. Che la Legge conduceva al Regno dei Cieli al par del Vangelo; che prima della venuta di Gesù Cristo v'erano stati degli uomini, che non aveano peccato; esser falso, che gli uomini morissero per la morte, e la prevaricazione di Adamo, e che tutti risuscitassero per la risurrezione di Gesù Cristo. *Aug. Ep. 96. p. 164. Id. Gest. Pel. c. 1. p. 414. Id. de pec. origin. c. 11. p. 335. 2. a. & 421. 2. 6.*

DORMONT in Westfalia (C. di) *Tremoniese*, l'anno 105. Adalberone di Metz vi denunciò il Matrimonio di Corrado suo Parente, Duca d'Austria, che avea sposata una sua stretta Parente. D. M.

DOUZI presso Mouzon (C. di)

Duziacense, l'anno 871. 5. Agosto. Incmaro di Laon vi fu deposto non avendo voluto rispondere ai lamenti, che il Re Carlo avea fatti contro di lui. Questo Principe lo accusava di aver mancato ai giuramenti, che aveagli fatto; di aver eccitato delle ribellioni contro di lui, d'essersi impadronito per via di fatto dei beni, che egli pretendeva appartenere alla sua Chiesa; di averlo calunniato presso il Papa; di averlo disobbedito sino a resistergli coll'armi alla mano. Incmaro di Rheims presentò inoltre un'istanza al Concilio, piena di aggravj, e di doglianze contro Incmaro di Laon, suo Nipote. La sua deposizione fu sottoscritta da ventun Vescovi presenti; dai Deputati di otto Vescovi assenti, e da otto altri Ecclesiastici. *T. VIII. C. p. 637.*

DOUZI (C. di) l'anno 874. 13. Giugno, raunato per ordine del Re Carlo. Si scrisse una lunga Lettera ai Vescovi di Aquitania, contro due abusi frequenti in quei tempi, cioè i Matrimonj incestuosi, e gli usurpamenti de' Beni della Chiesa. Vi fu deposto il Prete Umberro, e messa in penitenza la Religiosa, ch'egli avea sedotta. *Greg. XII. Ep. 31. Interr. 7.*

DUBLIN in Irlanda (C. di) *Dublinense*, l'anno 1136. alla metà di Quaresima, da Giovanni Arcivescovo di Dublin, contro l'Ubbriacchezza e l'Incontinenza de' Chierici. L'Arcivescovo vi pronunziò una Sentenza contro i Chierici della Contea di Vixford, convinti di aver pubblicamente sposate delle Concubine; e gli sospese dalle funzioni Ecclesiastiche, e dal godimento de' lor Benefizj. Vi fu ripreso il Clero d'Irlanda per lo stesso vizio dell'Ubbriacchezza, e furono convinti i Superiori di negligenza a questo riguardo, per impedire tali disordini. *Camb. II Gest.*

E

EFESO (primo C. di) *Ephesinum*, l'anno 196. tenuto sotto

Polierato, Vescovo di quella Città, per celebrare la Pasqua il 24. della Luna, in qualunque giorno della settimana cadesse. Vedi Roma. *Eu. feb. V. Hist.* 24.

EFESO (C. di) l'anno 431. composto di 70. Vescovi d'Asia e di Lidia, alla testa dei quali c'era S. Giangrisostomo, per la elezione di un Vescovo d'Efeso. Fu eletto per suo avviso, Eraclide, suo Diacono. Sei Vescovi simoniaci vi furono deposti, dopo di aver ascoltati i Testimonj, e ricevuta la confessione di detti Vescovi; e si collocarono nel loro posto delle persone degne di occuparlo, S. Giangrisostomo segualb, in questo Concilio, il suo zelo Vescovile. Trattanto i tuoi nimici non perdettero l'occasione di apporvi dei delitti. *Pallad. Dial. c. 15 p. 135.*

EFESO (C. di) III. Concilio Generale, l'an. 431. contro l'Eresia di Nestorio. Per esser al fatto di questo Concilio, è necessario di prendere le cose più al'o, cioè molto più avanti il tempo di sua convocazione, per far conoscere il carattere di Nestorio, e la natura della sua Eresia.

Dacchè Nestorio fu sollevato sopra la Sede di Costantinopoli, mostrò un gran zelo contro gli Eretici; ma un zelo, che i più Saggi trovarono indiscreto e troppo violento. Imperciocchè fin dal primo sermone, che egli fece il giorno di sua Ordinazione, disse queste parole, rivolto all'Imperatore Teodosio il giovane, in presenza di tutto il Popolo: „ Fate, gran Principi, pe, che la Fede Ortodossa regni „ sola per tutta la terra, ed io vi „ farò regnare con Dio nel Cielo: „ ajutatemi a sterminare gli Eretici, „ ed io sterminerò i Persiani con „ voi “. Li più Saggi, dice Socrate, giudicarono, udendolo parlare a quel modo, che egli avea molta presunzione, e vanità. Infatti diede presto delle prove di questo calore indiscreto; fece accettare una Chiesa, dove gli Ariani tenevano le loro Assemblee, e perseguitò tutti gli altri Eretici sotto diversi pretesti. La maniera colla quale dichiara-

rd la guerra ai Quartodecimani diede occasione a delle sedizioni per parte dei Sardi, nelle quali un gran numero di persone perdettero la vita.

Lo stesso Socrate osserva, che Nestorio si rendette molto odioso con questa condotta tanto contraria allo Spirito, e all'uso della Chiesa, che ama piuttosto soffrir la violenza, che farla; ingiustachè, anche allora che fu costretta a implorare l'ajuto dei Principi Cattolici per arrestare l'intolenza degl'Eretici, fu sollecita nel tempo stesso d'impedire, che non si portassero agli ultimi eccessi, e non impiegassero per la verità delle strade, onde i suoi difensori avrebbero potuto arrossare.

Ma recherà minor maraviglia, che tanti sforzi facesse Nestorio per estinguere tutte le Eresie, qualor si sappia, che era suo scopo di far ricevere più facilmente la sua: è la riflessione di Vincenzo Lirinese. Or eccovi qual era il nuovo Dogma, ch'egli cercava di stabilire. Preteudeva, che per le due Nature in Gesucristo, bisognava intendere, che Gesucristo non era veramente che un puro Uomo, unito al Verbo, e pieno della virtù divina, molto più di tutti i Santi: dal che ne seguiva, che il Verbo erasi bensì unito all'Uomo, ma che ei non s'era fatto Uomo, che nato ei non era di Maria Vergine, non moro; nè la Vergine era Madre di Dio, ma Madre dell'Uomo, o com'ei la chiamava Madre di Cristo; volendo che questa parola Cristo denotasse non già un'Uomo Dio, ma un'Uomo unito a Dio. Voleva tuttociò, che in grazia di questa unione, si potesse dare a Gesucristo la qualità di Dio, adorarlo ancora, attribuirgli gli altri titoli augusti, che la Scrittura e la Tradizione gli danno: ma voleva, che gli convenissero in un senso improprio, come quando la Scrittura chiama Moisè il Dio di Faraone. Accordava eziandio alcune volte, che si desse alla Vergine la qualità di Madre divina, purchè si dicesse di farlo in un senso improprio, e solamente perchè

Gesucristo era il Tempio di Dio . Per rispondere alle obbiezioni , che gli si facevano , distingueva il Verbo , dal Figliuolo di Dio ; volendo bensì , che Gesucristo fosse Figliuolo di Dio , Emmanuele , ma non ch'ei fosse il Verbo . Egli pretendeva , che Gesucristo avesse ricevuta la Divinità nella maniera che gliela voleva accordare , mediante un progresso di grazia , e per merito di sua virtù . Quindi il fondo del suo errore era , che il Figliuolo di Dio erasi unito al Figliuolo dell' Uomo , ma non si era fatto Figliuolo dell' Uomo .

Dapprincipio Nestorio non produsse il suo dogma , che di una maniera oscura e piena di ambiguità per non dichiararsi apertamente contro la Dottrina ricevuta comunemente nella Chiesa ; ma lusingavasi , che essendo Vescovo di Costantinopoli , avrebbe assai riputazione per obbligare tutto il mondo a seguire i suoi sentimenti per timore dei cattivi Uffizj , che egli poteva rendere a coloro che gli si opponessero . La sua superbia era estrema . Vincenzo Lirinense dice , che egli vantavasi di esser il primo e il solo , che intendesse la Scrittura , che quanti erano stati avanti di lui , Dottori , Vescovi , Martiri , erano stati tutti ignoranti .

Insinuata , che egli ebbe la sua Eresia in un modo coperto , ne' Sermoni , ch'egli faceva frequentemente , credette di poter metterla in luce apertamente . Il Prete Anastasio suo Sincello , uomo arditissimo , predicando un giorno nella Chiesa disse queste parole : „ Nessuno chiami „ Maria Madre di Dio : Ella era „ donna , ed è impossibile , che Dio „ nasca di una donna “ . Il monasterio universale , che cagionò questa parola non atterrì Nestorio : egli sostenne ne' suoi Sermoni la Dottrina di Anastasio , e dichiarò apertamente , che il chiamar la Vergine Madre di Dio , sarebbe un giustificare la pazzia dei Pagani , che davano delle Madri ai loro Dii .

Alcuni Ecclesiastici e Monaci di

Costantinopoli avendo desiderato saper da lui medesimo , se quel che dicevasi di sua Dottrina fosse vero , cioè , che la Vergine non avesse partorito che un Uomo Conostanziale a sè ; poichè questa espressione non era Ortodossa , egli li fece arretrare , gli fece battere , e metter in carcere . Indatno molti altri del Clero di Costantinopoli si opposero altamente a Nestorio ; che questi violento e crudele ne prese vendetta sopra alcuni Fedeli , che avevano protestato di non aver più Vescovo , e gli fece lacerare a colpi di flagelli nella più barbara forma .

Malgrado la sua audacia e il suo furore , nel tempo che ei sosteneva , che il Verbo non era nato di Maria , ma ch'egli abitava ed era unito inseparabilmente al Figliuolo di Maria , un semplice Laico (credesi che questi fosse Eufbio di Dorisfeo) ebbe il coraggio di alzar la voce , e dir altamente : „ che lo „ stesso Verbo , nato dal Padre pri- „ ma di tutti i secoli , era nato „ una seconda volta dalla Vergine „ secondo la Carne “ . Il che fece gran rumore tra il Popolo ; ed i più istrutti gli fecero sommi elogi ; ma Nestorio non rispose loro , che colle ingiurie . Trattanto la sua Eresia non fece minori progressi per mezzo delle Omilie , che egli spandeva dappertutto ; imperciocchè penetrarono sino nei Deserti abitati dai Santi Monaci , e destarono negli animi dei dubbj fatali intorno ai Misterj . Questo fu il motivo per cui S. Cirillo , Patriarca di Alessandria , temendo che l'errore non gittasse radice , scrisse la sua Lettera ai Solitarij , nella quale scrive tra l'altre cose : „ Io ammiro come si possa „ metter in quistione , se la Vergi- „ ne Santa debba chiamarsi Madre „ di Dio ; imperciocchè se Gesu- „ cristo Signor Nostro è Dio , come „ mai la SS. Vergine può non esse- „ re Madre di Dio ? Questa è la „ Fede , che gli Appostoli ci han- „ no insegnato , quantunque non „ abbiano usata questa parola . Voi „ forse direte : E' ella dunque la „ „ Vet-

„ Vergine Madre della Divinità ?
 „ Noi rispondiamo, che essendo Ma-
 „ dre dell' Uomo unito personalmente
 „ col Verbo, deve esser anche
 „ chiamata Madre di Dio, quan-
 „ tunque non sia Ella Madre della
 „ Divinità “.

Nestorio, credendo di divertir la burrasca, che alzavasi contro di lui, fece tenere un preteso Concilio contro i suoi Avversarj, nel qual depose diversi Ecclesiastici, come seguaci dell'empietà dei Manichei. Vi aggiunse l'esilio, ed ogni maniera di pessimo trattamento; impetiosocchè non v'era cosa, a cui non lo portasse il suo orgoglio, la fiducia che egli avea nelle sue ricchezze, l'andacia che gl'ispirava il potere degli sciaurati suoi Partigiani, e la protezione dell'Imperatore; quindi le sue violenze fecero un terribile effetto sopra le persone deboli. Nestorio tuttavia entrò in gran furore per la Lettera di S. Cirillo ai Solitarj; ma quel Santo Vescovo, ch'era sì, dirò così, consegnato alla difesa della Fede Cattolica, avea risoluto di sostenere la verità sino al fine. Scrisse però egli all'Imperator Teodosio, e a sue Sorelle una Lettera, nella quale, dopo aver confutato l'Eresie, che erano insorte sino all'ora sopra l'Incarnazione, espone e prova la Fede della Chiesa contra coloro, il cui sentimento divideva in due Gesucristo; val dire contro Nestorio; quantunque nol nomini. Trattanto per arrestare i progressi dell'errore, raunò in Alessandria un Concilio dei Vescovi di Egitto, comunicò loro le Lettere, che avea scritte a Nestorio, e le risposte che ne avea ricevuto, e fu deliberato, che egli stesso scriverebbe in nome loro al Papa Celestino. Quest'è l'argomento della celebre Lettera, che ancor ci resta, e che fu molto approvata dal Papa. Vedi Alessandria an. 430. Il Papa dal canto suo fece tener un Concilio in Roma, dove ei presedette. V. Roma.

L' Abate Basilio, e i Monaci da Nestorio maltrattati, scrissero anche

essi all'Imperatore una Lettera, nella quale gli rappresentarono le violenze che Nestorio avea fatte e faceva tutto giorno a' Cattolici, appoggiato dall' autorità secolare, e lo scongiurarono a raunare un Concilio Ecumenico. Giovanni Antiocheno scrisse anche esso a Nestorio, persuadendolo ad abbandonar il suo errore; ma quantunque fossero soddissime le sue ragioni, non fu meno ostinato nel suo parere.

S. Cirillo, avendo ricevuto le Lettere, che Celestino Papa gli scrisse a nome del Concilio di Roma, raunò di nuovo i Vescovi di sua Provincia; e questo Concilio scrisse a Nestorio una Lettera, che dovea servirgli di terzo Monitorio per correggere i suoi errori: vi si aggiunsero i dodici celebri anatemi di S. Cirillo.

Allora Nestorio per togliere dalla mente dell'Imperatore le triste impressioni, che avessero potuto dargli di sua fede, si avvisò di dover anch'esso dimandar all'Imperatore un Concilio Ecumenico, lusingandosi di poterli intorbidare gli spiriti colla riputazione, ch'avea egli alla Corte, e coll'appoggio degli Orientali, o almeno di far abborrire le persecuzioni del Papa e di S. Cirillo contro di lui.

L'Imperatore sollecitato d' ambe le parti, si avvisò essere necessario di convocare un Concilio generale per sedare tutti i torbidi, de' quali credeva autore S. Cirillo. In conseguenza fece scrivere una Lettera circolare di convocazione per tutti i Metropolitan, dichiarando loro, ch'egli avea eletto la Città di Efeso per il Concilio, e ordinando loro d'intervenirci per la prossima Pentecoste coi lor Suffraganei, ma in piccolo numero. Questo Principe fece scrivere sino in Africa per questo Concilio; a finchè quella Provincia, tanto riguardevole per la sua estensione, e pel numero dei Vescovi, e divenuta illustre per la purità di sua Disciplina, e per il lume e lo zelo di S. Agostino, prendesse parte nell'interesse comune della Chiesa. Indirizzò

VEDI IN SUA LETTERA E OVAI SENSO

Lettera venne a Cartagine, il vescovo giunto era al termine de' suoi travagli, e fin dagli 18. Agosto era passato a riposar in Dio.

Celestino Papa non giudicando opportuno di portarsi al Concilio, vi mandò tre Legati, Arcadio e Proietto Vescovi, e Filippo Prete: sono qualificati col titolo di Legati e Deputati della Chiesa Romana, e spediti da Celestino, e occupavano il posto della Sede Appostolica e quello de' Vescovi d'Occidente.

Nestorio arrivò dei primi al Concilio indicato alli 7 Giugno 431 con un seguito numeroso, e accompagnato dal Conte Ireneo, suo amico, e suo protettore; questi lo avea voluto seguire, senz'alcun ordine dell'Imperatore. S. Cirillo anch'egli arrivò, e così Giovanni di Gerusalemme, il quale ci avea coadotti i Vescovi d'Egitto al numero di cinquanta.

Memnone d'Efeso avea raunati più di cinquanta Vescovi di sua giurisdizione. Il numero de' Vescovi ascendeva oltre a dugento, tutti celebri per scienza, ed eminenti per le loro virtù. Candidiano Conte de' Domestici, che comandava le truppe in Efeso, fu inviato al Concilio d'ordine di Teodosio per mantenervi la tranquillità, e affinché ognuno avesse la libertà di proporre ciò ch'ei giudicasse opportuno; contuttociò parve sempre, ch'egli favorisce le parti di Nestorio.

Venne il giorno, in cui dovea il Concilio aprirsi, ma Giovanni di Antiochia e gli altri Vescovi Sirj, ovver di Oriente non erano ancor arrivati, ed altri più lontani erano giunti. Si aspettarono altri quindici giorni, quantunque si comprendesse con qual disegno differissero di portarvisi. Quindi l'apertura fu rimessa alli 22. di Giugno.

In questo mezzo S. Cirillo esaminò la questione della Incarnazione, e fece degli Estratti de' Libri di Nestorio, e Memnone d'Efeso adotta-

menti del S. Velestrandria i Partigiani dal canto loro querevano un' diverse violenze, ch'erano state lor praticate per mezzo de' Chierici, e de' Marinaj Egizj. E' vero, che tutto il popolo d'Efeso era affezionato al Concilio, e contrarissimo a Nestorio, e che l'avversione, che avea per la sua Eresia e pel suo orgoglio rendeva il partito di S. Cirillo il più forte, e il più numeroso.

Tuttanto Nestorio manifestava sempre più la sua Eresia; imperciocchè molti Vescovi trattenendosi con esso lui, e provandogli colle Scritture che Gesù Cristo era Dio, e ch'era nato della SS. Vergine secondo la carne, protestò quest'empie parole: *Io non posso confessare, che un fanciullo di due o tre mesi sia Dio*; disse inoltre, ch'ei non poteva risolversi ad adorare un fanciullo nodrito di latte, nè a dar il nome di Dio a chi fuggito era per salvarsi in Egitto. Il che eccitò l'indignazione de' Vescovi.

Il ritardo di Giovanni di Antiochia, e dei Vescovi d'Oriente che l'accompagnavano, inquietava omai gli animi. I Vescovi avvisarono, ch'è non volesse trovarsi al Concilio, perchè temeva di non veder deporre Nestorio, di cui era amico, e ch'era stato tratto dalla sua Chiesa. Si può credere infatti, che Giovanni di Antiochia volesse rovinar questo affare co' suoi ritardi; e ch'ei differisce di venire per istancare la pazienza de' Vescovi, disponendosi quand'egli fosse arrivato di cercar nuovi ripieghi, per impedire, che Nestorio non fosse giudicato. Per l'altra parte si vide, che quando Giovanni di Antiochia fu arrivato, sostenne, che non avea potuto fare più presto di quel che avea fatto; protestò all'Imperatore, ch'egli avea fatto la strada da Antiochia ad Efeso in quaranta giorni, senza aver preso alcun tempo per riposarsi; tuttavia si riguardarono le sue scuse come vani pretesti. Per altro qualunque turbolenza potesse cagionare

Il suo indugio, a ben considerare la disposizione in cui erano le cose, dice il Sig. Tillemont, ve ne sarebbero state di maggiori, s'egli fosse arrivato prima della condanna di Nestorio; imperciocchè avrebbe fatto un terribil rumore sopra gli anatematismi che S. Cirillo non ebbe riguardo di ritrattare, e sussistendo ancora Nestorio nella sua autorità, il suo partito sarebbe stato considerabile. „Io „ non so, continua egli, se dir si „ possa, che S. Cirillo prevedendo „ questo male, e l'imbroglio, che „ inoltre avvenne sopra il diritto di „ presedere al Concilio, volle piut- „ tosto accelerare, e andar incontro „ a qualunque evento, di quello che „ esporrà a un caso troppo molesto e „ per lui, e per la Chiesa. Aggiun- „ gasi a questo, che diversi Vescovi „ erano caduti infermi, e che tutti „ dicevano, che non bisognava aspet- „ tar Giovanni; che veramente non „ voleva egli trovarsi al Concilio. „ Tutte queste ragioni fecero decidere a S. Cirillo e agli altri Vescovi, che gli Orientali s'erano aspettati abbastanza, e che bisognava dar principio al Concilio, il che fu eseguito alli 22. Giugno ad onta delle opposizioni di Nestorio, ch'era sostenuto dal Conte Candidiano; ad onta della protesta ch'ei fece fare al Concilio, quando fu egli citato il giorno avanti per venirsì a giustificare, e questa a nome di sessantotto Vescovi che dimandavano, che si aspettasse Giovanni di Antiochia.

Il Concilio si radunò nella gran Chiesa di Efeso, detta della Madre di Dio. Il tutto passò secondo le regole. S. Cirillo vi presedette, come occupando la seconda Sede della Chiesa, e tenendo il posto del Papa: lo stesso Concilio lo chiama il Capo di tutti i Vescovi riuniti ad Efeso; presso di lui e' erano Ginnovale di Gerusalemme, Flaviano di Filippi, Firmo di Cesarea, Memnone d'Efeso, Accacio di Melitene, Teodoro d' Ancira, e gli altri secondo l'ordine della lor dignità, al numero di cennoventotto, la maggior parte della Grecia, dell' Asia

Minore, della Palestina, e dell'Egitto, secondo le sottoscrizioni, che noi ne abbiamo. I Libri dei Santi Evangelii erano collocati in mezzo dell'Assemblea. *Socr. C. 7. c. 29. p. 370. c. d. 1. p. e. c. 31. p. 372. Vinc. Lirin. Commonit. c. 16. p. 329. Petav. Dogm. Tom. IV. l. 1. c. 7. §. 4. p. 36. & c. 9. p. 43. Conc. Tom. III. p. 1124. Tom. III Conc. p. 588. Cyr. Ep. 9. p. 36. Conc. Ep. p. 748. Till. Conc. Tom. III. p. 547.*

Prima Sessione. Riuniti che furono i Vescovi, Candidiano si presentò a far istanza, che indugiassero a tener il Concilio, sinuattantoché fossero giunti gli Orientali; ma non crederono di dover differire alle sue istanze. Sulle prime fu letto la Lettera, colla quale l'Imperatore avea convocato il Concilio. Fu prodotta la risposta che avea data Nestorio alla citazione del Concilio; cioè ch'egli verrebbe, se lo giudicasse necessario. Frattanto per conformarsi ai Canoni, e prima di far il rapporto degli Scritti concernenti questo affare, e si deputarono tre Vescovi a Nestorio per secondo Monitorio di presentarsi al Concilio, a giustificare la sua Dottrina; ma i Vescovi deputati trovarono la sua Casa circondata di Soldati armati di clava, e non poterono mai ottener di parlargli. Nestorio avea fatto dirlo, che allora quando tutti i Vescovi si fossero riuniti, egli si porterebbe allora al Concilio. Gli si fece una terza citazione, e i Vescovi dopo aver aspettato un lungo pezzo, furono trattati con grande insulto da Soldati, che lor dichiararono, che stavano colà d'ordine di Nestorio, per non lasciar entrar nessuno a nome del Concilio. A questa risposta i Padri, non badando più che a difendere la Fede, e a seguirte i Canoni, fecero leggere, 1. Il Simbolo di Nicea, come regola della Fede. 2. La seconda Lettera di S. Cirillo a Nestorio, alla quale tutti i Padri diedero dei grandi elogi. 3. La risposta, che Nestorio avea fatta a questa Lettera, e il Concilio trovò, che non si accordava col-

Sermoni, e i Padri vi trovarono delle bestemmie orribili (son queste le loro espressioni,) e tutti esclamarono: *Noi anatematizziamo l'eretico Nestorio, e chiunque non lo anatematizza, sia egli pur anatema.* 5. L'ultima Lettera di S. Cirillo a Nestorio, terminata dai dodici anatematismi, intorno ai quali non è messo in nota, dice il Signor Tillemont, che sia stata fatta la memoria cosa. 6. Si produssero diversi passi de' Padri per far vedere, qual era stato lo lor Dottrina sopra la Incarnazione. Dopo di che tutti i Padri esclamarono: *Queste parole sono le nostre: questo è quel che noi tutti diciamo.* 7. Si ricevettero le deposizioni de' Vescovi, che avevano udito dalla propria bocca di Nestorio la sua empia Dottrina.

Pot si pronunziò la sentenza contra Nestorio. „ Nostro Sgnor Gesucristo, „ sto, bestemmiato da Nestorio, ha „ dichiarato colla voce di questo San- „ to Concilio, ch'egli è privato di „ ogni dignità Vescovile, e recito da „ tutta l'assemblea Ecclesiastica. “ Questa sentenza fu segnata da cenno- vantotto Vescovi, secondo il Sig. Tillemont, e da più di dugento secondo il Fleury. Fu ella subito significata a Nestorio, e affissa nelle pubbliche piazze: il che cagionò grande allegrezza nella Città di Efeso. Se ne diede notizia per Lettere al Clero di Costantinopoli, raccomandandogli di conservare tutti i beni della Chiesa per renderne conto al futuro Vescovo.

Frattanto Nestorio avendo intesa questa nuova, protestò contro tutto ciò ch'era stato fatto nel Concilio, e Candidiano di concerto con lui, invì all'Imperadore una relazione di ciò, ch'era avvenuto, molto disavvantaggiosa al Concilio, dicendo che S. Cirillo, Memnone, e gli altri non avevano voluto aspettar gli Orientali, che si era operato in quel Concilio di una maniera tumultuaria, e con argomenti visibili d'odio, e di

del Concilio, per distruggere le cattive impressioni, che si potessero dare all'Imperadore della loro condotta, giudicarono opportuno d'invìare all'Imperadore gli Atti del Concilio, ma i Fattori di Nestorio a Costantinopoli lo servirono sì efficacemente, sicchè impedirono, che tutto ciò che venisse per parte del Concilio, non arrivasse sino all'Imperadore; e dall'altra parte, Candidiano impiegò la violenza contro i Vescovi, mise delle Guardie dappertutto, per impedire, che non fossero loro portate le cose necessarie, e che non mandassero nessuno alla Corte, e gli tenne chiusi in Efeso, come in una prigione.

In mezzo a questi movimenti diversi, Giovanni di Antiochia arrivò finalmente ad Efeso alli 16. Giugno, seguito da ventisette Vescovi, e incontrato da' Soldati. Offeso, che il Concilio non avesse aspettato il suo arrivo, diede delle prove le più violente, e le più irregolari del suo risentimento; e cominciò a rendersi innaccessibile ai Deputati, che il Concilio gli invì per dargli parte di ciò ch'era passato intorno a Nestorio. Egli fece rispingere que' Vescovi dall'ingresso della sua Casa dai Soldati, i cui oltraggi sostennero coll' incredibil pazienza, e sinò a correr rischio della vita. Ma intanto, che gli fece aspettare a quel modo, tenne egli stesso un Concilio co' suoi Orientali e con Nestorio. Val dire (come osserva il Signor Tillemont) che quaranta Vescovi tentarono di giudicarne dugento; e questo il fecero senza accusatore, senza citazione, senza esame, senza nessuna formalità. Vi deposero S. Cirillo, e Memnone, come autori della discordia, e separarono dalla Comunione tutti gli altri Vescovi, cioè, pretendevano, che que' Vescovi non potessero più comunicare con essi nella celebrazione de' Misterj.

Frattanto Giovanni d'Antiochia, avendo terminato il suo Concilio, permise finalmente, che si fa-

cessero entrare i Deputati del Concilio d' Efeso, ma questi appena gli ebbero esposto il soggetto della loro commissione, che viderosi oppressi d' ingiurie, e di percosse dai Vescovi, e dal Conte Ireneo, che stavan d'intorno a Giovanni di Antiochia. Dopo essere stati così maltrattati, andarono a riportare al Concilio le loro doglianze, per cattivi trattamenti ch' avevano sofferti. I Padri sorpresi da una sì strana condotta, separarono Giovanni di Antiochia dalla loro Comunione, sin tantochè fosse egli venuto a giustificarsi, e risguardarono con insulto la sentenza informale del suo Conciliabolo. Ma Nestorio, e gli Orientali, a null'altro badando, che al proprio risentimento scrissero parecchie Lettere alla Corte per giustificare la loro condotta; e l'Imperatore prevenuto da Candidiano scrisse una Lettera ai Padri del Concilio, colla quale egli disapprovava la deposizione di Nestorio, e dichiarava, che sin tantochè il punto di Dottrina fosse deciso, non comporterebbe, che nessun Vescovo pattisse di Efeso. I Padri fecero una risposta alla Lettera dell' Imperatore, nella quale giustificavano la loro condotta, e querelavano dei falsi rapporti di Candidiano.

Gli Orientali, alteri della Lettera dell'Imperatore tentarono di ordinare un nuovo Vescovo in Efeso, ma risaputosi appena il loro disegno, in fretta furon serrate le porte della Chiesa, ed egli non furon costretti a ritirarsi confusi. In questo mezzo, quantunque i Fattori di Nestorio facessero i loro sforzi per impedire, che l'Imperatore non fosse istruito del vero, un Mendico sforzò tutti i ripari, e portò a Costantinopoli, in una canna forata, che servivagli di bastone, una Lettera scritta da Efeso, e diretta ai Vescovi e a' Monaci ch' erano a Costantinopoli. Sparsa che fu questa Lettera, tutti i Monaci lasciarono i Monasteri, e andarono quasi in processione a ritrovare l'Imperatore. L' Abate San Dalmazio, che da quarantott'anni non era uscito del Monastero, n'era il Condottiero.

La Lettera fu presentata all' Imperatore: e il Santo Abate gli rappresentò quanto era succeduto in Efeso, e come avevano oppresso la sua Religione. Teodosio mostrò di approvare tutto ciò, che il Concilio avea fatto, e ringraziò Dio di avergli fatto conoscere la verità. In conseguenza il Concilio mandò alcuni Vescovi all' Imperatore, e gli Orientali dal canto loro, impegnarono il Conte Ireneo a portarsi dall' Imperatore, e gli consegnarono parecchie Lettere.

Intanto S. Dalmazio, e gli Ecclesiastici di Costantinopoli scrissero una Lettera ai Padri del Concilio, che fu per essi di gran conforto nella persecuzione che sostenevano. In questa Lettera, il Clero di quella Città testimoniava ai Padri del Concilio la consolazione, che avevano provata della deposizione di Nestorio, e gli pregavano di adoperarsi pel ristabilimento della lor Chiesa.

Ma gli affari del Concilio furon di nuovo attraversati per qualche tempo dall'arrivo del Conte Ireneo a Costantinopoli. Siccome era egli consagrato del tutto al partito di Giovanni di Antiochia e di Nestorio, così l'esposizione ch' ei fece all' Imperatore, rinise quel Principe nelle sue prime prevenzioni contra il Concilio, ovvero piuttosto lo lasciò indeterminato e sospeso a favore di chi egli dovesse dichiararsi. Quindi senza distinguere i due partiti, confermò la deposizione di Nestorio fatta dai Padri del Concilio, e quella di S. Cirillo e di Memnone fatta dagli Orientali, e annullò poi quanto era stato fatto d' ambe le parti. Mandò ad Efeso il Conte Giovanni per regolare le cose, secondo che più espediente ne giudicasse. In questo mezzo i Legati della Santa Sede arrivarono ad Efeso. *Tom. III. C. p. 491 id. p. 753 Fleury. Tillem. Tom. III. C. p. 729. 733. II. e III. Sess. 10. Luglio.* Subito dopo il loro arrivo i Padri si riunirono di nuovo, e i Legati sedettero con essi, e i tre Deputati di Occidente. Fu letta la Lettera di S. Cele-

sta Sessione dell' 17. Luglio riferire i Canonì contro gli Nestorio. Questi son quei

li, che ci restano del Concilio di Efeso, almen secondo il Baronio. Del rimanente non contengono nulla, che risguardi la Disciplina pubblica della Chiesa.

avea ordinato l'anno precedente nel Concilio di Roma, al che i Padri applaudirono grandemente. Questa Lettera era una specie di Credenziale per tre Deputati di Occidente. Egliu rendettero conto ai Legati di ciò ch'era avvenuto, e trovarono, che il tutto era stato fatto a tenore dei Canonì; e i Legati dichiararono che condannavano essi pure Nestorio, e deponevano a nome del Papa, la cui autorità portava seco quella di tutto l'Occidente; poichè, dissero, i Vescovi di Oriente e di Occidente hanno assistito al Concilio per sè, o per lor Deputati.

IV. Sess. 16. Luglio. Il Concilio ricevette la Supplica di S. Cirillo e di Memnone, colla quale dimandavano giustizia della Sentenza pronunziata contro di loro da Giovanni d' Antiochia, e dagli Orientali, e il Concilio gli fece citare. Ma i Vescovi spediti a questo fine furono insultati e rispinti dai Soldati, e non poterono avvicinarsi alla tua persona. Alla seconda citazione Giovanni fece loro rispondere, che ei non avea che dire a persone deposte, e scomunicate.

V. Sess. 17. Luglio. Si deliberò di citare per la terza volta Giovanni di Antiochia; e i Deputati riferirono, che l' Arcidiacono di Nestorio era venuto da essi, e avea voluto dar loro un foglio, ma che non aveano giudicato ben di riceverlo. Il che vedendo quegli avea detto loro: „ Voi non avete ricevuto il mio foglio, ed io non bado a ciò che dice il Concilio; noi aspettiamo „ una decisione dell' Imperatore “. Udito il rapporto dei Deputati, il Concilio pronunziò contro Giovanni di Antiochia ed i suoi Complici, al numero di trentatre, tra i quali fu compreso Teodoreto, una Sentenza che recidevagli dalla Comunione Ecclesiastica; soggiungendo, che se non avessero riconosciuto il loro errore, si tirerebbono adosso l'ultima condanna.

Il Concilio informò l' Imperatore di quanto era seguito; egli si querelò altamente, che trenta Vescovi avessero avuto ardimento di alzar tribunale contro più di dugento; e aver ser preteso di formare un secondo Concilio. Il Concilio scrisse anche al Papa ciò ch'egli avea fatto contro i Pelagiani; imperciocchè erano venuti a Costantinopoli nel 429. e v'erano stati sostenuti dal credito di Nestorio. Ma Teodosio gli fece scacciare dalla Città. Il Concilio confermò ciò ch'era seguito al tempo della loro condanna sotto Zozimo Papa nel 418. *Fleury. Tillem. Baron 431. 492.*

VI. Sess. 22. Luglio. S. Cirillo vi presedette come Vicario del Papa. Il Concilio condannò un Simbolo di Teodoro Mopsuesteno, senza nominare quel Vescovo, e proibì a chiunque di comporre, o di far sottoscrivere, a chi avessero incontrato nella Chiesa verun'altra professione di Fede, che quella di Nicea; sotto pena di deposizione pegli Ecclesiastici, e di anatema per i Laici.

Sopra di che il Sig. Tillemont osserva, che Eutiche nel Latrocinio di Efeso, e i Vescovi di Egitto in quello di Calcedonia, abusarono di questo Mandato, il quale non si vuol prendere a rigore; e se ne servirono per coprirsi sotto la generalità dei termini del Concilio Niceno, e per rigettare le aggiunte fattevi dal Concilio Costantinopolitano; che questa prescrizione medesima fu opposta allo stesso S. Cirillo, per aver egli ricevuto dell'altre professioni di Fede da alcuni Vescovi sospetti di Nestorianismo; ma il Santo rispose, che quel Decreto del Concilio di Efeso, benchè fosse santissimo, non impediva, che qualor certe persone fossero sospette di non ben intendere

re il Simbolo Niceno, non dovestero dichiarare i lor sentimenti con parole più precise; dal che era facil concludere, siegue lo stesso Autore: „ che quando la Chiesa ha da „ combattere delle Eresie, non con- „ dannate formalmente dal Simbolo „ Niceno, ha ella diritto di aggiu- „ gnerci quelle espressioni, che cre- „ de opportune, e necessarie a met- „ ter in chiaro la verità “. E tanto avea fatto il Concilio Costantino- politano, e lo stesso fecero parecchi altri in appresso.

VII. Sess. ed ultima. 31. Luglio. Regio Vescovo di Costanza nell' Isola di Cipro, presentò una Istanza al Concilio in nome suo, e di due altri Vescovi, lagnandosi, che il Clero di Antiochia offendesse la libertà, ond'erano in possesso, e pretendesse di attribuirsi il diritto delle Ordinanze, contro i Canon, ed il costume stabilito. Il Concilio colla sua sentenza conservò i Vescovi di Cipro nel libero possesso di far da se stessi le Ordinanze dei Vescovi, a tenore dei Canon, e secondo il costume, se il Vescovo di Antiochia non fosse fondato nella consuetudine. Ma siccome quest' ultimo non era presente al Concilio, così non potè difendere il suo diritto ch' era nè più nè meno fondato, dice Monsignor Fleury, non essendo stato interrotto questo possesso, se non per occasione degli Ariani, siccome appar da una Lettera di S. Innocenzo Papa ad Alessandro di Alessandria scritta vent'anni addietro.

Poco dopo questa Sessione, Teodosio mandò il Conte Giovanni ad Efeso, e subito che fu quest' arrivato, lesse ai Padri del Concilio la Lettera dell' Imperatore, la qual comandava la Deposizione di S. Cirillo, di Memnone, e di Nestorio; e siccome i Vescovi protestarono, ch' egli non acconsentirebbono a quella dei due primi, così gli fece arrestare tutti e tre, e diede in custodia Nestorio al Conte Candidiano suo amico, S. Cirillo, e Memnone furon guardati molto strettamente. In oltre tenne egli rinchiusi i Ve-

scovi in Efeso, quasi in una prigione, e fece loro patire molti disagi; togliendo loro qualunque commercio con chicchessia. Trattanto l' Imperatore lusingandosi di poter riunire i Vescovi, volle obbligar gli Ortodossi a comunicare cogli Orientali; ma egliu protestarono di nuovo, che non acconsentirebbono mai a questa riunione, se gli Orientali non annullassero ciò che avean fatto contro S. Cirillo e Memnone, e non anatematizzassero in iscritto Nestorio e i suoi Dogmi.

Finalmente gli Orientali, essendosi rientrati un poco in se stessi, crederono di dover cooperare alla pace della Chiesa, e dopo essersi a grandissimo stento accordati, offerirono una professione di Fede sopra l' Incarnazione, e sopra la SS. Vergine. Fu trovata Cattolicissima, e se ne fece uso in progresso per placare gli animi. per l'altra parte i Padri del Concilio scrissero all' Imperatore a favore di S. Cirillo e di Memnone, e lo informarono della verità dei fatti: Rappresentarongli con quale ingiustizia opprimevasi un' Assemblea, qual'era il Concilio, e per distruggere le impressioni, che potesse aver fatto sull'animo di Teodosio la relazione infedele del Conte Giovanni, scrissero una Lettera dello stesso tenore agli Ortodossi di Costantinopoli; i quali non dubitarono di dichiararsi altamente a favore di tanti Vescovi perseguitati a quel modo; e indirizzarono all' Imperatore, a nome di tutto il Clero, una Supplica piena di energia e di generosità.

Dicono in quella, che siccome la Religione Cristiana obbliga i Sudditi a ubbidire ai loro Principi, così vuol ella che quando non si può loro ubbidire senza pregiudizio dell' anima sua, parlisi loro con libertà e con coraggio da figliuoli di Dio. Gli rappresentarono, che condannando Cirillo e Memnone, sotto un falso pretesto di pace, si mette la divisione in tutta la Chiesa; e che deponendo Nestorio da una parte, e tutti i Vescovi Cattolici dall'altra, nella persona di S. Cirillo, si lasc-

no gli Ariani e gli Eunomiani padroni di tutto: protestano d'essere risolti a soggiacere a ogni male, anche al martirio, con quelli che hanno con loro la stessa Fede.

Tocco l'Imperatore da questa Supplica del Clero di Costantinopoli, permise ai Padri del Concilio di mandargli otto Deputati colle opportune istruzioni. Altrettanti ne inviaron gli Orientali dal canto loro. Gli uni e gli altri portatosi per ordine dell'Imperatore a Calcedonia, ch'era dirimpetto a Costantinopoli, ma dall'altra parte del Bosforo, e quì fu dove si terminarono finalmente gli affari di Efeso a viamaggio della Chiesa. Essendosi l'Imperatore colà portato, diede udienza, per cinque giorni diversi, ad ambe le parti; e dimandò, che ognuno facesse una esposizione di sua credenza. Non si fa per minuto ciò che seguì in queste Udienze; solamente si fa, che gli Orientali si dolsero molto degli anatematismi di S. Cirillo, e che i Cattolici non vollero mai entrar in Conferenza con essi.

V'è fondamento di supporre, che l'Imperatore, essendo meglio informato, rendesse giustizia alla verità, poichè essendo di ritorno a Costantinopoli, ordinò con una Lettera ai Deputati Cattolici di portarsi in quella Città per ordinarvi un nuovo Vescovo in vece di Nestorio, al quale avea egli fatto già comandare di uscire di Efeso, e di rinchiudersi nel suo Monastero vicino ad Antiochia: il che giacchè in costernazione gli Orientali, Finalmente ordinò con una Lettera, che tutti i Vescovi, e S. Cirillo e Memnone eziandio, ritornassero alle lor Chiese. Da questa Lettera, ch'è come la conclusione del Concilio, si raccoglie, che quantunque quel Principe fosse ancora in qualche dubbio, e non volesse decidere nè pegli uni nè pegli altri, egli preferiva contutto ciò quelli del Concilio, perchè aveano dal canto loro più contraffegni di Comunione Cattolica. Così ebbe fine il celebre Concilio di Efeso, ricevuto sempre dalla Chiesa

come Ecumenico, nulladimante la opposizione, che fecervi per qualche tempo gli Orientali. *Fleury. Innoç. Ep. 18. n. 2. Tom. III. Conc. p. 777. e 780. Till. id. p. 740.*

EFESO (Conciliabolo, ovvero Latrocinio di) *Latrocinium Ephesinum*, l'an. 449. L'Eresiarca Eutiche, covava da lungo tempo nel cuor suo il disegno di vendicarsi di S. Flaviano, da cui era stato deposto l'anno precedente nel Concilio di Costantinopoli. Avea egli posto già in uso le menzogne, e le cabale per sorprendere Teodosio, e ottenere da lui un Concilio, coll'idea di perdere S. Flaviano, se gli fosse riuscito, e di trionfare de' suoi avversarj. Egli era singolarmente protetto dall'Eunoco Crisafio, Ufficiale dell'Imperatore. Quest'uomo, il cui nome è tanto celebre nei monumenti della Chiesa per i mali ch'egli le fece, rendendosi arbitro del sommo potere per l'ascendente, ch'egli avea preso sopra il suo Padrone, di cui ne dominava l'animo, s'era persuaso di non trovar nessuna resistenza, e ch'egli verrebbe a capo di far annullare in un Concilio la sentenza di deposizione pronunziata contro di Eutiche.

Cominciò dunque dall'impegnare Dioscoro, Vescovo di Alessandria, a prender la difesa di Eutiche, e ad attaccare S. Flaviano, al che Dioscoro era già inclinatissimo; avendolo preso in avversione, perchè S. Flaviano proteggeva i parenti di S. Cirillo, perseguitato da Dioscoro. In appresso collegatosi con Eutiche per sollecitare Teodosio, ed obbligarlo a convocare un Concilio Ecumenico, ottenne ciò, che desiderava. In conseguenza l'Imperatore fece scrivere a Dioscoro di portarsi a Efeso il dì primo di Agosto, con dieci Metropolitani, e altrettanti Vescovi di Egitto, con proibizione, che non e' intervenissero altri Vescovi. Avea egli accennato nella sua Lettera, che il soggetto del Concilio sarebbe, per dar fine a una questione di Fede mossa tra il Vescovo Flaviano, ed Eutiche, e discacciar

dalla Chiesa i fautori dell' errore di Nestorio. Negli stessi termini scrisse agli altri Vescovi; sempre susando lo stesso numero di Metropolitani e di Vescovi, e fece vedere da questa Lettera quanto fols' egli prevenuto contra gli Orientali, e particolarmente contra Teodoro, il quale col suo ingegno, e colla sua dottrina si era renduto formidabile ai nimici della vera fede: imperciocchè gli fece proibire di uscire della sua Diocesi.

Egli ordinò all' Abate Barsuma, fautore di Eutiche, ch' era venuto alla Corte per ordir cabale contro i Vescovi di Oriente, di portarsi al Concilio, e decidervi ogni cosa coi Vescovi. Mandò egli altresì Elpidio ed Eulogio con facultà di prender tutte le truppe necessarie per far eseguire ciò, che credessero opportuno. Aveano commissione d' impedire, che non succedessero turbolenze, di far decidere l' affar della Fede prima di ogni accusa personale, e che i Vescovi, ch' erano stati Giudici di Eutiche, fossero presenti al Concilio, ma non come Giudici. Finalmente, quasi per lasciar un libero corso alle violenze, che Dioscoro dovea esercitare, cui egli trattava da Santo, e da ortodossissimo, e rendere più compiuta la oppressione dei Vescovi, gli diede il primato in tutti gli affari, che riguardavano il Concilio.

Eutiche, per facilitare la sua asoluzione, ottenne dall' Imperatore di far tenere un' Assemblea prima dell' apertura del Concilio, nella quale egli pretendeva di far vedere, che si aveano tolte dalle sue risposte delle espressioni che facevano vedere la purità di sua fede; ma gli Atti furono riconosciuti sinceri; nè vi si potè trovare nessuna falsità.

Tuttanto il Papa S. Leone, in conseguenza della Lettera dell' Imperatore, inviò i suoi Legati al Concilio, cioè Giulio Vescovo di Pozzuolo, e il Diacono Ilario; il terzo morì per viaggio. Nel tempo stesso scrisse egli pure a S. Flaviano la sua celebre Lettera sopra l' In-

carazione, nella quale tutta la questione sopra questa materia è trattata con molta sodezza. Egli atterrà in quella i due opposti errori di Nestorio, e di Eutiche, e fece in guisa, che questa Lettera fosse tratta dalla dottrina del Vangelo, e degli Apostoli.

Vedesi in questa Lettera ciò che la Chiesa crede ed insegna sopra questo mistero. S. Leone prova in essa, dalle Scritture, che Gesucristo ha non solamente la forma di uomo, ma un vero corpo nato di Maria Vergine, e che l' operazione dello Spirito Santo non impedì, che la carne del Figliuolo non fosse della natura medesima della Madre; e quindi che l' una e l' altra natura restano intatta, restò unita con una stessa persona, affinchè lo stesso Mediatore potesse morire, restando per altro immortale e impassibile, e il Verbo e la carne ferbando le operazioni, che sono lor proprie. Prova egli altresì dalla Scrittura, la verità delle due nature: Eutiche negando, foggugne egli, che la nostra natura sia nel Figliuolo di Dio, deve temere ciò che dice S. Giovanni: *Ogni spirito che confessa, che Gesucristo è venuto in carne, è da Dio; e ogni spirito che divide Gesucristo, non è da Dio, ed è l' Anticristo*. Imperciocchè, che cosa è dividere Gesucristo? se non separarne l' umana natura.

Il Concilio si aprì nel giorno assegnato: vi si trovarono centrenta Vescovi incirca, il più famoso dei quali era Dioscoro di Alessandria. Gli Storici, che ci hanno dipinto il suo carattere, osservano, che questo Vescovo non era in uestun modo capace d' istruire; ma che egli era un uomo superbo, altero, e crudele con tutti, e massime verso i parenti e gli amici del suo predecessore. Si vede, dalle istanze presentate al Concilio di Calcedonia, di quali violenze fols' egli accusato; quanto fregolata fosse la sua vita privata, e che da lungo tempo avea egli dato a conoscere, che sotto l' apparenza di Vescovo e di Pastore

nascondeva la malvagità, e crudeltà di Lupo.

Dopo di lui contano, Domno di Antiochia, Giuvenale di Gerusalemme, Talassio di Cesarea in Capadocia, Eustachio di Berito, Basilio di Ancira, e Basilio di Seleucia. S. Flaviano di Costantinopoli erasi anch' egli portato ad Efeso con parecchi de' suoi Ecclesiastici; nè lasciarono d' intervenire il Monaco Eutiche, e Barsuma, ognuno accompagnato dai suoi Monaci.

Il Concilio si tenne agli 8. Agosto. Dioscoro vi prese il primo luogo, assiso sopra un Trono elevato, in virtù del poter ch'avea ricevuto dall' Imperatore, e S. Flaviano, che era già riguardato come parte, e non come Giudice, non fu allogato che nella ultima schiera. Una parte di quelli che aveano assistito al Concilio di Costantinopoli erano al numero di quarantadue; ma ridotti a starsene in silenzio, perchè l' Imperatore avea ordinato, che non avessero voce nel Concilio; come nemmeno S. Flaviano; il che era una violenza aperta e contraria ai Canon, soggiugne il Sig. Tillemont.

Posti tutti a sedere, Dioscoro fece leggere le Lettere dell' Imperatore per la convocazione del Concilio. Poscia i Legati del Papa S. Leone presentarono la Lettera, che egli scrivea al Concilio, ma non fu letta. Dopo di che il Vescovo Talassio propose, che si esaminasse la fede: al che Dioscoro rispose, che la fede de' Padri non dovea esser messa in quistione, se sol trattavasi di vedere, se fosse stata seguita nel giudizio renduto contra Eutiche. Elpidio ordinò che si facesse entrare Eutiche essendo entrato presentò la sua Supplica, nella quale dolevasi di esser perseguitato, per non voler avere altri sentimenti da quelli del Simbolo di Nicea, ch' egli vi avea inserito tutto intero, protestando, che non ci poteva nè togliere nè aggiugnere una sillaba: vi esponeva a modo suo, il giudizio pronunziato contro di lui, e l' appello da sè interposto, e dimanda-

va, secondo il rigore del Canou, la punizion di coloro, che aveano perseguitato.

Allora S. Flaviano prese la parola, e rappresentò, che bisognava far entrare Eusebio di Dorileo, ch' era l' accusatore di Eutiche; ma Elpidio in autorevol tuono, disse, che l' accusatore fatte avea già le sue parti, nè c'era più luogo per lui, che toccava al Giudice render conto del suo Giudizio. Dioscoro soggiunse a questo, che l' Imperatore avea proibito che Eusebio entrasse nel Concilio.

Vedesi nel Concilio di Calcedonia, che si tenne due anni dopo, che Eusebio accusò Dioscoro di averlo impedito d' intervenire al Concilio, e di non aver voluto permettere a S. Flaviano di difendere la giustizia della causa.

I Legati avendo insistito, che si leggesse la Lettera del Papa al Concilio, e quella, ch' egli avea scritto a S. Flaviano sopra l' Incarnazione, Eutiche dichiarò, che gli erano sospetti. Dioscoro promise di farla leggere, ma non fu mai letta; e la ragione ognun può vederla, perchè si avrebbe trovato la condanna degli errori di Eutiche. Si contentò egli pertanto di far leggere gli Atti del Concilio di Costantinopoli, e non si trovò nulla da condannare in quel che S. Flaviano avea detto per la esposizione della Fede: ma quando si lesse, che Basilio di Seleucia avea detto, che bisogna adorar Gesucristo in due Nature, incontante i Vescovi di Egitto, e i Monaci seguaci di Barsuma, gridarono: „ Sbranzatelo in due „ colui che dice due Nature: costui „ è un secondo Nestorio “. Sollevaronsi della stessa maniera contro Seleuco di Amasia, che si era servito della espressione medesima a Costantinopoli, e contro Giustano di Cos, il quale avea detto, che egli confessava due Nature. Quando poi si arrivò al luogo, dove Eusebio strigneva Eutiche a confessare due Nature, si udì un gran numero di voci gridare, che bisognava bruciar via

vo Eusebio, giacchè lacerava così Gesucristo, e tutti gridarono: „ Chi, „ unque ammette due nature in Ge- „ sucristo, sia anatema “. Nel Con- „ cilio però di Calcedonia gli Orientali „ protestarono, che non aveano avuto „ parte in quegli schiamazzi.

Dioscoro, e gli altri dietro di lui dichiararono, che non credevano che una sola Natura, con Eutiche: dopo di che, Basilio di Seleucia, per timor di Dioscoro, si ritratò di quel, che avea detto di due Nature nel Concilio di Costantinopoli; e nella stessa debolezza cadde Seleuco di Amasia. Allora Eutiche volle inferire da queste ritrattazioni, che gli Atti del Concilio di Costantinopoli erano stati falsificati; ma S. Flaviano provò, che non si poteva accusarli di falsità, e testimonid nel tempo stesso, che l'ingiustizia colla quale li trattavano, non gli permetteva dir di vantaggio, e ch'egli metteva la sua fiducia in Dio per tutto ciò che poteva accadere. Dopo di questo, Dioscoro domandò i pareri de' Vescovi sopra la credenza di Eutiche. Giuvenale di Gerusalemme opinando il primo, disse, ch'egli era perfettamente Ortodosso; e siccome la paura sottomesse tutti a Dioscoro, così gli altri Vescovi non osarono contraddire a questo giudizio, e gridarono, ch'egli era giusto.

Donno d' Antiochia acconsentì, che Eutiche fosse rimesso nella dignità di Prete, e nel posto di Abate; e nessun Vescovo ebbe difficoltà di confermare la stessa cosa. Alcuni anzi sostennero, ch'egli era stato condannato contro le Leggi, e aprirono così la strada a Dioscoro di condannare S. Flaviano. I Monaci di Eutiche vi contribuirono più degli altri, presentando al Concilio una Supplica, contro il lor proprio Vescovo, perchè avea deposto il loro Abate.

Dopo Dioscoro propose di leggere ciò che era stato decretato intorno alla Fede nel Concilio di Efeso; nel far la qual proposizione avea egli le sue mire. Fu letta la sesta Sessio-

ne di quel Concilio, e la proibizione, ch'esso avea fatta sotto pena di deposizione, e di anatema, di far uso d'altro Simbolo, fuorchè del Niceno: il qual Decreto era stato fatto dal Concilio a solo fine di metter freno alla temerità de' privati, che volessero far nuovi Simboli, ma non avea preteso, che qualor occorresse d'illuminar certi punti di fede non bene espressi nel Concilio, che fosse in tal caso vietato di usar altri termini, che contenessero chiaramente quelle verità. Ciò nullostante Dioscoro si servì di quel Decreto; e sotto pretesto, che S. Flaviano avesse espressa la Dottrina della Chiesa in altri termini più precisi di quelli del Simbolo; interrogò se quegli, che avea cercato qualche cosa, oltre al Simbolo Niceno, fosse soggetto o no al castigo prescritto dal Concilio; come se il Concilio avesse proibito in termini espressi, di non discuter niente, di non cercar niente fuor dei termini di quel Simbolo. Allora i Vescovi, che erano a lui venduti, gridarono, che anatematizzavano chiunque dicesse, o cercasse qualche cosa fuori del Simbolo Niceno. A queste parole si fecero incontanente entrare i Notaj, che lessero ad alta voce una Sentenza di deposizione a nome di Dioscoro, contro S. Flaviano ed Eusebio di Dorileo.

Pocchia Dioscoro dimandò ai Vescovi il loro parere, ma gli avvertì nel tempo stesso che l'Imperatore sarebbe informato di tutto. Il Vescovo S. Flaviano disse allora, ch'egli ricusava Dioscoro, e dichiarò, che da lui appellava alla Sede Apostolica: il Legato Hario protestò, che opponevasi a questa Sentenza. Nel tempo stesso parecchi Vescovi andarono a prostrarli a' piedi di Dioscoro, pregandolo di ben riflettere a ciò ch'ei faceva; che Flaviano non avea fatto cosa che meritasse la Deposizione. Ma siccome Dioscoro voleva consumare il suo piano d'iniquità, trovandosi attorniato da questa folla di gente, che lo importunava, facendogli efficacissime

istanze d'ogni maniera, egli gridò: *Dove sono i Conti*, quasi per chiamarli in ajuto; e subito si vide entrare il Proconsole Proclo con catene in mano, e una truppa di Soldati armati di spade e bastoni, e seguiti da un gran numero di Monaci. Dioscoro allora si mise a gridare: *Se v'è chi ricusi di sottoscrivere alla Sentenza, avrà che fare con me*. La maggior parte dei Vescovi restarono in guisa intimoriti, che ognun di loro protestò di acconsentire alla Deposizione di Flaviano e di Eusebio. Ma Dioscoro non appagandosi di questo consenso, e volendo una sottoscrizione formale, presentò la Sentenza ai Deposizioni ai Vescovi, e gli obbligò sul fatto a sottoscrivere. Una gran parte seguirono per timidezza, e al numero di centrenta; ma si praticarono estreme violenze per trarla da moltissimi questa sottoscrizione: *impiis subscriptionibus captivas manus dedant*, dicono gli Storici. Si giunse a tal segno di batterli, e di versarne il sangue; si fecero lor tollerare mille strapazzi, e si tennero chiusi sino alla sera.

E' vero, dice il Sig. Tillemont, che queste violenze non iscusavano del tutto quei Vescovi, che tradivano la verità della Fede, e l'innocenza dei loro Confratelli, e che si espongono al rimprovero di soverchia debolezza: che però nel Concilio di Calcedonia videro i motteggi, che Dioscoro e i Vescovi d'Egitto scaricarono contro di loro, a imitazione dei Demonj, che rimproverano con insulto ai loro schiavi quei delitti, nei quali gli han fatti essi cadere.

Ma i Legati segnalavano la loro costanza, e ricusarono costantemente di discendere, e di cooperare all'ingiustizia.

Dioscoro non fu pago di aver deposto Flaviano senza nessuna formalità regolare. Parecchi Autori dicono, ch'egli lo maltrattò, e diedegli dei calci nello stomaco, e gli camminò sul ventre. Pretendesi che Barsuma diè stimolo agli altri di cal-

pestarlo, e ch'egli stesso diedegli de' colpi mortali. Checchè ne sia, il trattamento dovette' essere dei più violenti, poichè quel Santo Vescovo morì dalle ferite che avea riportate tre giorni dopo, due giornate distante da Efeso, e nel tempo, ch'era condotto in esilio.

Alla condanna di S. Flaviano tenne dietro quella di Eusebio di Dorileo. Dopo questa Sessione, il Legato Ilario temendo delle nuove violenze per parte di Dioscoro, scappò segretamente da Efeso, e sen fuggì a Roma.

Nelle seguenti Sessioni fu deposto Teodoro, Vescovo di Tiro, col pretesto, ch'egli avesse scritto contro gli anatematici di Cirillo; Domino di Antiochia, perchè gli biasimava; Iba di Edessa per certe false accuse, e per la sua Lettera a Maris, il che gli si ascriveva a delitto. Fatte tutte queste disposizioni, Dioscoro partì, e i Vescovi si ritirarono dalla Città di Efeso.

Così terminò quest' Assemblea; in cui si vide la ingiustizia e la violenza portate al colmo. Degli interessi particolari, che si coprivano sotto pretesto di Religione, vi fecero ricevere a tutta la Chiesa, per l'empietà di alcuni, delle piaghe profonde nella Fede e nella Disciplina. Tutto vi si fece senza nessuna vista di Religione. Non si badò che a soddisfare la passione di coloro, che volevano condannare delle persone, che erano loro odiose. Quelli che ci occupava il primo posto, vi fece comparire non l'equità del suo giudizio, ma i suoi trasporti e il suo furore; imperciocchè operando non da Pastore, ma da crudel Tiranno della Chiesa fu veduto metter in opera le mani sanguinarie dei Soldati per far violenza a coloro, cui dovea egli onorare come fratelli, e non costringerli a sottoscrivere degli empj errori. In tal maniera, fu egli, se non l'Autore, almeno il principal sostegno di una nuova empietà, la qual produsse infiniti mali. Imperciocchè l'Eresia di Eutiche, ch'egli fece en-

trare in Egitto, vi gittò siffatte radici che i Santi, che el vennero appresso, non l'hanno potute svelere interamente dopo il giro di tredici secoli in circa. Insomma si può dire, che l'esito infelice di questo Concilio cagionò uno sconvolgimento generale in tutto l'Oriente. *Fl. Till. Ibid. Fl. Ibid. Till. Conc. Cbalc. pag. 415. e seg. Till.*

EFESO (C. di) l'an 475. (non riconosciuto) Timoteo Eluro, Vescovo di Alessandria, vi ristabilì Paulo, e depose Accacio di Costantinopoli.

ELVIRA in Ispagna (C. di) over d' Illiberis, nella Provincia Betica, che non sussiste più, due o tre leghe discosto da Granata, *Eliberitanum*, verso l'an 300. secondo l'opinione più verisimile. Fu composto di diciannove Vescovi, dei quali si trovano i nomi alla testa del Concilio. Il celebre Osio di Cordova vi tenne il secondo luogo. Ventisei Preti vi sedettero insieme coi Vescovi, stando i Diaconi in piedi, e il popol presente, che assistette alla pubblicazione dei Decreti. Si attribuirono a questo Concilio novantun Canoni dei penitenziali che cominciano dall'Idolatria, come il più enorme di tutti i delitti. I Canoni son tutti degnissimi dell'antichità, importantissimi per la Disciplina, e non contengono nulla, che non sia utile e santo. Sono stati spiegati da Mendoza, Vescovo Spagnuolo, e da Monsignor de l'Aubespine, Vescovo d'Orleans, nella Collezione del P. Labbè. Alcuni gli reputano una Raccolta di varj Canoni tratti da molti Autori, e da molti Concilj, anzichè un'Opera del solo Concilio di Elvira. Questo Concilio è famosissimo pei diversi Giudizj, che si son fatti della severità di sua Disciplina, e intorno al tempo in cui s'è tenuto. *C. T. I. p. 696.*

ENHAM in Inghilterra (C. di) *Einshamense*, l'an 1009. Vi si fecero ventire Canoni per la riforma dei costumi e della disciplina. *D. M.*

EPAONE (C. di) *Epaonense*,

che credesi esser Yene nella Diocesi di Bellay, l'an 517. S. Avito di Vienna vi convocò venticinque Vescovi, tutti del Regno di Borgogna, sotto Sigismondo. Avea egli convertito quel Principe alla Fede Cattolica. I più illustri di quei Vescovi erano S. Vivenziolo di Lione, S. Apollinare di Valenza, S. Gregorio di Langres, e S. Prognazio di Autun. S. Avito si querelò nella Lettera di convocazione, della cessazione de' Concilj, e protestò che il Papa gliene avea fatto del rimproveri. Noi abbiamo quaranta Canoni di questo Concilio, molti dei quali parlano dei fondi della Chiesa, il cui usufrutto era accordato ai Chierici per coglierne le Entrate, distinguendoli diligentemente dai beni propri. *Tom. IV. Conc. p. 1557.*

ERFORD in Allemagna (C. di) *Erphordense*, l'an 922. primo Giugno, composto di Vescovi. Vi si fecero cinque Canoni, tra i quali si ordinò di celebrare le Feste dei dodici Apostoli, e digiunar le Vigilie, ch'erano state osservate sino allora. Fu proibito d'imporli alcun digiuno senza la permissione del Vescovo; perchè era questa una superstizione per indovinare. *T. IX. C. p. 591.*

ERFORD (C. di) l'an 1023. 10. Marzo (non riconosciuto). Vi si divisero le decime di Turingia tra il Re Enrico, e Sigifredo Arcivescovo di Magonza, delle quali le principali sono nelle Abazie di Fulda e di Herfeld. *p. 1130.*

ERFORD (C. di) l'an 1074. in Ottobre. Sigifredo Arcivescovo di Magonza volle assoggettare gli Ecclesiastici ai Decreti del Concilio Romano dello stesso anno, contro la simonia, e l'incontinenza de' Chierici: gli strinse a non più indugiare, e a rinunziar sul fatto al Matrimonio, o al servizio degli Altari. I Chierici allegarono molti pretesti per eludere le sue istanze: alcuni gridavano tumultuariamente, che prima che l'Arcivescovo pronunziasse questa Sentenza, bisognava sbazarlo piuttosto dalla sua Cat-

tedra, e metterlo a morte, per dar alla posterità un' esempio famoso. L' Arcivescovo fece loro intimare, che si acchetassero, e promise di spedire a Roma per piegare il Papa; ma avendo il giorno dopo ricominciato i suoi lamenti intorno alle decime di Turingia, i Turingesi sdegnati, gridarono all' armi, e l' Arcivescovo sarebbe stato ucciso, se i suoi Vassalli non avessero placati i più furibondi. *Tom. X. C. p. 313.*

ETAMPES (C. di) *Stampense*, l'an. 1091. Richerio Arcivescovo di Sens, ci volle deporre Ivone di Chartres, per instabilirvi Geofredo di Chartres, che Ivone era stato ordinare a Roma: il che, per suo avviso, tornava in pregiudizio dell' autorità Reale. Ma Ivone appellò al Papa, e arrestò così la Procedura del Concilio. *Ivo. Epist. 12.*

ETAMPES (C. di) l'an. 1130. convocato dal Re Luigi il Grosso, in occasione dello Scisma cagionato da Anacleto Papa (Pier di Leone.) Questo Principe ci volle far esaminare qual dei due pretendenti, cioè Innocenzo II. o Anacleto, fossero stati eletti Canonicamente. S. Bernardo fu chiamato a questo Concilio dal Re, e dai principali Vescovi: e ci venne tremando, conoscendo l' importanza di questo affare. Dopo il digiuno e le preghiere, il Re, i Vescovi, e i Signori, convennero tutti di comun consenso, di riportarsi all' Abate Bernardo, e di starcene al parer suo. S. Bernardo avendo accettata la commissione, dopo aver dato prova di gran timore e umiltà, esaminò con attenzione scrupolosa, la forma della elezione, il merito degli Elettori, la vita e la riputazione di quegli, che il primo era stato eletto; era questi Gregorio Cardinale di S. Angiolo, chiamato Innocenzo II. e dichiarò che detto era quegli, che dovea essere riconosciuto Papa, e tutta l' Assemblea vi fe' applauso. S. Bernardo si diè gran pena, e intraprese de' lunghi viaggi per far riconoscere Innocenzo II. e vi riuscì. *Sug. Vit. Ludov. p. 317.*

EXCESTER (C. di) *Exoniense*, l'an. 1287. alli 16. Aprile. Pietro Quivil, che n'era Vescovo, vi fece delle Costituzioni in cinquanta Articoli, sopra tutti i Sacramenti, e sopra varie materie.

F

FERRARA (C. di) l'an. 1438. alli 8. Gennaio. Il Papa Eugenio IV. fu quegli che raund questo Concilio per opporlo a quello di Basilea, over vi piuttosto lo trasferì a Ferrara. Scrisse a questo effetto alle Università di Francia, di Spagna, di Allemagna, di Polonia, d' Italia, d' Inghilterra, e di Scozia, per impegnarle a mandargli i principali Membri. Il Cardinale Giuliano Cesarini, che sin allora avea preseduto a Basilea, ne fece l' apertura agli 8. di Gennaio. Vi si trovarono cinque Arcivescovi, diciotto Vescovi, dieci Abati, e alcuni Generali d' Ordini Religiosi.

I. *Sess.* Li 10. Gennaio. Vi si dichiarò, che il Papa avendo trasferito il Concilio di Basilea a Ferrara, questa traslazione era Canonica, e quindi che il Concilio Generale di Ferrara era legittimamente adunato. Ma bisogna osservare, che dopo l' arrivo dei Greci, nessun Prelato, nè Dottore passò da Basilea a Ferrara, e che gli Ambasciatori tanto dell' Imperatore, che del Re e degli altri Principi, che v' erano dianzi, vi restarono tutti, e che il Re Carlo VII. proibì, che nessun dei suoi sudditi passasse a Ferrara, col pretesto di assistere al Concilio, che vi si teneva per parte di Eugenio. In una parola la Francia, la Spagna, e gli altri Stati, aderivano al Concilio di Basilea; tanto il solo nome di Concilio Ecumenico imprimeva allora di rispetto. Sono parole di Monsignor Bossuet. *Def. de la Declat. I. VI. c. 12.*

II. *Sess.* Il Papa Eugenio vi presedette alla testa di settantadue Vescovi incirca, e pronunziò un Decreto contro i Padri di Basilea. In questo mezzo i Greci, avendo alla testa

gesta l'Imperatore Giovanni Manucl Paleologo, e il Patriarca di Costantinopoli, arrivarono a Ferrara. Marco, Arcivescovo di Efeso, doveva portar la parola, a nome loro. Erano al numero di ventun Prelati, ed altre dotte persone di secondo ordine, che s'erano lor associate, e ascendevano intorno a settecento persone.

Avanti di tener la prima Sessione coi Greci, fu convenuto degli Articolì, che doveansi esaminar nel Concilio. 1. Intorno alla Processione dello Spirito Santo. 2. L'aggiunzione *Filioque* fatta al Simbolo. 3. Il Purgatorio e lo stato delle anime avanti il Giudizio. 4. L'uso degli Azimi nei Santi Misterj. 5. L'autorità della Santa Sede, e il Primato del Papa. E siccome l'Imperadore avea dimandato, che i Principi e i Prelati Latini assistessero al Concilio; quindi il Papa gl'invitò con Lettere circolari a portarsi a Ferrara per cooperare alla riunione dell' Oriente coll' Occidente.

Nella prima Sessione tenuta coi Greci, vi si dichiarò, che il Concilio Ecumenico era aperto a Ferrara, e si assegnarono quattro mesi per intervenire a tutti quelli, ch'erano invitati. Ma tutte queste industrie non trassero a Ferrara un maggior numero di Soggetti. Il che sorprese molto i Greci, i quali ignoravano senza dubbio, che i Re e gli altri Principi facevano allora tutti gli sforzi per accordare i Padri del Concilio di Basilea col Papa Eugenio, e che per questo credevano di non dover mandar nessuno a Ferrara.

I. *Seff.* coi Greci. Si esaminò d' accordo con quelli la questione, se il sentimento della Chiesa Latina intorno alla Processione dello Spirito Santo fosse Ortodosso; e se con fondamento si fosse aggiunta la particella *Filioque* al Simbolo, per dichiarare, ch'egli procedeva dal Figlio.

II. *Seff.* Il Vescovo di Redi fece un discorso sopra i vantaggi della pace; il quale occupò tutta la Sessione.

III, e IV. *Seff.* Andrea di Colosso parlando pei Latini, disse, ch'egli pregava i Greci, che se gli scappava qualche espressione un po' dura, l'attribuissero piuttosto all'argomento della disputa, che alle persone che disputavano. La quarta parte in discorsi vaghi tra Marcantonio di Efeso, e Andrea di Rodi.

V. *Seff.* Fu esposto qual fosse la Fede dei trediciotto Padri che componevano il Concilio Niceno; e fu letto il loro Simbolo, e le definizioni del Concilio Calcedonese, e del VI. Generale. I Latini produssero un Manuscritto, ch'assicuravano esser antichissimo, del II. Concilio Niceno, il VII. Generale, dove pretendevano che si trovasse, che lo Spirito Santo procedeva dal Figliuolo.

VI. *Seff.* Andrea di Rodi fece vedere con un lungo discorso, che quel che i Greci pretendevano che fosse un'aggiunta, non era nè addizione, nè mutazione, ma una semplice spiegazione di ciò, ch'è contenuto nel principio, da cui si deduce con necessaria illazione. Il che provò egli colla testimonianza de' Padri Greci, e tra gli altri di S. Giangrisostomo, il qual dice, che il Figliuolo possiede tutto ciò ch'è del Padre, toltone la Paternità, conforme a quelle parole del Figliuolo di Dio: *Tutto ciò che ha il Padre mio, è di me.* Joan. 16.

VII. *Seff.* Lo stesso Vescovo continuò a parlar solo sulla stessa materia, e rispose alle autorità allegate da Marco d'Efeso. Mostrò egli, che quando i Concilj proibiscono di abbracciare a quelli che abbracciano il Cristianesimo una Fede diversa da quella ch'è proposta nel Simbolo, non proibiscono d'insegnare più chiaramente la stessa Fede, che in quello è compresa; e che il II. Concilio Generale, chiamato di Costantinopoli, avea aggiunto al Simbolo Niceno molte parole, e questo per spiegare, contro i novelli Eretici, certe verità di Fede, che non erano espresse tanto distintamente.

VIII, e IX. *Seff.* Esposizione di Ni
cca

cea parlò dei Greci, e insistette sempre su questo argomento, che non era vietato di spiegare la Fede, ma che era proibito bensì d'inferire nel Simbolo delle spiegazioni, e che il III. Concilio generale di Efeso lo avea divietato.

X. *Seff.* Il Cardinal Giuliano fece delle osservazioni sordissime sopra la proibizione fatta dal Concilio di Efeso, e disse che bisognava ridursi a un punto più essenziale, val dire, al sentimento dei Latini intorno alla Processione dello Spirito Santo. „ Im- „ perciocchè se questo Dogma è ve- „ ro, egli dice, si è dunque potuto „ metterlo nel Simbolo per spiegarlo „ un Mistero, che si è voluto im- „ pugnare “. Il Vescovo di Forti appoggiò lo stesso argomento, e sostenne, che non solamente non v'era nessuna Legge, che proibisse di aggiungere al Simbolo qualche spiegazione; ma che non poteva nemmeno esservi chi tal divieto facesse alla Chiesa; che questa proibizione riguardava i soli privati, che di propria autorità volessero far queste aggiunte.

XI. *Seff.* Lo stesso Vescovo osservò, che ciò che avea dato motivo ai Padri d'Efeso di far questo divieto, era il falso Simbolo dei Nestoriani condannato già dal Concilio: che quel Concilio non solamente proibiva di aggiunger parole a nessun Simbolo, ma di far anche nuove Spozizioni di Fede; e quindi, che se questa proibizione dovesse estendersi alla Chiesa, o al Concilio, ne seguirebbe, che la Chiesa non potesse più fare una nuova espozione di Fede. *Atf. Pratic. Tom. XIII. C. p. 1555.*

XII. XIII. XIV. XV. *Seff.* Si disputò in queste quattro Sessioni sopra lo stesso argomento. I Latini però persistettero in dimandare, che si esaminasse il fondo della questione, e che qualor fosse stata messa in chiaro, esser evidente, che lo Spirito Santo procedeva dalla persona del Figliuolo, ci resterebbe nel Simbolo l'Addizione; che se non si potesse dire, ch'egli ne procedesse, sareb-

be tolta l'aggiunta. Ma i Greci si ostinarono a dimandare, che si cominciasse a recidere dal Simbolo l'Addizione *Filioque*, prima di esaminar il fondo della questione; e quindi le Parti non poterono convenire.

XVI. e ultima *Seff.* Il Papa propose all'Imperatore di trasferire il Concilio a Fiorenza, perchè la spesa necessaria per continuarlo a Ferrara, era onerosa al Papa, e perchè i Greci conchiudevano ad annojarsi in quella Città; quindi dacchè gli ultimi v'erbero accontentito, si pubblicò questa traslazione. *Labbe. C. T. XIII. p. 34. & seq.*

FILIPPOLI (C. di) nella Tracia l'anno 347. Questo fu un Conciliabolo tenuto dagli Eusebiani, i quali occupavano la maggior parte delle Sedi Vescovili d'Oriente. Fu raccolto per opporsi al Concilio di Sardica tenuto dai Cattolici lo stesso anno. Pretendevano di dar ad intendere, che la loro Assemblea era il vero Concilio, ed annientare così, se fosse stato possibile, l'autorità legittima del Concilio di Sardica. In questo Conciliabolo procurarono di spargere il lor veleno con una Lettera Circolare a tutti i Vescovi. Lo scopo di questa Lettera era di dar qualche colore al rifiuto, che aveano dato di unirsi cogli Occidentali, e d'infamare i lor nemici colle più nere calunnie. Non si parla in questa Lettera, che di pace, e di osservanza dell'Ecclesiastiche Leggi, mentre egliino ci destavano le turbolenze, e violavano tutti i Canoni. Vi rinnovano le calunnie contro S. Atanasio, tante volte confutate, e quelle contro Marcello di Ancira, Aselepas di Gaza, e S. Paolo di Costantinopoli, e vi pronunziano anatema contra Giulio Papa, Osio, e S. Massimino di Treves. La Lettera termina con un Simbolo di Fede, che sembra non essere difettoso in altro, che per la omissione del termine *Consubstantialis*; ma questo bastava per rigettarlo, perchè non v'era bisogno d'altro Simbolo, che di quel di Nicca,

se non avesser avuto altra Fede. *Sozom. III. c. 11. Tom. II. Conc. p. 699. Till. Fleury.*

FIMES Diocesi di Rheims (C. di) *Apud Sanctam Maeram*, l'an. 827. alli 2. di Aprile. Incarnò Arcivescovo di Rheims vi presedette, e vi si riconfermò il suo stile negli otto Articoli, che ce ne restano: sono piuttosto lunghe esortazioni, che Canoni. Si presentò in questo Concilio un Decreto di elezione del Clero e del Popolo, a favore di un Chierico chiamato Odacre, al Vescovo di Beauvais, e che era protetto dalla Corte. Ma quegli fu giudicato indegno dal Concilio, e furon deputati Vescovi al Re, con Lettera contenente le cause del rifiuto, e che dimandava la libertà delle elezioni. La Corte se ne offese; ma Incarnò ricevette una Lettera del Re Luigi III. dice Germanico, colla quale quel Principe pareva disposto a seguire i suoi Consigli; ma egli lo pregava, che di suo consenso potesse conferire quel Vescovato a Odacre, suo Servo. Si deve osservare, che la libertà delle elezioni era stata ristabilita sotto Luigi il Manfueto. *Tom. IX. C. p. 337. Tom. VIII. Conc. gen. p. 1866.*

FINCHAL in Inghilterra (C. di) *Finchalse*, l'anno 799. in circa. Echembal di Jorck vi presedette, e vi si ordinò lo stabilimento dell'antica Disciplina, principalmente intorno l'osservanza della Pasqua. *D. M.*

FIORENZA (C. di) *Florentinum*, l'anno 1055. verso la Pentecoste dal Papa Vittore II. in presenza dell'Imperatore Enrico. Vi si corressero parecchi abusi, e vi si rinnovarono le proibizioni di alienare i Beni della Chiesa. *Contin. Herm. Petr. l. 4. Ep. 12.*

FIORENZA (C. di) l'an. 1106. dal Papa Pasquale II. Vi si disputò lungamente col Vescovo del Luogo, il qual diceva, che l'Anticristo era nato: ma tal è stato il tumulto, che non si è potuto decider nulla.

FIORENZA (C. di) l'an. 1439. Questo Concilio fu una continuazione di quel di Ferrara, ed è riguardato

come *Generale*, almeno sino alla partenza de' Greci.

I. *Sess.* Siccome il Patriarca di Costantinopoli non potè intervenire, essendo caduto infermo, tutta la disputa passò tra l'Imperator dei Greci, il quale, al riferir degli Istoric, era dotto, e il Cardinal Giuliano; e fu concluso, che si studierebbe da una parte e dall'altra qualche ripiego per riunirsi.

II. e III. *Sess.* Vi si agitò la materia, intorno alla Processione dello Spirito Santo. Giovanni, Provinciale de' Domenicani, e Teologo dei Latini, colla tradizione, con sodi argomenti, e colla Scrittura provò che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figliuolo. Spiegò, che cosa si dovea intendere per termine Processione, e disse, che procedere era ricevere la propria esistenza da un'altro. Marco d'Efeso avendola questa proposizione accordata, Giovanni argomentando da questa disse: „Quegli, da cui lo Spirito Santo riceve l'essere nelle Persone Divine, ne riceve anche la processione; or lo Spirito Santo riceve l'essere dal Figliuolo: dunque ei ne riceve ancora la processione, secondo la propria significazione di questo termine“. Ma Marco avendo negato, che lo Spirito Santo riceve l'essere dal Figliuolo, Giovanni lo provò con molti argomenti; e confutò sì pienamente le obbiezioni di Marco, che lo fece ammutilare. *Labbe C. Tom. XIII. p. 378.*

IV. *Sess.* Lo stesso Teologo mostrò, in parecchi esemplari di S. Basilio, ch'erano stati trasportati apposta da Costantinopoli; che il S. Dottore dice in termini formali nel Libro terzo contra Eunomio, che lo Spirito Santo procede non solamente dal Padre, ma ancor dal Figliuolo.

V. VI. VII. *Sess.* Si agitò ciò che riguardava l'autorità e le testimonianze di S. Basilio.

VIII. e IX. *Sess.* Giovanni vi parlò lungamente con molta erudizione e nettezza; e fece vedere, che di tutti i Padri Greci, che hanno parlato della processione dello Spirito

Santo, molti hanno detto, o in termini formali, o equivalenti; procede dal Padre e dal Figliuolo; e che tutti quelli che han detto; Procede dal Padre; non hanno mai escluso il Figliuolo. Inoltre spiegò, come si possono intendere queste due proposizioni per ed ex, delle quali si fa uso per esprimere la processione dello Spirito Santo: e diede in iscritto il compendio del suo discorso:

I Greci furon divisi; altri erano per la unione, tra' quali l' Imperatore, e Bessarione di Nicea; gli altri v'erano contrarj, e tra questi Marco d' Efeso. S' intavolarono de' maneggi; si esaminò lo Scritto di Giovanni, Marco lo tacciava di eretico: Bessarione per lo contrario protestò altamente, che bisognava dar gloria a Dio, e confessare sinceramente, che la dottrina de' Latini era la stessa, che quella degli antichi Padri della Chiesa Greca; e che doveano spiegar quelli, che aveano parlato più oscuramente, pegli altri che si erano spiegati con più chiarezza. Giustificò poi in un lungo discorso, che noi abbiamo negli Atti del Concilio, il sentimento de' Latini sopra la processione dello Spirito Santo, confutò le obiezioni de' Greci, e concluse poi esortando i suoi confratelli alla riunione. Il suo parere fu sostenuto da quello di Giorgio Scolario un de' Teologi Greci.

L' Imperatore essendo convenuto col Papa, che si nominerebbono persone da una parte e dall' altra per deliberare intorno ai mezzi di arrivar alla unione, furon proposti diversi pareri, niuno de' quali fu accettato d' ambe le parti. Dopo molti maneggi si stese una professione di Fede sopra la processione dello Spirito Santo, nella quale è detto: „ Noi Latini, e Greci confessiamo ec. „ che lo Spirito Santo è eternamente „ dal Padre, e dal Figliuolo, e che „ ab eterno ei procedè da entrambi, „ come da un solo principio, e per „ una sola produzione, che chiamasi „ Spirazione. Noi dichiaramo altresì „ che ciò che han detto; i Santi

„ Padri, che lo Spirito Santo procedè dal Padre per il Figliuolo, dev'esser preso in questo senso, che il Figliuolo è come il Padre, e unitamente con lui, il principio dello Spirito Santo. E perchè tutto ciò, che ha il Padre, ei lo comunica al Figlio, toltane la Paternità, che lo distingue dal Figliuolo, e dallo Spirito Santo, quindi è, che dal Padre suo ha ricevuto il Figliuolo ab eterno questa virtù produttiva, onde lo Spirito Santo procede dal Figliuolo non men che dal Padre.“

Questa definizione fu letta, approvata, e sottoscritta alli 8 Giugno dagli uni e dagli altri, toltone da Marco d' Efeso, il qual durò della sua ostinazione. Poscia tutti si diedero il bacio di pace in segno della riunione. Terminato così questo affare, si trattò la questione del pane azimo, e i Greci convennero, che si potea consacrare anche con questa sorte di pane, egualmente che col fermentato. Lo stesso seguì intorno alla credenza del Purgatorio. Fu convenuto, che le anime de' veri penitenti, morti nella carità di Dio, prima di aver fatto frutti degni di penitenza, sono purificate dopo la morte colle pene del Purgatorio, e che son sollevate da quelle pene per suffragj dei Fedeli viventi; come sono il Sacrificio della Messa, le limosine, ed altre opere di pietà.

Si disputò lungamente intorno al Primato del Papa: finalmente i Vescovi Greci stesero un progetto, che fu accetto al Papa, ed ai Cardinali, ed è concepito così: „ Quanto al „ Primato del Papa, noi confessiamo, „ ch'egli è il Sommo Pontefice e il „ Vicario di Gesù Cristo, il Pastore, „ il Dottore di tutti i Cristiani; il „ qual governa la Chiesa di Dio, salvo i Privilegj e i diritti de' Patriarchi „ chi d' Oriente. “

Dopo parecchie Conferenze il Decreto di unione fu steso, e fu messo in netto in Greco e in Latino. Il Papa lo sottoscrisse, e dopo di lui, i Cardinali al numero di diciotto, due Patriarchi Latini, quel di Geru-

Gerusalemme, e quel di Grado, due Vescovi Ambasciatori del Duca di Borgogna; otto Arcivescovi, quarantasette Vescovi, a dir vero, quasi tutti Italiani; quattro Generali di Ordini, e quarantun Abati. Per parte dei Greci, l'Imperator Giovanni Paleologo sottoscrisse il primo, e dopo di lui i Vicarj de' Patriarchi di Alessandria di Antiochia, e di Gerusalemme. Quel di Costantinopoli era morto poco prima. Parecchi Metropolitani sottoscrissero in loro nome, e a nome di un' altro assente. Questo Decreto fu pubblicato in nome del Papa, e in data del nono anno del suo Pontificato. I Greci al numero di trenta partirono di Fiorenza alli 26. Agosto, e arrivarono a Costantinopoli il primo di febbrajo 1440.

Trattanto dopo la loro partenza, il Papa continuò il Concilio; e in questa prima Sessione, che si tenne ai 4. di Settembre, i Padri di Basilea, che aveano deposto Papa Eugenio, furono trattati da esso com' Eretici e Scismatici. Nella II. alli 22. Novembre, fec'egli un Decreto estesissimo per riunire gli Armeni alla Chiesa Romana. Questo Decreto è in nome del solo Papa. Oltre alla Fede della Trinità e della Incarnazione, spiegate dal Concilj general, che vi sono accennati, contiene ancora la forma e la materia d' ogni Sacramento, esposta alquanto diversamente da quel che sogliono i Greci, e da quel che spieghino molti Teologi. Nella III. alli 23. Marzo 1440. dichiarò egli Amadeo, Antipapa, Eretico, Scismatico, e tutti i suoi favoriti rei di Lesa Maestà; promettendo tuttavia il perdono a quelli, che dentro il termine di cinquanta giorni si ravvedessero. Nella IV. alli 5. febbrajo 1441. si fece un Decreto di riunione co' Giacobiti, che fu sottoscritto dal Papa e da otto Cardinali. L' Abate Andrea, Deputato del Patriarca Giovanni, ricevette e accettò questo Decreto in nome di tutti i Giacobiti Etiopi, e promise di farlo osservare esattamente. Nella V. ed ultima al-

li 26. Aprile 1442. Il Papa propose la traslazione del Concilio a Roma, ma non vi si tennero, che due Sessioni. Vi si fecero dei Decreti intorno la pretesa riunione de' Sirj, de' Caldei, e de' Maroniti alla Chiesa Romana. Non può negarsi, che il Papa Eugenio non abbia fatto il possibile per riunire tutte le Sette di Oriente alla Santa Sede, ma non potè venir a capo di farci ricevere i suoi Decreti. *Cont. Tom. XIII. p. 223. Añ. Patric. Tom. XIII. Conc. p. 1612.*

FORCHAIN in Franconia (C. di) l' anno 1077. alli 13. Marzo. Rodolfo Duca di Svevia vi fu eletto Re invece di Enrico alli 15. dello stesso Mese, e consagrato a Magonza, dodici giorni dopo. Ma il Papa non approvò la sua elezione.

FRANCFORT sul Meno, vicina a Magonza (C. di) *Frankfordienſe*, l' anno 799. verso il mese di Giugno, composto di tutti i Vescovi di Germania, della Gallia, d' Aquitania, e di due altri Vescovi Legati del Papa. Vi si condannò l' Eresia di Ellpando di Toledo, e di Felice di Urgel, intorno all' adozione, che attribuivano al Figliuolo di Dio; e vi si fecero cinquantasei Canoni. Il secondo è conceputo in questi termini: „ Fu proposta la quistione del nuovo Concilio de' Greci (il Secondo Niceno, VII. Generale) intorno all' Adorazione delle Immagini: V'era scritto che chiunque non renderà alle Immagini de' Santi il servizio, e l'adorazione come alla Trinità, sarebbe giudicato anatema: I Padri del Concilio han rigettata, e disprezzata assolutamente questa adorazione, e servizio, e hanno unanimemente condannata.“

La parola di adorazione non è presa nello stesso senso, che i Padri del Concilio la spiegano. Anche i Libri Carolini intendono male questa voce. Ma il Concilio di Francoforte e i Libri Carolini mostrano chiaramente, che i Francesi erano persuasi, che la sola autorità del Papa non bastasse per far ricevere un Concilio senza il consenso delle Principa-

cipali Chiese. Vedesi da Incmarò , che il VII. Concilio Generale non era ancor ricevuto in Francia nel 870. Del rimanente questo Concilio fece degli altri Regolamenti generali sopra la Disciplina. *Tom. VII. Conc. p. 1032. Fl.*

FRANCFORT (C. di) l'anno 1001. in Agosto. Gli Arcivescovi di Magonza, di Colonia, di Treveri vi si trovarono con quattro Vescovi, ma non si decise nulla definitivamente. Fu convenuto soltanto che Villigiso di Magonza, e Bernuato d' Hildesheim non eserciterebbono nessun diritto sopra l' Abazia di Grandeshem sino all' Ottava della Pentecoste, nella quale i Vescovi si radunerebbero a Frisar. *Flcury.*

FRANCFORT (C. di) l'anno 1007, il primo di Novembre, in presenza del Re Enrico, dove trentacinque Vescovi confermarono la erezione del Vescovato di Bamberg, già approvata a Roma. *Tomio IX. C. p. 784.*

FRANCFORT (Assemblea degli Elettori dell' Impero a) l'an, 1418. in Quaresima. Egli vi elessero Alberto d' Austria Re de' Romani. Fu in questa Assemblea che gli Elettori vendendo le brighe tra il Papa, e i Padri di Basilea, e i diversi Decreti, che pubblicavano a vicenda, risolverterò di non ricevere nè gli uni, nè gli altri, senza mancar però del dovuto rispetto; nè al Papa, nè al Concilio di Basilea, dal che ne venne la neutralità della Germania, che fu condannata egualmente e dal Papa e dai Padri di Basilea. Il nuovo Re de' Romani approvò tuttavia il Concilio di Basilea, e ordinò agli Ambasciatori, eletti dall' Imperator Sigismondo, di portarvisi, accordando ai Padri il danaro, che aveano levato in Allemagna per l'arrivo de' Greci; permettendo loro di farne un' uso diverso. Volle in oltre che in tutta l' Allemagna si osservassero i Decreti del Concilio di Basilea; ma gli si dimandarono sei mesi per determinarsi, come si vede dal

Decreto fatto a Francfort alli 18. Maggio dello stesso anno.

FRISINGA (C. di) *Frisingensis*, l'anno 1340. da Nicomede di Scala, ch' era Vescovo di quella Città. Vi si fecero ventisei Regolamenti, che contengono eccellenti cose. Il quinto rinnova lo Statuto del Concilio di Basilea, ch' egli chiama Generale, contro i Chierici Concubinarj. Il sesto priva della sepoltura ecclesiastica, quelli che saranno stati uccisi ne' tornei e ne' gli spettacoli; che saranno morti improvvisamente, e che non si saranno confessati dentro l'anno. Il decimosesto proibisce di celebrare la Messa senza lumi. Il decimo ottavo comanda di rinnovar le Olie consacrate almeno una volta il mese. Il ventesimoquarto proibisce di assolvere da' casi riservati alla Santa Sede, o al Vescovo. Il ventesimoquinto proibisce di scomunicare un Chierico, o Laico qualunque, senza una previa monizione canonica, e senza osservare le formalità necessarie, al qual proposito richiama il Decreto del Concilio di Basilea e *Ad vitanda scandala. Labbe cont. Tom. XIII. p. 1283.*

FRIULI (C. del) *Forojuliense* l'anno 796. tenuto da Paulino, Patriarca di Aquileia, e da' suoi Suffraganei. Vi si combatterono due errori. Il primo, che lo Spirito Santo non procede che dal Padre, e non dal Figliuolo: L' altro divideva Gesù Cristo in due, l' uno naturale, l' altro adottivo. Ambidue questi errori furono condannati dal Concilio. Fece inoltre quattordici Canon. Il primo è contro la simonia e gli altri riguardano la vita esemplare, che dee menare il Chiericato, a cui si proibisce di alloggiare con donne, qualunque siano: si proibiscono a Chierici le canzoni profane, e i divertimenti fastosi. *Tom. VII. C. p. 991.*

G

GALLIE (C. delle) *Gallicanum*, l'an. 429. Vi si elessero per consiglio del Papa Celestino, S. Germano di

no di Auxerres, e S. Lupo di Trojes, perchè passassero in Inghilterra a combattere i Pelagiani.

GALLIE (C. delle) *Gallicanum*, ovvero *Arelatense*, secondo il Signor Tillenont; essendone incerto il luogo, l'anno 451. Quarantaquattro Vescovi approvaronvi la famosa Lettera di San Leone Papa a Flaviano; e gli scrissero a questo proposito con grandi encomj. Vedi Concilio Costantinopolitano dell'anno 450.

GANGRES nella Pasiagonia (C. di) tra l'anno 325. e 341. che intorno a questo le opinioni sono divise. Fu composto di quindici Vescovi, il primo de'quali era un Eusebio. Vi si esaminò l'affare di Eusebio d'Armenia. Credesi ch'ei fosse Laico, e che professasse la vita degli Asceti. Costui co' suoi Seguaci, per indiscreto zelo, e poco illuminato, condannavano il Matrimonio, dicendo, che nessuno poteva salvarsi in quello stato. A questo errore ci aggiungevano diverse affettate singolarità, com'è a dire, digiunar le Domeniche, e non i giorni comandati dalla Chiesa.

I Padri di questo Concilio informati di questi abusi gli condannarono con venti Canoni, dichiarando, che se i rei non gli sottoscrivessero, farebbono anatematizzati e trattati da Eretici. I Canoni di questo Concilio condannano coloro, che biasimano il Matrimonio, e che abbracciano la virginità, non per la bellezza della virtù, ma perchè credono il Matrimonio cattivo. „ Noi ammiriamo la virginità, dicono i Padri del Concilio, e la separazione dal mondo, purchè la modestia e l'umiltà non se siano disgiunte. „ Ma noi onoriamo altresì il Matrimonio, e non condanniamo i ricchi, che sono giusti e caritatevoli, e desideriamo che si pratici tutto, ciò ch'è conforme alle divine Scritture. „ Questi venti Canoni sono stati raccolti ne' Codici della Chiesa Greca e Latina: son riferiti da Dionigi il Piccolo; sono stati ricevuti da tutta la Chiesa, e prima di quelli

del Concilio di Anciochia nell'anno 341. *Tom. II. Conc. p. 414.*

GENTILI presso Parigi (C. di) *Gentiliacense* l'an. 767. Vi furono in questo Concilio de' Legati del Papa Paulo, e de' Greci. Questi agitarono col Legati la quistione: *Solo Spirito Santo proceda dal Figliuolo, come dal Padre*; rimproverarono ai Latini di aver aggiunto al Simbolo di Costantinopoli la parola *Filioque*. Si parlò altresì delle immagini, ma non si sa ciò che vi fosse deciso. *Tom. VI. Conc. p. 1703.*

GERMANIA (C. di) *Germanicum*, l'anno 742. Non si sa in qual luogo; fu raunato d'ordine di Carlomano li 21. Aprile. Questo Principe, nell'Atto di convocazione, disse, che „ per consiglio de' Servi di Dio, e de' Signori della sua Corte, „ avea raunato i Vescovi del suo Regno coi loro Preti, per imparare da essi, come si potesse far ottenere e di „ far osservare la Legge di Dio, e di „ ristabilire la Disciplina Ecclesiastica „ ch'era molto decaduta. „ Questo Concilio era composto di sei Vescovi; cioè di Colonia, di Ansburgo, di Vitburgo, di Utrecht, di Strasburgo, e di Eichstat. Vi si fecero sei Canoni. S. Bonifacio, che vi presedette, scrisse a Cutberto, Arcivescovo di Cantorbet, ciò ch'era fatto in questo Concilio, e querelandosi degli ostacoli che incontravano i buoni Pastori, soggiugne queste parole rimarchevoli: „ Combatte „ tiamo per il Signore; imperciocchè „ sian noi in tempi difficili, e assai „ molesti: si muoja, se fa d'uopo, per „ le sante Leggi de' nostri Padri, „ fine di possedere con essi la eredità „ della eterna vita. Non sian cani muti, „ sentinelle addormentate, over „ mercenari, che suggono in vista del „ lupo; sian Pastori zelanti, e vigili „ lanti, e predichiamo la verità ai „ grandi e ai piccoli. „ Questo S. Vescovo avea per mira in quel Concilio, di cercar i mezzi di rimettere in osservanza la Legge di Dio, e la Disciplina Ecclesiastica, cadute sotto i Principi precedenti, e impedire, che il popolo fedele non fosse

ingannato dai falsi Preti, come per il passato *Tom. VI. Conc. p. 1334. e 1365. D. M.*

GERMANIA (C. di) l'an. 745. sotto Carlomagno, da S. Bonifacio. Vi si esaminarono parecchi Chierici Eretici, sedotti da Adalberto, e Clemente, e vi si depose Gevilibbo di Magonza, reo di omicidio. D. M.

GERMANIA (C. di) l'an. 747. sotto S. Bonifacio; fu tenuto per ordine di Carlomagno avanti il suo ritiro. Vi si ricevettero i quattro Concilj Generali.

GERUSALEMME (C. di) *Jerusalemitanum*, l'an. di Gesù Cristo 51. il primo di tutti i Concilj, e il modello di tutti i seguenti. Una divisione considerevole, che avvenne tra i Fedeli di Antiochia, diede occasione a questo Concilio. Cerinto falso fratello e falso Apostolo voleva obbligare i Gentili convertiti, non solo alla Circoncisione, ma a tutte ancor le osservanze della Legge Mosaiica. Alcuni Fedeli della Setta dei Farisei sostenevano la stessa Dottrina. S. Paolo e S. Barnaba vi si opposero, dicendo che „ Gesù Cristo era venuto a liberar i suoi da questa servitù, e che la sua grazia non servirebbe a nulla a coloro, che riputassero tuttavia necessaria la Circoncisione “. Fu risoluto di passare a Gerusalemme per consultare gli Apostoli, i quali si riunirono insieme coi Discepoli nel maggior numero che fu possibile per esaminar questa quistione. Almeno egli è costante, che il Concilio fu composto di cinque Apostoli, S. Pietro, S. Giovanni, S. Giacomo, S. Paolo, e S. Barnaba, e di molti loro Discepoli: par eziandio, che tutta la Chiesa di Gerusalemme ci fosse chiamata. Si deliberò posatamente, e ognuno propose il parer suo. S. Pietro parlò il primo, e fu d'avviso di non imporre a' Gentili un giogo, che gli stessi Ebrei non avevano potuto portare: il che era un dire indirettamente, che gli Ebrei stessi non v'erano più soggetti. S. Giacomo sostenne il sentimento di S. Pietro, soggiugnendo,

che bisognava solamente comandare ai Gentili, di astenersi dalle cose che erano state sacrificate agli Idoli, dalla fornicazione, dalla carne, e dal sangue, per insegnare ai Gentili ad onorare la Legge, e acciocchè queste osservanze, comuni alla Sinagoga e alla Chiesa, servissero e come di vincolo, per unir insieme i due popoli, l'Ebreo e il Gentile.

La decisione fu fondata sulle Sante Scritture, e concepita di comun consenso. Fu messa in iscritto, non come un Giudizio umano, ma come un'oracolo, e confidentemente si pronunziò: „ Parve bene allo Spirito Santo, e a noi “: *Visum est enim Spiritui Sancto, & nobis*. Questa decisione fu spedita ai Fedeli di Antiochia perchè la ricevestero, e la eseguissero con sommissione.

I Concilj rimarcano, che questa prima Assemblea degli Apostoli in Gerusalemme, per dare la lor decisione sopra un punto controverso, servì di modello alla Chiesa in occasione di tenere i suoi Concilj Generali. *Galat. V. Att. XV. v. 22. Till. Fleury. Ann. XV. 28. Ep. Celest. ad Conc. Ephes. Ann. II. p. 614. T. III. Conc.*

GERUSALEMME (C. di) l'an. 345. (non riconosciuto) tenuto dagli Eusebiani, per la dedicazione della Chiesa della Risurrezione, che Costantino avea fatto edificare. Questo Concilio fu numerosissimo: imperciocchè l'Imperatore vi fece intervenire da tutte le parti un grandissimo numero di Vescovi. Gli Eusebiani approfittarono dalla occasione per far ricevere alla Comunion della Chiesa Ario, il quale avea esibita a Costantino una professione di Fede, conforme in apparenza alla Fede Cattolica, ma involuppata di termini equivoci: vi furono anche ammessi i suoi Settarij. Non si può dubitare, che in questa Assemblea non vi sia stato un gran numero di Vescovi Cattolici; ma che probabilmente non poterono prevalere al Partito dominante degli Eusebiani, uomini potenti alla Corte, e sostenuti dagli Uffiziali del Principe. *Contur-*

to ciò malgrado l'oppressione della libertà, Marcello Ancirano si oppose all'iniquità, nè volle a verun patto averci mai parte. Le conseguenze di questo Concilio furon l'Esilio di S. Atanasio, che fu relegato nelle Gallie. Costantino per non fu qual debolezza, che non si può comprendere, avea prestato fede alle calunnie dei suoi nimici dichiarati, val dire, i due Eusebi, Teognis, Maris, Ursaccio, e Valente, che lo accusarono di aver minacciato di impedire, che non si trasportassero dall'Egitto biade a Costantinopoli *Till*

GERUSALEMME (C. di) l'an. 349. L'occasione di questo Concilio fu il ritorno di S. Atanasio ad Alessandria colla permissione dell'Imperator Costanzo, dopo la morte di Gregorio l'Intruso: imperciocchè questo illustre perseguitato essendo entrato nella Palestina, impegnò intorno a sedici Prelati, alla testa dei quali c'era S. Massimo, Confessore e Vescovo di Gerusalemme, a tener questo Concilio. Tutti i Vescovi, tollone Patroflo, Scitoplo, e Accacio di Cesarea, lo accolsero con quella stima pienissima, ch'ei meritava: abbracciarono la sua Comunione, e si scusarono eziandio di aver in addietro sottoscritto contro di lui, dicendo, che non lo aveano fatto di volontà, ma per forza. Lasciarono anche una testimonianza in iscritto di aver ricevuto Atanasio nella lor Comunione. Stesero una Lettera Sinodale in suo favore ai Vescovi di Egitto e della Libia, nella quale confessavano, che per l'assenza del Santo, quella Chiesa era stata senza Pastre. *Atban. Ep. 2. 678. Soer. l. 11. c. 24. p. 174.*

GERUSALEMME (C. di) l'an. 415. Pelagio fu rimesso ai Vescovi Latini per essere giudicato. D. M.

GERUSALEMME (C. di) l'an. 453. composto dei Vescovi delle tre Palestine, dopo il ristabilimento di Giovenale, e la espulsione di Teodosio *Till*.

GERUSALEMME (C. di) l'an. 548. Trentatré Vescovi delle tre Pa-

lestine vi confermarono tutto ciò, che si era fatto nel Concilio di Costantinopoli.

GERUSALEMME (C. di) l'an. 536. 19. Settembre. Tenuto da 40. Vescovi, che vi approvarono tutto ciò ch'era stato fatto lo stesso anno a Costantinopoli contro Antimo. T. V. *Conc. p. 40.*

GERUSALEMME (C. di) l'an. 552. I Vescovi di Palestina vi approvarono il V. Concilio Generale, tollone Alessandro d'Abila, il qual per questo motivo fu deposto dal Vescovato. D. M.

GERUSALEMME (C. di) l'an. 634. composto dei Vescovi di Palestina. In questo Concilio S. Sofronio scrisse la sua bella Lettera Sinodale, per dar avviso ai Patriarchi di sua elezione. Egli ci prova in essa le due volontà e le due operazioni in Gesucristo. *Id.*

GERUSALEMME (C. di) l'an. 1107. Gibellino d'Arles, Legato, assistito dai Vescovi del Regno, avendovi deposto Ebremaro, intruso in Gerusalemme, vivente ancora Daimberro, gli diede la Chiesa di Cesarea, in grazia della sua semplicità. Gibellino poi vi fu eletto Patriarca di Gerusalemme. *Id.*

GIERAPOLI in Asia (C. di) *Hierapolitanum*. Credesi, che sia stato celebrato intorno all'an. 160. da S. Apollinare Vescovo del luogo con ventisei altri Prelati, i quali recisero dalla Chiesa Montano, il quale contrafaceva il Profeta, e diceva di esser lo Spirito Santo, in certi eccessi di furore, che gli toglievano il libero uso della ragione. Costui con due donne, Prisca e Massimilla formarono la Setta dei Catafrigi. *Conc. Tom. I p. 599.*

GILLES (C. di S.) *Santi Egidii*, l'an. 1042. il primo di Settembre. Ventidue Vescovi vi fecero tre Canoni, e vi confermarono la Tregua di Dio. *Tom. IX C. p. 182.*

GILLES (C. di S.) l'an. 1210. il Conte di Tolosa vi fu di nuovo scomunicato: il che fu ancora confermato nella Conferenza di Narbonna dai due Legati, il Vescovo di

Uscz, e l' Abate di Ceseaux. D. M.
GIRONNA (C. di) *Gerundenſe*,
 l'an. 517. Sette Vescovi fecervi die-
 ci Canonj; Giovanni Vescovo di Ta-
 ragona vi presedette; avea egli prega-
 o il Papa Ormisda, di scrivere ai
 Vescovi di Spagna, per obbligarli
 ad osservare la Disciplina. Il che fu
 fatto dal Papa con una Lettera,
 nella quale raccomandò loro di os-
 servare i Canonj, e di tener i Con-
 cilj, almeno una volta l'anno. Tra
 gli altri punti di Disciplina vi si
 ordinarono due Litanie: la prima
 il Giovedì, il Venerdì, e il Sabato,
 dopo la Pentecoste: la seconda
 il primo Giovedì di Novembre, e i
 due giorni seguenti. *Tom. IV. Conc.*
p. 1367.

GIRONNA (C. di) l'an. 1068.
 dal Legato Ugo il Bianco. Egli vi
 confermò coll'autorità del Papa la
 Tregua di Dio, sotto pena di Sco-
 munica contro gl' Infrattori. Vi si
 fecero 14. Canonj contro gli abusi
 del tempo.

GISORS tra Giron e Tria (C. di)
 l'ann. 1118. dalli 13. ai 21. di Gen-
 nario. Fu questa un' Assemblea per
 la Crociata, nella quale i Re di
 Francia e di Spagna presero la Cro-
 ce. D. M.

GUASTALLA sopra il Pò (C. di)
Guastallense, l'an. 1106. 22. Otto-
 bre. Il Papa Pasquale II. assistito
 da un gran numero di Vescovi, e
 di Chierici, dagli Ambasciatori di
 Enrico, Re di Allemagna, e dalla
 Principessa Matilde in persona, vi
 ordinò che la Provincia di Emilia
 non sarebbe più soggetta alla Metro-
 poli di Ravenna; quindi non gli
 restò che la Provincia Flaminia. Vi
 si usò dell' indulgenza a favore dei
 Vescovi ordinati nello Scisma, pur-
 chè non fossero nè Usurpatori, nè
 Simoniaci, nè rei d'altri delitti, e
 vi si rinnovarono le proibizioni fat-
 te ai Signori di dare l'investitura.
Tom. X. Conc. p. 748.

H

HERFORD in Inghilterra (C.
 di) *Herfordiense*, l'an. 673.
 24. Settembre. Questo Concilio di
 Inghilterra non era composto, che di
 cinque Vescovi. S. Teodoro di Can-
 torberj vi propose dieci Articoli es-
 tratti dai Canonj, cui tutti i Ve-
 scovi promisero di osservare. Il pri-
 mo riguarda la Pasqua, che si dee
 celebrare la prima Domenica dopo i
 14. della Luna. Il quinto Canone
 dice, che i Chierici non siano va-
 gabondi, e che non si debbano ri-
 cever in nessun luogo senza Lettere
 commendatizie del loro Vescovo. *T.*
VI. Conc. p. 537.

HUESCA (C. di) in Ispagna;
Oſcense; l'an. 598. Vi si fecero due
 Canonj, il primo dei quali ordina
 ai Vescovi di raunar ogni anno gli
 Abati, i Preti, e i Diaconi, per
 insegnar loro la norma di una vita
 frugale, e continentemente. Il secondo
 ingiugne ai Vescovi, d'informarsi,
 se i Preti, i Diaconi, e i Suddia-
 conj osservino la continenza. *Tom.*
II. Conc. p. 1064.

I

ICONA, e **SINNADA** (C. di)
Iconiense & Synnadense, l'an.
 231. Vi erano molti Vescovi in que-
 sto Concilio, ed era stato raunato
 dalla Cappadocia, e dalla Galazia,
 dalla Cilicia, e dalle Provincie vi-
 cine. Fu tenuto a motivo del Bat-
 tesimo de' Catafrigi, della cui nullità
 molti dubitarono. Vi fu deciso
 malamente, che bisognava ripeter il
 Battesimo a quelli che lo avean ri-
 cevuto fuor della Chiesa. E' però
 vero che questo abuso praticavasi
 nella Cappadocia per costume im-
 memorabile. *Euseb. a. p. 143. 2. a.*
Firmil. p. 203. 2. d. 2.

ILLIRIA (C. di) *Illyricianum*,
 l'an. 372. e secondo altri 375. con-
 vocato per ordine di Valentiano, e
 composto di un gran numero di Ve-
 scovi d' Illiria. Dopo un lungo esa-
 me vi riconobbero, e confermaro-

ho la Consostanzialità delle persone divine; rigettando assolutamente coloro, che infegnano e confessando la Consostanzialità, pretendessero non esser obbligati, che a riconoscere una somiglianza di sostanza, e a credere solamente, che il Figliuolo fosse una Creatura più eccellente delle altre. Teodoro è quegli che ce ne ha conservato la memoria. Vi fecero un Decreto, contenente una Confessione di Fede, conforme a quella di Nicea, nella qual dicono: „ Noi cre- „ diamo, come i Concilj ultimamen- „ te tenutisi in Roma, e nelle Gal- „ lie, che una sola è la stessa sostanza „ del Padre, del Figliuolo, e dello „ Spirito Santo in tre Persone, val „ dire in tre perfette Ipostasi “. *Theod. l. 4. c. 7. p. 667.*

ILLIRIA (C. di) l'an. 415. tenuto da Perigene, ordinato Vescovo di Patrasso.

ILLIRIA (C. di) l'an. 516. Giovanni di Nicopoli, e sette altri Vescovi vi dichiararono la lor Comunione con Ormisda Papa.

ILLIRIA (C. di) l'an. 550. (non riconosciuto) tenuto da' Vescovi difensori dei tre Capitoli. Vi condannarono Benenato Vescovo della prima Giustiniana. *Vid. Tur. Cbr. an. 550.*

INGELHEIM (C. di) *Engilbenheimense*, l'an. 830. di 24. Giugno. Ebbene fu ristabilito a Rheims, con un atto dell' Imperatore Lotario, scismatico da venti Vescovi; ordinò alcuni Chierici, dopo il suo ristabilimento; ma Carlo il Calvo scacciò Ebbene di Rheims l'anno appresso.

INGELHEIM (C. di) l'an. 948. li 7. Giugno, tenuto in presenza delti due Re, Ottone e Luigi. Il Legato Marino vi presedeva, e v'erano in tutto trentadue Vescovi, e buon numero di Abati, di Canonici e di Monaci. Il Re Luigi si lagnò della persecuzione, ch'egli soffriva per parte di Ugo Conte di Parigi, Artaud di Rheims e di Ugo suo Competitore. Sigeboldo Diacono dell' ultimo, vi fu deposto, come calunniatore; Ugo scomunicato, e Artaud ristabilito. Ugo Con-

te di Parigi dovea esser anch' egli scomunicato, se non si sottometteva al Giudizio del Concilio. Si lesse dieci Canoni; vi si determinò, che si festeggierebbe la settimana intera di Pasqua; e nella Pentecoste, il Lunedì, il Martedì, e il Mercoledì: che nelle Litanie maggiori si digiunerebbe, val dire, il giorno di S. Marco, e così in quelli delle Rogazioni. *Tom. IX. C. p. 623.*

INGELHEIM (C. di) l'an. 972. Il Vescovo Udalrico, e suo Nipote Adelberone, che erano accusati di aver violato i Canoni, furono assolti.

INGHILTERRA (C. di) *Britannicum*, l'an. 604. in circa. S. Agostino di Cantorberi vi esortò sette Vescovi Bretoni, e i lor Dottori, o Sapianti, a celebrare la Festa di Pasqua la Domenica dopo la decimaquarta Luna di Marzo, di amministrare il Battesimo, secondo l'uso della Chiesa Romana, di predicare concordemente il Vangelo agli Inglesi. Ma quei Vescovi, e quei Sapianti ostinati avendolo ricusato, S. Agostino predisse loro quelle sciagure, che molto tempo dopo son loro accadute. D. M.

INGHILTERRA (C. di) *Isbaevense*, l'an. 664. La questione della Pasqua vi fu agitata, tra gli Inglesi, che seguivano l'uso di Roma, e gli Scozzesi, che ne seguivano un' altro: vi si agitaron altresì alcune altre questioni di Disciplina. *Id.*

INGHILTERRA (C. di) ovvero di quasi tutta l'Inghilterra l'an. 692. Vi fu raunato secondo Beda dal Re Ina, per riunire i Bretoni coi Sassoni, i quali, quantunque Cristiani, differivano ancora in moltissime pratiche, come della Pasqua, *ec. Id.*

INGHILTERRA (C. di) verso il fine del nono Secolo, cioè verso l'anno 895. Se ne tennero parecchi da certi Vescovi di gran virtù, che insorgevano con forza contro gli sregolamenti dei Principi, e gli punivano colle pene Canoniche. S'ignorano gli anni di questi Concilj. *Paigi, an. 865. num. 6.*

INGHILTERRA (C. di) l'an. 901. incirca; tenuto dal Re Eduino, figliuol maggiore del S. Re Alfredo, fin dal principio del suo Regno. Si lesse una Lettera del Papa Benedetto IV. il quale lagnavasi che il Re lasciasse il Paese di Ouessex senza Vescovi, il Concilio e il Re, ne stabilirono in ogni Provincia. D. M.

INGHILTERRA (C. d') l'an. 969. composto dei Vescovi di tutta l'Inghilterra, raunato da S. Dufano Arcivescovo di Cantorberi, il quale vi recitò un Discorso al Vescovi sopra lo sfregolamento dei Chierici. Eccone alcuni tratti. „ I loro „ abiti dissoluti, e il loro gesto indecente mostrano che l'interno non è regolato. Qual è la lor negligenza peggli Uffizj divini? Appena si degnano assistervi nelle Vigilie; e par che vengano alla Messa per ridere, anzichè per cantare. Egliino si abbandonano agli eccessi della mensa, e del letto. Ecco in qual maniera s'impiega il Patrimonio del Re, e dei Privati, i quali si sono esauti per sommiti, strare di che sollevar i poveri“. Ordina poi con un Decreto solenne, che tutti i Canonici, Preti, Diaconi, Suddiaconi osservino la continenza, o lascino le lor Chiese, e ne diede la esecuzione ai due Vescovi, che furono con esso lui i ristoratori della Disciplina Monastica in Inghilterra. *Conc. T. IX. p. 696.*

IOVARRE (C. di) Abazia nella Diocesi di Meaux / *Jutrense*, l'an. 1133. Vi si fulminarono di Scomunica gli Autori dell'omicidio di Tommaso, Priore di S. Vittore, commesso alli 20. Agosto dello stesso anno.

IPPONA (C. di) *Hipponeuse*, l'an. 393. Concilio Generale d'Africa. Vi si fecero quarantun Canonici. Vedi *Africa*.

IPPONA (C. di) l'an. 395. In questo Concilio S. Agostino fu ordinato Vescovo contro le regole, e contro sua voglia, vivente Valerio, per autorità del Concilio.

IPPONA (C. di) l'an. 422. An-

tonio Vescovo di Fuffala vi fu deposto. Egli avea sorpreso il Primato, e in appresso il Papa Bonifacio. S. Agostino n' ebbe tanto dolore, che volea piuttosto lasciar il Vescovato, di quello che veder Antonio ristabilirlo.

IPPONA (C. di) l'an. 426. S. Agostino vi dichiarò Eraclio per suo Successore, ma lasciandolo nell'ordine di Prete sino alla morte. Due Vescovi e sette Preti e tutto il Popolo d'Ipbona, acconsentirono a questa dichiarazione.

IRLANDA (C. di) *Hibernicuni*, verso l'an. 465. Questo Concilio porta in fronte il nome di S. Patrizio, Apostolo d'Irlanda, ed è indirizzato ai Preti, ai Diaconi, e a tutto il Clero. Contiene diversi regolamenti pei Chierici; ordina che saranno separati dalla Chiesa, se non sono vestiti modestamente, e se non hanno i capelli corti come i Romani: comanda in oltre, che le Donne degli Ostarj, e degli altri Chierici inferiori, ai quali era permesso l'averne, non compariranno mai se non velate. Il IX. Canone proibisce qualunque frequenza sospetta e pericolosa tra i Monaci e le Vergini. Il XVII. scomunica le Vergini, che si faranno separate contro il lor voto, accordando loro la Penitenza, nel caso che si separino dall'adultero, e che non soggiornino più nel luogo stesso con quello. Il XIX. scomunica una Donna, che abbandona il marito per ipofarne un'altro; e anche il Padre se acconsenti a quell'adulterio. Questo Concilio proibisce di ricever nella Chiesa limosine, Pagani, e scomunicati, comanda un digiuno di 40. giorni per tutti quelli che dimandano il Battesimo. *T. III. C. p. 1478. c.*

IRLANDA (C. di) verso lo stesso tempo. Si attribuisce questo Concilio a S. Patrizio, quantunque non porti alcun contrassegno particolare, ch'egli sia suo. Vi si leggono alcuni Canonici rimarchevoli.

Il secondo proibisce di non ricever nulla dai Pagani fuori del cibo

19 I R
e del vestimento, qualor non si possono avere d'altra parte. Il settimo dice, che non bisogna ribattezzare coloro, che hanno ricevuto il Simbolo, da chiunque lo abbiano poi ricevuto. Il nono toglie ai Ministri della Chiesa, che son caduti nei peccati canonici, ogni speranza di rientrare nel ministero, lasciandogli tuttavia il titolo. Il duodecimo dichiara, che quelli, che non si fossero renduti degni di partecipare del Sacrificio, non vi potranno trovar soccorso dopo la morte. *Tom. III. Cons. p. 1281. 6.*

IRLANDA (C. di) Nel Monistero di Melliford, Ordine Cisterciense, l'an. 1152. nel mese di Ottobre, dal Cardinal Paperone, Legato: vi si stabilirono quattro Arcivescovi, ad Armach, a Dublin, a Cassel, e a Touam, e furono loro assegnati Suffraganei. *D. M.*

IRLANDA (V. Armach).

ISOLA (Concilio dell'Isola nel Contado Venosino) *Insulanum*, l'an. 1288. da Rostengo di Capra, Arcivescovo d'Arles, assistito da quattro Vescovi, e dai Deputati di quattro altri Afferri. Vi si pubblicarono gli Statuti di molti altri Concilj della stessa Provincia; e vi si aggiunse questo di nuovo, di non dare, che il solo Camice al fanciullo di cui sarebbe padrino. Era questo l'abito bianco, onde il nuovo battezzato era vestito uscendo del fonte. *Tom. IX. C. p. 1335.*

ITALIA (C. di) *Italicum*, l'an. 381. da S. Ambrogio: noi ne abbiamo due Lettere, all'Imperator Teodosio. Vedi S. Ambrogio. *Ep. 13. e 14. Sazon. VII. c. 11.*

ITALIA (C. di) l'an. 405. tenuto per dimandare un Concilio a Tessalonica, a favore di S. Giangriostomo. *T. III.*

ITALIA (C. di) sulla fine del nono secolo. Si ordinò in questo Concilio a tutti i Fedeli, Clerici, Laici, Uomini, e Donne, di ricevere delle ceneri sopra le loro teste, il primo giorno di Quaresima.

JUNGA, ovvero Junca in Africa (C. di) *Juncense*, l'an. 524. S.

J U
Fulgenzio vi presedette sul fin dell'anno. *T. IV. C. p. 1627.*

L

LAMBESA in Africa (C. di) *Lambesitanum*, l'an. 240. incirca, tenuto da novanta Vescovi contra Privato. Questo Eretico vi fu condannato, e severamente punito per Lettere del Papa Fabiano. *Cyp. Ep. 39. ad Cornel.*

LAMBETH presso Londra (C. di) l'an. 1261. alli 31. Maggio. L'Arcivescovo di Cantorberi vi ordinò dei digiuni, delle pubbliche preghiere, e delle Processioni, per devotissime la invasione de' Tartari. In oltre vi fece un Regolamento per conservare la libertà della Chiesa contro i tentativi del Re, e del Giudici secolari. *Tom. XI. C. p. 803.*

LAMBETH (C. di) l'an. 1281. Giovanni Peccano, Arcivescovo di Cantorberi, vi rinnovò i Decreti dell'ultimo Concilio di Lion, le Costituzione di quello di Londra del 1268. e quelle del Concilio di Lambeth precedente, aggiugnendovi le sue proprie in ventisei articoli. Vi si ordina di suonar le campane alla elevazione dell' Ostia; affinché quelli che non possono assistere alla Messa, si mettano in ginocchioni tanto in istrada, che nelle case. I Prelati dando la Comunione avvertiranno, che quel che si dispensa nella coppa è semplice vino, perchè si possa inghiottire più facilmente il prezioso Corpo.

„ Non si ammetta nessuno alla
„ Comunione, se prima non è con-
„ fermato. Quanto ai peccati enor-
„ mi e scandalosi, s'imporrà la pe-
„ nitenza solenne secondo i Cano-
„ ni. Ogni Curato spiegherà al
„ popolo quattro volte all'anno in
„ lingua volgare i quattordici Ar-
„ ticoli della Fede, i dieci Coman-
„ damenti del Decalogo; i due Pre-
„ cetti del Vangelo sopra la Cari-
„ tà; le sette Opere di Misericordia;
„ i sette peccati Capitali; le sette
„ virtù principali; e i sette Sagra-
„ menti; quest'è all' Incirca, quel
„ che

che noi chiamiam Catechismo. Proibizione alle Religiose di star fuori del Monastero, anche in casa dei parenti più di tre giorni per ricreazione, e più di sei per affari. Si condanna di nuovo la pluralità dei beneficij, massime senza dispensa: abuso comune in Inghilterra. *Tom. XI. C. p. 1156.*

LAMBETH (C. di) Provinciale, l'anno 1362. da Islip, Arcivescovo di Cantorberi. Vi si fece una Costituzione, colla quale si biasima l'avarizia, e la pigrizia de' Preti; si tassano gli stipendj per gli anniversarj, ed altri Uffizj.

LAMPSACO, vicino allo Stretto dell' Elefpono (C. di) *Lampsacenum*, l'anno 304. da molti Vescovi Semiariani, che aveano ottenuto licenza dall' Imperator Valente di tener questo Concilio, il quale durò due mesi incirca. Vi si annullò tutto ciò, che s'era fatto a Costantinopoli coll' autorità di Eudossio e di Accacio. Si ordinò, che non si avrebbe più riguardo alla esposizione di Fede dei Vescovi Occidentali, nota sotto il nome di *Formula di Rimini*: si dichiarò, che bisognava credere, che il Figliuolo era simile al Padre nella sostanza: la parola *simile* essendo necessaria, diceano quei Vescovi, per dinotare la distinzione delle Persone. Si decise, che la Confessione di Fede, che era stata proposta nella dedicazione della Chiesa di Antiochia, e sottoscritta in Seleucia, servirebbe di regola in tutte le Chiese. Dopo aver regolato a lor modo ciò che riguardava la Fede, ordinarono a vantaggio di lor medesimi, che quelli, ch' erano stati deposti dagli Anomei, cioè gli Ariani, farebbero ristabiliti nelle lor Sedi: dipoi citarono Eudossio, e Accacio, suoi seguaci: e perchè non comparvero, gli dichiararono legittimamente deposti. *Sozom. l. 6. c. 7. p. 646.*

LANCIA, ovvero LENEZITZ in Europa nella Polonia Maggiore, (C. di) *Lancisense*, l'anno 1185. li 6. Gennaio. L' Arcivescovo di Gnesne coa quattro Vescovi, sco-

municò Enrico IV. Duca di Slesia per aver occupati tutti i Beni del Vescovo di Breslavia, e tutte le Decime del Clero. D. M.

LANDAFF in Inghilterra nel Paese di Galles (C. di) *Landavienfe*, l'anno 945. Il Re Nongui restitui al Vescovo Patro, tuttociò ch' egli avea tolto alla Chiesa di Landaff, e gli concesse una delle sue Terre. *Id.*

LANDAFF (C. di) l'anno 945. tenuto a motivo di un Diacono, ucciso appiè dell' Altare, dov' era il rifugiato, dopo aver trucidato un contadino, che avealo ferito.

LANDAFF (C. di) l'anno 988. Un Re, che avea ucciso suo Fratello, ci fu messo in penitenza e scomunicato, finattantochè ebbe espia- to il suo delitto.

LANGEAIS nell' Anjon (C. di) *Langesiense*, l'anno 1278. sotto l' Arcivescovo di Tours. Vi si fece un Decreto di sedici Articoli. D. M.

LANGRES (C. di) l'anno 839. 9. Aprile, *Lingoniense*. Remigio Arcivescovo di Lion, e Agilmaro di Vienna, vi presedettero. Vi si fecero sedici Canonj, che furono approvati dal Concilio di Savonnières, e furono in quello inseriti. I sei primi sono i sei del Concilio di Valenza sopra la Predestinazione. *Tom. VIII. C. p. 673.*

LAODICEA (C. di) *Laodiceenum*, nella Frigia Pacatiana l'anno 366. ovver 367. essendone incerto il tempo preciso. Fu composto di diverse Provincie delle Diocesi d'Asia, ed è celeberrimo pe' suoi santissima Canonj, che sono rispettati da tutta l' Antichità. Tra l' altre disposizioni, vuole il Concilio, che la elezione dei Vescovi sia fatta di concerto col Metropolitano, e i Vescovi circonvicini; i quali devono aver per lungo tempo provata la Fede e i costumi di quelli che sono eletti. Non si devono leggere nella Chiesa altri libri, che le Scritture Canoniche dell' Antico, e del Nuovo Testamento. Non si dee fare in Quaresima nè Nozze, nè Feste, i Pentecosti, che hanno perseverato

nella preghiera, e negli esercizi, che furon loro prescritti, e che hanno dato argomenti di perfetta conversione, devono esser ammessi alla Comunione, in vista della misericordia di Dio, dopo che si avrà dato loro qualche tempo per far delle soddisfazioni proporzionate ai loro peccati, &c.

Del rimanente tutta la Disciplina stabilita da questo Concilio prova abbastanza, ch'egli fu fatto in piena pace, e quando la Chiesa era in istato di pensare al decoro esteriore del suo servizio. *Till*

LATERANO (C. di) a Roma nel Palazzo di Laterano, *Lateranense*, l'anno 649. tenuto contro l'Eresia dei Monoteliti. S. Martino Papa, gran difensore del Dogma Cattolico, opposto a questo errore, vi assistette. Vi si trovarono in circa cinquattro Vescovi d'Italia, di Sicilia, di Sardegna, e di Africa. Si fecero cinque Sessioni; la prima si tenne alli 5 di Ottobre, e l'ultima alli 31, dello stesso mese. S. Martino vi espone dapprima gli errori del Monotelismo, introdotti da Sergio di Costantinopoli, da Giro Vescovo di Alessandria, Pirro, e Paulo, che aveano inseguito, che non vi è in Gesù Cristo che una operazione della Divinità, e della Umanità.

Nella seconda si dinunciarono le accuse: si lesse la Supplica presentata da Stefano, Vescovo di Dota: si fecero entrar molti Abati, Preti e Monaci Greci: dimandarono, che fosse anatematizzato il Tipo di Costante: „ imperciocchè in questo Tipo, dissero, si fa Gesù Cristo senza operazione, e senza volontà, val dire senza intelletto, e senz'anima: confermate dunque la Dottrina Cattolica, che insegna due operazioni in Gesù Cristo, e due volontà, come due Nature “.

Nella terza si produssero gli Scritti degli Accusati; e tra gli altri il Libro di Teodoro che era stato Vescovo di Faron, e che insegnava dappertutto una sola e la stessa operazione, della quale il Verbo Divino era il principio, e l'umanità n'

era soltanto lo strumento. Il Papa rilevd tutti questi errori, che rendevano imaginaria l'Incarnazione, supponendo, che Gesù Cristo non avesse avuto un vero corpo solido siccome i nostri: spiegò con precisione il termine di operazione teandrica; la qual parola, dice questo S. Pontefice, comprende necessariamente due operazioni; e S. Dionigi se n'è servito per dinotare la loro unione in una stessa persona. Or, è proprio di questa unione di far uniformemente le azioni divine, e divinarmente le azioni umane.

Nella quarta si lesse le Definizioni del cinque Concilj generali.

Nella quinta si lesse i passi dei Padri; si fece professione di seguire in tutto la loro dottrina: si svilupparono le sottigliezze dei Monoteliti, e si stabilì con molta sodezza il Dogma Cattolico.

Si condannò con empietà l'Ertesi d'Eraclio, che dopo una Confessione di Fede ortodossa sopra la Trinità e l'Incarnazione, conteneva la dottrina della unità di operazione, e di volontà. Si rigettò altresì il Tipo dell'Imperatore Costante, pubblicato nel 646. che impose silenzio egualmente ai Cattolici e ai Monoteliti, e che in tal maniera metteva del pari la verità coll'errore. Al qual proposito i Padri del Concilio dissero quelle parole: „ E' ben fatto, che non ci sian dispute intorno alla Fede; ma va pur male il confondere i Dogmi dei Padri con quei degli Eretici . . . Non occorre dunque punire indistintamente quelli che insegnano la verità, e quelli che insegnano l'errore, ma punire severamente coloro, che non confessano ciò, che i Padri hanno insegnato. E' regola della Chiesa di non condannare al silenzio se non coloro, che combattono la sua dottrina “.

Il Concilio dopo aver recato in mezzo una quantità di passi di Santi Dottori diede il suo Giudizio in venti Canoni, coi quali egli condanna chiunque non confessa, che in Gesù Cristo vi sono due nature e due

due volontà. Gli Atti di questo Concilio furono inviati da S. Martino Papa a tutti i Vescovi Cattolici con una Lettera egualmente forte e soda, e questo Concilio fu ricevuto dappertutto col cinque Concilj generali.

L'Imperator Costante fu molto irritato di questa decisione, e se ne vendicò sopra S. Martino. Questo Santo Pontefice fu anche crudelmente perseguitato dall'Imperatore Costanzo. Fu egli la Vittima del suo zelo per la Fede; e gl'inauditi mali e continui, che gli si fecero sostenere, gli meritavano la corona del Martirio. *Till Fleury.*

LATERANO (C. di) l'an. 864. Rodoaldo di Porto, Legato, prevaricatore a Costantinopoli nell'861. e a Metz nell'867. fu deposto e scomunicato. Rotado fu probabilmente a lui sostituito; e molto più solennemente dipoi in un Concilio cominciato in Roma alli 27. di Settembre, e terminato nel mese di Gennaio 867. Il Papa Niccolò ne scrisse una Lettera a tutti i Vescovi delle Gallie, dove sull'autorità delle false Decretali pretende, che non si possa deporre un Vescovo senza l'autorità della Sede Apostolica; il che era allora novissimo nella Chiesa. *Tom. VIII Conc. p. 789.*

LATERANO (C. di) l'an. 1105. in Quaresima. Pasquale II. vi scomunicò il Conte di Meulan, ed i suoi complici, che erano accusati di esser cagione, che il Re di Inghilterra si ostinerebbe a sostenere le Investiture. Vi si scomunicarono anche quelli, che gli avean dato ricetto. Fu in questo Concilio, ovvero ad un altro tenuto in Quaresima dell'anno precedente, che il Papa fece una severa riprensione a Brunone di Treves, perchè avea ricevuta l'investitura dall'Imperatore Enrico. Brunone rinunziò al Pontificato; ma tre giorni dopo fu rimesso. Non appare che il Papa facesse nessun rimprovero a Brunone del suo attaccamento all'Imperatore Enrico, benchè fosse scomunicato; come neppur non ne fece a S. Ot-

tone per lo stesso motivo, quando lo consegnò Vescovo di Bamberg, alli 17. Maggio 1103. Questo esempio, ed altri dello stesso tempo, fanno vedere, che non si lasciava d'esser Cattolico, e riconosciuto per tale dalla S. Sede, quantunque non si eseguissero a rigore le condanne pronunziate contro Enrico. In una parola, che il poter del Papa sopra il temporale dei Sovrani non passava nemmeno allora per Articolo di Fede. Per essere buon Cattolico bisogna ubbidire al Papa quanto allo spirituale, ed al suo Re per il temporale, senza mancarli di fedeltà, quantunque il Papa ne dispensasse.

LATERANO (C. di) l'an. 1112. Fu tenuto per prevenire lo Scisma onde la Chiesa era minacciata. Vi si trovarono cento Vescovi laici, parecchi Abati, e una moltitudine innumerabile di Chierici, e di Laici. Pasquale II. vi revocò il privilegio delle Investiture, che suo malgrado avea egli accordato l'anno addietro all'Imperator Enrico, che lo teneva prigioniero. Questo privilegio estorto per violenza fu cassato, come conteneva, che un Vescovo eletto canonicamente dal Clero, e dal popolo, non sarà consecrato, se prima non ha ricevuto l'investitura dal Re; la qual cosa, soggiugne il Concilio, è contro lo Spirito Santo, e la istituzione Canonica. Il Papa si purgò dal sospetto di Eresia, di cui s'inculpavano quelli che aggravano le Investiture, e fece la sua professione di Fede in presenza di tutto il Concilio. *Tom. X. p. 767.*

LATERANO (C. di) l'an. 1116. 9. Marzo. Alcuni Autori hanno dato a questo Concilio il titolo di universale. Vi si trovarono Vescovi, Abati, Signori, e Deputati di diverse Proviacie. Pasquale II. vi condannò il privilegio estorto dall'Imperatore sotto un perpetuo anatema, e tutto il Concilio gridò: *Così sia.* Un Vescovo avendo detto, che questo privilegio conteneva una Eresia, il Papa rispose, che la Chiesa di Roma non avea mai avu-

ta Eresia, che anzi le avea ella sempre tante fulminate. L'Imperatore non fu scomunicato, ma il Papa vi approvò ciò, che i Legati aveano fatto nei loro Concilj, nel quali l'Imperatore era stato più volte scomunicato. Vi si rinnovò la proibizione di dare, o di ricevere l'Investitura.

Il Papa obbligò Grossolano a rinunziare l'Arcivescovato di Milano, e lo rimandò al suo Vescovato di Savonna, avendo rappresentato, che non v'erano, che due cause per la traslazione de' Vescovi, la necessità e l'utilità, e che la traslazione di Grossolano non rendeva che alla perdita dei corpi e delle anime. Alla fine del Concilio il Papa accordò una Indulgenza di quaranta giorni a quelli, che essendo in penitenza per certi peccati capitali, visitassero le Chiese degli Apostoli. *Tom. VII. C. p. 806.*

LATERANO (C. di) IX. Concilio Generale, l'anno 1123. sotto Calisto II. Vi si trovarono più di trecento Vescovi, e più di seicento Abati: in tutti quasi mille Prelati. Di questo Concilio non ci restano che ventidue Canon, la maggior parte de' quali son ripetuti dai Concilj precedenti. Fu prescritto a quelli, che avean deposte le croci, che si avean già messe sugli abiti pel viaggio di Gerusalemme, di ripigliarle sotto pena di scomunica. Fu proibito ai Monaci dal Canone XVII. di amministrare pubblicamente la Penitenza; di visitare gli infermi; di far le Unzioni, e di cantar le Messe pubbliche. I Vescovi lagnaronsi altamente degli attentati dei Monaci, val dire che usurpassero i loro diritti con un'ambizione insossifibile. „ Altro non re- „ sta, diceano, se non che ci tol- „ gano la croce e l'anello, e di „ sottometterci alla loro Ordinazio- „ ne: egliino possiedono le Terre, „ i Castelli, le Decime, le Obla- „ zioni dei Vivi, e dei Morti „ *Suger. Vit. Lud. p. 311.*

LATERANO (C. di) X. Concilio Generale, l'anno 1129, li 18. Aprile, convocato dal Papa Inno-

cento. V'intervenero mille Vescovi in circa. Il principal oggetto di questo Concilio fu la riunione della Chiesa dopo lo Scisma, ch'era occorso. Vi si fecero trenta Canon, che son quasi gli stessi del Concilio di Rheims nel 1131. ripetuti parola per parola, ma divisi altrimenti. Vi si proibirono di nuovo i Tornei; si minacciaron di anatema i Canonici, i quali escludeffero dalla elezione del Vescovo gli uomini religiosi; condannaronsi i nuovi Manichei, che seminavano ancora i loro errori, e quelli di Arnaldo di Brescia, antico Discepolo di Abailardo. Egli declamava contro il Papa, i Vescovi, i Clerici, e i Monaci, e blandiva solamente i Laici. Vi si deposero i Vescovi, ch'erano stati ordinati dagli Scismatici: il Papa gli chiamò per nome, e strappò loro le croci, l'anello, e il Pallio, dopo di averli rimproverati del loro fallo. Fu proibito ai Laici di posseder le Decime Ecclesiastiche, o fosse, che le avessero ricevute dai Vescovi, ovvero dai Re, e si dichiarò, che se non le rendessero alla Chiesa, incorrerebbono il delitto di sacrilegio, e la pena di eterna dannazione. *T. X. C. p. 999.*

LATERANO (C. di) l'anno 1167. Alessandro III. vi scomunicò l'Imperator Federico, e assolvette i suoi Sudditi del giuramento di fedeltà; a imitazione di Gregorio VII. ch'è il primo esempio di questo genere. *D. M.*

LATERANO (C. di) XI. Concilio Generale, l'anno 1179. li 5. 14. e 19. Marzo, sotto Alessandro III. che vi presedette, accompagnato dai Cardinali, dai Prefetti, dai Senatori, e dai Consoli di Roma. Fu composto di trecento e due Vescovi di tutti i Paesi Cattolici, con Nertario Abate, che vi assisteva per i Greci. Il Papa Alessandro III. volle far tenere questo Concilio per rimediare agli abusi, che si erano introdotti nel tempo del lungo Scisma, di recente sopito. V'ebbero tre Sessioni. Vi si fecero ventisette Canon. Il primo porta, che per prevenir gli

Scismi, se nella elezione del Papa i Cardinali non van d' accordo abbastanza per farlo con umanità, si riconoscerà per Papa quegli che avrà due terzi de' voti; e quegli che, non avendo che il terzo, o men di due terzi, oserà prender il nome di Papa, sarà privato di ogni Ordine sacro e scomunicato in guisa che non se gli accorderà che gli Viatico agli estremi della vita.

2. Si condannarono molti abusi, cui le frequenti appellazioni aveano introdotti. Fu proibito di esigere nessuna cosa per il possesso de' Vescovi, degli Abati, e Curati; per le Sepolture, i Matrimonj, e gli altri Sacramenti. I Vescovi fecero de' gran lamenti contro i nuovi Ordini Militari dei Templari e degli Ospitalieri. Fu proibito ai Religiosi di qualunque Istituto di ricever nessun Novizio per dinaro, di aver nessun peculio, sotto pena di Scomunica. Si rinnovarono i Regolamenti per la continenza dei Chierici; vi si proibì la pluralità dei Benefizj. „ Affine di „ provvedere alla istruzione de' pove- „ ri Chierici vi sarà in ogni Chiesa „ Cattedrale un Maestro, a cui si „ assegnerà un Beneficio sufficiente; „ e che insegnerà gratuitamente; „ non si ricuserà la permissione d'in- „ segnare a chi ne sarà capace. T. X. Conc. p. 157.

LATERANO (C. di) XII. Concilio Generale l' an. 1215. dagli 11. sino ai 30. Novembre. Fu convocato dal Papa Innocenzo III. che nella sua Bolla di Convocazione rende conto dei motivi, che lo hanno indotto a raunare questo Concilio; cioè, i mali della Chiesa, la corruzione de' costumi, de' quali ne fece una viva pittura. Vi si trovarono quattrocento e dodici Vescovi, ottocento Abati, e Priori, degli Ambasciatori degl' Imperatori, dei Re, e di quasi tutti i Principi Cattolici. Vi si videro altresì due Patriarchi Latini; cioè Gervasio di Costantinopoli, e Paulo di Gerusalemme, e il Patriarca dei Maroniti, il quale s' informò della sede e delle cerimonie della Chiesa, e le fece os-

servare dalla sua Nazione. Il Concilio si tenne nella Basilica di Costantino: il Papa lo aprì con una Orazione, della quale ci prese per resto quelle parole del Vangelo: *Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum.*

Di questo Concilio non ci rimane altro di autentico, che i suoi Decreti compresi in settanta Capitoli, ovvero Canonj, dopo i quali c'è il Decreto particolare della Crociata. Il primo Capo è la esposizione della Fede Cattolica, fatta principalmente in ordine agli Albigesi e ai Valdesi. Per questo vi è detto, non esservi che un solo Dio, che fin dal principio fece dal nulla l' una e l' altra creatura spirituale e corporea, ed anche i Demonj, da lui creati buoni, e che diventarono cattivi. La qual Dottrina tende ad escludere i due Principj de' Manichei.

Per autorizzare l' Antico Testamento, vi si dice „ che lo stesso Dio, „ che ha dato agli uomini la Dottrina salutare per Moise e pegli altri „ Profeti, è quel medesimo che fece „ poi nascere il suo Figliuolo dal sen „ della Vergine, affinchè ei mostrasse „ più chiaramente la strada della vita. „ Il Concilio soggiunge: „ Non v'è che una Chiesa universale, fuor „ della quale niuno si salva: non v'è „ che un Sacrificio, cioè quel della „ Messa, nel quale Gesucristo è egli „ medesimo il Sacerdote e la Vittima. „ Il suo Corpo e il suo sangue son „ veramente contenuti nel Sacramento dell' Altare, il pane essendovi „ cambiato nella sostanza del suo „ Corpo, e il vino in quella del suo „ sangue, dalla onnipotenza divina; e questo „ Sacramento non può esser fatto, che „ dal Sacerdote ordinato legittimamente in virtù del poter della Chiesa, „ accordato da Gesucristo agli Appostoli e a' suoi Successori. „ Il termine di *Transustanziazione*, consacrato in questo Canone, è stato poi sempre usato dai Teologi Cattolici per significare il cambiamento che opera Dio nel Sacramento della Eucaristia: siccome la parola *Consustanziale* fu consacrata nel Concilio Nicc.

Niceno per esprimere il Mistero della Trinità. Lanfranco e Simone si erano serviti del primo contro Berengario.

„ Se dopo il Battesimo, dice il Concilio, al uno cade in peccato, può essere rialzato per mezzo di una vera penitenza. “ Lo stesso Concilio condannò il Libro dell'Abate Giacomo contra Pier Lombardo, sopra la Trinità, e il Papa confutò la sua opinione in questi termini: „ Quanto a noi, coll'approvazione del Concilio, crediamo e confessiamo, esserci una cosa sovrana, ch'è Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, senza che siavi in Dio quaternità, perchè ciascuna delle tre Persone è la stessa cosa, val dire, la Sostanza, Essenza, ossia Natura divina, che sola è il principio di tutto. “

Il III. Canone pronunzia anatema contro tutte l'Eresie contrarie alla esposizione della Fede precedente, con qualivoglia nome si chiamino. Lo stesso Canone dice, che se il Signor temporale, ammonito, trascura di purgar la sua terra d'Eretici, sia scomunicato dal suo Metropolitan, e da' suoi Comprovinciali; e se dentro l'anno non dà soddisfazione, se ne darà avviso al Papa, affinchè dichiarati i suoi sudditi assoluti dal giuramento di fedeltà, ed esponga la sua terra alla conquista de' Cattolici. E qui è da osservare, che a questo Concilio assistevano gli Ambasciatori di molti Sovrani, i quali acconsentivano a nome dei loro Padroni a questo Decreto.

Il Concilio accorda ai Cattolici che prendono la Croce per isterminare gli Eretici, la stessa indulgenza, come a quelli che vanno in Terra Santa: Scomunica i Fattori degli Eretici; comanda di evitarli, dacchè saranno stati dinanzi alla Chiesa, sotto pena di Scomunica.

„ Ogni Vescovo visiterà almeno una volta l'anno per sè, o per altra persona idonea, quella parte della sua Diocesi, dove si dirà vi siano degli Eretici. “ Il Concilio nota il posto e le prerogative di ogni Patriarca con quest'ordine: Costantinopoli,

Alessandria, Antiochia, Gerusalemme: vuol che si tengano ogni anno Concilj Provinciali; regola la maniera colla quale il Superior dee procedere quanto alla punizione dei delitti. Questo Canone è celebre, e servì poi di fondamento a tutta la giurisdizione criminale, eziandio de' Tribunali secolari.

E' proibito ai Chierici di sentenziar a morte, nè di assistere a nessuna esecuzione sanguinaria; e ai Principi di far nessuna Costituzione, toccante i diritti spirituali della Chiesa. Quanto alla Scomunica è proibito di pronunziarla contro chiunque, senza prima avvertirnelo in presenza di testimonj, sotto pena di esser privato della Chiesa per un mese. „ I Vescovi eleggeranno uomini idonei per la predicazione; i quali visiteranno in lor vece le Parrocchie della Diocesi, quando non potranno fare da se medesimi; come pure per ascoltare le Confessioni, e amministrare la Penitenza. “

„ Nelle Chiese Cattedrali, e Collegiali, il Capitolo eleggerà un Maestro per insegnare gratis la Grammatica, e le altre Scienze, secondo la sua capacità. Quanto alle Metropolitan, avran queste un Teologo per insegnar ai Sacerdoti la Santa Scrittura, e principalmente ciò, che riguarda la condotta delle anime, e si assegnerà a ciascuno di questi membri la rendita di una Prebenda. “

Vengono poi i Canonici sopra l' Elezioni, e i Sacramenti della Penitenza, e della Eucaristia. Dopo il celebre Canone: *Omnis utriusque sexus*, sopra la Confessione e Comunione Pasquale, soggiunge il Concilio, per occasione di queste Parole *al proprio Sacerdote*; che se alcuno vuol confessarsi ad un Sacerdote estraneo, ne ottenga prima la permissione dal suo proprio Sacerdote, poichè altrimenti non può l'altro nè legare nè sciogliere. Quest'è il primo Canone noto, il qual prescrive generalmente la Confessione Sacramentale. Gli Albigei, che pretendevano ricevere la remissione de'

peccati senza Confessione, e senza soddisfazione, possono aver data occasione a questo Decreto, in cui, per nome di proprio Sacerdote, si deve intendere il Curato, come nel Concilio di Parigi dell'anno 1212; salvo però il diritto del Vescovo Diocesano; e il Sacerdote straniero è il Curato di un'altra Parrocchia, o ver qualunque altro Sacerdote. Vedi li *Canon*.

Quanto alla Riforma de' Monasterj, e in conseguenza a diversi abusi; il Concilio prescrive:

1. Che gli Abbati ovver Priori tengano de' Capitoli generali ogni tre Anni, ne quali si tratterà della riforma, e della osservanza regolare.

2. Che lo stesso far debbono i Canonici Regolari.

3. Non si dovranno stabilire nuovi Ordini Religiosi, affinché la troppa varietà non apporti confusione nella Chiesa. Un' Abate non potrà governare più Monasterj; nè un Monaco avrà figliuolanza in molte Casse. Non si mostreranno fuori delle lor Casse le antiche Reliquie; nè si esporranno in vendita; non si darà nessun culto alle nuove, che si potessero ritrovare, se prima non saranno state approvate dall' autorità del Papa.

L' Indulgenza per la Dedicazione della Chiesa non durerà più di un' anno; e di quaranta giorni per l' anniversario, e così per altri motivi. Gli altri Decreti versano intorno alla Simonia. Il Concilio proibisce le Tasse per la consecrazione de' Vescovi, le Benedizioni degli Abati, le Ordinanze de' Clerici; vuole che i Sacramenti siano amministrati gratuitamente. Proibisce alle Religiose di prender Donzelle per dinaro, sotto pretesto di povertà. Quelle che avran commesso questo fallo faranno chiuse in altri Monasterj di più stretta osservanza, per farvi perpetua penitenza, come per un delitto de' più enormi. Lo stesso pegli uomini.

Il Canone cinquecentesimo, riduce al quarto grado la Parentela, che

mette impedimento al Matrimonio; che prima contavasi sino al settimo.

La maggior parte dei Decreti di questo Concilio servirono di fondamento alla Disciplina, che si osserva in appresso, e son molto celebri presso i Canonisti. Del rimanente son tutti in nome del Papa; in alcuni però vi si aggiunge la clausola, *coll' Approvazione del Concilio*. Questa clausola, che si trova la prima volta nel III. Concilio di Laterano, serve a dichiarare, che i Decreti non avrebbero la lor piena autorità senza il consenso e l'approvazione del Concilio rappresentante la Chiesa universale.

Dopo i Canonici c'è il Decreto per la Crociata: v'è stabilito il giorno per raccogliersi insieme. In fine si proibiscono per tre anni i Tornei.

In questo Concilio, e trattando l' Affare degli Albigei, fu negato a Raimondo, Conte di Tolosa, venuto al Concilio, accompagnato da suo Figliuolo, e dal Conte di Foix, la restituzione delle lor Terre, ond' erano stati spogliati dai Crociati, per questa ragione, dice il Papa nella sua Sentenza, *perchè la fede e la pace non aveano mai potuto conservarsi nei Paesi del Conte Raimondo*; e quindi lo dichiarava escluso per sempre dalle sue Terre ec. Fu lasciato alla Contessa sua moglie in grazia di sua virtù, il godimento de' suoi Fondi locali, e al Conte di Montfort tutti i Paesi conquistati dai Crociati, salvi i diritti della Chiesa e delle persone Cattoliche. *Tom. XI. C. p. 131 D. M. FI.*

LATERANO (V. Conc. di) l' an 1512. convocato dal Papa Giulio II. L'apertura se ne fece alli 3. di Maggio. Il Papa vi presedette assistito da quindici Cardinali. Il Concilio era composto di quasi ottanta Arcivescovi, o Vescovi tutti Italiani, e sei Abati o Generali d' Ordini.

Viterbo, Generale degli Agostiniani, vi fece un lungo discorso sopra lo stato lagrimevole della Cristianità. „ Può egli vedersi, dice, senza versar lagrime di sangue la

„ corruzione e i disordini del fecol
 „ perverso nel qual viviamo, il
 „ mostruoso fregolamento che regna
 „ ne' costumi, l'ambizione, l'im-
 „ pudicizia, il liberinaggio, l'em-
 „ pietà trionfare nel luogo Santo,
 „ d'onde questi vizj abbominevoli
 „ dovrebbero essere sbanditi per sem-
 „ pre &c. *Labbe Coll. con. gen.*
Toni. XIV. p. 4.

I. *Seff. Li 10. Maggio.* Fu letto
 l'undecimo Canone del Concilio di
 Toledo sopra la modestia, il silen-
 zio, l'unione, che dee regnare in
 siffatte Assemblee, e furon eletti gli
 Uffiziali del Concilio.

II. *Seff. 17. Maggio.* Fu letta la
 Bolla di approvazione del Concilio
 Cajetano, Generale de' Domenicani,
 vi parlò contro il Concilio di Pisa.

III. *Seff. Si tenne solamente alli*
 3. Dicembre a motivo di certo mal
 contagioso, che avea fatti ritirar da
 Roma la maggior parte dei Prelati.
 Vi si rinnovò la Bolla, che an-
 nullava tutto ciò, ch'era fatto a
 Pisa e a Milano, e che metteva il
 Regno di Francia sotto Interdetto.
 Il Vescovo di Guerc dichiarò per
 parte dell'Imperatore, ch'egli ap-
 provava il Concilio, e rinunziava a
 tutto quello, ch'era seguito in Pisa.

IV. *Seff. alli 10. Dicembre.* Vi
 si lesero le Lettere Patenti del Re
 Luigi XI. indirizzate al Papa Pio
 II. che abbrogavano la Prammatica
 Sanzione. L'Avvocato del Concilio
 fece un discorso contro questa Pram-
 matica, e ne dimandò la Rivoca-
 zione. Si decretò un Monitorio con-
 tra i difensori della Prammatica,
 com' a dire, Prelati, Principi, e
 Parlamenti del Regno di Francia
 per comparire al Concilio dentro ses-
 santa giorni, e addurvi le ragioni,
 che pretendevano avere per impedi-
 re l'abrogazione.

V. *Seff. 16. febbrajo 1513.* il Pa-
 pa non vi assistette, perchè cadde
 ammalato; ed in suo luogo c'inter-
 venne il Cardinal S. Giorgio, Vescovo
 di Ostia. Si decretò un nuovo
 Monitorio contro la Francia,
 perchè fosse risposto intorno all'istesso
 argomento; ma il Papa Giulio

II. morì sei giorni dopo questa Ses-
 sione.

VI. *Seff. 27. Aprile.* Il Papa Leon
 X. successore di Giulio vi presede-
 te. Vi si produsse il Monitorio inti-
 mato da Giulio contra i Fautori
 della Prammatica; e si dimandò una
 citazione contro la contumacia dei
 Francesi in questa causa; ma il Pa-
 pa non volle accontentivsi avendo
 in vista di guadagnar i Francesi
 costea destrezza, e colla dolcezza,
 Infatti Luigi XII. mandò Ambascia-
 tori al Concilio con facoltà di di-
 chiarare a suo nome, ch'el rinun-
 ziava al Concilio di Pisa, e aderiva
 a quello di Laterano, con patto
 che i Cardinali degradati fossero ri-
 stabiliti, e fosse annullato tutto ciò
 ch'era stato fatto contro il suo
 Regno.

VII. *Seff. 17. Giugno.* Si lesse-
 ro le Lettere dei due Cardinali del Con-
 cilio di Pisa, Bernardino di Carva-
 jal, e di S. Severino, colle quali
 rinunziavano allo Scisma, condan-
 navano tutti gli Atti del Concilio
 di Pisa, approvavano quelli del Con-
 cilio di Laterano, promettevano di
 obbedire al Papa Leone, e ricono-
 scevano che il Papa Giulio aveagli
 giustamente recisi dal numero de'
 Cardinali.

VIII. *Seff. 17. Dicembre.* Il Pa-
 pa vi presedette. Gli Ambasciatori
 del Re Luigi XII. vi presentarono
 l'Atto, col quale il Re lor Signo-
 re aderiva al presente Concilio di
 Laterano, e rievocava il Concilio di
 Pisa, trattandolo da Conciliabolo.
 Fu fatto quest'Atto, il quale tra
 l'altre cose dicea, che quantunque
 il Re avesse creduto di aver delle
 buone ragioni per intimare, e soste-
 nere il Concilio di Pisa, contuttociò
 avendo saputo che il Papa Leon X.
 non l'approvava, e questo Papa a-
 vendogli scritto di rinunziare a quel
 Concilio, e di aderire all'altro te-
 nuto in Roma, come solo legittimo;
 e attesochè il Papa Giulio ves-
 sendo morto, cessato era ogni mo-
 tivo di avversione, e l'Imperatore,
 e i Cardinali aveano rinunziato al
 detto Concilio di Pisa, prometteva
 anch'

anch'egli, in suo nome, di non più sostenere il detto Concilio, e di far cessare dentro un mese l'Assamblea, che tenevasi a Lion sotto il suo nome.

1. Sopra l'Istanza presentata da uno de' Procuratori del Concilio contro il Parlamento di Provenza, il Papa decretò un Monitorio contro i Membri di quel Parlamento, per obbligarli a comparire in persona, dentro tre mesi al Concilio. Si lamentavano in questa istanza; che quel Parlamento non volesse permettere, che si desse esecuzione delle Lettere di grazia e di giustizia accordate da sua Santità, senza previa licenza del Parlamento medesimo; e che si arrogasse sopra i Chierici, e sopra i Benefizj un'autorità, che non gli conveniva; il che chiamasi nella Istanza, alzar il capo contro la S. Sede, imitando la superbia di Satana. Controciò il Parlamento in questo fatto non avea altro in mira che di mantenere la libertà della Chiesa di Francia, e di difendere il suo diritto annesso, in virtù del quale tutte le Bolle, Brevi, Rescritti, e Mandati Apostolici per la Collazione de' Benefizj, Giubbilei, Indulgenze, dispense di voti, d'età, in somma tutte le Spedizioni della Corte di Roma, e della Legazione di Avignone, non potessero esser eseguite senza la sua permissione, e senza la sua ratificazione, che chiamavasi Annesso. Infatti questo diritto è tanto antico, quanto la Monarchia Francese, ed era stato sodamente stabilito in Provenza: come si vede dalla Raccolta di Scritture sopra questo diritto, per Monf. de Maussac, Consigliere del Parlamento d'Aix, stampato in Aix nel 1727. E a dir vero, dopo la battaglia di Marignano, il Papa essendosi dichiarato per la Francia, e il Parlamento di Provenza avendo data pubblica soddisfazione al Papa, e chiesta l'assoluzione dalle Censure, il Papa dal canto suo confermò questo diritto di Annesso, e acconsentì che il Parlamento ne facesse uso in avvenire.

2. Si lesse un Decreto contro certi Filosofi che pretendevano, che l'anima ragionevole fosse mortale, e che non ve ne fosse più d'una in tutti gli uomini; contro al detto di Gesuecristo nel Vangelo, che non si può uccidere l'anima, e che quegli che odia l'anima sua in questo mondo, la conserva per la eterna vita: E contro quello, ch'è stato deciso dal Papa Clemente V. nel Concilio di Vienna: „ che l'anima è veramente, ed essenzialmente per se stessa, la forma del corpo umano; „ ch'ella è immortale, e moltiplicata „ secondo il numero de'corpi, ne'quale „ li è infusa. “ *Matth. X. 28. Joan. XII. 25.*

3. Si ordinò, che tutti quelli, che son costituiti negli Ordini Sacri, dopo il tempo, che hanno impiegato nella Grammatica, e nella Dialettica, non lascino passare i lor cinque anni di studio nella Filosofia, senz'applicarsi alla Teologia, e al Gius Canonico.

4. Si pubblicarono tre Bolle. La prima diretta a' Principi Cristiani per esortarli alla pace, e alla unione, e rivolger l'armi contro gli Infedeli. La seconda ai Boemi, contenente un Salvocondotto per obbligarli a venir al Concilio. La terza per la Riforma degli Uffiziali della Corte di Roma, intorno all'esazioni, che facevano per le provvisioni de' Benefizj, ed altre spedizioni, oltre a quanto era loro dovuto. *Rain. anno 1513. n. 91. Race. de Maussac. pag. 7. 8. e 45. C. Tom. XIV. pag. 188.*

IX. *Seff. 5. Maggio 1514.* Si lesse un Atto de' Prelati Francesi, col quale scusavansi di non aver potuto intervenire al Concilio di Laterano, perchè l'Imperatore e il Duca di Milano avean loro negato un Salvocondotto. L'Atto era sottoscritto da cinque Vescovi, di Chalons sulla Somma, di Licheux, d'Amiens, d'Angoulême, di Laon, ed era stato disteso da Guglielmo de la Coste, Priore Comendatario di Vaulvise, Diacono d'Embrun, e Canonico della Chiesa Collegiale di S. Salvatore di Mon-

Montpellier, Diocesi di Maguelone. 2. Si lesse un lungo Decreto intorno la Riforma della Corte di Roma, il qual contiene molti regolamenti di Disciplina utilissimi. Vedi i Canonî alla parola *Benefizj e Vescovi*.

X. *Seff.* 4. Maggio 1515. Il Papa vi presedette: vi si trovarono ventitre Cardinali, e una quantità di Arcivescovi, Vescovi, Abati, Dottori. Vi si lessero quattro Decreti. Il primo dichiarò, che i Monti di pietà stabiliti in Italia e altrove, e che sono una specie di Banco pubblico, dove si dà prestito dinaro a chi ne ha bisogno, previo il pegno, il qual si rende spirato che sia il tempo; che questi Monti di pietà non sono usurari, quantunque sarebbe più perfetto stabilire de' luoghi dove s'imprestasse dinaro gratuitamente. Il secondo concerne il Clero: il Papa prescrive, che i Capitoli esenti non potran prevalersi della loro esenzione per vivere in un modo poco regolare, ed evitare la correzione de' Superiori. In conseguenza permette ai Vescovi Diocesani di visitare una volta l'anno i Monasterj di Vergini, soggetti immediatamente alla Santa Sede. 2. Che la cause concernenti i Benefizj, purchè non siano riservate, e che la lor rendita non ecceda ventiquattro Ducati, saranno giudicate in prima istanza davanti gli Ordinarij; nè si potrà appellare dal loro giudizio, se non sarà prima uscita una sentenza definitiva, se non fosse che l'interlocutorio contenesse un'aggravio, che non potesse essere riparato dalla sentenza definitiva.

Il terzo è sopra la stampa de' Libri: prescrive di non imprimere in avvenire alcun Libro in Roma nè in altre Città e Diocesi, se prima non sarà stato esaminato a Roma dal Vicario di sua Santità, e dal Maestro del Sacro Palazzo, e nell'altre Città dal Vescovo Diocesano, ovvero da qualche Dottore destinato dal Vescovo, e che ci avran posta l'approvazione sottoscritta; e questo sotto pena di scomunica.

XI. *Seff.* 19. Dicembre 1516. Si

ammissero all'obbedienza del Papa i Deputati del Patriarca de' Maroniti, e vi si lesse la lor professione di Fede, colla qual riconoscono, che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figliuolo, come da un solo principio, e da un'unica spirazione; che v'è un Purgatorio; ch'era necessario confessarsi de' proprj peccati, e comunicarsi almeno una volta l'anno ec. 2. Fu letta una Bolla, che prescriveva le regole da osservarsi dal Predicatori nel predicare la parola di Dio. Vedi i Canonî, articolo *Predicatori*.

3. Fu letta la celebre Bolla, che sostituiva il Concordato fatto a Bologna, tra il Papa Leon X e il Re di Francia Francesco primo, alla Prammatica Sanzione. Questo Concordato contiene, è vero, parecchi Articoli della Prammatica, ma la maggior parte furono sfigurati, e parecchi altri del tutto aboliti.

Il primo Articolo era diametralmente contrario alla Prammatica. Questa avea rimesso il diritto delle Elezioni, laddove il Concordato porta, che i Capitoli delle Chiese Cathedrali di Francia, non faran più in avvenire la Elezione dei lor Prelati, essendo vacante la Sede; ma che il Re esibirà la nomina al Papa nello spazio di sei mesi, da contarsi dal giorno della vacanza della Sede, di un Dottore, o di un Licenziato in Teologia, in età di ventisei anni per lo meno; e che il Papa lo provvederà della Chiesa vacante. Che se il Re non desse la nomina di soggetto idoneo, ne nominerà un'altro nello spazio di tre mesi, dopo esserne stato avvertito, da contarsi dal giorno del rifiuto; in difetto ci provvederà il Papa.

2. Con questo Trattato, il Papa si riserva la nomina de' Vescovati vacanti in Curia (val dire de' Benefiziati che muojono nella Corte di Roma) senza aspettare la nomina del Re. Si può vedere a questo proposito: 1. il testo del Concordato nella Collezione de' Concilj del P. Labbè Tom. XIV. p. 358. e *seg.* 2. La Storia della Prammatica Sanzione e del

e del Concordato per M. Pithou .
Il secondo Articolo porta l'abrogazione di tutte le Grazie aspettative, e le riserve pei Benefizj che vaceranno .

Il terzo stabilisce il diritto dei Graduati, e dice che i Collatori faran tenuti di dar la terza parte dei lor Benefizj ai Graduati: ovver piuttosto che nomineranno dei Graduati ai Benefizj, che verranno a vacare nei quattro mesi dell'anno; cioè in Gennaio e in Luglio; a quelli che avranno insinuato le loro Lettere di Grado, e il tempo dei loro studj; il che si chiama *il mese di rigore*: in Aprile e in Ottobre ai Graduati solamente nominati; val dire, che non avranno fatto insinuare i loro Gradi; il che si chiama *mese di favore*. Il tempo di studio necessario è fissato a dieci anni per i Dottori, Licenziati, o Baccellieri in Teologia; e sette per i Dottori e Licenziati in dritto Canonico ovver Civile, e in Medicina; e a cinque anni per i Baccellieri semplici in Teologia; e cinque anni per i Baccellieri in Dritto Canonico, ovver Civile, e se sono Nobili a tre anni solamente.

E' detto, che saranno tenuti a notificare le loro Lettere di grado, e di nomina una volta avanti la vacanza del Benefizio per Lettere della Università, dove avranno studiato; e i Nobili tenuti a giustificare la lor nobiltà; e tutti i Graduati di dar ogni anno in Quaresima copia delle lor Lettere di grado, di nomina, di attestati, di studj ai Collatori, ovver Patroni Ecclesiastici, e di produrre i lor nomi e cognomi: e nel caso ch'abbiano ommesso di farlo un'anno, non potranno ricercare in quell'anno il Benefizio vacante in virtù dei loro Gradi. Che se qualche Graduato non ha prodotto, la collazione sarà libera al Collatore, purchè il Benefizio non vaci tra la prima insinuazione, e la Quaresima.

I Collatori nei mesi di favore potranno eleggere chi vorranno, tra i Graduati nominati; ma ne' due mesi di rigore, saranno obbligati di dar-

lo al più antico nominato: e in caso di concorrenza, i Dottori faranno preferiti ai Licenziati, i Licenziati ai Baccellieri, tollone i Baccellieri formati in Teologia, che faranno preferiti ai Licenziati in Dritto, o in Medicina, ed Baccellieri in Dritto ai Professori dell'Arti.

Chiamavansi Baccellieri *formati*, quelli che non avean preso il Grado prima del tempo, ma secondo la forma degli Statuti dopo dieci anni di studio.

Nella concorrenza di molti Dottori, o Licenziati, la Teologia passerà la prima. Poscia il Dritto Canonico, il Dritto Civile, e la Medicina; e in caso di concorrenza eguale, l'Ordinario potrà gratificare quel che vorrà. Bisogna ancora, che i Graduati esprimano nelle lor Lettere di nomina, i Benefizj, che già posseggono, e il lor valore; che se ne hanno del valore di dugento fiorini di rendita, o che dimandano residenza, non potranno ottenere altri Benefizj in virtù dei loro Gradi. Del rimanente i Benefizj Regolari saranno sempre dati ai Regolari, e i Secolari ai Secolari, senza che il Papa ne possa dispensare. Le Rassegnazioni, e Permute saranno libere nei mesi dei Graduati: le Cure delle Città saranno conferite a Graduati. Finalmente si proibisce alle Università di dar Lettere di nomina ad altri, che a quelli, che avranno compiuto il tempo prescritto degli studj.

La differenza tra il Concordato e la Prammatica Sanzione consiste, che questa obbligava tutti i Collatori e Patroni Ecclesiastici a tener dei roli esatti di tutti i Benefizj, che fossero a loro disposizione, affine di conferirne d'ogni tre uno a' Graduati, per giro: laddove il Concordato, conservando questo diritto, ha solamente tolto questo giro di rolo, ed ha riservato ai Graduati i Benefizj vacanti ne' quattro mesi dell'anno, accennati di sopra, e questo diritto sussiste ancor di presente.

Il quarto Articolo dichiara, che il Papa potrà provvedere a un Be-

nefizio, quando il Collatore ne avrà dieci da conferire, e a due quando ne avrà cinquanta, purchè non siano due Prebende della stessa Chiesa; e che in questa Collazione il Papa avrà il diritto di prevenire i Collatori ordinarij. Il giusto valore del Benefizio dev'esser espresso nelle provvisori, altrimenti la grazia farà nulla.

Il quinto concerne le Cause, e le Appellazioni; questo articolo è conforme alla Prammatica. Vi è detto, che le cause devono essere terminate sopra luogo dai Giudici, ai quali appartiene per diritto, per costume, o per privilegio di farne cognizione; tolgono le cause maggiori, che sono espresse nel Gius, con proibizione di appellare all'ultimo Giudice *omisso medio*; nè d'interporre appello prima della sentenza definitiva, se non fosse che l'aggravio della Sentenza definitiva non si potesse riparare al desino vivo.

I cinque arti oli seguenti sono simili in tutto a quelli della Prammatica; cioè, il sesto dei Possessori pacifici; il settimo dei Concubinarj; l'ottavo del commercio cogli Scomunicati, che in certi casi non son da evitare; il nono degli Inverdetti; il decimo riguarda il Decreto de *sublitione Clementina Litteris*. Quanto agli altri due Articoli della Prammatica concernenti le Annate, e il numero dei Cardinali, il Concordato non ne fa nessuna menzione.

Si fece poi nel Concilio la lettura della Bolla, che aboliva la Prammatica Sanzione, sulla pretesa, che ella fosse notoriamente nulla per molti capi: Questa Bolla fu ricevuta da tutta l'Assemblea, eccetto dal Vescovo di Tortona in Lombardia, ch'ebbe il coraggio di opporvisi; più zelante di ogni altro, dice il Continuatore del Sig. Fleury, pegli avanzzi preziosi dell'antica Disciplina, e in apparenza men tocco da un falso rispetto umano. Egli protestò, che la venerazione, che doveasi avere pel Concilio di Basilea, e per l'Assemblea di Bourges, avrebbe dovuto impedire, che non si mettesse ma-

no in un affare di tanta importanza; e che quanto a sè, non poteva egli approvare, che punto si rivo casse di quello ch'era fondato sopra l'autorità di quei due Concilj, e che egli riguardava l'Assemblea di Bourges, come un vero Concilio, attesa la sapienza di sue decisioni. Ma non si ebbe riguardo alle sue rimostranze.

Del rimanente è noto qual forte opposizioni incontrasse il Concordato per parte del Parlamento, della Chiesa di Parigi, e delle Università; le modificazioni, colle quali fu ricevuto dal Parlamento, le dispute, e le divisioni alle quali diede occasione la sua esecuzione.

2. Fu anche letta la Bolla intorno al Privilegio dei Religiosi, colla quale il Papa ordinò, che gli Ordinarij avran diritto di visitare le Chiese Parrocchiali, che appartengono ai Regolari, e di celebrarvi la Messa; che avran diritto di esaminare i Religiosi, che vorranno esser impiegati nel ministero; e quelli che si faranno confessati da questi Religiosi approvati dall'Ordinario, si terrà che abbiano soddisfatto al Canone *Utriusque sexus*. Il Papa entrò poi in un minuto dettaglio delle cose spettanti ai Regolari. *Pitkov. Hist. Pragm. Fleury Instit. au droit Eccl. par. I. c. 17.*

XII. Sess. 16. Marzo 1517. Vi si pubblicò una Bolla, che confermava tutto ciò, che era stato fatto nelle undici Sessioni precedenti, e che ordinava una imposizione di Decime da esser impiegate nella guerra contro i Turchi. Molti Vescovi dissero, che vi erano assai altre cose da regolare, e che non bisognava terminare il Concilio; ma la pluralità dei voti la vinse. Dopo di che un Cardinale disse ad alta voce: *Signori, andate in pace*. Per altro questo Concilio non è riconosciuto per Concilio Generale.

LAURIAU in Anjou (Cone di) *Lauriacum* l'an. 843. Vi si fecero quattro Canonj, dei quali i due primi anatematizzano coloro, che non obbediscono al Re.

LAVAUZ (C. di) *Vaurense*, l'an.

an. 1227. dall' Arcivescovo di Narbona, Legato del Papa, sopra le dimande del Re di Arragona, tendenti a far rendere ai Conti di Tolosa, di Foix, e di Comminges le Terre, ch' erano state lor tolte. La risposta del Concilio non fu favorevole nè all' una nè all' altra parte, attesochè il Conte di Tolosa avea violato spesso i suoi giuramenti fatti in man dei Legati. *Tom. XI. C. p. 81.*

LAVAU (C. di) l'an. 1368 da tredici Vescovi di tre Provincie, ai quali Goffredo di Vairrolles, Arcivescovo di Narbona, presedette. Vi si pubblicò un gran Corpo di Costituzioni, diviso in centrentatre Articoli, de' quali una gran parte è stata dai Concilj di Avignone tenuti nel 1326. e nel 1337. Vi è ordinato che il Curato dicendo la Messa nella sua Chiesa, deve esser servito almeno da un suo Chierico in Cotta; che ogni Chiesa Cattedrale, o Collegiata manderà almeno due persone del suo corpo per istudiar Teologia, o Giur. Canonico, senza che per quest' assenza perdano la Messa che le distribuzioni manuali. Il resto riguarda i beni temporali della Chiesa, i suoi Diritti, e la sua Giurisdizione. *Tom. XI. C. p. 1975.*

LEON in Spagna (C. di) *Legionense*, l'an. 1012. d'ordine del Re Alfonso V. Ne restano sette Canonici: vi è detto, che si comincerà ne' Concilj dal giudicar le cause della Chiesa, poi quelle del Re, poi quelle del Popolo. Questi Concilj erano allora Assemblee, nelle quali trattavasi di affari spirituali, e temporali. *Tom. IX. Conc. p. 817.*

LEON (C. di) l'an. 1091. Vi si è risoluto, che gli Uffizj Ecclesiastici farebbono celebrati in Spagna, secondo la regola di S. Isidoro; e vi si ordina altresì, che in avvenire i Nozj farebbono uso della Scrittura Gallica in tutti gli Atti Ecclesiastici, in vece della Gotica usata allora in Toledo. *Tom. X. C. p. 482.*

LERIDA in Spagna (C. di) *Herdense*, l'an. 514. composto di otto Vescovi, che fecer vi sedici Ca-

noni, il primo de' quali ordina, che quelli che servono all' Altare si astengano dal versar sangue umano, sotto qualsivoglia pretesto, anche di difendere una Città assediata, sotto pena di due anni di penitenza, e di non esser mai promossi a gradi maggiori. Da questo Canone apparisce, che la necessità di difendersi nelle incursioni dei Barbari faceva insensibilmente dimenticare ai Chierici l' antica dolcezza Ecclesiastica. *Tom. IV. C. p. 1620.*

LERIDA (C. di) l'an. 1246. tenuto per la riconciliazione di Jacopo Re di Arragona, che avea fatto mozzar la lingua al Vescovo di Gironna, perchè avea scritto al Papa Innocenzo IV. contro di lui; ma avendo quel Principe confessato pubblicamente il suo delitto, fu assoluto dal Papa. *Marian. l. 13. c. 6.*

LIEGI (C. di) *Leodiense*, l'an. 1131. 22. Marzo. Lotario, che era colla Regina sua Sposa, e un gran numero di Vescovi, vi ricevette il Papa onorevolmente, e vi si ristabilì Ortone, Vescovo di Alberstat, deposto tre anni addietro da Papa Onorio.

LILLEBONA nella Normandia (C. di) *Juliobonense*, l'an. 180. d'ordine e in presenza di Guglielmo il Conquistatore Re d' Inghilterra. Vi si fecero tredici Canonici. Il primo è per mantenere la tregua di Dio coll' autorità dei Vescovi, e dei Signori. Tra gli altri vi è detto, che qualor d'asi ai Monaci una Chiesa, si faccia senza discapito del Sacerdote, e del servizio della Chiesa, e i Monaci avranno diritto di presentar al Vescovo un Sacerdote idoneo. *Tom. X. C. p. 391.*

LIMA Capitale del Perù in America (C. di) l'an. 1583. dall' Arcivescovo Taurino Alfonso Mogrovejo pel regolamento della Disciplina, e la riforma de' costumi. Credesi che i Decreti di questo Concilio siano stati pubblicati dal P. Acosta Gesuita. *Josa Acosta l. II. de Noviss. c. 2. Ec.*

LIMOGES (C. di) *Lemoticense*, l'an. 1029. Vi fu deciso, che S. Marziale di Limoges fosse Appo-

stolo. Così si legge nella Storia della sua Vita. Gregorio Turonese mette questo Santo verso l'anno 250. *Tom. IX. C. p. 687.*

LIMOGES (C. di) l'an. 1031. li 18. Nov. Aimone, Arcivescovo di Lion, vi presedette, assistito da nove Vescovi. Vi si agitò la questione dell' Appostolato di S. Marziale: citaronli i suoi Atti ch'erano ignoti sino al secolo decimo, e da tutti i Dotti risguardati come Apocrifi; ma in quei tempi si credevano verissimi. Dicevano, che S. Marziale era stato battezzato da S. Pietro, e ch'egli avea ricevuto lo Spirito Santo insieme cogli Appostoli nella Pentecoste. Quindi vi si confermò di nuovo l' Appostolato di S. Marziale: il fondamento di questa opinione era la Storia della sua Vita, la quale secondo l'opinione delle persone del Paese, lo faceva discendere dalla stirpe di Abramo, Parente di S. Pietro e di S. Stefano, e lo diceva ordinato Vescovo da Gesù Cristo. Questa vita era stata composta sotto il nome di Aureliano suo Discepolo, e in oggi è riconosciuta per apocrifa.

Del rimanente fu stabilito in questo Concilio la Tregua di Dio, che lo fu parimenti in parecchi altri. Dicefi, che quelli che non vollero sottomettersi furon percossi dalla infermità degli ardenti, val dire di un fuoco, che divorava loro le viscere. Vi si pronunziò una scomunica terribile contro coloro, che non conservarebbero la pace, e la giustizia, come prescriveva il Concilio. *Tom. IX. C. p. 769.*

LION (Primo Concilio di) *Lugdunense*, l'an. 197. incirca, tenuto da S. Ireneo, che n'era Vescovo, e nel quale scrisse una Lettera al Papa S. Vittore, colla quale esortavalo efficacemente a seguire l'esempio dei suoi Predecessori, di non rompere la Comunione cogli Asiatici Quarodecimani. Vedi *Nicea*.

LION (C. di) l'an. 450. La ritrattazione di Lucido Prete, che renunziava ai suoi errori, dinunziata al Concilio di Atles, vi fu letta e approvata.

LION (C. di) l'anno 501. Fu piuttosto una Conferenza dei Cattolici cogli Ariani, che un Concilio. Fu tenuta alla presenza del Re Gondbaldo, anch'esso Ariano. Gli Ariani furonvi convinti di errore da S. Avito Vienneffe, e parecchi si convertirono; ma il Re, quantunque amasse i Cattolici, restò indurato; *quia*, come leggesi in questa Conferenza, *Pater eum non traxerat, non potuit venire ad Filium, ut veritas impleteretur; Non est volentis nec festinantis, sed miserentis Dei.* *Tom. IV. C. p. 1329.*

LION (C. di) l'anno 517. tenuto da undici Vescovi, per occasione dell' Incesto di un tale Stefano con Palladja. *Ibid. p. 1584.*

LION (C. di) l'anno 566. allora nel Regno di Gontramo. Quattordici Vescovi, otto presenti, e sei per Deputati, vi fecero sei Canon: vi si scomunicarono quelli, che volessero ridurre in servitù le persone libere. *Tom. V. p. 847.*

LION (C. di) l'anno 583. si conta per terzo sotto il Re Gontramo. Prisco, Vescovo di Lion, vi presedette, e vi assistettero otto Vescovi con dodici Deputati degli assenti. Vi si fecero sei Canon: vi si proibisce tra l'altre cose ai Vescovi di celebrare fuori delle lor Chiese, nelle Feste di Natale, e di Pasqua, toltono i casi d' infermità, o per comando del Re. *p. 973.*

LION (C. di) l'anno 1034. Si tennero in quest'anno molti Concilj in questa Provincia pel ristabilimento della pace, per la Fede, per indurre i Popoli a riconoscere la bontà di Dio, e distogliarli dai delitti colla rimembranza dei passati mali. *Fagi.*

LION (C. di) l'anno 1055. tenuto da Ildebrando, Legato del Papa Vittore II. Furon deposti in questo Concilio sei Vescovi per diversi delitti. *Fleury, pier Dam. Opus. 19. c. 6.*

LION (C. di) l'anno 1079. ovvero 1080. tenuto da Ugo di Die, Legato, che vi depose Manafez di Rheinus.

LION (C. di) XIII. Concilio Generale sotto il Pontefice Innocenzo IV. l'anno 1245. Ecco qual fosse il motivo della convocazione di questo Concilio. Il Papa Gregorio IX. predecessore d' Innocenzo IV. avea comunicato l' Imperatore Federico l' anno 1238. Inoltre avealo deposto dalla Dignità Imperiale, assolvendo i suoi Sudditi dal giuramento di fedeltà, ed avea fatto pubblicare solennemente questa scomunica il Giovedì Santo, dell' anno 1239. L' origine almeno apparente dell' aggraviato di questo Papa contro quel Principe era, ch' egli non fosse andato in soccorso della Terra Santa, quantunque avesse fatto voto in una infermità di andarcivi. Questa famosa differenza, il cui motivo non par sì grave, perchè aver dovesse conseguenze tanto moleste, si tirò dietro ciò nulla ostante la rovina di questo Imperatore e della sua Casa; ridusse l' Alemagna ad un' Anarchia di trent'anni, e immerse l' Italia in un abisso di sciagure.

Dopo la morte di Gregorio IX. Innocenzo IV. che era stato eletto, convocò con una Lettera circolare il Concilio Generale di Lion; vi chiamò i Re, e gli altri Principi, e vi citò l' Imperator Federico.

Al tempo prefisso per la celebrazione del Concilio, i Vescovi si portarono a Lion. Ci venne Baldovino, Imperator di Costantinopoli, e Raimondo Conte di Tolosa. I Prelati erano al numero di cinquantarotta, tra Arcivescovi, e Vescovi; aveano alla testa tre Patriarchi Latini; cioè di Costantinopoli, di Antiochia, di Aquilea, o di Venezia. Vi erano molti Procuratori di Prelati assenti, e Deputati dei Capitoli; l' Abate di S. Albano in Inghilterra vi mandò un Religioso della sua Abbazia.

Il tenore di questo Concilio è stato dato da Matteo Paris, Monaco di quel Monastero;

Nella Congregazione preliminare Tadeo di Svezia Ambasciatore di Federico, offerì al Papa in nome del suo Padrone, di opporsi ai Tat-

tari, ai Corasmiati, ai Saraceni, e agli altri nimici della Chiesa, e di andar a sue spese a liberar la Terra Santa dalle mani degli Infedeli. Ma il Papa rigettò queste offerte, dicendo, che Federico non manteneva mai le sue promesse.

I. *Sessione*, 28. Giugno. Il Papa avendo alla destra l' Imperator di Costantinopoli, e alla sinistra alquanti Principi Secolari, fece un Discorso, i cui principali punti erano lo fregolamento dei Prelati e del Popoli, l' insolenza de' Saraceni, lo Scisma dei Greci, la crudeltà dei Tartari, la persecuzione, che l' Imperator Federico avea fatta al Papa Gregorio suo Predecessore, agguaggiando, che quel Principe era eretico, e sacrilego.

Tadeo di Svezia parlò pel suo Padrone, e tentò di mostrare che quel Principe non era più obbligato a mantenere le sue promesse, avendo il Papa mancato alla parola, che aveagli data; e si sforzò di confutare l' accusa di Eresia.

II. *Sessione*, 5. Luglio. Alcuni Vescovi parlarono con calore contra Federico, ma fu risposto con forza alle loro accuse.

III. *Sessione*, 17. Luglio. 1. Il Papa ordinò coll' approvazione del Concilio, che in avvenire si celebrasse l' Ottava della Natività della Vergine. 2. Si lessero diciassette Articoli di regolamento, la maggior parte riguardanti il procedere giudiziario. 3. Il Papa ordinò che, si procurerebbe dell' ajuto all' Impero di Costantinopoli, e che vi s' impiegherebbe la metà della rendita di tutti i Benefizj. 4. I Deputati d' Inghilterra lagnaronsi dell' esazioni della Corte di Roma a nome di tutto il Regno d' Inghilterra.

In questa Lettera vi si diceva, che i Predecessori d' Innocenzo IV. volendo arricchir gli Italiani, il cui numero è divenuto eccedente, han dato lor delle Cure, delle quali non prendono nessuna sollecitudine, nè quanto alla condotta delle anime, nè per la difesa de' Monasterj, dai quali dipendono; che non soddisfan-

no nè al debito dell' ospitalità, nè della limosina; che procurano solamente di coglier le Rendite, e di portarle fuori del Regno con pregiudizio dei nostri fratelli, e dei nostri parenti, che dovrebbero possedere questi Benefizj; in una parola, che gli Italiani traggono dall' Inghilterra più di sessanta mila marche d' argento; che il Legato Martino, inviato dal Papa, voleva disporre inoltre d' altri Benefizj simili, riservandoli a disposizione della Santa Sede, quando venissero a vacare; che egli estorce dai Religiosi delle tasse eccessive, e scaglia scomuniche e Interdetti contra coloro, che si oppongono ai suoi tentativi, che non potevano persuadersi, ch' egli operasse a quel modo per suo comando; supplicavano pertanto Sua Santità a rimediarevi. Ma il Papa imbarazzato, vedendo che tutti i Vescovi stavano in silenzio, rispose solamente, che questo affare esigeva una matura deliberazione.

IV. *Sessione.* Tadeo dichiarò, che se il Papa volea procedere contro l' Imperator Federico, egli appellavasi al Papa futuro, e al Concilio Generale. Al che rispondendo il Papa, che il Concilio era Generale, pronunziò Sentenza di deposizione contro Federico, e assolvette dal giuramento tutti coloro, che gli avevano giurato fedeltà, minacciando di scomunicare chiunque gli avesse portato aiuto, o consiglio. I delitti di questo Principe, almeno per quanto è detto in questa Sentenza, erano lo spergiuro, il sacrilegio, l' eresia, e la fellonia. Nel titolo di questa Sentenza il Papa dice, che vi la pronunzia in presenza del Concilio: ma la sentenza non dice, e coll' approvazione del Concilio, come d' ordinario si esprime nei Decreti; tra i quali ve ne sono 17. pel soccorso dell' Imperatore di Costantinopoli, ed uno per la Crociata di Terra Santa, Tom. XI. C. p. 658.

LION (C. di) XIV. Concilio Generale, l'anno 1274. Vi si trovarono cinquecento Vescovi, settanta Abati, e intorno a mille altri Pre-

lati inferiori. Il Concilio si tenne nella Chiesa Metropolitana di S. Giovanni. Il Papa Gregorio X. sedeva sopra un pulpito fatto apposta, vestito dei suoi abiti Pontificali, e assistito da molti Cardinali. Nella Navata della Chiesa, sopra alcune Sedi elevate vi erano due Patriarchi Latini, di Costantinopoli e di Antiochia. Da un canto c'erano i Cardinali Vescovi, tra i quali S. Bonaventura, e Pietro di Tarantasia, Vescovo d' Ostia; e dall' altro erano i Cardinali Preti; poscia i Primate, gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Abati, i Priori in grandissimo numero. Vi si vedevano ancora gli Ambasciatori del Re di Francia, di Allemagna, d' Inghilterra, di Sicilia, e di molti altri Principi; i Gran Maestri degli Ospitalieri, e dei Templarij, e i Deputati dei Capitoli.

I. *Sess. 7.* Maggio. Dopo le solite Preci, il Papa fece una specie di Sermone, e prese per Tello quelle parole del Vangelo: *Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum*; vi espone i motivi della convocazione del Concilio, cioè il soccorso della Terra Santa, la riunione dei Greci, e la riforma dei costumi.

Nell' intervallo tra la prima, e la seconda Sessione, il Papa ottenne dai Vescovi e dagli Abati una Decima delle Rendite Ecclesiastiche.

II. *Sessione.* Si pubblicarono delle Costituzioni spettanti alla Fede, e si congedarono tutti i Deputati dei Capitoli, gli Abati, e gli altri Prelati inferiori.

III. *Sess. 2.* Giugno. Vi si pubblicarono dodici Costituzioni intorno all' Elezioni dei Vescovi, e alle Ordinazioni dei Chierici. Tra l' altre cose portano: 1. Che quelli che si oppongono all' Elezioni, ovvero ne appellano, esprimeranno nell' Atto di Appello, tutti i motivi della loro opposizione, nè faranno più ammessi a proporre altri. 2. Che nel partaggio della Elezione, se i due terzi son da una parte, l' altro terzo non sarà ammesso ad opporre contro la Elezione, nè contra l' Eletto.

to. 3. Quantunque gli Appelli delle Elezioni debbano esser portati alla Santa Sede, come Cause maggiori, tuttavia se l'appello, interposto fuor di Giudizio, è frivolo, non sarà portato alla S. Sede. 4. Gli Avvocati e i Procuratori daran giuramento, di non sostenere se non le cause giuste, e lo rinnoveranno ogni anno. Poscia si attese l'arrivo de' Greci.

IV. *Seff.* 6. Luglio. I Greci, mandati al Concilio dall' Imperator Michele, essendo arrivati, si tenne la quarta Sessione. Questi Greci erano Germano Patriarca di Costantinopoli, Teofane Metropolitan di Nicea, e parecchi Senatori. Il Papa espone le tre Cause della Convocazione del Concilio, e soggiunse che i Greci venivano liberamente alla ubbidienza della Chiesa Romana senza dimandar niente di temporale. Si lesse la Lettera dell' Imperatore Michele, e quella dei Vescovi, tradotte in Latino. La prima conteneva la professione di Fede mandata a Michele dal Papa Clemente IV. sett'anni addietro. Poscia l'Imperatore dicea: „ Noi riconosciamo „ questa Fede per vera, Cattolica, „ e Ortodossa, confessandola di „ cuore, e colla bocca, e promet- „ tiam di custodirla inviolabilmente. „ Preghiam solamente che la nostra „ Chiesa dica il Simbolo, come lo „ dicea prima dello Scisma, e che „ ella conservi i suoi usi “. Fu letta la Lettera dei Vescovi al numero di trentacinque. Indi Giorgio Acropolitico, gran Logoteta, prestò il giuramento a nome dell' Imperatore, col quale egli abiurava lo Scisma, accettava la professione di Fede della Chiesa Romana, e riconosceva il suo Primato. Si cantò il *Te Deum*, e il Simbolo in Latino; poscia il Patriarca lo cantò in Greco, e due volte vi si cantò l'addizione *Filioque*.

V. *Sessione*, 16. Luglio. Si lesse ro quattordici Costituzione. La prima regolava la maniera, colla quale si dee procedere alla elezione di un Papa. Nella seconda v'è fulmi-

nata Scomunica di pien diritto, contro coloro, che avranno permesso di prendere, di uccidere, di molestare nella persona, o nelle sostanze un Giudice Ecclesiastico, per aver pronunziata qualche Censura contro i Re, i Principi, i loro Uffiziali, o qualsivoglia altra persona. Proibisce sotto le stesse pene a chiunque, di qualsivoglia Dignità, di usurpare sopra le Chiese il diritto di Regalia, per impadronirsi dei beni della Chiesa vacante. Quelli che sono in possesso di questi diritti sono esortati a non abusarne.

Le altre Costituzione contengono diversi Canoni contro i Bigami; sopra il rispetto dovuto alle Chiese; contro gli usuraj manifesti, a' quali è vietato il dare l'assoluzione, e la sepoltura Ecclesiastica.

VI. *Seff.* e ultima, 17. Luglio. Si lesse due Costituzione, l'una per impedire la moltitudine degli Ordini Religiosi, l'altra che più non trovasi. Poscia il Papa disse, che quanto alla terza causa della Convocazione del Concilio, che era la riforma dei Costumi, se i Prelati correggessero se stessi, non sarebbe necessario di far Decreti per la riforma; che egli si stupiva, come tanti di loro, che menavano scorretta vita, non si emendassero; e dichiarò, che se nol faceessero, lo farebbe egli stesso con grande severità, soggiugnendo, che i Prelati erano cagione della rovina di tutto il mondo. Promise di rimediare a molti altri abusi; il che non s'era potuto eseguire per la moltitudine degli affari.

Si parlò poi nel Concilio dell'affare di Terra Santa. Del rimanente le Costituzione pubblicate in questo Concilio, e delle quali il Papa ne fece fare una Raccolta, compongono trentaun Articoli, che furono poi inseriti nel Sesto delle Decretali. *Tom. XI. C. p. 955.*

LIPITINES, oggi Lestines nel Cambresie (C. di) *Liptinense*, l'anno 743. raunato per ordine di Carlomagno. Vi presedette S. Bonifazio. Vi si fecero quattro Canoni. I Vescovi, i Conti, i Governatori pro-

miservi di osservare i Decreti del Concilio di Germania. Tutto il Clero si sottomise agli antichi Canonj. Gli Abati e i Monaci ricevettero la Regola di S. Benedetto. Vi si dice, che a motivo delle guerre presenti, il Principe prenderà per un certo tempo una porzione dei beni della Chiesa, a titolo di precario, e di censo, per provvedere al mantenimento delle sue Truppe; a condizione di pagare ogni anno alla Chiesa un soldo del valor di dodici danari, val dite venticinque soldi della moneta di Francia. Si proibirono i Matrimonj illeciti, e le superstizioni. *Tom VI C p 1537.*

LIZIEUX (C di) *Lusoviense*, l'anno 155 tenuto per le cure del Duca Guglielmo, Nipote di Maugero Arcivescovo di Roano. Ermanfredo Vescovo di Sionne e Legato del Papa vi presedette con tutti i Vescovi della Provincia. Maugero vi fu deposto, e Maurillo sostituito in sua vece. *Ant. Arch. Rothom. Tom. II.*

LODI (C di) l'anno 1161. 19. Giugno. (Non riconosciuto) dall'Antipapa Vittore in presenza dell'Imperatore Federico, che sostenevalo. Vi fu confermata la elezione di Vittore. Si lesse in questo Concilio delle Lettere del Re di Danimarca, di Norvegia, e di Ungheria, di sei Arcivescovi, di venti Vescovi, di quantità di Abati, anche dell'Ordine Cisterciense, che tutti riconoscevano per Papa Vittore. Vi si scomunicò Uberto Arcivescovo di Milano, attaccato al Papa Alessandro, e che lo seguì in Francia l'anno dopo. *Tom X. Conc. p. 1409.*

LOMBERS presso Albi (C di) *Lumbardense*, l'anno 1165, da Ponzio Arfac, Arcivescovo di Narbona, contro i Buoni Uomini, ch' erano Manichei, e chiamati in progresso Albigei, o Valdesi D. M.

LONDRA (C di) *Londinense*, l'anno 928. 2. Settembre. Turhettello vi fu eletto Abate di Groesland, dopo aver rifiutato due Vescovati offertigli dal Re. Questa do-

nazione fu sottoscritta da due Arcivescovi, quattro Vescovi, e da due Abati, l'uno dei quali è S. Dunstano.

LONDRA (C di) l'anno 971. Il Re Edgardo vi confermò i privilegj accordati al Monastero di Glaston.

LONDRA (C di) l'anno 1065, in presenza del Re S. Eduardo, che accordò una piena immunità al Monastero di West-Minster, vicino a Londra. Questa Carta è sottoscritta dal Re, dalla Regina, da due Arcivescovi, dieci Vescovi, cinque Abati, li 28 Dicembre 1066. cominciando l'anno a Natale. *Pagi.*

LONDRA (C di) l'anno 1075. Concilio Nazionale di tutta l'Inghilterra, nella Chiesa di S. Paolo. Lanfranco Arcivescovo di Cantorbèri vi presedette. Vi si rinnovarono gli antichi Canonj intorno al rango dei Vescovi; vi si proibirono le superstizioni, le divinazioni, i privilegj ec. Quattordici Vescovi e venti Abati sottoscrissero a questo Concilio. *Tom X Conc. p. 346.*

LONDRA (C di) l'an. 1102. di tutta l'Inghilterra, da S. Anselmo, nella Chiesa di S. Pietro. Vi si condannò la simonia, e si depose sei Abati, che ne furono convinti. Fu fatto divieto ai Vescovi di abbigliarsi alla maniera dei Laici; si comandò a tutti i Chierici di portar abiti di uno stesso colore: si rinnovò il Decreto della Continenza dei Chierici: si dichiararono nulle le promesse di Matrimonio fatte senza Testimonj: si anatematizzarono i giovani che commettevano delitti infami. Si fecero poi diversi Regolamenti, dei quali non ci restano, che i sommarj in ventinove Articoli. *Ibid p. 718.*

LONDRA (C di) l'an. 1107. in Agosto. Vi si accordarono gli omaggi al Re, come il Papa lo prometteva, e vi si proibirono le Investiture colla Croce e l'anello. Anselmo scrisse questa nuova al Papa, rilevandogli il servizio che Roberto, Conte di Meulan, avea renduto alla Chiesa in questa occasione. *T. X. C. p. 755.*

LONDRA (C. di) l'an. 1108, 24. Maggio. Vi si fecero dieci Canonici, che portano tra l'altre cose, che i Sacerdoti, che non hanno osservato il divieto del Concilio di Londra dell'an. 1102 se vogliono ancora celebrare la Messa lasceranno le loro donne, e non terranno più parlare con esse, se non fuori delle lor case, e in presenza di due testimonj. *Ibid.* p. 775.

LONDRA (C. di) l'an. 1129. primo Agosto. I Vescovi furono ingannati dal Re, che si arrogò il diritto di punire i Preti incontinenti; e ne ritrasse molto dinaro senza corregarli. *Pagi.*

LONDRA (C. di) l'an. 1136. Vi si trattò dei bisogni della Chiesa e dello Stato, in presenza del Re Stefano. *Ibid.*

LONDRA (C. di) l'an. 1138. li 13. Dicembre, dal Legato Alberico, assistito da diciotto Vescovi, e da trenta Abati in circa. Vi si fecero diciassette Canonici, la maggior parte ripetuti dai Concilj precedenti. Vi si proibì di conservare il Corpo del Signore più di otto giorni. „ Non farà portato agl' Infermi, dice il „ Concilio, se non da un Prete, o „ da un Diacono: in caso di necessità potrà esser portato da ogni altra persona, ma con grandissima riverenza. „ *T. X. C. p. 992.*

LONDRA (C. di) l'an. 1166. I Vescovi di Inghilterra appellaronvi al Papa della Legazione e delle sentenze di Tommaso di Cantorberi rifugiato in Francia dal mese di Ottobre 1164. Vedi i Concilj di *Clarendon*, e di *Northampton*. *Id.* p. 447.

LONDRA (C. di) l'an. 1175, 29. Maggio, da Riccardo Arcivescovo di Cantorberi, che vi presedette come Legato e Primate della Santa Sede; vi si fecero diciannove Canonici, tratti la maggior parte dagli antichi Concilj; tra gli altri, che i Monaci e i Chierici non faranno alcun traffico, e che i Laici non terranno ad affitto Benefizj. Non si darà l' Eucaristia temprata, col pretesto di rendere la Comunione più

completa; il che prova, che fin d'allora l'uso più comune era di non prendere, che la specie del pane: non si consacrerà se non in un Calice d'oro, o di argento, e non di stagno. *T. X. C. p. 1461.*

LONDRA (C. di) l'an. 1185. Vi si giudicò che fosse più prudente e più convenevole, che il Re restasse nel suo Regno per governare i suoi Sudditi, e difendere i suoi proprj Stati, di quello che andarsene ad espor la sua persona in difesa dell'Oriente.

LONDRA (C. di) l'an. 1200. di tutta l'Inghilterra sotto Uberto di Cantorberi. Vi si pubblicò un Decreto di quattordici Articoli, tratti la maggior parte dal Concilio Lateranese del 1179.

LONDRA (C. di) l'an. 1237. li 19, 21. 22. Novembre, dal Legato Ottone, assistito dall' Arcivescovo di Cantorberi e da quello di Yorck. Vi si esaminò la contestazione intorno la precedenza tra quei due Arcivescovi; e il Legato decise pel primo, come Primate dell' Inghilterra. I Decreti di questo Concilio sono al numero di trentano, e in nome del solo Legato che vi parla con grande autorità. Ecco i più rimarchevoli. Proibizioni di dar ad affitto i Decanati, gli Archidiaconati, e simili Dignità, ovvero la rendita della Giurisdizione spirituale, e dell' amministrazione de' Sacramenti. Proibizioni di non ammetter nessuno ai Vicariati, che non sia Sacerdote, o in caso d'esserlo nelle prime Tempora. Il Vicario dee rinunziare ad ogni altro Benefizio curato, e promettere con giuramento di risiedere nella sua Cura. Proibizione di dar un Benefizio sulla voce incerta della morte, o della rinunzia del Titolare; ma il Collatore deve aspettare di esserne pienamente informato; altrimenti il nuovo Titolare, intruso sotto questo pretesto, farà condannato alla restituzione dei frutti, e ai danni e interessi dell' assente, e sospeso di pien diritto da ogni Uffizio, e Benefizio: una simil pena è minacciata a chi s'impadronisce di propria

autorità del Benefizio di cui un'altro è in pacifico possesso.

Quanto alla residenza e pluralità dei Benefizj, il Concilio prescrive la esecuzione degli antichi Canoni, e particolarmente dell'ultimo Concilio Lateranese. Rinnova altresì i Decreti contro i Chierici Concubinari, e la proibizione ai Figliuoli, anche legittimi, di succedere ai Benefizj dei loro Padri. Gli altri Decreti riguardano la Giurisdizione Ecclesiastica, che era allora di una prodigiosa estensione; cioè la scelta dei Giudici, il giuramento degli Avvocati, le costituzioni dei Procuratori, la forma delle citazioni ec. Del rimanente, son queste le cose, che veggonsi nella maggior parte dei Concilj di quel secolo e del seguente. *Tom. XI C. p. 528.*

LONDRA (C. di) l'an. 1238. 17 Maggio. Il Legato Ottone avendo interdetta la Città di Oxford, e sospesi tutti gli esercizj della Università per essere stato insultato, dimandò soddisfazione al Concilio di Londra. L'Arcivescovo di York, e i Vescovi gliel'accordarono. Il Legato ristabilì l'Università in Oxford, e levò l'Interdecto.

LONDRA (C. di) l'an. 1261. 16. e 23. Maggio, e di Bervelei, *Bervelacense*. In questi due Concilj si fecero alcuni nuovi Regolamenti sopra lo stato delle Chiese d'Inghilterra; e s'inviarono Deputati a Roma per assistere al Concilio indicato dal Papa ai primi di Luglio, affine di prendervi opportune misure per opporsi alle conquiste dei Tartari.

LONDRA (C. di) l'an. 1268. li 23. Aprile, dal Legato Ottobono, in presenza di tutti i Prelati d'Inghilterra, delle Gallie, di Scozia, e d'Irlanda. Egli pubblicò un Decreto di cinquantaquattro Articoli, per riparare ai disordini delle guerre civili, e ricondurre la esecuzione dei Canoni, e particolarmente le Costituzioni del Cardinale Ottone, Legato al Concilio dell'an. 1237. Eccone alcuni dei più rimarchevoli. „ Non si „ negherà a nessuno la libertà di con- „ fessarsi, come noi rileviamo farsi

„ talora dai Geolieri coi prigionieri; „ quegli che l'avrà negata, sarà „ privo della sepoltura Ecclesiastica. „ Proibizioni ai Prelati di arrogarsi „ i frutti delle Chiese vacanti, sia „ per un'anno, o per altro tempo, „ se non son essi fondati in qualche „ privilegio, o costume. „ Quell' „ è l'origine del Deposito e dell'Anuata. Si confermò la proibizione di tener insieme molti Benefizj Curati; ma sempre coll'eccezione senza dispensa della Santa Sede. Gli altri Decreti riguardano la riforma dei Monaci e degli altri Regolari. *T. XI. C. p. 525.*

LONDRA (C. di) l'an. 1286. li 30. Aprile. Giovanni Pecamo Arcivescovo di Cantorberi, assistito da tre Vescovi, e da molti Dottori vi condannò alcune proposizioni erronee sul Corpo di Gesù Cristo dopo la sua morte. *Tom. X C. p. 1261.*

LONDRA (C. di) l'an. 1297. li 14. Gennaio. Roberto di Cantorberi e suoi Suffraganei, vi trattarono per otto giorni delle dimanda, che il Re Eduardo faceva di un sussidio senza poter trovare il mezzo di contentarlo. Alli 26. Marzo dello stesso anno, l'Arcivescovo di Cantorberi raunò ancora alquanti suoi Suffraganei, a S. Paulo di Londra, dove due Avvocati, e due Frati Predicatori si sforzarono di provare, che il Clero poteva soccorrere il Re dei suoi beni in tempo di guerra, nulla ostante le proibizioni del Papa. *D. M.*

LONDRA (C. di) l'an. 1342. alli 10. Ottobre, da Giovanni di Stretford, Arcivescovo di Cantorberi: egli pubblicò una Costituzione di dodici Articoli, molti dei quali fanno vedere, che era necessario di far una riforma nell'esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica; imperciocchè tendono a restringere l'esazione degli Archidiaconi, e dei loro Uffiziali per i Certificati, le spedizioni delle Lettere, le prese di Possesso, le insinuazioni dei Testamenti, e la loro esecuzione ec. *T. XI. C. p. 1876.*

LONDRA (C. di) l'an. 1343. li 20.

Il 20. Marzo, dallo stesso Arcivescovo, undici Vescovi, e parecchi Deputati. Si pubblicarono diciassette Canoni contro molti abusi; tra gli altri contro le frodi, che praticavansi per non pagare le Decime, e contro coloro, che rubavano le offerte esposte nella Chiesa. *Ibid.*

LONDRA (C. di) l'an. 1382. da Guglielmo di Courtenay, Arcivescovo di Cantorberi, con sette Vescovi, e molti Dottori, e Bacelieri in Teologia, ed altri in Gius Canonico e Civile. Vi si dinunziarono molte proposizioni di Vicleffo, e alli 11. dello stesso mese se ne dichiararono dieci eretiche; cioè queste: „ La sostanza del pane e del vino rimane nel Sacramento dell'Altare dopo la Consecrazione; perchè gli accidenti non ci restano senza sostanza. Gesù cristo non è veramente, e realmente in questo Sacramento. Se un Vescovo, o un Sacerdote è in peccato mortale, non ordina, non consacra, nè battezza. La Confessione, se esterna è inutile a chi è sufficientemente contrito. Non trovasi nel Vangelo, che Gesù cristo abbia ordinata la Messa. Dio deve obbedire al Diavolo. Se il Papa è un impostore, e un tristo, e per conseguenza membro del Diavolo, non ha alcun potere sopra i Fedeli, se non fosse, che ricevuto ci l'avesse dall'Imperatore. Dopo Urbano VI. non si dee riconoscere più nessun Papa, ma vivere come i Greci, ognuno sotto le proprie leggi. E' contrario alla Santa Scrittura che gli Ecclesiastici abbiano possessioni temporali, cioè beni immobili. Il Concilio dichiarò inoltre erronee dell'altre proposizioni sino a quattordici. L' Arcivescovo di Cantorberi ottenne dal Re Riccardo facultà di far arrestare, e incarcerare chiunque insegnasse, e sostenesse questi errori. La Lettera del Re è in data degli 12. Luglio. T. XI. *Come p. 2032.*

LONDRA (C. di) l'an. 1396. da Tommaso d'Arondel, Arcivescovo di Cantorberi, che vi condannò diciotto Articoli del Trialogo di Vicleffo.

LONDRA (C. di) l'an. 1413. in Settembre, contro un Gentiluomo, chiamato Giovanni Old-Castel, capo dei Vicleffiti in Inghilterra.

LONDRA (C. di) l'an. 1486. alli 13. febbrajo; da Giovanni Morton, Arcivescovo di Cantorberi, e dai suoi Suffraganei. Non ci resta che un solo Regolamento, il qual prescrive ad ogni Vescovo della Provincia di far celebrare un Ufficio e sei Messe per ognuno dei lor Confratelli, nel mese dopo che avranno intesa la loro morte.

LOSANA (C. di) *Lausanense*, l'an. 1449. alli 16. Aprile. Amedeo di Savoia, conosciuto nella sua obbedienza sotto il nome di Felice V. avendo rinunziato al Pontificato alli 9. Aprile, i Padri di Basilea si raunarono per l'ultima volta a Losana, come tenenti ancora il Concilio generale, e ratificarono con due Decreti la sua rinunzia con tutte le clausule, e condizioni, onde erano convenuti col Papa Niccolò V. che era succeduto a Eugenio IV. Il Papa dal canto suo dichiarò con una Bolla data da Spoleto alli 18 Giugno, che Dio avendo renduto la pace alla sua Chiesa, per le cure degli Ambasciatori del Re di Francia, d'Inghilterra, di Sicilia, e del Delfino, il suo venerabile, e carissimo fratello Amedeo, primo Cardinale della Chiesa Romana, Vescovo di Sabina, e Legato della Santa Sede in alcune Provincie, che chiamavasi Felice V. nella sua obbedienza, rinunzia al diritto che ei pretendeva avere al sommo Pontificato; che quelli che si erano raunati a Basilea, e poi a Losana, sotto il nome di Concilio generale, aveano ordinato e pubblicato, che bisognava obbedire a Niccolò, come unico, e indubitabil Pontefice; e che finalmente aveano disciolto la detta Assemblea di Basilea. Desiderando dunque, continua il Papa, per quanto Dio ce ne dà il potere, procurar la pace a tutti i Fedeli, noi approviamo, ratifichiamo, e confermiamo pel bene e unione della Chiesa, di nostra piena autorità

Appo-

Appostolica, e di consiglio e consenso dei nostri Fratelli Cardinali, le Elezioni, Confermazioni, Provisioli, e Benefizj qualunque siano... fatti a persone e ai luoghi, che obbedivano a Felice, e a quelli che erano raunati a Basilea, e a Lofana, come altresì tutto ciò che gli Ordinarj han fatto di propria autorità.

Con una seconda Bolla il Papa Niccolò ristabilì tutte le persone, di qualunque stato si fossero, che erano state private dei lor Benefizj, e Giurisdizioni dal Papa Eugenio per aver aderito a Felice, e al Concilio di Basilea. Finalmente in una terza dichiara nullo tutto ciò che era stato scritto o detto contro lo stesso Felice, i Padri di Basilea, e i loro Aderenti, volendo che il tutto sia cancellato dai Registri di Eugenio; e che non ne sia fatta mai più menzione. Così terminò del tutto lo Scisma; e Niccolò vi fu riconosciuto da tutti pel solo legittimo Papa. *T. XIII. C. gen. pag. 1335. e seg.*

LUCCA, ovvero **S. GINESIO**, vicino a Lucca (C. di) l'an. 183; Pietro Igneo, Vescovo di Albano, vi presedette a nome del Papa Gregorio VII. Vi si scomunicarono i Canonici di Lucca, che non avevano voluto ridursi alla vita comune ad esortazione di S. Anselmo Vescovo di Lucca, e del Papa; e per aver congiurato contro il loro Vescovo. *Vita S. Ans. c. 1. n. 5.*

M

MACON (C. di) *Matisconense*, l'anno 582. per ordine del Re Gontramo, che di tutti i Re Francesi dava prove maggiori di pietà, Ventun Vescovi fecervi diciannove Canonici; si proibì ai Chierici di portar armi. *Tom. V. C. p. 966.*

MACON (C. di) l'an. 585. 23. Ottobre. Vi si trovarono quarantatre Vescovi, il primo dei quali è Prisco di Lion. E' nominato Patriarca, titolo che davasi ai principali Metropolitani; or Lion era la

Metropoli più ragguardevole del Regno di Gontramo. Questi Vescovi fecervi venti Canonici, e deposero Faustino di Dax, che n'era stato ordinato Vescovo d'autorità di Gondobaldo. Il primo di questi Canonici comanda l'osservanza della Domenica, che era molto negletta. Ordinò il Concilio, che si paghino le Decime ai Ministri della Chiesa, secondo la Legge di Dio, e il costume immemorabile dei Cristiani, sotto pena di scomunica ec. Questi Canonici furono confermati da un Decreto del Re Gontramo. *Id. p. 979.*

MADRID (C. di) *Matritensis*, l'anno 1473. in Gennaio, dal Cardinal Borja, Legato del Papa, con molti Prelati. Applicaronsi a rimediare alla ignoranza degli Ecclesiastici di Spagna, la qual era tale, che appena se ne trovarono alcuni, che intendero Latino. Erano l'ordinarie loro occupazioni la crapola, e le dissolutezze.

MAGONZA (C. di) *Moguntinum*, l'anno 813. 9. Giugno, d'ordine di Carlomagno. L'Arcivescovo di Colonia, e Arcicappellano Idebaldo vi presedette con trenta Vescovi, e venticinque Abati. Vi si lesse il Vangelo, i Canonici, e diverse Opere dei Padri, tra l'altre il Pastorale di S. Gregorio, per trovar i mezzi di ristabilire la Disciplina della Chiesa. Gli Abati e i Monaci lessero le Lettere di S. Benedetto. I Conci, i Giudici, ed altri Laici esaminerono le Leggi, e rendero giustizia a quelli che si presentavano. Vi si fecero cinquantaquattro Canonici: vi si dichiarò che si osserverebbero i Decreti di S. Leone Papa, di non battezzare, che a Pasqua, e alla Pentecoste. *T. VII. C. p. 1233.*

MAGONZA (Concil. di) l'anno 847. in Settembre; composto di dodici Vescovi, e parecchi Abati sotto Rabano Mauro, principalmente per rimediare agli usurpi dei Beni Ecclesiastici. Vi si fecero XXXI. Canonici. *Tom. VIII. C. p. 39.*

MAGONZA (C. di) l'anno 848. in Ottobre. In questo Concilio il

Monaco Gottescalco vi presentò uno Scritto, nel qual diceva, che vi sono due Predestinazioni; e che siccome Dio, avanti la creazione del mondo ha predestinato incommutabilmente tutti gli eletti alla eterna vita colla sua grazia gratuita; così patimenti ha predestinato alla morte eterna tutti i malvagi in pena della loro temerità. Viriprende Rabano, per aver detto, che gli empj non sono predestinati alla dannazione, ma che solamente ella è preveduta. La Dottrina di Gottescalco fu condannata a Magonza, ed egli fu rimandato. Rabano raccomandò ad Incmaro di far rinfrangere quel Religioso. D. M.

MAGONZA (C. di) l' an. 888. composto di tre Provincie, e di tre Arcivescovi, Magonza, Colonia, e Treviri. Nella Prefazione di questo Concilio, i Vescovi attribuiscono le calamità pubbliche ai loro peccati, particolarmente alla interruzione dei Concilj, e fanno la descrizione dello stato lagrimevole della Chiesa. Vi si fecero XXVI. Canoni, tratti la maggior parte dai Concilj precedenti. *Tom. IX. p. 401.*

MAGONZA (C. di) l'anno 1023. Concilio Nazionale di Allemagna tenuto da Aribon di Magonza, nel qual corresse molti disordini, ma non potè separare Ottone Conte di Harmerstein da Irmergarda, quantunque questo Conte avesse promesso di lasciarla.

MAGONZA (C. di) l'anno 1028. (over piuttosto vicino a Magonza) chiamato *Geizletense*. Un' uomo accusato dell' assassinio del Conte Sigefredo, fu provato colla prova del ferto caldo.

MAGONZA (C. di) l'anno 1049. tenuto dal Papa Leone IX. presente l' Imperatore Enrico il Nero. Vi erano quaranta Vescovi incirca. Vi si proibì la Simonia e i matrimonj dei Preti. *Tom. IX. C. p. 1046.*

MAGONZA (C. di) l'anno 1069. Pier Damiano Legato proibì al Re Enrico I. per parte del Papa di ripudiare Berta sua moglie, come pensava di fare. *Ibid. p. 1200.*

MAGONZA (C. di) l'anno 1071. 15. Agosto, Festa della Dormizione della SS. Vergine, come portano gli Atti: tenuto a proposito di Carlo Canonico di Magdeburgo, che il Clero di Costanza ricusava di avere per Vescovo. Carlo, dopo molti contrasti, rimise l' anello, e il Baston Pastorale tra le mani del Re, dicendo, che secondo il Decreto del Papa Celestino, egli non voleva esser Vescovo di quelli che nol volevano. *Ibid. p. 1206.*

MAGONZA (C. di) l'anno 1075. da Sigifredo Arcivescovo di Magonza, assistito dal Vescovo di Coira, Legato della S. Sede, per far eseguire l'ordine del Papa, che ingiungeva all' Arcivescovo, sotto pena di deposizione, di obbligar tutti i Preti della Provincia a rinunziar subito alle loro mogli, ovvero al Ministero dell' Altare. I Chierici uscirono in tal trasporto contro di lui, che si vide in procinto di esser ucciso, e fu obbligato ad abbandonar questo affare, e lasciar al Papa la cura di eseguirlo. *Fleury.*

MAGONZA (C. di) l'anno 1080. (non riconosciuto) tenuto dagli Scismatici, tre settimane dopo quello di Quedlimburgo in presenza dell' Imperatore Enrico, e dei Legati dell' Antipapa Clemente. Vi si riconobbe Guiberto per legittimo Papa, e vi si confermò la deposizione di Gregorio VII. *Id.*

MAGONZA (C. di) l'anno 1131. Brunone di Strasburgo accusato di essersi intruso in questa Sede, vi rimise la sua Dignità tra le mani di Matteo, Legato del Papa. *Pagi.*

MAGONZA (C. di) l'anno 1225. in Dicembre. Vi si fecero quattordici Canoni, contro l' incontinenza dei Chierici, e la Simonia.

MAGONZA (C. di) l'anno 1233. contro certi Eretici chiamati Stadinghi. Il Dottore Corrado di Marpurgo, che avea dato due Croci a quelli, che vollero prender l' armi contro gli Eretici, fu da questi ucciso tornando da questa Assemblea; e la sua morte diede occasione a un altro Concilio lo stesso anno a Magon. *gon.*

gonza, dove quelli che erano sospetti di Eresia furono assoluti, e gli omicidi di Corrado mandati al Papa per ottenere l'assoluzione. *Tom. IV. Conc. p. 478*

MAGONZA (C. di) l'anno 1261. tenuto dall' Arcivescovo di quella Città, per soddisfare all'ordine del Papa, e disporsi a resistere ai Tartari. Vi si fecero ancora molti regolamenti utili per l'accrescimento del divino servizio, e la riforma del Clero: tra gli altri, che un Prete, il qual tenesse in casa una concubina, sarebbe sospeso di pieu diritto; e s'egli celebrasse in questo stato, sarebbe scacciato dalla Diocesi. *Tom. XI Conc. p. 816.*

MAGONZA (C. di) l'anno 1310. 11. Maggio, da Pietro Arcivescovo di quella Città. Vi si fece un Compendio de' precedenti Concilj, e vi si trattò d'ordine del Papa l'affare dei Templari. Si tennero lo stesso anno molti altri Concilj, o Assemblee circa l'istesso affare, e si fecer bruciare molti Templari; cioè cinquantanove a Parigi, e nove a Sens, nessun dei quali confessò i delitti dei quali erano accusati. Non furono tanto maltrattati nel Concilio di Ravenna, tenuto li 17. Giugno. *Ibid. p. 156.*

MAGONZA (C. di) ovver piuttosto Assemblea dell'anno 1343. nel Mese di Marzo, composta di un Cardinale, degli Arcivescovi di Colonia, di Treviri, e di Magonza, di tre altri Vescovi di Allemagna, degli Ambasciatori dell'Imperator Alberto, dell' Arcivescovo di Tours, e dell' Arcivescovo di Trojes, Ambasciatori del Re di Francia; dell' Arcivescovo di Cuenca, Ambasciatore del Re di Spagna, ovver di Castiglia, di quelli del Duca di Milano, e di altri Principi di Allemagna; alcuni dei quali non aveano mandato nessuno al Concilio di Ferrara, o di Fiorenza. I Deputati del Concilio di Basilea non vollero mai convenire di soprassedere dal Processo contro il Papa Eugenio, nè della mutazione del luogo del Concilio. L'Assemblea di Magonza ne ri-

cevette i Decreti, toltono quelli che erano fatti contro il Papa. Il che non impedì il Concilio di Basilea di continuarli, e di farne dei nuovi sino a deporlo. D. M.

MAGONZA (C. di) l'an. 1549. tenuto da Sebastiano Hanfenstein; Arcivescovo ed Elector di Magonza, coi Deputati dei Vescovi di sua Provincia, e i principali del suo Clero. Il Prelato dice nel suo Decreto di Convocazione del Concilio, che in quei tempi, nei quali trionfa l'iniquità, non vuole esser accusato di pigrizia nè di negligenza; che pel contrario vuol raddoppiare la sua sollecitudine pastorale per difendere il suo popolo contro le stragi della Eresia e per formare i suoi costumi.

In questo Concilio si fecero dei Decreti intorno alla Fede, e alla Riforma. I primi contengono quarantasette Articoli.

Dopo la esposizione della Fede della Chiesa intorno il Mistero della SS. Trinità, e secondo i tre Simboli degli Apostoli, di Nicea, e di S. Atanasio, vi si dice, che l'uomo è stato creato colla giustizia, e colla grazia, ma colla libertà, colla quale poteva fare il bene ed il male. Vi si parla poi della caduta dell'uomo, e di sua giustificazione; vi si dice, che questa giustificazione viene dalla grazia di Dio, ch'è data prima di qualunque merito; che questa giustificazione si fa, quando l'uomo riceve dallo Spirito Santo con la Fede la Carità, e la Speranza, doni, ch'essendo in lui permanenti, non solamente lo fanno riputare, e chiamar giusto, ma lo rendono effettivamente tale; che la Carità, che giustifica, dev'essere accompagnata dalle opere buone, delle quali la Grazia è la sorgente e il principio; che con questa Grazia i Comandamenti di Dio diventano possibili; non secondo l'infermità della natura, che abbian comune cogli altri Uomini, ma secondo la Grazia di Gesucristo, che i Giustificati hanno ricevuto.

2. Il Concilio stabilisce la dottrina dei Sacramenti, e decide contro gli

Eretici, che non sono semplici cerimonie, ma segni efficaci della grazia che conferiscono per divina virtù, a chi gli riceve con buone disposizioni. Il Concilio tratta poi di ogni Sacramento in particolare. Intorno alla Penitenza dice, che per soddisfazione non si deve intendere quella, che cancella la colpa del peccato, e libera dalla eterna pena, il che succede per la sola propiazione di Gesù Cristo; ma quella, alla quale noi siamo sottoposti, e che ci rimette la pena temporale, che riman dopo la remission della colpa, e quale si adempie colle limosine, coi digiuni e con altre buone opere, che traggon nè più nè meno la loro efficacia dal merito della Passione di Gesù Cristo. Quanto alle cerimonie, vuole che si ritengano quelle, ch'eccitano i Popoli a pensar a Dio, come quelle de' Sacramenti, delle Chiese, degli Altari, delle Immagini, degli Abiti sacri ec.

A questo proposito proibisce di espor nelle Chiese Immagini, che spirino piuttosto la vanità, che la pietà; e per prevenire ogni superstizione, ingiugne ai Curati, che se concorresse il popolo a qualche Immagine, ovvero Statua di Santo, a cui vedranno che si attribuisca qualche cosa di divino, facciano subito levare l'immagine ovver la statua, e se ne metta in vece un'altra diversa, dopo aver consultato però de' valenti Teologi; affinché il popolo non s'immagini, che Dio, nè i Santi facciano quello ch'è lor comandato per mezzo di quella immagine, che altrimenti nol farebbono. Parla poi il Concilio de' Pellegrinaggi di divozione, del culto de' Santi, delle orazioni per i Defunti, e della Legge del Diggiuno.

I secondi Decreti hanno per oggetto la riforma de' costumi, e contengono cinquanta sette Capitoli, che son gli stessi di quelli del Concilio di Colonia dell'anno 1536.

Quel che c'è di più rimarchevole si è: 1. Che si vuole che i Monaci Apostati, che rientreranno nel

lor dovere, e ritorneranno ai lor Monasterj, siano trattati con dolcezza, e umanità. 2. Si proibisce alle Religiose di uscir del Convento senza grave necessità, e con permissione espressa del Vescovo. 3. Si proibisce la predica, e l'amministrazione de' Sacramenti nelle Cappelle de' Castelli. Si rinnova il decreto di Basilea intorno agli Scomunicati non denunziati. *Coll. Conc. Tom. IV. p. 667.*

MALINES (C. di) l'an. 1577. in Giugno. Fu questo un Concilio Provinciale tenuto da Ritovio, Vescovo d'Ipri, in assenza del Cardinale di Granvelle. La materia che vi si trattò fu l'accettazione dei Decreti del Concilio di Trento. Fu presentato a' Vescovi di non ammettere nessuna professione di fede, che non fosse interamente conforme a quella assegnata dal Concilio. 2. Che i Vescovi visiteranno le Chiese della lor Diocesi anche esenti. Si trattò eziandio del Battesimo, della promozione agli Ordini, della celebrazione delle Feste, del dovere dei Vescovi, della residenza, della vita e de' costumi dei Chierici, dei Seminarj, dei Catechismi, dei Religiosi, e delle Religiose. Tutte queste materie furon divise in nove Capitoli. *Tom. XV. c. p. 790.*

MANS (C. di) *Cernomanense*, ovver piuttosto (Assemblea di) l'anno 1188. tenuta per la Crociata. Il Re d'Inghilterra vi ordinò, che ognuno desse per quell'anno la Decima delle sue rendite, e de' suoi mobili in soccorso della Terra Santa.

MANTOVA (C. di) *Mantuanum*, l'anno 1067. In questo Concilio, Alessandro Papa si purgò con giuramento dalla simonia, ond'era stato accusato, e provò con sì forti ragioni la validità della sua elezione, che si riconciliò i Vescovi di Lombardia, che gli erano stati contrarj. Per l'opposto l'Antipapa Cadalus fu condannato di comun voce, come Simoniaco.

MARCIAC, Diocesi d'Auch, (C. di) *Marciacense*, l'an. 1326. 8. Dicembre da Guglielmo di Fla-

vacour, Arcivescovo d'Auch, e suoi Suffraganei. Vi si pubblicarono cinquantesi Canonj. Tra l'altre cose vi è detto, che gli Ordinarij non ammetteranno alle funzioni Ecclesiastiche, o Chierici, o Religiosi d'altre Diocesi, senza Lettera dei lor Superiori. Proibizione ai Laici di turbare il corso della Giurisdizione Ecclesiastica; vi si dice, che i giuramenti apposti ai Contratti, sono di competenza del Giudice Ecclesiastico. Vi si proibiscono i clamori, e le lamentazioni scomposte ne' Mortuorj, e che turbassero le preci Ecclesiastiche: quelli che mancherebbero due Domeniche di ascoltar la Messa Parrocchiale, saran dichiarati scomunicati. Si dichiara che le decime son dovute di gius divino, e si pronunziano molte pene contro coloro, che non le pagano fedelmente.

I Curati delle Parrocchie, delle quali i Religiosi hanno il Giurpatronato, saranno perpetui e non amovibili, e i Religiosi titolari di Benefizj, vi risederanno, e faranno sommessi alla correzione de' Vescovi, nulla ostante i lor privilegj. Si restringono certe spese eccessive delle visite degli Archidiaconi, e si proibisce loro di condur più di cinque cavalli, e di cinque servi a piè, senza cani, e senza uccelli da caccia ec. *T. XI. C. p. 1747.*

MARCIAC (C. di) 1329. 6. Dicembre, dallo stesso Arcivescovo e cinque Vescovi, contro coloro che aveano ucciso Anacanzio, Vescovo d'Aire, due anni addietro. Vi si dichiara che i Dodici Assassini hanno incorso le pene canoniche, e particolarmente quelle del Concilio Provinciale di Nogarot. *Tomo XI. Conc. p. 1788.*

MEAUX (C. di) *Meldense*, l'anno 845. 17. Giugno, dai Vescovi di tre Province, Sens, Rheims, e Bourges. Vi si raccolsero i Canonj di alcuni Concilj precedenti, e se ne aggiunsero altri cinquantesi. Questi ultimi non tanto sono Canonj, quanto doglianze intorno agli abusi, a' quali si prega il Re di met-

terci riparo. Per esempio, che i Re e i Signori alloggiando nelle Cafe Vescovili (imperciocchè di que'tempi erano quasi sempre in viaggio) vi fanno alloggiar donne, e persone maritate; vi soggiornano lungamente. Che il Re non disturberà dalle loro funzioni i Vescovi, massime nell'Avvento, e nella Quaresima; che i Chierici non porteranno l'armi; che il Re manderà pel Regno dei Commissarij, per fare uno stato de' beni Ecclesiastici, ch'egli, o suo padre han dato in proprietà per subbrezione; che i Vescovi disporranno secondo i Canonj dei titoli Cardinali delle Città, e dei Sobborghi; (chiamavansi così le Chiese di tutte le Città Vescovili); che i Monaci non anderanno alla Corte senza permissione del Vescovo; che il Vescovo non iscomuniccherà nessuno, se non per delitti manifesti; e non pronunzierà anatema senza il consenso dell'Arcivescovo, e de' Comprovinciali. (Distinguevasi ancora l'anatema dalla semplice scomunica.) Che non si seppelliranno nelle Chiese cadaveri, quasi per dicitio ereditario, ma solamente quelli, che il Vescovo, ovver il Curato giudicheranno degni per la santità della vita ec.

Del rimanente i Vescovi di Meaux non poterono ottenere dal Re la conferma di questi Regolamenti, che gli dimandavano a nome del Concilio. *Fl. Tom. XI. Conc. p. 1813.*

MEAUX (C. di) l'anno 1082. Roberto, Abate di Rebaix, vi fu ordinato Vescovo di quella Città, dopo la morte di Gualtiero; ma perchè il Legato Ugo, Arcivescovo di Lion, avea fatta questa Ordinanza senza il consenso di Richerio Arcivescovo di Sens, e de' suoi Suffraganei, egli scomunicarono Roberto, ed elessero in sua vece un'altro Gualtiero. Lamberto eletto Vescovo di Terouanne, vi fu altresì scomunicato da Ugo, e dal Vescovo di Oleron, Legati del Papa. *T. X. C. p. 431.*

MEAUX (C. di) l'an. 1203. Sopra la pace, che l'Abate di Cas-

malre, Legato, avea voluto conchiudere tra i Re di Francia, e di Inghilterra. Maper impedire, che questo Abate non procedesse in qualità di Legato, i Vescovi di Francia appellarono al Papa. *Ibid.* p. 27.

MELFI (C. di) *Melfitanum*, nella Puglia, l'an. 1059. da Nicolò II. Papa, col quale i Normandi riconciliaronsi, rimettendo a sua disposizione tutte le Terre di S. Pietro, delle quali si erano impadroniti. Il Papa in conseguenza diè loro l'assoluzione, e gli restituì in grazia della Santa Sede. *Geşt. Po. t. a. pud Baron. an. 1059.*

MELFI (C. di) l'an. 1089. 10. Settembre, dal Papa Urbano II. assistito da settanta Vescovi, e da dodici Abati. Il Duca Rogero si fece Vassallo del Papa; e vi si pubblicarono sedici Canonì, che confermavano gli antichi contro le lussuetture. *Tom. X. Conc. p. 478.*

MELFI (C. di) l'anno è ignoto; in un luogo chiamato Lago Pesolo, presso a Melù. L'Imperatore Lotario, assistito da molti Vescovi vi riconciliò l'Abate e i Monaci di Monte Cassio col Papa Innocenzo II. che si arrendette a istanza dell'Imperatore. Si fece loro prestare il giuramento, col quale rinunziavano allo Scisma, a Pier di Leone Antipapa, e promettevano obbedienza al Papa Innocenzo e ai suoi successori. Vi furono cinque Sessioni. *Chr. Caff. IV. c. 108.*

MELUN (C. di) l'anno 1216. *Melodunense*. Il Papa Innocenzo III. avendo scritto all'Arcivescovo di Sens, e ai suoi Suffraganei, che il Re Filippo Augusto era scomunicato, come sospetto di favoreggiare Luigi suo Figlio, chiamato in Inghilterra, per entrare nel regno in vece del Re Giovanni, i Grandi del Regno raunati in questo Concilio, protestarono, che non terrebbero il Re per scomunicato, se non fossero meglio istrutti della volontà del Papa.

Quanto al Principe Luigi, e ai suoi, eglino furono solennemente scomunicati dal Papa sul fine di Glu-

gno dello stesso anno, e questa scomunica durò fino alla sua pace col giovane Enrico, Re d'Inghilterra, che fu giurata agli 11. di Settembre. 1217. D. M.

MELUN (C. di) l'an. 1225. 8. Novembre, convocato dal Re Luigi VII. I Vescovi di Francia in presenza del Legato Romano dimandarono al Re, e ai suoi Baroni la cognizione di tutte le Cause mobiliari, colle quali i Vassalli della Chiesa chiavano chiunque davanti al Vescovo; sostenendo che la Chiesa Gallicana era in possesso di questa Giurisdizione. Il Re vi si oppose, sul fondamento, che le cause mobiliari son d'ordinario puramente profane, e non appartengono al Tribunale Ecclesiastico; e l'affare fu lasciato in sospeso da una parte e dall'altra. *Tom. XI. Conc. p. 290.*

MELUN (C. di) l'an. 1300. 21. Gennaio, dall'Arcivescovo di Sens e suoi Suffraganei per la Riforma della Disciplina Ecclesiastica.

MENFI, ovvero del Cairo in Egitto (C. di) l'an. 1581. in Dicembre, per comando del Papa Gregorio XIII. composto di molti Vescovi, di alquanti Signori del Paese, del Patriarca di Alessandria, il quale assistette alla seconda Sessione, e di molti Abati con alcuni Gesuiti mandati dal Papa. Vi si esaminò nella prima Sessione, che cosa avesse dato luogo alla separazione dei Cristiani Cofiti, che erano cinquantamila nella Città del Cairo, dalla comunione della Chiesa Romana; e il motivo fu attribuito al falso Concilio di Efeso, tenuto da Dioscoro, nel quale si era ammesso l'errore di Eutiche, il qual negava le due nature in Gesù Cristo. Or siccome i Cofiti erano allora ignorantissimi, aveano creduto, che le due Nature unite nella unica Ipotesi del Verbo, facessero due Persone come lo avea insegnato Nestorio. Nella seconda Sessione fu fatto vedere ai Cofiti, che il loro errore era opposto agli Antichi Concilj, che il negar due Nature in Gesù Cristo, era un soste-

tere, che il Verbo non si fosse unito alla natura umana. Nella terza Sessione, e dopo una lunga disputa sopra le due Nature, tutti i Costi acconsentirono di riconoscerle, e abjurarono la loro Eresia. Il Concilio definì, che non occorreva spogliar Gesucristo della umana Natura; ch' essendo veramente Dio, egli è altresì veramente Uomo; e che, quantunque i Costi si astenessero dall' usare i termini di due Nature, non negavano con tutto ciò, che Gesucristo non fosse Dio e Uomo; temendo, che queste espressioni non mostrassero d' introdurre due Ipotesi. *T. XV. C. p. 751.*

MERIDA (C. di) *Emeritense*, in Spagna l' an. 666. Il 6. di Novembre. Dodici Vescovi vi fecero venti Canonici. Tra gli altri v'è ordinato, che quando il Re farà alla guerra, si offrirà ogni giorno il Sacrificio per lui, e pel suo Esercito. *Can. 3.* Il Vescovo potrà levar delle Parrocchie i Preti e i Diaconi, ch' egli crederà opportuni per suo sollievo, e metterli nella sua Chiesa principale, ovver Cattedrale. Ma quelli non lasciaranno di aver ispezione alle Chiese, donde faranno tratti, e di riceverne la rendita. Credi si, che sia questa l' origine dei Canonici Curati primitivi. *T. VI. C. p. 497. Fleury.*

MERTON (C. di) *Mertonense*, l' an. 1300. sotto Roberto, Arcivescovo di Cantorberj. Egli vi pubblicò delle Costituzionei, che riguardano principalmente le Decime, e che fanno vedere, con qual rigore si esigessero allora in Inghilterra. Imperciocchè non solamente facevasi pagare la decima di tutti i frutti, e di tutti gli alimenti, anche del pollame, della lana, e de' latticini; ma eziandio la decima personale della industria e del traffico, la quale estendevasi a tutti i Mercadanti, gli Artifici, e i Mercenari; il tutto sotto pena di censure Ecclesiastiche, che non potevano esser tolte, se non dal Vescovo. *T. XI. C. p. 1435.*

MESSICO nella nuova Spagna in America (C. di) l' an. 1585. di Pie-

tro Moya di Contrevas, Arcivescovo di quella Città, assistito da sei Vescovi, che fecervi un Corpo di Regolamenti per la condotta uniforme delle loro Chiese, tratti d' altri Concilj. Furono approvati dal Papa con un Breve dell' anno seguente, e furono stampati per la prima volta nel 1620. *Coll. Conc. T. XV. p. 1194.*

METS (C. di) *Metense*, l' an. 590. in Ottobre. Egidio, Arcivescovo di Rheims, vi fu deposto, ed esiliato, come reo di lesa Maestà contro il Re Chidelberto. Crodieldo e Basino vi furono ricevuti alla Comunione: questi rimerò nel suo Convento. Crodieldo fu mandato in una terra assegnatagli dal Re. Vedi Concilio di Poitiers dell' an. 590. *Greg. X. c. 19.*

METS (C. di) l' an. 859. 28. Maggio, tenuto per conciliare la pace tra Carlo Calvo e Lotario suo Nipote con Luigi il Germanico. Si deputarono tre Arcivescovi e sei Vescovi a Luigi, ch' era a Worms, con una istruzione portante le condizioni, colle quali doveano assolvere il Re Luigi dalla scomunica, che egli avea incorso peggli eccessi commessi nel Regno di suo Fratello, almeno perchè avea comunicato cogli scomunicati. Le condizioni più importanti erano, che egli promettesse di far penitenza de' mali da sè commessi in parecchie Diocesi, e di venir in persona a trattar della pace coi Principi Carlo, e Lotario, e di osservarla. Ma questa deputazione fu inutile, avendo Luigi risposto, che ei non poteva risolvere nulla senza consultare i Vescovi del suo Regno. *T. VIII. C. p. 668.*

METS (C. di) l' an. 863. nel mese di Giugno (non riconosciuto) in grazia del Re Lotario, in presenza eziandio dei Legati, che non eseguirono gli ordini del Papa. Imperciocchè tutto passò secondo la volontà del Re. *Ibid. p. 662.*

METS (C. di) l' an. 1388. tenuto da Rabodo, Arcivescovo di Treviri. Vi si fecero tredici Canonici. Vi si proibì ai Signori di prender

nessuna parte delle decime delle lor Chiese; val dire quelle di lor Giustartrono. Vi si f'omunicarono alcuni delinquenti. *T. IX. C. p. 412.*

MILANO (C. di) *Mediolanense*, l'an. 344. Gli Eusebiani essendosi portati a questo Concilio, non vollero mai condannare l'empia opinione di Ario, e uscirono sdegnati dall'Assemblea. Non si fa niente di più di questo Concilio. *Till.*

MILANO (C. di) l'an. 346. L'Imperator Costante era allora a Milano, e ci avea fatto venire S. Atanasio. I Vescovi Cattolici ricusarono di sottoscrivere il nuovo Formulario, mandato dagli Orientali, e dichiararono che bastava quello di Nicea. Sollecitarono i Deputati di questi ultimi a condannare la Dottrina di Ario; il che ricusaron essi di fare, e si ritiraron dal Concilio. *Sozom. III. c. 2.*

MILANO (C. di) l'an. 347. Questo Concilio fu numeroso, e rannato da questa Provincia, e da quella d'Italia. Si volevano trovar i modi di eseguir il giudizio del Concilio di Sardica. Crederesi, che Fozio, Vescovo di Sirmio, fosse obbligato a renderci ragione di sue Eresie. Egli negava la Trinità, e diceva che Gesucristo era un puro uomo, che non esisteva prima di Maria. Poichè egli ebbe la libertà di difendersi, fu deposto in questo Concilio; ma l'affetto che il Popolo gli portava, rendette lungo tempo inutili gli sforzi, che si fecero per privarlo della sua Sede. Si cred' altresì che in questo Concilio Ursazio e Valen. e fingessero di aburrar l'Arianesimo con uno scritto segnato di proprio pugno; che dimandarono perdono dei falli, deiquali riconoscevan rei, e che fu loro accordata la grazia. Quest'è l'opinione di S. Ilario; e furono riuniti alla Chiesa, dalla quale erano stati separati a Sardica: ma tre anni dopo si son disdetti della loro ritrattazione. *Hil. Fr. p. 25. pag. an. 345. n. 5.*

MILANO (Conc. di) l'an. 355. Questo Concilio merita assai più il nome di Latrocínio, che non il falso

Concilio di Efeso. Gli Eusebiani lo avean sollecitato colla speranza di dominarci. Era loro disegno di coltrignere i Vescovi a confermare quanto aveano essi fatto a Tiro contro S. Atanasio, e di far recidere quel Santo dalla Comunione della Chiesa. Si lusingavano in tal maniera di combattere con più libertà la Divinità di Gesucristo, come s'egli solo fosse stato capace di difenderla. Ma i Santi Vescovi, che trovaronsi a quel Concilio, uniegarono tutto il loro coraggio, e tutta la lor pazienza per non abbandonarlo, persuasì, che il sottoscrivere la condanna di Atanasio, fosse un tradir la Fede, e un'abbracciare l'Eresia Ariani.

Il Papa Liberio avea dimandato anche egli questo Concilio all'Imperator Costanzo. Ma non era probabile, che un Concilio potesse esser libero sotto un Principe tanto assoluto, qual era Costanzo, il qual voleva che la sua volontà passasse per una Legge inviolabile. Siccome sosteneva egli apertamente gli Ariani, quindi impiegò tutta l'Imperial sua autorità per riunir questo Concilio, colla speranza di rovinarci del tutto la vera Fede. Secondo Socrate e Sozomeno vi si trovarono più di trecento Vescovi Occidentali. La maniera di procedere de' Vescovi Eusebiani fu delle più violente, e il lor disprezzo per tutte le regole della Chiesa del più manifesti. Primo di tutto vi proposero un' Editto dell'Imperatore, il qual conteneva tutto il veleno della loro Eresia. I Legati del Papa dimandarono dal conto loro la condanna di Ario. Costanzo sostenne che la Dottrina d'Ario era Cattolica, e soggiunse, che non ne dimandava loro nemmeno consiglio. Volle anzi obbligare S. Eusebio di Vercelli a sottoscrivere la condanna di S. Atanasio; ma egli rispose, che bisognava prima assicurarsi de' fedeli di molti Vescovi, che certamente erano rei di Eresia: propose nel tempo stesso di sottoscrivere il Simbolo Niceno. Dionigi Vescovo di Milano avendolo preso per sottoscrivere, Valente gli strappò dalle ma-

ni la carta e la penna, e disse, che per questa strada non sen sarebbe mai nulla. Questo contrasto andò avanti con tanto rumore, che il Popolo n'ebbe contezza, e dimandava, che si scacciassero di Chiesa gli Ariani.

Nella seconda Sessione, gli Eusebiani pressarono di nuovo S. Eusebio di Vercelli, Lucifero di Cagliari, Dionigi di Milano, e i due Legati del Papa a sottoscrivere la condanna di S. Atanasio, ma egli non resistettero loro con una costanza, che ottenne ad essi la gloria di essere Confessori della Fede; e S. Eusebio protestò loro: „ Voi non volete sottoscrivere l'approvazione della Fede, e pretendete ch'io sottoscrivessi la „ condanna del mio Fratello senza „ saper s'egli è reo “? Questa riprensione della loro ingiustizia altro non fece, che provocare il loro furore, e si diede fretta di deporre il Santo per darlo in mano a' Ministri dell'Imperatore.

Nella terza, i Vescovi Ariani temendo la sollevazione del Popolo, che erasi dichiarato contro di loro, trasferirono il Concilio nel Palazzo. Costanzo vi fece chiamare i Vescovi Cattolici, e indirizzandosi ai tre menovati di sopra, ordinò loro che condannassero S. Atanasio, e comunicassero cogli Eusebiani. Ma questi Vescovi avendogli rappresentato, che questo non era quello che la Legge e i Canon della Chiesa prescrivevano; egli rispose: „ la mia volontà „ dee valer per un Canone, che per- „ ciò, o ubbidirete, o sarete esilia- „ ti “. I Vescovi storditi di udirlo parlar a quel modo, alzarono le mani a Dio, e risposero a quel Principe con libertà generosa, che l'Impero non era suo, ma di Dio, che glielo avea dato; ed esortandolo a temere quella suprema Maestà, che potea in un momento privarlo della Corona. Lo minacciarono del giorno del Giudizio, e pregarono di non introdurre l'Eresia Ariana nella Chiesa di Dio. Ma Costanzo turando le orecchie a quelle rimonstranze, non altro rispose loro, che colle minac-

cie, e condannò all'esilio Eusebio, Dionigi, e Lucifero. Fu in questa occasione, che Ursacio e Valente eccitarono gli Eunuchi Ariani contro il Diacono Ilario, inviato da Liberio Papa; e coltoro avendolo spogliato gli lacerarono il dorso colle vetghe, insultandolo, e motteggiandolo, nell'atto che il Santo Confessore, come dicono gli Storici, benediceva Dio. In questo mezzo i Vescovi esiliati partirono pel loro esilio scuorendo la polvere dalle piante, e alzando gli occhi a Dio, colla consolazione di non aver temuto le minacce dell'Imperatore, nè le spade sguainate contro di loro, e di aver conservata la Fede pura, e senza macchia.

Quantunque esiliati in luoghi diversi, furon dappertutto accolti non come sbanditi, ma come difensori invincibili della Fede. Ma gli Ariani dal canto loro, vedendo, che i Cattolici sforzavansi di assistere ai Santi Confessori, e di alleviar le loro pene, sforzaronsi di accrescer nuovi tormenti al travaglio del loro esilio. La vita di S. Eusebio racconta, che egli fu condotto a Scitopoli chiuso in una cassa di ferro, *in cava*, e messo in una prigione angustissima; nè si può credere quanti mali gli fecero soffrire gli Ariani.

Quanto agli altri Vescovi, la maggior parte sottoscrissero alla condanna di S. Atanasio per sorpresa, o per debolezza. Imperciocchè si vede che l'Eunuco Eusebio entrò con violenza nell'Assemblea, ed arrestò quarantasette persone tra Vescovi, Chierici, e Laici. Per l'altra parte parlando Lucifero di questo Concilio, dice, che la maggior parte dei Vescovi vi furon sorpresi, e che non potevano persuadersi, che gli Ariani non per altro fine dimandassero la condanna di S. Atanasio, che per rovinare la Fede; cosa che pur era verissima.

Dopo questo Concilio, molti Vescovi ripararono il loro fallo, ma furon tutti esiliati, o carcerati per provare la loro pazienza. Imperciocchè S. Atanasio ci insegna che la mag-

maggior parte dei Vescovi di Occidente soffrirono delle violenze, e delle ingiurie strane, per costringerli a promettere di rinunziare alla tua Comunione.

Si può dire, che questo Concilio avesse delle conseguenze terribili, e che fosse come il segno della persecuzione, alla quale furono esposti tutti i Difensori della Fede. La caduta di Papa Liberio, e del celebre Osio, Vescovo di Cordova, ne furono i tristi effetti. S. Atanasio, che era il principal oggetto della persecuzione, e che per salvar la vita dalla crudeltà degli Ariani, fu costretto a starsene ascosto per sei anni nel deserto, ce ne ha fatta la pittura. Videsi allora, secondo il detto Vangelico, un gran numero di Vescovi tratti davanti ai Ministri dell'Imperatore, e diceasi loro: O sottoscrivete, o abbandonate le vostre Chiese. Quindi si videro rinnovare i più atroci mali, che mai provati abbia la Chiesa dalla crudeltà dei Gentili; particolarmente a Costantinopoli, per la persecuzione di Macedonio fatto Vescovo di quella Città dagli Ariani, dopo averne scacciato Paolo, che è annoverato tra i Santi. *Socr. II. c. 36. Sozom. IV. c. 9. Tillem Fleury. Athan. ad Sol. p. 851. ap. Baron. an. 355. & in append. Tom. II. Conc. p. 773 Luc. de heres. pag. 1050. Ath. Ap. I. pag. 692. Id. ad Sol. vit. 9. p. 830.*

MILANO (C. di) l'an. 390. Fu tenuto, secondo la più comune opinione, a motivo d'Itacio, e di alcuni altri Vescovi, che aveano procurato presso l'Imperator Massimo la morte dei Priscillianisti, la qual cosa gli avea renduti odiosissimi. I Vescovi delle Gallie, che aveano condannato l'anno precedente gl'Itaciani, vollero far confermare il loro giudizio dai Vescovi d'Italia. Né ci trovarono probabilmente gran difficoltà, poichè S. Ambrogio s'era astenuto a Treviri dalla comunione degli Itaciani. Secondo il Baronio, questo medesimo Concilio condannò Gioviniano, nuovo Eresiarca, che si alzò di quei tempi contro la Vir-

ginità, la cui Dottrina S. Girolamo riduce ai quattro punti seguenti.

1. Che le Vergini, le Vedove, le Donne maritate, che hanno ricevuto il Battesimo, sono inegual grado di merito, se l'altre opere loro non mettono qualche differenza tra esse.
2. Che coloro che sono stati generati per il Battesimo con piena fede, non possono esser più vinti dal Diavolo.
3. Che non c'è differenza tra l'astenersi dalle carni, e l'usarne con rendimento di grazie.
4. Che tutti quelli, che avranno conservato il Battesimo, avranno un'egual grazia in Cielo. Da questi principi ne seguivano questi altri errori, v. g. che tutti i peccati fossero eguali; che i digiuni fossero superflui; che in Cielo non vi fosse distinzione di meriti. S. Girolamo dice inoltre, che Gioviniano era Epicureo, nella difesa che egli prendeva della voluttà, la sua Dottrina predicandola puerostolista, che condannandola, il Padre del Concilio di Milano, ai quali Siricio Papa avea scritto sopra la Dottrina di Gioviniano, che il celebre S. Pammachio Senatore Romano gli avea deferita, condannarono altamente Gioviniano, e i suoi Settatori. Furono scacciati di Milano, dove erano venuti per sorprendere l'Imperatore. *Bar. an. 390. §. 35. Till. Hier. in Jovin. l. 1. c. 2. 12. d.*

MILANO (C. di) l'an. 451. convocato da S. Eusebio Vescovo di quella Città, e ad istanza del Papa S. Leone; qualche tempo dopo il Latrocinio di Efeso. Tutti i Suffraganei di Eusebio vi si portarono. V'intervennero venti Vescovi, tra i quali ve ne sono parecchi, che la Chiesa onora come Santi, come a dire, Eusebio di Milano, Crispino di Pavia, Massimo di Torino, Abondio di Como, Ottaviano di Brescia, Giustino di Vercelli. Vi si lesse la Lettera del Papa ad Eusebio: i Legati fecero il loro rapporto di quanto passava in Oriente; quando vi si gemea pel falso Concilio di Efeso. Si lesse la bella Lettera di S. Leone a Flaviano. Tutto il Concilio riconobbe, che ella con-

teneva la vera Dottrina della Chiesa sopra l'Incarnazione: ch'ella era appoggiata sulla Dottrina de' Profeti, degli Evangelisti, e degli Apostoli, e fu così nuoto di anatematizzare tutti coloro che seguivano una Dottrina contraria. Il Concilio scrisse una Lettera al Papa, per informarlo del risultato dell'Assemblea, e che si avea procurato di secondar le sue intenzioni. Questa Lettera è piena di testimonianze di stima e di riverenza per S. Leone. *Leo Tom. I. Ep. 63. p. 585. & seg.*

MILANO (C. di) l'an 80. Ci resta una Lettera Sinodale, o sia una esposizione di Fede di questo Concilio all'Imperatore, dove le due volontà, e le due operazioni sono ancora espressamente riconosciute in Gerolamo D. M.

MILANO (C. di) l'an. 1287. 22 Settembre, da Ottone, Arcivescovo di quella Città, assistito da molti Vescovi, e di Deputati di tutti i Capitoli della Provincia: vi si ordinò l'osservanza delle Costituzioni Papali, e delle Leggi dell'Imperator Federico II. contro gli Eretici, e a questo primo si aggiunsero sei Articoli. Si proibisce agli Abati, e Abadesse, ai Religiosi, e alle Religiose di assistere al sotterramento de' Defuncti, a tutti gli Ecclesiastici di entrar nei Monasterj delle Donzelle: fu disposto, che il Curato avrebbe il terzo di quanto sarebbe legato al luogo della sepoltura, e della offerta dei funerali. *T. XI. C. p. 1334.*

MILANO (C. di) l'an. 1291. in Novembre, dall'Arcivescovo Ottone Visconti e suoi Suffraganei per recuperare la Terra Santa, perduta colla presa d'Acra li 18. Maggio di quest'anno. *Ibid. p. 1361.*

MILANO (C. di) sotto S. Carlo Borromeo. Primo Concilio Provinciale l'an. 1565. nel mese di Settembre. Fu composto dal Cardinale Guido Fottorero, dai Vescovi di Alba, di Vigevano, di Torona, di Casale, di Cremona e d'altri. San Carlo quantunque allora assai giovane vi presedette, e vi si fece ammirare pel suo zelo, e per la sua

eloquenza. Ne direbbe tutti i Decreti, incoraggò i Vescovi più vecchi di sé ad osservarli, gli esortò alla residenza, e a vegliare sopra le loro peccorelle, e le loro Chiese.

Nella prima Sessione si pubblicarono i Decreti del Concilio di Trento, e se ne raccomandò la esecuzione a tutti i Vescovi. Vi si fecero molti Statuti, e Decreti intorno la Disciplina Ecclesiastica, e la riforma della Chiesa; e particolarmente sopra ciò che concerne la vita, la condotta, e la Disciplina dei Vescovi.

Le Costituzioni di questo Concilio sono divise in tre parti. Nella prima vi si parla contro quelli che abusano della Scrittura Santa; vi sono delle regole eccellenti nell'Articolo concernente la predicazione della parola di Dio; le altre trattano del culto delle Immagini, e della celebrazione delle Feste. Nella seconda vi si tratta dell'amministrazione dei Sacramenti; dell'esame di quelli che si eleggono per Curati, ovvero Canonici, della vita saggia e frugale che devono menare i Vescovi e i Chierici: vi si entra in un dettaglio esatto di tutti i doveri ecclesiastici. Nella terza, di ciò che concerne l'amministrazione dei luoghi di pietà, come Ospitali ec. Povertà delle Religiose, del numero, che ogni Monastero deve contenerne in conformità delle rendite; del loro ufficio, delle preghiere, e delle Lecture. Vi si proibisce qualunque commercio cogli Ebrei. Si pronunziarono delle pene canoniche contro quelli, che non osservassero queste Costituzioni. Il Santo Cardinale terminò questo Concilio con un Discorso, che gli conciliò l'ammirazione di tutti gli assistenti. Furon tutti sorpresi di veder un Giovane Prelato vestito di Porpora, sollevato in grandezza, e in dignità, annunziare la parola di Dio con tanto zelo ed eloquenza, e trattare della riforma. *Labbe Coll. Conc. T. XV. p. 246. Hist. Eccl. Cont. del Fl.*

MILANO (Il. C. Provinciale) l'an. 1569. li 24. Aprile. Se ne fe-

ce l'apertura con un Discorso recitato dal Santo Arcivescovo. Gli atti di questo Concilio contengono tre Capitoli. Il primo è composto di 29. Decreti sopra l'amministrazione dei Sacramenti, sopra l'obbligo che hanno i Vescovi di far imprimere un buon Catechismo pei fanciulli; sopra i Padri, e le Madrine, che devon' essere di buoni costumi, e ben istruiti della Religione; sopra gli usurai pubblici, che devono esser privi della sepoltura Ecclesiastica.

Vi si rinnova la proibizione di Pio V. fatta a i Medici di visitare un infermo dopo tre giorni di malattia, se non si è confessato. Il secondo tratta della Messa e degli Uffizj Divini: contiene trentasei Decreti; vi è detto, che i Chierici non devono passar da una Diocesi ad un'altra senza permissione del loro Vescovo: Vi si proibisce di ornare le Chiese di tappezzarie, e di pitture indecenti; di edificare delle Case contigue alla Chiesa, nè di tollerare Questuanti che non siano vestite con modestia; si vuol che il Vescovo visiti ogni tre mesi il suo Seminario, per informarsi dei progressi dei Chierici. Il terzo Capitolo contiene ventidue Regolamenti intorno i Beni temporali della Chiesa, e i suoi diritti: vi è detto, che i Vescovi non devono ricevere indifferentemente qualunque rinunzia; che devono impedire d'impiegare ad altri usi i beni e le rendite, che appartengono alle fabbriche delle Chiese. Sieguono poi tre Capitoli sopra le Religiose. Nel secondo è detto, che il Vescovo deve proibire, sotto pena di anatema, tanto per quelli che danno, come per quelli che ricevono, di non esiger, nè ricever nulla da quelle, che devono prender l'abito di Religione in qualche Monastero, e ai Parenti, e ai Tutori di non prometter nulla sotto qualunque pretesto esser si voglia, prima che le dette Figlie abbiano pronunziato i loro Voti e fatta la professione; e il Vescovo prescriverà una certa somma, che la Figlia darà al Monastero, in titolo di alimenti, o di pen-

sione. Vi si proibisce d'introdurre nessun estraneo dell'uno e dell'altro sesso, per insegnare alle Religiose a cantare, o a suonar l'organo; ma una Religiosa già istruita potrà insegnare alle altre, ec. T. XV. C. p. 338.

MILANO (III. C. Provinciale) dell'an. 1573. 14. Aprile. S. Carlo vi fece fare molti regolamenti, che aveano per oggetto la Santificazione delle Feste, lo stabilimento delle Scuole della Dottrina Cristiana, l'amministrazione dei Sacramenti, la celebrazione dell'Uffizio divino, i doveri dei Curati, dei Canonici, delle Religiose, ed altri punti di Disciplina. *Cont. Id. p. 367. e seg.*

MILANO (IV. Concilio Provinciale) l'an. 1576. 10. Maggio. Vi si trovarono undici Vescovi col Visitator Generale Apostolico. S. Carlo ne fece l'apertura con un Discorso sopra la necessità e l'utilità dei frequenti Concilj pel sostegno della Disciplina, e per conformarsi allo spirito del Concilio di Trento. Vi si fecero moltissimi Regolamenti: vi si raccomanda l'osservanza delle Tempera, la proprietà e al decoro delle Chiese, il rispetto e la modestia, che vi bisogna osservare: si vuol che le donne vi stiano separate dagli uomini: si esorta ad annunziare spesso la parola di Dio, e a stabilir delle buone Scuole. Il Concilio parla poi di ciò che concerne i Sacramenti, e delle Cerimonie di ciascuno in particolare; dei doveri dei Vescovi, e dei Chierici, dei loro studj, e della vita edificante, che devono menare. Si tratta inoltre di ciò che riguarda le Monache, dei loro Parlatorj, delle Ruote, della clausura, che devono osservare; della proibizione di lasciarvi entrar femmine; della struttura del luogo, dove si devono ascoltare le Confessioni; infine vi si danno delle regole molto giudiciose per la economia del loro temporale.

MILANO (V. C. Provinciale) l'an. 1579. S. Carlo ne fece l'apertura: vi si trovarono tutti gli Stati della Provincia, come nei precedenti. Gli

Atti di questo Concilio sono divisi in tre parti.

Nella prima si tratta di ciò, che riguarda la predicazione, e la Dottrina Cristiana, e di tutti i Sacramenti in particolare.

Nella seconda della cura degl' infermi in tempo di peste; dei doveri, in questa parte, dei Curati, dei Magistrati, dei Religiosi, e dei Padri di Famiglia per procurare agl' infermi i soccorsi spiritali, e temporali. Si danno degl' avvisi intorno ai Monasterj attaccati da questo morbo; e nessuna cosa sfugga alla carità ingegnosa del S. Arcivescovo, di quanto si dee fare in questo tempo di calamità. E ben poteva egli parlare a proposito, dopo la lunga prova, che egli avea fatto di questo flagello.

Nella terza dopo i Sacramenti dell'Ordine, e del Matrimonio, di cui si parla minutamente, vi si tratta dei Seminarj, del dovere degli Esaminatori, della vita dei Chierici, della Collazione dei Benefizj, della Residenza, di ciò che concerne i Sinodi, della Giurisdizione del Vescovo nel foro contenzioso, delle Scuole, delle Confraternite, ec. Quindi dieci Vesci vi sottoscrissero agli Atti di questo Concilio. 16. p. 556.

MILANO (VI C. di) l'an. 1582. tenuto da S. Carlo assistito da nove Vescovi. Egli ne fece l'apertura con un Discorso, nel quale esortò i Vescovi a menar una vita veramente Apostolica. I Decreti di questo Concilio sono compresi in trentun Capitoli. Gli Articoli più rimarchevoli han per oggetto: 1. Ciò che nuoce alla conservazione della Fede, come la Lettura dei Libri cattivi, il commercio cogli Eretici. 2. Ciò che concerne l'ufficio divino, le Indulgenze per le orazioni delle quaranta Ore, i Sacramenti, le visite degl' Infermi, le Processioni, i Funerali, i Sinodi, l'Istruzione che dee farsi ai Soldati, e i Monasterj delle Religiose. Sopra quest'ultimo Articolo decide il Concilio, che quelli che non hanno diritto di entrare nei Monasterj delle Figlie, non

possano farlo senza permissione espressa del Vescovo, sotto pena di scomuni a riservata al Papa, e che le Religiose, che ammetteranno alcuno, sia uomo, sia donna, nel Laboratorio, o alla Ruota per trattarsi e conversare, saranno private di voce per tre anni, se il Vescovo non lo avea loro permesso. *Ib.* p. 716.

MILEVI (C. di) *Millevitanum*; nella Numidia, l'an. 402. Aurelio di Cartagine vi presedette; vi si fecero alcuni Canoni, e si ordinò, che a tenore delle regole antiche, i nuovi Vescovi cederebbono a loro anziani. *Don. Eug.* n. 85.

MILEVI (C. di) l'an. 416. Fu questo un Concilio Provinciale di Numidia. I Padri, che lo componevano, sapendo ciò che erasi fatto a quello di Cartagine dello stesso anno, scrissero al Papa Innocenzo una Lettera, nella quale dopo di aver rappresentato quanto era considerabile, e degna delle censure della Chiesa una Eresia, che toglieva di mezzo la necessità della orazione pe' gli adulti, e del Battesimo pe' fanciulli, pregarono il Papa, che se non si poteva procurar la salute di Pelagio e di Celestio, si provvedesse a quella degli altri, condannando quegli Eretici. Questa Lettera portò in fronte i nomi di sessantun Vescovi, la maggior parte dei quali sono famosi: Silvano di Zomma, Primate della Provincia, S. Alipio, S. Agostino, Severo di Milevi, Fortunato di Citta. S. Agostino scrisse al Papa una seconda Lettera. Innocenzo rispose alle Lettere dei Padri di Cartagine e di Milevi, e dopo aver lodato lo zelo e la vigilanza Pastorale dei Vescovi di Africa, stabilisce sommariamente la Dottrina Cattolica sopra la grazia, e condanna Pelagio, Celestio, e i loro seguaci, dichiarandoli separati dalla Comunione della Chiesa, a carico di riceverli di nuovo, se rinunziassero ai loro errori, conforme al Decreto del Concilio Cartaginense. Nella sua risposta alla Lettera dei cinque Vescovi, dice, di aver letto il Libro di Pelagio, che ci trovò in quello molte
pro-

proposizioni contro la grazia di Dio, molte bestemmie; niente che s'agli piaciuto, e quasi niente che non s'agli di spiacciuto, e che non debba essere rigettato da tutto il mondo. Queste risposte sono in data delli 27. Gennaio 417.

Credeasi, che il Papa Innocenzo non scrivesse queste Lettere, se non dopo aver tenuto un Concilio sopra questa materia: essendo allora costume, dice il Sig. Tillenont, dei Pontefici di non operare, e di non iscriver nulla sopra certi affari importanti, senza raunare non solamente il Clero, ma i Vescovi eziandio di quei contorni, e quelli che si trovavano in Roma. *Aug. Ep. 92. 94 Ep. 126. al. 92 D. M. C. T. II. p. 1292. Garner T. I. p. 194. 1.*

MONTPELLIER (C. di) *Montpellierense*, l'an. 1162. Il Papa Alessandro III assistito da dieci Vescovi, vi replicò pubblicamente la scomunica contro Ottaviano, ovvero l'Antipapa Vittore, e i suoi complici, li 14. Maggio, giorno dell'Ascensione. D. M.

MONTPELLIER (C. di) l'an. 1195. in Dicembre. Il Dottor Michele, Legato del Papa, con molti Prelati della Provincia di Narbona, vi pubblicò alcuni regolamenti sopra l'osservanza della Tregua di Dio, e uno tra gli altri a favore di quelli, che marciarono in Spagna contro gl'Infideli, col quale sono sgravati, ed essi e i lor garanti delle usure, e che hanno promesse. Tra questi regolamenti si raccomanda ai Chierici la modestia negli abiti, e la frugalità nella mensa, per placare la collera di Dio, „ principalmente in „ questo tempo, dice il Concilio, in „ cui i Saraceni sono padroni della „ Terra Santa, e saccheggiano la „ Spagna più crudelmente che mai “. Quanto agli Eretici, cioè agli Albigesi, ch'erano allora sparsi in quella Provincia, si lascia alla discrezione dei Vescovi l'usare gl'Interdetti, come giudicheranno a proposito, affinché gl'Interdetti generali di lunga durazione non diano occasione a quegli Eretici di sedurre i Popoli,

qualor se ne stessero lungamente senza l'esercizio della vera Religione. *T. X. C. p. 1296. Fleury.*

MONTPELLIER (C. di) l'an. 1215. in Gennaio, tenuto dal Legato Pietro di Benevento. Cinque Arcivescovi, cioè di Narbona, d'Auch, di Ombrun, di Arles, e di Aix vi si trovarono, con ventotto Vescovi e molti Baroni del Paese. Il Conte Simon di Montfort non vi si trovò perchè era troppo odioso agli abitanti di Montpellier: ma egli portavasi ogni giorno alla Casa dei Templari fuori delle mura della Città, dove i Vescovi ci andavano a parlargli, quando faceva bisogno. Il Legato fece l'apertura del Concilio nella Chiesa di nostra Donna delle Tavole. Vi si deliberò sopra la scelta di quello, a cui doveva esser data la Città di Tolosa, e le altre Piazze conquistate dai Crociati, e fu deciso che sarebbero date al Conte di Montfort. Ma il Legato giudicò ben fatto mandar a Roma per averne l'approvazione dal Papa. Questo Concilio fece quarantasei Canonici; parte dei quali aggravano sopra gli abiti immodesti di alcuni Religiosi, ovvero Ecclesiastici secolari. „ Noi ordiniamo, dice il „ Concilio, che i Vescovi portino „ abiti lunghi, e sopra un Rocchetto, „ quando escono di casa appiedi, „ ed eziandio in casa, quando danno Udienza ad estranei. Proibizione ai Chierici di portar abiti rossi, o verdi. I Canonici Regolari porteranno sempre la Cotta. Proibizione ai Capitoli di ricevere Laici per Confratelli; e ai Religiosi di aver niente di proprio, nemmeno con licenza dei Superiori, poichè non hanno essi facultà di permetterselo “. *T. XI. C. p. 103.*

MONTPELLIER (C. di) l'an. 1224. tenuto d'ordine del Papa, e composto di tutti i Vescovi della Provincia, raunati dall'Arcivescovo di Narbona (Arnaldo, dianzi Abate Cisterciense) per udire le proposizioni di pace, che Raimondo, Conte di Tolosa, e gli Albigesi facevano in questo Concilio, Raimondo replicò le offerte, che egli aveva fat-

fatte per ottenere la pace dalla Chiesa Romana, tanto per sé, come per suoi difensori. Promise di osservare la Cattolica Fede, e di farla osservare in tutte le sue terre, di purgare da Eretici, di restituire alla Chiesa i suoi diritti, e di conservare le sue libertà: e per compenso dei danni, che ella ha sofferti, di darle ventimila marche d'argento: il tutto a condizione, che il Conte di Montfort desistesse dalle sue pretensioni sulle terre del Conte di Tolosa. Ma Amauri, che pretendeva d'esser Conte di Tolosa in virtù del Decreto del Papa Innocenzo III. nel Concilio di Laterano, scrisse ai Vescovi del Concilio, e rappresentò loro, che com'egli sperava di sottomettere gli Albigesi, così non dovea farsi nessuna composizione con Raimondo, poichè questa tornerrebbe in scandalo di tutta la Chiesa. Pare che il Concilio si acchetasse alla sua dimanda, e quindi, che fosse rigettata quella del Conte di Tolosa. *App. T. XI. C. p. 223.*

MONTPELLIER (C. di) l'an. 1328. 6. Settembre, da Jacopo, Arcivescovo di Narbona. Vi si fecero otto Statuti, il primo dei quali dichiara scomunicati, il fatto, quelli, che usurpano i beni della Chiesa, offendendo i suoi diritti e le sue libertà, ovvero insultando le persone Ecclesiastiche. Il 2. è che il Vescovo dando la Tonfura, avrà attenzione, che quegli, che la dimanda, sia in età di vent'anni, e che si presenti per divozione e non per fraude. *T. IX. C. p. 779.*

MOPSUESTA (C. di) l'an. 550. 17. Giugno, tenuto per ordine dell'Imperator Giustiniano, il quale impegnò gli Orientali a riunirsi per occasione delle turbolenze, che cagionavano i tre Capitoli. Vi si esaminò, se il nome di Teodoro Mopsuesteno fosse o no nei Decreti di quella Chiesa, e se a memoria d'uomo ci fosse stato. Si rilevò per deposizione di testimonj irreprensibili, e di età avanzata, che il suo nome non c'era, e che se pur v'era stato, n'era poi stato tolto, e ne fu

renduta testimonianza al Papa e all'Imperatore. *T. V. C. p. 491.*

MOUSON (C. di) *Mosomense* (Diocesi di Rheims) l'anno 948. 13. Gennaio. Roberto, Arcivescovo di Treviri, coi suoi Suffraganei, e alcuni Vescovi della Metropoli di Rheims, vi giudicarono, che Arnaldo dovesse conservare la Comunione Ecclesiastica, e il possesso della Sede di Rheims, e che Ugo, il quale essendo chiamato ai due Concilj, avea ricusato di venirci, dovea esser privato dell'uno, e dell'altro, finchè non venisse a giustificarsi davanti il Concilio generale, che era indicato al primo di Agosto. *T. IX. C. p. 622.*

MOUSON (C. di) l'an. 995. 2. Giugno. Il Papa Giovanni XV. che si era trovato offeso della deposizione di Arnaldo e della elezione di Gerberto, avea inviato Leone suo Legato in Francia. Questi indicò il Concilio, di cui parliamo; ma non c'intervennero altri, che l'Arcivescovo di Treviri, e i Vescovi di Verdun, di Liegi, e di Munster; tutti Vescovi di Germania. Il Legato sedette in mezzo di loro, e l'Arcivescovo Gerberto dirimpetto, come accusato. Il Vescovo di Verdun parlò il primo: Gerberto difese la sua causa con un Discorso più eloquente, che sincero, e sostenne, che i Vescovi delle Gallie lo avevano incaricato contro sua voglia dell'Arcivescovato di Rheims. Trattato il Legato gli comandò di astenersi dall'Uffizio divino fino al fin del Concilio di Rheims, indicato pel mese di Luglio; ma questo Concilio di Rheims non si tenne così presto; e finchè non venne il Re Ugo Capeto, Gerberto restò Arcivescovo di Rheims, e Arnaldo prigioniero ad Orleans. *T. IX. C. p. 747.*

N

NANTES (C. di) l'anno 660. incirca, *Nannetense*. Vi si fecero venti Canonj. Il P. Labbé rimette questo Concilio al fine del nono secolo. Ma il Padre Pagi prova
con

con Flodardo, che fu tenuto a questi tempi D. M.

NANTES (C. di) l'anno 1127. incirca; sotto il Conte Corone, dai Vescovi di Bretagna; vi si abolì il costume, che attribuiva al Signore tutti i mobili di un marito, o di una moglie, dopo la morte di uno o dell'altra; e quello, che attribuiva al Principe gli avanzi dei naufragj. Vi si fecero alcuni regolamenti di Disciplina.

NANTES (C. di) l'anno 1264. primo Luglio, dall' Arcivescovo di Tours. Vi si pubblicarono nove Canon.

NAPOLOSA in Palestina (credesi, che fosse questa l'antica Samaria) *Neapolitanum*; l'anno 1120. Fu pubblicato dal Patriarca Guermondo, e del Re Balduino. Vi si trovarono dieci Prelati incirca, e alquanti Signori. Vi si sforzò il popolo alla conversione dei costumi, per placare la collera di Dio, e vi si fecero venticinque Canon, che non pervennero sino a noi. *Guill. Tyr. l. XII c. 13.*

NARBONA (C. di) *Narbonense*. l'anno 200. S. Paolo, primo Vescovo di Narbona, vi fu prodigiosamente giustificato di una accusa vergognosa, che due dei suoi Diaconi avevano formata ingiustamente contro di lui. *Till.*

NARBONA (C. di) l'anno 589. primo Novembre incirca; composto di otto Vescovi della parte delle Gallie, che erano soggette al Goti, dei quali era Re allora Recaredo; cioè i Vescovi di Narbona (quest'era Metropolitano di Bescers, di Elue, di Maghelona; la cui Sede è al presente a Montpellier) di Carcasona, di Nimers, di Agde, e di Lodeve. Vi si decise di eleggere i Decreti del Concilio di Toledo dell'anno 589. e vi si fecero 15 Canon. Tra gli altri vi è detto, che si canterà il *Gloria Patri* nel fine di ogni Salmo, e ad ogni divisione dei Salmi maggiori; quest'era come una professione di Fede sommaria contro gli Ariani. Le pene temporali, espresse in molti di questi Canon,

provano che i Giudici secolari assistevano allora al Concilio, come era stato ordinato dal Concilio di Toledo. *Fleury*

NARBONA (C. di) l'anno 791. tenuto per condannare l'errore di Felice Argelitano in Spagna. Egli divideva Gesucristo, come i Nestoriani, pretendendo, che secondo la sua umanità, fosse egli solamente Figliuolo adottivo di Dio, laddove secondo la Divinità era Figliuolo naturale. Questo errore fu condannato nel Concilio di Frioul; ventisei Vescovi, e due Deputati vi assistettero, ma non si vede, che Felice, il qual'era presente, vi sia stato condannato. *Tom. VII conc. p. 964.*

NARBONA (C. di) l'an. 1054. 25. Agosto, composto di dieci Vescovi, di un gran numero di Abati, di Chierici, di Nobili, e di altri Laici. Vi si confermò la Tregua di Dio, e vi si fecero ventinove Canon, nei quali sono unite le pene temporali colle spirituali, perchè le due Potenze convenivano in quel Concilio. *T. IX C. p. 172.*

NARBONA (C. di) l'an. 1227. in Quaresima. Vi si fecero venti Canon, alcuni dei quali riguardavano gli Ebrei, i quali furono obbligati a portare sul petto una figura di ruota per segno distintivo. Tra l'altre cose vi si dice, che gli Abati, i Priori, e tutti quelli, che possiedono rendite Ecclesiastiche, presenteranno ai Vescovi persone idonee di servirle, e assegneran loro una porzione congrua per la loro sussistenza, e per l'adempimento dei loro doveri. I Vescovi stabiliranno per ogni Parrocchia dei testimoni Simodali, per inquirire sopra l'Eresia, e altri delitti notorj, e farne ad essi il rapporto. (Ecco gli Inquisitori, dice il Sig. Fleury.) Gli Eretici notorj, o giustamente sospetti, saran privati irremissibilmente di ogni carico, e uffizio publico. Si dinunzierà pubblicamente scomunicato il Conte Raimondo, il Conte di Foix, il Visconte di Bescers, i Tolosani, e tutti gli Eretici e i lor

lor fautori; e si dichiareranno tanto le loro persone, che i loro beni esposti al primo occupante. *T. XI. C. p. 3. 4.*

NARBONA (C. di) l'an. 1235. I tre Arcivescovi di Narbona, di Arles, e di Aix, con molti altri Prelati, fecero un gran Regolamento intorno la Penitenza che i Frati Predicatori dovevano imporre agli Eretici e ai loro fautori; cioè a quelli, ai quali aveano risparmiata la carcere per esser venuti dentro il termine prescritto, e aver loro dichiarata la verità, tanto contro se stessi che contro gli altri. „ Eglino „ verranno alla Chiesa ogni Domenica, portando sulle vesti delle „ croci, e si presenteranno al Curato „ tra l'Epistola e il Vangelo, tenendo in mano delle verghe, da „ cui riceveranno la Disciplina; e „ lo stesso faranno in tutte le Processioni. Assisteranno ogni Domenica alla Messa, al Vespero, al Sermone; porteranno l'armi a proprie spese per difesa della Fede, e della Chiesa contro i Saraceni, ec. „ Gli Eretici, che non saranno venuti a palesare se stessi nel tempo di „ grazia, o che in altra guisa si faranno renduti indegni della Indulgenza, e che tuttavia si assoggettano alla Chiesa, devon' esser rinchiusi per sempre. Ma siccome il „ numero c'è sì grande, ch'è impossibile fabbricar tante carceri per rinchiederli tutti; quindi è che i „ Frati Predicatori potranno differirli a ferrarli, sinoattantochè il Papa „ sia meglio informato. Quanto ai „ ribelli che ricusano di ubbidire, tanto per entrar in prigione, quanto per restarvi, gli daranno in braccio del Giudice secolare senza più ascoltarli. Nello stesso modo tratteranno i Relapsi, che faranno ricaduti dopo l'abiura. „ L'altre disposizioni di questi Canonî sono dello stesso spirito, val a dire, non vi si sceorge la dolcezza e la carità degli antichi Concilii. *Fleury. T. XI. Cont. p. 407.*

NAZARET (C. di) l'an. 1160. verso il fine dell'anno, Alessandro

III. vi fu riconosciuto per Papa. *D. M.*

NEELLE, ovvero Nelse nel Normandese (C. di) *Nigellense*, l'an. 1200. 7. Settembre. Il Re Filippo Augusto avendo ripresa Ingelbarga, e giurato di trattarla da Regina, il Legato levò l'Interdetto, che avea durato otto mesi. Il Re allouand Agnese, la qual morì a Poissì l'anno seguente poco dopo i suoi parti. I suoi due figliuoli furono legittimati con una Bolla dell'2. Novembre dello stesso anno.

NEOCESAREA (C. di) *Neocesareaense*, l'an. 314 ovvero 315, o poco dopo quello di Ancira. Fu composto degli stessi Vescovi, che aveano assistito all'ultimo. Credeasi, che Vitale di Antiochia vi presedesse. Ci restano di questo Concilio quattordici Canonî, secondo Dionigi il Piccolo, e tutte l'altre Collezioni; questi riguardano diversi punti di Disciplina Ecclesiastica. Tra l'altre disposizioni, il Concilio regolò quello, che dovea offrire il Sacrificio, e diede la preferenza ai Sacerdoti di Città, sopra quelli di Campagna. Proibì ai Corepiscopi di ordinare Sacerdoti, ovvero Diaconi, senza permissione de' Vescovi. I Corepiscopi non erano, per quanto si crede, almeno nella maggior parte delle Chiese, che Sacerdoti, a quali i Vescovi conferivano quasi tutta la loro autorità per la Campagna. Si divisero in questo Concilio due ordini di Catecumeni; altri non erano ammessi, che ad ascoltar le letture e le istruzioni, come i Pagani; gli altri più avanzati potevano pregare coi Fedeli, ma ginocchioni, e avanti il sacrificio. Quelli che si marciavano più volte erano messi in penitenza: le seconde nozze erano permesse, ma riputavansi una debolezza. *Till Euseb. 10.*

NESTERFIELD in Inghilterra (C. di) *Netherfeldense*, l'an. 703. contro S. Vilfrido di Yorck. Quasi tutti i Vescovi di Inghilterra vi intervennero. L'Arcivescovo di Cantorbery vi presedette. S. Vilfrido vi fu invitato, e se gli promise di farli

gli dare soddisfazione, ma non se gli mantenne la parola. I Vescovi, e gli Abati, che avevano usurpato i beni del suo Monastero, gli tennero. S. Vilfrido andò a Roma a chieder giustizia al Papa Giovanni VI. che raunò un Concilio, dove S. Vilfrido fu pienamente giustificato.

NICEA in Bitinia (C. di) Primo Concilio Generale, l' anno 325. tenuto per sedare le turbolenze eccitate dalla Eresia di Ario. L' Imperator Costantino, divenuto Padrone di tutto l'Oriente colla sconfitta di Licinio convocò egli stesso questo Concilio. Questo Principe, pieno di rispetto per la Religione Cristiana da esso abbracciata, e animato da uno zelo pio per la Chiesa, proponevasi per questa via di ricondurre i suoi Figliuoli alla unità della stessa Fede. Con questo disegno, ei volle, che questo Concilio fosse Ecumenico, vale a dire di tutta la terra abitabile; quindi fec' egli scrivere per ogni parte ai Vescovi e agli Abati de' Monasterj, Lettere pressantissime per invitarli a portarsi prontamente a Nicea. Fece loro somministrare generosamente tutte le vetture pel viaggio, e generalmente tutto ciò, ch'era necessario al loro mantenimento.

Al tempo destinato, si trovarono a Nicea trecentodiciotto Vescovi, senza contare un numero infinito di Sacerdoti, e di Diaconi. Il Papa S. Silvestro non potendo intervenire per la sua grave età, vi inviò per suoi Legati due Preti chiamati Vito e Vincenzo. Baronio pretende, che il celebre Osio tenesse il luogo del Papa, e che vi presedesse con questo carattere. In fatti si trova il suo nome il primo nelle sottoscrizioni del Concilio prima di quello dei Legati del Papa. S. Alessandro, Vescovo di Alessandria, vi assistette con tutta l'autorità dovuta alla grandezza della sua Sede, e a quella del suo merito. Egli avea condotti seco S. Atanasio suo Diacono, il cui consiglio egli stimava, quantunque fosse ancora giovanissimo. S. Euzazio, Vescovo di Antiochia, e S. Macario di Gerusalemme, fu-

rono come i Capi e i Padri del Concilio. Dopo di loro i Vescovi più celebri di tutta la Cristianità componevano quella illustre Assemblea, e la rendevano come un'immagine degli Apostoli. Vi si videro i Vescovi di Egitto, e del Patriarcato d'Antiochia, tra i quali c' erano S. Pafnuzio, Vescovo nell' alta Tebaide, San Potamone di Eraclea, Aselepo di Gaza, S. Paolo di Neocesarea, San Jacopo di Nisibe, San Anfone di Epifania, Leonzio, Metropolitanò di Cesarea in Cappadocia, chiamato l'ornamento della Chiesa dagli Autori contemporanei, S. Ippazio, Vescovo di Sangres, la cui vita fu consumata dal Martirio, San Alessandrio di Bizanzio, Protogeno, Vescovo di Sardica, Alessandrio di Tassalonica, ed altri.

In sì gran numero d'uomini illustri, altri erano rimarchevoli per la sapienza dei loro discorsi, altri per l'austerità della vita, e per la pazienza ne' travagli; molti ve n'erano contraddistinti da doni apostolici: molti portavano imprresse ne' loro corpi delle marchi che de' tormenti sofferti per Gesù Cristo. Se ne vedevano di stampi ambidue le mani, come Paolo di Neocesarea, nella persecuzione di Licinio; altri, a' quali erano stati bruciati i gartti; ed altri, a' quali erano stati cavati gli occhi, come San Pafnuzio. V'erano in somma de' Confessori, e dei Martiri in gran numero, e Costantino, nel convocare questo Concilio, fu cagione, che si vedesse raunato in una sola Chiesa tuttocchè, che le Chiese di Europa, e d'Asia aveano di più grande. Era questa in certo modo, come una corona di pace, ch'egli offeriva a Dio in rendimento di grazie delle vittorie, che aveagli accordate. *Till.*

Ma se v'erano tanti Santi, vi erano altresì parecchi Vescovi che molto poco loro rassomigliavangli nella condotta e nella Fede; e questi al numero in circa di ventidue, i qua-

quali sostenevano il partito di Ario, ma nel tempo stesso dissimulavano studiosamente i loro errori. I più famosi sono Eusebio di Cesarea in Palestina, Teodosio di Laodicea, Paulino di Tiro, Gregorio di Berito, Aezio di Lidda, Teognide di Nicea, Eusebio, di Nicomedia, Maris di Calcedonia.

Il Concilio cominciò all' 19. Giugno. Ne' primi giorni si discussero le materie per deciderle solennemente in presenza di Costantino. Si agitarono le quistioni della Fede. Si fece comparire Ario nell' Assemblea per assicurarsi de' suoi sentimenti. Egli non si vergognò di sostenere, che il Figliuolo di Dio era tratto dal niente; ch'egli non era stato abeterno; che per la sua libertà era capace di virtù e di vizio; ch'egli era una Creatura e una opera di Dio. All' udire queste bestemmie tutti i Vescovi si turarono, le orecchie, e conchiusero tutti ad una voce, che si anatemizzassero quelle opinioni sì empie, e colui che le sosteneva.

Trattanto essendo arrivato a Nicea l' Imperator Costantino all' 3. Luglio, i Vescovi il giorno dopo si raunarono in una Sala del suo Palazzo, ch'egli avea fatta preparare per il Concilio. Vi si portò egli medesimo vestito della sua porpora, ma senza guardie, e accompagnato soltanto da' suoi Ministri, ch'erano Cristiani: diede argomento di gran riverenza pei Vescovi, dice il Signor Tillemont, temprando colla modestia degli sguardi lo splendore della Maestà Imperiale.

Un Vescovo, il cui nome è ignoto, gl' indirizzò un Discorso, nel quale rendeva grazie a Dio de' benefizj, onde avea ricolmato quel Principe. Costantino vi rispose con un' altro, che al dire di Eusebio, conteneva delle testimonianze di gioia per vedersi in quell' Assemblea, ed esortava i Padri a calmare le divisioni della Chiesa. Poi dichiarò, ch'egli non avea voluto trovarsi nel Concilio, che come un de' Fedeli, e che lasciava ai Vescovi tutta

l' autorità di trattare la quistion di Fede.

Nelle Sessioni seguenti, si trattò della Eresia, che turbava il riposo della Chiesa. L' Imperatore fu presente alle dispute: l' empietà di Ario fu esaminata in sua presenza. Mostravasi egli attentissimo a tutto ciò che dicevano i Vescovi, ascoltando gli uni e gli altri con molta dolcezza. S. Atanasio quantunque non fosse ancor Vescovo si conciliò l' ammirazione di tutti i Padri colla vivacità del suo spirito, e colla sua prodigiosa penetrazione in discoprire tutti gli artifizj degli Eretici. Ei resistette generosamente ad Eusebio, a Teognide, e a Maris, ch'erano i principali protettori dell' Arianesimo; fece risplendere uno zelo per la Fede superiore alla sua età: il che per una parte gli meritò gli encomi di tutti i difensori della Fede Cattolica, e per l' altra un odio irreconciliabile dal canto degli Ariani: nè da Lui mancò, che in questa Santa Assemblea, dove lo Spirito Santo avea raccolto il fior di tutta la Chiesa, non si estinguesse del tutto l' Arianesimo.

In appresso il Concilio rigettò una Confessione di Fede, che Eusebio di Nicomedia protettore di Ario e seguace di sua Eresia avea fatto presentare al Concilio. Questa professione non condannava che le bestemmie più grossolane di Ario, senza toccare le altre. I Padri dopo aver esaminato con molta attenzione ciò, che doveasi decretare sopra questa nuova empietà, e aver consultato tutto quello che il Vangelo, e gli Apostoli insegnano su tal proposito, stabilirono la vera dottrina della Chiesa. Dichiararono pertanto, che Gesucristo era vero Figliuolo di Dio, eguale al Padre tuo, virtù e immagine di Lui, sussistente in Lui, e vero Dio, siccome Lui. E per deludere tutte le sottigliezze degli Ariani, credette il Concilio di dover esprimere col termine *Consostanziale*, che egli adottò parlando del Figliuolo di Dio, tutto ciò che le Sante Scritture ci dicono parlando di Gesucristo, e

que

questo per dimostrare l' unità indivisibile della natura .

Tutti i Vescovi , da diciasette in fuori , abbracciarono di cuore e colla bocca questo termine *Consofanziale* , e di unanime consenso ne fecero un Decreto solenne . Si stese poi la celebre professione di Fede , conosciuta in appresso sotto il nome di Simbolo di Nicea . S. Atanasio dice precisamente , che Osio fu quegli , che ne ha ridotti gli articoli ; ed egli stesso ne fu uno de' principali Autori . Fu scritta da Etmogene Vescovo di Cesarea in Cappadocia , e tutti i Vescovi , toltone alcuni pochi Ariani , vi sottoscrissero , come pure alla condanna de' dogmi , e delle espressioni di Ario . San Basilio chiama questa professione di Fede , il grande e invincibile Simbolo ; ed un Concilio di Roma sotto Damaso Papa , lo chiama un muro opposto a tutti gli sforzi del Demonio .

Il Concilio per togliere un pretesto agli Eusebiani (chiamavansi con questo nome i seguaci della Eresia Ariana , a motivo di Eusebio di Nicomedia che n' era il Capo) e dar rifiuto , a tutti i sensi cattivi , che pretendevano di trovare nel termine *Consofanziale* , dichiarò , che non altro significava , se non che il Figliuol di Dio non avea nessuna rassomiglianza colle creature , ma che in tutte le forme rassomigliavasi al solo Padre che lo avea generato ab eterno , e ch' egli non era d' altra sostanza , ma solamente di quella del Padre .

La definizione del Concilio essendo stata recata a Costantino , quel Principe riconoscendo , che l' unanime consenso di quei Vescovi era un' opera del Cielo , la ricevette con riverenza , dichiarando , ch' ei manderebbe in esilio tutti quelli , che non vi si sottometteressero . Gli Ariani per timor dell' esilio , anatematizzarono i Dogmi condannati , e sottoscrissero la Fede della Consofanzialità , ma però solamente colla bocca , come si riconobbe in progresso . Frattanto Ario fu esiliato d' ordine di Costantino , e relegato col

Preti suoi fautori nella Illiria , donde non fu richiamato , che cinque anni dopo . Del rimanente il Concilio condannò altresì tutti gli altri suoi Scritti , e soprattutto la sua Talla , Opera del pari empia ed infame .

Quanto agli altri Atti del Concilio , provvide 1. a ciò che riguardava lo Scisma de' Meleziani , che da lungo tempo tenean diviso l' Egitto . Conservò a Melezio il nome e il carattere di Vescovo nella Città di Lecopoli in Egitto , ma gli proibì tutte le funzione , e quelli ch' egli avea innalzati alle Dignità Ecclesiastiche furono ammessi alla Comunione della Chiesa , con patto , che non avrebbero posto , se non dopo di quelli , ch' erano stati fin allora ordinati nella Chiesa Cattolica , e ch' erano nella Comunione di S. Alessandro . 2. Regolò che in tutta la Chiesa la Festa di Pasqua fosse celebrata la Domenica dopo la decimaquarta luna di Marzo ; e significò , ch' era questo un nuovo regolamento di Disciplina . 3. Quanto agli altri regolamenti , il Concilio vi provvide con venti Canoni , che son venuti sino a noi ; e furo fatti per conservare l' antica Disciplina , che rilasciavasi . Fra l' altre cose vi si proibisce di ordinare Neofiti . Vi si parla dei gradi diversi di penitenza , di Auditori , di Prostrati , di Consistenti . Vi si proibisce di ribattezzare quelli , che usavano la forma del Battesimo ricevuta dalla Chiesa . Vi si dichiarò , che i Vescovi delle tre gran Città del Mondo Roma , Alessandria , e Antiochia , aveano Giurisdizione sulle Provincie vicine . Il Concilio partecipò le sue decisioni a tutte le Chiese , con una Lettera Sinodale .

Terminato che fu il Concilio alli 25. Luglio , Costantino ne rendette grazie a Dio con una Festa solenne , e fece un Convito per tutti i Vescovi del Concilio . I principali gli tenne seco a mensa , e gli altri a due tavole dall' un canto e dall' altro della sua ; riguardando cogli occhi della Fede que' Vescovi ,

vi, che portavano ancora le marche della confessione fatta già in faccia de' Tiranni Bacib le cicatrici di alcuni, tra gli altri di S. Pafuzio, a cui era stato cacciato un' occhio; sperando di trarne da questo santo contatto una particolare benedizione: avendogli poi di nuovo adunati, fece loro un bellissimo Discorso per congedarli; e dir lor addio, quando furono vicini a separarsi.

Del rimanente i Padri innalzarono con sommi encomi l' autorità e la maestà di questo Concilio. *Vill. Euseb. lib. 111. c. 6. Ruf. 1. c. 5. Sozom. 1. c. 10.*

NICEA (C. particolare di) tenuto poco tempo dopo il Generale. da alcuni Vescovi, dove Eusebio di Nicomedia, e Teognide di Nicea, quantunque avessero sottoscritto la Consustanzialità, furon deposti, e rilegati nelle Galle da Costantino. Ma dopo due anni di esilio furono richiamati dallo stesso Imperatore, e rimessi nella lor Sedi; il che diede luogo a molti Conciliaboli, tenuti dagli Arian contro S. Atanasio.

NICEA (C. di) VII. Concilio Generale, l' anno 778. cominciato alli 24. Settembre, e terminato li 13. Ottobre, sotto Adriano Papa, e sotto l' Imperator Costantino figliuolo di Leone e d' Irene.

Gli avvenimenti che hanno un rapporto immediato con questo Concilio son troppo interessanti, per non darne qui il compendio, almeno de' principali, i quali metteranno in vista le cause, che diedero luogo alla tenuta il questo Concilio; la prima delle quali fu l' Eresia degli Iconoclasti. Un Vescovo di Frigia per nome Costantino, fu l' origine e la causa di questa Eresia tanto celebre per le persecuzioni, che suscitò. Questo Prelo o accecato da uno zelo poco saggio, confermò l' Imperator Leone nella opinione, ch' egli avea ricevuta dai Monsumani, che l' onore che si rendeva alle Immagini di Gesucristo e dei Santi fosse idolatrice. Con questa idea l' Imperatore disse pubblicamente, che non si po-

tevano adorare le Immagini senza favorire l' idolatria, e quindi, che si doveva rinunziare a una pratica contraria alla Scrittura; la quale proibisce di farsi alcuna Immagine per onorarla.

S. Germano, Patriarca di Costantinopoli, insorse fortemente contro questa dottrina nuova, e sostenne che le Immagini erano sempre state in uso nelle Chiese. Egli scrisse Lettere a questo proposito per ricondurre i Vescovi, ch' erano entrati ne' sentimenti dell' Imperatore. Egli spiegò sodamente la dottrina della Chiesa, e fece vedere, che i Cristiani non rendevano alle Sante Immagini, che un culto il qual si riferisce agli originali, nella stessa maniera, che si rispetta la statua, e il ritratto del suo Sovrano, ovvero di ogni altra persona per la quale si è pieno di venerazione. Il Papa Gregorio II. si dichiarò anch' esso contro quest' errore. Ma l' Imperator Leone era troppo poco istruito, ovvero di un talento troppo limitato, per comprendere la differenza del culto relativo, e del culto assoluto; quindi sentendosi offeso dalla resistenza de' Cattolici, che non vollero soffrire questa profanazione, fece un decreto contro le Immagini, e volle costringere tutto il mondo a riceverlo. In conseguenza fece togliere tutte le Immagini, di Gesucristo, della Vergine, e de' Santi, dovunque ve n'erano, ordinando, che fossero bruciate, ed eccitò così una persecuzione crudelissima, al par di quella degli Imperatori Pagan.

Il Papa Gregorio II. scrisse a questo Imperatore una Lettera meravigliosa, nella quale ci si lagna di questo attentato, e gli parla in questi termini: „ I vostri Predecessori „ adornavano le Chiese, e voi date „ opera a sfigurarle. I Padri e le „ Madri recando in braccio i lor „ pargoletti di fresco battezzati „ mostran loro col dito le storie „ della Religione: s'istruiscono nella „ stessa maniera i Giovani, e i novelli convertiti, e sollevasi a Dio „ il loro spirito e il loro cuore „

Que-

Questo Papa non ristrinse a questo passo il suo zelo; ma fece tenere un Concilio a Roma l'anno 772.

Costantino Copronimo seguì le traccie di Leone suo Padre, e mise in opera tutta la sua autorità per abolire le Immagini. La persecuzione divenne tutto altrimenti violenta sotto questo Principe, e soprattutto contra i Monaci, cui egli odiava in modo particolare. Parecchi di loro spirarono sotto le battiture, o per gli estremi mali, che si fecero loro soffrire. S. Stefano, Abate di S. Aufenzio, Monastero presso Nicomedia, fu un di quelli, che provarono più degli altri la crudeltà dei persecutori. Costantino per coprire di qualche pretesto la sua tirannia, fece anche tenere un Concilio a Jeria, presso Costantinopoli, dove trecentototto Vescovi divenuti Iconoclasti per timore della persecuzione, fecero un Decreto contro le Sante Immagini. Ma Dio liberò finalmente la Chiesa da questo flagello, togliendo dal mondo colui che avea fatto scorrere il sangue dei Servi suoi.

Dopo la sua morte, Tarasio, Patriarca di Costantinopoli, d'accordo colla Imperatrice Irene, e suo Figliuolo Costantino, scrisse al Papa, pregandolo di concorrere al progetto di un Concilio Generale, per farvi confermare la tradizione della Chiesa intorno al culto delle Immagini. In conseguenza di queste disposizioni trecentsettantasette Vescovi si portarono a Nicea al tempo indicato. Erano tutti di Paesi dipendenti dal Giovane Costantino Imperatore di Costantinopoli, cioè della Grecia, della Tracia, della Natolia, delle Isole dell' Arcipelago, della Sicilia, e dell'Italia.

I. *Seff.* Il Concilio si aprì alli 24. Settembre nella Chiesa di S. Sofia. I due Legati del Papa vi assistettero, come rappresentanti il Papa Adriano. Vi erano due Commissarj Imperiali, i quali sedevano davanti l'Ambone, ovver Pulpito della Chiesa. Il Patriarca Tarasio parlò il primo: esortò i Vescovi a rigettare ogni

novità, e a conservare le tradizioni della Chiesa, che non può errare.

Il Concilio ordinò, che si facessero entrare sette Vescovi accusati. Basilio di Ancira, un di loro, dopo aver detto, ch'egli avea esaminato la materia, che si era illuminato e riunito alla Chiesa, presentò la sua professione di Fede, nella quale protestava di ricevere, con ogni sorta di onore le Reliquie, e le Sante Immagini di Gesù Cristo, della S. Vergine e dei Santi, e diceva anatema agli Iconoclasti. Gli altri Vescovi dando prova di un sincero rammarico di aver seguito il partito dell'errore, ne presentarono una simile. Si lesse i Canonj dei Concilj e i Passi dei Padri, sopra la maniera di ricevere gli Eretici convertiti; e tra gli altri il LIII. Canone Apostolico, e il VII. del Concilio di Nicea. Si distinsero i Capi della Eresia, che sono ammessi alla penitenza, ma senza aver mai posto nel Clero, da quelli, che si sono lasciati solamente strascinar nell'errore, e a quali si accorda l'uno o l'altro.

II. *Seff.* 26. Settembre. In questa seconda Sessione furono ricevuti i Vescovi accusati, dei quali si è detto di sopra. Indi si lesse la Lettera del Papa Adriano all'Imperator Costantino, e all'Imperatrice Irene, e quella al Patriarca Tarasio. Quest'ultimo offerì che il Papa avea spiegato chiaramente la Tradizione sopra questo argomento, soggiungendovi, che tal era la sua credenza; cioè che bisognava adorare le Immagini con un culto relativo, riservando a Dio solo la Fede, e il culto di Latria. Tutto il Concilio applaudì al suo sentimento, e disse, che pensava a quel modo. Gli Abati e i Monaci dichiararono, che la loro credenza era conforme alle due Lettere del Papa.

III. *Seff.* 28. Settembre. Vi si ricevette la confessione di Gregorio di Neocesarea, che era la più nota di tutti. Il Concilio ne fu soddisfatto, e gli permise di prender il suo posto. Si lesse la Lettera di Tarasio agli Orientali; quella ch'egli avea scrit-

ta in nome de' Vescovi di Oriente : quella di Teodoro di Gerusalemme ; e i Legati del Papa dichiararono , che le approvavano , e lodarono Dio , che gli Orientali si accordassero con essi nella stessa fede , intorno alle Immagini .

IV. *Seff* primo Ottobre. Si lessero i Passi della Scrittura intorno ai Cherubini , che coprivano l' Arca dell' Alleanza , e che ornavano l' interno del Tempio ; poscia quelli dei Padri , alcuni dei quali mostravano , che Dio avea fatto alle volte dei miracoli per mezzo delle Immagini . Si lesse , tra gli altri , un passo degli Atti di S. Massimo , dove si dice , ch' egli e i Vescovi Monotelici , ch' erano venuti a trovarlo , si misero genocchioni davanti i Vangeli , la Croce , le Immagini di Gesucristo , e della Santa Vergine , le salutarono , e le toccarono colla mano per confirmar le loro promesse .

V. *Seff* 4. Ottobre. Il Patriarca Tarasio fece vedere con molti passi che i Novatori volendo abolire le immagini hanno imitato gli Ebrei , i Pagani , i Manichei , ed altri Eretici , e si rimarcò , che gl' Iconoclasti tenevano lo stesso linguaggio , come i Pagani , i quali dicevano : „ Non dipingete voi nelle Chiese le Immagini dei vostri Santi , e non le adorate ancor quelle del vostro Dio ? „ Così noi pure adoriamo le Statue . In conseguenza di queste Lettere il Concilio dice ; che le Sante Immagini doveano esser rimesse al loro luogo , secondo il costume , e che si portassero in processione .

VI. *Seff* 6. Ottobre. Si lesse la confutazione della definizione di fede del falso Concilio degl' Iconoclasti . Questo Concilio avea detto , che l' Eucaristia era la sola Immagine permessa da Gesucristo ; ma risposero i Padri del Concilio , „ Nessun degli Apostoli , nè dei Santi Padri han detto , che il Sacrificio inruento fosse l' Immagine del Corpo di Gesucristo . Imperciocchè non era questo , ciò che aveano appreso da lui ; non avea egli detto loro : *prendete e mangiate l' Immagine del mio*

*Corpo ; ma prendete e mangiate questo è il mio Corpo . E' vero , che avanti la consecrazione alcuni Padri han chiamato i doni anticristiani ; ma dopo la consecrazione , furono detti , sono , e si credono propriamente il corpo , e il sangue di Gesucristo . „ Egli è palpabile , che in questo luogo per la parola *Immagine* , i Padri del Concilio intendevano una Immagine volgare , che rappresenta soltanto l' originale senza contenerlo . Dal che si dee notar di passaggio contro i Protestanti , esser dunque evidente da queste parole dei Padri di Nicea , ch' egli non credevano , che la Eucaristia fosse il vero e proprio Corpo di Gesucristo , e che accusavano gl' Iconoclasti di aver una credenza contraria .*

I Vescovi del Concilio risposero poi ai Passi della Scrittura e dei Padri obbiettati dal Concilio degl' Iconoclasti , insistendo principalmente sopra la tradizione perpetua , e sopra l' infallibilità della Chiesa .

VII. *Seff* Si lesse la definizione di Fede , contenuta in questi termini : „ Noi decidiamo , che le Sante Immagini , siano dipinte , come di rilievo , o di qualsivoglia materia , devono esser esposte , tanto nelle Chiese , sui vasi , sugli abiti sacri , sulle muraglie ; tanto nelle case come nelle strade ; imperciocchè quanto più spesso si veggono nelle loro Immagini , Gesucristo , la SS. Vergine , e i Santi , tanto più sian noi desti a ricordarci degli originali , e ad amarli . A queste Immagini si dee rendere il culto , e l' adorazione : di onore , ma non il culto di Latria , il qual non conviene che alla Natura Divina . Si potrà tuttavia usare con queste Immagini l' incenso , e i lumi , come si usa rispetto alla Croce , agli Evangelii , ed altre cose sagre : il tutto secondo il più costume degli Antichi ; imperciocchè l' onore della Immagine si riferisce all' Originale , cui rappresenta . Tal è la dottrina dei Santi Padri , e la Tradizione della Chiesa Cattolica . Coloro , che so- o

arditi di pensare, o d' insegnare altrimenti, noi ordiniamo, che siano deposti, se sono Vescovi, o Chierici, e scomunicati, se sono Monaci, o Laici. Questo Decreto fu sottoscritto dai Legati e da tutti i Vescovi.

VIII. e ultima *Seff* 23. Ottobre. Si tenne a Costantinopoli, dove l' Imperatrice avea mandati i Vescovi di questo Concilio: ella vi assistette coll' Imperatore Costantino suo Figlio: parlarono eglino stessi; e i Vescovi risposero loro con grandi acclamazioni. Vi si lesse di loro commissione la definizione del Concilio, e i Passi dei Padri, letti a Nicea; e sottoscrissero anch' essi alla definizione di Fede. Fu anatematizzato il Concilio di Costantinopoli contro le Immagini: si gridò eterna memoria a S. Germano di Costantinopoli, a S. Giovanni Damasceno, e a S. Gregorio di Cipro. Quest' azione fu pubblica, e in presenza del popolo. Questo Concilio fece ventidue Canoni di Disciplina, il primo de' quali raccomanda l' osservanza dei Canoni, cioè dei Canoni Apostolici, di quelli dei sei Concilj generali, dei Concilj particolari, e dei Padri. Vi si rinnovano quelli contro la Simonia, e quelli che prescrivono di tener ogni anno dei Concilj Provinciali. Vuolsi che quegli, ch' è ordinato Vescovo, sappia assolutamente il Salterio; che il Metropolitan lo abbia esaminato con attenzione per veder s' egli sia veramente disposto a studiare i Canoni e la Santa Scrittura, a conformarvi la sua vita, e a dar delle istruzioni al suo Popolo.

I Greci, nel loro Menologio, fanno una Festa li 12. Ottobre di questo Concilio di Nicea, come del Settimo Ecomenio.

Del rimanente, questo Concilio fu qualche tempo senza essere ricevuto dai Vescovi di Francia: 1. Per questa ragione, che i Vescovi d' Occidente non ci avevano avuto parte, e non c' erano nemmeno stati chiamati, e che non c' erano, che i Legati del Papa. 2. Rappresentarono, che il loro uso era, per verità, di

aver delle Immagini, ma non di tener loro nessun culto. 3. Imputarono al Concilio di Nicea, di obbligare ad adorar le Immagini. 4. Dissero, che questo Concilio non era raunato da tutte le parti della Chiesa, e che la sua Decisione non era conforme alla decisione della Chiesa universale: al che i Greci risposero, che il Papa vi avea assistito per mezzo dei suoi Legati; ma par che questa ragione non facesse loro nessuna impressione. Il che fa comprendere, ch' erano persuasi, che la sola autorità del Papa non bastasse per far accettare un Concilio senza il Consenso delle principali Chiese. Queste diverse ragioni formano la materia dei Libri chiamati Carolini.

Ma il Papa Adriano fece una risposta ai Libri Carolini, nella quale non si può ammirare abbastanza la dolcezza colla quale egli rispose ad uno Scritto tanto pieno di sofismi.

Contuttociò, ad onta di questa risposta del Papa, si vede, che più di cent' anni dopo, Incmaro Arcivescovo di Rheims, un de' più dotti Vescovi di Francia, non avea altra idea di questo Concilio, che quella, che ne avea formata sui Libri Carolini, e quindi che questo Concilio non era ancor in quel tempo ricevuto in Francia. Vedi *Francfort. Tom. V. Conc. p. 526. ad 695. Fleury.*

NIDDANUM in Inghilterra (C. di) presso il Fiume *Nid*, l' an. 705. I Vescovi Inglesi vi si riconciliarono con S. Vilfrido, che fu ristabilito nella sua Chiesa, e morì l' an. 709. alli 24. Aprile.

NIMEGA (C. di) *Noviomagen- se*, l' an. 830. Geseo, Vescovo di Amiens, vi fu deposto per essersi dichiarato tra i Capi della ribellione contro l' Imperatore Luigi.

NIMES (C. di) *Nemausense*, l' an. 1096. in Luglio, da Urbano II. Papa, assistito da quattro Cardinali, e da molti Vescovi. Vi si fecero sedici Canoni, che per la maggior parte son quelli di Clermont, confermati dal Papa in tutti i Concilj, ch' ei tenne in appresso. Il più rimarchevole di quelli di Nimes è

quello che conferma ai Monaci il diritto di esercitare le funzioni Sacerdotali. Il Re Filippo vi fu assolto dalla scomunica poichè promise di lasciare Bertrado. *Tom. X. Conc. p. 605.*

NINFEA (C. di) in Bitinia, *Nymphæense*, l'an. 1234 (non riconosciuto) tenuto dai Greci, sotto l'Imperator Giovanni Ducas, oroveto Vatace, che era allora a Ninfea. I Greci vi disputarono molto in presenza dell'Imperator Greco cogli Inviati del Papa, sopra la processione dello Spirito Santo, e sopra il pan azimo, di cui si servono i Latini per l'Eucaristia. In questo Concilio i Greci non cercarono, che di tener a bada i Nunzi del Papa. Questi ultimi avevano già rappresentato, nelle Conferenze di Nicea, che l'addizione *Filioque* era puerile, una spiegazione, che un'addizione, e provarono colla Scrittura, e coi Padri Greci e Latini, che lo Spirito Santo procede dal Figliuolo, come dal Padre. I Greci non osarono dire, che i Latini fossero in errore su questo punto. „ E' „ dunque permesso ai Latini, sog- „ giunsero i Nunzi, di confessare „ pubblicamente, e di cantare ad „ alta voce, ciò che loro è permesso „ di credere; ed è palpabile, che se „ fossero d'accordo gli uni cogli al- „ tri sopra la Fede, non obbligareb- „ bono i Greci a cantare l'addizione „ *Filioque* “. L'Imperator per riunirli, propose questo accomodamento: „ Vi son due quistioni, disse: quella „ della Processione dello Spirito San- „ to, e quella della Eucaristia. Se „ Voi volete la pace, discendete „ o nell'una, o nell'altra. Noi ap- „ proviamo la maniera della vostra „ Consacrazione, e Voi dal canto „ vostro troncate dal Simbolo vostro „ l'addizione, che ci scandalizza “. Ma i Nunzi replicarono, che la Chiesa Latina non toglierebbe un jota dal Simbolo. Dissero, è vero, che il Papa non obbligarebbe i Greci a cantare l'addizione *Filioque* nel Simbolo, purchè insegnassero al Popolo, che lo Spirito Santo procede dal Figliuolo come dal Padre:

ma non poterono restar d'accordo. I Greci restarono nelle lor false opinioni, e i Latini in quella della Chiesa Romana, senza poter convenire. *T. XI. C. p. 461.*

NOGARET (C. di) *Nugariolense*, l'an. 1315. da Amanio, Arcivescovo d'Auch, sei Vescovi, e i Deputati degli altri Vescovi Suffraganei. Vi si fecero quattro Articoli, il terzo dei quali condanna l'abuso di negare il Sacramento della Penitenza, a quelli che son condannati all'ultimo supplizio, e che lo dimandano. *T. XI. C. p. 1621.*

NOGARÒ (C. di) *Nugariolense*, l'an. 1290. 29. Agosto. Amanio, Arcivescovo d'Auch, assistito da sei dei suoi Suffraganei, vi fecer dieci Canoni.

NORMANDIA (C. di) l'an. 1070. tenuto per ordine di Guglielmo il conquistatore. Il Legato Ermannfrado vi presedette. Lanfranco vi fu costretto di passar in Inghilterra per occuparvi la Sedia di Cantorberi, alla quale il Re Guglielmo lo avea nominato.

NORTHAMPTON (C. di) *Northamptonense*, l'an. 1164. 12. Ottobre (non riconosciuto). S. Tommaso di Cantorberi vi fu accusato, e parimenti condannato dal Re, Signori, e Vescovi, come spergiuro e traditore. Il Santo appellò al Papa, il quale annullò la sentenza data a Northampton.

NORTHAMPTON (C. di) l'an. 1265. Il Legato Ottone di Fleseo vi pronunziò scomunica contro tutti i Vescovi, e i Chierici, che aveano ajutato, o favoreggiato Simone di Montfort contro il Re.

NORTHUMBRIA (C. di) *Northamptonense*, l'an. 1136. 29. Marzo. Vi si elesse l'Arcidiacono Roberto per occupare la Sede di Excester, vacante per la morte di Guglielmo di Varelvast, e vi si nominarono inoltre due Abadesse.

NOYON (C. di) *Noviomensis*, l'an. 1233. la prima settimana di Quaresima; sopra una differenza tra il Re e il Vescovo di Beauvais, il quale pretendeva che il Re S. Lui-
gi

gi avea violato i diritti della sua Chiesa, esercitando la giustizia nel Beauvais contra i rei, che ci aveano eccitata una sedizione, e dove ci furon commessi degli omicidi. I Vescovi scagliarono un' Interdetto, il che rincrebbe moltissimo al Capitoli delle Cattedrali della Provincia, perchè lo aveano scagliato senza il loro consenso. L' Interdetto fu rivotato nel II. Concilio di S. Quirino, in cui fu dichiarato, che i Vescovi non potessero ordinar nessuna cosa senza la partecipazione dei loro Capitoli. Il Vescovo di Beauvais appellò al Papa di questa dichiarazione: ma egli morì li 6. Settembre seguente, avanti che questo affare fosse giudicato a Roma; e alcuni anni dopo, il suo Successore levò l' Interdetto, e fece la sua pace col Re. Lo stesso anno si tenne un Concilio sopra il medesimo soggetto a Laon, e due altri a S. Quirino.

NOYON (C. di) l'an. 1344. 26. Luglio, da Giovanni di Vienna, Arcivescovo di Rheims, e sei Vescovi. Vi si pubblicarono diciassette Canoni, il primo de quali contiene le querele sì frequenti in allora, contro quelli, che impedivano il corso della Giurisdizione Ecclesiastica, la cui estensione cresceva, a dir vero, tutto giorno. *Tom. XI. C. p. 1899.*

O

OMER (C. di S.) *Audomarense*, l'an. 1099. nel mese di Giugno, da Manasse di Rheims, e quattro de' suoi Suffraganei. Vi si pubblicarono cinque Articoli intorno la Tregua di Dio, e fu ordinato di osservarli sotto pena di scomunica.

ORANGE (C. di) *Arausicanum*; l'anno 441. 8 Novembre, composto di tre Province. Vi si trovarono diciassette Vescovi, avendo alla testa S. Ilario, Vescovo d'Arles. Questo Concilio biasimò i Vescovi, che aveano violato il Canone del Concilio di Riez, dell'anno 439. sopra la tenuta de' Concilj almeno una volta l'anno, ricusando d'intervenirvi cogli altri. Ordinò, che ogni

Concilio indicherebbe il giorno e il luogo del seguente. Noi abbiamo trenta Canoni di questo Concilio, nei quali vi sono delle cose importantissime per la Disciplina Ecclesiastica. *T. III. C. p. 1446.*

ORANGE (C. di) l'anno 529. 3. Luglio, composto di 13. Vescovi, alla testa de' quali c'era S. Cesario: egli vi propose, e vi sottoscrissero venticinque Articoli, ch'erano stati loro mandati dalla S. Sede, intorno alla Grazia, e al libero Arbitrio. I cinque primi sono in forma di Canoni, 1. Che il peccato di Adamo non solamente recò nocimento al corpo, ma all'anima ancora. 2. Che recò nocimento non solamente a lui, ma che passò oltre nei suoi discendenti. 3. Che la Grazia di Dio non è data a quelli, che la invocano; ma che la Grazia è quella, che fa che noi l'invochiamo. 4. Che la purga del peccato, e il cominciamento della Fede non vengono da noi, ma dalla grazia. 5. Che colle forze della natura, noi non possiamo nè far nulla, nè pensar nulla, che tenda alla salute.

Gli altri Articoli non tanto sono Canoni, quanto Sentenze, tratte da S. Agostino, e da S. Prospero; tendono a privare la necessità della grazia preveniente, e tra l'altre cose, che l'uomo non ha da sè, che il peccato: *Nemo de suo habet, nisi mendacium & peccatum*. Che la perseveranza è un dono di Dio: che per il peccato del primo uomo, il libero arbitrio restò indebolito per modo, che nessuno ha potuto veramente amar Dio, credere in lui, e far il bene, se non è stato prevenuto dalla Grazia. S. Cesario inviò a Roma questa professione di Fede per farla approvare. *Tom. IV. Cont. p. 1666.*

ORIENTE (C. di) *Orientalis*, l'anno 477. In questo Concilio Pietro di Fbulon fu scacciato di Antiochia; e Giovanni di Apamea sostituito in suo luogo, il quale fu scacciato anch'esso tre mesi dopo. Fu poi sostituito in Antiochia un uomo pio.

ORLEANS (C. di) *Aurelianense*, l'anno 511. 10. Luglio; tenuto per ordine di Clodoveo. Vi si fecero trentun Canonì sopra la Disciplina, alcuni de' quali riguardano i Monaci. Molti son rinnovati dal Concilio d' Agde. Eglino furono sottoscritti da trentadue Vescovi, dei quali i cinque primi sono Metropolitanì; cioè di Bordeaux, di Bourges, di Tours, di Auch, di Rouen. I più illustri Padri di questo Concilio furono, S. Quinziano di Rhodéz, S. Meleno, e S. Teodoro di Auxerre. *Tom. IV. Conc. p. 1473.*

ORLEANS (C. di) l'anno 523. 23. Giugno. Vi si fecero ventun Canonì, contro la Simonia, e diversi abusi: furono sottoscritti da ventisei Vescovi presenti: ve n' erano di quattro Provincie Lionesi, e di tre di Aquitania, tra li quali ve ne son molti, che la Chiesa onora come Santi. *p. 1779.*

ORLEANS (C. di) l'anno 538. 7. Maggio, vi si fecero trentatre Canonì; egli fu sottoscritto da diciannove Vescovi, otto dei quali furono ascritti tra i Santi. *Tom. V. Conc. Ibid. p. 294.*

ORLEANS (C. di) l'anno 541. si fecero trentotto Canonì, che furono sottoscritti da trentotto Vescovi presenti, e pegli assenti da undici Preti e un Abate. Il XXXIII. Canone dice, che quegli, che vorrà aver una Parrocchia nella sua Terra, deve primieramente assegnarvi una rendita sufficiente, e dei Chierici per servirvi. La disposizione di questo Canone si riguarda come l'origine dei Patronati; ve ne sono degli altri, che proibiscono ai Laici di toglieri i benefici alla Chiesa, e agli Ecclesiastici di alienarli. *Ibid. p. 380.*

ORLEANS (C. di) l'anno 549. 21. Ottobre. Il Re di Francia Childerico avea fatto adunare questo Concilio: cinquanta Vescovi, e ventun Deputati vi fecero ventiquattro Canonì. Questi Vescovi erano riuniti da tutti i tre Regni di Francia, e da tutte le Provincie Galli-

cane, tollone la prima Narbonese, che i Goti occupavano ancora. Se ne contano dieci onorati come Santi dalla Chiesa. Il primo di questi Canonì condanna gli errori di Eutiche e di Nestorio. Il secondo dice, che non si darà a un Popolo un Vescovo, ch' egli ricusa, e che non si obbligherà nè il Popolo, nè il Clero a sottomettersi coll'oppressione di persone potenti: altrimenti il Vescovo così ordinato per simonia, o per violenza sarà deposto. Il che fa vedere, che la libertà delle Elezioni andava cessando dopo il dominio de' Barbari. *Ibid. p. 390.*

ORLEANS (C. di) l'anno 632. tenuto ad istanza di S. Eligio contro un Eretico, che si crede essere stato Greco e Monotelita, e che fu condannato, e scacciato dalle Gallie. *Vit. S. Elig. c. 35.*

ORLEANS (C. di) l'anno 1012. Il Re Roberto, e la Regina Costanza con molti Vescovi, vi fecero ardere dei Manichei, i cui Capi erano Stefano, e Lisonio, Ecclesiastici di Orleans. *Chr. S. Pet. T. II. Spicil. 240.*

OSBORIENSE (C. di) l'an. 1062. da S. Arnoldo, Arcivescovo di Colonia, in favore di Alessandro II. e contro l'Antipapa Cadaloo. *Pagi.*

OUESTMINSTER (C. di) presso Londra, *Wemonastricense*, l'anno 1125. 9. Settembre, da Giovanni di Crema, Legato di Onorio II. assistito dagli Arcivescovi di Cantorberi, e di Yorck, da venti Vescovi, e da quaranta Abati incirca. Vi si fecero diciassette Canonì, che confermano gli antichi; particolarmente contro la simonia, l'incontinenza de' Chierici, le Ordinanze senza titolo, e la pluralità dei Benefizj. *T. X. Conc. p. 912.*

OUESTMINSTER (C. di) l'an. 1126. 13. Gennajo. Ottone, Nunzio del Papa, vi lesse la Bolla di Onorio, contenente la stessa proposizione, che il Legato avea fatta al Clero di Francia riunito a Bourges qualche anno addietro; val dire, che di tutte le Chiese Cathedrali il Papa dimandava due Prebende, una per

parte del Vescovo, l'altra del Capitolo; e parimenti de' Monasterj, dove le mense dell'Alate, e del Convento sono separate, un posto Monacale di ognuno. Ma i Vescovi non vollero decidere sopra questa dimanda senza il consenso del Re, e degli assenti, dicendo, che era loro pregiudizievole, e si separarono senza concluder nulla. *T. XI. conc. p. 303.*

QUESTMINSTER (C. di) l'an. 1127. Vi si fecero dodici Canoni per la riforma dei costumi. *Pagi.*

QUESTMINSTER (C. di) l'an. 1265. Il Legato Ottone di Fiesco vi fulminò la sentenza di Scomunica contro gli Avvertarj del Re.

OVIEDO (C. di) *Ovetense*, in Ispagna, l'anno 901. Il Re Alfonso vi assistette colla Regina sua Sposa, e i figli, accompagnato da diciassette Vescovi. La Chiesa di Oviedo vi fu eretta in Metropli, ed Ermenegildo, che la reggeva, riconosciuto Capo degli altri Vescovi per travagliare con essi al ristabilimento della Disciplina turbata dal dominio degl' Infedeli. *T. IX. C. p. 482.*

OUINDSOR (C. di) *Vindforiensis*, l'anno 1114. 26. Aprile. Vi si elesse per Arcivescovo di Cantorberi Raoul, Vescovo di Rochester, dopo cinque anni di Sede vacante. *D. M.*

OXFORD (C. di) *Oxonienfis*, l'anno 1169. Vi si condannarono più di trenta Eretici Valdesi, o sia Publicani, che detestavano il Battesimo, l'Eucaristia, il Matrimonio, e non contavano per nulla l'autorità della Chiesa. Furon dati in potere del Principe, perchè fossero puniti corporalmente.

OXFORD (C. di) nel Monastero di Osnei, presso a Oxford, l'an. 1222. agli 11. di Giugno, dal Cardinale Stefano di Langon, Arcivescovo di Cantorberi, e Legato del Papa. Questo Concilio fu di tutta l'Inghilterra. Vi si fecero quarantanove Canoni conformi a quelli dell'ultimo Concilio Lateranese, con alcuni altri Regolamenti. Il primo

di questi Canoni contiene una Scomunica generale contro quelli che offendono i diritti della Chiesa; contro i perturbatori della pace del Regno, i calunimatori, gli spergiuri, ed altri simili: i Vescovi sono esortati a dare ai poveri; ad ascoltare le Confessioni; a risiedere nelle lor Cattedrali, almeno nelle Feste principali, e una parte della Quaresima; proibizione a un Sacerdote di celebrare due Messe al giorno, toltone a Natale, e a Pasqua, o nei Funerali, presente il Corpo; e in tal caso non prenderà l'abluzione dopo la prima Messa. Lo stesso Concilio regolò il numero delle Feste, e ordinò di digiunare l'ultima settimana avanti Natale tutta intera. *T. XI. conc. p. 260.*

OXFORD (C. di) Provinciale, tenuto l'anno 1408 da Tommaso Arondel, Arcivescovo di Cantorberi. Vi si fecero tredici Regolamenti per arrestare gli errori di Wiclefo. Si proibì agli Ecclesiastici secolari, o regolari di predicare la parola di Dio, senza essere stati esaminati e approvati dal Vescovo Diocesano: che predicheranno in una maniera acconcia a edificar gli Uditori, senza uscire in trasporti contro gli sregolamenti del Clero. Non s'insegnerà nulla intorno ai Sacramenti, ovver alla Fede, che non sia conforme alla Dottrina della Chiesa. Non si comporteranno traduzioni della Scrittura in lingua volgare, che non sieno approvate dall'Ordinario. Non si combatteranno i punti di Dottrina decisi dalla Chiesa, nè l'autorità delle Decretali, e dei Regolamenti Sinodali.

P

PALENCIA (C. di) in Castiglia, *Palentinum*, l'anno 1386. da Pietro di Luna, Legato in Ispagna per il Papa Clemente. Il Re Giovanni I. v'era presente, e vi si trovarono tre Arcivescovi, e venticinque Vescovi. Vi si pubblicarono sette Canoni, i quali rinnovano le pene contro gli adulteri. I Vescovi

parte del Vescovo, l'altra del Capitolo; e parimenti de' Monasterj, dove le mense dell'Alate, e del Convento sono separate, un posto Monacale di ognuno. Ma i Vescovi non vollero decidere sopra questa dimanda senza il consenso del Re, e degli assenti, dicendo, che era loro pregiudizievole, e si separarono senza concluder nulla. *T. XI. conc. p. 303.*

QUESTMINSTER (C. di) l'an. 1127. Vi si fecero dodici Canoni per la riforma dei costumi. *Pagi.*

QUESTMINSTER (C. di) l'an. 1265. Il Legato Ottone di Fiesco vi fulminò la sentenza di Scomunica contro gli Avvertarj del Re.

OVIEDO (C. di) *Ovetense*, in Ispagna, l'anno 901. Il Re Alfonso vi assistette colla Regina sua Sposa, e i figli, accompagnato da diciassette Vescovi. La Chiesa di Oviedo vi fu eretta in Metropli, ed Ermenegildo, che la reggeva, riconosciuto Capo degli altri Vescovi per travagliare con essi al ristabilimento della Disciplina turbata dal dominio degl' Infedeli. *T. IX. C. p. 482.*

OUINDSOR (C. di) *Vindforiensis*, l'anno 1114. 26. Aprile. Vi si elesse per Arcivescovo di Cantorberi Raoul, Vescovo di Rochester, dopo cinque anni di Sede vacante. *D. M.*

OXFORD (C. di) *Oxonienfis*, l'anno 1169. Vi si condannarono più di trenta Eretici Valdesi, o sia Publicani, che detestavano il Battesimo, l'Eucaristia, il Matrimonio, e non contavano per nulla l'autorità della Chiesa. Furon dati in potere del Principe, perchè fossero puniti corporalmente.

OXFORD (C. di) nel Monastero di Osnei, presso a Oxford, l'an. 1222. agli 11. di Giugno, dal Cardinale Stefano di Langon, Arcivescovo di Cantorberi, e Legato del Papa. Questo Concilio fu di tutta l'Inghilterra. Vi si fecero quarantanove Canoni conformi a quelli dell'ultimo Concilio Lateranese, con alcuni altri Regolamenti. Il primo

di questi Canoni contiene una Scomunica generale contro quelli che offendono i diritti della Chiesa; contro i perturbatori della pace del Regno, i calunimatori, gli spergiuri, ed altri simili: i Vescovi sono esortati a dare ai poveri; ad ascoltare le Confessioni; a risiedere nelle lor Cattedrali, almeno nelle Feste principali, e una parte della Quaresima; proibizione a un Sacerdote di celebrare due Messe al giorno, toltone a Natale, e a Pasqua, o nei Funerali, presente il Corpo; e in tal caso non prenderà l'abluzione dopo la prima Messa. Lo stesso Concilio regolò il numero delle Feste, e ordinò di digiunare l'ultima settimana avanti Natale tutta intera. *T. XI. conc. p. 260.*

OXFORD (C. di) Provinciale, tenuto l'anno 1408 da Tommaso Arondel, Arcivescovo di Cantorberi. Vi si fecero tredici Regolamenti per arrestare gli errori di Wiclefo. Si proibì agli Ecclesiastici secolari, o regolari di predicare la parola di Dio, senza essere stati esaminati e approvati dal Vescovo Diocesano: che predicheranno in una maniera acconcia a edificar gli Uditori, senza uscire in trasporti contro gli sregolamenti del Clero. Non s'insegnerà nulla intorno ai Sacramenti, ovver alla Fede, che non sia conforme alla Dottrina della Chiesa. Non si comporteranno traduzioni della Scrittura in lingua volgare, che non sieno approvate dall'Ordinario. Non si combatteranno i punti di Dottrina decisi dalla Chiesa, nè l'autorità delle Decretali, e dei Regolamenti Sinodali.

P

PALENCIA (C. di) in Castiglia, *Palentinum*, l'anno 1386. da Pietro di Luna, Legato in Ispagna per il Papa Clemente. Il Re Giovanni I. v'era presente, e vi si trovarono tre Arcivescovi, e venticinque Vescovi. Vi si pubblicarono sette Canoni, i quali rinnovano le pene contro gli adulteri. I Vescovi

ed altri Giudici Ecclesiastici vi sono esortati a correggere i Chierici secondo i Canon. *Tom. XI. C. p. 2068.*

PALESTINA (C. di) l'an. 196. tenuto a Gerusalemme da quattordici Vescovi, alla testa dei quali c'era il celebre S. Narciso Vescovo di Gerusalemme, e S. Teofilo Vescovo di Cesarea, sotto il Pontificato di Vittore. Vi si trattò la quistione della Pasqua: una parte de' Fedeli credevano, che si dovesse terminare il digiuno di Pasqua il giorno decimoquarto della Luna, in qualunque giorno della settimana cadesse, e celebrare nello stesso giorno la Festa della Risurrezione. Egliino s'autorizzavano sull'esempio di S. Giovanni, e di S. Filippo Apostoli, e di S. Policarpo, e di altri uomini grandi nell'Asia Minore, dei quali dicevasi, che avevano seguita questa pratica. Altri sostenevano, che non si potesse terminar il digiuno, e solennizzare la Risurrezione, se non la Domenica, e questa pratica, che finalmente trionfò, era fondata anch'essa nella Tradizione Apostolica, val dire di S. Paolo. E' però vero, che l'Asia Minore era sola nella pratica contraria, e che tutto il resto della Chiesa, per testimonianza di Eusebio avea fissato alla Domenica la solennità della Risurrezione. Si crede che questo Concilio seguisse quest'ultima opinione.

Su di questo punto si tennero diversi Concilj; nè solamente nella Palestina, ma in varie altre Provincie ancora, come in Roma sotto il Papa Vittore, in Efeso, nel Regno del Ponto, nell'Oriocna nella Mesopotamia, in Corinto, e nelle Gallie sotto S. Ireneo.

Il Concilio d'Asia tenuto in Efeso sotto Policrate, Vescovo del luogo, e che godeva altissima riputazione, ricusò di ricevere ciò che gli altri avevano deciso. Policrate scrisse al Papa Vittore, e testimoniò, che la Tradizione della sua Chiesa era fondata sull'esempio di S. Giovanni e di S. Filippo Apostoli, e

sopra quello di altri Santi; che in conseguenza non potevano cambiarla. Vittore offeso della resistenza degli Asiatici, minacciò di separar quelle Chiese dalla sua Comunione; il che dispiaque a molti Vescovi, che gli significarono il lor sentimento, esortandolo a conservare l'unità e la carità. S. Ireneo fu di questo numero; egli scrisse a Vittore a nome dei Vescovi delle Gallie; gli espone, che per verità la Risurrezione doveasi celebrar nella Domenica; ma che non si dovean separare per questo dalla Comunione della Santa Sede delle Chiese intere; scrisse ancor ad altri Vescovi sullo stesso argomento, e venne a capo di sedare questa disputa, in guisa che ognuno restò nella pratica, che avea ricevuta dai suoi Predecessori, senza farvi nessuna mutazione. *Till. Euf. l. 5. c. 23. p. 290.*

PALMA (C. di) *Synodus Palmaris*. Vedi Roma an. 533.

PARIGI (C. di) l'anno 360. secondo la più comune opinione; sotto Giuliano l'Apostata, dichiarata Augusto in Parigi nel mese di Maggio di quest'anno. Questo Concilio si tenne poco dopo dacchè S. Ilario, il qual ritornava di Costantinopoli, fu arrivato nelle Gallie. Vi si rigettò a sua istanza la Formula di Rimini stesa dagli Ariani, atrendosi a quella di Nicea. Noi abbiamo ne' frammenti di S. Ilario una Lettera di questo Concilio ai Vescovi di Oriente. I Prelati vi rendono grazie a Dio, di averneli liberati dalla Eresia, e di aver fatto loro conoscere i veri sentimenti degli Orientali. Vi fanno una professione aperta, e una esposizione chiarissima della Consustanzialità: si ritrattano di tutto ciò, che si era fatto per ignoranza contro il lor dovere a Rimini, promettendo di eseguire tutto ciò che gli Orientali dimandavano da essi, sotto pena di deposizione, e di scomunica contro quelli che ci contravvenissero nelle Gallie, e vi chiamano S. Ilario, un fedele Predicatore del nome di Dio.

In questo Concilio i Vescovi riconob-

nobbero, che quelli che aveano ac-
 consentito di sopprimere la voce *ousia*,
 ovvero *sofianza*, tanto a Rimini co-
 me a Nicca in Tracia, non lo aveano
 fatto, se non appoggiati all' autorità
 degli Orientali. „ Voi avete introdotta,
 „ dicono nella Lettera di sopra
 „ accennata, un giorno questa paro-
 „ la contro l' Eresia degli Ariani; noi
 „ l'abbiam ricevuta, e sempre in-
 „ violabilmente conservata: noi ab-
 „ biam accettata la parola *Homousion*
 „ per esprimere la vera e legittima
 „ generazione del Figliuol unico di
 „ Dio, detestando l'unione introdotta
 „ dalle bestemmie di Sabellio. Quan-
 „ do diciamo, ch'egli è di una stessa
 „ sofianza, lo diciam per escludere
 „ la creazione, l'adozione, ovver la
 „ semplice denominazione... Noi
 „ non conosciamo altra rassomiglian-
 „ za degna di lui, che quella di un
 „ vero Dio a un vero Dio... Quin-
 „ di conoscendo noi, che si è fatto
 „ abuso dalla vostra semplicità intor-
 „ no alla soppressione della parola *so-*
 „ *fianza*, noi rivochiamo tuttocib
 „ che a torto si è fatto, e per igno-
 „ ranza: tenghiamo per iscomunica-
 „ ti Ausenzio, Ursazio, e Valente
 „ ec. Secondo la dichiarazione del
 „ nostro fratello Ilario „.

Nello stesso tempo si tennero pa-
 recchi altri Concilj nelle Gallie, per
 opera di S Ilario di Poitiers, di cui
 par, che Dio si servisse particolar-
 mente per preservare, e liberar l'
 Occidente dalla Eresia Ariana. *Bar-*
ron. 362. §. 245. Hil. frag. 2. p. 1. 14-
gi. An. 362. n. 23.

PARIGI (C. di) l'anno 532. in
 circa, tenuto da ventisette Vescovi,
 sei dei quali erano Metropolitani:
 eglino deposero Saffaraco, Vescovo
 di Parigi, per un delitto rimar-
 chevole, e ordinarono Eusebio in
 sua vece. *Tom. V. C. p. 311.*

PARIGI (C. di) l'anno 557.
 Vi si fecero dieci Canonì, che ten-
 dono particolarmente a impedire l'
 usurpo dei Beni delle Chiese. L'
 VIII. dice, che non si ordini un
 Vescovo con disgusto dei Cittadini;
 ma quello, che il Clero e il Popolo
 avrà eletto con piena libertà;

che non farà egli intruso per coman-
 do del Principe, o per qualunque
 altro patto, contro la volontà del
 Metropolitano, e dei Vescovi Com-
 provinciali. Questi Canonì furono
 sottoscritti da quindici Vescovi, la
 maggior parte dei quali son dalla
 Chiesa onorati come Santi, tra i
 quali c'erano S. Pretestato, Arci-
 vescovo di Rouen, S. Leonzio di
 Bordeaux, S. Germano Vescovo di
 Parigi, S. Eufronio di Tours, ec.

PARIGI (C. di) l'anno 573.
 tenuto da trentadue Vescovi, sei dei
 quali erano Metropolitani. Fu rai-
 nato dal Re Gontrauo, per termi-
 nare una differenza tra i due suoi
 fratelli Chilperico, e Sigeberto. Pro-
 moto, confagrato Vescovo di Cha-
 teaudun, da Egidio Arcivescovo di
 Rheims, a istanza di Sigeberto Re
 di Austrasia, vi fu deposto. Ma Si-
 geberto lo sostenne nella sua Sede,
 malgrado i Vescovi che assistettero
 al Concilio. Promoto non fu scaciato
 da Chateaudun, che dopo la
 morte di Sigeberto. *Tom. V. Com.*
p. 318.

PARIGI (C. di) l'anno 577.
 tenuto nella Chiesa di S. Pietro. Il
 Re Chilperico vi fece deporre Pre-
 testato Arcivescovo di Rouen, da
 quarantacinque Vescovi, per aver
 favorito, ei diceva, la ribellione
 di suo figliuol Meroveo. Pretestato
 fu esiliato, e sostituito in sua vece
 Melanio. Gregorio di Tours non
 aderì a questa deposizione. *Greg. V.*
Hist. c. 19.

PARIGI (C. di) l'anno 614.
 composto di tutte le Province delle
 Gallie nuovamente riunite sotto il
 Re Clotario. Siccome egli è il più
 numeroso delle Gallie sino a quel
 tempo, così è chiamato Generale da
 quello di Rheims dell'an. 625. Set-
 tantanove Vescovi, che v'interve-
 nero, fecervi quindici Canonì. Il
 primo tende a reprimere l'autorità,
 che i Re arrogavansi nella elezione
 de' Vescovi: dichiara, che in luogo
 di un Vescovo morto, si ordinerà
 quello che sarà eletto dal Metropo-
 litano co' suoi Comprovinciali, dal
 Clero, e dal Popolo della Città, e
 gra-

Statutamente: s' altrimenti c' entrasse il poter di qualch' altro, l' elezione farà nulla. Gli altri Canonici riguardano le Donazioni fatte alle Chiese. Il Re Clotario pubblicò un' Editto per la esecuzione di questi Canonici; ma con qualche modificazione. Imperciocchè quanto al primo egli dice, che il Vescovo eletto dal Clero, e dal Popolo, sarà ordinato per ordin del Principe; e s' egli è tratto dal Palazzo, non sarà ordinato, che pel suo merito. Questi Canonici, e questo Editto furono approvati in un Concilio tenuto qualche tempo dopo, di cui non si sa nè il tempo, nè il luogo preciso. *T. V. C. p. 1649.*

PARIGI (C. di) l' anno 825. In Novembre. I Vescovi approvarono, che Adriano Papa avesse per' anzi condannati coloro, che facevano in pezzi le Immagini; ma non così d' aver ordinato che si adorassero superfluoamente; biasmarono altresì il II. Concilio Niceno, e molto più quello degl' Iconoclasti dell' an. 754. e si arrennero ai Libri Carolini.

PARIGI (C. di) l' anno 829. 6. Giugno, composto di quattro Provincie, di Rheims, di Sens, di Tours, e di Rouen: si conta pel festo di Parigi. Vi ritrovarono venticinque Vescovi, oltre i quattro Metropolitani sopraccennati. Rapparoni nella Chiesa di S. Stefano il Vecchio, che più non sussiste: era ella all' ingresso della Cattedrale, e vi si conferiva la Confermazione: a sinistra eraci il Battisterio, cioè il luogo, dov' era S. Giovanni il Rotondo. Gli Atti di questo Concilio sono divisi in tre Libri. Il primo contiene cinquantaquattro articoli, la maggior parte de' quali riguardano i Vescovi. Il secondo ne contiene tredici, che riguardano i doveri dei Re. Nel terzo i Vescovi rendono conto agl' Imperatori Luigi e Lotario, e ripetono ventisette Articoli del primo, dimandando in particolare agl' Imperatori la esecuzione di dieci di questi Articoli. Il più importante è sopra gli abusi delle due Podestà. 1. Della Regalia, in

quanto che i Principi ingerivano da lungo tempo negli affari Ecclesiastici, e i Vescovi parte per ignoranza, parte per avarizia, s' impacciavano oltre il dovere in affari temporali. Notisi che nell' Assemblea tenuta in Aix-la-Chapelle sul fine dell' 828. l' Imperator Luigi ordinò, che si tenessero quattro Concilj; cioè a Magonza, a Parigi, a Lion, e a Tolosa; ma non ci restano che gli Atti di quel di Parigi, ch' è quello di cui parliamo.

I Vescovi si lignarono inoltre, come di un pernizioso abuso, che i Concilj non si tenessero più due volte all' anno, secondo i Canonici; preferivano, che si terranno almeno una volta. „ I Vescovi, dice il „ Concilio, devono imitare in tutto „ gli esempli dei Santi Padri, e con- „ servare l' uso antico di aver essi „ dei Chierici, che non gli abban- „ donino mai nè giorno, nè notte, „ ond' abbiano sempre dei testimonj „ della purità di lor condotta “. Il Concilio si lagua inoltre, che i Vescovi troppo spesso si assentono dalle lor Chiese, ec. *Pras. T. VII. C. p. 1598 a.*

PAR'GI (C. di) l' anno 847. 24. febbrajo, tenuto per l' affare di Ebbone, cui Lotario, per vendicarsi di Carlo, tentò di ristabilire a Rheims più di un' anno dopo la ordinazione d' Incmaro, che egli sapeva esser fedele a Carlo; ma questo tentativo fu inutile. Vi si confermarono i Privilegj di Corbio, e venti Vescovi vi sottoscrissero. *T. VIII. C. p. 39.*

PARIGI (C. di) l' anno 849. in Autunno; composto di ventidue Vescovi di quattro Provincie, di Tours, di Rheims, di Sens, di Rouen. Vi si scrisse una Lettera di rimprovero a Nomenojo pretefo Re di Bretagna, per le cose da esso fatte nel Concilio di Redon dell' anno precedente. Gli si fa rimprovero, per esempio, di aver convertito in suo uso i beni delle Chiese, che sono il Patrimonio dei Poveri; di aver dalle lor Sedi scacciati i Vescovi legittimi, e sostituiti in lor vese dei Ladri, e dei

del M reonarj; di aver prestato favore alla ribellione di Lamberto, Conte di Nantes, contro il Re Carlo, ec. *Ibid.* p. 58.

PARIGI (C. di) l'anno 833. tenuto per ordine di Enea. S. Prudenzi di Tours, non potendo intervenireci vi mandò quattro Articoli contro i Pelagiani, contrarj a quelli d'Incarnato, per farli sottoscrivere da Enea, prima di aderire alla sua Ordinazione. *Ibid.* p. 1875.

PARIGI (C. di) l'anno 1024. Vi si diè il titolo d'Appostolo a S. Marziale di Limoges. D. M.

PARIGI (C. di) l'anno 1050. 16. Ottobre, composto di un gran numero di Vescovi, in presenza del Re Enrico I. Vi si lesse una Lettera di Berengario, di cui il Concilio fu scandlezzato: si condannò con tutti i suoi Complici, e il Libro ancora di Giovanni Scoto sopra l'Eucaristia, dond' eran tratti gli errori che si condannavano, e si dichiarò, che se Berengario non si ritraffesse coi suoi Seguaci, tutto l'Esercito di Francia, col Clero alla testa, in abito ecclesiastico, andrebbe a cercarli dovunque fossero, e ad assediarli, fin tantochè si sottomettessero alla Fede Cattolica, o che fossero presi per esser puniti di morte. T. IX. C. p. 1052. *Fleury*.

PARIGI (C. di) l'anno 1104. 2. Dicembre, Lamberto, Vescovo di Arras, che era stato incaricato dal Papa di dar l'assoluzione al Re Filippo, si portò a quello Concilio. In conseguenza questo Principe venne nell'Assemblea a piedi ignudi, e con grandi contrasegni di umiltà; toccò gli Evangelii, e promise con giuramento di non aver più commercio con Bertrada, e di non vederla mai, che in presenza di testimoni non sospetti. Bertrada fece lo stesso giuramento, e ricevettero l'assoluzione della scomunica. T. X. C. p. 742. *Fl. Ivo Carn. Ep.* 35.

PARIGI (C. di) l'anno 1129. tenuto nell'Abazia di S. Germano dei Prati, in presenza del Re Luigi il Grosso. Vi si parlò della riforma di molti Monasterj, e in particolare di

quello di Argenteuil, di cui si disperterò le Religiose, per metterci dei Monaci di S. Dionigi.

PARIGI (C. di) l'an. 1147. dopo Pasqua, dal Papa Eugenio III. assistito da molti Cardinali, e da un gran numero di uomini dotti. Vi si esaminarono gl'errori di Gilberto della Pairée, Vescovo di Poitier, sopra la Trinità. Quelli, dei quali principalmente accusavasi erano il dire, che l'essenza Divina non è Dio; che le proprietà delle Persone Divine non sono le stesse Persone; e che le Persone Divine non sono attributi in nessuna proposizione; finalmente, che la Natura Divina non si è incarnata, ma solamente la Persona del Figlio, ec. S. Bernardo, che assistette al Concilio, disputò contro Gilberto; ma il Papa rimise la decisione, sopra questa disputa, nel Concilio, che egli dovea tenere l'anno seguente. Vedi Concilio di Rheims, an. 1248. *Tom. X. Conc. p.* 1105. & 1121.

PARIGI (C. di) l'an. 1185. Filippo Augusto vi ordinò a tutti i Prelati raunati a Parigi, di esortare tutti i suoi Sudditi di far il viaggio di Gerusalemme per la difesa della Fede. D. M.

PARIGI (C. di) ovver Assemblea per la Crociata, l'an. 1188. 27. Marzo, composta di Prelati, e di Signori del Regno. Filippo Augusto vi ordinò, che ognuno darebbe per quest'anno la decima delle sue rendite, e dei suoi mobili: questa decima fu chiamata la *decima saladina*. D. M.

PARIGI (C. di) l'anno 1196. composto di due Legati, con tutti i Vescovi e gli Abati del Regno, per esaminare la validità del Matrimonio di Filippo Augusto con Ingeburga di Danimarca. Non vi si decise nulla; il timore avendo impedito di operare sopra il vero argomento della Legazione, e del Concilio. D. M.

PARIGI (C. di) l'anno 1201. Ottaviano Legato coi Vescovi del Regno, convinsse di Eresia Eurarado di Nevers, che fu condotto appu-

punto a Nevets, e bruciato pubblicamente, con gran contento del Popolo, che era stato in addietro da lui oppresso, essendo Governatore della Terra di quel Contado.

PARIGI (C. di) l'an. 1210. Vi si condannarono gli errori di Amauri, morto di recente, e quattordici dei suoi Discepoli ad esser bruciati alli 20. Dicembre. Vi si condannarono pur al fuoco i Libri della Metafisica di Aristotele, recati a Parigi, e tradotti dal Greco in Latino, con divieto di trasferirli, di leggerli, e di ritenerli sotto pena di Scomunica.

PARIGI (C. di) l'anno 1212. Roberto di Courcon, Cardinale e Legato, che il Papa Innocenzo avea mandato in Francia per predicare la Crociata, vi pubblicò molte Costituzioni per la riforma della Disciplina. 1. Nel Clero secolare. 2. Nei Monasterj delle Religiose. 3. In quelli dei Religiosi. 4. Tra i Prelati. Proibizione ai Curati di prender in Affitto altre Cure, o di affittare le loro. Il Curato è nominato *il proprio Prete* in un' Articolo di questo Concilio. I Preti non si caricheranno di tante Messe, sicchè siano obbligati di sgravarsene sopra altri per dinaro. Quanto ai Religiosi, il Concilio proibisce di riceverne avanti l'età di diciott'anni: comandò, che fossero mutate le piccole porte dei Monasterj. Allora quando i Superiori permetteranno qualche viaggio, daran loro il modo di farlo, affinchè non siano ridotti a mendicare, con iscornò dell' Ordin loro.

Siccome le Religiose non erano ancora in perfetta clausura, si proibì di lasciar presso di loro Chierici, o Servi, dei quali si potesse aver del sospetto. S'ingiunge ai Vescovi di ridurre il numero delle Religiose secondo le facultà dei Monasterj. Quanto ai Prelati, si raccomanda loro la gravità e la modestia negli abiti e in tutto l' esterno: si proibisce loro d'impacciarsi in affari temporali, durante il servizio. Non prenderanno nulla per il sigillo, nè a titolo delle spese della visita,

quando non visitano, nè per tollerare che i Preti convivano colle lor concubine, o per dispensare i Benefiziati dal ricevere gli Ordini, nè per la dispensa dalle stride del Matrimonio. Si proibisce la Festa dei Pazzi; il che mostra che non era ancora abolita. Era questo un tripudio profano solito farsi nella Chiesa Cattedrale il primo giorno di Gennaio, nella qual occasione si commettevano di molti eccessi, non solamente in parole turpi, e buffonesche, ma in atti rei, sino alla effusione del sangue. Questa Festa era già stata proibita sotto pena di Scomunica dal Legato Pietro di Capova, mandato in Francia l'an. 1198. e la sua proibizione fu confermata da un' Ordinanza del Vescovo di Parigi Monsignor de Sulli. *Tom. XI. Conc. p. 57.*

PARIGI (C. di) l'an. 1215. in Agosto. Roberto di Courcon vi fece dei Regolamenti per le Scuole di Parigi. D. M.

PARIGI (C. di) l'an. 1223. dal Cardinal Conrado, Vescovo di Porto, Legato in Francia, contro gli Albighesi.

PARIGI (C. di) l'an. 1225. da un Legato, che trattò con Luigi VIII. degli affari d'Inghilterra, e degli Albighesi. In conseguenza Luigi cessò di più sostenere i suoi diritti contro gli Inglesi; e marciò contro gli Eretici. *Id.*

PARIGI (C. di) l'an. 1226. 28. Gennaio. Questo Concilio è chiamato Nazionale: fu tenuto da Luigi VIII. e dal Legato Romano. Questi d'autorità del Papa vi scomunicò Raimondo, Conte di Tolosa, e i suoi Complici, e confermò al Re Enrico e ai suoi Eredi in perpetuo i diritti sopra le terre di quel Conte, come di un' Eretico condannato. Amauri, Conte di Montfort, e Guido suo zio cedettero al Re tutti i diritti, che avevano sopra le Terre del Conte di Tolosa.

Li 20. Marzo dello stesso anno il Re convocò di nuovo a Parigi un Concilio, ovver Parlamento, nel quale trattò ampiamente col Legato,

coi Vescovi, e coi Baroni dell' affare degli Albighesi; e fece poi spedire Lettere per comandare a tutti quelli, che gli dovevano servizio di guerra, di venirlo a ritrovare a Bourges al 17. del seguente Maggio.

PARIGI (C. di) e prima di Meaux l' an. 1229. Raimondo Conte di Tolosa vi fece la pace colla Chiesa, e col Re, con un Trattato segnato a Parigi nel mese di Aprile avanti Pasqua.

PARIGI (C. di) l' an. 1256. da Enrico, Arcivescovo di Sens, e cinque altri Vescovi, in proposito dell' omicidio del Cantore della Chiesa di Chartres. In questo Concilio il Maestro dell' Ordine dei Frati Predicatori si lagno, che alcuni Secolari, Dottori in Teologia, avessero insegnato e pubblicate molte falsità, e molti errori contro i buoni costumi, alcuni dei quali tornavano in pregiudizio del suo Ordine. I Prelati chiamarono Guglielmo di Saint-Amour e Lorenzo, ambidue Dottori Reggenti in Teologia a Parigi, e dimandarono al Saint-Amour, se le doglianze de' Frati Predicatori fossero fondate. Egli negollo, e disse che era pronto a sostenere ciò che avea predicato, s' era vero, e di ritrattarlo, se meritava correzione. Indi lo stesso Saint-Amour supplicò a nome della Università i Prelati, a informarsi dei pericoli, onde la Chiesa Gallicana era minacciata dai falsi Predicatori, e prender cura di allontanarneli. In questa occasione si compose uno Scritto intitolato: *Dei pericoli degli ultimi tempi*, nel quale egli attacca vigorosamente i Frati Predicatori, e senza alcuna riserva. Il suo Libro riscaldò molto più la contesa; in guisa che San Luigi per sedare questo litigio, mandò a Roma dei Dottori per farvi esaminare il Libro di Saint-Amour. Ma il Papa Alessandro IV. si dichiarò d' interamente a favore dei Frati Predicatori, e Minori contro l' Università. *Fleury.*

PARIGI (C. di) l' an. 1260. 21. Marzo, d' ordine del Re S. Luigi per implorare l' ajuto del Cielo, contro

le conquiste de' Tartari. Fu ordinato che si farebbero delle processioni; che si punirebbono le bestemie; che il lusso delle menfe e degli abiti fosse represso, e i Tornei proibiti per due anni, e tutti i giuochi, tolonge gli esercizj dell' arco e della balestra.

PARIGI (C. di) l' an. 1261. 10. Aprile. Vi si rinnovò tutto quello che era stato risoluto nel Concilio dell' anno precedente per premunirsi contro i Tartari.

PARIGI (C. di) l' an. 1264. 6. Agosto. Simone di Brie, Cardinale, vi presedette; e S. Luigi, col parere di tutta l' Assemblée vi fece pubblicare un' Ordinazione severissima contro i giuramenti, e le bestemie. Credesi che il Legato in questo Concilio ottenesse la Decima sopra il Clero di Francia, senza la quale Carlo di Angi non volea imprendere la conquista del Regno di Sicilia. *T. XI. Conc. p. 228.*

PARIGI (C. di) l' an. 1281. in Dicembre, composto di quattro Arcivescovi, e di venti Vescovi. Vi si querelarono dei Religiosi mendicanti, che predicavano, e udivano le confessioni contro il lor beneplacito, nelle lor Diocesi, sotto pretesto di averne privilegio dal Papa. Guglielmo di Macon, Vescovo di Amiens, sostenne colla autorità del Gius, che quei privilegj non aveano derogato al decreto del Concilio Lateranese. Infatti si trovò una Bolla di Martin IV. dell' 10. Gennaio 1280. che confermò bensì questi Privilegj ai Frati Minori, ma con questa Clausola: „Noi vogliamo, che quelli che si confessarono da „ questi Frati, siano tenuti a confessarsi dal loro Curato, almeno una „ volta l' anno, a tenor del Decreto „ del Concilio Lateranese, e che i „ Frati ve gli esortino efficacemen- „ te, e con tutta la premura.“ *Duboulay. Tom. III. p. 465.*

PARIGI (C. di) ovver Assemblée, composta dei Signori, e dei Prelati di Francia, l' anno 1302. al 11. di Aprile. Ecco qual ne fu l' occasione. Il Re Filippo il Bello, avend.

avendo fatto metter prigione l'anno precedente Bernardo de Saisset, primo Vescovo di Pamiers, il Papa Bonifacio VIII. se ne querelò col Re in una Lettera delli 3. Dicembre dello stesso anno, e gli mandò nel tempo stesso la Bolla *Ausculta fili*; dove applica egli a se stesso quelle parole di Geremia: *Ecce constitui te hodie super gentes, & super regna, ut edellas, & destruas, & disperdas, & dissipes, & edifices, & plantes.* Poi dice al Re queste parole rimarchevoli: „ Non vilasciate „ dunque persuadete, di non aver superiore, e di non esser soggetto al „ Capo della Gerarchia Ecclesiastica: „ chi pensa così è un stolto; e chi „ lo sostiene ostinatamente è un infedele separato dal gregge del buon „ Pastore. “

Filippo il Bello sorpreso, e turbato di questa Bolla, raund i Signori, e i Prelati nella Chiesa di nostra Dama di Parigi; e dichiarò le sue doglianze contro il Papa, e contro la sua Bolla, ch'ei fece leggere. I Signori scrissero ai Cardinali una Lettera fortissima, nella quale si lagnano, che il Papa pretenda, che il Re sia suo suddito, quanto al temporale, e che egli lo debba riconoscere da lui; laddove il Re, e tutti i Signori hanno sempre detto, che quanto al temporale il Regno non dipende, che da Dio solo. V'aggiungono: „ Noi lo diciamo con estremo dolore, che tali eccessi non possono piacere a nessun „ uomo di buona volontà; che non „ mai vennero in pensiero a chicchessia, e che non si potevano aspettare, se non a' tempi dell'Anticristo. „ E quantunque Egli dichiarò, che di „ vostro Consiglio operò così, noi „ non possiamo credere, che acconsentiate a siffatte novità, nè a sì folli intraprese. Il perchè vi preghiamo di recarvi un tal rimedio, „ che l'unione tra la Chiesa e l'Impero sia conservata, ec. “

Trattanto il Re volendo aver la risposta dei Prelati, questi si sforzarono di scusare il Papa, ed esortarono il Re a conservar l'unione;

che era sempre stata tra la Chiesa Romana, i suoi Predecessori, e lui stesso; ma furono stretti a rispondere sul fatto, e si dichiarò loro, che chiunque desse argomento di essere di contrario parere, sarebbe tenuto per nimico del Re, e dello Stato. In questo imbarazzo credettero di dovere scrivere al Papa. La Lettera loro è men forte di quella de' Baroni: espongono a Bonifacio, che nella commozone, in cui sono le cose, veggono la porta aperta a una rottura totale colla Chiesa Romana. „ Noi, dicono, vi supplichiamo colle „ lagrime agli occhi, di conservate „ l'antica unione tra la Chiesa e lo „ Stato, e di provvedere alla sicurezza nostra rinvocando il Decreto col quale ci avete chiamati a Roma „ ec. “ Imperciocchè il Papa avrebbe voluto giudicar questo affare con essi; il che il Re, e i Baroni dichiararono, che nol comporterebbono in nessuna maniera.

I Cardinali risposero ai Signori Francesi, che il Papa non avea mai scritto al Re, che egli dovesse riconoscere di tenere da lui il temporale del Regno: *ritrattazione rimarchevole*, dice il Sig. Fleury, il qual soggiugne: „ ma il Lettore può decidere „ quante sia ella esatta: imperciocchè il Papa dice nella sua risposta ai Vescovi: non è egli un tentare di stabilir due principj, quando si dice, che le cose temporali non sono soggette alle spirituali? egli rimprovera, che le Potenze temporali la abbiano vinta sopra di loro “ &c. *Fl.*

PARIGI (Assemblea di Louvre a) l'anno 1303. alli 12. Marzo. il Re Filippo il Bello vi fu presente con molti Signori; gli Arcivescovi di Sens, e di Narbona, i Vescovi di Meaux, di Nevers, e di Auxerre vi si trovarono; come altresì Carlo di Valois, e Luigi Conte di Evreux, Fratelli del Re, e Roberto Duca di Borgogna, con parecchi altri Signori. Guglielmo di Nogaret vi presentò una Supplica al Re contro il Papa Bonifacio, accusandolo, che ci non fosse Papa, ma ete-

tico manifesto, e simoniaci, e aggravandolo di enormi delitti. In fine pregava il Re e tutti gli astanti di adoprarsi per far convocare un Concilio Generale, nel qual si potesse condannarlo, e sostituirne un altro in sua vece; ed egli offerivasi di provar le sue accuse davanti al Concilio. *Differend de Philip. ec.*
P 56.

PARIGI (Assemblea di Louvre a) l'anno 1303. alli 13. Giugno, tenuta nella camera del Re, dove si trovarono molti Vescovi e Abati, molti Signori, e altri Nobili. Il Conte di Evreux, Luigi Fratello del Re, Guido Conte di S. Paolo, Giovanni Conte di Dreux si dichiararono contro il Papa Bonifazio, dicendo, che la Chiesa era in gran pericolo sotto il suo governo, attesochè era egli reo di eresia, e di parecchi altri delitti detestabili. Guglielmo du Plessis vi presentò una Istanza contro Bonifazio, la quale conteneva ventinove articoli: vi si diceva tra l'altre cose: „ egli non cre-
„ de, che il Corpo di Gesù Cristo sia
„ nella Ostia consagrada; e gli rende
„ pochissimo rispetto; è comun vo-
„ ch'egli dica, la fornicazione non
„ esser peccato; egli predica pubblicamente,
„ che il Papa non può com-
„ mettere simonia; diceci dappertutto,
„ ch'egli è simoniaco ec. “ Lo stesso du Plessis si offerì di provar tutti questi fatti nel Concilio generale, ovvero altrove. Il Re appellò egli medesimo, e pretese di assistervi in persona: appellò altresì al Concilio di tutte le procedure, che potesse far Bonifazio. I Prelati al numero di trentasette, formarono anch'essi il loro appello, colle medesime clausule, nelle quali soggiunsero, ch'egli non v'erano costretti da una spezie di necessità, e che non volevano rendersi partì.

Da quel giorno sino al mese di Settembre inclusivamente il Re ottenne più di settecento atti di appello di consenso, e con adesione del Capitolo, e della Università di Parigi, dei Vescovi, dei Capitoli delle Cattedrali, e delle Collegiali,

degli Abati e Religiosi di diversi Ordini, eziandio de' Frati Mendicanti, e delle Comunità delle Città.

Il Papa Bonifazio avendo inteso quanto era seguito a Parigi dalli 12. di Marzo sino a S. Giovanni, pubblicò molte Bolle in data delli 15. Agosto 1303. Egli concluse la prima minacciando il Re, e i suoi aderenti, di procedere contro di loro a tempo e luogo, secondo che sarà expediente. La seconda porta, che le citazioni fatte dal Papa nella Sala del Palazzo, e affisse poi alle porte della Chiesa Maggiore del luogo, dove si tiene la Corte di Roma, varranno come se fossero state fatte alla persona citata, a termine di un tempo proporzionato alla distanza de' luoghi. La terza è contra Gerardo, Arcivescovo di Nicosia in Cipro, ch'era uno degli Appellanti con Filippo il Bello. La quarta sospende tutti i Dottori, fin tantochè il Re si sottometta agli ordini della Chiesa, dichiarando nulle le Licenze, che daranno con pregiudizio di questo divieto. Finalmente con un'ultima Bolla il Papa riserva a sua disposizione tutti i Vescovadi, e tutte le Abazie di Francia, che vaceranno sin tantochè il Re ritornerà alla obbedienza della Santa Sede.

Bonifazio compose in oltre un'ultima Bolla, che egli volle pubblicare agli 8. di Settembre, nella quale diceva, che come Vicario di Cristo egli ha potestà di governare il Re colla verga di ferro, e di fargli in pezzi, come vasi di creta, ec. Chiudevola poi dicendo, che il Re incorso era manifestamente nelle Scornicche fulminate da molti Canonici che i suoi Vassalli e i suoi Sudditi erano astolti dalla fedeltà dovutagli per giuramento: „ e noi proibiamo
„ soggiungeva il Papa, sotto pena di
„ anatema di obbedirgli, e di prestar-
„ gli verun servizio. “ Ma il giorno avanti, che questa Bolla dovesse essere pubblicata, Guglielmo di Nogaret giunse in Italia con delle truppe. Bonifazio avendone avuto avviso, si vestì dei suoi abiti Pontifici-
li;

li; ma questo non bastò ad impedire, che Nogaret non lo arrestasse, e lo tenesse sotto custodia de' Francesi, dal Sabato fino al Lunedì 9. Settembre, che dagli Abitanti d' Agnania ne fu tratto, i quali pentendosi di aver abbandonato il Papa, lo liberarono dalle mani de' Francesi.

Bonifacio parì subito di Agnania per Roma, dove pretendeva di raunare un Concilio per vendicarsi del Re di Francia; ma il rammarico della confusione alla quale era stato esposto, gli cagionò una febbre violenta, di cui morì agli 11. Ottobre 1303.

Benedetto XI. suo Successore terminò questo luttuosissimo affare da Papa veramente pacifico, accordando al Re Filippo la assoluzione dalle Censure, che egli non avea dimandata, ma avea dato ordine ai suoi Inviati di riceverla, se gli si offerisse, e rimettendo le cose in Francia nello stato di prima. Diede per occasione di questa pace, diverse Bolle nel mese di Aprile e di Maggio 1304. In una di queste assolve coloro, che aveano avuta parte nella presa di Bonifazio, toltone Nogaret, di cui si riserva l' assoluzione. Clemente V. diede anch' esso una Bolla del primo Giugno 1307. nella qual dice: „ Noi rinvochiamo e annulliamo tutte le Sentenze di scomunicazione, d' interdetto, e d' altre pene pronunziate contro di voi ec. “ Assolve Gregorio Nogaret, e Rinaldo de Supino, che aveano attestato il Papa, purchè si sottometteressero alla penitenza, che lor fosse imposta da tre Cardinali, ch' egli nomina. Vedi *Vienna. Diff. di Phil. p. 101. e seg.*

PARIGI (C. di) l' an. 1310. da Filippo di Marignò, Arcivescovo di Sens. Vi si esaminarono le cause de' Templari in particolare; e il tutto considerato si decise, che alcuni sarebbero semplicemente sgravati dal loro impegno all' Ordine; altri rimessi in libertà dopo aver compiuta la penitenza, che era loro ingiunta; altri guardati strettamente in prigione; molti serrati per sempre tra

quattro mura; alcuni come ricaduti, consegnati al Braccio Secolare, dopo essere stati degradati dal Vescovo, s'erano negli Ordini fatti, il che fu eseguito. Ne furono bruciate cinquanta nelle campagne presso l' Abazia di S. Antonio, nessun dei quali confessò i delitti, dei quali erano accusati; ma tutti sostennero fino alla fine che si facevano morire ingiustamente; della qual cosa il popolo restò altamente commosso. Vedi *Concilio di Sensis. Baluzi T. I. p. 16. 71.*

PARIGI (C. di) l' an. 1314. alli 7. Maggio e seguenti, da Filippo de Marignò, Arcivescovo di Sens. Questo Concilio è qualificato per Provinciale: vi si fece un Decreto di tre Articoli. Vi si dice, che i Curati della Provincia avvertiranno, e imporranno a coloro, che trattengono Chierici nella estensione delle loro Parocchie, di rimetterli subito ai loro Ordinarij, e se nol fanno, i Curati li dinunzieranno scomunicati. *T. XI. c. p. 1602.*

PARIGI (C. di) l' an. 1324. 3. Marzo. Guglielmo di Melun, Arcivescovo di Sens, vi pubblicò uno Statuto di quattro Articoli, ripetuto quasi parola per parola dal Concilio della stessa Provincia celebrato dal medesimo Prelato l' an. 1310. Vi ordinò, che ogni Vescovo esortasse il suo Popolo a digiunare la Vigilia del SS. Sacramento, e rimette alla divozione dello stesso Popolo la Processione, che si fa oggidì solennemente nello stesso giorno; imperciocchè nella Bolla d' istituzione di Urbano IV. non si ha parola di processione da farsi in questa Festa; essendosi introdotta dalla divozione del popolo in qualche Chiesa particolare, donde si è poi estesa a tutte le altre. *Ibid. p. 1711.*

PARIGI (C. di) l' anno 1244. dallo stesso Arcivescovo di Sens, e cinque Vescovi, dalli 9. di Maggio fino alli 14. Vi si fecero tredici Canonì, il primo dei quali si lagia, che i Giudici secolari facciano avvelenare, metter alla tortura, e a morte di giorno in giorno degli Ecclesiastici; ma non si dice, che fossero

fero innocenti; si fan doglianze soltanto, perchè facevasi questo con pregiudizio della Giurisdizione Ecclesiastica. Gli altri Canonici riguardano i beni temporali della Chiesa. Questo Concilio termina coll' Indulgenza dell' *Angelus*, concessa a quelli, che lo recitano al fine della giornata, da una Bolla di Giovanni XXII. dell' 7. Maggio 1327. *Ib. p. 1711.*

PARIGI (C. di) Concilio Nazionale di Francia l'an. 1395, composto di due Patriarchi; quel di Alessandria, amministratore di quello di Carcasone, e quello di Gerusalemme, amministratore della Chiesa di S. Pons, di sette Arcivescovi, di quarantasei Vescovi, di nove Abati, di alcuni Decani, e di un gran numero di Dottori, che tutti son nominati. Vi si deliberò, per ordine del Re Carlo VI. sopra i mezzi di far cessare lo Scisma, che cagionava nella Chiesa Pietro di Luna, detto Benedetto XIII. e Roberto di Geneves, detto Clemente VII. Simon de Cramaud, celebre Dottore ed eloquente, presiedeva al Concilio, che durò un mese. Il massimo numero conchiuse, all' 2. Febbrajo, che la cessione dell' due Papi Contendenti era la via più corta, e più acconcia per arrivare alla unione tanto necessaria e desiderata. I Nunzi del Papa Benedetto, che erano allora a Parigi, ottennero dal Re, che s'inviasse al Papa l'ultima decisione del Concilio, e si spedirono Ambasciatori a Roma i Duchè di Berry, e di Borgogna, Zii del Re, con una Istruzione, il cui primo Capo conteneva, che non si dovesse procedere per via di fatto, perchè questa strada trarrebbe seco la guerra, ma che bisognava prender quella della cessione. L'Istruzione entra nel dettaglio per poter eseguir quest'ultima via, ed eleggere un altro Papa. *Id. p. 2515.*

PARIGI (C. di) Nazionale l'an. 1398. convocato dal Re Carlo VI. all' 22. Maggio. Vi si trovarono col Patriarca di Alessandria undici Arcivescovi, sessanta Vescovi, settanta Abati, sessantotto Procuratori di

Capitoli, il Rettore della Università di Parigi, i Deputati delle Università di Orleans, di Angers, di Montpellier, e di Tolosa, oltre un grandissimo numero di Dottori in Teologia e in Diritto. Simon de Cramaud ne fece l'apertura.

Nella seconda Sessione, che si tenne il mese di Luglio, si convenne, che il miglior mezzo di metter a dovere il Papa Benedetto, era di togliergli non solamente la collazione dei Benefizj, ma qualunque esercizio di sua autorità, con una sottrazione intera dalla sua obbedienza; e a questo effetto, il Re ne diede Lettere parenti il giorno del 27. Luglio, che furon dislese da Arnaldo di Corbia, registrate nel Parlamento li 29. Agosto, e pubblicate in Avignone, dove se ne stava Benedetto XIII. nel principio di Settembre. Questa sottrazione durò fino all' 30. di Maggio 1403. Imperciocchè il Re rivocolla in quel giorno, e restituì per se, e pel suo Regno una vera obbedienza al Papa Benedetto XIII. Questo Papa pretendeva dapprincipio disporre di tutti i Benefizj, che eran venuti a vacare nel tempo della sottrazione; ma il Re ordinò, che tutto ciò che era stato fatto durante la sottrazione, quanto alle provvisioni dei Benefizj, resterebbe nella sua forza e vigore pella sua dichiarazione dell' 19. Dicembre, lo stesso anno. *Spicil. Tomo VI. pag. 157. Labour 465.*

PARIGI (C. di) l'an. 1404. 21. Ottobre. Vi si decretarono otto Articoli per la conservazione dei Privilegj durante lo Scisma. Ecco il primo. I Monaci Cluniacensi, e Cisterciensi, e tutti gli altri esenti, tanto Regolari, che Secolari, procederanno al solito nel lor Governo, come facevano avanti la Neutralità. Ma gli esenti che non han Superiori sotto il Papa, faranno confermati dal Vescovo Diocesano. *Tomo XI. C. p. 2517.*

PARIGI (C. di) l'an. 1406. Concilio Nazionale, composto di tutto il Clero di Francia, e tenuto per terminare lo Scisma. Fu risoluto di

mandar la convocazione di un Concilio Generale, e di sottrarsi all'obbedienza del Papa Benedetto XIII. Questa sottrazione seguì alli sette Agosto, mentre questo Papa metteva mano nelle Finanze, e fu proibito di portar fuori del Regno qualunque somma. Ma nella Sessione seguente, che fu a S. Martino, i Teologi e i Canonisti vi parlarono altri a favore, altri contra di Benedetto; ai quali venne dietro Simone di Gramaud, Vescovo di Poitiers. Finalmente alli 10. Dicembre nell'ultima Sessione, Giangiovenale degli Orsini, Avvocato del Re, aderì alla dimanda della Università per la convocazione di un Concilio, e la sottrazione intera dalla obbedienza a Benedetto. Si venne a suffragi, e l'uno e l'altro punto fu risoluto.

Gregorio XII. e Benedetto XIII. promifero allora per Lettere di cedere il Pontificato; senza però averne voglia nè l'un nè l'altro di cederlo in effetto, quantunque tutta la Chiesa il desiderasse per finire lo Scisma da cui era desolata.

Nel 1408. Gregorio XII. avendo creato quattro Cardinali malgrado gli Antichi, questi si ritirarono dalla sua obbedienza, e ne appellarono a lui medesimo, a Gesucristo, al Concilio generale, dove, dicevano c'era costume di esaminare, e giudicare tutte le azioni, eziandio de' Papi. Appellarono in oltre al Papa futuro, al quale apparteneva di riformare ciò, che il suo Predecessore avea fatto male, ed egli protestarono contro tutto ciò, che potrebbe esser fatto, ovvero attentato a lor pregiudizio pel corso di questa appellazione: ma Gregorio non condiscese a questo appello. Per l'altra parte, Benedetto XIII. diede una Bolla, nella quale scomunicò tutti quelli, di qualunque condizione si fossero, anche Re o Principi, i quali rigettassero la via della conferenza per riunire la Chiesa, tutti quelli, che approvavano la via della Cessione, tutti quelli che non pensavano come lui ec. Questa Bolla

fu condannata e lacerata a Parigi come lesiva della Fede, sediziosa, ingiuriosa alla Maestà Regale; e Pier di Luna fu dichiarato scismatico, ostinato, ed anche eretico, perturbator della pace, e della unione della Chiesa: proibisce di appellarlo Benedetto, nè Papa, nè Cardinale, e a tutti di ubbidirlo sotto pena di esser trattati come fautori dello Scisma ec. Tanto pronunziò Giovanni Cottacoscia a nome della Università, alli 21. Maggio 1408. in presenza del Re, e dei Principi. *Labor.* 537.

PARIGI (C. di) l'an. 14. §. Concilio Nazionale, dagli 11. di Agosto, sino alli 5. Novembre. Fu convocato per deliberare sopra il governo della Chiesa e sopra la provvisione dei Benefizj. Prima di tutto si fece la dichiarazione dei Fattori, e Aderenti di Pietro di Luna. Poscia furono dritti moltissimi Articoli sotto il nome di Avvertimenti, intorno alla maniera, onde la Chiesa Gallicana doveasi governare in tempo della neutralità. Quest'è un Regolamento provvisionale, che aggirasi sopra cinque Capi. 1. Sopra l'assoluzione dei peccati, e delle censure, riservate al Papa, per le quali permette il Concilio di aver ricorso al Penitenziere della Santa Sede over se non si potesse, di rivolgersi all'Ordinario. 2. Sopra le Dispense della irregolarità, e ciò che ha rapporto al Matrimonio. Si dichiara, che bisogna indirizzarsi ai Concilj Provinciali, ne' quali il Concilio riconosce il potere di terminarle, come il Papa le terminerebbe, se vi fosse nella Chiesa qualche ricorso. 3. Sopra l'amministrazione della Giustizia, per il qual motivo gli Arcivescovi terranno un Concilio ogni anno coi lor Suffraganei, e i Religiosi terranno i loro secondo la forma del Gius. 4. Sopra le appellazioni, riguardo alla quali si seguiranno i gradi della Giurisdizione, prima davanti all'Ordinario, cioè dall'Arcidiacono al Vescovo, dal Vescovo all'Arcivescovo, dall'Arcivescovo al Primate, e se non ve ne fos-

fe, al Concilio Provinciale. In caso di appello, e nel tempo che si aspetta la convocazione del Concilio, il Decano dei Vescovi potrà dare allo scomunicato l'assoluzione *ad cautelam*. 5. Sopra la collazione dei Benefizj. Vi si dice, che l'elezioni dei Prelati si faranno, secondo le regole del Giur, senza violenza, ovvero altre intraprese per parte de' Secolari; che quelle dei Vescovi faranno confermate dai Metropolitan, quelle degli Arcivescovi dai Primati, e dal Concilio dei Vescovi della Provincia. Quanto alle elezioni degli Abati dei Monasterj anche esenti, faranno confermate dagli Ordinarij.

Le Collazioni degli altri Benefizj si faranno dagli Ordinarij, e i Regolari saranno nominati nel Ruolo della Università, come i Secolari. In una parola, tutti gli affari, che erano portati alla Santa Sede, lo faranno al Concilio della Provincia.

6. Tutte le Rendite dei Benefizj di Francia, possedute da quelli che sono al servizio di Pietro di Luna, faranno prese, e messe in mano del Re per esser impiegate a procurare l'unione. Finalmente si dichiara, che questi Regolamenti son fatti, salvi i diritti della Corona, e le libertà della Chiesa Gallicana, salvo altresì il rispetto dovuto alla Santa Sede Apostolica, e al Papa futuro legittimo, *Clave non errante. T. XI. C. p. 250. Spicil. p. 161. Moine S. Denis. t. 28. c. 4.*

PARIGI (C. di) l'an. 1429. dal primo di Marzo sino alli 23. Aprile, da Nanton, Arcivescovo di Sens: I Vescovi di Chartres, di Parigi, di Meaux, di Trojes, e lor Suffraganei vi si trovarono presenti coi Procuratori dei Vescovi di Auxerres, e di Nevers. Vi fu eziandio un gran numero di Abati, di Priori Conventuali, di Ecclesiastici Secolari e Regolari, di Dottori e di membri della Università di Parigi. Vi si drizzarono quaranta Regolamenti intorno ai doveri e ai costumi degli Ecclesiastici, dei Monaci, e dei Canonici Regolari, la celebrazione dei

Matrimonj, e le dispense dalle strida. Ecco i più rimarchevoli.

Il primo prescrive ai Cattolici, e altri Chierici delle Chiese di celebrare l'Uffizio divino di una maniera edificante, di cantare i Salmi modestamente, facendo una pausa in mezzo dei versetti; che una parte del Coro non cominci, se l'altra non ha finito, sotto pena di esser privato della retribuzione. Il quarto esorta i Chierici di essere un modello di pietà e di regolarità a tutti i Fedeli, a non adempiere le loro funzioni con incuranza, a non accettar Benefizio per la rendita.

L'ottavo interdice l'ingresso della Chiesa per tre mesi ai Vescovi, che innalzeranno al Sacerdozio quelli la cui vita non fosse regolata, e che non sapessero l'Epistole, i Vangelj, e il resto dell'uffizio: vuole che i Curati non siano eletti, che sulla testimonianza, che sarà renduta della loro pietà: s'ingiugne ai Vescovi, e ad altri Prelati di aver seco uno o due Teologi dotti per aiutarli del loro consiglio, e del loro lumi. Si ordina a Curati di esortare i lor Parrocchiani a confessarsi nelle cinque Solennità maggiori dell'anno, Pasqua, Pentecoste, Assunzione, Ognisanti, e Natale, oltre al primo giorno dell'anno.

Gli Abati, Abadesse, Priori degli Ordini di S. Benedetto, e di S. Agostino terranno i lor Capitoli ogni anno, e faranno render conto tre volte all'anno ai loro Economisti della riscossione, e della dispensa delle rendite dei lor Monasterj. Il Concilio prescrive una esatta modestità ai Religiosi nei loro abiti, nei gesti, e nel portamento. Non si potrà esiger nulla per quelli che entrano nel Monastero, sotto qual voglia pretesto: si permette solamente di ricevere cib che sarà dato volontariamente dai Parenti.

Vi faranno in ogni Monastero dei Maestri atti a istruire i giovani Religiosi, affinché siano in istato di leggere e di intendere la Santa Scrittura, la cui meditazione, dice il

Concilio, fa crescere la pietà. I Vescovi non comporteranno nella lor Diocesi Chierici incontinenti, e li priveranno del Benefizio. L'ingresso del Santuario deve esser interdetto ai Laici, nel tempo della celebrazione dei Santi Misterj. *Tom. XII. C. P. 372.*

PARIGI (C. di) l'anno 1528. dalli 3. febbrajo sino alli 9. Ottobre. Questo Concilio si tenne nella Chiesa degli Agostiniani Grandi: Il Cardinal di Prato, Arcivescovo di Sens, e Cancelliere di Francia, vi presedette, assistito da sette Vescovi, suoi Suffraganei, cioè Chartres, Auxerre, Meaux, Paris, Orleans, Novers, e Troyes.

Vi si proposero due oggetti, la condanna degli errori di Lutero, e la riforma della Disciplina. Si fecero sul dogma sedici Decreti, che abbracciano la maggior parte dei punti, che furono decisi dipoi nel Concilio di Trento.

Il primo dichiara, che la Chiesa non può cader in nessun errore sopra la fede, e intorno ai costumi, essendo la colonna e il sostegno della verità. Il secondo, che ella è una, santa, infallibile, indefettibile, visibile. 3. Che ella è rappresentata dai Concilj Generali, che hanno il poter di decidere gli Articoli, che riguardano la fede, la estirpazione delle eresie, e la riforma dei costumi. 4. Che ad essa appartiene dichiarare l'autenticità dei libri canonici, e di distinguere il lor vero senso. 5. Che le Tradizioni Apostoliche sono certe, e necessarie, e che si devono credere e osservare le cose, ricevute per questa via. 6. Che si dee sottomettersi con rispetto alle Costituzioni, e agli usi della Chiesa, e ubbidire a quelli, che sono preposti a nostro governo. 7. Che quelli, che non osservano i digiuni, e le astinenze destinate a reprimere le tentazioni della carne, siano anatematizzati. 8. Che il celibato dei Sacerdoti è ordinato nella Chiesa Latina; che fu sempre praticato, e notato nel secondo Concilio di

Cartagine, come una legge ordinata fin dal tempo degli Apostoli, e quelli che insegnano il contrario, son messi nel numero degli eretici. 9. Che i voti Monastici non son contrarij alla libertà cristiana; che sono di obbligo. 10. Quanto ai Sacramenti, che quelli, che ne diminuiscono il numero, ovvero che negassero che hanno virtù di conferire la grazia, devono esser trattati come eretici. Il Decreto spiega ogni Sacramento in particolare. 11. Che la necessità del Sacrificio della Messa è appoggiata a un gran numero di testimonianze della Scrittura, e particolarmente in S. Luca c. 22. *Accepto pane &c. Hoc facite in meam commemorationem;* che quest'olocausto, questa vittima per il peccato, questo sacrificio continuo, è quella pura oblazione predetta dal Profeta Malachia, che si deve offerire in tutti i luoghi del mondo. 12. Quanto al Purgatorio, e alle Preghiere pei Morti, il Concilio, dopo aver confutato l'errore di Lutero su questo punto, stabilisce, che la colpa dei peccati essendo rimessa dopo il Battesimo, i peccatori possono essere tuttavia debitori della pena temporale, e obbligati a espiarla nell'altra vita, ed essere una pratica salutare l'offerire il Santo Sacrificio per i Morti. 13. Sopra il culto dei Santi, vi è detto, che egli è stabilito solidamente nella Chiesa, che i Santi intendono le nostre preghiere, che son tocchi dalle nostre miserie, e sentono della gioja vedendosi felici; il che si prova colla Scrittura. 14. Sopra il culto delle Immagini; che non è una idolatria; che son destinate a onorar i Santi che rappresentano, e ad imitar le loro sante gesta. 15. Che il libero arbitrio del quale ogni uomo è fornito non esclude la grazia; che questo soccorso non è tale, che non vi si possa resistere: che Dio ci predestina, e ci elegge; ma non glorifica, se non coloro, che han fatta certa la lor vocazione, colle lor opere buone.

26. Che la fede non esclade le opere, soprattutto la carità, e che gli uomini non sono giustificati dalla sola fede.

Si fecero inoltre quaranta Regolamenti sopra la Disciplina, ecco i più rimarchevoli. „ Si sospenderanno dagli Ordini sacri, quelli, che faranno stati ordinati senza aver la scienza necessaria, suattantochè siano stati sufficientemente istruiti. I Curati sono obbligati a risiedere, e ad istruire i lor Parrocchiani; si eviterà con attenzione di suonare sugli Organi arie profane“. Vi sono inoltre molti Canonj sopra la pietà colla quale devono essere celebrati gli uffizj divini. Nei Monasterj di Vergini, non si riceveranno Religiose che a proporzione, e non si esigerà nulla per l'ingresso e per la Religione, sotto qualsivoglia pretesto. *Labbe. Coll. Con. Tom. XIV. P. pag. 432.*

PAVIA (C. di) *Papiense*. ovvero *Ticinense*, l'anno 850, in Dicembre. L'Imperator Luigi assistette a questo Concilio, ovver Parlamento, e vi si fece un Capitolare pegli affari secolari, che fu poi confermato dall'Imperatore Lotario. Vi si fecero XXV Canonj sopra la Disciplina Ecclesiastica, cioè la vita edificante, che devono menar i Vescovi: sopra la condotta, che devono tener i Preti della Città, e della Campagna, come devono vegliare sopra i penitenti, per vedere se osservano la penitenza prescritta. Il Concilio vuole, che quelli che fanno dei peccati pubblici, facciano penitenza pubblica; altrimenti devono esser recisi dalla Chiesa, e anatematizzati. Vuole, che nel tempo di questa penitenza pubblica, non possano nè portar armi, nè giudicar cause, nè esercitar alcuna funzione pubblica; nè trovarsi nelle Assemblee; nè far visite; ma possono accedere ai loro affari; non possono maritarsi pel corso della penitenza. *T. VIII C. p. 61.*

PAVIA (C. di) l'an. 855. in Febbrajo. I Vescovi di Lombardia raunati dall'Imperator Luigi, figlio

di Lotario, vi stesero diciannove Articolj a richiesta di Luigi, per ritornare gli abusi, e tra gli altri, che i Signori Laici di rado comparivano nelle Chiese Maggiori. *Ibid. p. 146.*

PAVIA (C. di) l'anno 876. Da Carlo il Calvo coronato Imperatore da Giovanni VIII. alli 25. Dicembre 875 e riconosciuto per tale a Pavia da diciassette Vescovi di Toscana, e di Lombardia.

PAVIA (C. di) l'anno 997. tenuto da Gregorio V. Vi si scomunicò Crescenzo coll' Antipapa Giovanni XVI. fatto da lui eleggere lo stesso anno.

PAVIA (C. di) l'anno 1020. 1. Agosto. Il Papa Benedetto VIII. vi si lagna della vita licenziosa de' Chierici. Egli espone, che una tal vita disonorava la Chiesa, e che egli dissipavano le pingui rendite, che ella avea ricevute dalla liberalità de' Principi, impiegandole a mantener donne, e ad arricchire i loro figliuoli: fece vedere, che i Chierici erano obbligati alla continenza: finalmente fece un Decreto diviso in sette Articolj per la riforma del Clero. L'Imperatore confermò, e aggiunse pene temporali. contro quelli che non l'osservassero. *Tom. IX. Conc. p. 819.*

PAVIA (C. di) l'anno 1160. 5. Febbrajo (non riconosciuto) per ordine dell'Imperatore Federico. Cinquanta Vescovi incitò con parecchi Abati vi assistettero. Si esaminò per sette giorni la questione delle due Elezioni, e il Concilio pronunziò a favore di Ottaviano o Vittore III. Antipapa, che era presente, e condannò Rolando (Alessandro III.) per contumacia, e contutti i suoi Fattori, che aveano ricusato di venire a questo Concilio. L'Imperatore approvò la sentenza. Vittore fu ricevuto alla Chiesa con grande solennità, e riconosciuto per Papa. *Tom. X. C. p. 1387.*

PAVIA (C. di) l'anno 1423. egli era stato indicato al Concilio di Costanza: se ne fece l'apertura nel mese di Maggio: vi si trovarono al-

ebbi Deputati di Francia, di Allemagna, e d'Inghilterra; ma fu trasferito a Siena alli 22. Giugno, a causa della peste, ond'era minacciata Pavla; e il Papa acconsentì a questa traslazione. *Tom. XII. Conc. P. 165.*

PENNAFIEL (C. di) *penafelense*, l'anno 1302. dal primo Aprile fino alli 13. Maggio, da Gonsalvo di Toledo, e suoi Suffraganei. Vi si pubblicarono 23. Articoli per reprimere gli abusi, che si vedevano negli altri Concilj di quel tempo, il concubinato dei Chierici, le usure ec. Vi si ordinò altresì, tra l'altre cose, che in ogni Chiesa si canterà ogni giorno ad alta voce la *Salve Regina*, dopo Compieta. Si ordinò in questo Concilio ai Preti, di far da se il pane destinato ad essere consacrato, o di farlo fare in lor presenza da altri Ministri della Chiesa. Si ordinò di pagare la Decima di tutto ciò, che si acquista legittimamente, per riconoscere in tal maniera il supremo dominio di Dio. *Tom. XI. C. p. 244.*

PERPIGNANO (C. di) *Perpignanense*, l'anno 1408. (non riconosciuto) dall'Antipapa Benedetto XIII. Egli ne fece l'apertura il primo di Novembre. Da principio fu numeroso fino ai cinque Dicembre. I Prelati allora si divisero, essendo stati consultati, sopra quello dovea farsi per l'unione della Chiesa, e ne restarono soli diciotto con Benedetto. Questi lo consigliarono ad abbracciar senza indugio la via della Cessione, come la migliore, e d'invviare dei Nunzi a Gregorio XII. e agli stessi suoi Cardinali, che tenevano allora un Concilio a Pisa. Egli nominò in fatti, secondo questo Consiglio, sette Legati a Pisa alli 26. Marzo: Ma sei di questi Legati furono arrestati a Nimes per ordine del Re di Francia. Furono intercette le Lettere, onde Benedetto aveagli caricati: Il che fece perdere ogni speranza di ridurre Benedetto alla Cessione, e di pervenire alla unione della Chiesa. Il settimo era restato in Catalogna per andare in Am-

bracia: appresso dello stesso Re Carlo VI. per parte di Benedetto. *Indic. Arag. p. 277. Suppl. n. 21. t. p. 211.*

PIACENZA (C. di) in Lombardia, *Placentinum*, l'anno 1095. dal primo di Marzo fino alli 7. tenuto da Urbano II. Vi si trovarono dugento Vescovi, e quasi quattro mila Chierici, con più di trecento mila Laici. L'Assemblea si tenne in aperta Campagna. L'Imperatrice Prassede, ovver Adelaide venne a far sue doglianze del suo Sposo l'Imperatore Enrico, ed accusollo pubblicamente delle infamie, che le avea fatte soffrire nella propria persona. Filippo Re di Francia vi ottenne una dilazione fino alla Pentecoste. Gli Ambasciatori dell'Imperatore di Costantinopoli ci vennero a dimandar soccorso contro gl'Infedeli: vi si rinnovò la condanna della Eresia di Berengario, e vi si stabilì chiaramente la Fede della presenza reale di Gesù Cristo nella Eucaristia. I Nicolaiti, i Sacerdoti, ovvero Chierici Maggiori incontinenti, i Simoniaci, vi furono anch'essi condannati, come pure le Ordinazioni fatte da Fulberto, e dagli altri scomunicati. Il digiuno delle quattro Tempora fissato a quei giorni, che noi l'osserviamo oggidì: il che dev'esser notato per certe date di Chartres prima di questo Concilio, dove si fecero ancora degli altri regolamenti. *D. M. Tom. X. Conc. p. 51.*

PIACENZA (C. di) l'an. 1232. dopo Pasqua, dal Papa Innocenzo II. assistito da molti Vescovi di Lombardia. Vi si proibì di ricevere alla penitenza coloro, che non volessero rinunziare al concubinato, all'odio, o a qualche altro peccato mortale.

PISA (C. di) *Pisanum*, l'anno 1134. convocato di tutti i Vescovi d'Occidente, dal Papa Innocenzo II. S. Bernardo vi assistette a tutte le deliberazioni, e fu rispettato da tutto il mondo. Vi si scomunicò di nuovo Pier Leone, Antipapa sotto nome di Anacleto II. e suoi Fautori,

ri, senza speranza di ristabilimento.
Tom. X. C. p. 990.

PISA (celebre C. di) l'an. 1409. cominciato il 25. Marzo, fino all' 7. Agosto. L'oggetto di questo Concilio fu di pervenire alla estinzione dello Scisma. I Cardinali delle due obbedienze, cioè di Benedetto XIII. e di Gregorio XII. essendosi rivolti al Re di Francia, Carlo VI. per esortarlo a concorrere con essi a questo importante disegno, fu concluso unanimente, che nelle circostanze presenti, i Cardinali avevano diritto di riunire un Concilio, che giudicasse i due Concorrenti al Papato, e facesse la elezione di un Papa, che i due Collegj dei Cardinali essendo riuniti potevano far questa convocazione di consenso della maggior parte dei Principi, e dei Prelati.

Benedetto essendo stato consigliato da molti Vescovi d'inviar da sua parte Nunzj a Pisa, dove il Concilio era stato indicato, compiena facoltà di eseguire tutto ciò, che fosse necessario per la pace, come s'egli ci fosse personalmente, elesse in conseguenza sette Legati di diverse Nazioni, per andare a Pisa. Quanto a Gregorio, egli rispose costantemente d'intervenire, sotto varj pretesti, ad onta delle citazioni, che gli furono fatte per parte dei Cardinali.

L'apertura del Concilio si fece all' 25. Marzo dell'anno 1409. e l'Assemblea fu delle più auguste, e delle più numerose, che sian mai vedute nella Chiesa. Vi si trovarono ventidue Cardinali, i quattro Patriarchi di Alessandria, di Antiochia, di Gerusalemme, di Grado; vi si videro presenti dodici Arcivescovi, e quattordici per Procuratori; ottanta Vescovi, e i Procuratori d'altri cento e due; ottantasette Abati, tra i quali c'erano quelli di Citeaux, di Clairceaux, di Grandmont, di Camaldoli, e di Valombrosa; i Procuratori di dugento altri Abati; quarantun Priori, i Generali dei Dominicani, dei Francescani, dei Carmelitani, degli A-

gostiniani, il Gran Maestro di Rodi accompagnato di fedeli Comendatori, col Prior Generale de' Cavalieri del S. Sepolcro; e il Procurator Generale dei Cavalieri Teutonici, a nome del Gran Maestro, e di tutto l'Ordine; i Deputati delle Università di Parigi, di Tolosa, d'Orleans, di Angers, di Montpellier, di Bologna, di Firenze, di Cracovia, di Vienna, di Praga, di Colonia, di Oxford, di Cambridge, e di alcune altre: quelli dei Capitoli di oltre a cento Chiese Metropolitane, e Cattedrali; più di trecento Dottori in Teologia, e in Gius Canonico; finalmente gli Ambasciatori dei Re di Francia. d'Inghilterra, di Portogallo, di Boemia, di Sicilia, di Polonia, e di Cipro; quelli dei Duchi di Borgogna, di Brabante, di Lorena, di Baviera, di Pomerania, del Marchese di Brandeburgo, del Langravio di Turingia, e di quasi tutti i Principi di Allemagna.

Prima Sess. Questa Sessione tutta intera passò in assegnare i posti che ognuno dovea occupar nel Concilio: il che fu eseguito, e ognuno fu collocato secondo il suo grado.

II. Sess. 26. Marzo. Dopo le solite preghiere, il Cardinal di Milano fe' un Sermone per esortare il Concilio ad accudir seriamente alla unione. Prese il suo testo dal Libro dei Giudici: *Adeps omnes, filii Israel: decernite quid facere debeat.* Poscia l'Arcivescovo di Pisa lesse il Decreto di Gregorio X. sopra la Processione dello Spirito Santo, al quale i Greci avevano acconsentito nel II. Concilio Generale di Lion nel 1274. e un Canone del Concilio di Toledo, intorno alla modestia, e alla discrezione richiesta in siffatte Assemblee. Furon eletti gli Uffiziali del Concilio; cioè sei Notaj, quattro Procuratori, due Avvocati, e si fece prestar loro il giuramento. Si lessero le Lettere dei Cardinali dei due Collegj, per la Convocazione del Concilio. Si fecero chiamare, alle porte della Chiesa, Pietro di Luna, e Angiolo Corratto, se dicentisi

Papi, per sapere, se vi erano presenti, e nessun comparve in loro nome.

III. *Seff.* 30. Marzo. Furon citati di nuovo i due Concorrenti; e nessuno comparendovi, furono dichiarati contumaci nella causa della Fede e dello Scisma, con una sentenza, che fu affisa alle porte della Chiesa.

IV. *Seff.* 7. Aprile. Si diede udienza agli Inviati di Roberto Re dei Romani; e dalle quistioni, che eglino proposero, si vede, che avevano per scopo di attraversare i disegni del Concilio, e si ritirarono senza aspettare, che si rispondesse alle loro difficoltà.

V. *Seff.* 24. Aprile. Furon di nuovo accusati i due Contendenti di contumacia, e il Promotore del Concilio fece proporre contro di loro trentasette Articoli, che contenevano tutta la Storia dello Scisma, e che facevano vedere, quanto la loro causa fosse cattiva: si nominarono Commissarij, perchè informassero della verità di questi fatti, quantunque fosser tutti notorj.

VI. *Seff.* 30. Aprile. Il Vescovo di Salisburj fece vedere in un Discorso, che prima di andar più avanti, era necessario che la sottrazione fosse generale, e dichiarò che egli e i suoi confratelli avevano facoltà di promuovere l'affar della unione, e di acconsentire a tutto ciò, che fosse ordinato dal Concilio.

VII. *Seff.* 14. Maggio. Il Dottor Pietro di Anavaio, Professore nella Università di Bologna, confutò tutte le proposizioni degli Inviati di Roberto Re dei Romani.

VIII. *Seff.* I Vescovi di Salisburj e di Evreux rappresentarono, che non potevasi far l'unione dei due Collegj, finattantochè i Cardinali di Benedetto gli obbedivano, e gli altri non riconoscevano Gregorio, e che era necessario, che la sottrazione fosse generale. In conseguenza il Concilio dichiarò l'unione dei due Collegj legittima, e il Concilio debitamente convocato; e si pronunziò una sentenza, la qual portava, che ognuno poteva, e doveva sottrarsi

alla obbedienza di Gregorio e di Benedetto, dacchè vedevasi, che coi loro artificj eludevano la voce della Sessione, come lo avevano promesso con giuramento.

IX. *Seff.* 17. Maggio. Si lesse il Decreto della Sessione precedente, col quale ritiravansi dalla obbedienza dei due Contendenti.

X. *Seff.* 22. Maggio. Si fecero chiamare i due Contendenti alle porte della Chiesa, per udire le deposizioni dei Testimonj. Si lesse poi una parte dei trentasette Articoli di queste deposizioni, e si notò sopra ciascuno da quanti Testimonj fosse provato.

XI. *Seff.* 23. Maggio. Si continuò la stessa Lettura, e si dimandò, che il Concilio dichiarasse, che tutto ciò che era contenuto in queste deposizioni era vero, pubblico, e notorio; il che fu rimesso alla Sessione seguente.

XII. *Seff.* 25. Maggio. Si pronunziò il Decreto del Concilio, intorno la notorietà dei fatti prodotti contro Benedetto e Gregorio.

XIII. *Seff.* Il Dottor Pietro Plaut, uno dei Deputati della Università di Parigi, mostrò in un Discorso, che Pietro di Luna era uno Scismatico ostinato, anche Eretico, e decaduto dal Pontificato: soggiugnendo, che tal era l'avvito delle Università di Parigi, di Angers, di Orleans, di Tolosa. In appresso il Vescovo di Navarra lesse uno Scritto, il qual portava, che tutti i Dottori del Concilio, raunati al numero di cento e tre, pensavano, come l'Università di Parigi; che quella di Fiorenza, e di Bologna erano dello stesso parere.

XIV. *Seff.* Ella servì di preparazione alla quindicesima, val dire che si dichiarò, che il Concilio rappresentando la Chiesa universale, a lui spettava la cognizione di questo affare, come quello che non avea in ordine a questo superiore in terra. Si lesse l'atto della sottrazione generale di obbedienza ai due Contendenti.

XV. *Seff.* 5. Giugno. Si pronunziò la Sentenza definitiva in presenza dell'Assemblea e del Popolo, che si era

si era lasciato entrare. Questa Sentenza porta, „ che il Santo Concilio universale, rappresentante tutta la Chiesa, alla quale appartiene di conoscere, e di decidere di questa causa, dopo di aver esaminato tutto ciò che erasi fatto intorno l'unione della Chiesa, dichiara che Pietro di Luna, detto Benedetto XIII. e Angiolo Corraio, chiamato Gregorio XII. son tutti e due notoriamente Scismatici, e Fattori dello Scisma, Eretici, e rei di spergiuuro; che eglino scandalizzano tutta la Chiesa colla loro ostinazione; che eglino son decaduti da ogni Dignità, separati dalla Chiesa *ipso facto*: proibisce a tutti i Fedeli, sotto pena di scomunica, di riconoscerli, o di porger loro favore: cassa ed annulla tutto ciò, che hanno fatto contro quelli, che hanno procurata l'unione, e le ultime promozioni dei Cardinali, che l'uno e l'altro hanno fatte.

XVI. *Seff.* Si lesse uno Scritto, col quale i Cardinali promettevano, che se alcun di loro fosse eletto Papa, egli continuerebbe il presente Concilio, sinattantochè la Chiesa fosse riformata nel Capo, e nelle sue membra; e che se si eleggesse un assente, gli si farebbe fare la stessa promessa, prima di pubblicare la sua elezione. Indi il Concilio ratificò la Sentenza pronunziata, contro i due Concorrenti.

XVII. *Seff.* Si convenne, che i Cardinali creati dai pretesi Papi, separati l'un dall'altro, procederebbono per questa volta alla elezione, sotto l'autorità del Concilio, senza pretendere di derogare al Diritto dei Cardinali per la elezione del Papa.

XVIII. *Seff.* Si fece una Processione solenne per dimandare a Dio le grazie necessarie per la elezione del Papa: in conseguenza i Cardinali al numero di ventiquattro, essendo entrati in Conclave, che era stato preparato nell'Arcivescovato, e la cui guardia fu affidata al Gran Maestro di Rodi, vi restarono rinchiusi per dieci giorni; dopo i quali elessero

concordemente Pietro di Candia dell'Ordine dei Frati Minori, Cardinal di Milano, in età di settant'anni, che prese il nome di Alessandro V.

Subito che egli fu eletto, Giovanni Gersono Cancelliere della Università di Parigi, pronunziò un Discorso in presenza del nuovo Papa, e di tutto il Concilio, nel quale prese per testo queste parole degli Atti degli Apostoli: *Domine, si in tempore hoc restitues Regnum Israel?* Egli provò la validità del Concilio di Pisa e la sua autorità, coll'esempio del Concilio Niceno, che fu raunato per ordine del solo Costantino, e del V. Concilio Ecumenico, contro Teodoro, discepolo di Nestorio, raunato dagli stessi Padri. Egli esortò il Papa a non dispensarsi da alcuno dei suoi doveri, e a troncare senza indugio la radice dello Scisma, collo stringere vivamente i due Concorrenti. Declamò egli contro il rilassamento del Clero, e soprattutto dei Monaci Mendicanti; parlò degli abusi nella Collazione dei Benefizj: finalmente esortò il Papa e i Padri del Concilio ad acudir seriamente alla Riforma della Chiesa.

XIX. *Seff.* 1. Luglio. Il Papa vi presedette. Vi recitò un Discorso sopra queste parole di S. Giovanni: *Fiet unum ovile & unus Pastor.* Vi si lesse il Decreto della sua Elezione, e la Domenica seguente fu coronato.

XX. *Seff.* Fu letto a nome del Papa un Decreto, col quale egli approvava, e ratificava tutte le dispense del Matrimonio, e di altro genere, concernenti la Penitenzieria, accordate da Benedetto e da Gregorio.

XXI. *Seff.* 27. Luglio. Si pubblicò un Decreto per parte del Papa e del Concilio, che confermava tutte le Collazioni, Provvizioni, Traslazioni di Dignità, di Benefizj, e Ordinazioni fatte dai Contendenti, purchè fossero state fatte canonicamente, tolte quelle, che erano state fatte con pregiudizio della unione.

XXII. *Seff.* 7. Agosto. Si lesse un Decreto, che ordinava ai Metropolita-

Stati di convocare dei Concilj Provinciali, e ai Generali degli Ordini di tenere i loro Capitoli, dove vi sarebbero dei Presidenti per parte del Papa. Del rimanente il Papa rattificò tutto ciò, che era stato fatto e regolato dai Cardinali dopo li 3. Maggio 1408. e particolarmente ciò, che era passato a Pisa. Si regolarono gli affari della Chiesa, come potevansi regolare prudentemente per riparare ai mali, che lo Scisma avea cagionati. Quanto alla riforma della Chiesa nel suo Capo, e nelle sue Membra, il Papa dichiarò, che egli la sospendeva sino al prossimo Concilio, che egli indicò nel 1412. non potendo farla attualmente a motivo della partenza di molti Prelati: indi congedò il Concilio coll' Indulgenza Plenaria, per tutti quelli, che ci aveano assistito e che ci aderivano.

Ciò che stabilì invincibilmente l'autorità del Concilio di Pisa, si è, che non solamente la Chiesa di Francia, d'Inghilterra, di Portogallo, di Allemagna, di Boemia, di Polonia, e dei Regni del Nord, e della maggior parte d'Italia hanno riconosciuta la sua validità; ma che Roma stessa vi si è sottomessa, e lo risguardò come legittimo, riconoscendo Alessandro V. e il suo successore Giovanni XXIII. Vi è di più: La Chiesa Universale nel Concilio Generale di Costanza ha approvato quello di Pisa, di cui era come una conseguenza, ed una continuazione. In Francia fu sempre risguardato come legittimo, per questa ragione, che in uno Scisma, come non si può saper con certezza, qual tramolti Contendenti sia il vero Papa, la Chiesa ha il poter di raunarsi e di eleggere un Papa, che tutti i Fedeli devono riconoscere. „ Questo Concilio, dice „ il Celebre Bossuet, teneva la sua „ autorità dalla Chiesa Universale, „ cui rappresentava, e dallo Spirito „ Santo, che colla sua virtù onnipotente riuniva in un corpo solo, tante membra sparse: e la „ Chiesa ridotta allo stato infelice, „ in cui si trovava, era nel caso „ dell'assoluta necessità. Quindi era

„ d'uopo, che ella si raunasse in questa „ lunque maniera si fosse „.

Si può vedere più diffusamente questa materia nella Storia del Concilio di Pisa del Sig. P' Enfant, e nel Trattato di Gerson, *De auctoritate Papæ ab Ecclesia: ovver nell'Analisi*, che il Sig. Dupin fece di quest'Opera. *Coll. C. T. XI. pag. 2164. Spicil. p. 261. Aff. c. 1. v. 6. Joan. Gerson. Oper. T. II Part. I. p. 131 Joan. c. 16. v. 16. Bossuet Def. de la Decl. du Clergé de Fr. I. V. e. 10.*

PISA e Milano (C. di) l'anno 1511. L'Imperator Massimiliano, e Luigi XII. Re di Francia, avendo giusto motivo di lagnarsi del Papa Giulio II. che erasi dichiarato apertamente loro nimico, impegnarono per mezzo dei loro Ambasciatori i Cardinali di Santa Croce, di Narbona, e di Cosenza, a convocare un Concilio a Pisa, desiderando, che questo fosse un Concilio Generale, e con questa vista, lo qualificarono con questo nome.

I motivi esposti nella convocazione, che fu assisa, era di riformare la Chiesa nel suo Capo, e nelle sue Membra, e di punire certi delitti notori, che da lungo tempo scandalizzavano la Chiesa Universale: che la necessità di tenere siffatto adunanza era urgente: che Giulio Papa avea non pur negletto di convocarne uno, ma che inoltre avea delusa la proposizione tutte le volte, che gli era stata fatta. Finalmente citavasi il Papa a comparire, ma in termini rispettosi.

Oltre a ciò, per rispondere alle querele di Giulio II. pubblicarono un'apologia della loro condotta, e stabilirono con principj la convocazione del Concilio di Pisa, 1. Sul precetto della Chiesa, tratto dalla Sessione trentanovesima del Concilio di Costanza; poi sopra il voto del Papa, che avea promesso di far tenere un Concilio; sopra il giuramento dei Cardinali, e per evitare un grandissimo scandalo: finalmente esposero, che i Canonici, i quali insegnano, che il Papa deve convocare il Concilio, devono intendersi di legge ordinaria; ma che vi sono dei casi,

zasi, nel quali un Concilio può esser indicato, e raunato senza il Sommo Pontefice.

Il Papa dal canto suo volle opporre Concilio a Concilio, e con questo disegno diede una Bolla, colla quale egli convocava un Concilio Generale a Roma, e citò i tre Cardinali, che aveano intimato il Concilio di Pisa, a comparire a Roma dentro un tempo limitato, sotto pena di essere privati della dignità Cardinalizia. Ma questo non impedì la tenuta del Concilio di Pisa.

L'apertura fu fatta il primo di Novembre dello stesso anno. Quattro Cardinali vi si trovarono colla Procura di altri assenti. Vi si trovarono inoltre parecchi Vescovi di Francia, e molti Abati, i Procuratori del Cancellier della Chiesa di Parigi, molti Dottori della stessa Chiesa, i Deputati delle Università di Tolosa, e di Poitiers, e gli Ambasciatori del Re Luigi XII.

I. Sess. Il Cardinale di S. Croce vi presedette. Vi si decise che la Convocazione del Concilio di Pisa per la Riforma della Chiesa nel suo Capo, e nelle sue Membra era giusta, e legittima; e tutto ciò, che era stato fatto, o fosse per farsi in pregiudizio di esso Concilio, era nullo.

II. Sess. Si regolò ciò che riguardava il buon ordine dell' Assemblea; vi si lesse un Canone del Concilio di Toledo, sopra la condotta che si dee osservar nel Concilj. Si nominarono Giudici per udire le cause concernenti la Fede, lo Scisma, e la Riforma della Chiesa; e questi furono i Vescovi di Lodeve, di Luzon, di Rodi, di Angouleme.

III. Sess. Vi si fece un Decreto, il quale portava, che questo Concilio non potrebbe esser separato, fin tantochè la Chiesa non fosse riformata nel suo Capo e nelle sue Membra: vi si rinnovarono i Decreti del Concilio di Costanza sopra l'autorità dei Concilj Generali. Ma siccome il Papa fece allora una Lega tra Ferdinando e i Veneziani, ed egli vi diè principio coll' attaccate lo Stato di Firenze, della dipen-

denza del quale era Pisa, così i Padri del Concilio crederettero di doverlo trasferire a Milano, e infatti si portarono a quella parte; e siccome gli Svizzeri fecero allora una incursione nel Milanese, così la quarta Sessione non si tenne, che ai 4. Gennaio 1512.

IV. Sess. A Milano, alli 4. Gennaio 1512. L'Assemblea fu molto più numerosa. I Cardinali di S. Severino, e di S. Angiolo, si unirono agli altri. Il Procurator Generale dell' Ordine dei Premostratensi vi fece un lungo Discorso sopra i disordini, che devastavano la Chiesa del Signore, ed esortò i Padri a ripararveli: *In collabentis Ecclesie reparationem*. 2. Vi si lesse i Decreti coi quali si accordavano trenta giorni al Papa per determinarsi a riformare da sè gli abusi, che si erano introdotti, ovvero di raunare un Concilio Generale, o di unirsi ad essi in quello, che aveano già raunato.

V. Sess. 11. febbrajo. Si rinnovò il Decreto del Concilio di Costanza, contro chiunque maltrattasse le persone, che si portassero al Concilio.

VI. Sess. 24. Marzo. Un Dottor Deputato della Università di Parigi vi fece un Discorso: Fu citato di nuovo nelle solite forme il Papa Giulio, e non essendo comparso, si dimandò, ch'ei fosse dichiarato contumace. Si pubblicarono diversi Decreti, e tra gli altri sopra la vita esemplare che debbono menar gli Ecclesiastici, sopra l'ordine che dev' esser osservato nel Concilio riguardo alle Sessioni, ed alle Congregazioni. Si confermò come legittima la Indizione del Concilio per le ragioni enunziate nell' Apologia di cui si parlò, e sopra il giuramento solenne dato dal Papa Giulio e dai Cardinali, di raunar dentro due anni un Concilio; che siccome il Papa non avea osservato il giuramento, il diritto era devoluto ai Cardinali per raunare il Concilio: si annullò, e cassò la convocazione del Concilio, che era stata fatta a Roma da Giulio II.

VII. Sess. 19. Aprile. I Promota-

ri dimandarono , che fosse dichiarato , che il Papa Giulio era incorso , come contumace nella sospensione issofatto per l'amministrazione del sommo Pontificato . In conseguenza fu chiamato per tre volte appiè dell' Altare , e alla porta , e fu rimessa alla Sessione seguente la decisione dell' Affare .

VIII. *Seff. 21. Aprile.* Il Vescovo di Magalona (oggidì Montpellier) vi cantò la Messa . Si fece il Decreto , che sospendeva il Papa Giulio . Il Concilio , dopo di aver esposto a parte a parte tutto ciò , che avea fatto presso il Papa per indurlo ad accordargli la sua protezione , esorta i Cardinali , i Vescovi , e i Principi , in somma tutto il Popolo Cristiano a non riconoscerlo più per Papa , come dichiarato notoriamente contumace , autore dello Scisma , incorriggibile , e indurato , e come tale avendo incorso le pene fulminate nei santi Decreti dei Concilj di Costanza e di Basilea , e sospeso da ogni amministrazione Pontificale , la qual era devoluta di pien diritto al Concilio .

Questa fu l'ultima Azione di questo Concilio ; imperciocchè i Francesi essendo stati costretti ad abbandonare il Milanese , i Prelati furono anche essi obbligati a lasciar Milano , e a ritirarsi a Lion , dove vollero continuar il Concilio , ma inutilmente .

Ad onta di questo esito infelice il Re Luigi XII. accettò il Decreto del Concilio , che sospendeva il Papa , e fece divieto a' suoi sudditi d'impetrar alla Corte di Roma nessuna provvisione ; nè di aver riguardo alle Bolle , che il Papa potesse spedire : e questo con Lettere Patenti date a Blois il 16. Giugno 1512. Il che avendo inteso il Papa Giulio mise sotto Interdetto il Regno di Francia ; ma Luigi XII. protestò contro questa Bolla del Papa . *In Alt. 11. Cont. Pis. p. 108. e seg. e pag. 93. e seg.*

PISTES (C. di) *Pistense* , l'anno 862. tenuto da Carlo Calvo . Vi si pubblicò uno dei suoi Capitolari

contro i rubamenti . Rotado di Soissons vi appellò al Papa della Scimmia , che Incarnato Arcivescovo di Rheims avea pronunziata contro di lui . Incarnato fu obbligato a seguire questo Concilio e a desistere all'appellazione di Rotado . V. Soissons . *T. VIII C. p. 255.*

POISSI (Assemblea dei Vescovi di Francia a) l'anno 1561. Fu tenuta in occasione del famoso Colloquio di questo nome , e vi si fecero molti Regolamenti di Disciplina utilissimi . 1. Sopra la promozione dei Vescovi : vi si ordinò di affigere alla porta della Chiesa Cattedrale , e d'altri luoghi il nome di chi sarà stato eletto dal Re a un Vescovato , affinchè ognuno possa dichiarare , s'egli abbia difetti , che lo rendono incapace di così alta Dignità . 2. Sopra la Residenza : s'ingiugne ai Vescovi , e agli Arcivescovi di non assentarsi dalle lor Diocesi più di tre mesi ; altrimenti ne renderanno conto al Metropolitano ; si esortano ad applicarsi alla predicazione , che faranno da se , o faranno esercitare da altre persone di sana Dottrina ; a far la visita delle lor Diocesi , e a tener ogni anno i lor Sinodi .

Gli Arcivescovi rayeranno il Concilio Provinciale ad ogni tre anni , a tenor del Decreto del Concilio di Basilea . Non vi si fulmineranno scomuniche , se non per gravi motivi . I Teologi faranno esattamente le lor Lezioni di Teologia , alle quali assisteranno i Canonici . I Curati non potranno esser messi al possesso , se non saranno stati esaminati e approvati dal Vescovo coi Canonici Anziani ; saranno ordinati Sacerdoti dentro l'anno , e risiederanno con esattezza ; spiegheranno il Vangelo al Popolo , e integneranno a pregare come conviene . Si proibiscono le Messe private in tempo della Messa solenne .

S'ingiugne ai Sacerdoti di prepararsi con divozione prima di accostarsi al Santo Altare ; di pronunziare distintamente le parole del Sacrificio ; di adempiere con gravità e con

con decoro a tutte le cerimonie: si proibisce di suonare sull'Organo altre arte, che gl' Inni, e Cantici spirituali: si prescrive di correggerne e di riformare i Libri dell' Ufficio Ecclesiastico: si aboliscono tutte le pratiche superstiziose: si ordina di avvertire il Popolo, che le immagini non sono esposte nelle Chiese, che per richiamar la memoria di Gesù Cristo e dei Santi. Si vuol che quelle, che hanno qualche cosa d' indecente, o che rappresentano storie vane e ridicole siano del tutto levate. Questi regolamenti terminano con una professione di Fede, nella quale si rigettano particolarmente gli errori dei Luteroi, dei Calvinisti, e degli altri Settarij.

POITIERS (C. di) *Piùavien- se*, l'anno 595. In questo Concilio Crocidida e Basina, Religiose di Santa Croce di Poitiers, ribellate contro la loro Abadessa Lobuera furono scomunicate. Si dimandò loro ragione della loro uscita del Monastero, delle violenze commesse contro Gondogefilo, e gli altri Vescovi, che avevano voluto giudicarle l'anno precedente, e dell'ultima loro ribellione contro l' Abadessa e il Monastero. Furono esortate a dimandar perdono; il che negarono altrettanto di fare, minacciando di uccidere l' Abadessa. I Vescovi avendo consultato i Canonici, le dichiararono scomunicate: sinattantochè facessero penitenza, e ristabilirono l' Abadessa nel governo del Monastero. *Greg. Tur. X. Hist. 16.*

POITIERS (C. di) l'an. 1004. alli 13. Gennaio, convocato da Guglielmo V. soprannomato il Grande, Conte di Poitiers, e Duca d' Aquitania, illustre per la sua pietà. Cinque Vescovi fecer vi tre Canonici: vi si ordinò, che quelli che dirubassero le Chiese, che spogliassero i poveri del poeo, che hanno, o che percuotessero i Chierici disarmati, farebbono anatematizzati; e s'egli- no si ribellassero, che i Signori e i Vescovi si rannerebbono, marciarebbono contro i Ribelli, e faceheg- giarebbono quanto mai fosse di lor

ragione, sinattantochè si sottomet- tessero. Gli altri Canonici proibiscono ai Vescovi di non ricever nulla pei Sacramenti della Penitenza e della Confermazione, ai Sacerdoti e ai Diaconi di tener donne in casa loro. *Tom. IX. Conc. p. 280.*

POITIERS (C. di) l'an. 1121. in proposito dell' Appostolato di S. Marziale di Limoges, intorno al quale non s'è deciso nulla. *D. M.*

POITIERS (C. di) l'an. 1074. in presenza del Cardinale Geraldo, Legato. Vi si agitò la materia della Eucaristia, e gli animi si riscal- darono per modo contro Berengario, che sosteneva la sua Eresia, che egli temè di restarvi ucciso.

POITIERS (C. di) l'an. 1078. dal Legato Ugo Vescovo di Die. Vi trovò egli di molti ostacoli ai suoi disegni, come rilevasi dal conto che egli ne rende di questo Concilio al Papa Gregorio VII. Egli si lagna che il Re di Francia Enrico I. avesse proibito al Conte di Poitiers di comportare che il Concilio si tenesse nei suoi Stati, e che l' Arcivescovo di Tours, cui egli chiama l' ob- brobrio della Chiesa, e il Vescovo di Rennes si fossero renduti quasi arbitri del Concilio: che l' Assem- blea era stata sconvolta dai Servi di quei Vescovi, che c'erano entrati armata mano. Si attribuiscono a questo Concilio dieci Canonici, e alcuni credono, che sia lo stesso, che quello del 1095. *Tom. X. Conc. p. 366. Fl.*

POITIERS (C. di) verso l'an. 1095. Vi si fecero dieci Canonici, il primo dei quali proibisce ai Vescovi di ricevere le investiture dal Re, o da altri Laici, sotto pena di scomunica e d' Interdetto dalle Chiese.

POITIERS (C. di) l'an. 1100. 18. Novembre, da due Legati assistiti da intorno ottanta Prelati, tra Vescovi e Abati; un dei quali era Ivo de Chartres, Norgoldo Vescovo di Autun accusato di Simonia vi fu condannato a restituire la Stola, e l' Anello Pastorale; ma essendosi ritirato, e non avendo voluto obbedire a questo giudizio, fu depo- sto.

sto dal Vescovado e dal Sacerdozio, e si scomunicarono tutti quelli, che gli prestassero ubbidienza, come a Vescovo. Ma egli persistette nel suo rifiuto di arrendersi al giudizio, e ritenne la Stola e l'Anello. Ma il più importante affare che vi si trattò fu quello di Filippo Re di Francia, che avea sposato Bertrada. I Legati ad onta delle rappresaglie di una quantità di Vescovi, e di quelle ancora di Guglielmo IX. Duca di Aquitania, pronunziarono una Scomunica contro Filippo e Bertrada: il che diede occasione a un grave tumulto, e i Legati corsero rischio di restarvi uccisi. Trattanto questa Scomunica fece in quel tempo una tal impressione sugli animi, che durante il soggiorno che Filippo e Bertrada fecero a Sens, si tennero serrate le Chiese. Della qual cosa la Regina Bertrada ne prese tanto sdegno, che mandò a romper le porte di una Chiesa, e vi fece dire la Messa da uno dei suoi Cappellani. In questo Concilio fecerli fedici Canonì, il primo dei quali porta, che non vi saranno, che i Vescovi, i quali daranno la Tonsura ai Chierici, e gli Abati ai Monaci, e che non si esigeranno per questa funzione nè forbici, nè tovaglie. *T. X. Cont. p. 720.*

Q

QUIERCI (C. di) sopra l'Oise *Carisfacense*, l'anno 849. Gottescalco vi fu condannato da Incmaro con dodici Vescovi a esser battuto e rinchiuso a Hautvillers, dov'egli scrisse due professioni di Fede, nel senso dello Scritto che egli avea presentato al Concilio di Magonza nell'848. Si scrisse allora *pro*, e *contra* Gottescalco. *T. VIII. C. p. 56.*

QUIERCI (C. di) l'anno 853. Alcuni Vescovi, e alquanti Abati sottoscrissero quattro Articoli composti da Incmaro contro la dottrina di Gottescalco.

QUEIRCI (C. di) l'anno 857. 25. Febbrajo. Carlo il Calvo vi raund per rimediare ai disordini della Chiesa, e i Signori, per dar ri-

medio a i mali della Chiesa, e dello Stato. *Ibid. p. 246.*

QUIERCI (C. di) l'anno 858. In questo Concilio i Vescovi delle Provincie di Rheims, e di Rouen scrissero una lunga Lettera di rimprovero al Re Luigi, perchè egli venisse in Francia, e essendovi invitato dai Signori malcontenti del Governo del Re Carlo. „ Noi abbiamo inteso, dicono, che nelle Dio- cesi per dove passate, si commettono delle crudeltà, e delle abominazioni, che superano quelle dei Gentili, e noi stessi le vegliamo in parte; voi pretendete di venir a correggere gli abusi; voletele piuttosto le armi vostre contra i Pagani“, ec. *p. 654.*

R

RATISBONA (C. di) in Baviera, *Ratisbonense* l'anno 792. Vi si condannò Felice Urgelitano convinto di errore, e fu spedito a Roma al Papa Adriano; in presenza del quale confessò i suoi errori, e gli abjurò nella Chiesa di S. Pietro, indi tornò al suo Paese. Egli sosteneva, come Elipando, che Gesucristo Uomo non era che Figliuolo di Dio per adozione. *D. M.*

RATISBONA (C. di) l'an. 807. Si decise in questo Concilio, che i Corepiscopi non più facessero funzioni Vescovili, non essendo che Preti; e tutte quelle che avessero fatte, fossero dichiarate nulle: vi si proibì inoltre di far nuovi Corepiscopi. Contuttociò non cessarono del tutto, ehe verso la metà del decimo secolo. *D. M.*

RAVENNA (C. di) *Ravennatense*, l'anno 874. dal Papa Giovanni VIII. alla testa di settanta Vescovi: vi si terminò una differenza tra Orso, Doge di Venezia, e Pietro Patriarca di Grado. *T. IX. C. p. 1235.*

RAVENNA (C. di) l'anno 877. 22. Luglio. Il Papa e quarantave Vescovi tennero questo Concilio per rimediare ai disordini della Chiesa, e dello Stato; vi fecero XIX.

Canonì. Il primo porta, che il Metropolitano manderà a Roma dentro i tre mesi dopo la sua consecrazione, per esporre la sua Fede, e dimandar il *Pallium*; e trattanto non eserciterà nessuna funzione. Il Vescovo eletto farà consecrato dentro tre mesi, sotto pena di scomunica. *Ibid.* p. 300.

RAVENNA (C. di) l'anno 898. dal Papa Giovanni IX. in presenza dell'Imperatore Lamberto; vi si rilessero gli Atti del Concilio Romano, e vi si approvarono dodici Articoli.

RAVENNA (C. di) l'anno 967. in Aprile. L'Imperator Ottone vi restituì al Papa la Città, e il territorio di Ravenna. Erolfo, Arcivescovo di Salisburgo, vi fu deposto, e l'Atto di sua deposizione fu sottoscritto alli 15. Aprile da cinquantasette Vescovi; compreso Papa Giovanni XIII. L'Imperator sottoscrisse sotto il Papa, e i Vescovi in seguito. Magdeburgo fu eretto in Arcivescovato. *Tom. IX. C. p. 674.*

RAVENNA (C. di) l'anno 968. Molti Vescovi di Italia, e di Germania vi sottoscrissero un cambio tra la Chiesa di Halberstat, e quella di Magdeburgo.

RAVENNA (C. di) l'an. 998. primo Maggio. Gerberto, che n'era Arcivescovo, vi fece tre Canonì con otto Suffraganei di sua Metropoli. D. M.

RAVENNA (C. di) l'an. 1014. 30. Aprile, dal nuovo Arcivescovo Arnolfo. Vi fu esposto, che durante la vacanza della Sede di Ravenna, che avea durato undici anni, erano state fatte delle Ordinanze illecite, e delle dedecazioni irregolari; e fu detto, che tutti quelli, che fossero stati a quel modo ordinati, restassero sospesi, suo ad una più esatta discussione, e che tutte le Chiese, ed Oratorj consecratì da Adalberto, a cui l'Imperatore avea conferito il Vescovato di Arcia, fossero interdetti, e la benedizione dichiarata nulla. *T. IX. C. p. 833.*

RAVENNA (C. di) l'an. 1128.

Il Papa Onorio vi depose i Patriarchi d'Aquilea, e di Venezia, ovvero di Grado, per essere stati favorevoli agli Scismatici. *Pagi.*

RAVENNA (C. di) l'an. 1261. tenuto d'ordine del Papa Alessandro IV. e questo, per prestar aiuto contro i Tartari. Ma questo Papa morì alli 25. Maggio dello stesso anno, prima di poter tenere il Concilio, intimato da esso per il mese seguente di Luglio.

RAVENNA (C. di) l'an. 1226. 8. Luglio da Bonifazio di Lavagna Arcivescovo di quella Città, con otto Vescovi suoi Suffraganei. Vi si pubblicò una Costituzione divisa in nove Articoli, il primo de quali condanna un'abuso introdotto dai Latici; ed era, che quando eran fatti Cavalieri, ovvero si maritavano, facevano venir dei Mimi, e dei Buffoni, per far allegrezza in occasione di queste Feste. *T. XI. C. 1246.*

RAVENNA (C. di) l'an. 1311. da Rainaldo Arcivescovo di Ravenna, per l'affare dei Templarij. Vi si trovarono otto Vescovi della Provincia, e tre Inquisitori, due Frati Predicatori, e un Frate Minore. Vi si fecero comparire sette Templarij, che senza punto impallidire, negarono costantemente tutti i delitti, ond'erano imputati. Il giorno dopo si giudicò, che si dovessero tenere per innocenti quelli, che avessero confessato per timor dei tormenti; ma ve ne furono cinque soli, che fecero la purga canonica. In questo Concilio si pubblicò una Costituzione di trentadue Articoli, colla mira di rinnovare gli antichi Canonì mal osservati. Il più importante riguarda le violenze usate contro i Vescovi, ch' erano carcerati, uccisi, o scacciati dalle lor Sedi, e spogliati del loro beni. Si pronunziarono contro gli Autori di questi delitti, tutte le censure, e le pene spirituali; ma questo rimedio non era bastevole. *Tomo XI. Conc. pag. 1533.*

RAVENNA (C. di) l'an. 1314. dallo stesso Arcivescovo, assistito da sei Vescovi, e da quattro Deputati.

ti. Questo Concilio fece un Regolamento in venti Articoli. Vi si proibisce tra l'altre cose, di ordinar Vescovo nessuno straniero ovvero incognito, il qual non abbia Popolo soggetto di qua dal mare: di far funzioni Pontificali nè Ordinanze nelle lor Chiese. " *Gl'incogniti erano certamente Vescovi in partibus, il cui numero cresceva di giorno in giorno.* " Quando i Vescovi passeranno nelle loro Città, o Diocesi, i Curati faran suonare le Campane. affinché i Popoli possano venir a ricevere la Benedizione ginocchioni, sotto pena di cinque soldi di ammenda applicabile ai Poveri. " *I Canonici, ovvero Religiosi andranno incontro al Vescovo in Cappella, coll'acqua benedetta, l'incenso, e la Croce, cantando sino alla porta della Chiesa, e riceveranno la sua Benedizione solenne prostesi davanti l'Altare.* " *Quest'è la prima volta, dice il Sig. Fleury, che si vede un Decreto espresso per far rendere ai Vescovi questi onori e riveri, che il rispetto e l'affezione de' Popoli si conciliavano moltissimo nei primi secoli.* Lo stesso Concilio dice inoltre, che, " *nessun Religioso, nè altri potranno esentarsi dalla visita degli Ordinarij, sotto pretesto di prescrizione.* I Sacerdoti saranno tenuti a celebrare la prima Messa dentro tre Mesi, dopo la loro Ordinazione; e in appresso a dirla, almeno una volta l'anno. " *T. XI. C. p. 1604.*

REDINGA [C. di] in Inghilterra, *Redingense*, l'anno 1279. 30. Luglio, dall' Arcivescovo di Cantorberi, Legato del Papa, e da suoi Suffraganei. Vi si rinnovarono le Costituzioni del Concilio Lateranese dell'anno 1215. e di quello di Londra del 1268. contro la pluralità dei Benefizj con cura di Anime. Vi si fece inoltre un Regolamento per le Religiose; alle quali è prescritto di cantar l'Uffizio senza troncarvi nulla; inoltre la maniera di fare, o di ricever visite; imperciocchè in allora non osservavano perfetta Clausura. *T. XI. C. p. 1062.*

REDON (C. di) Abazia nella Bretagna, nel Monastero di S. Salvatore, *Redonense*, l'anno 848. Nomenojo, Duca di Bretagna, obbligò quattro Vescovi Bretoni a rinunziare le loro Sedi, ed altri ne furono sostituiti in luogo loro, ed eresse tre nuovi Vescovadi, Dol, S. Brieu, e Treguier, dando a Dol il titolo di Metropoli, cui conservò ad onta di Tours per 300. anni. I sette Vescovi furono consecrati a Dol, e Nomenojo dichiarato Re, che era l'oggetto, che egli si era proposto in tutti questi cambiamenti.

RHEIMS (C. di) *Rhemense*, l'an. 625 tenuto dall'Arcivescovo Sonacio, alla testa di quaranta Vescovi. Vi si fecero venticinque Canonici, uno dei quali dice, che si osserveranno quelli del Concilio di Parigi dell'anno 613. S. Arnolfo di Metz, e S. Cuniberto di Colonia assistettero a questo Concilio.

RHEIMS (C. di) l'an. 813. alla metà di Maggio, tenuto per ordine di Carlo Magno, per ristabilire la Disciplina Ecclesiastica. L'Arcivescovo Vulfario vi presedette. Si cominciò, secondo il costume, da un digiuno di tre giorni: vi si fecero quaranta Canonici. *Tom. VIII. Conc. p. 1253.*

RHEIMS (C. di) l'an. 913. Sulfio di Rheims coi suoi Suffraganei, ordinò a quelli che si erano trovati alla battaglia di Soissons tra Roberto e Carlo, di far penitenza tre Quaresime, nel termine di tre anni.

RHEIMS [C. di] ovvero di Basilea tre leghe distante da Rheims, l'an. 991. 17 Giugno, raunato per ordine di Ugo Capeto, contro Arnolfo, Arcivescovo di Rheims e figliuolo di Lotario. Egli era stato preso a sospetto di passare di intelligenza con suo Zio Carlo di Lorena, eh' erasi impadronito della Città di Rheims, e che poi fu preso da Ugo Capeto, e messo in prigione ad Orleans. Seguino, Arcivescovo di Sens, presedette al Concilio come il più anziano: e Arnolfo Vescovo d'Orleans, come il più dotto Vescovo delle Gallie, ne fu il Promotore, e incaricato

cato di far le Proposizioni . Egli esortò i Vescovi a operare senza passione, ma con libertà, e propose il soggetto del Concilio . Egli disse, che si trattava di sapere, se Arnol-
 do di Rheims potesse purgarsi dal delitto di Lesa Maestà, di cui era incolpato . Furono poi prodotte le prove contro di lui . Ma tre uomini distinti per scienza, cioè Giovanni Scolastico d' Auscerre, Ranulfo Abate di Sens, e Abbone di Fleury parlarono in difesa di Arnol- do di Rheims : eglino produssero la Lettera dei Vescovi di Africa al Papa Damaso, per mostrare, che tutti i grandi affari della Chiesa devono essere riservati al Papa ; soprattutto il giudizio dei Vescovi . Eglino citarono molti estratti delle false Decretali, e sostennero, che la Causa di Arnol- do dovea essere significata al Papa ; che le accuse, i Testimonj, e i Giudici, devono esser esaminati in un pieno Concilio .

A questo fu risposto, che Arnol- do era stato citato al Concilio con Lettere Canoniche, e per mezzo di Deputati da più di un' anno ; e si provò che la causa era stata portata al Papa, colla Lettera del Re Ugo a Giovanni XV .

Arnol- do d' Orleans fece, in questa occasione, un Discorso rimarchevole, dove tra l'altre cose è detto :
 „ Noi crediamo, che si debba sempre onorare la Chiesa Romana in grazia di S. Pietro, e noi non pretendiamo di opporci ai Decreti dei Papi, purchè non siano contrarj ai Canonj, che devono esser eternamente in vigore ; imperciocchè noi dobbiamo star bene attenti, che il silenzio del Papa, nè i suoi nuovi Decreti non si oppongano agli antichi Canonj . . . Se taluno pretende, che secondo Gelasio, la Chiesa Romana giudichi tutto il mondo, e non sia giudicata da chicchessia, metta egli a Roma un Papa, il cui giudizio non possa essere riformato . Anche i Vescovi di Africa lo hann'egli- no giudicato impossibile, quando hanno detto : Si può egli credere, che Dio faccia conoscere la veri-

„ tà a un solo tra noi, e la ricusa a una moltitudine di Vescovi rati in suo nome ? Indi Arnol- do recò in mezzo molti passi di S. Gregorio, per mostrare che questo Santo Papa approvava, che i Vescovi rei fossero giudicati sul luogo, senza aver ricorso alla Santa Sede . Infatti l'antico Gius era stato sconvolto dalle false Decretali . Egli conchiuse, che le Cauti, se evidenti devono essere terminate dal Concilio Provinciale, e soggiugne : Quel di Nicea comandava di tener un Concilio due volte l'anno, senza far menzione dell'autorità del Papa . Del rimanente, per non disputare, noi abbiamo assai più deferenza per la Chiesa di Roma, che non ne avessero i Vescovi di Africa, e la consultiamo come si è fatto in questa occasione . Se il suo giudizio è giusto, riceviamolo in pace ; se non lo è, noi obbediremo all' Appostolo, che ci comanda di non prestar orecchio nemmeno a un Angiolo, contro il Vangelo ; che se Roma tace, come fa di presente, noi consulteremo le Leggi .

Questo discorso conteneva per verità delle proposizioni troppo avanzate, dice il Sig. Fleury, e che parevano tendere al dispreggio della Santa Sede ; ma è giusto spiegar favorevolmente le parole di un Vescovo venerabile per età, e per Dottrina ; e che lungi dal consigliare lo Scisma, avea dapprincipio dichiarato, che bisognava rispettare la Chiesa Romana . „ Per altro, soggiugne lo stesso Storico, tutte le oneste persone non potevano a meno di non sentirne rammarico dei disordini, che regnavano in Roma da un secolo a questa parte ; rammarico però, che non poteva scemare il rispetto dovuto alla persona de' Pontefici, e alle loro Costituzioni .

Dappoi- chè furono udite le ragioni degli uni e degli altri, fu convenuto, che Arnol- do di Rheims poteva essere giudicato nel Concilio . Si fece dunque entrare, e gli si espose.

posero con dolcezza i benefizj, che egli avea ricevuti dal Re, e il male, che egli avea fatto a lui. Arnolfo si difese debolmente, dicendo, che ei si vedeva in poter dei suoi nimici; ma poco dopo confessò il suo delitto, e disse, che egli volea rinunziare il Vescovado, per averlo esercitato indegnamente.

Nella seconda Sessione, alla quale i due Re Ugo, e Roberto assistettero, Arnolfo d' Orleans esortò Arnolfo di Rheims a prostrarli davanti il Re, e dimandar loro la vita; il che egli fece, e fugli accordata. Poscia rimise al Re l'anello e il bastone Pastorale, e restituì ai Vescovi le altre Insegne della sua Dignità. Lesse in appresso il suo Atto di rinunzia, il qual diceva, che per i peccati, che egli avea confessati in segreto ai Vescovi, riputavasi indegno del Vescovado, vi rinunziava, e acconsentiva che un altro fosse eletto in sua vece. Fu questi Gerberto uom celebre, che pel suo amor alle Lettere, e per la parte, che egli avea negli affari della Chiesa, meritò in progresso di esser eletto Papa, sotto nome di Silvestro secondo.

Adalgero avendo confessato di aver aperte le porte di Rheims, e di esser entrato ostilmente nella Chiesa, accettò di esser deposto, e fu spogliato degli abiti sacerdotali, ond' era stato fregiato, e gli si accordò la comunione Laica, *Gerbert Hist. Cone. Rhen. Fleury.*

RHEIMS (C. di) l'an 1049. 3. Ottobre, il giorno dopo la dedicazione di S. Remigio, dal Papa Leon IX. Vi si trovarono venti Vescovi, intorno a cinquanta Abati, e molti altri Ecclesiastici. Nella prima Sessione fu proposto il soggetto del Concilio, cioè gli abusi, che praticavansi nelle Gallie contro i Canon; val dire la simonia, le funzioni Ecclesiastiche, le Chiese usurpate, o vessate dai Laici, i Matrimoni incestuosi, l'apostasia dei Monaci, e dei Chierici, i rubamenti, e le ingiuste detenzioni dei poveri, i delitti abominevoli, e alcune Eresie,

che serpeggiavano nel Paese. Tutti quei Vescovi vi purgarono dal sospetto di simonia, a riserva di quattro. Gli Abati fecero lo stesso, ma alcuni non ardirono risponder nulla. Fu deposto un Abate di Poitiers per incontinenza.

Nella seconda Sessione molti confessarono che erano entrati per Simonia. Si comunicarono quei Vescovi, che essendo invitati al Concilio non erano venuti, nè c'aveano mandata nessuna scusa in iscritto. Si fecero poi dodici Canon per rinnovare i Decreti dei Padri da lungo tempo caduti in dispregio, e si condannarono, sotto pena di anatema, molti abusi, che s'erano introdotti nella Chiesa Gallicana, come la Simonia, le promozioni dei Vescovi senza elezione del Clero e del Popolo. Alla fine del Concilio il Papa diede una Bolla, la quale ordinava di celebrare la Festa di S. Remigio il primo giorno di Ottobre.

RHEIMS (C. di) l'an. 1092. da Renaudo, Arcivescovo di Rheims, assistito da sei Vescovi della Provincia. Vi si esaminò la differenza, che diè motivo alla separazione del Vescovato d' Arras, da quello di Cambrai. Vi si trovarono i Deputati di Arras, e convennero, che si doveano ristabilire dei Vescovi nelle Città, che ne hanno avuto, e che son ritornate al loro primiero stato; e che se ne devono stabilire in quelle, che sono di qualche riguardo. L'Arcidiacono di Cambrai sostenne, che la Chiesa di Arras non dovea aver Vescovo proprio. Il Concilio rimise la decisione di questo affare al Papa, e ordinò alle Parti di portarsi a Roma a trattare la loro causa. Il Papa decise, che si dovesse ordinare un Vescovo ad Arras. Lambert dopo essere stato eletto ad Arras, fu consagrato in Roma del Papa *T. X. C. p. 464.*

RHEIMS (C. di) l'an. 1094. composto di tre Arcivescovi, e di otto Vescovi. Il Re Filippo sperava di farci approvare il suo matrimonio con Bertrada, attesochè Bertrada sua moglie era morta lo stesso anno. 43

di Chartres non volle intervenire a questo Concilio, e ne appellò al Papa, dicendo, che non gli sarebbe stato permesso di dire impunemente la verità in quel Concilio; soggiunse poi queste parole: „ Faccia il Re contro di me „ tutto ciò, che Dio gli permetterà „ di fare; m'impriogioni, mi allontan, mi proscriva, io son fermo „ colla grazia di Dio di soffrir tutto „ per la sua legge “. *Ib. p. 497.*

RHEIMS (C. di) l'an. 1105. Vi si elesse in Vescovo di Cambrai Odone, Abate di S. Martino di Tournay, che fu consagrato da Manafez di Rheims. D. M.

RHEIMS (C. di) l'an. 1115. 28. Marzo, dal Legato Conone. Egli vi scomunicò l'Imperatore Enrico, e rimandò ad Amiens il Vescovo Godifredo, che erasi ritirato nella Certosa. *Id.*

RHEIMS (C. di) l'an. 1119. dai 20. ai 30. di Ottobre, tenuto da Papa Calisto II. assistito da quindici Arcivescovi, e più di dugento Vescovi: imperciocchè ne fece venire da tutte le Provincie dell'Occidente. Vi erano quasi altrettanti Abati. Dopo la Messa, il Papa si assise sopra di un Trono elevato dirimpetto alla porta della Chiesa. I Vescovi e i Cardinali erano nel primo rango. Un Cardinal Diacono in piedi a fianco del Papa, teneva alla mano il Libro dei Canon per leggerlo, quando fosse d'uopo. Dopo le Litanie e le Orazioni, il Papa fece una specie di Omelia in latino sopra il Vangelo, nella qual disse, che la barca, figura della Chiesa, era agitata dai flutti. Un Cardinale fece poi un eloquente Discorso sopra il dover dei Pastori. Il Vescovo d'Ostia spiegò i diversi motivi per quali il Concilio era raunato.

Luigi il Grosso vi produsse i suoi lamenti rispetto alla Normandia, che il Re di Inghilterra gli avea invasa con violenza; ma il Concilio non volle esserne giudice. Ildegarda, Contessa di Poitiers, seguita dalle sue donne, essendo entrata nel Concilio fece i suoi lamenti contro il Conte Guglielmo Duca d'Aquitania, che

l'avea abbandonata, per prendere in sua vece la moglie del Visconte di Chatelleraut, e che era immerso in ogni genere di vizio, sino a gloriarsi di sue dissolutezze. Si accettarono le scuse dei Prelati di Aquitania, i quali rappresentarono che il loro Duca era malato, e che non avea potuto portarsi al Concilio, come il Papa gli avea scritto. Gli si accordò un indugio per presentarsi alla Corte del Papa, e ripigliare la sua legittima moglie sotto pena di anatema.

L'Arcivescovo di Lion si lagnò a nome del Vescovo di Macon, degli attentati dell'Abate di Cluni, contro dei quali parecchi altri Monaci e Chierici produssero grandi lamenti. L'Abate di Cluni difese la sua causa, e sostenne, che tutte le doglianze non erano fondate, che sopra l'attenzione ch'egli avea avuta di conservare i beni e i privilegi del suo Monastero; e disse, che il Papa saprebbe ben difendere i beni ch'egli avea confidati agli Abati di Cluni. Si esamò questo affare, e si confermarono i Privilegi di quel Monastero. Il Concilio fece cinque Decreti; il primo contro la Simonia; il secondo contro le investiture dei Vescovi e degli Abati, che furon proibite sotto pena di anatema, e della perdita della Dignità ricevuta a quel modo; il terzo contro gli usurpamenti dei beni della Chiesa; il quarto contro quelli, che esigono qualche retribuzione per il Battesimo, gli Oglia Santi, la sepoltura, la visita e l'unzione degli Infermi; l'ultimo è per la continenza dei Chierici. Si fece anche un Decreto per la Tregua di Dio: ma non vi si potè conchiuder la pace tra il Papa e l'Imperatore Enrico. Questo Principe essendo a Moulon, dove il Papa si trasferì mentre tenevasi il Concilio, non volle eseguir la promessa, che egli avea fatta con giuramento di rinunziare alle investiture.

Nell'ultima Sessione i Vescovi e gli Abati al numero di quattrocceventisette, avendo ciascuno un ceceo in mano si alzarono, e il Papa

comunicò solennemente molte persone, delle quali si lessero i nomi, e i due primierano l'Imperatore e l'Antipapa Bourdin. *T. X. C. p. 865.*

RHEIMS (C. di) l'an. 1131. 18. Ottobre, tenuto dal Papa Innocenzo II. alla testa di tredici Arcivescovi, di dugentesantatre Vescovi, e di un gran numero di Abati, di Chierici, e di Monaci, Francesi, Allemanni, Inglese, e Spagnuoli. Il più celebre degli Abati era San Bernardo. Egli fece luminosa comparfa in questo Concilio. Vi fu approvata la elezione del Papa Innocenzo, e Pier di Leone scomunicato, se non ritornava a respicenza. Si pubblicarono XVII. Canon di Disciplina, già publicati l'anno precedente nel Concilio di Clermont, e il Papa visconsagrò il Re Luigi il Giovine.

Il VI. di questi Canon proibisce ai Monaci e ai Canonici Regolari di studiar le Leggi Civili, e la Medicina per guadagnar dinaro, perchè l'avarizia gli impegnava in questo studio. Lo stesso Concilio proibisce i Tornei, perchè ci correva rischio la vita del corpo e dell'Anima, volendo far prova della sua forza e destrezza; e pronunziò anatema contro chi percuotesse una persona consagrata a Dio. *Tom. X. Conc. p. 982. D. M.*

RHEIMS (C. di) l'an. 1148. era vi il Papa Eugenio III. assistito dai Cardinali, da molti Vescovi di Francia, di Allemagna, d'Inghilterra, di Spagna. S. Bernardo vi fece confessare a Gilberto Poretano, ch'egli insegnava, che l'Essenza di Dio, la sua Divinità, la sua Sapienza, non è Dio: e il S. Abate impugnò fortemente questa proposizione, dopo una lunga disputa. S. Bernardo fece una professione di Fede contraria agli errori di Gilberto, che fu approvata dal Papa e dai Cardinali.

Eccome la sostanza: 1. „ Noi crediamo, che la natura semplice della Divinità è Dio, e che Dio è la Divinità; ch'egli è saggio per la sapienza, ch'è egli stesso; grande per la grandezza, ch'è egli stesso; e così discorrendo, 2.

„ Quando noi parliamo delle tre Persone divine, noi diciamo, che sono un Dio e una sostanza Divina; e per contrario quando parliamo della sostanza Divina, noi diciamo che ella è in tre Persone. 3. „ Noi diciamo che Dio solo è Eterno, e che non v'ha nessun'altra cosa, o chiamasi relazione, proprietà, o con altro nome, il qual sia Eterna senza esser Dio. 4. „ Noi crediamo, che la Divinità stessa, e la Natura Divina si è incarnata nel Figliuolo ec. “

Siccome molti membri del Concilio erano favorevoli a Gilberto, il Papa non confermò questo giudizio con un Decreto solenne; egli obbligò solamente Gilberto a ritrattar i suoi errori, il che fu fatto. Fu condotto a questo stesso Concilio una specie di Fanatico chiamato Eone della Stella, che avea sedotto molta gente del Popolo, pubblicando, che era egli quello che dovea giudicare i vivi ed i morti, sul fondamento di queste parole della Chiesa, *per eum qui venturus est etc.* che pronunziavansi allora *per Eon*. Ma siccome ci non diede che delle risposte sciocche, fu messo in prigione, dove morì poco tempo dopo.

Fu accusato nella stessa Assemblea Guglielmo, Arcivescovo di York, di non essere stato eletto canonicamente, nè consacrato legittimamente, ma intruso per l'autorità del Re: egli ne fu convinto; e Alberto Vescovo d'Ostia pronunziò contro di lui a nome del Papa la sentenza di deposizione; allegando per motivo, che prima della elezione egli era stato nominato dal Re Stefano; questa sentenza però fu data contro il parere della maggior parte de' Cardinali. Questo stesso Concilio fece alcuni Canon; la maggior parte ripetuti dai Concilj precedenti, e riferiti diversamente in diversi esemplari. Uno de' più rimarchevoli è quegli che fa conoscere l'origine dei Curati titolari. „ Non si metterà tanto nelle Chiese, dice questo „ Canone, Sacerdoti per commissione, „ ma ognuno avrà il suo Prete par-

colare, che non potrà esser deſtituito che dal Giudizio Canonico del Vescovo, e se gli adeguerà la suffiſtenza conveniente sopra i beni della Chiesa. T. X. C. p. 1107. Fl.

RHEIMS (C. di) l'an 1164. dal Papa Alessandro III per la Crociata.

RHEIMS (C. di) ovver piuttosto di S. Quintino nel Vermandese, l'an. 1235. donde l' Arcivescovo di Rheims con sei dei suoi Suffraganei andarono a Melun a trovare il Re, per fargli delle rimozionanze sopra certi articoli, che offendevano secondo essi la libertà della Chiesa. D. M.

RHEIMS (C. di) l'an. 1287. 1. Ottobre. Pietro Barbet, Arcivescovo di Rheims, sette Vescovi Suffraganei, e i Deputati di due altri, risolvettero concordemente d' inviare a Roma, per tener dietro fino alla intera sua spedizione all' affare che aveano coi Religiosi Mendicanti, in proposito dei lor privilegi per la Confessione e la Predicazione. T. XI. C. p. 1317.

RHEIMS (C. di) l'an. 1301. 22. Novembre. Vi si fece una Costituzione di sette articoli, la maggior parte dei quali riguardano i Chierici, che fossero citati a un Tribunale secolare. D. M.

RHEIMS (C. di) l'an. 1564. tenuto dal Cardinale di Lorena. Questo Concilio fu numerosissimo; i Vescovi di Senlis, di Soissons, di Chalons vi si trovarono. L' Arcivescovo di Sens (Pellevè) e l' Arcivescovo di Verdun, ch' erano allora a Rheims, vi presero posto, l' Arcivescovo alla dritta, e il Vescovo alla sinistra del Cardinale. I Procuratori dei Vescovi di Noyon, di Laon, di Amiens, e di Bologna v' intervennero anche essi. I Deputati dei Capitoli, e molti Abati che vi assistero ebbero il voto. Vi si tennero sino a diciannove Congregazioni. Nella seconda del 28. Novembre vi si concluse, che quanto all' Articolo della riforma dei costumi, sarebbe rimessa al Concilio seguente, dappoichè ogni Vescovo avesse esaminato nella sua Diocesi ciò che avesse bisogno di riforma. Si fecero moltissimi Statuti e Rego-

lamenti. Se ne trovarono diciotto stampati; i principali hanno per oggetto la Residenza dei Curati; l' amministrazione dei Sacramenti; la vita regolata che devono condur i Pastori; l' esame, tanto di quelli, che si eleggono per Curati, come di quelli, che aspirano agli Ordini Sacri. L' articolo spettante alla vita Clericale contiene degli eccellenti Regolamenti. *Labbe Coll. C. T. XV. pag. 43 &c.*

RHEIMS (C. Provinciale di) l'an. 1583. in Maggio, tenuto dal Cardinale di Guisa, assistito dai Vescovi di Soissons, di Laon, Beauvais, Chalons sopra la Marna, Noyon, e Amiens, e un Deputato di Selus. Vi si trattò del culto Divino, del Breviario, del Messale, del Rituale, dei giorni Festivi, dei Sacramenti, dei Seminarj, delle Sepulture, dei Curati, dei Capitoli, dei Simoniaci, del Confidenziarj, dell' Usura, delle Visite Vescovili, del Sinodo Diocesano. Di queste materie si trattò in cinque Congregazioni: si fecero molti Regolamenti intorno all' amministrazione de' Sacramenti, e ai doveri degli Ecclesiastici, che furono approvati da un Breve di Gregorio XIII. dell' 30. Luglio 1584. *Ibid. p. 848.*

RIEZ (C. di) in Provenza (ovvero la seconda Narbonese) *Regiense*, l'an. 439. li 29. Novembre, da S. Ilario di Arles alla testa di tredici Vescovi in circa: fu raunato per rimediare ai disordini della Chiesa di Embrun, eccitati per occasione della elezione di Armentario. Una Fazione composta di Laici lo avea nominato Vescovo senza il consenso del Metropolitano; e lo avea fatto ordinare da due Vescovi solamente, quantunque i Canonici ne prescrivano tre. Il Concilio decise, che nulla ostante, che i due Vescovi, che aveano ordinato Armentario meritassero di esser deposti, contuttociò farebbersi lor perdonato; ma che non sarebbe loro permesso di assister più a nessuna Ordinatione Vescovile, nè a verun Concilio Provinciale. Quanto ad Armentario, fu deciso, che non potesse esser Vescovo di Embrun; ma che si

tratterebbe, come il Concilio Niceno avea trattati i Novaziani, val dire, che sarebbe permesso ai Vescovi, se lo crederen ben fatto, di dargli una Parrocchia, o per governarla in qualità di Corepiscopo, o per assistervi al servizio, e partecipare dei Santi Misterj, come un Vescovo estraneo: che egli non potrebbe mai governare più di una Parrocchia, nè ordinar nessun Chierico ne' Minori, quantunque l' un e l' altro spesso si facesse dai Corepiscopi, nè esercitare nessuna funzione Vescovile, toltone la Confermazione, e la Consacrazione delle Vergini, e solamente nella sua Chiesa. Lo stesso Concilio accordò ai Preti la permissione di dar dappertutto la Benedizione, quando ne fossero richiesti, toltone nelle Chiese; e che si terrebbero due volte l' Anno Concilj Provinciali, secondo la Costituzione del Concilio Niceno. *T. III. C. p. 2285. a. b. Titl.*

RIGA (C. di) nella Livonia, *Rigense*, l' an. 1229, da Enrico, Arcivescovo di quella Città. Questo Concilio invidi a Roma sedici Deputati, tutti Preti, per esporre le loro doglianze contro coloro, che opprimevano la Chiesa di Riga; ma essendo stati arrestati sui confini della Livonia dal Governatore del Forte di Gofwin, Cavaliere dell' Ordine Teutonico, questo barbaro uomo li fece gittare coi piedi e colle mani legate in un torrente gelato, * dove quegl' innocenti Sacerdoti infelici restarono affogati. Non vi è nulla in questo Concilio, che risguardi lo stato della Chiesa. *Tom. XII. C. p. 405.*

RIMINI (C. di) *Ariminense*, nella Romagna sulle spiagge del Mare Adriatico, l' an. 359, convocato per ordine dell' Imperatore Costanzo, il quale vi fece concorrere tutti i Vescovi dell' Occidente, somministrando loro vettute, e quanto era necessario al loro mantenimento. Ma quelli delle Gallie, per dipender meno, dall' Imperatore, vollero intervenire a proprie spese. Ne vennero a Rimini più di quattrocento, dell' Irlanda, d' Italia, d' Africa, di Spa-

gna, delle Gallie, e d' Inghilterra; nel qual numero ve n' erano incirca ottanta di Ariani.

I Vescovi Cattolici, il più celebre dei quali era Restituto di Carragine, avendo sulle prime proposto di anatematizzare la Eresia Ariana con tutte le altre, tutti entrarono in opinione, toltone quelli della Fazione di Ursazio e di Valente, che erano Ariani. Questi tentarono di sorprendere i Cattolici con diversi artifizj, rappresentando, che la parola di *Consofanziale* era inutile; che era meglio dire *simile al Padre in tutte le cose*, di quello che introdurre nuovi vocaboli, che non servono ad altro, che a suscitare discordie, e che per l' altra parte non si leggono nella Scrittura. Gli Ortodossi, che componevano il maggior numero, risposero che non c' era più quistione di altra nuova formula; si querelarono altamente della doppiezza degli Ariani, e dichiararono, che non erano venuti per imparare ciò che doveano credere, ma per opporsi a quelli, che impugnano la verità, e introducevano delle novità nella Fede; che bisognava condannare la dottrina di Ario, e ricevere chiaramente la Fede Nicena. Si dichiarò che la professione presentata da Ursazio e da Valente era del tutto contraria alla Fede della Chiesa, e che non si poteva approvarla. Si confermò ciò che era stato fatto a Nicea, e si dichiarò, che non vi si doveva aggiungere neppure una parola. Valente e quelli di sua Fazione non vollero mai acconsentire a questa risoluzione del Concilio; quindi il Concilio li condannò, come furbi ed eretici, e li depose di viva voce. Trecento venti Vescovi sottoscrissero a questo Decreto: la Dottrina di Ario fu anatematizzata, come pure gli errori di Fozio e di Sabellio. Sin a quest' ora la Fede Cattolica era trionfante nel Concilio di Rimini. I Padri del Concilio scrissero nel tempo stesso una Lettera a Costanzo, nella quale significavano, che non aveano trovato niente di più acconcio per assicurarne

rate la Fede, quanto attaccarsi al Simbolo Niceno, del quale fanno un grande elogio, senza aggiungerci, nè troncarvi una sillaba: aggiungono, che tutti gli sforzi, che Valente e gli altri aveano fatto, non aveano servito che a far conoscere i cattivi disegni, e l'empietà di queste persone, e che erano stati costretti a separarli dalla lor Comunione.

Gli Ariani dal canto loro aveano già inviati a Costanzo dei Deputati sottili ed astuti, che preoccuparono l'animo di quel Principe contro il Concilio, mostrandogli la formula, che v'era stata rigettata; il che rinchioderebbe assai presto all'Imperatore. Quindi arrivati che furono a Costantinopoli i Deputati del Concilio, si ricusò di ammetterli all'udienza di Costanzo, e furono menati in lungo sotto varj pretesti senza dar loro alcuna risposta. Trattanto Costanzo scrisse ai Padri di Rimini, che egli voleva terminare gli affari dello Stato, prima di dar fine a quelli della Chiesa: Studì egli pertanto degli indugi senza fine, colla speranza, che tutti quei Vescovi annojati di starcene sì lungo tempo a Rimini, separati dalle lor Chiese, cederebbono alla sua volontà, e si vedrebbero costretti di abbandonar i termini di *Sostanza* e di *Consostanziale*.

Dall'altro canto gli Ariani, avendo fatto venire malgrado loro a Nicea nella Tracia, i dieci Deputati del Concilio, e avendoli intimoriti colle minacce, e indeboliti dalle violenze che loro fecero, gli obbligarono ad acconsentire all'abolizione delle parole di *Sostanza*, e di *Consostanziale*, e a ricever una Confessione conforme a quella, ch'era stata fatta a *Sirmio*, due anni prima: Ella diceva, che il *Figliuolo era simile al padre, secondo le Scritture*, senza aggiungerci altro: rigettava la parola *sostanza*, come nuovamente introdotta, e quella di una sola *Ipotesi* (val dire, *Sostanza*) nella Persona del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo, e diceva anatema a tutto ciò, ch'era contrario alla Dottrina espressa nella formula.

Finalmente gli impegnarono a far un atto di riunione cogli Ariani, e a lasciar tutto ciò, ch'era stato fatto a Rimini.

Trattanto l'Imperatore impose al Prefetto Tauro, di non soffrire, che il Concilio si separasse, sinoattantochè tutti i Vescovi avessero sottoscritto questa formola di Nicea. Egli ingiunse ai Vescovi di sopprimere le parole di *ousia*, e di *omousios*, val dire di *Sostanza*, e di *Consostanziale*: imperciocchè Ursazio, e Valente cogli altri Ariani, dicevano solamente che il Figliuolo era simile nella sostanza, laddove gli Occidentali, cioè i veri Cattolici, lo riconoscevano della stessa sostanza. Or gli Ariani procuravano di persuadere ai Cattolici, ma con vera furberia, che la soppressione della parola di *Sostanza* riunirebbe la Chiesa, sotto pretesto, che non si trovava nella Scrittura, e che scandalizzava i semplici colla sua novità.

Siccome il Prefetto Tauro avea ordine di non lasciar uscire i Vescovi di Rimini, se non avessero tutti sottoscritto questa Confessione di Fede, chiamata Formola di Nicea, ovver di Rimini, la maggior parte di loro vinti dalla debolezza, o dalla noja, cedettero alla violenza, e sottoscrissero alla formola; e il numero di quelli che ricusarono costantemente di non sottoscrivere si ridusse a venti. Tra questi S. Febado, Vescovo di Agen, e S. Servasio di Tongres, si mostrarono i più costanti; ma non poterono disimpegnarsi dai lacci, che furon loro tesi da Valente, e da Ursazio. Questi esposero loro, che non potevasi senza delitto rifiutare una proposizione di Fede Cattolicissima, prodotta, dicevano (ma falsamente) dai Vescovi di Oriente; che se la formola, di cui trattavasi, non paresse loro chiara abbastanza, egliu potevano aggiungerci ciò che volessero. I Cattolici, ai quali premeva trarsi d'impaccio in qualunque maniera, accettarono questa proposizione con allegrezza. Si produssero presto delle profession di Fede, disse-

se da Febado, e Servasio: portavano queste la condanna di Ario, e dichiaravano il Figliuolo eguale al Padre, senza principio, e senza alcun termine; ma nel tempo che si stendevano, Valente, fingendo di cooperarvi anch'esso dal canto suo, disse, che bisognava metterci, che il Figliuolo non è una creatura, come tutte le altre creature; or questa proposizione, sotto pretesto di distinguere il Figliuolo dalle creature, ne faceva una vera creatura più eccellente soltanto dell'altre: contuttociò sul fatto non se ne avvidero. Quei Prelati, dice il Sig. Tillemont, che avevano la semplicità della Colomba, ma non l'accortezza del Serpente, credettero con troppa facilità, e non riconobbero il laccio che lor si tendeva. Quindi sottoscrissero per sorpresa una Formola, che conteneva il veleno della Eresia Ariana. 1. In questo, che non esprimeva ciò, che allora era essenziale a dire. 2. In questo, che condannava tutto ciò, che gli era contrario, e per conseguenza la dottrina Cattolica, e se ne tornarono ai lor Paesi, senza accorgersi, che erano stati ingannati.

Si crede che l'ultima azione di questo Concilio, i cui principj erano stati sì belli, fosse la nomina dei Deputati, che s'inviarono a Costantinopoli. Ursazio, e Valente ne furono i Capi; questi, e i compagni della loro malizia, non tardarono a pubblicare la loro vittoria, e a vantarsi, che non avevano detto, che il Figliuolo non fosse creatura, ma che egli non era simile alle altre creature. Inoltre spiegavano in sensi eretici le parole più cattoliche, delle quali si erano serviti a Rimini per ingannare gli altri.

Trattanto questa formola fu inviata dopo il Concilio di Rimini nell'Impero, principalmente in Oriente, con ordine di esiliar tutti quelli, che non volessero sottoscrivere; quindi il maggior numero sottoscrissero, gli uni più presto, gli altri più tardi, o per timore, o per interesse, o per ignoranza. Ursazio, e

Valente, Capi della Fazione Ariana, avevano ordine di scacciare i Vescovi, che ricusavano di sottoscrivere questa Formola, e di metterne altri in sua vece; e come la persecuzione fu generale, il numero di quelli che sottoscrissero fu grandissimo.

Tutto il mondo gemette di questa sorpresa, e stordì d'essere divenuto Ariano, secondo la celebre espressione di S. Girolamo, la qual però non vuol prendersi a rigor di lettera, poichè finalmente i Vescovi, che non si trovarono al Concilio di Rimini, non sottoscrissero quella formola, e rigettarono quel Concilio, dacchè ne furono informati. Quest'è quel fine deplorabile, che rendette il nome del Concilio di Rimini tanto odioso alla Chiesa tutta, e che lo fece annoverare da S. Anastasio tra i Concilj Ariani. S. Ambrogio anch'esso aveva in orrore.

Ma tutti gli altri Vescovi, che non erano a Rimini, detestarono quel Concilio, e la maggior parte di quelli che erano caduti nei lacci degli Ariani, riconobbero presto la gravità del loro fallo, quando ne videro le conseguenze funeste. Furono veduti correte appiè dei Santi Confessori, protestare pel Corpo del Signore, e per quanto v'ha di più sacro nella Chiesa, che erano sempre restati nella purità della Fede, che non avevano mancato che di prudenza per iscoprire la doppiezza degli altri, e che erano pronti a condannare, e la propria lor sottoscrizione, e tutte le bestemmie degli Ariani. Quelli di Francia confessarono quasi tutti il loro errore, come si vede da un Concilio di Parigi, nel quale confessano, che la loro semplicità è stata ingannata dalla furberia di coloro, che han fatto loro sopprimere il vocabolo di *Sostanza*. S. Ilario dice, che il Concilio di Rimini fu cassato da tutto il mondo. Il Papa Liberio, nello Storico Sacrate, assicura tutto l'Oriente, che quelli, che erano stati o ingannati, o sorpresi a Rimini, erano poi ritrattati quasi tutti in se stessi, che avevano anatematizzata la professione

di Fede di quel Concilio, e sottoscritto il Simbolo Niceno.

Ciò nulladimante, malgrado la caduta della maggior parte de' Vescovi d'Occidente, egli è costante, che ve ne furono molti esenti da questa sorpresa. La Storia rimarca particolarmente il Papa Liberio, del quale il Concilio di Rimini avrebbe dovuto aspettare il sentimento, piucchè di ogni altro, Vincenzo di Capova, Gregorio Vescovo di Elvira nell'Andalusia, e parecchi altri. Ma questo non vietò, che gli Ariani non cagionassero una orribile confusione nella Chiesa, e nello Stato per la persecuzione che vi accessero, volendo obbligare i Vescovi a segnare la formola di Rimini, e perseguitando tutti gli Ortodossi, che volevano custodir fedelmente il deposito della Fede. *Atban. de Sin. p. 874. Ambr. de Fide l. 3. c. 7. p. 159. Hier. in Luff. c. 7. p. 143. Hil. in Aux. p. 122. Soc. l. 4. c. 12. p. 223. Theod. l. 11. c. 17. p. 68. Till. Fleury.*

ROMA (C. di) *Romanum*, l'anno 156. convocato per decidere, che la Pasqua dev'essere celebrata la Domenica dopo li 14 della Luna. Lo stesso anno si tennero diversi Concilij sopra lo stesso argomento, tra i quali si contano quelli di Cesarea in Palestina, di Ponto in Asia, di Corinto, di Otrhoena, e di Lion.

ROMA (C. di) l'anno 197 incirca. Il Papa Vittore vi volle comunicare gli Asiatici Quartodecimani; ma Policrate, Vescovo di Efeso, al par degli Asiatici, non fece gran conto di queste minacce. Molti altri Vescovi, in particolare il celebre S. Ireneo Vescovo di Lion scrissero sul tal proposito a Vittore, per indurlo a conservare la pace. Par tuttavia, dice il Sig. Fleury, che questa osservanza essendo divenuta pericolosa, non dovesse esser più tollerata. Checchè ne sia, durò ella qualche secolo in Asia, e in Oriente.

ROMA (C. di) l'anno 251. sopra i Caduti, tenuto da S. Cornelio Papa. Questo Concilio fu molto numeroso: vi si trovarono intorno a sessantasei Vescovi, tra i quali e'

era un gran numero di Confessori della Fede. Vi intervennero eziandio in gran quantità Sacerdoti e Diaconi. Vi fu deciso, che era permesso di dar la pace ai Caduti, perchè bisognava soccorrere i peccatori, e sanarli coi rimedj della Penitenza. S. Cornelio abbracciò il sentimento dei Vescovi di Africa, che ammettevano i Caduti alla Comunione, dopo una lunga penitenza, ed eziandio prima che terminasse la penitenza, s'erano in pericolo di morire. Lo stesso Concilio decise, che si doveano riguardare come nimici della Chiesa Novaziano, e gli altri Scismatici, che seguivano il suo parere inumano: cioè che quelli, che aveano abbandonata la Fede in tempo di persecuzione, non potessero più sperare salute, per quanta penitenza facessero. E i Vescovi vedendo di non poter vincere l'ostinatezza di Novaziano, e dei suoi aderenti, e obbligarli a rinunziare ad una opinione, che egli difendeva con tanto impegno, che degenerava in passione, gli recifero dal Corpo della Chiesa. Si confermarono in questo Concilio i Canon Penitenziali del primo Concilio Cartaginese. Del rimanente, nel mese di Novembre dello stesso anno, i Confessori Scismatici avendo rinunziato allo Scisma di Novaziano, furono ricevuti alla Comunione della Chiesa dallo stesso Papa, e da cinque altri Vescovi con gran contento di tutti i Fedeli. *Cyp. Ep. 52. p. 96. Theod. Hist. lib. III. c. 5. p. 129.*

ROMA (C. di) l'anno 313. 2. Ottobre, sopra lo Scisma de' Donatisti, e l'affare di Ceciliano. Fu convocato per ordine dell'Imperator Costantino, e tenuto nel Palagio della Imperatrice Fausta, chiamato la Casa di Laterano. Il Papa Milziade vi presedette alla testa di diciannove Vescovi. Ceciliano Vescovo di Cartagine vi tenne il posto di Parte: comparvero i suoi accusatori, alla testa dei quali c'era Donato, Vescovo delle Cafe-Nere in Numidia, riguardato come il primo Autore dello Scisma dei Donatisti. Que-

sti fu convinto di aver fatto Scisma a Cartagine, quando Ceciliano non era che Diacono: di aver ribattezzato; di aver imposto di nuovo le mani ad alcuni Vescovi caduti nella persecuzione; di aver sottratto i testimoni, e gli accusatori di questi fatti. Donato convinto di queste accuse, si ritirò dal Concilio, nè più ci comparve; quindi gli accusatori di Ceciliano confessarono, che non aveano che dire contro di lui, e gli Scismatici non allegarono, che dei vani argomenti, e le grida della plebaglia, la quale seguiva il Partito di Majorino.

Nella seconda Sessione si esaminarono le accuse contra Ceciliano; e non si trovò nessun argomento, che ne provasse la verità. Vi si esaminò il Concilio tenuto a Cartagine da settanta Vescovi, che aveano condannato Ceciliano, ma non vi si ebbe riguardo, perchè Ceciliano v'era stato condannato assente; ed egli scusavasi di non esser comparso, perchè temeva la violenza dei suoi Avversarj.

Nella terza Sessione, Ceciliano per giudizio del Papa Milziade, e degli altri Vescovi fu dichiarato innocente, e la sua ordinazione fu approvata. Donato dalle Case-Nere fu condannato come autore di tutto il male; ma il Concilio non credette di dover separare dalla sua Comunione i Vescovi, che aveano condannato Ceciliano, nè quelli ch'erano stati mandati per accusarlo. S. Agostino riferisce in sostanza il lor parere. „ Quando, „ dic' egli, il Beato Milziade pronunziò la sentenza definitiva, qual „ prova non diede egli di umanità, „ di sapienza, e di amor per la pace? Si guardò egli di rompere la „ pace coi suoi Colleghi, perchè non „ aveasi provato nulla contro di essi; „ e quanto agli accusatori di Ceciliano, contenendosi di caricare „ Donato, riconosciuto da lui autore di tutto il male, lasciò gli altri „ tri in istato di rientrar nella pace „ e nella unione della Chiesa, se lo „ avesser voluto “. *Ob P'uomo egregio!* (esclama S. Agostino, par-

lando di Milziade) *il cui giudizio fu seguito! ob il vero figliuolo della pace! ob il vero Padre del popolo Cristiano!*

In fatti, il Concilio lasciò loro la scelta di restare nelle lor Sedi, quantunque ordinati fuor della Chiesa: e quindi si regolò, che dovunque ci fossero due Vescovi, l'uno ordinato da Ceciliano, l'altro da Majorino, quegli che fosse stato ordinato il primo, fosse mantenuto in posto, e l'altro fosse provveduto di un'altra Chiesa. Nel giudizio di questo Concilio vedesi, dice il Sig. Fleury, un' esempio notevole di dispensa contra il rigor delle regole pel bene della pace. I Vescovi mandarono gli Atti di questo Concilio a Costantino, e protestarono, che aveano pronunziata sentenza, secondo che la giustizia esigeva. *Aug. Ep. 162. p. 279. TIII.*

ROMA (C. di) l'anno 341. sotto Giulio Papa, alla testa di cinquanta Vescovi, e tenuto per giudicare la causa di S. Atanasio, e degli altri, che erano venuti a querelarsi degli Eusebiani. Il Signor Tillemont crede, che tra questi debba numerarsi Osio di Cordova, e Vincenzo di Capua. Infatti molti Vescovi erano venuti a Roma a dimandar giustizia al Concilio delle violenze degli Eretici. Il Papa Giulio avea citato questi ultimi con una Lettera, a giustificare le accuse, da essi prodotte contro S. Atanasio, e a rispondere a quelle, che Marcello di Ancira avea prodotte contro di essi. Ma gli Eusebiani non giudicarono a proposito di portarsi al Concilio; il che gli renderebbe sospetti. I Vescovi ebbero molto riguardo alla Lettera del Concilio di Alessandria tenuto due anni prima; ed era stata scritta dai Vescovi di Egitto al numero di cento in giustificazione di S. Atanasio. Ella fu giudicata di un gran peso, perchè essendo unita alle testimonianze, che diversi altri Vescovi rendevano alla innocenza di S. Arsenio, che era ancor vivo, metteva in pieva evidenza la falsità di una delle principali accuse. La nullità

ità della informazione della Marea-ride era manifesta dallo Scritto medesimo, e S. Atanasio fece vedere dalle Lettere stesse d' Isehira, qual fosse la cabala, che era stata formata contro di lui. Inoltre i Vescovi rappresentarono le violenze inaudite degli Eusebiani, esercitate per occasione di Gregorio. Tutta questa procedura del Concilio di Tiro fu riconosciuta ingiusta, e irregolare: si dichiarò innocente S. Atanasio, e fu confermato nella comunione della Chiesa, come Vescovo legittimo. Si esaminò la causa di Marcello di Ancira, e la professione di Fede, ch'egli avea fatta, nella sua Lettera al Papa: il Concilio ne fu soddisfattissimo; e lo dichiarò mal condannato e mal deposto. Giulio Papa scrisse agli Orientali una bellissima Lettera, e molto diffusa, nella quale gli esorta a cambiar condotta. *Athan. Apolog. p. 774. T. VIII. Conc. p. 493.*

ROMA (C. di) l'anno 349. contro Fotino. In questo Concilio Valente, e Ursazio ritrattarono in presenza di Giulio Papa, ciò che aveano detto contro S. Atanasio, e gli riferirono Lettere di Comunione.

ROMA (C. di) l'anno 352. sotto Liberio Papa, per S. Atanasio, accusato dagli Orientali, e sostenuto da un gran numero di Vescovi Egiziani. Il Papa vi lesse la Lettera, che gli Orientali gli avevano scritta contro quel Santo, e l'altra di settantacinque Vescovi di Egitto a favore di lui. Il Concilio giudicò, che fosse contro le Regole l'aderire agli Orientali. *T. XI. C. p. 745.*

ROMA (C. di) l'anno 368. ovvero 369. raunato da Damaso Papa, e composto di molti Vescovi. Questo Pontefice si applicò sopra tutto a rilevare quelli che erano caduti nell' Arianismo, e per consecrare quali fossero gli Autori e i Capri della Eresia. Si confermò la Fede Nicena: si dichiarò nullo tutto ciò che erasi fatto di contrario a Rimini. Ursazio, e Valente vi furono scomunicati col loro aderenti.

Non vi si parlò di Ausenzio, che avea usurpata la Sede di Milano a confronto di S. Dionigi. Questo Concilio scrisse una Lettera a tutti i Prelati di Egitto; e questi avendo alla testa S. Atanasio, scrissero a Damasco, rendendogli grazie di aver salvata l'unità della Chiesa Cattolica, colla condanna di Ursazio, e di Valente; ma testimoniarono la loro sorpresa, perchè non fosse stato ancora deposto e scacciato dalla Chiesa Ausenzio. Lo stesso Concilio scrisse ai Vescovi d'Africa, scongiurandoli a conservare l'unità Vescovile, e a non lasciarsi aggirare da quelli, che difendevano il Concilio di Rimini, con pregiudizio di quel di Nicea, sotto pretesto della parola *Consozanziale*. *Sozom. l. VI. c. 23. Bar. 369. §. 36.*

ROMA (C. di) l'anno 372. sotto lo stesso Papa. Novantatre Vescovi scomunicarono Ausenzio di Milano, e vi trattarono della *Consozanzialità* dello Spirito Santo. *Tom. II. C. p. 892.*

ROMA (C. di) l'anno 374. sotto lo stesso Papa, tenuto contro gli Apollinaristi, dei quali era il Capo Apollinare Vescovo di Laodicea in Siria. Gli Apollinaristi pretendevano, al par degli Ariani, che Gesù Cristo avesse avuta soltanto carne umana, e non anima, e che di questa ne facesse le veci la Divinità. Poteva, distinguendo l'anima che ci fa vivere, dall' intelletto onde ragioniamo, non accordavano a Gesù Cristo, se non quell'anima animale; imperciocchè non osavano, come dicevano, riconoscerlo uom perfetto come noi siamo, perchè 1. anch'esso farebbe stato peccatore: 2. perchè due cose perfette non possono farne una sola: 3. perchè la Divinità non farebbe stata, che una parte di un tutto, e quindi farebbe stato necessario riconoscere due Figliuoli, e due Cristi.

Su di questi pensamenti dello spirito umano, anzi su di questi inconvenienti del tutto immaginari, i quali non occorreano nemmeno nel falso loro sistema, fondavano costoro

il nuovo lor dogma, senza punto badare, se offendessero o no l' antica Fede, e la Tradizione, che la Chiesa ricevette dagli Appostoli, contro la quale ascoltar non si devono i nostri raziocinj. Non riflettevano, che l' uomo non può pretendere senza una strana temerità, di decidere co' suoi deboli lumi, ciò ch'è superiore alla ragione, e alla intelligenza nostra; imperciocchè finalmente, se vero fosse, che Gesucristo si fosse unito alla parte più nobile di noi medesimi, questa opinione ci toglierebbe ogni speranza di salute, e farebbe passibile la Divinità.

Ma gli errori degli Apollinaristi andarono ancor più avanti in appresso; imperciocchè, siccome non volevano riconoscere due Sostanze e due nature in Gesucristo, l' una divina, l' altra umana, così sostennero, che v'era in lui una sola natura mista, e composta della Divinità, e della Umanità, e dicevano, che la sua carne era Consubstanziale alla Divinità; che una parte del Verbo era stato cambiato in carne, e in ofsa; in una parola, in un corpo, e in una natura del tutto diversa dalla sua; che questo corpo non era siccome il nostro, ma che ne avea solamente la forma, e l'apparenza esteriore; che egli era coeterno alla natura Divina, formato della sostanza medesima della sapienza eterna, e di quella del Verbo, convertito in un corpo passibile; che quindi la Divinità del Figliuolo consustanziale al Padre, era stata circonscisa e crocifissa, e non un corpo terreno siccome il nostro. Da ciò ne inferivano, che la sostanza del suo corpo non era presa da Maria Vergine; ma che solamente era passata per lei, come per un canale, e le negavano il titolo di Madre di Dio, dicendo che quel corpo, era stato prima di Maria; che Gesucristo lo avea sempre avuto, e che era celeste, e increato.

Oltre a questi errori sopra il mistero della Incarnazione, egli annettevano diversi gradi nella Tri-

nità, e dicevano, che lo Spirito Santo era grande, il Figliuolo maggiore, il Padre massimo; tenevano anche l' opinione de Millenarj, e ammettevano tre risurrezzioni.

Tutti questi errori, anzichè le persone, furono condannati in questo Concilio. Quanto alla persona di Apollinare, non fu condannato, se non dappoichè egli con Vitale ebber fatto lo Scisma; cioè l' anno 377. allorchè ei diede il titolo di Vescovo degli Apollinaristi a Vitale in Antiochia. Questa Setta vi cagionò molti torbidi, e divisioni. Le quistionj imbrogliate, ed oscure, che egli e i suoi Settarij agitavano sopra l' Incarnazione, imbroglivano talmente gl'ingegni, che molti dubitavano assolutamente di questo mistero; altri perdevansi nelle difficoltà, nelle quali intricavansi, cercando nuovi termini, il cui unico frutto erano delle dispute senza fine, e pochi attenevansi alla semplice e antica Dottrina della Chiesa.

S. Basilio scrisse parecchie Lettere sopra questa Eresia, contro la quale si scagliò fortemente. Per occasione appunto di queste Lettere il Papa Damaso convocò un Concilio a Roma l' anno 378. con Pietro di Alessandria. Egli vi condannarono gli errori di Apollinare, e dichiararono, che Gesucristo era insieme vero Uomo, e vero Dio, e chiunque dicesse, che ci mancava qualche cosa, o per parte della Divinità, ovvero della Umanità, dovea esser giudicato nimico della Chiesa, e Apollinare fu deposto. Questa stessa Eresia fu condannata nel Concilio di Antiochia dell' anno 379. e il Concilio Ecumenico di Costantinopoli, raunato qualche mese dopo, confermò la sentenza del Concilio di Roma, contro Apollinare, e i suoi Settarij. Apollinare persistette nel suo empio errore, e morì in età avanzata sotto il Regno di Teodosio. Secondo la testimonianza degli Autori Ecclesiastici contemporanei, avea egli sortito de' talenti straordinarj di natura, e gran doni di grazia. Egli avea combattuto con mol-

ta gloria e coraggio per la vera Fede contro coloro, che ne erano nimici; imperciocchè Giuliano l' Apostata avendo proibito ai Cristiani lo studio degli Autori Pagani, i due Apollinari Padre, e Figliuolo, dice Socrate, si sforzarono di supplire alla mancanza di questi Autori colle Opere da loro composte.

Il Padre mise in versi eroici i Libri di Moisè, e gli Storici dell' antico Testamento, e il Figliuolo compose dei Dialoghi a imitazione di Platone, nei quali comprese il Vangelo, e i precetti degli Apostoli. Ma perchè, dice il Sig. Tillemont, ei ripose la sua confidenza nella propria sapienza, perchè ei volle risolvere certe difficoltà, cui la debolezza umana non poteva rischiarare, perchè si abbandonò al prurito di una profana curiosità, perchè ei volle trovar delle strade nuove nella purità e semplicità della Fede, tutte le doti ch'egli avea ricevute, gli tornarono inutili, e meritò di essere riguardato da tutta la Chiesa, come uno Scismatico, ed un Eretico. *Sozom. VI c. 25. Tom. II. C. pag. 896. Epiph. 77. c. 1. p. 993. Till.*

ROMA (C. di) l'anno 376. a favore di Damaso Papa, e contro l' Antipapa Ursino. Questo Concilio fu composto di un gran numero di Vescovi, che fecero una lunga Lettera a' due Imperatori Graziano e Valentiniano. *T. II. C. p. 1001.*

ROMA (C. di) l'an. 382. Questo Concilio era stato intimato nel Concilio di Aquileia dell'an. 381. perchè fosse Ecumenico. Vi intervennero Damaso Papa, S. Ambrogio, due illustri Metropolitani dell' Oriente, cioè S. Epifanio Metropolitano di Salamina, o ver di Cipro, e Paulino, riconosciuto dagli Occidentali per Vescovo di Antiochia. 2. Fu composto di cinque Vescovi di Occidente, senza di quelli che ci sono ignoti, e di tre Deputati degli Orientali. Questo Concilio fu numerosissimo: noi non abbiamo nessuna cognizione di ciò, che seguì in esso: si conghiettura soltanto, che vi si confermasse la Comunione con Pau-

lino, e che vi si risolvesse di non comunicare con Flaviano, nè con Diodoro di Tracia, e Accacio di Berea, che erano gli Autori della sua elezione. *Sozom. L. VIII. C. 11. pag. 717. c.*

ROMA (C. di) l'anno 386. sotto Sittico Papa. Ottanta Vescovi vi assistettero. Vi fecero una Lettera in grazia di quelli, che non aveano potuto intervenire al Concilio, e questa in nome di Siricio, e contiene diversi Canoni. Tra l'altre cose ratta proibito di ammettere nel Clero, chi dopo la remissione dei suoi peccati, cioè, dopo il Battesimo, avrà portato la spada della milizia del secolo: cioè avrà esercitata qualche Carica nella Corte, o negli Eserciti. Vi si raccomanda particolarmente la continenza dei Sacerdoti, e dei Diaconi, perchè sono obbligati a servire ogni giorno al Ministero di Dio. *T. II. C. p. 1028.*

ROMA (C. di) l'an. 390. sotto lo stesso Papa, contro Gioviniano, il quale insegnava, che quelli che hanno ricevuto il Battesimo con fede non possono esser vinti dal Demonio; che le Vergini non hanno più merito delle Vedove; negava che la SS. Vergine fosse restata Vergine, dopo aver dato al Mondo Gesù Cristo. *Id. p. 1024.*

ROMA (C. di) l'anno 430. 15. Agosto; raunato da Celestino Papa contro Nestorio; non si fa di qual Vescovo fosse composto; ma si vede, che i lor Decreti passarono per Decreti di tutto l'Occidente. Vi si lessero, e si esaminarono le Omilie, e le Lettere, che Nestorio avea mandato a Roma; e a questa Lettura tutti i Vescovi esclamaron, ch'egli era Autore di una Eresia pericolosa. Per lo contrario si commendarono moltissimo le due Lettere di S. Cirillo, e si dichiararon ortodosse. Il Papa mostrò in un lungo Discorso, che la Vergine era veramente Madre di Dio, coi passi dei Padri, tra gli altri di S. Ilario, e di Damaso Papa. Il Concilio dichiarò, che quelli, che non seguissero questa Fede sarebbero deposti dal ministero.

Il Papa dettò i Decreti del Concilio, e scrisse a Nestorio, e a San Cirillo. Vi è detto, che le due Lettere scritte da S. Cirillo a Nestorio servirebbono per due monitorj; che la Lettera, che il Papa gli scriveva sarebbe il terzo; e che se nel termine di dieci giorni, dopo che gli farà stata partecipata questa Lettera, egli non dichiara precisamente, e senza equivoco, di ricevere la Fede insegnata dalla Chiesa di Roma, di Alessandria, e da tutta la Chiesa Cattolica, e s'egli non condanna la rea novità, colla quale divide ciò che la Scrittura ne insegna essere perfettamente unito, si intenderà separato dalla Comunione della Chiesa, e privato di ogni facoltà attenente alla Dignità Sacerdotale; ch'è necessario; che egli condanni tutto ciò, che fin allora ha creduto, e insegnato quello, che si vede insegnar da S. Cirillo; che coloro che lo hanno seguiti o nel suo errore, saranno obbligati a rigettarlo in iscritto se non vogliono essere separati dalla Comunione: e che se dopo aver condannato i suoi errori, non dà prove d'intero ravvedimento, richiamando alla Chiesa tutte le persone, ch'egli avea privato della Comunione, ne farà escluso egli stesso. Il Papa ordina inoltre, che S. Cirillo agirà in questo affare a nome della S. Sede, e colla sua Autorità, per notificare questa sentenza a Nestorio, e a tutti gli altri, per farla eseguir con tutta la severità necessaria, per provvedere con prontezza ai bisogni della Chiesa di Costantinopoli, se Nestorio ricusa di sottomettersi alle condizioni, che gli si propongono, val dire per far eleggere un' altro Vescovo. Il Papa mandò ai Vescovi la risoluzione del Concilio, con diverse Lettere, che ancor ci restano. *C. T. III. p. 349.*

ROMA (C. di) l'anno 431. tenuero per occasione della Lettera dell'Imperatore Teodosio, per la convocazione del Concilio Generale di Efeso.

ROMA (C. di) l'an. 433. tenuero da Sisto Papa per l'anniversario

di sua elezione. Viricevette la nuova della pace tra S. Cirillo, e gli Orientali.

ROMA (C. di) l'anno 445. sotto S. Leone. Vi si ristabilì Celidonio. Egli era stato deposto nel Concilio di Besanzon; e vi si separò S. Ilario dalla Comunione della Santa Sede: gli si proibì di offendere gli altrui diritti. Vedi *Aries 441.*

ROMA (C. di) l'an. 449. in Ottobre, composto di una quantità di Vescovi, per rappresentar tutto l'Occidente: vi si condannò tutto quello, che si era fatto lo stesso anno nel Laterano di Efeso. Vi si scrissero parecchie Lettere a nome di S. Leone, e del Concilio. In quella all'Imperatore Teodosio, il Papa si lagna della violenza di Dioscoro, e della irregolarità del Concilio di Efeso. „ Altri ne furono rigettati, di „ ce la Lettera, ed altri introdotti „ che diedero le lor mani cattive per „ far a genio di Dioscoro onell'empia „ sottoscrizione: *impis subscriptionibus captivas manus dederunt*; sapendo che perderebbono la lor Dignità, se non sottoscrivevano. „ Ino- „ tri Legati vi resisterono costantemente, perchè in fatti tutto il mistero „ della Fede Cristiana è distrutto, se „ non si cancella questo delitto, che „ supera qualunque sacrilegio. „ In appresso prega egli l'Imperatore, atteso il reclamo di molti Vescovi, soprattutto del Vescovo Flaviano, e la disposizione de' Canon di Nicea, di ordinare un Concilio generale in Italia per toglier di mezzo tutti i dubbj intorno alla Fede. *Ep. Leon. 16. al. 4. C. ult.*

ROMA (C. di) l'an. 450. in Giugno, sotto San Leone, assistito da una quantità di Vescovi Italiani. Questo S. Papa essendosi messo alla testa di quelli, andò a trovare l'Imperatore Valentiniano, che era alla Chiesa, colla Imperatrice Placidia sua Madre, e Eudossia sua moglie le pregò colle lagrime, e le scongiurò per l'Appostolo, a cui aveano renduti poco anzi i loro ossequj; per la loro salute, e per quella di Teodosio, di voler scrivere a quel Principe, per impegnarlo a far ripara-

parare tutto ciò, che contro le farrme era stato fatto ad Efeso; e di far riunare un Concilio Generale; che era questo il vero rimedio ai mali della Chiesa, ed era necessario, massime a cagione dell'appello di Flaviano. S. Leone ottenne la grazia, che egli dimandava.

ROMA (C. di) l'anno 458. tenuto dallo stesso Papa, per risolvere varie difficoltà, insorte per il saccheggio degli Unni.

ROMA (C. di) l'an. 462. in Novembre, dallo stesso Papa in grazia di Ermez, ch'era impadronito della Chiesa di Narbona. Vi si decise, che per il bene della pace Ermez resterebbe Vescovo di Narbona, ma con patto che ei non potesse ordinar Vescovi, e questo potere fu trasferito a Costanzo Vescovo di Ufez, come il più anziano della Provincia; ma che dopo la morte di Ermez, il Glas delle Ordinanze ritornerebbe al Vescovo di Narbona: inoltre vi è detto, che i Vescovi delle Gallie terrebbero ogni anno un Concilio delle Province, e che non uscirebbono della loro, senza Lettere del Metropolitano, e in caso di rifiuto, del Vescovo di Arles. *T. IV. C. p. 143.*

ROMA (C. di) l'an. 465 in Novembre, composto del Vescovi, che erano accorsi a celebrar la Festa della Ordinazione del Papa Ilario, ovvero Ilario. Se ne contano quarantotto, due dei quali erano Galli, cioè Ingenuo di Embrun, e Saturno di Avignone: tutto il resto era del Vicariato di Roma. Dappoi ch'è i Vescovi e i Preti ebbero preso posto, i Diaconi stando in piedi, S. Ilario espone, che il suo carattere di primo Vescovo obbligavalo a prender più cura della Disciplina della Chiesa di nessun altro; altrimenti, che egli farebbe stato, dice, tanto più teo, quanto era maggiore la sua Dignità. Disse poi, che bisognava avvertire di non sollevare agli Ordini sacri, quelli che fossero stati maritati ad altre che a Vergini, o che lo fossero stati due volte, o che non ne sapesser di Lettere, o ai quali

fosse stato reciso un qualche membro, o che fossero stati in pubblica penitenza. Parlò poi dell'affare d'Ireneo, ch'era passato da una Sede all'altra. Nondinario, Vescovo di Barcellona, avea desiderato morendo, che egli fosse suo Successore. S. Ilario insorse fortemente contro questa traslazione: i Vescovi esclamavano anche essi, che non bisognava permettere, che si violassero gli ordini della Chiesa, e che si doveano custodire la Disciplina e i Decreti della S. Sede. „ Contutto ciò questo genere di istanze, ovver di designazione del Successore erano molto famigliari anche ai più celebri Santi, dice il Sig. Tillemont: è vero, ei soggiugne, che per timore dell'abuso, i Pontefici vi si opposero sempre; e però l'abuso, che alcuni ne han fatto, non può farci condannare quelli, che se ne servirono con viste lecite e sane. „ Checchè ne sia, il Papa mandò ai Vescovi di Spagna, che gli aveano scritto su questo proposito, gli Atti del Concilio di Roma, nei quali era stata rigettata la traslazione d'Ireneo, per la ragione che Nondinario avealo dimandato in Successore nel suo Testamento; e questa proibizione tante volte replicata nei Canon, di passare da un Vescovo a un'altro. *Conc. Tomo IV. pag. 1060.*

ROMA (C. di) l'an. 384. verso la fine di Luglio, tenuto dal Papa Felice III. Vi si trovarono sessantasette Vescovi: vi si condannò Acacio Patriarca di Costantinopoli, che avea fatti molti mali alla Chiesa per la sua grande unione cogli Eretici. Egli fu, che impegnò l'Imperator Zenone a fare l'*Eretico*; ch'era una specie di formulario drizzato per riunir tutti quelli, che erano fuori della Chiesa, e pieno di varie proposizioni, che i Cattolici, e gli Eretici confessavano egualmente. Non conteneva già in fatti l'Eresia di Eutiche, ma non la condannava nemmeno; per lo contrario favorivala, rovinando l'autorità del Concilio di Calcedonia, e aprendo la porta della Comunione agli Eutichiani. *Que-*

sto Scisma cagionò una Scisma orribile nella Chiesa. Quantità di Vescovi furono scacciati dalle lor Sedi per non averlo voluto sottoscrivere. Si crede, che Acaccio egli stesso lo avesse composto. Di più avea egli abbracciato la Comunione di Pietro Mongo uom pessimo, e grande persecutore degli Ortodossi, imperciocchè era egli Eucichiano; diceva anatema al Concilio di Calcedonia; erasi fatto ordinar Vescovo di Alessandria dopo la morte di Timoteo Eluto, da un Vescovo Eretico, deposto dal Vescovato: essendo fregiato di questa nuova Dignità commise ogni sorta di violenze. Acaccio avea inoltre obbligato colle minacce i Legati del Papa Vitale, e Miseno a comunicare con Pietro Mongo.

Verificato che ebbe il Concilio, che Acaccio era colpevolissimo, lo depose e lo anatematizzò. Privò egli altresì i Legati della Dignità Vescovile, e della Comunione dei Misteri. La sentenza di condanna porta in fronte il nome solo di Felice; fu tuttavia sottoscritta da settantasette Vescovi; imperciocchè per antico costume, tutte le volte, che tenevasi Concilio in Italia, particolarmente intorno alla Fede, le decisioni, che vi si formavano a nome di tutti i Vescovi di Italia, non portavano in fronte, che il nome del Papa. Fu steso un Atto di questa condanna, e questo Atto fu una Lettera diretta ad Acaccio, nella quale Felice gli rimprovera di aver creato Giovanni Vescovo di Tiro, ed Inemaro Prete: passa egli poi all'affare di Pietro Mongo; indi alla maniera, onde avea egli trattati i suoi Legati, e conchiude così: „Subi-
„ te dunque con questa Sentenza la
„ sorte di coloro pei quali ci avete
„ tanta inchinazione, e state deposto
„ dalla autorità del Vescovato, e
„ privato della Comunione Cattolica,
„ e reciso dal numero dei Fedeli.
„ Sappiate, che voi non avete
„ più nè il titolo, nè la facoltà di
„ Vescovo, e che siete stato degradato
„ per giudizio dello Spirito Santo,
„ e condannato per autorità ap-

„ postolica, senza poter mai essere
„ sciolto dai vincoli di questo anatema,
„ ma. “ Quest’ ultime parole, dice il Sig. Tillemont, sono straordinarie; ma possono spiegarsi, col sottintendervi, qualor non riconoscesse i suoi errori, e ne dimandasse perdono.

Oltre a questa Lettera Felice fece un altro Atto per esser affiso; dove si dice, che la Sentenza del Cielo ha privato Acaccio del Sacerdozio, per aver disprezzato i due Monitori, che gli erano stati fatti, e per aver carcerato il Papa nella persona de’ suoi Legati: „ quindi, soggiugne
„ Felice, se un Vescovo, un’ Ecclesiastico, un Monaco, ovver un Laico comunica con lui, dopo questa
„ denunzia, sia e s’intenda anatematizzato, e sia punito dallo Spirito Santo: *Sancto Spiritu exequente.* “
„ Egli pare, soggiugne lo stesso Storico, che questo Concilio potesse contentarsi di condannare il solo Acaccio, senza rompere, com’ egli fece, la Comunione con quelli, che restassero nella Comunione di Acaccio. Imperciocchè fu questo veramente il motivo dello Scisma infelicissimo. Che per trentacinque anni divisè l’ Oriente dall’ Occidente. Infatti Acaccio avendo inteso, che il Papa si separava da lui, egli altresì separossi dal Papa e levò il suo nome dai Dicitici: in guisa che parecchi Santi, che fiorivano allora in Oriente, come S. Saba, S. Teodosio, ec. pareva, che non comunicassero colla Chiesa Romana, quantunque questa Chiesa medesima non lascia di riconoscerli in oggi come Santi. “

I Difensori di Acaccio allegarono per verità, che egli non avea mai detto nulla contro la Fede; ma per questo appunto era egli più reo, perchè conoscendo la verità era unito a coloro, che la impugnavano. *T. IV. C. p. 1600. Et 1072. Till.*

ROMA (C. di) l’ Anno 485. dallo stesso Felice Papa, assistito da quarantadue Vescovi. Questo Concilio fu tenuto a motivo della Chiesa di Antiochia, poco dopo la espulsione

di Calcedione, e lo ristabilimento di Pietro Fulone. I Vescovi ci rinnovarono, colle loro sottoscrizioni, gli anatemi già pronunziati dalla S. Sede contro Pietro Mongo, Pietro Fulone, e Acaccio. Il Concilio indirizzò a questo effetto una Lettera agli Abati, e ai Preti di Costantinopoli, colla quale dichiara, che questa condanna era stata risolta da tutto il Concilio precedente; e spedisce la Sentenza, ch'era stata pronunziata contro Acaccio, dimandando che sia eseguita con coraggio, e la conferma con un nuovo anatema. Il Concilio fece in questa Lettera qualche dichiarazione di sua fede, per mostrare ch'egli seguiva i dogmi del Concilio Niceno, del primo Efesino, e del Calcedonese; ma questo passo è perduto. La finisce gemendo, che Acaccio in vece di uniliarsi, commetteva tuttavia dei maggiori delitti, che prima, come vedevansi da quanto era di fresco accaduto in Antiochia.

Si dee qui notare, che la Chiesa trovavasi allora lacerata da uno Scisma deplorabile. L'Occidente non voleva comunicar coll'Oriente, qualor non si anatematizzasse non solamente Nestorio, Eutiche, e Dioscoro, ma di più Mongo ed Acaccio. Nell'Oriente vedevansi l'Egitto, e la Libia far un corpo di Comunione a parte con Palladio di Antiochia; e il resto dell'Oriente ne faceva un'altro. Ecco a quale stato gl'intrighi di Acaccio, e la leggerezza dell'Imperator Zenone avevano ridotta la Chiesa. *Tom. IV. Conc. p. 1127.*

ROMA (C. di) l'an. 487. nel mese di Marzo, sotto Felice Papa, tenuto nella Basilica di Costantino per la riconciliazione di quelli, ch'erano caduti in Africa nella crudele persecuzione di Uerico Re de' Vandali. Vi si trovarono quarantaquattro Vescovi, assistiti da settantasei Preti. Il Papa vi espone dapprincipio il motivo di sua afflizione, ma non è noto ciò che si risolvesse da questo Concilio; e la serie degli Atti null'altro contiene, che una Lettera del Papa a tutti i Vescovi.

Questa Lettera ch'è un monumento prezioso dell'Antichità sopra la Penitenza, ci fa comprendere che la Chiesa Romana conservava ancora tutto il rigore dell'antica Disciplina, e ch'era persuasa, che bisogna trattare i peccatori con forza, e man nel tempo stesso con dolcezza. „ Im-
„ perciocchè, dice questo Pontefice.
„ quando noi prolunghiamo la soddis-
„ fazione, e la penitenza del peccato-
„ re, noi abbiam la gloria e la conso-
„ lazione di trovar l'anima sua più pu-
„ ra, e meglio disposta a ricevere il
„ perdono: bisogna rompere i lacci
„ del Demonio, e trarne fuori l'ani-
„ me, ch'egli ha predate; ma per far
„ questo bisogna applicare alle lor pia-
„ ghe i rimedj, che vi sono adattati,
„ affinchè chiudendole prima del tem-
„ po, la guarigione punto non gio-
„ vi a persona attaccate da un morbo
„ mortale, e i Medici forse non si ren-
„ dano rei al par degli infermi, per
„ aver trattato troppo superficialmen-
„ te un male sì pernizioso.“

La disposizione generale, che questo Papa esige da tutti i penitenti si è, 1. di confessare sinceramente i lor falli, e di essere persuasi, che quegli ch'inganna il Confessore, inganna se stesso, perchè la facilità degli Uomini non placa in nessuna maniera la giustizia del Tribunale supremo: 2. di essere umiliati, di piangere sinceramente se stessi; di rinunziare ad ogni delicatezza per abbracciare i digiuni, i geniti, e le altre pratiche salutari di penitenza, che saranno loro prescritte.

Discende egli poi a parte a parte Comanda che i Vescovi, i Sacerdoti, e i Diaconi, che avranno acconsentito di essere ribattezzati, o volontariamente, ovvero per la violenza de' tormenti, saranno soggetti alla penitenza sino alla morte, privi della grazia di pregare coi Fedeli, ed eziandio coi Catecumeni; e accorda lor solamente la Comunione Laica in morte. Quanto agli altri Ecclesiastici, Monaci, Vergini, e Secolari, i quali essendo caduti senza esservi costretti, faran tocchi da vero desiderio di rialzarsi, dispone che

debbano passar tre anni nella classe de' Catecumeni, e sette in quella de' penitenti; che si umilieranno sotto la mano de' Sacerdoti, senza vergognarsi di abbassar il capo davanti a quel Dio, che non hanno avuto vergogna di offendere; e staran poi due anni a pregare col Laici, senza offrire nessuna obblazione. Che se le stesse persone sono cadute per la violenza de' tormenti, egli le ammette alla partecipazione del Sacramento per la imposizione delle mani, dopo una penitenza di tre anni. Alla stessa pena par, che assoggetti anche quelli, che gli Ariani aveano battezzati contro lor voglia; il che sembra dovuto rispetto a quelli, ch' erano poi entrati nella Comunione degli Ariani.

Quanto ai Fanculli, Chierki, o Laici, ordina che passeranno qualche tempo sotto la imposizione delle mani, e che si renderà poi loro la Comunione; ma che nè essi, nè qualunque altro che sia battezzato, o ribattezzato fuor della Chiesa Cattolica, non potrà esser ammesso al Chiericato; che i Catecumeni, che avranno ricevuto il Battesimo degli Ariani, saranno tre anni cogli Udiendi, che avranno la permissione di pregare cogli altri Fedeli, sinattantochè siano ammessi alla grazia della Comunione. Siccome la regola Generale è di dare l'Eucaristia ai Penitenti, che la dimandano in morte, il Papa ordina, che sarà loro accordata, e che ogni Sacerdote potrà farlo; ma che se questi tali tornino poi in sanità, resteranno nella sola Comunione delle preghiere, sinattantochè abbiano compiuto il tempo, che loro è prescritto per la penitenza: al qual proposito egli cita, come in parecchi altri luoghi, il Concilio Niceno. *Tom. IV. Conc. 2. 1076.*

ROMA (C. di) l'an. 495. sotto Gelasio Papa, composto di quarantacinque Vescovi, e di cinquantotto Preti. Miseno, Legato, Prevaricatore a Costantinopoli nel 484. vi presentò una Supplica, colla quale dimandava misericordia, attesa la

sua vecchiezza. Il Papa ordinò, che si facesse entrare: egli si prostrò, e ottenne di essere ammesso nella Comunione, e nella Dignità Sacerdotale. Vitale, l'altro Legato, era morto qualche tempo prima. *Tom. IV. Conc. p. 1269.*

ROMA (C. di) l'an. 496. sotto lo stesso Papa, e composto di settanta Vescovi. Vi si fece un Decreto, che contiene il Catalogo delle Sante Scritture: egli è conforme a quello ch'è oggi ricevuto nella Chiesa Cattolica. „ Dopo i Libri inspira- „ ti, dice lo stesso Decreto, la Chiesa „ riceve i quattro Concilj Generali, „ di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso, „ e di Calcedonia, e dopo di essi „ i Concilj autorizzati dai Padri: in „ appresso le Opere di S. Cipriano, di „ S. Atanasio, di S. Gregorio Nazian- „ zeno, di S. Basilio, di S. Cirilo di „ Alessandria, di S. Giangrisostomo, „ di S. Ilario, di S. Ambrogio, di „ S. Agostino, di S. Girolamo, di S. „ Prospero, e la Lettera del Papa S. „ Leone a Flaviano. „ Tra gli Apocri- „ fi il Decreto fa menzione di quelli di Fausto di Rjez. Il Papa Gelasio distingue poi la porenza Ecclesiastica, e Secolare in questi termini. „ L'Im- „ peratore non ha il titolo di Ponte- „ fice, nè il Pontefice l'autorità Rea- „ le. Dio ha separate le funzioni dell' „ una e dell'altra Podestà, affinchè „ gl'Imperatori Cristiani avesser biso- „ gno dei Pontefici per la vita Eter- „ na; e i Pontefici si accomodassero „ alle disposizioni degli Imperatori „ per le cose temporali. „ *T. IV. C.*

ROMA (C. di) l'an. 499. primo Marzo. Simaco Papa, ch'era stato di fresco eletto, raund questo Concilio; e questo il fece, come dichiarò egli medesimo, per cercar i mezzi più efficaci di troncare le brighe de' Vescovi, e i tumulti popolari, i quali accadevano nella elezione del Papa. Vi si fecero molti Decreti sopra questa materia. Settantaquattro Vescovi, e sessantasette Preti vi sottoscrissero. *T. IV. C. p. 1312.*

ROMA (C. di) l'an. 500. sotto lo stesso Papa. Vi si diede all'Antipapa Lorenzo il Vescovado di No-

cera per far cessare lo Scisma. D. M.

ROMA (C. di) l'an. 502. sotto lo stesso. Vi si abolì la Legge di Odoacre, la qual proibiva di far la elezione del Papa senza il consenso del Re d'Italia; e vi si fecero alcuni Decreti per impedire l'alienamento dei beni della Chiesa.

ROMA (C. di) l'an. 503. chiamato *Synodus palmaris*, forse a motivo del Luogo, dov'egli fu tenuto. Il Papa Simmaco vi fu dichiarato, da cento e quindici Vescovi, purgato, quanto agli Uomini, dalle accuse intente contro di Lui davanti il Re Teodorico; e lasciando tutto al giudizio di Dio. Il Concilio ordinò, che lo stesso Papa amministrarebbe i divini Misterj, e che i Fedeli riceverebbono da Lui la Santa Comunione. Settantatré Vescovi sottoscrissero a questo Giudizio. D. M.

ROMA (C. di) l'an. 504. Vi si lesse, con approvazione del Concilio, l'Apologia di Simmaco Papa, da Ennodio. *T. IV. C. p. 1364*

ROMA (C. di) lo stesso anno, sotto Simmaco, composto di ottanta Vescovi, di trentasette Preti, e di quattro Diaconi. Vi si fece un Decreto contro gli Usurpatori dei beni della Chiesa. Egli vi furono anatematizzati, come Eretici manifesti, se non gli restituissero. *Id. p. 1333.*

ROMA (C. di) l'an. 511. 7 Dicembre, dal Papa Bonifazio, assistito da quattro Vescovi, da quaranta Preti, e da quattro Diaconi. Fu tenuto a motivo di Stefano di Laissa, Metropolitano di Tessaglia, ch'essendo stato deposto da Epifanio di Costantinopoli, avea appellato al Papa. La Declione di questo Concilio ci manca. *Id. p. 1691.*

ROMA (C. di) l'an. 534. Vi si approvò questa proposizione: *Unus e Trinitate passus est carne*. E i Monaci Acemiti, che la impugnavano, furono condannati e scomunicati.

ROMA (C. di) l'an. 591. in Febbraio. Il Papa S. Gregorio vi scrisse una Lettera Sinodale ai quattro Patriarchi, nella quale egli protetta di ricevere, e di riverire i quattro

Concilj Generali, come i quattro Vangeli. Egli soggiunge qui, che lo stesso rispetto lo porta al quinto; il che lo avea già scritto in addietro ai Vescovi di Istria, che non ricevevano l'ultimo. Egli invitavali di venire a Roma: ciò che egli negarono; e scrissero su tal proposito all'Imperatore Maurizio, che pregò S. Gregorio di lasciar questi Vescovi in riposo, sin tantochè l'Italia fosse più tranquilla.

ROMA (C. di) l'an. 595. 5. Luglio, sotto il Papa San Gregorio. Egli vi propose sei Canoni, che ventidue Vescovi, trentatré Preti, assisi come i Vescovi, e i Diaconi in piedi, approvarono. Vi fu assoluto Giovanni, Prete di Calcedonia, che avea appellato al Papa della condanna, che Giovanni di Costantinopoli, soprannomato il Giunior, avea portata contro di lui. i Deputati di Giovanni, che seguivano questo appello, vi stettero in piedi. Il Prete Mariano vi fu eletto Vescovo di Ravenna. *Tom. V. Conc. pag. 198.*

ROMA (C. di) l'an. 600. in Ottobre, sotto lo stesso Papa. Vi si condannò un impostor Greco, chiamato Andrea. D. M.

ROMA (C. di) l'an. 601. 5. Aprile, sotto lo stesso. Vi si fece una Costituzione in favore de' Monaci, che fu sottoscritta da venti Vescovi. *Id.*

ROMA (C. di) l'an. 606. sotto il Papa Bonifazio III. assistito da settantadue Vescovi, da trentaquattro Preti, dai Diaconi, e da tutto il Clero. Vi fu proibito sotto pena di anatema, che vivente il Papa o qualche altro Vescovo nessuno fosse ardito di parlare del suo Successore. *Id.*

ROMA (C. di) l'an. 610. 27. Febbraio, tenuto in favore de' Monaci contro quelli, che pretendevano, che essendo morti al mondo, non potessero esercitare nessun ministero Ecclesiastico.

ROMA (C. di) l'an. 639. Severino Papa vi condannò l'Ereth di Era. lio. *V. Costantinopoli an. 639.*

ROMA (C. di) l' an. 648. Gre-
gesi, che in questo Concilio Teodo-
ro Papa deposto abbia Paulo di Co-
stantinopoli, e anatematizzato Pirro,
del quale sottoscrisse la Sentenza col
prezioso Sangue di Gesucristo misto
coll' inchiostro, Vedi *Constantinopoli*
539. e *Africa* 645. D. M.

ROMA (C. di) l' anno 667. in
Dicembre. Vitaliano Papa vi rimandò
assoluto Giovanni, Vescovo di
Lappe, ch' era stato condannato da
un Concilio di Creta.

ROMA (C. di) l' anno 679. in
Ottobre, sotto Agatone Papa, alla
resta di più di cinquanta Vescovi.
Vi si trattò dell' affare di S. Vilfrido,
il qual prendeva il titolo di Vescovo di
Sassonia. Fu fatto entrare:
egli legnavasi d' essere stato ingiustamente
deposto in Inghilterra, e
che in sua vece fossero stati eletti
tre Vescovi. Il Concilio lo ristabilì
nel suo Vescovato, e ordinò, che
quelli che v' erano stati messi irregolarmente
fossero scacciati; ma che i
Vescovi, ch' egli eleggerebbe per
suo ajuto, sarebbero ordinati dall'
Arcivescovo, sotto pena di nullità,
di deposizione, e di anatema. ,, Il
,, tutto considerato, dicono i Vescovi,
,, vi, Noi nol troviamo convinto
,, canonicamente di nessun delitto
,, che meriti la deposizione. " *Tom.*
VI. Conc. pag. 579.

ROMA (C. di) l' an. 680. 27.
Marzo, sotto lo stesso Papa, alla
resta di venticinque Vescovi; tra'
quali San Vilfrido. Vi si spedì uno
Deputati a Costantinopoli per il Con-
cilio Generale, con una Lettera del
Papa, e un'altra del Consiglio all' Im-
peratore Costantino Pogonato: di que-
sto Concilio non ci restano, che que-
ste due Lettere. Il Papa, nella sua
vi spiega la Fede della Chiesa sopra
la Trinità e l' Incarnazione, princi-
palmente la quistione delle due vo-
lontà, intorno alla quale egli dice
precisamente, che le tre Persone Di-
vine non avendo che una Natura,
non hanno altresì, che una sola vo-
lontà; ma che in Gesucristo, come
vi sono due Nature, così parimenti
vi sono due volontà e due operazio-

ni. Egli prova la distinzione delle
due volontà coi Passi de' Padri Gre-
ci. La Lettera Sinodale è anch' es-
sa in suo nome, e di tutte le Pro-
vincie dell' Occidente. Ella contiene
in sostanza le stesse cose, che la Let-
tera del Papa. *Ib. p. 630. e seg.*

ROMA (C. di) l' an. 703 ov-
vero 704. sotto Giovanni VI. Pon-
tefice. Vi si esaminarono le querele
di San Vilfrido e dei Deputati dell'
Arcivescovo di Cantorberi, e si ten-
nero per questo affare in quattro me-
si, settanta Congregazioni. San Vil-
frido vi restò pienamente giustificato,
e rimandato alla sua Chiesa dal
Papa, che ne scrisse a Eitelredo Re
de' Mercii, e ad Alfredo Re di Nor-
tumbria. San Vilfrido essendo di ri-
torno in Inghilterra, vi si tenne un
Concilio in aperta campagna vicino
un fiume, dove il Re v' assistette
co' suoi Signori, Vescovi, e Abati.
Vi si lessero le Lettere del Papa, e
dopo matura deliberazione, il Con-
cilio decise, che tutti i Vescovi, i
Re, e i Signori farebbono una vera
pace col Vescovo Vilfrido, e gli
renderebbono i suoi due Monasterj
colle rendite loro.

ROMA (C. di) l' an. 721. 5. Ap-
prile, sotto Gregorio II. Vi si fece-
ro 17. Canonj, molti de' quali ris-
guardano i Matrimonj illegittimi con
Donne consagrate a Dio. Così fu
anatematizzato quegli, che sposasse
una Donna il cui Marito fosse stato
ordinato Prete; imperciocchè era
proibito a quella Donna di maritar-
si, anche dopo la morte del Marito.
Si condannò quegli che sposa una
Diaconessa, una Religiosa, sua com-
madre, sua cognata, sua nipote, la
moglie di suo Padre, o di suo Fig-
lio, sua cugina; e quegli che avrà
rapita una Vedova, o una Donzella.
T. VI. C. p. 1755.

ROMA (C. di) l' an. 732. com-
posto di 93. Vescovi. Vi si ordinò,
che chiunque disprezzasse l' uso del-
la Chiesa, intorno alla venerazione
delle Sante Immagini, chiunque le to-
gliesse, le distruggesse, le profanasse,
o ne parlasse con disprezzo, sa-
rebbe privato del Corpo, e del San-
gue

gue di Gelfucrito, e separato dalla Comunione della Chiesa. Questo decreto fu sottoscritto solennemente da tutti quelli, che assistevano al Concilio, e vi si aggiunsero le autorità dei Papi precedenti. *Anast. in Greg. III sup. n. 8. & 9.*

ROMA (C. di) l'an. 745. 25. Ottobre, sotto il Pontefice Zaccaria, assistito da sette Vescovi, da diciassette Preti, e dal Clero di Roma. Vi si depose Adelberto e Clemente dal Sacerdozio con anatema. Vi si condannarono al fuoco gli Scritti del primo come empje stolti. *T. VI c. p. 1356.*

ROMA (C. di) l'anno 769 sotto il Papa Stefano III. e composto di dodici Vescovi di Francia, di molti di Toscana, e di Campania, e del resto dell'Italia. Vi si condannò a perpetua penitenza il falso Papa Costantino. Vi si bruciarono gli Atti del Concilio, che avea approvata la sua elezione, e si fece un Decreto intorno alla elezione del Papa, con proibizione di non turbarla. Vi si decretò, che le Reliquie e le Immagini de' Santi farebbero onorate, secondo l'antica Tradizione, e si anatematizzò il Concilio di recente tenuto in Grecia contro le Immagini. Questo Concilio fece un Decreto, il qual proibiva sotto pena di anatema, di promuovere al Vescovato nessun Laico, nè Chierico, che non fosse per gradi asceso all'Ordine di Diacono, ovvero di Prete Cardinale. *Tom. VI. C. p. 1722.*

ROMA (C. di) l'an. 799. sotto il Papa Leone III. assistito da 50. Vescovi. Vi si condannò lo Scritto di Felice Urgelitano contro Alcuino, e vi si scomunicò lo stesso Felice, se egli non rinunziava alla Eresia, nella qual era ricaduto.

ROMA (C. di) l'an. 826. sotto il Papa Eugenio II. alla testa di 62. Vescovi, la maggior parte delle Province soggette ai Francesi, diciotto Preti, sei Diaconi, e molti altri Chierici. Un Diacono lesse a nome del Papa un breve Discorso per servire di Prefazione ai Canonici. Se ne fecero trenta; la maggior parte per la riforma del Clero.

ROMA (C. di) l'an. 848. il Papa Leone vi dichiarò ai Vescovi Bretoni che nessun Vescovo dee prender nulla per la Collazione degli Ordini, sotto pena di deposizione; ma quanto al passato non li depose, e gli congedò dopo aver loro dati diversi avvertimenti. Vedi Concilio di *Bretagna*, an. 848. *Tom. VIII. Conc. pag. 30.*

ROMA (C. di) l'an. 853. 8. Dicembre, sotto Leone IV. alla testa di 67. Vescovi. Vi si pubblicarono quarantadue Canonici, dei quali i primi trentotto sono del Concilio tenuto da Eugenio II. nell'825 con qualche aggiunta: gli ultimi quattro son nuovi. Vi fu deposto il Prete Anastasio, Cardinale della Chiesa Romana del titolo di S. Marcello.

ROMA (C. di) l'an. 861. contro Giovanni di Ravenna, che si sottomise finalmente al giudizio del Papa, e fu ristabilito nella sua Comunione.

ROMA (C. di) l'anno 867. in Gennaio. Il Papa Niccolò assistito de' mali e della persecuzione, che faceva Fozio, convocò questo Concilio. Vi si condannò tutto ciò che era stato fatto a Costantinopoli contro S. Ignazio nell'861. Vi si depose, e scomunicò un Legato del Papa: fu rimesso a un'altro Concilio il giudizio dell'altro Legato, che era assente. E sul fondo dell'affare di Costantinopoli, il Concilio pronunziò una Sentenza concepita in questi termini: „ che Fozio, il qual tenne „ le parti degli Scismatici, e lasciò „ la Milizia secolare per esser ordi- „ nato Vescovo da Gregorio di Si- „ racusa, condannato già da molto „ tempo; il quale, ancor vivente „ il nostro confratello Ignazio, Pa- „ triarca di Costantinopoli, ha usur- „ pato la sua Sede, ed entrò nell' „ ovile a maniera di ladro; che osò „ di deporre in un Concilio, e di „ anatematizzare Ignazio; che ha „ corrotti i Legati della Santa Sede „ contro il Gius delle Genti; che ha „ rilegati i Vescovi, i quali non vol- „ lero comunicare con lui; che in og- „ gi perseguita la Chiesa, e non mai

11, cessa di far soffrire ogni maniera di
 12, mali al nostro Fratello Ignazio; sia
 13, privato di ogni onore Sacerdotale,
 14, e di ogni funzione Clericale, per
 15, autorità di Dio Onnipotente, degli
 16, Appostoli S. Pietro, e S. Paolo, di
 17, tutti i Santi, de' sei Concilj Gene-
 18, rali, e del giudizio, che lo Spirito
 19, Santo pronunzia per bocca nostra;
 20, ec. Noi rimettiamo il nostro Fratel-
 21, lo Ignazio nella sua Dignità, e nel-
 22, le sue funzioni ec. *ib. p. 481.*

ROMA (C. di) l'an. 864. Vi si annullò il Concilio di Metz tenuto a favore di Lotario. Teugando di Treveri, e Gontiero di Colonia furono spogliati di ogni possesso Vescovile: i Vescovi, che in lor compagnia avevano tenuto questo Concilio, depositi, ma con patto di esservi rimessi, se riconoscessero i loro falli; il che non fecero, imperciocchè continuaron nelle loro funzioni. *Conc. Rom. T. VIII. pag. 767.*

ROMA (C. di) l'an. 868. sotto Adriano Papa. Vi si rilevò la temerità di Fozio, ch'avea osato di condannar Niccolò. Si ordinò che il Concillabolo fosse soppresso, bruciato, e anatematizzato, come pieno di falsità di ogni maniera. Adriano Papa confessò, che Onorio era stato anatematizzato dopo la sua morte; „ ma, soggiunse, bisogna sapere, „ ch'egli era stato accusato di Eresia, „ che è la sola causa per la quale e „ permesso agli inferiori di resistere ai „ Superiori, e tutta volta nessuno, nè „ Patriarca, nè Vescovo non avrebbe „ avuto diritto di dar sentenza contro „ di lui, se l'autorità della S. Sede „ non avesse preceduto. „ Finalmente il Papa condannò alle fiamme gli Scritti di Fozio, fulminando lui stesso di anatema. Questa sentenza fu sottoscritta da trenta Vescovi, dei quali i due primi sono il Papa Adriano, e l'Arcivescovo Giovanni, Legato del Patriarca Ignazio. *T. VIII. c. p. 1087.*

ROMA [C. di] l'anno 877. in febbrajo. Non ci resta di questo Concilio, se non la conferma della Elezione dell'Imperator Carlo il Calvo. *Ann. S. Bert. 877.*

ROMA [C. di] l'anno 877. in

Maggio. Il Papa Giovanni VIII. proponevasi di farci eleggere un Imperatore, attesochè Carlomagno Re di Baviera, il quale aspirava ad esserlo, era incapace di agire per la sua sanità cagionevole. Ma la elezione non seguì, e il Papa fece degli amari rimproveri per Lettere ad Anspurgo, Arcivescovo di Milano, per non esser intervenuto a questo Concilio. *Ep. 153.*

ROMA [C. di] l'anno 879. in Agosto. Il Papa vi riconobbe Fozio per Patriarca di Costantinopoli, contro tutte le regole della Disciplina della Chiesa; [questo seguì dopo la morte di S. Ignazio] usando, dice egli, con esso indulgenza, attese le circostanze del tempo: imperciocchè voleva egli impegnare l'Imperator Basilio, nella cui buona grazia Fozio erasi rimesso, a soccorrere l'Italia, e soprattutto Roma, contra i Saraceni. Scrisse'egli a lui molte Lettere, e spedì un terzo Legato, il qual si unìse agli altri due, che erano già a Costantinopoli, con una istruzione sottoscritta da diciassette Vescovi. *T. VIII. C. p. 1478.*

ROMA [C. di] l'anno 879. 15. Ottobre. Vi fu deposto Anspurgo Arcivescovo di Milano, e il Papa scrisse alla Chiesa di Milano di eleggere un'altro Vescovo.

ROMA [C. di] l'anno 881. Il Papa vi scomunicò Aranasio, Vescovo di Napoli.

ROMA [C. di] l'anno 896. ovvero 897. Questo è il Concilio, nel quale Stefano VI. Papa fece portare il corpo del Papa Formoso, ch'egli avea fatto disotterrare: gli rimproverò di aver abbandonato il Vescovado di Porto, per usurpare quello di Roma, come s'egli avesse avuto senso d'intenderlo: lo condannò poi, lo spogliò degli abiti Sacri, ond'era stato vestito, gli fece tagliare tre dita, e la testa; e fece gittar nel Tevere il suo cadavere. Ma questo Papa portò ben presto la pena di queste orribili violenze; imperciocchè fu egli scacciato dal Partito contrario, carcerato, e poi strozzato. *T. IX. C. p. 336. Luisq. 1. 1. c. 8.*

ROMA (C. di) l'an. 898. tenuto da Giovanni IX. in presenza dell'Imperatore Lamberto. Vi si annullò tutto ciò ch'era stato fatto nel Concilio precedente dell'an. 897. Vi si ristabilì la memoria di Formoso, e de' Vescovi deposti da Stefano. Sergio e i suoi aderenti furono condannati con proibizione di rimetterseli. La elezione di Lamberto vi fu confermata col Decreto, che porta, che il Papa non potrà essere consagrato, se non in presenza de' Deputati dell'Imperatore. *Mus. Ital. Mabil. T. I. pag. 86.*

ROMA (C. di) l'an. 949. tenuto da Agapito Papa, per confermarvi la condanna dell'Arcivescovo Ugo, recitata nel Concilio di Inghelheim: egli vi scomunicò il Principe Ugo suo Zio, sinattantochè desse soddisfazione al Re Luigi. *Frodo. Chr. 949.*

ROMA (C. di) l'an. 963. 4. Dicembre, tenuto dall'Imperator Ottone ad istanza de' Romani, per la deposizione del Papa Giovanni XII. accusato di moltissimi eccessi. Gli Arcivescovi di Milano, di Ravenna, e di Brema vi erano in persona: vi si trovarono altresì tre Vescovi di Alemagna, e gli altri di diverse parti d'Italia, tredici Preti Cardinali, tre Diaconi, molti altri Chierici, e alcuni Laici, de' più nobili, con tutta la mitizia di Roma.

La Sessione si tenne nella Chiesa di S. Pietro. Si esaminarono le accuse, onde era aggravato il Papa Giovanni XII. il quale fu deposto, e fu eletto di unanime consenso in sua vece Leone VIII. Uomo di merito conosciuto, che fu ordinato Papa con tutte le cirimonie usate. Del rimanente non abbiamo gli Atti di questo Concilio, e quindi non si può formarne giudizio, che sul racconto di Luitprando, che può vedersi al fine della sua Storia. *Lib. VI. c. 7. Tom. IX. Conc. p. 648.*

ROMA (C. di) l'an. 964. (non riconosciuto) Il Papa Giovanni XII. vi depose Leone VIII. con una procedura men regolare ancora di quella del Concilio precedente. Leone VIII. assente vi fu condannato nella

prima Sessione senza essere stato citato neppur una volta, e senza che fossero compariti contro di lui accusatori, nè testimoni. *Tom. IX. C. pag. 653.*

ROMA (C. di) l'anno 964. in Giugno. (non riconosciuto) Leone VIII. vi depose Benedetto V. ch'era stato eletto dopo la morte di Giovanni XII. Questo uomo, era stato assassinato di notte fuori di Roma. In questo Concilio Benedetto gittossi ai piedi di Leone VIII. tenendo di aver peccato, e di essere stato usurpatore della Santa Sede. Fu lasciato nell'ordine de' Diaconi mandandolo in esilio. Il Concilio, composto di Vescovi Italiani, Lorenci e Sassoni, fece poi un Decreto, nel quale il Papa Leone, con tutto il Clero e il Popolo di Roma, accordò e confermò a Ottone, e ai suoi Successori, la facoltà di eleggersi un Successore pel Regno d'Italia, di stabilir il Papa, e di dare l'investitura ai Vescovi; in guisa che non si potesse eleggere in avvenire, nè Patrio, nè Papa, nè Vescovo, senza il suo consenso, il tutto sotto pena di scomunica, di perpetuo esilio, e di morte. In questo Concilio, la potestà temporale era unita alla spirituale. *D. M. T. IX. c. p. 659. ex Luitp.*

ROMA (C. di) l'anno 971. Vi fu confermato quello di Londra dello stesso anno.

ROMA (C. di) l'anno 993. 13. Gennaro. Vi si canonizzò S. Uldarico, poichè si ebbe udito il racconto de' suoi miracoli, che Lintolfo Vescovo di Ausburgo vi fece leggere: era egli morto venti anni addietro. Questo è il primo Atto di Canonizzazione, che ci sia noto, e del quale abbiamo la Bolla del Papa, sottoscritta da Giovanni XV. da cinque Vescovi de' contorni di Roma, nove Preti Cardinali, tre Diaconi. Fu questo forse il Concilio, nel quale il Papa annullò la deposizione di Arnolfo di Rheims, e l'Ordinazione di Gerberto. *Id. p. 741.*

ROMA (C. di) l'an. 996. tenuto a motivo di San Adalberto, che avea lasciato il suo Vescovato di Pra-

ga per l'indocilità del suo Popolo. A questo Concilio si attribuisce, ma torto, la istituzione dei sette Elettori per la elezione dell' Imperatore. D. M.

ROMA (C. di) l'an. 998. tenuto dal Papa Gregorio V. assistito da ventotto Vescovi, presente l' Imperatore Ottone III. e Gerberto, Arcivescovo di Ravenna. Vi si fecero otto Canoni, il primo de' quali porta, che il Re Roberto lascerà Bertra sua parente, da lui sposata contro le Leggi, e farà sett'anni di penitenza secondo i gradi prescritti nella Chiesa: il tutto sotto pena di anatema. Il Re Roberto non obbedì così tosto all'ordine di questo Concilio, e tenne seco Bertra due o tre anni ancora. *T. IX. C. p. 772.*

ROMA (C. di) l'an. 1001. tenuto sotto Gilberto, o Silvestro II. e composto di diciassette Vescovi di Italia, e di tre di Allemagna, presente l'Imperatore. S. Bernuardo, Vescovo di Hildesheim, vi fu confermato in possesso del Monastero di Gandesem con tutte le sue dipendenze: il Papa gli rendette l'investitura di questo Monastero, cui l'Arcivescovo di Magonza avea tolto a S. Bernuardo: il che egli fece dandogli il Basso Pastorale.

ROMA (C. di) l'anno 1002. 3 Dicembre, tenuto dal Papa Silvestro II. a motivo dell'Abazia di Perousa, cui il Vescovo Conone fu obbligato cedere al Papa, per aver la pace con l'Abate. *Tom. IX. Conc. p. 1046.*

ROMA (C. di) l'an. 1047. in Genaro, tenuto dal Papa Clemente II. sopra la controversia per la precedenza tra l'Arcivescovo di Ravenna, e quel di Milano, pretendendo ambedue di sedere alla dritta del Papa; si opinò a favor della Chiesa di Ravenna. Vi si cominciò a voler estirpare la simonia, che impunemente regnava per tutto l'Occidente. *Ibid. p. 1251.*

ROMA (C. di) l'anno 1049. 26. Marzo sotto Leon IX. e composto dei Vescovi di Italia, e delle Gallie. Si dichiararono nulle tutte le Ordina-

zioni de' Simoniaci, ma perchè questo eccidè un gran tumulto, il Papa si attenne al Decreto di Clemente II. cioè che quelli, che erano ordinati dai Simoniaci, potessero esercitare le lor funzioni dopo quaranta giorni di penitenza. *Ib. p. 1049.*

ROMA (C. di) l'anno 1050. in Aprile. Questo Concilio fu numerosissimo. Il Papa Leon IX. a cui l'Eresia di Berengario era stata dimunziata, fece leggere in faccia di tutto il Concilio la sua Lettera prima a Lanfranco, celebre Monaco dell'Abazia di Bec in Normandia, intorno all'Eucaristia. Videvi che Berengario riceveva Giovanni Scoto, condannava Pascasio, e avea sentimenti contrarj alla Fede sopra l'Eucaristia. Si pronunziò una Sentenza colla quale fu egli privato della Comunione della Chiesa, Indi Lanfranco, che era preso a sospetto, quantunque ingiustamente, di adottare gli errori di Berengario, spiegò i suoi sentimenti con tanta nettezza e forza, che fu approvato dal Papa e da tutto il Concilio.

ROMA (C. di) l'anno 1051. dopo Pasqua dal Papa Leon IX. Egli vi scomunicò per adultero il Vescovo di Vercelli, che era assente: avendo poi promesso di dar soddisfazione fu rimesso nelle sue funzioni. Si riferisce a questo Concilio un Decreto dello stesso Papa, il qual porta, che le femmine, che nel recinto di Roma si fossero prostitute a' Preti, sarebbero in avvenire aggiudicate al Palazzo di Laterano come Schiave: il che fu poi esteso alle altre Chiese. *Fl. Herm. an. 1051.*

ROMA (C. di) l'anno 1053. dopo Pasqua dallo stesso Papa: di questo Concilio non ci resta, che la Lettera al Vescovi di Venezia, e di Istria, a favor di Domenico Patriarca di Grado, ossia della nuova Aquileia, portante, che farà ella riconosciuta Metropoli di queste due Province, secondo i Privilegj dei Papi. *Fleury.*

ROMA (C. di) l'anno 1057. 12. Aprile, appellato Generale, dal Papa Stefano IV. In questo Concilio
Vic-

Vittore II. scomunicò Guifrado di Narbona per delitto di Simonia.

Parecchi altri Concilj si tennero nello stesso anno a Roma dal medesimo Papa, per impedire i matrimoni del Preti, e dei Chierici. *Id. di Linguad. T. II. p. 198. Petr. Dam. Opusc. 18. c. 7.*

ROMA (C. di) l'anno 1059. in Aprile sotto il Papa Niccolò II. affistito da cento e tredici Vescovi, Abati, Preti, e Diaconi. Egli fece un Discorso sopra la elezione de' Papi, seguito da un Decreto su tal proposito. Noi ordiniamo, dice egli, sull'autorità de' Padri, che venendo a morte il Papa, i Vescovi Cardinali trattino insieme i primi della elezione; che vi chiamino poi i Chierici Cardinali, e finalmente che il resto del Clero e del Popolo vi dia il suo consenso. Si fecero ancora in questo Concilio XIII. Canoni, il quarto preferive ai Chierici la vita Comune, e credesi, che sia questa l'origine dei Canonici Regolari. Eccolo: „ Noi ordiniamo, che i Preti e Diaconi, che osserveranno continenza, mangino e dormano unitamente presso la Chiesa per la quale sono ordinati, ed abbiano in comune tutte le rendite della Chiesa; e gli esortiamo di far in guisa, che imitino la vita de' primi Fedeli. “ Si fece una professione di Fede sopra la Eucaristia. Berengario la sottoscrisse con giuramento; ma poi vi scrisse contro, caricando di ingiurie il Cardinale Umberto, che n'era l'autore. *Fleury.*

ROMA (C. di) l'an. 1060. tenuto dal Papa Niccolò contro i Simoniaci. Aldredo di Cantorberl vi fu prima deposto, come simoniaco, ma essendo stato spogliato per viaggio co' suoi Compagni, se n'ebbe a Roma pietà vedendolo nello stato, a cui lo aveano i ladri ridotto, e il Papa gli restituì l'Arcivescovado, e gli accordò il *Pallio*.

ROMA (C. di) l'anno 1063. sotto Alessandro II. e composto di più di cento Vescovi. I Monaci di Vallombrosa vi accusarono di Simonia Pietro Vescovo di Fiorenza, offerendosi

di provarlo col fuoco. Ma il Papa non volle, nè deporre il Vescovo, nè accordare ai Monaci la prova del fuoco. Vi si fecero poi dodici Canoni, che son tratti quasi parola per parola dal Concilio di Roma, dell'an. 1059. *T. IX. C. p. 1175.*

ROMA (C. di) l'an. 1065. tenuto dal Papa Alessandro II. contro gli incestuosi, e quelli, che per la lor maniera di computare sostenevano per validi i Matrimonj nei gradi proibiti dalla Chiesa. Vi si esaminarono le Leggi, e i Canoni: si trovò, che la diversa loro maniera di computare i gradi di parentela nasceva dai loro diversi oggetti.

Le Leggi non hanno fatta menzione di questi gradi, se non in grazia della Eredità; i Canoni in grazia de' Matrimonj; or perchè la successione passi da una persona a un'altra, l'Imperatore Giustiniano non un grado per ogni persona; ma perchè ci vogliono due persone per contrar matrimonio, i Canoni han messe due persone in un grado. Giustiniano non determinò suo a qual segno si estenda la parentela, osservando, che si possono contrare più gradi, oltre i sei ch'egli ha specificati; ma i Canoni non contano più parentela dopo la settima generazione. Quindi l'uno e l'altro computo torna allo stesso, perchè due gradi delle Leggi sono un grado de' Canoni, in guisa che i fratelli, che secondo le Leggi sono in secondo grado, secondo i Canoni sono in primo grado, i Cugini Germani secondo le Leggi nel quarto, secondo i Canoni nel secondo; così del resto. *Tom. IX. Conc. p. 1140.*

ROMA (C. di) l'an. 1073. Gorfredo di Castiglione, che avea comperato l'Arcivescovado di Milano, vi fu scomunicato.

ROMA (C. di) l'an. 1074. nella prima settimana di Quaresima sotto il Papa Gregorio VII. Egli vi ordinò, che quelli, che erano entrati negli Ordini Sacri per Simonia, fossero in avvenir privati di ogni funzione; che quelli, che aveano dato del danaro per ottenere le Chiese, le perdesse-
ro;

ro; che quelli, che viveano in conubinato non potessero celebrare Messa, nè servir all'Altare per le funzioni inferiori. *T. X. C. p. 325.*

ROMA [C. di] l'an. 1075. in Febbrajo, sotto il Papa Gregorio VII. Vi si trovò un gran numero di Arcivescovi, di Vescovi, di Abati, di Chierici, e di Laici. Non vi si risparmiarono nè le minacce nè i Decreti di scomunica, e di sospensione. Il Re di Francia, Filippo, ne fu minacciato. Vi si fece un Decreto contro le investiture, e l'incontinenza de' Chierici. *Id. p. 342.*

ROMA (C. di) l'an. 1076. nella prima settimana di Quaresima. Il Papa Gregorio VII. vi scomunicò Enrico, Re di Alemagna. Questo Principe fu anatematizzato, privato del suo Regno, e i suoi sudditi assolti dal giuramento di fedeltà. Questa è la prima volta, che una tal sentenza sia stata pronunziata contra un Sovrano. *L'Impero fu tanto più sdegnato di questa novità, dice Ottone Vescovo di Francia, Storico Cattolicissimo, e attaccatissimo al Papa, il quale scrisse nel secolo seguente, che per l'addietro non avea mai più veduto pronunziarsi siffatte sentenze contro nessun Imperatore Romano: altrove egli dice; io non trovo in nessuna parte, che alcun di loro sia stato scomunicato da un Papa, o aver privato del Regno. Molti Vescovi oltramontani furono anche essi, o sospesi dalla loro funzioni, o scomunicati da Gregorio VII. in questo Concilio. 2. Gest. Frid. cap. 1. 6. Chr. c. 35. T. X. C. p. 356.*

ROMA (C. di) l'an. 1078. sotto Gregorio VII. la prima settimana di Quaresima. Questo Concilio fu composto di circa cento Vescovi. Vi si pronunziarono moltissime scomuniche, e il Papa si avvide anche esso, che la lor moltitudine ne rendeva impraticabili: egli dunque ne restrinse l'uso con un Decreto in data delli 3. Marzo. Fu risoluto nello stesso Concilio di spedire Legati in Alemagna, per tenervi un' Assemblée generale, la qual potesse giudicare, qual de' due Partiti del Re

Enrico, o di Ridolfo, avesse la ragione per se. *Ibid. p. 399.*

ROMA [C. di] l'an. 1078. sotto lo stesso Papa, in Novembre. In questo Concilio Berengario fece una breve professione di fede, e ottenne una dilazione sino al prossimo Concilio: vi si comunicò l'Imperatore di Costantinopoli, e parecchi altri. I Deputati di Enrico, e di Ridolfo, giurarono che i lor Sovrani non userebbono nessuna frode per impedire la Conferenza, che i Legati doveano tenere in Alemagna. Vi si fecero inoltre dei Regolamenti per vantaggio della Chiesa. *Ibid.*

ROMA [C. di] l'an. 1079. sotto lo stesso Papa, composto di cinquanta Vescovi. Vi si trattò la materia della Eucaristia in presenza di Berengario. Dei dotti Monaci disputarono contro di lui; Alberico di monte Cassino, Broneo Vescovo di Segni. Berengario vi fece la sua professione di Fede, e confessò, ch'egli si era ingannato, dicendo che l'Eucaristia non era che la figura del Corpo di nostro Signore, dimandò perdono, e l'ottenne. Ma appena fu egli arrivato in Francia, ch'ei pubblicò uno Scritto contro l'ultima sua professione di fede. *Tom. X. Conc. pag. 410.*

ROMA [C. di] l'an. 1080. sotto lo stesso, e tenuto dopo la battaglia guadagnata da Rodolfo sopra Enrico. Vi si fecero molti Decreti; ma il più famoso è la scomunica del Re Enrico. Il Papa volse il discorso a S. Pietro e a S. Paolo, e tra l'altre cose egli dice: „ Fate ora conoscere a tutto il mondo, che se potete legare e sciogliere in Cielo, potete altresì sulla terra togliere e dare gl'Imperi, i Regni, i Principati, i Ducati, i Marchesati, le Contee, e i beni tutti degli Uomini secondo il merito loro... Scendete sopra Enrico, che tutti sappiano, ch'egli non cadrà a caso, ma per virtù vostra, ec. “ Si trattò poi della differenza tra l'Arcivescovo di Tours, e il Vescovo di Dol. Il primo voleva, che la Bretagna ricon-

tesc.

feffe la Chiesa di Tours per sua Metropoli; ma il Papa non potè tenerla. Vi si reiterò la proibizione di ricevere, o dare investiture. Vi si rinnovarono le scomuniche contro alcuni Vescovi: e contro i Normandi, che saccheggiavano in Italia le terre della Chiesa. *Fl. Ch. Sigebert. an. 1080.*

ROMA (C. di) l'an. 1081. sotto lo stesso Gregorio VII. Egli vi scomunicò di nuovo Enrico, e tutti quelli del suo Partito; e confermò la deposizione pronunziata da' suoi Legati contro gli Arcivescovi d'Arles e di Narbona. *T. X. C. p. 398.*

ROMA (C. di) l'an. 1083. sotto lo stesso. Egli vi parlò sì altamente della Fede, della Moral Cristiana, e della costanza necessaria nella perfezione, che cadè le lagrime da tutta l'Assemblea: egli noi ci rinnovò la scomunica contro Enrico; ma la pronunziò contro chiunque impedisse quelli, che volessero andar a Roma. Nello stesso Concilio si dichiararono nulle le Ordinanze contro i Canonici fatte: si dichiararono pur nulle le penitenze, che non sono conformi alle Massime de' SS. Padri. Vi si ordinò a' Vescovi di far insegnare le Lettere nelle lor Chiese; e fu loro vietato di tollerare l'incontinenza de' Chierici. Trattanto Enrico venne a Roma alli 21. Marzo del 1084. essendo scorsi sett'anni, dacchè durava questa divisione tra lui e il Papa. Egli fece intronizzare l'Antipapa Guiberto, sotto il nome di Clemente III. dal qual ricevette la corona Imperiale il giorno di Pasqua, mentre Gregorio si era salvato nel Castel S. Angelo. *D. M.*

ROMA (C. di) l'an. 1084. Il Papa Gregorio, essendo stato tratto fuor di Castel S. Angelo da Roberto Guiscardi, replicò in questo Concilio la scomunica contro l'Antipapa, l'Imperator Enrico, e i suoi Partigiani. *Id.*

ROMA (C. di) l'an. 1089. sotto il Papa Urbano II. e composto di cenquindici Vescovi. Guiberto scacciato di Roma, se ne ritornò a Ravenna, della quale si nominò sempre

Arcivescovo in tutte le carte di quella Chiesa, toltono una sol volta, che ei prende il nome di Clemente. *Id.*

ROMA (C. di) lo stesso anno (non riconosciuto) e tenuto da otto Cardinali, quattro Vescovi, e quattro Preti scismatici: Guiberto era assente. Eglino vi scrissero una Lettera in data delli 7. Agosto per conciliarsi de' partigiani, ma questa Lettera fu disprezzata da tutti i Cattolici. *Fast. rer. exp. p. 43.*

ROMA (C. di) l'anno 1099. la terza settimana dopo Pasqua, dal Papa Urbano, alla testa di cencinquanta Vescovi, tra i quali eravi S. Anselmo Arcivescovo di Cantorberi. Vi si fecero diciotto Canonici, dei quali gli undici primi sono tratti parola per parola da quelli di Piacenza, e vi si pronunziò scomunica contro tutti i Laici, che desfero le investiture delle Chiese, e contro tutti gli Ecclesiastici, che le ricevevano. Fu proibito tutto ciò, che sente di simonia, nè di esigere alcun regalo nella Ordinanza dei Vescovi: si ordinò, che tutti i Fedeli digiunassero ogni Venerdì pei loro peccati. *T. X. C. p. 615.*

ROMA (C. di) l'anno 1102. in Marzo, dal Papa Pasquale II. Tutti i Vescovi della Puglia, della Campania, della Sicilia, della Toscana v'intervennero; come pure i Deputati di molte Chiese di là dai Monti. Vi si anatematizzò con giuramento tutte le Eresie, e vi si promise obbedienza al Papa. Vi si confermò altresì la scomunica contro l'Imperator Enrico da Gregorio VII. e Urbano II. e Pasquale la pubblicò di sua bocca il Giovedì nella Chiesa di Laterano, in presenza d' innumerabile popolo. *T. X. C. p. 727.*

ROMA (C. di) l'anno 1110. 7. Marzo. Il Papa Pasquale II. vi rinnovò li Decreti contro le Investiture; e i Canonici che proibiscono ai Laici di disporre dei beni della Chiesa. *Id. p. 764.*

ROMA (C. di) l'anno 1144. **Papa**

Papa Lucio II. vi sottomise alla Chiesa di Tours, come a loro Metropoli, tutte le Chiese di Bretagna, con questa restrizione per quella di Dol, che finattantochè Gofredo, che n'era Vescovo, la governasse, avesse il Pallio, e non fosse soggetto che al Papa. La Bolla è dell' 15. Maggio. Del rimanente questa differenza tra Tours e Dol non fu del tutto terminata a favore di Tours, che colla Bolla d' Innocenzo III. in data del primo di Giugno 1199. e sottoscritta da diciannove Cardinali.

ROMA (C. di) l'anno 1210. L'Imperator Ottone vi fu scomunicato, e i suoi sudditi assolti dal giuramento di fedeltà: Fu questa piuttosto un'Assemblea del Papa, e del Cardinali, che un Concilio di Vescovi. D. M.

ROMA (C. di) l'an. 1227. 18. Novembre, sotto il Papa Gregorio IX. Egli vi reiterò la Scomunica, pronunziata già contro l'Imperator Federico li 29. Settembre, per non essersi imbarcato, com' egli avea promesso, per andar in soccorso di Terra Santa *Id.*

ROMA (C. di) l'anno 1228. verso il fine di Quaresima, il Papa Gregorio IX. vi confermò, il Giovedì Santo, la Scomunica contro l'Imperator Federico. Questo Principe non ne fece nessun conto; e s' imbarcò nel mese seguente di Giugno per la Terra Santa, malgrado la proibizione, che il Papa gli avea fatta di passar a quella parte come Crociato, e smattantochè non fosse assolto dalle censure. *Id.*

ROMA (C. di) l'an. 1302. sotto Bonifacio VIII. Questo Papa vi fece molto rumore, e scoppì in minaccie contro il Re Filippo il Bello, ma senza venir al fatto. Risguardasi solamente come opera di questo Concilio la famosa Decretale *Unam Sanctam*. „ Noi approviamo, dice il Papa in questa Bolla, che nella Chiesa, e sotto la sua podestà vi son due spade, la spirituale, e la temporale; „ ma una dev' esser impiegata per

la Chiesa, e maneggiata dal Pontefice; e l'altra per la Chiesa e dalla mano del Re, secondo l'ordine, e la permissione del Pontefice. Or è necessario, che una spada sia soggetta all'altra, cioè la Potenza temporale alla spirituale, altrimenti non sarebbero ordinate, e secondo l'Appostolo „ debbon esserlo, ec.“

Bisogna distinguere attentamente in questa Bolla l'espосто, e la decisione, dice il Signor Fleury. Tutto l'espосто tende a provare, che la podestà temporale è soggetta alla spirituale, e che il Papa ha diritto d'istituire, di correggere e di deporre i Sovrani. Conruttocid Bonifacio, tuttochè fosse intraprendente, non osò trarla questa conseguenza, che seguiva naturalmente dai suoi principj; ovvero piuttosto Dio nol permise; e Bonifacio si contentò di decidere in generale, che ogni uomo è soggetto al Papa, verità della quale nessun Cattolico dubita, purchè ristringa la proposizione alla podestà spirituale. Il Papa Innocenzo III. cent'anni addietro confessava formalmente, che il Re di Francia non conosceva Superiore nel temporale. Questa Bolla *Unam Sanctam*, soggiugne il Signor Fleury, non porta nessun pregiudizio al Re, o al Regno di Francia, come lo dichiara un'altra Bolla di Clemente V. del primo febbrajo 1305. e non rende i Francesi più sudditi della Chiesa, di quel che fossero prima. *T. XI. C. p. 1444. Extrav. Comm. de Major.*

ROMA (C. di) l'an. 1412. e 1413. sotto il Papa Giovanni XXIII. ch'era succeduto li 17. Maggio 1410. ad Alessandro V. eletto a Pisa. I deputati della Università di Parigi, ch'erano venuti per fargli istanza, che la Chiesa Gallicana fosse sollevata dalle decime, dai servigi, e dagli altri soccorsi, ch'esigeva la Corte Romana, non furono ascoltati, ad onta delle loro sollecitazioni. Del rimanente questo Concilio non fu tanto numeroso, come il Papa erasi lusingato, nè si vede nessun al-

altro Atto, che la condanna delle opere di Vickisso, come quelle ch' eran piene di errori. Questa condanna è del terzo anno del Pontificato di Giovanni XXIII. *T. XI. C.*

ROUEN (C. di) *Rotbomagense*, l'an. 1049. incirca, tenuto dall' Arcivescovo Maugero. Vi si fecero diciannove Canoni.

ROUEN (C. di) l'an. 1055. sotto l' Arcivescovo Maurillo. Vi si trattò della continenza dei Chierici, e della osservanza dei Canoni. Credevasi, che in questo Concilio si stendesse una Professione di Fede, la qual dichiarava, che il pane e il vino erano traugiti nel Corpo e nel Sangue di Gesù Cristo per la consecrazione, con anatema a chiunque stracca questa credenza. *Il Analeth. p. 461.*

ROUEN (C. di) l'anno 1071. dall' Arcivescovo Giovanni coi suoi Suffraganei. Vi si fecero 24. Canoniz. tra l'altre cose vi si proibì di mangiar in Quaresima prima che fosse passata l'ora di Nona, e cominciata quella di Vespero; *altrimenti*, dice il Concilio, *non è digiunare*: il che ci fa credere, che fin d'allora si cominciava ad anticipare il pasto nei giorni di digiuno, e per conseguenza l'Uffizio. *Tom. IX. Conc. p. 1325.*

ROUEN (C. di) l'anno 1074. presente il Re Guglielmo d'Inghilterra, a motivo di certo tumulto e corso nella Chiesa di S. Ouen l'anno precedente. Vi si condannò la ribellione dei Monaci di S. Ouen. Giovanni Arcivescovo di Rouen vi presedette. Vi si fecero quattordici Canoni. *T. X. C. p. 310.*

ROUEN (C. di) l'anno 1096. in febbrajo. L' Arcivescovo Guglielmo vi presedette, assistito dai suoi Suffraganei. Vi si esaminarono i Decreti del Concilio di Clermont; e dopo avervi confermato le Ordinanze del Papa, vi si fecero otto Canoni. *Id. p. 599.*

ROUEN (C. di) l'anno 1118. 7. Ottobre. Il Re Enrico d'Inghilterra vi trattò la pace del Regno coi Signori, e Rauldo di Cantorbèri.

Goffredo di Rouen vi trattò degli affari della Chiesa, con quattro suoi Suffraganei, e molti Abati. Conrado Legato del Papa Gelasio vi si lagnò dell' Imperatore, e dell' Antipapa Bourdino, dimandando alle Chiese di Normandia il soccorso delle loro preghiere, e del loro denaro, dice Odorico, Autore contemporaneo. *Ord. l. XII. p. 846.*

ROUEN (C. di) l'anno 1128. da Matteo di Albano; il quale dopo aver conferito col Re d'Inghilterra, sopra i bisogni della Chiesa, raund di suo ordine i Vescovi, e gli Abati di Normandia, coi quali fece molti Regolamenti di Disciplina, presente il Re.

ROUEN (C. di) l'an. 1290. 11. febbrajo. Gualtiero, Arcivescovo di Rouen, con tutti i suoi Suffraganei, e molti Abati vi pubblicarono trentadue Canoni, la maggior parte ripetuti dai Concilj precedenti, e tra gli altri dal Concilio Generale di Laterano dell' anno 1179. *Rog. p. 663.*

ROUEN (C. di) l'an. 1299. 13. Giugno. Guglielmo, Arcivescovo di Rouen, vi fece coi suoi Suffraganei un Decreto diviso in sette Articoli, il primo dei quali mostra la dissolutezza del Clero di quel tempo. Si raccoglie dai suoi Canoni, che molti Chierici, e Benefiziati comparivano in pubblico in abito corto, e colla spada al fianco; che tenevano in casa delle Concubine, o altre femmine sospette; che esercitavano Cariche nella Giustizia secolare, e prestavano a usura. Il Concilio comanda, che per ognuno di questi eccessi perderanno i frutti dei lor Benefizj per un'anno; e se continuano un'anno senza correggerli, perderanno gli stessi Benefizj. Gli altri Articoli riguardano la Giurisdizione ecclesiastica, che i Secolari sforzavano di restringere. *T. XI. C. p. 1426.*

ROUEN (C. di) l'anno 1445. 15. Dicembre, da Raoldo Rouffel, Arcivescovo di Rouen, coi suoi Suffraganei. Vi si fecero quarantun Decreti. Ve ne son molti, che con-

dan-

danza, e i Libri di Magia, le bestemmie, i giuramenti, la invocazione de' Demonj; altri riguardano le disposizioni richieste per ricevere gli Ordini Sacri, ed annunziare la parola di Dio. Proibizione di ricever nulla pei Sacramenti, Benedizioni, Lettere di Ordinazione, e di buoni costumi. Si esamineranno diligentemente quelli che si presentano pegli Ordini Sacri, e si esigerà da essi un titolo di Patrimonio, o di Benefizio. Gli Ecclesiastici non coabiteranno con donne ec. Il settimo è rimarchevole, in quanto condanna la superstizione di quelli, che colla mira di un qualche lucro, danno dei nomi particolari a certe Immagini della SS. Vergine, come della Madonna di Consolazione; di Redenzione; di Grazia, ec. perchè questi nomi danno motivo di credere, che vi sia più virtù in una Immagine, che nell'altra. *T. XIII. C. p. 1303.*

ROUEN (C. di) l'anno 1581. 2. Aprile, dal Cardinale di Bourbon, Arcivescovo di quella Città, assistito dai Vescovi di sua Provincia. Vi si stesero dodici Capitoli che sono un compendio di tutto ciò che riguarda il Dogma e la Disciplina. Si cominciò da una professione di Fede sopra gli Articoli del Simbolo; l'autenticità della Santa Scrittura; i sette Sacramenti, il culto dei Santi, le Indulgenze, ec. 2. Si trattò di ciò, che riguarda il divin Servizio, dei Sacramenti, dei doveri dei Vescovi, dei Canonici, degli Ordini Sacri, delle Provvisioni, dei Benefizj, della visita delle Chiese, dei doveri dei Curati, degli Ordini Religiosi, della Giurisdizione Ecclesiastica. Si rinnovarono gli Statuti intorno al governo dei Seminarj, e delle Scuole ec. *T. XV. C. p. 822. e seg.*

RUFFEC (C. di) nel Poitou, *Roffacense*, l'anno 1258. 21. Agosto, da Gerardo di Malemort, Arcivescovo di Bordeaux. Vi si pubblicò un Regolamento di dieci Articoli, che riguardano principalmente gl'interessi temporali della Chiesa. Vi si scomunicarono tut-

ti quelli, che si collegano per restringere la Giurisdizione Ecclesiastica; e per impedire, che gli Ecclesiastici non trattino le loro cause alla Corte Ecclesiastica; toltone in pochissimi casi. *Ibid. p. 773.*

RUFFEC (C. di) l'anno 1327. da Arnaldo di Chanteloup, Arcivescovo di Bourdeaux. Vi si pubblicarono due Canoni. Il primo comanda, che si cessi dall' Uffizio divino in quei luoghi, dove i Giudici Laici, che avean catturato de' Chierici, ricuseranno di metterli in libertà, essendone avvistati. Il secondo permette ai Chierici di ricorrere ai Tribunali secolari per le Chiese, e le Persone Ecclesiastiche. *T. XI. C. p. 1773.*

S

SAINTES (C. di) *Santonense*, l'anno 562. Vi fu deposto Emerio, che era stato collocato sulla Sede di Saintes da Clotario primo, senza l'assenso dei Metropolitani, e fu sostituito in sua vece Eraclio: il che rincrebbe assai a Catiberto figliuolo di Clotario primo; il quale punì i Vescovi di quel Concilio, e sostenne Emerio. *Greg. IV. Hist. c. 26.*

SAINTES (C. di) l'anno 1282. Ha il nome di Sinodo. Gofredo di S. Bricio, che n'era Vescovo, vi si lagrò che nella sua Diocesi si seppellivano gli scomunicati nei Cimicerj, o tanto vicino, che non si potevano distinguere le loro sepolture da quelle dei Fedeli. La moltitudine delle scomuniche davano luogo a questi abusi. *T. XI. C. 1181.*

SALAMINA (C. di) in Cipro, *Salaminium*, l'anno 402. tenuto da S. Epifanio Vescovo di quella Città, e dai Vescovi di Cipro. Egli vi fece condannare la Lettura dei Libri di Origene, del quale era si dichiarato nimico irreconciliabile, come altresì di tutti quelli che lo difendevano. Egli scrisse a S. Giagrifostomo e ad altri per impegnarli a farlo condannare nel loro Concilio. Ma S. Giagrifostomo credette di dover esaminare maturamente-

mente questo affare. Quindi i Nimesi di questo Santo Vescovo aggiungevano il suo preteso Origenismo, alle accuse intente contro di lui. *Soc. I. VI. c. 10. p. 314. Sozom. I. VIII. c. 13. p. 275.*

SALISBURGO (C. di) *Salisburyense*, l'anno 807. Vi si decise, secondo i Canonj, che le Decime devono esser pagate in quattro porzioni. La prima al Vescovo; la seconda al Clero; la terza a' poveri; la quarta alla Fabbrica delle Chiese.

SALISBURGO (C. di) l'anno 1274. dall' Arcivescovo di quella Città. Legato della S. Sede, coi suoi Suffraganei. Vi si ordinò, che le Costituzioni dei Concilj di Lion fossero pubblicate nella Provincia di Salisburgo, e insieme quella del Concilio della stessa Provincia tenuto a Vienna nel 1267. Vi si fecero poi ventiquattro Articoli di Regolamenti. *Id.*

SALISBURGO (C. di) l'anno 1281. dall' Arcivescovo Federico, Legato della S. Sede, con sette dei suoi Suffraganei. Vi si fece una Costituzione di diciassette Articoli, la maggior parte intorno ai Regolari per reprimere diversi abusi. Tra gli altri v'era questo, che i Monaci di S. Benedetto non portavano l'abito dell' Ordine loro; che erano vagabondi, e non tenevano i lor Capitoli ogni triennio, a tenore della Costituzione di Gregorio IX. che alcuni Religiosi mangiavano nelle lor camere particolari; e che le Abadesse non mangiavano in Refettorio. *T. XI. C. p. 1151.*

SALISBURGO (C. di) l'an. 1291. intorno i mezzi di soccorrere la Terra Santa. Si diede consiglio al Papa di unir insieme i Templarj, gli Ospitalieri, e i Cavalieri Teutonici.

SALISBURGO (C. di) l'an. 1370. Vi furono due Concilj in quest' anno nella stessa Città. Il primo per regolare i pagamenti della Decima che il Papa avea dimandato per due anni. Il secondo per ispiegare alcuni Statuti dei Concilj precedenti. Vi si lesse la Bolla di Clemente V. che modera quella di Bonifacio VIII.

Clericis Laicos. L' Arcivescovo Cotrado vi presedette, assistito da due Vescovi, e da sei Deputati. *T. XI. C. p. 1514.*

SALISBURGO (C. di) l'anno 1386. dall' Arcivescovo Pelgrino, assistito da tre Vescovi, dai Deputati di altri Vescovi della Provincia, e da alcuni altri Prelati. Vi si pubblicarono diciassette Canonj, e tra gli altri questo: „ Proibizione „ di assolvere dai casi riservati „ sotto pena di sospensione. Nel „ dubbio si dee ricorrere al Superiore per sapere se si dee assolvere. „ re. Nella celebrazione dell' Uffizio Divino i Chierici si conforteranno all' uso della Chiesa Cattedrale, ec. *Tom. XI. Conc. p. 2061.*

SALISBURGO (C. di) l'anno 1420. da Eberardo, Arcivescovo di quella Città, pel ristabilimento della Disciplina, quasi del tutto distrutta nel tempo dello Scisma. Vi si confermarono molti antichi Statuti, e se ne fecero trentaquattro di nuovi. Ecco i più importanti. E' un errore l' insegnare, che un Prete, o un Curato in peccato mortale, non può nè assolvere, nè consacrare. Quelli che non son nati di legittimo Matrimonio non potranno esser ammessi agli Ordini Sacri. Non si pronunzierà per lievi cause Sentenza d' Interdetto. Questo Concilio rinnova i Canonj intorno alla modestia che gli Ecclesiastici devono osservare negli abiti loro. I Chierici prima di prender possesso di un Benefizio, giuteranno dinanzi al Vescovo, di non aver commessa Simonia per conseguirlo. I Patroni e Collatori dei Benefizj non ne riterranno nulla delle rendite, sotto qualunque pretesto. I Curati avran cura d' insegnare ai lor Parrocchiani la forma del Battesimo. Si pubblicheranno tre volte all' anno nelle Cattedrali, e Collegiate i Decreti del Concilio di Costanza contro i Simoniaci.

In questo stesso Concilio si fece un gran numero di statuti intorno alla Disciplina. Ecco i più rimarchevoli.

li. „ I Chierici non devono entrare
 „ nelle Osterie, nè mangiare in casa
 „ dei Laici, nè andar alla caccia, nè
 „ giuocare a nessun giuoco di azar-
 „ do. Retta loro proibito di aver in
 „ casa donne sospette d'incontinen-
 „ za. I Sacramenti devono esser am-
 „ ministrati gratuitamente, e non si
 „ deve esiger nulla per le sepolture.
 „ Si dee proibire l'ingresso delle
 „ Chiese agli adulteri, ed ai pecca-
 „ tori scandalosi. I Matrimonij Clan-
 „ destini sono severamente puniti.
 „ Si dee negare la Comunione alle
 „ donne vestite immodestamente “.
 T. XII C. p. 308.

SARAGOZZA (C. di) *Cæsaraugu-
 stanum*. l' an. 380. tenuto dalli
 Vescovi di Aquitania contra i Pri-
 scillianisti che formavano una Setta
 degli errori de' Gnostici, de' Mani-
 chel, e de Sabelliani. Di questa E-
 resia ne fu autore un certo Marco na-
 to a Menfi in Egitto, gran Mago,
 e discepolo de' Manichei. I Dogmi
 de' Priscillianisti erano un miscuglio
 d'ogni sorta d'impurità, e degli e-
 rrori più grossolani, e più fozzi, ma
 particolarmente di quelli del Manichel
 e de' Gnostici. Seguivano i Sabelliani
 quanto alla Trinità, insegnando
 che il Padre, il Figliuolo, e lo Spi-
 rito Santo non erano che una sola
 persona; volevano con Paolo Sauto-
 sateno e con Fotino, che Gesucristo
 non esistesse prima di esser nato di
 Maria Vergine. Come Marcione, e
 Manete non volevano ch' egli avesse
 presa l'umana natura, ed erano ni-
 mici della Croce, e della Risurre-
 zione. Dicevano che il Diavolo era
 uscito del Caos, e delle tenebre e-
 terne, e che non teneva la sua ori-
 gine da chicchessia; ch'egli era il
 principio del male, ch'era il Signor
 dei tuoni, dei fulmini, delle tempe-
 ste; che le anime erano di natura
 divina; supponevano, che elleno
 avessero peccato in Cielo; che per
 questo motivo erano cadute in ter-
 ra sotto il dominio di diversi Prin-
 cipi, e di diverse Podestà dell'Aria,
 che le avevano rinchiusse nei corpi.
 Questi Principi erano lo stesso De-
 monio; eglino attribuivano loro la

formazione dell'uomo. Quindi ne
 viene, che abborrivano l'uso del
 Matrimonio: proibivano di mangiar
 la carne degli animali, come cosa
 impura, e non volevano credere la
 Risurrezione della carne. Sarebbe
 troppo lungo il riferire tutti i deli-
 ri, che avevano sognati.

Il loro esteriore era modesto, ma
 in fondo i loro costumi erano cor-
 rottissimi. S. Agostino chiama Pri-
 scilliano un'empio, e condannato
 per Eresie e delitti orribili. I lor
 Misterj non erano meno infami di
 quelli dei Manichei, che passavano
 tutto ciò, che si può mai imagina-
 re: ma quanto più abominevole era
 la loro Setta, tanto più studiavano
 di nascondersi.

Priscilliano, che diede il nome a
 questa Setta, era d'illustre nascita, e
 ricco di fortune: era d'ingegno pron-
 to, ed eloquente, avea molta facilità
 di spiegarsi, e di disputare; ma
 era vano all'estremo, e la perizia,
 che egli avea delle scienze umane,
 gli avea gonfiato moltissimo il cuo-
 re. Essendosi lasciato sorprendere dal-
 la Dottrina di Marco, e di Elpidio,
 egli vi tirò molti altri coi suoi dis-
 corsi artificiosi, e colle sue carez-
 ze; ma singolarmente le Donne in-
 grossavano il numero del suoi Disce-
 poli; sicchè in poco tempo tutti gli
 angoli della Spagna si trovarono in-
 fetti di questa Eresia.

Questa Setta si formò verso l'an.
 no 379. e prese il nome dal suo au-
 tore. Alcuni Vescovi vi si lasciaro-
 no sedurre, e tra gli altri Ittazio
 e Salviano. Idacio Vescovo di Me-
 rida in Lusitania intraprese la cau-
 sa della Chiesa con zelo grande;
 ma mancando egli di prudenza, e
 pressando Ittazio e gli altri senza
 moderazione, insapri piuttosto il ma-
 le, invece di arrestarlo. Finalmen-
 te dopo molte dispute tra Idacio,
 e i Priscillianisti, i Vescovi di A-
 quitania, essendosi riuniti con quel-
 li di Spagna l'anno 380. l'affare
 dei Priscillianisti fu portato a que-
 sto Concilio. Non si sà il tenore
 delle cose passate in esso; ma si sa,
 che questi Eretici non osarono pren-
 derne.

sentarsi al giudizio de' Vescovi. Ciò nulla ostante la loro assenza non impedì, che non fossero condannati dal Concilio, e nominatamente Iltanzo e Salviano Vescovi; Prisciliano, ed Elpidio Laici. Igino di Cordova fu anch'esso scomunicato. Itacio ebbe ordine di pubblicar dappertutto il Decreto de' Vescovi: ma Iltanzo e Salviano, lungi dal sottomettersi a questo giudizio, levarono lo stendardo della ribellione, e stabilirono Prisciliano Vescovo di Avila. Noi non abbiamo, che un frammento di questo Concilio, col qual si veggono i nomi di dodici Vescovi. Egli contiene VIII. Canon. *Vedi Bordeaux. T. II. Conc. p. 1-09.*

SARAGOZZA (C. di) l'anno 592. primo Novembre. Undici Vescovi, e due Diaconi Deputati, vi fecero tre Canonj intorno agli Ariani convertiti: Portano questi, che gli Ariani puri nella fede e nei costumi, potranno servire dopo aver ricevuto di nuovo la benedizione dei Preti, ed anche dei Diaconi. *T. V. C. p. 160.*

SARAGOZZA (C. di) l'anno 691. Vi si fecero V. Canonj, tra i quali si rinnovò la proibizione alle Vedove dei Re di maritarsi di nuovo, e si ordinò, che prenderebbono l'abito di Religiosa, e chiuderebbono in un Monastero pel resto della vita. La ragione del Concilio è la mancanza di rispetto, ed anche gl'insulti, ai quali si esporrebbero restando nel mondo. *T. VI. C. p. 1311. FI.*

SARDICA (Celebre C. di) Città della Dacia nella Illiria l'anno 347. 22. Maggio. Questo Concilio fu accordato dai due Imperatori Costantino e Costanzo, a istanza di S. Atanasio, perseguitato dagli Eusebiani, e per occasione della violenza, che avevano commessa in Alessandria, nel caso della intrusione di Gregorio. Vi si trovarono dei Vescovi di tutte le parti, della Spagna, delle Gallie (al numero di trentaquattro) d'Italia, dell'Africa, della Macedonia, della Palestina,

della Cappadocia, del Ponto, della Cilicia, della Tebaide, della Siria, della Tracia, della Mesopotamia, ec. In una patola, ve ne furono di più di trentacinque Provincie, senza contar gli Orientali, che si ritirarono. Non si fa bene il numero de' Vescovi Ortodossi: alcuni Storici ne contano fino a trecento; è certo, che furono in gran numero.

Il celebre Osio di Cordova fu l'anima di questo Concilio, e vi fece spiccare il suo zelo per la giustizia, attesa la forza, onde resistette agli Ariani. Credesi ch'egli vi presedesse. Gli Atti di questo Concilio fanno di lui un magnifico elogio. Gli altri Vescovi più illustri erano, Protogene di Sardica, Protasio di Milano, Severo di Ravenna, Lucilio di Verona, Verissino di Lione, Vincenzo di Capua, Gennaro di Benevento, Massimino di Treveri, Eufrate di Colonia, Grato di Cartagine, S. Atanasio, Marcello di Ancira, ed Aselepiade di Gaza. Il Papa Giulio, dopo essersi scusato col Concilio, ch'ei non poteva intervenireci, mandò in sua vece due Preti, e due Diaconi. Per parte degli Orientali vi ebbero intorno a ottanta Vescovi, quasi tutti Eusebiani, o aderenti al Partito loro, altri per passione, altri per timore o per ignoranza. I Principali erano Teodoro di Eraclea, Narciso di Neroniade, Stefano di Antiochia, Accacio di Cesarea, Urfacio di Singidone, Valente di Mursia, Marde di Calcedonia ec.

S. Atanasio, Marcello di Ancira, e Aselepiade di Gaza, erano alla testa di quelli, ch'eran venuti a produrci le loro doglianze contro le violenze degli Eusebiani. Vi erano inoltre quantità di persone venute parimenti a rappresentare i lor lamenti pei lor Parenti ed amici esiliati, o tolti di vita dagli Eusebiani. I Deputati di molte Chiese erano venuti ad esporre i mali che avevano sofferti. Gli uni mostravano le catene, ond'erano stati gravati, altri le ferite, che avevano riportate; questi la fame, che s'era fatta loro soffrire; quelli gl'insulti di una

moltitudine di Soldati armati di clava, e le minaccie de' Giudici, se non comunicavano cogli Ariani. E tutti in generale rappresentavano le Chiese bruciate, le Vergini spogliate, ed altri simili eccessi.

Finalmente ve ne furono, che si querelarono delle Lettere, ch' erano state supposte. Teognide ne avea scritte di questo genere per irritare gl' Imperatori contro S. Atanasio: imperciocchè tal era la nera perfidia degli Eusebiani, che quantunque fosser eglino autori di tutti i mali, impuravano agli altri i lor proprj eccessi. Avevano l' impudenza di dire, che si vedevano arrivar d' Alessandria, e di Costantinopoli una moltitudine prodigiosa di scellerati, e di uomini perduti, rei di omicidj, di sacrilegj, di ruberie, in una parola di tutti i disordini immaginabili; ch' eglino aveano fatti in pezzi gli Altari, arse le Chiese, profanati i Sacri Misterj, e trucidati i più dotti Presi del loro ceto.

Gli Eusebiani avendo dunque sulle prime compreso, che questo Concilio farebbe puramente un Giudizio Ecclesiastico, dove non c'entrerebbono nè Soldati, nè Conti, ci comparvero contro voglia; tanto più che intesero, come da tutte le parti si mandavano persone per accusarli degli eccessi da lor commessi, colle prove alla mano.

Si avvidero pertanto, che non potrebbero sostenere nè la loro dottrina, nè la loro condotta, in un' Assemblea, dove si temeva Dio assai più di Costanzo. Nel turbamento, onde si videro agitati, risolvetero, fin da quel punto, di non comparirvi. Quindi arrivati, che furono a Sardica, alloggiarono nel Palazzo, e vi stettero chiusi: non lasciando libertà e nessun di loro d' intervenire al Concilio. Ma due Vescovi, Macario di Palestina, e Asterio d' Arabia, si sottrassero a questa violenza; portaronsi all' Assemblea, scoprirono i privi disegni degli Eusebiani, e le minaccie, che facevano a quelli de' lor Confratelli, che nottivano buoni sentimenti.

Siccome i Padri del Concilio aveano accolto S. Atanasio, e gli altri accusati, così gli Eusebiani, che non cercavano, che un pretesto per ritornarsene, prefer motivo di dire, che non potevano comunicar col Concilio qualor non fosse escluso S. Atanasio, Marcello di Ancira, ed alcuni altri. Ma il Concilio rigettò queste proposizioni, e rispose, che non si potevano trattar come rei de' Vescovi dichiarati innocenti da un Giudizio autentico che il Concilio di Roma avea renduto a lor favore, e dalla testimonianza che ottanta Vescovi di Egitto aveano renduta alla loro innocenza; che per l' altra parte gl' Imperatori aveano permesso al Concilio di discutere di nuovo tutte le materie, dal lor principio, ed esaminare ciò, che gl' altri aveano già giudicato. Ma la verità non soddisface a chi amava la menzogna. Gli Eusebiani credettero di dover allegare, che non potevano trovarsi in un' Assemblea, dove ammettevansi persone ree di sacrilegio e di omicidio, e di quanti altri delitti piaceva lor d' imputare ai loro Avversarj; e persistettero molti giorni nella dimanda, che aveano fatta.

I Padri dal canto loro gli pressavano a presentarsi, e a provare le loro accuse, dicendo, che lo starsene ascosti era un condannarsi da se stessi. S. Atanasio faceva anch' egli replicare le medesime istanze, protestando che egli si giustificerebbe di tutte le loro calunnie; ma inutili furono tutte le proposizioni, che furono loro fatte.

Trattanto per colorare la lor fuga di un qualche pretesto, dissero che l' Imperatore avea loro scritto, che egli avea riportata una recente vittoria sopra i Persiani, e che per questo motivo erano obbligati a partire, per unliate ad esso le lor congratulazioni. Il Concilio lungi dall' approvare un motivo sì poco serio, scrisse loro, che dovessero prima giustificarsi dei delitti, ond' erano accusati; che altrimenti li dichiarerebbe rei. Allora furon sorpresi dallo spavento, e di notte tempo in

prezza si silitarono: la loro fuga avvalorò le prove, che avanti della loro condotta irregolare.

Il Concilio trattò poi di ciò, che riguardava la Fede. Dichiarò, che non occorreva agitare le stesse questioni; ma contentarsi del Simbolo di Nicea, per non dare nessun pretesto a nuove Formole. 2. S. Atanasio, e gli altri Accusati furono ammessi a provare la loro innocenza. 3. La condotta degli Eusebiani fu messa in pienissima luce. Si esaminarono le querele portate da tutte le parti contro di loro. La più importante era, che comunicavano cogli Ariani condannati nel Concilio Niceno: Arsenio vivente, e che di più si crede essere stato presente al Concilio, fu una convinzione manifesta della impostura di coloro, che dicevano, che Atanasio aveagli tolta la vita.

Restarono tutti dei pari convinti della falsità del Calice rotto per deposizione di molte persone venute d' Alessandria, per la testimonianza di ottanta Vescovi di Egitto nella loro Lettera a Giulio Papa, per la informazione eziandio della Marcotide, poichè quelli ch'erano stati incaricati di farla, non meritavano alcuna credenza, e si contraddicevano tra loro; finalmente pel rifiuto, che gli stessi Eusebiani avevano fatto di venir a Roma, essendovi chiamati dal Papa. I Padri del Concilio, storditi di tante imposture sì grossolane, confermarono S. Atanasio nella Comunione della Chiesa, e lo accolsero come un' innocente ingiustamente perseguitato. Dichiararono innocenti altresì quattro Preti di Alessandria, esiliati dagli Eusebiani, e costretti a suggirsenne per evitare la morte.

Si esaminò poi la causa di Marcello di Ancira accusato dagli Eusebiani; il quale si presentò al Concilio per giustificarsi. I suoi Accusatori restringevano tutti i suoi delitti al suo Libro. Il Concilio dopo averne fatto l' esame, dichiarò, che avendo letto ciò che precedeva, e seguiva i passi indicati dagli Euse-

biani, avea trovato, che gli Accusatori prendevano maliziosamente per sentimento di Marcello, ciò ch'egli proponeva soltanto per modo di questione, e per cercare la verità; e che i suoi veri sentimenti erano del tutto contrarj all' Eresie, che gli s' imputavano. Quindi lo dichiarò innocente, legittimo, ed unico Vescovo di Ancira.

Si fece veder, che Teognide avea supposto delle false Lettere per irritare gl' Imperatori contro S. Atanasio. Il Concilio credette di non dover lasciare senza castigo de' Vescovi, che calunniavano i loro Fratelli, ch' esiliavano, imprigionavano, uccidevano, bruciavano le Chiese. Annullò le Ordinazioni di Gregorio e di Basilio; e ordinò, che non fossero tenuti in conto nè di Vescovi nè di Cristiani. Dichiarò innocenti quelli, che egli avean deposti, e usurpatori quelli a' quali aveano dato le loro Chiese: depose i principali Capi degli Eusebiani, val dire, Accacio di Cesarea, Giorgio di Laodicea, Ursacio di Singidone, Valente di Mursia, Teodoro di Ercaclea; questi tre ultimi erano stati i Commissarj mandati alla Marcotide contro S. Atanasio. Il Concilio li dichiarò anatematizzati, privati della Comunione de' Fedeli, e del tutto separati dalla Chiesa; lo stesso fece riguardo a Gregorio, Usurpatore della Sede di Alessandria.

Il Concilio scrisse agl' Imperatori per supplicarli di metter in libertà quei che gemevano ancora sotto l'oppressione; di far in guisa, che le Chiese non fossero più infette dal contagio degli Ariani; scrisse altresì una Lettera circolare a tutti i Vescovi della Chiesa; colla quale i Padri del Concilio pregaronli tutti di usarsi ad essi, e di sottoscrivere alla loro dottrina. Egli non vi chiamano la Eresia Ariana, l' Eresia di Eusebio; vi dichiarano che quelli, ch'erano morti per la persecuzione degli Eusebiani, aveano acquistata la gloria del Martirio. Tale fu il vero Concilio di Sardica.

Negli Atti di questo Concilio vi

è detto, che Orio dimandò un Regolamento, per metter impedimento ai Vescovi, che non andassero così spesso alla Corte, come facevano; e non importunassero di continuo gl' Imperatori con istanze non necessarie, e che riguardano piuttosto le grandezze del mondo, che i vantaggi della Chiesa.

Noi abbiain venti celebri Canoni di questo Concilio secondo il testo Greco, e ventuno secondo il testo Latino. I due primi riguardano i Vescovi, che cambiano Chiesa per ambizione, o per avarizia, com'era facile da giudicarne, poichè non se ne trovava neppur uno, che fosse passato da una Chiesa maggiore ad una minore. Il Concilio vuole che siano privati della Comunione Laica, anche in punto di morte. Ve n'è uno, il quale permette a un Vescovo condannato da un Concilio, di appellar a Roma, e al Papa di nominar nuovi Giudici, s'egli crede ben fondata l'appellazione.

Questi Canoni sono stati scritti in Latino, secondo la Prefazione di Dionigi il Piccolo. I più dotti credono, che il Greco sia una versione e non l'originale. Del rimanente l'autorità di questi Canoni è riguardata come grandissima, perchè furono adottati in appresso tanto dalla Chiesa Latina, che dalla Chiesa Greca.

Quantunque il Concilio, che gli ha fatti non sia stato annoverato tra gli Ecumenici, egli è costante, che fu convocato per rappresentare tutta la Chiesa, secondo l'intenzione degl'Imperatori; che in esso si trovarono tutti i più Santi Vescovi, e che finalmente fu rievuto da tutta la Chiesa. „ Tutto questo, dice il „ Sig Tillemont, s'accosta assai da „ presso all'autorità di un Concilio „ Ecumenico. Che se alcuni doman- „ dano il perchè, non si dia luogo „ a questo Concilio tra i Generali, „ poichè quello di Costantinopoli „ che dovrebbe essere il III. è sem- „ pre stato considerato il II. rispon- „ do perchè questo Concilio risguardato era come una conseguenza,

„ e un compendio di quel di Nicea; „ e perchè non vi si fecero nuove „ formule di Fede. *Atban. Apol. II. p. 734. Socr. II. c. 20. Sozom. III. C. 21. T. II. C. p. 715. Marc. ca Conc. I. VI. C. 14. §. 3. p. 120. Till D M.*

SAUMUR (C. di) *Salmuriense*, l'anno 1276. li 31 Agosto dall'Arcivescovo di Tours. Vi si fecero XIV. Canoni.

SAUMUR (C. di) l'an. 1314, ovvero 1315. 9. Maggio, da Costedo de la Haye, Arcivescovo di Tours: vi si pubblicò un decreto di quattro Articoli per la Conservazione de' beni della Chiesa. 2. Contro quelli, che turbano la Giurisdizione Ecclesiastica. 3. Si proibì agli Arcidiaconi di non esiger nulla da quelli, ch' esaminano pegli Ordini, o per i Benefizj. *T. XI. conc. p. 1017.*

SAVONIERES (C. di) *Apud Saponaria*, ovvero *Tullense*, l'anno 859 composto di dodici Province, dei tre Regni di Carlo il Calvo, di Lotario, e di Carlo, che tutti tre vi assistettero. Vi si fecero XIII. Canoni, la maggior parte dei quali riguardano affari particolari. Vi si rilesero ancora i sei Canoni da Valenza. Sopra di che alcuni del Partito d'Incarnio vollero fare alcune rimoltranze; ma Remigio di Ione gli acchetò; e il Concilio pronunziò, che questi Articoli sarebbono esaminati nel primo Concilio, dopo la pace ristabilita. *T. VIII. Cont. p. 647.*

SEGNI (C. di) in Italia, *Sig-niense*, l'anno 1182. nel quale S. Brunone che n'era stato Vescovo, fu canonizzato dal Papa Lucio III. Pagi ad anno 1125. n. 14.

SELEUCIA (C. di) in Iauria nell'Oriente, l'anno 359. 27. Settembre (non riconosciuto). L'Imperator Costanzo avea dato degli ordini, perchè tutti i Vescovi di Tracia, d'ill'Oriente, dell'Egitto, e della Libia v' intervenissero. Non se ne trovarono, che sessantia, ma tutti di tre Partiti diversi; dei Semilariani al numero d'icento e cinque,

que, e degli Anomi, intorno a quaranta, alcuni Cattolici al numero di tredici incirca. Dio permise, che S. Ilario, Vescovo di Poitiers, che da quattr'anni addietro era esiliato in Frigia, vi si trovasse, e quantunque fosse esiliato, fu posto nel rango di quelli, che doveano opinare nel Concilio. Egli vi rendette una testimonianza autentica alla purità della Fede degli Occidentali; ma avendo udite le bestemmie degli Ariani si ritirò presto da questa Assemblea. Egli ci ha lasciata nell'Opera sua un'orrenda pittura dell'Oriente, dove la maggior parte de' Vescovi erano infetti del veleno dell'errore.

Vi furono pochissimi Vescovi del partito di Accacio di Cesarea, ch'era quello degli Anomi: il maggior numero era dei Semiariani; tra i quali si conta Giorgio di Laodicea, Silvano di Tarso, Macedonio di Costantinopoli, Basilio d'Ancira, Eustazio di Sebaste; quelli di questo partito erano al numero di cento e cinque: gli altri tredici erano senza dubbio li Vescovi di Egitto. Furono i soli, secondo S. Ilario, che sostennero generosamente la Confossanzialità del Verbo. Credesi, che S. Atanasio fosse a Seleucia, nel tempo di questo Concilio. Leonas Questore dell'Imperator Costantino, avea ordine di assistere alle deliberazioni.

Tra i Vescovi che vennero a questo Concilio ve n'erano molti accusati di diversi delitti; erano gli Accaciani. Questi temendo le accuse formulate contro di loro, dimandarono che si desse principio dall'esame del dogma; il che cagionò sulle prime delle divisioni tra i Vescovi; imperciocchè gli uni volevano, che si esaminassero le accuse; gli altri, che si trattasse la questione della Fede: al fine gli Accaciani, avendo ottenuto ciò che chiedevano, rigettarono fu dalla prima Sessione il Concilio e il Simbolo di Nicea. Egli sostengono, che il Figliuolo non era simile al Padre suo, pretendendo, che niuno potesse esser simile alla

sostanza di Dio; che non poteva darli generazione in Dio, e che Gesù Cristo era creatura: quest'empietà sollevarono la maggior parte dei Vescovi che erano Semiariani, e che erano come il Corpo del Concilio. In fatti, toltono la parola Confossanziale, che era troppo oscura, dicevano, di essere dichiarati pel Concilio Niceno. Questa diversità di sentimenti produsse delle grandi dispute, e siccome gridavasi, che non c'era bisogno di nuova professione di fede, ma bastava ricever quella di Antiochia dell'anno 341. gli Accaciani uscirono dell'Assemblea.

Nella seconda Sessione, li 28. Settembre, i Semiariani si riunirono da se soli, e confermarono il formulario di Antiochia. Gli Accaciani del canto loro, vedendo l'opposizione, che aveasi pel dogma loro, della dissomiglianza di sostanza, e la dissomiglianza.

Nella terza Sessione. Leona presentò un'Atto, onde gli Accaciani lo aveano incaricato, e che conteneva la professione di fede da sè fatta il giorno avanti. Egli eccitò un gran tumulto nel Concilio, e passò il giorno in disputare.

Nella quarta si dimandò agli Accaciani, in che egli confessassero il Figliuolo simile al Padre; e quelli avendo risposto, che solamente nella volontà, e non nella essenza; tutti gli altri dichiararono che lo credevano simile, anche nella essenza; si disputò su questo punto il resto del giorno, senza poter convenire in nulla.

Nella quinta, i Semiariani si riunirono soli nella Chiesa, e vi fecero chiamare gli Accaciani per giudicar l'affare di S. Cirillo, che avea appellato della tua deposizione da Accacio; ma essi non vollero nè venir al Concilio, nè convenir intorno alla fede, di maniera che dopo averneli citati e chiamati più volte per rispondere alle accuse, il Concilio depose lo stesso Accacio, Eudossio

di Antiochia, e altri. Egli dichiarò scomunicati (cioè ridotti alla Comunione delle lor Chiese) Asterio, Eubebo, e cinque altri, sinattantochè si fossero giustificati. Egli ristabilì S. Cirillo a Gerusalemme; egli sostituì un'altro Vescovo in Antiochia invece di Endossio: ma il giudizio di quei Vescovi non fu eseguito, quantunque avessero inviato dieci Deputati a Costantinopoli a informare l'Imperatore di quanto era avvenuto, perchè i Vescovi deposti vi andarono ancora più prontamente, e prevennero l'Imperatore, e i Grandi della sua Corte; cui guadagnarono colle loro adulazioni, o pel credito di Accacio. *Hil. in cons. l. 1. p. 114. Soc. II. c. 39. e 40. Sorom. IV. c. 22. Athan. de Syn. p. 380. e 381. Till. Fl.*

SELINGSTAD (C. di) prefetto Magonza, l'anno 1022. tenuto dall'Imperator Enrico. Aribono, Arcivescovo di Magonza, vi presedette, assistito da cinque Vescovi. Vi si fecero 20. Canonì. Vi si decise, che un'uomo, pel corso di sua penitenza deve restar nel luogo, dove gli è stata imposta, affinchè il suo proprio Pastore potesse giudicare di sua condotta. Siccome molti peccatori carichi di gravi delitti ricusavano di ricevere la penitenza dai loro Pastori, e se ne andavano a Roma, immaginandosi che il Papa rimetterebbe loro tutti i loro peccati, il Concilio dichiarò, che una tale risoluzione non serviva loro nulla; ma che doveano adempiere la penitenza, ch'era loro imposta dai loro Pastori. Bucardo, Vescovo di Worms, che assistette a questo Concilio, ce ne ha conservati i Decreti insieme della sua raccolta dei Canonì. Dopo i Canonì trovasi la forma di tener il Concilio. *T. IX. c. p. 244.*

SENLIS (C. di) *Silvanestense*, l'an. 863. I Vescovi pregarono il Papa Niccolò a confermare la deposizione di Rotado di Soissons; ma egli ricusò di farlo. Vedi *Soissons*, l'an. 862. *T. VIII. C. p. 761.*

SENLIS (C. di) l'an. 873. In

questo Concilio, sopra il lamento del Re Carlo, Carlomano suo Figliuolo, ch'era prigioniero in questa Città; fu deposto dal Diaconato, e da ogni grado Ecclesiastico, e ridotto alla Comunione Laica. Ma siccome i suoi Partigiani dissero, che non essendo più Ecclesiastico, niente impedivalo di regnare; così risolvettero di metterlo in libertà alla prima occasione; Il Re Carlo avendo intesa questa nuova, lo fece giudicar di nuovo per quei delitti, dei quali i Vescovi non aveano potuto prender cognizione, e fu condannato a morte. Ma per dargli tempo di far penitenza, e levargli i modi di eseguire i suoi pravi disegni, se gli fecero cavare gli occhi. Tale fu il triste esito della sua Ordinatione sforzata, e tali erano i costumi di quel tempo. *Tom. IX. C. p. 258.*

SENLIS (C. di) l'an. 899. in circa. Vi si confermò la scomunica pronunziata da Arnaldo di Rheims, contro quelli, che si erano impadroniti della Città di Rheims per autorità di Arnaldo stesso, il qual tradiva Ugo Capeto, al quale avea egli giurata fedeltà. *Ibid. p. 735.*

SENLIS (C. di) l'an. 1235. 14. Novembre. L'Arcivescovo di Rheims, e sei dei suoi Suffraganei, scellarono un Interdetto sopra tutto il Dominio del Re, situato nella Provincia di Rheims V. *Compiègne* l'an. 1235.

Il Re Luigi arrestò questo affare, rendendo a Parigi un Giudizio favorevole all'Arcivescovo, nel mese di Gennaio del 1236, e nominandò due Commissari, che presero tutte le misure possibili per togliere qualunque materia di divisione, come si vede dal giudizio renduto a Rheims agli 18. Febbrajo 1236.

SENLIS (C. di) l'anno 1310. Fu questo un Concilio Provinciale tenuto da Filippo de Marigni, Arcivescovo di Sens. Nove Templari vi furono condannati, ed arsi per autorità del Giudice secolare; ma egli non si disdidero in punto di morte, di quanto avean confessato dianzi, protestando che lo avean fatto per timor

timor dei tormenti. *Duobus*, *Hist. Paris* p. 551.

SENLIS (C. di) l'anno 1315, in Ottobre, da Roberto di Courtenay, Arcivescovo di Rheims, e suoi Suffraganei. Il Re Luigi Hutcin avea deposto Pietro de Latilli, Cancelliere e Vescovo di Chalons, e avealo fatto imprigionare, come sospetto di aver procurata la morte di Filippo il Bello, e del Vescovo suo Predecessore. Pietro de Latilli dimandò al Concilio di Senlis prima di tutto la libertà di sua persona e la restituzione dei suoi beni; che gli fu accordato. Dimandò poi la informazione dei fatti, per la quale si prorogò il Concilio, indicandolo a Parigi, dove non si fa, che sia stato tenuto; ma da un altro Concilio di Senlis dell'anno 1318, al quale Pietro de Latilli avea mandati suoi Deputati, raccolti, che questo Vescovo dovea essere stato pienamente giustificato. *Tom. XI. Conc. p. 1263.*

SENLIS (C. di) l'anno 1318. 17. Marzo, dallo stesso Arcivescovo, quattro de' suoi Suffraganei, e i Deputati di sette altri assenti, tenuto contro gli usurpatori de' Beni della Chiesa: il Concilio punì queste invasioni coll' interdire, ovvero col far cessare da' divini uffizj in tutta la Giurisdizione di chi n' è l' autore. *Ibid. p. 1265.*

SENLIS (C. di) l'anno 1326, da Guglielmo di Trie, Arcivescovo di Rheims, sette suoi Suffraganei, e i Procuratori degli assenti. Vi si pubblicarono sette Statuti, il primo dei quali nota la forma di tenere i Concilj. Il secondo proibisce agli Ecclesiastici Benefiziati di caricarsi delle funzioni altrui, sotto pena di perdere i lor Benefizj. Proibizione di violare la immunità delle Chiese, riguardo a quelli che vi si sono rifugiati, come di negar loro il cibo, ovvero di trarneli per forza. Infine si raccomandò di mantenere la Giurisdizione Ecclesiastica, contro le violenze dei Laici. *Id. p. 1268.*

SENS (C. di) *Senonense*, l'anno 470. Trenta Vescovi vi sottoscrisse-

ro la esenzione accordata all' Abazia di S. Pietro di Vif. *Spicil. T. II. p. 706.*

SENS [C. di] l'anno 1140. S. Bernardo vi accusò Abailardo, che era presente. Egli produsse i suoi Libri; riportò le proposizioni erronee, che ne avea estratte; e strinse Abailardo, o di negare, che egli le avesse scritte, ovvero, se riconoscevale per sue, di provarle, o di ritrattarle. Abailardo invece di scolarparsi, appellò a Roma. Trattanto i Vescovi del Concilio condannarono i suoi sentimenti, vi si risparmiò la persona, in ossequio del Papa, a cui avea egli appellato, e scrissero al Pontefice, per dimandargli la conferma di questo Giudizio. Il Papa lo condannò come Eretico alli 16. Luglio dello stesso anno; e diè loro risposta, che egli condannava le proposizioni di Abailardo, che gli imponeva perpetuo silenzio, e che ei giudicava, che i partigiani di questi errori meritassero di essere scomunicati. Abailardo diede la sua Apologia, nella quale fece la sua professione di Fede, cattolica in tutti gli articoli condannati; egli desistette dal suo appello, ritratò ciò che avea scritto malamente, e terminò la sua vita a Clugnì, dopo esser vissuto ancora dieci anni in ritiro e in penitenza, al riferire di Pietro di Clugnì. *Petr. Clun. IV. Ep. 21.*

SENS [C. di] l'anno 1198. contro i Poplicani, spezie di Manichei. Si fece una perquisizione di quelli ch'erano infetti di questa Eresia. Il Decano di Nevers, e Rinaldo Abate di S. Martino ne furono accusati. Questi fu deposto. Si provò che egli avea in oltre sostenuto due terroristi, l'uno quello degli Stercorari; e l'altro, che tutti farebbono alfin salvati, secondo la dottrina di Origene; ma egli appellò al Papa; come pure il Decano di Nevers.

SENS [C. di] l'anno 1129. Fu questo un Concilio della Provincia di Sens, ma si tenne a Parigi. Vedi Parigi.

SENS [C. di] l'anno 1320. 22.

Maggio. Guglielmo di Melun, Arcivescovo di Sens, vi fece uno Statuto di quattro Articoli.

SENS [C. di] l'anno 1485. da Trifano di Salazar, Arcivescovo di Sens. Egli vi confermò le Costituzioni fatte venticinque anni addietro dal suo predecessore Luigi di Melun; e vi trattò della celebrazione dell'Ufficio divino, della Riforma del Clero nei costumi, e negli abiti, della riforma dei Religiosi, e dei doveri dei Laici verso la Chiesa, e del pagamento delle Decime.

„ I Canonici faranno riguardati come assenti, quando non son presenti al Notturno prima che termini il Salmo *Venite*; e all'altre Ore, prima che sia finito il primo Salmo; e alla Messa pria che finisca il *Kyrie*. “ La maggior parte di questi Regolamenti son tratti dal Concilio di Basilea, e di Laterano, dalla Prammatica Sanzione; e non vi è niente di notevole, che non si trovi negli altri Concilj. *Tom. XIII. C. p. 1721.*

SICILIA [C. di] *Siculum*, l'anno 399. per la Fede Nicena, tenuto da Eustazio, e i Deputati degli Orientali, che vi convocarono i Vescovi del Paese, dinanzi ai quali approvarono la Fede Nicena, e il termine Confessionale; e i Vescovi diedero loro Lettere conformi a quelle di Liberio. *Socr. IV. c. 12. Vedi Thyane.*

SIDONE (C. di) in Palestina, *Sidonense* [non riconosciuto] l'anno 511. da 80. Vescovi i più dichiarati contro il Concilio Calcedonense; e raunato per ordine dell'Imperator Anastasio, il qual voleva obbligare a sottoscrivere l'*Enotico* di Zenone: ma senza riuscimento quanto al suo disegno.

SIENA [C. di] *Senense*, l'anno 1123. 22. Agosto; e secondo altri 8. Novembre. Vi si tenne qualche Sessione, e vi si fece un Decreto contro l'Eresie condannate a Costanza, e contro tutti quelli, che dassero ajuto ai Vicesisti, ovver agli Ufisti.

Con un altro Decreto si trattò

della riunione dei Greci, che fu rimessa a un tempo più favorevole; fu rimesso l'affare della riforma al Concilio giudicato a Basilea, e che si tenne solamente nel 1431. Quello di Sciema fu sciolto alli 26. Febbrajo 1424. Il pretefco di cui si servì il Papa, fu che i Prelati vi erano in troppo piccol numero; e ne confermò lo scioglimento alli 12. Marzo dello stesso anno. *Tom. XII. C. p. 365.*

SIRIA [C. di] *Syriacum*, l'anno 1115. Ardoldo Patriarca di Gerusalemme vi fu deposto; ma fu rimesso l'anno seguente. D. M.

SIRMICO, ovvero SIRMIO (C. di) nell' Illiria, l'anno 349. contra Fotino, che n'era Vescovo. Fotino non riconosceva, che una sola operazione nel Padre, nel Verbo, e nello Spirito Santo; secondo lui il Padre solo era Dio; egli credeva un Verbo eterno, ma non sussistente, e distinto personalmente dal Padre egli voleva che il Verbo fosse come una estensione che il Padre faceva di se, quando ei voleva operare al di fuori. Egli sostenne, che Gesucristo non fosse che un puro uomo; ch'egli non era Dio, che non bisognava onorarlo, se non in qualità d'uomo; ma diceva altresì che il Verbo avea abitato in lui, ed erasi unito a lui in un modo particolare. Si crede anche che gli accordasse il titolo di Figliuolo di Dio, senza voler però, che egli fosse avanti di Maria, nè che egli avesse creato il mondo, ne che ei fosse avanti tutti i secoli.

I Vescovi di Occidente, inquieti di vedere, che dopo tanti torbidi, che l'Arianismo avea cagionato nella Chiesa, Fotino che era stato due anni prima condannato nel Concilio di Milano, non cessasse di eccitare ancora cogli errori ch'ei sempre sosteneva, si raunarono in questa Città, per deporlo dal Vescovato. Ma siccome colla sua eloquenza s'era acquistato un gran numero di Settarij, tutto ciò che potè fare il Concilio, fu di scrivere agli Orientali contro questo Eresiarca, secondo

do il costume che hanno i Vescovi di avvertire i lor confratelli di ciò che merita la loro attenzione. *T. II.*

SIRMICO (Conciliabolo di) l'anno 351. dagli Eusebiani al numero di ventidue. Lo strepito che eccitavano gli errori di Fotino, e che egli predicasse più ardicamente che mai, avendo obbligato l'Imperator Costanzo di far tenere un Concilio a Sirmico, la maggior parte de' Vescovi, che vi intervennero erano Eusebiani. Contuttociò si compiacquero di far mostra del loro preteso zelo per la Fede. In questo Concilio Fotino, essendo stato convinto di tener la Dottrina di Sabellio, e di Paolo Samosateno; fu deposto. La sua deposizione fu approvata a dir vero da tutto il mondo, ma non così quello, che gli stessi Vescovi fecero poi, imperciocchè approvarono la formola fatta dal falso Concilio di Sardica, e ne drizzarono un'altra in Greco, che fu riguardata come sospettissima; poichè lungi dall'affermare, che il Figliuolo di Dio è Consostanziale al Padre, non dicono nemmeno che gli sia simile, e scuoprano anzi la loro empierà dicendo: „ Noi non eguagliamo il „ Figliuolo al Padre, ma noi con- „ cepiamo, che gli è somnesso. “ Fotino fu sbandito dalla Chiesa di Sirmico, e l'Imperatore lo mandò in esilio. *Socr. II. c. 28. Pagi ad an. 315. n. 12.*

SIRMICO (secondo Conciliabolo di) l'anno 357. Gli Ariani, ovvero gli Eusebiani, vi drizzarono un nuovo formolario peggiore di parecchi altri già stesi; ed è quello, che il grande Osio ebbe la disgrazia di sottoscrivere. *D. M.*

SIRMICO (terzo Conciliabolo di) l'anno 358. Gli Ariani contro l'uso della Chiesa vi difesero una nuova formola in data delli 22. Maggio, nella quale diedero a Costanzo il titolo di *Re eterno*, che negavano al Figliuolo di Dio. Il Papa Liberio fu ristabilito, dappoichè ebbe segnato questo formolario, e condannato S. Atanasio, la causa del quale in quelle circostanze era inspa-

rabile di quella della Fede. *D. M.*
SIVIGLIA (C. di) *Hispalense*, l'anno 590. 4. Novembre, composto di otto Vescovi, il primo dei quali era S. Leandro. Avendo consultato i Canonici, trovarono, che le donazioni; o alienazioni dei beni dalla Chiesa fatte dal Vescovo Gaudenzio, erano nulle, purchè non avess'egli dato alla Chiesa i suoi proprj beni. Ma per trattare umanamente, ordinarono che i Servi messi in libertà restassero liberi, ma sudditi della Chiesa, e che non potessero lasciare il loro peculio che ai proprj figliuoli, i quali resterebbono in perpetuo sudditi della Chiesa. *T. V. Conc. p. 1388.*

SIVIGLIA (C. di) l'anno 619. 13. Novembre, tenuto da S. Isidoro alla testa di otto Vescovi. Si composero dei Regolamenti generali per occasione di diversi affari particolari, tra i quali è notato, che i Chierici fossero distinti dai Laici per l'abito. Questi Regolamenti sono divisi in tredici capi. *Ibid. p. 1663.*

SOISSONS (C. di) *Suessonense*, l'anno 744. 3. Marzo, raunato per ordine del Principe Pipino, e composto di ventitre Vescovi. Non si dubita, che S. Bonifazio non vi abbia preseduto. Vi si fecero diciannove Canonici; il primo è per la confermazione della Fede Nicena, e degli altri Concilj, e pel ristabilimento della Disciplina: gli altri comprendono gli stessi regolamenti dei Concilj tenuti negli Stati di Carlomagno. L'ultimo porta, che quegli, che non osserverà i Decreti, sarà giudicato dallo stesso Principe coi Vescovi e Conti, e condannato all'ammenda, secondo le Leggi. Imperciocchè queste Assemblee erano miste di Vescovi, e di Signori, e univansi insieme le pene temporali, e le spirituali. Questo Concilio stabilisce in tutte le Città, dei Vescovi legittimi, e due Arcivescovi sopra di loro; l'uno per la Chiesa di Rheims, l'altro per quella di Sens. *Fleury.*

SOISSONS (C. di) l'anno 853. 26. Aprile, nella Chiesa di San Medar-

cardo, composto di ventisei Vescovi di cinque Provincie, in presenza del Re Carlo Calvo. Vi si fecero Otto Sessioni. L'Ordinazione d'Incarnato vi fu riconosciuta legittima, e canonica. Le Ordinazioni fatte da Ebbone dopo la sua deposizione dichiarate nulle, come pur quelle di Alduino, e si giudicò, ch'egli dovesse esser deposto. Nell' VIII. Canone si levò la Scomunica pronunziata contro i Chierici ordinati da Ebbone. Gli altri Canonici contengono del Regolamenti generali, cui pregarono i Vescovi il Re di appoggiare colla sua autorità. In conseguenza il Re pubblicò un Capitulare di dodici Articoli; tra gli altri punti vi è detto, che il Conte, e gli Ufficiali pubblici devono accompagnare il Vescovo in visita, e prestargli mano forte, per obbligare alla penitenza, e alla soddisfazione quelli, che ei non poteva ridurre colla Scomunica. Allora i Vescovi meschiavano la potenza temporale colla spirituale. *Tom. VIII. Conc. p. 808.*

SOISSONS (C. di) l'anno 861. (non riconosciuto.) Rotado, Vescovo di Soissons, alla testa di trentasette Vescovi, vi depose, e fece mutilare un Curato trovato sul fatto in delitto. *Id. p. 787.*

SOISSONS (C. di) l'anno 862. (non riconosciuto) nel quale Incarnato avendo fatto arrestare Rotado, lo depose, lo fece chiudere in un Monastero, e sostituì in suo luogo un altro Vescovo. *Id. p. 736.*

SOISSONS (C. di) l'anno 866. 18. Agosto. Trentacinque Vescovi riuniti per ordine del Papa a richiesta del Re Carlo, ristabilirono a titolo d'indulgenza i Chierici ordinati da Ebbone, deposti già dal Concilio di Soissons dell'anno 853. Vulfrado ch'era uno di que' Chierici, fu ordinato Arcivescovo di Bourges, lo stesso anno 866. e il Papa Adriano ratificò la sua Ordinazione inviandogli il Pallio l'anno 868. *Hincm. Opusc. 18. Tom. VIII. p. 816.*

SOISSONS (C. di) l'anno 941.

raunato per ordine di Ugo Conte di Parigi, e di Erberto Conte del Vermande, composto dei Vescovi della Provincia di Rheims, per regolare il governo dell' Arcivescovato, dopo l'esclusione di Artaldo. Vi fu risoluto, che si trasferirebbono a Rheims, e vi ordinerebbero Ugo, Arcivescovo di quella Città. *Fleurz.*

SOISSONS (C. di) l'anno 1115. Da questo Concilio si mandò ai Frati Certosini, per pregarli, e ordinare loro, che rimandassero Gotifredo Vescovo di Amiens alla sua Sede: il che fu eseguito ne' primi di di Quaresima.

SOISSONS (C. di) l'anno 1121. in Febbraio dal Legato Conone, Vescovo di Prenefte. Vi si obbligò Abailardo a bruciare il suo libro della Trinità, e a fare la sua professione di Fede: si volle per questo effetto, che egli leggesse il Simbolo di S. Atanasio; il che egli fece con qualche pena, e molte lagrime e sospiri. Fu mandato al Monastero di S. Medardo, donde poco dopo fu di nuovo inviato a quello di S. Dionigi. *T. X. C. p. 385. Abel. de Calam. c. 9.*

SOISSONS (C. di) l'anno 1201. in Marzo. Il Re Filippo Augusto v'era presente. Vi si trattò, senza nulla conchiudere, del suo matrimonio con Ingeburga, che fu poi rinchiusa nel Castello di Etampes, dove il Re somministravale il suo mantenimento; e il Papa con sue Lettere la consolava. *Tom. XI. C. p. 22.*

SOISSONS (C. di) l'anno 1455. 11. Luglio, da Giangiovenale degli Ursini, Arcivescovo di Rheims, e suoi Suffraganei in persona, o per Procuratore. Vi si ordinò l'esecuzione del Decreto del Concilio di Basilea, confermato nell'Assemblea di Bourges, intorno alla maniera di cantare l'Uffizio Divino, e vi si fecero alcuni altri Statuti. Vi si regolò il vestiario dei Vescovi. Si esortarono i Prelati a usar molto discernimento nella approvazione dei Confessori. Vi si riformarono gli abus, che si erano introdotti nelle

Questue, e nella Predicazione delle Indulgentie. Questo Concilio è dappertutto asseguato all'anno 1456. il che non è vero, se non cominciando l'anno dal giorno dell'Annunziazione, nove mesi e sette giorni prima di noi, secondo l'uso della Metropolitana di Rheims in que'tempi.

SPAGNA (due Conc. di) *Hispanica*, l'anno 447. contro i Priscillianisti: l'uno in Gallizia, l'altro di quattro Provincie, in un luogo che non è nominato. D. M.

SPAGNA (C. di) *Hispanicum*, l'anno 462. a motivo di Silvano, Vescovo di Calahorra, il quale ordinava de' Vescovi, senza saputa di Ascanio, Vescovo di Tarragona, suo Metropolitanò. Questi alla testa della sua Provincia ne scrisse al Papa per sapere, qual trattamento dovea farsi a Silvano. D. M.

SPAGNA (C. di) nel Monasterò di Leira, *Leirense*, l'anno 1068. il Re Sanzio Ramirez vi fece tener questo Concilio da Ugo il bianco, Legato. Vi si confermarono i Privilegi del Monasterò, e vi si trattò, per quanto si crede, della introduzione del Rito Romano, invece del Gotico, ovver Mozarabico: il che non potè nemmeno allora esser eseguitò. D. M.

SUFFETE (C. di) *Suffetanum*, l'anno 524. S. Fulgenzio assistette a questo Concilio, e per modestia vi fece presedere il Vescovo *Quod vult Deus*, che gli avea contrastata la preminenza nel Concilio di Giunga in Affrica.

SURRI, ovvero Sutri (C. di) presso Roma, l'anno 1046. In Dicembre, tenuto da Enrico il nono, Re di Allemagna. Egli v' invitò Gregorio VI. che vi si trovò, sperando di esser riconosciuto solo legittimo Papa; ma incontrandovisi delle difficoltà rinunziò il Pontificato, si spogliò degli ornamenti, e rimise il baston Pastorale dopo aver tenuta la Sede venti mesi incirca. Il Re Enrico venne a Roma coi Vescovi del Concilio di Sutri, e di comun consenso sì dei Romani, che degli Allemanni, vi fece eleger Pa-

pa Suidgero, che prese il nome di Clemente II. e fu consacrato il giorno di Natale: il Re Enrico fu coronato Imperatore lo stesso giorno, e la Regina Agnese Imperatrice. *Baron. an. 1046.*

T

TARRAGONA (C. di) *Tarragonense*, l'an. 516. sotto il Regno di Teodorico Re d'Italia, e Tutore di Almarico, Re di Spagna. Dieci Vescovi steservi XIII. Canonici, dei quali il VII. ordina, che l'osservanza della Domenica comincerà dal Sabato: dal che venne il costume in Ispagna di astenersi da ogni opera servile il Sabato verso sera. Il Canone, che ordina, che i Monaci usciti dei lor Monasterj non eserciteranno nessuna funzione Ecclesiastica, prova che v'erano fin d'allora dei Monasterj in Ispagna. D. M.

TARRAGONA (C. di) l'anno 1229. 29. Aprile. Giovanni, Cardinale, Vescovo di Sabina, Legato, assistito da due Arcivescovi, e da nove Vescovi dichiarò nullo il Matrimonio di Jacopo I. Re d'Arragona con Eleonora di Castiglia, come contratto tra prossimi parenti senza dispensa: e il Re Jacopo non fece nessuna resistenza: ma dichiarò legittimo Alfonso nato di questo Matrimonio, ch'egli avea già dichiarato prima suo Successore; il che fu confermato dipoi dal Papa. T. XI. C. p. 437.

THIONVILLE (C. di) *apud Theodonis Villam*, l'anno 821. composto di trentadue Vescovi. Vi si fecero quattro, o cinque Articoli per la sicurezza delle persone Ecclesiastiche; confermati l'anno seguente dall'Imperatore Luigi.

THIONVILLE (C. di) l'anno 835. in febbrajo, composto di più di quaranta Vescovi. Vi dichiararono nullo tutto ciò che era stato fatto contro Luigi il mansuetò, lo condussero alla Cattedrale di Metz, per render più solenne la sua riabilitazione, la qual si fece nella Do-

menica di Quinquagesima alla Messa. Agobardo di Lion, e Bernardo di Vienna furono poi deposti, dopo il ritorno dei Vescovi a Thionville, e più solennemente degli altri Ebone di Rheims, perch' erano assenti; avendo egli stesso acconsentito alla sua deposizione, e rinunziato per sempre al Vescovato. D. M.

THIONVILLE (C. di) l' anno 844. in Ottobre; in un luogo nominato *Judicium*, oggidì *Jut*. Lotario, Luigi, e Carlo promissero di osservare tra loro un' amicizia fraterna, e di ristabilire lo stato della Chiesa, che colle lor discordie avea- no turbata. I Vescovi ci fecero sei Articoli, che i Re promissero di osservare. Questi Principi vi sono efortati a starsene uniti perfettamente; a far occupare incessantemente le Sedi Vescovili state vacanti a causa delle loro discordie, e di farci rientrare i Vescovi che n' erano stati scacciati: d' impedire generalmente gli usurpamenti dei beni Ecclesiastici, e condizione però, che somministrassero allo Stato i sussidj necessarij, ec. T. VII. C. p. 1800.

TIRO (Conciliabolo di) *Tyriense*, l' anno 335. Furono gli Eusebiani, che ottennero la celebrazione di questo Concilio, in grazia del credito, ch' Eusebio di Nicomedia godeva presso l' Imperator Costantino. Il pretesto di questa convocazione fu di riunire i Vescovi divisi; ma nel fondo, era per opprimere S. Atanasio. Questo Concilio divenne celebre per la maniera irregolare, onde le cose passarono, e per la ingiusta condanna di chi era il più invincibile appoggio della fede Cattolica sopra la Divinità di Gesucristo.

I Vescovi che c' intervennero per ordine dell' Imperatore, erano stati scelti a genio degli Eusebiani: erano ramati da tutte le parti dell' Egitto, della Libia, dell' Asia, di Europa, di tutte le Provincie dell' Oriente; ma per la maggior parte erano Ariani. I più celebri erano i due Eusebj, Teognide di Nicea, Mario di Calcedonia, Ursaccio di Singidone, e Valente di Murfa; e-

ranvi altresì alcuni Vescovi contrari alla fazione degli Eusebiani; come S. Massimo di Gerusalemme, Marcello di Ancira, Alessandro di Tessalonica, ec.

Costantino vi avea inviato il Conte Dionigi per mantenervi l' ordine, val dire secondo l' uso che gli Eusebiani ne seppero fare, per opprimere la libertà che dovea regnar nel Concilio. Era egli accompagnato da Uffiziali di esercito, e da Soldati; ovver piuttosto gli Eusebiani davano gli ordini, e il Conte era soltanto esecutore dei lor voleri. Se alcuni de' Vescovi esponeva qualche buon consiglio, il Conte ne impediva l' effetto, e subito i Prelati erano condotti via da' Soldati.

S. Atanasio pressato dagli ordini, e dalle minacce di Costantino, videli coltretto contro sua voglia a portarsi al Concilio. Condusse seco quarantanove Vescovi di Egitto, tra i quali c' erano Potamone, e S. Pafuzio, celebri per la santità della vita.

Più di cinquanta Vescovi Ariani trovaronsi a questo Concilio. Vi si ebbe riguardo di accusare S. Atanasio intorno alla Fede, e che insegnasse un qualche errore; ma si diceva, ch' egli avea ucciso un Vescovo chiamato Arsenio, e che avea rotto un Calice. Quand' ei comparve nell' Assemblea, lungi dall' accordargli la preminenza, come esigeva la Dignità della sua Sede, fu obbligato a stare in piedi, come accusato, mentre Eusebio di Cesare e gli altri stavano sedendo in qualità di Giudici. S. Potamone, Vescovo di Eraclea, illustre Confessore, che durante la persecuzione avea perduto un occhio, vedendo un trattamento sì indegno, non potè trattenere le lagrime, ed esclamò: „ Come, Eusebio, voi siete assiso, e Atanasio, innocente qual è, se ne sta in piedi per esser da voi giudicato? Chi può soffrire sì indegna cosa? Eh! ditemi un poco, non eravamo noi in carcere insieme durante la persecuzione? Quanto a me ci ho perduto un occhio per la verità; ma voi parmi, che „ non

„ non ci abbiate perduto nessun de'
 „ vostri membri; nè si vede nessun
 „ vestigio, che abbiate sofferto mai
 „ nulla per Gesùcristo? Eccovi pieno
 „ di vita: come avete potuto
 „ uscir di carcere in questo stato?
 „ Se non perchè avete promesso di
 „ commettere il delitto, a cui gli
 „ autori della persecuzione voleva-
 „ no costringervi, o perchè già lo
 „ avete commesso? Eusebio pun-
 „ to da questi rimproveri, e sentendo
 „ quanto stringente fosse il discorso di
 „ S. Potamone, disse ch'era gran temerità parlar a lui di quel modo, e
 „ ruppe la Sessione.

In questa Sessione medesima S. Pafnuzio, altro illustre Confessore, che nella persecuzione di Massimiano perduto avea l'occhio destro, ed eragli stato arso il garetto sinistro, e per cui mezzo Dio operava de' miracoli, vedendo S. Massimo di Gerusalemme assiso coi nimici di S. Atanasio, la cui semplicità gli faceva ignorare i lor pravi disegni; andossene a prender Massimo per mano dicendogli: „ Avendo l'onore di por-
 „ tare le stesse vestigia, siccome voi,
 „ de' patimenti sofferti per Gesùcris-
 „ to, non posso soffrir di vedervi
 „ sedere in un'Assemblea di furbi,
 „ e di malvagj, e tener posto tra
 „ gli operatori d'iniquità; e a-
 „ vendolo fatto uscire, lo instrui di
 „ tutte le cose, e lo unì per sempre
 „ alla comunione di S. Atanasio.

Fin dal principio della Sessione, i Vescovi di Egitto aveano ricusato gli Eusebiani per bocca di S. Atanasio, sostenendo che non doveano esser suoi Giudici; sì perchè erano nimici suoi a motivo della Eresia Ariana, cui difendavano: sì per diverse altre cause, ond'egli non accusavani; ma non si ebbe nessun riguardo al loro rifiuto. S. Atanasio, dice Sozomeno, comparve spesso in questo Concilio, e si difese in una maniera maravigliosa; e diede egli in quell'Assemblea d'iniquità delle prove di sua dolcezza, e di sua moderazione: ascoltò egli pazientemente tutto ciò che si disse contro di lui; confusò con mirabile

tranquillità, e prudenza una parte delle calunnie, onde lo caricavano, e dimandò tempo per verificar le risposte, ch'egli faceva agli altri. Ma i suoi nimici non furon paghi di sostener le calunnie, ch'egli avea già confutate, osarono inoltre accusare la purità del S. Vescovo con delle accuse infami. Fecero entrare una donna disoluta da loro subornata, la qual sostenesse, che il S. Vescovo le avesse tolto il pudore; ma questa furberia fu scoperta. S. Atanasio avendo avuta notizia di questa falsa accusa, impegnò und' suoi Sacerdoti chiamato Timoteo, a risponder per lui; in guisa che quella femmina essendosi presentata per far lamento contro S. Atanasio, Timoteo drizzando a lei le parole le disse: Come pretendi tu dunque, ch'io abbia fatta violenza al tuo pudore? La donna credendo, che fosse S. Atanasio, che lo parlasse: Sì, tu sei quello, rispose, mostrandolo col dito, tu sei quello che nel tal tempo, e nel tal luogo mi hai tolto l'onore; la qual cosa riempì di confusione gli accusatori, che fecero subito uscir questa donna, ad onta della opposizione di S. Atanasio, il quale voleva farla arrestare, per interrogarla, e sapere, chi fosse l'autore di una falsità sì degna di castigo.

I nimici del Santo furono coperti di una confusione ancor più umiliante, quando vollero rinnovare l'accusa dell'omicidio di Arsenio, ucciso, secondo essi, da S. Atanasio; imperciocchè avendo aperta la cassette dove aveano riposto un braccio reciso, cui dicevano esser quello di Arsenio; dissero a S. Atanasio: *Questo braccio è il vostro accusatore*; ma il Santo Vescovo avendo chiesto silenzio, dimandò se alcuno dell'adunanza conosciuto avesse Arsenio? e parecchj avendo risposto, di averlo conosciuto, mandò subito a ricercare di Arsenio, il qual comparve agli occhi di tutti, e mostrò ambe le braccia intatte. Questa furberia scoperta in tal modo, che avrebbe dovuto obbligare gli Accusatori a ritirarsi per

per celare la loro infamia, altro non fece, che accuſecere il loro livore. Eglino accuſarono S. Atanaſio di eſſer Mago, e furono ſul punto di farlo in pezzi, ſe gli Uffiziali di Coſtantino non aveſero arreſtato il loro furore ſtrappandolo dalle lor mani.

I ſuoi nimici finalmente furono ridotti all'accuſa di aver fatto rompere il Calice di Iſchira; e ſiccome non ne aveano neſſuna prova, fu comandato a quelli, ch'erano più dichiarati nimici contro il Santo, per andarne a far gli eſami ſopra il luogo (nella Mareotide.) Queſti fecero deporre ciò che vollero, e al loro ritorno pubblicarono, che lo aveano riconoſciuto reo, e il Concilio pubblicò ſolenemente ſentenza di depoſizione contro S. Atanaſio, come convinto di una parte dei delitti, che gli ſi obbiettavano. Il Santo Vescovo ſi vide coſtretto a laſciar la Città di Tiro, dov'ei non era ſicuro, e ſcriffe a Coſtantino, dimandandogli giuſtizia contro la violenza degli Eufebiani, e quella del Conte Dionigi. Intorno a cinquanta Vescovi proteſtarono contro queſt' Aſſemblea. *Ruf. l. 2. c. 17. p. 245. Sozom. l. 11. c. 25. Theodor. l. 1. c. 24. p. 575. e ſeq. Tillem.*

TIRO e BERITO (C. di) l'an. 442. In queſti Concilj, Iba Edeſſeno vi fu aſſoluto dal ſoſpetto di Neſtorianismo.

TIRO (C. di) l'an. 518. Vi ſi confermò tutto ciò, ch'erasi fatto a Coſtantinopoli alli 20. Luglio 518, tra le acclamazioni del popolo. Parecchie altre Chieſe, e in particolare il Clero di Antiochia, dichiararonſi allora contro Severo, e a favor del Concilio di Calcedonia. Contavanſi allora ſino a due mila cinquecento Vescovi, che aveano confermato colle lor Lettere queſto Concilio, ſotto il Regno dell'Imperator Giuſtino. *Fl.*

TOLEDO (C. di) l'anno 400. primo Settembre, tenuto per occaſione dei torbidi cagionati dai Priscillianiſti, la cui Ereſia avea cominciato in Iſpagna ſul fine del quarto ſecolo. Fu compoſto di diciannove

ve Vescovi di tutte le Proſincie della Spagna; quello di Merida era il più celebre. Molti Priscillianiſti vennero a preſentariſi al Concilio, e furono ricevuti alla Comunione della Chieſa, dopo aver acjurati i loro errori. Fu richiesto da eſſi che ſottoſcriveſſero una formola di Fede ſteſa dal Concilio.

Si promiſe altresì di ricevere gli altri Vescovi di Gallizia, s' eglino ſoſcriveſſero a quella formola; tratan- to, dicono i Padri, che il Papa preſente ſcriveſſe, come pure il Vescovo di Milano S. Sinforiano, e gli altri Vescovi. Queſt'è la prima volta, che trovaſi il Vescovo di Roma chiamato ſemplicemente il **Papa**, quaſi per eccellenza; l'oſſervazione è del Sig. Fleury.

Il Concilio decise di troncar nelle Ordinazioni tutti gli abuſi, che vi ſi introducevano. Egli fece XX. Canoni, tra i quali è detto, che quelli che avranno fatta pubblica penitenza non potranno eſſere ordinati Chierici, ſe non in caſo di neceſſità, Il Sig. Tillemont dubita dell'autorità di queſti Decreti, e crede, che appartengano a un altro Concilio di Toledo tenuto nel 447.

TOLEDO (C. di) l'anno 447. contro i Priscillianiſti; i loro errori non erano men ridicoli, né men ſacrileghi di quelli dei Manichei. Vedi Concilio di *Saragozza*. Vi ſi trovarono diciannove Vescovi; i quali rendettero in ſcritto una ſentenza contro l'Ereſia, e i Settarij di Priscilliano; ch'è chiamata alreſi la regola della Fede contro tutte le Ereſie, particolarmente contra i Priscillianiſti. Queſt'Atto è una profeſſione di Fede con diciotto Articoli, ovver Anatem, che vi ſono aneſſi, i Padri di queſto Concilio confeſſano in eſſo che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figliuolo. Baronio pretende che parlaſſero a quel modo dopo S. Leone, il qual dice lo ſteſſo nel primo Articolo della ſua Lettera a S. Turſibio, Vescovo di Aſtorga; il cui zelo ſi diſtinſe contro i Priscillianiſti.

Fecero inoltre XX. Canoni ſopra

la Disciplina , per rimediare agli abusi , che vi s' introducevano : vi si dice , che dappoichè le calamità dei tempi impedivano i Vescovi dall' adunarsi : ognuno avea cominciato a operare a suo modo . I Preti assistettero al Concilio seduti coi Vescovi . *T. II. C. p. 1227. Bar. ad an. 447. §. 19.*

TOLEDO (C. di) l' anno 511. 17. Maggio . Vi si fecero cinque Canoni . Il primo assegna gl' interstizj delle Ordinanze . Vi si confermarono gli antichi Canoni intorno alla continenza dei Chierici , la conservazione dei beni Ecclesiastici , e i Matrimonj tra parenti , dei quali si ettese la proibizione sin tantochè il Parentado si può conoscere . In questo Concilio Toledo è chiamata Metropoli per la prima volta . *T. IV. C. p. 1734.*

TOLEDO (C. di) l' anno 589. 6. Maggio , composto di settantadue Vescovi di diverse Provincie , soggette al Re Recaredo , e di otto Deputati . Questo Concilio fu tenuto colla mira di affondare la conversione dei Goti . Vi si regolò tutto ciò che riguarda la Fede . Il Re Recaredo v' era presente . Vi si fece una bella professione di Fede in suo nome , e di tutti i Goti , che abjurarono l' Arianesimo . Vi si ricevettero i quattro Concilj Generali . Vi si pronunziarono degli anatemi contro gli errori degli Ariani . Poscia il Re propose di regolare la Disciplina , e si fecero XXIII. Canoni per rimediare ai mali cagionati dalla Eresia . Si ordinò l' osservanza dei Canoni , e che i Vescovi si riunissero una volta l' anno ; che si farebbe cantare alla Messa il Simbolo del Concilio di Costantinopoli , a imitazione della Chiesa Orientale , ma coll' addizione *Filioque* . Del rimanente quest' è la prima volta che se ne parla . *T. V. C. p. 598.*

TOLEDO (C. di) l' anno 597. 17. Maggio . Sedici Vescovi vi fecero II. Canoni , dice questo Concilio : ma nelle sottoscrizioni non se ne veggono che tredici , tra le quali c' è quella di Megacio Arcivesco-

vo di Narbona . Il primo porta , che i Vescovi faranno osservare la continenza ai Preti e ai Diaconi , e potranno deporre , e imprigionare e delinquenti per far la penitenza . Il secondo proibisce a' Vescovi di appropriarsi la rendita delle Chiese fabbricate nella loro Diocesi , e dice che apparterranno al Prete che vi presta servizio . *Tom. V. Conc. p. 1603.*

TOLEDO (C. di) l' anno 510. 23. Ottobre . Quindici Vescovi vi riconobbero quello di Toledo per loro Metropolitano . *D. M.*

TOLEDO (C. di) l' anno 633. 9. Novembre . Fu questo un Concilio Nazionale , cioè di tutta la Spagna , e della parte della Gallia soggetta ai Goti . S. Isidoro di Siviglia vi presedette , e ne fu l' anima . Vi si trovarono sessantadue Vescovi , tra i quali v' erano cinque Metropolitani , cioè di Narbona , di Merida , di Braga , di Toledo , e di Tarragona . S. Giulio Arcivescovo di Toledo vi fu anche esso presente ; e furonvi sette Deputati dei Vescovi assenti . Vi si fecero LXXV. Canoni . Il primo è una Professione di fede , nella quale sono stabiliti i Misteri della Trinità e della Incarnazione , contro le principali Eresie ; vi si dice espressamente , che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figliuolo . Il quarto prescrive a parte a parte la forma da tener il Concilio , la qual viene probabilmente da una tradizione antica , ma che non si trova prima di questo tempo . Vi si biasma altamente la negligenza dei Vescovi nel tenere Concilj , come la principal cagione del rilassamento della Disciplina ; e comanda il Concilio , che si tengano almeno una volta l' anno . Si vede dal Canone LVI. che c' erano ancora delle Vedove consacrate a Dio con pubblica professione , nella quale cambiavano abito in presenza del Vescovo senza entrare in comunità : chiamavansi *Sanstimoniales* , ossia Religiose ; nè più permesso era loro di maritarsi . Questo Concilio è chiamato Grande , e Universale . *T. V. C. p. 1702. Vedi li Canoni .*

TOLEDO (C. di) l' anno 638
9. Gennaio, il secondo anno del Re
Cintilla, composto di quarantadue
Vescovi della Spagna, e delle Gal-
lie, e cinque Deputati de' Vescovi
assenti. Vi ordinarono, col consenso
del Re e dei Grandi, che in avve-
nire nessun Re non ascenderebbe sul
Trono, se non promettesse di con-
servare la fede Cattolica. „ Se il Re
„ trasgredisce il suo giuramento, sia
„ egli anatema ec. „ Parecchi Ordina-
nauze del Concilio versano intorno al
temporale. „ Quelli che dopo aver
„ ricevuta la penitenza pubblica
„ la lasciano, e ripigliano l'abito
„ secolare; saranno arrestati dal
„ Vescovo, e sottoposti loro mal-
„ grado alle Leggi della Peniten-
„ za, e rinchiusi in Monasterj;
„ se la esecuzione è differita saran-
„ no scomunicati. „ Quest'è la pri-
ma volta, dice il Sig. Fleury, che
si trovano penitenze sforzate, il
che non deriva che dalla ignoranza
della buona antichità; imperciocchè
gli antichi Canonici contenta-
vansi di scomunicare i peccatori,
tanto quelli che non dimandavano la
penitenza, come quelli che l'abbandona-
vano dopo averla cominciata.
T. V. C. p. 1749.

TOLEDO (C. di) l' an. 646.
Ventotto Vescovi, e undici Deputati
degli assenti vi fecero VI Canoni.
Il primo è contro i Chierici,
che prendon parte nelle ribellioni;
imperciocchè la potenza del Re Go-
ti era mal formata; e si dichiararono
scomunicati per tutta la vita. Vi si
dice, che se il Celebrante cade ma-
lato nel Celebrar i Santi Misterj,
un'altro Vescovo, o un Sacerdote
potrà continuare, e supplire al suo
difetto; con patto però che nessuno
celebri la Messa se non digiuno; nè
la trasficerà mai dopo di averla co-
minciata. V. li Canonici.

TOLEDO (C. di) l' an. 653. In
questo Concilio il Re Recefuinto vi
lesse la sua professione di fede, nel-
la quale ei riceve i quattro Concilj
Generali. Si fecero poi dodici Ca-
noni. Il primo contiene la professio-
ne di Fede, cioè il Simbolo Niceno,

tal quale dicevasi nella Messa, coll'
addizione *Filique*.

Uno ve n'è contro la Simonia;
quattro contro l'incontinenza dei
Chierici, principalmente contro i Sud-
diaconi, che pretendevano di potersi
maritare dopo la loro Ordinazione. Vi
si proibisce di ordinare quelli che non
fanno il Salterio tutto intero, coi
Cantici e gl'Inni usitati, e la for-
ma del Battesimo. Lo stesso Concilio
fu sottoscritto da 52. Vescovi, dieci
Abati, tra i quali v'è S. Ildefonso,
dall' Arcivescovo di Toledo, e
dai Deputati di dieci Vescovi. Vi
si veggono le sottoscrizioni di sedici
Conti tra i principali Uffiziali del
Re. Dopo la sottoscrizione v'è un
Decreto del Concilio, intorno alla
disposizione dei beni del Re, e un'
Editto del Re che lo conferma.

TOLEDO (C. di) l'an. 655. 2.
Novembre. Sedici Vescovi fecervi
XVII. Canonici, la maggior parte per
reprimere gli abusi che i Vescovi
commettevano nell' amministrazione
dei Beni Ecclesiastici. Il primo tra
gli altri ordina, che se i Vescovi,
ovver gli Ecclesiastici vogliono ap-
propriarsi i beni della Chiesa, quel-
li che gli hanno fondati, ovver ar-
ricchiti potranno produrre al Vescovo
i loro lamenti, o al Metropolitano,
o al Re: vegglieranno anche alle
riparazioni ec. *Tom. VI. Conc.*
p. 45.

TOLEDO (C. di) l'an. 656. primo
Dicembre. Venti Vescovi fecervi
VII. Canonici. Tra questi Vescovi
i tre primi erano Metropolitani;
cioè Evgenio di Toledo, Fugitivo
di Siviglia, e S. Fruttuoso di
Braga: furonvi cinque Deputati dei
Vescovi assenti. *Id.* 459.

TOLEDO (C. di) l'an. 675. 7.
Novembre. Vi si fecero XVI. Ca-
noni di Disciplina, che furono sot-
toscritti da diciassette Vescovi, il
primo dei quali è Quirico di To-
ledo, due da Deputati degli Assenti, da
sei Abati, e dall' Arcivescovo di To-
ledo. Questo Concilio ordina di cor-
reggere pubblicamente i peccatori
ec. Che se si condanna all' esilio, o
alla prigione, la sentenza sarà pro-
nu-
n-
n-

nunziata davanti a tre testimoni, e sottoscritta dalla mano del Vescovo. I Vescovi condannavano dunque sin d'allora a questa sorte di pena. In ogni Provincia l'Uffizio divino sarà conforme a quello della Metropoli in tutte le Chiese. Vedesi da questo Concilio, che i moribondi comunicavansi sotto la sola specie del pane. *T. VI C. p. 339. Fl.*

TOLEDO (C. di) l'an. 681. 1. Gennaio, composto di 35. Vescovi, alla testa dei quali c'era S. Giuliano di Toledo. Egli vi confermarono la rinunzia al Regno del Re Vamba, dichiarata solennemente la Domenica 14. Ottobre dell'anno precedente. Egli vi interdissero a lui l'esercizio della potestà temporale, col pretesto, che egli si fosse impegnato a far penitenza. Assicurarono inoltre il Regno al suo Successore Ervigio, e al Vescovo di Toledo la facoltà di ordinare tutti i Vescovi di Spagna: quest'è il primo esempio di un simile attentato per parte dei Vescovi. Vi si fecero XIII. Canon. *Id. p. 1221.*

TOLEDO (C. di) l'an. 683. 4. Novembre. Quarantotto Vescovi, dei quali i primi quattro erano Metropolitani, vi fecero XIII. Canon, la metà incirca riguardanti gl'interessi temporali. Si cominciò dal Simbolo Niceno, che fin d'allora cantavasi alla Messa nelle Chiese di Spagna. Vi si fece un Canone singolare, il quale proibisce alle Vedove del Re di rimaritarsi, e a chiunque, fors'anche un altro Re, di sposarle: come se fosse delitto, dice con ragione il Signor Fleury. Vedesi da questo Concilio, che sovente quelli che erano in pericolo di morte mettevansi in pubblica penitenza, senza riconoscersi rei di alcun peccato mortale, e davasi la penitenza pubblica in punto di morte, anche ai Vescovi, per cautela. *Id. p. 1233.*

TOLEDO (C. di) l'an. 684. 14. Novembre, tenuto per l'accettazione del VI. Concilio Generale in tutta la Spagna, e nella Gallia Gotica, a richiesta del Papa Leon II.

che nella sua Lettera a' Vescovi dice: „ che il VI. Concilio ha con-
„ dannato Onorio; il quale invece
„ di estinguere nella sua nascita la
„ fiamma della eresia, siccome era
„ dovere dell'autorità Appostolica,
„ l'ha fomentata colla sua negli-
„ genza“. Lo stesso Papa, dice
ancora lo stesso all'incirca, della condanna di Onorio, nella sua Lettera al Re. Iust i Vescovi di Spagna s' esprimono così: „ Noi ab-
„ biam confrontati gli Atti del VI.
„ Concilio Generale col quattro an-
„ tichi Concilj, e gli riceviamo of-
„ sequiosamente“. Non parlarono del V. perchè non aveano deciso nulla intorno alla fede. Di poi spiegarono la lor credenza intorno all'Incarnazione, e confessarono formalmente due volontà in Gesù Cristo. *Tom. VI C. p. 1273.*

TOLEDO (C. di) l'an. 688. 11. Maggio, composto di sessantun Vescovi. S. Giuliano di Toledo vi presedette: egli vi spiegarono alcune proposizioni che avevano spacciato al Papa Benedetto, intorno alle due volontà di Gesù Cristo, dicendo che Gesù Cristo è composto della divinità, dell'anima, e del corpo, che sono tre sostanze; quantunque si possa riconoscerne anche due sole, prendendo l'anima e il corpo per una sola sostanza dell'umanità. In appresso decisero, che due giuramenti del Re Egica, i quali parevano contrari, non lo erano veramente: „ Non bisogna credere,
„ dicono i Vescovi, che egli abbia
„ promessi gl'interessi dei suoi Cognati
„ altrimenti, che secondo la giustizia;
„ ma nel caso che fosse necessario e-
„ leggere, l'ultimo giuramento fatto
„ a favore del Popolo dovrebbe vin-
„ cere; poichè il ben pubblico è pre-
„ feribile a tutti gl'interessi partico-
„ lari“. Il Re Egica confermò con suo Ordine i Decreti di questo Concilio. *Id. p. 1249.*

TOLEDO (C. di) l'an. 693. 2. Maggio, composto di cinquantanove Vescovi, cinque Abati, e tre Deputati di Vescovi Assenti, assistiti dal Re Egica, e da sedici Conti.

Vi si fecero X. Canoni di Disciplina, e vi si depose Sifgerto, Arcivescovo di Toledo, come quello che avea cospirato contro il Re, che lo condannò ad una prigionia perpetua. In questo Concilio si ordina di non servirsi, pel Sacrificio della Messa, che di un pane intero, che sia bianco, fatto apposta, e in piccola quantità, poichè non dee caricare lo stomaco, non essendo, che per nutrimento dell'anima, e facile a conservarsi in una piccola scatola. Il che prova, che facevansi fin d'allora le ostie all'incirca, come si fanno al presente. *Id.* p. 1237.

TOLEDO (C. di) l'an. 694. Vi si fecero VIII. Canoni. Quest'è l'ultimo, del qual ci restano alcuni Atti: non vi si trovarono nemmeno le sottoscrizioni dei Vescovi, che vi assistettero. *Id.* p. 1361.

TOLEDO (C. di) l'an. 701. sotto il Re Vitizia, che veniva a succedere a suo Padre Egica: non ci resta di questo Concilio nè Atti, nè Canoni.

TOLEDO (C. di) l'an. 1324. 21. Novembre, da Giovanni Arcivescovo di Toledo, dove pubblicò VIII. Canoni, nella cui Prefazione comanda, che saranno osservati con quelli, che il Legato Guglielmo di Gondi avea pubblicati a Vagliadolid, due anni prima: questi Canoni s'aggravano intorno alla modestia che i Chierici devono osservare. Vi è detto, che nessun Sacerdote, esigerà dinaro per le Messe che celebrerà; ma potrà ricevere ciò che gli verrà offerto caritatevolmente senza alcuna convenzione. *Tom. XI. C. p. 1712.*

TOLEDO (C. di) l'anno 1473. da Alfonso di Cavillo, Arcivescovo di Toledo, nel Borgo di Arenda. Questo Concilio fu numerosissimo. Vi si fecero ventinove Regolamenti sopra la Disciplina Ecclesiastica. Ecco i più importanti. „ Si celebrerà „ il Concilio Provinciale ogni due „ anni, e i Vescovi terranno ogni „ anno i lor Sinodi. Proibizione „ agli Ecclesiastici di portare il cor- „ ruccio. I Vescovi non compariran-

„ no mai in pubblico, che in *res* „ chetto, e in camaglio: non por- „ ranno l'abito di seta, e saran „ leggere a mensa la Santa Scrit- „ tura. I Chierici Minori porteran- „ no l'abito chericale, e la Tonfu- „ ra. Quelli che muojono di ferite „ riportate in duello saran priva- „ ti della sepoltura Ecclesiastica, „ quand'anche avessero ricevuto il „ Sacramento della Penitenza avanti „ la morte ec.“

TOLEDO [C. di] l'an. 1565. 8. Settembre. Cristoforo di Sandoval Vescovo di Cordova vi presedette, assistito dai Vescovi di Siguenca, di Sevogia, di Palencia, di Cuenca, e di Ojuna, coll'Abate di Alcalá il Reale. Nella prima Sessione si lesse il Decreto del Concilio di Trento, intorno la celebrazione dei Sinodi Provinciali, e la professione di Fede, che fu sottoscritta dagli assistenti. Nella seconda delli 13. Gennaio, vi si pubblicarono trentun articoli di riforma sopra vari soggetti, concernenti i Vescovi, Curati, Ufficiali, Promotori, sopra la Residenza, e l'Uffizio Divino. Nella terza e ultima alli 25. di Marzo, si fecero 28. Articoli: si lesse i Decreti del Concilio di Trento sotto i Papi Paolo III. e Pio I V. intorno la residenza. Si ordinò ai Vescovi di aver degli Archivi Pubblici; di non ammettere alla tonsura, se non quelli, che hanno un Beneficio. Vi si regola per i Curati la maniera d'istruire, e di predicare la parola di Dio. Vi si parla dei Canonici, delle dignità, delle distribuzioni corrodiane, dell'obbligo di assistere alle Ore Canoniche: alla fine si nominano alcuni Benefiziati, che devono invigilare alla esecuzione dei Decreti in ogni Arcipretato di diverse Diocesi. *Tom. XV. C. p. 74. &c.*

TOLOSA (C. di) *Tolosanum*, l'an. 507. Noi non ne abbiamo gli Atti. Vedi *Le singularità Storiche e Letterarie di Don Liron*. *Tom. I. p. 295.*

TOLOSA (C. di) l'an. 1056. 23. Settembre; composto di diciotto Vescovi. Vi si fecero XIII. *Ca.*

Canonici per abolire la Simonia, e prescrivere a' Chierici il Cellbato e rimediare a diversi abusi. Vi si ordina tra l'altre cose, che se un Chierico si fa Monaco in un Monastero, colla intenzione di diventare Abate, vi resterà Monaco, senza poter essere Abate, sotto pena di scomunica. Si rinnovò la Legge della continenza dei Chierici sotto pena di deposizione. In questo Concilio Berengario, Visconte di Narbona, fece un lamento vivissimo con l' Arcivescovo Gufredo, accusandolo di aver dato le terre della Chiesa di Narbona, e dei Canonici a quelli, che portavano le armi per lui; ma non si vede qual effetto avesse questo lamento, *Tom. IX. C. p. 1084.*

TOLOSA (C. di) l'an. 1068. tenuto dal Legato Ugo il Bianco. Undici Vescovi vi assisterono. Vi si condannò la Simonia, e vi si ristabilì il Vescovato di Leitoure, cambiato in Monastero. *Id. p. 1195.*

TOLOSA (C. di) l'an. 1092. verso la Pentecoste, dai Legati di Urbano II. assistiti dai Vescovi di diverse Provincie, e in particolare da Bernardo Arcivescovo di Toledo, ritornato da Roma in Ispagna. Vi si corressero diversi abusi, e ad istanza del Re di Castiglia s'invia una Legazione a Toledo, per stabilirvi la Religione. *Tom. X. Conc. p. 426.*

TOLOSA (C. di) l'an. 1110. dopo la Pentecoste, da Riccardo Vescovo di Albano, Legato del Papa.

TOLOSA (C. di) l'an. 1118. Vi si concluse il viaggio di Spagna in soccorso del Re Alfonso di Arragona, che guadagnò una gran battaglia contro i Mori, e prese Saragozza alli 10. Dicembre.

TOLOSA (C. di) l'an. 1119. 17. Giugno, da Calisto II. assistito dai Cardinali, dai Vescovi, e dagli Abati di Linguadoca. Vi si fecero dieci Canonici, dei quali il terzo è il più rimarchevole. Egli è fatto contro i seguaci di Pietro de Bruis, che erano una Setta di Manichei. Noi ordiniamo, dice il Concilio, che l'au-

torità secolare reprimi coloro, che affettano un' apparente pietà, condannando il Sacramento del Corpo, e del Sangue di nostro Signore, il Battesimo dei Fanciulli, il Sacerdotio, e gli altri Ordini Ecclesiastici, e i Matrimonj Legittimi, e noi gli scacciamo dalla Chiesa, come Eretici. Vi si pronunciarono scomuniche contro i Monaci, i Canonici, e i Chierici, che rinunziano alla lor professione, o si lasciano crescer la barba e i capelli, come i Laici. c. 10. *T. X. C. p. 856.*

TOLOSA (C. di) l'an. 1161. convocato dal Re di Francia e d'Inghilterra. Vi si trovarono cento Pretati, tra Vescovi e Abati delli due Regni, e vi riconobbero il Papa Alessandro più solennemente, che non avean fatto l'anno avanti, nell' Assemblea tenuta ciascuno dal canto loro a Beauvais, e a Neuf-Marchè, in Normandia, e a Londra. *Id. p. 1406.*

TOLOSA [C. di] l'an. 1229 in Settembre, dagli Arcivescovi di Narbona, di Bordeaux, e di Auch, con molti Vescovi ed altri Pretati. Raimondo Conte di Tolosa vi si trovò con altri Signori, il Sindacalo di Carcaffona, e i due Contoli di Tolosa, l'uno della Città, l'altro del Borgo. Vi si pubblicarono 45. Canonici, tutti tendenti a estinguere la Eresia, e a ristabilire la pace. Il più rimarchevole è questo; „ che i Vescovi, vi eleggeranno in ogni Parrocchia „ un Prete e due o tre Laici di buona riputazione, ai quali faranno „ prestar giuramento, di rintracciar „ diligentemente, e frequentemente gli Eretici nelle case, nelle campagne, o dovunque si potessero nascondere; e dopo aver prese le necessarie cautele, perchè non possano fuggire, ne daran parte prontamente al Vescovo, al Signor del luogo, o al suo Balivo. Anche i Signori cercheranno gli Eretici nei Villaggi, nelle Case, e nei Boschi. Gli altri Canonici di questo Concilio riguardano i diritti e le immunità delle Chiese sconvolte dagli Eretici.

TOLOSA (C. di) l'an. 1590. nel mese di Maggio, dal Cardinal di Gioiosa, assistito dai Vescovi di S. Pappulo, di Rieux, di Lavaur, dai Deputati di Lomber, di Pamiers, di Mirepoix, di Montauban. Vi si fecero dei Regolamenti utilissimi sopra i doveri dei Vescovi, dei Capitoli, dei Curati, dei Preti, dei Chierici, dei Predicatori, dei Vicarj Foranei, e delle Monache. Vi si trattò dei Sacramenti in generale e in particolare, delle Reliquie dei Santi, delle Indulgenze, delle Feste, dei Voti, dei Seminarj, degli Ospitali, della Scomunica, e della Giurisdizione Ecclesiastica, della alienazione dei beni delle Chiese, della Residenza, delle Provvisioni, dei Benefizj, della Simonia e confidenza, della Inquisizione, degli Usuraj, dei Sortilegi, e dei Maghi. *Tom. XV. Conc. p. 1378.*

TORTOSA (C. di) in Catalogna *Dertusanum*, l'an. 1429. dal Cardinal de Foix, composto di tutti i Prelati e principali Ecclesiastici dei Regni di Arragona e di Valenza, e del Principato di Catalogna. Vi si lessero in fine della quarta Sessione venti Regolamenti intorno alla vita e ai costumi del Clero, e le doti richieste in quelli, che devono eleggere per occupare i Benefizj. 2. Intorno la proibizione di portar abiti di colore e di esser vestito in maniera poco conforme allo Stato Ecclesiastico. 3. Sopra la condanna dei Concubinarj. 4. La maniera d'istruire il popolo. 5. L'ordine di battezzare nello spazio di otto giorni: i figli dei novelli Cristiani. 6. Contro la negligenza degli Abati nel correggere i loro Religiosi. 7. Contro i Chierici, e i Religiosi che confessavano senza averne ottenuta la permissione degli Ordinarj. 8. Contro i Prelati che s'impadronivano dei beni dei defunti. *Tom. XII C. p. 406.*

TOURS (C. di) *Turonense*, l'an. 461. 18. Novembre, da S. Perpetuo Arcivescovo di quella Città, assistito da nove Vescovi. Fecervi alcuni regolamenti per ristabilirvi l'

antica Disciplina, e gli divisero in tredici Canonì. Il primo esorta i Preti, e i Diaconi a vivere con santità e purità di corpo, e di spirito, come ricercano la lor dignità, e le funzioni, che vengono loro affidate. Il secondo tempra il rigore degli antichi Decreti, i quali privavano della Comunione i Preti e i Diaconi, che vogliono usare del Matrimonio: il Canone lascia loro la Comunione, ma gli priva delle funzioni. Il terzo priva della Comunione i Chierici che avranno qualche familiarità con le donne straniere, val dire con quelle, colle quali gli antichi Canonì non permettono loro di coabitare.

Il quarto riduce all'ultimo grado i Chierici, a' quali è permesso il Matrimonio, se sposano una Vedova. Il quinto scomunica i Chierici, che abbandoneranno il lor ministero per viver da Laici. Il sesto scomunica quelli, che abbandoneranno la professione religiosa, o sposeranno delle Vergini consacrate. Il settimo proibisce qualunque comunicazione cogli omicidi, sinattantochè abbiano fatta penitenza. L'ottavo proibisce di mangiare con quelli, che avendo abbracciata la penitenza, l'abbandonano poi per far ritorno al piacere del secolo. Il nono separa dalla Comunione dei lor Confratelli i Vescovi, che faranno fuoi i popoli o gli Ecclesiastici di un'altro Vescovo. L'undecimo, gli Ecclesiastici, che lasceranno il loro Vescovo per darsi ad un altro. Il duodecimo non vuol che vadino a viaggiare in nessuna parte, senza aver Lettere di permissione, e di raccomandazione del loro Vescovo. Il tredicesimo, permette loro qualche traffico, purchè sia senza usura. *Tom. IV. C. p. 1050. a. 6. Greg. X. b. c. 31.*

TOURS (C. di) l'an. 566. 17. Novembre, composto di nove Vescovi, tra i quali eravi S. Germano di Parigi, e S. Pretestato di Tours, nel Regno allora di Chereberto, e con sua permissione. Vi si fecero ventisette Canonì, e alcuni Regolamenti intorno alle Cerimonie della

la Religione. Il primo Canone rinnova l' Ordinanza di tener Concilj due volte all' anno, o almeno una volta, senza che alcuno possa esentarsi, sotto pretesto di ordine Regio. Il secondo dice, che il Vescovo maritato, dev' esser sempre accompagnato da Chierici, anche nella sua Camera, e talmente separato dalla Moglie, che quelle che la servono, non abbiano nessuna comunicazione con quelli che servono i Chierici, ma non devono esservi donne, dietro al Vescovo, che non è maritato. Il Prete, il Diacono, ovvero il Suddiacono, che sarà stato trovato colla moglie, sarà interdetto per un anno. Le donne non entreranno ne' Monasterj degli uomini. I Monaci non ne usciranno; e se alcun si marita, sarà scomunicato. I Matrimonj delle Religiose sono anch' essi proibiti. Il Corpo di Nostro Signore sopra l' Altare, non deve esser posto tra le Immagini, ma sotto la Croce: il che prova, che c' erano delle Croci e delle Immagini sugli altari, e che l' Eucaristia era custodita in disparte. E' proibito ai Laici di starsene presso l' Altare; ma la parte della Chiesa, ch' è separata dalle ballaustrate sino all' altare non sarà aperta, se non al Cori dei Chierici, che cantano. Il Santuario sarà sempre aperto agli uomini e alle donne per pregare, e per comunicarsi: il che deve intendersi delle preghiere private fuori del tempo dell' Ufficio. *Tom. V. C. p. 851. Fleury*

TOURS (C. di) l' an. 813. tenuto per ordine di Carlomagno, per ristabilire la Disciplina Ecclesiastica. Vi si fecero cinquantun Canonj, tra i quali è detto, che ogni Vescovo avrà delle Omilie contenenti le istruzioni necessarie per il suo Gregge, e prenderà cura di produrle chiaramente in lingua Romana, Rustica, ovvero in lingua Tedesca, affinchè ognuno le possa intendere. Erano queste le due Lingue, che avean corso in Francia. La prima era quella degli antichi Galli Romani, cioè il Latino, ma corrotto e dalla

qual finalmente venne il Francese. L' altra era la Lingua de' Franchi, e degli altri Popoli Germanici. *T. VII. C. p. 1259.*

TOURS (C. di) l' anno 1055. tenuto da Ildebrando, Legato, e da Gerardo, Cardinale. A Berengario fu data libertà di difendere la sua opinione; ma non avendo coraggio di farlo, confessò egli pubblicamente la Fede comune della Chiesa; e giurò, che d' allora in poi egli crederebbe così. Sofferisse di propria mano l' abjura, e i Legati credendolo convertito lo ammisero alla Comunione. *T. IX. C. p. 1081.*

TOURS (C. di) l' anno 1060. primo Marzo, da Stefano Legato, e da dieci Vescovi. Vi si fecero dieci Canonj sulla Disciplina. *D. M.*

TOURS (C. di) l' an. 1093. nella terza settimana di Quaresima, dal Papa Urbano II. Vi si confermarono i Decreti del Concilio di Clermont; e il Papa ricusò di assolvere il Re Filippo, come chiedevano i Vescovi. *T. X. C. p. 601.*

TOURS (C. di) l' anno 1165. 19. Maggio, tenuto dal Papa Alessandro III. ch' erasi rifugiato in Francia, assistito da sette Cardinali. Vi si trovarono conventiquattro Vescovi, quattrocenquattordici Abati, e una quantità d' altri Ecclesiastici. Questi Prelati erano raunati da tutte le Provincie della Obbedienza dei due Re di Francia, e d' Inghilterra, e alcuni d' Italia, che si erano dichiarati per il Papa Alessandro. Vi si fecero dieci Canonj: la maggior parte ripetuti dai Concilj precedenti. Il 9. dichiarò nulle le Ordinanze fatte da Ottaviano, (Era questi l' Antipapa Vittore) e dagli altri Scismatici. Il 4. è contro i Manichei, nominati poi Albigei, coi quali fu proibito di avere nessun commercio sotto pena di scomunica. Dopo il Concilio, il Papa Alessandro elesse per suo soggiorno in Francia la Città di Sens, e vi soggiornò dal primo di Ottobre 1163. sino a Pasqua dell' anno 1165. cioè per diotto mesi in circa; dandovi spedizione agli

affari di tutta la Chiesa, come se fosse egli stato in Roma. *T. X. C. p. 1424.*

TOURS (C. di) l'an. 1236. 10. Giugno. Vi si fece un Regolamento contenente quattordici Articoli, il primo dei quali dice: „ Noi facciam rigoroso divieto ai Crociati, e agli altri Cristiani, di uccidere, o di percuotere gli Ebrei, di spogliarli del loro averi, o di far loro altri torti, poichè la Chiesa gli soffre, non volendo la morte del peccatore, ma la sua conversione “. Negli altri è detto, „ che i Vescovi avran cura della sussistenza dei nuovi Convertiti, affinchè non torino ai loro errori sotto pretesto di povertà. I Testamenti saranno rappresentati al Vescovo, ovvero a chi esercita la sua Giurisdizione, tra dieci giorni dopo la morte del Testatore; ed avrà cura, che siano fedelmente eseguiti. Quelli che hanno due mogli nel tempo stesso, saranno pubblicamente denunziati infami, e messi sulla scala pubblica, poscia frustati, se non si redimono, con una ammenda “. *Tom. XI. C. p. 54.*

TOURS (C. di) l'an. 1230. dall' Arcivescovo Inhel, e suoi Suffraganei. Vi si pubblicarono tredici Canon, ovver Articoli di Rifirma, con approvazione del *Santo Concilio*. Il che mostra, che questa formula non era particolare del Papa, e de' suoi Legati. Questo Concilio comanda, „ che in ogni Parrocchia, vi saranno tre uomini, Chierici o Laici, deputati per render conto al Vescovo, o all' Arcidiacono, quando saranno informati degli scandali contro la Fede, e i buoni costumi. I Sacramenti saranno amministrati *gratis*, ma senza pregiudizio delle pie costumanze. I Curati, o Rettori non scomuniceranno i loro Parrocchiani, di lor propria autorità, altrimenti la Sentenza sarà nulla. Le Scomuniche saranno fulminate naturalmente, e dopo le Monizioni, e gl' Intervalli convenevoli.

„ Proibizione ai Chierici, e ai Monaci di aver delle Serve nelle loro Case, e nei loro Priorati; e ai Benefiziati, o Chierici, impegnati negli Ordini di non lasciar nulla per Testamento ai loro Bastardi o alle lor Concubine “. *Tom. XI. C. p. 565.*

TOURS (C. di) l'an. 1282. primo Agosto fino ai cinque. Giovanni di Monforeau, Arcivescovo di Tours, co' suoi Suffraganei, vi condannò molti abusi, che danno ad intendere, che regnava allora in quella provincia lo spirito di Litigio. *Id. p. 1183.*

TOURS (C. di) ovvero Assemblea del Clero di Francia per ordine di Luigi XII. l'anno 1510. nel mese di Settembre. Fu tenuta per occasione della Scomunica scagliata dal Papa Giulio II contro quel Principe. Egli volle far esaminare dai più dotti nomini del suo Regno, se gli fosse lecito in coscienza di far valere il suo buon diritto; di vendicar la Fede dei Trattati, violata da Giulio II. e fino a qual segno ei dovesse rispettare le armi spirituali della Chiesa, tra le mani del suo Aggressore, che non se ne serviva, che per sostenere l'ingiustizia, e in affari puramente temporali.

Si ridusse questa quistione a otto proposizioni per parte del Re, con un temperamento, che comprovava nelle più minute espressioni il rispetto di quel Principe per la Santa Sede. Ecco i più essenziali: Si dimandava in primo luogo, s'era permesso a un Principe, il qual difende la sua persona, e i suoi Stati, non solamente di respingere l'Ingiustizia colla forza delle armi, ma di occupare eziandio le Terre della Chiesa possedute dal Papa, suo dichiarato nimico, non con intenzione di ritenerle, ma a solo oggetto che il Papa non diventi più potente col mezzo di quelle Terre. Fu risposto, che questo è permesso a un Principe con certe condizioni.

2. S'egli è permesso a un Principe in grazia di quest' odio dichiarato, di sottrarsi alla obbedienza del Pa-

Papa, quando il Papa fuscitò degli altri Principi contro di lui, e quando gli ha indotti a impadronirsi delle sue Terre? Fu deciso, che egli poteva sottrarsi alla obbedienza del Papa non in tutto, ma solamente in difesa dei suoi diritti temporali.

3. Supposta questa sottrazione, si dimandò, che cosa dee fare un Principe ed i suoi Sudditi, come altresì i Prelati, e l'altre persone Ecclesiastiche, intorno a quelle cose, per le quali v'era costume di ricorrere alla Santa Sede? Si rispose, che si dovea osservare il diritto antico, e la Prammatica Sanzione del Regno presa dai Decreti del Santo Concilio di Basilea.

4. Se il Papa senza badare alle regole della giustizia, e alle formalità del Gius, non impiega che le sue armi, e le vie di fatto, pubblica delle censure contra questo Principe, e contro quelli, che lo proteggono, e lo difendono, è egli necessario deferirvi? L'Assemblea decise, che siffatte censure farebbono nulle, e che secondo il Gius non legherebbono in nessun modo. *Belcar. in Comment. Rev. Gallic. I. XII. p. 348 Hist. Univ. Paris. T. VI. p. 45 P. Alexand. in Hist. Eccl. Tom. VIII p. 603*

TOURS (C. Provinciale di) l'an. 1583. in Settembre. Simon di Maille, Arcivescovo di quella Città, vi prefedette, assistito dai suoi Suffraganei, val dire dai Vescovi di Angers, di Nantes, di S. Brieu, di Rennes, di Guimper, dai Deputati di S. Maib, di Mans, e del Capitolo di Treguier. Vi si lesse una Istanza, che dovea esser presentata al Re Enrico III. per supplicarlo di ordinare la pubblicazione del Concilio di Trento ne' suoi Stati, e un'altra Istanza al Papa per impegnarlo a rimediare a certi abusi in proposito dei Benefizj. Si ordinò una formula di professione di Fede, da farla sottoscrivere da tutti i Benefiziati. Si fecero dei Regolamenti contro la Simonja e la Confidenza. Ma siccome la peste sopravvenne allora nella Città di Tours, i Prelati si par-

tarono ad Angers, e vi continuarono il Concilio. Vi fecero dei Regolamenti utilissimi sopra varj punti. Vedi *Angers*.

TOUSI (C. di) nella Diocesi di Toul, *Tullenje*, ovvero piuttosto *Tuffacense*, l'anno 800. 22. Ottobre, composto di quaranta Vescovi di quattordici Provincie. Vi si drizzarono cinque Canoni contro le ruberie, gli spergiuri, e gli altri delitti, che regnavano allora. Cinquantasette Vescovi vi sottoscrissero, quantunque soli quaranta assistettervi. Si spedivano allora alcune volte dei Decreti dei Concilj ai Vescovi assenti per sottoscriverli. I Vescovi dei Concilj di Quierci, e di Valenza erano del numero de' Padri, che vi si trovarono. Non vi si parlò nè degli Articoli di Quierci, nè dei Canoni di Valenza; ma vi si drizzò una Lettera Sinodale, nella quale vi si riconobbe la predestinazione degli Eletti alla gloria eterna; la esistenza del libero Arbitrio nell'uomo dopo il peccato di Adamo, e il bisogno, ch'egli ha d'esser sanato dalla grazia per fare il bene; e la volontà di Dio per la salute di tutti gli uomini; e la morte di Gesucristo per tutti quelli, che sono sommessi alla legge di morire. Tale fu il fine delle dispute, che erano insorte nella Chiesa di Francia sopra la Predestinazione. *T. VIII. Conc. p. 202. Mabill. Anal. Tom. I. p. 38.*

TREGUA DI DIO (Concilj per la) l'an. 1041. In quest'anno si tennero più Concilj, ne' quali si stabilì la Tregua di Dio, la qual ordinava, che dal Mercordì sera sino al Lunedì mattina, nessuno prenderebbe niente per forza, nè trarrebbe vendetta di nessuna ingiuria, e non esigerebbe pegno di una cauzione. Che chiunque vi contravvenisse, pagherebbe la composizione delle Leggi, come se avesse meritato la morte, ovver farebbe scomunicato, o bandido dal Paese. Si erano già fatti dei tentativi per stabilire questa convenzione, ma ella non fu stabilita, che nel 1041.

TRENTO (C. di) *Tridentinum*, ultimo Concilio Generale. Ecco ciò che diede occasione a questo Concilio. I rapidi progressi dell'Eresia di Lutero, di Zuinglio, e di Calvino, e il rilassamento della Disciplina, avendo fatto conoscere a tutto il mondo la necessità di un Concilio, l'Imperator Carlo V. lo sollecitò egli stesso per lungo tempo, e il Papa Paulo III. diede una Bolla per la Convocazione di un Concilio generale a Mantova, li 23. Maggio 1537. Egli vi espone, che avendo sempre desiderato di purgare la Chiesa da nuove Eresie, e di ristabilirvi l'antica Disciplina, non avea trovato altro mezzo, che quello di un Concilio generale; e fece nel tempo stesso notificar la sua Bolla a tutti i Principi. La risposta dei Principi Protestanti fu in sostanza, che non volevano un Concilio, dove il Papa e i Vescovi assistessero come Giudici. Lutero si scagliò anzi in questa occasione con impeto estremo contro l'autorità del Papa. Dall'altro canto il Duca di Mantova non avendo voluto accordare la sua Città per la tenuta del Concilio, il Papa prorogò sino a Novembre l'apertura del Concilio senza designarne il luogo. Poscia con un'altra Bolla lo prorogò sino al Maggio del 1538. e designò la Città di Vicenza. Elese alcuni Cardinali, e alcuni Prelati, per acudirvi alla riforma: in conseguenza fecero una lunga Memoria, dov'esponevano gli abusi da riformare. 1. Quelli che riguardavano la Chiesa in Generale. 2. Quelli che erano particolari della Chiesa di Roma. Il Papa Paulo III. propose egli stesso la riforma in pien Concistoro; ma i pareri essendo divisi fu rimessa al giudizio del Concilio.

Non essendo comparso a Vicenza nessun Vescovo, il Papa prorogò il Concilio sino a Pasqua del 1539. e sopra una nuova divisione dei pareri, il Papa sospese il Concilio, sinattantochè fosse in piacer suo di tenerlo.

Finalmente a capo di tre anni,

nel 1542. dopo molti dibattimenti tra il Papa, l'Imperatore, e i Principi Cattolici sopra il luogo del Concilio; imperciocchè questi volevano, che si tenesse in Allemagna, come a Ratisbona, ovvero a Colonia, e il Papa Paulo III. esigea, che si tenesse in Italia, la Città di Trento proposta dal Papa fu accettata dai Principi Cattolici. In conseguenza il Papa indicò con una Bolla il Concilio di Trento per li 15. Marzo dell'anno seguente; e nominò per suoi Legati i Cardinali del Monte, Vescovo di Palestrina, Marcello Cervino Prete, e Polo Diacono. Ma le controversie, che insorgevano tutto giorno fecero differire oltre ai due anni l'apertura del Concilio, la qual non si fece, che al 13. di Dicembre del 1545.

Prima Sessione. I tre Legati accompagnati da quattro Arcivescovi, e da ventidue Vescovi essendosi portati a Trento, tennero la prima Sessione. Il Vescovo di Bionto fece un Discorso; e dopo le solite preci, il Cardinal del Monte recitò la Bolla della indizione del Concilio, ed espone i motivi, che l'aveano fatto convocare: cioè la estirpazione delle Eresie, il ristabilimento della Disciplina Ecclesiastica, e la Riforma dei costumi; ed esortò i Padri ad evitare ogni disputa, a non aver in vista che la gloria di Dio, i cui sguardi erano aperti sopra di loro, e quelli ancora degli Angioli e di tutta la Chiesa. Indicò egli poi la seconda Sess. per 7. Gennaio 1546.

Nell'intervallo tra la prima e la seconda Sessione si tennero parecchie Congregazioni. Nella prima delli 18. Dicembre, il Cardinal del Monte propose alcuni Regolamenti per il buon ordine durante la tenuta del Concilio, e regò, che si esaminassero le materie che dovean esser trattate nelle Congregazioni, e nelle Sessioni, e la maniera, onde si farebbe questo esame. I Legati fecero approvare dai Padri, che il Papa eleggesse gli Uffiziali per il Concilio.

Nella seconda Congregazione delli 29. Dicembre, l' Arcivescovo d'Aix, e il Vescovo d' Agde prepararono i Legati di non trattar nulla di essenziale prima dell' arrivo degli Ambasciatori di Francia.

Nella terza, alli 29. Dicembre, si accordò il voto deliberativo agli Abati e Generali degli Ordini, e furono incaricati tre Prelati, di veder le Procure dei Vescovi, e di assegnar loro i posti. Avendo i Legati scritto al Papa intorno alla maniera di opinare nel Concilio, cioè se si dovesse opinar per Nazioni, come s'era fatto nel Concilio di Costanza e di Basilea, o se ciascuno aver dovesse il suo voto libero, decidendo colla pluralità de' voti, com'era si fatto nell' ultimo Concilio di Laterano: il Papa decise, che si doveva seguire la seconda maniera di opinare, soggiungendo, che bisognava trattare dei punti di Religione, condannando la cattiva dottrina, senza toccar le persone, e non trattar della riforma nè prima dei Dogmi, nè unitamente con quelli: perchè, dicea, non esser questa la causa principale della tenuta del Concilio. Che se insorgesse qualche disputa intorno a ciò che riguarda la Corte di Roma, bisognerebbe ascoltar i Prelati, non per soddisfarli nel Concilio, ma per informarne il Sommo Pontefice, il quale vi applicherebbe gli opportuni rimedj.

In quella del 5. Gennaio 1546. si trattò della maniera di propor le questioni; si decise sull' avviso del Papa; che quelli ch' erano incaricati di Procure non avrebbero voto deliberativo in Concilio. Si agitò lungamente sopra il titolo, che doveva darsi al Concilio; imperciocchè la formula, dalla quale doveano cominciare i Decreti, e che il Papa avea spedita ai Legati, cagionò molte dispute. Era ella conceputa così: *Il Santo e sacro Concilio di Trento ecumenico e generale, presedentivi i Legati della Sede Apostolica*. Or la maggiore parte dei Padri del Concilio erano d' avviso, che fosse d' uopo aggiungervi: *rap-*

presentante la Chiesa Universale e altri volevano levarci il nome di Presidenti; ma si ritenne la formula del Papa. Fu disposto, che si stabilirebbe una Congregazione per ogni materia, che si doveva trattar nel Concilio, e che si eleggerebbono persone per formare i Decreti, intorno ai quali ognun direbbe il parer suo nelle Congregazioni generali.

Il. Sess. 7. Gennaio 1546. Vi si trovarono tre Legati, i Cardinali di Trento, quattro Arcivescovi, ventotto Vescovi, tre Abati Benedettini, quattro Generali d' Ordini, e intorno a venti Teologi. Fu letta una Bolla, che proibiva di ammettere al voto decisivo i Procuratori degli assenti, e un Decreto, che esortava i Fedeli, ch' erano a Trento, a vivere nel timor di Dio, a pregare con assiduità, e a ben adempiere ai doveri di Religione. Si raccomandò ai Vescovi, e ai Monaci di menar una vita irreprensibile, di digiunare ogni Venerdì, di aver una mensa frugale ec. Il Concilio esortò tutti quelli, ch' erano versati nelle Lettere sante, di applicarsi ciascuno con una seria attenzione, alla investigazione de' mezzi, co' quali la santa intenzione, che si era avuta nel riunare il Concilio potesse essere adempiuta. Si raccomandò a tutti i membri dell' Assemblea, conforme agli Statuti del Concilio di Toledo, che nel tenere le loro Sessioni non si lasciassero trasportare da indiscreti schiamazzi, nè da ostinate contese; ma che ognuno procurasse di moderare ciò che doveva dire con termini sì affabili e sì onesti, sicchè quelli che gli udissero non ne fossero scandalizzati. Si tennero poi parecchie Congregazioni.

Nella prima si rinnovò la disputa sopra il titolo dei Decreti, volendo molti che vi si aggiugnesse: *Rappresentante la Chiesa universale*. Fu convenuto di aspettare, che il Concilio fosse numeroso per impiegare questo titolo alla testa dei Decreti i più importanti, e si convenne, che si aggiungerebbero alle parole di *Santo e Sacro Concilio*, quelle di *ecum.*
nico

nico e universale. Furon proposti tre Capi, che erano l' oggetto del Concilio, cioè la estirpazione delle Eresie, la riforma della Disciplina, e l' unione tra i Principi Cristiani.

La seconda fu sopra l' esame delle materie: dopo molti dibattimenti, i Padri conchiusero, che bisognava trattar insieme le materie della Fede, e quelle della Riforma.

Nella terza, si fece la lettura delle Lettere scritte dal Concilio ai Principi. I Vescovi del Concilio si divisero in tre Classi, per riunarsi negli appartamenti dei tre Legati, prima di portare le loro deliberazioni alla Congregazione Generale, affinché vi fossero ricevute con men di alterazione, e si fece la scelta dei Padri, che doveano comporre queste tre Classi; si fece un Decreto per la pubblicazione del Concilio di Costantinopoli nella prossima Sessione.

III. Sess. 4. Febbrajo. Fu letto il Decreto, che esortava i Padri, a metter nel Signore la loro fermezza e fiducia, e nella sua virtù onnipotente; e che ordinava, che il Concilio cominciasse dalla professione di Fede. Si esaminò il Canone dei Libri della Santa Scrittura: fu convenuto di approvarlo; si nominarono sei Commissarij per esaminar i passi, che ne fossero stati alterati. Si disputò lungamente sull' autorità del Testo Originale, e delle Versioni, e particolarmente della Volgata, e fu conchiuso, dietro al parere di Andrea Vega Spagnuolo, dell' Ordine di S. Francesco, che la Volgata doveva essere dichiarata autentica, val dire che non conteneva niente di contrario alla Fede, nè a' buoni costumi; quantunque vi siano alcune espressioni non del tutto conformi al testo originale, perchè era ella rispettata dalla Chiesa da mille e più anni; e gli antichi Concilj se n' erano serviti, come di quella ch' era immune da ogni errore quanto alla Fede, e a' buoni costumi. Si lesse il Simbolo Niceno, e s' indicò la Sessione seguente.

Si tennero parecchie Congregazio-

ni sopra la Tradizione, val dire sopra la Dottrina di Gesucristo, e degli Apostoli, non dichiarata ne' Libri Canonici, e a noi pervenuta per successione, e che si trova nelle Opere de' Padri. Si esaminò l' articolo dei sensi e delle interpretazioni della stessa Scrittura.

IV. Sess. 8. Aprile. Furon letti due Decreti, il primo sopra i Libri della Santa Scrittura; il qual contiene, che il S. Concilio riceve tutti i Libri dell' antico e del nuovo Testamento, come pure le Tradizioni, che riguardano la Fede e i costumi, come dettate dalla bocca stessa di Gesucristo, ovvero dallo Spirito Santo, e conservate nella Chiesa Cattolica per una successione non mai interrotta, e che con egual rispetto egli le abbraccia. Poscia il Decreto riferisce il Catalogo de' Libri Santi tal qual' è nella Volgata, e il Concilio pronunziò anatema contro coloro, che non gli ricevono come Canonici.

Il secondo Decreto dichiara autentica la Versione Volgata, come approvata nella Chiesa da lunghi secoli; ordina ch' ella sia impressa con tutta la diligenza possibile; proibisce di valersi delle parole della Scrittura in usi profani; vuole che quelli che ne fanno delle applicazioni ridicole, ovvero se ne servono in cose superstiziose siano puniti, e come profanatori della parola di Dio.

Congregazione. Vi si trattò degli abusi intorno alle Letture di Teologia, e ai Predicatori: della essenzione dei Regulari; sopra la residenza de' Vescovi, e se sia ella di Gius Divino, ovvero Ecclesiastico. 2. Si esaminò il Dogma, e primieramente, quello del peccato originale, che fu diviso in cinque articoli. 1. Della natura di questo peccato. 2. Della maniera, onde si trasmette ne' discendenti. 3. Dei mali, che cagiona al genere umano. 4. Del suo rimedio. 5. Qual sia la efficacia di questo rimedio. 6. Si esaminò la questione della Concezione della SS. Vergine; ma il Concilio ne parlò nella Sessione seguente.

V. *Seff. 17. Giugno.* Primieramente v'è si lesse il Decreto della Fede intorno al peccato originale, il qual contiene V. Canonì, con anatema. Vedi li *Canonì*. Poscia il Concilio dichiarò, che in questo Decreto non era sua intenzione di comprendere la Beata e Immacolata Vergine Maria Madre di Dio; e che in questa parte si debbono osservare le Costituzioni di Sisto IV. 2. Si esaminarono i punti concernenti le opere, e se ne distinsero di tre sorte: altre che precedono la fede, e qualunque grazia; e altre che si fanno dopo ricevuta la prima grazia; e le terze dopo la giustificazione. 3. Non si è stabilito nulla sopra l'Articolo della residenza di Gius Divino, imperciocchè il Papa avea scritto ai Legati, che non permettesse, che si agitasse avanti questa quistione, trattandosi solamente di riformare gli abusi, e siccome la non residenza n'era uno, così bisognava pensar solamente alle pene, che il Concilio poteva imporre per arrestar questo abuso. 4. Si fecero alcune alterazioni al Decreto intorno la Fede; e tra l'altre nel primo capo, dov'era detto, per occasione del libero arbitrio, che nell'uomo non era estinto, ma ferito; fu sostituito in vece di quest'ultima parola; ma diminuito di forze e inchinato, *viribus licet attenuatum & inclinatum*. Nel quinto ladove è detto, che quantunque Dio tocchi il cuor dell'uomo col lume dello Spirito Santo, l'uomo ciò null'ostante non istà senza far nulla nell'atto di ricevere questa ispirazione, *potè la pud egli rigettare*; v'era stato messo in avanti; poi hè non istà in poter suo di non riceverla. Nel tempo stesso artivarono al Concilio i tre Ambasciatori del Re di Francia; cioè Dursè, Liguieres, e Pietro Danèz. Quest'ultimo fece un lungo e dottissimo discorso, nel quale espone, ch'egli e i suoi Collegi erano incaricati di pregar il Concilio a non comportare, che si desse nessun attacco ai Privilegi del Regno di Francia, e che la Chiesa Gallicana, della quale il Re n'è il tuto-

re, fosse confermata ne' suoi diritti e immunità.

Congregazione. 1. Vi si esaminò la materia della Giustificazione. 2. La dottrina di Lutero sopra il Libero arbitrio, la predestinazione, il merito delle opere buone, ec. E fu preso, che si farebbono due Decreti, l'uno de' quali stabilirebbe la Dottrina della Chiesa sotto il titolo di Decreti; e l'altro conterrebbe gli anatemi, sotto il titolo di Canonì. Si tornò alla materia della riforma, e alla quistione della Residenza dei Vescovi. La maggior parte dei Teologi, e soprattutto Domenicani sostennero, che si dovea decidere, essere la residenza di Gius Divino; gli Spagnuoli domandarono lo stesso.

VI. *Seff. 13. Gennaio 1547.* Vi si pubblicarono due Decreti. Il primo sopra la giustificazione, il qual comprende sedeci Capi, e trentatre Canonì contro gli Eretici. Questo Decreto è pieno di un lume mirabile, nè v'è cosa più bella nei Concilj dei Secoli più illuminati. I Padri vi espongono prima di tutto in qual maniera i Peccatori pervengano alla Giustificazione.

„ I peccatori, dice il Concilio, sono disposti ad essere giustificati, allor quando eccitati, e ajutati dalla grazia, e che prestando fede alla parola santa, che ascoltano, si portano liberamente verso Dio, credendo che tutto ciò, ch'egli ha rivelato e promesso, è vero, e singolarmente che l'empio è giustificato dalla grazia, che Dio gli dà per la redenzione di Gesucristo; e quando riconoscendosi peccatori, ed essendo utilmente percossi dal timore della giustizia di Dio, e avendo ricorso alla Divina misericordia, concepiscono la speranza, ed hanno confidenza, che Dio farà loro propizio in grazia di Gesucristo; e cominciano ad amarlo come fonte di ogni giustizia; e per questo rivolgonsi contra i loro peccati, coll'odio, che ne concepiscono, colla detestazione, val disse colla penitenza che bisogna farne prima del Battesimo: Finalmente

„ qua-

„ qualor si propongono di ricevere
 „ il Battesimo, di cominciare una
 „ nuova vita, e di osservare i Co-
 „ mandamenti di Dio .

Il Concilio spiega poi la natura e gli effetti della Giustificazione, dicendo, che ella non consiste già solamente nella remissione dei peccati, ma in oltre nella santificazione, e nel rinnovamento interiore dell' anima . . . Questa giustificazione, dicono i Padri, se le ragioni se ne ricercano, ha per causa finale la gloria di Dio, e di Gesucristo, e la vita eterna; per causa efficiente lo stesso Dio, in quanto misericordioso il quale lava e santifica gratuitamente col sigillo, e colla unzione dello Spirito Santo promesso dalle Scritture, ch'è il pegno della nostra eredità; per causa meritoria, ha ella nostro Signor Gesucristo, suo carissimo ed unico Figliuolo, il quale per l'estremo amore, ond'egli ci ha amati, ci ha meritata la giustificazione, e soddisfece per noi a Dio suo Padre colla sua santissima Passione sopra la Croce, mentre noi eravamo nimici suoi; per causa istrumentale, il Sacramento della Fede, senza del quale nessuno può essere giustificato .

Finalmente l'unica sua causa formale è la giustizia di Dio, non quella giustizia, colla quale egli è giusto in se stesso, ma quella colla quale ei ci giustifica, val dire, dalla quale essendo noi gratificati da lui, siam rinnovati interiormente nell'anima nostra; uè solamente siam riputati giusti, ma siamo con verità chiamati tali, e lo siamo infatti, ricevendo in noi la giustizia, ciascuno secondo la sua misura, e secondo la divisione che ce ne imparte lo Spirito Santo, secondo che a lui piace, e secondo la propria disposizione, e la cooperazione di ognuno: in guisa ch'è il peccatore, per questa grazia ineffabile diventa veramente giusto, amico di Dio ed erede della vita eterna; che lo Spirito Santo è quegli, che opera in lui questo ma-

„ raviglioso cambiamento, formati-
 „ do nel cuor suo gli Abiti santi,
 „ della Fede, della Speranza, e della
 „ Carità, che l'uniscono intieramente a Gesucristo, e ne fanno un membro vivo del suo Corpo . Ma nessuno, per quanto egli sia giustificato, non dee stimarsi esente dalla osservanza dei Comandamenti di Dio; nessuno deve usare quelle temerarie parole, condannate già dai SS. Padri, sotto pena di anatema, che l'osservanza dei Comandamenti di Dio è impossibile a un uomo giustificato, imperciocchè Dio non comanda cose impossibili; ma comandando ci avverte, e di far quel che si può, e di chiedere quel che non si può, e aiuta perchè si possa farlo .

Insegna inoltre il Concilio sopra lo stesso argomento: 1. Che in questa vita mortale nessuno dee presumere del mistero segreto della predeterminazione di Dio; per maniera che si reputi egli certamente sicuro di esser del numero dei Predestinati; come se fosse vero, che essendo egli giustificato non può più peccare; ovvero che s'egli peccasse, dovesse prometterli con sicurezza di rialzarsi; perchè senza particolare rivelazione di Dio, non si può sapere, chi sian coloro, che sono eletti da Dio. Lo stesso è del dono della perseveranza, del quale è scritto, che quegli che avrà perseverato sino alla fine sarà fatto salvo; il che non si può ottenere altronde, che da lui, ch'è onnipotente, per sostenere chi è in piedi, affinchè continui ad esserlo sino al fine, come altresì per rialzare chi cade; ma incorno a questo nessuno può prometterli niente di certo di certezza assoluta: quantunque tutti debbano mettere, e stabilire una confidenza fermissima nell'ajuto di Dio, il quale darà compimento, e perfezionerà l'opra da sè cominciata, operando in noi il volere e l'effetto, purchè non manchino egli- no stessi alla grazia .

2. Quelli , che per il peccato
 son caduti dalla grazia della giu-
 stificazione, ch'aveano ricevuta, po-
 tranno di nuovo essere giustifica-
 ti , qualora Dio ecclitandogli ,
 faranno in guisa per mezzo del
 Sacramento di Penitenza, di ricu-
 perare in virtù dei meriti di Ge-
 sucristo la grazia che avranno per-
 duta. Questo è il compenso pro-
 prio di quelli che son caduti , chia-
 mato acconciamente dai Padri, se-
 conda tavola dopo il naufragio
 della grazia che si è perduta. E
 appunto in grazia di quelli , che
 cadono in peccato dopo il Batte-
 smo, Gesucristo ha stabilito il Sa-
 cramento di Penitenza, quand'egli
 disse: *Ricevete lo Spirito Santo:*
faranno rimessi i peccati a coloro,
ai quali voi rimetterete, e sa-
ran ritenuti a coloro ai quali voi
gli riterrete. Quindi ne viene,
 che bisogna far bene intendere,
 che la penitenza del Cristiano, do-
 po essere caduto in peccato, è as-
 sai diversa da quella del Battesimo;
 imperciocchè non solamente egli es-
 sige, che si cessi dal peccare,
 e che abbiasi orrore del suo del-
 litto, val dire che il cuore ne sia
 contrito e umiliato; ma compren-
 de inoltre la Confessione Sacra-
 mentale dei suoi peccati, almeno
 in desiderio, per farla opportunamente,
 e l'assoluzione del Sacer-
 dote, colla soddisfazione per mezzo
 di digiuni, di limosine, di preghie-
 re e di altri pii esercizj della vita
 spirituale, non già veramente
 quanto alla pena eterna, la qual
 è rimessa insieme coll'offesa dal Sa-
 cramento, o dal desiderio di rice-
 verlo, ma quanto alla pena tempo-
 rale, la qual secondo la dottrina
 delle Lettere Sante, non è sempre,
 come nel Battesimo, del tutto ri-
 messa a coloro, che ingrati ai be-
 nefizj di Dio e alla grazia, che
 hanno ricevuta, hanno contristato
 lo Spirito Santo, e profanato senza
 rispetto il tempo di Dio.

3. Che si dev'essere perduto,
 che la grazia della giustificazione
 si perde non solamente pel delitto

della infedeltà con cui si perde
 anche la fede, ma eziandio con
 ogni altro peccato mortale; per
 cui la fede non si perde. Imper-
 ciocchè la Dottrina della Legge
 Divina esclude dal Regno di Dio,
 non solamente gl'infedeli, ma i
 fedeli altresì, se sono fornicatori,
 adulteri, effeminati, sodomiti,
 ladri, avari, ubbriacchi, maledi-
 ci, rapitori degli altrui beni, e
 gli altri tutti senza eccezione, che
 commettono peccati mortali; in
 castigo dei quali son separati dal-
 la grazia di Gesucristo.

Il secondo Decreto fu sopra la ri-
 forma: contiene cinque capi, che
 han per oggetto la residenza. Il Con-
 cilio dopo aver esortato i Vescovi a
 vegliare sul gregge affidato alle lo-
 ro sollecitudini, soggiugne, che
 non possono adempire assolutamente
 questo ministero, e questa obliga-
 zione, se agguisa di mercenarj ab-
 bandonano il gregge loro affida-
 to. “ Rinnova contro quelli, che
 non risiedono gli antichi Canonj pub-
 blicati altre volte contro di loro, e
 ordina, che se qualche Prelato di
 qualunque dignità e preeminenza
 esser si voglia, senza causa giusta
 e ragionevole, resta sei mesi di fe-
 guito fuori della sua Diocesi, sia
 privato della quarta parte della
 sua rendita; se continua gli altri
 mesi un'altro quarto. Se l'assenza
 va più oltre, il Metropolitanò fa-
 rà obbligato sotto pena di esser
 interdetto dall'ingresso della Chie-
 sa, a dinunziarlo al Papa, il qua-
 le potrà punirlo, e conferir la sua
 Chiesa a miglior Pastore, e se il
 Metropolitanò cade nello stesso fal-
 lo, il più anziano dei Suffraganei
 farà parimenti obbligato a dinun-
 ziarlo. “ Molti Vescovi volevano,
 che si decidesse la residenza di Gius
 Divino; ma il Decreto passò tal
 qual'è colla pluralità dei voti. Si
 trattò della residenza degli altri Be-
 nefiziati; vi si dice, che gli Ordinarj
 potranno costringerveli per vie
 di diritto, senza che possano aver sem-
 pre i Privilegj, ch'esentano per sem-
 pre dalla residenza. 3. Della corre-
 zio-

zione degli Ecclesiastici secolari e regolari. 4. Della visita dei Capitoli per gli Ordinarij; si decise, che i Vescovi non devono far nessuna funzione Vescovile fuori delle lor Diocesi senza permissione espressa dell'Ordinario del luogo.

Congregazione, per esaminare gli Articoli sopra i Sacramenti. Si trattò della loro necessità, della loro eccellenza, della maniera, colla quale producono la grazia; come cancellino i peccati; del carattere che imprimono, della Sanità del Ministro dei Sacramenti; quali persone debbano amministrarli, della mutazione nella forma, della intenzione del Ministro. Si stese un Decreto portante, che i Sacramenti dovebbono amministrarsi gratuitamente. Fu seguito il parere del Papa, il qual decise, che bisognava omettere i Capi in ordine alla spiegazione della Dottrina sopra i Sacramenti, e che basterebbe publicar i Canon con anatema.

Quanto alla materia della riforma, si esaminò tra le altre quistioni, se la pluralità dei Benefizj, ch'esigono residenza sia proibita dalla Legge Divina: imperciocchè quelli che pensavano, che la residenza fosse di Gius Divino, quindi ne conchiudevano, che il Papa non potesse dispensare da questa pluralità; altri pretendevano, ch'ella fosse proibita solamente dai Canon.

VII. *Seff.* 3. Marzo. 1. Si lessero i Canon sopra i Sacramenti; i quali sono al numero di trenta con anatema. *Veggasi* la Raccolta de' Canon. 2. Il Decreto della riforma, il qual contiene quindici Capi. 1. Della scelta dei Vescovi. 2. Proibizione di aver più di un Vescovato. 3. Della scelta dei Benefiziati. 4. Della incompatibilità dei Benefizj. 5. Che si procederà contro quelli che hanno Benefizj incompatibili. 6. Della unione dei Benefizj. 7. Dei Vicarij perpetui. 8. Della visita, e del ristaurò delle Chiese. 9. Del Sacro dei Prelati. 10. Dell'autorità de' Capitoli, in tempo di Sede vacante. 11. Delle facultà per esser promosso

agli Ordini. 12. delle dispense in tal proposito. 13. Dell' esame dei Benefiziati. 14. Della Cognizione delle cause civili degli esenti. 15. Della Giurisdizione degli Ordinarij sopra gli Ospitali.

Congregazione: Vi si trattò del Sacramento della Eucaristia.

Altra Congregazione: per deliberare in qual luogo si dovesse trasferire il Concilio, per essersi sparsa voce di una malattia contagiosa in Trento.

VIII. *Seff.* 11. Marzo. Vi si lesse il Decreto della traslazione del Concilio a Bologna, che non passò, che delli due terzi; gli altri, cioè gli Spagnuoli ed altri sudditi dell' Imperatore opponendosi a questa traslazione: il che eccitò grandi contrasti, e l'Imperatore si querelò che il Concilio fosse trasferito.

IX. *Seff.* A Bologna li 21. Aprile. Vi si lesse un Decreto, portante, che affine di dare ai Vescovi assenti tempo di portarsi a Bologna, si rimetterebbe la Sessione alli 2. di Giugno.

X. *Seff.* alli 2. di Giugno. Siccome non vi erano ancora a Bologna, che sei Arcivescovi, trentasei Vescovi, un Abate, e i Generali dei Francescani, e dei Serviti si prorogò la Sessione sino al 15. Settembre, ma le brighe del Papa coll' Imperatore essendo divenute più considerabili, il Concilio restò sospeso per quattr'anni, ad onta delle sollecitazioni, che fecero presso il Papa i Vescovi di Alemagna pel ristabilimento del Concilio. Dall'altro canto l'Imperatore voleva, che il Concilio fosse ristabilito a Trento; egli fece anzi sollicitar il Papa a questo effetto; e vedendo inutili le sue preghiere, egli fece una protesta contro l'Assemblea di Bologna, sul fondamento, che gli Allemanni non ci verrebbero; questa Città essendo sotto il Dominio del Papa. Allora fu ch'egli fece stendere da tre Teologi quel celebre Formulario di fede, conosciuto sotto il nome d' *Interim*, contenente ventisei articoli, che fu approvato dagli Elettori, in appres-

fo pubblicato, ma che in fondo fu biasimato d' ambe le parti. In questo mezzo il Papa Paulo III. essendo morto l'an. 1549. il Cardinal del Monte fu eletto Papa sotto il nome di Giulio III., e subito dopo diede una Bolla in data delli 14 Marzo 1551. pel ristabilimento del Concilio a Trento.

XI. *Sessione*, 1. Maggio 1551. Dopo un Discorso, il Cardinale Marcello Crescenzo, Presidente del Concilio, fece leggere un Decreto, il quale conteneva, che il Concilio era cominciato di nuovo, e indicava la seguente Sessione, per il primo di Settembre.

XII. *Sess.* 1. Settembre. Vi si lesse un Discorso a nome del Presidente del Concilio, nel quale erano rievate la podestà, e l'autorità dei Concilj generalj: si esortarono i Padri a ricorrere all'assistenza divina colle loro preghiere, e con una vita irreprensibile. Vi si fece un decreto col quale si dichiarava, che nella prossima Sessione si tratterebbe del Sacramento della Santa Eucaristia. Poscia il Conte di Montfort, Ambasciator dell'Imperatore, dimandò l'esser ricevuto nel Concilio; il che gli fu accordato. Jacopo Amyot, Ambasciatore del Re di Francia Enrico II. vi presentò una Lettera di quel Principe, la qual fu letta nel Concilio. Le ragioni che aveano impedito Enrico II. d'invitare al Concilio alcun Vescovo del suo Regno, v'erano esposte. Indi l'Amoyot fece una protesta contro il Concilio di Trento per parte del Re suo Padrone, e ne produsse le cause, che son dei lamenti contro il Papa Giulio III. cui dava egli ad intendere, esser cagione della guerra, che stava per accendersi, gettando dei semi di discordia tra i Principi Cristiani.

Congregazione: Vi si trattò la Questione della Eucaristia. Vi si proposero dieci articoli tratti dalla dottrina di Zuinglio, e di Lutero, che si doveano esaminare. Si regolò, che i Teologi dandone il lor parere sopra ogni Articolo, lo appoggie-

rebbono coll' autorità della Santa Scrittura, della Tradizione Apostolica, dei Concilj approvati, delle Costituzioni dei Sommi Pontefici, dei Santi Padri, e del consenso della Chiesa Univerfale: che si usurassero bene le decisioni, e che i termini ne fossero sì esattamente scelti e acconci, che non si desse attacco alle varie opinioni delle Scuole, per non urtare nessun Teologo senza necessità; che userebbono ogni attenzione in cercare delle espressioni, che non ferissero i sentimenti nè degli uni, nè degli altri, affin di riunire tutte le forze Cattoliche contro i Settarij; e si elessero nove Padri dei più dotti per istendere i Decreti.

Nella Congregazione seguente, si presentarono i Canonj tutti drizzati, affinchè potessero esser esaminati, e riformati, se fosse d'uopo, e si drizzarono otto Capitoli, che trattavano della presenza reale, della Istituzione, della eccellenza, e del culto della Eucaristia; della Tranzustanziazione; della preparazione per ricevere questo Sacramento; dell'uso del Calice nella Comunione dei Laici, e della Comunione dei fanciulli; del solo Ministro di questo Sacramento, che è il Sacerdote legittimamente ordinato.

Congregazione, sopra la materia della Riforma. Vi si trattò della Giurisdizione Vescovile. Vi si fece un Regolamento sopra le appellazioni, e si convenne, che non si appellerebbe dalle Sentenze dei Vescovi, e delle Uffizialità, che nelle cause criminali, senza toccar i Giudizj civili; e che non farebbe permesso nemmeno negli affari criminali di appellare dalle Sentenze interlocutorie, se non fosse stato renduto il giudizio definitivo: ma non si vollero ristabilire i Giudicj Sinodali, valdare renduti dal Metropolitanò, e dai suoi Comprovinciali, quantunque fosse questo l'antico diritto dei Vescovi; perchè nessuno è portato a facilitar i Giudizj contro se stesso; e che i processi si fanno molto più difficilmente ai Vescovi, quand'è necessario

fario andar a Roma , o farne venire la Commissione , di quello che se si potessero accusar sopra il luogo davanti ai Giudici naturali . Si lascid dunque al Papa il potere di giudicar per mezzo di Commissarj delegati *in partibus* . Quest' è una delle ragioni per le quali non si volle accettare il Concilio in Francia .

XIII. *Seff. 11.* Ottobre . Vi si lesse il Decreto della Dottrina sopra l'Eucaristia , il quale abbraccia otto Capitoli . Il Concilio vi riconosce , „ che dopo la consecrazione del pane , e del vino , nostro Signor „ Gesucristo vero Dio , e vero uomo „ è contenuto veramente , realmen- „ te , e sostanzialmente sotto le spe- „ zie di quelle cose visibili : che è „ delitto , e un attentato orribile , l' „ ofar di rivolgere a un senso meta- „ forico le parole , colle quali Gesu- „ cristo ha istituito questo Sacramen- „ to : che la Chiesa ha sempre cre- „ duto , che dopo la consecrazione , „ il vero Corpo di Nostro Signore , „ e il suo vero sangue colla tua ani- „ ma , e la sua divinità siano sotto „ le spezie del pane e del vino : che „ l' una e l' altra spezie contiene „ quanto tutte e due insieme : in- „ perciocchè Gesucristo è tutto in- „ tero sotto le spezie del pane , e „ sotto la menoma parte di queste spe- „ zie ; come altresì sotto la spezie del „ vino , e sotto tutte le sue parti : „ che per la consecrazione del pane , „ e del vino si fa una conversione , „ e cangiamento di tutta la sostanza „ del pane nella sostanza del Corpo „ di nostro Signore ; e di tutta la „ sostanza del vino , in tutta quella „ del Sangue : il qual cangiamento „ è stato molto approposito , e pro- „ priissimamente chiamato *Transu- „ stanziazione* : che quanto più que- „ sto Sacramento è santo , tanto più „ deve un Cristiano esser sollecito di „ non accollarvisi , che con profon- „ do rispetto , e con gran santità , „ risovvenendosi di quelle tremende „ parole dell' Apostolo : *Chiun- „ que lo mangia e lo bee indegna- „ mente , mangia e bee la sua pro- „ pria condannazione* : che quegli

„ che vorrà comunicarsi deve atten- „ tamente considerare il precetto : „ *Provi l'uomo se stesso* : che questa „ prova consiste in questo , che un' „ uomo , il quale ha commesso un „ peccato mortale , non deve acco- „ starsi alla Santa Eucaristia , sen- „ za aver fatta precedere la Con- „ fessione , ec. “

Il Concilio soggiugne a questo Decreto undici Canoni con anatema . Vedi li *Canon* .

Si lesse il Decreto della Riforma , la cui materia fu la Giurisdizione de' Vescovi : egli contiene otto Capitoli . Il Concilio vi avverte i Vescovi tra l'altre cose , „ che per por- „ tarsi a risiedere nelle lor Chiese , „ devono risovvenersi , che sono sta- „ tili per pascerli il loro gregge , „ e non per maltrattarlo , e gover- „ narsi in modo coi loro inferiori „ sicchè la loro superbia non de- „ generi in un' altra dominazione ; „ ma che gli risguardino come loro „ Figliuoli , e Fratelli . „ Il primo „ Capitolo dice , „ che nelle cause „ che risguardano la visita e la cor- „ rezione , la capacità o l'incapaci- „ tà delle persone , come altresì „ nelle cause criminali , non si po- „ trà appellare , avanti la sentenza „ definitiva , d'alcun aggravio , nè „ della sentenza interlocutoria di al- „ cun Vescovo , o del suo Vicario „ per lo spirituale , e questa appel- „ lazione sarà risguardata come fri- „ vola . “ Il secondo Capitolo tratta dell' appellazione dalla Sentenza de' Vescovi . Il terzo dice , „ che „ le Carte della prima istanza devo- „ no esser rilasciate gratuitamente . “ Il quarto tratta della deposizione , e della degradazione degli Ecclesiastici . Il quinto dice , „ che il Vescovo „ vo deve informarsi delle grazie ac- „ cordate per l'assoluzione de' pec- „ cati pubblici . “ Il sesto è sopra la cognizione delle cause criminali contro i Vescovi . Vi si dice , „ che il „ Vescovo non dev'esser citato a com- „ parere personalmente , se non al- „ lorchè trattasi di deporlo . “ Il settimo , dei testimonj ammissibili contro i Vescovi . L' ottavo dice „ che

„ che il Papa solo deve conoscere
 „ le cause gravi contro i Vescovi .
 Osservisi qui , che non c'era nem-
 men allora nessun Vescovo di Fran-
 cia nel Concilio , perchè il Papa
 Giulio III. era in guerra col Re
 Enrico II.

Congregazione : Vi si esaminarono
 le materie della seguente Sessio-
 ne . S'aggravano queste sopra do-
 dici Articoli intorno al Sacramento
 della Penitenza , e della Estrema Un-
 zione . Erano tratti dagli Scritti di
 Lutero e dei suoi discepoli . Si esi-
 minarono attentamente gli Articoli
 della Contrizione nel Sacramento del-
 la Penitenza ; quello dell' Assoluzio-
 ne , e della Istituzione della Peni-
 tenza ; finalmente i Casi riservati .

In un'altra Congregazione si ri-
 portarono i Decreti , e i Canoni di-
 stesi .

Quanto alla materia della Riforma,
 si lesero i Decreti , e se ne fece-
 ro quattordici Capi .

XIV. *Seff* 15. Novembre 1551. Si
 lesse il Decreto intorno alla Peni-
 tenza , e l' Estrema Unzione . Vi si
 dice , che Gesucristo Signor Nostro
 ha principalmente istituito il Sagra-
 mento della Penitenza , allora quan-
 do essendo risorto da morte , scese
 sopra i Discepoli , dicendo loro :
Ricevete lo Spirito Santo . I peccati
faranno rimessi a coloro , a' quali
voi gli rimetterete . Il Concilio con-
 dannò coloro che non vogliono ri-
 conoscere , che Gesucristo con que-
 ste parole comunicò agli Appostoli e
 ai lor Successori . il poter di rimet-
 tere e di ritenere i peccati commes-
 si dopo il Battesimo , e che le in-
 tendono del potere di predicare la
 parola di Dio , e di annunziare il
 Vangelo di G. C. “ Egli fa vedere ,
 „ che il Sacerdote in questo Sacra-
 „ mento esercita la funzione di Giu-
 „ dice ; che non senza molte lagri-
 „ me , e gravi stenti , la giustizia di
 „ Dio esige da noi , che possiam
 „ pervenire a quel rinnovamento to-
 „ tale e perfetto , che si fa in noi
 „ per il Battesimo , e che però con-
 „ ragione i Santi Padri hanno chia-
 „ mato la Penitenza una maniera

„ di Battesimo laborioso . 2. Che la
 „ forma del Sacramento , nella qua-
 „ le consiste la sua forza e virtù è
 „ compresa nelle parole dell' As-
 „ soluzione che il Sacerdote pro-
 „ nuzia : *Ego te absolvo &c.* (Al
 „ qual proposito è opportuno l' os-
 „ servare , che questa formula : *Ego*
te absolvo , che chiamasi indicativa ,
 „ è stata introdotta nella Chiesa do-
 „ po il duodecimo secolo , invece del-
 „ la forma deprecatoria , che era in
 „ uso per l'avanti , e lo è ancora tra
 „ i Greci .) 3. „ Che gli Atti del
 „ Penitente sono la Contrizione , la
 „ Confessione , e la Soddistazione ,
 „ i quali son come la materia di
 „ questo Sacramento “ : *quasi ma-*
teria , dice il Concilio , per dinot-
 tare che questi Atti esteriori ten-
 gono luogo di una materia sensibi-
 le , e permanente .

Il Concilio definisce la Contrizio-
 ne , *un dolore interno , e una dete-*
stazione del peccato , che si è com-
messo , colla risoluzione di non più
peccare per l'avvenire : insegna , „ che
 „ la Contrizione comprende anche
 „ l'odio della vita passata , e che
 „ quantunque accada alle volte ,
 „ che la Contrizione sia perfetta
 „ per la carità , e che ella ricon-
 „ cili l'uomo con Dio , prima che
 „ egli abbia ricevuto attualmente il
 „ Sacramento della Penitenza , non si
 „ deve attribuire la riconciliazione
 „ alla Contrizione stessa , senza il
 „ desiderio che è in quella con-
 „ preto . “

Quanto alla Contrizione imperfet-
 ta , che chiamasi Attrizione , sicco-
 me ella è solamente concepita , o
 per la vergogna , e turpitudine del
 peccato , o pel timor delle pene , di-
 ce il Concilio , „ che se questa essen-
 „ do unita colla speranza del perdo-
 „ no esclude la volontà del pecca-
 „ to , è un dono di Dio , e un im-
 „ pulso dello Spirito Santo , e che ,
 „ lungi che ella renda l'uomo ipo-
 „ crita , e maggior peccatore , lo
 „ dispone anzi a ottenere la grazia di
 „ Dio nel Sacramento della Peni-
 „ tenza . “ Sopra di che bisogna
 osservare , che il Concilio non ha

detto, che il timor solo senza l'amore, sia una disposizione bastevole. La parola *disponit*, messa in luogo di *sufficit*, che era stata posta avanti, quando si cominciò a formare il decreto, lo prova evidentemente. Concuttociò se questo stesso timore fosse unito alla speranza del perdono, potrebbe dirsi che contiene qualche grado di amore.

In appresso il Concilio stabilì l'obbligo di confessare tutti i peccati mortali, dei quali un si trova reo dopo un serio esame; e di spiegare le circostanze che mutano le specie del peccato. Quanto ai peccati veniali, dice, che quantunque sia ben fatto ed utile il dichiararli nella Confessione, si possono omettere senza offesa, ed espiarseli con altri rimedj. "Intorno ai Casi riservati, dice il Concilio, che i Santi Padri hanno sempre riguardato come cosa di somma importanza per la buona Disciplina, che cerci delitti atroci e gravi non fossero assolti indifferentemente da ogni Sacerdote, ma solamente da quelli di primo ordine."

Quanto alla Soddissazione, il Concilio insegna, che le pene che s'impongono per la Soddissazione devono servir di rimedio e di preservativo contro il peccato, per sanare le infermità dell'anima, e servire di penitenza per li peccati passati; che i Sacerdoti devono imporre delle soddissazioni proporzionate alla qualità dei peccati, affinché trattando i Penitenti con troppa indulgenza con delle soddissazioni troppo tenui per dei delitti considerabili, egli non si rendano rei dei peccati altrui: che le nostre soddissazioni traggono il loro merito dalla soddissazione di Gesù Cristo; e che noi possiamo soddisfare a Dio, non solamente colle penalità, che noi ci imponghiamo, o con quelle che il Sacerdote ci prescrive, ma altresì colle afflizioni temporali, che Dio ci invia, quando noi le sopportiamo con pazienza, e in ispirito di penitenza."

Si lesse il Decreto della Estrema Unzione. Vi si dice, che i Santi Padri hanno riguardato questo Sacramento, come la consumazione della penitenza, e di tutta la vita cristiana, che dev'essere una penitenza continua: che questa Sacra Unzione è stata stabilita da Gesù Cristo Signor Nostro, come un vero Sacramento del nuovo Testamento; che egli è chiaramente raccomandato ai Fedeli da S. Jacopo, e che l'uso è stato insinuato in S. Marco: che la materia di questo Sacramento è l'Oglio Benedetto dal Vescovo; che la sua forma consiste nelle parole, che si pronunziano facendo le unzioni: che il suo effetto è di mondare le reliquie del peccato, e gli stessi peccati, se ancor ne restano da espiare; di rassicurare, e confortare l'anima dell'infermo, eccitando in lui una gran confidenza nella misericordia di Dio; e finalmente di giovare alle volte alla sanità del corpo, qualora sia ella in vantaggio della salute dell'anima; che i Vescovi e i Sacerdoti ne sono i soli Ministri. "Il Concilio pronunziò poi quindici Canoni sopra il Sacramento della Penitenza; e quattro sopra quello della Estrema Unzione. V. i Canoni."

Il Decreto sopra la Riforma contiene quattordici Articoli, ovvero Regolamenti, che hanno per oggetto la Giurisdizione Vescovile. Tra le altre cose vi si decretò, che le permissioni che la Corte di Roma accordava con pregiudizio dell'autorità dei Vescovi sopra i Sacerdoti, non servirebbono a nulla per l'avvenire. "Si limitò la facoltà dei Vescovi *in partibus*; si diede facoltà ai Vescovi di correggere i loro inferiori, senza che avesse luogo l'appello, a motivo degli abusi, che cagionavano le appellazioni. Lo stesso Decreto, obbliga i Chierici a portar l'abito Ecclesiastico; proibisce l'unione dei Benefizj di diverse Diocesi; vuole che i Benefizj regolari siano

fiano conferiti ai Regolari, e che tutti quelli, che sono stati nominati e presentati a un Benefizio si affoggettrino all'efame dell'Ordinario, e possano essere rigettati, se non sono trovati idonei.

XV. *Seff.* 25. Gennaio 1551. Vi si lesse un Decreto il qual prescrive, che la decisione delle materie, sopra il Sacrificio della Messa e il Sacramento dell'Ordine, che vi si doveano trattare, sarebbe differita fino alli 19. Marzo; in grazia dei Protestanti che dimandavano questa proroga. Vi si lesse inoltre un nuovo salvocondotto, che loro accordavasi, ma non ancora ne furono contenti.

Le dispute, che sopravvennero poi tra gli Ambasciatori dell'Imperatore e i Legati del Papa, produssero una nuova inazione nel Concilio. Trattando i Vescovi Spagnuoli, quelli del Regno di Napoli e di Sicilia, e tutti quelli che erano Sudditi dell'Imperatore, volevano per sollecitazione dei suoi Ministri, che si continuasse il Concilio; ma quelli che erano interessati colla Corte Romana, temendo che gl'Imperiali non avessero disegno d'intavolare la riforma di quella Corte, cercavano tutti i mezzi d'impedirli, e non avrebbero avuto discaro, che qualche incidente facesse nascere un'intera sospensione. Finalmente il rumor della guerra tra l'Imperatore, e Maurizio, Elettore di Sassonia, fece che la maggior parte dei Vescovi si ritirassero da Trento. Imperciocchè parecchi Principi e Signori Protestanti, che si collegarono coll'ultimo, non erano lontani da quella Città.

XVI. *Seff.* 28. Maggio 1551. Il ritiro della maggior parte dei Padri diede luogo a questa Sessione. Vi si lesse un Decreto, il quale sospendeva il Concilio sinattantochè la pace e la sicurezza fossero ristabilite. Ora restò egli sospeso quasi dieci anni, valdine fino al 1562. nel qual anno fu convocato di nuovo dal Papa Pio IV. che succeduto era a Giulio III. morto nel 1555. e che

nomino per suo primo Legato al Concilio Gonzaga Cardinale di Mantova.

XVII. *Seff.* 18. Gennaio 1562. Vi si trovarono cento e dodici Prelati, e molti Teologi. Vi si lesse la Bolla di Convocazione, e un Decreto per la continuazione del Concilio: la clausula, *proponentibus Legatis*, che v'era inserita, passò malgrado l'opposizione dei quattro Vescovi Spagnuoli, i quali rappresentarono, che questa clausula essendo nuova, non dovea esser ammessa, e che per altra parte era ingiuriosa ai Concilj Ecumenici.

XVIII. 22. Febb. Furono lette diverse Lettere del Papa, il quale lasciava al Concilio la cura di stendere il Catalogo dei Libri proibiti, e un Breve, che regolava il posto dei Vescovi, secondo la loro Ordinanza, senza aver riguardo ai privilegi dei Primati.

Alli 11. Marzo si tenne una Congregazione, nella quale furon proposti dodici Articoli di riforma da esaminare. Il celebre D. Bartolomeo de Martyribus, Arcivescovo di Braga, patì a questo proposito con una energia Vescovile, ed Evangelica. Indi furono esaminati i dodici Articoli della riforma. Si cominciò da quello della residenza; il qual diede occasione a lunghe dispute. Dapprincipio i Padri si trovarono divisi per decidere, se la residenza fosse o no di Gius Divino; il che diè molta briga a' Legati, perchè il Papa non voleva, che si venisse a una dichiarazione su questo Articolo; imperciocchè temeva, per avviso degli Storici contemporanei, che la sua Dignità non ne soffrisse discapito. L'Arcivescovo di Granata appoggiò fortemente la opinione di far dichiarare la Residenza di Gius Divino, dicendo che quand'ella fosse dichiarata tale, tutti gl'impedimenti cesserebbono da se: che i Vescovi conoscendo gli obblighi loro, rientrerebbono nel lor dovere, nè si riguarderebbono più come mercenarij, ma come veri Pastori, che devono rispondere

à Dio del gregge ch' è stato lo-
to affidato, senza tranquillarsi so-
pra certe dispense, cui saprebbo-
no non poter loro servire di scusa
legittima, nè per conseguenza
salvarli; provò con molti passi della
Scrittura, e coll' autorità dei Santi
Padri, che era questa una verità cat-
tolica. Il suo Discorso avea fatto
veramente una viva impressione ne-
gli animi; oppure una quantità di
Vescovi erano dello stesso sentimen-
to, puichè quando si raccolsero i
voti, si trovò che il maggior nume-
ro aver opinato per la residenza di
Gius. Divino.

Il secondo articolo fu sopra i Ti-
toli di quelli che si ordinano; e fu
deciso di non ordinar nessuno senza
titolo, o di Benefizio, o di Patri-
monio sufficiente; / e che il titolo
fosse inalienabile. Il terzo, se si
dovesse pagar qualche cosa per la
collazione degli Ordini; e questo non
fu deciso, che nella quarta Sessio-
ne. Il quinto fu la divisione delle
Parrocchie in molte. Il sesto sopra
la unione delle Parrocchie e delle
Cappellanie, sopra i Curati ignoran-
ti o scandalosi, e ci fu detto, che
si doveano trattare differentemente;
procedendo con rigore contro questi
ultimi, e fu risoluto di accordare
al Vescovo di procedere contro di
loro come delegato della S. Sede.
Il settimo sopra le Commende: fu
detto, che si accorderebbe ai Vescovi
di visitare e di ristabilire i Be-
nefici, eretti in Commenda della
stessa qualità. L'ottavo sopra i Que-
stori, dei quali fu risoluto di abo-
lirne il nome e l'impiego, ec.

XIX. Sess. li 14. Maggio. Furon
lette le Lettere credenziali contenen-
ti le facultà degli Ambasciatori di
Francia: Erano questi i Signori S.
Gelasio di Lonsac, Arnaldo du Per-
riet, e du Faur, Sig. di Pibrac,
Presidente nel Parlamento di To-
loza, e poi Avvocato Generale nel
Parlamento di Parigi.

Le istruzioni, che egli no aveano
ricevute son curiosissime, e abbrac-
ciano dei Regolamenti utilissimi,
cui doveano proporre al Concilio.

Eccone alcuni del più rimarchevoli.
Gli Ambasciatori dimandarono,
che la decisione delle deliberazioni,
che faranno state prese, non sia rife-
rata al beneplacito del Papa e dei
suoi Legati. Che secondo le dispo-
sizioni degli antichi Concilj, di
quelli eziandio di Costanza e di Ba-
silea, il Papa sia obbligato a sou-
tomettersi a tuttociò che sarà stato
regolato e deciso: che si cominci
dalla riforma della disciplina e dei
costumi; tanto nel Capo, che nelle
Membra, come si promise di fare nel
Concilio di Costanza, il che però
non fu mai eseguito, n'amen in
quello di Basilea, dove questa im-
portante impresa fu cominciata; ma
poi fu interrotta: che tutte le spe-
dizioni siano accordate gratuitamente,
come ordinato è dai Concilj;
che in conseguenza le Annate, e l'
altre tutte saranno abolite; che tut-
ti gli Arcivescovi e Vescovi siano
obbligati a risiedere nelle lor Dio-
cesi. . . . Che bisognava che il
Concilio desse provvedimento alla
materia delle dispense, in guisachè
non si rendesse necessario di spedir
a Roma: che bisognerebbe osserva-
re il VI. Canone del Concilio Cal-
cedonese, il qual vuole che i Vescovi
non ordinino Preti, se non des-
tinandoli a certe funzioni, per di-
minuire il numero dei Ministri Inu-
tili, ec. Ma il Papa e i suoi Lega-
ti si tennero molto offesi di queste
diverse proposizioni.

ANI 26. Maggio si tenne una
Congregazione per ricevere gli Am-
basciatori di Francia di recente ar-
rivati; e in questa il Sig. di Pibrac
fece a nome del Re un Discorso pie-
no di forza, e di franchezza per
sottare i Padri con sode e urgenti
ragioni, a travagliare alla grand' o-
pera della riforma. Eccone alcuni
tratti: „ Tutto il mondo aspetta da
„ voi qualche cosa di grande, e
„ quasi di divino; imperciocchè vi
„ riguardano come persone, che
„ possono, non colle proprie lor
„ forze, ma ispirati dallo Spirito di
„ Dio per Gesucristo, sanare e ri-
„ stabilire nel suo primiero stato la

„ nostra Religione ferita da una in-
 „ finità di opinioni, che vi si fo-
 „ no introdorte Quest'è la
 „ sola speranza che ci rimane, che
 „ sola sorregge lo spirito e il cuo-
 „ re degli uomini dabbene
 „ Questo nimico irreconciliabile del
 „ genere umano v' impegnerà in ar-
 „ dui conflitti, e non tralascierà
 „ nessun arte per farvi abbandonar
 „ l'opera cominciata: vi terrà egli
 „ questo linguaggio: Quanti stenti
 „ inutilmente, e follemente intra-
 „ presi? E in che mai v'impegna-
 „ te? Forse pretendeste di far ri-
 „ vivere quell'antica e rigorosa di-
 „ sciplina dei primi Padri, quasi se-
 „ polta, per vivere in appresso meno
 „ felici, meno tranquilli, e nel ri-
 „ tiramento? Riflettete, che non
 „ vi farà più permesso di comparire
 „ alla Corte dei Principi, di sedere
 „ a mensa ben imbandite, di allog-
 „ giare superbiamente, di marciare
 „ con un treno superbo, e di gu-
 „ stare quei dolci piaceri senza dei
 „ quali la vita è trista e infelice-
 „ vole. Bisognerà dunque fatto que-
 „ sto, ridursi ad una vita sobria,
 „ contentarsi di un solo Benefizio,
 „ starvi attaccati, come ad una
 „ rupe, e sfortare, persuadere, di-
 „ stribuire le vostre rendite ai po-
 „ veri, e non cercare, che gli al-
 „ trui vantaggi. A che vi servirà
 „ il predicare? Perchè prevenire la
 „ vostra vecchiezza? perchè morire
 „ prima del tempo, dopo esservi
 „ consumati nelle vigilie, e nelle
 „ fatiche? ec.

Dopo questa pittura delle tenta-
 „ zioni, che userà il Demonio, per
 „ divertirvi dal retro sentiero della
 „ verità, egli dichiarò ai Padri, che
 „ se vi prestan' orecchio una volta,
 „ abbandoneran presto l'opera intra-
 „ presa, e quel ch'è peggio, tende-
 „ ranno spregievole l'autorità e la di-
 „ gnità del Concilio Soggiun-
 „ gne poi, che Dio avea dato loro il
 „ poter e la libertà di decretare, e
 „ decidere senza eccezione alcuna se-
 „ condo le mozioni dello Spirito San-
 „ to: che il Re di Francia, se fosse
 „ d'uopo, anche a costo di sua vita,

gli manterrà in questo potere, e in
 „ questa libertà, che hanno ricevuta
 „ da Dio, secondo l'antica Disciplina
 „ dei Concilj, e che con questa vista
 „ il suo Monarca gli avea inviati a
 „ Trento. Continuò egli poi in questi
 „ termini.

„ Dio dall'alto dei Cieli vede le
 „ disposizioni di ognuno, i desiderj,
 „ i pensieri; penetra i senj e i na-
 „ scostigli dei cuori nostri: conside-
 „ ra, quali sono le nostre mire,
 „ quando noi diamo il voto, e qua-
 „ li ne siano i motivi; se noi ope-
 „ riamo per segreto odio; se ne' no-
 „ stri discorsi e' entra l'adulazione;
 „ se noi siamo occupati della nostra
 „ gloria; se con viste di ambizione
 „ ricusiamo di render testimonianza
 „ alla verità: finalmente se con
 „ vergognosa connivenza altro noi
 „ non cerchiamo che di conciliarci,
 „ decidendo, il favore del Papa,
 „ degl' Imperatori, dei Re, e di
 „ aver parte nelle loro liberalità.
 „ Indi esortò i Padri, a consagrar
 „ giorno e notte le loro sollecitudi-
 „ ni per far in giusta, che alfin si
 „ vegga, che non aveano inutil-
 „ mente procurato questo rimedio,
 „ sovrano alla Cristianità inferma,
 „ e quasi disperata: che non avea-
 „ no disegno di procedere nel Con-
 „ cilio altrimenti, che per la via
 „ dell' esame e della discussione:
 „ che sarebbe libero a chiunque l'
 „ entrar in disputa regolata: che
 „ che ne sarebbe sbandita ogni vio-
 „ lenza, e che non si ascolterebbo-
 „ no altre voci che quelle dello
 „ Spirito Santo.

„ Egli è di somma importanza,
 „ dic'egli, che tutto il mondo sia
 „ istruito, che a questo rendono
 „ tutte le vostre mire, e tutti i
 „ pensieri vostri; affinchè allo stre-
 „ pito che se ne spargerà, l'Alle-
 „ magna, quella nobil parte di Eu-
 „ ropa, per la quale noi tanto c'
 „ interessiamo, svegliata dal sonno
 „ in cui giace, alla fama degli sto-
 „ gi, che ne riportereze, possa rau-
 „ narsi, e deputar a questa parte
 „ Ambasciatori, accompagnati da
 „ Capi, e dai principall inventur

di tutte queste dispute, e dei suoi più dotti e più valenti Teologi, per esporvi schiettamente i loro sentimenti sopra la Religione, e manifestarvi i loro più segreti dolori. In tal maniera tutta la Cristianità, da lungo tempo lacerata e divisa, si troverà colla grazia di Dio riunita in un sol corpo.

XX. *Seff* Li 4. *Gingno*. Vi si lessero le Lettere credenziali degli Ambasciatori del Re di Francia Carlo IX. e il Promotor del Concilio rispose al Discorso del Signor Pibrac, dicendo che gli artifizj di Satana tanto Ingegnosamente scoperti nel suo Ragionamento, non prevalerebbero mai contro il S. Concilio; perchè Gesucristo che vi presedeva, e nel quale mettevano la lor confidenza, Len saprebbe deluderne tutti gli sforzi. Indi fu letto un Decreto per la proroga della Sessione.

Congregazione. Vi si proposero cinque Articoli da esaminare sopra il Sacramento della Eucaristia, e rapporto alla Comunione sotto ambe le spezie. Fu messa di nuovo sul tavoliere la quistione della residenza, perchè fosse dichiarata di Gius Divino. Il Cardinal di Mantova per eluderne la decisione, rappresentò, che restava egli sorpreso, che si volesse parlare di un soggetto affatto estraneo alla disputa presente: che per altro egli e i suoi Colleghi promettevano, che se ne tratterebbe a suo luogo. I Legati avevano avuto ordine dal Papa di sopirla questa quistione: e la cagion di quest'ordine, come rilevan da una Lettera del Cardinal Borromeo al Legato Simonetta, era, non perchè la Santa Sede potesse riportarne qualche discapito, se dichiaravasi la residenza di Gius Divino, come alcuni assicuravano: ma perchè le dispute vivissime, insorte nel Concilio su di questo argomento, avendo dato occasione di spanderne la voce in tutte le Corti, che una simil decisione tendeva alla rovina della Sede Appostolica, e dell'autorità Pontificia, non era nè questa

cosa nè conveniente di farne un Decreto. Infatti qualche tempo prima il Papa in un Concistoro, ch'ei tenne a Roma, disse, che i Vescovi gli parevano ben fondati a sostenere, che la residenza fosse di Gius Divino; e che in ogni caso dovea ella esser inviolabilmente osservata.

Dappoichè i Teologi ebbero dati i lor pareri sopra i cinque Articoli, si stesero quattro Canonj intorno alla Comunione sotto le due spezie. Nella stessa Congregazione gli Ambasciatori di Francia presentarono uno Scritto, nel quale esortavano i Padri alla concessione del Calice. Dicevano, che nelle cose che sono di Gius positivo, come questa, bisognava saper cedere opportunamente al tempo, per timore di non scandalizzare, mostrandosi tanto costanti per far osservare i precetti degli uomini, e sì trascurati nell'osservare quelli di Dio. Conchiudevano poi pregando i Padri a stendere in modo il Decreto, sicchè non potesse recar pregiudizio al diritto che i Re di Francia avevano di comunicarsi sotto ambe le spezie nel giorno della loro consecrazione, nè alla consuetudine che avevano alcuni Monasterj dell'Ordine Cisterciense in quel Regno di comunicarsi a quel modo.

Si tennero molte altre Congregazioni, nelle quali si esaminarono gli Articoli della Riforma. Il primo sopra il soverchio numero dei Preti; e alcuni dei Padri dissero, che bisognava ridurre il numero solamente a quelli, che godessero delle Rendite Ecclesiastiche, o che sono obbligati al Servizio di qualche Chiesa. Ma fu deciso, che si lascierebbe questo affare al giudizio dei Vescovi, i quali conferirebbono gli Ordini sacri sopra un Titolo di Patrimonio. 2. Sopra le Ordinationi gratuite. 3. Sopra il destino di una parte dei fondi delle Chiese Cathedrali ovver Collegiali per esser impiegate in distribuzioni cotidiane. Il Vescovo di cinque Chiese rappresentò, esser importante il provvedere a questo, che i gran Vescovadi

fosse.

fossero divisi in più. 4. Sopra la erezione di nuove Parrocchie, nei luoghi dove c'era quantità di popolo, o la cui grande estensione era cagione che un sol Curato non bastasse per assistervi; e fu deciso che si stabilirebbono delle nuove Parrocchie, anche ad onta dei Curati delle antiche. 5. Sopra le Cappelle cadute in rovina; che si trasporterebbono nelle Chiese Principali, innalzandovi una Croce nel sito dov'erano fabbricate. 6. Sopra le Comende; si fece un Decreto, che questa sorta di Benefizj farebbono visitati ogni anno dai Vescovi, soprattutto quando la Disciplina non ci fosse in vigore.

Li 14. Luglio, si tenne un'altra Congregazione, nella quale si esaminarono i quattro Capitoli della Dottrina. Si mostrò nel primo, che i passi, che si recavano in mezzo della Scrittura, a favore della Comunione sotto ambe le spezie, non ne provavano la necessità. Al qual proposito allegavansi molte testimonianze tratte dalle parole di Gesucristo, nel capo sesto di S. Giovanni, nel quale il Salvatore parla distintamente, or dell'obbligo di mangiar la sua carne e di bere il suo sangue; or della sola manducatione del suo corpo; il che prova che questo basta.

XXI. Sess. 16. Luglio 1562. Il Concilio vi dichiarò, che i Laici, e gli Ecclesiastici; quando questi non confacrano, non son tenuti per nessun precetto divino di ricevere il Sacramento della Eucaristia sotto ambe le spezie: nè potersi dubitare senza invidia della Fede, che la comunione sotto una sola spezie non sia bastevole alla salute. 2. Che la Chiesa ha sempre avuto il potere di stabilire, ed eziandio di cambiare nella dispensatione dei Sacramenti, senza però toccare il fondo della essenza loro, ed che ella giudichè più spediente al rispetto dovuto a' Sacramenti medesimi, o per la utilità di quelli, che gli ricevono, secondo la diversità dei tempi, dei luoghi, e

delle congiunture. 3. Che quantunque Gesucristo abbia instituito e dato agli Apostoli questo Sacramento sotto ambe le spezie, bisogna tuttavia confessare, che sotto l'una delle due spezie, si riceve Gesucristo tutto intero, e il vero Sacramento, e che non si resta privo, quanto all'effetto, di nessuna di quelle grazie, che vi sono annesse. 4. Che i fanciulli, che non hanno ancor l'uso della ragione, non sono obbligati per nessun titolo di necessità alla Comunione Sacramentale della Eucaristia, poichè essendo rigenerati coll'acqua del Battesimo, che gli ha lavati, ed essendo incorporati con Gesucristo, non possono perdere in quella età la grazia, che hanno acquistata di esser Figliuoli di Dio.

Si lesse il Decreto della Riforma contenente nove Capitoli. Nel primo, fu detto, che i Vescovi devono conferire gli Ordini, dar Dimissoria ed attestati gratuitamente, che i lor Notari non possono eccedere ciò ch'è ordinato dal Decreto, val dire, la decima parte di uno Scudo d'oro per ogni Dimissoria. Nel secondo, che nessuno deve esser ammesso agli Ordini sacri, senza titolo Ecclesiastico, ovvero patrimoniale, o almeno senza pensione sufficiente ec.

3. Che nelle Chiese Cattedrali, over Collegiate sarà fatta distinzione della terza parte di tutti i frutti e rendite, per essere convertite in distribuzioni cotidiane, e divise tra quelli che possiedono i Benefizj secondo la divisione che ne sarà fatta dal Vescovo, come Delegato della Sede Apostolica, senza pregiudizio delle consuetudini di certe Chiese, nelle quali quelli che non risiedono non partecipano nulla. 4. I Vescovi devono aver cura, che siavi un numero sufficiente di Preti al Servizio delle Parrocchie, e possono stabilirne di nuove, sempre che attesa la distanza dei luoghi, i Parrocchiani

non pottanno senza grave incomodo andar alla Parrocchia; e si asseguerà una porzione bastevole per i Preti della nuova Parrocchia sopra i frutti e le rendite che si troveranno appartenere all' Chiesa Madre, ec. 5. Sarà permesso ai Vescovi di far delle unioni di Benefizj, o di qualche Chiesa in perpetuo, ne' casi espressi nel Gius. 6. I Vescovi daranno dei Vicarj ai Curati ignoranti; ma correggeranno gli scandalosi, e se continuano nella lor vita sregolata, gli potranno privare del Benefizio, a norma delle Costituzioni Canoniche. 7. Potranno trasferire le Cappelle rovinose nelle Chiese Madri, o in altre dello stesso luogo. Così riguardo alle Parrocchie, qualor non si potesse aver modo di farle rimettere. 8. Visiteranno ogni anno i Monasterj in Comanda, così le Abazie e i Priorati, anche gli esenti, nei quali l'osservanza regolare non è più in vigore. 9. Ordina il Con- cilio che il nome, e il carico di Questore sia del tutto abolito, e che le Indultgenze saranno pubblicate dagli Ordinary, assistiti da due del Capitolo, che raccogli- ranno le limosine.

Alcuni giorni dopo questa Sessione fu consegnata ai Vescovi Italiani una risposta del Papa, nella quale parlando intorno alla residenza, diceva, che per quello riguarda la definizione, che alcuni aveano dimandata per decidere di qual diritto fosse la residenza, che ognun poteva parlare fu di questo secondo la sua coscienza; ch' egli non lo disapprovava; che era sua volontà, che il Concilio godesse una libertà pienissima; ma che disputassero in pace. Nel tempo stesso scrisse al suo Nunzio Visconti di prender la via sicura per sopra la quistione, e farla rimettere alla Santa Sede.

Congregazioni sopra il Sacrificio della Messa.

Nella prima, vi si trovarono tutti i Legati, gli Ambasciatori dell' Imperatore, del Re di Francia, e

della Repubblica di Venezia, centocinquantesette Prelati, intorno a cento Teologi, e quasi due mil' altre persone.

Tutti i Teologi convennero, che la Messa dovea essere riconosciuta per un Sacrificio vero della nuova Alleanza, nel qual Gesucristo è offerto sotto le spezie Sacramentali. Le lor principali ragioni erano, che Gesucristo è Sacerdote secondo l'Ordine di Melchisedec; che questi offerì del pane, e del vino; che per conseguenza il Sacrificio di quest' Uomo-Dio comprende un Sacrificio di pane e di vino. Nella seconda si esaminò, se Gesucristo si è offerto in Sacrificio al Padre suo nella Cena, o solamente se lo avea fatto sulla Croce; se il Sacrificio della Messa fosse prezzizatorio.

In questa stessa Congregazione gli Ambasciatori dell' Imperatore fecero nuove istanze, perchè si accordasse l'uso del Calice. Ma siccome questa dimanda era delicata, e v'erano sode ragioni pro e contra; così si tenne una Congregazione sopra questa materia, per sapere che cosa pensasse ciascuno sopra questa concessione del Calice. Il Cardinal Madrúcio tentò di provare, che il Concilio poteva, anzi doveva accordar la dimanda, che gli si faceva; che il Concilio di Basilea avendolo un tempo accordata ai Boemi per impegnarli a rientrar nella Chiesa, con più ragione dovea accordarla il Concilio di Trento, poichè non solamente era questo un mezzo di far ritornare gli Eretici dai loro errori, ma d'impedire altresì i Cattolici di separarsi. Il Vescovo di cinque Chiese avea già esposto tra le sue ragioni, per la concessione, che la Carità cristiana non comportava, che per far osservare una costumanza con troppo rigore, si trascurasse di trarre una quantità di anime al sen della Chiesa.

Olio, Patriarca di Gerusalemme, opinando pel rifiuto del Calice, disse, tra l'altre ragioni, che se si accordasse ai Boemi ciò che dimandavano, v'era cagion

di temere, che non si confermasse nel pernicioso lor sentimento; e non crederlo, che il Corpo solo di Gesù Cristo fosse contenuto sotto le spezie di pane, e il Sangue solo sotto le spezie di vino; che avendo qualche Indulgenza a loro riguardo, le altre Nazioni non mancherebbero di dimandare lo stesso, e anderebbero più avanti, volendo che si abolissero le Immagini, come una occasione d'Idolatria al popolo. Altri Vescovi appoggiando questo parere, dissero che la Chiesa era stata indotta a toglier l'uso del Calice, per timore che il vin consacrato non si versasse, o non diventasse acido. E come potrebbe evitarsi questo disordine nelle Parrocchie numerosissime, soprattutto quando si portasse da lontano, e per cattive strade?

Oso, Vescovo di Rieti, parlò più fortemente d'ogni altro contro la concessione del Calice: egli fece osservare, che i Concilj aveano sempre preso il contrappè di quanto gli Eretici aveano insegnato; e che alcuni Ebrei convertiti avendo voluto, che si osservassero le cerimonie dell'antica Legge, gli Apostoli ne aveano proibito e abolito l'uso; che Nestorio avendo avanzato, che Maria era la Madre di Gesù Cristo, e non la Madre di Dio, il Concilio avea pronunziato, che Maria sarebbe chiamata d'ora innanzi Madre di Dio; che i Boemi avendo preteso, che l'uso del Calice fosse di Gius. Divino, il Concilio di Costanza ne avea interdetto l'uso; che l'autorità del Concilio di Basilea non era da allegare, poichè l'esperienza avea fatto conoscere, che la Chiesa non avea tratto nessun vantaggio dalla concessione del Calice; che ad altro non avea servito, che a rendere gli Eretici più insolenti; che il Concilio di Trento dovea opporsi allo stesso errore, val dire di non accordare il Calice agli Allemanni, e seguire la massima dei Concilj precedenti.

Altri, che stavano per la concessione, dicevano che l'uso del Calice,

proibito dal Concilio di Costanza, era stato in parte rimeso dal Concilio di Basilea; che molti Principi, attaccati alla Religione, lo proponevano, come l'unico rimedio per ricondurre i Popoli; che bisognava seguire il consiglio di S. Paolo, che vuole, che si accolga chi è debole nella Fede.

Quindi i pareri furono talmente divisi intorno a questa quistione, che occupò della molte Congregazioni dalli 15. di Agosto sino alli 6. di Settembre. Il risultato fu, che diciassanta Prelati, ve ne furono trentotto per il rifiuto, ventinove per la concessione, ventiquattro per rimettere l'affare al Papa, trentuno opinarono, che si dovesse accordare, ma volevano rimetterne la esecuzione al Papa, dieci furono d'avviso, che si pregasse il Papa di mandar Delegati in Allemagna, e diciannove limitarono la concessione alla sola Allemagna, e all'Ungheria.

XXII. Sess. 17. Settembre 1562. Vi si pubblicò il Decreto della Dottrina sopra il Sacrificio della Messa. In esso è detto, 1.°, che quandoque Nostro Signore dovesse una volta offrir se stesso a Dio Padre suo morendo sull'Altar della Croce, per operarvi l'eterna Redenzione; ciò nulla ostante perchè il suo Sacerdozio non dovea esser estinto colla sua morte, per lasciar alla Chiesa un Sacrificio visibile, quale si conveniva alla condizione degli uomini, dal quale il Sacrificio cruento della Croce fosse rappresentato, nella ultima Cena, la notte medesima ch'egli fu tradito, dichiarandosi Sacerdote eterno, secondo l'ordine di Melchisedecco, egli offerì a Dio suo Padre il suo corpo, e il suo sangue sotto le spezie del pane, e del vino, e sotto i Simboli delle cose medesime lo diede a gustare ai suoi Apostoli, che egli stabiliva allora Sacerdoti del Nuovo Testamento; e con queste parole fate questo in memoria di me, ordinò loro, ed essi ai lor successori, di offerirli come la
Chie-

„ Chiesa Cattolica lo ha sempre in-
 „ telto, e insegnato .
 „ 2. Siccome lo stesso Gesucristo ,
 „ che ha offerto una volta se stesso
 „ sopra la Croce colla effusione del
 „ suo Sangue, è contenuto e immo-
 „ lato senza effusione di Sangue in
 „ questo divin Sacrificio, che si com-
 „ pie alla Messa, il Santo Concilio
 „ dichiara, che questo Sacrificio è
 „ veramente propiziatario, che per
 „ esso noi ottenghiamo misericordia,
 „ e troviam grazia ed aiuto al biso-
 „ gno, se ci accostiamo a Dio con-
 „ triti e penitenti con un cuore sin-
 „ cero, con una fede retta ed uno
 „ spirito di timore e di rispetto; poi-
 „ ché lo stesso Gesucristo è quegli,
 „ che si offerì una volta sopra la Cro-
 „ ce, e che si offre ancor al presente
 „ pel ministero dei Sacerdoti, non vi
 „ essendo differenza, che nella ma-
 „ niera di offerirlo. 3. Che quantun-
 „ que la Chiesa celebre qualche volta
 „ delle Messe in onore e in memoria
 „ dei Santi, il Sacrificio non per tan-
 „ to è offerto a Dio sola che gli ha
 „ coronati; ma implora solamente la
 „ lor protezione. 4. Che la Chiesa
 „ ha stabilito da molti secoli il Sa-
 „ cro Canone della Messa, il quale
 „ è sì depurato ed esente da ogni
 „ errore, sicché non contien nulla,
 „ che non odori di santità e di pie-
 „ tà, non essendo composto che del-
 „ le parole medesime di nostro Si-
 „ gnore, delle Tradizioni Apostoli-
 „ che, e delle istituzioni dei San-
 „ ti Padri. 5. Che la Chiesa per
 „ render più commendabile la maestà
 „ di un sì gran Sacrificio, ha stabi-
 „ lito certi usi, come di recitar alla
 „ Messa certe cose a voce bassa, al-
 „ tre di un tuono più alto; e ha in-
 „ trodotto delle cirimonie, come le
 „ Benedizioni mistiche, i lumi, gli
 „ incensi, gli ornamenti, secondo la
 „ Tradizione degli Apostoli. 6.
 „ Quantunque fosse da desiderare,
 „ che ad ogni Messa tutti i Fedeli
 „ comunicassero non solo spiritual-
 „ mente, ma anche sacramentalmen-
 „ te; il Concilio non per questo con-
 „ dannò le Messe private nelle quali
 „ il solo Sacerdote si comunica; che

„ anzi le approva e le autorizza, per-
 „ ché sono celebrate da un Ministr o,
 „ pubblico, e per se e per tutti i
 „ Fedeli. 7. Che la Chiesa ha or-
 „ dinato ai Sacerdoti di mescolare del-
 „ l'acqua col vino, perchè è credi-
 „ bile, che Gesucristo usasse così:
 „ perchè ne uscì dal suo costato ac-
 „ qua col sangue; e che per questa
 „ mescolanza si rinnova la memoria
 „ di questo mistero. 8. Che la Mes-
 „ sa non dev' essere celebrata dap-
 „ pertutto in Lingua volgare, e che
 „ ogni Chiesa deve ritenere l' anti-
 „ co uso, che ha ella praticato, e
 „ ch'è stato approvato dalla S. Chie-
 „ sa Romana.

Si lesse poi: 1. Li Canonì, che
 pronunziano anatema contro quelli
 che combattono questa Dottrina. Ve-
 di li Canonì.

2. Il Decreto toccante le cose,
 che si devono osservare, o evitare
 nella celebrazione della Messa: vi si
 dice, „ che i Vescovi proibiranno, e
 „ aboliranno tutto ciò, che s'è in-
 „ trodotto, o dall'avarizia, ch'è
 „ una specie d'idolatria; o dalla irri-
 „ verenza, ch'è quasi inseparabile
 „ dalla empietà; o dalla superizio-
 „ ne, che imita falsamente la pietà.
 „ Quindi proibiranno ogni sorta di
 „ patto o di condizione a titolo di
 „ ricompensa, e di stipendio qualun-
 „ que siasi, e tutto ciò che si fa,
 „ quando si dicono delle prime Messe;
 „ eglino proibiranno di lasciar dire
 „ la Messa a nessun Prete vago, bono,
 „ e sconosciuto, nè a chi fosse no-
 „ toriamente prevenuto da delitto,
 „ nè che questo Santo Sacrificio sia
 „ offerto in Case private: bandiran-
 „ no ogni sorta di musiche, nelle
 „ quali c'entri qualche cosa d'im-
 „ puro e di effeminato.

3. Il Decreto di riforma, che con-
 tiene undici Capitoli: vi si dice, „ che
 „ gli Ecclesiastici essendo chiamati ad
 „ aver il Signore per loro eredità,
 „ devono talmente regolare la loro
 „ vita, e tutta la loro condotta, sic-
 „ ché negli abiti, nel portamento e-
 „ steriore, nel passo, ne' discorsi, e
 „ in tutto il resto, non facciano
 „ comparir nulla, che non sia serio,

„ e grave , e che dinoti un vero
 „ fondo di religione , evitando ezian-
 „ dio i menomi falli , che in lor sa-
 „ rebbono confidabiliffimi ; affi-
 „ chè le loro azioni imprimano in
 „ tutti del rifpetto e della venera-
 „ zione. Quindi il Concilio difpone,
 „ che tutte le cofe , che fono ftate
 „ ftabilite dai Sommi Pontefici , e
 „ dal Santi Canonì , intorno la buo-
 „ na condotta del Chierici , la decen-
 „ za negli abiti , la fcienza ne-
 „ ceffaria , come altresì fopra il luf-
 „ fo , le danze , i giuochi d' azardo ,
 „ e ogni fotta di difordine , ed ezian-
 „ dio fu gl' imbarazzi degli affari fe-
 „ colarefcchi , che devono evitare ,
 „ faranno offervato per l' avvenire ,
 „ fotto le fteffe pene , ed anche mag-
 „ giori , fe gli Ordinarj lo crede-
 „ ranno a profpito “ .

Il fecondo dice , „ che quegli che
 „ farà feolto per una Chiefa Cattedra-
 „ le , deve avere tutte le qualità ri-
 „ chiefe dai Santi Canonì , quanto
 „ alla nafcita , all' età , ai cofumi ;
 „ dev' effere ftato promoffo agli or-
 „ dini facri fei mefi addietro , avere
 „ una tal capacità , ficchè poffa fod-
 „ diffare al doveri del fuo officio , e
 „ ch' egli abbia ottenuto in qualche
 „ Univerfità il grado di Maefiro .
 „ Dottora , o Licenziato in Teolo-
 „ gia , o in Giur Canonico , o che
 „ per pubblica teftimonianza di qual-
 „ che Accademia , fia dichiarato ca-
 „ pace d' iftruire agli altri “ .

Il terzo , „ che i Vefcovi , in qua-
 „ lità di Delegati della Santa Sede ,
 „ avranno facilità di far diftrazione
 „ della terza parte de' frutti , e del-
 „ le rendite di tutte le Dignità e
 „ Uffizj delle Chiefe Cattedrali , e
 „ Collegiate , e di convertire quefto
 „ terzo in diftribuzioni , ch' eglino
 „ compartiranno , come giudicheran-
 „ no a propofito ; in guifa che quel-
 „ li che mancheranno al servizio ,
 „ al quale fono obbligati , perde-
 „ ranno la diftribuzione di quel gior-
 „ no ; e fe continguano ad affentarfi
 „ farà proceduto contra di loro fe-
 „ condo i Canonì “ .

Il quinto , „ che bifogna effere al-
 „ men Suddiacono per aver voce in

„ Capitolo , e ognuno vi dee fare la
 „ funzione annessa al fuo poffo . Il
 „ quinto che le difpenfe , che fono
 „ fpedite fuori della Corte di Ro-
 „ ma , non devono effere commeffe
 „ che all' Ordinarjo “ .

Il fefto tratta della circofpezione
 „ che devefi ufate in ordine alle dif-
 „ pofizioni teftamentarie . Il feftimo ,
 „ che i Giudici Superiori devono
 „ offervare la Coftituzione , *Roma-
 „ na* , quando fi tratta di riceve-
 „ re delle appellazioni , o dar le
 „ difefe ec. L' ottavo , che i Ve-
 „ fcovi devono effere gli efecutori
 „ di ogni fotta di pie difpofizioni ,
 „ e vifitar gli Ospedali , purchè
 „ non fieno fotto la protezione im-
 „ mediata dei Re . Il nono , che
 „ gli Amminiftratori di qualivoglia
 „ luogo di pietà , devono rendere
 „ conto davanti l' Ordinarjo , qua-
 „ lor non fia altrimenti ordinato nel-
 „ la fondazione . Il decimo , che i
 „ Vefcovi potranno efaminare ed
 „ anche fofpendere i Notaj per le
 „ materie Ecclefiaftiche . L' undeci-
 „ mo pronunzia pene contro coloro
 „ che ufurpano , o che ritengono i
 „ beni della Chiefa , e li affoggetta
 „ all' anatema “ .

Riguardo alla quiftione fopra la
 „ Concefione della Comunione fotto le
 „ due fpezie , fi fece un Decreto col
 „ qual è detto ; „ che il Concilio per
 „ importanti ragioni ha giudicato
 „ opportuno di rimetter le cofe al
 „ Papa , affinch' egli operi fecondo
 „ la fua prudenza “ .

Si tenne una Congregazione , nel-
 „ la quale furon propofiti gli Articoli
 „ concernenti la riforma dei cofumi ,
 „ e s' incaricarono i Teologi di efami-
 „ nar le materie del Sacramento dell'
 „ Ordine . Il che occupò molte Con-
 „ gregazioni .

In una di quefte Congregazioni un
 „ buon numero di Prelati dimandò ,
 „ che fi aggiungeffe al VII. Canone ,
 „ che rifguarda la iftituzione dei Ve-
 „ fcovi , la claufula ch' e'prime , effere
 „ ella di Giur Divino . Si provò , che
 „ come il Papa è Succelfor di S. Pie-
 „ tro , così i Vefcovi fon Succelfori
 „ degli altri Apoftoli ; che il Vefco-
 „ vato

varo è il primo dei tre ordini Gerarchici: che Gesucristo essendo l'autore della Gierarchia, è altresì l'autore della Giurisdizione, che ci è inseparabile; che i Vescovi succedettero agli Apostoli, e quanto alla podestà dell'Ordine, e quanto a quella della Giurisdizione, e che questa verità dovea risguardarsi come appartenente alla Fede.

In un'altra Congregazione, il Cardinal di Lorena, nuovamente arrivato al Concilio, espuse, che il Re dimandava, che il Concilio travagliasse seriamente alla riforma dei costumi, e della Disciplina Ecclesiastica, e che si cominciasse da quella della Casa di Dio.

Du Ferrier, Presidente del Parlamento di Parigi, Ambasciatore del Re, fece un Discorso pieno di forza sopra la necessità della riforma. Egli vi dice in sostanza, che le proposizioni, che la Chiesa di Francia avea da fare ai Padri del Concilio, non contenevano che dimande, le quali erano fatte loro da tutta la Cristianità, ed erano tutte comprese nella S. Scrittura, negli antichi Concilj, nelle Costituzioni dei Papi e dei Padri.

Nello stesso intervallo tra la ventesima seconda Sessione, e la ventesima terza, gli Ambasciatori di Francia presentarono ai Legati gli Articoli di riforma, che aveano detti, ed erano al numero di trentadue: etto principalmente ciò che dimandavano. „ Che non si facessero Vescovi, che non fossero virtuosi, e capaci d'istruire; che si abolisse la pluralità dei Benefizj senza restringersi alla distinzione di compatibili, e d'incompatibili; che ogni Curato avesse rendite sufficienti per mantenere due Chierici, ed esercitare l'ospitalità; che si spiegasse alla Messa il Vangelo al Popolo, e la virtù dei Sacramenti prima di amministrarli; che i Benefizj non fossero conferiti nè a stranieri, nè a indegni; che si abolissero come contrarie al Canoni le aspettative, i regressi, le resignazioni, le Commende;

„ che si riunissero i Priorati sempreci ai Benefizj con cura d'anime, dai quali fossero stati smembrati. „ Che i Vescovi non decidessero niente d'importante senza il parere del Capitolo: che i Canonici risiedessero continuamente nelle lor Chiese: che non si scomunicasse, se non dopo tre Monizioni, e solo per gravi delitti: che fosse prescritto ai Vescovi di condanferire i Benefizj a quelli, che li fuggivano, e non a quelli, che gli dimandavano, e che appunto per questa dimanda sen dichiaravano indegni: che i Sinodi Diocesani si riunirebbero almeno una volta l'anno, i Provinciali ogni tre anni, i Generali ogni dieci anni.

XXIII. Sess. 15. Luglio 1563. L'Assemblea era composta di tre Legati, dei Cardinali di Lorena, e di Trento, degli Ambasciatori dell'Imperatore, di quelli del Re di Francia, di Spagna, di Portogallo, di Polonia, della Repubblica di Venezia, e del Duca di Savoia; di dugentotto Vescovi, dei Generali degli Ordini, di Abati, e di Dottori in Teologia.

Vi si lesse 1. Il Decreto sopra il Sacramento dell'Ordine, il qual porta in sostanza: „ che bisognava riconoscere nella Chiesa un Sacerdozio visibile ed esteriore, il quale succedette all'unico: che la Scrittura, e la Tradizione insegnano, ch'egli è stato istituito da Gesucristo Signor Nostro, e ch'egli ha conferito agli Apostoli e ai lor Successori la podestà di consagrarlo, di offerire, di amministrare il suo Corpo e il suo Sangue, come pur quella di rimettere, e di ritenere i peccati: che pel buon ordine della Chiesa, è stato necessario che vi fossero diversi Ordini di Ministri, che fossero consecrati al servizio degli Altari; che le Sante Scritture parlano non solamente dei Preti, ma dei Diaconi; e che sin dal principio della Chiesa i nomi, e le funzioni degli altri Ordini erano in uso: che l'Ordine è

„ uno del Sette Sacramenti della
 „ Santa Chiesa; perchè è conferita
 „ in esso la grazia mediante l'ordi-
 „ nazione, la qual si fa con certe
 „ parole, e certi segni esterni: che
 „ questo Sacramento imprime un ca-
 „ rattere, che non può essere can-
 „ cellato: che i Vescovi, che suc-
 „ cederanno agli Apostoli apparten-
 „ gono principalmente all'Ordine
 „ Gerarchico: ch'eglino furono ita-
 „ liliti dallo Spirito Santo a reggere
 „ la Chiesa di Dio: che sono supe-
 „ riori ai Sacerdoti, e che esercitano
 „ delle funzioni, che questi non
 „ possono esercitare: che quelli, che
 „ non essendo stati scelti, e stabili-
 „ ti, che dal Popolo, o da qual-
 „ che Potenza secolare, s'ingerisco-
 „ no a esercitare questo Ministero
 „ senza essere stati ordinati, debbo-
 „ no esser risguardati come ladri, e
 „ non come veri Ministri della
 „ Chiesa.

2. Si pubblicarono gli otto Cano-
 ni sopra il Sacramento dell'Ordine.
 Vedi li *Canon*.

3. Si lesse il Decreto della rifor-
 ma, il qual contiene diciotto Capi-
 toli: eccone alcuni punti principali.
 La Residenza dei Vescovi ci è rac-
 comandata nei più efficaci modi: „
 „ Impetioschè, disse il Concilio „
 „ essendo comandato da un precet-
 „ to divino a tutti quelli, che han-
 „ cura di anime, di conoscere le lor
 „ peccorelle, di offrir per esse il
 „ sacrificio, di nutrirle col pane
 „ della parola di Dio, di ammi-
 „ nistrar loro i Sacramenti, di dar
 „ loro l'esempio di ogni maniera di
 „ virtù, di tener cura paterna dei
 „ poveri e degli affitti; e non es-
 „ sendo possibile, che quelli, che
 „ non si trovano al fianco del loro
 „ gregge, possano adempiere a tut-
 „ ti questi obblighi, il S. Concilio
 „ gli avverte, e gli esorta a ricordar-
 „ si, di quanto è lor comandato da
 „ parte di Dio, di farsi esempio e
 „ forma del gregge, di pascerlo, e
 „ di reggerlo secondo la coscienza,
 „ e la verità. In conseguenza il
 „ Concilio dichiara, che tutti quelli
 „ che son proposti al governo delle

„ Chiese, quando anche fossero Car-
 „ dinali della Santa Romana Chiesa,
 „ sono tenuti, e obbligati a risiede-
 „ re in persona nelle lor Chiese e Dio-
 „ cesi, e che non possono assentar-
 „ se per un tempo considerabile,
 „ quando non fosse, che i doveri di
 „ carità, qualche urgente necessità,
 „ il manifesto vantaggio della Chie-
 „ sa, o dello Stato esigessero: nel
 „ qual caso non potranno assentar-
 „ si, senza una permissione in iscritto
 „ del Metropolitanano, o del più an-
 „ ziano tra i Suffraganei. Che se al-
 „ cuno, che Dio non voglia, si assen-
 „ tasse, contro la disposizione del pre-
 „ sente Decreto, offenderebbe Dio
 „ mortalmente, non potrebbe con-
 „ sidersi scienza ritenere i frutti del
 „ beneficio, che corrono nel tempo
 „ dell'assenza, e sarebbe obbligato
 „ a distribuirli alla fabbrica della
 „ Chiesa, o ai poveri del luogo. „
 Dalla natura di questo Decreto è fa-
 cile il raccorre, che quantunque
 la residenza non vi sia stata in termini
 espressi dichiarata di gius divino,
 lo spirito però di questa Santa As-
 semblea era, che si riguardasse co-
 me tale.

Gli altri Articoli di questo De-
 creto si trovano nella raccolta dei
 Canon. „ Tutti i Vescovi stabili-
 „ ranno delle scuole, e dei Seminarj
 „ per educare i giovani Chierici
 „ nella pietà. „

Alli 22. Settembre si tenne una
 Congregazione, nella quale l'Amba-
 sciator du Ferrier fece un Di-
 scorso, ovvero una doglianza in ter-
 mini vivissimi sopra l'insufficienza
 degli Articoli della Riforma, che si
 erano proposti.

XXIV. *Seff.* 11. Novembre 1563.
 Vi si pubblicò 1. una esposizione
 della Dottrina Cattolica intorno al
 Sacramento del Matrimonio. Il Con-
 cilio dopo di aver stabilito la in-
 dissolubilità del Matrimonio sopra i
 testi formali della Genesi, e del Van-
 gelo, soggiugne „ che Gesùcristo
 „ colla sua Passione meritò la grazia
 „ necessaria per assodare, e santifi-
 „ care la unione dello sposo e della
 „ sposa, il che l'Appostolo volle
 „ dar-

darci ad intendere, laddove disse:
 „ *Mariti amate le vostre mogli, come Gesù Cristo ha amata la Chiesa*
 „ *sa; e poco dopo: Questo Sacramento è grande, io dico in Gesù*
 „ *Crìsto e nella Chiesa.* Il Matrimonio nella Legge Vangelica, siegue
 „ a dire il Concilio, essendo dunque
 „ molto più eccellente degli antichi
 „ Matrimonj per la grazia che conferisce,
 „ per questo a tutta ragione i nostri Santi Padri, i Concilj, e
 „ la Tradizione universale: ci hanno
 „ insegnato in ogni tempo, a metterlo nel numero dei Sacramenti
 „ della Nuova Legge. “ In conseguenza si pronunziarono ventidue
 „ Canonj con anatema sopra questo argomento. Vedi i Canonj alla parola *Matrimonio.*

2. Si lesse un Decreto sopra lo stesso Sacramento, il cui principale oggetto sono i Matrimonj clandestini, e contiene dieci Capitoli. Il Concilio dice „ che la Chiesa gli ha sempre avuti in orrore, e gli ha sempre proibiti. Prescrive poi, che in avvenire il proprio Curato pubblicherà per tre giorni di Festa consecutivi nella Chiesa in tempo della Messa solenne i nomi di coloro, che devono contrarre insieme il Matrimonio; che dopo la pubblicazione, se non vi è legittima opposizione, si procederà alla celebrazione di questo Matrimonio in presenza di due Testimonj: egli dichiara, che i Matrimonj contratti altrimenti, che alla presenza del Curato, o di altro Sacerdote con permissione del Curato, o dell'Ordinario, e l'assistenza di due o tre Testimonj, siano nulli e invalidi, come col presente Decreto gli cassa, e gli annulla. “

3. Continuando il Concilio la materia del Sacramento del Matrimonio „ esorta lo sposo, e la sposa a non abitar insieme nella stessa casa prima della Benedizione del Sacerdote, e di confessarsi con attenzione, e accostarsi con divozione al Sacramento della Eucaristia prima di maritarsi. “

Si dee notare, che questo Decreto è stato accettato dai Concilj Provinciali; e l'Ordinanza di Blois lo ha autorizzato, e quanto alla parte più essenziale di esso. Coniutocib i Parlamentj di Francia annullano i Matrimonj dei Figliuoli di famiglia fatti senza il consenso dei Padri, quantunque ciò sia contrario al termine di questo Decreto. In appresso esposè il Concilio gl' impedimenti che si trovano tra certe persone, per cui cagione non possono contrarre Matrimonio. 1. Quello della parentela spirituale, che nasce dal Battefimo, e dichiara „ che il Padrino, e la Madrina contraggono parentela con quello o quella, che hanno levato al Fonte Battefimale, e col padre e colla madre di essi, come pur quegli che avrà conferito il Battefimo, contra allianza col battezzato e col padre e colla madre di lui.

2. Dichiarò, che l'impedimento di pubblica onestà, il qual nasce dagli Sponsali, allora quando questi diventano invalidi, non si estende oltre il primo grado. 3. Ristringe l'impedimento, che nasce dall'affinità contratta dalla fornicazione, a quelli, che si trovano nel primo o secondo grado di questa affinità. 4. Quelli che contratteranno Matrimonio nei gradi proibiti saranno separati senza speranza di ottenerne dispensa. 5. Non si darà nessuna dispensa, o solamente di rado per legittime cause, e gratuitamente. 6. Non si accorderanno mai dispense nel secondo grado, se non in grazia dei Principi grandi, e per qualche ben pubblico. 7. Il Concilio dichiara, che non può darsi Matrimonio tra il rapitore, e la rapita, finattantochè resti ella di potere di lui; ma posto che ne sia separata, e messa in un luogo sicuro e libero, e ch'ella acconsenti di prenderlo per marito, la terrà egli per moglie. Trattanto il rapitore, e quelli che gli prestarono consiglio e assistenza, saranno per Gius scomunicati. “ *Veggansi i Canonj.*

8. Quanto alle persone vagabonde, il Concilio avverte tutti quelli ai quali può appartenere, di non ammettere facilmente al matrimonio siffatte persone. 9. I Concubinarj tanto maritati, che non maritati, di qualunque stato si siano, se dopo essere stati avvertiti tre volte dall' Ordinario, non si separano dalle lor Concubine, faranno scomunicati, e non saranno assoluti, se non l'abbiano ubbidito. Vedi i *Canoni*. „ Quanto alle donne maritate o non maritate, viventi in adulterio, o in pubblico concubinato, se dopo essere state ammonite tre volte, non obbediscono, saranno castigate rigorosamente dall' Ordinario dei luoghi, e scacciate eziandio dalla Diocesi, se lo giudicheranno opportuno. 10. Il Concilio dichiara, che non si dee sforzate nessuno a maritarsi. 11. Vuole che si osservino le antiche proibizioni di non celebrar le Nozze dall' Avvento fino alla Epifania, e dal Mercordì delle ceneri fino all' Octava di Pasqua. Si pubblicò il Decreto di riforma pel Clero; il qual contiene ventun articoli, che son riferiti nella raccolta de' *Canoni*. Veggansi gli *Articoli*, *Elezioni di Vescovi*, *Concili*, *Viste di Vescovi*, *Predicazioni ec.*

XXV. *Seff e ultima*. 3. Dicembre 1563. Si lesse 1. il Decreto intorno al Purgatorio, all' Invocazione dei Santi, al culto delle Immagini, e alle Reliquie. Veggansi i *Canoni* a ciascuno di questi Articoli.

2. Vi si lesse il Decreto di riforma, 1. Sopra i Regolari e i Monasterj, e la clausura delle Religiose. 2. Sopra la scomunica. 3. Sopra la vita, che devono condur i Vescovi. Veggansi i *Canoni* alla parola *Vescovi*. 4. Il Gius Patronato. 5. Le Decime, e il diritto de' Funerali. 6. Sopra la Protezione che i Principi sono esortati di accordare agli Ecclesiastici. Ma la Francia non ha mai ricevuto questo Decreto, perchè il Concilio vuole che tutte le

Costituzioni Pontificie a favore degli Ecclesiastici siano eseguite; il che è troppo generale, essendovi molte Decretali, che non furono mai ricevute nel Regno. 7. Sopra l' uso dei Duelli, che son proibiti sotto pena di Scomunica. 8. Delle pene contro i Chierici Concubinarj. 9. Sopra le Indulgenze. 10. Sopra la scelta delle vivande; sopra i digiuni. Veggansi i *Canoni* a tutti questi articoli.

Dopo questa Lettura il Segretario, che l' avea fatta, venne in mezzo dell' Assemblea, e dimandò ai Padri, se volevano che si terminasse il Concilio, e che i Legati dimandassero in nome loro ai Padri la conferma di tutti questi Decreti: tutti avendo risposto che lo volevano, toltono tre foli, che dissero di non chiederla questa conferma, il Legato Presidente disse: *Dopo aver rendute grazie a Dio, Reverendissimi Padri ritiratevi*. Eglino risposero. *Così sia*. Poscia il Cardinal di Lorena pronunziò le acclamazioni, che consistevano in voci, in benedizioni, e rendimenti di grazie per il Papa, l' Imperatore, i Re, le Repubbliche. Gli Ambasciatori, i Legati, i Cardinali, e i Vescovi risposero. *Così sia; oppure grandi ringraziamenti, lunghi anni ec.*

Lo stesso Cardinale diè fine con un' applauso ai Decreti del Concilio dicendo: *Quest' è la Fede dei Padri e degli Apostoli; questa è la Fede degli Ortodossi*.

Poscia i Padri diedero le loro suffraggi, al numero di dugencinquantacinque; cioè quattro Legati, due Cardinali, tre Patriarchi, venticinque Arcivescovi, cent'essantotto Vescovi, trentanove Procuratori per gli Assenti, sette Abati, e sette Generali d' Ordine.

Il Papa confermò il Concilio e i Decreti con una Bolla delli 6. Gennaio 1564. I Veneziani furono i primi a ricevere i Decreti del Concilio di Trento. I Re di Spagna, di Portogallo, di Polonia anch' essi gli accettarono. Il Concilio fu pubblicato anche in Fiandra, nel Regno di

di Napoli, in Sicilia: ma in Alemagna i Protestanti non vollero totemmettervisi.

Rispetto alla Francia, il Concilio di Trento vi è ricevuto generalmente quanto alla Dottrina: il Dogma, che egli contiene vi è insegnato, come in tutte le altre parti della Chiesa: vi si ha una profonda venerazione per quest' augusta Assemblea, e si riguarda come un Concilio veramente Ecumenico. La Chiesa di Francia adottò altresì molti Regolamenti utilissimi fatti dal Concilio, come conformi allo spirito dei Canon antichi: ma quanto a tutta la Disciplina non è ricevuto per più ragioni: ecco le più essenziali. 1. Perchè egli deroga in molti luoghi agli usi ricevuti nel Regno. I Decreti compresi nelle due ultime Sessioni dispiaquerò a moltissimi: non si è potuto risolverli di accordare che i Vescovi avessero facoltà di procedere contro i Secolari con ammende, e prigioni. 2. Non si potè nemmeno passare, che il Concilio privi l' Imperatore, i Re, e gli altri Principi della proprietà del Dominio dei luoghi, nei quali permettersero il duello; perchè la podestà dei Principi viene da Dio, e nessuno può loro toglierla, nè ristringerla. 3. Non si potè approvare, che il Concilio definisse sopra il Gius Patronato Laico, fondandosi su questa supposizione, che tutti i Benefizj son liberi, se il Patronato non è fondato; e sostenevasi pel contrario, che le Chiese non hanno beni temporali, che non vengano dalla liberalità dei Secolari. 4. Si fecero pur doglianze della rimessione fattaci delle cause Criminali dai Vescovi al Papa; quando i Concilj Provinciali e Nazionali ne debbono esser Giudici. Si disse, che questo derogava non pur all' uso di Francia e al Concordato, il quale non vuole che i Sudditi del Re siano obbligati di andar in persona a litigare a Roma; ma eziandio ai Canon dei Concilj, che vogliono, che le Cause siano giudicate sopra il luogo. Non si approvò nemmeno,

che il Concilio permettesse ai Mendicanti di posseder Beni stabili. 5. Si trovò, che egli avea ferita la Giurisdizione dei Re e dei Magistrati, e che si era attribuita un' autorità che egli non avea. 6. Che lungi, che il Concilio di Trento abbia riconosciuta la superiorità de' Concilj Generali sopra il Papa, come insegnarono i Concilj di Costanza e di Basilea, pareva piuttosto ch' egli favorisse l' opinione opposta, assoggettando nell' ultima Sessione i suoi Decreti al giudizio del Papa, e dichiarando che *deon esser intesi salvo l' autorità della Santa Sede*. Finalmente sul punto che il Concilio permette al Papa di evocare a Roma le Cause degli Ecclesiastici pendenti davanti l' Ordinario, e per altri motivi, che sono più ampiamente rilevati nelle Opere qui sotto citate.

Ma questo non impedisce, come si è osservato poc' anzi, che tutti i Francesi non abbiano ricevuta e adottata la Dottrina del Concilio; che non credano essi di cuore e non confessino colla bocca tutte le verità Cattoliche, che il Santo Concilio insegna; che non condannino nel tempo stesso tutti gli errori, ch' egli condanna, e che questo Concilio non sia riguardato in tutto il Regno, come un Concilio Generale ed Ecumenico. *Palavic. Hist. Conc. Trid. L. V. c. 17. n. 8. Conc. T. XIV. p. 722. Pallav. l. 5. c. 17. n. 3. C. T. XIV. p. 732. Vid. f. t. 30. p. 205. Pallav. l. 17. c. 13. n. 3. Ex. litt. Seripand. ad Bor. Pallav. l. 4. c. 17. n. 8. p. 418 & seq. Dupin. XVI. secolo P. III. p. 1295.*

TREVERI (C. di) *Trevirense*, l' an 948. Il Legato Marino, l' Arcivescovo di Treveri, e molti Vescovi di Francia vi scomunicarono Ugo, Conte di Parigi, sin tantochè ei venisse a ravvedimento; e due pretosi Vescovi, ordinati dall' Arcivescovo Ugo di Rheims, vi furono anch' essi comunicati. V. *Ingelheim* e *Roma* l' an. 949. Vi si citò Eberto, fratello dell' Arcivescovo Ugo, perchè rendesse soddisfazione de' ma-

Il, ch'egli faceva ai Vescovi. T. IX. C. p. 632.

TREVERI (C. di) l'an. 1148. dal Papa Eugenio III. assistito da diciotto Cardinali, da molti Vescovi, e da parecchi Abati. Vi si esaminarono gli Scritti di Santa Ildegarda. Il Papa gli ha letti egli stesso in presenza di tutto il Clero. Tutti gli abitanti ne rendettero grazie a Dio, e particolarmente a San Bernardo. Il Papa ne scrisse alla Santa, raccomandandole di confermare, coll'umiltà, la grazia, che ella avea ricevuta, e di manifestar con prudenza ciò che gli farebbe inspirato. T. X. C. p. 1128.

TREVERI (C. di) l'an. 1548. Fu questo un Concilio Provinciale tenuto da Isembergo, Arcivescovo ed Elettor di Treveri per rinnovare gli antichi Statuti e farne dei nuovi. Vi si fecero dieci Statuti sinodali. Il primo concerne l'ubriacchezza dei Chierici, che trattasi di peccato vergognoso, tanto nei Laici, come nei Preti. Il secondo contro i Chierici Concubinarj. Il terzo prescrive la pena, che si deve impor loro. Il quarto parla delle Concubine, le quali, lasciando il vizio, vogliono far ritorno alle loro Famiglie, e in Casa dei lor Parenti. Il quinto è sopra i Concubinarj, che dopo aver abbandonato il peccato, vi ricadono. Il sesto dei Sacerdoti e dei Laici, che impiegano la magia e i fortilegj. Il settimo degli Apostati. L'ottavo contra i Protettori degli stessi Apostati. Il nono di quelli, che si maritano, dopo aver fatto il voto solenne di castità. Il decimo dell'efame, che si dee fare di quelli che si ammettono agli Ordini sacri, e di quelli che devono esserne esclusi per sempre. Tutti questi Capitoli sono seguiti da alcuni avvertimenti al Clero, e da un'Editto dell'Elettore Arcivescovo contro i Preti Concubinarj, i quali comanda che siano deposti e privati dei loro Benefizj. Finalmente il Concilio è terminato da uno Statuto contro i violatori della libertà Ecclesiastica; e che attribuzano

contro i beni e i diritti della Chiesa. *Toms. XIV. C. p. 696, T. IX, C. p. 739.*

TRIBUR (C. di) presso Magonza, *Tribur*, l'an. 895. composto di ventidue Vescovi, dei quali i tre primi erano il Vescovo di Magonza, di Colonia, e di Treveri, e di molti Abati. Il Re Arnolfo vi assistette, accompagnato da tutti i Grandi del Regno. Vi si regolò la composizione, che dovea pagare, secondo le Leggi barbare, quegli che avea ferito o maltrattato un Prete. S'egli lo avesse ucciso, dovea fare cinque anni di penitenza, astenersi per cinque anni dalla carne e dal vino, digiunar ogni giorno sino a sera, non portar armi, pregare alle porte della Chiesa, ec. La penitenza di ogni omicidio volontario vi è regolata a sette anni. Vi si fecero cinquantotto Canonj, la maggior parte tendenti a reprimere le violenze e le impunità de' Chierici.

TRIEUR (C. di) l'an. 1076. 16. Ottobre. Porta il titolo di Assemblée. I Legati, con parecchi Signori, e alquanti Vescovi di Alemagna vollero deporvi il Re Enrico: il che lo fece andare in Italia, dove ricevette l'assoluzione del Papa a Canossa, a condizioni durissime alli 25. Gennaio 1077. I Lombardi nimici del Papa si dolsero sì altamente della riconciliazione del Re, che vedendou egli disprezzato da tutti i suoi Sudditi, ne ruppe egli stesso il trattato, quindici giorni dopo, che era stato conchiuso. D. M.

TROJA nella Puglia (C. di) *Trojanum*, l'an. 1093. 11. Marzo, da Urbano II. composto di circa settantacinque Vescovi, e di dodici Abati. Vi si parlò del Matrimonj tra Parenti, e vi si confermò la Tregua di Dio. T. X. C. p. 493.

TROJES (C. di) *Tricassinum*, l'an. 87. 25. Ottobre. I Vescovi del Regno di Luigi di Germantia vi furono invitati; ma non ve ne furono che venti dei Regni di Carlo e di Lotario, che vi assistessero. Scrissero una lunga Lettera a Niccolò Papa, nella quale, dopo di aver

parlato lungamente di tutto l'affare di Ebbone, pregarono il Papa, di non metter mano in ciò che i suoi Predecessori aveano regolato, e di non comportare, che in avvenire nessun Vescovo fosse deposto, senza la partecipazione della Santa Sede. Questa era una conseguenza dei principj delle false Decretali dei Papi. Ecco perchè si vede la nota seguente, dirimpetto al luogo stesso di questa Lettera in un Manoscritto della Cattedrale di Laon, scritto in quei tempi: *Hæc quidam Episcopi, conscientia mordente, inseri fecerunt, quod sinceri propter scandalum penitus non rejecerunt*, *Annal. Baron. an. 867.*

TROJES (C. di) l'an. 878 composto dal Papa Giovanni VIII. assistito da trenta Vescovi. Era egli venuto in Francia per sottrarsi alle violenze di Lamberto, Duca di Spoleto. Nella prima Sessione, il Papa esortò i Vescovi a entrar a parte dell'affronto, che la Chiesa Romana avea sofferto da Lamberto e dai suoi Complici, e gli esortò a scomunicarlo: ma dimandarono termine sino all'arrivo dei lor Confratelli. Nella seconda il Papa fece leggere le violenze, che Lamberto avea esercitate a Ronia, e il Concilio disse, ch'era degno di morte; e che dovea essere percosso di anatema. 2. L'Arcivescovo di Arles presentò al Concilio una doglianza contro i Vescovi, e i Sacerdoti, che passavano da una Chiesa all'altra, e contro i Mariti, che abbandonavano le loro Mogli per isposarne dell'altre, venti le prime. 3. Incmaro, a nome di tutti, dimandò del tempo per produrre le autorità de' Canon. Nella terza, i Vescovi diedero il lor consenso alle proposizioni del Papa. Incmaro di Laon, a cui erano stati fatti cavar gli occhi, presentò le sue doglianze contro suo Zio, e dimandò di essere giudicato secondo i Canon. Incmaro di Rheims dimandò un indugio per rispondere a questo lamento. 4. Si lessero i Canon, che il Papa avea drizzati al numero di sette. Rissguardano questi il solo

temporale delle Chiese. Fu letto la condanna contro Formoso Vescovo di Porto, e Gregorio, Maestro della Milizia Romana, che fulminavali di anatema senza speranza di assoluzione. 5. Fu letta la querela del Vescovo di Trojes contro quello di Langres, per conto di un villaggio, che ei pretendeva appartenere alla sua Diocesi. Si lessero i Canon, che vietavano ai Vescovi di passare da una Chiesa minore ad una maggiore; quelli di Sardia, quelli di Leon Papa intorno ai Vescovi, che cambiano Sede, e i Canon di Africa, che proibiscono le traslazioni dei Vescovi.

Nel tempo che si teneva il Concilio, il Papa coronò il Re Luigi il Balbo, alli 7. Settembre: egli era stato coronato da Incmaro l'anno precedente. Il Papa e il Re vennero al Concilio; vi si pubblicò una scomunica, contro il Principe Ugo, figliuolo di Lotario, e i suoi complici, e tra gli altri Bernardo, che continuavano le loro stragi. Il Papa pregò il Re di venirli a difendere senza indugio, e a liberar la Chiesa Romana; ma non si vede in questo incontro nè la risposta del Re, nè quella dei Vescovi. *T. IX. C. p. 313.*

TROJES (C. di) *Trecense*, l'an. 1104. in Aprile, tenuto dal Legato Riccardo, Vescovo di Albano, che il Papa Pasqual II. avea inviato in Francia, per assolvere il Re Filippo dalla scomunica. Questo Concilio fu numeroso. Ivo di Chartres vi assistette. Uberto di Senlis accusato di aver venduti gli Ordini sacri, si purgò col giuramento. Vi si approvò la elezione, che il Popolo d'Amiens avea fatta dell'Abate Gotifredo per suo Vescovo, e siccome questo Santo Abate resisteva, egli fu obbligato di rendersi al desiderio del Clero e del Popolo di Amiens. *Tom. X. C. p. 754.*

TROJES (C. di) l'an. 1107. verso l'Ascensione. Il Papa Pasquale II. essendo venuto in Francia, vi tenne questo Concilio per eccitar la Crociata; e il Concilio scomunicò

tutti quelli, che violassero la Tregua di Dio. Vi si ristabilì la libertà delle elezioni; e vi si confermò la condanna delle Investiture, intorno alle quali gli Allemanni non si erano accordati coi Romani nella Conferenza di Chalons, tenuta poco avanti. Molti Vescovi di Allemagna vi furono sospesi dalle loro Funzioni per diverse ragioni.

TROJES (C. di) l'an. 1128. 13. Gennaio, dal Legato Matteo, Vescovo di Albano, assistito dagli Arcivescovi di Rheims, e di Sens, da tredici Vescovi in tutto, da S. Bernardo, e da alcuni altri Abati. Si giudicò opportuno di dar una regola in iscritto ai Templarj, il cui ordine avea cominciato l'an. 1118. e si ordinò, che sarebbe difesa coll' autorità del Papa, e del Patriarca di Gerusalemme. *Id.* p. 923.

TROSLES presso Soissons (C. di) *Trosleianum*, l'an. 909. 26. Giugno. Erveo Arcivescovo di Rheims vi presedette. I Decreti di questo Concilio furono sottoscritti da dodici Prelati, e sono distribuiti in quindici Capitoli, che son piuttosto lunghe esortazioni, che Canoni, e che fanno vedere l'infelice stato della Chiesa. E qui è da notare come si esprimono i Vescovi di questo Concilio in tal proposito.

„ Siccome i primi uomini viveano
„ senza Legge e senza timore, così
„ al presente ognuno fa quel che
„ gli piace, dispreggiando le Leggi
„ divine e umane, e le Ordinanze
„ de' Vescovi. I potenti opprimono,
„ i deboli; tutto è pieno di violenze,
„ contro i poveri, e di rubamenti
„ de' beni Ecclesiastici. E affinché
„ non si creda, che noi ci risparmi-
„ mo, noi stessi che dovremmo correg-
„ gere gli altri, portiam il nome di
„ Vescovi, ma non ne adempiamo i
„ doveri. Noi trascuriamo la predi-
„ cazione; veggiam coloro de' quali
„ dobbiamo aver cura, abbandonar
„ Dio e marciare nel vizio, senza
„ parlare, e senza porger loro la ma-
„ no; e se li vogliamo riprendere,
„ dicono come nel Vangelo, che noi
„ li carichiamo di pesi insopportabi-

„ li, nè ci mettiam del nostro neppur
„ un dito; quindi il gregge del Si-
„ gnore perisce col nostro silenzio.
„ Pensiamo un poco qual peccatore
„ siasi mai convertito co' nostri Di-
„ scorsi, chi ha rinunziato alla dis-
„ solutezza, all'avarizia, all'orgo-
„ glio. Eppure noi dovrem render
„ conto incessantemente di questa am-
„ ministrazione, che ci è stata confi-
„ data per riportarne il frutto
„ I Monasterj, dei quali ci rimane
„ alcun vestigio, non risguardano
„ più nessuna forma di vita regola-
„ re. I Monaci, i Canonici, i Re-
„ ligiosi, non hanno più Superiori
„ Legittimi, per l'abuso introdotta
„ di assoggettarli ad Estranei;
„ per questo cadono nella corruzione
„ dei costumi, parte per povertà,
„ parte per cattiva volontà; dimen-
„ ticano la santità di lor professio-
„ ne per applicarsi ad affari tempo-
„ rali. . . . Noi dunque ordiniamo,
„ che l'osservanza sia custodita nel
„ Monasterj secondo la regola e i
„ Canoni: che gli Abati siano Reli-
„ giosi istruiti della Disciplina Re-
„ golare, e che i Monaci e i Reli-
„ giosi vivano in sobrietà, pietà, e
„ semplicità, pregando per Re, per
„ la pace del Regno, e per la tran-
„ quillità della Chiesa senza tur-
„ bare la Giurisdizione, nè affet-
„ tare le pompe del secolo, ec. “
In generale vedesime' Decreti di questo Concilio molta scienza Ecclesiastica e molto zelo per rimediare ai mali della Chiesa. *Fl.*

TROSLE (C. di) l'an. 921. tenuto dallo stesso Arcivescovo, e venuto ad istanza del Re Carlo: diede l'assoluzione a un Signore chiamato Erlebaldo, morto nella scomunica, il che par singolare. *D. M.*

TURINGIA (C. di) l'an. 1105. dall'Imperator Enrico, che avea di recente riunita tutta la Sassonia alla Comunione della Chiesa Romana, per consiglio di Rotario Arcivescovo di Magonza, e di Gebeardo, Vescovo di Costanza, Legato del Papa. Questo Concilio fu tenuto nella Casa Reale di Northus. Vi si rinnovarono i Decreti dei Concij

Precedenti: Si condannò la Simonia, e la Eresia de' Nicolaiti; vaj dire il concubinato de' Preti: si confermò la pace di Dio ec. *Tom. X. C. P. 744.*

TURINO (C. di) *Taurinense*, l'an. 398 e secondo altri 451, tenuto per gli affari delle Gallie, e particolarmente per la differenza insorta tra i Vescovi di Vienna e di Arles intorno alla Primatia. I Vescovi della seconda Narbonese, che era la Provincia d' Aix, S. Proculo di Marsiglia, Simplicio Vescovo di Vienna, e il Vescovo d' Arles vi assisterono, senza contare parecchi altri, dei quali s'ignorano i nomi. Siccome Turino dipendeva in allora dalla Metropoli di Milano, così vien creduto, che S. Simpliciano Vescovo di Milano lo facesse riunire.

Vi si trattò primieramente dell'affare di Proculo, Vescovo di Marsiglia, il quale quantunque fosse della Gallia Vienneuse, pretendeva contuttociò di esser Metropolitano della seconda Narbonese.

Il Concilio ordinò pel ben della pace, e in riguardo del merito di S. Proculo, che dopo di lui la seconda Narbonese avrebbe un Metropolitano della stessa Provincia, (e fu poi quello di Aix) ma che sin tantochè Proculo vivesse, avrebbe egli il diritto di Padre e di Primato sopra di quelli, cui poteva egli riguardare come suoi figliuoli.

Quanto alla differenza de' Vescovi di Vienna e di Arles, che tutti e due pretendevano di aver il Primato e la Giurisdizione nel Vienneuse, il Concilio ordinò, che di lor due, quegli che proverebbe, che la sua Città fosse la Metropoli quanto allo stato civile, avrebbe il Primato per tutta la Provincia, ordinerebbe i Vescovi ec. 2. Il Concilio ebbe riguardo alle scuse, che fecero i Vescovi, Ottavio, Ursione, Remigio, e Trifero, accusati di aver commesso diversi falli nelle Ordinazioni, e decretò che chiunque violasse in avvenire gli antichi Decreti della Chiesa, perdesse il diritto di ordinare, e di aver voto ne' Concilj, e

che quelli che avessero ordinato contro le regole de' Canoni, fossero privati per sempre del diritto di ordinare. Questo Canone sì saggio, fu confermato dal Concilio di Riez nel 439. 3. Proibi di ricevere nè i Chierici di un'altro Vescovo, nè quelli, ch'egli avea scomunicati; d'innalzare a più eminente grado coloro, che fossero stati ordinati irregolarmente. Egli sgravò S. Bricio delle accuse intentate da Lazaro Vescovo d' Aix. *Tom. II. Conc. p. 1156. Fl.*

TYANE (C. di) l'an. 367 in questo Concilio eravi Eusebio, Vescovo di Cesarea in Cappadocia, Atanasio di Aucira, S. Pelagio di Laodicea, S. Gregorio Nazianzeno il Padre, e molti altri, che avevano fatta professione della Consostanzialità nel Concilio di Anriochia nel 342, almeno una parte di loro. Vi si lesse le Lettere di Liberio Papa, e de' Vescovi d'Italia, di Sicilia, e di Africa, e della Gallia, da loro scritte per cancellar la vergogna del Concilio di Rimini; le quali Lettere cagionarono grande allegrezza in tutti i Padri del Concilio. Ristabilirono Euzazio di Sebaste, una volta deposto, scrissero a tutte le Chiese di Oriente di leggere i Decreti de' Vescovi d'Asia, e di far riflessione sopra il lor numero, di testimoniare colle lor Lettere, ch'eglino erano dello stesso sentimento di que' Prolati, che abbracciavano tutti il Concilio di Nicea, e rigettavano quello di Rimini: finalmente gli etorò d'entrar nella lor Comunione, e a dichiararlo per iscritto. *Bas. Ep. 74. p. 875. D.*

V

VAGLIADOLID (C. di) *Apud Vallum Oleti*, l'an. 1322. dal Legato Guglielmo di Godin Cardinale Vescovo di Sabina, che vi fu inviato dal Papa Giovanni XXII. Vi si pubblicarono di suo ordine, e coll'approvazione del Concilio, ventisette Canoni. Vi si dichiarò agli Arcivescovi, che se non tengono i lor Concilj almeno ad ogni due anni, l'in-

l'ingresso della Chiesa farà loro interdetto, sinattantochè abbiano soddisfatto. „ Ogni Curato avrà iscritti „ in latino, e in lingua volgare „ gli articoli di Fede, i precetti del „ Decalogo, i Sacramenti, e ciò „ che riguarda i vizj, e le virtù; „ e gli leggerà nelle quattro Feste „ solenni dell'anno al Popolo, e le „ Domeniche di Quaresima. „ Quanto alla incongruenza de' Chierici, ch'era comunissima in Spagna, il Concilio ordina, che i Chierici, che non cambieranno condotta, faranno privati delle loro rendite, e del titolo de' lor Benefizj, e quelli che non ne avessero, dichiarati incapaci di possederne. *T. XI. C. p. 1682.*

VAISON (C. di) *Valense*, l'an. 441. 13. Novembre, sotto il Vescovo Auspicio. Non si fa qui Vescovi c'intervenissero. Secondo Adone, vi assistette Nettario, Vescovo di Vienna. Egli vi predicò pubblicamente, che il Padre, il Figliuolo, e lo Spirito Santo non hanno che una Natura, una Potenza, una Divinità, e una Virtù. Questo Concilio fece dieci Canoni per la Disciplina Ecclesiastica. *Fl. Adon. anno 337. p. 114. C. T. III. p. 1456.*

VAISON (C. di) l'anno 529. 7. Novembre. Dodici Vescovi, tra i quali eravi S. Cesario, fecervi cinque Canoni. Vi si ordinò, che secondo il costume d'Italia, tutti i Sacerdoti di Campagna riceveranno in casa loro i giovani Lettori, che non sono maritati, per educarli, e formarli come buoni padri, facendo loro imparare i Salmi, leggere la Scrittura, e istrucendoli fondamento nella Legge di Dio per prepararsi dei degni successori.

VALENZA nel Dolsinato (C. di) *Valentinum*, l'an. 374. 12. Luglio. Vi assistettero intorno a trenta Vescovi. Di ventidue ne abbiamo i nomi: credesi, che fossero la maggior parte della Gallia Narbonese, e che fosse questo come un Concilio di tutte la Gallie. Vi fu proposto di rimediar a certi disordini, i quali regnavano nella Chiesa. Uno di questi abusi riguardava coloro, che

erano stati ammogliati due volte, o che avendo sposate le Vedove, erano sollevati allo Stato Ecclesiastico. Il Concilio dichiarò, che questo non è mai permesso, neppur quando questi Matrimonj fossero stati fatti avanti il Battesimo; ma non depose quelli, ch'erano stati eletti in questa guisa, purchè non avessero commesso qualche fallo, che li rendesse indegni del Ministero. Il secondo Canone non vuol che si accordi facilmente la penitenza alle giovani, che dopo essersi confegrate a Dio, erano passate volontariamente allo stato del Matrimonio. Il terzo fonda sul Concilio Niceno, che accorda a quelli che erano caduti dopo il Battesimo nella Idolatria, o che si erano fatti ribattezzate, *incesta lavatione*, la grazia di poter soddisfare alla Chiesa colla penitenza Canonica, ed estende la penitenza degli apostati fino all'ultimo giorno della vita, laddove il Concilio Niceno accordava loro la Comunione dopo dodici anni di penitenza. Il quarto Canone è rimarcabile. Siccome tutti quelli, che hanno riconosciuto gli obblighi dello Stato Ecclesiastico, hanno sempre moltissimo appreso d'incaricarsi di un fardello sì pesante, e sì pericoloso, così trovavansi allora delle persone, che per evitarlo dichiaravansi falsamente rei di qualche peccato mortale, che gli escludeva secondo i Canoni. Or il Concilio prescrive, che debbasi credere alle persone sulla loro parola, e siano esclusi dal Sacerdozio come Rei del delitto onde accusavansi; o della bugia, o della calunnia contro se stessi. *Till. C. T. II. p. 904. Pagi an. 374. n. 17.*

VALENZA nel Dolsinato (C. di) l'anno 529. ovvero 530. tenuto per le verità della grazia, e del libero arbitrio, contro i Semipelagiani. Vedi *Orange* 529.

VALENZA (C. di) 585. dal Re Gontrando, e composto di diciassette Vescovi. Questo Concilio accordò a questo Principe e alle sue istanze la conferma delle donazioni fatte, o da farsi ai Luoghi Santi,

da lui, dalla Regina Austrechilde sua sposa, e delle sue figlie consacrate a Dio. Il Concilio intende per Luoghi Santi le Chiese di S. Marcello di Chalons, e di San Sinfoniano di Autun. *T. V. C. p. 926.*

VALENZA (C. di) l'anno 355. 8. Gennaio. Questo Concilio fu tenuto per occasione del Vescovo di Valenza accusato di diversi delitti. Quattordici Vescovi col loro Merropolitani fecero ventisei Canoni, dei quali i primi sei son dottrinali. Gli stessi Vescovi inserirono nel quarto una clausola, onde rigettano i quattro articoli di Quercy, e spiegansi in una maniera a dir vero poco favorevole ai Vescovi di questo Concilio. Infersero con forza contro diciannove articoli di Giovanni Scoto, la cui Opera era molto riprensibile. Vedi *Canoni* alla parola *Predesinazione*. *D. M. Tom. VIII. conc. p. 134.*

VALENZA (C. di) l'an. 1100. L'oggetto di questo Concilio fu di esaminar le doglianze dei Canonici di Autun contro Norgaldo lor Vescovo, cui accusavano di esser aceso su quella Sede per simonia, e di scialacquarne i beni. I Legati del Papa citarono quel Vescovo al Concilio, malgrado la protesta dei Canonici, che dichiararono, che non potevansi tradurre fuor della loro Provincia, e adonta della opposizione dell' Arcivescovo di Lion, il quale lagnavasi, che i Legati gli togliessero il giudizio di un Vescovo di sua Provincia. L'affare fu agitato, e ne fu rimessa la decisione al Concilio di Poitiers. Trattanto il Vescovo fu dichiarato sospeso da tutte le Funzioni Vescovili e Sacerdotali; ma Ugo de Fleury fu rimandato assolto alla sua Abazia. *Tom. X. Conc. p. 717.*

VALENZA (C. di) l'anno 1248. 3. Dicembre, tenuto da due Cardinali, quattro Arcivescovi, e quindici Vescovi. Vi si pubblicarono ventisei Canoni per far eseguir gli antichi intorno alla conservazione della Fede, della pace, e della li-

bertà Ecclesiastica. Vi si dice, che quelli che non eseguiranno le sentenze degli Inquisitori, saranno trattati come fautori di Eretici.

„ Noi abbiamo inteso, che alcuni „ scomunicati fanno degli Statuti „ e dei Decreti contro quelli, che „ gli scomunicano, e che denunzia- „ no queste scomuniche. Noi ordi- „ niamo, che quelli che avranno „ fatti tali Statuti siano scomunicati „ per questo stesso motivo, e che si „ cessi dall' Ufficio divino, dovun- „ que si troveranno. *Ma si poteva egli sperare, dice il Sig. Fleury, che la seconda censura fosse tenuta più della prima?* Nello stesso Concilio si rinnovò la scomunica contro l'Imperator Friderico e i suoi fautori.

VALENZA (C. di) in Spagna l'anno 524. Sei Vescovi fecervi sei Canoni, che regolano le cose da osservarsi in tempo di Sede vacante. *T. IV. C. p. 1620.*

VANNES in Bretagna (C. di) *Venetense*, l'anno 465. da S. Perpetuo primo Arcivescovo di Tours, per la elezione di Liberato Vescovo di Vannes. I Vescovi che componevano questo Concilio fecervi dodici Canoni. Il primo ordina di separar dalla Comunione gli Omicidj, e i falsi testimonj, snattantochè abbiano fatta penitenza. Il secondo separa dalla comunione quelli che ripudiando le mogli come adultere, senza provar che lo fossero, nè sposavano dell'altre. Il terzo non vuole, che gli Ecclesiastici, ai quali è interdetto il matrimonio, si trovino all' altrui nozze, nè in tutti quei luoghi, dove l'orecchie e gli occhi loro destinati a' sagri Misterj, potessero esser lordati da spettacoli, o da parole inoneste. Il XIII. condannando altissimamente la ubbriacchezza negli Ecclesiastici come l'origine di ogni sorta di eccessi, vuol che si puniscano corporalmente. Il XVI. condanna una superstizione, che introducevasi tra gli Ecclesiastici, i quali facevano professione di indovinar l'avvenire aprendo qualche Libro della Santa Scrittura; ciò che egli-

eghno chiamavano la sorte de' Santi, come del tutto opposta alla pietà e alla fede. Vedesi tuttavia che alcuni Santi hanno usata alle volte questa maniera di profezia; imperciocchè si può distinguere in questo, ciò che gli uomini dabbene fanno in certe occasioni straordinarie per la sola fiducia nella bontà e nella provvidenza di Dio, da ciò che altri facevano per mestiere, o per ispirito di curiosità, o per guadagnar danaro, mettendovi delle pratiche superstitiose. *T. IV. C. p. 1075. Till.*

VENEZIA (C. di) *Venetum*, l'anno 1177. dal Papa Alessandro III. assistito da' suoi Cardinali, e da molti Vescovi d' Italia, di Allemagna, di Lombardia, e di Toscana. L'Imperatore, che avea rinunziato allo scisma, e giurata la pace al primo di Agosto, vi assistette. Il Papa pronunziò scomunica contro chiunque turbasse questa pace. *D. M.*

VERBERIE (C. di) *Vermierense*, l'anno 753. raunato per ordine del Re Pipino. Questo Concilio era propriamente l' Assemblea della Nazione. Vi si fecero, per quanto credesi, ventun Canonj, la maggior parte riguardanti i matrimonj. Vi si dice, che il matrimonio in terzo grado di parentela è nullo; in guisa che dopo la Penitenza fatta le parti hanno libertà di maritarsi con altri. Nel quarto grado imponevasi loro la penitenza senza separarneli. In una parola, una parte della penitenza per incesto colla cognata, colla nuora, colla matrigna, era di escludere dal matrimonio per sempre. *T. VI. C. p. 1657.*

VERBERIE (C. di) l'anno 853. in Agosto. Quattro Metropolitani e molti Vescovi vi approvarono gli Articoli, che il Re Carlo avea pubblicati nel Concilio di Soissons. *T. VIII. C. p. 90.*

VERBERIE (C. di) l'anno 863. 25. Ottobre. Carlo Calvo vi permise a Rotado di andar a Roma a tenere degli ordini del Papa. *V. Sentius Annal. Bert. 863.*

VERBERIE (C. di) l'anno 869. 24. Aprile, composto di venti Ve-

scovi. Carlo Calvo ci era presente. Incmaro di Laon vi fu accusato, e vedendosi stretto, appellò al Papa dimandando la permissione di passar a Roma. Questa gli fu negata; ma fu sospeso il processo. *T. VIII. C. p. 1527.*

VERCELLI (C. di) *Vercellense*, l'anno 1050. in Settembre, dal Papa Leone IX. Vi si trovarono dei Vescovi di varj Paesi. Berengario non ci intervenne, quantunque vi fosse stato citato. Fu letto e condannato il Libro di Giovanni Scoto sopra l' Eucaristia, e fu bruciato. Vi si condannò altresì l' errore di Berengario. *Lansf. de Corp. D. c. 4.*

VERDUN (C. di) l'anno 947. in Dicembre, *Virdunense*. Sette Vescovi confermaronvi ad Artaldo il possesso della Sede di Rheims, contesogli da Ugo. *T. IX. Conc. p. 622.*

VERNEUIL, sull' Oise (C. di) l'anno 844. in Dicembre. Ebroino, Arcicappellano del Re Carlo Calvo, e Vescovo di Poitiers vi presedette in presenza di Venilone di Sens, e vi fece dodici Canonj. Nella Prefazione si esorta il Re a conservar la Pace coi suoi fratelli. Questi Canonj portano tra l'altre cose, che il Re si compiaccia mandar Commissarj per le Provincie, affia di reprimere coloro, che commettono eccessi, e disprezzano la Disciplina Ecclesiastica; che i Monaci vagabondi e i Chierici disertori siano castigati secondo i Canonj, che quelli, che sposano Religiose siano scomunicati, se non fanno pubblica penitenza. *T. VII. C. p. 1205.*

VERNON sulla Senna (C. di) *Vernense*, l'anno 754. 11. Luglio. Fu convocato per ordine del Re Pipino, che vi raunò tutti i Vescovi delle Gallie pel ristabilimento della Disciplina. Vi si proposero dei rimedj ai più grandi abusi, aspettando un tempo più favorevole per far risortire la Disciplina, e abolire i rilassamenti, che si erano introdotti. Vi si fecero venticinque Canonj, e vi si ordinarono due Concilj ogni anno. Il primo al 1. di Marzo, e il

secondo al 1. di Ottobre. *Tom. VI. C. p. 1664.*

VERONA (C. di) *Veronense*, l'anno 1184. primo Agosto, fino ai 4. di Novembre. Il Papa Lucio, ovvero Lucius III. vi fece una Costituzione contra gli Eretici, in presenza dell'Imperator Friderico, dove si vede il concorso di due Potenze per la estirpazione delle Eresie. La Chiesa vi impiega le pene spirituali; e l'Imperator, i Signori, e i Magistrati, le temporalis: ma si voleva reprimere il furore dei Catari, Patarini, ed altri Eretici di quelli tempi; imperciocchè le crudeltà inaudite, ch'eroticavano contro gli Ecclesiastici esigevano la stessa severità, onde gl'Imperatori Romani aveano un tempo usato contro i Circoncellioni.

Vedesi in questo Concilio come l'origine della Inquisizione contro gli Eretici, in quantochè s'ordina ai Vescovi d'intorarsi o da sè, o per mezzo di Commissarij, delle persone sospette di Eresia, secondo la comun fama, e le denunzie particolari. Vi si distinguono i gradi di sospetto, di convinto, di penitente, e di relapso, a norma dei quali variano le penitenze, e dappoichè la Chiesa impieghò contro i rei le pene spirituali, gli abbandona al braccio secolare, per esercitare contro di essi anche le pene temporalis, avendo riconosciuto, che molti Cristiani, e particolarmente questi nuovi Eretici, non erano più sensibili alle pene spirituali. *T. X. C. p. 1717.*

VEZELAI (C. di) *Vizeliacense*, l'anno 1146. 31 Marzo. Il Re Luigi il Giovane vi prese la Croce colla Regina Alienora, e gran numero di Signori. San Bernardo vi predicò la Crociata, e fece in tal occasione molti miracoli. *D. M.*

VIENNA d'Austria (C. di) l'anno 1199. in Dicembre. Pietro di Capova, Legato, essendo sulle terre dell'Impero, in presenza di molti Vescovi, pubblicò l'interdetto sopra tutte le terre che obbedivano al Re con ordine a tutti i Prelati di osservarlo, sotto pena di sospensione. *D. M.*

VIENNA (C. di) l'anno 1127. da Guido, Cardinale Legato. Vi si pubblicò una Costituzione di diciannove articoli, molto simile a quella del Sinodo tenuto a Colonia l'anno precedente. Vi si ordinò a Chierici, che mantenevano pubblicamente concubine, di abbandonarle nel termine di un mese; sotto pena di esser privati ipso facto dei lor Benefizj. Si proibisce la pluralità dei Benefizj senza dispensa, ec. *T. XI. C. p. 838.*

VIENNA nel Dolfinato (C. di) l'anno 892. tenuto per ordine di Formoso Papa, a cui perseguitarono i due suoi Legati Pascale, e Giovanni. Vi si fecero quattro o cinque Canonj contro gli usurpi dei beni Ecclesiastici, gli Omicidi, le mutilazioni, ed altri oltraggi fatti a Chierici. Molti Vescovi sottoscrissero. *T. XI. C. p. 1102.*

VIENNA (C. di) l'anno 1060. in Gennaio, da Stefano Legato. Tre soli Canonj ci restano sotto nome di questo Concilio, che riguardano principalmente la simonia, e l'incontinenza dei Chierici.

VIENNA (C. di) l'anno 1112. 16. Settembre, da Guido, Arcivescovo di Vienna e Legato. I Vescovi giudicarono, che l'investitura ricevuta da mano Laica, fosse un'Eresia. Condannarono il privilegio estorto dal Re Enrico: lo anatematizzarono, e separarono dal sen della Chiesa, fino a una piena soddisfazione. Non così avea fatto il Papa nel Concilio Lateranese dello stesso anno, 1112. Ma pur confermò il presente con una lettera delli 20. di Ottobre.

In fondo, Ivone di Chartres non credeva permessa l'investitura; ma non la credeva nemmeno un'Eresia, come raccogliasi da una sua Lettera a Giocecano, Arcivescovo di Lion, scritta lo stesso anno. Giocecano gli rispose, che la investitura in sè non è una Eresia, ma che l'Eresia consiste in sostenere che è permessa. Gotifredo di Vandomo sostenne, che la investitura è una Eresia secondo la tradizione de' Padri, e che quegli, che l'autorizza, è un Eretico. Credeva il primo Autore, che si sia fer-

ulto dell'allegoria delle due spade.
T. X. C. p. 284.

VIENNA (C. di) l'anno 1124. dal Legato Pier di Leone, che fu poi Antipapa, sotto nome di Anacleto, ma non si fa nulla di quel che vi si trattò.

VIENNA nel Dolfinato (C. Generale di) l'anno 1311. e 1312. sotto il Papa Clemente V. che vi presedette; quest'è il decimoquinto Concilio Generale. Fu raunato per la soppressione dell'Ordine de' Templari, e pel ristabilimento della Disciplina. Il Re Filippo il Bello avea molto a cuor quest'affare, e assistette a questo Concilio accompagnato da Carlo suo fratello de Valois, e dai suoi tre figliuoli Luigi Re di Navarra, Filippo, e Carlo.

Da lungo tempo quest'Ordine era ereditato per la sua cattiva fede, indocilità, e per l'abuso che egli faceva de' suoi Privilegj. Nella Bolla di Convocazione del Concilio il Papa si esprime, di aver inteso con dolore, che quest'Ordine era caduto in Apostasia e in delitti abominevoli; vi è detto altresì, che Filippo il Bello aveagli date delle istruzioni a questo proposito: ch'ei non lo fece, che per zelo della fede, senza nessun motivo d'interesse, non pretendendo egli appropriarsi nè punto nè poco i Beni dell'Ordine.

„ Noi ne abbiamo interrogato, dice
„ lo stesso Papa, sino a settantadue
„ in presenza di molti Cardinali;
„ ed hanno confessato, che nel ristabilimento de' fratelli, quegli ch'
„ è ricevuto rinunzia a Gesucristo.
„ sputa sopra una Croce, che se
„ gli presenta, e fa dell'altre azioni,
„ in cui l'onestà non permette di
„ riferire “.

In Francia i Templari erano stati arrestati in tutti i Regni per comando di Filippo il Bello, e la maggior parte aveano deposti gli stessi fatti, val dire, delle impietà sacrileghe, e delle impurità orribili.

E' vero altresì, che per far loro confessare questi delitti si applicavano alla tortura, e si tormentavano crudelmente; e questo ancor si dee ag-

giugnere, che c'è una varietà sorprendente nella maniera, onde gli Storici raccontano le circostanze di questo tristo, e celebre avvenimento.

Checchè ne sia, il Papa pubblicò un'altra Bolla, ordinando a tutti i Vescovi d'informare contro i Templari, che trovavansi in ogni Provincia, e nominò de' Commissarj per procedere contro tutto l'Ordine. Il Gran Maestro Jacopo de Molis, altri lo chiamano Molay, fu citato a Parigi davanti ai Commissarj, ch'erano l'Arcivescovo di Narbona, i Vescovi di Bayeux di Mende, di Limoges, tre Arcidiaconi di diverse Diocesi; gli si lesse ciò ch'egli avea confessato davanti a' Cardinali, che aveano interrogato. Si fece due volte il segno della Croce, protestando l'orrore, che egli avea del delitti che gli s'imputavano, soggiugnendo, che s'egli fosse stato in libertà avrebbe parlato altrimenti.

Cinquantanove ne furon bruciati nelle Campagne di Parigi presso l'Abadia di S. Antonio, de' quali alcuno non confessò i delitti ond'erano accusati: tutti sostennero sino all'ultimo, che si facevano morire ingiustamente, il che colpì il popolo estremamente. A Sens, dopo un Concilio tenuto dall'Arcivescovo di Rheims, se ne bruciarono nove, i quali pure ritrattarono in morte ciò che aveano dianzi confessato, e protestarono, che il rigor de' tormenti aveagli fatti confessare que' delitti, che non aveano commessi.

A questo Concilio trovaronsi trecento Vescovi senza contare gli Abati e i Priori. Nella prima Sessione, dell' 13. Ottobre, il Papa fece un Discorso, nel quale esposse le tre cause della Convocazione del Concilio. Palsò poi un'anno sino alla seconda Sessione, e fu consumato in Conferenze sopra l'affare dei Templari, e tutti i Vescovi furon di avviso che si dovesse ascoltare ciò che gli accusati avean da produrre per loro discolpa.

Alli 22. Marzo dell'anno seguente 1312. il Papa alla presenza di molti Prelati coi Cardinali, abolì con

sentenza provvisionale l'Ordine dei Templari, riservando a sua disposizione e a quella della Chiesa i loro beni e le loro persone.

Nella seconda Sessione, che si tenne alli 3. Aprile 1312. alla presenza del Re Filippo il Bello, di suo Fratello, e de' suoi tre figliuoli, il Papa pubblicò la soppressione dell'Ordine de' Templari, che avea sussistito centottantaquattro anni. I loro beni furono dati agli Ospitalieri dell'Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano, chiamati oggidì Cavalieri di Malta, toltono i beni situati nei Regni di Castiglia, di Arragona, di Portogallo, di Majorica: imperciocchè furono questi destinati a difesa del Paese contro i Mussulmani. Rispetto alla persona de' Templari, fu regolato, che quelli che fossero giudicati innocenti sarebbero mantenuti colle rendite dell'Ordine; che quelli che avessero confessati i loro delitti sarebbero trattati con indulgenza, e gl'impenitenti puniti rigorosamente: che quelli che avessero sofferto la tortura senza confessare, sarebbero riservati, e separati dagli altri per esser giudicati secondo i Canoni.

Il Gran Maestro, i Commendatori di Normandia e di Aquitania ch'erano stati dapprima condannati da tre Cardinali Legati a perpetuo carcere, perchè aveano confessato i delitti, onde gl'aveano caricati, avendo poi ritrattato la lor confessione, e sostenuto ch'erano innocenti, furono rimessi in mano del Prevosto; e Filippo il Bello, senza chiamar nessun Chierico, e col parere di alcuni, che stavangli a canto, li fece bruciare in un' Isola dov'è adesso la Piazza Dolsina. Persisterono sino alla fine a sostenere la loro innocenza con una costanza che conciliò ad essi la compassione degli assistenti.

Il Papa Clemente V. avea commesso a tutti i Vescovi di recare al Concilio di Vienna memorie di tutti i regolamenti opportuni da farsi per il bene della Chiesa. Di queste Memorie noi ne abbiam due, l'una di Guglielmo Durando, Vescovo di

Menda, e l'altra di un Prelato di cui non si fa il nome; ma ch'è un Opera degna di un gran Vescovo. Quest'ultimo propone diversi mezzi pel ristabilimento della Disciplina, e il taglio di molti abusi: tra gli altri la quantità delle scomuniche per motivi troppo lievi; i viaggi frequenti degli Ecclesiastici a Roma; la quantità dei Benefizj, che la Corte di Roma dava agli Ecclesiastici con pregiudizio del diritto de' Prelati, che sono sopra luogo; la pluralità de' Benefizj, la superfluità della mensa, il lusso degli abiti.

La Memoria del Vescovo di Menda non è men rimarcabile: desidera egli che si richiami l'antichità, e dice, che il parlare contro gli antichi Canoni, egli è un bestemmiamto contro lo Spirito Santo, che gli ha ispirati: vuol egli che si riducano le dispense a giusti limiti: raccomanda la tenuta de' Concilj Provinciali, ec. Egli propone di assegnare la decima parte de' Benefizj a' poveri Scolari, che studiano nelle Università; affine di moltiplicare il numero degli uomini dotti capaci di servir alla Chiesa: egli desidera, che si riformassero anche le Università, affinchè gli Scolari si applicassero seriamente allo studio; che si donasse ai Curati un Libro facile da intendere, dove si mettersero i Canoni penitenziali con una soda istruzione intorno al Sacramento della Penitenza, e degli altri Sacramenti: egli dimanda una seria riforma nella Corte di Roma, nei Vescovi, in tutto il Clero ec.

In questo stesso Concilio, si parlò molto delle esenzioni. I Vescovi dimandavano, che fossero abolite; e che tutti gli Ecclesiastici tanto secolari, che regolari fossero loro soggetti. Questa dimanda eccitò una lunga controversia. 2. Si terminò la celebre differenza di Filippo il Bello col Papa Bonifacio VIII. Il Concilio dichiarò che il Papa Bonifacio, di cui Filippo il Bello avea sempre sollecitata la condanna, come di un Eretico, era sempre stato Cattolico, e che non avea egli fatto nessuna

cosa, che lo rendesse colpevole di Eresia: ma per contentare il Re, il Papa fece un Decreto portante, che non si potesse mai rimproverare al Re, nè a' suoi successori, ciò che egli avea fatto contro Bonifacio.

Il Concilio condannò alcuni errori attribuiti a Giovanni di Oliva, Frate Minore. Fu deciso, che il Figliuolo di Dio avea prese le parti della nostra natura unite insieme, cioè il corpo passibile, e l'anima ragionevole, ch'è essenzialmente la forma del Corpo. Chiunque ardirà sostenere, che l'anima ragionevole non è essenzialmente la forma del corpo umano, dev'esser tenuto per Eretico.

Nella terza e ultima Sessione, alli 6. Maggio, si pubblicò una Costituzione, che il Papa avea fatta per riunire i Frati Minori, le cui divisioni duravano da lungo tempo, e alle quali non potè egli dar fine. Si fecero molti Regolamenti intorno ai Mendicanti. Si regolò a parte a parte la vita che doveano condurre i Monaci neri, e i Canonici Regolari: si condannarono le femmine dette Beguine; si fece un regolamento famoso sopra gli Ospitali, e tra l'altre cose si ordinò, che il governo ne sarebbe affidato ad uomini prudenti, capaci, e di buona riputazione. 2. Il Papa, sempre a nome del Concilio, fece due Costituzioni intorno ai Privilegi dei Religiosi, ed altri Esenti; l'una per difenderli dalle vessazioni dei Prelati; l'altra per troncare gli abusi. Quest'ultima è proibito ai Religiosi sotto pena di scomunica issolato di dar l'estrema Unzione, l'Eucaristia, (e il Viatico) e la Benedizione nuziale senza la permissione espressa del Curato, e di distogliere i Fedeli dal frequentare le loro Parrocchie.

Il Papa confermò lo stabilimento della Festa del SS. Sacramento, istituita dal Papa Urbano IV. Il Concilio per facilitare la conversione degli Indiani, stabilì lo studio delle lingue Orientali. Si ordinò dunque, che nella Corte di Roma, e nelle Università di Parigi, di Oxford, di

Bologna, e di Salamanca, si stabilissero de' Maestri per insegnar le tre Lingue, Ebraica, Arabica, e Caldea; che vi fosser due Maestri per ciascuna, i quali sarebbero stipendiati e mantenuti nella Corte di Roma dal Papa; in Parigi dal Re di Francia; e nell'altre Città dai Prelati, e dai Capitoli del Paese. Il Concilio rivedè la famosa Bolla *Clericis Laicos* di Bonifacio VIII. sopra la immunità dei Chierici colle sue dichiarazioni, e tutto ciò, che n'era seguito; finalmente si ordinò di levar una decima per la Crociata, valdire per ricuperare la Terra Santa. *Baluz. Vit. Pap. p. 43. Villan. l. IX. c. 22. Rainal. 1311. n. 54.*

VINCHESTRE (C. di) *Vintoniense*, l'anno 856. Vi si ordinò in presenza di tre Re di diverse Provincie d'Inghilterra, che in avvenire la decima parte di tutte le Terre apparterebbe alla Chiesa, franche di ogni aggravio, per indennizzarla dal saccheggioamento dei Barbari, o Normandi, che desolavano non men l'Inghilterra che la Francia.

VINCHESTRE (C. di) l'anno 975. da S. Dunstano, per occasione dei turbidi eccitati dai Chierici, ch'egli avea fatti scacciare dalla sua Chiesa per la lor vita scandalosa, i Chierici vi perdettero la causa, e fecero intercedere a lor favore il giovine Re Eduardo, e supplicarono S. Dunstano a rimetterneli; ma non poterono conseguirlo. *T. XI. Conc. p. 721.*

VINCHESTRE (C. di) l'anno 1070. nell'Ottava di Pasqua, alla presenza di Guglielmo il Bastardo, ovvero il Conquistatore. Tre Legati vi presedettero, e vi si depose Stigand di Cantorberì, per aver conservato il Vescovato di Vinchestre coll' Arcivescovato di Cantorberì, per aver usurpata quella Sede vidente l'Arcivescovo Roberto, e aver ricevuto il *Pallio* dall' Antipapa Benedetto. Il celebre Lanfranco fu eletto in sua vece: furon anche deposti alcuni suoi Suffraganei. *Id. p. 1102.*

VINCHESTRE (C. di) l' anno 1072. convocato dal Re Guglielmo. Quindici Vescovi vi si trovarono con Umberto Legato del Papa, e parecchi Abati, e Signori: Vi si esaminò accuratamente la differenza tra i due Vescovi di Cantorberi, e di Yorck. Si provò colla Storia Ecclesiastica, e colla Tradizione dei Popoli, che da S. Agolino primo Vescovo di Cantorberi, fino a cent'quarant'anni, gli Arcivescovi di Cantorberi aveano avuta la Primazia sopra tutta la Gran-Bretagna; che spesso aveano celebrate delle Ordinanze di Vescovi, ed anche dei Concilj nella Città di Yorck; e quindi fu deciso a Quindfor nella Pentecoste appresso, che la Chiesa di Yorck dovea esser soggetta a quella di Cantorberi, e obbedire al suo Arcivescovo, come Primate della Gran-Bretagna. *Id. p. 1211.*

VINCHESTRE (C. di) l' an. 1139. 29. Agosto, tenuto contro il Re Stefano, che avea occupati dei Castelli appartenenti alle Chiese di Satisberj, e di Lincoln, e ne avea fatti carcerare i due Vescovi. Vi fu citato lo stesso Principe. Il Vescovo di Vinchestre si lagnò della ingiuria fatta alla Religione, in quanto che sotto pretesto del fallo dei Vescovi, le Chiese erano state spogliate dei loro beni. Il Legato domandava, che il Re cominciasse dal ristabilire i Vescovi spogliati, che, secondo il diritto comune, non potevano dir le loro ragioni, essendo carcerati. Il Re fece dire a' Vescovi, che nessun fosse ardito di spedir a Roma contro di lui. Il Concilio si sciolse senza conchiuder nulla; imperciocchè il Re non volle sottomettersi al Giudizio dei Prelati; e questi non giudicarono opportuno di far uso delle censure Ecclesiastiche, sì perchè riputavano temeraria cosa scomunicar un Principe senza parteciparlo al Papa, sì perchè si vedevano d'intorno delle spade sguainate. *T. X. C. p. 1015. Fleury.*

VIRSBURG (C. di) *Herbipolense*, l' an. 1130. in Ottobre. In-

nocenzo II. vi fu riconosciuto per Papa in presenza del suo Legato.

VIRSBURG (C. di) l' an. 1166. 27. Maggio (non riconosciuto). L' Imperatore, e quaranta Vescovi, comandovi quelli che non erano ancora Sacrali, giurarono, che non riconoscerrebbero mai il Papa Alessandro, e che starebbero inviolabilmente attaccati a Pasquale, ch'era stato nominato Papa dagli Scismatici alla morte di Ottaviano. Due Inviati d' Inghilterra giurarono a nome dei loro Re, che osserverebbero inviolabilmente tuttociò, che l' Imperatore avesse giurato.

VIRSBURG (C. di) l' anno 1287. 18. Marzo. Il Legato Giovanni, Vescovo di *Tusculum*, assistito da quattro Arcivescovi, da alcuni dei lor Suffraganei, e da molti Abati, vi pubblicò un Regolamento di quarantadue Articoli, nei quali si veggono i disordini che regnavano allora in Allemagna. Tra gli altri, molti Ecclesiastici frequentavano le osterie, giuocavano ai dadi, entravano nei Monasterj di Religiose, giuocavano nei Tornei, mantenevano concubine, entravano nei Benefizj per intrusione fraudolenta, ricevevano Benefizj da mani laiche senza la collazione dell' Ordinario. I Vescovi trascuravano in guisa la visita della lor Diocesi, che si trovavano persone sessagenarie, che non erano Confetmate. Nè minor era il rilassamento presso i Monaci: alcuni portavano abiti secolari, si permetteva troppo facilmente alla Religione di uscire, e di provvedere in particolare al mantenimento, e al vestito loro. Per l' altra parte si dilapidavano i beni degli Ecclesiastici, oltraggiavano le loro persone, erano impunemente uccisi, feriti, mutilati, carcerati: tutti questi disordini erano l' effetto almeno in parte della lunga vacanza dell' Impero della deposizione di Federico II. dal Papa Innocenzo IV. il che avea ridotta l' Allemagna a una vera Anarchia. I Concilj non vi opponevano che delle scomuniche, e degli interdetti; deboli rimedj per mali sì gra-

VI, particolarmente per le violenze, alle quali non si poteva opporre, che la Podestà fecolare. *Tom. XI. C. p. 1319.*

VORCHESTRE (C. di) *Vai-gornienſe*, l'anno 1240. 26. Luglio, dal Vescovo Gualtieri di Chanteloup, il quale vi pubblicò moltissime Costituzioni. Tra l'altre cose vi si ordina, di battezzare sotto condizione in caso dubbio; ma sempre colle tre immersioni. La Confermazione si farà nell'anno della nascita. Proibizione di celebrare la Messa senza aver detto Prima; gli Sponsali non si faranno, che a digiuno: non si osserveranno, nei Matrimonj nè giorni, nè mesi. Se alcuno vorrà confessarsi ad altri, che al proprio Sacerdote, gliene domanderà la permissione, la quale essendo dimandata modestamente non gli sarà negata. *T. XI. C. p. 572.*

VORMS (C. di) *Vormatiense*, l'anno 829. Vi si fece un Capitolare di molti Articoli, de' quali il più considerabile proibisce l'efame, o la prova dell'acqua fredda, praticata fino allora. Noi abbiamo un trattato di Agobardo composto inedito a questi tempi contro tutte le prove, che il popolo chiamava allora *giudizio di Dio*.

VORMS (C. di) l'an. 868. 16. Maggio in presenza di Luigi di Germania: se ne contano ottanta Canonj; ma non si trovano ne' migliori esemplari, che i quarantaquattro primi. *T. VIII. C. p. 941.*

VORMS (C. di) l'an. 1176. 23. Gennaio (non riconosciuto). Il Papa Gregorio VII. vi fu deposto dal Re Enrico, Re di Alemagna, assistito dal Cardinal Ugo, condannato da Gregorio per suoi sregolati costumi, e come fautore de' Simoniaci; il tutto sopra una pretesa Scoria della sua vita, che lo stesso Cardinal Ugo avea recata. Tutti i Vescovi sottoscrissero alla deposizione del Papa; ma la maggior parte contro voglia, e il Re ne scrisse ai Vescovi di Lombardia, della Marca di Ancona, e allo stesso Papa.

Lamb. Hist. pag. 234. Vit. Greg.

VORMS (Assemblea di) l'anno 1122. 8. Settembre. L'Imperatore vi rinunziò alle investiture, e il Papa gli conservò il diritto di dar le regalie, che sono i diritti regj di Giustizia, di Moneta, e di Pedaggio, ovvero altri simili, accordati a Chiese, o a private persone. In tal maniera fu ristabilita la unione dell'Impero, e del Sacerdozio alli 22. Settembre dello stesso anno.

U

URGELLA (C. di) *Urgellititanum*, l'anno 799 tenuto da Leidrado, Arcivescovo di Lion, che Carlomagno avea inviato a Felice con Nefrido di Narbona, Benedetto Abate di Aniano, e parecchi altri tanto Vescovi, che Abati. Persuadettero Felice di Urgella di venir a trovare il Re, prometendogli una intera libertà di produrre in sua presenza i Passi dei Padri, che egli pretendeva favorevoli alla sua opinione. Si tennero molti Concilj per occasione degli errori di Felice Urgellitano.

Y

YACCA in Arragona (C. di) *Jacetanum*, l'anno 1060. in presenza del Re Ramiro. Vi si fecero molti Regolamenti per ristabilire i costumi, e la disciplina, alterati dalle guerre continue, e vi si abolì il rito Gotico, per seguire il Romano. *T. IX. C. p. 1111.*

YORCK (C. di) *Eboracense*, l'anno 1195. 14. e 15. Giugno, da Uberto di Cantorberi, Legato del Papa. Egli vi pubblicò dodici Canonj divisi in diciotto, secondo un'altra Edizione. Lo stesso anno il Papa Celestino III. sospese Gofredo, Arcivescovo di Yorck, d'ogni funzione Vescovile, e dichiarò nulla la scomunica pubblicata dallo stesso Arcivescovo contro alcuni Canonici, che aveano appellato al Papa prima di questa scomunica, ordinando tuttavia di assolverli per maggior

giar sicurezza, *ad majorem cautelan*. Prima di questa non si legge d'altra assoluzione *ad cautelan*.

Del rimanente, non comparisce altro Vescovo in questo Concilio che Uberto; ma vi si vede con esso il Decano, il Cantore, gli Arcidiaconi, e il Cancelliere della stessa Chiesa, con alquanti Canonici, e quasi tutti gli Abati, i Priori, e i Curati della Diocesi. Ecco ciò che v'è di più rimarchevole ne' Canonj.

„ Che il Sacerdote non imponga per
 „ penitenza di far dir Messe. Si bat-
 „ tezzeranno i fanciulli esposti,
 „ quantunque si trovi del sale con
 „ essi, senza timore di reiterate il
 „ Battesimo. Un Diacono non battezzerà, nè darà il Corpo di Gesu-
 „ cristo, o non imporrà la penitenza, che in caso di estrema necessità. T. X. C. p. 1791.

YORCK (C. di) l'anno 1369. da Giovanni Thursbì, che n'era Arcivescovo, e assistito dai suoi Suffraganei. Fu raunato a Throp vicino a Yorck. Vi si fecero dieci Canonj. Tra l'altre cose, si proibì di tenere nei cimiterj Mercati, Litigi, Giuochi. Fu tassato lo stipendio annuo dei Curati, e degli altri Sacerdoti. Le cause matrimoniali non saranno giudicate, che da uomini capaci, e periti *in jure*. T. XI. C. p. 1482.

ZEUGMA (Concilio nell'Eufrasia tenuto a) l'anno 427. (non riconosciuto) raunato da Teodoro. Vi s'impiegarono tutti i mezzi possibili per viuere la ostinazione di Alessandro di Ierapoli, che avea rotta la comunione con Giovanni di Antiochia, perchè quest'ultimo avea fatta la sua pace con S. Cirillo; ma inutilmente. Dichiarò, ch'egli non poteva entrare in certe condiscendenze, che sotto pretesto della pace ferivano, diceva egli, la Religione; che non v'era autorità, che potesse obbligarlo ad abbracciare la Comunione dell'empio, perchè egli voleva conservare la sua Fede pura da ogni miscuglio di Eresia, senza riflettere, che se la Eresia ci lorda, ci lordano assai più lo Scisma, e i falsi sospetti, contro la fede dei nostri Padri. Par, che egli non avesse lume bastevole per vedere la verità nella Lettera di S. Cirillo, che fu letta in questo Concilio, e che si trovò perfettamente Cattolica. Ma questo stesso Concilio non volle approvare la deposizione di Nestorio, e ancor meno gli Anatematismi di S. Cirillo, che Teodoro condannava, biasimandovi tra le altre cose l'unione ipostatica, che la Chiesa ciò nulla ostante abbatteva. C. App. p. 802.

SOMMA DE' CANONI

PIU' PRINCIPALI

PER ORDINE ALFABETICO DELLE MATERIE.

A B

A B



BADESSA. Un' Abadessa non avrà due Monasterj. Non uscirà dal suo Monastero, se non per occasione di guerra, o per comando del Re, e di consenso del Vescovo. *C. di Veronon. an. 755. can. 6.*

ABATI, ovvero Capi de' Monasterj. Gli Abati faranno soggetti ai Vescovi, che li corregeranno se mancano contro la Regola, e gli tagneranno una volta l'anno. *C. di Orleans, an. 511. can. 19.*

Gli Abati sono soggetti alla correzione del Vescovo, che può anche deporli. *C. di Epauona, an. 517. can. 19.*

Non si ordinerà nessun Abate, il qual non abbia lungo tempo praticata la vita Monastica; e il Monaco, che sarà ricaduto pubblicamente in un delitto d'imputità non potrà esser Abate. Lo stesso sarà delle Religiose. *C. di Rouen, an. 1074. can. 2.*

Non è permesso agli Abati di negar ai Monaci la libertà di passare ad una più stretta osservanza, nè di mandar Monaci da un Monastero all'altro, se non per causa grave, e approvata dal Vescovo. *Id. can. 3.*

ABITO ECCLESIASTICO. Più volte son pervenuti a noi de' lamenti per parte dei Laici, intorno agli abiti immodesti di alcuni Religiosi, ovvero Ecclesiastici secolari. Del qual abuso ne prendono tanto scandalo, che non solamente non rispettano più questi Ecclesiastici, ma non credono di dover loro deferire più che a Laici, poichè non si distinguono in altro da essi, se non forse in quanto

sono più fregolati. Il perchè noi ordiniamo, che i Vescovi portino abiti lunghi, e di sopra un camice, (cioè un rocchetto) quando escano di casa a piedi, ed anche in casa, quando danno udienza ad estranei. *C. di Montpellier, an. 1215. can. 2.*

Gli abiti de' Chierici non faranno sì corti, che gli rendano ridicoli, ma gli avranno almen fino a mezza gamba. *C. di Later. an. 1268. c. 4.*

Tutti gli Ecclesiastici, che saranno negli Ordini sacri, o che possederanno qualche Dignità, Personari, Uffizj, o Benefizj Ecclesiastici, di qualunque sorta sieno; se dopo esserne stati avvertiti dal loro Vescovo, o per suo pubblico Decreto, non portano l'abito chericale convenevole all'ordin loro e dignità, devono esser costretti a farlo colla sospensione degli Ordini loro, Uffizj, e Benefizj, e colla sottrazione dei frutti e rendite di quelli; e di più, se dopo essere stati una volta ripresi cadono nello stesso difetto, colla privazione dei loro Uffizj, e Benefizj, secondo la Costituzione di Clemente V. pubblicata al Concilio di Vienna, che comincia: *Quoniam innovando. Cone. di Trento Sess. 14. Decr. de Refor. l. 6.*

Che gli abiti dei Chierici discendano sino a terra, che non abbiano un'ampiezza eccedente; che non siano nemmeno troppo stretti, ma che osservandovi la decenza, non si trascuri la modestia: in una parola, che si eviti ogni orrore il gusto del fasto, e l'amor delle comparse. *C. di Parigi, an. 1528. c. 24.*

ABORTO. Le donne, che per far perire il frutto della loro distolutezza procurano l'Aborto, non si

de-

devono comunicare, se non nel fin della vita, secondo l' antica regola; ma noi abbiamo creduto più umano di regolare la lor penitenza per dieci anni. *Conc. di Ancira, an. 314. c. 12.*

Quelli che avranno fatto perire il frutto del loro adulterio, non riceveranno la comunione, se non in capo a sette anni, e non cesseranno di far penitenza tutta la vita. *C. di Lerida, an. 524. c. 1.*

ADULTERIO (Penitenza per l'). La penitenza per l' Adulterio è di quindici anni; cioè quattro piangente, cinque uditore, quattro prostrato, due consistente. Le donne adultere non sono sottomesse alla pubblica penitenza, per non esporle ad esser punite di morte; ma son private della comunione sin tanto ch'è sia compito il tempo della lor penitenza, standosene in piedi nelle preghiere. L' uom maritato peccando con una donna, che non è maritata, non è punito come adultero. *Can. di S. Basilio nelle sue Pistole Canon.*

Quegli che avrà commesso l' adulterio, o sofferto, che la sua moglie lo commetta, farà sett' anni di penitenza. *Conc. di Ancira, an. 314. c. 20.*

Se un Fedele è caduto in adulterio, e dopo essere stato messo in penitenza ricade in fornicazione, non riceverà la comunione nemmeno in fine. *C. di Elvira. c. 47.*

Se un Fedele maritato ha commesso più volte adulterio, si andrà a trovarlo in punto di morte; s' egli promette di cessare, gli si darà la Comunione. S' egli risana, e ricade, non si comporterà che egli si prenda giuoco d' avvantaggio della comunione. Se un uomo maritato cade una volta, farà cinque anni di penitenza: e così la moglie. *Id. can. 69.*

Il marito complice dell' adulterio di sua moglie, non riceverà la Comunione nemmeno in morte: s' egli la lascia, farà ammesso dopo dieci anni. *Id. can. 65.*

Se una donna impregnata per a-

dulterio, fa perire il suo frutto, le sarà negata la Comunione anche in fine; e ciò pel doppio delitto. Lo stesso si farà, se visse in adulterio fino alla morte: che se lo avrà abbandonato, riceverà la Comunione dopo dieci anni di penitenza. *Id.*

Una Carecmena, che avrà soffocato il suo frutto concepito in adulterio, riceverà il Battesimo in fine. *Can. 63.*

Se una Vedova sposa la persona, colla quale avrà ella peccato, sarà ammessa alla Comunione; se la lascia per isposare un altro, non avrà la Comunione nemmeno in morte. *Can. 64.*

Se si scuopre, che un Vescovo, un Prete, o un Diacono abbia commesso adulterio dopo la sua Ordinazione; non riceverà la Comunione, nemmeno in morte, tanto pel delitto, che per lo scandalo. *Id. c. 19.*

ALTARI. Si devono levar via gli Altari consagrati in memoria de' Martiri senza prova certa, o sopra supposte rivelazioni. *Vedi C. di Cartagine, nel 400. can. 14.*

Non si devono dire all' Altare nè Prefazj, nè altre preghiere, che quelle, che saranno state raccolte da più valentuomini, e che saranno approvate nel Concilio. *C. Gen. di Africa in Cartagine, an. 407. c. 53. Vedi Ministri degli Altari.*

AMMINISTRAZIONE DELLE COSE SANTE. L' amministrazione delle cose Sante, o Spirituali dev' esser gratuita. Noi proibiamo, che si esiga qualunque menoma cosa per la Santa Cresima, ovvero pegli Oglj Santi, per il Battesimo, per la Penitenza, per le visite che si fanno agl' inferni, per la Estrema Unzione, per la Comunione del Corpo di Gesucristo, o per la sepoltura. *C. di Londra, an. 1125. c. 1.*

Siccome tutto dee farsi nella Chiesa per un principio di carità, e che ci corre obbligo di amministrare gratuitamente ciò, che gratuitamente si ha ricevuto; per questo è orribil cosa il sentir a dire, che la Venalità sia praticata in certe Chiese a tal segno che si esige qualche co-

fa per metter in possesso, e stabilire nelle lor Sedi i Vescovi, gli Abati, e gli altri Ecclesiastici, qualunque siano, o per introdurre e ricevere i Preti nella Chiesa; come per la sepoltura, e gli Uffizj de' Morti, e per la benedizione di quelli, che si maritano, ed eziandio pegli altri Sacramenti; in guisa, che i poveri ne son privati, se non trovano di che riempir le mani di colui, che dee loro amministrarli; il perchè noi proibiamo con tutto il rigore di metter in uso per l'avvenire tutte queste pratiche, e di esigere qualunque menoma cosa, per l'istallazione, e per ammettere al possesso le persone Ecclesiastiche, o per l'Ordinazione de' Preti, la sepoltura de' Morti, la benedizione di quelli che si maritano, o finalmente pegli altri Sacramenti. Che se alcuno fosse sì temerario, che violasse questo comando, sappia, che farà egli punito siccome Gezi, il cui delitto egli imita colle sue vergognose azioni. *C. Generale di Later. an. 1215.*

L'Ordine Ecclesiastico dovendo esser lontano da ogni sospetto di avarizia, nè i Vescovi, nè i loro Uffiziali prenderanno nulla per la collazione di qualsivoglia Ordine, nemmeno per la Tonfura Clericale, nè per le Dimissorie, ovvero Lettere testimoniali, tanto per il sigillo, come per qualunque altra carta, quand'anche gli fosse offerto spontaneamente.

Quanto ai Cancellieri, solamente in que' luoghi dove non è in vigore il costume lodevole di non prender nulla, non potranno prendere, che la decima parte di uno scudo d'oro *minus auti* per ogni Dimissoria, ovver Lettera testimoniale, purchè però non siavi nessun salario assegnato all' esercizio delle lor cariche; e il Vescovo non potrà nè direttamente, nè indirettamente trar nessun profitto sopra i detti Cancellieri nella collazione degli Ordini: Cassando, e annullando qualunque statuto, e consuetudine, eziandio *ab immemotabili*, e in qualsivoglia luogo;

come piuttosto abusi, e corruttele, che odorano più di Simonia, che non di legittime costumanze; e chi facesse altrimenti, tanto quelli che daranno, come quelli che riceveranno, incorreranno realmente, e di fatto, oltre la vendetta di Dio, le pene contro i Simoniaci inflitte dai sacri Canoni, e da molte Costituzioni di Sommi Pontefici. *C. di Trento, Sess. 24. de Reform. can. 34.*

ANNATE. Il S. Concilio generale di Basilea legittimamente ratunato nello Spirito Santo, e rappresentante la Chiesa universale, ordina in nome dello stesso Spirito Santo, che in tutto ciò che concerne la Corte di Roma, e altrove, la conferma delle Elezioni, ammissioni, postulazioni, e presentazioni, la provvisione, collazione, disposizione, elezione, postulazione, e presentazione, che far debbono i Laici; istituzioni, istallazioni, e Investiture delle Chiese Cattedrali, Metropolitane, Monasterj, Dignità, Benefizj, Uffizj Ecclesiastici, qualunque siano, Ordini Sacri, Benedizioni, Concessioni di Pallio, non si esigerà nessuna retribuzione nè prima, nè dopo, a titolo di Bolle, di Sigillo, di Aniate comuni, di minuti servigi, di primi frutti, di porto, o sotto qualsivoglia altro titolo, colore, e pretesto, per ragione di qualunque consuetudine, privilegio, e statuto, per nessuna causa nè direttamente, nè indirettamente: permettendo a' Notaj, Abbreviatori, facitori di registri, di prendere un salario ragionevole per la loro spedizione. Che se alcuno contravverrà a questo Canone, esigendo, dando, o promettendo, incorrerà la pena portata contro i Simoniaci, e non avrà nessun titolo, nè diritto sopra i Benefizj acquistati a quel modo. Parimenti le obbligazioni, promesse, censure, e mandati, e tutto ciò, che fosse fatto in pregiudizio di questo Decreto, non avrà nessuna forza, e sarà riputato nullo; e quand' anche, Dio non voglia, il Pontefice Romano, che dee più d'ogni altro osservare i Sacri

Canoni, scandalezasse la Chiesa, facendo qualche cosa contro questo Decreto, sia egli denunziato al Concilio Generale; quanto agli altri saranno puniti in una maniera proporzionata al lor fallo a norma de' Sacri Canoni. *C. di Basilea, Sess. 21.*

Si dee osservare, che questo Decreto fu inserito nella Prammatica Sanzione, la qual essendo poi stata abolita dal Concordato, le Annate susistettero; ma furono ridotte a' Benefizj Concistoriali.

* Chianansi annate le somme che si pagano alla Camera Apostolica a Roma, per tutto il Cristianesimo, sopra le rendite del primo anno de' Benefizj vacanti, come Arcivescovadi, Vescovadi, Abazie, Priorati, ed altri. Si cominciò ai tempi di Clemente V. a far pagare questo dinaro, valdine da quattro secoli incirca.

APOSTATI. Quelli che dopo aver apostatato si presentano alla Chiesa, nemmen per dimandar la penitenza, e che dimandano la Comunione essendo infermi, non devono esser ascoltati, e si dee lor rifiutare, se non fosse, che tornati in salute facciano frutti degni di penitenza. *C. di Arles, can. 22.*

Quelli che hanno apostatato senza violenza, senza perdita delle sostanze, senza pericolo, o niente di somigliante, siccome avvenne sotto la tirannia di Licino, il Concilio giudica bene di usar verso di essi indulgenza, benchè ne siano indegni. Quelli dunque che si pentiranno sinceramente, staranno tre anni tra gli uditori, quantunque Fedeli, sett'anni prostrati, e per due anni parteciperanno delle preghiere del Popolo senza offrire. *primo Conc. Gen. di Nicea, can. 10.*

Quelli che essendo stati chiamati dalla grazia, e avendo dapprincipio mostrato del fervore, e abbandonati i loro impieghi (durante la persecuzione, e per non opporsi alla idolatria) son tornati poi al vomito agguita de' cani, sino a dar del dinaro, e de' regali per riempire nelle lor cariche, questi staranno dieci an-

ni prostrati, dopo esser stati tre anni udienti; ma soprattutto bisogna esaminare le loro disposizioni, e il genere della lor penitenza: imperciocchè quelli, che vivono in timore, nelle lagrime, nelle penalità, nelle buone opere, e che dan prova della lor Conversione, non coll'etero, ma cogli effetti; questi avendo adempito il lor tempo di udienti potranno partecipar alle preghiere; sarà libero al Vescovo di usar verso di loro molta indulgenza; ma quelli, che avran mostrato della indifferenza, e che crederanno che l'etero di entrar nella Chiesa bastasse, per la lor conversione, questi adempiranno il lor tempo tutto intero. *Id.* L'Apostata che ha rinunziato a Gesucristo starà tutta la vita nello stato dei piangenti, ma alla morte se gli accorderà la penitenza, e gli si darà la Comunione con fiducia nella misericordia di Dio. *Can. di S. Basil. nelle sue Epi. can.*

Gli Apostati che ritornano alla Idolatria saranno privati dei Sacramenti: solamente saranno riconciliati alla morte, se passano tutto il resto della lor vita in penitenza. *Decr. di S. Siricio, an. 384.*

Noi abbiam giudicato di non dover toglier del tutto agli Apostati la speranza della Comunione, per timore, che la loro disperazione non rendesse la lor caduta ancora peggiore, e che vedendo la Chiesa chiusa per essi, non ritornino al secolo per vivere da Pagani. Contuttociò noi crediamo che si debba tirar in lungo la lor penitenza, pregar per essi con lagrime il Padre delle misericordie, ed esaminar le cause, la volontà, e i bisogni di ogni privato. *Dec. del I. Conc. Castag. tenuto da S. Cipriano verso l'an. 251.* Questo decreto fu ridotto in molti articoli, o Canoni, che furon poi chiamati *Penitenziali*, i quali regolavano la condotta de' Vescovi riguardo ai Peccatori penitenti, secondo i diversi gradi dei peccati.

APPELLAZIONI. Le Appellazioni si faranno per gradi davanti gli Ordinarj: dall' Arcidiacono al Vescovo.

va, dal Vescovo all' Arcivescovo, dall' Arcivescovo al Primate, se ve n'è; se non ve n'è, si appellerà al Concilio Provinciale. In caso d'appello da un Giudice, che non ha superiore, e in aspettazione della tenuta del Concilio Provinciale; l' Appellante scomunicato potrà ricever l'assoluzione & cautela dal Vescovo Anziano della Provincia. Se si appella da quello, che ha Giurisdizione sopra gli Esenti, ed il cui appello, secondo il costume, fosse portato alla S. Sede, si porterà al Concilio Provinciale. *C. di Parigi, anno 1488. tit. 42*

Le Appellazioni, che non tendono che a tirar in lungo le liti, siano troncate; e non sarà permesso di appellare ad altro Giudice, avanti che il primo abbia deciso e conchiuso. Quegli che appellerà a quel modo, sarà condannato a un' amenda di quindici fiorini d' oro. *C. di Basilea, Sess. 20.*

Le Cause saranno tutte terminate sopra luogo; toltone le Cause maggiori, o quelle delle Elezioni, delle Cattedrali e dei Monasteri, che per la soggezione loro immediata son devolute alla S. Sede. Proibizione di appellare al Papa, *omnino modo*, ommettendo l' Ordinario, nè di appellare da qualunque interlocutoria prima della Sentenza definitiva; e in caso di appello alla S. Sede, il Papa commetterà de' Giudici sopra i luoghi. *Id. Sess. 31.*

ARCIDIACONI. Gli Arcidiaconi non eserciteranno dominio sopra i Curati, e non esigeranno nessun censo. *C. di Cajon, an. 813. c. 15.*

ARCIPRETI. Gli Arcipreti visiteranno tutti i Capi di famiglia, affinchè quelli, che commettono dei peccati pubblici, facciano penitenza pubblica. Quanto ai peccati segreti, si confesseranno a quelli, che saranno scelti dal Vescovo, o dall' Arciprete. *C. di Parigi, an. 850. c. 6.*

Gli Arcipreti, e gli Arcidiaconi, ovvero altri Giudici Ecclesiastici, non avranno fuori della Città, nè

Uffiziali, nè Luogotenenti, ma citeranno la loro giurisdizione in persona sotto pena di nullità. *C. di Tours, an. 1219. c. 9.*

ARCIVESCOVI. Gli Arcivescovi saranno obbligati a tener ogni anno il lor Concilio Provinciale; di assistervi in persona coi lor Suffraganei, e gli altri, che sono soliti d' intervenire. In caso d' impedimento legittimo, manderanno a proprie spese lor Deputati, con sufficiente autorità. Se l' Arcivescovo ricusa, o differisce di convocare il Concilio, quegli tra suoi Suffraganei, che tiene il primo posto nella Provincia, sarà tenuto di convocarlo, e di presiedervi. *C. di Parigi, an. 1408 art. 1.*

ASSEMBLEA ECCLESIASTICA. E' proibito di tener Assemblee particolari per farci le funzioni Ecclesiastiche senza la presenza di un Sacerdote, e il consenso del Vescovo. *C. di Gangres c. 5.*

ASTINENZA DALLA CARNE. La Chiesa non ha prescritto nulla di contrario a S. Paolo, allora quando proibì l' uso di certe vivande in certi giorni; poichè non le ha riguardate, come immonde, ma solamente ebbe in vista, che l'astinenza da queste vivande in certi giorni poteva contribuire a mortificare la carne. *C. di Colonia, an. 1536. Tit. delle Costituzioni della Chiesa.*

B

BALLO. Il Ballo è proibito a tutti quelli, che assistono alle nozze; si permette lor solamente di far un passo modesto, come conviene a Cristiani. *Conc. di Laodicea, anno 367. can. 54.*

I Balli pubblici di donne, il travestirsi l' uomo da donna, e la donna da uomo, l' uso delle maschere, comiche, satiriche, o tragiche son proibiti. *C. in Trullo, an. 692. can. 62. Vedi Spettacoli.*

BASTARDI. Che quelli, che non sono legittimi, non siano promossi agli Ordini sacri purchè non si facciano

126
B A
Monzeli, o non vivano in qualche Congregazione di Canonici regolari, ma che non ottengano mai la Prelatura. *C. di Poitiers, an. 1078. can. 8.*

Essendo conveniente cosa, che la memoria della inconuenza dei Padri non sia rinnovata dalla presenza de' figliuoli ne' luoghi a Dio consagrati, ch' esigono una purezza e una santità eminente; non sarà permesso a' figliuoli illegittimi de' Chierici di possedere nessun Benefizio nelle Chiese, dove ne possiedono, o ne han posseduto i loro Padri; quand' anche non fosse un Benefizio della stessa specie; nè di esercitare nessun impiego nelle stesse Chiese, nè di ricevere nessuna pensione sopra i benefici dei loro Padri: e qualunque dispensa ottenuta in tal proposito sarà riguardata come furtiva. *C. di Trento Sess. 25. de' reformat. c. 15.*

BATTESIMO DE' FANCIULLI.

Conciosiachè non abbia Dio avuto riguardo nè ad età, nè a persone, e la Circoncisione non fosse che una figura del Mistero di Gesucristo, quindi i Vescovi, per quanto dipende da essi, non debbono escludere chicchessia dal Battesimo, e dalla grazia di Dio. *Conc. III. Cartagin. sotto S. Cipr. contra Fid. Colui non credeva, che si potessero battezzate prima dell'ottavo giorno i bambini, a tenor della Legge della Circoncisione. Ma, dice S. Cristiano nella sua Lettera a Fido, se i più gran peccatori venendo alla fede ricevono la remissione de' peccati, e il Battesimo, quanto meno si dee recusarlo a un fanciullo appena nato, e che altra colpa non ha, che di esser nato di Adamo, secondo la Carne, e che per la sua prima nascita contrastasse il contagio dell'antica morte? Dev'egli aver tanto più facile accesso alla remissione de' peccati, quanto che non già i delitti suoi propri, ma l'altrui fallo gli vien rimesso.*

Quelli che cominciano a convertirsi alla fede, se sono di buoni costumi, debbono esser ammessi in fra

B A
due anni alla grazia del Battesimo, se la infermità non obbliga a sovvenirli più presto. *C. di Elvira 3. Scoloro. can. 42.*

Chiunque dice, che non bisogna battezzare i fanciulli neonati, o che quantunque si battezzino per la remissione de' peccati, non traggono da Adamo nessun peccato originale, che non dev'essere cpiato colla rigenerazione, donde ne siegue, che la forma del Battesimo per la remissione de' peccati è falsa, riguardo a loro, sia anatema. *C. di Cartag. an. 418.*

Essendo la fede Cristiana stabilita dappertutto, e battezzandosi i fanciulli avanti l'uso della ragione, è necessario supplire alle istruzioni, delle quali non sono capaci; e non si può deplorare abbastanza la negligenza, che ne ha fatto cessar il collume. *VI. C. di Parigi, an. 829. can. 6.*

Il Sacramento del Battesimo conferito da chiunque secondo la forma della Chiesa, è necessario per la salute tanto ai fanciulli, quanto agli adulti; e se dopo il Battesimo alcuno cade in peccato, può sempre esser rialzato con una vera penitenza. *IV. C. Gen. di Later. an. 1215. can. 2.*

Se alcuno dirà, che il Battesimo di S. Giovanni avea la stessa virtù che il Battesimo di Gesucristo, sia anatema. *C. di Trent. Sess. 7. can. 1.*

Se alcun dirà, che l'acqua vera e naturale non è di necessità pel Sacramento del Battesimo, e per tal motivo torce a qualche spiegazione metaforica quelle parole di Nostro Signor Gesucristo: *Se alcuno non rinasce dall'acqua, e dallo Spirito Santo: sia anatema. Id. c. 2.*

Se alcun dirà, che la Chiesa Romana, ch'è la Madre e la Maestra di tutte le Chiese, non insegna la vera Dottrina intorno al Sacramento del Battesimo, sia anatema. *C. 3.*

Se alcun dirà, che il Battesimo, dato eziandio dagli Eretici, in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo, con intenzione di

fare ciò che fa la Chiesa, non è vero Battesimo, sia anatema. *Can. 4.*

Se alcun dirà, che il Battesimo è libero, val dire non necessario per la salute, sia anatema. *Can. 5.*

Se alcun dirà, che un' uom battezzato non può, quando il volesse, perder la grazia, qualunque peccato egli commetta, tollone di non voler credere, sia anatema. *Can. 6.*

Se alcun dirà, che quelli che son battezzati, non contraggono per il Battesimo, che l' obbligo della sola fede, e non della osservanza di tutta la legge di Gesucristo, sia anatema. *Can. 7.*

Se alcun dirà, che quelli che son battezzati, sono talmente liberi ed efenci da tutti i precetti della Santa Chiesa, tauto da quelli che sono scritti, quanto da quelli che ci vengono per tradizione; che non sono obbligati ad osservarli, purchè non abbiano eglino stessi voluto di buon grado sottomettersivisi, sia anatema. *Can. 8.*

Se alcun dirà, che bisogna in tal guisa richiamar gli uomini alla memoria del loro Battesimo, sicchè facciano lor comprendere, che tutti i voti che si fanno di poi, son vani ed inutili, a motivo della promessa fatta già nel Battesimo; come se per questi voti si derogasse e alla fede che si è abbracciata, e allo stesso Battesimo, sia anatema. *Can. 9.*

Se alcuno dirà, che per la sola rimembranza, e per la fede del Battesimo, tutti i peccati che si commettono dopo, o son rimessi, o diventano veniali, sia anatema. *Can. 10.*

Se alcun dirà, che il Battesimo bene e debitamente conferito, dev' essere reiterato nella persona di chi avendo rinunziato alla fede di Gesucristo presso gl' Infedeli, si converte a penitenta, sia anatema. *Can. 11.*

Se alcun dirà, che nessuno dev' esser battezzato, se non in quella età, che ne fu Gesucristo, ovvero in punto di morte, sia anatema. *Can. 12.*

Se alcun dirà, che i fanciulli do-

po il loro Battesimo non devono esser messi nel numero de' fedeli, perchè non son capaci di far Atti di Fede: e che per questo debbono esser ribattezzati, giunti che siano alla età del discernimento; ovvero ch' è meglio non battezzarli, che battezzarli nella sola fede della Chiesa, prima che possano credere con un Atto di Fede da lor prodotto, sia anatema. *Can. 13.*

Se alcun dirà, che i bambini così battezzati, debbono quando son grandi, esser interrogati, se vogliono mantenere, e ratificare ciò che i lor Padri han promesso per essi, quando furono battezzati; e che se rispondono di no, bisogna lasciarli in libertà senza costingerli a vivere da Cristiani con nessun' altra pena, che colla esclusione dalla partecipazione della Eucaristia, e degli altri Sacramenti sinattantochè vengano a respicenza, sia anatema. *Can. 14.*

BENEFIZJ. Origine de' Benefizj. E' permesso a' Sacerdoti, e a' Chierici, tanto della Città, quanto della Diocesi, di ritenere i beni della Chiesa (val dire di riceverne i fondi in usufrutto) con permissione del Vescovo, salvi i diritti della Chiesa, e senza poterli vendere, nè donare, sotto pena d' indennizzare la Chiesa, del proprio, e di esser privati della Comunione. *C. di Agade, an. 506. c. 22.*

Se il Vescovo ha dato delle terre per qualche tempo da coltivare a' Chierici, o a' Monaci, apparterranno queste sempre alla Chiesa, senza che si possa allegare la prescrizione. *I. C. di Orleans, an. 511. c. 23.*

La pluralità de' Benefizj è proibita. *C. di Londra 1122. e III. Conc. di Later. Gen an. 1179.*

Proibizione di divider le Prebende e le dignità Ecclesiastiche, particolarmente i minori Benefizj. *C. di Tours, an. 1163, can. 1.*

Non si daranno a' fanciulli Benefizj con cura d' anime, nè a' figliuoli di Preti le Chiese de' Padri loro. *C. di Avranches, an. 1172. c. 1. 2.*

Proibizione di conferire, e di pro-

mettore Benefizj prima che vachino, per non dar luogo di desiderare la morte del Titolare. *III. Conc. di Later. Gen. can. 8.*

I Benefizj vacanti saranno conferiti dentro sei mesi, altrimenti il Capitolo supplirà alla negligenza del Vescovo, il Vescovo a quella del Capitolo, e il Metropolitano a quella dell' uojo e, dell' altro. *Ibid.*

I Vescovi non conferiranno i Benefizj, che a persone degne: Se ne prenderà esatta informazione nel Concilio Provinciale. Il Prelato che si troverà ancora in diserto, dopo essere stato ripreso due volte, sarà sospeso dal Concilio dalla Collazione del Benefizio, e la sospensione non potrà esser tolta, se non dal Papa o dal Patriarca. *IV. Conc. Later. an. 1215. can. 27. V. Pluralità di Benefizj.*

Quelli che son provveduti di Benefizj con cura d' anime saranno costretti colla sottrazione delle lor rendite, a farsi ordinar Preti a suo tempo. *Conc. di Beziers, an. 1233. can. 12. V. Collatore.*

Ordine a tutti i Benefiziati di rifare sollecitamente le Fabbriche, se no, il Vescovo lo farà eseguire a spese del Titolare. *Conc. di Lion. an. 1268. can. 18.*

I Benefizj vacanti nella Corte di Roma possono esser conferiti dall' Ordinatoio dopo un mese di vacanza. *C. Gen. di Lion, an. 1274. can. 3.*

Non si faccia nè dono, nè promessa di ministero Ecclesiastico, di Benefizj, o di Governi di Chiese, che non sono ancora vacanti, perchè non vaji, che si desidera la morte di chi si speta d' occupare il luogo. *III. Conc. Gen. Later. can. 8.*

Il Benefiziato che starà un anno scomunicato, perderà il Benefizio. *C. di Bourges, an. 1286. can. 9.*

La cupidigia dei beni temporali dev' esser del tutto svelta, e fradiciata dal Clero, come pur l' ambizione, che fa cercar i Benefizj Ecclesiastici. *C. di Milano, can. 8.*

Si eleggeranno persone degne, di buoni costumi, e di età competente

per occupare i Benefizj; i Vescovi di ventisette anni, e gli Abati di ventidue. Il Cardinale incaricato di far il rapporto della elezione, postulazione, o provvisione, prima di proporre la persona eletta nel Concistoro, s' indirizzerà al Cardinal più anziano di ogni Ordine, per esaminar il tutto, udir gli oppositori, se ve ne sono, consular de' Testimonj degni di fede, e farne il suo rapporto al Concistoro. *V. Conc. Later. an. 1514. Sess. 9. Dec. de Reform.*

Nessuno sarà promosso a qualsivisia dignità con cura d' anime, che non sia giunto almeno alla età di venticinque anni, che non abbia passato qualche tempo nell' Ordine Clericale, e che non sia commendabile per l' integrità de' costumi, e per una capacità sufficiente, onde adempiere le funzioni. *Conc. di Trent. Sess. 24. de Ref. can. 12.*

I Benefiziati saranno tenuti di far, in mano del Vescovo, o del suo Vicario generale, o del suo Ufficiale, profession pubblica della lor Fede, nel termine di due mesi, dal giorno che avran preso il possesso, giurando e promettendo di starcene, e di persistere nella obbedienza della Chiesa Romana. Quelli, che saranno provveduti di Canonicati, o dignità nelle Cattedrali, saran tenuti di far lo stesso. *Ibid.*

I Benefizj, principalmente quelli con cura d' anime, saranno conferiti a persone degne e idonee, e che possino risiedere sopra il luogo, ed esercitare da sè le loro funzioni. *C. di Trent. Sess. 7. de Refor. can. 3.*

Chiunque in avvenire presumerà di tener a un tempo più Cure, o altri Benefizj incompatibili, o sia per via di unione sua vita durante, o di commenda perpetua, o sotto qualunque altro nome o titolo, contro i Sacri Canonj, sarà privato ipsojure, dei detti Benefizj. *Ibid. can. 4.*

Quelli che saran nominati a qualche Benefizio, e da qualsivoglia persona, non potran essere confermati, nè messi in possesso, se prima non saranno stati esaminati e messi in pos-

teso dagli Ordinarij de' luoghi, tollone quelli che saran presentati, o nominati dalle Univerfità. *Id. can. 13.*

Le persone costituire in dignità Ecclesiastica non son chiamate a cercar i lor comodi, nè a vivere tra le ricchezze, o nel lusso, ma piuttosto a travagliar fedelmente, e a sostener coraggiosamente tutte le difficoltà, che s'incontrano per adempire agli obblighi de' Beneficj, onde son egli- no incaricati. *Conc. di Trento Sess. 23. De Res. can. 1. V. Rendite de' Beneficj, e impiego di quelle.*

BENI DELLA CHIESA. I beni della Chiesa devono esser conservati con tutta l'attenzione, e la fedeltà possibile davanti a Dio, che vede e giudica tutto. Devono esser governati col giudicio e coll'autorità del Vescovo, a cui tutto il popolo e le anime de' Fedeli son affidate. Ciò che appartiene alla Chiesa dev'esser noto particolarmente ai Preti, e ai Diaconi, e niente dev'esser loro nascosto. In guisa che, se il Vescovo vien a morire, si sappia chiaramente ciò che appartiene alla Chiesa, affinchè niente vada perduto, o dissipato, e i beni particolari del Vescovo non s'ano imbarazzati, sotto pretesto degli affari della Chiesa; imperciocchè è giusto, davanti a Dio, e davanti agli uomini lasciar i beni propri del Vescovo a quelli, a favor dei quali ne avrà disposto, e di conservare alla Chiesa ciò che è suo. *Conc. di Antioch. an. 341. can. 24.*

Il Vescovo deve avere la disposizione de' Beni della Chiesa per dispensarli a tutti quelli, che ne hanno bisogno, con tutta la religione, e col possibile timor di Dio. Prenderà egli pei suoi bisogni, se gli occorre, ciò ch'è necessario per lui, e pei Fratelli, a' quali usa l'ospitalità, in guisa che non manchino di nulla, secondo quelle parole del divino Appostolo: *Avendo di che nutrirvi, e coprirvi, siamne contenti.* Che s'egli non se ne contenta, e impiega i beni della Chiesa per uso proprio, s'egli amministra i be-

ni della Chiesa senza parteciparlo a' Preti e a' Diaconi, dando l'autorità a' suoi Domestici, ai suoi Parenti, ai suoi Fratelli, ai suoi Figliuoli, in guisa che gli affari della Chiesa ne s'ano segretamente danneggiati, nè renderà conto al Concilio della Provincia. Che se altronde il Vescovo e i Preti sono in cattiva riputazione, come quelli che volgono a' lor profitti i beni della Chiesa, in guisa che ne patiscano i poveri, e la Religione ne sia screditata, saranno anche in tal caso corretti secondo il giudicio del Concilio. *can. 25.*

A tenor delle regole antiche, si devono far quattro parti delle rendite della Chiesa, e delle obbligazioni, la prima delle quali si assegna al Vescovo, la seconda a' Chierici, la terza ai Poveri, la quarta alle Fabbriche; val dite agli Edifizj. *Decretale di Papa Gelasio, an. 492. can. 27.*

Quelli che ritengono ciò, che i lor parenti hanno dato alle Chiese, ovvero ai Monasterj, saranno esclusi dalla Chiesa, finattantochè lo restituiscano, come quelli che son omicidi di Poveri. *Conc. di Agdi, an. 506. can. 4.*

I Vescovi non possono alienare nè le case, nè gli schiavi della Chiesa, nè i vani sacri. Se però il bisogno, ovver l'utilità della Chiesa obbliga a venderli, o a darli in usufrutto, la causa dev'esser esaminata da due o tre Vescovi, e l'alienazione autorizzata colla lor sottoscrizione. *Id. can. 7.*

I frutti delle terre, che le Chiese posseggono per liberalità del Re con esenzione d'aggravj, saranno impiegati nel riscatto delle Chiese, in alimento de' Preti, e de' Poveri, e nel riscatto degli schiavi. *I. Conc. d'Orleans, an. 511. can. 5.*

Il Vescovo ha l'amministrazione di tutti i fondi appartenenti alla Chiesa, sia che s'ano stati dati alla Chiesa, o alla Parrocchia; ma quanto all'obblazioni che si fanno all'Altare nella Chiesa Cattedrale, egli ne ha una metà, e il Clero l'altra:

nelle Parrocchie poi ne ha il terzo. *Id. can. 14.*

Gli Usurpatori de' Beni della Chiesa son come omicidi de' poveri; se persistono nel loro usurpo dopo tre ammonizioni, bisognerà raunarsi tutti d'accordo co' nostri Abati Priori, e col nostro Clero, e poichè non abbian noi altre armi, recitare nel Coro della Chiesa il Salmo 1:8 per trarre sopra di essi la maledizione di Giuda, in guisa che ei muoja nou pure scomunicato, ma anatematizzato. *X. Conc. di Tours, an. 566. can. 24.*

Se i Vescovi, o altri Ecclesiastici vogliono appropriarsi i beni delle Chiese, quelli che le hanno fondate o arricchite potranno farne lamento al Vescovo, al Metropolitanano, ovvero al Re, Veglieranno altresì a' risarcimenti, affinchè le Chiese e i Monasteri di lor fondazione, non cadano in rovina: e avranno diritto di presentare al Vescovo de' Preti per servirle, senza ch'egli possa mettervene degli altri con lor pregiudizio. (Era questo fin d'allora un vero Giurpatronato) *IX. Conc. di Toledo, an. 655. can. 2.*

Proibizione a' Vescovi di alienare i Beni delle Chiese a' titolo di Benefizio (val dire di Feudo). *Conc. di Vienna, an. 1060. can. 3.*

I Beni che i Chierici hanno acquistati col servizio della Chiesa resteranno ad essa dopo la loro morte, ossia che ne abbiano disposto per testamento, o no. *III. Conc. Gen. Later. an. 1179. can. 15.*

Proibizione di affittare i beni delle Chiese a' Laici, nè ad Ecclesiastici per più di cinque anni: ed è prescritto, che le strida si faranno alla presenza del Vescovi, o degli Arcidiaconi. *C. di Londra, an. 1237. can. 8.*

BESTEMMIATORI. Un Chierico, o un Prete, che ha bestemmiato, farà privato della rendita del Benefizio per un anno, s'è la prima volta: la seconda ne farà privato del tutto, la terza sarà nobile a conseguirne mai più. Un Laico bestemmiatore, s'è nobile, è condannato a

venticinque ducati di amenda: se ricade, si raddoppierà la somma; e se continua sarà finalmente degradato dalla nobiltà. S'è uom plebeo sarà carcerato, o messo in galera, se non si corregge. *V. Conc. Later. 1514. Sess. 9. de' Resor.*

BIGAMI. Non si ammetterà al Vescovato, al Presbiterato, o al Diaconato, nè a verun Ordine Ecclesiastico, chi sarà stato maritato due volte, o chi avrà sposata una Concubina, o una donna ripudata, o una donna pubblica, o una donzella schiava, o una Commediante, o donna di Teatro. *Can. Apostol. c. 16. 17.*

BREVIARIO. I Preti reciteranno ogni giorno il Breviario. I Vescovi riformeranno quelli, de' quali si fa uso nelle lor Diocesi, e avran cura di purgarneli da parecchie Istorie di Santi, o false, o dubbiose. *C. di Colonia an. 1536. Tit. de' Chierici maggiori. V. Ufficio di vino.*

BRIGHE (nelle Elezioni de' Papi) *V. Papa.*

G

CACCIA. E' proibito ai Vescovi, ai Preti, e a' Diaconi tener cani da caccia, e uccelli. *C. di Epau-na, Dioc. del Bellay, an. 517. c. 4.*

La stessa proibizione è fatta dal Concilio di Ausburgo. *An. 952. c. 3.*

La stessa proibizione dal Concilio di Montpellier. *An. 1215. c. 7.*

Proibizione a' Chierici di andar a caccia, e principalmente ai Preti, e ai Religiosi. *C. di Nantes, an. 1264. c. 3. e C. di Milano an. 1289.*

Noi proibiamo a tutti i servi di Dio, val dire a' Chierici, di cacciare, e di correre i boschi coi cani, o di tener degli spariieri, o de' falconi. *C. di Germ. an. 742.*

CAMPANE. Si benedicono le campane, perchè sono consacrate a un'uso Santo, e diventano le trombe della Chiesa militante, per animar i Fedeli a unirsi insieme colla preghiera per iscacciar il Demonio loro nimico, il qual si meschia nelle

le tempeste, e nelle burrasche, con disegno di nuocere a' Cristiani. C. di Colonia, an. 1536. Titolo delle Costituzioni della Chiesa, art. 10.

CANONE della Messa. Si dirà il Canone della Messa con voce bassa, val dire in un tuono men alto della Orazione Dominicale, del desiderio di pace, della invocazione di Dio, e della salute, che si fa al popolo. C. di Ausbourg, an. 1548. Reg. 18.

CANONI. Noi abbracciamo di tutto cuore, non solamente i Canonici, che ci vengono dai Santi Apostoli, e dai Concilij Generali, ma quelli ancora, che ne' Concilij Provinciali, o Nazionali furono pubblicati, per servir di spiegazione a que' primi, e che si fa esser opera de' nostri Santi Vescovi; imperciocchè essendo tutti illuminati dallo stesso Spirito, non han fatte che delle decisioni utilissime. II. Conc. Nic. VII. Gen. an. 787 can. 1.

I Santi Padri giudicano con rigori i trasgressori de' Sacri Canonici; e lo Spirito Santo, che gli ha ispirati e dettati, condanna questi violatori, perchè par che si bestemmiano contro lo Spirito Santo medesimo, qualor si opera deliberatamente contro i Canonici. Son questi i termini di Damaso Papa, scrivendo a certi Vescovi, che non si prendevano nessuna pena di contravvenire ai Canonici. Can. Violatores, 15. q. 1.

Non v'ingannate, miei cari fratelli, dice Giulio Papa a certi Vescovi, non vi lasciate sedurre da massime estranee. Voi avete le Costituzioni degli Apostoli, degli uomini Apostolici, e de' Canonici: fatele uso; metteteci tutta la forza; sian queste il soggetto della vostra gloria, e vi servano d'armi contro i nimici di vostra salute; affinchè col l'ajuto di questo possiate persistere nella verità della fede, e dei buoni costumi, ad onta degli attacchi dei vostri nimici. 1. Can. Nolite, Disp. 13.

I Sacri Canonici devvono essere rispettati in tutta la terra; imperciocchè sono stati fatti per ispirazione dello Spirito Santo, il qual condus-

se la penna de' Padri, quando gli hanno decretati ne' Concilij. *Sancti Spiritu inspirante digesti: imo calaminum Sanctorum Patrum regente.* C. d' Aix la Chapelle, an. 836. c. 25.

Il Concilio ha voluto, sono parole del Concilio di Trento, che tutto ciò ch'era stato saltevolmente ordinato dai Sommi Pontefici, e dai sacri Concilij, concernente la vita de' Chierici, il loro esterno, la loro dottrina ec. sia d'ora innanzi osservato sotto le stesse pene, che furono imposte in tutti i Concilij precedenti. Sess. 22. de' Ref. c. 22.

Sappiano tutti i Chierici, dice lo stesso Concilio, che i Sacri Canonici debbon essere esattamente, e senza alcuna distinzione di persone, osservati da ognuno, per quanto è possibile. Che se qualche giusta e urgente ragione, e una maggior utilità esigeranno, che se ne dispensino alcuni, bisogna, che questo si faccia da chi ha il potere di dispensare con cognizione di causa, dopo matura considerazione e gratuitamente: imperciocchè le dispense date in altro modo debbono esser tenute in conto di furtive: val dire, debbono riputarli nulle.

CANONICI. I Canonici vivranno secondo i Canonici, mangieranno, e dormiranno in comune, e non faranno nessuna cosa senza la permissione del Vescovo, o del Superiore: si applicheranno allo Studio, e alla Salmodia, e si renderanno abili a Istruire i Popoli. C. di Maganza, an. 813. c. 9.

Il dover de' Canonici è di lodar Dio tutti insieme di comun voce, e d'implorare la misericordia di Dio pel loro peccati, e per quelli de' Fedeli, le cui obblazioni li fanno vivere, e di seguire il precetto dell' Apostolo, facendo orazioni, supplicazioni, postulazioni, e rendimenti di grazie per tutti gli uomini, per Re, e per tutti quelli che sono costituiti in dignità. C. d' Aix la Chapelle, an. 816.

Non operino i Canonici che per amore di Gesù Cristo; non abbando-

più la vera pietà; e siano docili al loro Vescovo, come comandano i saggi Canonici: in una parola, tutta la lor condotta sia irreprensibile; i Vecchi amino in Dio i più Giovani: i Giovani abbiano pei Vecchi quel rispetto e quella deferenza che merita l'età loro. I più dotti non si preferiscano al men dotti; o se vogliono farsi superiori agli altri, lo siano per una carità, che gli edifiichi tutti, e non s'innalzino sopra i lor Confratelli per la Nobiltà, e pei talenti felici, onde il Cielo gli avrà favoriti. *C. d' Aix la Chapelle, an. 819. c. 45.*

E' permesso a' Canonici Regolari di battezzare, predicare, dar la penitenza, o la sepoltura per ordine del loro Vescovo; ma queste funzioni sono proibite a' Monaci. *C. di Poitiers, an. 1100. c. 10.*

I Canonici Regolari porteranno sempre la cotta. *C. di Montpellier, an. 1215. c. 7.*

Proibizione a' Canonici di mangiare, o dormire fuori del Chiostr: devono ricever il pane da un forno comune, e non del frumento per vendere: i lor Chiostr devono esser chiusi di muro con buone porte. *C. di Colonia, an. 1200.*

Un Canonico non avrà voce in Capitolo, se non farà almen Suddiacono, o se non si farà promuovere dentro l'anno all' Ordine richiesto dal suo Benefizio. *C. di Vienna, an. 1311.*

E' un ingannarsi bruttamente il credere, che la Chiesa non imponga nessun peso, e nessuna funzione a quelli ch'ella onora della dignità di Canonico, e ch'ella intenda, ch' essi vivano in riposo, e nella inazione, come se fosse dicevol cosa, l'asfidare interamente la celebrazione dell' Uffizio divino a un piccol numero di Chierici indotti, che si assegnano ad una Chiesa per un vil onorario. *C. di Colonia, an. 1536. p. 3. c. 5.*

E' molto opportuno, che in una Chiesa Metropolitana, e in altre Cattedrali, non si eleggano per Canonici, se non uomini commendabili

per pietà, e per dottrina, affinché il Capitolo, cui compongono, passi meritevolmente pel Senato de' Vescovi, dal quale potranno trarre degli avvisi eccellenti. *C. di Bourdeaux, an. 1224. Regul. can. c. 9. n. 8.*

CAPELLI. Proibizione sotto pena di scomunica di coltivare con arte i capelli. *C. in Trullo, an. 691. can. 96.*

CAPITOLO. Nella disposizione degli affari comuni, si seguirà la conclusione della maggiore e della più sana parte del Capitolo, nullafante qualunque giuramento, o costume in contrario. *III. C. Gen. di Lateran. an. 1179. c. 16.*

Proibizione ai Capitoli di ricever Latici per Canonici, o Confratelli, e dar loro la Prebenda, ovver distribuzione Canonica del pane e del vino. *C. di Montpellier, an. 1215. can. 8.*

I Capitoli, che per consuetudine sono in possesso di correggere i falli de' Canonici, lo faranno nel termine prescritto dal Vescovo, altrimenti li correggerà egli stesso. *IV. C. di Lat. an. 1215. can. 7.*

I Monaci dell' Ordine di S. Benedetto, e i Canonici Regolari terranno Capitoli Provinciali ogni anno. *C. Nazionale di Francia, an. 1408. Reg. 6.*

Dentro otto giorni dopo la morte del Vescovo, il Capitolo sarà tenuto di nominare un' Ufficiale, o Vicario, o di confermar quello che si troverà allora occuparne il posto, che sia almen Dottore, o Licenziato in Gius Canonico, e che sia capace di questo Uffizio, per quanto è possibile. *Ibid.*

Nessuno in avvenire farà ammesso a nessuna dignità, Canonicato, o porzione, il qual non sia nell' Ordine sacro richiesto per la detta dignità, e Prebenda; il qual non sia di tal età, che prender possa il detto Ordine dentro il termine prescritto dal Gius, e dal presente Concilio.

In tutte le Chiese Cattedrali, ad ogni Canonicato o porzione sarà annesso l'obbligo di esser in un certo Ordine, o di Prete, o di Dia-

no, o di Suddiacono; e il Vescovo col parer del Capitolo farà il regolamento, e prescriverà a qual Ordine sacro ogni Prebenda farà assegnata; in guisa però, che la metà almeno dei luoghi siano occupati da Preti, gli altri da Diaconi, e Suddiaconi. La metà almeno de' Canonici delle Chiese ragguardevoli, non devono esser conferiti, che a Maestri, o Dottori, oppure a Licenzjati in Teologia, o in Giùs Canonico, per quanto potrà farsi comodamente. *C. di Trento, Sess. 24. de Ref.*

CARDINALI. I Cardinali devono menar vita esemplare; assistere all'Ufficio divino, celebrar la Messa, aver la lor Cappella in un luogo proprio e decente; se lor case, immobili, la mensa non devono spirare la pompa del secolo; si contenteranno di ciò che conviene alla modestia sacerdotale: riceveranno favorevolmente quelli che vengono alla Corte di Roma: tratteranno onorevolmente gli Ecclesiastici, che sono presso di essi; non gl'impiegheranno mai in forvigi bassi, e poco decenti; prenderan cura egualmente degli affari de' poveri, e di quelli de' Principi; visiteranno una volta l'anno o per se, o per mezzo del lor Vicario, se sono assenti, le Chiese del loro Titolo: avran cura de' bisogni del Clero e del Popolo, lasciandovi un fondo per mantenere un Sacerdote, o facendovi qualche altra fondazione; non dispenseranno importunamente i beni delle Chiese, ma ne faranno buon uso; avran cura che le Chiese Cattedrali, che avranno in Commenda, siano servite da Vicarij, Vescovi Suffraganei: avranno un numero sufficiente di Religiosi nelle loro Abazie, e le fabbriche delle Chiese saranno ben mantenute: eviteranno il lusso, e ogni sospetto di avarizia nel loro treno: Gli Ecclesiastici, che stanno presso di loro, porteran l'abito del loro stato, e vivranno chiericalmente. *V. C. Later. sotto Leone X. an. 1514. Descr. de Re-For.*

CARNOVALE (sopra le Feste

allegrezze del). Mentre la Chiesa, pel corso delle tre Settimane della Settuagesima, della Sessagesima, e della Quinquagesima prepara e dispone i suoi figliuoli ad onorar la Passione e la Croce di Nostro Signore, il Vescovo deve applicarsi a distogliere i Fedeli dagli Spettacoli del Teatro, e da gli altri divertimenti rei, che la corruzione de' costumi ha introdotti, affinchè siano più intesi alla preghiera, e a compiere agli altri doveri di pietà, che la Religione esige da essi. *III. C. di Mil. an. 1573 Tit. 1.*

CASI RISERVATI. Proibizione di assolvere da' Casi riservati, sotto pena di sospensione. Nei casi dubbj si dee ricorrere al Superiore, per sapere se si dee assolvere. *C. di Salisburgo, an. 1386. c. 2.*

CATECUMENI. Se un Catecumeno pecca dopo essere stato ammesso a pregar nella Chiesa, sia rimesso nella classe de' semplici Ascoltanti: se pecca eziandio in questo stato, sia scacciato. *C. di Neocesarea, an. 314. c. 6.*

CELIBATO DE' PRETI. Il Celibato fu sempre in costume nella Chiesa Latina, e proposto nel II. Concilio di Cartagine, come una Legge ordinata fin dal tempo degli Apostoli. Infatti non poteva stabilirsi cosa più santa per impegnare il Sacerdote ad accostarsi all'Altare con purità, e renderlo più proprio all' amministrazione de' Sacramenti. Quindi chiunque insegna, che i Preti, i Diaconi, i Suddiaconi non sono obbligati alla Legge del Celibato, e dice, ch'è lor permesso di maritarsi, dev'esser annoverato tra gli Eretici. *C. di Sens, anno 1528. Decret. 8.*

CERIMONIE (non si debbono introdurre di privata autorità.) Siccome il Concilio di Trento avverte, che si dee sopprimere ogni culto superstizioso: questo Sinodo ha soggiunto, che si debbono riguardare come pure superstiziosi gli usi, e le cerimonie, che si praticano di autorità privata senza esser appoggiate a qualche Legge di Dio e della Chiesa.

sa: che la confidenza che si ha di veder riuscire qualche avvenimento, che si desidera, col mezzo di certe pratiche particolari, senza le quali non si crederebbe d'invocar utilmente i Santi, anch'essa è superstiziosa; ed esser un cader nella superstizione il non seguire nel culto, che si rende ai Santi, altre leggi, che la fantasia di una divozione stravagante, invece di onorarli con veri sentimenti di religione: e di pietà verso Dio. *C. di Malines, anno 1570. Della superstizione.*

CHIERICI, ovvero ECCLESIASTICI. Proibizione al Chierici di assumere la Sovrantendenza delle Famiglie, e del maneggio degli affari secolari, secondo la regola di S. Paolo. *C. di Cart. an. 348. c. 6.*

Proibizione di ordinar quelli, che sono Sovrantendenti, Agenti di affari, ovvero Tutori con esercizio personale, sinattantochè gli affari sian terminati, e i conti siano renduti: per timore, che se fossero prima ordinati, la Chiesa non ne riportasse scorno. *Id. can. 8.*

Si dee reprimere l'orgoglio dei Chierici, che non vivono soggetti ai lor Superiori; ma per giudicarli ci vuol un certo numero di Vescovi: tre per un Diacono, sei per un Prete, dodici per un Vescovo. *Id. can. 11.*

Proibizione ai Chierici d'impresar con usura, e di entrar nelle Osterie. *Conc. di Laodicea, an. 367. can. 4.*

Proibizione ai Chierici di assistere agli spettacoli, per occasione di nozze, e di conviti. Il Concilio vuole, che si ritirino prima che entrino i ballerini. *Id. c. 30.*

Proibizione di viaggiare senza lettere canoniche, e senza ordine del Vescovo. *can. 41.*

Nessuna donna dee coabitare con alcuno dei Chierici; ma solamente la madre, l'ava, la zia, le sorelle, e le nipoti; quelle di lor famiglia che ci abitavano avanti la Ordinazione loro. *III. C. di Cartag. anno 397. c. 17.*

I Chierici, o i Continenti non vi-

steranno le Vergini, ovvero le ve-
dove, se non per ordine del Vescovo, o del Prete, e in compagnia di chi avran loro ordinato. *can. 25.*

Non entreranno nelle Osterie per bere e mangiare, se non per necessità di viaggiare. *Id. c. 27.*

I Chierici non devono coltivare nè i capelli, nè la barba, devono far mostra di lor professione anche nell'esteriore, e non cercar l'ornamento nè sugli abiti, nè nei calceamenti: non debbono passeggiar per le strade, e per le piazze; nè trovarsi alle fiere, che per comprare, sotto pena di deposizione. *Id. c. 44. 45. 48.*

Lo stesso Concilio condanna i Chierici invidiosi, adulatori, maledici, giuratori, buffoni, o troppo liberi nelle parole; quelli che cantano a mensa, o che rompono il digiuno senza necessità. *can. 34. 35.*

Non si debbono mai ordinar Chierici uomini sediziosi, vendicativi, usuraj, nè pubblici penitenti per quanto buoni sian eglino. *can. 97.*

Si promuoveranno agli Ordini quei Chierici, che si applicano al dover loro in mezzo alle tentazioni, e si deppran quelli, che vi si portano con negligenza. *IV. Conc. Cartag. an. 398. c. 68.*

Un Chierico, che trovandosi in un luogo dove ci è una Chiesa, non assisterà al Sacrificio che si offrirà ogni giorno; non farà più tenuto per Chierico. *I. Conc. di Toledo, anno 400. c. 5.*

Non si dee ricusare ai Chierici la penitenza, quando la dimandano; si che s'intende della penitenza segreta. *I. C. di Oranges, an. 441. c. 3.*

Se un Chierico ha un affare contro di un'altro Chierico, non dee lasciar il suo Vescovo per rivolgersi ai Tribunali secolari; ma tratterà la sua causa davanti il suo Vescovo, o di suo ordine davanti a quello, onde le parti saranno convenute. Se il Chierico ha qualche briga contro il suo Vescovo, o un altro, sarà giudicato dal Concilio Provinciale. *Conc. di Calcedonia, an. 450. c. 7.*

I Chierici non litigheranno davanti ai Giudici secolari senza il consenso del loro Vescovo: non viaggeranno senza sua permissione e senza sue Lettere: non farà loro permesso di portar armi, o di esercitar Offizj secolari. *C. di Augers, an. 433. c. 1. 7. 8.*

I Chierici, che lasciano le loro funzioni per abbracciar la militia, o ritornar alla vita dei Laici, e tutti quelli che abbandonano la loro Chiesa senza permissione del loro Vescovo, siano scomunicati. *C. di Tours, an. 461. c. 5.*

I Chierici, ai quali è interdetto il matrimonio, valdire i Suddiaconi, e gli Ordini superiori, non devono assistere ai conviti di nozze, nè a raunanze, dove si cantino canzoni amorose, dove si facciano balli difonesti, per non macchiar gli occhi loro, e le loro orecchie destinate al sacri Misteri. *Conc. di Vannes, can. 11.*

Quegli che si farà ubbriacato sarà separato dalla comunione per trenta giorni, over punito corporalmente. *Id. can. 13.*

Un Chierico non dee citar nessuno davanti al Giudice secolare senza permissione del Vescovo; principalmente in materia criminale; ma deve rispondere s'egli è citato. *C. di Agde, an. 506. c. 32.*

Se qualche Chierico porterà lunga chioma, l'Arcidiacono gliela taglierà suo malgrado. *Id. c. 20.*

I Chierici possono litigare davanti ai Giudici secolari per difendersi, non per dimandare, se non fosse per ordine del Vescovo. *C. di Epaona, an. 517. c. 4.*

Il Chierico convinto di falso testimonio, sarà tenuto reo di delitto capitale, sarà deposto, e rinchiuso in un Monastero. *Id. c. 13.*

I Chierici vagabondi saranno privati delle loro funzioni; e i Vescovi non ne ordineranno nessuno, s'ei non promette di esser locale, val dite stabile nel luogo del suo servizio. *C. di Valenza, an. 524. c. 3.*

I Giovani Chierici abiteranno insieme in una camera sotto gli occhi

di un vecchio prudente; e se sono orfani, il Vescovo prenderà cura non solamente dei loro beni, ma del loro costumi. *IV. C. di Toledo, an. 633. can. 24.*

I Chierici stranieri, e ignoti non eserciteranno nessuna funzione in un'altra Città senza lettere Commendatorie del loro Vescovo. *C. di Elvira, 7. Sess. c. 13.*

Se trovansi Chierici, o Monaci, che abbiano cospirato contro il loro Vescovo, o contro i loro Confratelli, saranno deposti. *Id. can. 18.*

Proibizione fatta ai Chierici di portar armi, e l'abito, e i calceamenti da secolari, sottopena di trenta giorni di prigione in pane ed acqua. *I. Conc. di Macon, an. 581. can. 5.*

Proibizione ai Chierici di assistere ai Giudizj di morte, e alle esecuzioni. *II. C. di Macon, an. 585. c. 18.* La stessa proibizione del Concilio di Londra, *an. 1075.*

Proibizione a tutti i Chierici dal Vescovo sino al Suddiacono, di maritarsi, o di usar delle loro mogli, sotto pena di deposizione, e a tutti i Chierici di aver in casa loro donne fortintrodotte; altrimenti permette al Vescovo di far frustare, e rade le donne sospette. *Id. an. 928. can. 11.*

I Chierici caduti in pubblico delitto, non saranno rimessi troppo presto negli Ordini sacri, ma solamente dopo una lunga penitenza, se non in caso di estrema necessità. *C. di Rouen, an. 1072. c. 19.*

I Chierici deposti non porteranno armi, come se fossero tornati laici. *C. di Rouen, an. 1074. c. 4.*

Nessun Chierico potrà aver due Prebende, perchè non può avere due titoli, e ognuno sarà ordinato pel titolo, onde fu ordinato dapprincipio; val dire, che quegli, che è per esempio Suddiacono di una certa Chiesa, ne sarà ordinato Diacono, e Sacerdote. *C. di Clermont, an. 1095. c. 12. e 13.*

Proibizione di aver due Dignità nella stessa Chiesa. *Id. can. 2. 3.*

Se il Chierico riceve la rendita di

una Chiesa, alla quale non serve, farà scomunicato, sin tantochè abbia egli restituito tutto ciò, che ha ricevuto ingiustamente, e il Prete che non avrà servito quella Chiesa farà degradato. *C. di Rheims, an. 1148. c. 2.*

I Vescovi, e i Chierici eviteranno negli abiti la varietà dei colori, i frastagli, e gli ornamenti curiosi. *Id. can. 2.*

Anatema contro chi avrà messo le mani adosso con violenza a un Chierico, o a un Monaco: proibizione a ogni Vescovo di assolverlo, sin tantochè il reo sia presentato al Papa, e il Vescovo ne abbia ricevuto l'ordine. *C. di Rheims, an. 1131. c. 17.*

Proibizione ai Chierici costituiti negli Ordini Sacri, di incaricarsi di affari temporali; come a dire, di sovrintendenza alle terre, di Giurisdizioni secolari, e di advocature davanti i Giudici Laici. III. *C. Gener. di Lateran. an. 1179. can. 12.*

I Chierici Concubinari pubblici saranno puniti primamente di infamia, poi sospesi dalle loro funzioni, e dai frutti dei lor Benefizj. Se fossero solamente sospetti, dopo le ammonizioni segrete, e pubbliche, s'imporrà loro la purga Canonica, per la quale non si esigerà più di dodici persone, che giurino con essi. *C. di York, an. 1195. c. 12.*

La Modestia negli abiti e la frugalità nelle mense è raccomandata ai Chierici. *C. di Montpellier, an. 1195. presente Celestino Papa.*

Proibizione ai Chierici, e ai Monaci di tener ferve nelle lor Case, e nei lor Priorati; e così ai Benefiziati, e ai Chierici costituiti negli Ordini Sacri, di non lasciar nulla per testamento ai loro Bastardi, o alle lor Concubine. *C. di Tours, an. 1239. c. 7.*

Proibizione ai Chierici di alloggiare con donne sospette, ed anche con Eunuchi, e con Laici. *C. di Trullo, an. 692. c. 5.*

Proibizione ai Chierici, e ai Monaci di assistere agli spettacoli, ossia di corse di cavalli, o di Teatro. *Id. can. 24.*

I Chierici invitati a nozze de van levarsi, quando ci entrano gli Ilericani. Proibizione ad essi di portar in Città, o in viaggi altro abito, che quello, che conviene al loro stato. *Id. c. 27.*

I Chierici non porteran armi, nè combatteranno, nè andranno alla guerra, toltone quelli che fossero eletti per celebrarsi la Messa, e portar le Reliquie, cioè uno o due Vescovi, che il Principe potrà condurre coi lor Cappellani, e coi loro Preti. *C. di Germania, anno 742.*

Proibizione ai Vescovi, e ai Chierici di alloggiare con donne, di portar abiti secolari, e lunga capigliatura. *C. di Roma, an. 744. c. 787.*

I Chierici, che han permissione di abitar in casa dei Grandi, non devono incaricarsi di affari temporali, ma della istruzione dei fanciulli, e dei domestici, e legger loro la Scrittura. II. *C. Niceno VII. Gener. anno 787. c. 14.*

Proibizione a tutti i Chierici di portar abiti magnifici, stoffe di seta a più colori, orlature, e l'uso di ogli profumati. *Id. C. 16.*

Son proibite ai Chierici le canzoni profane, gli strumenti musicali, e i divertimenti clamorosi. *C. di Friuli, an. 791. c. 7.*

I Chierici vagabondi saranno arrestati, e messi in prigione per consegnarli ai lor Superiori. *Conc. di Francofort, an. 794. c. 38.*

Tutti i Chierici costituiti negli Ordini sacri, o provveduti di Benefizj, reciteranno ogni giorno le ore Canoniche, come sono obbligati sotto pena di sospensione, o di sottrazione dei frutti. *C. di Pennafiel, an. 1302. c. 14.*

Nella celebrazione dell'Uffizio Divino, si uniformeranno alla Chiesa Cattedrale. *Conc. di Salisburgo, an. 1386. c. 1.*

I Chierici sono esortati a farsi esempio di pietà, e di regolar condotta a tutti i Fedeli, a non adempiere le lor funzioni con freddezza, e noncuranza, a non accettar Canonicati per la rendita. *C. di Parigi, an. 1429. Reg. 4.*

Gli Ecclesiastici, chiamati ad aver per sua porzione il Signore, devono regolar in guisa la vita loro, e tutta la lor condotta, che negli abiti, nel portamento esteriore, nel passo, nei discorsi, e in tutto il rimanente non facciano apparir nulla, che non sia grave, e serio e che non dimoti un fondo vero di religione; guardandosi ezandio dai menomi difetti, che in essi farebbono considerabilissimi; affinchè le loro azioni imprimano in tutti rispetto, e venerazione. . . . E se i Vescovi si accorgono di qualche rilassamento nella disciplina, valdine nella osservanza delle cose, che sono state salutatamente stabilite dai Sommi Pontefici, e dai Santi Concilj intorno all'onestà della vita, alla buona condotta, alla decenza negli abiti, e alla scienza necessaria agli Ecclesiastici; come altresì intorno al lusso, ai conviti, alle danze, ai giuochi di azzardo, e ad altri generi di disordini, s' applicherann' eglino a tutto potere di metterli in uso, e di farli osservare esattamente da tutti gli Ecclesiastici, nulladimante qualunque consuetudine in contrario, per timore, che Dio non gli interroghi un giorno, e ne dimandi lor conto, e non sian eglino stessi castigati, per aver trascurata la correzione di quelli, che erano lor soggetti. *Conc. di Trento Sess. 22. de Ref. can. 11.*

I Chierici devono astenersi da pranzi sontuosi, dalla crapola, dall'ubriacchezza, e da altri vizj. Sarebbe da desiderare, che non assistessero nemmeno alle nozze. Si proibisce al Sacerdoti di tener donne in casa, toltone la Madre, la Sorella, la Zia, e l'Ava. Il Concilio condanna i Chierici, che fanno i Buffoni nelle case dei Grandi, ed hanno un'aria da Commedianti. *C. di Colonia, an. 1536.*

I SS. Padri comandano agli Ecclesiastici di vivere lontani dal gran mondo, di astenersi dai piaceri, che vi si gustano, di non impacciarsi, e incaricarsi di affari secolari, e di guardarsi dall'odio, dalla gelosia, dalla maldicenza, e dall'invi-

dia, di metter freno alla lor lingua, di non cånminare con passo altero, e affettato, ovver girando gli occhi senza ritegno a destra, e a sinistra; ma di mostrarle, colla semplicità degli abiti, e del andamento, la lor saviezza, e modestia. *C. di Maganza, an. 813. c. 10.*

L'esteriore d'un Chierico faccia conoscere il suo stato, affinchè si conosca la severità dei suoi costumi dalla regolarità del suo interno. *C. di Parigi, an. 1523. c. 23.*

Non abbiano i Chierici per le mani Libri capaci d'indebolir in essi l'amor del bene, la regolarità dei costumi, il timore, e l'amor di Dio, come son quelli che trattano di cose inutili, buffonesche, ridicole, e disoneste. *C. di Milano, an. 1576. Part. 3. T. 2.*

I Chierici di qualunque Ordine siano devono schivare studiosamente i Conviti, e la soverchia familiarità coi Laici. In tal maniera eviteranno le cadute, e gli scandali. *C. di Aquila, an. 1596. Tit. 2.*

Se troverannosi degli Ecclesiastici in qualche Città assediata, siccome son eglino i Ministri di Gesucristo, che ne distribuiscono il Corpo e il Sangue, e toccano i vasi sacri, che son gli strumenti dell'Ordin loro; così si guardino di non versar in nessun modo il sangue umano, nemmeno quello dell'inimico. Che se avverrà di violare questo divieto, faranno per due anni sospesi, e privati della Comunione Ecclesiastica; e quando in capo di questo termine saranno rimessi nell'Ordin loro, e nella Comunione, non potranno ascendere a più alto grado. *C. di Lerida, an. 544. c. 1.*

CHIESA ROMANA. Concilj, e Scritti che ella riceve.

Dopo la Santa Scrittura, la Chiesa Romana riceve inoltre i Quattro Concilj di Nicea, di Costantinopoli, d'Efeso, e di Calcedonia; e dopo di questi, tutti gli altri Concilj autorizzati dai Padri. Poscia le Opere di S. Cipriano, di S. Gregorio Nazianzeno, di S. Basilio, di S. Atanasio, di S. Cirillo Alessandrino,

di S. Giovanni Costantinopolitano ; quelle di S. Giangiustino , di Teonino Alessandrino , di S. Ilario , di S. Ambrogio , di S. Agostino , di S. Girolamo , di S. Prospero , e la Lettera di S. Leone a Flaviano ; in somma le Opere di tutti i Padri , che sono morti nella Comunione della Chiesa Romana , e le Decretali dei Papi . Riceve pur con onore le Vite dei Padri , cioè di S. Paolo , di S. Antonio , di S. Marione , ed altre scritte da S. Girolamo . *Decreto di un Consiglio di Roma , sotto Gelasio Papa , l' anno 494 .*

CHIESE . Le Chiese sono esenti dai pubblici aggravi . E' proibito sotto pena di Anathema al Rettori , Consoli , o altri Magistrati delle Città d' impor alla Chiesa nessun aggravio , sì per provvedere alle fortificazioni , o spedizioni guerriere , sì per altro motivo ; o di restringere la giurisdizione (temporale) dei Vescovi , e degli altri Prelati sopra i lor Sudditi . Si permette tuttavia al Clero di accordare qualche sussidio volontario per sovvenire alle pubbliche indigenze , qualor non bastino le facultà del Laici . *III. C. Gen. Later. an. 1279. c. 29 .*

RIPARAZIONE DELLE CHIESE . Se i Titolari trascurano di ristorare le Chiese , e provvederle di ornamenti , vi sarà provveduto con ordine del Legato , sopra le rendite delle Chiese . *C. di York , an. 1295. can. 5 .*

RISPETTO DOVUTO ALLE CHIESE . Proibizione ad ogni Laico di entrare nel Santuario , valdine nel recinto dell' Altare , se non all' Imperatore per farvi l' offerta ; a norma di un' antica tradizione , di cui la storia ce ne porge l' esempio , quando S. Basilio ricevette l' offerta dell' Imperator Valente . *C. di Trullo an. 692. c. 69 .*

Si canterà nella Chiesa senza confusione , e senza sforzar la natura per gridare , ma con grande attenzione , e divozione , nè vi si canteranno che cose decenti . *Id. c. 75 .*

E' proibito di leggere nella Chiesa sul pergamo , senza aver ricevuta

l' imposizione delle mani dal Vescovo , cioè l' Ordine di Lettore , quantunque abbiati la tonsura . *VII. Conc. Gen. il II. Niceno , an. 787. can. 14 .*

I Vescovi bandiranno dalle lor Chiese ogni sorta di musica , nella quale , o sull' organo , o in semplice canto , c' entri qualche cosa di lascivo , o d' impuro , come pur tutti gli atti profani , discorsi , e trattenimenti vani , e affari di secolo , strepiti , clamori ; affinché la Casa di Dio possa far comparsa , ed esser detta con verità , Casa d' orazione . *C. di Trento , Sess. 22. Decr. de Reform. sopra il Sacrificio della Messa .*

I Vescovi avran cura di levar dalle Chiese le Pitture indecenti , che rappresentano cose contrarie alla Scrittura . *C. di Sens , an. 1528. V. Pitture disoneste .*

COLLATORI DI BENEFIZI . I Collatori devono eleggere il più degno : la ragione della Parentela , nè i riguardi dell' attinenza stretta di sangue non devono mai far eleggere altri , che il più degno ; e in queste occasioni bisogna spogliarsi di ogni natural affetto , che ci muove a cercare piuttosto gli interessi nostri , che quelli di Gesucristo .

Proibizione di conferir un Benefizio sopra un rumor incerto della morte , o della demissione del Titolare assente . Il Collatore deve aspettare di esserne pienamente instruito , altrimenti il nuovo Titolare , intruso sotto questo pretesto , sarà condannato alla restituzione dei frutti , e ai risarcimenti , e interesse dell' assente , e inoltre sospeso di plen diritto da ogni Ufficio e Benefizio . Somigliante pena è inflitta contro chi s' impadronisce di propria autorità del Benefizio , di cui un altro è in possesso , e che si mantiene con mano armata nel possesso , da cui è stato giuridicamente escluso . *C. di Londra , an. 1277. c. 11 .*

COLLEGI , E SCOLE . Si dee provvedere , che nei Collegi vi siano delle persone di abilità , e di buona vita . Non vi si spiegheranno che buo .

buoni Autori , e si prescriveranno agli Secolari dei Regolamenti saggi e cristiani. *C. di Colonia, an. 1536. Tit. delle Scol. art. 4. e 8.*

Non si devono introdurre nei Collegi , che dei Professori di buoni costumi , e di sana Dottrina. *C. di Ausburgo, an. 1548. Reg. 24.*

Si avrà cura di non affidare la educazione dei giovani , se non a persone di nota purità di fede , e di costumi ; e se non saranno state esaminate dall' Ordinario , o da altri per commissione di lui . Non si farà vedere nei Collegi , e Università nessun Autore sospetto , e contagioso , attaccandosi solamente a Libri , che saranno stati approvati dal Decano della Facoltà delle Arti. *C. Provinc. di Colon. an. 1549. c. 1.*

COMANDAMENTI DI DIO. Se alcun dirà , che i Comandamenti di Dio sono impossibili da osservare anche a un uomo giustificato , e nello stato di grazia , sia anatema. *C. di Trento , Sess. 6. Decr. della Giust. can. 18.*

Se alcun dirà , che nel Vangelo non v'è che la sola Fede , la qual sia di precetto , che tutte le altre cose sono indifferenti , che non sono nè comandate , nè proibite , ma lasciate in libertà , ovvero che i dieci Comandamenti non riguardano in verun conto i Cristiani , sia anatema. *can. 19.*

Se alcun dirà , che un uomo giustificato , per quanto sia egli perfetto , non è obbligato alla osservanza dei Comandamenti di Dio , e della Chiesa , ma solamente a crederla : come se il Vangelo non consistesse , che nella semplice , e assoluta promessa della vita eterna , senza nessuna condizione di osservare i comandamenti , sia anatema. *Id. c. 20.*

COMMEDIANTI. Noi vogliamo che gli Istrioni , e i Saltatori , e i Commedianti siano esclusi dalla Comunione della Chiesa , finattanto che eserciteranno questa indegna professione. *I. Conc. d' Arles , an. 517. can. 4. e 5. Vedi Teatro.*

COMMENDE. Le Commende essendo pregiudizievoli ai Monasteri ,

tanto per il temporale , che per lo spirituale , dopo la morte degli Abati Regolari , le loro Abazie non potranno esser date in Commenda , se non fosse per la conservazione dell' autorità della Santa Sede ; e quelle che son erette in Commenda , cesseranno di esserlo dopo la morte degli Abati Commendatarj ; o non saranno date in Commenda , che ai Cardinali , o ad altre persone qualificate . I Commendatarj , che hanno una mensa separata da quella dei Monaci , somministreranno la quarta parte della lor mensa pel mantenimento del Monastero ; e se la lor mensa è comune con quella dei Religiosi , si prenderà la terza parte di tutta la rendita pel mantenimento dei Monaci , e del Monastero . *V. C. Later sotto Leone X. an. 1514. Dec. de Refor.*

COMUNIONE , ovvero partecipazione della Ss. Eucaristia . Noi vogliamo , che siano cacciati di Chiesa tutti coloro , che non ci vengono , che per udir la lettura della Santa Scrittura , e che con una specie di disprezzo , non vogliono trattenerli più lungamente , per unire le lor preghiere a quelle del popolo , e partecipar in comune della Ss. Eucaristia ; e che non siano riconciliati , se non dopo essersene confessati , e averne meritato il perdono colle lor lagrime. *C. di Antiochia , an. 341. can. 2.*

Quelli che entrano nella Chiesa , e non si comunicano mai , saranno avvertiti di mettersi in penitenza , o di non astenersi dalla Comunione. *I. Conc. di Toledo , an. 400. c. 13.*

I Secolari , che non riceveranno la Comunione a Natale , a Pasqua , e a Pentecoste , non saranno tenuti per Cattolici. *C. di Agde , an. 506. can. 18.*

Nessun Sacerdote allontani un Cristiano dalla Santa Comunione per falli leggieri , che non sono delitti ; ma ne allontani coloro , che saranno rei di quei falli , per quali volevano i Santi Padri , che un fosse escluso dalla Chiesa. *C. di Orleans , an. 549. c. 2.*

Il Comunicante non riceverà l'Eu-

caristia in un vase d'oro, o di qualsivoglia altra materia, ma nelle sue mani incrociare l'una sull'altra; perchè non v'è materia tanto preziosa, quanto il corpo dell'uomo, che è tempio di Gesù Cristo. *C. di Trullo, an. 692, c. 58.*

Per giudicare con qual frequenza debba uno accostarsi alla Eucaristia, ci vuole un gran discernimento: imperciocchè non bisogna starne lungamente lontani, perchè l'uomo non ne porti discapito, in conseguenza dell'avvertimento di Gesù Cristo. *Se non mangerete la carne del Figliuolo dell'uomo, e non beverete il suo sangue, non avrete in voi la vita.* Ma chi se ne accosta troppo inconsideratamente, dee temere ciò che dice l'Apostolo: *Quegli che mangia il corpo, e beve il sangue di Gesù Cristo indegnamente, mangia e beve il suo giudizio, e la sua condanna.* *II. Conc. di Chalons, an. 813, c. 46.*

Nessun fi comunicerà senza prenderè separatamente il Corpo, e il Sangue, se non per necessità, e con cautela, come farebbe un' infermo, o un fanciullo, che non potesse inghiottire del pan secco: dal che si vede, che ordinario costume era anche allora di comunicare sotto ambe le spezie. *C. di Clermont, an. 1095, c. 28.*

COMUNIONE PASQUALE. Ogni Fedele dell'uno, e dell'altro sesso, essendo arrivato all'età della discrezione, confessi solo al proprio Sacerdote, almen una volta l'anno tutti i suoi peccati, e adempia la penitenza, che gli sarà imposta: ognun riceva almen a Pasqua il Sacramento della Eucaristia, s'ei non giudicasse opportuno di astenersene per qualche tempo, col consiglio del proprio suo Sacerdote; altrimenti sarà scacciato dalla Chiesa, e privato della sepoltura Ecclesiastica. Che se alcuno volesse confessarsi ad altro Sacerdote, ne ottenga prima la permissione dal suo proprio Sacerdote, poichè altrimenti l'altro non può, nè legare, nè assolvere. *IV. Conc. di Lett., an. 1215, c. 21.*

COMUNIONE SOTTO LE DUE SPEZIE. Avvegnachè in qualche parte del mondo ardiscano certuni affermare temerariamente, che il Popolo Cristiano dee ricevere il Sacramento della Eucaristia sotto le due spezie del pane, e del vino, e che bisogna comunicar i laici non solamente sotto la spezie del pane, ma eziandio sotto quella del vino, anche dopo cena senza esser a digiuno, contro il costume lodevole della Chiesa ragionevolmente approvato, cui questi tali rigettano a loro condanna, come se fosse sacrilego; il Concilio voleudo provvedere alla salute dei Fedeli contro di questo errore, dopo aver preso il parere di parecchi Dottori, dichiara, stabilisce, e definisce; che quantunque Gesù Cristo abbia istituito, e amministrato questo Sacramento a' suoi discepoli, dopo la cena, sotto le due spezie di pane, e di vino, contro ciò la lodevole autorità dei sacri Canon, e il costume approvato dalla Chiesa, ha tenuto, e tiene, che questo Sacramento non deve celebrarsi dopo la cena, nè essere ricevuto dai Fedeli, che non sono a digiuno, toltone il caso d'infermità, o di qualche altra necessità, ammessi, e accordati secondo il diritto della Chiesa. E siccome questo costume è stato ragionevolmente introdotto per evitar qualche pericolo o scandalo; parimenti, e con più forte ragione, si è potuto introdurre, e ragionevolmente osservare, che quantunque nella primitiva Chiesa questo Sacramento sia stato ricevuto dai Fedeli sotto le due spezie, contro ciò non è stato ricevuto sotto l'una, e l'altra spezie, che dai Sacerdoti celebranti, e sotto la sola spezie del pane dai Laici, perchè si dee credere fermamente, e senza alcun dubbio, che tutto il corpo, tutto il sangue di Gesù Cristo è veramente contenuto sotto la spezie del pane; il perchè questo costume ragionevolmente introdotto dalla Chiesa, e dai Santi Padri, e osservato da sì lungo tempo, dev'essere riguardato come una legge,

che non è lecito di rifiutare, o di alterare a talento senza l' autorità della Chiesa. Quindi l' affermate, che l' osservanza di questo costume o di questa legge è sacrilega, e illecita, è un cadere nell' errore, e quelli che assicurano ostinatamente il contrario, devono essere scacciati come eretici, e gravemente puniti dai Vescovi Diocesani, o dai loro Uffiziali, o Inquisitori della legge del Regno, o Provincia, dove si avrà osato di attentar qualche cosa contro questo decreto, secondo le leggi canoniche stabilite salutarmente in favor della Fede Cattolica, contro gli Eretici loro fautori. *Decr. del Conc. Gener. di Costanza, an. 1415, Sess. 13.*

Se alcun dirà, che la santa Chiesa Cattolica non ha avuto cause giuste, e ragionevoli per dar la Comunione sotto la sola spezie del pane ai Laici, ed eziandio agli Ecclesiastici, quando non confacrano, o che in questo ella ha errato, sia anathema. *C. di Trento 23. Sess. c. 1.*

Se alcuno negherà, che Gesù Cristo, l' autore, e la sorgente di tutte le grazie, sia ricevuto tutto intero sotto la sola spezie del pane, accagione, come alcuni sostengono falsamente, che non è ricevuto conformemente alla istituzione di Gesù Cristo, anche sotto l' una e l' altra spezie, sia anathema. *can. 2.*

Se alcun dirà, che la Comunione dell' Eucaristia è necessaria a' fanciulli, prima che siano giunti alla età della discrezione, sia anathema. *can. 3.*

Bisognerà riformare quest' uso sì pernicioso per il bene dell' anime, che si è stabilito in più di un luogo, di aspettar troppo tardi a far la prima Comunione, e per venirsene a capo, bisogna che i Curati o i Confessori ammettano alla prima Comunione, e vi eccitino anche i giovani, nei quali ritroveranno assai discernimento per far con riflessione, e con pietà quest' azione la più santa di tutte. *C. di Tolosa, an. 1590. d. 2. c. 5.*

Bisogna ricordare a chi desidera comunicare, questo precetto dell' Ap-

ostolo: *L' uomo provi se stesso.* Or ciò che la Chiesa ha sempre inteso per questa prova, si è, che se alcuno si trova reo di un peccato mortale, per quanto viva gli sembri la sua contrizione, non dee ricevere la Santa Eucaristia, se non ne ha fatta la confessione al Sacerdote. *C. di Trento, Sess. 13. della Eucaristia.*

CONCILI (forma di tenetli.)

Alla prima ora del giorno, prima che levi il Sole, si farà uscire tutta la gente di Chiesa, e si chiuderanno le porte. Tutti i Portinaj staranno a quella per dove i Vescovi devono entrare, e i quali entreranno tutti insieme, e sederanno secondo il rango della loro ordinazione. Dopo i Vescovi si chiameranno i Preti, che per qualche titolo dovranno entrare, poscia i Diaconi eletti allo stesso modo. I Vescovi staran sedendo in circolo; i Sacerdoti sederanno dietro di essi, e i Diaconi staranno in piedi davanti i Vescovi.

Indi entreranno i Laici, che dal Concilio saranno giudicati degni. Si faranno entrare anche i Notaj per leggere, e scrivere ciò che sarà necessario; si custodiranno le porte. Dopo che i Vescovi saranno itati lungamente in silenzio sedendo, e colla mente a Dio rivolta, l' Arcidiacono dirà: Pregate, e subito si prostreranno tutti a terra, pregheranno lunga pezza in silenzio con lagrime, e gemiti, e un dei più anziani Vescovi si leverà per far ad alta voce una preghiera, e gli altri staranno prostrati; e finita che avrà l' orazione, e che tutti avranno risposto *Amen*, l' Arcidiacono dirà: Levatevi: tutti si leveranno, e i Vescovi, e i Preti sederanno con timor di Dio, e con modestia: tutti staranno in silenzio. Un Diacono vestito d' alba, recherà in mezzo dell' Assemblea il Libro dei Canon, e leggerà quelli che parlano della tenuta dei Concilj. Poscia il Vescovo Metropolitanano prenderà la parola, ed esorterà quelli che hanno qualche affar da proporre, o qualche querela da produrre. Non si passerà ad altro affare, se il primo non sia

sbrtgato . Se alcun difuori , Prete , Chierico , o Laico , vorrà presentarfi al Concilio , lo dichiarerà all' Arcidiacono della Metropolitana , che dinunzierà la cosa al Concilio . Allora si permetterà alla parte di entrare , e di proporre il suo affare . Nessun Vescovo uscirà dalla Sessione , prima che venga al termine . Nessun abbandonerà il Concilio , se tutto non sarà terminato , per poter sottoscrivere alle Decisioni . Imperciocchè si dee credere , che Dio è presente al Concilio , quando gli affari Ecclesiastici si terminano senza tumulto , con applicazione , e con tranquillità . Questa forma di tener i Concilj è prescritta dal IV. Concilio di Toledo (che era Nazionale) l'anno 633. can. 4. nè dubitar si dee , che ella non venga da un' antica tradizione ; giacchè altrove non si trova , dice il Sig. di Fleury .

La modestia e la gravità devono esser osservate nei Concilj , è proibito di farci strepito , di ridervi , di tenervi discorsi inutili , di disputarvi ostinatamente , e di venir alle ingiurie . XI. C. di Toledo , an. 675. can. 1.

CONCILI GENERALI (autorità dei) Il Concilio di Costanza legittimamente raunato in nome dello Spirito Santo , facendo un Concilio generale , che rappresenta la Chiesa Cattolica militante , ha ricevuta immediatamente da Gesucristo una podestà , alla quale ogni persona di qualunque stato , e dignità , anche Papale , è obbligata di obbedire in ciò che appartiene alla Fede , alla estirpazione dello Scisma , alla riforma della Chiesa nel suo Capo , e nelle sue membra . C. Gen. di Costanza , an. 1415. 1. Decr. Sess. 4.

Il Papa Martin V. che fu eletto dai Cardinali durante il Concilio , ordina nel primo articolo della sua Bo la contro gli Uffizi , che quegli che farà sospetto , giusti di credere tutti i Concilj generali , e in particolare il Concilio di Costanza , rappresentante la Chiesa universale , e ciò che quest' ultimo Concilio ha appro-

vato , e condannato , dev' esser approvato , e condannato da tutti i Fedeli .

I Concilj generali hanno facoltà di decidere degli articoli che riguardano la Fede , la estirpazione dell'eresie , la riforma della Chiesa , e l' integrità dei costumi ; la loro autorità è santa e inviolabile , e chiunque resiste loro con ostinatezza , è ricusa di sottomettersi ai loro Decreti , dev' essere con ragione riputato nimico della Fede . C. di Sens , an. 1528.

I Concilj Generali saranno tenuti di dieci in dieci anni , e il Papa ne deve destinar il luogo col parer del Concilio .

Gli otto Concilj Generali sono , il primo di Nicea , il secondo di Costantinopoli , il terzo di Efeso , il quarto di Calcedonia , il V. e il VI. di Costantinopoli , il VII. di Nicea , l' VIII. di Costantinopoli .

CONCILI PROVINCIALI . E' stato giudicato opportuno per i bisogni della Chiesa e la decisione delle differenze , che i Vescovi di ogni Provincia si ragunino in Concilio due volte all' anno , essendo avvertiti dal Metropolitan . Il primo Concilio si terrà la quarta settimana dopo Pasqua : il secondo nel mese di Ottobre . A questi Concilj interverranno i Preti , i Diaconi , e tutti quelli che credono aver ricevuto qualche torto , e si farà loro giustizia ; ma non è permesso di tener Concilj in particolare senza i Metropolitan . Se un Vescovo è accusato , e che i voti dei Comprovinciali siano divisi , in guisa che una parte di loro lo giudichino innocente , e gli altri reo , il Metropolitan ne chiamerà alquanti della Provincia vicina per togliere la difficoltà , e confermerà il giudizio coi suoi Comprovinciali ; ma se un Vescovo è condannato a pieni voti da tutti i Vescovi della Provincia , non potrà più esser giudicato da altri , e il giudizio sussisterà . C. di Antiochia , an. 341. can. 20.

Il Concilio riconcilerà i Vescovi discordi : giudicherà l' accusa inten-

tata da un Vescovo contro di un Laico. Se i Giudici pronunziano in assenza della parte, la Sentenza farà nulla, e ne renderanno conto al Concilio. La condanna ingiusta pronunziata da un Vescovo farà riveduta in un Concilio. *IV. C. di Cartagine, an. 398 c. 25, 28, 29.*

In ogni Provincia i Vescovi raguneranno due volte l'anno nel luogo eletto dal Metropolitanò, e i Vescovi che non ci intervengono, essendo nella loro Città e senza impedimento necessario, saranno ammoniti fraternamente. *C. di Calcedonia, an. 451. can. 10.*

I Principi permetteranno di celebrar due volte l'anno i Concilj Provinciali, che non devono esser interrotti da nessun torbido di affari temporali. *C. di Meaux, an. 825.*

Si terranno ogni anno i Concilj Provinciali, e per facilitare la riforma degli abusi, si stabilirà in ogni Diocesi delle persone capaci che per tutto l'anno se ne informino esattamente, e ne facciano il loro rapporto al Concilio seguente: invigileranno altresì alla osservanza dei Decreti del Concilj, i quali saranno pubblicati nei Sinodi dei Vescovi. *IV. C. di Laterano Gen. anno 1215. c. 6.*

La Chiesa ha ordinato, che i Metropolitanì non lascino di tener ogni anno dei Concilj Provinciali; e perchè alcuni hanno trascurato di farlo per molti anni, dal che ne derivarono molti danni alla Chiesa, noi ammoniamo tutti gli altri Vescovi, di osservare su questo punto il Decreto del Concilio Generale di Laterano dell'anno 1215. e ordiniamo, che se non tengono i lor Concilj almeno ad ogni due anni, siano sospesi dall'ingresso della Chiesa, sinattantochè lo abbiano adempito. I Vescovi terranno anche essi sotto la stessa pena i lor Sinodi Diocesani ogni anno. *C. di Vagladolia, an. 1321. c. 1. V. Arcivescovi.*

Ogni Concilio Provinciale durerà almeno un mese. I Comparesi qualunque in minor numero, che non dovrebbero essere, potranno tuttavia

tener il Concilio, e ordinarvi ciò che converrà, nulla ostante l'assenza degli altri. *C. di Parigi, anno 1408. art. 1.*

La tenuta del Concilj è la maggior strada per estinguere, e prevenire gli scismi e l'eresie, per correggere gli eccessi, riformare gli abusi, e serbare la Chiesa in florido stato. Il Concilio ordina con un Editto perpetuo, che si terrà un Concilio Generale di dieci in dieci anni, nei luoghi che il Papa indicherà al termine di ogni Concilio, di consenso, e con approvazione dello stesso Concilio. *Conc. di Costan., anno 1417. Sessione 39.*

Si ragunerà il Concilio Provinciale due volte ogni anno, o almeno una. Il Vescovo Diocesano vi presiederà in persona, purchè non abbia qualche impedimento legittimo. Il Concilio durerà due o tre giorni, secondo i bisogni della Chiesa. Questi Concilj cominceranno con un discorso, nel quale si esorteranno gli assistenti a menar una vita regolata, e conforme alla santità del Sacerdozio; a metter in vigore la disciplina, e a istruire i Popoli tutte le Domeniche, e nelle altre solennità: si farà la Lettura degli Statuti Sinodali, prescrivendo la maniera di amministrare con pietà i Sacramenti. Si prenderà esatta informazione della vita e dei costumi dei Sacerdoti e dei Chierici, se sono usurai, simoniaci, concubinari, se ad altri eccessi soggetti, e si correggeranno con carità: il tutto, dicono i Padri del Concilio, secondo l'uso antico stabilito dalla Chiesa col quinto Canone del primo Concilio Niceno; e col secondo del primo Concilio Costantinopolitano: il che è stato continuato sino all'ottavo Concilio Generale di Costantinopoli sotto Adriano II. l'an. 889. *C. di Basilea, l'an. 1433. Sess. 14.*

Si terrà ogni anno un Concilio per la riforma della Religione, in presenza del Principe. *C. di Germania, an. 742.*

Si terranno due Concilj ogni anno. L'uno, il primo giorno di

Marzo, nel luogo destinato dal Re, e in sua presenza. Il secondo, il primo di Ottobre a Soissons, ovver altrove, secondo che i Vescovi faranno convenuti nel mese di Marzo. *C. di Vernon sulla Senna.*

„ Il primo giorno di Marzo era „, sin di allora il giorno dell'Assemblea „ generale dei Francesi pegli affari „ pubblici; ma Pipino lo stesso an- „ no la fissò al primo di Maggio.

I Concilj Provinciali devono tenersi ogni tre anni. I Metropoli anni, o il Vescovo più anziano in loro vece devono convocarlo. Tutti i Vescovi, e tutti gli altri, che per diritto, o per consuetudine devono assistervi, son tenuti d'intervenirvi. I Diocesani devono tenersi ogni anno. *C. di Trento 24. Sess. Dec. de ref. Della promozione dei Vescovi cap. 2.*

CONCUBINARI PUBBLICI. (Per Concubinari pubblici il Concilio non intende solamente quelli, che erano stati dichiarati tali per Sentenza, o per Confessione giuridica, o per una tal notorietà di delitto, che il reo non avesse potuto negare: intende altresì di tutti quelli, che tenevano presso di sè donne sospette, o difamate, e che essendo già stati avvertiti dal Superiore di separarsene assolutamente, non lo avevano fatto.)

Non ripudiamo Concubinari pubblici non solamente quei Chierici che tengono presso di sè le lor concubine, ma quelli eziandio che le alimentano, e le mantengono a loro spese, qualunque alloggino altrove, e quelli che nella nostra visita abbiamo notato come tali, cesseranno in avvenire il lor cattivo commercio, e in pena del passato entreranno nella prigione canonica per vivere secondo la disciplina osservata fin al presente. *C. di Colonia, an. 1260. can. 1.*

I Chierici Concubinari saranno privati dei lor benefizj, e dichiarati inabili a possederne. *C. di Salisburgo, an. 1420. an. 18.*

I Chierici Concubinari saran deposti dall' Ordine, se nove giorni

dopo esserne stati avvertiti, non cessano dal reo lor commercio. *C. di Colon. an. 1423. Reg. 11.*

Due mesi dopo, che sarà stata fatta la pubblicazione di questo Decreto nelle Chiese Cattedrali (dicono i Padri del Concilio di Basilea) quelli che saranno trovati ancora rei di Concubinato, saran privati per tre mesi del lor Benefizio, e i Superiori ne avranno la disposizione non per convertirne le rendite in uso proprio, ma per impiegarle nei bisogni utili, e necessari della Chiesa. Che se i rei dopo essere stati avvertiti dai lor superiori di lasciar le lor Concubine, ricusano di obbedire, saranno dichiarati incapaci di godere qualunque Benefizio, sinattamochè le abbiano veramente lasciate, e abbiano date prove di emendazione. Ma se dopo essere stati rimessi nei Benefizj, dopo una feria penitenza, ricadono in pubblico concubinato, saranno dichiarati incapaci di qualunque dignità Ecclesiastica, senza speranza di ritorno. *C. di Basilea, an. 1435. Sess. 20.*

Affinchè i Ministri della Chiesa possano essere richiamati a quella continenza e purità di vita, tanto dicevole al lor carattere, affinchè i popoli imparino tanto più a rispettarli, quanto più gli vedrà menare una vita più casta e più onesta, il Santo Concilio proibisce a tutti gli Ecclesiastici, di tener in casa o fuori, concubine, o altre donne, delle quali si possa aver sospetto, nè di aver con esse alcun commercio, altrimenti saranno puniti colle pene inflitte dai Canonj, o dagli Statuti particolari delle Chiese. Che se dopo essere stati avvertiti dai loro Superiori, non se ne astengono, saranno issosatto effettivamente privati della terza parte dei frutti, entrate e rendite di tutti i lor benefizj, e pensioni, la qual sarà applicata alla Fabbrica della Chiesa, o a qualche altro luogo Pio, a piacere del Vescovo: ma se perseverando nello stesso disordine colla stessa femmina, non obbediscono a una seconda monizione, saranno sospesi dalla fun-
zio-

zione dei lor benefizj, per quanto l'Ordinario giudicherà opportuno: e se essendo tolpesi, non ancora discacciano quelle persone, e continuano il lor cattivo commercio, saranno privati in perpetuo di qualunque benefizio, porzione, uffizio, e pensione Ecclesiastica, resteranno incapaci di tutti gli onori, dignità, benefizj, sinattantochè dopo un anno di ammenda di vita manifesta, i lor Superiori avranno giudicato opportuno di accordarne loro dispensa, e se dopo averli una volta licenziate, ricominciano il lor cattivo commercio, ovvero ripigliano dell'altre donne scandalose, oltre le suddette pene, saran percossi colla spada della scomunica, senza che nessuna appellazione, o esenzione possa impedire la esecuzione stabilita di sopra. La cognizione delle cose suddette apparterrà direttamente ai Vescovi; i quali sulla semplice verità del fatto conosciuto, potranno procedere senza strepito, e senza formalità di giustizia. *C. di Trento, 25 Sessione Decr. de Refor. can. 14.*

I Concubinari, tanto maritati che non maritati, di qualunque stato, dignità, e condizione si siano, se dopo essere stati avvertiti tre volte dall'Ordinario, anche per uffizio, non cacciano fuori le lor Concubine, e non si separano da ogni commercio con esse, saranno scomunicati, e non saranno assolti, sinattantochè non abbiano obbedito effettivamente all'avvertimento, che sarà loro stato fatto. Quanto alle femmine, siano o no maritate, che vivono pubblicamente in adulterio, o in pubblico concubinato; se dopo essere state avvertite per tre volte non obbediscono, saranno castigate rigorosamente dall'Ordinario de' luoghi, e saranno scacciate fuori dal luogo, ed anche fuor della Diocesi, s'è giudicato opportuno dagli Ordinari, che avran ricorso per tal uopo, se occorre, al braccio secolare. *Id. 24. Sess. Decr. de Ref. Sopra il Matrimonio, can. 8.*

CONFERMAZIONE. Se alcuno dirà che la Confermazione in quel-

li, che sono battezzati, non è che una cirimonia vana e superflua, laddove ella è infatti e propriamente un vero Sacramento; over che una volta altro non fosse, che una specie di Catechismo, dove quelli che erano vicini a entrar nella adolescenza rendevano conto della loro credenza in presenza della Chiesa, sia anatema. *C. di Trento, 7. Sess. can. 1.*

Se alcun dirà, che quelli che attribuiscono qualche virtù al santo Crisma della Confermazione, fanno ingiuria allo Spirito Santo; sia anatema. *c. 2.*

Se alcun dirà, che il Vescovo solo non è il ministro Ordinario della Santa Confermazione; ma che ogni semplice Prete lo è patimenti, sia anatema. *can. 3.*

Vi sono molti Cristiani, i quali trascurano di ricevere il Sacramento della Confermazione, senza saper di quali grazie si privano; perchè non vi sono ministri zelanti che ve gl'inducano. Quindi è che per ovviare a una negligenza sì condannabile, noi proibiamo di amministrare il Sacramento della Eucaristia a coloro, che non avranno ricevuto quello della Confermazione, se non fossero in articolo di morte, o se non avessero ommesso di riceverlo, che a causa di qualche impedimento ragionevole. *C. di Lambesia, an. 1281. c. 5.*

CONFESSORI. Quantunque i Sacerdoti ricevano nella loro Ordinatione il poter di assolvere, con tutto ciò il Santo Concilio proibisce ad ogni Sacerdote, anche Regolare, di udire in confessione alcun Secolare, nè alcun Sacerdote; e vuole, che non si riguardi come capace di ascoltare le Confessioni se non quegli, che è provveduto di una Cura, o che è stato approvato dal Vescovo in conseguenza di un esame, o senza esame se il Vescovo ne dispensa. *C. di Trento Sess. 23. De Ref. c. 15.*

Nessun Sacerdote, anche Regolare, non potrà udire le Confessioni dei Secolari, neamen dei Sacerdoti, nè

riputarsi capace di poterlo fare, se non ha un Benefizio con titolo e ministero di Cura d'anime, e se non è giudicato capace dai Vescovi, che se ne faranno renduti certi per via dell'esame, se lo troveranno necessario, ovvero altrimenti, e s'egli non ha la loro approvazione, che sempre si deve dare gratuitamente. *Ibid. del Sac. dell'Ordine.*

Un Sacerdote essendo in peccato mortale non perde per questo il potere di rimettere i peccati, perchè la virtù dello Spirito Santo, che lo ha renduto Ministro di Gesù Cristo coll'Ordinazione, non cessa di produrre il suo effetto. *Id. Sess. 14. de Penit.*

Il Sacerdote deve usare gran discrezione amministrando la Penitenza; informarsi studiosamente delle circostanze del peccato, e delle qualità del Peccatore, per conoscere qual consiglio Dio gli deve dare, e qual rimedio applicare al suo male. Guardisi con tutta diligenza di non scoprire il Peccatore per alcun segno, nè in qualsivoglia maniera; e se ha bisogno di consiglio, lo dimandi con circospezione senza esprimere la persona: imperciocchè quegli che avrà rivelata la Confessione Sacramentale sarà non solamente deposto, ma chiuso strettamente in un Monastero per far penitenza. *IV. Con. Gen. di Later. an. 1215. can. 21.*

Il Confessore dev'essere di vita irreprensibile, dotto, e di un segreto inviolabile. Deve aver della dolcezza per trarre a sè i Peccatori: di maniere consolanti, ma intrepido nel riprendere; prudente per applicare i rimedi a tenore dei mali, rassicurar le coscienze timorate, distinguer lebbra da lebbra, applicar i rimedi secondo la qualità del morbo. *C. di Col. an. 1536. tit. de Sacram.*

Il Sacerdote, che ascolta le Confessioni dev'esser integro e discreto; altrimenti s'egli è avido di lucro, se induce a far delle azioni ree, se vuol investigare curiosamente ciò, che non gli appartiene, se è

indulgente cogli'indocili, se non fa sviluppare una coscienza intricata; se è dato alla ubbriacchezza, alla collera, se è leggero e incapace di custodire il segreto, si può ben dire, che egli è più atto a far perire il gregge, che ad impinguarlo a buoni pascoli. *Id. c. 33.*

Il Sacerdote che avrà rivelata la Confessione, sarà messo in prigione perpetua, o non vivrà che di pane e di acqua. *C. di Pannafel. an. 1322. c. 5.* Lo stesso Decreto è del Concilio Provinciale di Magonza, l'an. 1549.

I Vescovi sono esortati a usare buon discernimento nell'approvazione dei Confessori, e a non conceder loro senza gravi ragioni di assolvere da' casi riservati. *C. di Soissons, an. 1456. Regol. 7.*

Noi raccomandiamo a' Sacerdoti delle Parrocchie, che ascoltano le Confessioni, di farlo con molta attenzione e cautela, val dire d'informarsi esattamente dei peccati del Penitente, e delle circostanze che gli hanno accompagnati, in guisa che porgano a' semplici maniera di confessarsi e di scoprire la loro coscienza, senza insegnar loro nè direttamente, nè indirettamente il mal che non fanno. *Sinodo di Chartres, an. 1526.*

I Confessori devon' avere il cuor tenero e compassionevole, a esempio di S. Ambrogio, di cui leggiamo, che ogni volta che un peccatore presentavasi a lui per chiederli la grazia della penitenza, versava egli stesso tante lagrime, che ne spremeva dagli occhi del suo penitente. *Sinodo di Trojes, an. 1459.*

I Sacerdoti non ascoltino le donne nel Confessionale senza necessità, prima del levar del Sole; ma nella Chiesa in vista di tutti, e tra il Confessore e la Penitente siavi una gelosia di legno, che gli divida, e non vadano a confessar nelle case senza precisa necessità, tanto gli uomini, quanto le donne. *I. Conc. di Milano, an. 1565. p. 2. tit. 6.*

Se un penitente ricusa deporre sentimenti di odio e di inimicizia

o di restituire per quanto potrà la roba altrui; se non è pronto a rinunziare allo stato di peccato mortale, e a schivar le occasioni, che potrebbero fare ricadere ne' falli, e de' quali si accusa, il Confessore non deve assolverlo; ma deve a questo proposito consultar la dottrina, ch'è ricevuta nella Chiesa, e tener una condotta, che sia a quella conforme. *Regol. di S. Carlo, sopra l'amministr. de' Sacr.*

Nessun Prete confesserà nella Parrocchia senza licenza del suo Curato, o del suo Superiore. Il Curato è qui nominato il proprio Sacerdote, siccome altrove. *C. di Parigi, an. 1212. can. 12. V. Comun. Pasquale e Penitenza.*

CONFIDENZA, o Simonia confidenziale. Il Papa Pio V. nella sua Bolla *Intolerabilis*, dice che questa specie di simonia è quella che si commette, quando alcuno ha ottenuto un Benefizio, ossia per rassegnazione, cessione, e collazione, con questa condizione tacita o espressa di restituirlo a quello che lo ha dato, o a qualche altro, o di darne a lui una parte de' frutti; come pure quando il Collatore conferisce un Benefizio, vacante di qualunque maniera, con questa condizione tacita o espressa, che quegli a cui lo ha conferito, se ne dimetterà in grazia di chi gli sarà indicato dal Collatore; ovvero darà una porzione de' frutti di quel Benefizio alle persone che il Collatore gli nominerà. Il Concilio Provinciale di Roano, chiama i Confidenziari *Afini* che portan basto, e prescrive che s'iano dinunziati ogni Domenica alla Predica come scomunicati, tutti coloro, che han parte in queste confidenze perniciose alla Chiesa, e che s'io pubblici, che non solamente son tutti obbligati a restituire i frutti percetti; ma che anche gli eredi loro hanno la stessa obbligazione, secondo la Bolla di Pio V.

CONFRATERNITE (le) devono esser proibite, se non son fatte per autorità del Vescovo. *C. di Avols, an. 1234. c. 7.*

CONSECRAZIONE del Corpo di Gesucristo. Noi dichiariamo, che il Corpo di Gesucristo è veramente consagrato col pane di frumento, tanto aziuo quanto fermentato; e che i Sacerdoti debbono servirsi dell'uno o dell'altro, ciascuno secondo l'uso della sua Chiesa, sì Orientale, che Occidentale. *C. di Fir. an. 1439. 10. Sess. Decem. della Unione, de' Greci co' Latini.*

CONSECRAZIONE DE' VESCOVI. Quelli che saranno stati proposti al governo delle Chiese Cattedrali, o Superiori sotto qualsivoglia titolo, se dentro tre mesi non si fanno consacrare, saranno tenuti alla restituzione de' frutti percetti, e se trascurano di farlo per tre altri mesi, saranno per diritto privati delle lor Chiese. *C. di Trento, Sess. 23. Decr. de Reform. c. 3.*

CONTINENZA DE' CHIERICI. I Vescovi, i Preti, e i Diaconi custodiranno la continenza. *C. di Cartag. an. 400. c. 3.*

Saranno messe in penitenza le persone dell'uno e dell'altro sesso, che avranno mancato al voto di continenza. *I. C. di Orange, c. 28.*

I Vescovi faranno osservare la continenza ai Preti e ai Diaconi, e potranno deporre, e rinchiudere i contravenienti per far penitenza. *C. di Toledo, an. 597. c. 1.*

La Legge della continenza de' Chierici è rinnovata nel Concilio di Tolosa, anno 1056. c. 7.

Ogni Prete, Diacono, o Suddiacono, che dopp la Costituzione di Leon Papa, avrà presa, o tenuta una concubina, gli si proibisce di celebrar la Messa, di leggervi il Vangelo, o l'Epistola, di starfene in tempo degli *Uffizj* nel Santuario, o di ricever la sua porzione delle rendite della Chiesa. *C. di Roma an. 1059. c. 3. C. di Londra, an. 1126.*

I Regolamenti per la Continenza de' Chierici sono rinnovati dal terzo Concilio Generale di Laterano, an. 1179. can. 11.

Proibizione a' Chierici di tener in casa donne giovani sospette d'incontinenza.

tenenza, *C. di Salisburgo, an. 1420, art. 2.*

Che i Chierici, senza esentarne quelli che passano per continenti, non vadano mai in casa di Vergini o di Vedove, senza ordine, o permissione de' Vescovi, o de' Sacerdoti; e inoltre non dovranno farlo senza essere accompagnati da alcuno dei lor Confratelli, o di quelli, che il Vescovo, o un Sacerdote in sua vece darà lor per compagno. Lo stesso Vescovo, i Sacerdoti non ci andranno senza aver in compagnia degli altri Ecclesiastici, o almeno qualche Fedele di certo peso. *III. C. Cartagine, an. 397. c. 25.*

I Chierici incontinenti faranno messi nella prigione Canonica per viverci in etatta disciplina, e far penitenza di aver impiegate sì malamente le rendite della Chiesa. *C. di Colonia, an. 1250.*

CROCE. Per rendere alla Croce l'onore, che le si deve, è proibito di scolpirla nel pavimento, che si calca co' piedi, secondo una Legge di Teodosio il Giovane. *C. in Trulio, an. 692. c. 73.*

CURATI. Proibizione ai Curati di prender a pigione altre Cure, o di dar in affitto le loro, ond' esser Cappellani in altre Chiese. *C. di Parigi, an. 1212. c. 12.*

I Patroni delle Parrocchie assegneranno ai Curati una porzione sufficiente, e ciò, nulla ostante qualunque costume in contrario. Il Curato servirà la Parrocchia da sè, non per mezzo di un Vicario, se non nel caso, che la sua Cura fosse annessa ad una Prebenda, o a una dignità che lo obbliga a servire in una Chiesa maggiore, nel qual caso dev' egli avere un Vicario perpetuo che riceva una porzione congrua sopra la rendita della Cura. (Quest'è l'origine delle Congruè) *IV. C. di Later, an. 1215, c. 31.*

I Curati o Rettori, presentati dai Patroni, faran giuramento di non aver dato, nè promesso nulla per ottenere la Cura, e dopo che il Vescovo l'avrà lor conferita, faran di

nuovo giuramento di prestargli obbedienza, e di conservar i diritti della Chiesa. *C. di Chateaugontier, an. 1222. c. 3.*

I Curati ovvero Rettori non iscomuniceranno i lor Parrocchiani di propria autorità, altrimenti la sentenza sarà nulla. *C. di Tours, an. 1239. c. 8.*

I Curati avvertiranno i lor Parrocchiani di confessarsi almeno una volta l'anno al proprio Sacerdote, ovvero ad un'altro, con sua licenza o con quella del Vescovo. Leggeranno per tal effetto la Costituzione d' Innocenzo III. nel Concilio di Laterano. *C. di Bourges, an. 1286, c. 13.*

Il Curato che per negligenza avrà lasciato morir un Parrocchiano senza ricevere i Sacramenti della Penitenza, e della Eucaristia, sarà privato del suo Benefizio. *C. di Penafiel, an. 1302. c. 13.*

I Curati istituiti da Patroni Ecclesiastici non amministreranno lo spirituale, se non dopo averne ricevuta la commissione dal Vescovo Diocesano. *C. di Bologna, an. 1317. c. 1.*

Il Curato dicendo la Messa nella sua Chiesa, dev' esser assistito almeno da un Chierico in Cotta. *C. di Lavaur, an. 1368. art. 82.*

Proibizione a' Curati di prender Monaci Mendicanti per Vicari, quando possono averne degli altri. *C. di Colonia, an. 1223, Regol. 7.*

Quando il Vescovo, secondo i Canon, visiterà la sua Diocesi per confermare il Popolo, il Prete, val dire il Curato, sarà sempre pronto a riceverlo col popolo raunato. *C. di Germania, an. 742.*

I Curati spiegheranno ogni Domenica ai Parrocchiani nelle lor Prediche i Comandamenti di Dio, il Vangelo, qualche porzione della Epistola, e tutto ciò che può contribuire a far conoscer loro i propri peccati, e a praticar le virtù. *C. di Bourges, an. 1528. Dec. 6.*

La Chiesa ha gran bisogno di esser governata da buoni Curati: importa molto che siano di sana Do-

trina, che la vita loro sia regolata, perchè la voce delle opere buone si fa meglio intendere, e persuade più efficacemente delle parole: devono astenersi da ogni avarizia per non conciliarli i rimproveri, che il Profeta Ezechiello fa ai Sacerdoti avari (c. 34.). La loro famiglia dev'esser composta di domestici, che menino vita irrepreensibile; che siano sobri, e alieni dal lusso; che vivano in perfetta castità. Che secondo S. Paolo nella sua seconda Epistola a Timoteo, fuggano le passioni de' giovani, sieguano la giustizia, la fede, la carità, la pace, con quelli che invocano il Signore di puro cuore. *C. di Colonia an. 1536. tit. Della vita de' Curati.*

E' ingiunto ai Curati men abili, dopo aver fatto il segno della Croce, e implorata la grazia di Dio, di leggere la Pistola, e il Vangelo, di farne una semplice spiegazione al Popolo, scegliendo qualche passo particolare per eccitarli ad amar Dio e il Prossimo; di spiegar loro altresì l'Orazione che fa la Chiesa in quel giorno; finalmente di far una breve ricapitolazione di ciò che avran detto per inculcare ai loro uditori le virtù, che avran lor predicato. *Id. tit. delle qualità de' Predicatori.*

I Curati parleranno in Cattedra con forza, e veemenza contro i delitti: imperciocchè sono stabiliti per far conoscere ai peccatori l'enormità delle loro prevaricazioni, con questa cautela però di non rivolgere il loro zelo, che contro i vizj, senza ereditare nominalmente i rei. *C. di Magorza, an. 113 c. 4.*

Quando un Curato avra che far con Eretici, reprima pur egli questi nimici della verità, ma con moderazione; imperciocchè può accader alle volte pur troppo, che Dio ispiri ad essi un sincero pentimento, che apra loro gli occhi, e gli faccia rientrar in se stessi. Ma guardisi di non entrar in presenza dei suoi Parrocchiani raccolti, in discussioni di materie controverse; imperciocchè, oltrechè non farebbe e-

gli altro, che incorbicare lo spirito, e la Fede de' suoi uditori, deve sapere ciò, che S. Paolo dice in tal proposito, se alcuno vuol fomentar delle dispute, e delle contese, non prenda voi per modello; non è questo il costume vostro, nè della Chiesa. *I. C. di Colon. an. 1536 c. 12.*

I Curati assenti per qualche legittima causa metteranno in sua vece un Vicario, con una porzione congrua, che almen farà di trecento feudi (cencinquanta lire di moneta Francese). *C. di Cognac, an. 1265.*

Che i Curati, e tutti quelli, che han cura d'animo, facciano da se, o faccian fare da altri a mezzo la Messa la spiegazione di ciò che vi si è letto, e facciano anche entrare in questa spiegazione qualche cosa del S. Mistero de' nostri Altari. *C. di Trento, Sess. 22. del Sacrif. della Messa.*

I Curati, e tutti quelli che avranno l'amministrazione di qualche Chiesa, con cura di anime, faranno solleciti almeno tutte le Domeniche, e le feste solenni di porgere il cibo spirituale ai loro popoli, o per sè, qualor non abbiano legittimo impedimento, o per altri Ecclesiastici idonei a questo ministero, se hanno sode ragioni per dispensarsene: se dopo esserne stati avvertiti vi mancano per tre mesi, faranno costretti a farlo colle Censure Ecclesiastiche, o per altra via, secondo la prudenza del Vescovo, nulla ostante qualunque esenzione. *C. di Trento, Sess. 5 Decret. de Reform.*

CURE, Chiese, ovver Parrocchie (le) devono aver un Curato in titolo. Non si metteranno nelle Chiese Preti Mercenari per commissione: ma ognuna avrà il suo Prete particolare, che non potrà esser levato, che pel giudizio canonico del Vescovo, o dell'Arcidiacono, e se gli assegnerà il congruo mantenimento dei beni della Chiesa. *C. di Reims, an. 1142. c. 10.*

Le Chiese non saran date a pigione, nè ad annui Vicari; ma si obli-

obbligheranno i Curati delle Parrocchie, che possono portarlo, di aver un Vicario. *C. di Avranches, an. 1172. c. 6.*

Non si daranno Cure a giovani, o a Chierici che non hanno gli Ordini Minori. *C. di Montpellier, an. 1215. c. 12.*

D

DECIME. E' prescritto di pagar le Decime a' Ministri della Chiesa, secondo la Legge di Dio, e il costume immemorabile de' Cristiani, sotto pena di scomunica. *C. II. di Macon, an. 585. c. 5.*

Ognuno pagherà la Decima del suo proprio, oltre i censi dovuti alla Chiesa per Benefizj; (Val dire le terre delle quali accordava ella i godimenti a' privati.) *C. di Francofort sul Meno, an. 794. c. 25.*

Le famiglie pagheranno la Decima alla Chiesa, dove ascolteranno la Messa tutto l'anno, e dove fanno battezzare i lor fanciulli. *Conc. di Calons sulla Senna, an. 813. can. 10.*

La Decima dev' esser pagata di tutti i beni anche di traffico, e d'industria. *C. di Troie, presso Soissons, an. 909. c. 6.*

Le Decime, le primizie, le obblazioni sono esenti da ogni diritto fiscale, e signorile, per esser amministrate dai Preti e sotto la direzione de' Vescovi. Noi però non pretendiamo, che i Vescovi siano padroni assoluti di questi beni con pregiudizio dei Signori: eglino non ne hanno che il governo, e noi prescriviamo a' nostri Preti, di render a quelli, nella Signoria de' quali sono le Chiese, il dovuto rispetto, senza aver arroganza nè contrasto; devono senza pregiudizio del Ministero rendersi accetti al loro Signore, o ai lor Parrocchiani, delle cui obblazioni sussistono, e render loro colla dovuta umiltà i servigi spirituali, i quali devono rendere gratuitamente, quand' anche non ne ricevessero nessun sussidio temporale. *Id. can. 6.*

Proibizione agli Abati, e ad altri Superiori di Chiese, di ricevere dalla mano de' Laici decime, e altri diritti Ecclesiastici senza il consenso de' Vescovi. *C. di Roma, an. 1299. c. 15.*

Proibizione ai Laici di posseder le Decime Ecclesiastiche, ossia che le abbiano ricevute dai Vescovi, dal Re, o da qualunque altra persona; e il Concilio dichiara, che se non le restituiscono alla Chiesa, incorrono il delitto di Sacrilegio, e il pericolo di eterna dannazione. *C. di Later. Gen. an. 1139 Sotto Innoc. Papa, c. 10.*

La stessa proibizione fatta dal Concilio di Rheims, *an. 1148.*

Proibizione a' Vescovi, e agli altri Prelati di dar a nessun Laico nè Chiesa, nè Decime, nè Oblazione. *C. di Tours, an. 1163. c. 3.*

Quelli che possiedono Decime per diritto ereditario possono darle a un Chierico, con patto, che dopo la sua morte ritornino alla Chiesa. *C. di Avranches, an. 1172. c. 9.*

Proibizione a' Laici di trasferire ad altri Laici le decime, che possiedono, con pericolo delle anime loro. *III. C. di Later. Gen. 1179. can. 14.* (Per questa ragione si conservano a' Laici le Decime, delle quali si giudica, che fossero in possesso al tempo di questo Concilio, e si chiamano Decime infeudate).

Noi comandiamo, che la Decima sia levata prima dei Censi, e di tutte le rendite, come un segno del Dominio universale di Dio. *IV. C. di Later. Gen. an. 1215. c. 33.*

Quantunque le Decime appartengano alle volte ad altre Chiese, si lasceranno sempre i novati alle Parrocchie, dove crescono. *C. di Bourdeaux, an. 1255. c. 21.*

E' comandato a tutti i Laici, che tengono Decime, di lasciarle alle Chiese, sotto pena di non esser ammessi ai Sacramenti del Matrimonio, o della Eucaristia, nè alla sepoltura Ecclesiastica, e nemmeno le loro mogli e figliuoli. *Id. c. 13.*

Le Decime sono dovute per Giuramento Divino, e il Concilio pronunzia mal

molte pene contro coloro , che non le pagano fedelmente , e prima di ogni altro aggraviò , o che distolgono altri dal pagarle , che le usurpano , o le trattengono. *C. di Marziale , Diocesi d' Audo , an. 1326. c. 28.*

Non bisogna tollerare senza castigo coloro , che procurano con diversi artifizj , di sottrarre le decime che devono tornare alle Chiese. Il pagamento delle decime è un debito che deve a Dio , e quelli , che ricusano di pagarle , o che impediscono gli altri dal farlo , rubano la robba altrui. Il Santo Concilio impone pertanto a chiunque è tenuto al pagamento delle Decime , di qualunque stato e condizione sian egli , che debbono pagar in avvenire quelle , che devono per Gius. tanto alla Cattedrale , come ad altre Chiese , o a qualsivoglia persona , alla quale sono legittimamente dovute ; che quelli che le sottraggono , o impediscono che non sian pagate , sian scomunicati , e non sian assolti , se non dopo averne fatta intera restituzione. *C. di Trento , Sess. 25. c. 2.*

DELITTI PUBBLICI. Quelli che avendo commesso pubblici delitti non vogliono ricevere la penitenza , devon esser recisi dalla Chiesa , e scomunicati. Ma il Vescovo non dee procedere a questi estremi , se non dopo aver fatto ogni sperimento possibile , e di comun parere del suo Metropolitanò , e de' suoi Comprouinciali. *C. di Pavia , an. 850. can. 11.*

DENUNZIATORE. Se un Fedele con farsi Denunziatore , ha fatto proscrivere , o metter a morte alcuno , non riceverà la Comunione nemmeno in punto di morte ; se la causa è lieve , la riceverà ad ogni cinque anni. *C. di Elvira del III. secolo can. 75.*

DEPOSIZIONE. Se un Vescovo deposto da un Concilio , o un Prete o un Diacono deposto dal suo Vescovo , ardirà ingerirsi nel ministero servendo come prima , non avrà più speranza di esser rimesso da un altro

Concilio , nè saranno più ascoltate le sue difese. *C. di Antiochia , an. 341. c. 4.*

Se un Prete , o un Diacono deposto dal suo Vescovo , o un Vescovo deposto da un Concilio , ardisce d' importunar l' orecchio dell' Imperatore , invece di prodursi in faccia di un Concilio maggiore , sarà indegno di perdono ; non si ascolterà la sua difesa , e non avrà speranza di esser rimesso. *Id. c. 12.*

DIACONI. Il Diacono è ministro del Sacerdote , come del Vescovo ; non sederà se non per ordine del Sacerdote , non parlerà nell' Assemblea de' Sacerdoti , s' egli non è interrogato. In presenza del Sacerdote non distribuirà al popolo l' Eucaristia , o il Corpo di Gesucristo , se non di suo ordine , e in caso di necessità. Porterà il camice in tempo della obblazione , e della Lettura. *IV. Conc. Cartag. an. 398. c. 36. 37. ec.*

Non si ordineranno in avvenire Diaconi maritati , se non promettono d' osservar continenza sotto pena di esser deposti : se prima è stato ordinato , non sarà promosso a un Ordine superiore , secondo il Concilio di Turino. *C. di Orange , an. 441. can. 22.*

I Diaconi porteranno sulle spalle le Reliquie chiuse in una cassa. *IV. Conc. di Praga , an. 575. c. 6.*

Un Diacono non battezzerà , nè darà il Corpo del Signore , nè imporrà la penitenza , se non in caso di estrema necessità. *C. di York , an. 1195. c. 4.*

DIGIUNO DELL' AVVENTO. Da S. Martino fino a Natale si deve digiunare il Lunedì , il Mercoledì , e il Venerdì ; celebrar in questi giorni il Sacrificio , come in Quaresima , cioè verso sera , e leggere i Canonì , affinchè nessuno pretenda ignorarli. *C. I. di Macon , an. 581. can. 9.*

Il Digiuno dell' Avvento è una pratica meritoria per quelli che possono sostenerlo , e a' quali Dio lo ha ispirato , ma soprattutto agli Ecclesiastici. *C. di Trojes , an. 1450.*

DIGIUNO DI QUARESIMA. Noi diciamo anatema a tutti coloro, che non osservano il Diggiuno della Quaresima, e gli altri digiuni, e astinenze prescritte dalla Chiesa; non essendovi mezzo più idoneo per reprimere le tentazioni della carne, e quella sorta di Demonj, che secondo la parola di Gesucristo non si scacciano che colla preghiera, e col digiuno. *Conc. di Sens, an. 1528. Dec. 7.*

Non è seguir lo spirito della Chiesa il far ne' giorni di Diggiuno de' pranzi in pesce tanto sontuosi, come si farebbero ne' giorni di grasso; poichè l' intemperanza, che la Chiesa intende reprimere, non è provocata meno dalle vivande di pesce, che dalle carni. *C. di Colon. An. 1536.*

Il Santo Concilio esorta tutti i Pastori di usar ogni sollecitudine e diligenza, per obbligare li Popoli alle osservanze, che la Santa Chiesa Romana ha ordinate; e che tendono a mortificare la carne, come sono la scelta de' cibi, e i digiuni. *C. di Trento, Sess. 25. de Ref.*

DIMISSORIE. I Vescovi non accorderanno Dimissorie a quelli, che devono esser promossi agli Ordini, se prima non gli avranno esaminati, e trovati idonei. Quelli che saranno stati ordinati senza Dimissorie, saranno sospesi dalla celebrazione della Messa per tutto quel tempo, che Ordinario giudicherà spediente, e s' si trovano incapaci, saranno puniti corporalmente a giudizio del Nocesano. Finalmente le Dimissorie non saranno accordate che a quelli, che avranno un Benefizio, o un Titolo patrimoniale. *C. di Bourges, An. 1523. Vedi Vescovi.*

DIO. Non v'è che un Dio solo, il quale fin dal principio dei tempi ha fatto dal niente l'una è l'altra creatura spirituale, e corporale; e anche i Demonj, che furono da lui creati buoni, ma divennero cattivi. Questi è il medesimo Dio, che ha dato a Moisè e agli altri Profeti la Dottrina di salute; che in appresso fece nascere

il suo Figliuolo dal seno della Vergine, affinchè ci mostrasse più manifestamente il sentiero della vita. *IV. Cont. di Later. Gen. an. 1215. Dec. 1.*

DISPENSE. Quanto alle Dispense dalla irregolarità, che il Penitenziero può accordare, si avrà ricorso a lui, ovvero se non si può al Vescovo. *C. Naz. di Francia a Parigi, an. 1408. Regol. 1.*

Per aver dispensa dagl' impedimenti di Matrimonio, bisognerà indirizzarsi al Penitenziero, ovvero al Concilio Provinciale. *Id. Regol. 2.* Il Curato esaminerà, se tra le persone, che contraggono Matrimonio, v'è qualche grado di parentela, se ne hanno ottenuta dispensa dal Vescovo, o dal Papa; e nel caso ch'egli ritrovi, che l' esposto non sia secondo la verità, dichiarerà loro, che la dispensa è nulla. *C. di Colonia, an. 1536. Tit. de' Sacr. art. 46.*

I Vescovi potranno dispensare da ogni sorte d' irregolarità, e dalle sospensioni incorse per delitti occulti, toltone il caso dell' omicidio volontario, o quando le istanze saranno già pendenti a qualche Tribunale di giurisdizione contentiosa; potranno parimenti nelle lor Diocesi, o per sè, o per altra persona destinata da essi a tal uopo, assolvere gratuitamente quanto al foro della coscienza, da tutti i peccati occulti anche riservati alla Sede Apostolica, tutti quelli, che son soggetti alla loro giurisdizione, imponendo loro una penitenza salutata. *C. di Trento, Sess. 24. c. 6.*

Tutti sappiano generalmente, che sono obbligati di osservar con esattezza i Sagri Canonj. Che se qualche giusta e urgente ragione, e qualche maggior vantaggio esigerà, che si usi dispensa con certe persone, sarà proceduto da quelli, a' quali appartiene di darla, chiuunque sian egli, con cognizione di causa, e gratuitamente; e ogni dispensa accordata altrimenti sarà reputata surretizia. *Id. Sess. 25.*

DIVINAZIONE. E' proibito a' Lai-

Laiici di applicarsi agli augurj, è a quel genere di Divinazione chiamata la sorte de' Santi, sotto pena di Scomunica. *C. di Agde, an. 506. can. 42.*

Facevasi questo con aprir qualche Libro della Scrittura, e prendere per presagio dell'avvenire le prime parole, che incontravansi all'apertura del Libro.

DIVORZIO. Le mogli che senza causa avranno abbandonato i lor mariti per isposarne degli altri, non riceveranno la Comunione nemmeno in fine. *Conc. di Elvira, c. 8.*

Se una moglie Cristiana abbandona il marito adultero ma Cristiano, e vuole sposarne un altro, ne sia impedita: e se lo sposa, non ricèva la Comunione, se non dopo la morte di quello, che avrà abbandonato. *Id. c. 9.*

Quella che sposa un'uomo, che ella ben sa aver cacciata la moglie sua senza causa, non riceverà la Comunione nemmeno in punto di morte. *Id. c. 10.*

L'uomo che si separa dalla moglie à motivo di adulterio, non può rimaritarsi, sinattantochè ella è viva; ma la donna rea non può rimaritarsi nemmeno dopo la morte di suo marito. *Conc. del Friuli, an. 791. can. 9.*

DONNE SOTTINTRODOTTE, b che foggiano co' Chierici. Nessun Vescovo nè Prete, nè Diacono potrà aver donne sottintrodotte, se non fosse la Madre, la Sorella, la Zia, e altre persone che sono fuori d'ogni sospetto. *I. C. di Nicea c. 3.*

Il Concilio di Elvira, il primo Cartagine, e parecchi altri proibiscono lo stesso.

DOVERI de' Vescovi intorno alla Predicazione. Vedi *Vescovi*.

DUELLO. Non saranno tollerati i Duelli; per quanto siano autorizzati dal costume. Chi avrà ucciso in duello sarà soggetto alla penitenza dell'omicida; quegli che farà stabb' necessario sarà privato delle preghiere, e della sepoltura Ecclesiastica; e l'Imperatore sarà supplicato di a-

bolir questo abuso con pubblici Decreti. *III. C. di Valenza, an. 855. Sotto l'Imperator Lotario, c. 2.*

L'uso detestabile de' Duelli introdotto dall'artificio del Demonio per trar profitto della perdita delle anime colla morte di cento de' corpi, sarà interamente sbandito da tutta la Cristianità. Coloro che si batteranno, e quelli che chiamansi Padrini, incontreranno la pena della scomunica, della proscrizione di tutti i loro Beni, e d'una perpetua infamia. Saranno puniti secondo i Santi Canononi come omicidi, e se muojono nel conflitto, saran per sempre privati della sepoltura Ecclesiastica. *C. di Trento, Sess. 2. de ref. l. 19.*

E

ELEMOSINA. Il Concilio di Cloveshou, dopo aver esortato alla Elemosina, biasimò l'abuso che cominciava a introdursi di pretendere con elemosine diminuire, o commutare le pene canoniche imposte dal Sacerdote in soddisfazione de' peccati. L'Elemosina, dice il Concilio, deve piuttosto accrescere la penitenza, ma non dispensa dal pregare; e dal digiunare, principalmente quelli, che han bisogno di mortificare la carne, per rimediare ai peccati, che fece loro commettere. Condanna altresì quelli, che pretendevano supplire alla penitenza per mezzo d'altre persone che digiunassero, e cantassero Salmi per essi. La stessa carne, dice' egli, che portò il peccato, dev'esser punita; e se fosse permesso soddisfare per altri, i ricchi si salverebbero più facilmente de' poveri, contro la parola espressa del Vangelo. *C. Nazionale d'Inghilterra, tenuto a Cloveshou, l'an. 747.*

ELEVATIONE DELL'OSTIA SANTA. Alla elevazione dell' Ostia non si canteranno che delle Antifone, che abbiano rapporto al Sacrificio, quantunque sarebbe il miglior partito starne allora in profondo silenzio. *Conc. di Ausburgo, an. 1548. Regol. 14.*

ELE-

ELEZIONE DE' VESCOVI. Il Principe farà supplicato di lasciar al Clero e al Popolo la libertà delle elezioni del Vescovo. Si eleggerà o nel Clero della Cattedrale, o nella Diocesi, o almeno nei contorni. Che se si assume un Chierico al servizio del Principe; si esaminerà attentamente la sua condotta e i suoi costumi: del che s'incarica la coscienza del Metropolitanò, e se gli commette di fare presso il Principe, il Clero e il Popolo, tutto ciò che sarà necessario per non ordinare un Vescovo indegno. *III. C. di Valenza, an. 855. c. 7.*

È proibito di ordinar Vescovi per autorità e comando del Principe, sotto pena di deposizione; e a' Laici potenti d'intervenire alla elezione de' Vescovi, se non ci sono invitati dalla Chiesa, o di opporsi alla elezione canonica sotto pena di anatema. *VIII. Conc. Gen. il secondo di Costant. an. 870. c. 12.*

Noi ordiniamo, secondo l'autorità de' Padri, che il Papa venendo a morte, i Vescovi Cardinali trattino i primi insieme della elezione, che si chiamino poi i Cardinali Chierici, e finalmente, che il restante del Clero e del Popolo vi dia il suo assenso. Noi dobbiam soprattutto rammentarci, dice Niccolò Papa, di quella Sentenza del Beato Leone nostro predecessore; non v'è ragione di contare tra i Vescovi quelli che non sono nè eletti dal Clero, nè richiesti dal Popolo, nè consagrati dai Vescovi della Provincia col giudizio del Metropolitanò. E siccome il Papa non ha Metropolitanò, i Vescovi Cardinali ne tengono il luogo. *Conc. di Roma, an. 1059.*

Proibizione a' Canonici, sotto pena di anatema, di escludere dalla elezione di Vescovo, gli uomini religiosi; imperciocchè d'uopo è che la loro elezione si faccia di lor consiglio, o almeno di lor consenso, sotto pena di nullità. (Che val a dire, secondo i Canonici, tutto il Clero secolare e regolare ed anche de' Laici devono aver parte nella elezione.) *C. Gen. di Lasar, c. 23.*

Noi proibiamo di lasciar vacare più di tre mesi un Vescovato, o un' Abazia; altrimenti quelli, che avevano diritto di eleggere, ne saranno privati per questa volta, e sarà devoluta al Superiore immediato, che sarà tenuto di riempire la Sede vacante dentro tre mesi; e s'è possibile di un Suddito tratto dalla stessa Chiesa, prendendo per tal oggetto il consiglio del suo Capitolo.

La forma della elezione è di due maniere, per iscrutinio, e per compromesso. Nella prima, la compagnia deve eleggere tre persone del suo Corpo per raccogliere segretamente i suffragj di ogni uno in particolare, metterli in iscritto, e pubblicarli subito in comune, affinchè quegli sia eletto nel quale si accorda la maggiore o la più sana parte del Capitolo. La elezione per compromesso si fa rimettendo tutto il potere ad alquante persone capaci, ch'eleghano a nome di tutti. Ogni altra forma di elezione è dichiarata nulla; se non fosse, che tutti si accordassero a nominare lo stesso soggetto, come per ispirazione. Nessuno può dar il suo voto per Procuratore, purchè non sia assente per impedimento legittimo; e subito che fatta sia la elezione, bisogna pubblicarla solennemente. La elezione, fatta per l'abuso della Podestà secolare sarà nulla di pien diritto. L' eletto che vi avrà acconsentito, non ne trarrà nessun vantaggio, e diverrà incapace di esser eletto. Gli elettori saranno sospesi per tre anni da ogni ufficio e beneficio, e privati per questa volta della facoltà di eleggere.

Siccome non v'è nulla di più nocivo alla Chiesa, quanto la scelta de' sudditi indegni pel governo delle anime, noi ordiniamo che quegli, a cui appartiene di confermar la elezione, ne esamini studiosamente la forma e la persona dell' eletto, affinchè se tutto è secondo le regole, gli accordi la conferma. Che se, per negligenza, egli approvi la elezione di un uomo, a cui manca la scienza, o sia di scandalosi costumi,

o che

che non abbia la età legittima, perderà il diritto di confermar il primo Successore, e sarà privato del godimento del Benefizio; ma se per malizia, sarà rigorosamente punito. Quanto ai Prelati, immediatamente soggetti al Papa, si presenteranno a lui in persona, per far confermare la loro elezione; o se non possono comodamente, manderanno degli uomini capaci di dar al Papa le informazioni necessarie. Quelli però che sono molto lontani, val dire, fuori d'Italia, potranno aver per dispensa l'amministrazione delle lor Chiese nello spirituale, e nel temporale; ma riceveranno la consecrazione, o la benedizione, come hanno costumato. *IP. C. di Lateran. an. 1215. c. 23.*

Le elezioni dei Vescovi faranno confermate dai Metropolitan, dove la Sede è vacante, e dal Capitolo della Chiesa Metropolitana, e la elezione degli Arcivescovi dai Primati, o dal Concilio de' Vescovi della Provincia, a' quali appartiene di consecrare l' Arcivescovo, con patto però, che egli non prenderà il *Pallium*, se non si trova alcuno, che abbia diritto di darglielo.

Le elezioni degli Abati de' Monasterj anche esenti faranno confermate dagli Ordinarj, che daranno anche la Benedizione agli eletti. *Cont. Nazion. di Francia, a Parigi, an. 1408. Reg. 4.*

Le elezioni faranno fatte con libertà da quelli, a' quali appartengono per diritto. Tuttavia è permesso al Papa di annullare col parere de' suoi Cardinali la elezione, la quale, quantunque per altro Canonica, sarebbe pregiudizievole alla Chiesa, alla Patria, e al ben Pubblico, e di rimettere al Capitolo, che ha diritto di eleggere, per procedere a una nuova elezione nel tempo prescritto dal Gius. Di più quegli la cui elezione sarà stata confermata dal Papa, deve esser rimesso all' Ordinario, se non vuol essere consecrato *in Curia*; e subito dopo la sua consecrazione deve esser rimandato al suo Superiore, per

rendergli obbedienza. *Prax. Sanzione, art. 3.*

Secondo il Decreto del Concilio di Basilea intorno alle Elezioni, il Papa non può servirsi delle riserve fatte, o da farsi alla santa Sede delle Chiese Metropolitan, Cattedrali, Collegiali, Monasterj, e Dignità elettive, toltone quelle, che sono comprese nel Gius, e che sono nelle terre dipendenti dalla Chiesa di Roma; ma vi si procederà colla elezione, senza però portare nessun pregiudizio ai privilegi, e alle consuetudini contenute nella disposizione del Gius. 2. Il Papa, nel giorno che sarà eletto, prometterà con giuramento di osservare inviolabilmente questo Decreto. 3. Quelli che hanno diritto a queste elezioni, non eleggeranno che soggetti degni e capaci di occupare le dignità Ecclesiastiche; e affinché una cosa di tanta conseguenza non si faccia leggermente, il giorno della sua elezione gli Elettori si riuniranno nella Chiesa per ascoltarci la Messa dello Spirito Santo, nella quale comunicheranno per ottenere da Dio i lumi necessari alla scelta di un soggetto degno: poscia essendo entrati nel luogo della elezione, giureranno tutti tra le mani di quel che presiede, e questi in mano di chi lo siegue immediatamente, ch' eleggeranno un uom degno e utile alla Chiesa, sia Vescovo o Abate; che non daranno il voto a un uomo, di cui avranno ragionevol sospetto, che abbia fatti degli impegni a suo favore per questa dignità, o con sollecitazioni, o con promessa di denaro. 4. Si eleggeranno persone di età avanzata, di buoni costumi, costituite negli Ordini sacri.

Il Concilio proibisce le elezioni simoniache, le dichiara nulle, e priva del Gius di eleggere, quelli che le avran fatte. 5. I Padri del Concilio esortano i Principi, le Comunità, ed altri di qualunque condizione sian egli, a non interporre il lor credito nelle elezioni, nè per Lettere, nè in altra maniera, per non recar pregiudizio, nè far

nessuna violenza alla lor libertà. *C. di Basilea*, an. 1433. *Seff. 12.*

Tutte le Elezioni di Vescovo, di Prete, o di Diacono fatte per autorità del Magistrato faranno nulle secondo i Canon. *VII. Conc. Gen. il secondo Niceno*, an. 787. c. 4.

E' proibito al Vescovo sotto qualunque pretesto, di esiger oro, o argento, o qualunque altra cosa dai Vescovi, dai Chierici, dai Monaci di lor dipendenza. *Id.*

Subito che una Chiesa vetrà a vacare, subito si faranno per ordine del Capitolo delle Processioni, e delle Preghiere pubbliche e private per tutta la Città, e per tutta la Diocesi, affinchè il Clero e il Popolo possano ottenere un buon Pastore.

Quelli che avranno diritto, o parte di qualsivoglia altra maniera nella promozione dei detti Vescovi, sono esortati dal Concilio a risovvenirsi, che non possono far niente di più utile per la gloria di Dio, e per la salute dei Popoli, quanto applicarsi a far promuovere de' buoni Pastori capaci di ben governare la Chiesa, e che peccano mortalmente se rendono complici dei peccati altrui, se non hanno una cura particolarissima di far provvedere quelli, che egliu stessi riputeranno più degni, e più utili alla Chiesa, non avendo puramente riguardo in questo che al merito delle persone, senza lasciarsi condurre dalle istanze, o dalle inclinazioni umane, nè da qualsivoglia ufficio, o maneggio dei Pretendenti; osservando altresì che sian nati di legittimo matrimonio, di buona vita, di età competente, e che abbiano la scienza e tutte le altre qualità, che sono richieste secondo i santi Canon. *C. di Trento*, *Seff. 24.*

Il Sacro Concilio avverte tutti quelli, che han diritto di promuovere ad impieghi Ecclesiastici, di non mai dimenticare, che la cosa più utile che far possono per la gloria di Dio, e per la salute dei Popoli, è di non promuovere che dei Pastori degni, atti a governare la

Chiesa. *C. di Trento*, an. 1563. *Seff. 24. de Ref. c. 1. V. Elezione dei Papi alla parola Papa.*

ESPETTATIVA (Le grazie) devono esser sopprese, come pregiudizievole allo stato Ecclesiastico; come occasioni funeste di dar alle Chiese de' Ministri indegni, e incapaci di servirle, e di sottrarsi alla Giurisdizione dell' Ordinario. *Pranmat. Sanz. art. 5.*

L'Espectativa era un'assicurazione, che il Papa dava a un Chierico, di ottenere, per esempio, una Prebenda nella tal Cattedrale quando fosse venuta a vacare.

ESTREMA UNZIONE (Canon di Dottrina).

Se alcun dirà, che l'Estrema unzione non è veramente e propriamente un Sacramento istituito da Nostro Signor Gesù Cristo, e dichiarato dall' Appostolo S. Giacomo, ma che solamente è una consuetudine ricevuta dai Padri, oppure un' invenzione umana, sia anatema, *C. di Trento, della Estrema Unzione, can. 1.*

Se alcun dirà che la sacra Unzione, ch' è data agl' infermi, non conferisce la grazia, non rimette i peccati, nè solleva gli infermi; e che a d' nostri non deve più esser in uso, come se un tempo non fosse altro stata che la grazia di sanare gl' infermi, sia anatema. *Can. 2.*

Se alcun dirà, che la pratica e l' uso della Estrema Unzione, secondo che la Santa Chiesa Romana l' osserva, ripugna al sentimento dell' Appostolo S. Giacomo, e che per questo bisogna farci qualche cambiamento, e che i Cristiani possono senza peccato trascurarla, sia anatema, *Can. 3.*

Se alcun dirà, che i Preti della Chiesa, cui S. Giacomo esorta di andarsene ad unger l' infermo, non sono i Preti ordinati dal Vescovo, ma i più antichi di età di ogni Comunione, e quindi che il Ministro della Estrema Unzione non è il solo Prete, sia anatema. *Can. 4.*

ETA' COMPETENTE per le dignità Ecclesiastiche. E' proibito ai Vescovi di ammettere un Ecclesiasti-

co a una dignità, s'ci non ha l'Ordine sacro richiesto da quei Benefizj, o almeno se non ha l'età necessaria per ricever quest'ordine nel tempo prescritto dal Gius., e dal Concilio che lo ha regolato a un solo anno. *C. di Trento, Sess. 24. de Ref. c. 12.*

EUCARISTIA (La Santa). Non si conserverà il Corpo di Nostro Signore più di otto giorni: non farà portato agli Infermi, che da un Sacerdote o da un Diacono. *Conc. di Londra, an. 1178 can. 1.*

Non si darà l'Eucaristia temprata, sotto pretesto di render più completa la Comunione. *Id. an. 1175. can. 16.* Il che prova, che fin d'allora l'uso più comune era di non comunicare che sotto la specie del pane.

Non si consacrerà la SS. Eucaristia, che in un Calice d'oro, o d'argento e non di stagno. *Id. can. 17. V. Consuetudine.*

Non si porterà il Corpo del Signore senza lumi, croce, e acqua benedetta, e senza che vi sia un Prete presente, fuori del caso di estrema necessità. *C. di Roano, an. 1190. can. 7.*

Lo stesso Canone del Concilio di Yorck, *an. 1195. can. 1.*

Canoni di Dottrina. Nel Sacrificio dell'Eucaristia Gesucristo è egli stesso il Sacerdote, e il Sacrificio. Il suo corpo, e il suo Sangue sono veramente contenuti nel Sacramento dell'Altare. Il pane essendo trasustanzialmente nel Corpo, e il vino nel Sangue per onnipotenza divina; e questo Sacramento non può esser fatto che dal Sacerdote ordinato legittimamente, in virtù del poter della Chiesa, accordato da Gesucristo agli Apostoli, e ai lor Successori. *IV. Conc. Gen. di Lat. an. 1217. c. 1.*

Se alcuno negherà, che il Corpo di Nostro Signor Gesucristo, coll'anima e colla divinità, e per conseguenza Gesucristo tutto intero non sia contenuto veramente, e realmente, e sostanzialmente nel Sacramento della SS. Eucaristia; ma dirà, che vi è solamente, come in un fe-

gno, oppure in figura, e in virtù, sia anatema. *C. di Trent. Sess. 13. can. 1.*

Se alcun dirà, che la sostanza del pane e del vino rimane nel santissimo Sacramento della Eucaristia, insieme col Corpo e Sangue di Nostro Signor Gesucristo, e negherà questa conversione ammirabile e singolare di tutta la sostanza del pane nel Corpo, e di tutta la sostanza del vino nel Sangue di Gesucristo, non restando solamente che le specie del pane e del vino, la qual conversione è chiamata dalla Chiesa Cattolica col nome propriissimo di trasustanziazione, sia anatema. *Can. 2.*

Se alcun negherà, che nel venerabile Sacramento della Eucaristia, Gesucristo tutto intero sia contenuto sotto ciascuna specie, e sotto ogni parte di ciascuna specie, dopo la separazione, sia anatema. *Can. 3.*

Se alcun dirà che dopo fatta la Consacrazione, il Corpo e il Sangue di Nostro Signor Gesucristo non è nell'ammirabile Sacramento della Eucaristia, ma che v'è solamente nell'uso, mentre si riceve, e non prima nè dopo; e che nelle ostie, o particole consacrate, che si conservano, o che restano dopo la Comunione, non rimane il vero Corpo di Nostro Signore, sia anatema. *Can. 4.*

Se alcun dirà, che il frutto principale della Santa Eucaristia è la remissione de' peccati, o ch'ella non produce altri affetti, sia anatema. *Can. 5.*

Se alcun dirà, che Gesucristo Figliuol unico di Dio, non dev'esser adorato nel Sacramento della Eucaristia con culto di latria, nemmeno esteriore, e che per conseguenza non bisogna nemmeno onorarlo con una Festa solenne e particolare; nè portarlo con pompa e con apparato nelle Processioni, secondo il lodèvole costume, e l'uso universale della Santa Chiesa, o che non bisogna esporlo pubblicamente al popolo per esser adorato, e che quelli che lo adorano sono idolatri, sia anatema. *Can. 6.*

Se alcun dirà, che non è permesso

Confervarè l' Eucaristia in un vase sacro, ma che subito dopo la consecrazione bisogna necessariamente distribuirà agli Assanti, o che non è permesso di portarla con onore e rispetto agl' infermi, sia anatema. *Can. 7.*

Se alcun dirà, che Gesucristo presentato nella Eucaristia, è mangiato soltanto spiritualmente, e non così sacramentalmente e realmente, sia anatema. *Can. 8.*

Se alcuno negherà, che ogni e' ciascun de' Fedeli Cristiani dell' uno e l' altro sesso, essendo giunti alla età della discrezione siano obbligati a comuni arsi ogni anno almen da Pasqua, secondo il Comandamento della nostra Santa Madre la Chiesa, sia anatema. *Can. 9.*

Se alcun dirà, che non è permesso a un Sacerdote celebrante di comunicarsi da sè, sia anatema. *Can. 10.*

Se alcun dirà, che la sola Fede è una preparazione bastevole per ricevere il Santissimo Sacramento della Eucaristia, sia anatema. *Can. 11.*

E per impedire, che un tanto Sacramento non sia ricevuto indegnamente, e in conseguenza a condannaione, il Concilio ordina e dichiara, che quelli che si sentono la coscienza aggravata da qualche peccato mortale, per quanto si credano contriti, sono necessariamente obbligati, se possono aver un Confessore, di far precedere la Confessione Sacramentale; e se alcuno avesse la temerità d' insegnare, o di sostenere il contrario in pubblica disputa, sia da qual punto scomunicato. *Can. 12.*

EUNUCO. Se alcuno è stato fatto Eunuco dai Chirurghi in malattie, ovvero dai Barbari, resti nel Clero; ma quegli che mutilò sè stesso, essendo sano, dev' esser interdetto, se trovasi nel Chiericato, e d' ora innanzi non se ne dee promover nessuno. *Conc. Gener. di Nicea, Ses. 25. can. 1.*

FALSI TESTIMONI. Quelli che accusano falsamente i lor fratelli, non riceveranno la Comunione, che in punto di morte. *C. di Arz. 203, an. 314. c. 14.*

Il Falso Testimonio farà punito a proporzione dell' accusa. Se è contra un Vescovo, un Prete, o un Diacono, non riceverà la Comunione nemmeno in morte. *C. di Elvira, Sess. 3. c. 7.*

FEDE E OPERE. Gli uomini non sono giustificati per la sola Fede. Se si esamina ciò che dice la Scrittura a favor della Fede, appar, ch' ella non esclude le altre virtù, soprattutto la Carità, di cui S. Paolo ne fa un sì magnifico elogio. Or questa carità non è oziosa. Ella per lo contrario assicura la nostra vocazione, e la nostra elezione colle opere buone; dal che ne siegue che le buone opere non solamente non sono peccati, ma che sono anzi necessarie alla salute, e possono esser considerate come meritorie. *C. di Sens, an. 1328. Decr. 16.*

Se alcun dirà, che la grazia essendo perduta per il peccato, si perdè anche sempre nel tempo stesso la fede, ovvero che la fede che rimane non è vera fede, quantunque non sia ella viva, o che quegli che ha la fede senza la carità non è Cristiano, sia anatema. *Conc. di Trento, Sess. 6 della Giustific. can. 28.*

FEMMINE SOTTINTRODOTTE. *V. Donna.*

FORNICAZIONE. La penitenza per la Fornicazione è di quattro anni, val dire un anno in ciascuno de' quattro stati della penitenza. *C. di S. Basilio Vesc. Lett. Can.*

Il Diacono caduto in fornicazione dopo il Diaconato sarà privato di sue funzioni, e ridotto al rango de' Laici senz' altra pena. *Id. Imperiocchè secondo l' antica regola, i Chierici deposti non erano sommessi alla penitenza, per non punirli due volte; oltre che i Laici erano ristabiliti dopo la penitenza compiuta.*

laddove i Chierici non erano mai rimessi.

La dissolutezza (ovvero il commercio illecito tra uomo e donna) non può esser un principio di matrimonio; il perchè è meglio, separare quelli, che sono così uniti; tuttavia se l'affetto è grande si può loro permettere di maritarsi per evitare un male maggiore, ma devono far penitenza per la fornicazione. *Id.*

La Vergine caduta, dopo aver fatta professione di Verginità di suo proprio arbitrio, e in età matura, valdrei di sedici o diciassette anni compiuti, e dopo essere stata ben esaminata, e aver lungamente aspettato, e dimandato, dev'esser trattata come un'adultera. *Id.*

Le persone consacrate a Dio, che dopo quel giorno saranno cadute in fornicazione, saranno messe in prigione per far penitenza in pane ed acqua. Se fosse un Prete, vi starà due anni, dopo essere stato battuto con verghe sino al sangue, e il Vescovo potrà accrescer la pena. Se un Chierico, o un Monaco, dopo essere stato battuto con verghe tre volte, starà un anno in prigione. Lo stesso per le Religiose velate, e saranno rase. *C. di Germania tenuto per ordine dell'Imperator Carlo Magno, an. 742. V. Peccato di carne.*

G

GJURISDIZIONE, ovvero GIUDIZI ECCLESIASTICI. L'accusa intentata contra un Vescovo dev'esser portata al Primate della Provincia, e l'accusato non deve esser sospeso dalla Comunione, se non in caso, che essendo chiamato dal Primate, non si presenti dentro un mese dal giorno, ch'egli avrà ricevuto sue Lettere. S'egli ha qualche scusa legittima, vi farà una dilazione di un altro mese; dopo il quale sarà fuori della Comunione fin tantochè si giustifichi. S'egli non interviene al Concilio Generale annuo, si terrà condannato da sè medesimo, e fin tantochè sarà egli sco-

municato, non comunicherà nemmeno col suo popolo. Se l'Accusatore manca dopo alquanti giorni dell'accusa, sarà scomunicato; e il Vescovo accusato sarà rimesso. L'accusatore non sarà ammesso, se non sia irreprendeibile. *Can. 7.* La stessa forma, e gli stessi indugi si osservano nel giudizio di un Prete, o di un Diacono accusato. Ma spetta al loro Vescovo il giudicarli coi Vescovi suoi vicini. Egli ne deve chiamar cinque per un Prete, e due per un Diacono. Le altre persone le giudica egli solo. *Can. 8.* Non s'impone nulla al Giudice Ecclesiastico, la cui sentenza sarà stata annullata sopra l'appellazione del suo Superiore Ecclesiastico, se non è egli convinto di essersi lasciato corrompere dall'animosità, o d'aver favore. *III. C. Cattag. an. 397.*

Chiunque dimanderà all'Imperatore del Giudici Laici, sarà privato della sua dignità; ma, il Concilio permette di far istanza all'Imperatore per esser giudicato dal Vescovo. *C. Gen. d' Africa tenuto a Cartag. l'an 407. c. 101.*

Quanto alla maniera di procedere per punir certi delitti non solamente contro persone private, ma eziandio contro Superiori, il Superiore deve informare per uffizio sopra la pubblica diffamazione; ma quegli contro il quale egli informa deve esser presente, purchè non siasi esentato per contumacia. Il Giudice deve espurgli gli articoli, su de' quali ei deve informare, onde quegli possa difendersi. Deve manifestargli non pur le deposizioni, ma i nomi dei testimoni, e ricevere l'eccezioni, e le sue legittime difese.

Vi son tre maniere di procedere in materia criminale. L'accusa, che deve esser preceduta da una iscrizione legittima; la denunzia, che dev'essere preceduta da un' ammonizione caritatevole; l'inquisizione, o richiesta preceduta da una pubblica diffamazione; è però vero, che quest'ordine non dev'esser osservato tanto esattamente riguardo ai Regolari. *IV. Conc. di Later. Gen. an. 1215. can. 8.*

Per restringere le appellazioni, è proibito di appellare prima della Sentenza. La causa di appello deve esser proposta davanti allo stesso Giudice, ed esser tale, che essendo provata, sia trovata legittima. Se il Giudice Superiore non trovò l'appellazione ragionevole, deve rimettere l'Appellante al Giudice inferiore, e condannarlo nelle spese. Il Giudice può rinvocare l'interlocutoria, che egli avrà pronunziata, nullastante l'appello, che ne fosse stato interposto. La causa di rifiuto dev'esser proposta davanti lo stesso Giudice, ch'è sospetto alla Parte, e dev'esser giudicata da arbitri. L'appellazione frivola, dopo l'ammonezione canonica, non deve ritardare il procedere, quando il delitto è notorio. Proibizione di ottenere Lettere dal Papa per appellare una Parte in Giudizio due giornate distanti dalla sua Diocesi. *Ibid.*

Proibizione a' Chierici di pronunziare un Giudizio di sangue, nè di farne la esecuzione, ovvero di assistervi, nè di scriver Lettere per nessuna esecuzione sanguinosa. Proibizione agli Ecclesiastici di estendere la loro Giurisdizione con pregiudizio della Giustizia Secolare: ma è altresì proibito ai Principi di far nessuna costituzione intorno i diritti spirituali della Chiesa. *Id. c. 18. Vedi Appellazioni.*

Nessun Vescovo o Abate non potrà esser privato della sua dignità, di qualunque delitto sia egli accusato, anche notorio, purchè le Parti non siano state prima ascoltate; e nessuno potrà essere trasferito contro sua voglia da un Benefizio all'altro, se non per giuste e necessarie ragioni. *V. C. di Later. sotto Leone X. an. 1514. Decr. de Ref.*

GIUSTIFICAZIONE (Canoni di Dottrina sopra la.) Se alcun dirà che un uomo può esser giustificato davanti a Dio per le sue proprie opere, fatte solamente secondo i lumi della natura, ovvero fatte secondo i precetti della Legge, senza la grazia di Dio meritata da Gesucristo, sia anatema. *C. di Trento,*

Seff. 6. Decr. della Giustificazione, can. 1.

Se alcun dirà, che la grazia di Dio, meritata da Gesucristo, non è data, che affm solamente che l'uomo possa più facilmente vivere nella Giustizia, e meritare la vita eterna, come se per mezzo del libero arbitrio, senza la grazia, potesse egli far l'uno e l'altro, quantunque poi con istento, e con difficoltà, sia anatema. *Can. 2.*

Se alcun dirà, che senza una ispirazione preveniente, e senza il suo soccorso, l'uomo può far degli Atti di Fede, di Speranza, di Carità, e di Pentimento, come conviene per ricevere la grazia della Giustificazione, sia anatema. *Can. 3.*

Se alcun dirà, che il libero arbitrio mosso, ed eccitato da Dio, dando il suo consenso a Dio che lo eccita, e chiama, non coopera in nessun modo a prepararsi, e a mettersi in istato di ricevere la grazia della Giustificazione, se vuole, ma esser egli come una cosa inanimata, e puramente passiva, sia anatema. *Can. 4.*

Se alcun dirà, che tutti gli atti che si fanno avanti la Giustificazione, di qualunque maniera siano fatti, son veri peccati, o che meritano l'odio di Dio, ovvero che quanto più un uomo si sforza di disporvi alla grazia, tanto più egli pecca gravemente, sia anatema. *Can. 7.*

Se alcun dirà, che il timor dell'Inferno, che ci stimola a ricorrere alla misericordia di Dio, e ch'è accompagnato dal dolor dei nostri peccati, o che ci fa astener dal peccare, è peccato, ovvero che rende peggiori i peccatori, sia anatema. *Can. 8.*

Se alcun dirà, che l'uomo è giustificato per la sola fede, in guisa che s'intende con questo, che per ottenere la grazia della Giustificazione, non si ha bisogno di altra cooperazione, e che non è nemmeno necessario in nessun conto, che l'uomo si prepari, e si disponga col moto di sua volontà, sia anatema. *Can. 9.*

Se alcun dirà, che gli uomini son giusti senza la Giustizia di Gesucristo,

sto, colla quale egli ci meritò di essere giustificati, ovver che son egli formalmente giusti per la giustizia stessa di Gesù Cristo, sia anatema. *Can. 10.*

Se alcun dirà, che gli uomini sono giustificati, o per la sola imputazione della Giustizia di Gesù Cristo, o per la sola remissione dei peccati, escludendo la grazia e la carità che è diffusa nei loro cuori dallo Spirito Santo, e che è loro inerente; oppur che la grazia colla quale noi siamo giustificati, non è altro, che il favor di Dio, sia anatema. *Can. 11.*

Se alcun dirà, che la Fede giustificante non è altro che la fiducia nella divina misericordia, che rimette i peccati, in grazia di Gesù Cristo, ovver che per questa sola fiducia noi siamo giustificati, sia anatema. *Can. 12.*

Se alcun dirà, che ad ogni uomo è necessario per ottenere la remissione dei peccati di credere certamente, e senza esitare, a motivo di sue debolezze, e della sua indisposizione, che i suoi peccati gli sono rimessi, sia anatema. *Can. 13.*

Se alcun dirà, che un uomo è assolto dai suoi peccati, e giustificato, tolto che egli crede con certezza di esser assolto, e giustificato; ovvero che nessuno è veramente giustificato, se non quegli che si crede di esser giustificato, e che per questa sola fede l'assoluzione, e la giustificazione si compiono, sia anatema. *Can. 14.*

Se alcun dirà, che un uomo nato di nuovo (per il Battesimo), e giustificato, è obbligato secondo la fede di credere, che egli è certamente del numero dei Predestinati, sia anatema. *Can. 15.*

Se alcun dirà, che la grazia della Giustificazione non è, che per quelli, che son predestinati alla vita, e che tutti gli altri che sono chiamati, sono bensì chiamati, ma non ricevono la grazia, come predestinati al male dalla Onnipotenza di Dio, sia anatema. *Can. 17.*

Se alcun dirà, che Gesù Cristo è

stato dato da Dio agli uomini in qualità solamente di Redentore, nel quale devono metter la lor confidenza, e non altresì come Legislatore, al quale devono obbedire, sia anatema. *Can. 21.*

Se alcun dirà, che un uom giustificato può perseverare nella Giustizia ricevuta, senza un ajuto particolare di Dio, e pel contrario, che collo stesso ajuto, nol può, sia anatema. *Can. 22.*

Se alcun dirà, che un uomo una volta giustificato non può più peccare, nè perdere la grazia, e quindi, che quegli che cade in peccato non fu mai veramente giustificato, o pel contrario, che un uomo giustificato può per tutta la vita evitar ogni sorta di peccati, anche veniali, senza particolar privilegio di Dio, con' è sentimento della Chiesa riguardo alla Ss. Vergine, sia anatema. *Can. 23.*

Se alcun dirà, che la giustizia, che è stata ricevuta, non è conservata, e nemmen accresciuta davanti a Dio per le buone opere; ma che queste buone opere sono il frutto solamente della Giustificazione, e contrassegni di averla ricevuta, sia anatema. *Can. 24.*

Se alcun dirà, che in qualunque opera buona il giusto pecca almen venialmente, oppure, ciò che è ancora più infopportabile, che egli pecca mortalmente, e la sola sola ragione per cui non è dannato, è perchè Dio non gli imputa quest'opera a dannazione, sia anatema. *Can. 25.*

Se alcun dirà, che i giusti non devono, per le lor opere buone fatte in Dio, aspettare, nè sperare da lui la ricompensa eterna per sua misericordia, e per i meriti di Gesù Cristo, purchè perseverino sino al fine, facendo il bene, e osservando i suoi comandamenti, sia anatema. *Can. 26.*

Se alcun dirà, che la grazia essendo perduta per il peccato, si perde altresì nel tempo stesso la fede; oppur che la fede, che rimane non è vera fede, quantunque non sia vi-

va; ovver che quegli che ha la fede senza la carità non è Cristiano, sia anatema. *Can. 28.*

Se alcun dirà, che ad ogni peccator penitente, che ha ricevuta la grazia della Giustificazione, l'offesa è talmente rimessa, e il debito di eterna pena talmente cancellato, e abolito, sicchè non gli resta da pagare nessuna pena temporale, nè in questa vita, nè nell'altra in Purgatorio, prima che l'ingresso nel Regno del Cielo possa essergli aperto, sia anatema. *Can. 30.*

Se alcun dirà, che un uomo giustificato peccchi quando egli fa dell'opere buone in vista della ricompensa eterna, sia anatema. *Can. 31.*

Se alcun dirà, che le opere buone di un uomo giustificato sono talmente doni di Dio, che non siano altresì meriti dell'uomo giustificato, o che per quest'opere buone, che egli fa coll'ajuto della grazia di Dio, e i meriti di Gesucristo, di cui egli è un membro vivo, non merita egli veramente un accrescimento di grazia, la vita eterna, e il possedimento della stessa vita, purchè muoja in grazia, e l'aumento ancor della gloria, sia anatema. *C. 32.*

GRADUATI. Li Collatori faranno tenuti, subitochè si presenterà l'occasione, di nominar per Canonico un Dottore, o Bacelliere in Teologia, che abbia studiato dieci anni in qualche Università privilegiata, per far delle lezioni due volte la settimana. In oltre, in ogni Chiesa Cattedrale, ovver Collegiata si darà la terza parte delle Prebende a' Graduati, Dottori, Licenziati, o Bacellieri in qualche Facoltà: in guisa che il primo Benefizio vacante in ogni Chiesa, sarà dato a un Graduato, poi quello che vaccherà dopo i due seguenti, e così in seguito. Lo stesso si osserverà riguardo alle Dignità. I Curati delle Città murate saranno almeno Professori in Arti. Tutti quelli che hanno le qualità richieste, saranno tenuti a dare i loro nomi ogni anno in Quarresima ai Collatori dei Benefizj, per averci diritto; altrimenti la lor pro-

mozione sarà nulla. I Benefizj Regolari saranno dati a' Regolari di abilità. *Conv. di Basilea, an. 1438 Sess. 31.*

GRAZIA (Necessità della.) Chiunque dirà, che la Grazia di Dio che ci giustifica per Gesucristo non serve che per la remissione dei peccati già commessi, e non per aiutarci a non più commetterne, sia anatema. *C. di Cartagine, contro i Pelagiani, an. 418. can. 3.*

Se alcun dirà, che la stessa Grazia di Dio per Gesucristo ci aiuta a non peccare, solamente in quanto che ci apre l'intelligenza dei comandamenti, affinchè sappiamo ciò, che dobbiamo cercare, e ciò che dobbiamo evitare; ma che non ci dà inoltre di amare, e di potere ciò che conosciamo di dover fare, sia anatema, imperiocchè la carità nou men che la scienza vengono da Dio. *Id. can. 4.*

Chiunque dirà, che la Grazia della giustificazione ci è data, affinchè possiamo più facilmente adempiere colla Grazia, ciò che n'è comandato di fare col libero arbitrio, come se, senza ricever la Grazia, noi potessimo adempiere i comandamenti di Dio, quantunque difficilmente, sia anatema: imperiocchè il Signore parlava dei frutti dei comandamenti di Dio, laddove disse: *Senza di me voi non potete far nulla, e non voi lo potete più difficilmente.* *Id. Can. 6.*

La purga del peccato e il principio della fede non vengono da noi, ma dalla grazia. Colle forze della natura noi non possiamo far nulla nè pensar nulla, che tenda alla salute. *Concil. di Orange, an. 529. can. 3.*

Noi dobbiamo insegnare e credere, che per il peccato del primo Uomo, il libero arbitrio è stato indebolito per modo, che nessuno ha potuto amar Dio, come conviene, e far il bene per lui, se non fu prevenuto dalla grazia. Dopo la venuta di Nostro Signore, questa grazia, in quelli che desiderano il Battesimo, non viene dal libero

bero arbitrio, ma dalla bontà di Gesù Cristo. E noi crediamo altresì, che Abele, Noè, Abramo, e gli altri Padri non abbiano avuta dalla natura quella fede, che S. Paolo commendava in essi, ma dalla grazia. Noi crediamo parimenti, che tutti i Battezzati possono e devono coll' aiuto e cooperazione di Gesù Cristo adempiere ciò che tende alla salute dell'anima loro, se vogliono travagliar fedelmente. Bisogna credere, che la fede del buon Ladro, del Centurione, di Cornelio, e di Zaccario non procedeva dalla natura, ma dalla grazia. *Id. can. 25.*

Intorno alla grazia colla quale son fatti salvi coloro, che credono, e senza la quale nessuna Creatura ragionevole non è mai vissuta bene; e intorno al libero arbitrio indebolito nel primo uomo, e risanato dalla grazia di Gesù Cristo, noi crediamo ciò che hanno insegnato i Padri coll' autorità della Scrittura: ciò che il Concilio Africano, e il Concilio di Orange hanno dichiarato, e ciò che i Padri hanno tenuto: ma rigettiamo con isdegno le quistioni impertinenti, e le favole degli Scozzesi, che hanno cagionato in questi tempi infelici una trista divisione. *III C. di Valenza, an. 855, can. 6.* (In queste parole è accennato Giovanni Scoto Erigena.)

Se alcun dirà, che la grazia di Dio meritata da Gesù Cristo non è data, che a solo fine, che l'uomo possa più facilmente vivere nella giustizia, e meritare la vita eterna, come se col libero arbitrio senza la grazia egli potesse far l'uno e l'altro, qualunque poi con istento e difficoltà, sia anatema. *C. di Trento, 6. Sess della Giustif. c. 2. Vedi Predestinazione.*

GRAZIE ESPETTATIVE. V. *Riserve, Espettative.*

I.

IDOLI (Pene contro coloro che hanno sacrificato agl' Idoli). A Sacerdoti, che hanno sacrificato agl' Idoli, e che son ritornati al con-

stetto di buona fede, e senza artificio, si conserva loro l'onore, e il diritto di seder nella Chiesa dopo i Vescovi; ma si proibisce lor di offerire, di predicare, nè di far nessuna funzione Sacerdotale. Lo stesso è ordinato dei Diaconi; ma il Concilio permette ai Vescovi di accrescere, o diminuire secondo il fervore della penitenza. *C. Ancirano, an. 314. c. 1.*

Quelli che son fuggiti, ma furono traditi dai loro domestici, che han perdute le sostanze, sofferti i tormenti, o la carcere, a' quali fu messo in mano per la forza l'incenso, o delle carni immolate in bocca, mentre gridavano d'esser Cristiani, e che in appresso testimoniarono il lor dolore, coll' abito, e colla maniera di vivere, non devono esser privati della Comunione, se sono immuni da colpa. *Id. c. 12.*

Quelli che dopo di aver sacrificato per forza, parteciparono inoltre alle mense degl'idoli, se stettervi in abito di festa, e con allegrezza, saranno per un Anno *Ascoltanti*, per tre anni *Prostrati*, per due anni parteciperanno solamente nelle preghiere, e poi saranno ricevuti alla Comunione perfetta. *Id. c. 4.*

Ma se assistero a quel convito in abito di lutto, o se per tutto il pranzo altro non fecero, che piangere, dopo che saranno stati per tre anni prostrati, saranno ammessi alle preghiere senza offerire. Che se non hanno mangiato, non saranno Prostrati che per due anni, e uno ne staranno senza offerire, e in capo a tre anni avranno la Comunione perfetta: ma i Vescovi avran facilità di allungare, o di abbreviare questo tempo, e di usar indulgenza, secondo la maniera, onde i Penitenti si condurranno durante la lor penitenza. *Id. can. 5.*

Quelli che hanno sacrificato, cedendo alla menoma minaccia del supplizio, della perdita del loro beni, ovver dell'esilio, e che non avendo fatta penitenza sino al presente, si presentano per occasione di un Concilio, protestando di volersi convertire,

vertire, faranno ricevuti *Ascoltanti* fino al gran giorno di Pasqua. Poi staranno tre anni prostrati. Dopo due anni comunicheranno tre volte senza offerire, e tutta la lor penitenza farà di sei anni. Quelli che si troveranno in pericolo di morte, faranno ricevuti secondo la regola. *Id. can. 6.*

Quelli, che a una festa profana, hanno mangiato nel luogo destinato ai Gentili, ma cibi, che aveano seco recati, faranno ricevuti dopo essere stati prostrati due anni. *Id. can. 7.*

Quelli che hanno sacrificato per forza due o tre volte, faranno quattro anni prostrati, due anni senza offerire, e si riceveranno il settimo. *Id. can. 8.*

Chiunque dopo il Battesimo, avendo l'uso di ragione sarà venuto a un Tempio per idolatrare, e lo avrà fatto, non riceverà la Comunione nemmeno al fin della vita. *C. di Elvira, Terzo secolo, can. 1.* Le frequenti cadute, ond'erano stati testimoni durante la persecuzione, potevano obbligare a questa severità verso quelli che aveano apostatato volontariamente.

Proibizione a' Cristiani di ascendere nel Campidoglio dei Pagani, nemmeno per vedere il Sacrificio. Se un Fedele il facesse, è condannato a dieci anni di penitenza. *Id. can. 59.*

Proibizione alle donne di dar gli abiti loro per ornamento di una pompa secolare, val dire pagana, sotto pena di esser private della Comunione per tre anni. *Id. can. 17.*

Si esortano gli Fedeli a non tollerare Idoli nelle lor case, per quanto sarà possibile, e che almeno conservino puri festevoli. *Id. can. 41.*

Se alcuno farà in pezzi gl' Idoli e farà ucciso sul fatto, non sarà ammesso nel numero dei Martiri, perchè questo non è scritto nel Vangelo, nè si trova che sia mai stato praticato sotto gli Apostoli. *Id. c. 60.*

Tutti gli avanzi della Idolatria sono proibiti, come onorar delle

Pietre, delle fontane, degli Alberi, di osservare gli augurj, o di far uso d' iucatefimi. *C. di Toledo an. 603. c. 2.*

IMMAGINI. Chiunque disprezzerà l'uso della Chiesa intorno alla venerazione delle Sante Immagini; chiunque le toglierà, le distruggerà, le profanerà, o ne parlerà con disprezzo, sarà privato del Corpo e del Sangue di Gesuctisto, e separato dalla Comunione della Chiesa. *C. di Roma an. 732. sotto il Papa Gregorio III.*

Dopo averci dato tutto il tempo e tutta la esattezza possibile, noi decidiamo, che le Sante Immagini, tanto di colore, come di rilievo, o di qualunque altra materia convenevole faranno proposte, come la figura della Croce, tanto nelle Chiese sopra i vasi e gli abiti sacri, sopra le muraglie, o le tavole, che nelle case e nelle strade; cioè l'immagine di Nostro Signor Gesuctisto, della sua SS. Madre, degli Angioli, e di tutti i Santi. Imperciocchè quanto più spesso si veggono nelle loro Immagini, tanto più quelli che le mirano sono eccitati a ricordarsi e ad amare gli Originali. A queste Immagini si dee rendere il saluto e l'adorazione di onore, non la vera latria, che esige la nostra fede, e la qual non conviene che alla natura divina; ma si useranno verso di queste Immagini l'incenso e i lumi, come acostumasi verso la Croce, agli Evangelii e ad altre cose sacre, secondo il pio costume dei Maggiori: imperciocchè l'onore della Immagine passa all'Originale, e chi adora la Immagine adora il soggetto cui rappresenta. Tal è la dottrina dei Santi Padri e la Tradizione della Chiesa Cattolica. Così noi seguiamo il Precetto di S. Paolo ritenendo le Tradizioni che abbiam ricevute. *I. T. Tess. 11.*

Quelli dunque che ardiscono pensare, o insegnare altrimenti, che aboliscono come gli Eretici le Tradizioni della Chiesa, che introducono delle novità, che tolgono qualche cosa di ciò che conservasi nella

la Chiesa, il Vangelo, la Croce, le Immagini, o le Reliquie dei Santi; che profanano i vasi sacri, o i venerabili Monasterj, noi ordiniamo che siano deposti, se sono Vescovi o Chierici, e scomunicati se sono Monaci o Laici. *VII. C. Gen. il Secondo Niceno l'an. 787.*

Il culto delle Immagini non è una idolatria, come lo pretendono gli Eretici, perchè i Cattolici non le adorano come Dio, nè credono in quelle qualche divinità; ma se ne servono unicamente per ricordarsi del Figliuolo di Dio, e per eccitarsi ad amar quello, di cui veggono la rappresentazione, per imitare le sue sante azioni, e per dimandarne la grazia a Gesucristo. Non ci prostriamo noi dunque davanti le Immagini, come davanti a una divinità, ma si adora quello che gli ha fatti Santi. Le Immagini servono a' semplici per eccitarneli ad imitarne la virtù. *Conc. di Sens, an. 1528. 14. Dec.*

Si devono avere, e conservare principalmente nelle Chiese le Immagini di Gesucristo, della Vergine Madre di Dio, e degli altri Santi, e far loro render l'onore, e la venerazione dovuta. Non già che si creda esservi in esse qualche divinità, o qualche virtù, per la quale debbasi render loro questo culto, ovvero che sia necessario dimandar loro qualche cosa, o fermar in esse la nostra confidenza, come facevano un tempo i Pagani, che mettevano la loro speranza negli Idoli; ma perchè l'onore che loro si rende è riferito agli originali cui rappresentano, di maniera che per mezzo delle Immagini, che noi baciamo, e dianzi alle quali noi ci scopriamo il capo, o ci prostriamo, adoriamo Gesucristo, e rendiamo i nostri ossequi ai Santi, dei quali portano la rassomiglianza, siccome fu definito dai Decreti dei Concilj, particolarmente dal secondo Niceno, contro quelli che attaccavano le Immagini. *C. di Trento Sess. 25. Dec. della Invocazione dei Santi.*

IMMUNITA', ovvero ESEN-

ZIONI. Si conserverà la Immunità dei Luoghi Santi, Chiese, e Monasterj, e chiunque ne trarrà fuori per forza quello, che vi si farà rifugiato, o asporterà ciò che vi sarà stato messo in deposito, sarà scomunicato ipso facto, e le sue terre messe sotto interdetto, come pur i luoghi, dov'egli si ritirerà. *C. di Lond. an. 1268. c. 13.*

INCESTO. Una donna che avrà sposati due fratelli, non riceverà la Comunione, che in punto di morte, e con pasto, che rimettendosi in salute, lascerà il Marito, e farà penitenza. *Concilio di Neoces. anno 314. can. 1.*

L' Incesto del Fratello, e della Sorella, merita undici anni di penitenza, valdire, che il reo farà tre anni Piangente, tre anni Uditore, tre anni Prostrato, due anni Consistente: in tutto undici anni. Lo stesso dell'Incesto colla Nuora. *Can. di S. Basil. nelle sue Pisp. Canon.*

Quegli, che ha commesso incesto colla Nuora, colla Matrigna, colla Cognata, ovvero la Cugina di sua Moglie, non potrà mai rimaritarsi nè con essa, nè con altra; e lo stesso farà della donna rea; ma la parte innocente può rimaritarsi: il che deve intendersi dopo la morte dell'altra. *C. di Verberia an. 753.* Una parte della penitenza per delitti enormi era di escludere dal matrimonio per sempre. Vedi *Matrimonio*.

INDOVINI. Quelli che fan uso di divinazione come i Gentili, o che fanno entrar in casa loro persone per iscioglier incantamenti, faranno sei anni di penitenza. *Can. di S. Basil. Ep. can.*

Quelli, che seguono le superstizioni dei Pagani, e consultano gli Indovini, o introducono persone in casa sua per iscoprire o fare dei malefizj, staranno cinque anni in penitenza, tre anni prostrati, e due anni senza offerire. *C. di Ancir. an. 314. c. 24.*

Si condannano a sei anni di penitenza gli Indovini, e quelli che li consultano, i conduttori di orsi, i dicitori di buona ventura, ed altri
66.

affacci generi di ciarlatani. *C. in Trullo can. 61.*

INDULGENZE. Siccome le Indulgenze superflue, che alcuni Prelati accordano senza scelta, fanno disprezzare le chiavi della Chiesa, e inervano la soddisfazione della penitenza, noi ordiniamo, che per la dedizione della Chiesa l'Indulgenza non sia più di un anno, ossia che la cirmonia facciasi da un solo Vescovo, ovvero da molti; e che l'Indulgenza non sia, che di quaranta giorni, tanto per l'anniversario della Dedizione, come per ogni altro motivo; poichè lo stesso Papa in tali occasioni, non ne accorda di più. *IV. Conc. Gen. di Later. anno 1215. c. 62.*

Avvegnachè la Chiesa tenga da Gesucristo la facoltà di accordare Indulgenze, e fin dal primo secolo di sua età abbia ufato di questo potere, che ella avea ricevuto da una mano divina; il S. Concilio dichiara che non si può dispensarsi dal conservarne l'uso; ma vuol, che se ne faccia la dispensa, colla stessa prudenza e moderazione, come facevasi un tempo, affinchè una troppa facilità non introduca il rilassamento nella Chiesa. *C. di Trento Sess. 25. Decr. delle Indulgenze.*

INTERDETTI. I Vescovi useranno degl'interdetti con discrezione, e come giudicheranno opportuno, affinchè gl'interdetti generali e di lunga durata, non diano occasione agli Eretici di fedurre i semplici. (Questi Eretici erano allora gli Albighesi.) *C. di Montpellier presente Celestino Papa. 1195.*

Per rimediare allo scandalo, che cagionano gl'interdetti o altre censure Ecclesiastiche inconsideratamente fulminate, nessuna podestà Ecclesiastica, sì ordinaria che delegata, non potrà fulminar un Interdetto contro di una Città, che per un fatto notabile di quella Città, o de' suoi Governatori, e non pel fallo di una persona privata, purchè questa persona non sia stata scomunicata, e dinunziata pubblicamente nella Chiesa; e che i Governatori

di quella Città richiese dal Giudice di scacciare quello Scomunicato, non abbiano ubbidito dentro due giorni; ma scacciato che sarà lo Scomunicato, ovvero soggiacciato che sarà ad altra conveniente soddisfazione, l'Interdetto si riputerà tolto due giorni dopo. *C. di Basilea an. 1436. Sess. 10.*

L

LAICI. Un Laico non insegnerà alla presenza dei Chierici, se non per ordin loro. *IV. C. Cartag. an. 398. c. 94.*

E' proibito ai Laici di starsene presso l'Altare, ma la parte della Chiesa ch'è separata dalle balaustrate sino all'Altare non sarà aperta, che ai Cori dei Chierici, che cantano. Il Santuario però sarà aperto secondo il costume ai Laici, e alle donne per pregare, e per comunicarsi: il che s'intende fuor del tempo dell'Uffizio. *I. C. di Tours, anno 564. c. 4.*

Proibizione ai Laici di dar ai Monasterj le Decime, ovvero le Chiese che loro appartengono senza il consenso del Vescovo, o del Papa. *C. di Melfi, an. 1089. can. 12.*

Nessun Laico mangerà carne dal giorno delle ceneri sino a Pasqua, e in quel giorno tutti, Chierici e Laici, uomini e donne riceveran le Ceneri sul capo. *C. di Benevento, an. 1091. can. 4.*

Proibizione ai Laici di aver Cappellani, che non sian dati loro dal Vescovo per la direzione delle lor anime. *C. di Clermont, an. 1095. c. 18.*

Proibizione ai Laici sotto pena di anatema, d'istituire, o di destituire Chierici nelle Chiese, senza autorità del Vescovo, o di obbligar gli Ecclesiastici a comparir in Giudizio davanti a loro. *III. C. Gen. di Lat. an. 1179. c. 17. Vedi Decime.*

LATROCINIO. Se quegli che ha commesso un Latrocinio accusa se stesso, sarà privato un anno della Comunione; s'è convinto, due anni,

parte de' quali sarà prostrato, parte in piedi. *Can. di S. Basilio.*

LETTORE IN TEOLOGIA. V. Teologale.

LIBERO ARBITRIO. Se alcun dirà, che dopo il peccato di Adamo, il libero arbitrio dell' uomo è perduto ed estinto; che non è altro, che un nome senza realtà, o finalmente una finzione, o una vana immaginazione, che il Demonio ha introdotta nella Chiesa, sia anatema. *C. di Trento 6. Sess. Decr. de Justific. c. 5.*

Se alcun dirà, che non è in poter dell' uomo di far cattive le sue vie, ma che Dio fa le opere cattive, non men che le buone, non solamente in quanto le permette, ma propriamente, e per sè, inguisa che il tradimento di Giuda non è men opra sua propria, della Vocazione di S. Paolo, sia anatema. *C. 6. V. Giustificazione.*

M

MAGIA. Quegli che si è dato alla Magia farà la penitenza dell' Omicidio. *Can. di S. Basilio.*

MARITO e MOGLIE. Il Marito o la Moglie non potrà entrare in Religione, stando l' altro al secolo, se non hanno passata la età di usare il matrimonio. *C. di Auxanches, an 1172. c. 10.*

MATRIMONIO. La donna non può abbandonare il marito adultero. Il marito deve lasciar la moglie. Non è facile, dice S. Basilio, render ragione di questa differenza, ma tal è il costume stabilito (in Oriente).

Il Marito che avendo lasciata la sua legittima moglie, ne ha sposata un' altra, è giudicato adultero; ma la penitenza non è che di sette anni. La donna che si marita in assenza di suo marito, prima di aver la prova della sua morte, è adultera. Le mogli de' Soldati meritano più indulgenza, perchè si presume facilmente la loro morte. *Can. di S. Basilio.*

4 Matrimonj incestuosi devono

esser puniti come l' adultero. Or S. Basilio tiene per incesto lo sposar due Sorelle l' una dopo l' altra; e il Concilio di Nocefarea *can. 2.* condanna la donna, che sposa i due Fratelli.

Non si riceveranno a penitenza coloro, che avranno contratto Matrimonj incestuosi, se non si separano; e tali sono i Matrimonj, colla Cognata, colla Matrigna, colla Nuora, colla Vedova dello Zio, colla Cugina Germana, o figlia di Germana. *C. di Epauona, an. 517. c. 31.*

I Matrimonj di persone, che sono sotto l' altrui podestà, val dire schiavi, e figliuoli di famiglia, son nulli senza il consenso del Padrone, o del Padre. *C. di S. Basilio, can. 41.*

I Monaci, e le Religiose, che con disprezzo della lor professione, avran contratto dei matrimonj sacrileghi, e condannati dalle leggi civili ed ecclesiastiche, devono essere scacciati dalla Comunica, dai Monasterj, e dalle Assemblee della Chiesa, rinchiusi in carceri per piangervi i loro peccati, e non ricever la Comunione che in punto di morte. *Dec. 6. di S. Siricio, an. 384.*

Proibizione di dar a' Gentili delle Figlie Cristiane per non esporle nel fine della età all' adulterio spirituale. *C. di Elvira. Terzo secolo, c. 15.*

Lo stesso è degli Ebrei, e dei Pagan, e i Padri che trasgrediscono questa proibizione, saranno separati dalla Comunione per cinque anni; ma quelli che daranno le loro figliuole ai Sacrificatori degl' Idoli, non riceveranno la Comunione, nemmeno in fine. *Id. c. 15. 16. 17.*

Quegli che sposterà la sorella della Moglie defonta, farà separato per cinque anni. Quegli che commetterà un incesto sposando la Figlia di sua Moglie, non riceverà la Comunione nemmeno in fine. *Id. c. 61. e 66.*

Proibizione al Padre e al Figliuolo di sposar la Madre e la Figlia, ovvero due Sorelle, o a due Fratelli di sposar le due sorelle, al Patti-

no di sposar la Madre del bambino, di sposar la sposa promessa ad un altro; a' Cattolici di sposar Eretici. *C. in Trullo, an. 692. can. 54.*

Se alcuno sposa una Presbiteressa, cioè quella il cui marito è stato ordinato Prete; sia anatema. *C. di Roma, an. 721.* (E inoltre erale proibito di maritarsi anche dopo la morte del marito).

Lo stesso Concilio condanna quello, che sposa una Religiosa sua Comare, la Moglie del Fratello, la Nipote, la Moglie del Padre, e del Figliuolo, la Cugina, la Parente, o l'Affine. Condanna anche quello, che avrà rapito una Vedova o una Figlia, come si è veduto ne' Concilj di Roma.

Non si contrarranno, che matrimonj legittimi: non farà permesso di lasciar la moglie, se non per ragione di adulterio; e in tal caso, quegli ch'è veramente Cristiano non deve sposarne altre. *C. di Herfort, an. 673. c. 10.*

I Matrimonj non si faranno nè in segreto, nè dopo pranzo; ma lo Sposo e la Sposa essendo digiuni, riceveranno la benedizione del Sacerdote a digiuno. *C. di Roano, an. 1072. c. 1.*

Quegli, la cui moglie ha preso il velo, non potrà maritarsi, lei vivente. *Id. c. 37.*

Quegli, che per rompere il matrimonio, si accuserà di aver peccato colla Parente di sua Moglie, non farà creduto sulla parola. *C. di Roano, an. 1074. c. 10.*

Quanto ai Matrimonj contratti tra Parenti, i Vescovi Diocesani faranno citare le Parti per tre volte. Se due o tre uomini affermano con giuramento la parentela, o se le Parti ne convengono, si ordinerà la dissoluzione del Matrimonio. Che se non v'è prova, il Vescovo prenderà le Parti al giuramento per dichiarare, se si riconoscono per parenti secondo la comun fama. Se dicono di no, bisogna lasciarli, avvertendoli che se parlano contro coscienza, resteranno scomunicati, snattantochè comuniceranno nel loro incesto. Se si sepa-

rano per giudizio del Vescovo, e siano giovani, non bisogna proibir loro di far un altro Matrimonio. *C. di Trojes, an. 1092.*

I Matrimonj degli Ecclesiastici costituiti negli Ordini sacri, e quelli de' Religiosi, e delle Religiose son dichiarati nulli. *C. di Reims, an. 1148.*

Nell'amministrazione del Sacramento del Matrimonio, si eviteranno le risa, e le parole buffonesche, vi si prepareranno colla penitenza, e col digiuno: niuno si mariterà, se non dopo il levar del Sole, e quelli che contraggono matrimonj clandestini saranno scomunicati *ipso facto*. *Cont. di Sens, an. 1328.*

Noi vogliamo distruggere ed annullare gli abusi di celebrare la Messa e la Benedizione nuziale, subito dopo la mezza notte. Noi proibiamo di far la celebrazione avanti giorno, e prima del levar del Sole. *C. di Parigi, an. 1328.*

Canon di Dottrina, sopra il Sacramento del Matrimonio.

Se alcun dirà, che il Matrimonio non è veramente e propriamente uno dei sette Sacramenti della Legge Vangelica istituito da Nostro Signor Gesucristo, ma che fu inventato dagli uomini nella Chiesa, e che non conferisce la grazia, sia anatema. *C. di Trento, Sess. 24. c. 1.*

Se alcun dirà, ch'è permesso a' Cristiani di aver più mogli, e che questo non è proibito da nessuna legge divina, sia anatema. *Can. 2.*

Se alcun dirà, che non vi sono, che i soli gradi di parentela, e di alleanza, registrati nel Levitico, che possono impedire di contrarre il Matrimonio, o che possano romperlo, quand'egli è contratto, e che la Chiesa non può dar dispensa in nessuno di questi gradi, o stabilire un maggior numero di gradi, che impediscono, e rompono il matrimonio, sia anatema. *Can. 3.*

Se alcun dirà, che la Chiesa non ha potuto stabilire certi impedimenti, che rompono il Matrimonio, ovvero ch'ella ha errato nello stabilirli, sia anatema. *Can. 4.*

Se alcun dirà, che il vincolo del Matrimonio può esser rotto per causa di Eresia, di molestia coabitazione, o di assenza affettata di una delle Parti, sia anatema. *Can. 5.*

Se alcun dirà, che il Matrimonio fatto e non consumato, non è sciolto dalla professione solenne di Religione fatta da una delle Parti, sia anatema. *Can. 6.*

Se alcun dirà, che la Chiesa è in errore, quando insegna, come sempre insegnò secondo la Dottrina del Vangelo, e degli Apostoli, che il vincolo del Matrimonio non può esser disciolto per il peccato di adulterio di una delle Parti, e che nè l'uno nè l'altro, nemmeno la Parte innocente, che non ha dato motivo all'adulterio, non può contrar Matrimonio vivente l'altra Parte; ma che il marito, il quale avendo lasciata la Moglie adultera, ne sposa un'altra, commette anch'egli adulterio, come pure la moglie, che avendo lasciato il marito adultero, ne sposasse un'altro, sia anatema. *C. 7.*

Se alcun dirà, che la Chiesa è in errore, quando dichiara, che per molte cause può farsi separazione quanto al letto, e alla coabitazione, tra il Marito e la Moglie per un tempo determinato, o indeterminato, sia anatema. *Can. 8.*

Se alcun dirà, che gli Ecclesiastici, costituiti negli Ordini sacri, e i Regolari, che hanno fatto professione solenne di castità, possono contrarre Matrimonio, e che avendolo contratto, è buono e valido, nullostante la Legge Ecclesiastica, o il voto, che hanno fatto; che il sostenere il contrario, non è altro, che un condannare il Matrimonio; e che tutti quelli, che non sentono di aver il dono di castità, quantunque l'abbiano votata, possono contrarre Matrimonio, sia anatema; poichè Dio non nega questo dono a coloro, che gliel dimandano come conviene, e non permette che siamo tentati sopra le nostre forze. *C. 9.*

Se alcun dirà, che lo stato del Matrimonio deve esser preferito a quello della Virginità, o del Celiba-

to, e che non è miglior cosa, nè più felice il vivere virgini, o celibi, del maritarsi, sia anatema. *Can. 10.*

Se alcun dirà, che la proibizione della solennità delle nozze in certi tempi dell'anno è una superstizione tirannica, che ha del paganesimo; o se alcuno condannerà le benedizioni, e le altre cerimonie che la Chiesa vi pratica, sia anatema. *Can. 11.*

Se alcun dirà, che le cause concernenti il Matrimonio non appartengono ai Giudici Ecclesiastici, sia anatema. *Can. 12.*

Se alcuno farà così temerario, che ardisca scientemente contrarre matrimonio nei gradi proibiti, farà separato senza speranza di ottenere dispensa: il che avrà luogo con più forte ragione rispetto a chi avrà avuto l'ardimento, non pur di contrarre il Matrimonio, ma di consumarlo. Che s'egli lo fa senza saperlo, ma che abbia trascurate le cerimonie solenni da osservarsi, e richieste per contrarre matrimonio, farà soggetto alle stesse pene. Che se avendo osservato tutte le cerimonie richieste si viene a scoprire qualche impedimento segreto, di cui sia probabile, che non ne abbia saputo nulla, si potrà allora concedergli la dispensa più facilmente, e gratuitamente. Quanto ai 'matrimonj, che sono ancor da contrarre, non si darà, che di rado e per cause legittime. *C. di Trento, Sess. 24. del Sacram. del Matrimonio. c. 5.*

Il Santo Concilio comanda, che prima di celebrare il Matrimonio, il Curato di quelli, che devono contrarlo, pubblichi per tre giorni di Festa consecutivi, in tempo di Messa, i loro nomi, e le lor condizioni; e dopo queste pubblicazioni, se non si trova nessun impedimento, il Matrimonio si farà in faccia della Chiesa. *C. di Trento, Sess. 24. del Sacram. del Matr.*

Se alcuni si avvifano di voler essere maritati senza la presenza del proprio Curato, o di un Sacerdote di sua commissione, o dell' Ordinario, o senza aver in oltre due o tre

testimonj; il Santo Concilio significa loro, che niente lor giova, e dichiara fin da questo punto nulli e invalidi i Matrimonj contratti in questa maniera. Il Santo Concilio esorta altresì i futuri Spofi a non alloggiare nella stessa casa prima di aver ricevuta la benedizione nuzziale. *Ibid. can. 1.*

Se un Curato, dopo aver interrogato quelli che son venuti a presentargli pel Matrimonio, vede che non fanno i primi principj della Dottrina Cristiana, aspetti per visitarli, che abbiano appreso ciò, che devono assolutamente sapere. *V. C. di Milano, an. 1579. p. 3. c. 16.*

MEDICI. E' prescritto ai Medici di esortare gl' infermi, che sono in pericolo, a confessare i lor peccati, prima di dar loro i rimedj corporali, e di negar loro assistenza, se non si arrendono al loro parere. *C. di Parigi, an. 1429. Reg. 29.*

Proibizione ai Medici di far tre visite consecutive agl' infermi, che non si faranno confessati. *Conc. di Tortosa, an. 1429.*

Quando i Medici saranno chiamati dagl' infermi, devono prima di tutto avvertirli di provvedersi di Medici spirituali, affinchè gl' infermi avendo prese le cautele necessarie per la salute dell' anima loro, i rimedj per la guarigione del corpo riescan loro più profittevoli. *II. C. di Interano, an. 1215. can. 22.*

MESSA. Sia digiuno chi deve celebrare i Santi Misterj. *C. di Cartagina, an. 397. can. 29.*

Se il Celebrante cade malato nel celebrare i Santi Misterj, un altro Vescovo, o un Sacerdote potrà continuare, e supplire al suo difetto, a condizione però, che nessun celebri la Messa se non digiuno, e non la lascerà mai, dopo averla cominciata. *VII. C. di Toledo, an. 646. can. 2.*

Proibizione di ascoltare la Messa di un Sacerdote, del qual si sappia di certo, che ha la Concubina. *C. di Roma, an. 1059. can. 3.*

Quelli che vivono in concubinato non potranno celebrare la Messa,

nè servir all' Altare per le funzioni inferiori, altrimenti è proibito al popolo di assistere ai loro Uffici. *Ibid.*

Per evitare gli abusi, e affinchè i Sacerdoti non s'inducano a celebrare la Messa colla mira principale della retribuizione, proibisce il Concilio, che non si faccia nessun patto, e nessuna convenzione del prezzo che si darà per la Messa, volendo che i Sacerdoti si contentino di ciò che sarà lor offerto spontaneamente. *C. di York, an. 1194.*

I Vescovi proibiranno assolutamente qualunque condizione, o patto, valse qualunque ricompensa, o stipendio per ragione della celebrazione del Santo Sacrificio.

I Preti non si caricheranno di tante Messe, sicchè siano obbligati a sgravarsene sopra degli altri per dinaro, o di celebrare delle Messe secche per i morti. (Le retribuizioni erano certamente già stabilite.) *C. di Parigi, an. 1212. can. 11.*

Si guardino i Preti di esigere nessun dinaro, o altra cosa temporale per la celebrazione del Santo Sacrificio, ma ricevano con riconoscenza quel tanto, che verrà loro offerto caritatevolmente da chi fa dire la Messa; senza verun patto, nè convenzione precedente. *C. di Toledo, an. 1324. can. 6.*

Durante la Messa solenne non se ne diranno di basse nella stessa Chiesa, per evitare il movimento, e lo strepito di quelli, che vengono ad ascoltarle. *Conc. di Bologna, anno 1317. can. 12.*

Le Messe basse finiranno prima del Vangelo della Messa solenne, e non cominceranno, che dopo la Comunione, affinchè il Popolo non sia distratto dall' attenzione che deve alla Messa solenne; e non si diranno Messe nemmeno in tempo di Predica. *Conc. Provincial di Colonia, anno 1549. art. 9.*

Proibizione di cantare nessun motto alla Messa dopo la elevazione, perchè allora è tempo, che ognuno dee starsene prostrato in terra, e colto spirito elevato al Cielo per re-

der grazie a Gesù Cristo di essersi degnato di spargere il suo sangue per lavarci dai nostri peccati. *C. di Colonia, an. 1336. tit. dei Chierici Maggiori.*

Per ristabilire l'onore, e il culto dovuto al Ss. Sacrificio della Messa, Mistero tremendo, nel quale Gesù Cristo, quell'Ostia viva, per cui noi siamo itati riconciliati a Dio Padre, è immolato ogni giorno sull'Altare dai Sacerdoti, i Vescovi avranno cura, e saranno tenuti di proibire, e di abolire tutto ciò che è introdotta, o dall'avarizia, che è una specie d'idolatria, o dalla irreverenza, che è quasi inseparabile dalla empietà: *qua ab impietate vix se juncta esse potest*; o dalla superstizione, che è una falsa imitatrice della pietà: che però proibiranno assolutamente ogni sorta di patti, di convenzioni, per qualunque ricompensa, o stipendio. Proibiranno ciascuno nelle Diocesi loro, di lasciar dire la Messa a un Prete vagabondo, o incognito, ovvero notoriamente prevenuto di delitto, nè di esser presente a' Santi Misterj. *Id. Sess. 22. De Ref.*

Sieno attenti i Vescovi, che i Preti non dicano la Messa, se non alle ore permesse; che non ci praticino altri riti, nè altre cerimonie; nè ci recitino altre preghiere, che quelle, che sono approvate come buone, ed eccellenti per tutta la Chiesa, e che sono in uso per tutta la sua estensione. *Id. Sess. 22. Decr. sopra la Messa.*

Siccome la troppa precipitazione nel dir la Messa offenda gli occhi, e le orecchie di quelli, che vi assistono con sentimento di pietà, così una lunghezza eccessiva riesce grave, e cagiona più tedio, che divozione. Il perchè noi raccomandiamo ai Sacerdoti, di starfene in un saggio mezzo tra questi due eccessi. *Sinod. di Sebaste, an. 352. can. 18.*

Canoni di Dottrina sopra il Sacrificio della Messa.

Se alcun dirà, che nella Messa non si offre a Dio un vero e proprio Sacrificio, ovvero che esser offerto, non

vuoi dir altro, se non che Gesù Cristo ci è dato da mangiare, sia anatema. *Conc. di Trento can. 1.*

Se alcun dirà, che per queste parole; *Fate questo in memoria di me*, Gesù Cristo non ha stabilito gli Appostoli Sacerdoti, ovvero non ha comandato, che essi, e gli altri Sacerdoti offerissero il suo Corpo, e il suo Sangue, sia anatema. *Can. 2.*

Se alcun dirà, che il Sacrificio della Messa è solamente un Sacrificio di lode, e di rendimento di Grazie, o una semplice memoria del Sacrificio, che è stato consumato sulla Croce; e che esso non è propiziatore, o che non è profittevole, se non a chi lo riceve, e che non dev'esser offerto per i vivi, e per i morti, e per i peccati, le pene, le soddisfazioni, e per tutte l'altre necessità, sia anatema. *Can. 3.*

Se alcun dirà, che col Sacrificio della Messa si commette una bestemmia contro il Santissimo Sacrificio di Gesù Cristo consumato sopra la Croce, ovvero che vi si deroga, sia anatema. *Can. 4.*

Se alcun dirà, essere un'ipostura il celebrare Messe in onore dei Santi, e per ottenere la loro mediazione presso Dio, com'è intenzione della Chiesa, sia anatema. *Can. 5.*

Se alcun dirà, che il Canone della Messa contiene degli errori, e che per questo bisogna sopprimerne l'uso, sia anatema. *Can. 6.*

Se alcun dirà, che le cerimonie, gli ornamenti, e i segni esteriori, usati dalla Chiesa nella celebrazione della Messa, sono piuttosto cose che portano alla empietà, che doveri di pietà, e di divozione, sia anatema. *Can. 7.*

Se alcun dirà, che le Messe, nelle quali il solo Sacerdote si comunica sacramentalmente sono illecite, e che per questo bisogna farne cessar l'uso, sia anatema. *Can. 8.*

Se alcun dirà, che l'uso della Chiesa Romana di recitare con voce bassa una parte del Canone, e le parole della Consacrazione, dev'esser condannato; ovvero che la Messa non deve esser celebrata che in

lingua volgare: o che non si deve mescolare dell'acqua col vino, che dev' esser offerto nel Calice, perchè ciò è contro l'istituzione di Gesucristo, sia anatema. *Can. 9.*

MESSALI. Il Concilio condanna le Prose malfatte, che sono inferite nei Messali, senza verun discernimento, e comanda la riforma dei Messali, e dei Breviarj. *Conc. di Colon. an. 1536. Tit. dei Chierici Maggiori.*

METROPOLITANO. Il Vescovo della Metropoli dee precedere in onore i Vescovi della Provincia, e questi non devono far nulla di considerabile senza di lui, secondo la regola osservata dai nostri Padri. *C. di Antiocchia, an. 141. can. 13.*

I Metropolitani veglieranno sopra i costumi, e la riputazione dei Vescovi. *Conc. di Valenza, an. 855. can. 19.*

I Metropolitani non faranno venir nella propria casa i lor Suffraganei, per istravarsi sopra di essi degli Usfij Divini, delle Processioni, e delle altre funzioni Vescovili, mentre saranno egliu intesi unicamente agli affari temporali; ma faranno da sè le loro funzioni sotto pena di deposizione. *VIII. C. Gen. di Costantinopoli, an. 872. c. 24.*

Il Metropolitano manderà a Roma nel termine di tre mesi dopo la sua consecrazione, per espor la sua Fede, e dimandar il *Pallio*, e trattando non eserciterà nessuna funzione. *C. di Ravenna, an. 877. can. 1.*

I Metropolitani celebreranno ogni anno un Concilio dei Vescovi della loro Provincia, al quale saranno tutti obbligati di assistere. *C. Nazion. di Francia, an. 1408. Regol. 1.*

MINISTRI. I Ministri della Chiesa devono fermarsi nei luoghi, dove sono stati ordinati, e se gli abbandonano per andar altrove, saranno deposti. *C. di Arles, an. 324. can. 23.*

I Ministri dei Santi Misterj non devono pronunziar un giudizio, che condanni a qualche pena sanguinosa. Il perchè si deve prevenire assolutamente un tale sconcerto, affinchè la-

sciandosi guadagnare dai sentimenti segreti di orgoglio, non si avvisino giudicar essi medesimi di un delitto capitale, o di maltrattare corporalmente qualunque persona che si sia, o di farlo far da altri. Se alcuno, senza riguardo per questo Regolamento, farà il contrario di ciò, che egli comanda, sia privato dell'esercizio dell'Ordin suo, del suo rango, delle sue prerogative. *XI. C. di Toledo, an. 674. c. 6.*

I Ministri dell'Altare, e i Monaci devono assolutamente astenersi dagli affari temporali, come di comparire davanti i Tribunali secolari, se non fosse per difesa degli Orfani e delle Vedove; d'esser Fermieri, o Procuratori, d'esser Istrioni; di amar il giuoco, la crapola, e gli ornamenti indecenti; di andar a caccia con cani, o uccelli; in una parola di seguir i desiderj della carne; ma non è loro proibito di prender cura dei loro interessi secondo la giustizia. *Conc. di Magonzá, an. 813. can. 14.*

Proibizione a' Ministri dell'Altare di servire a quello colle gambe nude, nè offerire il Ss. Sacrificio in Calici, o Patene di corno. *VII. C. Gener. detto di Nicea, an. 787. can. 10.*

MONACI, o RELIGIOSI. I Monaci ubbidiranno agli Abati, i quali toglieran loro ciò che avranno di proprio, e riprenderanno i vagabondi coll'ajuto del Vescovo, per punirli secondo la regola. *I. C. di Orleans, an. 511. can. 9.*

I Monaci non usciranno del lor Monastero, e se alcun di loro si marita, sarà scomunicato e segregato dalla pretesa moglie, anche coll'ajuto del Giudice, il quale se lo rifiuta, sarà anch'esso scomunicato, così pure quelli, che daran protezione a un tal Monaco. *C. di Tours, an. 566. can. 15.*

Non si tollereranno Eremiti vagabondi, nè Reclusi ignoranti; ma si chiuderanno nei Monasterj vicini; e in avvenire non si permetterà di vivere in solitudine, se non a coloro, che avranno passato del tempo nei

Monasterj . VII. C. di Toledo , an. 646. can. 5.

I Monaci non si meschiaranno negli affari, e non usciranno del Chio- stro senza la licenza dell' Abate , e tutti i Monasterj saranno sotto la condotta del Vescovo Diocesano . C. d' Ausburg , an. 952. can. 6.

I Monaci vagabondi , o scacciati dai lor Monasterj per delitti , saranno costretti per autorità del Vescovo di ritornare a' loro Monasterj . Se l' Abate non vuol riceverli , gli passerà , in titolo di elemosina , con che vivere ; ed inoltre questi Monaci travaglieranno con le loro mani fintantochè si veggia in essi emendazione di vita : lo stesso dicasi dei Religiosi . Con. di Rouen , an. 1072. can. 12.

Noi proibiamo agli Abati , e ai Monaci di dar pubbliche penitenze , di visitar gl' Infermi , far le unzioni , e cantar le Messe pubbliche . C. Gen. di Laterano , an. 1122. can. 17.

Riceveranno dai Vescovi Diocesani gli Oglj santi , la Consecrazione degli Altari , e l' Ordinazione dei Chierici . *Ibid.*

I Monaci , e i Chierici non faranno nessun traffico : i Monaci non terranno assistenze , e i Laici non terranno ad affitto Benefizj . C. de Londra , an. 1175. can. 10.

I Religiosi , di qualsivoglia Istituto , non saranno ricevuti per danaro , sotto pena al Superiore di privazione della carica , e al Privato di non esser mai elevato agli Ordini Sacri .

Non si permetterà a' un Religioso l' aver peculato , se non fosse per l' esercizio della sua Obbedienza . Quegli che sarà trovato con peculato , sarà scomunicato , e privato della sepoltura comune , nè si farà obblazione per lui . L' Abate trovato negligente su questo punto sarà deposto . Non si daranno per danaro i Priorati , o le Obbedienze ; e non si cambieranno i Priori conventuali , se non per innalzarli a più alto posto . III. C. Gen. di Laterano , an. 1179. can. 10.

I Monaci , e i Canonici Regolari non prenderanno ad affitto le loro Obbedienze . Non anderanno in pellegrinaggio , e non foriranno , se non con qualche causa , ed in compagnia . Con. di York , an. 1195. can. 10.

Proibizione di ricever i Religiosi prima della età di diciott' anni . C. di Parigi , an. 1212. c. 1.

Quando i Superiori permetteran loro qualche viaggio , daran loro il modo di farlo , affinchè non siano ridotti a mendicare , con vergogna dell' Ordin loro . (Non v' erano ancora Religiosi mendicanti .) *Id.* c. 11.

Nessun Religioso avrà due Priorati , o due Obbedienze . *Id.* c. 17.

Proibizione a tutti i Religiosi di aver niente di proprio , anche con permissione del Superiori , poichè non hanno facoltà di permetterlo . Non si darà nemmen a un Religioso una certa somma pel suo vestuario . Gli avanzi delle loro porzioni saranno date ai Poveri . Proibizione di far professione in due Comunità , se non fosse per passare ad una osservanza più stretta . Con. di Montpellier , an. 1225 c. 18 25.

I Religiosi , che han debito di ubbidienza , e i Superiori renderanno conto alla Comunità due volte l' anno delle riscossioni , e delle spese . C. di Oxford , an. 1222. c. 37.

Proibizione ai Monaci di servire nelle Chiese Parrocchiali . C. di Tours , an. 1239. c. 7.

I Religiosi , che disprezzano le sentenze dei Vescovi , e celebrano i divini Uffizj nulla ostante le loro censure , saranno scacciati dalle Diocesi dai lor Superiori , che vi saranno costretti colle censure . C. di Ruffec nei Poitou , an. 1258. can. 3.

Proibizione a' Monaci , e a' Canonici Regolari , che insegnano , di ricever nessun salario nè dagli Scolari , nè dai Magistrati della Città , C. d' Arles , an. 1261. can. 10.

Proibizione a' Religiosi di ricever il Popolo all' Uffizio divino nelle lor Chiese le Domeniche , e le Feste solenni , nè di predicarvi alle ore della Messa Parrocchiale : e questa proi-

Uzione si estende an ora ai Religio-
si, ai quali è permesso di predicare;
valdire, ai Preti mendicanti; il tur-
to per non distogliere i Laici dalle
istruzioni che devono ricevere nelle
loro Parrocchie. *C. di Arles, an.
1261, can. 1.*

I Monaci, diventati Vescovi, con-
serveranno il loro abito. *C. di Lon-
dra, an. 1268, can. 5.*

Nessun Religioso potrà eleggere
un Confessore fuori del suo Ordine,
senza permissione particolare del suo
Superiore. *C. di Salisburgo, an.
1274, c. 21.*

Proibizione ai Monaci di pernotta-
re nei Monasterj di Donne, nè di
mangiare con nessuna Religiosa, nè
con altra donna, senza grande ne-
cessità. *VII. C. Gen II. Niceno, an.
787, c. 22. Vedi, Regolari.*

MONASTERO. E' ordinato, che
nessuno fabbrichi un Monastero, sen-
za il consenso del Vescovo della Cit-
tà, e del Proprietario della Terra;
e che i Monaci, tanto di Città,
che di Campagna, siano soggetti al
Vescovo, e vivano in quiete, non
si applichino, che al digiuno e all'
orazione, senza imbarazzarsi in affa-
ri ecclesiastici, e secolari, se non ne
sono incaricati dal Vescovo per qual-
che necessità. *C. di Calcedonia,
an. 451, can. 3. Il Concilio di Ag-
de prescrive lo stesso. an. 506, c. 27.*

Li Monasterj una volta consecrati
per autorità del Vescovo, resteran-
no Monasterj in perpetuo; i lor fon-
di saranno lor conservati, e non fa-
rà più permesso di farne abitazioni se-
colari. *Id. c. 25.*

I Monasterj di Donzelle saranno
lontani da quelli degli uomini, per
evitare non solamente le tentazioni
del Demonio, ma i cattivi discorsi
degli uomini. *C. di Agde, an. 506,
can. 28.*

Non si lascino entrare nei Mona-
sterj di Donzelle, se non persone di
età avanzata, e di sperimentata in-
tegrità di costumi, e questo per ne-
cessità indispensabili, o per porgete
ad esse que' servigi, de quali non
possono far a meno. *Conc. di Pau-
nna, an. 517, c. 8.*

I Monasterj tanto di uomini, che
di donne sono soggetti alla Giuris-
dizione del Vescovo Diocesano. *V.
C. di Arles, an. 554, can. 2.*

Le donne non entreranno nei Mo-
nasterj di uomini. *II. Conc. di Tours,
an. 566, c. 16.*

I Monasterj di donne saranno go-
vernati dai Monaci, a condizione
però, che le loro abitazioni siano
lontane; che i Monaci non vengano
nemmen al vestibolo delle Reli-
giose, eccetto l' Abate, o quello che
sarà lor Superiore; e anch'esso non
potrà parlare, se non colla Superio-
ra, e in presenza di due o tre Suo-
re: in guisa che le visite siano ra-
re, e le conversazioni brevi. *II. C.
di Siviglia, an. 619, Art. 11. Il
Concilio di Cartagine dell' anno 397,
avea ordinato lo stesso.*

I Priorati che non possono man-
tenere tredici Religiosi, saranno riu-
niti ad altri. *C. di Montpl. an.
1215, c. 30.*

I Monasterj saranno riformati dai
Vescovi; se il Vescovo nol può, dal
Metropolitano: se il Metropolitano
non è obbedito, dal Concilio: se gli
Abati o le Abadesse non obbedisco-
no al Concilio, saranno scomunica-
ti, ed altri sostituiti in lor vece.
C. di Vernon, an. 755, c. 5.

Proibizione di commetter simonia
per l' accettazione nei Monasterj,
come pure per le Ordinazioni, sotto
pena di deposizione dell' Abate Chio-
rico, e per l' Abadesse, ovvero l' A-
bate Laico, di essere scacciato, e
messo in un Monastero: ma quello
che i Parenti daranno per dote, o
che il Religioso porterà dei suoi pro-
pri beni, resterà al Monastero, tan-
to se il Monaco ci resta, come se
n' esce, se non fosse per colpa del
Superiore. *VII. C. Gen. II. Nice-
no, an. 787, c. 20.*

I Canonici, e i Monaci non en-
treranno nei Monasterj di Figlie sen-
za licenza del Vescovo, o del suo
Vicario. Se ci andranno per parlare,
dovran farlo nel parlatorio in presen-
za di persone pie dell' uno e dell' al-
tro sesso; se per predicare, lo fac-
cian in pubblico, se per la Messa
entre-

entreranno coi loro Ministri, e ufeiranno subito dopo celebrata la Messa; se per confessate, lo facean in Chiesa davanti l'Altare, in presenza di testimonj, che non siano troppo distanti. *VI. C. di Parigi, an. 829. c. 46.*

I Vescovi avran cura, che nei Monasterj di Canonici, di Monaci, o di Religiose non si ricevano se non tante persone, quante la Casa ne può mantenere comodamente: che nei Monasterj di figlie non c'entrino pel servizio necessario, che uomini di buoni costumi, e di età avanzata, e che quelli, che ci andranno per celebrar la Messa, n'escano subito che sarà terminata. *C. di Arles, an. 917. c. 6.*

Le piccole porte dei Monasterj faranno murate. *C. di Parigi, an. 1212. c. 9.*

In ogni Regno, e in ogni Provincia gli Abati e i Priori terranno ogni tre anni un Capitolo. Vi si tratterà della riforma, e della osservanza regolare. Ciò che vi sarà stabilito, sarà osservato inviolabilmente, e inappellabilmente, e si preserverà il luogo del Capitolo seguente. Il tutto si farà senza pregiudizio del diritto de' Vescovi Diocesani. Si deputeranno nel Capitolo generale delle persone capaci per visitare a nome del Papa tutti i Monasterj della Provincia, anche quelli delle Religiose, e di correggerli, e riformarli l'occorrenza; se giudicano necessario deporre il Superiore, ne daranno avviso al Vescovo, e s'egli non ci provvede, ne informeranno la Santa Sede. Or i Vescovi avran cura di riformare in guisa i Monasterj dipendenti da loro, che i Visitatori non ci trovino cosa da correggere. *IV. C. di Later. Gen. an. 1215. c. 13.*

Non proibiamo strettamente d'inventar nuove Religioni, ossia Ordini Religiosi, affinché la soverchia diversità non cagioni confusione nella Chiesa; ma chiunque vorrà entrare in Religione, abbraccerà una di quelle, che sono approvate. Noi proibiamo altresì, che un Abate go-

verni più Monasterj, o che un Monaco abbia posto in più Case. *Id. c. 13.* (I posti Monacali erano diventati, come tanti Benefizj.) Vedi *Simonia*.

MONASTICO (Stato). Con qualche spirito vi si dee entrare. Devonsi avvertire gli adulti, e quelli che desiderano entrare in qualche Ordine Religioso, ovvero i Padri e le Madri che offrono i loro figliuoli per questo effetto, che in ciò non devono aver altro in mira, che i beni eterni. Imperciocchè quelli, che si propongono per fine, eleggendo lo Stato Monastico, l'ozio, gli onori, i benefizj, o qualche altra cosa temporale, hanno motivo di temere, che non portando la veste nuziale, non siano poi gittati nelle tenebre esteriori. Bisogna inoltre che i Padri e le Madri sappiano, che sono anch'essi nello stesso pericolo, se spingono i lor figliuoli nella Religione, o perchè naturalmente non sono capaci pegli affari, o a motivo della loro stupidità, o di qualche difetto corporale, o perchè sono deformati, o finalmente per poter lasciar più pingue patrimonio agli altri loro figliuoli, escludendovi i Fratelli, o le Sorelle dalla successione. *C. di Rheims, an. 1187. Tit. de Reg. & Mon.*

MORIBONDI. Se un infermo, che dimanda la Penitenza, perde la parola, o cade in frenesia nel tempo speso dal Sacerdote, ch'egli manda a chiamare, per venir da lui; attestato che avranno i testimonj quel subito cambiamento, potrà il Pater ammetterlo alla penitenza. E se si vede in pericolo prossimo di morire, si potrà anche riconciliarlo colla imposizione delle mani e versargli in bocca la Santa Eucaristia. Or in caso, ch'egli ritorni da questo estremo, i testimonj, de' quali si è detto, gli faranno sapere, che si è soddisfatto alla dimanda, e resterà soggetto al giogo della Penitenza, finchè tantochè il Sacerdote, che lo avrà caricato, ne lo sgravi. *IV. C. di Carth. an. 1173. can. 76.*

Quegli che perde improvvisamen-

te la parola, può ricevere il Battesimo, e la Penitenza, s'egli testimonia con qualche segno, che lo desidera, o che lo ha voluto. *I. C. di Oranges, an. 441. c. 12.*

Quelli che muojono durante il corso della lor penitenza, devono ricevere la Comunione senza la imposizione delle mani stabilita per la riconciliazione: il che basta per la consolazione de' moribondi, secondo i Decreti dei Padri, che chiamarono Viatico questa Comunione. S'egli sopravvive, resterà nell'ordine dei Penitenti per ricevere, dopo compiuta la Penitenza, la imposizione delle mani, e la Comunione legittima. *Id. C. 3.*

Si pregherà per quelli che muojono repentinamente nel corso della Penitenza, cui egli adempiono fedelmente. *Conc. di Vaison, an. 441. can. 2.*

I Penitenti, che sono in pericolo di morte, debbono esser subito reconciliati; ma se muojono prima di esserlo, non si lascerà di pregare per essi nella Chiesa, e di ricevere l'oblazione fatta secondo la loro intenzione. *II. C. di Toledo, an. 675. c. 21.*

I Preti non possono esigere dagli Infermi, che sono agli estremi, che una dichiarazione dei lor peccati, quale il loro stato permette di farla; e non devono aggravarli di tutta la penitenza che meritano, ma solamente indicar loro quella, che dovrebbero fare, se fossero in sanità. Del rimanente bisogna che le preghiere dei loro amici, e le lor proprie elemosine supplicano a ciò che manca alla loro soddisfazione; ma se Dio li tira dalle porte della morte, devono adempiere tutta la penitenza, che il Sacerdote avea loro imposta. Ciò nulladimane si accorderà loro il S. Viatico, dopo aver eccitato la loro fede con preghiere, e colla efficacia della Santa Unzione. *C. di Magunza, an. 847. c. 25.*

MORTI (preghiere per i Morti). La colpa dei peccati essendo rimessa dopo il Battesimo, e i peccatori potendo ancora essere debitori della pe-

na temporale, e obbligati di espiazare i loro falli nell'altra vita, ella è pratica santissima e salutevolissima di pregare, e di offerir Sacrifizj per i Morti, e chiunque non condanna col Concilio di Costanza, gli errori dei Catari, degli Arminiani, di Vicleffo, de' Boemi, de' Luterani, e de' Valdesi, è Eretico. *C. di Sens, an. 1528. 12. Dec. Vedi Purgatorio.*

N

NATURE E VOLONTÀ IN GESUCRISTO. Le due nature, la Divina, e la Umana, sussistono in Gesucristo, ma unite ipostaticamente: elleno conservano la lor proprietà. Gesucristo ha due volontà, e due operazioni, la divina, e l'umana. *C. di Later. an. 649. c. 6.* Il Concilio condanna chiunque non confesserà queste verità.

NOZZE (seconde). Quelli che si maritassero molte volte, erano messi in penitenza per un certo tempo: quindi era proibito ai Sacerdoti di assistere a' conviti di seconde Nozze, e quantunque fossero permesse, le riguardavano come una debolezza. *C. di Nocefarea, c. 7.*

Quelli che hanno contratto seconde Nozze, liberamente e legittimamente senza far Matrimonio clandestino, saranno ammessi alla Comunione per indulgenza, dopo qualche pace di tempo impiegato ne' digiuni, e nelle preghiere. *C. Laodiceo, an. 367. c. 1.*

Le seconde Nozze de' primi secoli della Chiesa, dice S. Basilio, obbligavano a Penitenza, secondo gli uni di un anno, secondo gli altri di due anni; le terze nozze, di tre o quattr'anni. E' nostro costume di separar cinque anni per le terze Nozze; ma non era questa propriamente penitenza pubblica. *Can. di S. Basilio, nelle sue Epistole Canoniche.*

Tutti osserveranno accuratamente le antiche proibizioni delle Nozze solenni, dall'Avvento fino al giorno della Epifania, e dal Mercordì delle Ceneri fino alla Ottava di Pasqua

qua inclusivamente. *C. di Trento, Sess. 24. Decr. sopra il Matrimonio. can. 10.*

Non è ben fatto, che i Cristiani danzino in occasione di Nozze, o formino Cori: si permette lor solamente di far un pranzo; dove si osservino la moderazione e la temperanza. *C. di Laodicea, verso l'an. 370.*

Che i Preti, i Diaconi, e tutti quelli a' quali il Matrimonio è proibito, evitino eziandio di trovarsi alle nozze degli altri; non si trovino in quelle Assemblee, dove si recitano Canzoni amorose, o qualunque altra cosa disonesta, dove si veggono nelle danze, e nei Cori delle posture indecenti, per non lordare gli occhi loro, e le loro orecchie confegrate alle funzioni dell'augusto lor ministero, ufandone a contemplare degli spettacoli indecenti, e ad ascoltare parole troppo libere. *C. di Venezia, an. 465. can. 11.*

O

OBBLAZIONE. Non si riceveranno le Oblazioni di quelli, che sono in discordia, nè di quelli che opprimono i Poveri. *IV. C. di Cartagine, an. 398. c. 95.*

OFFIZIO DIVINO. Tutte le Chiese suffraganee si conformeranno all'uso della Metropoli nella Lettura, e nella Salmodia, val dire nell'Offizio divino. *C. di Roan, an. 1119. c. 1.*

Tutti i Chierici, che sono in *Saravis*, quelli che han Benefizj, principalmente con cura d'anime, sono obbligati a recitar ogni giorno le Ore Canoniche, e devono riunarsi nella Chiesa a questo effetto più spesso, che sia possibile. *C. di Mariniac, Diocesi d' Auch, an. 1326. c. 19.*

E' prescritto a' Canonici delle Cattedrali e Collegiate, e agli altri Chierici delle Chiese, di celebrar l'Offizio con divozione alle ore stabilite; di cantar i Salmi modestamente, facendo pausa alla metà del Versetti, e che una parte del coro

non comiacci, se l'altra non ha finito, sotto pena di esser privati della retribuzione, o d'altre pene a piacere de' Superiori. *C. di Parigi, an. 1529.*

L'Offizio divino dev'esser celebrato alle ore opportune, del che se ne avrà il segno col suono delle Campane. Sarà cantato gravemente e decentemente, facendo pausa, sopra tutto alla metà del Versetto, osservando tuttavia qualche differenza tra l'Offizio solemne, e il feriale. Gli Ecclesiastici v'assisteranno in Cotta, o in Cappa, secondo le varie stagioni. Non si disputerà in Coro. Non si leggerà nessun libro. Tutti si leveranno al *Gloria Patri*. Tutti faranno un inchino di capo, quando si pronunzierà il nome di Gesù. Nessun dirà l'Offizio da sè mentre si cantano le Ore in comune. *C. di Basilea, an. 1435. Sess. 21.*

Siccome tutti i Benefiziati, che sono negli Ordini Sacri, sono obbligati alla recita dell'Offizio, il Santo Concilio avverte, che se vogliono render le loro preghiere accette a Dio, bisogna articolarle in una maniera intelligibile, e non parlare tra i denti, mangiar le parole, o sfigurarle, oppur intromperle per parlare, o per ridere; ma che, o essendo soli, o pregando molti insieme, devono recitare e distintamente, e con rispettosa divozione, l'Offizio del giorno e della notte, e scieglier un luogo rimoto dalle distrazioni. *Id. an. 1437. c. 5.*

I Canonici faranno considerati assenti dall'Offizio, quando non si troveranno al Mattutino al termine del Salmo *Venite*, e all'altre Ore alla fine del primo Salmo, e alla Messa prima dell'ultimo *Kyrie*; nè partiranno da nessuno di questi Offizj, se prima non è finito. *C. di Sens, an. 1485. cap. 1. art. 1.*

Tutti quelli che hanno Benefizj con cura d'anime o senza, sei mesi dopo averli ottenuti, sono obbligati a recitare l'Offizio divino, sotto pena di esser privati del frutto a proporzione del tempo, che non l'

avrano recitato, ed anche del Benefizio, se non s' correggono. Ma per esser privati del titolo de i lor Benefizj, il Decreto comanda, che siano passati quindici giorni almeno, senza averlo detto due volte. *V. C. Gen. di Later. an. 1514. Sess. 9. de refor.*

I Salmi si canteranno con gravità e modestia, di una maniera distinta, atta ad inspirar divozione, guardandosi di suonar sull'Organo arie profane e lascive. *C. di Sens, an. 1528.*

I Preti e gli altri Ecclesiastici regolino per modo il lor canto, che colla nobiltà, la maestà, la misura, e la grazia, che lo accompagneranno, possano eccitare nei cuori degli astanti, sentimenti di pietà, e di compunzione. *C. di Parigi, an. 1528. Decr. 17.*

Quando si canta l'Offizio in comune, nessuno lo reciti a parte; imperciocchè, oltrechè in tal modo si manca d'adempiere ai doveri del Coro, avvien sovente, che s' interrompano quelli, che più esatti nel servizio, sono intesi al canto dei Salmi. Se dunque alcuno verrà a commettere un fallo di questa natura, per punirlo, non se gli conti per tempo di assistenza, l'ora nella quale lo ha commesso, o si punisca eziandio più rigorosamente se il caso lo esige. *Id. Decr. 12.*

La stessa proibizione dal Concilio di Rheims, anno 1583. da quello di Tours dello stesso anno, da quello di Bourges, anno 1584. da quello di Narbona, anno 1609. da quello di Bordeaux, anno 1624. dal primo Concilio di Milano sotto S. Carlo.

Si dee cantar l'Offizio gravemente, osservando le pause alla metà dei Versetti, avendo riguardo alle varie solennità, e non anticipando un Versetto sopra l'altro. Proibizione di leggere altri libri, che il Breviario in tempo che si canta. *Cont. Prov. di Treves, an. 1549. art. 6.*

Tutti quelli, a' quali la Chiesa ha imposto l'obbligo di recitare l'Offizio, devono soddisfare a questo pio dovere col maggior raccogliamen-

to che sia possibile, e non recitandolo in modo, che mentre cantano i Salmi, pensino a tutt'altro fuorchè a Dio. Devono temere per sè il rimprovero, che egli fece pel suo Profeta, dicendo, che quelli che proferscono le sue lodi hanno il cuore lontano da lui. Imperciocchè, non è egli un ingannare gli uomini, e un burlarsi di Dio, l'aver volontariamente rivolta la mente agli affari dimestici, o a ciò che passa nel mondo, nel tempo che si cantano i Salmi? Terribile è il detto della Scrittura: *Maledetto, chi fa l'Opera di Dio con negligenza.* S' imprimano bene in mente il verso che dice: Che non quegli che grida, ma quegli che ama è esaudito da Dio; imperciocchè egli ascolta la voce del cuore, senza la quale non cura le parole delle labbra. Quindi gli Ecclesiastici devono recitare l'Offizio, tutto intero, con voce chiara, articolata, distinta, e con attenzione: devono anche dirlo in un luogo ritirato, e accorcio alla preghiera. *C. di Treves, an. 1549. c. 6. delle Ore canon.*

Essendo convenevole di rimuovere dalla Chiesa nel tempo della Messa e dell'offizio, tutto ciò che potrebbe impedirne, o turbarne la celebrazione, non vogliamo, che si permetta a' poveri, quand'anche fossero nello stato più deplorabile, di correr qua e là per le Chiese, in tempo del SS. Sacrificio, perchè in tal guisa recano disturbo al Sacerdote che celebra, e a tutti gli assistenti. *C. di Aquileja, an. 1596.*

OMICIDA. L'Omicida è quegli, che ha ferito mortalmente il suo prossimo, o investendolo, o difendendosi. La penitenza dell'omicidio volontario è di venti anni. Quattro anni starà fuori di Chiesa, cinque anni tra gli Uditori, sett'anni Prostrato in tempo delle preghiere, quattro anni Consistente, ovvero in piedi. La penitenza dell'Omicidio involontario è di dieci anni, due anni Piangente, tre anni Uditori, quattro anni Prostrato, un'anno Consistente.

L'Omicidio commesso in guerra, quantunque volontario, non è tenuto in conto di delitto, essendo fatto per legittima difesa; ma sarà forse ben fatto consigliare a quelli che l'hanno commesso, di astenersi tre anni dalla Comunione, come non avanti le mani pure. L'avvelenamento, e la magia sono trattati come l'Omicidio. Quegli che apre un sepolcro dee fare dieci anni di penitenza, come l'omicida involontario. C. di S. Basilio, epratto dalle sue Pistole canoniche ad Anflockio, celebratissime nell' antichità, e nelle quali S. Basilio decide tutto, secondo le antiche regole, e il costume stabilito nella Chiesa.

Quelli che avranno ucciso volontariamente, resteranno prostrati, e non riceveranno la Comunione, che in fine della vita. Gli omicidi volontari debbono far sette anni di penitenza, secondo l'antica regola, e cinque secondo la nuova. C. di Anicura, an. 314. c. 22.

L'Omicida volontario farà comunicato tutta la vita; ma s'egli fa penitenza, riceverà il viatico in punto di morte. C. di Reims, an. 525. c. 9.

La penitenza di ogni Omicida volontario è ridotta a sette anni; prima quaranta giorni escluso dalla Chiesa, digiunando in pane ed acqua, camminando a piedi ignudi, senza portar panni lini, fuorchè le mutande, senza portar armi, nè usar nessuna vettura, astenendosi dalla moglie, senza nessun commercio cogli altri Cristiani. S'ei cade infermo, o se ha dei nimici, che nol lascino in quiete, si differirà la sua penitenza: dopo i quaranta giorni, sarà escluso un altro anno di Chiesa; si atterrà dalla carne, dal formaggio, dal vino, e da ogni bevanda melata. In caso d'infermità, o di viaggio, potrà redimere il Martedì, il Giovedì, e il Sabato, con un dinaro, o col dar l'alimento a tre poveri.

Dopo quest'anno, entrerà in Chiesa, e per due anni continuerà la stessa penitenza con facoltà di redi-

mete sempre tre giorni della settimana. Ognuno del quattro anni seguenti digiunerà tre Quaresime, una avanti Pasqua, una avanti S. Giovanni, una avanti Natale. Per questi quattro anni non digiunerà, che il Mercordì, e il Venerdì, e potrà anche redimere il Mercordì. Dopo questi sette anni sarà riconciliato, e riceverà la Comunione. Quegli che ha ucciso col veleno, dee far doppia penitenza. C. di Tribur presso Magonza, an. 895. can. 4. sino al 58.

La penitenza di chi avrà ucciso un Prete, è regolata così: non mangerà carne, nè beverà vino per tutta la vita. Digiunerà ogni giorno sino a sera, toltone le Feste e le Domeniche: non porterà armi, e non viaggerà, che a piedi. Per cinque anni non entrerà nella Chiesa; ma in tempo di Messa e degli altri Uffici starà alla porta pregando. I sette anni seguenti entrerà in Chiesa senza Comunicare. Dipoi dodici anni offerverà il restante di sua penitenza tre volte la settimana. C. di Magonza, an. 888 c. 16. Tali erano anche allora, dice il Sig. Fleury, le penitenze degli enormi delitti.

La stessa penitenza è prescritta nel Concilio di Tribur presso Magonza, an. 895. c. 5.

Chiunque avrà commesso volontariamente un omicidio, quantunque il delitto non sia provato secondo le vie ordinarie della Giustizia, nè sia pubblicato in nessuna maniera, ma segreto; non potrà mai esser promosso agli ordini sacri, e non sarà permesso di conferirgli nessun Benefizio; nemmeno di quelli che non hanno cura d'anime; ma resterà in perpetuo escluso e privato di ogni Ordine, Benefizio, e Uffizio Ecclesiastico. Che se l'Omicidio è stato commesso non di proponimento deliberato, ma per accidente, o respingendo la forza colla forza, o per difender se stesso dalla morte, in guisa che secondo il Gius vi sia luogo in qualche modo di accordar la dispensa per esser eletto agli Ordini sacri, e al ministero dell'Alta-

re, e ad ogni sorta di Benefizio e di dignità, la causa sarà commessa all' Ordinario, o, se v'è ragion di rimetterla, al Metropolitanano, ovvero al più vicin Vescovo, il quale non potrà dar la dispensa, se non dopo aver presa cognizione della cosa. *C. di Tr. Sess. 14. de Ref. c. 7.*

Quegli che con disegno premeditato, e di proponimento deliberato ha ucciso un uomo, dev' esser rimesso dall' Altare. *Ibid.*

L'omicidio anche di un Tiranno è illecito, il che rilevasi dal Decreto del Concilio di Costanza, che condanna la proposizione di Giovanni Piccinino; la quale autorizzava qualunque privato a dar la morte a un Tiranno, in qualunque modo si fosse, e nullostante qualunque Giuramento si fosse fatto: senza però nominar l'autore, nè alcun di quelli, che v'erano interessati. Il Concilio per estirpar questo errore dichiara che questa dottrina è eretica, scandalosa, sediziosa, e che non può tendere, che ad autorizzare le furberie, le menzogne, i tradimenti, e gli spergiuri. Di più il Concilio dichiara Eretici tutti coloro che sosterranno ostinatamente questa Dottrina, e vuole che come tali siano puniti secondo i Canonici, e le Leggi della Chiesa. *C. Gen. di Costanza, an. 1415. Sess. 15.*

OPERE (buone e scattive). V. *Libero arbitrio, e Giustificazione.*

OPERE SODDISFATTORIE. Vedi *Soddisfazione.*

ORATORJ ovvero CAPPELLE DI CAMPAGNA. Si possono permettere degli Oratorj in Campagna a quelli, che sono lontani dalle Parrocchie per comodo della loro famiglia: ma i giorni solenni devono portarsi in Città, o assistere alla Parrocchia. Questi giorni sono, Pasqua, Natale, l'Epifania, la Pentecoste, S. Giovanni, e l'altre Feste grandi. I Chierici, (ovver gli Ecclesiastici) che ardiranno in questi giorni di celebrare le Messe negli Oratorj senza la permissione del Vescovo, saranno scomunicati. *C. di Agde, an. 506. c. 21.*

Proibizione di celebrare nelle Cappelle private; senza che i Cappellani si siano sommessi all' Arcidiacono. *C. di Salisburgo, an. 1420. c. 11.*

Proibizione di battezzare negli Oratorj domestici, nè di celebrarvi la liturgia senza licenza del Vescovo. *C. in Trullo c. 31.*

ORDINAZIONE. Nessun Vescovo deve arrogarsi di ordinar egli solo de' Vescovi; ne dee prender seco sette altri, o almeno tre. *C. di Arles, an. 314. c. 29.*

Non si deve ordinar nessun Prete prima di trent'anni, per quanto ne sia degno; poichè Nostro Signor Gesù Cristo non ha cominciato ad insegnare, se non in quella età dopo il suo Battesimo. *C. di Neocesarea, an. 314. c. 11.*

Se alcuno è stato ordinato Prete senza esame, o se nell'esame ha confessati i peccati, ch' egli avea commessi, e che dopo la Confessione non si abbia lasciato d'imporgli le mani, contro i Canonici, noi nol riceveremo; imperciocchè la Chiesa possiede la qualità d'irreprensibile. *I. Conc. Gen. di Nicea, an. 325. c. 9.*

Sappiano tutti, che se alcuno è fatto Vescovo senza il consenso del Metropolitanano, il gran Concilio dichiara, che non deve esser Vescovo; ma se la elezione essendo ragionevole e conforme ai Canonici, due o tre vi si oppongono per ostinazione privata, la pluralità de' voti dee vincerla. *Id. can. 6.*

Non si dee permettere di ordinar un Vescovo in un Villaggio o in una Città tanto piccola, che un solo Prete può bastarvi, per non avvilire il nome e la dignità di Vescovo. Quelli dunque che sono invitati in altra Provincia, non devono ordinarne, che nelle Città che ne hanno avuto, o che sono tanto grandi e sì popolate, che meritano di averne. *C. di Sardica, an. 347. can. 6.*

Non si ordinerà nessun Chierico, che non sia provato coll'esame de' Vescovi, o colla testimonianza del Popolo. *C. di Cartag. an. 397. c. 13.*

Non si ordinerà nessun Diacono prima dei venticinque anni. *Id. c. 43.*

Ordinando i Vescovi, o i Chierici, si leggeranno loro primeramente i Decreti de' Concilj, affinchè non possano produrre titolo d'ignoranza. *Id. c. 7.*

Il Vescovo, prima di esser ordinato, dev' esser esaminato intorno ai costumi, e poscia intorno alla fede. *IV. C. di Cartagine, an. 398. c. 1.*

La forma delle ordinazioni è tale. Due Vescovi debbono tener sul capo, e sulle spalle il Libro degli Evangelj: uno pronunzi la benedizione, e tutti gli altri Vescovi presenti gli tocchino il capo colle mani. *Id. can. 2.* Quanto al Prete, mentre il Vescovo lo benedice, e gli tiene la mano sul capo, tutti gli altri Preti, che sono presenti, v'impoungano anch' essi le mani. *Can. 3.*

Quanto al Diacono, il solo Vescovo gli mette la mano sul capo, perchè non è consagrato pel Sacerdozio, ma pel ministero. *Can. 4.* Il Suddiacono non riceve la imposizione delle mani, ma riceve dal Vescovo la Patena e il Calice vuoto, e dall' Arcidiacono l'ampolla coll'acqua, e lo scingamano. *can. 5.* L' Acolito riceve dal Vescovo la istruzione del suo Ufficio; ma dall' Arcidiacono riceve il Candeliero col Cereo, e l'ampolla vota per metterci il vino

interviente alla Eucaristia del Sangue di Gesueristo. *Can. 6.* L' Eforcista riceve dalle mani del Vescovo il Libro degli Eforcismi. *Can. 7.* Ordinando il Lettore, il Vescovo deve istruire il Popolo di sua fede, de' suoi costumi, delle sue buone disposizioni; poscia gli porge il Libro in presenza del popolo. *Can. 8.* L' Arcidiacono istruisce l' Ostiario dei suoi doveri: indi a sua istanza, il Vescovo gli dà le Chiavi della Chiesa tolte dall' Altare. *Can. 9.*

Proibizione di ordinare in una Provincia, quelli che saranno stati battezzati in un'altra, perchè la vita loro non è conosciuta. *C. di Elvira III. Secolo, c. 24.*

Non si devono ordinare Suddiaconi quelli che han commesso un adulterio nella lor gioventù, per timore che non s' intrudano in progresso suttrettizamente a grado più sublime. Se alcuno se n' è ordinato, sia deposto. *Id. can. 30.*

Se qualche Vescovo avrà fatta un'ordinazione per dinaro, e messa in vendita la grazia che non è venale, per ordinar un Vescovo, un Corepiscopo, un Prete, un Diacono, o altro Chierico, l' Ordinate farà in pericolo di perdere il suo grado, e quegli che sarà ordinato o provveduto, non trarrà vantaggio del posto che avrà voluto comprare; e il Mezzano di questo traffico infame, s' è Chierico, sarà deposto; se Laico o Monaco, sarà anatematizzato. *C. di Calcedonia, an. 451. c. 2.*

Le ordinazioni de' Vescovi devono farsi dentro tre mesi, se non ci fosse un' assoluta necessità, la quale obbligasse il Metropolitano a differire, e la rendita della Chiesa vacante sarà conservata dall' Economo. *C. 25.*

Nessuno sarà ordinato assolutamente, nè Prete, nè Diacono, nè Ecclesiastico di qualunque grado; ma sarà destinato a una Chiesa di Città, o di Campagna, o ad un Monastero. Le Ordinanze assolute faranno nulle, e quelli che le avranno ricevute non potranno esercitare nessuna funzione, a confusione di quelli che gli avranno ordinati. *Id. c. 6.*

Non si ordinerà nessun Vescovo contro voglia de' Cittadini, ma quegli che il Clero e il Popolo avrà eletto con piena libertà. Non sarà intruso per comando del Principe, o per qualsivoglia patto, contro la volontà del Metropolitano, e de' Vescovi Comprovinciali. Che se alcuno ha usurpato il Vescovato per ordine del Re; nessun de' Vescovi della Provincia lo riceverà, sotto pena di essere separato dalla Comunione degli altri. *III. C. di Parigi, an. 557. c. 2.*

Noi rinnoviamo il Canone decimosesto degli Appostoli, il quale proibisce di ordinar Vescovo, Prete, Diacono, o in qualunque altro gra-

do

do

do

do

do

do

do del Chiericato, chiunque è stato maritato due volte, o ebbe una Concubina dopo il Battesimo, o che avrà sposata una Vedova, o una donna ripudiata, una Cortigiana, una Schiava, una Commestante. E siccome ne' Canonj Appostolici, non si trovano Lettori o Cantori, a' quali sia permesso maritarsi dopo la loro Ordinatione, noi lo proibiamo in avvenite a' Suddiaconi, a' Diaconi, e ai Preti, sotto pena di deposizione. *C. in Trullo, an. 692. c. 3.*

Quegli ch'è ordinato Vescovo deve assolutamente sapere il Salterio, e il Metropolitanò deve esaminarlo accuratamente, per vedere s'egli è risoluto di leggere con applicazione i Canonj della Scrittura Santa. e di conformarvli la sua vita, e le istruzioni, ch'egli deve dare al popolo. *VII. C. Gen. II Nic. an. 787. c. 2.*

La privazione de' Benefizj è ordinata contro coloro, che non vogliono farsi promuovere agli Ordini per vivere con più licenza. *C. di Londra, an. 1126.*

Le Ordinationi senza titolo sono proibite. *C. di Francfort sul Meno, an. 794. c. 28.*

Non si ordineranno Preti senza titolo certo. *C. di Auranches, an. 1122. c. 8.*

Le Ordinationi fatte con simonia, o senza il consenso del Clero e del Popolo, in una parola contro i Canonj, sono nulle. *C. di Roma, an. 1078. c. 4.*

ORDINE (Sacramento dell') *Canonj di Dottrina.*

Se alcun dirà, che nel nuovo Testamento non v'è Sacerdozio visibile ed esteriore: o che non v'è una certa podestà di consacrare, di offerire il vero Cotpo, e il vero Sangue di Nostro Signore, e di rimettere e di ritenere i peccati; ma che tutto si riduce alla commissione, e al semplice ministero di predicare, ovver che quelli che non predicano non sono in nessuna maniera Sacerdoti, sia anatema. *C. di Trento, Sess. 23. can. 2.*

Se alcun dirà, che oltre il Sacerdozio non vi sono nella Chiesa altri

Ordini maggiori, o minori; per mezzo de' quali, come per certi gradi si ascende al Sacerdozio, sia anatema. *Can. 2.*

Se alcun dirà, che l'Ordine, o la Sacra Ordinatione non è veramente, e propriamente un Sacramento istituito da Nostro Signor Gesù Cristo, ovvero ch'egli è un'invenzione umana, immaginata da persone ignoranti le cose Ecclesiastiche, oppur ch'altro ei non è che una certa forma o maniera di eleggere Ministri della parola di Dio e de' Sacramenti, sia anatema. *Can. 3.*

Se alcun dirà, che lo Spirito Santo non è dato colla Sacra Ordinatione, e quindi, che in vano dicono i Vescovi, ricevete lo Spirito Santo; ovvero che per la stessa Ordinatione, non s'imprime carattere; ovvero che quegli, che fu Prete una volta, di nuovo può tornar Laico, sia anatema. *Can. 4.*

Se alcun dirà, che la sacra Unzione, di cui fa uso la Chiesa nella Santa Ordinatione, non solamente non è richiesta, ma che deve anzi essere rigettata; ch'ella è perniciosissima niente meno dell'altre cerimonie dell'Ordine, sia anatema. *Can. 5.*

Se alcun dirà, che nella Chiesa Cattolica non v'è Gerarchia stabilita per Ordine di Dio, la qual è composta di Vescovi, di Preti, e di Ministri, sia anatema. *Can. 6.*

Se alcun dirà, che i Vescovi non sono superiori ai Preti; o che non hanno la podestà di conferire la Confermazione, e gli Ordini; o che l'hanno comune coi Sacerdoti; o che gli Ordini, che conferiscono senza il consenso e l'intervento del popolo, e della podestà secolare, sono nulli; o che quelli che non sono nè ordinati, nè commessi legittimamente dalla podestà Ecclesiastica, e Canonica, ma che vengono d'altronde, son nulla ostante legittimi Ministri della parola di Dio, sia anatema. *Can. 7.*

Se alcun dirà, che i Vescovi, che sono eletti dalla autorità del Papa, non sono veri e legittimi Vescovi, ma che questa è un inven-

zione umana, sia anstema. *Can. 8.*

ORDINI (sacri.) I Vescovi avran cura di non promuovere alle dignità Ecclesiastiche, nè agli Ordini sacri, se non persone capaci di adempierne degnamente le funzioni. E siccome il governo degli uomini è la massima di tutte le arti, istruiranno studiosamente o per sè, o per altri, quelli, ch'essi vogliono ordinar Preti, tanto intorno a divini offizj, quanto intorno all' amministrazione de' Sacramenti; poichè è meglio, che la Chiesa abbia pochi buoni Ministri, principalmente Preti, che molti cattivi. Basta che l' Arcidiacono, il qual presenta i soggetti alla Ordinatione, assicurando, che ne sono degni, non parli contro coscienza, perchè non risponde di loro, se non per quanto l' infermità umana permette di conoscerli, e può egli riputar degno, chi non è conosciuto da lui esser indegno. *IV. C. di Later. an. 1215. c. 27.*

Si deve esaminar diligentemente la vita, i costumi, e la scienza degli Ordinandi, e che abbiano titolo di Patrimonio, almeno di cento soldi tornesi, che tornano a cinquanta lire, moneta di Francia. Quanto alla Toufura, basterà che quegli ch'è ammesso sappia leggere e cantare; che sia nato di condizione libera, e di legittimo matrimonio. *C. di Beziers, an. 1233. c. 7.*

I Vescovi non conferiranno gli Ordini sacri, qualor gli Ordinandi non portino un' attestato dei lor Curati, intorno alla vita e ai costumi loro, che faccia fede della età, della probità, della capacità richieste; e questo attestato sarà sottoscritto da due altri testimonj. *C. di Sens, an. 1528.*

ORDINI MINORI. E' un abuso, che nella Chiesa non resti più altro che il nome degli Ordini Minori; nessun di quelli che li ricevo- no esercitandone le funzioni, e non essendovi che i Laici, che al presente le facciano. *C. di Colonia, an. 1536.*

Sappiano quelli, a' quali si amministra gli Ordini Minori, almeno

il Latino, e si osservino tra l' uno e l' altro di questi quattro Ordini gli interstizj prescritti, purchè il Vescovo non giudichi opportuno di far altrimenti, affinchè imparino più esattamente quale sia il peso del ministero, cui abbracciano, e ne adempiano tutte le funzioni secondo la volontà del loro Vescovo, e ciò nella lor propria Diocesi, purchè non siano assenti a motivo degli studj. Dal che ne verrà, che ascendendo essi per gradi, il merito e la scienza potranno crescere in loro colla età: si scoprirà che hanno fruttificato, con una vita e con costumi edificanti, con molta assiduità alle loro funzioni, con un profondo rispetto verso i Sacerdoti, e per quelli, che sono sollevati in ordine più di loro, e colla partecipazione più frequente di prima, del Corpo Sacro di Gesù Cristo. *C. di Trento, Sess. 23. c. 11.*

Quanto alcuno costituito negli ordini minori si presenterà per ricevere i Sacri, non si ammetta qualor non dia motivo di sperare, ch' egli acquisterà la scienza necessaria per adempierne le funzioni. Non si potrà nemmeno conferirgli gli Ordini Maggiori, se non un anno dopo il ricevimento dei quattro Minori; se non fosse che il Vescovo giudicasse, che abbreviandone l' intervallo ne tornerà qualche vantaggio alla Chiesa. *Ibid.*

Non si conferisca il Diaconato, e il Suddiaconato, se non a coloro, della cui pietà vi faranno certi argomenti, e ne avran date pruovene gli Ordini inferiori. Sappiano le belle lettere, e tutto ciò ch' è necessario per adempiere le funzioni dell' Ordine loro; e se vogliono continuare a servire le Chiese, alle quali sono ascritti, provino se abbiano motivo di sperare, che Dio farà loro la grazia della continenza, e risguardino come una pratica conformissima al loro stato, di non servire all' Altare senza ricevervi la Santa Comunione, almeno ne' giorni di Domenica, e nelle Feste. *Id. can. 13.*

Bisogna esser certi della pietà di quel-

quelli, che si ordinano Preti, e che abbiano date prove della loro pietà e fedeltà nelle funzioni precedenti. Bisogna 1. che abbiano una buona testimonianza del Pubblico. 2. Devono aver servito almeno un anno intero nelle funzioni di Diacono: ma devono inoltre esser previamente riconosciuti, con un esame rigoroso, capaci d'insegnare ai Popoli tutte le verità necessarie alla salute; e di amministrare i Sacramenti. Bisogna di più, che la loro pietà e purità di costumi facciano sperare per parte loro, degli avvertimenti salutari, sostenuti dall'esempio delle opere buone, che devono praticare. *Id. c. 14.*

Nessuno farà promosso al Suddiaconato avanti la età di ventidue anni, al Diaconato prima delli ventitre, e al Presbiterato prima de' venticinque. E que' soli faranno ammessi ai detti Ordini, che ne faranno degni, e la cui buona condotta potrà supplire a un'età più avanzata.

I Regolari non saranno ordinati nemmeno essi, che della stessa età, e con simil esame del Vescovo: restando nulli e senza effetto tutti i privilegi accordati a tal oggetto. *C. di Trento, Sess. 23.*

Bisogna tener lontani dagli Ordini sacri tutti i soggetti che non ci hanno abilità, senza lasciarsi dominare da una compassione inopportuna, riguardo al tempo, che avranno già consumato nel ministero. Noi dichiariamo inoltre, che bisogna guardarsi dall'ammettere agli Ordini quelli, che hanno una qualche imperfezione notevole nel corpo, salvo al Vescovo il diritto, ch'egli ha di dispensare nel caso, che gli appartengono. *C. di Bourdeaux, an. 1624. can. 6.*

ORE CANONICHE. Duopo è che in tutte le Chiese Cattedrali, Collegiali, e Conventuali si recitino le Ore Canoniche alle ore assegnate dalla Chiesa, e non si faccia correndo e infretta, ma posatamente, e fermandosi dove conviene, soprattutto alla metà d'ogni versetto;

in guisa che si possa discernere per la differenza del canto, quello di un Offizio solemne, da quello di una semplice Feria. *C. di Parigi, an. 1528. Dec. 18.*

ORGANI (gli) devono piuttosto eccitar divozione, di quello che un' allegrezza profana. *C. di Colon. an. 1536. Tit. de' Chierici.*

Gli Organi non suoneranno, che dell'arie devote. *C. di Ausburgo, an. 1548. Reg. 18.*

In tempo della elevazione dell' Ostia e del Calice, e fino all' *Agnus Dei*, gli Organi non devono suonare, nè si dee cantar nulla; ma bisogna starsene in silenzio ginocchioni e prostrato per meditare la Passione di Gesù Cristo, e render grazie a Dio dei benefici, che ci ha meritati colla sua morte. *C. Provint. di Treves, an. 1549. art. 9.*

OSPITALI. Che i Vescovi, visitando gli Ospitali, o altri stabilimenti di carità rammentino, che devono trascurare i lor proprj interessi pel bene de' poveri. Siano destinate al servizio degli infermi e de' malati, quante persone i direttori degli Ospitali crederanno necessarie pel ristabilimento della lor sanità, e i soccorsi, dei quali hanno bisogno. Apparterrà agli Amministratori, o alle persone incaricate del governo degli Ospitali di somministrare delle pensioni a tutti i Preti, che saranno necessarj per celebrare la Santa Messa, almeno le Domeniche e le Feste, in ogni Sala d' infermi, per amministrare opportunamente i Sacramenti al moribondi, per assicurarli nel tempo della loro agonia con esortazioni vive e frequenti, e munirli, negli ultimi momenti della lor vita del Viatico più salutare. *C. di Tolosa, an. 1590. p. 3. c. 6. n. 1. g. 12.*

OSTERIE. Che i Preti, o altri Ecclesiastici non bevino nelle Osterie, e non escano mai lor di bocca buffonerie atte a eccitar risa smoderate; imperciocchè devono sapere, che delle parole inutili dovranno render conto assai più rigoroso di ogni altro, eglino i cui discorsi devono esser sempre conditi col sale della pru.

prudenza. *Statuti di Vautbier, Vescovo di Orleans, an. 358. can. 16.*

OSTIE (Pane per i Santi.) Non si farà uso pel Santissimo Sacramento, che di un pane intero, che sia bianco, fatto apposta, e in piccola quantità, poichè non deve caricare lo stomaco, nè servire, che per alimento dell'anima, e dev' esser facile da conservare in una piccola scatola. *XVI. C. di Toledo, anno 643. can. 6.*

PADRI DELLA CHIESA. Se vogliamo star lontani da ogni sorta di errori, e camminar sempre nella strada divina della verità, e della giustizia, bisogna, che noi seguiamo incessantemente i decreti dei Santi Padri, e che li risguardiamo, come fiaccole, che sempre s'illuminano, e la cui luce non può essere spenta. *III. conc. di Costantinopoli, VIII. Gen. art. 10. can. 10.*

PADRI E MADRI. E' proibito ai Padri e alle Madri di abbandonare i loro Figliuoli sotto pretesto di vita ascetica, o religiosa, senza curarsi del loro mantenimento, o della lor conversione alla fede. I Figliuoli, che sotto lo stesso pretesto di pietà, lasciano i lor Genitori, senza render loro quell'onore, che devono, son compresi in questa proibizione. *C. di Gangeri, IV. Secolo, c. 15. 16.*

Le Madri non devono dispensarsi di allattare da sè i loro Figliuoli. *S. Greg. Papa, nelle sue risposte ad Aug. an. 601.*

PAPA (Primato del). Vedi, *Roma*.

PAPI (Elezione dei). Per prevenire gli scismi, se nella elezione del Papa i Cardinali non si accordano per crearlo unanimente, quegli sarà riconosciuto Papa, che avrà i due terzi dei voti, e quegli che non avendo, che il terzo, o men dei due terzi, ne prenderà il nome, sarà privato di ogni Ordine sacro, e comunicato: in guisa che non se gli accorderà, che il Viatico in sugli

estremi della vita. La stessa pena si stenderà a quelli, che lo avranno ricevuto per Papa: il tutto senza pregiudizio dei Canon, che ordinano, che la maggiore e la più sana parte dee vincerla. *III. C. di Later. Gen. an. 1179. c. 1.*

Diciassette giorni dopo la vacanza della Santa Sede, i Cardinali si raguneranno in una Cappella vicina al Conclave, di cui uscendo in processione a due a due, e cantando l' Inno dello Spirito Santo, accompagnati da due Chierici, uno dei quali deve essere il Segretario, entreranno nel Conclave; e subito dopo si chiuderanno le porte; e ogni sorta di Commercio sarà interdetto ai Cardinali, affinchè il riposo della solitudine gli renda più capaci di ricevere l' ispirazione dello Spirito Santo, che deve presiedere a questa elezione. Tutto questo fu saggiamente stabilito dal Concilio di Laterano sovracitato. Inoltre i Cardinali, prima di cominciar lo scrutinio, s' impegnarono con giuramento, di non eleggere se non quello, che giudicheranno il più degno e il più capace di esser il Capo della Chiesa. *C. di Basilea, an. 1436. Sess. 23.*

Maneggi proibiti nelle elezioni dei Papi. Se qualche Prete, Diacono, o Chierico, vivente il Papa, e senza sua partecipazione, ardisce dare la sua iscrizione, promettere il suo voto con Biglietto, o con Giuramento, over deliberare su tal proposito in qualche adunanza privata, sia deposto, ovvero scomunicato. *C. di Roma, an. 499. primo Dec. 2.*

Se il Papa muore improvvisamente senza aver potuto provvedere alla elezione del suo Successore, quegli sarà consagrato Vescovo (di Roma) che avrà i voti di tutto il Clero, o del maggior numero. *Decr. 3.*

Se alcuno scuopre le brighe, che noi condanniamo, e le prova, non solamente sarà assoluto se è complice, ma in oltre ricompensato. *D. 3.*

PASQUA. Si passerà tutta la settimana di Pasqua in festa e in divozione, senza nessun pubblico spettacolo. *C. in Trullo, an. 692. c. 66.*

PARROCCHIE. I Fedeli ascolteranno l'Ufficio divino particolarmente la Messa, le Domeniche e le Feste, nelle loro Parrocchie, e non le lasceranno per andar alle Chiese dei Religiosi, qualunque sianno. Non riceveranno i Sacramenti da altri, che dai loro Curati, sotto pena di sospensione, contro quelli, che gli amministrano. *Conc. di Buda in Ungheria, an. 1279. c. 33.*

Quelli che mancheranno due Domeniche di venir ad ascoltar la Messa alla loro Parrocchia, saranno nominatamente scomunicati. *C. di Mar-niac, Dioc. di Auch, an. 1326. c. 16.*

I Parrocchiani non riceveranno l'Eucaristia da Pasqua, se non dimano dei loro Curati. *C. di Avignone, an. 1337. a. 4.*

I Vescovi obbligheranno i Rettori o Curati delle Parrocchie, dove il popolo è sì numeroso, che un solo Rettore non può bastarvi, o altri ai quali apparterrà, di prendere per Coadiutori al loro ministero, quanti Preti saranno necessarj per l'amministrazione de' Sacramenti, e la celebrazione dell'Ufficio divino. *C. di Trento, Sess. 21. Lecc. de Ref. c. 4.*

PATRIARCATI. Ordine dei Patriarcati. *V. Roma.*

PATRINI, E MATRINE. Non si devono ricevere per Patrini, nè al Battesimo, nè alla Confermazione, quelli che non sono istrutti, perchè sono obbligati d'istruire quelli, dei quali si fanno mallevadori presso Dio. *VI. Conc. di Parigi, an. 829. c. 7.*

Non intervengono al Battesimo, che due Patrini e una Matrina, o due Matrine e un Patrino. *Conc. di York, an. 1195. c. 4.*

I Patrini e le Matrine saranno interrogati, e se non sono ben istrutti, e se non hanno la età richiesta, saranno licenziati. *C. di Ausburgo, an. 1548. Regol. 14.*

E' ben fatto avvertire i Patrini e le Matrine, che levano un Bambino al Sacro Fonte, che lo presentano al Battesimo a nome della Chiesa, e sulla fede della Chiesa, e che si rendono in qualche modo malleva-

doti pel fanciullo, rispondendo in nome suo: che però avranno cura, subito che il suo spirito comincerà a svilupparsi, d'insegnargli il Simbolo, l'Orazione Domenicale, e di esortarlo, quando l'occasione li richieda, di tener una condotta degna di Gesù Cristo, e dell'impegno, che egli ha contratto nel suo Battesimo. Il perchè sarà meglio cleggerli di età matura, che troppo giovani. *I. Conc. di Colon. anno 1536. p. 7. C. 4.*

PATRONI (intorno ai). I Laici non metteranno Preti di aliena Diocesi nelle Chiese di lor dipendenza, senza il consenso del Vescovo Diocesano; sotto pena di scomunica contro i Laici, e di deposizione contro i Preti. Gli Abati, nè gli altri Patroni Ecclesiastici non si prenderanno nemmeno essi questa libertà: imperciocchè i Preti non possono essere stabiliti se non da quelli, che hanno diritto di ordinarli, e di correggerli, val dire dai Vescovi. *Conc. di Roma, an. 853. can. 41. e 42.*

Proibizione ai Laici (val dire ai Patroni) di metter Preti nelle Chiese, o di levarveli senza la permissione del Vescovo. *C. d'Ingelheim, an. 948. can. 4.*

Proibizione ai Laici di arrogarsi niente delle obblazioni de' Fedeli, nè delle decime: la cognizione non appartiene ai Giudici secolari, ma al Concilio. *Id. c. 8.*

Se s'incontrano molti Patroni, devono accordarsi nel nominare un solo Prete per assistere alla Chiesa, ovvero quegli sarà preferito che avrà più voti, altrimenti il Vescovo ci provvederà; come altresì nel caso di quistione pel diritto di Patronato, che non sarà terminata in tre mesi. *III. Conc. Gen. di Lat. anno 1179. c. 14.*

Il Patrono che avrà presentato un ignorante, perderà il suo diritto per questa volta. *C. di Chateau-Gontier, an. 1222. c. 15.*

E' prescritto ai Patroni Ecclesiastici, ovvero curati primitivi, di stabilire nelle Parrocchie di lor dipendenza, dei Curati, o dei Vicarj per-

perui colla porzione congrua. *C. di Baziers, an. 1233. c. 11.*

Proibizione ai Prelati, e ai Patroni di obbligarsi alla Collazione, o prefazione di un Benefizio non ancora vacante, di stabilir Vicarij, se non nel caso di Diritto; di esiger dai Chierici nessun pagamento, se non per le merci, di cui fanno traffico. *C. di Nantes, an. 1264. c. 1.*

PECCATO CONTRO NATURA. Quelli che hanno commessi peccati contro natura, se prima della età di venti anni, staranno quindici anni prostrati, e cinque anni senza offerire. Se son caduti negli stessi peccati dopo l'età di venti anni, ed essendo maritati, staranno venticinque anni prostrati, e senza offerire. Se hanno peccato dopo l'età di venticinque anni, essendo maritati, non avranno la Comunione che in fine della vita. *C. di Ancira, anno 214. c. 16.*

Quelli che abusano dei ragazzi non riceveranno la Comunione nemmeno in fine. *C. di Elvira, nel principio del III. Secolo, c. 72.*

Quelli che peccano contro natura, son condannati ad essere separati dai Cristiani per tutta la loro vita, a ricevere cento frustate, ed esser rasi per infamia, e banditi in perpetuo, e non riceveranno la Comunione nemmeno in morte. *XVI. C. di Toledo, an. 693. c. 3.*

S'imporrà la penitenza solenne secondo i Canon per i peccati enormi, e scandalosi. *C. di Lambertus presso Londra, an. 1281. c. 9.*

PECCATO DI CARNE. Se un uomo, ch'è stato promosso al Vescovato, o al Presbiterato, si trova in progresso di tempo reo di peccato animale (val dire di peccato di carne) e n'è convinto con due, o tre testimonj, sia privato del suo ministero.

Chi contravverrà a questo Canone, si metterà egli stesso in pericolo di esser deposto, avendo l'ardimento di resistere al gran Concilio. *I. C. Gen. di Nicea, an. 325. f. 2.*

Se un dei Ministri dell'Altare cade in un peccato di carne, resterà

interdetto, sin tantochè il Vescovo sia soddisfatto della sua penitenza, senza speranza di promozione. Se ricade, non riceverà la Comunione, se non in morte. *C. di Lerida, an. 524. c. 5.*

PECCATO MORTALE. Se alcun dirà, che non vi è altro peccato mortale, che il peccato d'infedeltà, o che la grazia, che si è una volta ricevuta non si perde per nessun altro peccato, per quanto grave ed enorme egli sia, se non per quello dell'infedeltà, sia anatema. *C. di Trento, Sess. 6. Decr. della Giust. c. 27.*

Se alcun dirà, che quegli che è caduto in peccato dopo il Battesimo, non può rialzarsi coll'ajuto della grazia di Dio, oppure, che può bensì recuperare la grazia perduta, ma colla sola Fede, senza l'ajuto del Sacramento della Penitenza, contro quel che la Chiesa Romana e Universale istruita da Gesucristo, e dai suoi Appostoli ha sin qui creduto, e insegnato, sia anatema. *C. 9.*

PECCATO ORIGINALE. Il peccato di Adamo non solamente recò nocimento al corpo, ma all'anima: non fu nocivo a lui solamente, ma si trasfuse nei suoi discendenti. *C. di Orange, an. 529. c. 1.*

Se alcuno non riconosce, che Adamo, il primo uomo, avendo trasgredito il comandamento di Dio nel Paradiso, e caduto dallo stato di santità, e di giustizia, nel quale era stato stabilito, con questo peccato di disobbedienza, e con questa prevaricazione incorse la collera di Dio, e in conseguenza la morte, di cui lo avea Dio previamente minacciato, e colla morte la cattività sotto il poter del Demonio, che poi ebbe l'Impero della morte, e che per questa offesa, e per questa prevaricazione, Adamo secondo il corpo, e secondo l'anima passò ad uno stato peggiore, sia anatema. *C. di Trento, Sess. 5. del peccato originale.*

Se alcun sostiene, che la prevaricazione di Adamo non è stata pregiudizievole, che a lui solo, e non

alla sua posterità, e che solamente per sè, e non per noi ha egli perduta la giustizia, e la santità, ch' egli avea ricevuta, e dalla quale è caduto, ovvero ch' essendo egli macchiato personalmente dal peccato di disobbedienza, non comunicò e non tramandò a tutto il genere umano, che la morte e le pene corporali, e non il peccato ch' è la morte dell' anima, sia anatema: poiché questo è un contraddire all' Apostolo, il qual dice, che il peccato è entrato nel mondo per un sol uomo, e che quindi la morte passò in tutti gli uomini, avendo tutti peccato in un solo. *Rom. 1. 12.*

Se alcun sostiene, che il peccato di Adamo, ch' è uno nella sua sorgente, essendo trasmesso a tutti per via di generazione, e non per imitazione, e diventando proprio di ciascuno, può esser cancellato colle forze della natura umana, o con altro rimedio, che per meriti di Gesucristo, il quale ci ha riconciliati col suo sangue, essendosi fatto nostra giustizia, nostra giustificazione, e nostra redenzione: o chiunque nega, che lo stesso merito di Gesucristo sia applicato tanto agli adulti, che ai bambini, pel Sacramento del Battesimo conferito secondo la forma e l' uso della Chiesa, sia anatema: perchè non c' è altro nome sotto il Cielo, che sia stato dato agli uomini, col quale noi dobbiamo esser salvati: il che diede luogo a quelle parole: *Ecco l' Agnello di Dio; ecco quegli, che toglie i peccati dal mondo. Voi tutti che siete stati battezzati, vi siete rivestiti di Gesucristo.* *At. 4. Joan. 1. 9. Gal. 3. 27.*

Se alcuno nega, che i bambini di fresco usciti dal sen materno, anche quelli che sono nati di genitori battezzati, abbiano bisogno di esser altresì battezzati; e se alcuno riconoscendo, che veramente sono battezzati per la remissione de' peccati, sostengono tuttavìa, che non partecipano niente del peccato originale di Adamo, che abbia bisogno di esser espiato coll' acqua di rigenerazione per ottenere l' eterna vita; dal che

ne seguirebbe, che la forma del Battesimo, per la remissione de' peccati, sarebbe falsa, e non vera, sia anatema: imperciocchè è la parola dell' Apostolo, che dice, che il peccato è entrato nel mondo per un solo uomo, e la morte per il peccato, e che quindi la morte è passata in tutti gli uomini; avendo tutti peccato in un solo, non può esser intesa d' altra maniera da quella che sempre la intese la Chiesa Cattolica sparsa dappertutto. Per questo, e conformemente a questa regola di fede, secondo la tradizione degli Apostoli, anche i fanciulli, che non hanno potuto ancora commettere nessun peccato personale, son tuttavìa veramente battezzati per la remissione dei peccati; e affinchè ciò che han contratto colla generazione sia lavato in essi colla remissione, imperciocchè chiunque non nasce dall' acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel Regno di Dio. *Joann. 1. 3.*

Se alcuno nega, che colla grazia di Gesucristo, ch' è conferita nel Battesimo, l' offesa del peccato originale sia rimessa, ovvero sostenga, che tutto ciò che v' è propriamente e veramente del peccato non è tolto, ma che solamente è come raso, o non imputato, sia anatema. Imperciocchè Dio non odia niente ne' rigenerati. Non v' è niente di dannazione per quelli, che sono veramente sepolti nella morte con Gesucristo nel Battesimo, che non camminano secondo la carne; ma che spogliando l' uom vecchio, e vestendosi del nuovo, ch' è creato, secondo Dio, son divenuti innocenti, puri, senza macchia, e senza peccato, grati a Dio, e coeredi di Gesucristo, in guisa che non resta in loro niente affatto, che serva loro di ostacolo per entrare in Cielo. Il Santo Concilio confessa contuttociò, e riconosce, che la concupiscenza, o l' inclinazione al peccato rimangono nei battezzati; imperciocchè ella è stata lasciata per conflitto, e per esercizio, e non può nuocere a coloro, che non li prestano consenso, ma che resistono coraggiosamente colla grazia

di Gesù Cristo. Per lo contratio la corona è preparata a coloro, che avranno ben combattuto. Il Santo Concilio dichiara altresì, che questa concupiscenza, che l'Appostolo chiama alle volte peccato, non è mai stata presa, nè intesa dalla Chiesa Cattolica, come un vero peccato, che riman, propriamente parlando, nelle persone battezzate; ma non è stata chiamata col nome di peccato, se non perchè ella è un effetto del peccato, e inclina al peccato.

Non è intenzione del Concilio di comprendere in questo Decreto, che riguarda il peccato originale, la Beata, e Immacolata Vergine Maria Madre di Dio. *C. di Trento ibid.*

PELLEGRINAGGI. Vi son molti abusi nei pellegrinaggi, che si fanno a Roma, a Tours, e altrove. Alcuni Preti, e Chierici pretendono in tal guisa di purificarsi dai loro peccati, e di dover essere ristabiliti nelle loro funzioni. Certi Laici s'avvisano di acquistare l'impunità per i lor peccati passati, e futuri. Noi lodiamo la divozione di quelli, che per adempiere la penitenza, che il Sacerdote ha lor consigliata, fanno questi pellegrinaggi, accompagnandoli con orazioni, elemosine, e correzione de' costumi loro. *C. di Chalons sopra la Sonna, an. 813.*

PENITENTI. I peccatori penitenti, che hanno perseverato nella preghiera, e negli esercizi della penitenza, e dato prova di perfetta conversione, devono esser ammessi alla Comunione, in vista della misericordia di Dio, dopo aver loro dato tempo di penitenza proporzionato alla loro caduta. *C. di Laodicea, an. 367. c. 2.*

In generale, se il peccatore attende con fervor grande a compiere la sua penitenza, si può abbreviargliene il tempo; per lo contrario se con difficoltà si stacca dai suoi abiti cattivi, il tempo solo non gli servirà a nulla; imperciocchè non è dato, che per provare i frutti degni di penitenza. *Can. di S. Basilio Episc. Can.*

Quelli che dopo aver fatta peni-

tenza, cioè dopo l'ultimo grado, e dopo ricevuta l'assoluzione, ritornano al peccato, o portando armi, o esercitando cariche, o frequentando spettacoli, o contraendo nuovi matrimonj, questi non avendo più il rimedio della penitenza, non parteciperanno più che alle preghiere dei Fedeli, e riceveranno il Viatico solamente in morte, postochè si sian corretti. *Decr. 5. di Siricio, an. 384.* (Questo vuol dire, che la milizia, e il Matrimonio, o l'uso ezian dio del Matrimonio, quando era già contratto, erano proibiti ai pubblici penitenti. *Fl.*)

I Penitenti che abbandoneranno il loro stato per ritornare alle opere del secolo, saranno scomunicati. *I. C. di Orleans, an. 511. c. 11.*

Noi abbiam rilevato, che in alcune Chiese i peccatori fanno penitenza, non secondo i Canonj, ma in una maniera vergognosissima: in guisa che dimandano ai Sacerdoti di essere riconciliati tutte le volte che piace lor di peccare. Per reprimere una impresa tanto esecrabile, il Concilio comanda, che quegli che si pente del suo peccato, sia primeramente sospeso dalla Comunione, e venga spesso a ricevere la imposizione delle mani cogli altri penitenti. Dopo aver compiuto il tempo della soddisfazione, farà egli timetto alla Comunione, secondo che il Vescovo lo giudicherà opportuno; ma quelli che ricadono nei lor peccati, durante il tempo della penitenza, o dopo la riconciliazione, saranno condannati secondo la severità degli antichi Canonj. (Valdire non saranno più riconciliati alla penitenza.) *III. C. di Toledo, an. 589. c. 11. Vedi Moribondi.*

Molti nella penitenza non tanto cercano remissione dei lor peccati, quanto di compierne il tempo, e se lor si divieta il vino, e la carne, cercano dell'altre vivande, e altre bevande più deliziose. La vera penitenza si priva del tutto dei piaceri del corpo. Alcuni peccano altresì con proponimento deliberato, sperando di cancellare i lor peccati col-

le limosine. *C. di Chalons sulla Sonua, an. 813. c. 36.*

Il Penitente pel corso di sua penitenza resterà nel luogo, dove l'ha ricevuta, affinché il suo proprio Sacerdote possa render testimonianza di sua condotta; e il Prete non potrà dimezzare la sua penitenza, nè farlo rientrar nella Chiesa senza ordine del Vescovo. E perchè molti carichi di gravi delitti ricusavano di ricevere la penitenza dai loro Pastori, e se ne andavano a Roma, credendo che il Papa rimetterebbe loro tutti i peccati, il Concilio dichiara, che una tale assoluzione non servirà loro a nulla: ma che devono primieramente adempiere la penitenza, che sarà loro imposta dai lor Pastori; dopo di che, se vogliono andar a Roma, prenderanno delle Lettere del loro Vescovo al Papa, *C. di Selingstad presso Magonza, an. 1022. c. 17. 18.*

La pena temporale riman da pagare al peccator penitente; anche giustificato. Vedi *Giustificazione, Purgatorio.*

PENITENZA. Il Sacerdote darà la penitenza a quelli che la dimandano; ma si riceveranno più tardi i Penitenti più negligenti, *IV. C. di Cartag. an. 398. can. 74.*

Se un infermo dimanda la penitenza, e che avanti che il Prete sia venuto perda la parola, o l'uso di ragione, riceverà la penitenza sulla testimonianza di quelli che l'hanno udito. Se credesi vicino a morte, si riconcilj colla imposizione delle mani; e si faccia scorrere nelle sua bocca l'Eucaristia. Se egli sopravvive, sarà sottoposto alle Leggi della penitenza, per tutto quel tempo che il Prete giudicherà conveniente. Generalmente parlando i Penitenti per aver ricevuto il Viatico, non son dimesi dalla lor penitenza, sin tanto che non abbiano ricevuta la imposizione delle mani. Quelli, che avendo osservato esattamente le leggi della penitenza, muojono in viaggio, o a trimenti senza soccorso, non lasciaranno di ricevere la sepoltura Ecclesiastica, e di partecipare nelle pre-

ghiere, e nelle obblazioni, *Id. can. 76. 77. 78. 79.*

Non si può dar la penitenza pubblica alle persone maritate, che di lor consenso, val dire all'uno dei due col consenso dell'altro; perchè lo stato di penitenza impegnava alla continenza. *II. C. di Arles.*

Lo stesso canone del terzo Concilio di Orleans. *an. 358.*

Quelli che dimandano la penitenza, devono ricever dal Vescovo la imposizione delle mani, e il cilicio sul capo, come dappertutto è stabilito; se non vogliono tagliarsi i capelli, e mutar abito, saranno rigettati. *Conc. di Agde, an. 506. can. 15.*

Non si accorderà di leggeri la penitenza a' giovani, accagione della debolezza dell'età; ma in punto di morte non si ricuserà il Viatico, val dire l'assoluzione. *Id.*

Si deve imporre la penitenza secondo la Scrittura, e il costume della Chiesa, e sbandire assolutamente i Libri, i cui errori son certi, e gli Autori incerti, e quelli che blandiscono i peccati, imponendo per gravi delitti penitenze leggere, e inusitate. *C. di Chalons sulla Sonua, an. 813. c. 45.*

Quanto alle Penitenze, che si hanno da imporre a un peccatore, che confessò i suoi fatti, bisogna starfene, o alle regole degli antichi Canon, o alla autorità delle Sante Scritture, o al costume presente della Chiesa, e rigettar con errore que' perniciosi Libelli, che, imponendo soltanto delle soddisfazioni leggere, mettono, secondo la espressione del Profeta, dei guanciali sotto i gomiti, e degli origlieri sotto il capo, per sedur le anime con questa dolcezza apparente. *II. C. di Chalons, an. 813. c. 38.*

Molti Preti, o per negligenza, o per ignoranza, impongono a' peccatori delle penitenze diverse da quelle, che i Canon prescrivono, servendosi di certi Librottole, che chiamano penitenziali. Il perchè noi tutti abbiamo prescritto, che ogni Vescovo ricerchi nella sua Diocesi quali er-

ronci

zione Libri per darli al fuoco, affinché i Preti ignoranti non se ne servano per ingannare gli uomini. *IV. C. di Parigi, an. 819. c. 32.*

I Preti saranno esattamente intratti dai loro Vescovi, con qual discrezione debbano interrogar quelli, che si confessano, e qual misura di penitenza debbano loro imporre; imperciocchè sin ora per colpa loro molti delitti restarono impuniti con grande pericolo delle anime. *Ibid.*

Si rimette alla discrezione del Confessore il regolare la Penitenza. Che però qualor si tratti l'imporre alcuna, deve, secondo la natura del peccato, esaminar l'origine e i motivi del falli, che se gli manifestano, assicurarsi bene delle disposizioni, e del pentimento dei lor penitenti, aver riguardo al tempo, alla qualità delle persone, alle differenze dei luoghi, e delle età; affinché essendosi messo al fatto, con tutte queste considerazioni, della natura dei peccati, che furono lor confessati, non abbia egli da consultare se non le regole della Chiesa per applicarvi una soddisfazione proporzionata. *C. di Vormes, an. 868. can. 25.*

Le Penitenze, che non sono conformi all'autorità dei Padri, come di quelli che non rinunziano a una professione, la quale non possono esercitare senza peccato; che non resistiscono la roba altrui, o conferivano l'odio nel cuore, son dichiarate false. *C. di Roma, an. 1078. c. 5.*

Siccome non v'è cosa che cagioni maggiori disordini nella Chiesa, quanto le false penitenze, così noi avvertiamo i nostri venerabili fratelli i Vescovi e i Preti, di non lasciar nella illusione i Laici, i quali si fondano sopra certe penitenze mal fatte, che non lascerebbono di condurli a dannazione. Or le prove di una penitenza falsa e illusoria farebbono di soddisfare per un solo peccato, senza prendersi pensiero degli altri, di staccarsi da uno senza cessare di esser attaccato ad un altro; di non rompere un impegno, nel quale non si potrebbe continuare senza

peccato; di portar l'odio nel cuore di un soddisfatto, a chi da noi è stato offeso, o di non perdonare a quello, che ci ha offesi; o finalmente di armarsi per la ingiustizia. *II. C. di Lateran. Gen. an. 1179. can. 28.*

Non imponga il Prete per penitenza di far celebrare delle Messe, e si contenti per retribuzione di ciò che gli sarà offerto alle Messe senza far nessuna convenzione. *C. di York, an. 1195. c. 2.*

PENITENZA PUBBLICA. Quando alcuno avrà commesso qualche delitto in pubblico, e in vista di molte persone, di maniera che non possa cader dubbio, che gli altri non ne siano stati offesi e scandalizzati; bisognerà imporgli pubblica penitenza proporzionata al suo fallo, affinché quelli che sono stati eccitati al disordine col suo esempio, siano richiamati a vita regolata colla testimonianza di sua emendazione. Il Vescovo potrà nulla ostante, quando il crederà opportuno, cambiar questa maniera di penitenza pubblica in una secreta. *C. di Trento, Sess. 14. c. 8.*

Quelli che sono in penitenza pubblica, non possono né portar armi, né giudicar cause, né esercitare nessuna funzione pubblica, né trovarsi in assemblee, né far visite. Quanto ai loro affari dimestici possono prenderne cura, se non fosse, come spesso succede, che non si sentissero penetrati dalla enormità dei loro delitti, a segno di non potervi badare. I Penitenti non possono maritarsi nel tempo della penitenza. *C. di Pavia, an. 850. c. 7. 8. Vedi Confessione, e Confessore.*

PENITENZA per l'Adulterio. Vedi *Adulterio*.

Dell'Omicida. Vedi *Omicida*. De' Chierici. Vedi *Chierici*.

Canon di Dottrina sopra il Sacramento di Penitenza.

Se alcun dirà, che la Penitenza nella Chiesa Cattolica, non è veramente e propriamente un Sacramento istituito da Nostro Signor Gesù Cristo per riconciliare a Dio i Fedeli

si, quante volte cadono in peccato dopo il Battesimo, sia anatema. *C. di Trento, Sess. 14. c. 1.*

Se alcuno confondendo i Sacramenti, dice che lo stesso Battesimo è il Sacramento di Penitenza; come se questi due Sacramenti non fossero distinti; e quindi, che fuor di proposito, chiamasi la penitenza seconda tavola dopo il naufragio, sia anatema. *Can. 2.*

Se alcun dirà, che queste parole di Nostro Signore, e Salvatore; *Ricevete lo Spirito Santo: i peccati saranno rimessi a quelli, a' quali voi li rimetterete, e saranno ritenuti a quelli, a' quali voi li riterrete;* non debbono esser intese della podestà di rimettere e di ritenere i peccati nel Sacramento di Penitenza, come la Chiesa Cattolica le ha sempre intese fin dappincipio; ma contro la istituzione di questo Sacramento torce il senso di queste parole per applicarle alla facoltà di predicare il Vangelo, sia anatema. *Can. 3.*

Se alcuno negherà, che all'intera e perfetta remission dei peccati siano necessari tre atti nelpenitente, che sono come la materia del Sacramento di penitenza, cioè la Contrizione, la Confessione, e la Soddisfazione, che chiamansi i tre atti della Penitenza; ovvero sostiene, che la Penitenza non ha che due parti, cioè i terrori di una coscienza agitata in vista del suo peccato, cui ella riconosce; e la fede concepita per il Vangelo, o per l'assoluzione, colla quale si crede, che i suoi peccati siano rimessi da Gesucristo, sia anatema. *Can. 4.*

Se alcun dirà, che la Contrizione, a cui si perviene colla discussione, coll'efame, e colla detestazione dei suoi peccati, qualora riandando colla mente gli anni di sua vita nell'amarezza del cuor suo, si arriva a pensare la gravità, la moltitudine, e la deformità dei propri peccati, e quindi il pericolo, nel qual si è stato di perdere l'eterna felicità, e d'incorrere l'eterna dannazione, con risoluzione di menare vita migliore: che una tal Contrizione dunque non

è un dolor vero e utile, e non dispone alla grazia, ma che fa l'uomo ipocrita, e maggior peccatore; insomma che questo è un dolore sforzato, e non libero, nè volontario, sia anatema. *Can. 5.*

Se alcuno negherà, che la Confessione Sacramentale, o sia stata istituita, o sia necessaria alla salute di gius divino; ovvero dice che la maniera di confessarsi segretamente col solo Sacerdote, che la Chiesa Cattolica osserva e ha sempre osservato fin dappincipio, non è conforme alla istituzione e al precetto di Gesucristo; ma che è invenzione umana, sia anatema. *C. 6.*

Se alcun dirà, che nel Sacramento di Penitenza non è necessario di Gius divino per la remissione dei suoi peccati di confessare tutti, e ciascuno, dei peccati mortali, dei quali si può aver memoria, dopo averci prima seriamente e diligentemente pensato, anche i peccati segreti, che sono contro i due ultimi precetti del Decalogo, e le circostanze che mutano le specie del peccato; ma che una tal Confessione è utile solamente per la istruzione, e per consolazione del penitente, e che una volta non era in uso se non per imporre una soddisfazione Canonica; o se alcuno avvanzerà, che quelli, che si appigliano a confessare tutti i loro peccati, par che non vogliano lasciar niente da perdonare alla Misericordia di Dio; o finalmente che non è permesso di confessare i peccati veniali, sia anatema. *Can. 7.*

Se alcun dirà, che la Confessione di tutti i suoi peccati qual si osserva dalla Chiesa, è impossibile, e non è, che una tradizione umana, cui le persone debbene debbono tentar di abolire; oppure che ogni e ciascun Fedele Cristiano dell'uno e dell'altro sesso, non sono obbligati a farla una volta all'anno conforme alla Costituzione del gran Concilio di Laterano, e che per questo bisogna disfidare i Fedeli, dal confessarsi in tempo di Quaresima, sia anatema. *C. 8.*

Se alcun dirà, che l'assoluzione Sacramentale del Sacerdote non è un

atto giudiziario, ma un semplice ministero, che altro non fa che pronunziare, e dichiarare a chi si confessa, che i suoi peccati gli sono rimessi, purchè egli treda soltanto di esser assolto, quantunque il Prete non lo assolva seriamente, ma scherzando; ovvero dice, che la Confessione del Penitente non è richiesta, affinchè il Sacerdote lo possa assolvere, sia anatema. C. 9.

Se alcun dirà, che i Preti, che sono in peccato mortale cessano di aver la potestà di legare e di sciogliere, che i Preti non sono i soli Ministri dell'assoluzione; ma che a tutti e a ciascun de' Fedeli Cristiani son dirette quelle parole; *Tutto ciò, che voi avrete legato sulla Terra, sarà legato anche nel Cielo, e tutto ciò, che avrete sciolto sulla terra, sarà anche sciolto in Cielo*: E queste; *I peccati saranno rimessi a coloro, a' quali gli rimetterete, e saranno ritenuti a quelli, a' quali voi gli riterrete*; di maniera che in virtù di queste parole ognuno possa assolvere dai peccati; dai pubblici colla riprensione solamente, se quegli ch'è ripreso vi si arrende; e dai segreti, colla Confessione volontaria, sia anatema. C. 10.

Se alcun dirà, che i Vescovi non hanno diritto di riservarsi casi, se non in quanto alla polizia esteriore; e quindi che questa riserva non impedisce, che un Sacerdote non assolva veramente dai casi riservati, sia anatema. *Can. 11.*

Se alcun dirà, che Dio rimette sempre tutta la pena colla colpa, e che la soddisfazione dei penitenti non è altro, che la Fede, colla quale concepiscono, che Gesucristo ha soddisfatto per noi, sia anatema. *Can. 12.*

Se alcun dirà, che non si soddisfa in nessun conto a Dio per i propri peccati, quanto alla pena temporale in virtù dei meriti di Gesucristo, per mezzo dei gattighi, che Dio stesso c'invia, sopportandoli pazientemente, o per quelli che il Sacerdote ingiugne, o per quelli, che impon-

ghiamo a noi stessi volontariamente, come sono i digiuni, le Orazioni, le limosine, nè per verun'altra opera di pietà; ma che la vera e buona penitenza è solamente la nuova vita, sia anatema. C. 13.

Se alcun dirà, che le soddisfazioni, colle quali i peccatori redimono i lor peccati per Gesucristo, non sono parte del culto di Dio; ma che non sono, che tradizioni umane, che oscurano la dottrina della grazia, il vero culto di Dio, ed anche il beneficio della morte di Gesucristo, sia anatema. C. 14.

Se alcun dirà, che le chiavi non sono state date alla Chiesa, che per sciogliere, e non per legare, e quindi che i Preti operano contro il fine per il quale hanno ricevute le chiavi, e contro la istituzione di Gesucristo, qualor impongono delle penitenze a coloro, che si confessano, ed esser una finzione il dire, che dopo rimessa la pena eterna in virtù delle chiavi, riman d'ordinario la pena temporale ad espiare, sia anatema. C. 15.

PENITENZIERE. Il Vescovo stabilirà un Penitenziere, unendo a questa funzione la prima Prebenda, che verrà a mancare, ed eleggerà per questo posto, qualche Dottore, o Licenziato in Teologia, di quarant'anni in circa di età, o altra persona, che troverà più idonea per questo impiego; e mentre il detto Penitenziere sarà occupato in ascoltare le Confessioni della Chiesa, sarà riputato come presente all'Offizio nel Coro, *C. di Trento Sess. 24. Decr. de Ref. c. 8. V. Teologale.*

PENSIONE SOPRA I BENEFIZI. Secondo il costume osservato in Francia, per aver una Pensione sopra un Benefizio Curato, o anche sopra una Prebenda, bisogna aver servito quella Cura, o quella Prebenda per quindici anni, e che la Pensione non ecceda il terzo della Rendita; per maniera che resti al Titolare con che mantenerli onestamente. Secondo la dottrina dei Canonici, le Pensioni non devono esser

date che a titolo di Limosina: quindi le Pensioni non dichiarate nulle, nel caso che quelli in favor de' quali saranno state create, si trovino poi provveduti di qualche Benefizio, ovvero Pensione Ecclesiastica, di qualunque genere siano, che basti pel suo mantenimento: l' uso contrario essendo direttamente opposto allo spirito de' Canonj de' Concilj, siccome è detto nella dichiarazione del mese di Giugno 1671. confermata da un' altra dichiarazione delli 9. Dicembre 1673.

PERSEVERANZA. Se alcun sostiene, ch' egli è certo di una certezza assoluta e infallibile, purchè non l'abbia rilevato per una rivelazione particolare, che egli avrà certamente il gran dono della perseveranza sino al fine, sia anatema. *C. di Trento. Decr. della Giustiz. c. 16.*

PLURALITA' DE' BENEFIZJ (la) è proibita dai Concilj. Noi proibiamo di ascrivere, o di stabilire in più Chiese; perchè, dicono i Padri del Concilio Niceno, si fa in questo una specie di commercio dei beni Ecclesiastici, si cercano i proprj comodi in una maniera vergognosa. e ciò è del tutto contrario al costume della Chiesa. *II. C. di Nicea, can. 15.*

Chiunque avendo un Benefizio curato, ne riceverà un altro della stessa natura, farà, di pien diritto, privato del primo, e s' egli si sforza di ritenerlo, farà privato di amendue. Il Collatore conferirà liberamente il primo Benefizio, e s' egli differisce tre mesi, la Collazione sarà devoluta al Superiore. La Santa Sede potrà tuttavvia dispensare da questa regola le persone distinte per condizione, o per scienza. *IV. C. Later. 1215. c. 33.*

Proibizione di tener insieme più Benefizj curati, sotto pretesto di tener una Chiesa in titolo, e l' altra in commendà; il che è un attaccarsi alle parole della Legge e non al senso; applicando alla cupidigia ciò ch' è stato introdotto per la necessità,

o l'utilità delle Chiese vacanti. *C. di Lond. an. 1208. c. 31.*

In avvenire, non farà conferito, che un solo Benefizio Ecclesiastico alla stessa persona. Che se questo Benefizio non fosse bastevole per l' onesto mantenimento di quello a cui è conferito, sarà permesso conferirgli un' altro Benefizio semplice bastevole; purchè nè l' uno nè l' altro richieggano residenza personale: il che avrà luogo per ogni sorta di Benefizj. *Conc. di Trento Sess. 24. can. 17.*

Contuttociò in Francia si possono posseder per un anno due Benefizj incompatibili, perchè si considera, che il Soggetto non sia possessore pacifico del secondo, se non dopo averlo posseduto per quel tempo.

Quanto ai Benefizj semplici, non è permesso di averne più di uno, quando un solo è bastevole per un onesto mantenimento. L' Ordine Ecclesiastico, dice lo stesso Concilio, essendo sovvertito, allorchè un solo fa l' Ufficio di molti, per questo è stato proibito dai sacri Canonj, che non si stabilisca una persona in due Chiese. Ma perchè molti per desiderio smoderato di ricchezze, ingannando se stessi e non Dio, procurano con diverse sottigliezze, ed astuzie di eludere tutto ciò, che fu santamente stabilito, e non sentono rossore e vergogna di aver più Benefizj nel tempo stesso, il Santo Concilio, volendo ristabilire la sana disciplina pel regimento della Chiesa, ordina col presente Decreto, il quale dev' essere osservato da ogni genere di persone, anche Cardinali, che d' ora innanzi non si possa avere più di un Benefizio Ecclesiastico: e se questo non è bastevole pel mantenimento del Benefiziato, gli permette di averne un altro semplice, purchè tutti e due non efgano residenza. *Id. c. 7.*

POSSESSO TRIENNALE DE' BENEFIZJ | Quelli che sono stati per tre anni pacifici possessori di un Benefizio, dopo essersi entrati con titolo legittimo, non potranno esser

Inquietati nel loro possesso (nemmen al petitorio).) Il possesso per operar questo effetto, 1. dev' esser fondato sopra un titolo colorato, val dire, dato da quello che ha facoltà e diritto, e senza vizio apparente. 2. Il possesso dev' esser continuato nella stessa persona; imperciocchè quello del Predecessore non serve a nulla. 3. Dev' esser pacifico, senza che vi sia interruzione giudiziaria per contestazione di causa; se non fosse che il Pretendente sia stato impedito di agire da una forza superiore. *C. di Basilea, an. 1235. Sess. 21. Decr. 2.*

Questo Decreto passò dal Concilio di Basilea, nella Prammatica, e nel Concordato: il che fece la regola del possesso Triennale.

POVERI (cura de'). Ogni Città dee procurare di alimentare i suoi poveri, inguisa che ogni Prete di Campagna, e ogni Cittadino si prenda cura del suo, e non siano vagabondi nelle altre Città. *Il. C. di Tours, an. 566. c. 6. Vedi Vescovi.*

POVERTÀ. Vedi, *Voto di Povertà*.

PREDESTINAZIONE (Canoni sopra la) e la prescienza di Dio. Noi evitiamo, dicono i Vescovi del Concilio di Valenza, le novità di parole e le dispute profuntuose, che non cagionan altro che scandalo, per attaccarci fermamente alla Santa Scrittura, e a quelli che l'hanno chiaramente spiegata, a S. Cipriano, S. Ilario, S. Ambrogio, S. Girolamo, e S. Agostino, e agli altri Dottori Cattolici. Quanto alla Prescienza di Dio e alle altre quistioni che scandalizzano i nostri Fratelli, noi ci attinghiamo a ciò, che abbiamo appreso nel sen della Chiesa.

Dio colla sua prescienza ha conosciuto abeterno il bene, che dovean fare i buoni, e i mali, che dovean far i cattivi: egli ha preveduto, che gli uni sarebbero buoni per la sua grazia; e per la stessa sua grazia rievverebbero l'eterna ricompensa; e prevede, che gli altri sarebbero malvagi per propria loro malizia, e dalla sua giustizia sarebbero condannati alla pena eterna. La pre-

sciensa di Dio non impone a chicchessia necessità di esser malvagio; nessuno è condannato per antecedente giudizio di Dio, ma pel merito di sua propria iniquità. I reprobhi non vanno in perditione, perchè non abbiano potuto esser buoni, ma perchè non lo hanno voluto, e son rimasti per colpa loro nella massa condannata.

Noi confessiamo francamente la predestinazione degli eletti alla vita, e la predestinazione dei reprobhi alla morte; ma nella elezione di quelli che saran salvi, la misericordia di Dio precede il merito loro; e nella condanna di quelli che periranno, il lor demerito precede il giusto giudizio di Dio. Egli non ha ordinato colla predestinazione, se non quello, ch'ei dovea fare per sua misericordia gratuita, o per suo giusto giudizio. Il perchè ne' malvagi, egli ha solamente preveduto e non predestinato la loro malizia, la qual procede da essi e non da lui: ma egli prevede, perchè fa tutto, e predestina, perchè giusto, la pena, che dee seguire il loro demerito.

Del rimanente, non solo noi non crediamo, che alcuni siano predestinati al male dalla onnipotenza divina; ma se alcuno crede così, noi gli diciamo anatema.

Quanto alla redenzione del Sanguine di Gesucristo, s'ingannano coloro, che affermano, essere stato versato anche pei reprobhi, ch'essendo morti nella loro empietà, sono stati condannati dal principio del mondo sino alla Passione di Gesucristo; e noi diciamo per lo contrario, che questo prezzo non è stato dato, se non per quelli che credono in lui. Noi crediamo, che tutti i fedeli battezzati siano veramente lavati dal Sanguine di Gesucristo, e che non vi sia niente d'illusorio ne' Sacramenti della Chiesa; ma che tutto in essi è vero, ed effettivo. Tuttocchè di questa moltitudine di Fedeli, altri si salvano, perchè perseverano colla grazia di Dio; altri non arrivano a salute, perchè rendono inutile la grazia della redenzione colla loro cattiva

tiva dottrina, o colla lor mala vita. *III. C. di Valenza, an. 855, c. 1. 2. 3. &c.*

E' riferito negli annali di S. Bertino, all' an. 859. che Niccolò Papa confermò la Dottrina Cattolica intorno alla grazia di Dio, e il libero arbitrio, la verità della doppia predestinazione, e il sangue di Gesù Cristo sparso per tutti i credenti. Nel che l' Annalista disegna i sei Canoni del Concilio di Valenza. V. *Grazia*.

Che alcuni siano predestinati al male dalla onnipotenza divina non solamente noi non crediamo, ma se alcuno lo crede, noi lo detestiamo, e lo anatematizziamo. *C. di Orange, an. 529.*

PREDICATORI E PREDICAZIONE. Se un Curato per qualsivisia infermità non può predicar egli stesso, uno dei Diaconi del suo Clero faccia almen davanti al Popolo la Lettura di qualche Omelia de' Santi Padri. *III. C. di Vaison, an. 528, c. 2.*

E' necessario che i Dottori della Chiesa instruiscono il Clero, e il Popolo, commessi alle loro sollecitudini, dei veri principj di pietà e di sana Dottrina; e per farlo con frutto d'oppoè, che non si cerchino, che dalla autorità delle Sante Scritture; che non attendino alle novità, ma si attengano alla tradizione de' nostri Padri. Per ciò che spetta alle Storie de' Martiri, che i nimici della verità hanno inventate a capriccio, forse per disonorarli, e indurre a diffidenza i fedeli, che ne udissero il racconto, lungi dal permetterne la lettura, noi vogliamo, che si gettino al fuoco, e anatematizziamo quelli che si ostinano a crederle, come cose certe e sicure. *C. di Costantin, an. 692, c. 19. e 63.*

Noi abbiamo ordinato, per edificazione di tutte le Chiese, e pel bene di tutti i fedeli, che i Curati, tanto delle Parrocchie delle Città, come dell'altre, facciano delle prediche ai lor Parrocchiani, e si applichino non solamente a viver bene, ma a instruirveli, e a formare le

anime, che sono loro affidate, *VI. C. di Arles, an. 813, can. 10.*

Avvegnachè molti non insegnino predicando la via del Signore, e non ispieghino il Vangelo, ma piuttosto inventino molte cose per ostentazione, accompagnino ciò che dicono con gran movimenti, gridino molto, azzardino in cattedra de' Miracoli finiti, delle storie apocrife, e del tutto scandalose, che mancano d'ogni autorità, e niente hanno di edificante, a segno tale, che alcuni screditano e zandiano i lor Prelati, e declamano arditamente contro le loro persone, e la loro condotta, noi ordiniamo, dice il Papa, sotto pena di scomunica, che in avvenire nessun Chierico secolare, o regolare sia ammesso al ministero di Predicatore, qualunque privilegio pretenda egli di avere, se non è stato prima esaminato intorno a' suoi costumi, alla età, alla dottrina, alla prudenza, e alla probità sua, se non è provato ch'egli menì vita esemplare; e se non vi sia l'approvazione de' suoi Superiori nelle debite forme e in iscritto. Dopo essere stato così approvato, spieghino nei loro Sermoni, le verità del Vangelo, secondo il sentimento dei Santi Padri; che i loro discorsi siano pieni della Santa Scrittura; si applichino ad ispirare orrore del vizio, a far amare la virtù, ad ispirare la carità scambievolmente, a non dir nulla di contrario al vero senso della Scrittura, e alla interpretazione dei Dottori Cattolici. *V. C. di Laodic. sotto Leon X. an. 1514. Sess. 11.*

Il Vescovo sospenderà i Predicatori, che invece di predicare il Vangelo, e d'inspirare amore per la virtù, pubblicano delle favole che possono eccitare al riso, e quelli che inducono i popoli alla disobbedienza. *C. di Sens, an. 1528.*

Il Predicatore deve spesso meditare la Scrittura Santa. Dev' esserne un fedele dispensatore. La Scrittura esige da lui una doppia carità, predicando la parola, e mortificando la sua carne. *Ep. ad Tit. c. 2. 18.*

Il Profeta Ezechiello riferisce il Sommario delle verità, ch' egli deve annunziare ai Popoli. E' necessario ch' egli adatti i suoi discorsi alla capacità degli Uditori, che non meschi nè favole, nè novelle di nessuna autorità. Deve egli evitare tutto ciò che è profano, e quella falsa eloquenza, che sol consiste in parole, come altresì gli scherzi profani; deve astenersi da parole ingiuriose, che possano offendere o irritare le potestà Ecclesiastiche e secolari; comportarsi con prudenza riprendendo i vizj, risparmiare gli Ecclesiastici, e i Magistrati. *C. di Colonia, an. 1536. Tit. delle qualità dei Predicatori.*

I Predicatori sono avvertiti di spiegare la Santa Scrittura secondo la Dottrina dei Padri; di non dir niente di falso, di favoloso, di sospetto; di accomodarsi alla capacità degli Uditori, di astenersi da questioni difficili, oscure, e imbrogliate; e di non mai prorompere in ingiurie, e in invettive; ma di avere uno stile modesto, sobrio, grave, e secondo di frasi della Scrittura. *C. di Ausburgo, an. 1548. Regol. 33.*

I Predicatori devono guardarsi di non asserire proposizioni dubbiose, come cose certe e indubitabili, nè di produrre Storie apocriefe, nè di pubblicare in Cattedra quelle materie, che la Chiesa giudich doverli passare sotto silenzio. *C. Prov. di Treves, an. 1549. art. 4.*

Siccome la Predicazione del Vangelo è necessaria nella Chiesa, e che questo è il primo dovere dei Vescovi, quindi è, che il Concilio obbliga tutti i Vescovi a predicare in persona la parola di Dio, purchè qualche legittima causa non gli dispensi. *C. di Trento, Sess. 5. de Ref. can. 2.*

PRETI (Canonici intorno ai). Se un PRETE si marita sarà deposto; se commette una fornicazione, o un adulterio sarà messo in penitenza. *C. di Neoc. an. 314. can. 1.*

Se un Prete confessa di aver commesso un peccato carnale avanti la

sua ordinazione, non offrirà più; ma conserverà tutte l'altre sue prerogative in grazia dell'altre sue buone qualità. Se nol confessa, e non n'è convinto, si lasci a sua discrezione di usarne, com'ei vorrà. Il Diacono, che si trova nello stesso caso, sarà messo nell'ordine dei Ministri inferiori. *Id. can. 10.*

I Preti che governano le Parrocchie, dimanderanno la Cresima avanti Pasqua ai lor proprj Vescovi, in persona, o per mezzo dei lor Sagrestani, *IV. Conc. di Cartag. can. 36.*

Il Santo Concilio geloso di sostenere la dignità del carattere Sacerdotale, sapendo che spesso si dicono a mensa delle inutilità, vuole che a tutti i pranzi dei Preti, si faccia la Lettura della Santa Scrittura. Quest'è un eccellente mezzo per formar le anime al bene, e impedire i discorsi inutili. *Conc. di Toledo, an. 589. c. 7.*

I Preti devono sapere la Santa Scrittura, e meditare i Sacri Canonici, per potersi dedicare interamente a predicare, e insegnare la parola di Dio, e a edificare i fedeli non men colla scienza della fede, che colla pratica delle opere buone. *C. di Toledo, an. 633. c. 25.*

Proibizione a un Prete (val dire a un Curato) di aver più di una Chiesa e di un Popolo, perchè ogni Chiesa deve avere il suo Prete, come ogni Città il suo Vescovo; e ognuno appena può servire la sua. *VI. C. di Parigi, an. 829. c. 36.*

Proibizione a un Prete di aver due Chiese, essendo anche molto se può egli ben governarne una sola, nè deve assumere la cura d'anime, per suo vantaggio temporale. *C. di Metz, an. 823. c. 2.*

I Preti di Città e di Campagna (val dire i Curati) veglieranno sopra i Penitenti, per vedere come osservino l'astinenza, ch'è loro prescritta: se fanno limosine, o altre opere buone, e qual sia la lor contrizione per abbreviare, o allungare il tempo della lor penitenza. *C. di Pavia, an. 855. can. 7.*

Proibizione ai Preti di alloggiare con donne, chiunque sien elleno, perchè se ne trovarono, ch' ebbero dei figliuoli dalle lor proprie Sorelle. *C. di Magonza, an. 888 c. 10.*

Proibizione ai Preti di farsi Cappellani dei Signori, senza licenza del Vescovo, dopo avergli prestato giuramento di ubbidire in tutto ai suoi ordini. *C. di Rheims, an. 1142. c. 10.*

Il Prete che serve una Chiesa, avrà almeno il terzo delle decime, e i Laici non prendranno nulla delle obblazioni. *C. di Auranches, an. 1172. c. 7.*

Ogni Prete farà soggetto al Vescovo Diocesano, e ogni anno in Quaresima gli renderà conto di sua fede, e del suo ministero, del Brevetario, delle preghiere, della Messa. *C. in Germania, an. 742.*

PRIGIONI (Visita dei). Quelli che sono in prigione per delitto, faranno visitati ogni Domenica dall' Arcidiacono, o dal Prevosto della Chiesa, per conoscere i loro bisogni, e provvederli di alimento, e delle cose necessarie, a spese della Chiesa. *V. C. di Orleans, c. 20.*

PROCESSIONE DELLO SPIRITO SANTO. (Professione di fede fatta dai Greci nel concerto coi Latini, e Decreto di unione).

In nome della Santissima Trinità, del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo. Noi Latini e Greci confessiamo, che tutti i Fedeli Cristiani devono ricevere questa verità di fede; che lo Spirito Santo è eternamente dal Padre, e dal Figliuolo, e che abeterno egli procede da entrambi, come da un solo principio, e per una sola produzione, che chiamasi Spirazione. Dichiariamo altresì, che ciò, che alcuni Santi Padri han detto, che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figliuolo, dev' esser preso in questo senso; che il Figliuolo è come il Padre, e unitamente con lui, il principio dello Spirito Santo. E perchè tutto ciò, che ha il Padre, egli lo comunica al suo Figliuolo, eccetto la Paternità, che lo distingue dal Figliuolo e dallo Spirito Santo;

quindi è, che dal Padre suo ha ricevuto il Figliuolo abeterno questa virtù produttiva, colla quale lo Spirito Santo procede dal Figliuolo, come dal Padre.

Decreto di Unione. In nome della Santissima Trinità, del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo; col parere di questo Santo Concilio Ecumenico radunato in Fiorenza, noi definiamo, che la verità di questa fede sia creduta, e ricevuta da tutti i Cristiani, e che tutti professino, che lo Spirito Santo è abeterno dal Padre e dal Figliuolo, e ch'ei procede d'amendue eternamente, come da un solo principio, e per una sola Processione; dichiarando che i Santi Dottori e i Padri, che dicono, che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figliuolo, non hanno altro senso, e fanno conoscere in tal maniera, che il Figliuolo è come il Padre, secondo i Greci la causa, e secondo i Latini il principio della sussistenza dello Spirito Santo; e perchè il Padre ha comunicato al Figliuolo nella sua Generazione, tutto ciò ch' egli ha, eccetto la Paternità, così gli diede abeterno, ciò in che lo Spirito Santo procede da lui. Noi definiamo altresì, che la spiegazione di queste parole e *dal Figliuolo, Filioque*, è stata aggiunta legittimamente, e con ragione al Simbolo per illuminare la verità, e con necessità. *C. di Fiorenza, an. 1429. Sess. 10.*

PROCESSIONI DEL SS. SACRAMENTO. Non si devono fare le Processioni solenni del Ss. Sacramento, che secondo le regole della Chiesa, e per cause gravi, e vi si ttoncherà tutto ciò che ci fosse di profano. *C. di Ausburgo, an. 1548 Reg. 19.*

Si bandirà dalle Processioni tutto ciò che non è acconcio a destare la divozione. *Conc. Provinciale di Colonia, an. 1529. Decr. 21.*

PURGATORIO. Noi dichiariamo, che le anime dei veri penitenti, meriti nella carità di Dio, prima di aver fatto frutti degni di penitenza in espiazione dei lor peccati di commissione, o di ommissione, so-

no purificate dopo la morte loro colle pene del Purgatorio ; e che sono sollevate da quelle pene pei suffragj dei Fedeli viventi ; come sono il Sacrificio della Messa , le preghiere , le limosine , e altre opere di pietà , che i Fedeli fanno pegli altri Fedeli secondo le regole della Chiesa ; e che le anime di quelli , che han peccato dopo il Battesimo , o di quelli , ch'essendo caduti in peccato , se sono stati purificati nei corpi loro , prima di uscirne , nel modo che si è detto , entrano subito in Cielo , o veggono puramente la Trinità , gli uni più perfettamente degli altri , secondo la differenza dei meriti loro : finalmente , che le anime di quelli , che sono morti in peccato mortale attuale , o nel solo originale , precipitano nell'Inferno , per esservi puniti , quantunque inegualmente. *C. di Fiorenza , an. 1439. Sess. 10. Decreto di Unione de' Greci co' Latini.*

I Vescovi avranno particolar cura , che la fede , e la credenza dei Fedeli intorno al Purgatorio , siano conformi alla sana dottrina , che ci è stata data dai Santi Padri , e che sia lor predicata secondo la dottrina di quelli , e dei Concilj precedenti ; sbandiscano dalle Predicazioni , che si fanno al popolo rozzo le quistioni difficili , e troppo sottili , che si fanno intorno a questa materia , che niente servono alla edificazione , non permettano nemmeno , che si avanzino , nè si agitano in tal proposito cose incerte , nè tutt'altro che può aver aria di curiosità , o di talquale superstizione , o che ha sentore di fardido lucro , o indecente. *C. di Trento , Sess. 25.*

R

RAPITORE (il) prima di esser ammesso alla penitenza , deve restituire la persona rapita. Potrà poi sposarla col consenso di quelli , dai quali dipende. *Can. di S. Basilio Ep. Canon.*

La Figlia che si è lasciata sedurre , avendo ottenuto il consenso dei

suoï parenti , farà tre anni di penitenza , Quella che ha patita violenza non è soggetta a nessuna pena. *Ibid.*

Quelli che rapiscono donne , anche sotto pretesto di Matrimonio , i loro Complici , e i loro Favoriti saranno deposti , se sono Chierici , e anatematizzati , se sono Laici. *C. di Calced an. 451. can. 27.*

Non può farsi Matrimonio tra il rapitore , e la persona rapita fin tantochè resti ella in mano di lui . Che se essendo separata , e messa in luogo sicuro e libero , acconsente di averlo per marito , la terrà per sua moglie ; ma nullastante lo stesso Rapitore , e tutti quelli , che gli avranno prestato consiglio , ovver ajuto , e assistenza , saranno ipso jure scomunicati. *C. di Trento , Sess. 24. Decr. de Res. c. 6.*

RE (Giuramento fatto ai). Anathema tremendo contro chiunque oserà violare il Giuramento fatto ai Re ; e contro quelli , che attentano contro l'autorità , e la vita loro. *IV. C. di Toledo , an. 634. can. ult.*

I Vescovi , e i Chierici , che avranno violati i giuramenti fatti per la sicurezza del Principe , e dello Stato , saranno deposti : farà permesso tuttavia al Principe di far loro grazia. *X. Conc. di Toledo , an. 656. can. 2.*

Se alcuno per uno spirito di orgoglio , e d'indipendenza si solleva contra la potestà Reale , di cui Dio medesimo n'è l'istitutore , e ricusa di obbedire senza volerli lasciar convincere dalla ragione , e dalla religione , che gli prescrivono una obbedienza intera , sia anathema. *C. di Tours , an. 1583. c. 1.*

REGRESSO NE' BENEFIZJ (il) dopo la rinunzia è condannato dal Concilio di Trento in questi termini .
 „ Siccome tutto ciò , che porta la
 „ menoma ombra di successione , o
 „ di titolo ereditario in materia di
 „ Benefizj , è contrario alle Costitu-
 „ zioni de' Sacri Canonj , e ai De-
 „ creti de' Santi Padri , quindi non
 „ sia permesso a nessuno l'aver Re-
 „ gresso in qualsivlia Benefizio , nem-
 „ men

men di consenso delle parti ; Val
dire ; di quello , in cui favore
si avesse rinunziato a condizione di
rientrare nel Benefizio , rimetten-
dosi in salute . *Sess. 25. de Refor.
can. 7.*

Lo spirito del Concilio in questa
proibizione è d' impedire , che non
s' introduca una specie di successio-
ne nei Benefizj ; e che non si dia oc-
casione di desiderare la morte del suo
prossimo ; Il Concilio Generale di
Laterano ha proibito colla stessa mi-
ra il promettere di conferire un Be-
nezio ad alcuno , dopo la morte di
chi lo possiede . *Can. 1. in cap. nul-
la , de Conc. Præb.*

RELIGIOSI , o REGOLARI . Vedi *Monaci* .

Che tutti i Regolari dell' uno e
l' altro sesso menino una vita confor-
me alla Regola , di cui hanno fatta
professione ; e osservino soprattutto
le cose che riguardano la professio-
ne dello stato loro ; come sono i vo-
ti di obbedienza , di povertà , e di
castità . *Conc. di Trento , Sess. 23.
Decr. de Reformat. dei Regolari ;
can. 2.*

Non sarà permesso a nessun Rego-
lare dell' uno , e dell' altro sesso di te-
nere , o possedere in proprietà , nem-
men a nome del Convento , nessun
bene mobile , o immobile ; di qua-
lunque genere ; ma siffatti beni sa-
ranno rimessi in mano del Superiore ,
e incorporati al Convento . Quanto
ai mobili , i Superiori ne permette-
ranno l' uso ai privati , in guisa per-
ò , che il tutto corrisponda allo sta-
to di povertà , che hanno votata , e
che non vi sia niente di superfluo ,
ma che non sia loro negato niente
del necessario . *Ibid. c. 2.*

Ogni Regolare , non soggetto al
Vescovo , facendo soggiorno nella
clausura del suo Monastero , e che
fuor di esso sarà caduto in difetto
con tal notorietà , che il popolo ne
sia scandalizzato , sarà severamente
punito dal suo Superiore , a istanza
del Vescovo , e nel tempo che egli
prescriverà : e sarà tenuto il detto
Superiore a render certo il Vescovo
del castigo , che gli avrà dato : al-

trimenti sarà egli stesso privato dell'
Uffizio dal suo Superiore , e il reo po-
trà esser punito dal Vescovo . *Ib. c. 14.*

In qualsivisia Religione , tanto di
uomini , quanto di donne non si fa-
rà professione prima dei sedici anni
compiuti , e non si ammetterà nes-
suno alla detta professione , se non a-
vrà passato almeno un anno intero
nel noviziato , dopo aver preso l' a-
bito . Ogni professione fatta prima
sarà nulla , e non porterà nessun im-
pegno per l' osservanza di qualsivog-
lia Regola , ovvero Ordine , nè per
qualunque altra cosa potesse derivar-
ne . *Ib. c. 15.*

Avanti la professione di un Novizio
o di una Novizia non potranno i lor
Genitori , o Curatori dar al Mona-
stero ; sotto qualunque pretesto nem-
men del lor patrimonio , se non quel
tanto , che sarà richiesto pegli ali-
menti , e pel vestiario durante il lor
noviziato , affinché non fosse questa
un' occasione di non poter uscire ,
qualora il Monastero tenesse in poter
suo o tutto il lor patrimonio , o la
maggior parte , e s' egli uscissero
non potessero poi facilmente ricupe-
rarlo . Il tutto sotto pena di anate-
ma contrò quelli , che dessero , o ri-
ceveressero qualunque cosa a quel mo-
do . *Ib. c. 16.*

Nessun Regolare qualunque ei sia ,
che pretenderà di esser entrato per
forza , o per timore nella Religione ,
o dirà inoltre di aver fatta profes-
sione avanti la età richiesta , o qual-
che altra cosa simile ; o che vorrà
lasciar l' abito senza la permissione
dei Superiori , non sarà ascoltato ,
s' ei non allega queste cause nel cin-
que primi anni dal giorno della profes-
sione ; e se anche allora , non ha
egli de' lotte le sue ragioni pretese
davanti al suo Superiore , e all' Or-
dinario , e non altrimenti . Che se
da sè egli ha lasciato l' abito , non
sarà in qual si sia maniera am-
messo ad allegare nessuna ragione ,
ma sarà costretto a ritornare al Mo-
nastero , e sarà punito come Apostata ,
senza potersi prevalere di alcun
privilegio della sua Religione .

Nessun Regolare non potrà nem-
meno

meno esser trasferito, da qualsivisia autorità, e facoltà, in una Religione meno stretta; e non sarà accordata licenza a nessun Regolare, di poter in segreto l'abito della Religione. *Ibid. c. 19.*

Non è permesso ai Religiosi di esser Patrini, e di assistere alle nozze. *C. Provinc. di Colonia, an. 1549. Decr. 16.*

I Regolari, di qualunque Ordine siano, non potranno predicare, nemmeno nelle Chiese dell' Ordin loro, senza l'approvazione dei loro Superiori, nè senza essersi presentati in persona ai Vescovi, e aver loro dimandata la Benedizione. Quanto alle Chiese, che non sono dell' Ordin loro, non potranno predicare senza la permissione del Vescovo, che farà loro accordata gratuitamente. *C. di Trento Sess. 5. de Ref.*

RELIGIOSE; Proibizione di adornare di abiti preziosi, e di gemme le figlie che vorranno prender l'abito di Religiose, per non far credere, che lascino il mondo con rincrescimento. *C. in Trullo, an. 692. Can. 43.*

La clausura delle Religiose sarà esattamente osservata. Nessuno entrerà nel lor Monastero senza la permissione del Vescovo, il quale non ti andrà nemmeno esso, che accompagnato dai Chierici. Nè le Abadesse nè le Religiose, usciranno sotto pretesto di andar a Roma, o altrove in pellegrinaggio. *C. del Friuli, anno 791. c. 12.*

Proibizione alle Religiose di portar pelliccie di prezzo, come di martori, ovvero di armellini, di aver scatoletto d'oro, o di arricchirsi i capelli, il tutto sotto pena di anatema. *C. di Londra, an. 1138. c. 16.*

Le Religiose non usciranno dal recinto del Monastero, che con l'Abadesse, o la Priora. *C. di York, an. 1195. c. 11.*

E' ingiunto ai Vescovi di dar alle Religiose de' Confessori scelti. *C. di Parigi, an. 1212. c. 9.*

Non devono esser dinarò per le Figlie, che accettano. Vedi *Religiosi, e Simonia.*

Non si riceveranno Religiose nel Monastero, che a proporzione delle rendite, e non si esigerà nulla per l'ingresso; o per l'accettazione sotto qualsivoglia pretesto. Contuttociò se il numero essendo pieno, qualche Figlia soprannumeraria dimandasse di farsi Religiosa, allora si potrebbe ricevere una pensione, che non farebbe estinta per la sua morte, in caso, che si volesse ricevere qualche altra figlia povera in sua vece. *C. di Sens, an. 1518.*

Clausura delle Religiose. Non farà permesso a nessuna Religiosa di uscire del suo Monastero dopo fatta la professione, nemmeno per poco tempo, e sotto qualsivoglia pretesto, se non fosse per qualche causa legittima approvata dal Vescovo, nullastante qualunque privilegio.

Non farà nemmeno permesso a chicca ch'essia, di qualunque nascita, condizione, sesso, ed età, di entrar nel recinto di alcun Monastero, senza la permissione in iscritto del Vescovo, o del Superiore; e solamente nelle occasioni necessarie; sotto pena di scomunica, che s'incorrerà ipso facto. *C. di Trento, Sess. 25. della Ref. dei Regol.*

Non farà eletta Abadesse, Priora, Superiora, o con qualunque altro nome si appelli, chi non ha quaranta anni, e chi non ne ha passati otto dopo la sua professione in una condotta lodevole, e senza rimprovero. Che se non se ne trovano con queste qualità nello stesso Monastero, se ne potrà presidere di un'altra Casa dello stesso Ordine; e se in questo si trova qualche inconveniente; si potrà col consenso del Vescovo, o di altro Superiore, eleggere una altra tra quelle della stessa Casa, che avranno più di trenta anni, e che, dopo la lor professione avranno almeno passato cinque anni nella Casa, con una condotta faggia, e regolata.

Nessuna Religiosa potrà esser preposta al governo di due Monasteri, e se alcuna se ne trova averne due o più sotto la sua condotta, ella sa-

è obbligata, non ritenendone nemmeno uno, di rassegnare tutti gli altri in sei mesi, altrimenti tutti faranno vacanti di pien diritto. *Ibid. can. 7.*

I Vescovi, e altri Superiori delle Case Religiose, avranno particolare cura, che nelle costituzioni delle dette Religiose, siano avvertite di confessarsi, e di ricevere la S. Eucaristia almeno ogni mese, affinchè, munite di questa salvaguardia salutare, possano superare coraggiosamente tutti gli attacchi del Demonio.

Quanto ai Confessori delle Religiose, si avrà cura di far la scelta per questo ministero di persone regolari, savie, abili, che si guarderanno di non interrogarle sopra certi peccati, dei quali non si accusano, per non insegnar loro ciò, che non fanno: non le ascolteranno in Confessione in luogo particolare, ma in presenza dell'altre Religiose, a fine di evitare, non solamente il male, ma il sospetto che se ne potrebbe avere. *C. di Colonia, an. 1536. Della disciplina Monast. art. 8.*

Oltre il Confessore ordinario, il Vescovo, o gli altri Superiori ne presenteranno due, o tre volte all'anno un' altro straordinario, per udire le Confessioni di tutte le Religiose. *can. 10.*

Il Santo Concilio pronuncia anatema, contro tutti e ciascuno di qualsivoglia qualità, e condizione, tanto Ecclesiastici, che Laici, Secolari, o Regolari, che in qualunque maniera costringessero una Figlia, o una Vedova, o qualche altra donna di entrare in un Monastero, o prender l'abito di qualsivoglia Religione, o di far professione, o che desser consiglio, o assistenza per questo. Lo stesso anatema contro quelli, che senza giusto motivo mettesero impedimento, di qualunque maniera, al santo desiderio delle Figlie, o di altre donne di prender il velo, o di far voto. *Ibid. c. 18.*

RELIGIUE. Si depongono nelle Chiese, e nei Monasterj i corpi dei Santi Martiri, e di tutti quelli, che hanno combattuto col buon esito per

difesa della Fede di Gesù Cristo, affinchè le loro preziose Reliquie procurino del sollievo agli infermi, ai malati, ai languidi, e a tutti quelli, che hanno bisogno di qualche soccorso. Che ogni anno se ne faccia tra i Cristiani la Commemorazione, e non si riguardino come morti volgari, ma si onorino con profondo rispetto, come amici di Dio, e come il Diadema, o la Corona della Chiesa; poichè, colla effusione del lor generoso sangue, egli han rilevato il vigore, e lo splendore della Fede Cristiana sopra tutte le Religioni straniere. *Extr. delle Costituzioni antiche della Chiesa di Oriente nel T. II. del C. del Padre Labbé, p. 350. c. 62.*

Proibizione di mostrare le Reliquie antiche fuori delle lor Case, nè di esporle in vendita; e per quelle che si trovano di nuovo, proibizione di render loro nessun culto pubblico, se non sono state riconosciute e approvate dall'autorità del Pontefice. *C. Later. Gener. an. 1215. can. 62.*

I Vescovi non permetteranno più, che s'impieghino vane finzioni, o false scritture per ingannare quelli, che vengono alle lor Chiese, ad onorar le Reliquie, come si fa in molti luoghi a titolo d'interesse. *Id.*

Non si trarranno le antiche Reliquie dalle lor Case per mostrarle, o metterle in vendita, nè se ne riceveranno di nuove senza l'approvazione della Chiesa Romana. *C. di Marciac, Dioc. d'Auch, an. 1326. can. 41.*

I Fedeli devono portar rispetto ai corpi Santi dei Martiri, e degli altri Santi, che vivono con Gesù Cristo; essendo stati questi Corpi un tempo membra vive di Gesù Cristo, e Tempio dello Spirito Santo, e dovendo un giorno essere risuscitati a eterna vita; e Dio medesimo facendo molti beni agli uomini per mezzo loro. Che però, coloro che sostengono, che non si deve render onore e venerazione alle Reliquie dei Santi, o che inutilmente i Fedeli portano loro rispetto, come pure agli altri monumenti sacri, e che in

vano a frequentano i luoghi consecrati alla loro memoria per ottenerne soccorso, devono altresì esser tutti assolutamente condannati, come altre volte la Chiesa li condannò, e come li condanna ancor di presente. *C. di Trento, Sess. 25. Della Invocazione dei Santi.*

Onorando le Reliquie dei Santi noi adoriamo Dio, di cui son egliho Servi, e l'onore che noi rendiamo ai Servi, si riferisce a lui, che n'è il supremo Signore; imperciocchè se le Ossa dei Martiri lordano, come si ardisce di affermare, quelli che le toccano, come avrebbon potuto poi quelle del Profeta Eliseo risuscitare un morto. *C. di Bourges, 1584. Tit. 10.*

RENDITE DEI BENEFIZI (uso delle). Il Vescovo deve usare dei beni della Chiesa, come di quelli, che gli sono stati dati in deposito, e non come di cose proprie. *IV. C. di Cartag. 398. c. 13.*

Vi assistette S. Agostino: il che prova, che i Benefiziati non hanno il dominio, val dire, non sono veri padroni dei frutti, e delle rendite dei loro Benefizi.

Il Vescovo, che ha ricevuto l'amministrazione dei beni della Chiesa, deve riflettere, che Dio lo sta osservando, *tamquam Deo contemplante*, e che non gli è permesso di appropriarsene, o di dar ai suoi parenti qualche parte dei suoi beni, che sono di Dio; ma se sono poveri deve sollevarli alla maniera degli altri poveri. *II. C. Nicca, an. 387. c. 12. Relat. in Can. Quisquis. 12. q. 2.*

Bisogna istruire i Preti, che le Decime e le Oblazioni che ricevono dai Fedeli sono l'alimento dei Poveri, degli Stranieri, e dei Pellegrini, e quindi che non debbono usarne, come di cose sue, ma risguardarle come beni, che sono dati loro in deposito, sapendo che ne renderanno stretto conto a Dio, e che se non le dispensano fedelmente, a quelli che sono in necessità, ne saranno puniti severamente. *C. di Nantes, an. 800. c. 2.*

La stessa Dottrina è insegnata dal

III. Concilio di Tours, anno 813. c. 10. da quello di Chalons an. 814. c. 6. da quel di Parigi, an. 829. can. 15. di Aix la Chapelle, anno 836. can. 8.

E' proibito ai Chierici di arricchire i lor Parenti e amici d i beni della Chiesa, prima perchè i Canonici degli Apostoli lo proibiscono, e poi perchè questi beni appartengono a Dio, e per conseguenza non ne sono padroni. Lo stesso Concilio gli esorta, per quanto è in lor potere, di distarsi del tutto di quest' affetto disordinato pei lor fratelli, nipoti, o altri parenti, che è una sorgente di tanti mali nella Chiesa: *Unde maiorum multorum in Ecclesia seminarium extat. C. di Trento, Sess. 25. de Res. c. 1.*

La ragione sopra la quale sono fondate tutte queste autorità si è, che tutti i beni della Chiesa sono stati offerti e dati dai Fedeli a Dio e alla Chiesa, e non ai Benefiziati, che per conseguenza questi ultimi non ne hanno il Dominio; che i Fedeli gli hanno dati per redimere i lor peccati, secondo il linguaggio ordinario dei Padri, e dei Concili, che gli chiamano il prezzo, e il riscatto dei peccati; dal che ne siegue, che i Benefiziati non hanno il Dominio di quei Beni, e che non possono senza ingiustizia distrarli dagli usi pii, ai quali erano destinati, per impiegarli e consumarli in usi profani, e che non ne possono prendere, se non quanto è necessario per l'onesto loro mantenimento.

Quelli che hanno beni propri non possono trar sussistenza dalla Chiesa, e appropriarsi così ciò che deve servire per alimento dei poveri, senza commettere grave peccato, e lo Spirito Santo dice degli Ecclesiastici per bocca del Profeta, *Olea: Eglina mangiano i peccati del Popolo.* *C. d'Aix-la-Chapelle; an. 816. c. 107.*

Dal che ne siegue, che i Benefiziati non possono impiegare le rendite del lor Benefizio in proprio mantenimento, quando hanno di che vivere del lor patrimonio.

Gli acquisti fatti per mezzo delle rendite Ecclesiastiche non potranno esser tolti alla Chiesa dai Benefiziati nè in vita, nè in morte; e facciano o non facciano testamento, questi beni dovono restar alla Chiesa. *III. C. Gen. di Lateran. c. 15.*

Noi proibiamo espressamente agli Ecclesiastici di far cattivo uso di ciò che posseggono, e di disporre per testamento dei lor beni ecclesiastici, altrimenti, che in favor della Chiesa; imperciocchè i sacri Canoni lo han sempre proibito, e noi possono fare senza rendersi rei di una specie di sacrilegio. *Synod. di Parigi sotto Stefano Pontier, an. 1503.* E quindi ne siegue; 1. che quantunque secondo il costume universale i Benefiziati abbiano la facoltà di testare indifferentemen e di tutti i lor beni, non per questo si deve dire, che abbian diritto di lasciar morando i beni acquistati colle rendite dei lor Benefizj ad altri, che alla Chiesa, o ai Poveri. 2. Che quelli che succedono in beni di tal natura non ci hanno nessun diritto nel loro interno, purchè non sian veramente poveri.

Poichè l' Apostolo giudica indegni di mangiar e di vivere, quelli oziosi, che mangiano a spese altrui un pane, cui non si predono pena di guadagnare; quanto non farà più formidabile il peso della indignazione divina, che sovrasta a quei ministri della Chiesa, i quali senza renderle alcun servizio, consumano le sue rendite, che altro non sono che il patrimonio dei Santi Martiri, e i doni, che i pii Fedeli destinavano al mantenimento del santo ministero? *C. di Magon. anno 1549. c. 72.*

RESIDENZA DE' VESCOVI E ALTRI BENEFIZIATI. Vi sono dei Benefiziati, dice Osio Vescovo di Cordova, che non cessano di venir alla Corte . . . gli affari, che vi portano non sono di nessun vantaggio per la Chiesa: sono impieghi e dignità secolari, che dimandano per altre persone. E' cosa dicevole ai Vescovi l'intercedere per le vedove,

e gli orfanelli spogliati; imperciocchè spesso quelli, che soffrono veftazioni, hanno ricorso alla Chiesa, dove i rei son condannati all' esilio, e a qualche altra pena. Ordinate dunque, se vi piace, che i Vescovi non vadino a Corte, se non per questi motivi, o quando vi saranno chiamati per lettere dell' Imperatore. Tutti dissero: Noi lo vogliamo; sia ordinato così. *C. di Sardica, anno 347 c. 8.*

Per togliere ai Vescovi, soggiunge Osio, il pretesto di andar a Corte, è meglio, che quelli, che avranno, da sollicitar questi affari di carità, lo facciano per un Diacono, la cui presenza farà men odiosa, e che potrà più prontamente riportar la risposta. Fu ordinato così. *Idem c. 9.*

Per levar l'occasione dei viaggi inutili dei Vescovi, Osio disse, bisogna aggiugnere, che nessun Vescovo non passi dalla sua Provincia ad una altra, dove ci sono dei Vescovi, se non ci è invitato dai suoi Confratelli; imperciocchè noi non vogliamo chiuder la Porta alla carità. *Id. c. 3. Vedi Vescovi.*

E' ordinato di risiedere nei Benefizj curati, e in conseguenza che l' accettazione di un secondo Benefizio di questo genere fa vacare il primo. *C. di Nantes, an. 1264. c. 6.*

Se qualche Prelato, di qualiffima dignità, grado, e preminenza, senza impedimento legittimo, e senza causa giusta e ragionevole, rimane sei mesi di seguito fuori della sua Diocesi assente dalla Chiesa Patriarcale, Metropolitana, o Cattedrale, di cui si troverà al governo, sotto qualunque titolo, e per qualunque diritto, pretesto, o causa possa egli avere, incosterà *ipso jure* la privazione della quarta parte dell' annua rendita, che sarà applicata dal suo Superiore Ecclesiastico alla fabbrica della Chiesa, e al Poveri del luogo. Che se egli continua ancora questa assenza per sei mesi, farà da quel punto privato di un altro quarto di sua rendita, applicabile nella stessa maniera. Ma se la contumacia andasse più avanti.

avanti, per fargli provare una più severa censura dei Canon, il Metropolitano, sotto pena d' incorrere fin da quel punto l' interdetto dall' ingresso della Chiesa, sarà tenuto riguardo ai Vescovi suoi Suffraganei, o il Vescovo suffraganeo più anziano, di darne avviso dentro tre mesi per Lettere; & per un Espresso al nostro Santo Padre il Papa, che coll' autorità della suprema Sede potrà procedere contro i Prelati non residenti, secondo che il costume più o meno grande di ognun lo esigerà; e provveder le Chiese di Pastori, che adempiano meglio il loro dovere, a misura ch' egli conoscerà in Dominio, esser più salutare ed espediente. *C. di Trento 6. Sess. Decr. della Resid. c. 1.*

Riguardo agli altri Ecclesiastici, gli Ordinarij dei luoghi avran cura di costringerveli per le vie di diritto convenevoli. *Id. c. 2.*

Quelli, che sono incaricati del governo delle anime, essendo obbligati per giu' divino, a conoscere le lor pecorelle, a offerir per esse il sacrificio, a pascere colla predicazione della parola di Dio, coll' amministrazione dei Sacramenti, e coll' esempio, che devono dar loro di ogni sorte di opere buone, come altresì di prendersi paterna cura dei Poveri, e delle altre persone degne di compassione, di applicarsi a tutte le altre funzioni Pastorali, non possono adempiere a tutti questi doveri, se invece di risiedere personalmente, e di vegliare sopra il lor gregge lo abbandonano, come un mercenario. Il perchè attesta il Concilio, che commettono peccato mortale, e che sono obbligati a restituire i frutti dei lor Benefizj a proporzione del tempo della loro assenza: vuole che i Vescovi lo possano citare, costringere a risiedere con censura ecclesiastica, e coll' appendere i frutti, anche suo a privarne del Benefizio, nel caso che fossero contumaci. *C. di Trento, Sess. 23. De res. can. 1.*

Ma secondo lo stesso Concilio, pos-

son esservi delle cause legittime di assettarsi da un Benefizio, come quelle della carità cristiana, della necessità urgente, della obbedienza dovuta ai Superiori, dalla utilità evidente della Chiesa, o della Repubblica; il che deve esser noto e approvato dai Superiori Ecclesiastici.

Il Concilio dichiara inoltre, che non è permesso alle persone che possiedono dignità nelle Cattedrali, o Collegiate, nè ai Canonici di assettarsi per più di tre mesi all' anno, nullastante qualunque consuetudine in contrario. *Sess. 23. de Res. c. 12.*

RISERVE E GRAZIE ESPETTATIVE. Tutte le riserve, e Grazie expectative, mandati e altre riserve di Benefizj, son dichiarate nulle. *C. di Basilea, an. 1436. Sess. 23.*

ROGAZIONI. Le Preci, chiamate Rogazioni, che si fanno prima dell' Ascensione, son ordinate dalla Chiesa in questa stagione, perchè siamo allora alla Primavera, che è il tempo in cui di ordinario si fa la guerra, e quello altresì, nel quale i frutti della terra essendo ancora in fiore corrono molti pericoli. Ecco perchè si procura di placare la collera di Dio coll' astinenza da certe vivande, e con queste pteghiere di trarre la sua benedizione sopra i beni della terra. *C. di Colonia, anno 1536. art. 7.*

ROMA (Primato della Sede di): Noi definiamo, che la Santa Sede Apostolica, e il Pontefice Romano ha il Primato sopra tutta la terra; che egli è il Successore di San Pietro, Principe degli Apostoli, il vero Vicario di Gesucristo, il Capo di tutta la Chiesa, il Padre e il Dottore di tutti i Cristiani; e che Gesucristo gli ha dato, nella persona di S. Pietro il pieno potere di pascere, di reggere, e di governare la Chiesa Cattolica universale, come è spiegato negli Atti del Concilio Ecumenico, e nei Santi Canon.

Noi rinnoviamo in oltre l' ordine degli altri Patriarchi descritto nei Canon; in guisa che quegli di Co-

stantinopoli sia il secondo dopo il Santo Pontefice Romano; quegli di Alessandria il terzo; quegli di Antiochia il quarto, e quegli di Gerusalemme il quinto, lasciando intatti i lor privilegi e diritti. *C. di Firenze*, an. 1439. *Seff. 1. Decr. della Unione dei Greci coi Latini.*

S

SACRAMENTI. Se alcun dirà, che i Sacramenti della nuova Legge non sono stati tutti istituiti da Nostro Signore Gesù Cristo, o che ve ne sono più o meno di sette, cioè il Battesimo, la Confermazione, la Eucaristia, la Penitenza, la Estrema Unzione, l'Ordine, e il Matrimonio; o che alcuno di questi sette non è propriamente, e veramente Sacramento, sia anatema. *C. di Trento VII. Seff. dei Sacramenti c. 1.*

Se alcun dirà, che i Sacramenti della nuova Legge non sono differenti dalla Legge antica, se non in questo che le cerimonie, e le pratiche esteriori sono diverse, sia anatema. *Can. 2.*

Se alcun dirà, che i Sette Sacramenti sono talmente eguali tra loro, sicchè non ve sia uno più degno dell'altro, in qualunque maniera lo sia, sia anatema. *Can. 3.*

Se alcun dirà, che i Sacramenti della nuova Legge non sono necessarij alla salute, ma che sono superflui, e che senza di essi, e senza il desiderio di riceverli, gli uomini possono ottenere da Dio colla sola fede la grazia della Giustificazione, benchè sia vero che non tutti son necessarij ad ogni particolar persona, sia anatema. *Can. 4.*

Se alcun dirà, che i Sacramenti non sono stati istituiti, che per mantenere soltanto la Fede, sia anatema. *Can. 5.*

Se alcun dirà, che i Sacramenti non contengono la grazia, che significano, o che non conferiscono questa grazia a quelli che non ci mettono ostacolo, come se fossero solamente segni esteriori della giustizia, o della grazia, che è stata ricevuta

colla Fede, o semplici contrasegni distintivi della Religione Cristiana, col mezzo dei quali si conoscono nel mondo i Fedeli dagli Infedeli, sia anatema. *Can. 6.*

Se alcun dirà, che la Grazia, per quanto spetta dalla parte di Dio, non è data sempre, e a tutti per questi Sacramenti, ancorchè s'iano ricevuti con tutte le disposizioni richieste, ma che questa grazia non è data che alle volte, e ad alcuni, sia anatema. *Can. 7.*

Se alcun dirà, che pegli stessi Sacramenti la Grazia non è conferita dalla virtù, e dalla forza, che contengono, ma che la sola fede alle promesse di Dio basta per ottenere la Grazia, sia anatema. *Can. 8.*

Se alcun dirà, che per i tre Sacramenti del Battesimo, della Confermazione, e dell'Ordine, non s'imprime carattere nell'anima, valdire un certo impronto spirituale, e indelebile, per cui ne viene, che questi Sacramenti non possono esser iterati, sia anatema. *Can. 9.*

Se alcun dirà, che tutti i Cristiani hanno l'autorità, e il potere di annunziare la Parola di Dio, e di amministrare i Sacramenti, sia anatema. *Can. 10.*

Se alcun dirà, che la intenzione, almen quella di fare ciò che la Chiesa fa, non tè richiesta nei Ministri dei Sacramenti, mentre gli fanno, e gli conferiscono, sia anatema. *Can. 11.*

Se alcun dirà, che il Ministro del Sacramento, che trovasi in peccato mortale, quantunque per altro offerisca tutte le cose essenziali, che riguardano la confezione, o la collazione del Sacramento, non fa, e non conferisce il Sacramento, sia anatema. *Can. 12.*

Se alcun dirà, che le cerimonie ricevute, e approvate nella Chiesa Cattolica, che sono in uso nell'amministrazione solenne dei Sacramenti, possono esser senza peccato o disprezzate, ovvero ommesse, secondo che più piace ai Ministri, o esser cambiate in altre nuove da qualsivisia Pastore, sia anatema. *Can. 13.*

SANTI (culto dei.) I Santi intendono le nostre preghiere: son penetrati dalle nostre miserie: sentono della gioia in veggendoci prosperati; il che è provato dalle Sante Scritture. Si può dunque onorarveli; si può celebrare le loro Feste, e leggere nella Chiesa la storia dei loro patimenti. *Conc. di Sens; an. 1528. Decr. 13.*

I Santi regnano con Gesù Cristo, ed offeriscono a Dio preghiere negli uomini: quindi è cosa buona, e utile l'invocarli, e supplicarli umilmente; ricorrere alle loro preghiere, e al loro aiuto, e assistenza particolare, per ottener grazie e favori da Dio per mezzo del suo Figliuolo Gesù Cristo Signor nostro, che è il solo nostro Redentore, e Salvatore. E tal è l'uso della Chiesa Cattolica, ricevuto dai primi tempi della Religione Cristiana, e conforme al sentimento unanime dei Santi Padri, e ai Decreti dei Santi Concilj. Quindi coloro, che negano, che si debbano invocare i Santi, che godono in Cielo di una perpetua felicità, ovvero che sostengono, che i Santi non pregano Dio negli uomini, ovvero ch'è una idolatria l'invocarli, affinché preghino, anche per ognuno di noi in particolare; o esser questa una cosa ripugnante alla parola di Dio, e contraria all'onore che è dovuto a Gesù Cristo solo e unico mediatore tra Dio, e gli uomini, oppure esser folia il pregare colla voce, e colli mente i Santi, che regnano in Cielo, tutti hanno sentimenti contrarij alla pietà. *Concilio di Trento, Sess. 25. Decr. della invocazione dei Santi.*

SCIENZA necessaria a un Ecclesiastico. Tutti quelli che sono eletti a una dignità, alla quale è annessa la cura di anime, devono esser istrutti sufficientemente dell'Uffizio di Chierici; aver la Dottrina necessaria per adempiere degnamente al loro Ministero; devono essere, per quanto è possibile, Dottori, o Licenziati in Teologia, o in Gius Canonico. *C. di Trento, Sess. 24. de Ref. can. 12.*

SCISMATICO. Se un Prete, o un Diacono, in onta del suo Vescovo, si separa dalla Chiesa, tiene un'Assemblea a parte, erge un Altare; e ricusa di obbedire al Vescovo essendo chiamato una o due volte, sia deposto assolutamente senza speranza di esser rimeffo. *C. di Antiochia, an. 341. can. 6.*

SCOMUNICA. E' proibito di pronunziare scomunica contro chiunque, se non dopo la monizione convenevole, fatta in presenza di testimoni, sotto pena di esser privato dell'ingresso della Chiesa per un mese. Quegli che pretenderà di essere stato scomunicato ingiustamente, porterà i suoi lamenti al Superiore, che lo rimetterà al primo Giudice per esser assolto; o se vi è pericolo nella dilazione, lo assolverà egli stesso dopo aver preso le sue scurtà. La ingiustizia della scomunica essendo provata, quegli che l'ha pronunziata sarà condannato ai danni, e interesse verso il primo Giudice; e a quella pena inoltre, che il Superiore giudicherà, e soddisferà per la causa della scomunica, o ricaderà nella stessa censura. Che se il Giudice riconoscendo il suo fallo, vuol rinvocar la sentenza, e quegli, a favor del quale è renduta, ne appella, il Superiore non deferirà all'appellazione, e assolverà lo scomunicato. E' proibito di comunicare, o di assolvere per interesse, principalmente nel Paese, dove lo scomunicato; ricevendo l'assoluzione, è incaricato di ammenda pecuniaria. Quando dunque la ingiustizia della scomunica sarà provata, il Giudice sarà condannato a restituire questa ammenda per il doppio. *IV. Conc. di Laterano, c. 47.*

Qualunque la spada della scomunica sia il nerbo della disciplina Ecclesiastica; e sia salutevolissima per tener a dovere i Popoli, bisogna tuttavia usarne sobriamente, e con grande circospezione, facendò veder la esperienza, che se un se ne servè temerariamente, e per leggeri motivi, è piuttosto disprezzata, che temuta, e cagiona più male che bene.

Non potranno dunque esser imposte se non dal Vescovo, e per qualche occasione straordinaria, che ferisca lo spirito del detto Vescovo, dopo averne egli stesso esaminata maturamente la cosa con grande applicazione, e non altrimenti; senza lasciarsi indurre ad accordarle in riguardo di qualunque persona, ma il tutto sarà lasciato al suo giudizio, e alla sua coscienza, par usarne secondo le circostanze della cosa, del luogo, del tempo, della persona. *C. di Trent. Sess. 25. Decr. de Res. c. 3.*

I Vescovi faranno riservatissimi nel pronunziare scomuniche. Nol faranno che per cause gravi, e dopo tutte le monizioni fatte in forma. *C. di Sens. an. 1528.*

Non si farà uso di scomunica, se non per cause criminali, e gravi. *Conc. di Amsburg, an. 1548. Regol. 24.*

SCOMUNICATI (gli) non possono rientrare nella Comunione, che nello stesso luogo dove ne sono stati privati, affinché nessun Vescovo sia calpestato dal suo Confratello. *Conc. di Arles, an. 314. can. 17.*

La sentenza di scomunica contro tutti i Chierici, o Laici, deve esser osservata da tutti i Vescovi di ogni Provincia, secondo il Canone che proibisce, che li uni ricevano quelli, che gli altri hanno scacciati. Ma bisogna esaminare, se il Vescovo gli ha forse scomunicati per debolezza, per animosità, o per qualche altra passione somigliante. Che però è stato giudicato a proposito, di tener ogni anno due Concilj in ogni Provincia, l'uno avanti Quaresima, l'altro verso l'Autunno, ne quali tutti i Vescovi tratteranno in comune siffatte quistioni, e tutti dichiareranno legittimamente scomunicati coloro, che sapranno riconosciuti aver offeso il loro Vescovo, fintanto che piaccia all' Assemblea di pronunziare un giudizio più favorevole per essi. *I. Conc. Gen. Niceno, an. 325. can. 5.*

Quegli che sarà stato scomunicato dal suo Vescovo, non sarà ricvu-

to dagli altri, se non si è giustificato in un Concilio, e vi abbia riportato un giudizio favorevole. Questa regola è comune per i Chierici, e per i Laici. *C. di Antiochia, anno 341. c. 7.*

Un Vescovo che comunica con quello, che un altro Vescovo ha scomunicato, è reo, e si esaminerà la giustizia della scomunica nel prossimo Concilio. *I. C. di Orange, c. 11.*

I Vescovi non devono accusare o scomunicare leggermente. Pei falli leggieri devono facilmente lasciarsi piegare a intercessione altrui. Quanto ai delitti devono procedere da Accusatori per le forme. *Id. c. 11.*

I Vescovi non comunicheranno leggermente, ma solamente per le cause espresse ne' Canonj. *V. C. di Orleans, c. 2.*

Per evitare gli scandali, e mille pericoli, ai quali sono esposte le coscienze ignorate, noi dichiariamo a tutti i Fedeli, che nessuno è tenuto di evitare chiechessia, nè di astenersi dal comunicare con lui nel ricevimento, e nell' amministrazione dei Sacramenti, o in qualunque altro esercizio di religione tanto interiormente, che esteriormente, sotto pretesto di qualche sentenza, o Censura Ecclesiastica, qualunque esser possa, qualor non sia pronunziata che in generale, e purchè la detta sentenza, o Censura non sia inflitta nominatamente, e in particolare contro una persona certa, pronunziata dal Giudice competente, e specialmente notificata. Contruttoci noi non pretendiamo con questo decreto rilevare, o favorire quelli, che sono scomunicati, sospesi, o interdetti. *C. di Basil. an. 1435. Sess. 10.*

SCRITTURA SANTA. Se avvenga, che s' instituisca qualche disputa intorno alla vera intelligenza della Scrittura, quelli che s' impegnano a trattare della morale si guardino bene dallo spiegar la Santa Scrittura in diversa maniera da quella, che usano i Padri, e i Dottori, che sono come gli altri, che scintillano nella Chiesa: faranno in questo modo più lodevoli di quello che se si

occupassero a inventarne da sè qualche nuova interpretazione, e schiverranno il pericolo, che v'è d'imbarazzarsi, e di cader in errore, quando si vuol uscire di qualche difficoltà coi lumi del proprio ingegno. *C. di Trullo, c. 19.*

Bisogna aver grande attenzione di far osservare ai Popoli la Legge di Dio, con preferenza a tutte le nostre tradizioni, e di non obbligarli a praticare, se non quello che si trova appoggiato sulla divina autorità, non presumendo d'insegnar loro nessuna cosa, che non sia compresa ne' precetti divini, o nella dottrina de' Padri.

Il Santo Concilio desiderando reprimere l'abuso insolente e temerario d'impiegare, e volgere ad ogni sorta di uso profano le parole, e i passi della Santa Scrittura, facendoli servire a' motteggi, a vane e favolose applicazioni, all'adulazione, alla maldicenza, e sino ad empie e diaboliche superstizioni, e divinazioni, a fortileggi, a libelli infamatori, ordina che in avvenire nessuno sia ardito di abusarne in questa, o in altra qualunque maniera. *C. di Trento, Decr. dell' uso de' Libri Sacri.*

Se alcuno non riceve per sacri e canonici tutti i Libri interi della Santa Scrittura con tutto ciò, che contengono, tali quali sono in uso nella Chiesa Cattolica, e tali quali sono nell'autica versione Volgata Latina; o ver disprezza avvedutamente, e deliberatamente le Tradizioni, delle quali abbiamo parlato, sia anathema. *Conc. di Trento, Sess. 4. Dec. delle Scritture Canoniche.*

SCUOLE per i poveri Chierici. Affine di provvedere alla Istruzione dei poveri Chierici, in ogni Chiesa Cattedrale vi sarà un Maestro, al quale si assegnerà un Benefizio sufficiente, e il quale insegnerà gratuitamente. E si stabilisca quell'uso nelle altre Chiese, e ne' Monasterj, dove ci fu un tempo qualche fondo destinato a quest'effetto. Non si esigerà nulla per la permissione d'insegnare, e non farà negata a chi ne farà ca-

pace. Sarebbe questo un impedire i vantaggi della Chiesa. *III. C. Gen. di Later. an. 1179. c. 18. Vedi Teologia.*

SEPOLTURA. Non si darà la sepoltura a quelli, che si sono uccisi da sè, o che sono stati puniti pei loro delitti. *C. di Braga, an. 563. can. 16.*

Non si seppellirà nessuno nelle Chiese dei Santi, ma al più intorno alle mura al di fuori, poichè le Città hanno ancora il privilegio di non comportare, che si seppellisca nel recinto delle lor mura. *Id. c. 18.*

Non si seppellirà nelle Chiese, quasi per diritto ereditario, ma solamente quelli, che il Vescovo, o il Curato ne giudicheranno degni per la santità della vita; e non si esigerà nulla pel sito della sepoltura, secondo l'autorità di Gregorio, in una Lettera a Gennato di Cagliari. *C. di Meaux, an. 845. can. 72.*

Proibizione di non esiger nulla per le sepulture, e di sotterrare nelle Chiese. *C. di Tribur, presso Maganza, an. 895. c. 25.*

La stessa proibizione del Concilio di Rheims dell'an. 1110.

La stessa proibizione per il Battesimo, gli Ogli Santi, e l'Unzione degl'infermi. Vedi *Simonia.*

Non si porterà un cadavere alla sepoltura se non è stato portato secondo il costume alla Chiesa Parrocchiale, perchè vi si può meglio sapere che altronde, se il defunto era interdetto, o scomunicato; e nessuno riceverà il corpo per sotterrarlo, se non gli è presentato dal Curato. *C. di Coignac, an. 1260. c. 15.*

SIMONIA. Se alcuno ha ottenuto per dinaro il Vescovato, o il Presbiterato, o il Diaconato, quegli che lo avrà ordinato incorra con esso lui la scomunica più rigorosa, quale un tempo S. Pietro fulminò contro di Simon Mago. *Canon Apostolici verso l'an. 300. can. 28.*

Il Concilio di Calcedonia, dice il Papa Alessandro II. nel Canone *Ex multis 1. q. 3.* ch'è uno de' principali Concilj della Chiesa, impone a quelli, ch'entrano in un Bene-

stio per dinaro, la stessa pena ch'è fulminata a coloro, che comprano la imposizione delle mani, colla quale si conferisce lo Spirito Santo; condannandoli tutti con autorità suprema, gli uni a rinunziare i lor Benefizj, gli altri alla deposizione dell'Ordine, che hanno ricevuto. Per questo, soggiugne lo stesso Padre, il Redentore del genere umano scaccia tutti i Venditori e i Compratori dal Tempio, dichiarando loro che non si dee convertire la Casa del Padre suo in Casa di traffico. Che però, se alcuno obbliando il divin precetto, e l'eterna salute dell'anima sua, indotto da una rea cupidigia vende un Benefizio, noi lo degradingamo dal posto che tiene, sicchè non possa servir alla Chiesa, ch'egli ha voluto render vendibile a prezzo d'oro, e in oltre lo fulminiamo di un anatema formidabile, volendo ch'egli sia separato dalla Chiesa da lui tanto offesa col suo peccato, se non arriva a pentirsi del suo fallo, e a far tutto ciò ch'è necessario per ripararcelo.

E' proibito ai Vescovi sotto pena di un'anno di scomunica, di darè al lor Parenti o Amici le Parochie, o i Monasterj per trarne la rendita. I. C. di Toledo, an. 656. c. 3.

Se un Chierico si fa Monaco in un Monastero, con intenzione di diventare Abate, resterà Monaco, senza poter esser Abate sotto pena di scomunica. C. di Tolosa, an. 1056. c. 3.

Lo stesso Canone del Concilio di Roma dell'an. 1059.

I Simoniaci saranno deposti senza misericordia. Quanto a quelli, che sono stati ordinati gratuitamente da Simoniaci, noi decidiamo la questione agitata da lungo tempo, permettendo loro per indulgenza di starcene negli Ordini, che hanno ricevuto, perchè la moltitudine di quelli, che sono stati così ordinati è grandissima; ma in avvenire, se alcuno si lascia ordinare da chi egli fa essere Simoniaci, l'uno e l'altro sarà deposto. C. di Roma, an. 1059.

Se un Vescovo conferisce per simonia qualche Ministero Ecclesiastico, ovvero la Prebenda, val dire la Pensione che vi è annessa, è permesso al Chierico di opporvisi, e di aver ricorso al Vescovi vicini, e occorrendo anche alla Santa Sede. C. di Vienna, an. 1060. c. 2.

Lo stesso Canone del Concilio di Roma, an. 1063.

Quelli che saranno entrati negli Ordini sacri per simonia, faranno in avvenire privati di ogni funzione. Quelli che avranno dati dinari per ottenere qualche Chiesa, la perderanno. C. di Roma, an. 1074.

Lo stesso Canone del Concilio di Londra, an. 1126.

Proibizione di vendere i Priorati, o le Cappelle de' Monaci o de' Chierici, di non dimandar nulla per l'ingresso nella Religione, di non esiger niente per la Sepoltura, l'unzione degl'infermi, o il Santo Crisma, nemmeno sotto pretesto di consuetudine, poichè la lunghezza dell'abuso lo rende sempre più reo. C. di Tours, an. 1163. c. 6.

E' proibito, come un orribile abuso, di non esiger nulla per la intronizzazione de' Vescovi, o degli Abati, per l'istallazione degli altri Ecclesiastici, o per la presa del possesso de' Curati, per le sepulture, i Matrimonj, o gli altri Sacramenti, in guisa che si neghino a coloro, che non hanno che dare; e non occorre allegare il lungo costume, il quale altro non fa che render l'abuso più reo. III. Conc. di Later. an. 1279. can. 7.

Lo stesso Canone del Concilio di Tours dell'anno 1239.

La corruttela della Simonia si è talmente sparfa tra la maggior parte delle Religiose, che appena ne ricevono alcuna nel numero delle Suore, senza trattar di dinaro, e si studiano di coprire questo disordine col pretesto della povertà. Noi proibiamo, che ciò non succeda più in avvenire; e di più ordiniamo, che se qualche Religiosa cade in avvenire in questo disordine, tanto quella che avrà ricevuto, quanto quella che fa-

và stata così ricevuta, sia Superio-
ra, o Inferiora, venga scacciata dal
Monastero, senza speranza di ristabi-
limento, e che sia chiusa in un
luogo dove la Regola sia con più ri-
gore osservata, per farci perpetua pe-
nitenza. E quanto a quelle che so-
no state così ricevute avanti il De-
creto di questo Concilio, noi abblam
giudicato, che fosse d' uopo prov-
vederle in questa maniera, che sia-
no collocate in altre Case dello stesso
Ordine quelle, che ci entrarono ma-
lamente. Che se fosse impossibile col-
locarle comodamente in altre Case,
a motivo del troppo numero d'esse,
affinchè non si perdano nel secolo,
menandoci una vita errante e vaga-
bonda, siano accettate come di nuo-
vo per dispensa nello stesso Mona-
stero, cambiando i primi posti, che
ci occupavano, e dando loro gli ul-
timi. Noi ordiniamo altresì, che la
stessa cosa sarà osservata riguardo ai
Monaci e agli altri Religiosi. Ed
affinchè non si possano scusare, o a
ritolo di semplicità, o d'ignotanza,
noi ordiniamo, che i Vescovi Dio-
cesani facciano pubblicare ogni an-
no questa Ordinanza nelle lor Dio-
cesi. *Del C. Gen. di Lat. an. 1215.*
riserito nel Can. Quoniam de Si-
monia. Dal che ne siegue, esser
Simonia il ricevere qualche cosa da
quelli ch' entrano Religiosi in un
Monastero, quando il Monastero ha
il modo di mantenere chi ci entra.
Vedi Confidenza.

Non si esigerà nulla per l'ingresso
in Religione, nè si farà nessun pat-
to in tal proposito. *C. di Cognac,*
an. 1228.

Proibizione di niente esigere anti-
cipatamente per l'amministrazione dei
Sacramenti, o collazione del Benefi-
zj; ma dopo fatta la cosa, si potrà
esigere quel che è dovuto secondo il
costume. *C. di Bourdeau, an. 1255.*
can. 26.

Gli Esaminatori di quelli che de-
vono esser provveduti di un Benefi-
zio, devono guardarsi di nulla rice-
vere per occasione di questo esame,
nè avanti, nè dopo; imperciocchè,
se ciò facciano, saran colpevoli di

Simonia, dalla quale non potranno
esser assolti, se non lasciando i Be-
neficij che posseggono, e faranno per
quest'azione inabili a giammai posse-
derne. *C. di Trento, Sess. 24. de Re-*
form. c. 13.

SOTTERRAMENTO. A' sotter-
ramenti dei Cristiani si devono can-
tare solamente Salmi, per dinotare la
speranza della risurrezione, senza
cantare Cantici funebri, e batterli il
petto; imperciocchè questi contraf-
egni di lutto sonono del Paganesi-
mo. *III. C. di Toledo, an. 589.*

Si devono sbandire dai sotterramen-
ti tutte le pompe fastose, che vi si
veggono. Non vi si dee chiamare
quel gran numero di Preti e di Re-
ligiosi, che non servono, che ad ac-
crescere la confusione, e a far fare
dell'esequie con minor pietà e mo-
destia. Che però, quelli che voglio-
no moltiplicare le preghiere per i de-
fonti, farebbono meglio a lasciare i
Religiosi nel loro Monasterj a pre-
gar Dio, e a dir delle Messe, di
quello che a fargli venir all'esequie.
C. di Colon. an. 1536. tit. de Sacr.
& Sepult.

SPERGIURO. Pene contro i
violatori del lor giuramento, ossia
gli spergiuri. Lo spergiuro sarà pe-
nitenza dieci anni, o solamente sei,
se avrà violato il giuramento per
forza. *Can. di S. Basilio, Ep. Can.*

Quegli che ha giurato di far del
male ad un altro, non solamente non
è obbligato di compiere il suo giu-
ramento; ma deve esser messo in pe-
nitenza per averlo fatto. *Id.*

SPETTACOLI. Gli Ecclesiastici
non diano spettacoli mondani; non
vi assistano nemmeno; imperciocchè
non si permetterebbe di farlo a' sem-
plici Laici, non essendo mai stato
permesso ai Cristiani di trovarsi in
quei luoghi dove il nome di Dio è
disonorato. *III. C. di Cartagine, an.*
396. c. vi.

Siccome i vizj per aver ingresso
nell'anime, sogliono incantare gli oc-
chi, e le orecchie con lusinghierli
diletti, quindi è, che i Sacerdoti
devono evitare i divertimenti diso-
nesti, e pericolosi per i costumi, e
far=

farli evitare agli altri. *III. C. di Tours, an. 813, can. 7. Vedi Teat.*

SPIRITO SANTO. Vedi *Processione dello Spirito Santo.*

SPONSALE. I Parenti, che avranno f. lincata la fede degli sponsali, saranno separati per tre anni, se non fosse che lo Sposo e la Sposa si fossero trovati in grave fallo. *C. di Elvira, can. . .*

STABILITA' DE' CHIERICI. Se un Prete, un Diacono o altro Chierico lascia la sua Diocesi per passare ad un'altra, farvi lungo soggiorno, e stabilirvisi, non farà più funzioni, massime s'egli ricusa di far ritorno alla sua Diocesi, essendovi chiamato dal sup. Vescovo; ma s'egli persevera nella disobbedienza, sarà deposto assolutamente, senza speranza di esser rimesso. *C. di Antiochia, an. 342 c. 3.*

Se un altro Vescovo riceve quello che sarà stato deposto per tal motivo, sarà punito dal Concilio, come infrattore delle Leggi della Chiesa. *Id. c. 11.*

T

TEATRO. I Fedeli, che guidano Carri nel Circo, e le persone da Teatro, sin tantochè durano in questa Professione saranno separati dalla Comunione. *C. di Arles, an. 314. can. 5.*

Quegli che in un giorno solenne va agli spettacoli, invece di andare agli uffizj della Chiesa, sarà scomunicato. *IV. C. di Cartag, an. 398 c. 88.*

Se un Cocchiere del Circo, o un Pantomimo vogliono convertirsi, rinunzino prima al loro mestiere, senza speranza di farci ritorno. Se dopo essere stati ricevuti contravenpono a questa proibizione, si scaccino dalla Chiesa. *C. di Elvira, 3. Secolo, c. 39.*

TEOLOGALE. Siccome accade spesso volte, che i Vescovi non possono amministrar al Popolo la parola di Dio personalmente, massime nelle Diocesi molto vaste, si a mo-

tivo delle diverse occupazioni loro, d'infermità corporali, d'incurioni di nimici, o per altri ostacoli, per non dire per difetto di scienza, che non dev'essere tollerato; quindi è, che noi ordiniamo, che i Vescovi leggano per la predicazione degli uomini capaci, che visitino in lor vece le parrocchie della loro Diocesi, quando non potranno essi in persona, e diano edificazione al popolo co'lor discorsi, e coll'opere loro. I Vescovi somministreran loro ciò che sussistere, quando saranno in bisogno; e nei Capitoli tanto delle Cattedrali, come delle Collegiate, si stabiliranno degli uomini, che passano da a juo al Vescovo non solamente col la predicazione, ma coll'ascoltare le Confessioni, e far il resto di ciò, che riguarda l'amministrazione della penitenza.

Per questo effetto in ogni Chiesa Cattedrale vi sarà un Maestro che insegnerà gratuitamente, e al quale si assegnerà un Benefizio sufficiente. Nè solamente nelle Chiese Cattedrali, ma nelle altre, le cui facoltà potranno bastare. Il Capitolo eleggerà un Maestro per insegnar gratis la Grammatica, e le altre scienze, secondo la sua capacità. *C. di Latr. an. 1179. c. 11.*

Le Chiese Metropolitane avranno un Teologo per insegnar ai Preti la Santa Scrittura, e principalmente ciò che concerne il governo delle anime.

Si assegnerà a ciascuno di questi Maestri la rendita di una Prebenda sin tantochè insegnerà, senza ch'egli per questo diventi Canonico. *IV. C. di Lat. an. 1215. c. 10.*

Affinchè i Benefizj sieno pieni di persone capaci, vi sarà un Teologale in tutte le Chiese Cattedrali. *C. di Basilea, an. 1458. Sess. 31.*

Il Santo Concilio pieno di rispetto e di attaccamento per le costituzioni dei Papi, e dei Concilj, non volendo, che si trascuri di trar profitto dal tesoro inestimabile dei Libri Sant, ordina ai Vescovi, quando si troveranno nelle Chiese degli onorarij fondati per Professori di Teologia, di obbligarli in tutte le mani-

se possibili, a spiegare, e a interpretare la Santa Scrittura, e di non conferire tal sorte di stipendj se non a persone capaci di adempiere da sè i carichi, che vi sono annessi. Noi vogliamo altresì, che si coltivi la lettura della Scrittura Santa nelle Comunità dei Monaci, e che si stabilisca eziandio questa pratica sì nobile, e sì essenziale nei Collegi pubblici, dove non fosse stata ancora in vigore; e che si rinnovi in quelli ove trascurato si avesse di continuarla dopo il suo stabilimento. *C. di Trento, an. 1545. Sess. 5. de Ref. c. 1.*

TIMOR DELLE PENE, E DELL'INFERNO. Se alcun dirà, che il timor dell'Inferno, che ci stimola a ricorrere alla misericordia di Dio, avendo dolor dei nostri peccati, o che ci fa astener dal peccato, è peccato, o ver che rende i peccatori ancor peggiori, sia anatema. *C. di Trento Sess. 5. Decret. della Giustif.*

TITOLO DI BENEFIZIO, O DI PATRIMONIO. Il Concilio di Trento rinnova le pene degli antichi Canon contro quelli, che con molti artifizj, e inganni, fingono di avere un Benefizio, o un Patrimonio bastevole pel mantenimento loro. Il Papa Pio V. nella sua Bolla *Romanus Pontifex*, dice, che essendo contro il decoro, che quelli che sono eletti a servir Dio negli Ordini sacri, sian costretti a mendicare per procacciarsi il mantenimento, o a campare la vita in qualche impiego sordido, e in nessun modo convenevole a un Chierico, è stato ordinato dal S. Concilio di Trento, che nessun Secolare, quantunque avesse tutte le altre qualità necessarie per esser ordinato, che sono i buoni costumi, la scienza, la età, non possa esser promosso agli Ordini Sacri, se non fa prima costare, che egli ha un Benefizio Ecclesiastico, o un Patrimonio bastevole pel suo mantenimento; volendo, e dichiarando, che le Ordinationi, che saranno state fatte sul titolo di falso Patrimonio, rendono le persone, che lo avranno così ricevute, incapaci di esercitar le

funzjoni degli Ordini Sacri, *C. di Trento, Sess. 21. de Ref. c. 2.*

TONSURA. Non si ammetteranno alla prima Tonsura quelli, che non avranno ricevuto il Sacramento della Confermazione, e che non saranno stati istruiti dei prinj principj della Fede, nè quelli, che non sapranno leggere, nè scrivere, e del quali non si avrà una conghiettura probabile, che abbiano eletto questo genere di vita per rendere a Dio un servizio fedele. *C. di Trento, Sess. 23. de Ref. c. 3.*

Potino i Chierici i capelli corti, e la corona di una grandezza competente, per testimoniare in questa guisa, che hanno rinunziato ai vantaggi della vita, per non aspirare, che alla dignità di un Sacerdozio regale. *C. di Londra, an. 1268. c. 5. Vedi Vocazione.*

TRAFFICO INFAME. Una Madre, o altra persona, che fa un traffico infame di una figlia, non riceverà le Comunioni nemmeno in punto di morte. *C. di Elvira, al principio del III. Secolo, C. 12.*

TRASLAZIONE DE' VESCOVI. Non passi un Vescovo da una Diocesi all'altra, o ringrendovisi volontariamente, o cedendo alla violenza del popolo, o alla necessità imposta dai Vescovi; ma resti nella Chiesa, ch'egli ha ricevuta da Dio per sua porzione, conforme a quanto fu già prescritto nel 15. Canone Niceno. *C. di Antioc. an. 341. c. 21.*

Oso Vescovo di Cordova disse: Bisogna stradicare assolutamente il pernicioso costume, e proibire ad ogni Vescovo il far passaggio dalla sua a un'altra Città; non se ne trovò mai nessuno, che sia passato da una grande a una piccola; dal che è manifesto, che non ci sono spinti che dall'avarizia, o dall'ambizione. Se voi tutti lo approvate, questo abuso sarà punito più severamente, in guisa che quegli che lo avrà commesso non abbia nemmeno la Comunione Laica. Tutti risposero: noi l'approviamo. *C. di Sardica, an. 347. can. 1.*

Una Traslazione quantunque con-

traria per se stessa ai Canon, può esser autorizzata, qualor sia realmente vantaggiosa alla Chiesa. Il che risulta dalla condotta di S. Basilio, il quale approvò in questi termini la traslazione di Eufronio, Vescovo di Colonia a Nicopoli. Quando i Santi, dice' egli, operano senza aver dinanzi agli occhi nessun motivo umano, nè proporsi nessun privato interesse, ma solamente il beneplacito di Dio, egli è manifesto, che Dio è quegli, che dirige il cuor loro. E quando degli uomini spirituali discosto pare, che il popol fedele lo siegue di comun consenso; chi può dubitare, ch'egli non venga da Nostro Signore? *Epist. di S. Basil. 139.*

Le traslazioni sono proibite, se non fosse per utilità della Chiesa; con autorità del Concilio per i Vescovi, e coll' autorità del Vescovo per i Preti, e pegli altri Chetici. *I. C. di Cartagine c. 27.*

Siccome le traslazioni portano dei gravi danni alle Chiese, tanto per lo spirituale, che per il temporale; che i Prelati non sostengono col necessario vigore i diritti delle lor Chiese, per timore di esser trasferiti, affinchè il Sommo Pontefice non sia accusato di favorir coloro, che cercando piuttosto i loro interessi, che quelli di Gesù Cristo, potessero sedurlo, e trar profitto dalla ignoranza; in cui fosse egli del fatto, noi stabiliamo e ordiniamo, che queste traslazioni non saranno ammesse, se non per cause importanti, e ragionevoli, che siano state conosciute, e decise dal Consiglio dei Cardinali, e dal loro consenso, o dalla maggior parte di essi. *C. Gen di Costanza, an. 1417. Sess. 39. Decr. 4.*

V

VACANZA DI SEDE. Vedi *Vescovi*.

UBBRIACCHEZZA. Bisogna tagliar la radice alla Ubbriacchezza, perch' ella è un vizio, che da se solo ne produce mille altri; e noi siamo fondati a farlo, dapoichè lo stesso S. Paolo disse: *Guardatevi di non*

ubbriacarvi: imperciocchè l' ubbriacchezza è seguita dalla incontinenza; e lo stesso Apostolo s' insegna, qual supplizio è riservato a questi peccato laddove dice, che nè i Fornicatori, nè gl' Idolatri, nè gli Ubbriacchi non potranno possedere il Regno di Dio. Se dunque qualche Ecclesiastico essendo nell' esercizio abituale del suo ministero si abbandona alla Ubbriacchezza, bisognerà punirlo a proporzione del grado di Ordine, di cui sarà fregiato. *I. C. di Tours, an. 461. c. 2.*

Noi ordiniamo, che quegli che sarà convinto di essersi ubbriccato, o resti per trenta giorni separato dalla Comunione de' Fedeli, o sia anche punito corporalmente; e quantò alla scelta di una delle due pene, si avrà riguardo al grado dell' Ordine, nel quale sarà il reo. *C. di Veneria, an. 465. c. 13.*

VERGINI (le) non faranno consacrate, che di ventisei anni. Quelle, che avranno perduti i loro parenti, saranno collocate dalla sollecitudine del Vescovo in un Monastero di Vergini, o in compagnia di alcune donne virtuose. *III. C. di Cartagine, an. 397. c. 4. V. Chetici.*

La Vergine dev' esser presentata al Vescovo per essere consacrata, nell' abito di sua professione. *IV. C. di Cartag. an. 398. c. 11.*

Le Vergini consacrate a Dio, le quali avranno tradito il lor voto, e saranno vissute nella dissolutezza, non avranno la Comunione nemmeno in fine; ma se non sono cadute più di una volta, per seduzione, o per debolezza, e hanno fatta penitenza tutta la vita, si darà loro la Comunione in fine. *C. di Elvira III. Secolo c. 12.*

Le Figlie, che non hanno custodita la loro virginità, se sposano quelli che le hanno cotrotte, saranno riconciliate dopo un anno di penitenza; ma se hanno conosciuto degli altri uomini, saranno penitente per cinque anni. *Id. c. 14.*

VESCOVATI (Erezione dei). L' Erezione de' nuovi Vescovati non
612.

si faranno che dal Concilio Provinciale, o di consenso del Vescovo Diocesano. *Conc. di Africa, tenuto a Cartag. l'an. 407. c. 98.*

VESCOVI. Quelli che essendo stati ordinati Vescovi, non faranno stati ricevuti dal popolo, al quale erano destinati, e che vorranno occupare un'altra Diocesi, ed eccitar sedizioni contro il Vescovo stabilito; faranno separati dalla Comunione. *C. di Anc. an. 314. c. 18.*

Se un Vescovo avendo ricevuta la imposizione delle mani ricusa di andar a servire la Chiesa, che gli è affidata, sia scomunicato sinattantochè egli obbedisca, ovvero che il Concilio della Provincia ordini altrimenti. *C. di Antiochia, an. 341. c. 17.*

Se il Vescovo ordinato non ha potuto prendere il possesso della sua Chiesa, senza però sua colpa, ma pel rifiuto del popolo; o per qualche altra causa, che non procede da lui, goderà dell'onore e delle funzioni, a condizione di non ingerirsi negli affari della Chiesa, nella quale assiste a' divini Uffizj, e si assoggetterà agli ordini del Concilio della Provincia. *Id. c. 18.*

Non è permesso a un Vescovo di eleggersi un Successore, nemmeno in fine di sua vita. S'ei lo facesse, l'ordinazione sarà nulla, e si osserverà la regola di non promuovere al Vescovato, che quegli, che dopo la morte del primo sarà trovato degno per giudizio de' Vescovi riuniti in Concilio. *Id. c. 19.*

Nessun Vescovo sia arditto di passare da una Provincia all'altra, nè di ordinarvi nessuno per le funzioni Ecclesiastiche; quand'anche ne menasse seco degli altri, s'egli non è invitato per Lettere dal Metropolitan, e dai Vescovi della Provincia dove sen va. Che se vi farà delle Ordinzioni senza esservi chiamato, o disporrà degli affari ecclesiastici, o disporrà degli affari ecclesiastici, che non riguardano, tutto quello che egli avrà fatto sarà nullo, e in pena del suo attentato irragionevole sia da questo punto è deposto dal S. Concilio. *Id. c. 13.*

Ogni Vescovo non ha potestà che nella sua Diocesi, val dire nella Città e territorio, che ne dipende. Può ordinare Sacerdoti e Diaconi, e giudicar gli affari particolari; ma oltre a ciò non farà nulla senza il parere del Metropolitan, nè il Metropolitan senza il parere degli altri. *Id. c. 17. e seg.*

Se due Vescovi della stessa Provincia (dice Osio Vescovo di Cordova) hanno insieme un affare, nessuno di lor due potrà prender per arbitro un Vescovo di un'altra Provincia. Che se un Vescovo essendo stato condannato, si tiene tanto sicuro del suo diritto, sicchè voglia esser giudicato di nuovo in un Concilio: onoriamo, se vi piace, la memoria dell' Apostolo S. Pietro, che quelli, che hanno esaminata la causa, scrivano a Giulio, Vescovo di Roma; e s'egli crederà opportuno di rinnovare il giudizio, assegni dei Giudici; se poi non crede, che vi sia luogo di cambiar giudice, si dovrà stare a quanto avrà egli ordinato. Il Concilio approva questa proposizione. *C. di Sardica, an. 347. c. 4.*

Osio rischiarò questo Canon: aggiungendovi: Quando un Vescovo deposto dal Concilio della Provincia avrà appellato, e avuto ricorso al Vescovo di Roma; se quegli giudice opportuno, che l'affare sia esaminato di nuovo, scriverà ai Vescovi della Provincia vicina affinchè ne siano i Giudici, e se il Vescovo deposto persuade al Vescovo di Roma di mandar un Prete presso la persona sua, potrà farlo, e mandar Commissarj per giudicato di sua autorità co' Vescovi: ma s'egli crede, che i Vescovi bastino per terminar l'affare, farà ciò che gli suggerirà la sua prudenza. *Id. c. 7.*

Proibizione ai Vescovi di entrar nella giurisdizione l'uno dell'altro. Nessuno deve ricevere il Chierico di un'altra senza Lettere del suo Vescovo, nè custodirlo presso di sè, nè ordinare un Laico di aliena Diocesi senza il consenso del suo Vescovo. *J. C. Cartag. an. 348 can. 10. e 15.*

Per metter freno alla facilità di calunniare i Vescovi Cattolici, non sarà permesso a chiunque indifferente di accusarli. Se trattasi di un interesse privato, e di un lamento personale contro il Vescovo; non si avrà riguardo nè alla persona dell'accusatore, nè alla sua religione, perchè si dee far giustizia a tutto il mondo; se di un affar Ecclesiastico, il Vescovo non potrà esser accusato; nè da un eretico, o da uno Scismatico; nè da un Laico scomunicato, nè da un Chierico deposto. Quegli ch'è accusato non potrà accusare un Vescovo, o un Chierico, se non dopo di aver purgato se stesso: quelli che sono senza rimprovero, intenteranno la loro accusa davanti a tutti i Vescovi della Provincia. Se il Concilio Provinciale non basta, s'indirizzeranno a un Concilio più grande. L'accusa non sarà ricevuta, se non dopo che l'accusatore si sarà sottomesso in iscritto alla stessa pena in caso di calunnia. Quegli che in onta di questo Decreto ardirà importunare, l'Imperatore, o i Tribunali secolari, o turbare un Concilio ecumenico, non sarà ammesso nella sua accusa. *C. di Costant. II. Gener. an. 321. can. 6.*

Le intraprese dei Vescovi gli uni sugli altri sono proibite: nessuno deve usurpare il popolo altrui, nè ritenere, nè promuovere agli Ordini sacri senza sua permissione, sino ai Lettori, a Salmisti, e agli Ostiari. *III. C. di Cartagine c. 20. 21. 44.*

I Vescovi, ch'essendosi conciliato per vie indistette l'affetto de' popoli vogliono fare un partito, ricusano di venir al Concilio, e disprezzano i loro fratelli, saranno scacciati dall'autorità secolare, anche dalle proprie Chiese. *Id. can. 42.*

I Luoghi che non hanno mai avuto Vescovo, non devono riceverne di nuovi senza il consenso dell'antico Vescovo della Diocesi, e il nuovo Vescovo non deve intraprendere nessuna cosa sopra la Diocesi, che resta alla Chiesa Matrice. *Can. 42.*

I Vescovi non visiteranno le Ver-

gini o le Vedove, che in presenza de' Chierici o d'altre gravi persone. *III. C. di Cartagine; an. 397. can. 17.*

Il Vescovo deve avere la sua piccola stanza presso la Chiesa; i suoi mobili devono esser di prezzo vile, la sua tavola povera; deve sostenere la sua dignità colla sua fede e colla buona vita; non leggerà libri di Gentili, e quelli de' Eretici gli leggerà solamente per necessità; non si caricherà nè della esecuzione di testamenti, nè del maneggio de' suoi affari domestici, nè litigherà per interessi temporali: non prenderà sopra di sé la cura delle Vedove, degli Orfani, e degli Stranieri; ma se ne sgraverà sopra l'Arciprete, e farà inteso soltanto alla Lettura; alla preghiera, e alla predicazione: non ordinerà i Chierici senza il consiglio del suo Clero, e il consenso del Popolo. Non giudicherà che in presenza del suo Clero, sotto pena di nullità: esorterà quelli che sono in contrasto ad accomodarsi; piuttosto ch'è a farsi giudicar.

Si esaminerà ne' Giudizj i costumi e la fede dell'accusatore e dell'accusato.

Il Vescovo userà dei beni della Chiesa, come depositario e non come Proprietario, e l'alienazione, che ne avrà fatta senza il consenso e la solerzione de' Chierici, sarà nulla.

Vi farà una Sedia più elevata nella Chiesa; ma nella casa riconoscerà i Preti per suoi Colleghi, e non comporrà che stiano in piedi, mentre egli siede, in qualunque luogo egli sia.

I Vescovi e i Preti venendo in un'altra Chiesa osserveranno il loro rangelo, e saranno invitati a predicare, e a consacrar l'oblazione.

Il Vescovo non deve impedir chiese, Gentile, Eretico, Ebreo; di entrar nella Chiesa per la parola di Dio sino alla Messa de' Catecumeni, val dire finattantochè si licenziano. Il Vescovo non si dispenserà senza causa grave di assistere al Concilio, nel qual caso manderà un

Deputato. *Canon del IV. Conc. di Cartagine, an. 398.*

Il Vescovo deve riconciliare i Chierici divisi; o denunciarli al Concilio. *Id. can. 9.*

Proibizione ai Vescovi di alienare i beni della Chiesa senza l'autorità del Primate della Provincia e del Concilio; e di risiedere nella Diocesi altrove, che nella Chiesa Cattedrale. *IV. Conc. di Cartagine, an. 400 can. 4 e 5.*

Se un Vescovo vuole ordinare un Chierico, che abita altrove, deve prima risolversi di farlo restare presso di sé; ma deve consultare il Vescovo, col quale dimorava egli prima, il qual ebbe forse le sue ragioni per non ordinarlo. *I. Conc. di Orange, can. 8.*

Egli è proibito ai Vescovi di designare morendo il lor Successore, prevenendo così, e impedendo le elezioni legittime. *C. di Roma, an. 466. c. 5.*

Il Vescovo deve, per quanto potrà, dare il vitto e il vestito ai poveri, e agl'invalidi, che non possono travagliare. *I. C. di Orleans, an. 511. c. 16.*

Il Vescovo non lascerà, se non è infermo, di trovarsi la Domenica alla Chiesa più vicina. *Id. can. 25.*

Alla morte di un Vescovo; il Vescovo più prossimo verrà a far i funerali; e a prender in cura la sua Chiesa sino alla Ordinazione del Successore. *C. di Riez, can. 6.*

I Patenti del Defunto Vescovo faranno avvertiti di non prender nulla dei suoi beni, senza saputa del Metropolitano, e de' Comprovinciali, per timore che non confondano i beni della Chiesa con quelli della eredità. Ma se alcuno dimanda modestamente ciò, che gli è dovuto, il Metropolitano, o quegli, a cui ne avrà data commissione, deve fargli ragione. *C. di Valenza, an. 524. can. 1.*

Quegli che desidera il Vescovato, sarà ordinato per elezione de' Chierici, e de' Cittadini, e col consenso del Metropolitano; senza impiegare la protezione delle persone potenti;

senza usar artificio, nè obligar persone o col timbre, o con regali, a scrivere un Decreto di elezione: altrimenti l'aspirante sarà privato della Comunione della Chiesa, cui vuol governare. *C. di Clermont, an. 535. c. 9.*

Durante la vacanza della Chiesa Vescovile; nessun Vescovo potrà ordinare Chierici, nè consacrare Altari, nè prender dei beni della Chiesa vacante; sotto pena d'interdetto per un'anno. *C. di Orleans, an. 549. can. 9.*

Non è permesso di comprare il Vescovato, ma il Vescovo deve esser consecrato dal Metropolitano, e da' suoi Comprovinciali, secondo la elezione del Clero e del Popolo col consenso del Re. *Id. can. 10.*

Non sarà dato a un Popolo un Vescovo, ch'egli rietusa, e non si obbligherà il Popolo, o il Clero a sottomettersi colla oppressione di persone potenti; altrimenti il Vescovo così ordinato per simonia o per violenza sarà deposto. *Id. can. 11.*

Le cause de' Vescovi devono essere così giudicate. Quegli, che ha affare con un Vescovo, deve primieramente rivolgersi a lui familiarmente, per terminar la cosa amichevolmente. Se a lui non fa esso ragione, s'indirizzerà al Metropolitano; il quale scriverà al Vescovo di terminar l'affare per arbitri. Se la prima volta egli non si arrende, il Metropolitano lo citerà a comparire davanti a lui; e resterà sospeso, finché tantochè ei venga alla sua Comunità. Se il Metropolitano non si arrende al suo Comprovinciale dopo due ammonizioni, il Vescovo ne porterà i suoi lamenti al primo Concilio. *Id. can. 17.*

Proibizione ai Vescovi di celebrare fuori delle loro Chiese le Feste di Natale, e di Pasqua, toltone in caso d'infermità, o d'ordine del Re. *III. Conc. di Lion, an. 583. can. 5.*

I Vescovi visitando le loro Chiese, esamineranno primieramente i Chierici per sapere come amministrano il Battesimo, come celebrino la Messa,

Messa, e gli altri uffizj Ecclesiastici. Il Vescovo ragunerà un' altro giorno il Popolo per istruirlo a fuggire l'idolatria, l'omicidio, l'adulterio, lo spergiuro, il falso testimonio, e gli altri peccati mortali; a credere la Risurrezione e il giorno del Giudizio. Indi passerà a un'altra Chiesa. *C. di Galizia tenuto a Braga, an. 572. can. 2.*

Non si ordinerà Vescovo, dice un Concilio di Rheims, chi non sia nativo del luogo, ed eletto da tutto il Popolo di consenso de' Comprovinciali. *Cont. di Rheims, an. 525. c. 17.*

E' ordinato a' Vescovi, e ai Preti di aver de' Stucelli, val dire delle persone di vita esemplare, che dormano nella stessa Camera. *IV. C. di Toledo, an. 633. can. 22.*

Il Vescovo potrà disporre di ciò, che gli sarà stato dato personalmente; s'egli non ne dispone, apparterrà alla Chiesa. *IX. C. di Toledo, an. 655. c. 7.*

I Parenti del Vescovo o del Prete non potranno metterli in possesso della sua eredità senza la partecipazione del Metropolitano o del Vescovo. *Id.*

Ogni Vescovo deve avere nella sua Cattedrale un Arciprete, un Arcidiacono, e un Primicerio. Il Vescovo potrà trarre dalle Parrocchie que' Preti, e que' Diaconi, ch'egli giudicherà opportuni in suo ajuto, e metterli nella sua Chiesa Cattedrale. Ma non lasceranno quelli di aver ispezione sopra le Chiese, dalle quali son tratti, e di riceverne la rendita. Stabiliranno colla scelta del Vescovo, dei Preti, che serviranno in lor vece, e contribuiranno a quelli delle Pensioni. Quest'è l'origine, secondo il Sig. Fleurì, de' Canonici Curati primitivi. *C. di Merida, an. 666. c. 8.*

Alla mensa del Vescovi si farà sempre lezione della Santa Scrittura. *III. C. di Toledo, an. 589. c. 7.*

E' ordinate a' Vescovi di raunare ogni anno gli Abati, i Preti, e i Diaconi della lor Diocesi per insegnar loro la regola di vita, che

devono seguire, principalmente intorno alla frugalità e alla continenza. *C. di Huejca in Ispagna, an. 598. c. 1.*

I Vescovi s' informeranno esattamente se i Preti, i Diaconi, e i Suddiaconi osservino continenza, per rigettare del pari i sospetti mal fondati, e le cattive imputazioni. *Id. c. 2.*

I Vescovi non metteran mano nella Diocesi l'uno dell'altro: osserveranno il posto della loro Ordinazione. *C. di Herford, an. 673. c. 2.*

Ogni Vescovo investigherà studiosamente, donde s'ano i Preti e i Diaconi della sua Diocesi per rinandare i fuggitivi al loro Vescovo. *C. di Magonza, an. 813. c. 31.*

I Vescovi stabiliranno delle scuole, dove i Chierici impareranno le belle Lettere, e le Sante Scritture, per esser capaci d'istruire i popoli. *Cont. di Chalons sulla Sonna, an. 813. c. 3.*

I Vescovi nelle lor visite si asterranno non pur dalle esazioni illecite, ma da tutto ciò che può esser di aggravio, e cagionar dello scandalo. *Id. can. 16.*

I Vescovi non devono cercar altro, che la salute delle anime, e usar dei beni della Chiesa, non come se fossero di lor ragione, ma come di un bene, ch'è lor affidato in ajuto de' poveri. *Id. can. 6.*

Noi pensiamo, che converrebbe assaiissimo, che l'aria del volto, gli atti, le vestimenta, e i discorsi di un Vescovo fossero tante pitture dove si vedesse dipinta la loro umiltà e la lor fede; affinché gli occhi loro, e tutto il loro esterno potessero guadagnare il cuore di quelli, che amano il bene, e che il solo loro sguardo spaventasse i cattivi. *Id. c. 4.*

I Vescovi devono aver gran cura de' poveri, e possono in presenza dei Preti, e dei Diaconi, dar del Tesoro della Chiesa ai Servi, e ai Poveri della stessa Chiesa, conforme ai loro bisogni. *IV. C. di Tours, an. 813. c. 42.*

Il Re non distorrà i Vescovi dalle loro funzioni principalmente in

tempo di Avvento e di Quaresima; e i Vescovi non abuseranno dell'ozio loro, ma si occuperanno a predicare, e a correggere, a dar la Confermazione, e risiederanno nelle loro Città, fuori del tempo delle lor visite. *C. di Meaux, an. 845.*

Ogni Vescovo avrà seco delle Lettere del Re, in virtù delle quali gli Uffiziali pubblici saranno obbligati a prestargli soccorso per la esecuzione del suo ministero. *Id. can. 71.*

Il Vescovo avrà la sua camera, e pel servigi più segreti, de' Preti, e de' Chierici di ottima fama, che lo veggano continuamente, vegliare, pregare, studiare la Santa Scrittura, per esser testimonj e imitatori di sua condotta. I pranzi del Vescovo saranno moderati senza esser accompagnati da spaccacoli ridicoli, nè da sciozchi e da buffoni, ma vi assisteranno de' poveri. Vi si leggerà la Scrittura Santa, e si faranno discorsi di spirito. Il Vescovo non amerà nè gli uccelli, nè i cani, nè i cavalli, nè gli abiti preziosi, nè tutt'altro che sente del fasto; e sarà semplice e vero ne' suoi discorsi. Egli mediterà continuamente la Santa Scrittura per istruire esattamente il suo Clero, predicare ai popoli secondo la loro capacità. *Conc. di Pavia, an. 850. c. 1. 3. 4.*

I Vescovi non avviliranno la lor Dignità uscendo lungi dalle lor Chiese per andar davanti a Strategeti, o Governatori, smontando di cavallo, e prostrandosi lor dinanzi: devono conservare l'autorità necessaria per riprendere, quando bisogna. *VIII. C. Gen. di Costantinopoli, an. 270. c. 14.*

I Vescovi non disprezzeranno le vessazioni che soffrono i lor Confratelli, ma combatteranno insieme a difesa della Chiesa, armati dell'autorità Vescovile. *C. di Trojes, an. 278. c. 4.*

Non si accuseranno i Vescovi in segreto, ma pubblicamente e secondo i Canoni. *Id. can. 7.*

I Vescovi devono sapere la Scrittura e i Canoni, e tutta la loro occupazione dev'essere la Predicazione,

e l'Istruzione. *Conc. di Arles, an. 913. c. 10.*

Ogni Vescovo visiterà la sua Diocesi ogni anno, e prenderà in protezione i poveri oppressi. *Id. c. 17.*

Avranno gran cura d'istruire i Preti, che ordineranno per le Parrocchie, e vi dirà i Curati. *Id. c. 4.*

Avran cura che i Canonici e i Monaci vivano ciascuno secondo il loro istituto. *Id. can. 6.*

Proibizione di usurpare i beni dei Vescovi, o de' Chierici alla lor morte: devono esser distribuiti in opere pie secondo la loro intenzione, o riservati al successore. *C. di Clermont, an. 1095. c. 31.*

Proibizione a' Vescovi d'istituire un' Arcidiacono, qualor non sia Diacono, e un Arciprete, o un Decano che non sia Prete: proibizione di eleggere un Vescovo, che non sia almeno Diacono. *Id. can. 3.*

I Vescovi osserveranno la modestia e la gravità negli abiti; proibizione ad essi di usar giuramenti terribili, e vergognosi; di sentir Mattutino in letto stando in buona salute; d'impacciarsi in affari temporali in tempo dell'Offizio divino. Si proibisce loro altresì la caccia e il giuoco: la lor famiglia dev'esser modesta, e non troppo numerosa, per esser men gravosi a quelli che devono spesarli. Non prenderanno niente per il Sigillo, nè per compenso delle spese di visita, quando non visitano, o per dispensare i Benefiziati dal ricevere gli Ordini; o per la dispensa delle Strida Matrimoniali. Levando la scomunica non si contenteranno della pena pecuniaria senza imporre di spirituale. *C. di Parigi, an. 1212. c. 4. 13. 14. 16.*

Ogni Vescovo visiterà almeno una volta l'anno in persona, o per altri soggetti idonei la parte della sua Diocesi, dove si dirà che vi son degli eretici, o delle persone che tengono segrete conventicole, o che menano una vita singolare, e diversa dal comun de' Fedeli: avranno cura di indicarneli; farà venir gli accusati alla sua presenza, e se non si giustificano, o se cadranno, sarà

punti canonicamente. *IV. C. Gener. di Later. an. 1215. can. 3.*

I Vescovi sono esortati a dar Udienza ai Poveri, a udire egli stessi le Confessioni, a risiedere nelle lor Cattedrali, almen le Feste solenni, e una parte della Quaresima, e a farsi leggere due volte all'anno le promesse, che hanno fatte nella loro Ordinatione. E' lor proibito il distaccare più di due mesi di ammetter quelli, che saranno lor presentati per Benefizj; il che facevano alcuni per approfittare de' frutti. *Conc. di Oxford, an. 1222. c. 2.*

E' ordinato a' Vescovi di predicare la Fede Cattolica in persona, e non per altri. *C. di Arles, an. 1234. can. 2.*

I Vescovi si applicheranno studiosamente alla correzione de' costumi, principalmente del Clero, e metteranno per questo effetto degl' Imperatori, ognuno nella sua Diocesi. *Id. can. 13.*

E' ordinato che in ogni Parrocchia vi faranno tre persone, o Chierici o Laici, deputati per render conto al Vescovo, o all' Arcidiacono, quando saranno interrogati degli scandali contro la fede e i buoni costumi. *C. di Tours, an. 1219. c. 4.*

I Vescovi nelle Feste principali celebreranno la Messa nelle lor Chiese, e mai in segreto nelle loro Cappelle. *C. di Vagliadolid an. 1322. c. 6.*

I Vescovi avran seco uno o due Teologi dotti, per aiutarli col consiglio, e coi lumi loro nel lor ministero. *C. di Parigi, an. 1420. Reg. 17.*

I Vescovi non saranno trasferiti da una Città all' altra. Il Vescovo non si assenterà dalla sua Chiesa più di tre settimane. *C. di Francfort sul Meno, an. 794. can. 29.*

Proibizione ai Vescovi d' intendere nullo per passione, o di serrare una Chiesa, e interdirlvi l' Uffiziatara, esercitando la sua collora sopra le cose infestate, altrimenti farà egli trattato, come tradì gli altri. *VII. C. Gen. il 2. di Nicea c. 4.*

I Vescovi visiteranno almen due volte all'anno le Parrocchie delle lor Diocesi, o per se, o per loro Vica-

ry, per esaminar se vi siano Eretici; e per punirli se ne ritrovano. *C. di Sens, an. 1578.*

Doveri dei Vescovi intorno alla Predicazione. L' esercizio della Predicazione della parola di Dio, essendo la principal funzione dei Vescovi, il S. Concilio ordina, che gli stessi Vescovi nelle lor Chiese spiegheranno le Sante Scritture, e predicheranno la parola di Dio, o se ne sono legitimamente impediti, avran cura, che quelli, ai quali ne han commesso l' impiego, lo adempiano nelle lor Cattedrali, come pure i Curati nelle loro Parrocchie, o per se stessi, o in mancanza loro per altri, che saranno eletti dai Vescovi, tanto nelle Città, come in qualunque altro luogo della Diocesi dove giudicheranno opportuno di far predicare, e questo almen tutte le Domeniche e feste solenni, e ne' tempi di digiuno, e di Quaresima ogni giorno, o almen tre volte la settimana, se lo credono necessario. *C. di Trento, Sess. 24. Decr. de Ref. can. 4.*

Vita, e condotta dei Vescovi. E' da desiderare, dice il Concilio, che quelli ch' entrano nel Vescovato, riconoscano qual sono gli obblighi loro, e comprendano bene, che non sono stati chiamati a questa dignità per cercarvi i propri loro interessi, per ammassare ricchezze, nè per viverci nella opulenza, e nel lusso; ma per travagliarvi a gloria di Dio, e per passare la vita loro in una continua sollecitudine e vigilanza; che però il Concilio avverte i Vescovi di mostrarsi veramente e infatti conformi al loro stato, e al loro impiego in tutte le azioni della lor vita. Il che è una Predica continua: ma soprattutto di regolare in guisa la lor condotta esteriore, che gli altri possano prender da essi esempi di frugalità, di modestia, e di continenza. Per questo dunque a imitazione de' Padri di Cartagine, il S. Concilio ordina, che i Vescovi non solamente si contenteranno di mobili modesti, e di una mensa imbandita frugalmente; ma

guarderanno inoltre, che nel resto della lor maniera di vivere, e in tutta la lor famiglia, niente si vegga, che sia lontano da quella sana pratica, e che non risenta della semplicità, dello zelo di Dio, e del disprezzo delle vanità del secolo.

Lo stesso Concilio proibisce loro assolutamente di attendere ad arricchire delle rendite della Chiesa i loro parenti, nè i loro domestici; gli stessi Canonici Appostolici proibiscono di dare al congiunti i beni della Chiesa, che appartengono a Dio. Che se i lor parenti son poveri, ne facciano lor parte, siccome a' poveri; ma non gli dissipino, nè gli distruggano a favor loro. Il Concilio gli esorta per lo contrario a disfarsi del tutto di questa passione, e di questa tenerezza sensibile per lor fratelli, nipoti, e parenti; ch'è l'origine di tanti mali nella Chiesa. *Id. Sess. 23. Decr. de Ref. c. 1.*

Non sarà permesso a nessun Vescovo, nemmeno a quelli, che chiamansi Titolari, di dar gli Ordini Sacri, o i Minori, e nemmeno la Tonsura a un soggetto che non sarà della sua Diocesi, senza il consenso espresso, o la dimissiona del proprio Vescovo, quand'anche potesse allegare del Privilegio, col quali avesse ricevuto una volta facoltà di conferire gli Ordini a tutti quelli che si presentassero, rapporto alle circostanze, che allora esigevano; o perchè fosse amico di quello, ch'egli ha ordinato, e lo avesse ogni giorno alla sua mensa. Il Vescovo, che in onta di questa Legge avrà dato gli Ordini a un suddito alieno, non potrà far per un anno le funzioni del Vescovato, e quegli, che li avrà ricevuti, non potrà esercitarli, se non in quanto piacerà al suo proprio Vescovo. *Id. Sess. 14 c. 3.*

Il primo avvertimento, che il S. Concilio crede di dover dare ai Vescovi, è che rammenino, che sono Pastori, e non persecutori; che la loro superiorità non deve esser altera; che devono amare i loro inferiori, come figliuoli e fratelli; distogliarli dal male colle loro esorta-

zioni, anzichè venir a' gastighi. *Sess. 23. c. 1.*

I Vescovi, quand'anche fossero Cardinali, si faranno consacrar dentro a tre mesi, sotto pena di dover restituire ciò, che avranno consegnato delle rendite; e se trascurano di farlo per altri tre mesi, saranno ipso facto privati delle lor Chiese. *Sess. 7. Decr. de Ref.*

I Vescovi instruiranno da sè, e faranno instruire dai Curati intorno alla materia de' Sacramenti, quelli, che si presenteranno per riceverli. E i Curati si applicheranno con zelo a questa spiegazione, e nel mezzo della Messa solemne, o del servizio divino, spiegheranno, nella lingua del Paese, tutti i giorni festivi o solenni, il testo sacro del Catechismo del Concilio, e gli avvertimenti salutari che sono in esso contenuti. *Sess. 24 de Ref. c. 7.*

VIA TICO PER I MORIBONDI. Si osserverà sempre la legge antica, e Canonica, in guisa che se alcuno muore, non sarà privato del Viatico tanto necessario. *I. C. Gen. di Nicea, c. 13.*

VISITA delle Diocesi da farsi dai Vescovi. Quando i Vescovi fanno la Visita della lor Diocesi, bisogna ch' esaminino, in qual maniera gli Ecclesiastici amministrino il Battesimo; come celebrino la Messa; in una parola, come adempiano tutte le funzioni del lor ministero. Se trovano tutto in buono stato, ne rendano grazie a Dio; ma se al contrario succeda, bisogna che instruiscono quelli che peccano per ignoranza. Prendano anche un giorno per riunare i Parrocchiani, e insegnar loro a evitare tutti i delitti, come l'omicidio, l'adulterio, e gli altri peccati mortali, e a non far ad altri ciò, che incredebbe loro, che fosse fatto a se. *III. C. di Braga, an. 572 c. 1.*

I Vescovi facendo la Visita non abbiano che un consiglio moderato, per non dar occasione a quelli, in casa de' quali sen vanno, di spese onerose, e le persone di suo seguito siano di probità, e ortodossia conosciuta. *C. di Narb. an. 1609. c. 28.*

I Vescovi stessi, come delegati della Santa Sede Appostolica visiteranno ogni anno i Monasterj in Comunità, ed anche le Abazie, e Priorati, nei quali l'osservanza regolare non è in vigore, come pure ogni altro Benefizio, tanto Curato, che non Curato delle lor Diocesi, secolari, o regolari, anche gli esenti; e i detti Vescovi provvederanno nei modi opportuni eziandio col sequestro della rendita, che sian rifatte, o risarcire le cose, che ne avranno bisogno, e che sia soddisfatto a tutto ciò che riguarda la cura delle anime, e a tutti gli altri doveri a quali possono esser obbligati. *C. di Trento, Sess. 21. Decr. de Ref. c. 8.*

Tutti i Patriarchi, Primati, Metropolitan, e Vescovi, non mancheranno ogni anno di far da sé la visita, ciascuno nella propria Diocesi, o di farla fare dal lor Vicario Generale, o da un altro Visitatore particolare, se hanno qualche impedimento legittimo per non farla in persona, e se la esenzione della lor Diocesi non permette di farla ogni anno, ne visiteranno ogni anno almeno la maggior parte; in guisa che la visita di tutta la Diocesi sia fatta nello spazio di due anni, o per sé, o per mezzo del loro Visitatori.

Il fine principale delle Visite dev' essere di stabilire una dottrina santa e ortodossa, sbandendo tutte le eresie, di mantener i buoni costumi, di correggere i cattivi, di animare il popolo al servizio di Dio, alla pace, e alla innocenza della vita, con dimostranze ed esortazioni efficaci, di dar prova dappertutto di paterna carità, di un zelo veramente Cristiano; e contentandosi di un treno, e di un seguito mediocre, si guardino di non esser d'aggravio a nessuno con inutili spese, e che fatto pretesto di vacanza dalla visita, ne essi, ne alcun del loro seguito prendano niente, né danaro, né regali di qualun-

que sorta, nulladimante qualsivoglia consuetudine, anche immemorabile, toltone solamente il vitto, che sarà somministrato ad essi, e al loro onestamente, per quanto ne avran bisogno nel tempo del loro soggiorno, e non più. *Id. Sess. 24. c. 3.*

VITE APOCRIFE DE' SANTI.
Vedi *Predicazione*.

VOCAZIONE ALLO STATO ECCLESIASTICO (i contrassegni della) sono di esservi entrati con retta intenzione, val dire di non cercare né la gloria del mondo, né le rendite, né una vita agiata, e sensuale; ma di proporsi la fatica, per promuovere la gloria di Dio, la salute dell'anime, e la propria santificazione. Questa è la disposizione, che il Concilio di Trento esige in coloro, che devono ricevere la tonsura. *Sess. 27. de Ref. c. 1.*

VOTI MONASTICI (H) non essendo contrari alla libertà Cristiana, non essendo mai uno più grande d'altro, che la tirannia della carne essendo repressa, il corpo è soggetto al giogo di Gesù Cristo, il Concilio dichiara, che i Voti sono d'obbligo, e condanna alle pene fulminate dai Canonici quelli, che insegnano, che è permesso violarli. *C. di Sens, an. 1578 Decr. 9.*

VOTO DI POVERTA' DE' RELIGIOSI (sopra il) Non sarà permesso a nessun Regolare dell'uno e dell'altro sesso, di tenere né di possedere in proprietà nessun bene, mobile, e immobile, di qualsivoglia natura, e in qualunque modo siano stati da essi acquistati; ma questi beni saranno subito messi in mano de' Superiori, e incorporati al Convento. I Superiori permetteranno ai Privati l'uso de' mobili, in guisa però, che tutto corrisponda allo stato di povertà da loro votata; e che non abbiano niente di superfluo; ma che niente poi manchi loro del necessario. *C. di Trento, Sess. 25. Decr. de Ref.*

F I N E.

TAVOLA CRONOLOGICA

D E C O N C I L J .

I. SECOLO .		Bltinia	323	Valenza	374
		Alessandria	324	Roma	375
		Nicea	325	Roma	376
Gerusalemme	an. 51.	Nicea	325	Antiochia	379
II. SECOLO .		Gangra	325	Saragozza	380
		Cartagine	330	Italia	381
		Antiochia	331	Costantinopoli II. <i>Gene.</i>	
Gierapoli	170	Cesarea	334	<i>rale .</i>	381
Roma	196	Tiro	335	Aquilea	381
Efeso	196	Costantinopoli	336	Roma	382
Palestina	196	Alessandria	340	Costantinopoli	383
Roma	197	Antiochia	340	Costantinopoli	383
Cesarea	197	Antiochia	341	Bordeaux	384
Lion	197	Roma	341	Roma	386
Africa	200	Milano	347	Roma	390
III. SECOLO .		Filippopoli	347	Cartagine	390
		Sardica	347	Milano	390
		Cartagine	348	Antiochia	395
Alessandria	231	Roma	349	Africa	397
Icona , ovver Cogni	231	Sirmich	349	Cartagine	393
Alessandria	235	Africa	349	Cartagine	393
Lambeta	240	Gerusalemme	349	Ipoua	393
Boftri , o Baferet	242	Sirmich	251	Costantinopoli	394
Arabia	246	Roma	352	Bagai	394
Africa	251	Arle.	353	Ipoua	395
Roma	251	Milano	355	Ipoua	395
Cartagine	252	Befiers	356	Africa	397
Antiochia	252	Sirmich	357	Cartagine	397
Cartagine	253	Sirmich	358	Cartagine	398
Cartagine	254	Ancira	358	Turino	398
Cartagine	254	Rimini	359	Cartagine	399
Cartagine	256	Selencia	359	Toledo	400
Cartagine	256	Parigi	360	Cartagine	400
Narbona	260	Costantinopoli	360	V. SECOLO .	
Antiochia	264	Antiochia	361	Alessandria	401
Antiochia	264	Alessandria	362	Efeso	401
Elvira	300	Antiochia	363	Africa	401
IV. SECOLO .		Alessandria	366	Milivi , o Melli	402
		Lampaco	366	Salamina	402
Alessandria	305	Laodicea	366	Chene	403
Cirta , o Costantina	305	Stiglia	367	Costantinopoli	403
Cartagine	311	Tiane	367	Costantinopoli	403
Roma	313	Carta	367	Costantinopoli	403
Ancira	313	Toledo	368	Costantinopoli	403
Arles	314	Roma	368	Cartagine	403
Neocesarea	315	Alessandria	370	Africa	403
Alessandria	319	Roma	372	Cartagine	404
Alessandria	319	Illiria	372	Italia	405
		Antiochia	373	Africa	405

Africa	405	Angers	432	Arles	304
Cartagine	407	Gerusalemme	433	Giunga	324
Africa	407	Arles	435	Africa	325
Cartagine	408	Roma	438	Cartagine	325
Cartagine	411	Costantinopoli	439	Cartagine	327
Braga	411	Tours	461	Orange	329
Cartagine	411	Roma	462	Vaifon	329
Cirta, o Zerta	412	Spagna	464	Valenza	330
Diopoli	415	Roma	465	Roma	331
Gerusalemme	415	Vannes	465	Toledo	331
Illiria	415	Irlanda	465	Costantinopoli	332
Cartagine	416	Irlanda	465	Orleans	333
Millivi, o Mellè	416	Antiochia	472	Roma	334
Cartagine	417	Arles	475	Clermont	335
Antiochia	417	Costantinopoli	475	Africa	335
Africa	418	Efeso	475	Costantinopoli	336
Africa	419	Oriente	478	Costantinopoli	336
Ipoza	422	Costantinopoli	478	Gerusalemme	336
Cilicia	423	Roma	484	Orleans	338
Africa	426	Roma	485	Orleans	341
Ipona	426	Roma	487	Costantinopoli	343
Costantinopoli	426	Lion	490	Costantinopoli	346
Gallie	429	Costantinopoli	491	Orleans	349
Alessandria	430	Roma	495	Clermont	349
Roma	430	Roma	496	Illiria	350
Roma	431	Costantinopoli	497	Mopsuesta	350
Efeso, III. Gener.	431	Roma	499	Parigi	351
Antiochia	432	Roma	500	Costantinopoli	352
Zugma	433			Costantinopoli, V. Ge-	352
Roma	433			nerale.	353
Anazarbo	435			Gerusalemme	353
Antiochia	436	Lion	501	Arles	354
Riez	439	Pausa	503	Parigi	357
Orange	441	Roma	503	Santes	362
Vaifon	441	Roma	504	Braga	363
Arles	442	Agde	506	Lion	366
El faucon	444	Tolosa	507	Tours	366
Antiochia	445	Antiochia	508	Parigi	373
Roma	445	Orleans	511	Parigi	377
Spagna	447	Sidone	511	Chalons	379
Toledo	447	Illiria	516	Braine	380
Toledo	447	Tarragona	516	Macon	382
Costantinopoli	448	Girona	517	Lion	383
Antiochia	448	Lione	517	Valenza	385
Tiro	448	Epaona	517	Macon	385
Efeso	449	Gerusalemme	518	Auxerre	386
Roma	449	Tiro	518	Clermont	387
Costantinopoli	449	Costantinopoli	518	Costanza	388
Costantinopoli	450	Costantinopoli	518	Toledo	389
Roma	450	Costantinopoli	520	Narbona	389
Calcedonia IV. Genera-		Agauo, o ver S Man-		Siviglia	390
le.	451	rizio	523	Metz	390
Gallie	451	Valenza in Spagna	524	Roma	392
Milano	451	Sufferula	524	Sarragoza	392
Arles	452	Letida	524	Cartagine	394

VI. SECOLO.

Roma	595	Toledo	688	Costantinopoli	806
Poitiers	595	Saragozza	691	Saltzbourg	807
Toledo	597	Costantinopoli	692	Costantinopoli	809
Huesca	598	Inghilterra	692	Aix-la-Chapelle	809
Barcellona	599	Toledo	693	Rheims	813
Roma	600	Toledo	694	Magouza	813

VII. SECOLO.

Roma	601
Inghilterra	604
Cantorberi	605
Roma	606
Roma	610
Toledo	610
Parigi <i>chiamato Gene-</i>	
<i>vale.</i>	614

Slviglia	619
Rheims	625
Costantinopoli	626
Alessandria	633
Toledo	633
Orleans	634
Gerusalemme	634
Toledo	636
Clichì	636
Roma	639
Costantinopoli	639
Chalons	644
Africa	645
Toledo	646
Roma	648
Laterano	649
Toledo	653
Clichì	653
Toledo	655
Toledo	656
Nantes	660
Aurun	663
Inghilterra	664
Merida	666
Roma	667
Sens	670
Braga	672
Erford	673
Toledo	675
Braga	675
Roma	679
Roma	680
Milano	680
Costantinopoli, <i>VI. Ge-</i>	
<i>nerale.</i>	680
Toledo	681
Toledo	683
Toledo	684

VIII. SECOLO.

Toledo	701
Nesterfield	703
Roma	703
Nid	705
Costantinopoli	714
Costantinopoli	714
Roma	721
Costantinopoli	730
Germania	732
Liptines	742
Soissons	743
Germania	744
Roma	745
Germania	745
Clovošov	747
Verberies	747
Costantinopoli	753
Vernon	754
Compiègne	754
Attigni	757
Artigni	765
Gentili	767
Roma	769
Nicea, <i>VII. Genera-</i>	
<i>le.</i>	787
Calicut	787
Costantinopoli	789
Narbona	791
Ratisbona	791
Francfort	792
Becanvald	794
Roma	798
Aix-la-Chapelle	799
Urgella	799
Frinchel	799
Cliße	800

IX. SECOLO.

Aix-la-Chapelle	802
Altino	802
Ratisbona	803
Cliße	803
Costantinopoli	806
Costantinopoli	807
Costantinopoli	809
Aix-la-Chapelle	809
Rheims	813
Magouza	813
Tours	813
Arles	813
Chalons	813
Costantinopoli	815
Celchit	816
Aix-la-Chapelle	816
Tronville	821
Cliffe	821
Attigni	822
Agaune	823
Compiègne	823
Cliffe	824
Parigi	825
Aix-la-Chapelle	825
Roma	826
Parigi	829
Vormes	829
Nimega	830
Compiègne	833
S. Dionigi	834
Tionville	835
Ingelheim	840
Costantinopoli	842
Aix-la-Chapelle	842
Coulaines	843
Aurillac	843
Tionville	844
Verneuil	844
Meaux	845
Beauvais	845
Parigi	847
Magouza	847
Bretagna	848
Roma	848
Redon	848
Magouza	848
Parigi	849
Guierci	849
Pavia	850
Cordova	852
Roma	853
Parigi	853
Soissons	853
Viterbo	853
Pavia	853
Vincestre	856
Guierci	857
Guierci	858
Costantinopoli	858

424	Costantinopoli	858	Ravenna	898	Dormoit	1009
	Metz	859	Compottella	900	Francfort	1007
	Langres	859			Enham	1009
	Savonieres	859	X. SECOLO.		Coblents	1012
	Aix-la-Chapelle	860			Lion	1012
	Coblentz	860	Oviedo	901	Ravenna	1014
	Toufi	860	Inghilterra	901	Pavia	1020
	Roma	861	Trosle	909	Orleans	1022
	Costantinopoli	861	Alheim	916	Selingstad	1022
	Soissons	861	Trosle	921	Poitfers	1023
	Soissons	862	Coblents	922	Magonza	1023
	Aix-la-Chapelle	862	Rheims	923	Parigi	1024
	Pistri	862	Alheim	931	Arras	1025
	Roma	863	Erfsord	931	Ansa	1025
	Metz	863	Soissons	941	Magonza	1028
	Senlis	863	Landaff	945	Charronx	1028
	Verberia	863	Verdun	947	Limoges	1029
	Roma	864	Treveri	948	Limoges	1031
	Laterano	864	Londra	948	Bourges	1031
	Soissons	866	Moufon	948	Arles	1034
	Costantinopoli	866	Ingelheim	948	Aquitania	1034
	Costantinopoli	867	Roma	949	Lion	1034
	Trojes	867	Ausburgo	953	S. Egidio	1041
	Roma	868	Landaff	955	Surri, o Sutri	1046
	Vormes	868	Roma	953	Roma	1047
	Costantinopoli, VIII. Ge-		Roma	964	Roma	1049
	nerale.	869	Roma	964	Rheims	1049
	Verberia	869	Ravenna	967	Rouen	1049
	Attigni	870	Ravenna	968	Magonza	1049
	Douzi	871	Inghilterra	969	Roma	1050
	Senlis	873	Cantorberi	969	Parigi	1050
	Ravenna	874	Roma	971	Briona	1050
	Douzi	874	Compottella	971	Vercelli	1050
	Pavia	876	Londra	971	Coyac	1050
	Ravenna	877	Ingelheim	972	Roma	1051
	Roma	877	Vinchestre	975	Roma	1053
	Compiegne	877	Calue	979	Norbona	1054
	Trojes	878	Landaff	980	Rouen	1055
	Roma	879	Senlis	986	Licieux	1055
	Costantinopoli, Falfo		Rheims	991	Lion	1055
	VIII.	879	Roma	993	Fiorenza	1055
	Roma	879	Italia, circa	995	Tours	1055
	Roma	879	Moufon	995	Argers	1055
	Roma	881	Roma	996	Compottella	1056
	Chalons	886	S. Dionigi	996	Tolosa	1056
	Colonia	886	Pavia	997	Roma	1057
	Fimez	887	Roma	998	Melfi	1059
	Metz	888	Ravenna	996	Benevento	1059
	Magonza	888			Roma	1059
	Vienna	892	XI. SECOLO.		Roma	1060
	Chalons	894			Yacca	1060
	Tribur	895	Roma	1001	Tours	1060
	Inghilterra	895	Francfort	1002	Vienna	1060
	Roma	896	Roma	1002	Osbornense	1062
	Roma	898	Poitiers	1004	Arragona	1062

Rodda	1063	Benevento	1091	Tolosa	1118
Chalons	1063	Laon	1091	Tolosa	1119
Roma	1065	Compiègne	1092	Rheims	1119
Londra	1065	Rheims	1092	Beauvais	1120
Mantova	1067	Trojes	1093	Naplofa	1120
Gironna	1068	Rheims	1094	Soiffons	1121
Tolofa	1068	Autun	1094	Vormes	1122
Barcellona	1068	Coftanza	1094	Laterano, IX. Genera-	
Auch	1068	Poitiers	1095	le.	1123
Spagna	1068	Clermont	1095	Vienna	1124
Magonza	1069	Piacenza	1095	Chartres	1124
Normandia	1070	Tours	1096	Clermont	1124
Vinchefter	1070	Nimes	1096	Beauvais	1124
Magonza	1071	Rouen	1096	Oueftminfter	1125
Vinchefter	1072	Bari	1098	Oueftminfter	1126
Rouen	1072	Omer	1099	Oueftminfter	1126
Roma	1073	Roma	1099	Nantes	1127
Erford	1073	Valenza	1100	Trojes	1128
Rouen	1074	Poitiers	1100	Ravenna	1128
Roma	1074	Anfa	1100	Rouen	1128
Poitiers	1074			Chalons	1129
Erford	1074			Londra	1129
Roma	1075			Clermont	1130
Magonza	1075	Roma	1102	Etampes	1130
Londra	1075	Londra	1102	Visburgo	1130
Roma	1075	Trojes	1108	Magonza	1131
Vormes	1076	Parigi	1104	Rheims	1131
Tribur	1076	Beaugenci	1104	Liegi	1131
Autun	1077	Latrano	1105	Piacenza	1132
Forchani	1077	Rheims	1105	Souarre	1133
Roma	1078	Turingia	1105	Pifa	1134
Poitiers	1078	Fiorenza	1106	Londra	1136
Roma	1079	Guaftalla	1106	Northumbria	1136
Avignon	1080	Gerufalemme	1107	Londra	1137
Bourges	1080	Trojes	1107	Laterano, X. Conc. Ge-	
Brixen	1080	Londra	1107	nerale.	1138
Magonza	1080	Londra	1108	Vincheftre	1137
Lillebona	1080	Roma	1110	Coftantinopoli	1140
Liou	1080	Clermont	1110	Antiochia	1140
Roma	1080	Tolofa	1110	Sens	1140
Roma	1081	S. Benedetto	1110	Coftantinopoli	1143
Meaux	1082	Vienna	1112	Coftantinopoli	1143
Roma	1082	Laterano	1112	Roma	1144
Roma	1084	Ovindford	1114	Vezelai	1146
Luca	1084	Beauvais	1114	Chartres	1146
Compiègne	1085	Ceperan	1114	Parigi	1147
Benevento	1087	Chalons	1115	Coftantinopoli	1147
Capua	1087	Colonia	1115	Rheims	1148
Bourdeaux	1087	Sirja	1115	Treveri	1148
Roma	1089	Rheims	1115	Ausburgo	1148
Roma	1089	Laterano	1116	Beaugenci	1152
Melfi	1089	Benevento	1117	Irlanda	1152
Altro di Melfi		Capua	1118	Agnani	1160
Tolofa	1090	Rouen	1118	Pavia	1160
Etampes	1091	Maus	1118	Nazareth	1160

XII. SECOLO.

Parigi	1302	Yorck	1367	Solfons	247
Pennafiel	1302	Lavaur	1368	Avignon	2455
Parigi, Assemblea	1303	Londra	1381	Magonza	2457
Parigi	1303	Palencia	1386	Toledo	2459
Compiègne	1304	Salisburgo	1387	Madrid	2473
Buda	1309	Capua	1391	Arenda	2473
Parigi	1310	Parigi	1393	Sens	2485
Senlis	1310	Londra	1396	Londra	2486
Colonia	1310	Parigi	1398		
Magonza	1310				
Ravenna	1311				
Vienna, <i>Gener.</i>	1311				

XV. SECOLO.

XVI. SECOLO.

Ravenna	1314	Parigi	1404	Tours	1510
Parigi	1314	Parigi	1406	Pisa e Milano	1511
Saumur	1314	Perpignan	1408	Laterano	1512
Senlis	1315	Parigi	1408	Parigi	1528
Nogaret	1315	Oxford	1409	Bourges	1528
Bologna	1317	Pisa	1409	Montpellier	1528
Senlis	1318	Aquileia	1405	Colonia	1536
Senis	1320	Roma	1412	Trento, <i>ult. C. G. dall'</i>	
Colonia	1322	Londra	1413	<i>an. 1545 sino ai</i>	1563
Vaglindolid	1322	Costanza, <i>Gener.</i>	1414	Colonia	1549
Parigi	1324	Salisburgo	1420	Assemblea di Poissi	1561
Toledo	1324	Colonia	1423	Rheims	1564
Avignon	1326	Pavia	1423	Toledo	1565
Senlis	1326	Siena	1423	Milano	1565
Marcillac	1326	Copenaghen	1425	Cambrai	1565
Alcala de Henarez	1326	Parigi	1429	Milano	1569
Ruffec	1327	Tortosa	1429	Malines	1570
Compiègne	1329	Riga	1429	Milano	1573
Marcillac	1329	Basilea, <i>Generale</i>	1431	Milano	1573
Parigi	1334	Bourges	1431	Milano	2579
Noyon	1334	Assemb. di Bourges	1438	Rouen	1581
Avignon	1337	Ferrara	1438	Milano	1582
Frisinga	1340	Francfort	1438	Memfi	1582
Londra	1341	Fiorenza, <i>Gener.</i>	1439	Rheims	1583
Londra	1343	Magonza	1439	Tours	1583
Costantinopoli	1351	Rouen	1445	Angers	1583
Befiers	1351	Angers	1448	Bordeaux	1583
Cantorbetj	1362	Losana	1449	Lima	1583
Lambeth	1362	Costantinopoli	1450	Atx in Provenza	2585
Angers	1366	Colonia	1452	Messico	2585
				Tolosa	1590

Fine della Tavola.

INDICE LATINO DE' CONCILJ

DISPOSTO PER ALFABETO.

A

A

A *Brincatense*
Africanum
Agasense

Aganense
Albigense
Alexandrinum
Altheimense
Altinense
Altisiodorense
Ananiese
Anazarbicum
Ancyranum
Andegavense
Ansiacum
Antiochenum
Aquense
Aquilejense
Aquisgranense
Aquitanum
Arabicum
Arandense
Arausicanum
Arelatense
Ariminense
Armacbanum
Arragonense
Attiniacense
Audomarense
Augustanum

d' **A** *Vranches.*
d' Africa.
d' Agauno, ovvero di S. Maurizio.
d' Agde.
d' Albi.
d' Alessandria.
d' Altheim.
d' Altino.
d' Auxerre.
d' Agnani.
d' Anazarbo.
d' Ancira.
d' Angers.
d' Anfo.
d' Antiochia.
d' Aix in Provenza.
d' Aquilea.
d' Aix-la-Chapelle.
d' Aquitania.
d' Arabia.
d' Aranda.
d' Oranges.
d' Arles.
di Rimini.
d' Armach.
d' Arragona.
d' Attignl.
di S. Omer.
d' Ausburgo.

An.

Augustodunense
Avenionense
Avernense
Auelianense
Aufense

B

B Algençiasense
Baniense
Barcinonense
Barense
Basileense
Becanceldense
Bellovacense
Beneventanum
Bergamstadenſe
Besontinense
Biterrinense
Bituricensis
Blaquernense
Bononienſe
Boſtrenum
Bracarenſe
Brennacense
Brionenſe
Brittanicum
Brixinenſe
Budense
Burdigalense
Burgense

C

C Abilonense
Cæſarauſtanum
Cæſareenſe
Calcutense
Calenſe
Calneville
Cameracense

d' Autun.
d' Avignone.
di Clermont.
d' Orleans.
d' Auch.

B

di **B** Eaugenci.
di Bagni.
di Barcelona.
di Bari.
di Basilea.
di Becanceld.
di Beauvais.
di Benevento.
di Bergamstad.
di Belanzone.
di Bessiers.
di Bourges.
di Blaquernes.
di Bologna.
di Bostri, ouuer di Buseret.
di Braca, ouuer di Braga.
di Braine, ouuer di Meziers.
di Brione.
di Bretagna, o d'Inghilterra.
di Brixen, ouuer Bressanone
di Buda.
di Bordeaux.
di Bourges.

C

di **C** Halons.
di Saragozza.
di Cefarea.
di Calcut.
di Chelles.
di Galne.
di Cambrai.

<i>Cangriense</i>	di Cangres .
<i>Cantuariense</i>	di Cantorberj .
<i>Caperanum</i>	di Caperano .
<i>Capuanum</i>	di Capua .
<i>Cariacum</i>	di Caria .
<i>Cariſiacum</i>	di Quercj .
<i>Carnotense</i>	di Chartres .
<i>Carpentoratense</i>	di Carpentras .
<i>Carròſenſe</i>	di Charroax .
<i>Cartaginense</i>	di Cartagine .
<i>Caffellanum</i>	di Caſhel .
<i>Apud Caſtrum Gonterii</i>	di Chateau Geauthier .
<i>Catalaunense</i>	di Catalogna .
<i>Celichytenſe .</i>	di Celchyt .
<i>Genomatense</i>	di Mans .
<i>Chalcedonenſe</i>	di Calcedonia .
<i>Cilicienſe</i>	di Cilicia .
<i>Civtenſe</i>	di Cheſter .
<i>Ciſceſtrenſe</i>	di Cirta .
<i>Clavomontanum</i>	di Clermont .
<i>Clipiacum</i>	di Glichj .
<i>Cloveshonense</i>	di Cliffe .
<i>Cloveshovienſe</i>	di Cloveſcovia .
<i>Coloniense</i>	di Colonia .
<i>In Villa Colonia</i>	di Coulaines .
<i>Compendienſe</i>	di Compiègne .
<i>Complutenſe</i>	di Alcalà .
<i>Compoſtellanum</i>	di Compoſtella .
<i>Conſtuentinum</i>	di Coblentes .
<i>Conſtantiense</i>	di Coſtanza .
<i>Conſtantinopolitanum</i>	di Coſtantinopoli .
<i>Coprianiense</i>	di Cognac , ouer di Com- rignano .
<i>Cordabense</i>	di Cordova .
<i>Coyacense</i>	di Coyac .
<i>Cremonense</i>	di Cremona .

D

D

D *Almaticum*
Danicum

di **D** *Almazia* .
di Danimarca .

Dioſpa-

Diospolitianum
Divionense
Dublinense
Duziacense
S. Dyonisianum

di *Diospoli*.
 di *Dijon*.
 di *Dublin*.
 di *Duzi*.
 di *S. Dionigi*.

E

E *Boracense*
S. Egidii
Elasbanense
Eliberitanum
Emeritense
Engiltienbeimense
Epaonense
Ephesinum
Ephordienfe
Exoniense

di **Y** *Orck*.
 di *S. Gilles*.
 di *Enham*.
 di *Elvira*.
 di *Merida*.
 di *Ingelheim*.
 di *Epaona*.
 di *Efeso*.
 di *Erford*.
 di *Excester*.

F

F *Errariense*
Forchenense
Forojulienfe
Francfordienfe
Frisingenfe

di **F** *Errara*.
 di *Forchein*.
 del *Friuli*.
 di *Francfort*.
 di *Frisinga*.

G

G *Allicanum*
Apud S. Genesium
Gentiliacense
Germanicum
Gerundense
Gifortense
Guastallenfe

delle **G** *Allie*.
 di *S. Giunesso*.
 di *Gentill*.
 di *Germania*.
 di *Girona*.
 di *Gifors*.
 di *Guastalla*.

H

H *Alfauniense*
Herbipolense

di **C** *Openhagen*.
 di *Virsburg*.

Her-

Herdense
Herfordiense
Hibernicum
Hierapolitanum
Hierosolimitanum
Hipponense
Hispalense
Hispanicum

di Lerida.
 di Hirford.
 d' Irlanda.
 di Gierapoli.
 di Gerusalemme.
 d' Ippona.
 di Siviglia.
 di Spagna.

J *Accetanum*
Iconiense
Illiricianum
Insulanum
Josrense
Italicum
Juliobonense
Juncense

di **J** Acca.
 d' Icona.
 d' Illiria.
 dell' Isola.
 di Jovarre.
 d' Italia.
 di Lillebonne.
 di Junga.

K *Allense*

di **C** Heles.

L *Ambesitanum*
Lambethiense
Lampfacenum
Lancisiense
Landaviense
Langesiense
Laodicense
Lateranense
Laudense
Lauriacum
Lausanense
Legionense
Lemovicense
Leodienese
Lingoniense

di **L** Ambesia.
 di Lambetha.
 di Lampfaco.
 di Lancisa, o di Lenezitz.
 di Langeais.
 di Landaff.
 di Laodicea.
 di Laterano.
 di Lodi.
 di Lauriac.
 di Losana.
 di Leone.
 di Limoges.
 di Liegi.
 di Langres.

Liptinense
Londinense
Lucense
Lugdunense
Lumbariense
Luscoviense

di Liptines.
di Londra.
di Lucca.
di Lion.
di Lombardi.
di Lizieux.

M

M Antuanum
Maiciacense
Matisconense
Matritense
Meclinesse
Mediolanense.
Meldense
Melfitanum
Melodunense
Memphitanum
Mentonense
Metense
Milleuitanum
Monspellienese
Mopsuestenum
Mosomenese

di **M** Antova.
di Marciac.
di Macon.
di Madrid.
di Malines.
di Milano.
di Meaux.
di Melfi.
di Melon.
di Memfi, ouver del Cairo.
di Merton.
di Mets.
di Milevi.
di Montpellier.
di Mopsuesta.
di Mouson.

N

N Annetense
Narbonense
Nazarenum
Neapolitanum
Nemausense
Neocesarense
Nesterfieldense
Neustriacum
Nicænum
Niddense
Nigellense
Northamptonense
Noviom. gense

di **N** Antes.
di Narbona.
di Nazaret.
di Napoli.
di Nimes.
di Neocesarea.
di Nesterfield.
di Normandia.
di Nicea.
di Niddanum.
di Nesle.
di Northampton.
di Nimega.

Noviomense
Nugariolense
Nymphaeense.

di Noyon.
 di Nogaret.
 di Nintea.

O

O

O *Rientale*
Oscense
Ovetense
Oxonienſe

di **O** *Riente*.
 di Hueſca.
 di Oviedo.
 di Oxford.

P

P

P *Alentinum*
Paſtulinum
Palmaris Synodus.
Papienſe
Parifienſe
Penafelenſe
Pictavienſe
Piſanum
Piſſiacum
Piſtenſe
Placentinum

di **P** *Alencia*.
 di Paſtina.
 di Palma.
 di Pavia.
 di Parigi.
 di Penafiel.
 di Poitiers.
 di Piſa.
 di Poiſſis
 di Piſtes.
 di Piacenza.

Q

Q

Ad **Q** *Uercum*

di **C** *Hene*.

R

R

R *Atisbonenſe*.
Ravennatenſe.
Redingenſe
Redonenſe
Regienſe
Rhemenſe
Rigenſe
Romanum
Rothomagenſe
Raffacenſe

di **R** *Atisbona*.
 di Ravenna.
 di Redinga.
 di Redon.
 di Rietz.
 di Rheims.
 di Riga.
 di Roma.
 di Rouen.
 di Ruffec.

S

S Alaminium
 Salegusiadiense
 Salisburgense
 Salmurienſe
 Santonenſe
 Sardicenſe
 Seleuciense
 Senenſe
 Senonenſe
 Siculum
 Sidonenſe
 Signienſe
 Silvanectenſe
 Sirmianum
 Stampenſe
 Sueſſionenſe
 Suffetanum
 Sutrianum
 Synnadienſe
 Syriacum

S

di **S** Alamina.
 di Selingſtad.
 di Salisburgo.
 di Saumur.
 di Saintes.
 di Sardica.
 di Seleucia.
 di Sienna.
 di Sens.
 di Sicilia.
 di Sidone.
 di Segni.
 di Senlis.
 di Sirmico.
 di Etampes.
 di Soiffons.
 di Suffette.
 di Sutri, o **Sutri**.
 di Sinnada.
 di Siria.

T

T Arraconenſe
 Apud Theodonis Vil-
 lam
 Taurinenſe
 Toleranum
 Tolosanum
 Tremoniense
 Trevirenſe
 Triburenſe
 Tricassinum
 Tridentinum
 Trojanum
 Troſetanum
 Tullenſe apud Saponarias.

T

di **T** Arragona.
 di Tionville.
 di Turino.
 di Toledo.
 di Tolosa.
 di Dormont.
 di Treveri.
 di Tribur.
 di Trojes.
 di Trento.
 di Troja.
 di Troſle.
 di Savonieres.

Tun

Tungrense
 Turonense
 Tuffianense
 Tyanense
 Tyrium

di Turingia
 di Tours.
 di Toul.
 di Tyane.
 di Tiro, o di Berito

V

V

Apud **V** Allum Oleti
 Valentinum

Vanvense
 Vafense
 Venetense
 Venetum
 Verdunense
 Vernelense
 Vermeviense
 Vernense
 Vernetense
 Verzelianense
 Viennense
 Vinclonense
 Virgoniense
 Vormatiense
 Vondforiense
 Wiminstrariense

di **V** Agliadolid.
 di Valenza.

di Lavour.
 di Vaifon.
 di Vannes.
 di Venezia.
 di Verdun.
 di Vercelli.
 di Varberia.
 di Vernon.
 di Verneuil.
 di Vezelai.
 di Vienna.
 di Vinchester.
 di Vorchester.
 di Vorms.
 di Ouindfort.
 di Westminster.


U


U

U Rgellianum

di **U** Rgella.


Fine dell'Indice.






28. 2. 1960.

HJ.





Dizionario
de'
Concilj

Venedig
1775

Dizionario
de'
Concilj

Venedig
1775